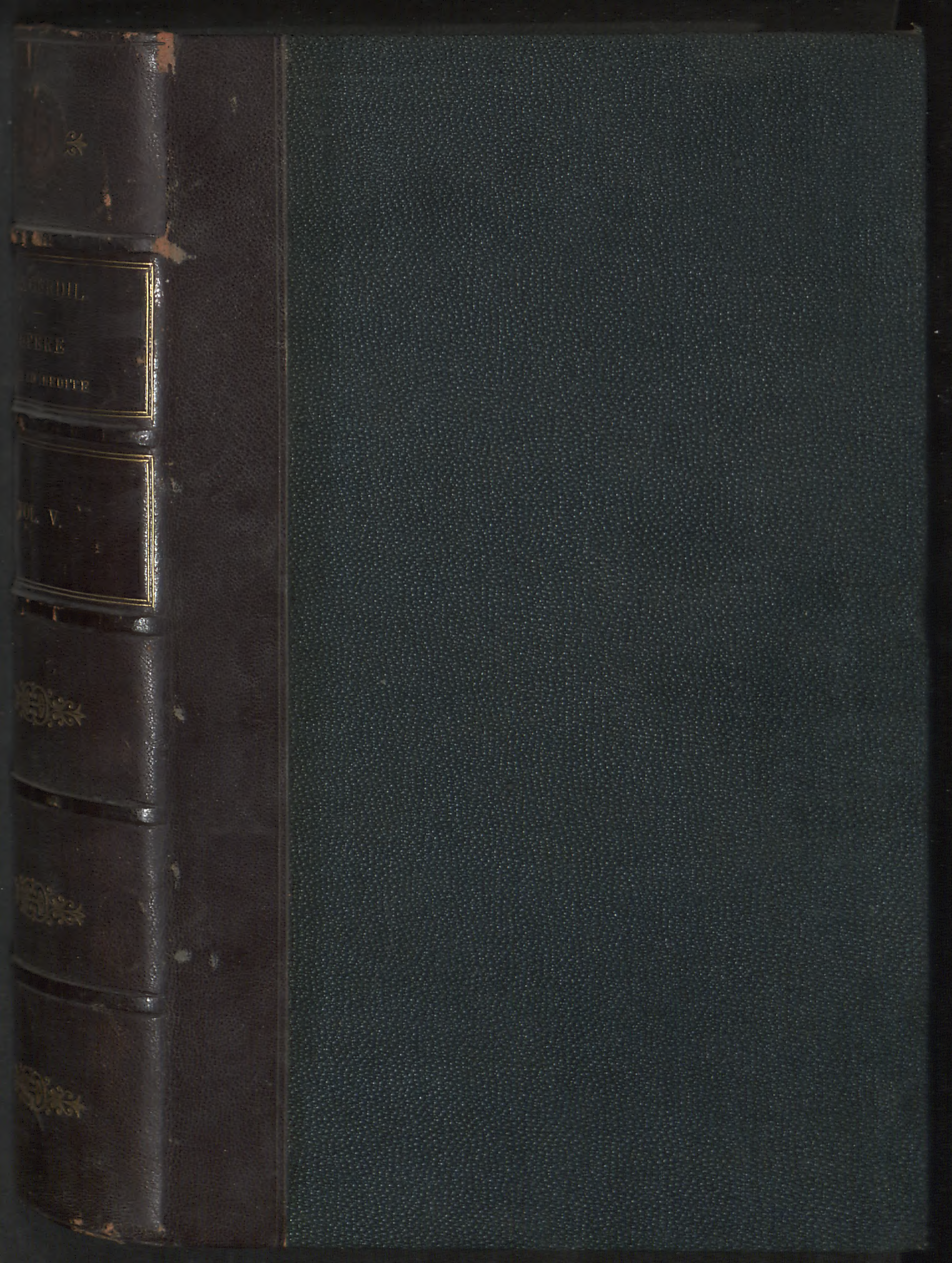
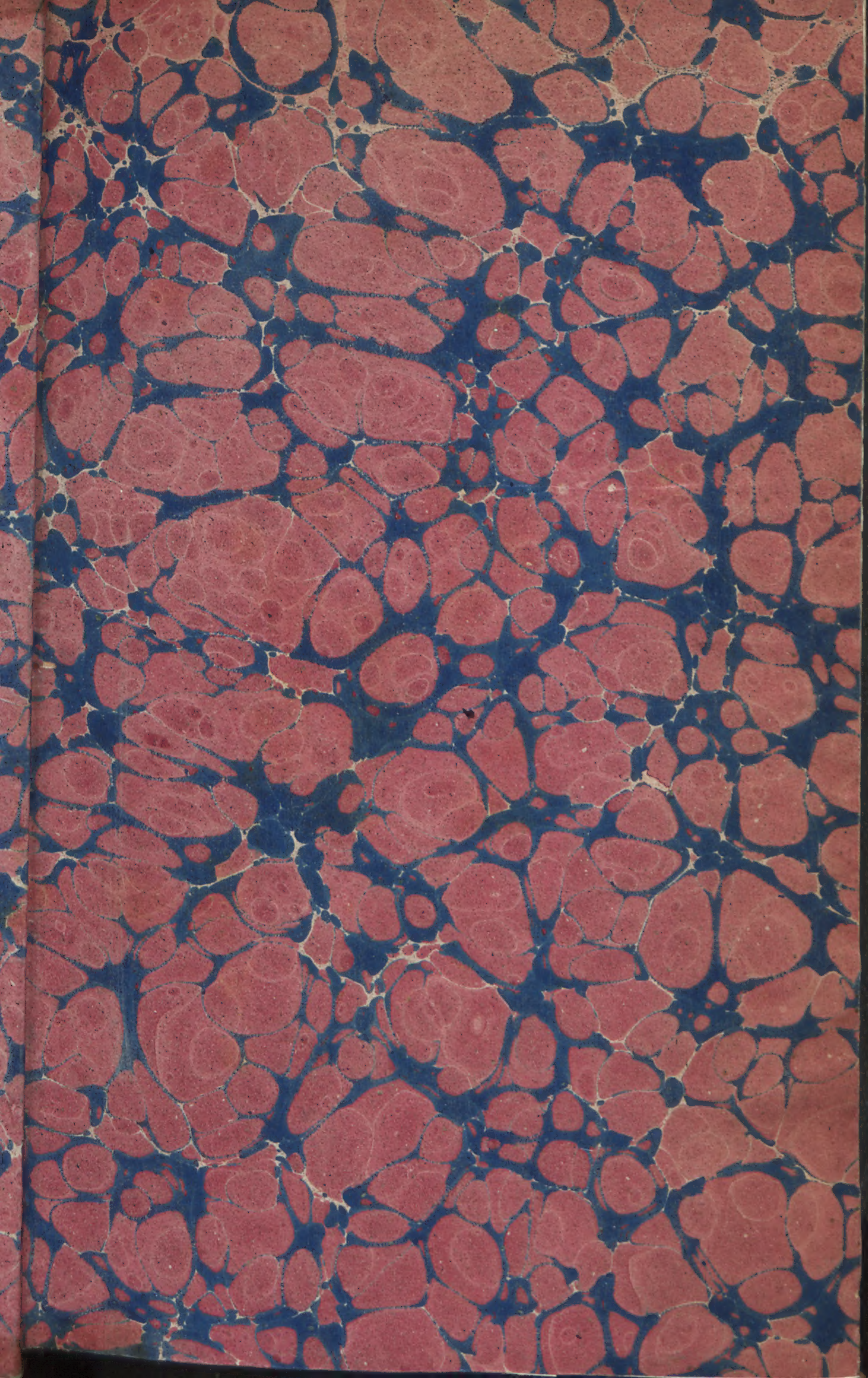



REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO
C² VI 33



# OPERE EDITE ED INEDITE

DEL CARDINALE

## GIACINTO SIGISMONDO GERDIL.

# OPERE

# EDITE ED INEDITE

DEL CARDINALE

# GIACINTO SIGISMONDO GERDIL

DELLA CONGREGAZIONE DE' CHER. REG. DI S. PAOLO.

## VOLUME V.



FIRENZE

PRESSO GIUSEPPE CELLI

1848.

# CONFUTAZIONE

## DI DUE LIBELLI

## DIRETTI CONTRO IL BREVE

## SUPER SOLIDITATE

L' uno intitolato: *La Voce della Verità*

L' altro: *Riflessioni sopra il Breve del Sommo pontefice Pio Sesto, in cui si condanna il libro di Eybel*

## CHE COSA È IL PAPA?

Il disprezzo delle podestà sostenute dalla Maestà della religione, egli è un mezzo d'indebolire tutte le altre. BOSSUET.



*Si è pensato di premettere il Breve alla confutazione dei due menzionati libelli, perchè col semplice riscontro de' passi allegati più facile riesca di accertarsi delle molte alterazioni fatte da censori, sì nella lettera, che ne' sentimenti del medesimo, come pure dell' artifizio usuto da essi per ingombrare l' animo de' leggitori, distraendoli in mille difficoltà ed obbiezioni intorno ad articoli, che punto non entrano nel piano del presente Breve, e che hanno impegnato il difensore a doversi divagare anch' esso in varie discussioni, tuttochè non richieste dall' intento principale della difesa; e ciò per non lasciare a critici il vanto, che realmente non possono darsi, di averla vinta neppure in quelle quistioni, ch' è piaciuto loro di eccitare fuor di ogni proposito. Si avverte ancora, che avendo dovuto il difensore prestarsi agl' irregolari salti dei censori, non tutto si è potuto dire in ogni luogo; ma con riunire i luoghi relativi al medesimo argomento, si lusinga, che vi si troverà quanto basti alla confutazione, che si è promessa, delle sofistiche arguzie de' troppo volonterosi aggressori.*

# PIUS PAPA SEXTUS

## AD FUTURAM REI MEMORIAM.

Super soliditate Petrae fundatam a Christo ecclesiam, Petrumque singulari Christi munere prae caeteris electum, qui vicaria potestate apostolici chori princeps existeret, totiusque adeo gregis pascendi, fratres confirmandi, totoque orbe ligandi, ac solvendi summam curam, auctoritatemque in successores omni aevo prorogandam susciperet: DOGMA CATHOLICUM EST, quod ore Christi acceptum, perenni patrum praedicatione traditum, ac defensum, ecclesia universa omni aetate sanctissime retinuit, saepiusque adversus novatorum errores summorum pontificum, conciliorumque decretis confirmavit. In hoc scilicet apostolicae cathedrae principatu firmum voluit Christus, constrictumque teneri unitatis vinculum, quo ecclesia per universum mundum propaganda, ex membris quantumcumque dissitis, mutua omnium in uno capite consociatione in unam corporis compagem coalesceret, fieretque adeo, ut hujus vis potestatis non tantum ad primae sedis amplitudinem, sed et maxime ad corporis totius integritatem, incolumitatemque valeret. Minime proinde mirum, quotquot omnibus retro saeculis extitere, quibus antiquus humani generis hostis hostile suum in ecclesiam odium infudit, in hanc primam sedem irruere consuevisse, qua unitatis firmitas continetur, ut disjecto, si fieri posset, fundamento, ac dirempta ecclesiarum cum capite conjunctione, qua potissimum nituntur, vigent, ac efflorescunt, ipsammet ecclesiam, fractis viribus misere afflictam, ac dilaceratam, libertate spoliarent, qua Christus eam donavit, indignaeque servituti addicerent.

Hos inter, paucos ante annos procacis vir ingenii, damnatis dudum opusculis, nimium jam notus *Eybel*, novo exemplo infesti sui in nos, et apostolicam hanc sedem animi testimonium edidit: qui nempe audito nuntio itineris a nobis religionis causa suscepti, libellum suis popularibus obtrudere

properavit, hac inverecunda inscriptione: *Quid est papa?* quo plenum illud pietatis studium, quod adventus nostri expectatio commoverat, restingueret, ipsumque decus pontificiae dignitatis, in sacerdotalis ordinis invidiam, popularisque coetus contemptum adduceret. Non tamen passus est misericors Deus improbi eum voti compotem fieri: quippe tanta ipsorummet suorum, quos abalienare a nobis studuerat, celebritate, et frequentia, tanta omnium ordinum gratulatione, ac plausu excepti sumus, prorsus ut perspicuum fieret, quamquam nullis nostris meritis in Petri sedem, divina disponente providentia, evecti sumus, divino tamen numinis ejusdem consilio provisum esse, ne honori, qui Petro debetur, successoris indignitas obesset.

Ac tum quidem abstinendum duximus a libello merita damnatione notando; primum ne suspicacioribus, qui non desunt, hominibus, dolori potius nostro indulsisse, quam officio paruisse videremur: dein quod oblivione protinus obruendum videri poterat opusculum ejusmodi, quod tenue per sese nil momenti afferret praeter procaciorem quamdam in veteribus calumniis retexendis licentiam. Nuper vero cum acceperimus, levitate ipsa operis factum esse, ut, qui semper parati sunt superseminare zizania inimici homines, repetitis illud typis, nec patrio tantum sermone, sed et in alios plures, quin et in *graecam* vulgarem linguam translatum longe, lateque divulgari curarent hoc nimirum consilio, eaque spe inducti fore, ut scripti jocularis licentia non paucos ad legendum alliceret, scriptoris in affirmando confidentia incautis, qui nec pauci sunt, illuderet; nullam nobis moram interponendam novimus, quominus gliscenti malo in dies, quantum in nobis est, occurramus, omnique studio, et opera enitamur, ut qui pacem, et unitatem ecclesiae scindere quaerunt (utinam non domestici hostes) ad saniora consilia revocentur, aut ne horum fallaciis irretiti bonarum etiam mentium fideles ab orthodoxae fidei constantia in profanas insurgentium errorum novitates miserrime abducantur.

Epist. 505. numer. 46. Edit. Maur. Et sane cum monente *Augustino*, in cathedra unitatis posuerit Deus doctrinam veritatis, contra infelix iste scriptor nil non molitur, quo hanc Petri sedem modis omnibus vexet, ac oppugnet, qua in sede constitutam patres unanimi sensu cathedram eam coluere, *qua in una unitas ab omnibus*

*servaretur; e qua in reliquas omnes venerandae communionis jura dimanant; ad quam necesse sit omnem ecclesiam, omnes qui undique sunt, Fideles convenire.* Non ille veritus est fanaticam turbam appellare, quam prospiciebat ad aspectum pontificis in has voces erupturam: Hominem eum esse, qui claves regni coelorum, cum ligandi solvendique potestate a deo acceperit, cui non alius episcopus exaequari valeat, a quo ipsi episcopi auctoritatem suam recipiant, quemadmodum ipse a Deo supremam suam potestatem accepit. Eumdem porro vicarium esse Christi, caput ecclesiae visibile, Judicem supremum fidelium. An ergo, quod horribile dictu, fanatica fuerit vox ipsa Christi claves regni coelorum cum ligandi, solvendique potestate Petro pollicentis: quas clave communicandas caeteris, post *Tertullianum* Petrum solum accepisse *optatus Milevitanus* profiteri non dubitavit? An fanatica dicenda tot solemnia, totiesque repetita pontificum, conciliorumve decreta, quibus illi damnati sunt, qui negarent in beato Petro apostolorum principe successorem ejus romanum pontificem constitutum a Deo caput ecclesiae visibile, ac vicarium Jesu Christi, ei regendae ecclesiae plenam potestatem traditam, veramque ab omnibus, qui christiano nomine censentur, obedientiam deberi; atque vim eam esse primatus, quem *Divino jure* obtinet, ut caeteris episcopis non honoris tantum gradu, sed et supremae potestatis amplitudine antecellat? Quo magis deploranda est praeceps, ac coeca hominis temeritas, qui tot decretis damnatos errores infausto suo Libello instaurare studuerit, qui dixerit, ac per multas ambages passim insinuarit: Quemlibet episcopum vocatum a Deo ad gubernationem ecclesiae non minus quam papam, nec minori praeditum esse poteslatem dedisse: Quidquid aliqui credant obtineri, et concedi solum a pontifice, posse idipsum, sive a consecratione, sive ab ecclesiastica jurisdictione pendeat, perinde obtineri a quolibet episcopo: Voluisse Christum ecclesiam reipublicae more administrari: Ei quidem regimini opus esse praeside pro bono unitatis, verum qui non audeat se aliorum, qui simul regunt, negotiis implicare; privilegium tamen habeat negligentes cohortandi ad sua implenda munia. Vim primatus hac una praerogativa contineri supplendae aliorum negligentiae, prospiciendi conservationi unitatis hortationibus, et exemplo: Pontifices nil posse in aliena Dioecesi praeterquam extraordinario casu; Pontificem caput esse, quod

Optatus Milev. lib. 2. contra Parmen. Ambros. epist. n. 11. clas. 1. Iren. l. 3. cap. 3.

Tertull. Scorpiac. cap. 10. Optat. l. 7. num. 3.

vim suam, ac firmitatem teneat ab ecclesia: Licitum sibi fecisse pontifices violandi jura episcoporum, reservandique sibi absolutiones, dispensationes, decisiones, appellationes, collationes beneficiorum, alia uno verbo munia omnia, quae singulatim recenset, atque velut indebitas, ac episcopis injuriosas reservationes traducit.

Atque ille quidem ad fidem suis hisce dictis non tam conciliandam, quam quoquo modo surripiendam, nomina longa serie praetendit sanctissimorum patrum, quorum decerptis hinc inde, maleque adductis sententiis insigni fraude abutitur, dum ea loca recenset, quae faciunt ad commendationem episcopalis dignitatis, alia reticet, quibus illi singularem pontificiae potestatis praestantiam extulerunt. Qui, si adessent, impudentem hominis calumniam ea voce refellerent, qua sedis apostolicae principatum, suumque in eam obsequium non praedicarunt modo, sed et immortalibus scriptis ad omnem futuri temporis memoriam testatum reliquerunt: *Cyprianus* ipse, cujus haec sunt verba: Deus unus est, et Christus unus et una ecclesia, et cathedra una super Petrum Domini voce fundata: Qui Petri cathedram profitetur ecclesiam principalem, unde unitas sacerdotalis exorta est, ad quam perfidia non possit habere accessum.

Cypr. epist. 40. epist. 55.

*Chrysostomus* aperte declarans, potuisse Petrum jure suo successorem in proditoris locum eligere. Quo jure ex primatu ducto Petrus ipse deinceps, primique Petri successores usi sunt, dum per omnem occidentem ecclesias fundarunt, eisque vel ante omnem synodum episcopos praefecerunt, quibus gregis regendi portionem assignarunt, tum definitis regionibus unam sedem designarunt, cujus antistes caeteris apostolica auctoritate praesideret. De qua ecclesiarum institutione *Innocentius I*, velut de re manifesta testimonium edidit luculentissimum, quo intelligere quisque valeat, pontificiam auctoritatem non ex constituta ante per synodos disciplina prodiisse, sed constitutae per synodalia decreta disciplinae praeluxisse. Quem etiam pontificem compertum est, Antiochenam ecclesiam, caput orientalis Dioeceseos decreti suis ordinavisse.

Chrys. homil. 2. in c. 1. act. apost.

Innoc. I. epist. ad decent. eugub.

Epist. ad Alex. Antioch.

*Epiphanius*, qui Ursacium, et Valentem poenitentia ductos testatur Julio romano pontifici libellos obtulisse, quibus errorem suum deprecarentur, atque ad communionem, et poenitentiam admitterentur.

Epiph. haeres. 68.

*Hieronymus*, cui profanus erat quisquis non cathedrae Petri communione consociaretur, super quam petram scirei aedificatam ecclesiam, atque adeo ab uno Damaso in gravissimis concertationibus, ut loquendi, ita et communicandi auctoritatem sibi dari efflagitabat. Hier. epist. 57.

*Augustinus*, qui se in scripturis sanctis testatur didicisse, primatum apostolorum in Petro excellenti gratia praeeminere illum apostolatus principatum cuilibet episcopatui praeferendum: Romanam ecclesiam, Petri sedem, eam esse petram quam non vincunt superbae inferorum portae. Quo alia refellitur scriptoris calumnia, dum petrae nomine, super quam Christus aedificavit ecclesiam suam, non personam, sed fidem, aut confessionem Petri vult potius esse intelligendam, quasi patres ii, qui, pro mira foecunditate scripturae, petrae vocabulum eo quoque retulerunt, litteratem illum sensum, quo ad Petrum ipsum directe refertur, deseruerint, ac non etiam apertissime retinuerint. Sic et magister Augustini *Ambrosius*: « Ipse est Petrus, cui dixit: *Tu es Petrus*, *et* « *super hanc petram aedificabo ecclesiam meam*: Ubi ergo Pe- « trus, ibi ecclesia » Haec una vox patrum, haec doctorum perpetuata traditio, quam ex majoribus collectam paucis hisce verbis complexus est, Eugenium alloquens *Bernardus*: « Tu es cui claves traditae, cui oves creditae sunt . . . . « habent alii assignatos sibi greges, singuli singulos: Tibi « universi crediti, uni unus. Nec modo ovium, sed et pastorum « tu unus omnium pastor. » Hoc lacte doctrinae nutriti sunt quotquot in ecclesia Christi adoleverunt, hoc si recordari volent, a pueritia imbuti, quotquod nunc omni vento doctrinae circumferri se patiuntur. Semper ex evangelio proditum, pascendas oves Petro a Christo commendatas, non item Petrum ovibus pascendum.

Aug. lib. 2. de Bapt. c. 1.

Enarr. in psal. 40. n. 30.

Lib. 2. de consid. n. 30.

Nec vero a patrum traditione synodi oecumenicae unquam recessere. *Chalcedonenses patres* Petro se audientes praebuere per os Leonis loquenti; nec a quovis antistite, sed ab Leone tanquam capite cum implorata confirmatione, actionum suarum firmitatem noverunt esse repetendam. Ann. 451

*Octava generalis synodus actione prima* perlectum libellum probavit, seu formulam, qua post praeclara multa de romani pontificis auctoritate perscriptum erat, qui sequestrati essent *a comunione ecclesiae catholicae*, *idest non consentientes sedi apostolicae*, *eorum nomina inter sacra non recitanda* Ann. 769

*esse mysteria.* Quin praeterea cum statuendum superesset de nonnullis dispensationibus, quas utilitas ecclesiae exposcere maxime videbatur, impartiendae veniae facultatem sumere sibi patres ausi non sunt: verum eam per patriarcham Ignatium implorandam duxere a sede apostolica, quam proinde agnovere, non ipsos patriarchas, relaxandorum canonum potestate pollere.

Ann. 1215. Magna *Lateranensis synodus* quarta c. 5. Romanam ecclesia tradit, disponente Domino, super omnes alias ordinarie potestatis obtinere principatum, utpote universorum Christifidelium matrem et magistram.

In *Lugdunensi II* edita est Graecorum fidei professio, Ann. 1274. qua se recognoscere testantur, romanam ecclesiam summum, et plenum primatum, et principatum super universam ecclesiam catholicam obtinere, eumque ab ipso Domino in beato Petro apostolorum principe, sive vertice, eujus romanus pontifex est successor, cum potestatis plenitudine recepisse. Quas Ann. 1439. superiores synodos subsecuta deinceps *Florentina* catholicum primatus dogma celebri decreto sancivit.

Divino eodem spiritui afflati *Tridentini patres* declara- Sess. 14. c. 7. runt *pontifices maximos pro suprema potestate sibi in ecclesia universa tradita, causas aliquas criminum graviores suo potuisse peculiari judicio reservare.* Quam adeo potestatem per omnes ecclesias sese fundentem, atque ad alia ejusmodi munia, quae libelli auctor explodere perperam nititur, ex aequo pertinentem, non aliunde adscitam, non ab inferioribus ad pontifices delatam, sed primatui ordinario jure insitam, cuique fatendum est, qui coelestem sinodorum sapientiam, humanan inscitiae disputationibus non dubitet longe praeponendam.

Ann. 1414. Appellat EYBEL *Constantiense concilium.* At meminisse ipsum oportuerat, damnatos in eo errores fuisse, cum Wicleffi ajentis non este de necessitate salutis credere romanam ecclesiam esse supremam inter alias ecclesias, nec papam esse proximum et immediatum Christi vicarium; tum Johannis Hus, Petsum non esse, nec fuisse caput ecclesiae sanctae catholicae. Quibus erroribus sancrum verborum formam opponens *Martinus V* praescripsit interrogandos, qui de his suspecti essent, utrum credant, beatum Petrum fuisse vicarium Christi, habentem potestatem ligandi, ac solvendi super terram: *Item* papam canonice electum successorem esse beati

Petri habentem supremam auctoritatem in ecclesia Dei: *Item* papam omnibus christianis posse concedere indulgentias; singulos porro episcopos suis subditis secundum limitationem sacrorum canonum. Quo plane refutatur istius error, dum perperam disserens de indulgentiis scribere ausus est, quemliget episcopum, pari modo atque papam, posse indulgentias concedere. Quae patrum, synodorumve documenta, quisquis aequo, pacatoque animo paullo attentius introspexerit, sentiet profecto, longe praestantiorem auctoritatem comprehendere, quam quae aut meri *directorii*, ut vocant, finibus, aut hortandi, monendi, supplendi munere continetur.

Quin et ipsi basileenses in synodali responso ad Tarentinum episcopum palam declarant fateri se, et credere romanum pontificem caput esse, et primatem ecclesiae, vicarium Christi, et a Christo, non ab ominibus, vel synodis aliis praelatum, et pastorem christianorum, cui datae sunt a Domino claves, et uni dictum *Tu es Petrus*, et solum in plenitudinem potestatis vocatum esse, alios in partem sollicitudinis. Quo magis pudere ipsum deberet impotentis audaciae, qua eam potestatis plenitudinem infirmare aggreditur, quam Basileensem inter doctrinae capita referunt adeo nota et pervulgata, ut nec opus foret ea percensere. Et sane quod supra dictum ab Augustino retulimus, in romana sede semper viguisse apostolicae cathedrae principatum, huncque apostolatus principatum cuilibet episcopatui praeferendum, cum aliis multis, tum et hac insigni nota cernitur, quod Petri successor, hoc ipso quod in Petri locum succedit, assignatum sibi habeat jure divino Christi gregem universum, ut simul cum episcopatu potestatem accipiat universalis regiminis. Caeteris porro episcopis suam cuique peculiarem gregis portionem non divino, sed ecclesiastico jure, non Christi ore, sed hierarchica ordinatione assignari opus sit, ut ordinariam regiminis potestatem explicare in eam valeat. Cujus assignationis summam auctoritatem quisquis romano pontifici abjudicare volet, eum necesse est in legitimam tot in orbe toto episcoporum successionem invadere, qui ecclesias apostolica auctoritate de integro fundatas, aut ab aliis divulsas, aut ab vicem unitas regunt, ad easque regendas a romano pontifice missionem acceperunt; ut proinde sine ingenti ecclesiae perturbatione, ipsiusque episcopalis regiminis discrimine tentari nequeat magnum hoc, et mirabile potentiae consortium, di-

Sess. V.

vina dignatione Petri cathedrae tributum, ut quemadmodum a *Leone Magno* dictum est, omnes proprie regat Petrus, quos principaliter regit et Christus; et si quid Christus commune cum Petro caeteris voluit esse principibus, nunquam nisi per ipsum dedit quidquid aliis non negavit.

Serm. 3. in anniv. suae assumpt.

Laudat Gallicanos praesules, Gallicanos doctores: frustra omnino. Quos etenim ex his cogitat ille sibi suffragatores adsciscere? Vetustiores ne, an aut qui medio aevo, aut recentiore memoria, in ea inclita ecclesia pietatis, doctrinaeve laude floruere? At inter veteres illos; ut paucos ex multis profeRamus, audire illum non pigeat *Caesarium Arelatensem*, *Avitum Viennensem*, quorum ille supplici libello symmachum papam alloquitur: « Sicut a persona beati Petri episcopatus « initium, ita necesse est, ut disciplinis competentibus san« ctitas vestra singulis ecclesiis, quid observare debeant, evi« denter ostendat. » *Avitus* vero ad Hormisdam: « Quaesu« mus, ut quid filiis vestris, fratribus meis, idest Gallicanis « si consulant, respondere debeam, instruatis; quia jam se« curus non dicam de Viennensis, sed de totius Galliae de« votione pollicear, omnes vestram super statu fidei captare « sententiam. » *Aurelianenses patres*, qui canonicam formam in metropolitanorum electione servandam ex apostolicae sedis decretis repetunt.

Ann. 538. can. 3.

Audiat ex medio aevo *Hincmarum Remensem*, qui, cum testatur, se erga sedem apostolicam omnium ecclesiarum matrem, ac magistram, ejusque rectores fidelem semper, atque subjectum in omnibus extitisse, hoc ipso quod videri voluit, quid apostolicae sedi debeatur, ac deberi sentiat, manifeste declarat: tum et *Ivonem Carnotensem* graviter eorum audaciam coarguentem, qui contra sedem apostolicam caput erigunt, *cujus judiciis, et constitutionibus obviare, plane est haereticae pravitatis notam incurrere:* ad quam *principaliter, et generalissime pertineat tam metropolitanorum, quam caeterorum episcoporum consecrationem confirmare, vel infirmare, constitutiones et judicia retractare, suas vero inconcussas detinere, et nullius inferioris judicio retractandas, corrigendas concedere*. Quod idem Gelasii quoque auctoritate comprobat.

Epist. ad Nicol. PP. apud Labb. tom. 10. edit. Ven. col. 357.

Epist. 8. ad Richer. Senonen.

Ann. 1617.

Quod si ab illa vetustate ad propriora tempora progredimur, latere illum non debuere gravissimae censurae adversus famosum Spalatensem apostatam ab insigni theologi-

ea facultate Parisiensi latae, in quibus praeformatam libelli sui damnationem perspicere facile potuisset. Hi scilicet fuere Spalatensis errores, quibus illa haereticae, ac schismaticae pravitatis notam inurendam non dubitavit: « Disparitatem « potestatis inter apostolos esse humanum inventum, in sa- « cris evangeliis, et divinis novi Testamenti scripturis mi- « nime subsistens » ( quam haereticam et schismaticam declarat de jurisdictione apostolica ordinaria, quae in solo divo Petro subsistebat, intellectam ). « In ecclesia non dari « unúm caput supremum, et monarcham praeter Christum. » episcopos omnes simul, et in solidum eamdem regere ecclesiam singulos cum plena potestate « Romanam ecclesiam « praecipuam fuisse, et esse nobilitate, existimatione, no- « mine, et dignitatis auctoritate, non regiminis, et jurisdi- « ctionis principatu. » (Quam dicit haereticam et schismaticam, quatenus aperte insinuat, romanam ecclesiam jure divino auctoritatem in alias ecclesias non habere ). « Unum- « quemque episcopum jure divino esse universalem. » Monarchiae formam non fuisse immediate in ecclesia a Christo institutam. « Falsum esse, unionem ecclesiae catholicae in « unitate rectoris visibilis consistere ». Cumque Spalatensis subjunxisset, Parisiensium doctrinam, enucleate intellectam, nihil a sua discrepare, impactam sibi calumniam continuo illi refutarunt *velut meram contra facultatem Parisiensem imposturam.*

Praeclarum etiam, atque ut allatae Parisiensium doctorum sententiae, sic et constanti majorum suorum traditioni plane consentaneum de romani pontificis primatu testimonium edidere Gallicani praesules in comitiis anno 1681. « Caput « est, inquiunt, ecclesiae, centrum unitatis: obtinet ille in « nos primatum auctoritatis, et jurisdictionis sibi a Christo « Jesu in persona S. Petri collatum: qui ab hac veritate « dissentiret, schismaticus, immo et haereticus esset.

Quin et libelli auctori non prorsus ignota fuere petita ex omni antiquitatis memoria de romano primatu luculentissima documenta, quo magis prodit sese pertinax illius adversus romanam sedem contentio, qui cum splendida illa patrum testimonia obscurare, ac delere non posset, ea veritus non sit per summam impudentiam velut allegorias male intellectas traducere, indeque factum ex parte esse, ut longa saeculorum serie creditus sit papa is esse, qui non est; qua-

si sanctissimi patres; quos ecclesiae suae Deus dedit pastores et doctores, in re gravissimi momenti, quae ab ecclesiae constitutionem pertinet, communi sensu aut erraverint ipsi, aut errandi causam fidelibus objecerint, ac non potius nefarii erroris convictus teneatur, qui de romano pontifice aliter credendum statuat, quam tot saeculorum continuata successione creditum sit.

Atque haec quidem praedecessorum nostrorum paribus in causis exempla secuti paullo latius, ut muneris nostri ratio postulat, exponenda duximus, non nostra, sed animarum lucra quaerentes, solliciti servare unitatem in vinculo pacis; in id intenti, ut, patefactis eorum fraudibus, qui patrum mine ad perventendas patrum sententias abuntuntur, omnes intelligant, nil patribus ipsis antiquius fuisse, quam et unitatas ab omnibus in ea cathedra servaretur, quae una est caeteram omnium a Christo constituta mater et magistra.

Unum certe ovile Christi ecclesia est, cujus unus supremus pastor, Christus ipse regnans in Coelis, unum quoque sui vicarium supremum in terris visibilem in pastorem reliquit, in cujus voce, Christi vocem oves audirent, ne seductae alienorum vocibus in venenata quaeque, ac mortifera pascua dilaberentur. Quo igitur cautius fideles curae nostrae concrediti profana, et vaniloquia devitent, quae proficiunt ad impietatem, constantesque maneant huic unitatis cathedrae devincti, in qua Petrus adhuc velut in propria sede vivit, et praesidet, ac praestat quaerentibus fidei veritatem, neve in hanc fraudem induci se patiantur, ut petunt ambitione extortum, aut ignorantia, vel adulatione delatum, aut pravis artiaus quaesitum, quod Christi est ordinatione constitutum: nos memoratum opusculum e Germanico idiomate in latinum translatum, complurium in sacra theologia magistrorum examini subjici mandavimus, quorum habitis consultationibus, auditisque suffragiis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium in tota republica christiana adversus haereticam privatem generalium inquisitorum coram nobis adstantium, motu proprio, et ex certa scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine, antedictum libellum, cujus titulus latine: « Quid est papa? » cum dispensatione Caesareae regalis censurarum commissionis ob appositionem nominis, Viennae apud Josephum Edlen de Kurzbeck 1782. Graece vero Τί ἐστιν ὁ Πάπας tamquam continentem propositio-

S. Petrus Chrysol. epist. ad eutichem.

nes respective falsas, scandalosas, continentem propositiones respective falsas, scandalosas, temerarias, injuriosas, ad schisma inducentes, schismaticas, erroneas, inducentes in haeresim, haereticas, et alias ab ecclesia damnatas reprobamus, damnamus, ac pro reprobato, ac damnato in perpetuum haberi volumus, atque decernimus.

Praecipimus insuper, ne quisquam ex Christifidelibus cujuscumque gradus, et dignitatis, quamvis specialissima nota dignis, libellum praedictum jam typis editum, sive manu conscriptum, vel in suo originali, vel in quacunque alia versione legere, retinere, vel denuo imprimere, seu imprimi facere audeat, aut praesumat sub poena suspensionis a divinis quantum ad personas ecclesiasticas, quantum vero ad personas saeculares sub poena excommunicationis majoris ipso facto absque alia declaratione incurrendis, quarum absolutionem, et respective relaxationem nobis, et successoribus nostris romanis pontificibus reservamus, excepto dumtaxat, quoad excommunicationem praedictam, articulo mortis, quo nimirum quilibet confessarius ab hujusmodi censura, ut praefertur, incursa absolvere poterit.

Mandamus quoque bibliopolis, ac typoghraphis, caeterisque omnibus, et singulis cujuscumque gradus, condictionis, et dignitatis, personis ecclesiasticis, et saecularibus, etiamsi speciali, et individua mentione indigeant, ut quatenus praedictus libellus vel in suo originario, in quocumque idiomate impressus, vel etiam manuscriptus, ad eorum manus devenerit, statim deferre illum teneantur ordinariis locorum sub eisdem suspensionis a divinis comminatis poenis, ac respective excommunicationis.

Ut autem eaedem praesentes litterae ad omnium notitiam facilius perducantur, nec quisquam illarum ignorantiam praetexere possit, volumus, et mandamus, illas ad valvas basilicae principis apostolorum, et cancellariae apostolicae, necnon curiae generalis in monte Citatorio, et in acie Campi Florae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est, publicari, illarum exempla ibi affixa relinqui. Sic vero publicatas perinde afficere omnes et singulos, quos concernunt, ac si unicuique illorum personaliter notificatae, et intimitatae fuissent. Ipsarum autem litterarum praesentium transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personaa in ecclesiasti-

ca dignitate constitutae munitis, eamdem fidem tam in judicio, quam extra illud ubique locorum haberi, quae iisdem praesentibus haberetur, si forent exhibitae et ostensae. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die 28. Novembris 1786, pontificatus nostri anno duodecimo.

B. Mariscottus Pro-Secretarius.

*Anno a Nativitate D. N. JESU CHRISTI millesimo septingentesimo octuagesimo sexto, indictione quarta, die vero prima Decembris, pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris et D. N. D. Pii divina providentia PAPAE SEXTI Anno duodecimo, supradictae litterae apostolicae affixae, et publicatae fuerunt ad valvas Basilicae principis apostolorum, cancellariae apostolicae, Curiae generalis in Monte Citatorio, et in Acie campi Florae, ac in aliis locis solitis, et consuetis Urbis per me Petrum de Ligne apostolicum cursorem.*

Nicolaus Marini Magister Cursor.

ROMAE MDCCLXXXVI.

Ex Typographia reverendae Camerae Apostolicae.

## DIVIDEREMO LA NOSTRA CONFUTAZIONE IN TRE PARTI.

Nella prima esporremo alquante osservazioni preliminari sugli articoli degli Annali detti di Firenze, in cui si enunzia il piano dell' *Esame* del breve, riprodotto sotto il titolo: *La voce della Verità* etc.

Nella seconda verremo esponendo la continuazione delle osservazioni sul rimanente degli articoli sparsi negli Annali, e raccolti nel suddetto libello.

La terza comprenderà le osservazioni sopra l' altro libello analogo al primo, intitolato: — *Riflessioni sopra il breve del sommo Pontefice PIO SESTO, in cui si condanna il libro di Eybel*: = Che cosa è il Papa?

# PARTE PRIMA

## INTRODUZIONE

Comparve già dall' an. 1787, in certi *Annali* detti *Ecclesiastici* un foglio, che sotto il numero 30. art. 1, non solo annunziava un' esame da farsi del Breve, che condanna il libro: *Cosa è il papa*, ma di già esponeva i sommi capi, che al troppo arguto correttore parvero degni della sua censura, e di più ancora i principali argomenti, e motivi, per i quali si lusingava con maravigliosa confidenza giustificarne appieno la ragionevolezza, e la necessità. Non aspettò un' ossequioso veneratore del decreto pontificio, qual debbe essere ogni figlio della chiesa, la diffusa continuazione di quella male augurata impresa per cominciare a stendere alquante osservazioni, che pel solo merito della fedeltà, ed esattezza nelle citazioni poteano sembrare più che sufficienti a porre in chiara luce le insidiose imposture, le stravolte

interpretazioni, gl' inconcludenti raziocini dell' oltraggioso aggressore (1). Fin che per altro si stette l'odiosa critica racchiusa nel cupo giro degli annali, fra tante altre condegne merci, parve, che si potesse senza rischio lasciarle correre la sorte, che oltre l' intrinseco suo valore, le presagiva il concetto, che hanno i saggj formato di quella sì moderata, imparziale compilazione. Ond' è, che l' Autore delle osservazioni stimò ritenerle presso di sè ad ogni uopo, che potesse avvenire, contento di comunicarle con pochi amici. Ora però che quelle infauste carte, che sparse, e come spezzate in più e più articoli oscuramente si giacevano nella confusa massa di que' fogli periodici, raccolte insieme con poche variazioni, quante per decoro dell' opere bastanti fossero ad occultarne l' origine, si riproducono a nuova luce sotto l'abbagliante titolo di *Voce di Verità*, è paruto pregio dell' opera il contrapporre un qualche riparo alla illusione, cui per effetto di soverchia leggerezza, e credulità soggiaciono non di rado leggitori più curiosi di novità, che cauti, ed intelligenti per indagarne la sodezza, o vanità. Per cooperare dal canto suo a sì salutevole consiglio si è indotto l' autore a pubblicare il suo scritto, ed il fa con fiducia tanto maggiore, quanto che ad altri concedendo ogni

(1) Non poca violenza si è fatta il difensore per lasciarsi cadere dalla penna siffatte espressioni, non solite usarsi da lui, neppure verso persone incognite, come ad esso il sono del tutto le persone degli avversarj. Si è provato a volerne ammollire la durezza: ma nè la verità il consentiva; nè la fedeltà richiesta dall' assunto impegno di una giusta difesa; nè l' odiosa diffidenza, che tentano costoro d' inspirare alle podestà del secolo contro l' autorità del sacerdozio, che ne è uno de' più fermi sostegni; è in fine la stessa indignazione, che un pubblico scandoloso vilipendio della sacra autorità del pontificato non può a meno di eccitare in animo religioso, e che non dee dissimularsi da chi nodrisca in cuore, nè arrossisca di palesare innanzi agli uomini que' sentimenti di rispetto, che la chiesa ammaestrata da SS. PP. si è sempre gloriata, e si gloria di professare alla cattedra di Pietro. Non però si troveranno qui contraccambiati gli epiteti, co' quali si sfoga lo zelo del censore contro i rispettabili difensori delle prerogrative del primato, che ha preso di mira nella sua censura, notandoli con troppo strano abuso del sacro testo, quali *sepolcri imbiancati al di fuori, e pieni di putredine al di dentro, farisei, ippocriti, razza di vipere, reproba generazione*, con altri aggiunti, tutti di sua pretta invenzione; che ben ci guarderemo di ritorcere contro di esso.

superiore pregio d' ingegno, di dottrina, e di eloquenza, d' altro non gli è abbisognato ad una piena confutazione fuor di quello, che solo si attribuisce, come si è detto, della esattezza, e fedeltà (1). Questa lode non possono arrogarsi gli avversarj, e mancando questa, tornerà sempre a loro confusione qualunque altro vanto, di cui vogliano pregiarsi. Ed in vero chi è l' uomo di senno, cui non debba da principio destare grave sospetto d' inganno la stessa orgogliosa enfasi del titolo, con cui si annunzia la censura del breve, *Voce di Verità?* E chi costui che viene a prodursi al pubblico qual organo di verità? Troppo ben sa l' impostura, che non le riuscirebbe di accreditarsi, se non s' ingegnasse di prestare alla menzogna una menzognera sembianza di verità. Tristo artifieio, tutto simile a quello del lupo, che per depredare il gregge si ammanta della pelle dell' agnello. Voce santa di verità, voi pure affidata foste da Cristo al pubblico ministero dell' insegnamento, ed osa un privato senza nome contraffare con profano tuono i vostri augusti accenti, per illudere alla semplicità degl' innocenti agnelli, e deviarli da pascoli, a quali chiamati sono dalla voce de' supremi loro legittimi pastori! Misero chi si lasciasse sorprendere da quelle voci, che dal di fuori tentano penetrare nell' ovile! Verrà forse per iscusa il mentito annunzio di una pretesa muta voce di verità, fatto da predicante incognito, contro la nota viva voce di quello, cui fu da Cristo ingiunto l' autorevole sacro ministero di confermare i suoi fratelli? Questa voce riconobbero i padri calcedonensi nell' esclamare che fecero ( Act. 2. ): *Petrus per Leonem locutus est.* Sentenza, che in vano si lusingano gli avversarj di potere oscurare con quelle strane interpretazioni, che, come vedremo in appresso, li dimostrano non già sinceri, e sagaci interpreti, ma inetti, ed insidiosi cavilla-

(1) Se talvolta occorrerà di dovere adoperare la facoltà e l'arte del raziocinio, si vedrà chiaro, come l' uso che se ne fa, ad altro non è diretto che ad isvolgere qualche sofisma o paralogismo dell' avversario; senza che perciò si prenda giammai l' a. la licenza di produrre un sentimento, che possa dirsi suo, e non sia anzi la schietta espressione delle massime promulgate, da que' sacri, venerandi maestri, e dottori, le sentenze ed autorità de'quali si pregia egli unicamente di seguire, e di esporre, quali sono, nella nativa loro semplicità.

tori. Ha forse potuto il corso de' secoli prevalere contro l'immutabilità delle promesse di un Dio, innanzi a cui mille anni sono, *tanquam dies hesterna quae praeteriit.* ( Salm. 89. V. 4 ). Più sicura guida fia pertanto a chi non vuole errare l' aureo detto del dottore. S. Pier Crisologo ( epist. ad Eutych. 1. part. concil. chalced. n. 15 ). « In omnibus « autem hortamur te, frater honorabilis, ut his, quae a « beatissimo papa romanae civitatis scripta sunt, obedienter « attendas; quoniam beatus Petrus, qui in propria sede et « vivit, et praesidet, praestat quaerentibus fidei veritatem. « Nos enim pro studio pacis et fidei, extra consensum ro- « manae civitatis episcopi, causas fidei audire non possu- « mus ». Questa indefettibilità propria della sede Romana in virtù del privilegio accordato a S. Pietro, viene altresì espressamente riconosciuta, e confessata dall' autore della *Difesa della declarazione*, detta del Clero Gallicano p. 3. l. 10. c. 7., ove parlando della cattedra Romana in particolare, si esprime in questi termini, degni di Bossuet: « Quae « proinde cathedra, si concidere posset, fieretque jam ca- « thedra, non veritatis, sed erroris, et pestilentiae; ecclesia « ipsa catholica non haberet societatis vinculum: jamque « schismatica, ac dissipata esset, quod non est possibile. » Parole o non mai lette, o affatto dimenticate dal Censore, come vedremo in appresso.

# OSSERVAZIONI PRELIMINARI

## SULL' ARTICOLO DEGLI ANNALI

### IN CUI SI ENUNZIA

## IL PIANO DELL' *ESAME* EC.

Lode non mediocre e maggiore al certo di quello, che siasi creduto, ha data l'annalista al Breve del Papa, con accagionarlo di ritardare il corso di non so qual pretesa riforma, che sembra stargli fortemente a cuore, ben potendosi capire di qual tempra, ed a qual fine dovesse questa riuscire, per incontrare il genio, e meritarsi l'approvazione di sì assennato censore. Non fia pertanto maraviglia, che a guisa di uomo, che si sente ferito, porti egli nel conto, che ne rende in questo suo preambolo, quel misto di confusione, e di fallacia, che il risentimento suole produrre in alterata fantasia. Derise graziosamente Montesquieu il singolar genio di un famoso letterato, che leggendo i libri, li trasformava a modo suo, per indi criticarli, com' erano stati da esso lui trasformati. Sembra, che emulo di un consimile vanto siasi appigliato il criticante annalista all'artifizioso compenso di rivolgere in odio del decreto pontificio (quasichè l' oggetto fossero di esso) certe proposizioni ed espressioni, che pure o non sono nel Breve, o non cadono sotto la disposizione di quello, ma che, riguardando questioni agitate tuttora fra' cattolici, ha stimato, che potessero gli animi sollevare di que' molti, che non si prendessero il pensiere di farne l' opportuno riscontro. Tale è il detto, che il Papa sia il *solo* vicario di Cristo, quasichè *solo vicario*, lo stesso fosse che *solo supremo* vicario, (non *primo* soltanto) cui gli altri tutti debbano essere subordinati: che il *solo* romano Pontefice ha il diritto di assegnare porzioni di gregge, come se ciò fosse anche lo stesso che dire averne esso somma l' autorità; o come se un diritto che un sommo grado

compete al romano Pontefice, non potesse subordinatamente parteciparsi da altri. Tale questa generale proposizione, che la podestà delle chiavi non sia stata da Cristo immediatamente conferita agli Apostoli, ed altre consimili, che menzionate non sono fra gli articoli, che il presente Breve rileva, e condanna in Eybel, quali sommariamente conglobati si leggono stesi a chiare note sotto il §. *An fanatica dicenda*, dopo le parole: *Quo magis deploranda est.* Che se dalle testimonianze de' concilj e de' padri, che si oppongono a quella piena di errori, sorgono ulteriori conseguenze favorevoli a quelle tali prerogative, che più dispiacciono all'annalista, rivolga egli l'aspre sue doglianze contro quelle venerande autorità, e non contro un decreto, che nel proscrivere un' empio libro enunzia le dottrine, sulle quali cade sotto varie censure la condanna; sendo nota la massima, che le definizioni, o censure dogmatiche non debbano stendersi oltre i confini, che nella disposizione di quelle vengono compresi.

Men male dell' annalista pare essersi opposto un di lui antesignano, estensore di foglio periodico, che in articolo sotto la data di Roma riferì non essersi dalle persone di senno approvato il tenore del Breve per questa cagione, che la sostanza di esso si è di sostenere la primazia giurisdizionale del Papa sopra i vescovi. Sebbene strana cosa debba parere, che da persone di senno sia stata disapprovata in Roma una primazia di autorità, che da tutta la cattolicità vien riconosciuta qual dogma cattolico, ed annoverata fra i diritti essenziali del primato, come ne fa espressa fede lo stesso Clero di Francia nell' assemblea dell' anno 1681 con queste precise parole riferite pure nel Breve: « Obtinet ille « in nos primatum auctoritatis, et jurisdictionis sibi a CHRI- « STO JESU in persona sancti Petri collatum: Qui ab hac « veritate dissentiret, schismaticus, immo et haereticus es- « set. » Sentenza confermata nell' assemblea del 1728. « Ne- « cesse est secundum catholicam fidem recognoscere in sum- « mo Pontifice primatum honoris simul et jurisdictionis, uti « agnitus fuit primis quoque ecclesiae temporibus. » (1)

(1) Questa solenne professione, sì autenticamente fatta dal Clero Gallicano, di riconoscere nel Papa un vero primato non solo di onore, ma di giurisdizione, come articolo appartenente al Do-

Diretto è appunto il Breve a preservare questi diritti contro gli errori di Eybel, il quale non si è trattenuto a

gma, e non alla disciplina, viene altresì luminosamente confermata dal grande Bossuet contro l'erronee temerarie novità del Dupin, nelle osservazioni, ch'ei fa sulla *Bibliot.* di esso, tom. 15. edizione di Liegi art. *sul Papa ed i Vescovi*: « Nel compendio della disci-« plina, il nostro autore altra cosa non attribuisce al Papa, se non « che la Chiesa romana, fondata dagli apostoli S. Pietro e S. Pao-« lo, sia considerata come la prima, ed il suo vescovo come il « primo tra tutti i vescovi, senza attribuire al Papa alcuna giuri-« sdizione sopra di essi, e senza far parola della divina istituzione « del suo primato; che anzi ripone quest'articolo nell'ordine del-« la disciplina, ch'ei medesimo dice essere variabile. Non tratta « meglio i vescovi, e si contenta di dire, che il vescovo è al di « sopra de' preti, senza dire che vi sia per jus divino. Questi gran-« di critici poco sono favorevoli alle superiorità ecclesiastiche, nè « molto di più affezionati sono a quelle de' vescovi, che a quella « del Papa. » Si vedono in fatti gli sforzi, che fanno per accomunare a preti le prerogative de' vescovi, fin nel giudizio della dottrina.

Rileva il prelato l'insidioso modo tenuto dal Dupin nel togliere i luminosi contrassegni dell'autorità del Papa, ne' passi ove ella si dimostra, come nelle lettere di San Cipriano ec., ed altamente il rimprovera sul punto della uguaglianza, ch'ei tende a stabilire tra il Papa ed i vescovi: « Una delle più belle prerogative della « cattedra di San Pietro, segue a dire Bossuet, si è di essere la « cattedra di San Pietro la cattedra principale, ove tutti i fedeli « debbono serbare l'unità, e come chiama San Cipriano, *la sorgen-« te dell'unità sacerdotale*. Egli è questo uno de' caratteri della chie-« sa cattolica divinamente spiegato da S. Ottavio; nè vi ha chi non « conosca il bel passo, ove ne dimostra la perpetuità nella succes-« sione dei Papi. Ma se crediamo al Dupin non vi ha cosa ivi, che « più faccia pel Papa che per gli altri vescovi ec. . . . È questo il « genio de' nostri moderni critici, il tacciare come rozzi, e zotici « quelli, che nel papato riconoscono una autorità superiore stabi-« lita per diritto divino. Il riconoscerla con tutta l'antichità, egli « è (per essi) un volere adulare Roma, e rendersela favorevole, « come il rimprovera Dupin al suo censore ec. » Era questi uno de' dotti monaci della celebre congregazione benedettina di S. Vannes, da' quali erano già stati confutati gli errori del Dupin.

Si prese pure Bossuet il pensiere di confutare le cavillazioni, ed imposture, colle quali si ostinò il Dupin a volere oscurare le chiarissime testimonianze, che a conferma dell'autorità del primato vengono spezialmente somministrate dalli due concilj ecumenici di Efeso, e di Calcedonia. Ne daremo quì un breve saggio tratto dall'Opera intitolata: *Remarques sur l'Histoire des Conciles d'Ephèse et de Chalcedoine de M. Dupin* tom. 15. ediz di Liegi. Nel cap. I. rilevando un passo alterato nella lettera di Giovanni di An-

promuovere opinioni, che sebbene meno coerenti alla originaria costituzione del primato, non tralasciano di avere tut-

tiochia a Nestorio, egli avverte, come la *procedura*, ossia l'ordine giudiziario del concilio d'Efeso. « È fondato sul decreto del Papa « Celestino, ove egli dava dieci giorni a Nestorio per ritrattarsi, « in difetto di che il deponeva, ed a S. Cirillo commetteva l'ese« cuzione della sua sentenza. Da tutti gli atti consta, che questa « sentenza fu ricevuta con sommissione da tutto l'oriente, e me« desimamente da partigiani di Nestorio, capo de'quali era Gio« vanni patriarca di Antiochia.

Più espressamente nella seconda osservazione rileva il Bossuet due molto importanti circostanze, omesse dal Dupin: « L'una, che « il Papa decideva con molta assoluta autorità, scrivendo a S. Ci« rillo in questi termini: *Quamobrem nostrae sedis auctoritate et « vice cum potestate usus, ejusmodi non absque exquisita severitate « sententiam exequeris*, Celestino è quello che pronunzia; Cirillo « che eseguisce, ed il fa *con podestà*, perchè agisce *con autorità* « della sede di Roma. Ciò ch'ei scrive a Nestorio non è di minor « forza; mentre ivi approva la fede di S. Cirillo, ed in conseguen« za ordina a Nestorio di conformarvisi sotto pena di deposizione: « *Alexandrinae ecclesiae sacerdotis fidem provabimus: eadem senti « nobiscum, si vis esse nobiscum, damnatis omnibus quae hucusque « sensisti. Statim haec volumus praedices, quae ipsum videas prae« dicare.* L'altra circostanza si è, che tutti i vescovi della chiesa « greca disposti erano ad ubbidire. Una sì grande podestà eserci« tata nella Chiesa greca, ed anche contro un patriarca di Costan« tinopoli, presenta senza dubbio una grande idea dell'autorità del « Papa. Ei si dimostrava il superiore di tutti i patriarchi: depo« neva quello di Costantinopoli: quello di Alessandria recavasi ad « onore di eseguire la di lui sentenza: quello di Antiochia, comun« que amico di Nestorio, neppure si sognava di resistere: Giove« nale patriarca di Gerosolima era del medesimo sentimento ».

Frattanto sulla speranza di sopire più facilmente le turbolenze eccitate da Nestorio, e di ridurre i traviati al retto sentiere, stimossi opportuna l'adunanza del concilio, qual si fece col consenso, ed approvazione di S. Celestino, che vi deputò i suoi legati. Ma quì pure nota il Bossuet (osserv. 4.) come i padri protestarono di venire alla sentenza contro Nestorio, non solo *conformemente* alla lettera del Papa, come insinua Dupin con visibile alterazione del Testo, ma da essa *costretti* non meno che da'canoni, riconoscendo in tal guisa il concilio nella lettera del Papa *la forza di una sentenza giuridica.* Ed in vero come avrebbono potuto i Padri adunati nel Concilio non confermarsi pienamente ad una sentenza, che poco innanti disposti erano concordemente ad eseguire con quella sommissione, con cui era digià stata ricevuta da tutto l'Oriente, riconoscendola non solo giusta in se stessa, ma anche valida nella forma, siccome procedente da autorità legittima? Quindi è, che anche Natale Alessandro (Hist. eccl. V. Saec. cap. 1. art. 12. §. 6.

tora difensori fra' Cattolici, ma si è innoltrato ad oppugnarne senza ritegno quelle prerogative, che non possono in niun

*quid gestum sit singulis actionibus concilii Ephesini*) conclude: « Ex « quibus patet, Ephesinos patres officii loco duxisse, recipere Cae« lestini epistolam, eique obsequi ».

Altre consimili alterazioni del Dupin rispetto al concilio calcedonese somministrano al Bossuet altri non meno efficaci argomenti della primazia giurisdizionale del Papa sopra i vescovi, e specialmente con notare quella, che riguarda la restituzione di Teodoreto. Laddove il Testo porta, che si faccia entrare Teodoreto, perchè *Restituit ei episcapatum archiepiscopus Leo*, Dupin si contenta di dire, che il Papa l'avea riconosciuto per legittimo vescovo: cosa (dice Bossuet) che da qualunque altro vescovo potea farsi, come in fatti l'avea per tale riconosciuto Flaviano vescovo di Costantinopoli. Adunque, ripiglia il prelato, « Che fa quì il Papa più di « quel che faccia Flaviano? nulla secondo il Dupin, ma molto se« condo gli atti del concilio, poichè il Papa ristabilisce, rende il « vescovado per atto di *giurisdizione*, che non potea competere al « vescovo di Costantinopoli sopra Teodoreto. Ond'è ciò che si nota « nel seguito, che questo ristabilimento di Teodoreto si era fatto « per giudizio di S. Leone: *Ut ecclesiam suam recipiat, sicut Sanc« tissimus Leo archiepiscopus judicavit.* Il Papa è adunque riguar« dato come il giudice di tutti i vescovi; poichè lo era di questo, « sebbene egli fosse del patriarcato di Antiochia; e tutto il con« cilio fece applauso, esclamando: *Post Deum Leo judicavit:* Come « si fa lecito un'istorico di sopprimere siffatte circostanze, e ciò « che è peggio, sfigurarle, con sostituire una vaga ed equivoca « espressione a termini precisi e formali? » Con qual fronte pertanto si è potuto scrivere, che il Breve del Papa fu in Roma disapprovato dalle persone sensate, perchè tende a stabilire una primazia giurisdizionale, che altronde si vede chiaramente riconosciuta da' padri della Chiesa gallicana, e segnatamente da uno de' più illustri prelati della medesima, che ne viene continuamente opposto da nostri avversarj? Primazia giurisdizionale compresa (ciò che è più) manifestamente ne' diritti essenziali della piena podestà di pascere, di reggere, di governare, definita nel concilio di Firenze: nel diritto di giudicare, di deporre, di restituire i vescovi in tutta l'estensione della cristianità; sì chiaramente autenticato da concilj di Efeso, e di Calcedonia, sendo il diritto di giudicare, come è notorio, proprio, e distintivo carattere della podestà di giurisdizione: nel diritto della riserva de' casi nel foro della penitenza, della concessione delle indulgenze a tutti i Cristiani, della dispensa de' canoni della chiesa ec. Diritti tutti giurisdizionali, e tutti riconosciuti quali diritti incontrastabili del primato, ed autenticati da decreti di più, e più concilj.

E quì ne viene sotto l'occhio una *Esposizione della Dottrina Cristiana, cavata dal catechismo romano, ad uso delle Scuole della città e diocesi di Milano* (1789) ove per una parte nell'art. del-

modo contrastarsi senza ferire l'articolo del simbolo: *unam sanctam ecclesiam*, come tosto si vedrà espresso, e dimostrato

l'ordine si distingue num. 110, ne' ministri della chiesa 1. *La podestà di Ordine*; 2. *La podestà di giurisdizione*, qual poscia si suddivide num. 112. in *ordinaria e delegata*, e per altra parte sull'art. 9. del simbolo, nello spiegare l'unità della Chiesa, si rileva l'avere essa. « Un sol capo indivisibile, qual è Gesù Cristo, un sol capo « visibile, qual è il romano Pontefice successore di san Pietro prin- « cipe degli apostoli, riconosciuto per tale da tutti i santi padri; « siccome necessario a stringere, e conservare l'unità della chiesa « mediante una vera podestà, ch'egli ha sopra tutto il corpo dei « fedeli. » Insegnamento cathechistico quanto conforme alle massime sovra esposte, altrettanto dissenziente dagli errori di Eybel, e de' novatori. Gli stessi protestanti, come attesta Cristoforo Pfaffio, di molto nome presso i suoi (*origines juris etc.* c. 1. art. 3.) non dissentono di accordare a S. Pietro un primato di ordine, purchè gli si neghi il primato di podestà e di giurisdizione: « Id tamen « monemus, Petro, quem apostolorum principem veteres subinde « nominare videmus, primatum ordinis, non jurisdictionis a pro- « testantibus facile concedi ». E ciò in conseguenza della pretesa totale uguaglianza supposta da essi fra gli apostoli senza subordinazione a san Pietro, cui accordano di essere stato il primo, ma non il capo degli altri: « Sufficiat nobis hoc, omnes apostolos ae- « quales esse ». Osservo altresì riguardo alla giurisdizione ecclesiastica, che Pfaffio, tuttochè impegnato contro di essa, è però costretto (c. 2. a. 2.) a riconoscerla in parecchi tratti di S. Cipriano, ch'egli stesso riporta, come altrettanti argomenti del santo *pro jurisdictione, et potestate ecclesiastica episcoporum*; tratti ne' quali *Sacerdotalis auctoritas, et potestas de divina dignatione firmatur etc.* Nè credette ostare, che in que' passi non sia espressa la formale voce di giurisdizione; giacchè contendere della voce, ove se n'intende il significato, altro non sarebbe, che una mera cavillosa logomachia. Che però anche il Fleury nel 7. disc. sull'Istor. Eccles. non dubita di asserire alla chiesa una giurisdizione, che l'è propria, ed essenziale, siccome data da Gesù Cristo agli apostoli, ed a loro successori; e ne parla come di cosa, che non ammette neppure ombra di dubbio.

Ora tornando a monsignor Bossuet preghiamo il nostro criticante a voler considerare il tenore di una sua lettera alla S. M. di Papa Innocenzo XII scritta quindici anni dopo la famosa assemblea, nell'umiliare al santo Padre un suo trattato contro il Quietismo. (T. 7. ediz. di Liegi). « Ad pedes beatissimos appono librum « pro defensione decretorum apostolicae sedis a me editum, et vix « praelo subtractum. Quae enim catholicam veritatem, quae cathe- « drae Petri dignitatem, majestatemque spectant, ea christianis qui- « dem omnibus, sed nobis potissimum episcopis curae esse opor- « tet, qui in partem vocati sollicitudinis, plenitudinem potestatis « colere debeamus . . . Error occultus non fefellit Petri sedem in

colle stesse parole di Gersone: che però l'annalista nell'imprendere l'apologia di siffatte dottrine, ne scuopre la reità co' sentimenti ereticali, ne' quali trascorre egli stesso per difenderle.

In vano tentò Chemnizio atterrare il sacro concilio di Trento co' pretesi fulmini, che si lusingò aver contro di esso vibrati nel suo *esame*. Nè meno vani riusciranno i colpi da mano anche più imbelle avventati contro la veneranda autorità di una decretale dogmatica. Si contenti l'annalista, o chi fosse stato da esso ingannato, ripigliarla, ed osservarne a testa riposata la tessitura, e l'ordine, e potrà facilmente accorgersi, quanto fantastico sia il concetto, che sembra essersene formato, quanto insidioso l'aspetto, sotto cui l'appresenta.

Vedrà da principio, non già con termini equivoci, ma con pure e prette espressioni tratte da padri e concilj, esposta in poche righe la somma del Dogma cattolico intorno all'autorità del primato, e quindi rilevarsi con uguale precisione la sfacciata impudenza di uno scrittore, il quale in odio del pontificato non teme avventarsi contro il cielo medesimo, prendendosi a deridere quali voci di vil turba fanatica espressioni registrate nel sacrosanto Vangelo, come uscite dalla divina bocca del Redentore, oppure consacrate dall'uso, che han fatto i più santi, e venerabili dottori della

« qua fides apostolico ore laudata, et Christi oratione firmata non « potest sentire defectum .... Nos praedicamus Innocentium XII. « verae genuinaeque pietatis exemplum, christiani Gregis formam, « episcoporum patrem etc. .... Denique ut per omnia, in tua se- « disque apostolicae potestate futurum esse me spondeam, ac ... « apostolicae benedictionis munus accipiam. » Sono queste le formole di ossequiosa sommissione, colle quali giudicava il Bossuet, che i vescovi chiamati a parte della sollecitudine debbono venerare la pienezza della podestà, la dignità, e la maestà di quella sede, ove la fede non può sentire difetto, ed in cui siede il padre dei vescovi. Ardirà forse dire il nostro critico, che chi comincia ad usare altro stile nello scrivere al Papa, sappia meglio sostenere il decoro del carattere episcopale, di quello che sia stato sostenuto dal Bossuet? Dovremo noi sulla parola del censore compatire l'ignoranza di questo illustre prelato, che nel chiedere al Papa l'apostolica benedizione, non seppe, o non ebbe tanta fede da credere, come Iddio è quello, che santifica le anime? A siffatti assurdi convien assuefare le orecchie, ove la bugia si prende a contraffare *la voce della verità*

Chiesa. (1) Empia derisione, accompagnata in quell'infelice scritto da una ben corrispondente copia di errori, che in niun modo possono palliarsi. In mezzo alle tergiversazioni, sotto le quali tenta l'autore di mascherarsi, e di conservare una finta epparenza, o larva di cattolicismo, non si astiene però di enunziare, che ogni vescovo, non meno che il Papa, è da Dio chiamato al governo della Chiesa, nè con minor podestà: proposizione inconciliabile colla definizione del concilio di Firenze, che al Papa solo, come a successore del principe degli Apostoli, capo di tutta la Chiesa, padre, e dottore di tutti i cristiani, attribuisce la piena podestà, conferita da Cristo medesimo di pascere, di reggere, e governare la Chiesa universale.

Enunzia senza distinzione, che Cristo diede a tutti gli apostoli la stessa podestà, che è lo stesso che dire coll'apostata Marco Antonio de Dominis: « Disparitatem potestatis « inter apostolos esse humanum inventum, in sacris evan- « geliis, et divinis novi testamenti scripturis minime subsi- « stens. » Proposizione, che l'insigne facoltà teologica di Parigi qualificò eretica, e scismatica nella sua censura dell'anno 1617., intesa della giurisdizione ordinaria, che nel solo s. Pietro sussisteva, e che indi fu con più solenne autorità proscritta da Innocenzo X. nel condannare come eretica la proposizione, che stabiliva una uguaglianza per ogni modo tra s. Pietro, e s. Paolo, senza subordinazione di s. Paolo a s. Pietro (2).

(1) Sono queste appunto l'espressioni, che Eybel mette in bocca di quella turba, ch'egli chiama fanatica: « Ecco la persona, cui « non vi ha simile sulla terra: non è questo l'uomo, che da Dio « ha ricevuto le chiavi del regno de' cieli, e la podestà di legare, « e di sciogliere: cui niun vescovo può equipararsi, da cui i ve- « scovi ricevono la loro podestà, com'egli riceve immediatamente « da Dio la suprema sua autorità? Non è questo il vicario di Cri- « sto, capo visibile della chiesa, supremo, ed infallibile giudice di « tutti i fedeli? » Ove con qualche sentimento controverso mette in un fascio Dogmi espressamente consacrati dalla voce del Redentore, e dalle definizioni della Chiesa. E dovrà stupirsi un cattolico, che sia stato condannato un sì enorme trasporto, ed accesso di sacrilega temerità?

(2) Tra gli articoli di *Riforma* proposti da Lutero come irrevocabili, riferisce Monsig. Bossuet (Stor. delle variaz. L. 4. n. 38 e 39.) « ch'ei avea fatto sottoscrivere a Melantone un'atto, per « cui tutta la nuova riforma dicea in corpo: *Non mai approvere-*

Enunzia in conseguenza dovere piuttosto riputarsi repubblicano il regime fondato da Dio nella chiesa: che se ha bisogno la chiesa di un capo per bene dell'unità, non dee questi prendersi l'ardimento di frammettersi negli affari di quelli, che insiememente reggono. Che la virtù del primato consiste a supplire l'altrui negligenza, e ad invigilare alla conservazione dell'unità coll'esortazioni, e coll'esempio. Proposizioni apertamente coincidenti con quelle, che in Marco Antonio de Dominis furono dalla stessa teologica facoltà di Parigi riprovate come eretiche, e scismatiche: « In ecclesia « non dari unum caput supremum, et monarcham praeter « Christum, Episcopos omnes simul et in solidum eamdem « regere ecclesiam, singulos cum plena potestate, Monar- « chiae formam non fuisse immediate in ecclesia a Christo « institutam, Romanam ecclesiam praecipuam fuisse, et esse « nobilitate, existimatione, nomine, et dignitatis auctorita- « te, non regiminis, et jurisdictionis principatu. » Ov'e da notare, che sebbene concedesse lo Spalatense alla chiesa romana prerogative di nobiltà, di estimazione, di autorevole dignità, fu nondimeno la proposizione notata come eretica, e scismatica, « quatenus aperte insinuat, romanam ecclesias « jure divino auctoritatem in alias ecclesias non habere. » Così dimostrò quella celebre facoltà il suo attaccamento alle

« *mo, che il Papa abbia potere sopra gli altri vescovi.* » Articolo però che parve sì duro a Melantone, che poscia se ne disdisse (almeno in parte) a Smalcalda. Dipiù l. 13. n. 1. narra l'illustre prelato, come nel Sinodo di Gap tenuto da calvanisti l'anno 1603, si fece un nuovo decreto per dichiarare il Papa Anticristo; che se ne fece un nuovo articolo di fede, e ciò sul fondamento, che già era stato deciso, che *tutti i veri pastori sono uguali*, onde ciò che forma nel Papa il carattere d'Anticristo, egli è ch'ei si porta per *superiore degli altri vescovi.* Ove soggiunge Bossuet: « che s'è co- « sì, egli è un pezzo che regna l'Anti-Cristo; nè so perchè la ri- « forma sia proceduta sì lentamente a riporre nel numeroso stuo- « lo degli Anticristi da lei introdotti, li ss. Innocenzo, Leone, e « Gregorio, gli altri Papi, l'epistole de' quali ne mostrano ad ogni « pagina l'esercizio di questa superiorità. » E n. 22. vindicando il gran s. Leone dalla calunniosa imputazione fattagli da riformatori d'avere egli cominciata la pretesa tirannia: « Si sa, dice il prela- « to, che il di lui predecessore s. Celestino, e s. Bonifacio, e s. « Zosimo, e s. Innocenzo, per non riandare ora più in su, hanno « adoperato come s. Leone, nè hanno meno di lui sostenuta l'au- « torità della cattedra di s. Pietro.

antiche massime, che due secoli innanzi furono da Gersone opposte agli errori de' precedenti novatori. Non dubitò Gersone (1) di qualificare scismatico, ed eretico « qui negaret « statum papalem institutum esse a Deo supernaturaliter, et « immediate tanquam habentem primatum monarchicum, et « regalem in ecclesiastica Hierarchia (2). » Ed in altro libro « Qui sentiunt quod quilibet episcopus in sua dioecesi est « papa, vel pastor supremus aequalis Papae romano, *errant* « *in fide*, et unitate ecclesiae contra articulum hunc: Et *unam* « *sanctam ecclesiam*, et si pertinaces maneant, judicandi sunt « haeretici, sicut Marsilius de Padua, et quidam alii. » Chi può non ravvisare espressamente compresi in quella condanna li detti di Eybel? « Quemlibet episcopum vocatum a Deo ad « gubernationem ecclesiae, non minus quam Papam, nec mi- « nori praeditum esse potestate. Quidquid aliqui credant ob- « tineri, et concedi solum a Pontifice, posse idipsum, sive « a consecratione, sive ab ecclesiastica jurisdictione pendeat, « perinde obtineri a quolibet episcopo ».

Enunzia Eybel « Pontificem caput esse, quod vim suam, « ac firmitatem teneat ab ecclesia. » E che? Può forse negarsi senza manifesta eresia, che il romano Pontefice, successore di s. Pietro, sia *jure divino* capo della chiesa, e da Dio tenga immediatamente il primato, e l' autorità inerente al primato? Non dichiararono gli stessi Basileensi ( *sess.* 5.): « Fateri se et credere romanum Pontificem caput esse, et « primatem ecclesiae, vicarium Christi, et a Christo, non « ab hominibus, vel synodis, aliis praelatum, et pastorem « christianorum, . . . et solum in plenitudinem potestatis vo- « catum esse, alios in partem sollicitudinis? » (3)

Quindi si rileva l'insidiosa, non men che puerile affettazione di questi novatori nella sollecita premura, che si danno di sempre aggiugnere l'epiteto di *ministeriale* alla prerogativa di *capo*, che sanno da niun cattolico potersi negare

(1) De Statib. eccles. consid. 1.

(2) De Auferibil. ec. consid. 8.

(3) Qui si scuopre a maraviglia quello spirito di vertigine, che sembra essersi trasfuso da Eybel ne' suoi aderenti; mentre mostrano per una parte voler concedere, che il primato sia di gius divino, e per l'altra dalla chiesa ripetono tutto il vigore, tutta la forza, che viene a dire tutta l'autorità propria del primato; come sarà anche in appresso più estesamente dichiarato.

al romano Pontefice, e ciò con carattere corsivo, per farlo maggiormente apparire, quasichè per virtù, e in forza di questo epiteto acquistassero libera facoltà di ristringere a modo loro l'autorità di un tal capo, e di rivolgere in argomento di soggezione ciò, che fu da Cristo conceduto a titolo di superiorità.

Misero inganno, vana illusione! E chi non sa, che la voce *ministeriale* in qualunque sorta di funzione è denominazione relativa, che appella l'autore principale, da cui viene taluno costituito ministro per una qualsivoglia data ingerenza, onde *ministeriale* dicesi l'opera prestata nell'ingiunto ministerio, ed officio? Nel chiamare pertanto il Papa capo *ministeriale*, è duopo determinare, da chi si vuole, che sia stato in tal qualità costituito, ed abbia ricevuta la sua ministeriale autorità. Non vi ha difficolta, che un vice-re dicasi capo ministeriale del regno, cui presiede. La questione è, onde in lui derivi la ministeriale autorità, ch'egli esercita, se dal sovrano, che lo ha costituito vice-re, o dal popolo, cui dal sovrano fu preposto in qualità di vice-re. Così nel denominare il Papa capo ministeriale, domandiamo a costoro, da chi vogliono, ed intendono, che sia stato il Papa costituito in tale qualità, ed abbia ricevuta la sua ministeriale autorità, se da Cristo immediatamente, o dalla società cristiana, cui presiede il Papa in qualità di capo? Se da Cristo? Siamo d'accordo, niuno essendo che dubiti, che da Cristo, come da solo capo principale, ed essenziale della chiesa sia derivata in s. Pietro, e ne' suoi successori la podestà di reggere la chiesa, quali ministri di Cristo fino alla consumazione de' secoli. Ma da questa vera intelligenza niun'argomento possono prendere i detrattori del pontificato per deprimerne l'autorità.

Se poi intendono, o vogliono dar ad intendere, che il Papa sia capo ministeriale della chiesa, quasichè dalla chiesa riceva l'autorità, che gli compete, come a capo, ossia, come dicono in termini formali, p. 49., *che dalla chiesa prenda ogni vigore per governarla:* Ep. 41., *che trae tutta la sua forza dal corpo della chiesa*, dunque vengono a negare, che il romano pontefice riceva per diritto divino la podestà, che ha come capo di governare la chiesa. Errore in fede, contro la tradizione universale, contro l'espressa definizione del concilio di Firenze, che al romano Pontefice nella persona

di s. Pietro è stata da Cristo conferita la piena podestà di pascere, reggere, e governare la chiesa universale: contro il decreto del tridentino sess. 11. c. 7., ove riconosce, che i sommi Pontefici hanno potuto certe cause riservarsi, non per forza, che abbiano ricevuta dalla chiesa, ma in virtù della suprema podestà conceduta loro nella chiesa universale, contro tanti altri monumenti prodotti nel breve, e che si accenneranno in appresso. Che però la denominazione di capo ministeriale, quando non vogliasi stravolgere ad un senso apertamente erroneo; lungi dal pregiudicare a quella pienezza di podestà, che lo stesso concilio di Basilea riconobbe nel romano Pontefice, vale anzi ad autenticarne vieppiù l'inviolabile fermezza con additarne la celeste provenienza, ed origine in un *ministero* da Cristo immediatamente conferito a s. Pietro, e nella persona di lui, a' suoi successori romani Pontefici.

Ed in vero, che direbbesi di uomo, il quale per una parte affettasse di riconoscere un governatore di provincia qual capo costituito dal suo sovrano, e per altra parte pretendesse che un tal governatore dalla stessa provincia, *tutta traesse la sua forza, ed ogni vigore per governarla?* Strana foggia di pensamento, e di raziocinio, che troppo ben giustifica l'acuta osservazione di un gran dottore della chiesa ( *S. Th. in cap.* 12. *epist. ad heb. lect.* 3. ), che dalla depravazione dell'affetto nasce una corrispondente obbliquità nell' intelletto. Che il romano Pontefice abbia per diritto divino, come capo della chiesa, una primazia di autorità giurisdizionale, ossia di regime sopra tutti li cristiani indistintamente, ella è proposizione, che trovasi detta, e replicata in termini formali, non solo da più insigni dottori di tutte le scuole cattoliche, ma innoltre qual dogma autenticata da espressi decreti di concilj: Sentenza dippiù in varj modi tanto, e sì altamente magnificata da padri, che costretti sono gli avversarj di tacciare di esagerazione le loro espressioni. Per l'opposto il dire, come fanno essi, che il romano Pontefice *tragga dalla chiesa tutta la sua forza, ed ogni vigore per governarla*, ella è proposizione, che non trovasi, ne mai troverassi enunziata in alcun decreto di concilio, o sentenza de' padri, (1) talchè

(1) Vanamente si cita dagli avversarj a favore di tal proposizione quel tratto della lettera di Sisto III. a vescovi dell'Illirico ( pres-

a volerla sostenere altro mezzo non hanno, che appigliarsi a forzate interpretazioni, e torte conseguenze di autorità talvolta ambigue, perchè staccate dal contesto, che ne determina il vero senso. E con ciò vogliono, che ripugni al senso de' concilj, e de' padri una sentenza enunziata in tanti loro scritti, e decreti, ed all' incontro si abbia per conforme alla mente loro una massima non mai proferita, ed anzi più fiate, ed anche in termini formali contraddetta da essi. Grande in vero debbe essere la forza d' ostinato impegno per torcere a tal segno la facoltà del raziocinio in mente umana.

Soggiungo, che quanto si stende la cristianità ( tolta per avventura la fazione de' novelli insurgenti, che si credono chiamati a ricondurre la smarrita idea del primato ) quando

so Coustant col. 1269.) « Sed ut omne corpus capite regitur, ita « ipsum caput nisi suo corpore sustentetur, firmitatem, et vigorem « suum perdit, et non tenet, quam habuerat dignitatem. » Dal qual passo pretese già Febronio di concludere: « Summus Pontifex ec« clesiae caput est, non a corpore independens sicut Christus, sed « ejus sustentatione, ac ope indigens, sine qua suam firmitatem, « vigorem, et dignitatem amitteret, quemadmodum Sixtus III. scri« bebat ad episcopos Illyrici, an. 437. » Dovea però notare Febronio, che ivi non parla s. Sisto del capo della chiesa, ma della soggezione, che doveano i vescovi dell' Illirico prestare al vescovo di Tessalonica, costituito loro capo dalla sede apostolica, come è stato da molti avvertito. Stimiamo però dover aggiugnere ciò, che in tal proposito fu da parecchi anni scritto in altra operetta non ancora edita.

Verum ne quid ambiguitatis hic relinquatur, notandum, cum quis ab alio pendere dicitur, dupliciter id intelligi posse; vel quatenus alienae opis indiget, quemadmodum et reges ipsi a subjectis populis pendent, vel quatenus alienae auctoritati velut superiori obstrictus sit, quo pacto non reges a populis, sed populi pendent a regibus. Quod homo quisque alienae opis indigeat, id quidem humanae conditioni sic cohaeret, ut ab ea separari nullo modo possit; hac propterea indigentia laborare Pontificem, opusque habere ab ecclesia sustentari, ultro fatendum. Quod autem hoc sensu ab ecclesia pendeat, quasi ab ecclesia auctoritatem suam mutuetur, id vero nullo pacto concedendum. Neque alia sententia ex allato Sixti III. testimonio elici potest. Primum quidem eo loci non loquitur Sixtus nominatim de ecclesiae capite, sed posteaquam Illyrici episcopos monuit, ut Anastasio Thessalonicensi, cui suas vices commiserat, reverentiam exhibeant, quae capiti debetur, tum ea verba subjicit, quae sunt a Febronio relata; ex quibus non aliud colligi posset, nisi sublata subjectorum obedientia praepediri quidem posse auctoritatis exercendae facultatem, non ipsam vim auctoritatis imminui.

uno ad uno s'interrogassero i fedeli, se credono, che il Papa tenga da Cristo, oppure dal corpo della chiesa, l' autorità, che ha come capo, di governarla, tutti generalmente, giovani, e vecchj, cherici, e laici, nobili, e plebei, senza esitazione, ma non senza maraviglia per la novità del quesito, ad una voce attestarebbono, qualmente da primi rudimenti della dottrina cristiana ammaestrati furono a dover credere: (1) « Che il Papa, e non altro vescovo, è il capo della « chiesa, perchè ha succeduto nella sedia, ed autorità di « san Pietro, il quale era il capo degli apostoli per insti- « tuzione del medesimo Gesù Cristo: che questo è un'arti- « colo di fede fondato sopra le precise testimonianze dell' e- « vangelio: che a san Pietro, secondo la riflessione di san « Bernardo, Cristo (*non il corpo della chiesa*) dette la cura « di pascere, e di condurre i popoli, ed i pastori: Che gli « diede l'ordine di confermare i suoi fratelli, cioè di sta- « bilirgli nella vera fede, e nella religione: Che sopra que- « sto fondamento tutta la chiesa ha riguardato (*non costi- « tuito*) in tutti i secoli la sede del vescovo di Roma come la « prima sede; e tutti i Papi sono stati riguardati come pos- « sessori per diritto divino (*non per deferenza della chiesa*) « in qualità di successori di s. Pietro, di un primato d'o- « nore, e di giurisdizione in tutta la chiesa: Che i protestan- « ti, ed i greci in separandosi dalla communione del Papa, « e disputando la sua maggioranza non solamente senza l'au- « torità della scrittura, e della tradizione, ma contro la dot- « trina espressa dell'una, e dell'altra, hanno rotto il lega- « me della unità della chiesa, hanno abbandonato la fede « de'loro padri, e de'loro predecessori, e sono divenuti ma- « nifestamente scismatici. » In tutte le formole di dottrina cristiana, che si usano in tutte quante le parti dell'orbe cattolico, costante si ripete negli stessi, o equivalenti termini l'insegnamento dell' autorevolissimo catechismo romano (2): « Cum visibilis ecclesia visibili capite egeat, ita salvator no- « ster Petrum universi fidelium generis caput, et pastorem « constituit, cum illi oves suas pascendas verbis amplissimis « commendavit, ut qui ei successisset eamdem plane totius

(1) Catechis. di Mompellier Par. I. Sez. 2. c. 5. §. 7. ediz. ven. presso Baglioni 1717.
(2) Part. I. art. 9. § 14.

« ecclesiae regendae, et gubernandae potestatem habere vo-
« luerit ». Qual prova più sensibile della notoria cattolicità e radicata credenza di un tal dogma? E quindi si giudichi se dalla qualità di capo ministeriale, sulla quale sì puerilmente insistono gli avversarj, possa inferirsi, che questo capo ministro di Cristo, perchè capo costituito da Cristo, *tutta dalla chiesa tragga la forza, ed il vigore, che ha di reggerla e governarla.*

Nè men fuor di proposito si è l'altra cavillosa eccezione, che muove l'annalista, con dire, che il Papa non è il *solo vicario* di Cristo, il che neppure si legge nel breve. Sappiamo essersi applicata da qualche santo Padre una tale denominazione anche a'semplici vescovi. Ma si compiaccia l'annalista di ascoltare la spiegazione, che ne reca Natale Alessandro ( 1. saec. dissert. 4. § 4. object. 4.) « Episcopi sunt
« vicarii Christi, non aequo jure cum romano Pontifice, conc.,
« aequo jure cum ipso, neg. vices quidem gerit Christi
« quivis episcopus in sua ecclesia: sed summus Pontifex
« ejus vices gerit in ecclesia universa. Unde sanctus Am-
« brosius in 24. c. evang. sancti Lucae de sancto Petro ita
« scribit: *Dominus elevandus in coelum amoris sui nobis ve-*
« *lut vicarium* ( Petrum ) *relinquebat.* Et infra. *Quia solus*
« *profitetur ex omnibus* ( Petrus ) *omnibus antefertur.* Cum
« igitur romanus Pontifex singulari ratione sancto Petro suc-
« cedat, singulari jure Christi vicarius est ».

Vano è del pari l'allegare che fa l'annalista, che li vescovi ricevono immediatamente da Cristo la loro podestà. Di questa controversia, che non fu definita dal concilio di Trento, può vedersi quanto scrive il cardinale Pallavicini nella storia di questo concilio. Ha pertanto la parte affermativa i suoi difensori, ma vi appongono due condizioni, per le quali tolto rimane il vantaggio, che pretende l'annalista ritrarne.

La prima, che sebbene da Dio immediatamente derivi la podestà, che hanno i vescovi sopra i loro sudditi, pure non da jus divino, ma soltanto da diritto ecclesiastico dipende l'assegnazione de' sudditi, sovra de' quali abbia quella podestà da esercitarsi. *Sed tamen dioecesum divisio, subditorumque designatio a romano Pontifice dependet,* dice Natale Alessandro, hist. saecul. 16. dissert. 12. *de sacra synodo Tridentina*, art. 16. schol. 12. Non basta l'ordinazione, per-

chè possa un vescovo spiegare validamente la podestà del regime, si richiede di più, che per la legittima vocazione, e missione gli venga destinata una porzione di gregge da reggere: che una tale destinazione sia di diritto ecclesiastico, consta da innumerabili canoni, e sopra tutto del gran concilio Niceno, can. 6., ove si definisce, che non debba riputarsi legittimo vescovo chiunque al vescovato sia promosso senza l' assenso del suo superiore. « Illud autem ge-« neraliter clarum est, quod si quis praeter sententiam me-« tropolitani fuerit factus episcopus, hunc magna synodus « definivit episcopum esse non oportere ». Consta dal secondo concilio generale Constantinopolitano. 1. can. 5., ove nulli, ed irriti si dichiarano gli atti esercitati dal vescovo *Massimo*, che contro le regole era stato da vescovi Egiziani ordinato vescovo di Costantinopoli: che poi l' autorità di questa missione, e vocazione, che constituisce un legittimo vescovo, risieda principalmente nel romano Pontefice, consta dal can. 8. sess. 25. del sacro concilio di Trento. « Si quis « dixerit episcopos, qui auctoritate romani Pontificis assu-« muntur, non esse legitimos, et veros episcopos... Ana-« thema sit ». Questo canone non è ristretto ad alcuna determinazione di luogo, o di tempo. Se dunque non può negarsi senza offesa del dogma cattolico, definito dal concilio, che ovunque siasi, chiunque viene dal romano Pontefice assunto al vescovato, sia vero, e legittimo vescovo, consta in virtù dello stesso dogma, che legittima sia nel romano Pontefice l' autorità di assumere, giacchè altramente vero, e legittimo vescovo non sarebbe chi fosse al vescovato assunto dal romano Pontefice (1).

(1) Vano ed ingiustissimo è l' affettato timore, che di questa suprema autorità della sede apostolica tentano alcuni di spargere nel volgo; quasichè questa *non tantum ad primae sedis amplitudinem*, come dicesi nel breve, *sed et maxime ad corporis totius integritatem, incolumitatemqae valeret*. Anzi fu in ogni età massima costante della S. Sede usare della sua podestà per mantenere illese le prerogative, ed i legittimi diritti delle chiese inferiori, e degli ordini tutti delle persone concernenti le medesime. Rammentò Hincmaro di Rheims questa massima scrivendo a Niccolò I. « Pri-« vilegium esse sedis romanae, si sua auctoritate privilegium sibi « subjectae sedis fecerit vigere, et studuerit confirmare ». Massima già innanti autorevolmente promulgata da S. Gregorio magno ( lib. 3. epist. 30. ediz. maur. ), scrivendo in proposito della elezione di

Non è quindi da maravigliarsi, che una dottrina fondata su di un'espresso canone del Tridentino venga proposta dal dottissimo Hallier qual dottrina inconcussa presso tutti i cattolici: « Certe non dubitant catholici, dice egli de *sa-*
« *cris elect.* ec. part: 3. l. 1. sess. 5. cap. 4. § 1. num. 18.,
« quin juxta definitionem Tridentini, episcopi, *qui auctoritate*
« *romani Pontificis assumuntur, sint veri, et legitimi episcopi*:
« norunt a sede Petri episcopatus originem ad nos dimanas-
« se: sciunt metropolitanorum auctoritatem ab ipsa pontifi-
« cia promanare. » Ed art. 3. §. 6. num. 45. « Certum est
« romanum Pontificem summam habere potestatem, ut per
« totum christianum orbem episcopos constituat: » E dopo recati varj documenti conchiude num. 55: « Ex quibus,
« summis Pontificibus competere colligimus episcoporum ubi-
« que terrarum creandorum curam, et potestatem, qua si
« aliquando usi non fuerint, moderationi eorum, ac pru-
« dentiae tribuendum, utpote qui melius, ac commodius per
« alios a se constitutos patriarchas, primates, metropolita-
« nos ordinationem, aut delectum fieri posse censuerint quam
« per seipsos. Si quando autem uti voluerint, et expedire
« judicaverint, nemo quaerere possit, qua auctoritate id
« faciant, cum auctoritate Petri id facturi deprehendan-
« tur. . . . Haec est ea, quam toties inculcavimus, roma-
« nae ecclesiae prerogativa, ut ordinationibus firmitatem,
« auctoritatemque ob principatum ecclesiasticum conciliet,
« nec absque ejus communicatione *plenitudinem officii*, ut
« loquitur Bernardus, seu executionem legitimam aliquis
« consequatur: haec apostolicae cathedrae praerogativa est,
« haec primatus dignitas: Hoc non novum, sed ipsius
« ecclesiae constitutioni coaevum, quod semper viguit pri-
« vilegium ». Così anche Berti, *de theolog. discipl.* lib. 36. cap. 13. num 8. « De romano Pontefice, cujus est sum-
« ma et amplissima in ecclesia potestas, haud dubium, quin
« possit ubique terrarum presbyteros, et episcopos conse-
« crare ».

Nè punto a tale podestà si oppone, come per vana illazione pretendono gli avversarj, la disciplina per molti se-

Costanzo in vescovo di Milano. « Quatenus hujusmodi servata con-
« suetudine, et apostolica sedes proprium vigorem retineat et a se
« concessa aliis sua jura non minuat ».

coli osservata nella elezione de' vescovi solita farsi da comprovinciali, e confermarsi da metropolitani (1). Dalla cattedra di Pietro emanò da principio la preminenza di quelle primarie sedi, che poscia furon dette patriarcali, e questa indi con certo ordine di gradazione si diramò ne' metropolitani, nella divisione, che si fece delle provincie per una più comoda, e spedita amministrazione del regime ecclesiastico (2). Così la maggioranza de' metropolitani non fu, che

(1) Comunque antico, comunque legittimo si fosse il diritto de' metropolitani, e de' comprovinciali a tal riguardo, egli è però certo, nè può cattolicamente negarsi, che non sia sempre stato subordinato alla superiore podestà del romano Pontefice, nè più ci vorrebbe a giustificare quella *somma autorità*, che si esprime nel breve. Pure a maggiore dichiarazione della materia non fia discaro al leggitore, che entriamo in una alquanto più ampia discussione sulla primitiva origine di quella disciplina, che sì vanamente contrappongono gli avversari alla suprema autorità del primate canonizzata da tanti autentici documenti.

(2) Quì facilmente a taluno si affaccierà, che Tito fu da S. Paolo costituito metropolita in Creta. Si avverte, che questa opposizione rimarrà in appresso dileguata, mediante l' osservazione fatta anche da Pietro de Marca, che la podestà dell' apostolato, qual personale fu, e straordinaria negli altri apostoli, dovea consolidarsi colla podestà, che in S. Pietro solo fu ordinaria e suprema. « Egli è duopo, dice monsignore Bossuet (*serm. dell' unità*, pro- « nunziato nell' assemblea del 1682) che la commissione straordi- « naria di San Paolo finisca insieme con esso lui, e che riunita in « perpetuo, per così dire, alla cattedra suprema di S. Pietro, alla « quale era essa subordinata, innalzi la chiesa romana al colmo « dell' autorita e della gloria ». Si può anche notare, come per oracolo dello Spirito Santo Paolo e Barnaba ricevettero col rito della ordinazione da ministri della chiesa di Antiochia speciale missione, in seguito della quale dimessi furono ad esercitare col carattere episcopale il sacro ministero, al quale lo stesso divino spirito gli avea prescelti, fondando chiese nelle varie parti, ove annunziavano il vangelo. — *Dixit illi Spiritus Sanctus: segregate mihi Saulum et Barnabam, in opus ad quod assumpsi eos. Tunc jejunantes et orantes, imponentesque eis manus dimiserunt illos* (act. c. 13). Così volle e dispose la Spirito Santo, che la segregazione di Paolo e di Barnaba per l' opera, cui erano destinati, si facesse pe 'l ministero di quella chiesa, che già retta e fondata da S. Pietro, rivestita era di quella superiere autorità, che in essa lasciò il santo apostolo, nel trasportarsi in Roma per ivi stabilire colla sua sede il supremo universale primato della chiesa.

Vi ha chi si è mostrato desideroso di qualche rischiaramento intorno a quello, che si dice avere Iddio voluto, che S. Paolo, e

una partecipazione dell' autorità di quelle primarie sedi, la

S. Barnaba ricevessero col rito della ordinazione da ministri della chiesa di Antiochia una particolare missione, in seguito della quale dimessi furono ad esercitare coll' episcopale carattere il sacro ministero, cui lo Spirito Santo gli avea prescelti.

Due furono le quistioni proposte. La prima se per la imposizione delle mani menzionata nel sacro testo ivi citato debba intendersi l'episcopale ordinazione? Risponde il Calmet (in act. apost. c. 13. v. 3). « Sunt qui in apostolos tunc proprie consecratos « fuisse credant. Aliis opinio sedet, non initiandi ritum proprie hic « describi sed destinationem vel missionem ad evangelium gentibus « annunciandum ». Cita dottori per ambe le parti, dopo avere per altro poc'anzi aperto il proprio sentimento: « Ista porro manuum « impositio non alia facile reputanda est, quam ea, quae episco« patum confert etc., » Pare questo essere il sentimento più comune, e su cui non richiedea l'argomento di entrare in particolare discussione.

L' altra quistione si è, se per quella imposizione delle mani, ossia che significhi l' ordinazioue episcopale, oppure una semplice missione, e destinazione a predicare il vangelo, debba intendersi, che S. Paolo, e S. Barnaba siano stati costituiti apostoli. Questa quistione si muove dagl' interpreti nel prendersi a conciliare il citato passo degli atti, col testo di S. Paolo ( ad Galat. c. 1. v. 1 ). *Paulus apostolus non ab hominibus, neque per hominem, sed per Jesum Christum etc.* sul qual passo cominciamo a sentire il dotto Estio: « Quaeri potest quomodo non ab hominibus apostolum crea« tum dicat, de quo Lucas scribit act. 13. quod ad evangelium « gentibus praedicandum ( quod erat apostolici muneris ) imposi« tionem manuum accepit una cum Barnaba a senioribus ecclesiae « Antiochenae? Respondeo, Paulum, et Barnabam eo loco non « fuisse creatos apostolos, sed tantum cum ceremonia manuum « impositionis, adhibita oratione, et jejunio, missos fuisse ad opus « praedicationis evangelicae, ad quod jam assumpti, et designati « erant a Spiritu Sancto ». Ecco come, secondo Estio, sta benissimo, che Paolo e Barnaba siano stati da Cristo creati apostoli, e che insieme per voler di Cristo ricevessero da seniori Antiocheni una missione *ad opus praedicationis evangelicae, ad quod jam assumpti, et designati erant a Spiritu Sancto.*

Concorda Calmet, il quale per mostrare come il rito della imposizione delle mani, inteso non solo per una semplice destinazione, o missione, ma anche per l' ordinazione episcopale, non ripugna punto all' essere stato S. Paolo costituito apostolo da Cristo medesimo, dice: « At numnam etiam in re praesenti ipse per se « Jesus Christus, et Deus pater Paulum ad apostolatum et praedi« cationem evangelii appellant? Divinarum jussionum executores « tantummodo, et ministri sunt doctores, et prophetae Antioche« ni ». Così pure Tirino, e Menochio citati dal Calmet. Il primo ( in act. c. 13. v. 2 ). « *Dixit Spiritus Sanctus* per prophetas, *se-*

quale pure derivò, come già, oltre Hallier sovra citato, ed

« *gregate mihi* quasi selecta instrumenta *Paulum*, *et Barnabam in* « *opus* evangelizandi etiam aliis promiscue gentibus, *ad quod* divina « electione mea assumpsi eos. . . . Jubet ergo Spiritus Sanctus, ut « hi duo, qui jam pridem secreto, et quasi in actu inchoato de- « signati erant apostoli gentium, jam in actu completo, et pu- « blice ad id munus deputentur, et mittantur ». E Menochio (in eund. loc.): *segregate etc.* « Segregate eum per executionem, « et missionem ‘ quem Deus ab eterno segregavit per electionem « ad hanc missionem, et opus evangelizandi ubique gentium ».

In questa quistione della mediata, o immediata provenienza dell' autorità di giurisdizione negli apostoli, e ne' vescovi riferisce il V. Bellarmino (de Rom. pontif. l. 4. c. 22) tre sentenze di dottori.

« Prima eorum qui volunt tam apostolos quam caeteros episco- « pos immediate a Deo accepisse, et accipere jurisdictionem. » E per questa cita Vittoria, e Alfonso de Castro.

« Altera est eorum, qui volunt, apostolos non a Christo, sed « a Petro et episcopos non a Christo sed a Petri successore ac- « cepisse vel accipere jurisdictionem. » Ed allega Turrecremata, e Giacobazio.

« Tertia est media eorum, qui volunt apostolos quidem acce- « pisse a Christo immediate omnem suam auctoritatem, tamen « episcopos non a Christo, sed a summo Pontifice eam accipere ». Adduce per questa Cajetano, Domenico Soto, Francesco Vargas, Herveo, Gabriele: dice, che tale pare anche essere il sentimento degli antichi scolastici, di S. Bonaventura, di Alberto, Durando, ed altri; soggiungendo: *quae sententia verissima est*, *et ideo breviter confirmanda.* Impiega di fatto il c. 23. seg. a confermarla nella prima parte, e tra le altre prove adduce il testo sovracitato di s. Paolo *qui*, come ei dice *ex professo docet se auctoritatem*, *et jurisdictionem habuisse a Christo*, *et inde probat se verum esse apostolum.*

Abbiamo più volte dovuto ripetere, che il nostro instituto non richiede di entrare in questa discussione riguardo alla giurisdizione ordinaria de' vescovi, molto meno il comporta riguardo all'autorità straordinaria compartita agli apostoli. Bensì dobbiamo relativamente al chiesto rischiaramento avvertire, che la suddetta nota punto non si oppone al sentimento del Bellarmino, *apostolos a Christo omnem jurisdictionem accepisse.* Nulla di più si dice di quello, che risulta dal testo ivi riferito degli atti, cioè che per oracolo dello Spirito Santo Paolo, e Barnaba ricevettero col rito della ordinazione (che tale si è intesa essere, secondo il più comune sentimento, l' imposizione ivi menzionata delle mani) quella missione, o segregazione, in seguito della quale dimessi furono ad esercitare col carattere episcopale il sacro ministero, cui lo stesso divino spirito gli avea destinati, e prescelti. Nè pertanto altra funzione quì si attribuisce alli Seniori di Antiochia fuor quella, come

dice Calmet, di esecutori, e ministri *divinarum jussionum;* nè parola vi ha, che indichi, che da essi, e non da Cristo immediatamente provenisse l' autorità, colla quale doveano esercitare il ministero, cui gli avea lo Spirito Santo prescelti, volendo però, che questo esercizio preceduto fosse da una segregazione da farsi con pubblico religioso rito da ministri della chiesa di Antiochia.

Da questa divina disposizione dello Spirito Santo raccolgono i dottori un ben opportuno ammaestramento, rilevato dal Tirino in questi termini: « Ex hoc et similibus locis colligunt patres: non « posse quemque pro libito se ingerere in ministeria ecclesiastica, « sed debere vocari a Spiritu Sancto, et mitti a praelatis eccle« siae ». Che se la segregazione di Paolo, e di Barnaba ne insegna la necessità di una legittima missione nell' ordine gerarchico, per entrare ne' ministeri ecclesiastici, l' avere Iddio voluto, che questa si eseguisse per opera de' ministri di una chiesa fondata spezialmente da S. Pietro, come si è poc' anzi avvertito, benanche può adattarsi al sentimento più volte citato del gran Bossuet, che l' autorità ecclesiastica, primamente stabilita nella persona di un solo, non si è diffusa, che a condizione di essere sempre ricondotta al principio della sua unità in argomento di quel vincolo di unione, per mezzo di cui volle Iddio, che tutte le chiese fossero inviolabilmente subordinate a quello, che fu da Cristo costituito capo, e centro dell' unità.

In conformità di quanto si è fin quì dichiarato, noteremo ancora, che siccome la segregazione fatta per opera de' ministri Antiocheni non prova, nè coarta, che da essi provenisse in Paolo, e Barnaba l' autorità dell' apostolato: così ancora e per la stessa ragione può dirsi, che il diritto attribuito da San Gio. Grisostomo a San Pietro di eleggere un successore all' apostolato in luogo di Giuda (di chè si dirà nella terza parte sotto il num. 38) non prova per se stesso, nè coarta, che l' eletto successore dovesse ricevere l' autorità dell' apostolato dall' eligente medesimo. L' A. delle R. per eludere l' aperta testimonianza del Grisostomo, tenta di trasportare questo diritto da S. Pietro alla comunanza degli apostoli, e fedeli raccolti nel Cenacolo, e pretende, che il santo dottore *abbia voluto indicarci, che il diritto di eleggere i sacri ministri era già da primi tempi della chiesa per la moltitudine, cioè presso il clero, ed il popolo.* Talchè, come anche il pseudo-Bossuet, non fa ci difficoltà di accordare al ceto de' fratelli quel diritto di eleggere, che contro l' evidenza del testo non vuole, che sia stato dal Grisostomo riconosciuto in S. Pietro. Ora siccome dal diritto di eleggere attribuito dal censore alla moltitudine non segue, secondo lui medesimo, che dalla moltitudine dovesse provenire l' autorità dell' apostolato nell' eletto, così dallo stesso diritto patentemente attribuito dal Grisostomo a S. Pietro, non viene in conseguenza, che secondo il Grisostomo l' autorità dell' apostolato avesse da derivare da S. Pietro nel soggetto, ch' ei era in diritto di eleggere.

Non dubito, che superflua, ed anche inetta debba sembrare questa nojosa digressione, o diceria a chiunque rifletta, che secondo gli avversarj medesimi l' elezione si fa dagli uomini, e l' auto-

altri, ben osservò il dotto Thomassino, (1) non da jus divino immediato, non da disposizione di anteriore concilio, ma dalla cattedra di Pietro, sia nella chiesa di Antiochia, ove in prima egli sedé, sta in quella di Alessandria, che fondò per mezzo di S. Marco suo discepolo. E vien confermato da Natale Alessandro (Dissert. 16. Saec. 5). *Patriarcharum dignitas a S. Petri primatu, non ab ipsius Christi sede repetenda est, ut praeclare ait B. Petrus Damiani opusc. 35. cap. 4, etc.* E certamente in virtù dell' episcopato non può un vescovo, e neppure un qualsivoglia numero di vescovi arrogarsi alcun grado di autorità sopra qualunque siasi altro vescovo, giacchè tutti i vescovi, siccome vogliono gli stessi avversarj, uguali sono fra di loro, come uguali furono gli apostoli, a' quali essi succedono. Altronde l' originaria subordinazione di più vescovi a certe sedi superiori, non può ripetersi nè da concilj generali di gran lunga posteriori, nè da sinodi provinciali, li quali suppongono di già stabilita la subordinazione de' suffraganei a rispettivi metropolitani. Oltrecchè come avrebbe potuto un' assemblea di vescovi prescrivere un siffatto assoggettamento in pregiudizio dell' uguagliauza posta, come ammettono gli avversarj, da Cristo medesimo fra tutti li vescovi? (2)

rità si ripete immediatamente da Dio. Così n' è paruto anche a noi e più che volentieri nè avremmo risparmiata e a noi la fatica e 'l tedio a leggitori, se non avessimo da fare con tal sorta di censori, che non si fermano a pesare quello che si dice, ma oltrepassano a domandare conto di tutto ciò, che *s' immaginano* essersi voluto dire: sebbene bisognerebbe potere abbracciare l' infinito, per andare incontro a quante immaginazioni può infingersi, e andare senza fine aggirandosi la sofistica fantasia di chiunque vuole *non disputare, sed litigare*, come il rimproverava S. Agostino a Giuliano.

(1) Vet. et nov. discip. part. I. sect. 1. cap. 14. Per far meglio comprendere di qual peso sia l'autorità di questo celebre scrittore, stimiamo dovere qui riportare una insigne testimonianza del Bossuet nel *primo avvertimento sulle lettere del Jurieu*, ove a questo ministro mette in vista, ed oppone i dotti trattati di *un P. Tomassino, che spiega profondamente le antiche tradizioni.*

(2) Anche il dottissimo Cardinal Orsi ( stor. eccles. l. 2. num. 19. ) ravvisa nelle lettere di S. Paolo a Timoteo, e a Tito indizj non oscuri di quel diritto metropolitico, del quale non pare, dice egli, si possa negare essere stati gettati dai medesimi apostoli i fondamenti. A Tito, segue a dire, lasciò l' apostolo in Creta il governo di tutta l' Isola, e l' autorità di stabilire, secondochè a lui

Non rimane pertanto assegnabile altra origine di tale stabilimento fuor quella, che dal fatto stesso consta essersi tratta da quella preminenza di autorità non comune a tutto l' episcopato, ma da Cristo spezialmente collocata in quella sede, nella quale, come dice S. Agostino (1), ed è dogma di fede, *semper apostolicae cathedrae viguit principatus*, siccome sede di quello, che per speciale prerogativa di Cristo fu solo costituito capo degli apostoli, de' vescovi, della chiesa universale (2), in cui solo fu *ordinaria* tutta quella podestà dell' apostolato, che soltanto fu *straordinaria* negli altri apostoli, da cui solo perciò, come primario fonte dell' unità sacerdotale, potè derivare quella maggiore ampiezza di giurisdizione, onde vantaggiate furono certe sedi sopra le altre inferiori. Ed in vero qualsivoglia preminenza di autorità tra uguali non può sorgere in uno sopra gli al-

fosse piaciuto, e preti, e vescovi nelle città di essa. Ora 1. se in vigore di quel diritto conferito da S. Paolo a Tito, doveano da esso dipendere i vescovi da lui ordinati, e stabiliti in quell' Isola; dunque è falso, che tutti i vescovi in que' primi tempi rivestiti fossero in virtù della loro ordinazione di un pari grado di autorità di regime in tutta la chiesa. 2. Dunque l' apostolo nel conferire un tal diritto esercitò un atto di superiore podestà, non partecipato da vescovi per mezzo della semplice ordinazione, nepperò comune a tutti i vescovi. 3. Dunque oltre la podestà propria dell' episcopato, vi era negli apostoli una ampiezza di autorità di regime, cui non succedono i vescovi. 4. Questa podestà, come osserva Bossuet nel *Sermone dell' unità*, fu comunicata da Cristo agli apostoli, dopo che ne avea egli di già, ed irrevocabilmente conferita tutta la pienezza a quello, che avea destinato di costituire capo degli apostoli, fu aggiunto un vincolo di subordinazione alla sovraeminente autorità del primato stabilita in S. Pietro, nella quale dovea consolidarsi finalmente tutta l' autorità dell' apostolato, conferita personalmente agli altri apostoli. 6. Così sempre si verifica, che i gradi di autorità conferiti dagli apostoli a certe chiese sopra le altre chiese inferiori derivano da quell' autorità, che nel solo Pietro come in prima sorgente fu collocata qual podestà ordinaria, ed in cui dovendosi consolidare la podestà conferita personalmente agli altri apostoli, sola pertanto rimane, sulla cui partecipazione possa fondarsi la distinzione de' gradi, per cui vengono certe chiese assoggettate ad altre chiese superiori nella Gerarchia.

(1) Epist. 43. num. 7.

(2) Vedi Cipr. epist. 12. ap. Coustant.; Siric. epist. ad episcopos Africae; Innocent. epist. ad Victric. Rothomag., et ad episcopos concilii Carthagin., Caesar. arelat. epist. ad Symmachum.

tri, se non o per via di patti sociali, tanto magnificati a questi tempi, o per influenza di un capo superiore. Checchè sia di cotesti patti nell' ordine civile, di cui non entriamo quì a ragionare, ben è certo, che da questi non può derivare preminenza di autorità nell' ordine di un regime fondato da Cristo: sendo ben chiaro, che un' istituto formato da Cristo, tiene la sua forza da Cristo, nè ha bisogno di alcun appoggio di patto sociale: altronde consta per dogma di fede, che al regime della chiesa fu da Cristo preposto un capo supremo con primazia di autorità reggitrice. E vorrassi dubitare da quale sorgente sia emanata quella preminenza, per cui alcune sedi sovrastano ad altre inferiori?

Nè osta il dire, che le principali sedi furono anticamente collocate in quelle città, ch' erano primarie nell' ordine civile. Siasi pure fatto così, siccome anche conveniva per una più comoda amministrazione dello stesso regime ecclesiastico. Ma giacchè dallo stato civile non proveniva, nè potea provenire maggioranza di autorità nella ecclesiastica gerarchia (1), ritorniamo da capo, cioè a dover fissare da qual sorgente debbasi questa ripetere, nè mai altra potrà ritrovarsi fuor quella, che proviene dal capo, quale appunto dalla prima instituzione ne viene col fatto stesso additata in quella prerogativa di autorità, che da Pietro si trasfuse nelle sedi di Alessandria, e di Antiochia, talchè per quel-

(1) Lo stesso Fleury nel discorso 5 vertente sulla *Giurisdizione essenziale alla chiesa*, stabilisce le seguenti massime: che l' autorità conferita da Cristo a suoi apostoli è il fondamento della giurisdizione ecclesiastica, la quale consiste a conservare la sana dottrina, ed i buoni costumi: che la dottrina si conserva nel costituire dottori per propagarla in tutti i secoli, e con reprimere quelli, che tentano di alterarla: che la chiesa esercitò sempre mai questo diritto, insegnando la dottrina, che ha ricevuta da Gesù Cristo, e costituendo vescovi, che ne sono i principali dottori, ed i quali hanno in ajuto, oltre i preti, ordinati diaconi, ed altri ministri inferiori: e tutto ciò malgrado l' opposizione degl' infedeli, e sotto le più crudeli persecuzioni: che S. Paolo nelle sue catene non tralasciava d' insegnare: che sapeva egli altresì *reprimere*, e *castigare* i falsi dottori, come Imeneo, Alessandro etc.: adunque per confessione dello stesso Fleury la giurisdizione essenziale alla chiesa comprende il diritto d' insegnare le dottrine riguardanti la fede, ed i costumi; di costituire i dottori, cioè vescovi, sacerdoti, e ministri preposti ad insegnarle; di reprimere, e castigare gli oppositori.

l' autorità trasfusa da Pietro, furono soggette a rispettivi patriarchi le chiese tutte comprese nell' ampiezza della loro giurisdizione.

Che se da principio vi furono certe provincie fuor del distretto de' patriarchi, Alessandrino, ed Antiocheno, soggette ad altri vescovi, che furon detti esarchi, primati ec., non tralasciarono e questi, e quelli di essere del pari soggetti al regime del romano Pontefice. La prima epistola di S. Pietro diretta *Electis advenis dispersionis Ponti*, *Galatiae*, *Cappadociae*, *Asiae*, *et Bithyniae*, ben dimostra, come quelle chiese furono da principio stabilite, ed ordinate sotto la reggitrice autorità del santo apostolo. Sappiamo altresì per l'espresse testimonianze di Tertulliano, e di S. Agostino, e ne convengono gli avversarj, che le prime chiese dell' Affrica furono fondate da ministri evangelici mandati da Roma. E sarebbe pazzia il dubitare, che quelle chiese, che da que' ministri ricevettero i primi lumi della fede, non abbiano insiememente da essi ricevute le prime ordinazioni della disciplina, talchè all' autorità della sede apostolica, come a primaria sorgente, si riferisce chiaramente l' origine, ed il primerio vigore della disciplina stabilita nelle chiese dell' Affrica. (1)

L' originaria soggezione verso la sede apostolica di

(1) Insigne non meno che autorevole testimonianza di ciò abbiamo nell' epist. 77. l. 1. di S. Gregorio Magno (edit. Maur.) *universis epist. Numidiae*: « Petiistis enim per Hilarum Chartularium no-« strum a beatae memoriae decessore nostro, ut omnes vobis re-« temporum consuetudines servarentur, quas a beati Petri aposto-« lorum principis ordinationum initiis hactenus vetustas longa ser-« vavit. Et nos quidem juxta seriem relationis vestrae, consuetu-« dinem, quae tamen contra fidem catholicam nihil usurpare di-« gnoscitur, immotam permanere concedimus, sive de primatibus « constituendis, caeterisque capitulis; exceptis his qui ex Donatistis « ad episcopatum perveniunt, quos provehi ad primatus dignitatem « etiam cum ordo clericorum eos ad locum eumdem deferat, mo-« dis omnibus prohibemus ». E prima di S. Gregorio, il Papa S. Zosimo ( epist. 12. *Aurelio* Carthagin. etc. presso Coustant ) rileva la riverenza dovuta *Petri nomini*, da ciò ancora, che da esso derivò l' ecclesiastica disciplina, *a quo ipsa quoque descendit*. E più generalmente S. Bonifazio I. ( lett. 14. presso Coustant ): *Institutio universalis nascentis ecclesiae de beati Petri sumsit honore principium, in qua regimen ejus et summa consistit. Ex ejus enim ecclesiastica disciplina per omnes ecclesias religionis jam crescent cultura, fonte manarit etc.*

tutte le chiese, fondate anche dagli altri apostoli, viene apertamente riconosciuta da Pietro de Marca (dissert. *de singulari primatu Petri* n. 6). « Primus modus colendae « in Petro primatus dignitatis versabatur in communio- « ne cum capite retinenda. Quae communionis necessitas « dupliciter spectari poterat, vel habita ratione apostolo- « rum, qui ex officio ad communionem cum Petro ut ca- « pite conservandam tenebantur; vel etiam ratione habita « ecclesiarum, quas per provincias ipsi instituebant ea lege « ut Petrum tanquam ecclesiae caput respicerent, ejusque « regimini subjicerentur. Isthaec, quam observavi, necessi- « tas verbis Christi praescripta est. . . Quare nullus coetus « poterat esse legitimus, nullus ecclesiae pastor admitti, « qui a Petro, idest ab ejus communione discederet ». Et n. 9: » Primitivae illius institutionis rationem secuti sunt « apostoli, qui conditis a se ecclesiis per provincias *formam « Petri* praeposuerunt, ut loquitur Leo I, idest distributio- « ne episcopatuum per provincias romanas facta, singulis « episcoporum provincialium conventibus unum episcopum « praefecerunt, qui caput, et primas esset totius coetus, ut « alibi scripsisse memini, per quos ad unam Petri sedem « universalis ecclesiae cura conflueret, quemadmodum idem « Leo adnotavit ». E ciò egli dice dopo avere riconosciuto nel §. antecedente, che quella podestà fu straordinaria negli altri apostoli, e ordinaria soltanto in S. Pietro: « Quare « Petri privilegium reale fuit, in ecclesiae perpetuum com- « modum, non autem personale, cujus generis erat reli- « quorum apostolorum dignitas. Hi namque ecclesias per va- « rias orbis provincias instituentes, singulas suis finibus cir- « cumscriptas episcopis propriis regendas committebant, si- « que munere a Christo sibi delato fungebantur. Hoc est « quod recentiores volunt, quum in Petro potestatem ordi- « nariam, quae ad successores manat, agnoscunt, in reli- « quis vero apostolis delegatam, seu extraordinariam, quae « morte extinguitur ».

Così quell'autorità, che nell'ordinare le Chiese straordinaria fu soltanto, e personale negli apostoli, nè però inerente al semplice grado dell'episcopato, si consolidò coll'autorità ordinaria, che fu data da Cristo al solo S. Pietro, come capo della chiesa, e che come perpetua dovea comunicarsi a tutti i suoi successori. Talchè come ben osserva

Tomassino, la sola sede apostolica ereditò tutta quella straordinaria prerogativa di autorità, ch' ebbero in vita gli apostoli tutti nel regime delle chiese, e che nel solo S. Pietro (1) raccolta era con sovraeminente grado di autorità ordinaria: *sola apostolica sedes Petri universalem hanc haereditatem adivit apostolorum.* E quindi s' intende qual sia quella *forma Petri*, che gli apostoli prescrissero nella fondazione, e ordinazione delle chiese, *ut loquitur Leo I.*, il quale altronde ben chiaro espone il suo sentimento serm. 4. De Nat. edit. Baller. n. 2: « Magnum, et mirabile, dilectissimi, huic vi« ro consortium potentiae suae tribuit divina dignatio. Et si « quid cum eo commune caeteris voluit esse principibus, « nunquam nisi per ipsum dedit quidquid aliis non nega« vit (2) ».

(1) Vet. et nov. Discip. P. I. L. I. c. 6. num. 20.

(2) Vanamente si opporrebbe quel maggior grado di onore, e autorità, che non si volle attribuire al vescovo costantinopolitano, can. 3. Costantinop. e 28. Calcedon. Imperocchè: 1.° Riguardo al can. Calcedon., in cui all'onore si pretese aggiungere una prerogativa d'autorità, risponde Nat. Aless. *nullam esse illius canonis auctoritatem, ut qui a S. Leone M. reprobatus sit, et universalis ecclesiae consensu explosus. Unde graeci ipsi illum ex codice ecclesiae suae axpunxerunt.* 2.° I Padri calcedonesi con implorarne la conferma dalla s. Sede, ne riconobbero la necessità, come anche lo attesta espressamente il vescovo stesso costantinopolitano Anatolio, instando per questa conferma presso s. Leone (epist. 101. edit. Baller): « Ejusmodi etiam decretum ad vestram sanctitatem sancta Synodus « retulit, et nos ut approbationem a vobis, confirmationemque con« sequamur: obsecramusque, ut hoc etiam per vos, o SS.mi, ef« ficiatur. » Ed epist. 132. « Cum et sic gestorum vis omnis et « confirmatio auctoritati vestrae beatitudinis fuerit reservata. » Può desiderarsi più chiara, più autentica testimonianza? 3.° Eusebio di Dorilea (Act. 16. del concil. calced.) protestò di essersi sottoscritto a quel can. (28.) *Quoniam et hanc regulam*, (accennando il can. 3. Constantinopolit.) *SS.mo Papae in urbe Roma ego relegi, praesentibus clericis constantinopolitanis, eamque suscepit.* Ove però avverte Nat. Aless. (Dissert. 38. *de Can. constantinop.* art. 5.) che Eusebio dovette intendere male la mente del Pontefice, *nisi dicamus, quod apostolica sedes eorum canonum executioni tacite consentiebat, etsi disertis verbis non approbaret.* Supposizione sulla quale poterono per avventura, nell' intervallo d' un concilio all' altro, alcuni vescovi costantinopolitani indursi a credere legittimi certi atti, ch' esercitarono in seguito del suddetto can. costantinopolitano. Sebbene anche può apparire dalle parlate di alcuni fra padri calcedonesi, riferite dall' Orsi (lib. 33. num. 79.) che quegli atti si esercitarono per volontaria acquiescenza de' rispettivi vescovi. 4.° Comunque sia,

Ora un grado di autorità comunicato, e partecipato per instituto ecclesiastico, e che perciò può ampliarsi, e ristringersi, trasferirsi da una successione all'altra, annullarsi, e di nuovo erigersi, nulla può derogare alla sua primitiva sorgente, alla supremazia instituita da Cristo, ed immutabilmente collocata nella sede, e successione di Pietro: autorità, che nell'erigere le cattedre episcopali spezialmente, ed assegnare loro pastori, fu dalla prima origine, ed in particolare nell'occidente immediatamente esercitata da Pietro, e da'suoi successori, siccome ne rende autentica testimonianza in faccia all'universo, come di fatto notorio, e senza reclamazione il gran Pontefice S. Innocenzo I. (*Epist. ad Decent.* 25. *ap. Coustant*): « Praesertim cum sit manifestum, « in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africam, atque « Siciliam, Insulasque interjacentes, nullum instituisse ec« clesias, nisi eos quos venerabilis Petrus, aut ejus succes« sores constituerint sacerdotes. » (1) Ond'è, che lo stesso

i padri calcedonesi riconobbero (ed è ciò che conclude) che nè la consuetudine di già introdotta, nè il decreto fatto da essi, per confermarla, bastavano a legittimare la pretesa giurisdizione de'vescovi costantinopolitani, se non vi si aggiugneva l'autorità della conferma apostolica, come si ha da passi riferiti del vescovo Anatolio, talchè dagli atti medesimi soliti prodursi da'nostri avversarj, lungi dal rimanere oscurata, rialza anzi vie maggiormente quella primitiva derivazione di superiore autorità, qual consta essersi trasfusa dal primato di Pietro nelle primarie sedi, e conseguentemente in altre d'inferiore grado; che è il punto di cui si ragiona in questa digressione, alla quale, come ad altre ne chiamano le continue digressioni del censore.

(1) Il detto riferito di s. Innocenzo I. viene espressamente confermato dall'autore stesso delle *Riflessioni sopra il Breve* §§. 67. e 77. come vedrassi nella terza parte. Onde non si comprende, come possa egli negare, che a tenore della primitiva originaria disciplina l'instituzione de'vescovadi, e de'rispettivi loro pastori, nell'Occidente in particolare, siasi fatta immediatamente dalla sede apostolica. Che però ben disse anche a tal proposito il gran Pontefice Benedetto XIV, nella dottissima sua instruzione diretta al vescovo Giustinopolitano, (Bullar. tom. 4. n. 64. §. 15.): « Diremo, « che tolte di mezzo l'elezioni, che una volta si facevano ai ve« scovadi dai canonici della chiesa vacante, in sequela de'gravi di« sordini, che in esse seguivano, e riassunta l'antica precedente « disciplina, che la provvista de'vescovadi si faccia dalla santa se« de; salvi però i concordati fatti con alcune nazioni, nè quali, « ammesse le elezioni, si riserva la conferma d'esse al sommo « Pontefice; resta devoluto al Papa il diritto di consecrare i ve-

Fleury, accennando le tradizioni di alquante chiese delle Gallie, che ad illustrare le loro origini si fanno pregio di ripeterle da un primo vescovo mandato da S. Pietro, avverte, che sebbene ciò non si verifichi di tutte riguardo alla persona stessa di S. Pietro, si verifica però in questo senso, che in que' primi secoli si dicevano mandati da S. Pietro quelli, che mandati erano da un successore di S. Pietro: onde vie maggiormente si conferma, qualmente dalla origine del cristianesimo la erezione de' vescovadi, e la deputazione de' vescovi si fece immediatamente dalla sede apostolica, particolarmente nell' occidente, finchè nel progresso del tempo, e per maggior comodo, a ragione della dilatazione, e moltiplicazione delle chiese, e fatta la divisione delle provincie, fu rimessa in parte la cura di tali provvedimenti a metropolitani, e sinodi provinciali.

Pure la posteriore introduzione di tale disciplina nulla tolse all' anteriore originaria autorità della sede apostolica,

« scovi, o di deputare chi faccia la consecrazione, ancorchè nei « secoli precedenti, la consecrazione de' suffraganei fosse riservata « al loro metropolitano, nè il sommo Pontefice vi s' ingerisse, se « non nel caso, il cui il metropolitano ingiustamente ricusasse di « consecrare il suo suffraganeo ec. »

Qual poi sia la forza della devoluzione, il dichiara Tomassino coerentemente alle dottrine comuni (*Respons. ad notas scriptoris anonymi*, premessa al tomo primo della grande sua opera, *de antiqua, et nova ecclesiae disciplina*): « Ubi jus ab inferiori ad superiorem devolvitur, verbi gratia a capitulo ad episcopum, ab episcopo ad metropolitanum, a metropolitano ad primatem; non accipit ab inferiori, non usurpat in inferiorem superior, non facit « injuriam inferiori superior, non repetere potest a superiore in« ferior. »

« Ratio porro ista potiundae potestatis alicujus jure devolutio« nis oppido magnificentissima est. Solemne est enim jura omnia « ad superiores ab inferioribus devolvi, et omnium prorsus spiri« talium potestatum jura ad summum Pontificem devolvi posse, « quia summus omnium vertex est. Ne flocci ergo facias jus devo« lutionis, quo splendidius aliud vix fingi potest.

« Si autem haec jura a conciliis provincialibus ad romanum « Pontificem devolvuntur, quia summus omnium vertex est; per« peram ergo inde infertur, quod ea ex sese non habeat, quod ea « usurpet, quod contrario usu possit amittere.

E ancora: « Non ergo eam potestatem a conciliis provinciali« bus vel accepit, vel extorsit romanus pontifex; sed quam sem« per habuerat, semper alicubi exercuerat, eam supersedentibus « conciliis provincialibus coepit ubique terrarum solus exercere. »

che però continuò sempre ad esercitare il diritto di variarne le disposizioni, secondo le opportunità de' luoghi (1), e dei tempi, ora colle prerogative accordate a certi ordini di persone, come a capitoli, e colle regole loro prescritte per la legittimità dell'elezioni, ora colle nomine concedute a principi per via d'indulti, o di concordati, talchè viene la quistione a ridursi ad un semplice dilemma, la cui alternativa per altro non è argomento di problema per chi pensa da cattolico. O illegittimo si vuole l'esercizio della pontificia podesta nelle suddette mutazioni, ed ecco co' protestanti dichiarata illegittima la successione dell'episcopato, regolata da tanti secoli a norma delle pontificie disposizioni, e concessioni: o coi cattolici legittima si sostiene la successione, ed ecco comprovato legittimo l'esercizio della pontificia pode-

(1) Questo continuo esercizio di autorità provano, riguardo all'Affrica, la sovra riferita lettera di san Gregorio Magno, e riguardo all'Oriente, le ordinazioni di S. Innocenzo I, dirette alla chiesa di Antiochia; la deposizione di Antimo, e l'ordinazione di Menna in luogo di lui nella sede costantinopolitana fatta da S. Agapeto, onde ebbe a dire Nat. Alessand. (Saec. 6. c. 2. art. 7.): « Primatum gloriosius exercere non potuit R. Pont. quam constantinopolitanum patriarcham haereticum exauctorando, et in ejus locum « alium ordinando, idque *nulla Synoda convocata.* » Altri fatti non meno significanti si riporteranno nella 2 e 3. parte delle osservazioni. Dalla enciclica poi di Agapeto (Labb. t. 5. edit. ven. col. 1010.) dopo l'ordinazione di Menna, si conferma viepiù (il che *occasione data* ben può rilevarsi) ciò che si è accennato delle ordinazioni di vescovi fatte da S. Pietro nelle parti dell'Oriente. Ivi S. Agapeto dopo avere notato l'onore, che ridondava in Menna dall'avere ricevuta l'ordinazione per le mani del R. Pontefice soggiunge: « Et hoc « dignitati suae additum credimus, quod a temporibus Petri apo« stoli, nullum alium quemquam orientalis ecclesia suscepit episco« pum manibus nostrae sedis ordinatum. Et forsitan vel ad de« monstrationem laudis ipsius, vel ad destructionem inimicorum « instans res tanta pervenit, ut illis ipse similis esse videatur, quos « in his quandoque partibus ipsius apostolorum primi electio ordi« navit. »

Altro perentorio argomento dello stesso tema somministra l'antica mutazione della disciplina circa l'elezione de' vescovi, fatta per autorità de' romani Pontefici, come osserva Pietro de Marca, ed il prova con incontrastabili documenti (*de concord.* l. 8. c. 8. num. 6.): « Pontificum romanorum decretis electio personae collata est « arbitrium cleri et populi, etiam absque Synodi episcopalis prae« sentia ». En. 8.: « Hujus novae formae origo tribuenda est Si« ricio Papae et sequentibus pontificibus ec. »

stà nella moderazione della disciplina riguardante l'erezione de' vescovati, e l'elezione de' vescovi, podestà autenticata pure dall'allegato canone tridentino: *Si quis dixerit episcopos, qui auctoritate romani Pontificis assumuntur, non esse legitimos, et veros episcopos, anathema sit.*

Altro chiaro argomento di quella somma podestà, che risiede presso il romano Pontefice nell'essegnare porzioni di gregge a respettivi pastori, si desume da quella podestà di regime, che in virtù di concessioni pontifizie compete a quei prelati inferiori, che hanno come una diocesi separata, indipendente da ogni vescovo. L'autorità di regime, che questi esercitano, non proviene in essi dal carattere episcopale, di cui non sono per la maggior parte rivestiti: nè pertanto può dirsi in alcuna ipotesi, che l'abbiano *jure Divino.* Pertanto questa podestà deriva immediatamente dalle concessioni pontificie, sulle quali si fonda in realtà, e con ciò prova, che presso il romano Pontefice risiede una somma autorità, e nell'assegnare porzioni di gregge a pastori anche non vescovi, e nel comunicare a questi sulle porzioni assegnate tutta quell'autorità di regime, che può da vescovi esercitarsi nelle rispettive loro diocesi.

Dello stesso genere può dirsi quella giurisdizione spirituale, che a contemplazione di alcuni regnanti fu attribuita per pontificia concessione a loro cappellani maggiori sopra le persone addette alla corte, o agli eserciti: tuttochè quelle persone vivano in mezzo a città, anzi in seno di famiglie soggetto ad altro vescovo: giurisdizione, che mai avrebbe potuto legittimamente esercitarsi da que'cappellani, se il Pontefice, da cui fu loro attribuita, non avesse la podestà di sottrarre pecorelle ad un vescovo, per assoggettarle ad altro pastore: il ricorso poi fatto per tal motivo al romano Pontefice da que' pii, ed illuminati sovrani, chiaro dimostra il giusto loro concetto dell'autorità pontificia, e quanto alieni fossero dalla perversità delle massime, che si vanno propalando da' nostri avversarj.

Dall'edizione del Coustant abbiamo tratta la lettera di S. Innocenzo I, ove attesta l'antico notorio esercizio dell'apostolica autorità nello stabilimento delle cattedre episcopali per tutto l'occidente. Non vogliamo dissimulare una nota apposta dall'editore a quel passo: « Ex ecclesiis ab hoc « Papa nominatis, non desunt qui excipiendam censeant

« Lugdunensem, quam neque a Petro, neque a successori-
« bus ejus primum sacerdotem suum accepisse arbitrantur.
« Sed opinionis hujus auctor, a quonam Potinus primus
« ejusdem ecclesiae praesul vel ordinatus, vel missus sit,
« sibi incompertum esse alibi fatetur. » Lasciata da parte la discussione critica di questo punto, diasi pure a chi vuole, che S. Potino sia giunto in Lione da tutt'altra parte, che da Roma: ma quale argomento, che abbia preso il governo di quella porzione di gregge, senza esservi autorizzato da Roma? S. Ireneo immediato successore di S. Potino fu ordinato dal Papa S. Eleuterio nella sua seconda legazione a Roma, come da Eusebio, e Girolamo raccoglie il dotto Renato Massuet editore delle epere del santo (Dissert. 3. art. 1. num. 12.) il quale nell'esporre, n. 7, l'oggetto della prima legazione, che fu di premunirsi con l'autorità della santa sede contro gli errori de'montanisti in cause concernenti la fede, e la disciplina, si esprime in questi termini:
« Quia vero in omnibus ecclesiasticis negotiis primae sunt
« episcopi romani partes, nihil in re tanti momenti, ipso
« inconsulto, definiendum esse merito censuerunt clerus, et
« martyres. Quare pro pace ecclesiarum quasi legatione fun-
« gentes, litteras ad Eleutherium scripserunt, rogantes, ut
« pro summa, qua valebat, in ecclesia auctoritate, in se-
« dandos ortos in Asia motus, pacemque restituendam, pro
« virili parte incumberet. » Ov'è ben da notare, che sebbene su tale articolo fosse preceduta una particolare rivelazione fatta da Dio al martire S. Attalo, non si credettero perciò dispensati dall'appigliarsi all'ordine stabilito da Cristo con ricorrere all'oracolo della suprema sede.

Nè meno insigne si è la testimonianza, che rende lo stesso Ireneo della ossequiosa venerazione, e dipendenza, di cui pregiavasi questa illustre chiesa verso la santa sede, onde anche in quella sì poco fondata, e meno plausibile ipotesi, che da Roma essa non avesse la prima sua immediata origine, viepiù risulta la suprema autorità della sede apostolica, da primi tempi esercitava sovra le chiese stesse, che non fossero state immediatamente fondate dalla medesima, sendo tutte del pari comprese sotto la regola generale enunziata dal santo (lib. 3. c. 3.): « Ad hanc enim ecclesiam
« propter potiorem principalitatem necesse est omnem con-
« venire ecclesiam. » Nè qui ripeteremo, che, sebbene non

esiste il testo greco di quel passo, non è però men autorevole, giacchè la versione n'è antichissima, anteriore a S. Cipriano, e forse de' tempi stessi di S. Ireneo, come vien dichiarato dal dotto editore. Non riporteremo la vittoriosa confutazione fatta dal medesimo delle inette cavillazioni di Salmasio, e di Grabio. Solo noteremo, che ne' frammenti, che rimangono del testo greco dello stesso capo, si legge al num. 3, un passo, per così dire, parallelo, che mirabilmente autentica la fedeltà della versione nel passo antecedente; sendo che ivi propone il santo la tradizione vegliante nella chiesa romana, quale irrefragabile argomento di verità, onde *riparare la fede* degli erranti, come fece S. Clemente coll' autorevole sua lettera a' Corintj; e dopo avere annoverata la successione de' romani Pontefici dallo stesso Clemente fino ad Eleuterio, conclude: « Hac ordinatione, et « successione ea quae est ab apostolis traditio, et veritatis « praeconizatio pervenit usque ad nos ». E ciò sia detto della prima condizione, per cui i difensori della sentenza, che ripete immediatamente da Cristo l'autorità del regime de' vescovi sopra le greggie loro assegnate, non perciò tralasciano di riconoscere la necessaria subordinazione di questi al supremo pastore, fuor della cui comunione neppur potrebbono esser veri, e legittimi pastori.

Così Hallier dopo aver sì chiaramente stabilita la suprema autorità della santa sede sovra quella de' vescovi, come abbiamo veduto sopra, non però credè doversi dipartire dalla sentenza, che ripete immediatamente da Dio la podestà de' vescovi. Onde loc. cit. num. 56. segue a dire: « Cave ta-« men, ne aut ex iis, quae jam audis, aut ex praedictis, « quae jam percepisti, in animum inducas tuum, episcopos « divino jure non esse institutos, vicarios tantum esse Pa-« pae, non *ministros Christi*: ita enim a romano Pontifice « episcoporum institutionem pendere dicimus, ut eorum de-« signationem, et auctoritativam confirmationem, nec non « etiam limitationem potestatis, ac plenissimae, et liberri-« mae administrationis facultatem a romani Pontificis judi-« cio, consensu, sententia, ac communicatione pendere cen-« seamus: episcopatus tamen ordinem a Christo institutum « credamus, quem convellere nemo, pervertere, aut immu-« tare possit, ita ut etiam potestatem episcopi habeant a « Christo, a quo habent characterem, et gratiam: Divino-

« que jure firmatum, ut docet Innocentius III., (cap. *inter « corporalia* de translat.) sit eorum cum ecclesia conjugium, « quod, nisi exigentibus eorum demeritis, vel Divina inspi- « ratione privata, vel ob ecclesiae majus bonum dissolvi ne- « queat ».

L'altra condizione apposta da' sostenitori della suddetta sentenza, si è, che l'autorità de' vescovi sovra la porzione del gregge assegnata loro, comecchè si ripeta immediatamente da Dio, s'intende però sempre astretta con vincolo di dipendenza, e di subordinazione alla superiore autorità del primato. Così Natale Alessandro (Dissert. 4. loc. cit.): « Epi- « scoporum auctoritas est a Deo immediate accepta, ita ut « exerceri non possit absque ordine ad romani Pontificis au- « ctoritatem, et cum quadam dependentia ab ipsa, Con., « ita ut absque illo ordine, et absque illa dependentia exer- « ceri possit, Neg. » Cita in prova Innocenzo I *Epist. ad Concil. Milevit.* S. Leone Magno epist. 89. e 84, e conclude: « Omnes quidem episcopi auctoritatem a Deo suam « immediate accipiunt, sed cum ordine aliquo, et respectu « ad romanum Pontificem, quatenus auctoritatem illam, nisi « in ipsius communione exercere legitime non possunt ».

Ed in conferma riferisce tra gli altri questo passo di Gersone de stat. eccl. consid. 3. « Status praelationis epi- « scopalis habuit in apostolis, et successoribus usum, vel « exercitium suae potestatis sub papa Petro, et successo- « ribus ejus, tanquam sub habente, vel habentibus plenitu- « dinem fontalem episcopalis auctoritatis. Unde et quoad « talia minores praelati, scilicet curati subsunt episcopis, « a quibus usus suae potestatis quandoque limitatur, vel « arcetur: et sic a papa fieri posse circa praelatos majores « ex certis, et rationabilibus causis non est ambigendum ».

A questi sentimenti di Gersone, di Natale Alessandro, degli altri dottori di quelle scuole, che pure non passarono mai per adulatori della corte Romana, non degna Eybel conformarsi. Consente, che il Romano pontefice assuma il nome di capo, ma colla legge, che non ardisca ingerirsi nelle cose spettanti al ministero de' suoi conregenti, non altro lasciando al papa, riguardo a questi, anche ove manchino a loro doveri, se non la via dell'esortazione, e dell'esempio. Quindi non teme tacciare i papi, quali violatori de' diritti episcopali, nell' arrogarsi assoluzioni, dispense,

collazioni, ch'egli chiama indebite, ed ingiuriose a' vescovi. A tale eccesso di temerità basterà quì opporre la veneranda autorità del Sacro concilio di Trento, più degno estimatore al certo di quello, che sia Eybel, de' diritti episcopali, il qual Concilio in materia di riserva riconosce espressamente l'esercizio di un diritto inerente alla suprema podestà conferita ai Sommi pontefici nella chiesa universale. Sess. 14. cap. 7.

In vista di un complesso di tanti errori, i quali proscritti di già in altrettante formali, o equivalenti dottrine di Vicleffo, di Gio. Hus, di Marsilio di Padova, e di altri, vengono a ferire, come ben osservò Gersone, l'articolo del simbolo, *Unam Sanctam ecclesiam*, dovea forse il Pontefice rimanersi in un neghittoso silenzio, e lasciare, che serpeggiasse il contagio, senza prendersi pensiere di apporvi l'opportuno riparo? nò certamente; sempre che nella chiesa, secondo la predizione dell' apostolo insorsero uomini seminatori di perverse dottrine, si fecero un dovere i più illustri Pontefici, non solo di proscriverle come giudici, ma di più come supremi maestri, e dottori della chiesa stimarono parte dell' apostolico loro ministero il soggiugnere per via d'insegnamento instruzioni valevoli a confermare i fedeli nelle massime della sana dottrina, la cui dispensazione fu insieme col deposito affidata principalmente da Cristo alla Cattedra di Pietro. Così veggiamo essersi adoperato da Santi Pontefici Innocenzo, Celestino, Leone Magno, ed altri loro successori in quelle celebri decretali, nelle quali non contenti di condannare semplicemente l'errore, si fanno di più ad isvolgere, ed a confutare con mirabile copia di sacre erudizioni le sofistiche arguzie, e le calunniose interpetrazioni degli autori, o sostenitori dell'errore. Sendosi pertanto Eybel fatto lecito ad esempio de'novatori di fare un enorme abuso delle autorità de' padri, de' concilj, de' dottori delle scuole, onde accreditare, o almeno palliare agli occhi dei semplici la perversità delle sue depravate massime, fu quanto provido, altrettanto commendabile il consiglio del regnante Pontefice di trarre da medesimi fonti sincere non meno che limpide testimonianze, onde convincere le imposture di un temerario aggressore, ed insieme porgere al suo gregge un salutare pascolo, irrigato da puri fonti dell' antica invariabile tradizione della Chiesa.

Nel citare autorità di Padri, e di concilj, se pure le attinse da fonti, non potè a meno Eybel di non ravvisare que' tanti luminosissimi tratti, onde mirabilmente illustrata viene, e comprovata la supremazia del primato. Dovette per ciò stesso avvedersi, che il volerli partitamente discutere, altro non sarebbe, che un dimostrare ad evidenza l'impossibilità di eluderli; si appigliò pertanto ad un modo più spedito di sbrigarsene con dire, che i Santi padri alle volte usano esagerazioni oratorie, dalle quali non può perciò ricavarsi alcun preciso, e determinato sentimento. Sulla stessa traccia si fa pure l'annalista ad insinuare, che le pretensioni romane non possono sostenersi, se non coll'insussistente appoggio di *enigmatiche*, *universali*, *indeterminate ed enfatiche espressioni*, che nulla concludono. In prova del poco fondamento, che ha da farsi di queste pretese enfatiche espressioni adduce un' esempio tratto da S. Bernardo, nè potea sceglierlo più adattato, se non a provare il suo intento, a palesare almeno la fede, ch' egli merita.

S. Bernardo insegna (sono parole dell'annalista): « Che « il Romano Pontefice è il pastore supremo e dei pastori « tutti, e delle pecorelle. Chi però inferir volesse da questa « *energica* espressione: Dunque il papa può limitare la po- « destà de' pastori inferiori: Dunque la podestà di tali pa- « stori non è *suprema*: Dunque può sottrarre alla loro giu- « risdizione molte delle pecorelle per soggettarle alla sua; « direbbe cose manifestamente opposte alle dottrine di S. « Bernardo. » E cita un passo de Consid. l. 3., che riferiremo appresso.

Intanto ascoltiamo S. Bernardo, il quale ne spiegherà egli stesso il sentimento, che intese comprendere nell' energiche espressioni sovra riferite, cui altre ne soggiunge non meno significanti, che l' annalista non si è preso l' incomodo di trascrivere. Ivi adunque l. 2. de Consid. cap. 8. num. 15. dopo aver detto: « *Nec modo ovium, sed et pa-* « *storum tu unus omnium pastor* » si fa subito ad esporre il fondamento, su di cui stabilisce una sì eminente prerogativa: « Unde id probem quaeris? Ex verbo Domini. Cui « enim, non dico episcoporum, sed etiam apostolorum sic « absolute, et indiscrete totae commissae sunt oves? *Si me* « *amas*, Petre, *pasce Oves meas*? quas? illius, vel illius « populos civitatis, aut regionis, aut certi regni? *Oves*

« *meas*, inquit; cui non planum non designasse aliquas, sed « assignasse omnes? Nihil excipitur, ubi distinguitur nihil. » Ecco, che S. Bernardo dice in istile piano, che Cristo assegnò a S. Pietro tutte universalmente le sue pecorelle senza distinzione di Città, di Regione, o di Regno. Dice l'annalista, che secondo S. Bernardo non può il papa sottrarre pecorelle alla giurisdizione di un vescovo, per assoggettarle a sè, il che suppone, che le pecorelle di una qualsivoglia diocesi siano talmente soggette al proprio vescovo, che non solo non siano assoggettate al papa, ma che neppure sia in poter del papa di assoggettarle a sè; laddove S. Bernardo tiene per soggette al papa tutte indistintamente le pecorelle, ovunque siano. Nè perciò ha bisogno egli di assoggettarsele, giacchè per detto di S. Bernardo a lui sono state assegnate da Cristo medesimo; mentre per solo diritto ecclesiastico avviene, che tali particolari pecorelle siano assegnate a tal particolare pastore, come già osservò Natale Alessandro loc. citat. *Dioecesum divisio, et subditorum assignatio pendet a Romano pontifice.*

Dopo aver S. Bernardo esposto in tal guisa la preminenza di autorità conceduta da Cristo al solo S. Pietro, ed ai suoi successori sovra l'universalità delle sue pecorelle, passa indi, num. 16, a spiegarne minutamente le prerogative: « Ergo, juxta canones tuos, alii in partem sollicitu« dinis, tu in plenitudinem potestatis vocatus es. Aliorum « potestas certis arctatur limitibus, tua extenditur et in ipsis, « qui potestatem super alios acceperunt. Nonne, si causa « extiterit, tu episcopo coelum claudere, tu ipsum ab epi« scopatu deponere, etiam et tradere Satanae potes? Stat « ergo inconcussum privilegium tuum tibi tam in datis « clavibus, quam in obivus commendatis. » E nell' epist. 131, ad Mediolanenses num. 2: « Plenitudo potestatis super « universas orbis ecclesias, singulari praerogativa apostoli« cae sedi donata est. Qui igitur huic potestati resistit, Dei « ordinationi resistit. Potest, si utile judicaverit, novos or« dinare episcopatus, ubi hactenus non fuerunt. Potest eos, « qui sunt, alios deprimere, alios sublimare, prout ratio « sibi dictaverit, ita ut de episcopis creare archiepiscopos « liceat, et e converso si necesse visum fuerit. Potest a fi« nibus terrae sublimes quascunque personas ecclesiasticas

« evocare, et cogere ad suam praesentiam, non semel, aut « bis, sed quoties expedire videbit. Porro in promptu est ei « omnem ulcisci inobedientiam, si quis forte reluctari co- « natus fuerit. Denique probasti et tu. Quid enim contulit « tibi vetus tua rebellio, et recalcitratio male suasa a pseudo- « prophetis tuis? quem fructum habuisti, in quibus nunc « erubescis? agnosce potius in qua potestate, gloria, et « honore suffraganeorum tuorum tamdiu privata extitisti. « Quis pro te valuit obviare apostolicae auctoritatis justis- « simae severitati, cum provocata tuis excessibus, decrevit « te tuis illis antiquis, ac praeclaris ornamentis nudare, « mutilare membris? » E nella lettera 239, ad Eugenium: „ Qui locum Petri tenet, potest uno ictu extinguere Ana- „ niam, uno Simonem Magum: et ut planius, quod loqui- „ mur, fiat „ ( ecco come viene ad esporre in modo piano il suo sentimento ) „ peremptoriam dare sententiam ad de- „ positionem episcoporum, solius Romani pontificis noscitur „ esse, pro eo nimirum, quod etsi alii multi vocati sunt „ in partem sollicitudinis, solus ipse habeat plenitudinem „ potestatis. „

Se l' annalista ebbe sotto gli occhi que' testi di S. Bernardo, ed altri consimili non pochi, troppa fidanza è stata la sua nell' asserire, che *direbbe cose manifestamente contrarie* alla dottrina del Santo, chi dall'energiche espressioni di lui volesse inferire, che la *podestà de' pastori inferiori non è suprema:* che può il papa limitarla, e sottrar loro pecorelle per soggettarle a sè. Comunque sublime sia in vero la podestà de' vescovi, e come tale sia sempre stata riconosciuta, ed al sommo venerata da S. Bernardo, come può stare, che l' abbia egli tenuta in conto di *podestà suprema*, mentre dice a chiare note, che la podestà de' vescovi è ristretta in certi limiti. Che la podestà del papa si stende anche sopra i vescovi: che questi sono soltanto chiamati a parte della sollecitudine, e che nel solo Romano pontefice risiede la pienezza della podestà: che può egli erigere nuovi vescovati ( erezione, che non può comunemente farsi senza sottrarre pecorelle ad altri vescovi ): che può sublimarli, e limitarli, sublimare un vescovo al grado di arcivescovo, ed un' arcivescovo ridurre al grado di semplice vescovo: che può togliere ad un' arcivescovo i suoi suffraganei: che al papa solo appartiene il dare sentenza perentoria per la de-

posizione de' vescovi: che può da ogni parte del mondo evocare a sè qualunque persona ecclesiastica, comunque in sublime dignità costituita: che può punire i disubbidienti? e si dirà, che S. Bernardo abbia tenuto per suprema una podestà, ch' egli stesso assoggetta in tanti modi a quel capo veramente supremo, in cui solo riconosce la pienezza della podestà?

Ora veggiamo su qual testo si fonda l' annalista per torcere a suo talento i sentimenti del Santo dottore. Adduce il seguente passo del terzo libro de *Consid.* senza citare nè il capo, che è il quarto, nè il numero, che è il 17. „ Tu „ ne denique tibi licitum censeas, suis ecclesias mutilare „ membris, confundere ordinem, perturbare terminos, quos „ posuerunt Patres tui. Si justitiae est jus cuique servare „ suum, auferre cuiquam propria, justo quomodo poterit „ convenire? erras, si ut summam, ita et solam institutam „ a Deo vestram apostolicam potestatem existimetis . . . . . „ Denique idem ait: *Omnis anima potestatibus sublimioribus* „ *subdita sit*: Non ait sublimiori tanquam in uno, sed sublimioribus tanquam in pluribus, non ergo tua sola potestas a Domino, sunt et mediocres, sunt et inferiores. „ Ci vuole un portento di singolare dialettica per concludere da questo luogo, che S. Bernardo abbia tenuto per suprema la podestà de' pastori inferiori. Dice il Santo, che la podestà del Romano pontefice, comecchè *Somma*, non è però la sola, che sia stata da Dio stabilita nella chiesa: che vi sono altresì podestà mezzane, ed inferiori: e chi ne dubita? la questione si è, seppure qui può esservi luogo a questione, ove in senso di S. Bernardo risieda la podestà suprema, se in quello, cui egli attribuisce la podestà *somma*, o in quelli, ne' quali riconosce bensì una sorta di podestà, ma podestà di grado medio, ed inferiore. Lasciamo che il buon senso decida.

Apparenza di forza maggiore potrà forse taluno ravvisare in quelle parole: „ Tu ne tibi licitum censeas suis ecclesias mutilare membris. „ Apparenza però, che svanisce a fronte del contesto. Imprende il Santo a premunire il diletto suo discepolo divenuto pontefice contro l' abuso delle appellazioni, e dell' esenzioni: avverte ciò, che è d' altronde noto, ed incontrastabile, altro essere la podestà, altro l' uso della podestà, potendo avvenire, ed avvenendo pur troppo,

che chi è rivestito di legittima podestà, non tenga la dovuta moderazione in usarla, talchè sebbene la podestà sia legittima in se stessa, l' uso però ne sia indebito, ed illecito. Ciò supposto rappresenta bensì con forza il Santo l' abuso, che molti facevano delle appellazioni, ed esorta il Pontefice a troncarlo: ma ciò egli fa dopo avere stabilito per una parte la giustizia, e la necessità delle appellazioni contenute ne' dovuti limiti, e per altra parte il diritto proprio del primato di riceverle da tutto il mondo (1). „ Magno in his, et pio opus intuitu est, ne quod fuit magna „ necessitate provisum, male utendo reddatur inutile. Mihi videtur et in multam posse eas devenire perniciem, si „ non summo moderamine actitentur: appellatur de toto „ mundo ad te. *Id quidem in testimonium singularis pri-* „ *matus tui.* „ Quanto il Santo approvasse le appellazioni usate colla dovuta moderazione, appare dalle parole seguenti num. 10: „ Fateor grande, et generale bonum esse ap- „ pellationes: idque tam necessarium, quam solem ipsum „ mortalibus. „ Che poi riconosca nella sede apostolica l'autorità di riceverle, appare altresì dalla lettera 50 ad Onorio II, in cui lo prega a non rigettare l' appellazione dell' arcivescovo Senonense in caso che ricorresse: „ Opor- „ tebat quidem, si ita vestrae visum fuisset auctoritati, ut „ in vestri praesentia causa Domini senonensis discuteretur . . . „ id solum a vestra, pater, pietate deposcit, omnium qui „ apud nos esse videntur, religiosorum humilitas, ut si se „ ad vultum forte potentis, ut assolet, senserit praegravari, „ confugere sibi liceat ad viscera patris, quod utique ha- „ ctenus nemini negatum audivimus. „

Allo stesso modo dichiara S. Bernardo il suo sentimento intorno all'esenzioni. Riprova quelle, che da uno spirito di ambizione, o di licenziosa libertà venivano estorte talvolta, o surrepite alla vigilanza de' Pontefici; ma ciò fa dopo avere apertamente riconosciuto nel Pontefice l' autorità di concederle, qual prerogativa propria della pienezza della podestà inerente al primato (2): „ Sic factitando probatis vos ha- „ bere plenitudinem potestatis, sed justitiae forte non ita.

(1) L. 3. de Consid. c. 2. n. 6.
(2) L. 3. de Consid. c. 4. n. 14.

„ Facitis hoc; quia potestatis: sed utrum et debeatis, quae-„ stio est. „ Concorda Natale Alessandro, il quale dalle parole del Santo conclude (1): „ Sanctum Bernardum, quan-„ tumvis exemptiones monasteriorum ambitione quaesitas „ improbaverit, illas tamen legitimas agnovisse, quae ne-„ cessitatis, aut communis utilitatis intuitu a sede aposto-„ lica concedebantur. „ E Dissert. 12. de Sac. Syn. Trid. art. 16. Schol. 13: „ Scripsi eo loci summum Pontificem „ justis de causis immunitates, ac privilegia ecclesiis, vel „ monasteriis concedere posse, quibus ab ordinarii jurisdi-„ ctione solvantur, et eximantur. „ Egli è dunque chiaro, che con quelle parole riferite dall'annalista: *Tu ne tibi licitum censeas suis ecclesias mutilare membris*, non intese S. Bernardo negare al papa la podestà di sottrarre pecorelle ad un vescovo, per soggettarle a sè, o ad altro vescovo, giacchè una tal podestà riconosce egli espressamente in quei medesimi libri, *Facitis quia potestatis*, ma soltanto volle significare non essere ciò lecito senza giusta, e ragionevole cagione; nè avrebbe potuto pensare altramente senza contraddire a se stesso, mentre approva, e loda la giusta severità del Romano Pontefice nell' uso, che fece della sua autorità, collo spogliare, *mutilare membris* la metropolitana chiesa di Milano.

Ci siamo alquanto trattenuti nell' esporre i sentimenti di S. Bernardo colle parole del Santo medesimo, perchè nell' esempio prodotto dallo stesso annalista, meglio apparisca la fraudolenta industria, onde si valgono gli avversarj per disimpegnarsi comodamente dell' autorità de'padri sotto pretesto, che l' espressioni loro in favore del primato, per ciò appunto che sono energiche, debbano aversi in conto di modi enfatici, da quali non possa raccogliersi alcun preciso, e determinato sentimento. Energiche sono in vero le sentenze de' padri, perchè dettate da profondo senso di venerazione, e di ossequio verso la sede di Pietro. Ma questa energia ben lontana dall' enfasi nulla toglie alla chiarezza, e precisione, colla quale si fanno a rilevare parte a parte, secondo l' opportunità, le sovraeminenti prerogative, ch'essi veneravano nella sublimità del primato. Così veggiamo essersi adoperato da S. Bernardo nelle varie sue opere, e

(2) Hist. Saec. 11. et 12. c. 7. art. 8.

singolarmente in quegli stessi libri *de Consideratione*, i quali per certo non so qual volgare errore sparso ad arte, e fomentato da nimici della Santa sede, si credono da molti diretti a limitarne l'autorità. Errore gravissimo, mentre per lo contrario, se in que' libri si prende il Santo a dichiarare le regole da tenersi per una retta, e santa amministrazione del Pontificato, nol fa però, se non con usare dappertutto la più severa, e diligente attenzione a preservare in tutta la sua forza l'autorità inerente al medesimo. Pensi l'annalista come pensò S. Bernardo, nè tema rimproveri da Roma.

Della stessa tempra sono le autorità degli altri padri, e de' concilj allegati nel Breve contro gli errori di Eybel (1). Cominciamo da concilj. Si accenna l'espressione, con cui altamente dichiararono i padri Calcedonesi la venerazione, colla quale fu da essi, e (ciò ch'è sommamente da riflettersi, come consta dagli atti, e si è pienamente dichiarato in altra operetta (2) prima d'ogni discussione ricevuta la decretale di S. Leone, qual oracolo emanato da S. Pietro (3): *Petrus per Leonem locutus est:* venerazione confermata maggiormente, e più determinatamente spiegata colle seguenti esclamazioni: « Omnes reverendissimi episcopi clamaverunt: « nos ita credimus, omnes ita credimus. Sicut Leo ita cre- « dimus; nostrum nullus dubitat. Nos jam subscripsimus. » Si accenna il ricorso fatto dal concilio al papa, come a *capo* per la conferma de'suoi atti, nel qual ricorso que'venerandi padri cumponenti il *Santo*, *grande*, *ed universale Sinodo*, non esitarono di qualificarsi suoi figli: « Sic et « summitas tua filiis quod decet adimpleat. » Espressioni

(1) Quanto alle testimonianze de' concilj l'autore dell'*esame* ha avuto nella massima parte la prudenza di prescinderne: silenzio, che equivale ad un'aperta confessione di non aver egli trovata eccezione da opporvi. Più animoso è stato l'autore delle *riflessioni*, ma dalla stranezza delle sue capricciose immaginazioni; meglio ancora che dal silenzio del suo collega, si rileverà ad evidenza nella terza parte l'inconcussa fermezza di quelle autorità, contro le quali ha sì vanamente tentato di avventarsi. Intanto noi quì le accenniamo succintamente nel senso naturale, ed ovvio, che appresentano per se stesse, ed in cui sono state finora intese da cattolici scrittori.

(2) Saggio d'Instruzione teologica di questa edizione.

(3) Concil. Chalcedon. art. 2. apud Labb. col. 1235. edit. ven.

tutte, che ad evidenza escludono quell'erroneo sistema d'uguaglianza, che da Eybel, e dal suo apologista vorrebbe introdursi tra la podestà del papa, e quella de' vescovi, non potendo venire in mente di uomo sensato, che da un concilio generale venga qual capo riconosciuto un qualsivoglia particolare vescovo: che tutti li vescovi in corpo, componenti il concilio a lui ricorrano come a padre, pregiandosi della qualità di suoi figli, e da lui implorando la conferma de' loro decreti. Forza è, che acciecato sia dalla passione, chi non ravvisa in sì splendide testimonianze un patente argomento di superiore sovraeminente autorità, quale non fu mai contrastata da teologo veramente cattolico (1).

Nè men luminosa è la testimonianza tratta dall' ottavo concilio generale Constantinopolitano quarto: sia nella formola, in cui vengono dichiarati alieni dalla comunione cattolica i non consenzienti colla Santa sede; formola già prescritta dal papa S. Ormisda, ed approvata dalla chiesa tutta per testimonianza di Bossuet, *Defens.* p. 3. l. 10. cap. 7; sia nel ricorso per le dispense fatto al papa dal Patriarca S. Ignazio a nome del concilio. Onde ebbe a dire Natale

(1) Quì si ponga mente a quanto scrisse il vero e grande Bossuet nell'*avvertimento a' protestanti sul loro preteso adempimento delle profezie*, num. 30, ove si prende a confutare i fanatici vaneggiamenti del *Jurieu.* « S' egli è, dice egli, un carattere d' Anti« cristo, che S. Leone sia stato riconosciuto nel concilio di Calce« donia, come capo della chiesa, e del *concilio*; questo carattere « avea digià cominciato dal concilio di Efeso, ove i legati di san « Celestino dicono altamente coll'approvazione di tutti i padri: *Gra« tias agimus* (act. 2.) *sanctae, venerandaeque Synodo, quod litte« ris sancti, Beatique Papae nostri vobis recitatis, sancta membra, « sanctis vestris vocibus, sancto Capiti, sanctis etiam vestris excla« mationibus, vos adjunxeritis. Non enim ignorat vestra beatitudo, « totius fidei, vel etiam apostolorum caput esse beatum apostolum « Petrum.* Mi si mostri in fine, che S. Leone abbia mai detto nul« la di più magnifico del primato della sua sede di quello, che ne « dice S. Innocenzo, ove risponde a concilj di Cartagine, e di Mi« levi, che gli chiedevano la conferma de' capitoli, che aveano stesi « sulla fede: che aveano essi adempiuto al dover loro, ricor« rendo, come aveano fatto, *al giudizio* del capo del loro ordine « conforme al prescritto dall'autorità Divina, e 'l rimanente noto « a tutti. Su di che lungi dal rispondergli, che si fosse arrogato « troppo di autorità, S. Agostino risponde al contrario, ch' egli « avea parlato, come conveniva al Pontefice della sede aposto« lica. »

Alessandro (1): « Magnificum sane pro Romani Pontificis « primatu testimonium, quod Synodus oecumenica dispen- « sationes a summo Pontifice roget, eique, non aliis Pa- « triarchis potestatem a Christo concreditam agnoscat tem- « perandi severitatem canonum, qui ab ecclesia recepti sunt « universa. » Non riconosce il concilio ne' Patriarchi stessi l' autorità di concedere siffatte dispense, e le implora dal papa. Per lo contrario ne assicura Eybel, che qualunque cosa si creda potersi concedere dal papa, può del pari concedersi da qualsivoglia vescovo: dica l' annalista a chi abbiamo da credere.

Rileva pure Natale Alessandro (2) uno trà' molti altri più antico, cioè dell'anno 479, e non men segnalato esempio di dispensa implorata dal papa circa l' ordinazione di Stefano l'juniore, ordinato per ben della pace a Costantinopoli in Patriarca di Antiochia: „ Electus est, et conse- „ cratus Stephanus junior. Vir pietate spectatissimus: qua „ in ordinatione vulnus canonibus Nicaenis inflictum est, „ decernentibus ut Antiochenus Patriarcha ab orientali Sy- „ nodo ordinetur. Verum Zenone rogante, Simplicius Ro- „ manus Pontifex veniam infracti canonis concessit. Quo ex „ facto et Romani Pontificis primatus supra omnes episcopos „ evidenter ostenditur: quippe qui cum Patriarchis etiam „ orientalibus de canonibus conciliorum oecumenicorum di- „ spenset, rogante imperatore. „ Dispensa, che fu' poscia rinnovata dallo stesso Simplicio per legittimare l'ordinazione di Calendione successore di Stefano nella sede di Antiochia. Che però lo stesso celebre Sorbonico nello scol. in fine della Dissert. 15. de *Concil. Chalcedonen. canonibus* si esprime in questi termini: « Caeterum non solum in canonum ur- « genda observantia Romani Pontificis primatum positum « agnosco, et profiteor, sed etiam in novarum latione le- « gum, si id ecclesiae necessitas, et utilitas postulent, in « veterum canonum interpretatione, et prudenti dispensatio- « ne, in haereseon damnatione, in convocatione, praesi- « dentia, confirmatione conciliorum, in judicio appellatio- « num, in sollicitudine, et regimine omnium ecclesiarum ». E più diffusamente tom. 2. della Teologia Dogmatica, e

(1) Dissert. 4. de Phot. Schism. §. 22.
(2) Hist. 5. saec. cap. 3. art. 5. §. 17.

Morale, nel Trattato *de Sacram. ordinis cap.* 2. *de Hierarchia Ecclesiae art.* 2: „ Supremum sacerdotalis ordinis gra-
„ dum tenet Romanus Pontifex, amplissimamque jurisdictio-
„ nem in christianos omnes, et episcopos universos, non
„ quidem ullis Synodicis, aut aliis humanis constitutionibus,
„ sed divinitus datam. Quamobrem universali ecclesiae di-
„ vino jure praesidet, ut S. Petri successor, Christique Do-
„ mini nostri verus, ac legitimus vicarius. „ Di tal Dogma reca indi le prove tratte dalla scrittura, da concilj, da padri, ed in fine conclude: „ Ratione primatus a Christo Do-
„ mino in tota, qua late patet ecclesia accepti, Romanus
„ Pontifex potestatem habet recipiendi, et judicandi appel-
„ lationes ex toto orbe christiano ad ejus sedem delatas, in
„ causis fidei, dubiae disciplinae, et episcoporum dejecto-
„ rum. Jus habet concilia generalia convocandi, illis prae-
„ sidendi per se, vel per legatos, illorum decreta confir-
„ mandi, cogendique non solum vulgus christianorum, et
„ secundi ordinis sacerdotes, sed ipsos gregis Arietes, epi-
„ scopos ipsos ad observantiam canonum spiritu Dei con-
„ ditorum. Controversiarum fidei, etiam extra concilia Oe-
„ cumenica prae caeteris omnibus, et supra singulos epi-
„ scopos, summus judex est: legum per universam ecclesiam
„ conditor, et dispensator, et interpres canonum. Graviorum
„ criminum absolutionem sibi reservare potest toto orbe
„ Christiano, plenarias indulgentias concedere. Haec jura
„ pontificii primatus inconcussa. „ E venendo alla ubbidienza dovuta al Pontefice secondo la formola della professione di fede, prescritta da Pio IV, e ricevuta dalla chiesa Cattolica, avverte i superiori, acciocchè „ illam diligenter in-
„ culcent doctoris angelici certissimam, et ad fidem perti-
„ nentem sententiam: *subesse romano Pontifici est de neces-*
„ *sitate salutis* „. Non vi ha bisogno di comento per dichiarare quanto i sentimenti di Eybel discordi siano da quelli del dotto Sorbonico. Ne' passi allegati tutto è bensì energico, ma insieme nulla vi ha di enigmatico, d' indeterminato, d' anfibologico. Vi si legge a chiare note espressa, e stabilita la primazia giurisdizionale, ossia l' autorità di regime del papa sopra i vescovi, col diritto non solo di esortarli, ma anche di costringerli all' osservanza de' canoni, la podestà di far leggi universali, di ricevere, e di giudicare le appellazioni, di dare dispense, di riservarsi assolu-

zioni, di concedere indulgenze plenarie: massime tutte inconciliabili con quelle di Eybel, che i vescovi siano ugualmente che il papa chiamati al governo della chiesa, e non con minore podestà: che tutto ciò, che si concede dal papa, possa ugualmente concedersi dalli vescovi: che il papa sia un tal capo, che non debba prendersi l' ardimento d' ingerirsi nella giurisdizione de' suoi conregenti. Ma pure dirà forse taluno, si sa, che Natale Alessandro fu attaccatissimo alle proposizioni dell' assemblea del 1682. = Sia pur così (potrà anche da taluno replicarsi) per ciò stesso può chicchessia rilevare quanta sia l' esorbitanza degli errori, nei quali ed Eybel ed il suo apologista si sono lasciati trasportare, trascorrendo in proposizioni direttamente contrarie a quelle, che quali inconcusse verità vengono professate da quelle scuole medesime, sotto il manto delle quali vorrebbono ricoprirsi.

Nè men chiara si scorge l' opposizione di quegli errori alle verità dichiarate ne' susseguenti concilj, menzionati nel Breve; nel grande Sinodo Lateranense IV, c. 5. ove insegna, che per divina disposizione ha la Chiesa Romana il principato di podestà *ordinaria* sovra tutte le altre; parole che, se non si vogliono torcere con sofistiche interpretazioni dinotano una vera podestà di regime, e di regime *ordinario*, qual non si verifica in una semplice direzione per via di esortazioni, e di supplemento in casi soltanto straordinarj (1).

Lo stesso diritto si raccoglie dagli atti del concilio Lugdunense II, del concilio di Firenze e del concilio di Trento, che in tutti li suoi decreti volle, che s' intendesse sempre salva l' autorità della santa sede apostolica. Ne' quali decreti due cose fra le altre meritano distinta osservazione. L' una, che il concilio deriva il diritto delle riserve dalla su-

(1) Di questa ordinaria podestà, prima certamente delle Isidoriane decretali, fece uso S. Gregorio Magno, epist. 26. l. 5. nell' assolvere direttamente, e rimettere nell' esercizio del suo grado un sacerdote della chiesa di Milano, che dal suo vescovo era stato indebitamente privato della comunione. « Comperimus, quod Laurentius, quondam frater, et coepiscopus noster nullis et culpis « extantibus communionem privaverit: ideoque hujus praecepti no- « stri auctoritate munitus, officium tuum securus perage, et com- « munionem sine aliqua sume formidine ».

prema podestà, conferita a sommi Pontefici nella chiesa universale. Il che mostra chiaramente, che il concilio riconobbe nel Papa una podestà *suprema*, non comune agli altri vescovi. Ed inoltre trattandosi di assoluzione, e però di materia soggetta per se stessa all'ordinaria giurisdizione de' vescovi, il diritto di riserva in tal genere dimostra del pari, che in virtù di quella suprema podestà, conferita da Cristo può il romano Pontefice limitare anche nel foro della penitenza la giurisdizione de' vescovi, ed esercitarla egli stesso superiormente sulle pecorelle di qualsivoglia diocesi, con legarle, o proscioglierle, secondo che giudica richiedersi dalla necessità, o utilità della chiesa universale. Che però se lo spirito santo non mancò al concilio, pensi Eybel, pensi l'apologista suo, da quale spirito siano stati indotti a predicare, che il Papa non può intromettersi nella giurisdizione de' vescovi inferiori, nè in alcun modo limitarla (1).

L'altra cosa da notare si è, che tra i molti decreti fatti dal concilio per regolare l'esercizio della giurisdizione dei vescovi, si prescrive in alcuni, che i vescovi procedano, *etiam tanquam apostolicae sedis delegati*. In altri poi, omessa la particola *etiam* vien prescritto in modo assoluto, che abbiano da procedere, *tanquam apostolicae sedis delegati*. Questa non causale, ma ponderata differenza d'espressione dinota per una parte, che se il concilio riconobbe, che potesse entrare, ed aver luogo la giurisdizione ordinaria de' vescovi riguardo agli oggetti compresi sotto la prima formola, l'ebbe assolutamente per nulla riguardo agli oggetti compresi sotto la seconda; e che per altra parte sì nell'un caso, come nell'altro riconobbe l'immediato influsso della pontificia podestà nelle cose spettanti al regime delle chiese inferiori, sia

(1) Nè perciò stiano gli avversarj a voler malignamente avvolgere questa podestà sotto l'odiosa denominazione di arbitrario dispotismo. Sanno i Pontefici, che fu loro data questa podestà *in aedificationem, non in destructionem*, non per comodo loro, ma per la salute del gregge. E quindi li veggiamo in tante, e tante decretali farsi una sollecita premura di non alterare senza gravissime cagioni l'ordine stabilito da canoni, e pontificie costituzioni de' loro predecessori, di mantenere illesi li diritti delle chiese, con l'onore dovuto al sublime carattere dell'episcopato, ad usare in somma quella discreta moderazione raccomandata da S. Gregorio Magno, *quatenus et apostolica sedes proprium vigorem retineat, et a se concessa aliis jura sua non minuat*. epist. 30. l. 3.

nell'avvalorare, sia anche nel supplire del tutto, secondo la differenza de' casi l'ordinaria giurisdizione de' vescovi. Egli è chiaro, che ovunque l'inferiore agisce come delegato del superiore, l'autorità del superiore interviene, ed influisce nell'atto dell'inferiore, o per corroborarlo, o per legittimarlo. Dunque il concilio riconobbe apertamente, e confermò per mezzo di tanti decreti la dottrina cattolica dell'influsso dell'autorità del supremo pastore sopra quella de' pastori inferiori. Che però si riduce la quistione al solito difficile problema, quale abbia da prevalere o la dottrina di Eybel e del suo apologista, oppure il sentimento attestato da solenni decreti di un concilio ecumenico, guidato, e diretto dallo spirito santo nelle sue determinazioni. Onde anche da questo provvedimento del tridentino, per chiunque si professi veramente cattolico, rimane viepiù convinto l'errore di Eybel nell'enunziare piena, e *suprema* non meno che quella del Papa la podestà de' vescovi nell'esercizio della loro giurisdizione.

A convincere lo stesso errore adduce inoltre il breve con tutto fondamento la condanna promulgata nel concilio di costanza delle proposizioni di Vicleffo, e di Gio. Hus, come pure gli articoli prescritti da Martino V, in virtù de' quali dee il cattolico professare di credere, che a *S. Pietro vicario di Cristo fu data la podestà di legare, e di sciogliere sopra la terra*, il che dinota una vera primazia di giurisdizione in tutta la chiesa, anche pel foro interno: dipiù, che *il Papa canonicamente eletto ha la suprema autorità nella chiesa di Dio*; supremazia, che si rende illusoria, ed assurda nella fittizia ipotesi, che suprema sia pure l'autorità d'ogni altro vescovo: Che *il Papa può concedere indulgenza a tutti i christiani ed i vescovi a' loro sudditi soltanto secondo la limitazione dei canoni*. Articolo, che contraddice apertamente l'asserzione di Eybel, che ogni vescovo possa in pari modo che il Papa concedere le indulgenze.

E quì dà l'annalista un rimarchevole saggio del suo modo di procedere nella interpretazione delle autorità più rispettabili. Tra le interrogazioni prescritte da Martino V nel concilio di Costanza, onde, accertarsi della cattolica credenza di quelli, su quali cadesse il sospetto degli errori condannati nel medesimo concilio, si accennano nel breve quelle che riguardano la podestà di concedere le indulgenze. Sono

queste comprese in due distinti articoli. I. « Utrum credat « quod Papa omnibus christianis vere contritis, et confessis « ex causa justa, et pia possit concedere indulgenias in re- « missionem peccatorum » II. E dopo un'articolo di mezzo: « Utrum credat, quod singuli episcopi suis subditis secundum « limitationem sacrorum canonum hujusmodi Indulgentias « concedere possint ». Ora, ecco come viene appresentata questa dottrina dall' annalista, n. 41. art. 5. §. 5: « La « dottrina del sig. Eybel combina perfettamente con quella « di Martino V, dicendo il sig. Eybel, che i popoli dal « loro vescovo ottener possono quella indulgenza, che pos- « sono sperare dal Pontefice; insegna come vuole Martino « V, che il Papa, ed i vescovi nelle loro diocesi, secondo « la limitazione de' sacri canoni, concedere possano le in- « dulgenze ». Ma è forse questa la dottrina di Martino V ne' citati articoli? Qui si accomuna, e si confonde come in un fascio la podestà del Papa con quella de' vescovi, con dire che sì l' uno, che gli altri possono nelle loro diocesi concedere indulgenze secondo la limitazione de' sacri canoni: laddove Martino V distingue l' una dall' altra podestà in due separati articoli. Del Papa, dice nel primo, che può concedere indulgenze a tutti i cristiani: nè appone limitazione. De' vescovi dice nel secondo, che possono concedere indulgenze a loro sudditi secondo la limitazione de' sacri canoni. Confonde in tal guisa l'annalista ciò, che espressamente si distingue da Martino V. Dica pertanto cosa intende significare in primo luogo coll'insegnamento, ch' egli stesso attribuisce ad Eybel, che il Papa, ed i vescovi possono concedere indulgenze nelle loro diocesi. O vuole, che siccome un vescovo non può concedere indulgenze fuor della propria diocesi, così non possa il Papa concedere indulgenze fuor del distretto, ch'egli regge come vescovo particolarmente di Roma; e ciò contraddice apertamente la dottrina di Martino V. *Christianis omnibus*. O accorda, che il Papa possa concedere indulgenze a tutti i cristiani; ed è forza confessare, che la primazia giurisdizionale del Papa si stende in tutte le diocesi della cristianità, nè solo sopra i semplici fedeli ma ancora sopra i vescovi, quando pure non voglia, che o i vescovi non siano cristiani, o capaci non siano del benefizio delle indulgenze comune a tutti i fedeli.

In secondo luogo nell' accomunamento, che si fa dall' an-

nalista della podestà del Papa, e di quella de' vescovi riguardo alle indulgenze, si rappresenta l'una, e l'altra come ristretta del pari dalla limitazione de' sacri canoni. Quanto bene questa restrizione dell'autorità pontificia combini colla dottrina di Martino V. se 'l vede ciascun che abbia occhi da confrontare l'esposizione dell'annalista con gli articoli del Pontefice. Oltredichè duopo sarebbe che da costoro si esibissero i canoni limitanti nel Papa o la podestà di concedere indulgenze *ex causa justa et pia*, o la podestà di dispensare negli stessi canoni, riconosciuta dagli stessi basileensi, e ciò che è più, autenticata in modo sì espresso nell' ottavo concilio ecumenico privativamente agli stessi patriarchi.

Veniamo a'santi padri. Già da tempi apostolici prescrisse S. Ireneo (1), che debbono tutte le chiese, tutti i fedeli convenire colla chiesa romana *propter potiorem principalitatem*. Non occorre domandare, se colla dovuta docilità venga osservata la prescrizione del santo dottore da Eybel, dal suo apologista, da loro aderenti. Ben se 'l vede ognuno. A suo luogo poi si discuteranno le inette cavillazioni opposte da essi alla retta intelligenza di questo passo.

S. Cipriano predicò un Dio, un Cristo, una chiesa, ed una cattedra fondata sopra S. Pietro per oracolo di Cristo; in questa cattedra venerò la chiesa matrice, ond' è sorta l'unità sacerdotale, ed a cui non può avventarsi la perfidia per contaminarla. Sull'autorità di S. Cipriano si fondano pure li prelati gallicani dell'assemblea del 1682. nell'asserire la preminenza della cattedra di Pietro, di quella cattedra, su cui è talmente fondata la chiesa, che chi da quella si discosta, invano si lusinga di essere nella chiesa: *Fidenter cum B. Cypriano pronuntiamus, charissimi collegae* ( così nella lettera dell'assemblea diretta agli altri vescovi, per partecipare loro la dichiarazione ivi fatta) « *Christum, ut unitatem manife-* « *staret, unam cathedram constituisse, et unitatis originem ab* « *uno incipientem sua auctoritate disposuisse; eumque qui ca-* « *thedram Petri, super quam fundata est ecclesia, deserit, in* « *ecclesia non esse; qui vero ecclesiae unitatem non tenet, nec* « *fidem habere.* (S. Cypr. lib. de unit. eccl. p. 77. edit. Oxon. ) » Che però si pregiano di riconoscere, e di venerare la *pietra*

(1) Cont. haer. l. 3. c. 3.

della chiesa nel venerabile Pontefice, che a que' giorni sedeva sulla cattedra di S. Pietro: „ Non modo ecclesiae *Petram*, „ sed etiam tamquam *fidelium*, atque *in omnibus*, *exemplum* „ *bonorum operum*, debemus jure merito venerari „.

Ma quì si fa innanzi l'annalista, e con S. Cipriano alla mano, di nulla meno si lusinga, che di abbattere quelle sublimi prerogative, che l'universalità de' cattolici sempre mai riconobbe nel primato. Pure a disingannarlo dovea bastare l'abuso che hanno sempre fatto gli eretici di quegli stessi passi di S. Cipriano, i quali se si prendessero a rigore di lettera, senza il dovuto riguardo a sentimenti, che in altri luoghi palesò, verrebbono non solo a deprimere, ma anche ad escludere affatto la primazia della sede apostolica; onde quì è il caso di applicare il noto assioma, che chi troppo prova, nulla prova. Conveniva pertanto, che l'annalista in vece di unirsi con protestanti nella rigida intelligenza di quei passi, si appigliasse alle spiegazioni, e risposte concordemente recate da dottori cattolici, poste le quali non solo si salva la sostanza del primato, ma insiememente, e per le stesse ragioni si preservano le prerogative annesse al primato.

Che certe espressioni di S. Cipriano, sfuggitegli massimamente nel calore della controversia sul battesimo, abbiano bisogno di modificazione, il conobbe, ed attestò in più luoghi S. Agostino, come lib. 5. *de baptismo cont. Donat.* c. 25: „ Jam illa, quae in Stephanum irritatus effudit, retractare „ nolo, quia et non opus est „. Che anzi le reputò sì poco degne di quel santo, e gloriosissimo dottore, e martire, che non ebbe difficoltà di allegare il dubbio già insorto da que' tempi, se quelli scritti fossero veramente di S. Cipriano (1): « Quanquam non desint, qui hoc Cyprianum prorsus „ non sensisse contendant, sed sub ejus nomine a praesumptoribus, atque mendacibus fuisse confictum „. E quantunque S. Agostino non se ne dimostri persuaso, non l' esclude però del tutto, soggiugnendo num. 40: „ Porro „ autem Cyprianus, aut non sensit omnino, quod eum „ sensisse recitatis; aut hoc postea correxit: in regula ve„ritatis; aut hunc quasi naevum sui candidissimi pectoris „ cooperuit ubere caritatis, dum unitatem ecclesiae toto orbe „ crescentis, et copiosissime defendit, et perseverantissime

(1) Epist. 93. num. 38.

„ tenuit vinculum pacis. „ E quanto alla menzionata correzione avea già detto antecedentemente num. 38: „ Correxisse autem istam sententiam non invenitur, non incongruenter tamen de tali viro existimandum est, quod correxerit, et fortasse suppressum sit ab eis, qui hoc errore nimium delectati sunt, et tanto velut patrocinio carere noluerunt. „ Il che vale non solo riguardo al battesimo, ma anche riguardo a que' tratti apertamente disapprovati da S. Agostino, che nel sostenere il suo errore S. Cipriano *irritatus effudit in Stephanum.* Per le quali cose irragionevole non appare il pensiere di chi sospettò, che se non supposti del tutto, alterati almeno, ed interpolati furono gli scritti opposti da S. Cipriano a S. Stefano, talchè nulla se ne possa concludere contro la dignità della santa Sede, la cui preminenza fu dal santo in altre opere sì altamente commendata.

Che giova pertanto il riferire quelle parole della lettera ad *quintum:* che S. Pietro „ non vindicavit sibi aliquid insolenter, aut arroganter assumpsit, ut diceret se primatum tenere, et obtemperari a novellis, et posteris sibi potius debere? „ (1) Giacchè se piacesse all' annalista

(1) Se ben si considera questo passo di S. Cipriano, anzi che contraddire, sembra somministrare un nuovo argomento della suprema autorità, che già in quel secolo si riconosceva propria del primato. Avea S. Stefano, senza venire ad una espressa positiva definizione del dogma, prescritto, che non si dovessero ribattezzare i battezzati dagli eretici: *Nihil innovetur praeter id quod traditum est.* A S. Cipriano parve ravvisare in questa prescrizione il difetto, cui soggiacque S. Pietro riguardo alla osservanza de' legali. Qindi oppone a S. Stefano l'esempio di S. Pietro, il quale non fece valere l'autorità del suo primato per difendere il suo mancamento contro la correzione dell'inferiore, che si fece a riprenderlo; significando così, che neppure S. Stefano dovea farsi forte nella pratica da lui prescritta, sotto pretesto ch'egli teneva il primato, e che dovea essere ubbidito da prelati delle chiese posteriormente fondate nelle varie parti della cristianità. Applicazione, che suppone manifestamente il riconosciuto esercizio di quel primato, la cui autorità spiegava S. Stefano con minacciare la separazione dalla chiesa contro chi avesse contravvenuto al suo rescritto. Nè certamente può cadere in pensiere d'uomo sensato, che S. Stefano si arrogasse un diritto nuovo, e che non fosse stato da principio riconosciuto quale prerogativa inerente alla sede di Pietro.

Che dal Papa S. Stefano non emanasse definizione dogmatica propriamente detta, non ne dissente il dotto cardinale Orsi nell'e-

prenderle materialmente, come hanno fatto gli eretici, converrà dire, che non ebbe S. Pietro il primato, e che al romano Pontefice, come a di lui successore non sia dovuta l'ubbidienza da cristiani, che sarebbe manifesta eresia contro la dottrina della chiesa, contro il sentimento stesso di S. Cipriano, espresso chiaramente in altri luoghi, ed accen-

gregia sua opera *de romani pontificis auctoritate* tom. 2. pag. 32. edit. Rom. 1771. *art. unicus*: « Nullo certo aut probabili argumen- « to demonstratur, Stephani decretum de haereticorum baptismo « fuisse dogmaticam sedis apostolicae definitionem. Imo graves con- « jecturae non desunt, quibus contraria sententia solide stabilia- « tur ». Ed infine dell'articolo: « Nullis indiciis, et conjecturis pro- « bari potest, quod rem voluerit solemniter definire, et universae « ecclesiae proponere tanquam dogma firmites ab omnibus, et in- « concussa fide tenendum, et cui nemo refragari auderet, qui nol- « let ab ecclesia projici, et tanquam haereticus judicari. Unde etiam « consequens est, quod quaecunque ex Cypriano, et Firmiliano, « vel Augustino proferunt adversarii, non ad eas pertinent sedis « apostolicae vel romanorum Pontificum definitiones, quas omnino « irretractabiles, et irreformabiles esse decernimus, ac propugna- « mus ».

Consentono i dotti editori della Storia Ecclesiastica di Natale Alessandro, ediz. Ven. 1776. nel §. 2. delle loro Animadversioni sulla dissert. 12. secolo 3. art. 4. « Sed neque sanctum Stephanum « intendisse suo decreto catholicam veritatem proponere, non ob- « scure ejusdem decreti innuunt verba, quae ita se habebant: *Nihil « innovetur nisi quod traditum est, ut reversis ab haeresi manus im- « ponatur ad poenitentiam.* Non diffiteor utique, fidei veritates divinis « traditionibus inniti; at cum etiam certum sit ex apostolorum tra- « ditionibus quaedam ad disciplinam pertinentia ortum habuisse, « nil cogit dicere Stephanum voluisse fidei dogma statuere, dum in « hac controversia traditionis meminit. Traditionem opponendo, non « quid credendum, sed quid faciendum esset ex eadem decernere « demonstravit. Ipse Cyprianus ostendit non intellexisse Stephanum « traditionem opponere, ex qua fidei articulus erueretur etc. . . . . « Sed et illud meo videri palam ostendit tunc temporis in hac con- « troversia non concertatum quasi de fidei articulo ageretur, quia « etiam post decreta synodi arelatensis, et primae oecumenicae Ni- « cenae, adhuc potuisse ab haeresi venientes salutari baptismi la- « vacro ablui, non pauci ex patribus sentiebant ». Onde anche meritamente concludono §. 3: « Primo nullum praejudicium factum « est romani Pontificis infallibilitati, quia eandem non respiciebant « hujusmodi conflictationes . . . Si deinde ex hac controversia etiam « de infallibilitate esset judicandum: fallibilia reputassent oecume- « nica concilia illi patres, qui etiam post canonem concilii Nicaeni « liberum esse iterum sacro lavacro tingere haereticos dicebant, si « id ecclesiarum concordiae officere non debuisset ».

nato anche in questo: „ Petrus, quem primum Dominus „ elegit, et super quem aedificavit ecclesiam suam. „

Che giova citare quest' altro detto, che li *vescovi non debbono rendere ragione che a Dio solo?* proposizione, che intesa materialmente, come suona, formerebbe un senso erroneo, e che in niun modo può attribuirsi al santo dottore, mentre, come ben riflette Natale Alessandro nella citata 4. dissert. I. saec. sect. I. §. 4. „ Certe sanctus Cyprianus do„ ctor in ecclesiae disciplina versatissimus, inficiari non po„ tuit episcopos nedum Pontifici Maximo, verum etiam me„ tropolitis, primatique suo, ac denique collegarum suorum „ Synodis, gestorum suorum rationem reddere debere. „ Che più? non si fece un dovere S. Cipriano di render conto al clero Romano, nella vacanza della sede, delle ragioni, per le quali si era ritirato in tempo di persecuzione, ed insieme della cura da lui presa, durante il suo ritiro, del suo clero, e del suo popolo? inoltre si scusa egli con S. Cornelio (1) di aver tardato d' informarlo di certe occorrenze concernenti lo scisma di Fortunato, allegando che „ non ea res erat, „ quae in notitiam tuam deberet per nos festinato statim „ quasi magna, aut metuenda perferri. „ Segue poi a dire: „ „ Nactus tamen occasionem familiarissimi hominis, et cle„ rici per Felicianum Acolytum, quem cum Perseo collega „ nostro miseras, inter caeterea, quae in notitiam tuam „ perferenda hinc fuerant, etiam de Fortunato isto tibi „ scripsi. „ Era dunque S. Cipriano ben persuaso, che tutte le cause di qualche momento dovessero riferirsi alla santa Sede; il che si conferma ancora per un notabile sentimento, che spiega il santo nella stessa occasione: „ Necessarium „ non putavi celeriter, et urgenter haereticorum tibi ineptias „ nuntiandas. Neque enim ad catholicae ecclesiae majestatem „ pariter ac dignitatem pertinere debet, quid apud se hae„ ticorum, et schismaticorum moliatur audacia. „

S. Cipriano nella sede Romana riconosce formalmente (epist. 55 ad Cornel.) la cattedra di Pietro, e la Chiesa principale, *unde unitas sacerdotalis exorta est.* Questa stessa egli chiama (epist. 45. ad enndem) *ecclesiae catholicae radicem, ac matricem.* E nell'epist. 51 ad Antoniano, che gli avea significato, che non comunicava con Novaziano: *Scri-*

(1) Epist. 12. ap. Coustant n. 9.

*psisti etiam, ut exemplum earundem litterarum ad Cornelium collegam nostrum transmitterem, ut, deposita omni sollicitudine jam sciret te secum, hoc est, cum catholica ecclesia comunicare.* Così la sede Romana ne viene da S. Cipriano rappresentata quale cattedra di Pietro, chiesa principale, radice, e matrice, sorgente dell' unità sacerdotale, la cui comunione porta seco la comunione della chiesa cattolica, fuor della quale pertanto non sussiste l'unità cattolica; sendo ben chiaro, che si scinde l' unità, da chiunque si diparte dalla sorgente dell' unità: *Deus unus est*, epist. 40. ad plebem, *Christus unus, et una ecclesia, et cathedra una super Petrum Domini voce fundata.* Tralasciamo altre molte testimonianze somministrate da S. Cipriano, e che si trovano raccolte presso que' molti dottori, che hanno difeso il primato contro i novatori.

Oppone l' annalista un' altro passo, tratto in vero dal l' aureo libro *De unitate ecclesiae* = che il vescovado è un solo, al di cui governo *in solidum* sono stati da Dio eletti tutti i vescovi = Ma pretendere inferire con Eybel da questo passo una uguaglianza per ogni modo di autorità nel regime della chiesa tra il papa, ed i vescovi inferiori, egli è un cadere in errore manifestamente contrario al dogma cattolico, e all'intendimento stesso del Santo. Qual sia dunque la sana intelligenza di quel testo, non isdegni l' annalista intenderlo dalla comune interpretazione de' dottori, e di quelli medesimi, che addetti si professano alle proposizioni dell' assemblea del 1682. Ascolti Juvenino, dissert. 4. *de locis theol.* q. 5. c. 1: „ Episcopatus unus est ratione „ ordinis, conc., seu unus est ordo episcopatus, qui omni- „ bus episcopis aequaliter tribuitur, ratione jurisdictionis, „ neg., hoc est non tam late patebat singuli cujusque apo- „ stoli jurisdictio, quam jurisdictio concessa Petro: haec „ enim in ipsos etiam erat apostolos, illa vero in reliquos „ tantum fideles, aut ministros: *Unum tamen*, inquit ibidem „ Cyprianus, *caput est, et origo una.* „ Così Tournelì *de ecclesia* q. 5. art. 1: „ Sed, inquies, cur dicitur a Sancto „ Cypriano, episcopatus unus? Resp. in mente Sancti Cy- „ priani episcopatum dici unum, quia unitas ecclesiastica a „ Sancto Petro, ejusque successoribus derivatur: quomodo „ radii a sole, rami ad arbore, rivi a fonte, quibus si- „ militudinibus ibidem utitur Sanctus doctor. „ Ed in vero

tanto è lontano il libro *de unitate ecclesiae* di pregiudicare alle preminenze del primato, che anzi, come nota Natale Alessandro (1), li protestanti hanno tentato di oscurarne l'autenticità, = „ *quod eorum profliget errores contra sacram* „ *ecclesiae Monarchiam, et Sancti Petri primatum.* „

Così può meritamente applicarsi a nostri avversarj ciò che disse S. Agostino dell' abuso, che dell'autorità di S. Cipriano facevasi da Donatisti, l. 1. de Bapt. c. 1: „ Quapropter in hoc opere adjuvante Domino suscepimus, non so- „ lum ea refellere, quae de hac re nobis donatistae obje- „ ctare consueverunt, sed etiam de beatissimi martyris Cy- „ priani auctoritate, unde suam perversitatem ne veritatis „ impetu cadat, fulcire conantur, quae Dominus donaverit „ dicere: ut intelligant omnes, qui non studio partium coe- „ cati judicant, non solum eos non adjuvari auctoritate „ Cypriani, sed per ipsam maxime convinci, atque sub- „ verti. „

Certamente non può fingersi per una parte, che S. Cipriano abbia inteso d' introdurre nell' episcopato una sorta di unità distruttiva dell' ordine gerarchico: per altra parte egli è chiaro, che l' ordine gerarchico non può intendersi, nè sussistere senza una gradazione di autorità. Anche nello stato civile può dirsi con tutta congruenza, che una è la magistratura. Ma questa unità non toglie punto una ordinata distribuzione di classi, subordinate le une alle altre, e tutte dipendenti da un magistrato, o capo supremo, la cui autorità si stenda sopra tutti li giusdicenti inferiori. Così l' unità della gerarchia risulta dalla ordinata subordinazione de' ministri, e pastori inferiori a vescovi, de' vescovi a loro metropolitani, primati, e patriarchi, e di tutti a quello, che da Cristo fu costituito capo supremo sopra tutti, come mirabilmente spiega S. Leone epist. 14. ad *Anastasium Thessalonicensem* ap. Ballerin. col. 681. Tolto questo vincolo di subordinazione, per cui tutte le parti si riuniscono in un solo capo, come centro, ogni parte diventa un tutto da se, e perisce l' *unità*.

Da questa gerarchica subordinazione, prima di S. Leone, ripete il Pontefice Bonifacio I, l' unità del sacerdozio

(1) Hist. 3. Saec. cap. 4. art. 4.

epist. 15. *Rufo, et caeteris episcopis etc.* (1), nella quale dopo avere rilevata la preminenza di autorità, che per diritto divino compete alla sede apostolica, onde, *certum sit summam rerum ex ejus deliberatione pendere*, soggiunge num. 5. „ Quoniam locus exigit, si placet recensere canonum sanctiones, reperietis quae sit post ecclesiam Romanam secunda sedes, quaeve sit tertia. A quibus ideo „ ita rerum videtur ordo distinctus, ut se ecclesiarum principes caeterarum, sub uno tamen eodemque sacerdotio „ habere cognoscant, quibus caritate servata propter ecclesiasticam disciplinam debeant esse subjecti. Et quidem „ haec sententia canonum a vetustate duravit, ut nunc usque Christo nostro favente perdurat. Nemo unquam apostolico culmini, de cujus judicio non licet retractari, manus obvias audaciter intulit. Nemo in hoc rebellis exstitit, „ nisi qui de re voluit judicari. „

Quindi Lodovico Habert sendosi objettato il passo di S. Cipriano (2) nel concilio da lui adunato in Cartagine: « Neque enim quisquam nostrum episcoporum se esse episcopum constituit, aut tyrannico terrore ad obsequendi « necessitatem collegas suos adigit etc. » (Qual passo suole opporsi dagli eretici) risponde, negando la conseguenza, che quelli pretendono trarne contro l' autorità del primato, „ utpote quae menti Sancti doctoris manifeste adversetur: „ si enim nullus episcopus ab alio judicari possit, frustra „ archiepiscopi, et primates ullum concilium cogerent adversus episcopos delinquentes. Absit autem tanta absurditas „ a mente Sancti Cypriani, qui in epistola ad Sanctum „ Stephanum urget Sanctum pontificem, ut jubeat deponi „ Marcianum episcopum arelatensem, et alium ejus loco „ institui. „

Nè dee ommettersi la risposta di Natale Alessandro (3), che quelie parole: *Nemo nostrum dicit se episcopum episcoporum*, non riguardano il sommo pontefice, ma i vescovi adunati in quel concilio, e soggiunge: „ Quod si in romanum Pontificem haec verba contorsit Sanctus Cyprianus: „ *Nemo se episcopum episcoporum constituit*, id ab ecclesia

(1) Ap. Coustant.
(2) De hier. Ecclesiastica c. 4. §. 3.
(3) Dissert. 4. I. saec. §. 4. obj. 2.

„ non probatur, quia Christi non est, sed Cypriani, idest „ hominis subirati, et paullulum commoti in Stephanum. „

Che poi S. Cipriano, fuorchè negli scritti concernenti la causa del battesimo, nella quale certamente errò, abbia riconosciuto la primazia giurisdizione del papa sopra i vescovi, il prova Natale Alessandro per molte autorità del Santo, e segnatamente per lo ricorso da esso lui fatto al papa S. Stefano, esortandolo ad usar della sua autorità nella causa di Marciano arelatense. Tanto chiara è la testimonianza di S. Cipriano, che lo stesso Pietro de Marca non potè a meno di confessare, che (1) „ Nulla industria novatores hoc te„ stimonium Cypriani elevare possunt. Futilis est enim illa „ responsio, non deponi a Stephano Marcianum, sed depo„ nendum declarari. Quin immo conceptis verbis Cyprianus „ exigit a Stephano, ut suis litteris Marcianum damnet, „ atque adeo alium substituendum decernat. „ Così pure fu intesa da Juvenino, come si è veduto poc' anzi.

Così vie più si conferma, che a buona equità può rivolgersi contro li nostri avversarj quel rimprovero, che fa S. Agostino a Donatisti dell'insidioso, e non men vano intendimento, con cui procuravano farsi forti dell' autorità di S. Cipriano contro l' autorità della Chiesa. Egli è certo, che nella resistenza, che fece S. Cipriano a santo Stefano, impugnava egli una verità rivelata da Dio, ed il confessa in termini equivalenti lo stesso annalista. Adunque una tale resistenza non veniva dallo spirito di Dio, che è spirito di verità, nè dallo stesso spirito poteano venire gli argomenti co' quali si sforzava S. Cipriano di giustificare la sua resistenza. Che vantaggio possono dunque trarre gli avversarj da que' passi, che, come dice S. Agostino, S. Cipriano *irritatus effudit* contro S. Stefano? Tratti, che possono dirsi con Natale Alessandro *verba hominis, non verba Christi*. Per lo contrario luminose prove in favore del primato somministrano tutte le altre opere, nelle quali si dimostra il Santo, qual fu veramente, pieno di celeste dottrina, e sapienza; e dubiteremo in qual parte dobbiamo attenerci a S. Cipriano, o dove parla qual uomo soggetto all' errore, o laddove compare particolarmente illuminato da Dio per ammaestramento de' fedeli, e per la edificazione della chiesa?

(1) L. 1. concor. cap. 10. 11. 8.

Da S. Cipriano passiamo a S. Agostino, i cui sentimenti sono dall' Annalista stranamente difformati. « S. Agostino, « dice egli, insegna, che S. Pietro, ed i suoi successori « occupano l' apice dell' apostolato: che le cattedre parti- « colari differiscono in eccellenza: che tra tutte quella di « Pietro, che meritò di ascoltare solo: *Tibi dabo claves « regni caelorum*, è la più eminente. Ma se da queste ed « altre espressioni meditasse alcuno di dedurre: dunque la « podestà delle chiavi non fu immediatamente comunicata « a tutti gli apostoli, al ceto dei pastori: dunque questa è « più eminente in S. Pietro, che negli altri apostoli: dun- « que Pietro come maestro infallibile deve essere ascoltato « da tutti; egli divulgherebbe delle idee ildebrandesche e « non già sentimenti di S. Agostino, il quale in più luo- « ghi insegna, che le chiavi furono conferite alla unità dei « pastori: che tutti i vescovi hanno una uguale facoltà di « sciogliere, e di legare: che S. Pietro non meno di S. Ci- « priano deviò all' insegnamento del vangelo, e dalla re- « gola della verità. »

Lascio qui da parte l' articolo della infallibilità del papa, come pure quello della mediata, o immediata comunicazione della podestà di giurisdizione riguardo a vescovi, giacchè non ritrovo questi articoli espressi nel Breve tra gli errori rimproverati ad Eybel. Veniamo alle altre proposizioni. Adunque secondo l' annalista, S. Agostino dice, *che le cattedre particolari differiscono in eccellenza*: che quella di Pietro è la più eminente; dal che però chi meditasse di dedurre, che la podestà delle chiavi fu più eminente in san Pietro, che negli altri apostoli, divulgherebbe idee ildebrandesche, (espressione troppo indecente, e affatto indegna di bocca cattolica) contro il sentimento di S. Agostino, il quale in più luoghi insegna, che tutti i vescovi hanno una uguale facoltà di sciogliere, e di legare (1).

(1) Nel rilevare come indegna di bocca cattolica la dileggiante espressione dell' *Ildebrandismo* solita usarsi da' nostri avversarj, riguardo al santo Pontefice Gregorio VII., non ci era ancora nota la scismatica origine di questa non meno indecente, che puerile affettazione. Ora ci è avvenuto di scoprirla in una lettera del celebre Lanfranco arcivescovo di Cantorberì, diretta ad un fautore dell' antipapa Guiberto (epist. 59. biblioth. Lugd.) « Litteras tuas suscepi, « et legi, et displicuerunt mihi quaedam, quae in eis inveni. Non

In primo luogo dovea l' annalista spiegare di qual podestà intenda egli di parlare, se della podestà dell' ordine, o della podestà del regime: se della prima, tutti convengono esser questa uguale in tutti i vescovi, come abbiamo inteso sopra da Juvenino: se della seconda, egli attribuisce a S. Agostino un errore quanto contrario al dogma, altrettanto alieno dalla mente del santo, il quale nella sede apostolica sempre mai riconobbe un principato di autorità, superiore a quella di qualunque altro episcopato, siccome ne fanno fede le molte di lui testimonianze, che recheremo in appresso.

In secondo luogo l'annalista fa dire a S. Agostino, che le cattedre particolari differiscono in eccellenza, senza citare luogo preciso, onde raccogliere la mente del Santo. Comunque sia, dovea pure anche spiegare da che pretenda egli, che S. Agostino ripeta questo differente grado di eccellenza tra le cattedre particolari. Forse dalla maggiore, o minore copia delle ricchezze, dal maggiore, o minore splendore delle città, o popolazioni, alle quali presiedono i vescovi? ma non so, se gli verrà fatto di mostrare, che S. Agostino abbia fondato su questi pregj meramente estrinseci, ed accidentali la maggiore, o minore eccellenza delle cattedre episcopali. Certamente se attendiamo il diritto divino, la sola cattedra di Pietro fu da Dio stabilità qual vincolo della unità, con una preminenza di autorità, che si stende in tutta la chiesa, non solo sopra il volgo de' fedeli, ma anche sopra i loro pastori, e questo è dogma. Se attendiamo il diritto ecclesiastico, fu stabilita una certa subordinazione tra le altre chiese particolari sparse nell' Orbe cattolico, mediante la divisione delle provincie, onde i vescovi inferiori dovessero dipendere da metropolitani, e questi da loro rispettivi Patriarchi, Esarchi, o primati. Quest' ordine

« probo quod papam Gregorium vituperas, quod Hildebrandum eum « vocatas etc. » Se a que' tempi medesimi un sì gran prelato, illustre non meno per santità, che per dottrina, come il caratterizza Natale Alessandro, mal soffriva quella voce nella bocca di un aderente all'antipapa, come soffrirla in chi si professa cattolico, verso un Pontefice, la cui legittima elezione al pontificato non solo è fuor d'ogni controversia, ma che di più *sacris ecclesiae fastis post obitum adscriptus est*, siccome potea il censore impararlo dallo stesso Natale Alessandro, autore a lui non sospetto?

gerarchico fu senza dubbio conosciuto da S. Agostino, nè vi ha difficoltà di ammettere, che in siffatta gradazione abbia riconosciuto maggiori, o minori gradi di eccellenza tra le chiese particolari. Ma questo maggior grado di *eccellenza*, per cui un Patriarcha, o primate presiede a metropolitani, e questi a vescovi della loro provincia, porta seco altresì un maggiore grado di autorità; o per dir meglio questa maggior eccellenza non è altra, che la maggiore autorità, o podestà di regime, che compete al superiore sopra gl'inferiori: che se dunque S. Agostino riconobbe, come confessa l' annalista, che tra le chiese particolari, differenti in eccellenza, la più eminente fu quella di S. Pietro, dovette per ciò stesso riconoscere in essa un grado più eminente di quell' autorità, o podestà di regime, sulla quale sola possono fondarsi li maggiori, o minori gradi di eccellenza, che distinguono le cattedre particolari. Che poi S. Agostino abbia da jus divino dedotta la preminenza, ch'egli, secondo l'annalista stesso, riconobbe nella Cattedra di Pietro, potrebbe già sufficientemente raccogliersi da ciò solo, che vien quì riportato dal medesimo, cioè che S. Agostino la riconobbe tale, perchè S. Pietro meritò di ascoltare solo: *Tibi dabo claves regni coelorum.* Vi ha pertanto una mera battologia in questo tratto dell' annalista, che secondo S. Agostino tra i differenti gradi di eccellenza, che distinguono le cattedre particolari, la più eminente sia quella di S. Pietro, e ciò per oracolo di Cristo; e per altra parte che, secondo S. Agostino, la podestà delle chiavi ( sotto cui s'intende anche la podestà del regime ) non sia più eminente in S. Pietro, che negli altri apostoli. Ed al certo quale altra *eccellenza* può intendersi conferita da Cristo a vescovi, fuor quella, che consiste nella podestà annessa al loro ministero, come egli stesso confessa nel corso del suo esame? se dunque la cattedra di Pietro fu da Cristo sollevata ad un grado più eminente di eccellenza, non può questo maggior grado intendersi, fuorchè di una più eminente podestà annessa da Cristo al ministero di Pietro. Non è però questa battologia effetto d'ignoranza, ma di scaltro artifizio per debilitare la forza delle autorità, che somministra S. Agostino in favore del primato, con insinuare, che quelle preminenze, che il santo riconosce nella sede di Pietro, debbano riferirsi ad una tal sorta di quella indeterminata eccellenza, e non definita,

in cui suppone così confusamente, che S. Agostino abbia differenziate le cattedre particolari.

Ma siffatte astuzie non mai conobbe la sublime, l'ingenua, candida mente del grande Agostino. Non dice una cosa, perchè s'intenda l'opposto di quello, che dice, ma nello spiegare i suoi sentimenti non altro concetto intende destare negli animi altrui fuor quello, che corrisponde al naturale, ovvio significato delle parole, con cui si prende a manifestarli (1). Ora S. Agostino, inteso a confutare lo scisma, e l'errore dei Donatisti, mette innanzi tre proposizioni, che si oppongono del pari alla erronea uguaglianza, che Eybel, ed il suo apologista vorrebbono introdurre tra il romano Pontefice ed i vescovi inferiori. Afferma in primo luogo, secondo l'insegnamento delle scritture, che nell'apostolo S. Pietro, *primatus apostolorum excellenti gratia praeeminet* (2). Secondo: Afferma come cosa notoria, che il principato dell'apostolico ministero, proprio di S. Pietro è da preferirsi a qualunque episcopato: *Quis nescit illum apostolatus principatum cuilibet episcopatui praeferendum?* Terzo. Riconosce S. Paolo inferiore a S Pietro nell'atto stesso di riprenderlo: *Cum Petrus a Paulo posteriore* (Apostolo) *corrigitur.* Questa eccellente grazia, per cui di tanto si solleva, *praeeminet*, in S. Pietro il primato degli apostoli, debbe essere al certo un qualche insigne pregio dell'apostolico ministero, proprio di S. Pietro, e non comune agli altri apostoli. Il pregio, la grazia, l'eccellenza dell'apostolico ministero, (ripetiamolo) consiste nella podestà, che vi è stata unita, da esercitarsi in edificazione del corpo della chiesa. Questa podestà, che tutto comprende, ed assorbisce l'apostolico ministero, è, come si è detto, di due sorta, l'una dell'ordine, che S. Tommaso chiama sacramentale (3), l'altra d'insegnamento, e di regime. La prima è comune a tutto l'ordine episcopale, sen-

(1) L. 2. de Bapt. cont. Donat. c. 1.

(2) E ciò non già, come vaneggia un' imbecille glossatore, in questo senso, che una tale preminenza debba intendersi di quella, che conveniva a S. Pietro in qualità di semplice apostolo, sopra S. Cipriano nella sua qualità di vescovo, mentre S. Agostino fa ivi risaltare la preminenza della cattedra: *sed si distat cathedrarum gratia*; come verrà più ampiamente dichiarato nel discutere le inette cavillazioni opposte a questo luogo, come pure alle altre autorità recate nel Breve.

(3) 2. 2. Q. 39. art. 3.

za differenza di grado nell'eccellenza: nè riguardo a questa potè S. Pietro avere alcuna preminenza sopra gli altri apostoli. Adunque la preminenza, che S. Agostino riconosce nel primato, preminenza tale, che nell'apostolico ministero costituisce un vero principato, non può significare, che una preminenza di superiore autorità, sì riguardo all'insegnamento, come riguardo al regime, inquanto comprende la podestà del governo.

Insigni documenti di tale preminenza somministrano insieme con S. Agostino i padri del concilio Cartaginese sotto Aurelio, e nel Milevitano sotto Silvano, adunati per la causa di Pelagio, e di Celestio. I primi nella lettera 175. n. 2. (1) tra quelle di S. Agostino, che la stese, come si crede, a nome del concilio, di cui fu egli l'anima, implorano dall'autorità del Pontefice S. Innocenzo I la conferma de' loro atti, e ne riconoscono l'efficacissima influenza per la conservazione del deposito, e la correzione degli erranti: « Ut statutis nostrae mediocritatis etiam apostolicae sedis « adhibeatur auctoritas, pro tuenda salute multorum, et « quorumdam perversitate etiam corrigenda ». E dopo avere contrapposte le dottrine cattoliche agli errori de' novatori, soggiungono n. 3. « Veremur ne apud te ista ipsa com« memorando, quae majore gratia de sede apostolica prae« dicas, inconvenienter facere videamur ». Questa maggiore grazia di predicazione, che altro significa fuorchè una maggiore autorità d' insegnamento, qual maggioranza riconoscono essi nella sede apostolica sopra l' adunanza del loro tuttochè numerosissimo concilio? Quindi si fanno a supplicare il Pontefice, perchè, compatendo alle loro angustie, degnisi fulminare con l' autorità della sede apostolica quell' errore, e quella empietà, che avea digià molti fautori, sparsi in varie parti. Ov' è anche osservabile il tratto seguente al n. 4: « Ne deficiat fides nostra, quod pro apo« stolo Petro se rogasse ipse ( Christus ) testatus est ».

I padri Milevitani nella lettera 176. tra quelle di S. Agostino, si riferiscono alla relazione del concilio di Cartagine, porgendo le medesime suppliche per la condanna dell' errore, sulla fidanza, che ad una tanta autorità fondata sull'autorità stessa delle scritture, sarebbono per arrendersi più

(1) Edit. Maur.

facilmente gli erranti, onde avessero con l' ajuto di Dio da rallegrarsi del loro ravvedimento, anzi che compiangere la loro perdizione. Instano poi per una sollecita provvidenza, e concludono: « Memor nostri in Dei gratia augeatis, domi-« ne beatissime, meritoque venerabilis, et in Christo ho-« norande sancte pater ». E' forse questo lo stile da usarsi da concilj nello scrivere ad un qualunque sia vescovo, a lui ricorrendo come a padre; da lui implorando la conferma de' loro atti, ed in lui riconoscendo maggiore autorità di predicazione, e d' insegnamento?

Ne' rescritti all' uno, e all' altro concilio commenda il santo padre il sollecito ricorso fatto da que' padri alla sede apostolica. Troppo significante è la testimonianza, che rende il Pontefice all' autorità della sua cattedra, per non doversi riportare in gran parte. Nel primo ( lettera 181. n. 1. tra quelle di S. Agostino): « In requirendo, dice S. Innocenzo, « de his rebus, quas omni cum sollicitudine decet a sacer-« dotibus, maximeque a vero, justoque, et catholica tra-« ctari concilio, antiquae traditionis exempla servantes, et « ecclesiasticae memores disciplinae, nostrae religionis vi-« gorem non minus nunc in consulendo, quam antea cum « pronuntiaretis, vera ratione firmastis, qui ad nostrum re-« ferendum approbastis esse judicium, apostolicae Sedi, cum « omnes hoc loco positi ipsum sequi desideremus apostolum, « debeatur, a quo ipse episcopatus, et tota auctoritas nomi-« nis hujus emersit. Quem sequentes, tam mala damnare « novimus, quam probare laudanda. Vel id vero quod pa-« trum instituta sacerdotali custodientes officio non censetis « esse calcanda, quod illi non humana, sed divina decre-« vere sententia, ut quidquid quamvis in disjunctis, remo-« tisque provinciis ageretur, non prius ducerent finiendum, « nisi ad hujus sedis notitiam perveniret: ut tota hujus « auctoritate justa quae fuerit pronuntiatio firmaretur, inde-« que sumerent caeterae ecclesiae ( velut de natali suo fon-« te aquae cunctae procederent, et per diversas totius mun-« di regiones puri latices capitis incorrupti manarent) quid « praeciperent, quos abluerent, quos velut caeno inemun-« dabili sordidatos mundis digna corporibus unde vitaret ».

Nel secondo ( lettera 182. n. 2 ): „ Diligenter ergo, et con-« grue apostolici consulitis honoris arcana ( honoris inquam, « illius, quem, praeter illa, quae sunt extrinsecus, sollici-

« tudo manet omnium ecclesiarum) super anxiis rebus, quae « sit tenenda sententia, antiquae scilicet regulae formam se- « cuti, quam toto semper ab orbe mecum nostis esse ser- « vatam. Verum haec missa facio, neque enim hoc vestram « credo latere prudentiam; qui id enim actione firmastis, « nisi scientes quod per omnes provincias de apostolico fon- « te petentibus responsa semper emanent? Praesertim quo- « tie fidei ratio ventilatur, arbitror omnes fratres, et coe- « piscopos nostros, nonnissi ad Petrum, id est sui nominis « et honoris auctorum referre debere, velut nunc retulit « vestra dilectio, quod per totum mundum possit omnibus « ecclesiis in commune prodesse ».

Venendo poi a pronunziare la sua sentenza, segue n. 6. e 7. « Quare Pelagium, Caelestiumque, idest inventores vo- « cum novarum . . . ecclesiastica communione privari, apo- « stolici vigoris auctoritate censemus, donec resipiscant de « diaboli laqueis . . . . . Simul autem praecipimus, ut qui- « cunque id pertinacia simili defensare nituntur, par eos « vindicta constringat. . . . . Haec igitur, fratres carissimi, « in supradictos maneat fixa sententia. . . . . Jubemus sane, « quoniam Christus dominus propria voce significavit, nolle « se mortem morientis, tantum ut revertatur, et vivat, si « unquam ad sanum deposito pravi dogmatis errore resi- « puerint, damnarintque ea, quorum se ipsi praevaricatio- « ne damnarunt, eis medicinam solitam, idest receptaculum « suum ab ecclesia non negari ». E qui non sia inutile ricordare, che in queste decretali, e massimamente nella seconda il santo pontefice non contento di condannare gli erranti col vigore dell' apostolica autorità, soggiugne opportune istruzioni, ed argomenti, onde convincere l' errore, e premunire i fedeli contro la seduzione de' novatori.

Queste decretali, nelle quali spiegò il santo pontefice Innocenzo con tanta energia la preminenza dell' autorità apostolica, come dottrina antica, comune, di piena cognizione de' padri Affricani, non solo non eccitarono veruna reclamazione per parte di essi, siccome sarebbe avvenuto, quando non vi avessero riconosciuto i proprj, e comuni sentimenti delle chiese, ma che anzi fossero con piena venerazione, ed ossequio ricevute, apparisce chiaro dal modo, con cui ne propose S. Agostino al suo popolo la decisiva

autorità (1): « Jam enim de hac caussa duo concilia missa « sunt ad sedem apostolicam: inde etiam rescripta venerunt. « Caussa finita est: utinam aliquando finiatur error ».

Apparisce dalla lettera 186, scritta in nome di lui e di Alipio o Paolino num. 28, ove per fargli pienamente conoscere la perfidia di Pelagio, si adduce per argomento l'ostinata da lui pertinacia, nel ritenere, e difendere una sua perversa interpretazione di un passo del vangelo contro la stessa autorità della sede apostolica dichiarata nel sopradetto rescritto di Papa Innocenzo e padri Milevitani: « Et « contra apostolicae sedis auctoritatem, ubi de hac ipsa « re cum ageretur, hoc testimonium adhibitum est evan« gelicum, ne parvuli non baptizati vitam posse habere « credantur ».

Apparisce finalmente con autentica di pienissima approvazione num. 2. della stessa lettera: « Sripsimus etiam ad « beatae memoriae Papam Innocentium praeter conciliorum « relationes, litteras familiares. . . Ad omnia nobis ille re« scripsit eo modo, quo fas erat, atque oportebat apostoli« cae sedis antistitem ». Niuna esagerazione riconobbero pertanto que' padri in que' sublimi pregj di suprema autorità sì chiaramente espressi da S. Innocenzo ne' rescritti alle relazioni di que' due celebratissimi concilj.

Dell' ubbidienza dovuta da vescovi agli ordini del romano Pontefice, chiaro argomento somministra pure S. Agostino, Lettera 190. n. 1., ove rispondendo ad Ottato, dice, che le sue lettere gli pervennero a Cesarea: „ Quo nos „ injuncta nobis a venerabili Papa Zosimo apostolicae sedis „ episcopo, ecclesiastica necessitas traxerat „. Su di che ben riflette un celebre sorbonico (2): „ An porro injungere po„ tuisset Zosimus africanis episcopis, ut ad concilium veni„ rent, an parendum necesssario existimasset sanctus Augu„ stinus, nisi agnovisset universalem episcopi romani juri„ sdictionem „?

Tralascio altri argomenti, che si sono altrove dichiarati, qual è la testimonianza, che rende il santo dottore alla decisiva autorità del giudizio di Melchiade nella causa di Ce-

(1) Serm. 131. de verbis evang. Joan. c. 10. tom. 5. part. 1. edit. Maur.

(2) Tour. de Ecclesia q. 5. art. 2.

ciliano, e ciò, che dice del poco conto, che da Ceciliano potea farsi delle conspirazioni di tanti vescovi adunati contro di lui, mentre era unito di comunione colla sede apostolica. Ma non è da trascurare l'insigne documento, registrato nell'opuscolo intitolato: *Psalmus contra partem Donati*, ove a convincere la pervicacia di quella scismatica fazione, appresenta determinatamente la sede di S. Pietro, e fa in essa espressamente ravvisare la pietra, che le superbe porte dell'inferno non possono vincere: „ Numerate sacerdotes vel „ ab ipsa Petri sede, et in ordine illo patrum quis cui suc„ cessit, videte: *Ipsa et Petra*, quam non vincunt superbae „ inferorum portae „ (1). E quì dica Eybel di qual sede episcopale fuor della romana possa dirsi, che non siano mai per prevalere contro di essa le porte dell'Inferno? Se questo è privilegio della sede romana, come l'afferma quì espressamente S. Agostino, dunque in questa come ferma base sta consolidato l'edifizio della chiesa, giacchè la promessa fatta da Cristo, che la Chiesa non può perire, s'identifica colla promessa, e nella promessa fatta a S. Pietro, e alla sede di Pietro, che contro di essa non possono prevalere le porte dell'Inferno: che però ben disse S. Leone Magno: (2) „ Hunc „ enim (Petrum) in consortium individuae unitatis assum„ ptum, id quod ipse (Christus) erat, voluit nominari, di„ cendo: *Tu es Petrus, et super hanc Petram aedificabo ec„ clesiam meam.* Ut aeterni templi aedificatio, mirabili mu„ nere gratiae Dei, in Petri soliditate consisteret, hac ec„ clesiam suam firmitate corroborans, ut illam nec humana „ temeritas posset appetere, nec portae contra illam inferni „ praevalerent. Verum hanc Petrae istius sacratissimam fir„ mitatem, Deo, ut diximus, aedificante constructam nimis „ impia vult praesumtione violare, quisquis ejus protesta„ tem tentat infringere „ (3). Vedasi l'osservazione di Ballerini sulle note di Quesnello. Basterà qui osservare, che

(1) Ove anche si noti che nel tempo, in cui S. Agostino compose questo Salmo, non avea ancora rivolto il pensiere ad altra applicazione della voce *Pietra*, fuor quella, che se n'era fatta, fino a suoi tempi alla Persona, e Cattedra di S. Pietro, come più ampiamente verrà dichiarato a suo luogo.

(2) Epist. 10. ad episcopos per provinciam Viennensem constitutos, Edit. Baller. Tom. 1 Col. 632.

(3) Tom. 2. Col. 1515. e sequen.

questo detrattore dell' autorità pontificia, tuttochè tenti attenuare la forza di questa lettera di S. Leone, non ardisce però negare, anzi confessa la preminenza della giurisdizione del romano Pontefice sopra quella di tutti gli altri vescovi sul fine della nota 3. „ Nec tamen animus est quicquam „ hoc loco Pontificis romani auctoritati detrahere, qui pro- „ cul dubio principalem cathedram tenet, ac ratione pri- „ matus apostolici singulos christiani orbis episcopos splen- „ dore, auctoritate, ac *jurisdictione* longe antecellit „. Chi sarà il cattolico, che veggendo da un Quesnello riconosciuta una maggiore ampiezza di giurisdizione nel Papa, che nei vescovi, non inorridisca in sentire da Eybel, che tutti i vescovi sieno ugualmente, che il Papa, chiamati al governo della chiesa, e con non minore podestà?

Tornando al passo sopra riferito di S. Agostino, tratto dal *Salmo contro la parte di Donato*, serve questo anche a confondere l' abuso, che fanno i Novatori di que' luoghi del santo Dottore, ove dice, che S. Pietro, allorchè ricevè le chiavi, *gerebat personam ecclesiae*. Non incresca loro di ascoltare la spiegazione, che ne reca il detto sorbonico Natale Alessandro nella più volte citata Dissert. 4. del secolo I: „ Illius itaquè propositionis duplex potest esse sensus: pri- „ mus, quod sanctus Petrus ecclesiae nomine claves accepe- „ perit, quemadmodum regius-orator nomine regis alicujus „ civitatis claves accipit, in quam propterea nullam habet „ potestatem. At nequaquam ita est. Secundus, quod eccle- „ siae nomine Claves acceperit, ut illius rector, ac mode- „ rator, quomodo princeps populi nomine gladium accipit, „ et ad ejus tuitionem totum regni splendorem convertere „ tenetur. Quo sensu sanctum Petrum claves nomine eccle- „ siae accepisse dixit sanctus Augustinus „. Il che segue egli a dimostrare con chiare testimonianze del santo dottore. E certamente, che l' espressione *portabat figuram ecclesiae* non induca senso d' inferiorità secondo la mente, e il modo di spiegarsi di S. Agostino, può anche argomentarsi da quel passo del lib. 15 de Trinit. cap. 26., ove disse, che Cristo nel suo battesimo, *corpus suum, idest ecclesiam suam praefigurare dignatus est.*

Nella serie delle sue proposizioni produce altresì l' analista qual sentimento di S. Agostino, che *S. Pietro non meno di S. Cipriano deviò dalla regola della verità.* Questo

sentimento ne' precisi termini, ne' quali vien riportato dall' annalista, senza ulteriore spiegazione, conforme all' intendimento del santo, verrebbe a significare, che siccome san Cipriano errò certamente nella dottrina, sostenendo una massima, che, come dice l' annalista, fu poi riconosciuta falsa dalla chiesa, così pure S. Pietro errasse nella dottrina, e si fosse, come S. Cipriano, imbevuto di qualche sentimento realmente contrario al dogma, finchè ne fosse avvisato da S. Paolo. Ma una tale asserzione, quanto assurda in se stessa, altrettanto è aliena dalla mente di S. Agostino. Bensì riconoscere il santo Dottore un mancamento proveniente da soverchia timidezza nella condotta, che tenne S. Pietro verso i Gentili, assoggettandogli alle osservanze legali. Ma insieme riconosce, che S. Pietro punto non ignorava, che quelle osservanze tuttochè potessero ancora innocentemente praticarsi, più non erano necessarie alla salute (1): „ Nec apo„ stolus Petrus hoc ignorabat: sed id faciebat, timens eos, „ qui ex circumcisione erant „. Adunque S. Pietro deviò dalla regola per difetto di condotta, non per essere di credenza, laddove S. Cipriano errò certamente nella dottrina, credendo invalido il battesimo conferito dagli eretici. Meritamente pertanto convengono i dottori cattolici, che l' errore di S. Pietro fu errore di condotta, ma non già di predicazione, come fu in S. Cipriano; ed accomunare l' un deviamento con l' altro senza questa distinzione, come fa l' annalista, è lo stesso che dire, che gli apostoli fossero soggetti ad errore nell' insegnamento, il che da niun cattolico dirassi giammai.

Se in vece di avere del continuo in bocca il gran nome di S. Agostino, fossero più solleciti gli avversarj di penetrarsi del suo spirito, di seguirne gli esempj, e le massime, lungi dal volere imitare l' impudente audacia di un Chemnizio con l' esame di un Breve pontificio, avrebbe anzi temuto l' annalista d' incorrere nel rimprovero fatto da S. Agostino al contumace vescovo di Eclena: *Quid adhuc quaeris examen, quod jam factum est apud apostolicam sedem?* E vestendosi dello stesso spirito di cristiana modestia, di dovuta venerazione, ed ossequio verso la santa sede, si sarebbe pregiato di seguirne le luminose traccie, con sottopor-

(1) Epist. 4. ad Hieron. n. 5.

re il suo giudizio a quello del supremo pastore, come fece S. Agostino nel dirigere al Pontefice (1) S. Bonifacio i suoi trattati contro le due epistole de' pelagiani: „ Haec ergo, „ quae istis duabus epistolis illorum, ista disputatione re- „ spondeo, ad tuam potissimum dirigere sanctitatem, non „ tam discenda, quam examinanda, et ubi forsitam aliquid „ displicuerit, emendanda constitui „.

In vano pertanto da ciò, che dice S. Agostino del deviamento di S. Pietro, conclude l' annalista, che si opporrebbe a sentimenti del santo, chi da certe espressioni di lui meditasse di dedurre, che Pietro come maestro infallibile deve essere ascoltato da tutti. Non porta il nostro presente intento di entrare in discussione sul punto della infallibilità. Basti qui accennare il luogo degli atti apostolici cap. 15. ove ragionando S. Pietro della sua elezione, dice: „ Viri „ fratres, vos scitis quoniam ab antiquis diebus Deus in no- „ bis elegit, per os meum audire gentes verbum evangelii, „ et credere „. Chiunque mediterà questo passo senza prevenzione, intenderà facilmente da chi, e come ascoltarsi debba il magistero di Pietro, il magistero di Leone, per la cui bocca parla Pietro, e così anche de' Pontefici, che si succedono in quella cattedra, nella quale, come dice S. Pier Crisologo (2): « Beatus Petrus, qui in propria sede et vivit, « et praesidet quaerentibus fidei veritatem ». Ci compatisca l' annalista, se più che a lui crediamo a S. Pier Crisologo.

Saremo più brevi nel ricordare le autorità di altri santi padri, allegate nel Breve, nelle quali l' energia nulla toglie alla precisione, e tali che in ciascuna di esse si appresenta senza enigma, o enfasi l' espressa condanna or dell' uno, or dell' altro errore di Eybel.

Vi ha ombra di enigma in quella sentenza di S. Gio. Grisostomo, ove dice, che S. Pietro come capo, e corifeo del coro apostolico potea da sè eleggere, e surrogare un apostolo in luogo del prevaricatore (3) diritto, ch' egli non ri-

(1) L. 1. cap. 3.
(2) Epist. ad Eutych.
(3) Questo passo tutto chè chiaro per se stesso si troverà confermato nella terza parte, e vieppiù illustrato dalla serie del contesto, ove San Gio. Grisostomo rileva come S. Pietro fu non soltanto il primo ad intîmare l' elezione, ma che di più solo egli prescrisse la qualità, di cui dovea essere rivestito il soggetto da eleggersi.

conosce fuorchè in S. Pietro, e che dimostra quanto nel concetto del santo sovrastasse l'autorità del capo a quella degli altri apostoli, riguardo alla missione, e deputazione de' sacri ministri (1): autorità nuovamente autenticata ne' successori di S. Pietro dal concilio di Trento sess. 23. can: 8, che fulmina l'anatema contro chi dica, che i vescovi assunti dal romano Pontefice non siano veri e legittimi vescovi.

Può desiderarsi maggior chiarezza, e precisione nelle espressioni di S. Girolamo circa la necessità di ricevere dalla santa sede apostolica la legge della communione, e la sana forma delle parole circa i misteri, e dogmi rivelati?

Se agli occhj di S. Girolamo profano era chiunque non fosse unito di comunione colla sede di Pietro, e col Pontefice sedente in essa, non spicca lo stesso sentimento in quella energica, nè men significante espressione di S. Ambrogio: *Ubi Petrus, ibi ecclesia* (2)? Come pure in quell'altra sua espressa sentenza, che dalla chiesa romana, capo di tutto l'orbe cattolico, *in omnes venerandae comunionus jura dimanant*? Per lo che dal santo dottore fu sì altamente commendata la religione del fratello suo S. Satiro, il quale in pericolo di morte, prima di ricevere i sacramenti, volle assicurarsi, se il vescovo, da cui potea riceverli, unito era di comunione colla sede romana, cioe a dire colla chiesa cattolica; tanto era chiaro, che niuna chiesa particolare potea essere riconosciuta come cattolica, se unita non era di comunione colla chiesa romana.

Nulla di enigmatico, nulla di ambiguo si scorge nelle lettere, o di S. Cesario Arelatense a S. Simmaco, o di S. Avito di Vienna a s. Ormisda. Il primo, ripetendo dalla persona di S. Pietro il principio dell'episcopato, conforme a quanto già dissero S. Siricio, e S. Innocenzo I., rappresenta convenirsi per ciò stesso al romano Pontefice il prescrivere a tutte le chiese ciò, che debbano esse osservare; nè si ristringe a chiederne il consiglio, come taluno ha voluto dare ad intendere, ma ne implora espressamente l'autorità.

L'altro a nome anche degli altri prelati gallicani, suoi fratelli e figliuoli tutti del santo padre supplica per essere

(1) Di questo passo si tratterà più diffusamente nella terza parte.
(2) Epist. 6. Cl. 1.

instrutto sopra la risposta da darsi alle consultazioni, che gli venissero proposte da que' vescovi, ripromettendo per parte di tutti la più sicura divozione alle sue sentenze sopra lo stato della fede. A quali sentimenti si conformano pienamente altri, ed altri decreti de' concilj Gallicani nel corso di tanti secoli.

E ne' tempi posteriori fu di nuovo in precisi termini vindicata la primazia giurisdizionale del Papa sopra i vescovi da padri gallicani dell'assemblea dell'anno 1681 nella protesta, che fecero di riconoscere: « Che il romano Pontefice « è capo della chiesa, centro dell'unità: che ha sopra di « loro il primato di autorità, e di giurisdizione, conferitogli « da nostro Signore Gesù Cristo nella persona di S. Pietro: « che, chi dissentisse da tal verità sarebbe scismatico, anzi « eretico ».

E qual ombra di giurisdizione, ossia di autorità di regime rimarrebbe al successore di S. Pietro sopra i vescovi, qualora fossero i vescovi tutti chiamati del pari al governo della chiesa, e con non minore podestà? Qualora non fossero questi obbligati di rendere ragione al romano Pontefice della loro condotta? Qualora non potesse il Papa ingerirsi nella loro amministrazione; nè eccitargli all'adempimento de' loro doveri, fuorchè per la via della esortazione, e dell'esempio? Qualora il romano Pontefice, qual supremo pastore del gregge, non potesse togliere pecorelle ad un pastore inferiore per assoggettarle ad un'altro, ed illegittima fosse in conseguenza l'autorità in ogni tempo esercitata da Papi nell'erigere, o sopprimere, nell'unire, o dividere le diocesi, illegittimi li vescovi preposti a governare pecorelle illegittimamente assegnate ad essi? Qualora da qualunque vescovo potesse concedersi qualunque cosa possa esser conceduta dal romano Pontefice?

Errori sono questi contrarj alla dottrina vegliante in tutto il cattolicismo, al comune senso de' fedeli, alle decisioni de' concilj, all' universale sentimento de' padri, e segnatamente di san Bernardo, con tanta evidenza d'impostura citato dagli avversarj in favor loro: errori, che nella somma vengono a ferire, secondo il detto di Gersone, l'articolo del simbolo *unam, sanctam ecclesiam*, siccome sovversivi di quel primato, che è pur dogma cattolico, e di quella primazia giurisdizionale sovra i vescovi medesimi, che siccome

protestano i padri Gallicani, non può negarsi senza nota di scisma e di eresia; primazia in cui si concentra, e consiste l' unione della chiesa cattolica, come riconobbe l' illustre facoltà teologica di Parigi nella condanna degli errori dello Spalatense apostata riferita nel breve; come il conferma espressamente l'autore della difesa ec. p. 3. l. 10. c. 5., ove si prende a provare di proposito, la chiesa romana siccome sede di Pietro esser quella chiesa particolare, in cui la fede di Pietro non può mai venir meno, e per cagion della dignità del suo Pontefice esser talmente necessaria all' unione della chiesa, che non possa giammai disgiungersi dalla vera chiesa, e dalla vera fede. E cap. 6. (nel passo sovra citato) soggiunge, che se questa cattedra potesse giammai venir meno, o farsi cattedra di errore, verrebbe altresì a mancare il vincolo della società cattolica, e la stessa chiesa cattolica diverrebbe scismatica, e dissipata, il che non è possibile. E nell' appendice alla difesa l. 1. cap. 15., ove avendo riportato questo passo di Gio. Driedo « *Defecit Hierosolymitana ecclesia, cui Jacobus praesedit: defecit Achaia, ubi Andreas: Asia ubi Joannes: India, ubi Thomas: Persis, ubi Judas: Aethiopia, ubi Matthaeus: Graecia, ubi Paolus: romana sedes hactenus manet in Christi fiderecta.* Ed avendo spiegato in questo senso la mente di quel dotto teologo, cioè che in quelle parole venisse da lui riprovato: » *Si quis diceret romanam ecclesiam etiam particularem, aliis similem esse, quae cum episcopo ipsaque episcopali sede a fide penitus excideret, fieretque cathedra jam erroris, aut schismatis*; soggiunge: « Id quidem Driedo docuit nunquam Romae « eventurum, quod nos ultro amplectimur, atque insuper « addimus: quantumcunque in Romam fremerent inferorum « portae, ac sacrae urbis, quod absit, fundamenta concute- « rent, non propterea praevalituras contra Petri cathedram ». (Ecco come da questo autore stesso alla cattedra di Roma viene applicata la promessa di Cristo, che le porte dell'Inferno non prevaleranno contro di essa): « Sed eam semel a « Christo ecclesiae catholicae datam, integram permansuram, « sedique sacrosanctae, modo quo sciverit, provisurum Deum « neque futurum unquam, ut ipsa Pontificum, qui Petri « loco sint, successio, ac series a vera sede avellatur: quod « quidem et Driedo sensit, et omnes catholici confitentur. « Quod autem Driedo nunquam futurum docet ut in urbe

« Roma, in romana dioecesi, in Romano solo, fides, et « primatus intereant, id quidem non video, ut in nos intor- « queri possit. Meque enim clerus gallicanus somniavit fore « ut romana ecclesia particularis, seu romana dioecesis cum « episcopo, et plebe sua penitus intercidat, popolusque ro- « manus totus cum suo pontifice a fide obrumpatur, et pri- « matus ecclesiae alio transferatur ». In questi tratti, come in altri non pochi sembra l'autore della difesa essere stato inspirato da quel profondo sentimento di venerazione, e di ossequio, che il gran Bossuet si fece pregio di professare in tante sue gloriose opere verso la santa sede, ove si tratta massimamente di vendicarne l'autorità, e la dignità contro le maligne cavillazione de'Protestanti. Nè meu degna di Bossuet si è la giurata protesta, con cui termina lo stesso autore la sua *difesa*: « Denique ad supremum usque « halitum, in ecclesiae catholicae, romanaeque, et aposto- « licae sedis, in eaque sedentis romani Pontifices potestate « esse me, futurumque profiteor. Ita me Deus salvum ve- « lit ».

E qui non temo di appellarmi a qualsivoglia uomo, che abbia principio di verità, e di onestà. Lo prego a voler considerare per una parte il modo di spiegarsi de'padri intorno alle preminenze della santa sede: a considerare per l'altra parte i modi tenuti da Vicleffo, da Gio. Hus, da Marsilio di Padova, da Marco Antonio de Dominis; a voler quindi coll'uno, e con gli altri confrontare le dottrine di Eybel, e del suo apologista; e dica poscia in sua coscienza, a qual parte gli paja, che più si accostino, o alle sentenze de' padri, o alle riprovate massime de' novatori negli scritti de' padri, da S. Ireneo fino a S. Bernardo; (tolti que' pochi tratti, che durante il suo errore, S. Cipriano (*irritus effudit in Stephanum*) tutto respira venerazione, ubbidienza, rispetto verso la sede di Pietro: negli scritti di costoro, tutto tende ad inspirare odio, alienazione, disprezzo di quella cattedra, cui fu principalmente affidata l'autorità dell'insegnamento, con l'obbligo di dovere confermare i fratelli nella fede. Siano energiche, siano quanto costoro vanno predicando, enfatiche l'espressioni de'padri, sempre sta, che il costoro linguaggio non è il linguaggio de' padri: ed in tanta discordanza di linguaggio possono lusingarsi di una perfetta concordanza di spirito, e di senti-

menti? Se si pregiano di essere veri discepoli de' padri, qual noja può dar loro un decreto, tutto tessuto delle sentenze de' medesimi, tutto inteso a confermare le pure massime dell' antica tradizione, registrate, e tramandate di mano in mano nelle venerabili decretali de' Pontefici da primi secoli fino a tempi presenti; un decreto diretto a condannare perniciose innovazioni, riprovate con orrore da quegli stessi dottori, sotto la cui autorità tentano di accreditarsi? Non era forse indispensabile dovere di chi presiede alla cattedra di S. Pietro, preservare contro siffatti attentati l' inviolabile integrità del deposito, accoppiando, ad esempio de' suoi gloriosi predecessori al pascolo della instruzione il vigore dell' apostolica autorità? « Ut suis constabilita regulis ecclesia, ( come scrivea S. « Innocenzo I a padri Cartaginesi ) et hoc, quo illos « caveat, pronuntiationis justae firmata decreto talibus pa- « rere non possit: qui perversis instructi, immo destructi « verborum argutiis, sub imagine catholicae fidei dispu- « tantes, velut pestiferum exhalantes virus, ut hominum « recte sentientium, in deteriorem partem corda corrum- « pant, totam veri dogmatis quaerunt everter discipli- « nam ».

# PARTE SECONDA

## OSSERVAZIONI

Sulla continuazione dell' Esame ossia sul libello intitolato:

### LA VOCE DELLA VERITA' EC.

Già da principio si è osservato, che il libello intitolato, *la Voce della Verità, o sia rispettosa rimostranza di un teologo cattolico al sommo Pontefice ec.* altro non è in sostanza, che l' *esame* divulgato sotto varj articoli negli annali detti di Firenze; se non che ha forse stimato l' autore, con vestire in quel mentito frontespizio l' insegna del teologale magistero, rivestirsi anche di più autorevole carattere onde dare maggior peso al tuono magistrale, con cui si prende ad ammaestrare il capo della chiesa, ad avvertirlo della sorpresa fatta alla sua religione nella promulgazione del Breve, non meno che dell' obbligo, che ha di ritrattarlo. Non può in vero negarsi al censore il vanto di aver degnamente corrisposto colla tessitura del lavoro alla stranezza del disegno. La schietta esposizione, che se n' è abbozzata nelle premesse osservazioni può bastare a dimostrarlo. Non però è sembrato inutile lo stenderle alquanto di più, o per dir meglio ripeterle in parte ad oggetto di richiamare l' attenzione de' leggitori a que' tratti particolarmente, ove la franchezza dello scrittore potrebbe imporre alla troppo credulità di taluni. Ne sia di scorta in questo intento l' autorità, e l' esempio di S. Agostino, l. 2. de Bapt. c. 1: « Si qua ergo me re-« spondendi necessitas ea quae jam in aliis libris posui, « rursus commemorare coegerit, quamquam id modice fa-« ciam, his qui jam illa legerunt, et tenent, onerosum « esse non debet: quia et ea quae instructioni sunt neces-« saria, saepius oportet insinuare tardioribus, et cum eadem

« multiplicitur varieque versantur, atque tractantur, ipsos « quoque capaciore intelligentia praeditos adjuvant, et ad « facilitatem sciendi, et ad copiam disserendi. Novi etiam « quemadmodum soleat contristare lectorem, cum ab eo li- « bro, quem gerit in manibus, in alium mittitur ubi ejus « solutionem requirat, quem forte non habet. Quapropter « quaecunque in aliis libris jam diximus, si necessitas prae- « sentium quaestionum breviter iterare compulerit, ignoscant « scientes, ne offendantur nescientes: satius est enim offerre « habenti, quam differre non habentem ».

## SEZIONE I.

### *Sul preambolo.*

Cominciamo dal preambolo. Si fa in esso il censore a deplorare la pretesa sorpresa fatta al Papa, e tosto accenna il punto, in cui si duole spezialmente che sia stata circonvenuta la prudenza del santo padre, cioè ( p. 4. ): « Che « siasi pensato di screditare la dottrina di coloro, che so- « stengono essere in facoltà de'vescovi col consenso de'loro « sovrani d' intraprendere, ed eseguire nelle loro diocesi, « e provincie una savia riforma, che apra come la strada « ad una ristaurazione universale della rilassata disciplina, « estorcendo dall' ottimo cuore di Pio VI un breve contro « il libro del signor Eybel, digerito in guisa però di spar- « gere sospetti, e prevenzioni contro le più accreditate uni- « versità, i più celebri ingegni, i prelati più santi, ed il- « luminati, contro la pietà e la religione de' sovrani co- « noscitori del vero e del retto, pieni di zelo per la vera « gloria del Santuario ».

Grande apparato! Ma conviene spiegarsi con più di precisione circa la facoltà, che intende, che abbiano i vescovi d' intraprendere, ed eseguire riforme nelle loro diocesi col consenso de' loro sovrani. O intende la facoltà di riformare gli abusi, che insorgono contro la legge di Dio ed i comandamenti della chiesa, contro la disciplina stabilita, e vegliante a suoi tempi, contro le pratiche di religione e di pietà, che *universa frequentat ecclesia*; ed ove troverà una sillaba nel Breve, che tenda o ad impugnare ne' ve-

scovi la facoltà d'intraprendere siffatte lodevoli riforme, o a rallentare lo zelo de' pii sovrani a prestare loro l'assistenza, di cui possono abbisognare per eseguirle? Zelo già con tanta lode spiegato ab antico da' re Franchi ne'loro capitolari (1): « Quia necesse est, ut plebs, quae sacerdotis « praeceptum non ita, ut oportet, custodit, nostro etiam « corrigatur imperio ».

Se poi sotto pretesto d' incamminare una ristaurazione universale intende di attribuire a ciaschedun vescovo la facoltà di variare la disciplina vegliante, stabilita per autorità superiore di concilj e Pontefici; produca dunque un canone di concilio, un passo di Santo padre, una sentenza di università cattolica, o di dottore accreditato, che dica essere in balìa di ogni vescovo di alterare nella sua diocesi la disciplina autorizzata a suoi tempi, e confermata dalla pratica universale della chiesa. Bella idea in vero di *savia riforma*, che sulla distruzione della disciplina universale verrebbe ad introdurre tante difformi discipline, quante diocesi tante successive trasformazioni, quante fossero non solo le successioni de' vescovi, ma sotto uno stesso governo le variazioni nel modo di pensare del vescovo, e de' suoi consiglieri! Non così la pensarono i nostri maggiori, che ne hanno tramandata in tal proposito tal copia di monumenti, che basta delibarli per confondere pienamente una sì strana pretensione.

I. Da' primi secoli emanò il canone 33. apostolico (2) che ingiunge ad ogni vescovo di riconoscere il capo, che presiede alla sua provincia, e di nulla intraprendere di grave momento senza il di lui consenso, ed approvazione.

II. In tutta la susseguente serie de' concilj generali e provinciali si vedono formati canoni di disciplina, prescriventi la norma da tenersi da vescovi nell' amministrare le loro diocesi, e ciò sotto pene gravissime, anche talvolta di deposizione contro i trasgressori. Dunque non si credeva, che fosse in poter loro di variare la disciplina, che nella successione de' tempi veniva di mano in mano prescritta da autorità superiore ad essi.

III. Punto era di disciplina la fissazione del giorno per

(1) Presso Baluz. ediz. di Parigi 1780. tom. I. col. 1.
(2) Gent. Herveto interp.

la celebrazione della Pasqua. Non perciò fu creduto, che se ne dovesse lasciare l' arbitrio ad ogni vescovo; onde anche il gran concilio Niceno decise, che da per tutto si dovesse seguire l' antica pratica, che era quella, come ivi si dice, della chiesa romana, che di già seguitata era delle maggior parte delle chiese.

IV. Alla disciplina si riferisce l' uso di comunicare i non celebranti sotto una sola specie: pure fu detto nel concilio di Costanza, sess. 13., di questa consuetudine, che, *habenda est pro lege, quam non licet reprobare, aut sine ecclesiae auctoritate pro libito mutare.* E così decretò il concilio di Trento sess. 21. c. 2. Sarà dunque in arbitrio di ciascun vescovo il pigliarsi da sè una siffatta autorità, sotto pretesto di risuscitare l' antica disciplina, o di facilitare con ciò la riunione de' dissidenti? E non dovrà dirsi lo stesso dell' infusione dell' acqua nel calice, dell' uso del pane fermentato presso i Greci, e dell' azimo presso i Latini, del digiuno naturale prima della communione, ed in generale di qualunque altra pratica di disciplina prescritta da superiore autorità e confermata dall' uso della chiesa?

V. Il sacro concilio di Trento dopo aver vendicata (sess. 21. c. 2.) la podestà propria della chiesa circa la dispensazione de' sacramenti, salva la loro sostanza, non perciò stimò, che questa podestà dovesse risiedere in ogni vescovo relativamente alla sua diocesi. Che anzi, sess. 22. c. 8., degli stessi *antichi* riti delle chiese, altri non volle conservati fuor quelli, che fossero approvati dalla chiesa romana, madre, e maestra di tutte le chiese. E sess. 7. can. 13., fulminò l' anatema contro chi dicesse, che li riti approvati, e soliti adoperarsi nella solenne amministrazione de' sacramenti possano in altri nuovi per qualunque pastore delle chiese mutarsi.

VI. Dovrà pertanto cadere sotto lo stesso divieto l' introduzione delle lingue volgari nella sacra liturgia. Onde anche i venerandi prelati della chiesa gallicana adunati nel 1661. a Parigi (1), non contenti di riprovare una versione fatta in francese del messale romano, ricorsero al sommo Pontefice Alessandro VII: « Enixe rogantes, ut publica, et solemni « constitutione huic novitati statim obsisteret, ne serperet

(1) Tournelì, de Sacrament. in gen, quaest. ult.

« longius ». Che bisogno vi era di ricorrere alla santa sede se era in potere d'ogni vescovo di adottarla, o rigettarla a suo piacimento? Quanto in questo ricorso alieni dal nostro pseudo-teologo, altrettanto costanti si mostrarono que' venerabili padri nell'attaccamento alle massime ricevute dalla tradizione de' loro più santi, ed illuminati maggiori. Non ignoravano, per tacere d'altri monumenti, che di mano in mano si riferiranno, come S. Cesario arelatense ricorse a Papa Ormisda, perchè da quella sede, onde l'episcopato trasse l'origine, conveniva, che a tutte le chiese si prescrivesse ciò, che da quelle dovesse osservarsi. Nota era loro l'energia, con cui si espressero i padri del concilio Turonense II, an. 567., ove tra altri santi sederono il gran S. Germano vescovo di Parigi, S. Pretestato vescovo di Rouen, intorno alla sommissione dovuta ai decreti della santa sede. « Quis « sacerdotum adversus decreta talia, quae á sede apostolica « processerunt, agere praesumat »? Ed in conferma richiamano l'esempio del costante ossequio prestato da loro maggiori « romani Pontefici: « Et patres nostri hoc semper custodie« runt, quod eorum praecepit auctoritas. »

VII. Se poi basti il consenso della podestà laica per autorizzare un vescovo ad intraprendere riforme, con variazione della disciplina introdotta, amo meglio, che il senta l'anonimo da due scrittori assai celebrati da nostri avversarj, nè mai venuti in sospetto di poco riguardo verso la podestà del principato: Ascolti dunque in primo luogo Pietro de Marca ( concord. sacerd. et Imper. lib. 2. cap. 6. n. 6. ): « Quod attinet ad disciplinam, quae versatur in caeremoniis, « et in sacrorum ministerio, de illa decretis suis statuere « posse viderentur principes christiani ad exemplum regum « judaicorum, qui sacerdotibus vices sacrificiorum, et levitis « munia sua distribuerunt; nisi quod ab iis regii sacerdotii « privilegio factum est, ad reges christianos trahi non posse « docuissemus capite superiori. Gelasius in iis, quae sacra« mentorum perceptionem, et mysteriorum erogationem re« spiciunt, principes religionis ordine a sacerdotum judicio « pendere docuit. Et Gregorius II, in Leonem invectus est, « quod imagines, quae ad caeremoniarum censum referri possunt, ab ecclesiis edicto suo proscripsisset. Quare vereor, « ne Justinianum damnare cogamur, quod de sacrae litur« giae ritibus constitutionem ediderit, qua mystica verba con-

« secrationis eucharistiae elata voce, non autem demissa, ut « solemne erat, proferri jubet, ut qui locum tenet idiotae. « Amen succinere possit. Praeterquam quod enim de ritu « sacrificiorum decernere tentat, quae pars disciplinae solis « sacerdotibus competit, antiquos ecclesiae mores sollicitat, « qui, ut reverentia mysteriis conciliaretur, preces mysticas « demissa voce proferri induxerant, ut testatur Basilius in « Oriente, et licet aliquot saeculis posterior Alcuinus in Occi- « dente, si tamen is liber est Alcuini. » Senta in secondo luogo altro scrittore singolarmente da esso lui magnificato, la cui testimonianza dovrebbegli perciò riuscire siccome di maggior peso, così anche di maggiore confusione. Questi è il *Vescovo Miriofitano*, il quale nel *prodromo* della Storia Trevirense, tom. 1. pag. 138. stampato già dall'an. 1757., innanzi ch'egli assumesse il famigerato nome di *Febronio*, dopo avere commendato lo zelo, con cui fu lo stesso tema egregiamente sostenuto da S. Martino in presenza dell'imperatore Massimo, da questa e da più altre venerande autorità conclude asseverantemente: « Sicut de articulis fidei ju- « dicium penes ecclesiae patres esse dignoscitur, ita et in « materia disciplinae jus statuendi et canones condendi ». Neppure a ragione dovrà il censore adontarsi, che per sopra più il rimandiamo alla scuola di un moderno pubblico professore dell'università di Vienna. Il Bertieri ( *Theol. dogmat. ec. Pars altera*, Vindobonae 1777.) 1. dimostra (§. 92. ) come colla podestà delle chiavi date da Cristo agli apostoli fu insieme conferito alla chiesa il diritto di far leggi: diritto ch'egli fortemente difende contro i protestanti, che il negano: » Heterodoxorum plures, iis maxime, qui e juriscon- « sultorum numero sunt, apostolos ipsos nulla fuisse legis- « latoria potestate insignitos affirmant; quos tamen ex eo- « dem gremio refutat Moshemius ec. »; 2. ( §. 95. ) mostra che i diritti della podestà legislatoria, derivanti dalla podestà delle chiavi, sono per siffatto eminente modo coerenti alla chiesa, *ut neque a quopiam mortalium dependeant, nec irrita reddi queant*; in prova di che oltre le autorità di Osio, e di Gelasio riporta la testimonianza dell'Augusto Teodosio nella lettera al concilio Efesino: « Nefas esse, qui san- « ctissimorum episcoporum catalogo adscriptus non est, illum « ecclesiasticis negotiis, et consultationibus se immiscere »; 3. ( §. 98. e 99. ) dichiara come quella podestà delle chiavi

fu in modo più eminente conferita da Cristo a Pietro, nel costituirlo *pietra*, *e fondamento della chiesa:* At vero: quum « reliqui adstarent apostoli, ipsique *soli* gregem universum « regendi pascendique potestatem tribuerit, evidens est ju- « risdictionem Petro datam tam amplam fuisse, ut in apo- « stolos ipsos, qui etiam Christi oves sunt, diffunderetur »; il che segue a dimostrare colla tradizione de' padri si greci, che latini.

Non abbiamo temuto di chiedere al censore un canone di concilio, un passo del santo padre, che ad ogni vescovo attribuisca la facoltà di variare, sotto pretesto di riforma la comune disciplina della chiesa. Egli adduce in vero un passo di S. Cipriano ( epist. ad Quintum ) da cui potrebbe in certo modo inferirsi una uguale podestà riconosciuta dal santo in tutti li vescovi nel regolamento delle loro diocesi. Ma dalle promesse osservazioni chiaramente apparisce o il poco accorgimento del censore, o la di lui mala fede nel portare a vantaggio della sua causa un documento, che piuttosto serve a pregiudicarla. Il passo, ch' egli cita, è uno di que' tratti, che S. Cipriano, come rilevò in S. Agostino, *irritatus effundit in Stephanum*: di que' tratti, che avrebbe voluto cancellati dalla memoria degli uomini, *quae retractare nolo*, *quae preterire melius est*: Tratti, che amava non senza molta verisimilitudine persuadersi essere stati di poi dal santo martire corretti: che caduti di fatto in totale dimenticanza, tratti vennero fuora, se non inventati, almeno alterati da donatisti per sostenersi contro l'autorità della chiesa quindi con uguale impegno allegati da protestanti contro la supremazia della santa sede; ed ora finalmente ad esempio degli uni, e degli altri avidamente riprodotti da nostri avversarj contro le più incontrastabili essenziali prerogative del primato. Rimettiamo il discreto leggitore alle nostre precedenti osservazioni sull'abuso, che si fa dell'autorità di S. Cipriano.

Si scuopre lo stesso spirito d'errore e di fallacia nella maniera, con cui appresenta quale insegnamento di sant'Agostino: « Che S. Pietro *non meno* di S. Cipriano deviò dal- « l'insegnamento del vangelo, e dalla regola della verità.» E' noto, che il deviamento dall'insegnamento del vangelo, e dalla regola della verità può intendersi di due maniere, o semplicemente con operare in maniera difforme dalla regola della verità o con adottare, e propalare sentimenti contrarj

alla regola della verità. Nel primo caso vi ha soltanto deviamento di condotta; nel secondo vi ha deviamento non solo di condotta, ma ancora di errore. Chi presta un falso giuramento, sapendo, che il falso giuramento è peccato, devia nel primo modo dalla regola della verità, ma non erra nel dogma contro la regola della verità: chi nel fare un falso giuramento tenesse potersi ciò fare senza peccato, sarebbe questo un deviare non solo per via d'operazione dalla regola della verità, ma inoltre contraddire con errore di dogma, e di predicazione la regola della verità. Ora, come si è notato nelle osservazioni precedenti, il deviamento di S. Pietro, secondo S. Agostino, altro non fu, che un deviamento di condotta, procedente da soverchia timidezza, e non già un deviamento di errore, e di predicazione contro la regola della verità. Laddove S. Cipriano deviò dalla regola della verità nell'un modo, e nell'altro, non solo col fatto, ribattezzando gli eretici, ma con sottenere la necessità di ribattezzarli, adottando, e predicando una massima contraria in se stessa ad una verità rivelata, come ne conviene il censore stesso nel suo *esame*. Avendo dunque S. Cipriano deviato dalla regola della verità, e per condotta di fatto, e per errore di massima, dire che S. Pietro deviò *non meno* di S. Cipriano dalla regola della verità, egli è un'attribuire a S. Pietro non solo un'errore di condotta, qual solo fu riconosciuto da S. Agostino, ma anche un'errore di massima, e di predicazione, che non può attribuirsegli senza bestemmia (1).

Quanto alieno fosse S. Agostino dall'attribuire a S. Pietro errore di massima, consta dal passo, in cui, scrivendo a S. Girolamo, dichiara, come il santo apostolo, sebbene mostrò soverchia timidezza nell'allontanarsi dal conversar con gentili convertiti, per non offendere i giudei, *non ignorava* però, che più non era di necessità per i cristiani l'osservanza de' legali. E ciò anche ben potea il censore raccogliere dal passo stesso, ch'egli riferisce, se per maggiore facilità non si fosse risparmiato l'incomodo di considerarlo, e prescriverlo dal principio. In quel libro 2. *de Bapt. cont.*

(1) Contro la proposizione di M. A. de Dominis, aver S. Pietro errato nella fede; si cita da qualche autore una censura della facoltà teologica di Parigi an. 1615: « Haec propositio est erronea, temeraria, et in beatum Petrum calumniosa ».

*Donast.* cap. 1. entra subito S. Agostino a spiegare il suo intento, cioè di mostrare coll' ajuto di Dio, come l' autorità di S. Cipriano non solo non faceva per loro, che anzi si rivolgea in favore della pace contro di essi: = *Quantum pro nobis, hoc est, pro pace catholica faciant, ea, quae tanquam ex auctoritate B. Cypriani adversus nos a parte Donati proferuntur, adjuvante Domino demonstrare proposui* = Affettavano essi di magnificare i grandi meriti del santo martire per autorizzare col suo esempio la pratica di ribattezzare gli eretici. Risponde S. Agostino grande in vero essere stato il merito di Cipriano, non però maggiore di quello di S. Pietro, del quale Cipriano stesso attesta, che fu *primus* eletto dal Signore, e sopra il quale edificò il Signore la sua chiesa: che però se potè S. Pietro procedere men rettamente quanto alla pratica delle osservanze legali, non era da farsi maraviglia, che nella pratica del ribattezzare abbia potuto altresì S. Cipriano deviare dalla regola della verità. E segue a dire: « Ecce ubi commemorat Cyprianus, « quod etiam nos in scripturis sanctis didicimus, apostolum « Petrum, in quo primatus apostolorum tam excellenti gra- « tia praeeminet, aliter quam veritas postulabat agere so- « litum, a posteriore apostolo Paulo esse correctum ». In questo confronto di pratica con pratica, al che solo si ristringe il paragone fatto da S. Agostino, dice avvedutamente il santo, *agere solitum* non dice, *sentire*, o *praedicare solitum*; con che dinota bensì nel santo apostolo un difetto di condotta, ma non già errore di dottrina, e di predicazione, qual'è positivamente escluso da esso lui nella lettera a S. Girolamo. Come dunque potrà dirsi, che chi deviò soltanto nell' *agire*, abbia deviato *non meno* di chi deviò e nell' *agire*, e ciò ch'è più nella dottrina, e nella predicazione contro di una verità rivelata?

Non però senza buona ragione fermossi S. Agostino in quel confronto sul semplice deviamento nel modo di operare dell' uno e dell' uno, e dell' altro. Con tutto l' impegno, che mostrò S. Cipriano per la causa de' ribattezzanti, sotto qualunque aspetto egli la riguardasse, del che non è quì luogo di contendere, egli è almeno certo, ed apparisce chiaro dalle sue lettere, e dalla prefazione al concilio III cartaginese sotto di lui, ch' egli punto non ripugnava, che riguardo alla controversa pratica ogni vescovo ritenesse la

consuetudine della sua chiesa senza pregiudizio della pace. A convincere pertanto i donatisti prende S. Agostino un'argomento *ad hominem* da questa condotta di S. Cipriano, il quale per una parte non si fece lecito di condannare quelli, che operavano diversamente, come arrogantemente facevano i donatisti, ed era per altra parte di animo talmente disposto, che avrebbe senza dubbio ceduto alla consuetudine contraria, ove l'avesse creduta stabilita dalla comune pratica della chiesa, alla quale neppure volea cedere l'ostinata pertinacia de' donatisti. Così S. Agostino togliea loro per ogni parte il vantaggio, che pretendevano trarre dalla condotta, ed autorità di S. Cipriano, valendosi ancora contro di loro dell'esempio di S. Pietro, riportato dal S. martire, il quale, se corretto che fu da S. Paolo suo inferiore, si ritrasse da una pratica men conforme alla regola della verità, ne conclude S. Agostino: « Quanto facilius, et fortius quod per « universae ecclesiae statuta firmatum est, vel unius episco-« pi auctoritati, vel unius provinciae concilio praeferendum « est ». Onde anche può argomentarsi quale giudizio avrebbe formato S. Agostino della pretesa saviezza di quelle riforme, nelle quali si prendesse un vescovo l'arbitrio di stravolgere le ordinazioni di una disciplina autorizzata dalla comune pratica della chiesa.

Al preambolo succedono gli articoli, ne' quali ha diviso il censore il suo libello, sui quali verremo proponendo le nostre osservazioni in altrettante sezioni.

## SEZIONE II.

### *Sull' articolo I, ove si promette l' analisi del libro del signor Eybel.*

S'introduce il censore con dire che « l'ostacolo più for-« te, che si oppone alla riforma, che nei loro stati prin-« cipi illuminati, nelle loro diocesi introdurre vorrebbono « prelati zelanti, e dotti, è la falsa idea, che si ha comu-« nemente del Papa ». Adunque si dà qui per falsa l'idea, che si ha *comunemente* del Papa: ma ove, e da chi si ha comunemente questa falsa idea del Papa? Forse in Turchia da' musulmani, in Cina, o nel Giapone dagl' idolatri? Non penso, che voglia parlare di costoro: adunque di quella

idea, che si ha comunemente del Papa ne' paesi cattolici, ed in mezzo alla cristianità. Buon per noi, che almeno ci atteniamo al comune sentimento della cattolicità.

Pure « temendo il signor Eybel, che certe anticipate « opinioni si radicassero sempre più nell' animo della mol- « titudine . . . . e che però si facesse sempre maggiore l'osta- « colo alle riforme nella Germania incominciate, pensò ben « fatto di dissipare, e distruggere tali fallaci opinioni, che « solo hanno luogo nel capo dei Baggei, di coloro cioè, che « senza esame, senza lume, e contro ogni principio di ve- « race dottrina, sposano non sane opinioni ». Dunque il comune pensamento de' cattolici è un pensare da baggei, da gente che senza lumi sposa fallaci opinioni contro ogni principio di verace dottrina? Grande onore si fa quì al comune della cattolicità da questi zelanti riformatori, che contro il pieno corso di una comune inveterata credenza, con tanto coraggio, in sì scarso numero, agognano al ristoramento della sana dottrina! Che se siffatte fallaci opinioni sono venute già da più secoli ad infatuare il comune della cattolicità, che idea rimarrà della indefettibilità della chiesa fuor quella, che pretesero ritenere i corifei de' protestanti, li quali si annunziavano anche essi quali riformatori venuti a dissipare le fallaci opinioni, che da più secoli ingombravano il comune della cristianità, mentre la verace dottrina concentrata si era nel piccolo ceto di pochi veri pretesi adoratori?

Ma veniamo a patti chiari. Domando al censore, se tra baggei, quali siamo noi, e la folla de' cattolici nostri antecessori intende egli comprendere quel S. Bernardo, alli cui sentimenti ne richiama egli stesso tratto tratto, e colli sermoni del quale si prende anche a voler convertire il papa? Nol dirà certamente, tolto che per non perdere il possesso delle contraddizioni non istimi dover con altrettanto di biasimo cancellare le lodi, che ha date meritamente all' esimia dottrina del santo Padre in più luoghi: soffra pertanto, che gli rammentiamo in volgare l' idea, che del Papa ne dà S. Bernardo ne' passi, che colle parole di lui si sono riferiti nelle precedenti osservazioni, cioè » che il Papa è ( *unus* ) « il Pastore non solo delle pecorelle, ma anche de' Pastori, « e che ciò è fondato sulla parola stessa del Signore: Che « a niun' altro apostolo furono così assolutamente, indistin-

« tamente, e senza eccezione commesse tutte quante le pe-
« corelle. Che gli altri vescovi chiamati sono a parte della
« sollecitudine, il Papa solo alla pienezza della podestà. Che
« la podestà degli altri è ristretta in certi limiti, ma che
« quella del Papa si stende anche sopra quelli, che hanno
« podestà su di altri. Che ove la causa il richieda, può egli
« chiudere il cielo ad un vescovo, scomunicarlo, deporlo.
Che fermo, ed inconcusso sta questo suo privilegio, sì ri-
« guardo al poter delle chiavi, come riguardo alla cura
« delle pecorelle affidategli ». Il passo è tratto dal secondo
libro *de Consider.* c. 8. Nella lettera poi 131. *ad Mediolanenses* dice: Che la pienezza della podestà sopra tutte le chiese
« fu per singolare prerogativa donata alla sede apostolica.
« Che però chi resiste all'ordinazione di Dio: Che può il
« Papa, se il giudica utile, ordinare nuovi vescovati. Che
« di quelli, che sono, può altri deprimere, altri sublimare
« secondo che gli detti la ragione, in modo che di un ve-
« scovo può fare un'arcivescovo, o un'arcivescovo ridurre
« al grado di semplice vescovo, quando lo stimi necessario.
« Che può da tutte le parti della terra chiamare a sè, e co-
« stringere di comparire alla sua presenza qualunque subli-
« me persona ecclesiastica, e ciò non una volta sola o due,
« ma sempre che lo veda spediente. Che ha in pronto il po-
« ter di vindicare ogni disubbidienza contro chiunque presu-
« ma rendersi renitente: Che potè con giusta severità punire
« la chiesa di Milano, malamente consigliata da suoi pseudo
« profeti, con toglierle i suoi suffraganei. » Tralascio altri passi di già citati, concernenti le appellazioni, ed anche l'esenzioni, che il santo dice chiaramente competere al Papa per diritto del primato.

Tale è l' idea, che del Papa ne dà S. Bernardo, idea raccolta dalla tradizione de' maggiori, vegliante a suoi tempi, trasmessa, e perseverante fino a dì nostri nel comune concetto de'fedeli. Se a questa si conforma quella del signor Eybel, tratta da tutt' altri fonti, apparirà dal ragguaglio, che ne dà il suo apologista.

« Le asserzioni, dice egli pag. 11, che stabilisce nel
« suo libretto il celebre professore, ridurre si possono a due
« classi. Alcune il gius, altre riguardano il fatto.

## PRIMA CLASSE.

« I. Il potere delle chiavi, su cui si fonda principal-
« mente la dignità divina spirituale dei ministri della
« religione, risiede ugualmente nei vescovi, che nel Pa-
« pa ».

Ecco già dato di penna al privilegio singolare, e proprio, che S. Bernardo riconosce nel Papa, sì riguardo *al potere delle chiavi*, che alla cura delle pecorelle.

Reca in prova i notissimi passi di S. Gio., c. 18. — *Quaecunque solveritis etc.*, e c. ult. *Data est mihi omnis potestas etc.* Ma il *teologo cattolico* non dovea ignorare esservi due maniere d' intendere que' passi; l' una in senso riprovato (a giudizio della facoltà stessa di Parigi, come tosto vedremo) per cui si viene ad escludere ogni disparità di potere tra S. Pietro, e gli altri apostoli; l' altra cattolica, per cui si riconosce negli apostoli una podestà bensì straordinaria, non però esclusiva della dovuta subordinazione verso S. Pietro, come capo di tutti. Nel primo senso dopo Lutero, Calvino, ed i Meddeburgesi furono que'passi intesi, e spiegati da Marcantonio de Dominis, ove disse: « Disparitatem po-
« testatis inter apostolos esse humanum inventum, in sacri
« evangeliis, et divinis novi testamenti scripturis minime
« subsistens ». Proposizione dichiarata scismatica, ed eretica dalla facoltà teologica di Parigi intesa *de jurisdictione apostolica ordinaria, quae in solo divo Petro subsistebat.*

Eppure questa pretta dottrina non ha temuto il censore di riprodurre sulle traccie dello Spalatense con enorme abuso de' passi allegati delle divine scritture: « Non si può
« negare dice egli, che il Salvatore venisse a ratificare e
« conferire di nuovo a suoi apostoli la pienezza della po-
« destà necessaria per fondare, e regolare la sua chiesa.
« Contuttociò neppure per indizio si accenna, che tal facol-
« tà sia maggiore in S. Pietro, che negli altri apostoli:
« anzi a ben riflettere dalle parole stesse del c. 16. s' infe-
« risce, che la podestà delle chiavi risiede ugualmente nei
« vescovi, che nel Papa ».

Giacchè sulla podestà delle chiavi si fonda, come dice il censore, la dignità divina spirituale de' ministri della religione, egli è chiaro, che la supposta eguaglianze di tale

podestà esclude ogni maggioranza di autorità in S. Pietro riguardo agli apostoli, e nel Papa riguardo a vescovi, ed esclude in conseguenza la corrispettiva subordinazione degli apostoli verso S. Pietro, de' vescovi verso il Papa. Se ciò si chiama un *ben riflettere*, adunque ben riflettè lo Spalatense nel togliere di mezzo la disparità di podestà fra gli apostoli: male riflettè all' incontro la facoltà teologica di Parigi nel censurarlo: male Gersone (de Auferib. consid. 8) con dire, che quelli, che sentono: « Quod quilibet episco-
« pus in sua dioecesi est Papa, vel pastor supremum ae-
« qualis Papae romano errant in fide, et unitate ecclesiae
« contra articulum hunc: *et unam sanctam ecclesiam*, et si
« pertinaces maneant judicandi sunt haeretici, sicut Marsi-
« lius de Padua, et quidem alii »: Male riflettè Martino V, nel concilio di Costanza, ove tra gli altri articoli, che il vero Bossuet riconosce (nella refutazione di Paolo Ferri) quali decisioni del concilio, prescrisse doversi professare da ogni cattolico, che *ha il Papa suprema autorità nella chiesa di Dio*: male il gran concilio Lateranense IV, nell' attribuire alla chiesa romana il *principato dell' ordinaria podestà sopra tutte le altre*: male il Tridentino nel derivare il diritto delle riserve dalla suprema podestà conferita a sommi pontefici in tutta la chiesa: male Papa Innocenzo X, nel condannare come eretica la proposizione, che stabiliva tra S. Pietro e S. Paolo, uguaglianza per ogni modo senza subordinazione di S. Paolo verso S. Pietro: male i Gallicani nel tenere per eretico, e scismatico chiunque non riconosca nel Papa il primato di autorità, e di giurisdizione conferitogli da Cristo sopra tutti li vescovi. E poichè siamo invitati a *riflettere*, riflettiamo ancora sulla proposizione dello Spalatense riferita nel breve: „ Episcopos omnes simul,
„ et in solidum eamdem regere ecclesiam singulos cum ple-
„ na potestate „: E sulla seguente: „ Romanam ecclesiam
„ praecipuam fuisse, et esse nobilitate, existimatione, no-
„ mine, et dignitatis auctoritate, non regiminis, et jurisdi-
„ ctionis principatu „. In questa concedeva lo Spalatense alla chiesa romana una preminenza di nobiltà, di estimazione, di nome, di dignità; ma perciocchè insinuava non avere la chiesa romana autorità sopra le chiese, fu del pari colla precedente censurata come eretica e scismatica, non dall' *infelice Teologastro Tournelì*, come per cortesia, p. 88.,

favorisce il censore-chiamarlo, ma dalla facoltà teologica di Parigi, li cui teologi in altro tempo per simile motivo di ossequio verso la Santa Sede, si meritarono da Melantone la stessa onorata qualifica di *teologastri*. E continuando a riflettere si confortino di grazia colle proposizioni dello Spalatense le dottrine sufferite di Eybel, e del suo apologista, e dica in sua coscienza ogni discreto leggitore, se gli basta l' animo di ravvisare tra le une, e le altre differenza di sentimento.

Cita il detto di S. Agostino: „ Claves non uni, sed uni-„ tati, dedit Christus; et ecclesia universa accepit in Petro „ claves ligandi, atque solvendi etc. „

Ebbene, risponde Natale Alessandro colla piena de' teologi (1): „ Petro non sunt collatae claves nisi nomine ec-„ clesiae, idest ut ecclesiae duntaxat legato, neg., idest ut „ ecclesiae supremo post Christum, et sub Christo, rectori, „ ac moderatori, conc. „ Lo stesso ripete Juvenino *de loc. theol.* 4. Q. 5. c. 1. „ Quatenus gerebat figuram ecclesiae „ sub ratione rectoris, conc., sub ratione procuratoris, neg., „ seu Petrus repraesentabat ecclesiam, quemadmodum prin-„ ceps, dum civitatis claves, recipit, repraesentat Rempu-„ blicam, cui praeficitur: *Petrus apostolus* tract. 124. in Joan. „ *propter apostolatus sui primatum, ecclesiae gerebat figurata* „ *quadam generalitate personam* „. Se il censore si attiene a queste risposte, a che rimettere in campo una obbiezione tante volte annichilata, quante volte da novatori prodotta fu, e riprodotta? Se non vi si attiene, trovi fra cattolici una schiera ove ricoverarsi.

Soggiunge finalmente: „ In uno dei sacramenti della „ chiesa romana dati in luce dal ven. cardinale Tommasi, „ si legge la seguente colletta: *Deus qui apostolis tuis col-* „ *latis clavibus regni caelestis etc.* la facolta delle chiavi „ risiede ugualmente nel Papa, che ne' vescovi successori „ degli apostoli, giacchè fu conferita indifferentemente a tutti „ gli apostoli, de' quali sono successori i vescovi „.

Arguta è la logica del censore. Un sovrano conferisce la facoltà di giudicare ad un supremo magistrato residente nella sua capitale, ed insieme ad altri magistrati residenti nelle provincie. Dunque la podestà di giudicare risiede

(1) Dissert. 4. saec. §. 3. Obj. 4.

ugualmente negli uni, e negli altri? Si legge forse nella colletta la voce *indifferentemente* apposta dal censore? E da quando una conclusione ha da contenere più di quello, che si ha nelle promesse? Oda pure anche Natale Alessandro nel luogo citato: „ Caeteris apostolis datae sunt claves cum „ dependentia a Petro, et cum subordinatione ad ipsum, „ conc:, aequo jure cum Petro, neg. „

Vuole il censore, che la podestà delle chiavi sia stata conferita indifferentemente a tutti gli apostoli. Egli è per altro degno di osservazione, che i Santi padri nel confronto, che fanno talvolta tra S. Pietro e S. Paolo, fanno particolarmente risaltare nel primo la prerogative delle chiavi, che di fatto promise Cristo direttamente a Pietro. Onde ben si comprende, che i padri nell' appropriare un tal pregio a S. Pietro, qual carattere, che lo distingue dagli altri, venivano a riconoscere, che non indifferentemente, ma in modo speziale fu a lui conferita da Cristo la podestà delle chiavi.

S. Cirillo di Gerosolima ( de Monarchia Dei catech: 6.) parlando della caduta di Simon Mago per la forza della orazione fatta in comune da S. Pietro e da S. Paolo: « Con« cordiae hoc telum per orationem emittentes in Magum, « dejecerunt illum in terram. Nec mirum est; Petrus enim « erat, qui claves regni coelorum portabat. Non est miran« dum; Paulus enim erat, qui in tertium coelum raptus fue« rat. — E ( de Resurrectione catech. 14. ): » Non pudeat te « apostolorum, non sunt Moyse deteriores, neque prophetis « inferiores, sed bonis cum bonis, et bonis meliores. Elias « enim assumptus est in coelum; sed Petrus habet claves re« gni coelorum, cum audierit, et *quaecunque solveris super « terram, erunt soluta et in coelo.* Elias in coelum tantum, « Paulus autem et in paradisum raptus erat etc. E ( catech. « 17. de Spiritu sancto ( rilevando i pregj degli apostoli di« ce di S. Pietro in particolare. In eadem Spiritus Sancti « virtute, et princeps apostolorum, et regni coelorum cla« viger Petrus etc. »

Da più e più luoghi de' santi padri allegati nel corso di queste osservazioni risalta la preminenza di autorità conferita da Cristo a S. Pietro sopra gli altri apostoli. Aggiugnamo qui la breve, ma energica testimonianza, che ne rende il Grisostomo, *hic praefecturam in fratres habuit*, inserita in un

passo dell' Omel. 88, *in Ioann.*; e soggiugniamo l'uso che ne hanno fatto due celebri dottori dell'età susseguenti: l'uno Toscano, l'altro Greco.

Il primo, Ugo Eteriano, nella biblioteca de' padri decorato con questo elogio: *Vir doctus graece, et latine*, acclamato da tutto il clero pisano: *Tu hujus gentis columen.* Questi l. 3. *de Haeresibus, quas Graeci in Latinos devolvunt.* c. 16: « Ast quid synodicam, vel imperatoriam sanctionem in me« moriam reduco? Majus his testimonium habet coryphei « Petri successor, Christi, scilicet, salvatoris nostri, qui ut « solum Petrum in tributi solutione sibi exaequavit, ita et « eundem solum orbi praefecit universo, ut theologus Joan« nes perhibet. *Cum igitur*, inquit, *caenassent*, *dicit Jesus « Simoni Petro*: *Simon Jona diligis ne plus his* . . . . . . « *dicit ei*, *pasce oves meas.* Hunc locum Joannes qui merito « Chrysostomus nuncupatur, aperit interpretatione hujusmodi « Et quid utique praetereundo alios, cum Petro disputat de « hujusmodi? Quia Petrus est praestantissimus apostolorum « os discipulorum: et princeps chori. Propterea et Paulus « ascendit Hierosolimam ipsum videre prae aliis » ( e quì viene il tratto, ove il santo enunzia la prefettura commessa da Cristo a S Pietro ); indi segue: « Quod si quis dicat: « Quomodo igitur Jacobus thronum accepit Hierosolymis? « Illud utique dicam: quia Petrum orbis ordinavit didasca« lum etc. ». E dopo aver riferito ciò, che ragiona il Grisostomo intorno alla premura dimostrata da S. Pietro in favor di S. Giovanni, viene Ugone a concludere: *Verum Christus aequalem Petro consortem nullum associavit.*

L'altro è Gennadio scolario patriarca di Costantinopoli nella sua esposizione in difesa del concilio Fiorentino c. 5. ses. 1. Dopo l'applicazione fatta direttamente a S. Pietro delle parole di Cristo: *Dabo tibi claves* etc. rileva anch'esso come S. Pietro insignito da Cristo di tante prerogative, si mostrò sollecito di S. Giovanni, chiedendo: *Hic autem quid?* = quasi vero dicens, „ *Me Domine et magister designas caput „ discipulorum, hunc autem a te dilectum quid jubes esse?* „ E soggiunge: „ Sed ne cui occasio praeberetur exponendi, „ quod de omnibus discipulis, *quaecunque solveritis*, *et quae„ cunque ligaveritis*, respondet dominus velut eum increpans: „ *Petre sic eum volo manere, donec rursus veniam, quid ad „ te? Tu sequere me.* Nam *sequere* nil aliud ostendit, nisi

„ *sequere me hoc baculo pastorali*: ac veluti quando ego vo-
„ biscum eram, custodiebam vos, cum pater essem vester,
„ caput, et magister, sic et tu sit pro me, et sequere me
„ in hoc principatu, docens, et confirmans fratres tuos,
„ te enim in terra esse volo pro me. Ideoque manet usque
„ ad hanc diem, et manebit Petrus Christum sequendo
„ per successores suos, ut in orationis progessu declara-
„ bitur „.

Si accordano queste sentenze colla uguaglianza voluta da Eybel tra gli apostoli tutti e S. Pietro, tra tutti li vescovi ed il successore di Pietro?

Anche Arnoldo *Abbas Bonaevallis in dioecesi, carnotensi* detto da Natale Alessandro *Vir pius, et eruditus, sancti Bernardi amicissimus*, (de verbo illo Domini; *Mulier ecce filius tuus*) differenzia S. Pietro da S. Giovanni con dire: *Petro commendatur ecclesia* (ecco la prerogativa speciale di S. Pietro); *Tibi*, (Joanni) *Maria*.

*Segue l'analisi.*

« II. Il Papa non riceve da Dio immediatamente questa
« facoltà per comunicarla a vescovi, ma il Papa, ed i ve-
« scovi la ricevono immediatamente da Dio.

Della mediata, o immediata comunicazione della podestà di regime ne' vescovi non si fa motto nel Breve. Onde non è del mio instituto il trattarne. Non nego, che li passi di Tertulliano, di S. Ottato, di S. Leone favoriscano la prima parte. Ma sarà perciò disdetto il citarli sull'esempio stesso de' teologi sostenitori dell'altra parte, li quali se ne valgono a provare la preminenza del primato, sostenendo insiememente, come fa Natale Alessandro schol. 12 sul concil. trid. che alla proposizione: « Episcopi immediate a Christo acci-
« piunt potestatem: » soggiunge tosto quest'altra: « Sed ta-
« men dioecesum divisio, subditorumque designatio, ut dixi,
« a romano Pontifice dependet »?

Altro saggio poi di singolare logica ne dà qui ancora il censore, coll'aggiugnere: « Che non cade alcun dubbio
« sulla verità di questa seconda proposizione (*Che li vescovi*
« *ricevono immediatamente da Cristo la loro podestà*) — Che
« è un corollario della prima, cioè della uguaglianza di
« podestà tra il Papa, ed i vescovi ». Falso è, che la pro-

posizione, che ripete da Cristo immediatamente la podestà de' vescovi, supponga l'uguaglianza di podestà voluta da Eybel tra il Papa, ed i vescovi, giacchè li sostenitori cattolici di quella proposizione lontanissimi sono dal riconoscere uguaglianza di podesta nel regime della chiesa tra il Papa, ed i vescovi (1). Altronde gran franchezza ci vuole a dire,

(1) Non seppe la facoltà teologica di Parigi ravvisare una siffatta connessione; giacchè, al riferire di Habert (*de Hierarchia Ecclesiastica* c. 5.), nell' adottare la prima per atto dell'anno 1656., riprovò insiememente chi pretese dire, che posta l'immediata instituzione de' vescovi, ne segua una uguaglianza per ogni modo tra lì vescovi, ed il Papa, che la stessa facoltà qualificò sovversiva dell' ordine gerarchico, e specialmente del primato di esso sommo Pontefice. Con che dimostrò quanto aliena fosse dall' ammettere quella uguaglianza, da cui pretende il censore inferire, che li vescovi ricevano immediatamente da Cristo la loro podestà.

E quì pure ne convien allegare: *Sapientibus, et insipientibus debitores sumus.* Vi fu chi mostrò sorpresa, che in certo opuscolo latino, diretto contro la pienezza di podestà di regime, attribuita da Novatori ad ogni vescovo, si mettesse da parte, come pure si fa in questa opera, la questione, se quella podestà sia immediatamente conferita da Cristo a vescovi, o mediante il romano Pontefice. Pure a dileguare una tal sorpresa bastava riflettere: 1. Che la pienezza di podestà, quale ad ogni vescovo si attribuisce da novatori, è un errore manifestamente sovversivo dell' ordine gerarchico, che non può cadere in mente cattolica: laddove il punto della mediata, o immediata comunicazione di podestà forma una quistione lasciata indecisa dal concilio di Trento e che tutt' ora si agita anche fra' cattolici. 2. Che lo scopo sì dell' opuscolo, come della presente opera, sendo diretto ad escludere quella pienezza di podestà di regime, pretesa uguale ne' vescovi, che nel Papa, qual errore incontrastabilmente contrario alla dottrina cattolica, conveniva fondarsi non su di un punto tuttora quistionabile, ma su di fondamenti certi del pari, ed incontrastabili fra' cattolici, mostrando come data, e non concessa l'immediata comunicazione, non perciò ne segue la pienezza voluta dagli avversarj, e ciò anche per aperta confessione de' dottori cattolici, che ad una tale opinione si attengono. 3. Di fatti rimanendo per certo presso que' dottori, che da diritto ecclesiastico, e del sommo Pontefice principalmente dipende l'assegnazione de' sudditi, senza la quale non può esercitarsi la podestà di regime, e dipiù che fatta l'assegnazione rimane tuttavia questa podestà subordinata alla superiore autorità del primato, rimane altresì per ciò stesso esclusa la pienezza, che si vorrebbe introdurre da novatori. 4 Conveniva in fine riflettere che non si è tralasciato di osservare, come le testimonianze in particolare di Tertulliano, di S. Ottato, di S. Leone ec. favoriscono la sentenza, che sostiene la mediata comunicazione riguardo alla podestà del regime. Non può

che non cada dubbio sulla pretesa verità di una proposizione che oltre li documenti tratti dalla tradizione, ha contro di sè l'autorità non poco rispettabile d'insigni dottori, fra i quali si citano un S. Tommaso, un S. Bonaventura, un S. Antonino ec. . Ma di ciò non più.

III. „ Il Papa non è il solo vicario di Gesù Cristo „. In niuna parte del Breve si dice, che il Papa sia il solo vicasio di Gesù Cristo. Bensì, e con tutta verità si dice essere solo il Papa supremo vicario di Cristo. Ma possibile che il *teologo cattolico* non abbia saputo essere anche questa una delle obbiezioni contro il primato, che si riporta, e si scioglie in tutti li corsi di teologia! Così Natale Alessandro cit. dissert. §. 4 : „ Episcopi sunt vicarii Christi, non aequo jure „ cum romano Pontifice, conc., aequo jure cum ipso, neg. „ Vices quidem gerit Christi quivis episcopus in sua eccle- „ sia. Sed summus Pontifes ejus vices gerit in ecclesia uni- „ versa. Unde sanctus Ambrosius in 24. c. evang. S. Lucae „ de S. Petro ita scribit: *Dominus elevandus in coelum, amo-* „ *ris sui nobis velut vicarium* ( Petrum ) *relinquebat.* „ Et infra: „ *Quia solus profitetur ex omnibus* ( Petrus ) *omni-* „ *bus antefertur.* Cum igitur romanus Pontifex sinculari ra- „ tione sancto Petro succedat, singulari jure Christi vicarius „ est „. Cristo è il supremo Pastore di quella chiesa, che egli ha fondata, e che si è acquistata colla effusione del suo preziosissimo sangue. Tutti quelli pertanto, che con podestà esercitano funzioni pastorali nella chiesa, possono dirsi vicarj di Cristo in quella porzione, che loro tocca del pastorale ministero. Ma nella qualità di supremo pastore fu da Cristo costituito un solo, da cui fosse in quell'augusto carattere visibilmente rappresentato in terra; e questo è il romano Pontefice successore di S. Pietro, il quale perciò solo è vicario di Cristo nella rappresentanza, e nelle veci di Cristo, come supremo Pastore della chiesa. Questa singolare prero-

certamente commendarsi abbastanza lo zelo, che taluni dimostrano per la buona causa; ma se questo zelo non è regolato secondo la scienza, se manca del dovuto criterio nella scelta degli argomenti , che secondo la differenza delle materie conviene di opporre ai differenti errori, lungi dal giovare all'intento, puo anzi talvolta somministrare agli avversarj un modo di sfuggire, con saltare di quistione in quistione, confondendo il tutto, e vie più confermandosi nelle erronee loro massime.

gativa del romano Pontefice risulta anche ben chiara dalla condanna dell'art. 25. di Lutero: « Romanus Pontifex Petri « successor non est Christi vicarius super omnes totius mundi « ecclesias ab ipso Christo in beato Petro institutus ».

IV. « Il Papa non è un capo dominante, che vivifichi « la chiesa, un legislatore supremo arbitro delle leggi del- « la chiesa; ma un capo ministeriale, che serve alla con- « servazione dell'unità, e che trae il suo vigore dal corpo « di tutta la chiesa, di cui deve inviolabilmente custodire « le leggi ».

Chi può non ravvisare in questo miscuglio di frasi un formato disegno di sfigurare agli occhj de semplici l'idea, che danno del Papa quelli, che ne sostengono it primato. com' è dovere d'ogni cattolico?

Primo. A che proposito quella frase enigmatica, *il Papa non è un capo dominante, che vivifichi la chiesa?* E' forse questa l'espressione, con cui si enunzia l'autorità del primato, sì nel comune insegnamento de' Pastori, che nel comune linguaggio de' fedeli? E se ciò non è, ov' è la legge di onestà, che permetta siffatti artifizj?

Secondo. Dice, che il papa non è *un legislatore supremo arbitro delle leggi della chiesa.* Se per arbitrio intende un capriccioso despotismo nel governo di qualsivoglia società, trovi nel Breve una espressione, che insinui essere lecito al Papa di metter sossopra per capriccio le leggi della chiesa? In questo senso niun supremo legislatore può dirsi arbitro delle leggi del suo stato; nè però da questo, che non possa dirsi arbitro in un tal senso, può dedursi, che non possa essere, e non sia legislatore supremo. La qualità di supremo legislatore non involve, nè trae seco la qualità di un' arbitrario, capriccioso despotismo. L'una è diritto; l'altra è abuso del diritto. Se fossero di natura coerenti, ne seguirebbe, che siccome non mai può rendersi legittimo un tal despotismo, non mai pure potrebbe legittima dirsi la qualità di supremo legislatore in un qualunque monarca della terra. Veda il censore ove portano le conseguenze di sì maliziosa confusione. Se poi intende, che il Papa non abbia una suprema autorità nella chiesa di Dio, viene a contraddire espressamente l'articolo sopra riferito di Martino V, nel concilio di Costanza, riconosciuto dal Bossuet qual decisione del concilio. Di più, atto insigne di legislazione fu al certo tra molti

altri quello, per cui li romani Pontefici riservarono a sè il giudizio di certi peccati più gravi. E ciò poterono fare, come il dichiara il sacro concilio di Trento in virtù di suprema podestà data loro nella chiesa universale. Non si abbia a male il censore, se più che a lui crediamo al concilio di Trento.

Terzo. Dice, che il Papa è *un capo ministeriale, che serve alla conservazione dell'unità, e che trae il suo vigore dal corpo di tutta la chiesa.*

In qual senso convenga al Papa la qualità di capo ministeriale si è sopra spiegato, cioè in quanto egli è ministro di Cristo, da cui riceve tutta l'autorità, tutto il vigore dell'apostolico suo ministero. Così anche gli altri apostoli chiamavansi ministri di Cristo, nè perciò si potea dire, che dal corpo della chiesa ricevessero tutta l'autorità, tutto il vigore del ministeriale uffizio, ch'esercitavano. Dice, che questo capo *serve alla conservazione dell'unità.* Molto bene. E perciò appunto già da tempi apostolici ne insegnò S. Ireneo che *ad hanc ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem ecclesiam convenire.* Che è il solo mezzo, mediante il quale può conservarsi l'unità, come tra molti altri hanno egregiamente dimostrato i Ballerini, a quali non so con qual principio di verità potesse il censore applicare il famigliare suo titolo di baggei.

Soggiunge, che questo *capo ministeriale trae il suo vigore dal corpo di tutta la chiesa.* Sentenza più e più volte ripetuta, ed inculcata, e segnatamente p. 76. ove avverte il Papa di ricordarsi, che *non somministra esso, ma riceve dalla chiesa il vigore di governarla.* Questo vigore di governare la chiesa, o significa l'autorità di governarla, o nulla significa, se non la voglia d'imbrogliare con affettata novità di espressione. Dunque dire che il Papa trae dalla chiesa il vigore, o, come dice in altri luoghi, *tutta la forza*, che ha di governarla, egli è lo stesso che dire, che il Papa trae e riceve dalla chiesa, e non da Cristo immediatamente l'autorità, che ha di governare la chiesa. Proposizione manifestamente ereticale contro l'aperta definizione del concilio di Firenze, ed espressamente confutata dagli stessi Basileensi; tanto è vero, che oltre ad ogni misura trascorrono gli errori di Eybel, e del suo apologista.

Dice, che il Papa deve *custodire inviolabilmente le leggi*

*della chiesa.* Mirabil cosa! mentre assoggetta il Papa a dover custodire inviolabilmente le leggi della chiesa, concede ad ogni vescovo la facoltà di riformare, variando a suo piacimento la disciplina fondata sulle leggi veglianti della chiesa. *Mentita est iniquitas sibi.* Se poi con ciò pretende, che il Papa non possa dispensare nelle leggi della chiesa, sarà questo un'altro errore contro un diritto, che *nemo catholicus negaverit*, come professa l'autore stesso della *difesa* ec. Ma di ciò più opportunamente in altro luogo.

V. « Il Papa non è il giudice infallibile della chiesa ».

Poco si diffonde il censore su questa tesi, dicendo, che non può tessere una dissertazione su ciascheduna delle proposizioni. Neppure noi, seguendo il nostro instituto, dobbiamo diffonderci su di un punto non compreso fra gli articoli di Eybel rammemorati nel breve sotto il §. *An fanatica.* Pure acciocchè non prenda il censore argomento di trionfo dal nostro silenzio, ci facciamo a rilevare con tutta brevità la debolezza delle pretese prove, che adduce in conferma della suddetta tesi.

1. « La promessa della continuata assistenza dello spi-
« rito di verità fu fatta alla chiesa, e non a Pietro, di cui
« il vangelo ci rammemora tre gravissimi falli, nei quali
« cadde ancora dopo essere stato assunto all'eminente grado
« di capo della chiesa ».

Bisognerebbe provare, che questa promessa non si contenga nell'ordine dato da Cristo a Pietro di confermare i suoi fratelli; e che però già da tempi apostolici s'ingannò S. Ireneo, il quale dopo avere annoverata la serie de' Pontefici fino a suoi tempi, propone quella successione, come il mezzo, per cui si trasmette, e si accerta il preconio della verità. Bisognerebbe provare, che i falli di Pietro furono errori di dottrina, e di predicazione, altramente nulla si conclude.

2. « I santi vescovi dell'Asia, e dell'Affrica, il celebre
« martire S. Cipriano, non solo non credettero infallibile il
« capo della chiesa, ma si dimostrarono persuasi, ch'egli
« potesse insegnare degli errori, e però salvo il vincolo del-
« l'unità vi si opposero legittimamente ».

S. Cipriano trattò quella controversia come un punto, su cui lasciava ad ogni vescovo la libertà di attenersi alla consuetudine della sua chiesa. Dunque secondo questo principio

non potea condannarsi S. Stefano, perchè si attenesse alla consuetudine contraria; ne potea esservi luogo a disputa circa la fallibilità e infallibità delle decisioni pontifizie; giacchè S. Stefano, sebbene decretato avesse, che si osservasse l'antica consuetudine di non ribattezzare, non promulgò però formale decisione sulla validità del battesimo conferito dagli aretici, come hanno già riflettuto parecchi dottori. Per altro è ben degno di maraviglia l'impegno degli avversarj a valersi sull'esempio de' donatisti dell'autorità di S. Cipriano, ove il santo per effetto di umana fragilità, impegnato a sostenere il suo errore, lasciossi trasportare ad uno sfogo disapprovato da S. Agostino: ed all'incontro scansino a tutto potere la veneranda autorità del glorioso martire, ove parlando da vero dottore della chiesa, riconosce, ed esalta la preminenza di podestà della sede apostolica, anche nel deporre i vescovi, come si è veduto sopra, e confermato colla positiva testimonianza di Pietro de Marca. Fa anche meraviglia il sentire da chi si dà per cattolico, che *legittima* fosse una opposizione, che S. Agostino riguardò come un trascorso, che meritava correzione, ed emenda.

3. « S. Agostino non riconosce terminata la questione « dei rebattezzanti dal celebre decreto di S. Stefano, ma « bensì per la sentenza del concilio plenario. »

S. Agostino in quel luogo argomenta, come si è notato, *ad hominem* contro i donatisti, li quali anche dopo la decisione del plenario concilio pertinaci si rimanevano nella depravata loro consuetudine. Altronde quanto di autorità riconoscesse S. Agostino nelle decisioni della sede apostolica può intendersi da ciò, che se n' è detto nelle precedenti osservazioni, e dirassi anche in appresso a suo luogo.

4. « Il sacro concilio di Costanza decise come appar- « tenente alla fede l'articolo del clero Gallicano, in cui si « stabilisce, non essere irreformabile il giudizio del papa, « e che tale inerranza non risiede, che nella chiesa. »

Troppo grande in vero quì si dimostra l'ardimento del censore. Dovea riflettere, che l' autore stesso *della difesa ec.* Natale Alessandro, ed altri teologi aderenti a quell'articolo, si protestano, che non intendono proporlo qual articolo di fede; onde si vede, che ben compresero non potersi addurre come decisivo in questo proposito il decreto di Costanza;

anzi nella dissertazione previa all'opera *Defensionis etc.* num. 6, si difende l' autore dalla imputazione, che avesse preteso l' assemblea proporre quell' articolo quale formola di fede, e ne adduce in prova, che sendosi trasmessi li quattro articoli all' arcivescovo di Cambrai, rispose questi, che sebbene fosse stato educato ne' sentimenti contrarj, ciò non ostante vi aderiva, tanto più, *quod non ea esset mens sacri conventus, ut ex illa sententia decretum fidei faceret, sed tantum ut eam opinionem adoptaret:* E soggiunge l' A. *Quae probata ab omnibus, et ad rei memoriam semipternam in acta relata sunt die Junii* 19; *hora post meridiem tertia, an.* 1682. Di più il conferma col seguente tratto: „ Idcirco nec „ piguit Gallos ad episcopatum promovendos, datis ad pon„ tificem Maximum literis, id obedientissime profiteri, et „ subscribere: „ *Quidquid in iisdem Comitiis circa ecclesiasticam potestatem, et Pontificiam auctoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto haberi velle: mens nempe*, inquiunt, *nostra non fuit quidquam decernere.*

L'eccezioni, cui soggiace il decreto di Costanza, furono già rilevate da que' tempi, e possono vedersi presso l' Orsi. Noterò io soltanto, che secondo una massima familiare presso i nostri avversarj, gli stessi decreti de' concili generali traggono la loro forza dall'accettazione universale della chiesa: accettazione, che certamente non si verifica riguardo ad un decreto, che incontrò siffatta contradizione da principio, e segue pure ad incontrarla nella massima parte della cattolicità. Talchè, argomentando *ad hominem*, da essi medesimi spuntata rimane quell' arma, che trarre vorrebbono dal decreto di Costanza contro la pontifizia infallibilità. Ma di questa, come ho detto, non è del nostro istituto il muoverne quistione in questo luogo.

VI. „ I vescovi ugualmente che il papa possono conce„ dere le Indulgenze nelle loro diocesi. „

VII. „ La benedizione del papa non ha maggior vigore „ di quella di un vescovo. „

„ Vorrei ben restare sorpreso ( soggiunge l' apologista ) „ se alcuno negasse la verità della sesta, e settima propo„ sizione. Se è comune a tutti i pastori la facoltà di scio„ gliere, e di legare, in che si fonda il potere di donare „ l' indulgenza; tutti i vescovi, come il papa accordare „ possono le indulgenze . . . Non vi è dubbio alcuno, che

„ il vescovo col suo presbiterio possa concedere quelle „ stesse indulgenze, che può concedere il Pontefice. „

S' egli è vero, come ha espressamente dichiarato il Sacro concilio di Trento, che i papi hanno potuto riservare a sè certi casi in virtù della suprema podestà data loro nella chiesa universale, egli è dunque vero, che la podestà di sciogliere, e di legare non è allo stesso grado comune a tutti li pastori, essendo evidente, che chi può limitare in un vescovo la podestà di sciogliere, mediante la riserva, dee avere una podestà superiore a quella del vescovo.

Martino V, negli articoli, che nel concilio di Costanza promulgò da doversi professare da ogni cattolico, dichiarò: 1. Che il papa può concedere indulgenze a tutti li cristiani; 2. Che li vescovi possono altresì concedere indulgenze a loro sudditi, ma secondo la limitazione de'sacri canoni; limitazione non apposta, ove si parla della podestà del papa. La dottrina di Eybel nell' uguagliare in tutto e per tutto la podestà de' vescovi a quella del papa nella concessione delle indulgenze, è manifestamente contraria agli articoli di Martino V. E non basta questo a giustificare la condanna, che se n' è fatta nel Breve? Bensì giusta sorpresa può, e dee recare l' aperta mala fede dell' apologista, nell' imprendere a voler conciliare le proposizioni di Eybel colla dottrina di Martino V, come si è rilevato nelle osservazioni preliminari, e può anche rilevarsi dall' insegnamento di un catechismo promulgato da un prelato lodato al sommo dal censore. In questo catechismo detto di Montpellier ( part. 3. cap. 5. §. 20 ) (1) si domanda: „ Chi è quello, che ha l'autorità di concedere le indulgenze? „ Si risponde: „ Il papa, o un „ concilio generale in tutta la chiesa, ed i vescovi nella „ distesa della sua giurisdizione secondo la limitazione, che „ la chiesa ha fatto della loro autorità sopra questo sog- „ getto. „ Qui si accomuna il concilio generale col papa nell' autorità di concedere le indulgenze, onde siccome al concilio generale non può stendersi la limitazione, cui soggiacciono i vescovi, e alla quale sono stati ristretti da canoni, neppure può stendersi al papa, in cui non meno che nel concilio generale si riconosce l' autorità di concedere le indulgenze in tutta la chiesa. E siccome dalla podestà delle

(1) Ediz. Ven.

chiavi, ossia dalla podestà di sciogliere, e di legare deriva l' autorità di concedere le indulgenze, la disparità, che il Colbert stesso, conforme al sentimento della chiesa universale, riconosce fra l' autorità del papa e quella de' vescovi nel concedere le indulgenze, dimostra pienamente contro gli avversarj una corrispondente disparità di grado nella podestà delle chiavi.

La chiesa radunata nel gran concilio generale Lateranense IV, ben chiaro palesò il suo senso in tal propositò, cap. 62, inserito nel corpo del diritto canonico cap. 14. *Cum ex eo de poenitent et remission.* „ Decernimus, ut cum de„ dicatur basilica, non extendatur indulgentia ultra annum, „ sive ab uno solo, sive a pluribus episcopis dedicetur etc. „ et infra: „ Hunc quoque dierum numerum indulgentiarum „ litteris praecipimus moderari, quae pro quibuslibet casibus „ aliquoties conceduntur, cum Romanus pontifex, qui ple„ nitudinem obtinet potestatis, hoc in talibus moderamen „ consueverit observare. „ Il concilio ristringe a certi giorni, e limita ne' vescovi la facoltà di concedere le indulgenze, non così rispetto al papa, in cui riconosce la pienezza della podestà, e la propone per autorizzare coll' esempio della moderazione solita usarsi da lui, la norma che vuole si osservi da Vescovi.

Si veda pertanto, chi alla mente di quel gran concilio più si accosti, o Eybel ed il suo apologista, oppure l'angelico dottore S. Tommaso prossimo a que' tempi, il quale, qu. 26. art. 3. del supplem. tratto da suoi comenti sopra i libri delle Sent., scrive: „ Dicendum quod papa habet „ plenitudinem pontificalis potestatis, quasi rex in regno. „ Sed episcopi assumuntur in partem solicitudinis, quasi „ judices singulis civitatibus praepositi; propter quod eos „ solos in suis litteris papa fratres vocat, reliquos autem „ omnes vocat fiilios; et ideo potestas faciendi indulgen„ tias plene residet in papa: quia potest facere, prout vult, „ causa tamen existente legitima. Sed in episcopis est taxata „ secundum ordinationem papae. Et ideo possunt facere, „ secundum quos eis est taxatum et non amplius. „

Il concilio di Trento nel decreto *de Indulg.* sess. 25., lungi dal riconoscere in ogni vescovo la facoltà di regolare anche col suo presbiterio la concessione delle indulgenze nella sua diocesi, prescrive, che ciascheduno raccolga di-

ligentemente quali abusi si fossero a tal proposito introdotti nella sua chiesa per farne la relazione nel primo sinodo provinciale: „ Ut aliorum quoque episcoporum sententia co-„ gnita statim ad summum romanum pontificem deferantur, „ cujus auctoritate, et prudentia, quod universali ecclesiae „ expedit, statuatur. „ Neppure al concilio provinciale permettono i padri Tridentini la determinazione delle riforme da farsi sulla relazione de' vescovi; e solo nel romano Pontefice, non in ciaschedun vescovo col suo presbiterio, non ne' vescovi adunati in concilio provinciale riconoscono l'autorità di prescrivere ciò, che sia più spediente alla chiesa universale.

Qui ancora può domandarsi a questo zelante promotore della dignità de' vescovi, con qual fondamento pretenda far dipendere dal consorzio del loro presbiterio la podestà, che hanno di concedere le indulgenze. Ov'è la coerenza dei suoi principj? dice, che i vescovi tengono immediatamente da Cristo questa podestà col potere delle chiavi, qual fu da Cristo comunicato agli apostoli, de' quali sono essi li successori. Ma domando, se per l' esercizio di tal potere comunicato da Cristo, aveano bisogno gli apostoli del consorzio del loro presbiterio? Se ne abbisognavano, dunque ove imprendevano a fondare una chiesa, prima che vi si fosse formato il presbiterio, non avrebbono potuto spiegare il potere loro dato da Cristo nel governo de' primi fedeli, che doveano comporre le chiese nascenti. Se poi gli apostoli non abbisognavano di tal consorzio, perchè ne avranno bisogno i vescovi, a quali si vuole, che sia da Cristo immediatamente comunicata tutta l' ampiezza di podestà, ch' ebbero gli apostoli? E ciò sia detto unicamente, perchè vie più si riconosca l' incoerenza di questi, non so se mi dicano più audaci, che inetti progettisti di riforme.

Veniamo a quanto dice, o confonde il preteso teologo sull' articolo delle benedizioni; che sebbene di queste non facciasi motto nel Breve, poco male sia però il sentirlo, giacchè ne ha voluto introdurre discorso.

„ Il carattere, dice egli pag. 21 di mediatore tra Dio, e gli „ uomini, il potere di chiamare sopra gli uomini tutti i beni „ del cielo in virtù di una viva fede furono da Gesù Cristo „ concessi a tutti gli apostoli indifferentemente: ora siccome „ su questi titoli è fondato il diritto di benedire, d' implo-

„ rare cioè per il popolo, e desiderare la benedizione di-
„ vina, che comparte quel bene, che annunzia, così non
„ può dirsi, che la benedizione del pontefice sia più efficace
„ di quella del vescovo. Non trovo nelle scritture, e nei
„ santi padri alcun segno, che indichi la maggior efficacia
„ della pontificia benedizione; anzi leggo in S. Agostino,
„ che coloro, che vivono santamente, tutti hanno forza di
„ benedire, e che l' efficacia della benedizione degli apostoli
„ e dei profeti deve rilevarsi dalla vita di coloro, che fu-
„ rono benedetti nel nome del Signore. „

Quanto bene sappia egli leggere in S. Agostino, tosto il vedremo. Ma qui o intende parlare di benedizione privata, quale si suole chiedere da privati, che hanno concetto di santità; ed all' effetto di questa può in vero influire di molto la viva fede del servo di Dio, che la comparte, ma insieme questa viva fede non fonda un diritto di benedire in virtù del potere comunicato da Cristo agli apostoli: o intende parlare della benedizione pubblica, il cui diritto è annesso al ministero di quelli, che furono costituiti mediatori fra Dio, e gli uomini, ed ha questa una forza sua propria indipendentemente dalla probità, e vera fede del ministro, che la comparte in nome di Cristo, e della chiesa. Può avvenire, che tal semplice sacerdote, o cherico, o anche laico abbia una fede più viva, e sia in somma più santo, che non è il suo vescovo: eppure il concilio Agatense, ed altri non pochi, che potrebbonsi allegare, riservarono certe benedizioni a' vescovi esclusivamente all' ordine inferiore de' preti. Adunque non riguardarono la superiorità del grado nella gerarchia come cosa indifferente riguardo alla dispensazione delle benedizioni. Siccome Cristo instituì nella chiesa questa ordinata distinzione di gradi nella gerarchia, così esige questa da' fedeli una proporzionata corrispondenza di religiosa venerazione, e sommissione verso quelli, che costituiti sono ne'gradi del sacro ministero; per la quale conformandosi quali figli ubbidienti all' ordine stabilito da Cristo, e da suoi ministri, più disposti anche si rendono a conseguire i frutti di una benedizione, che si comparte in virtù, e nel nome di Cristo. Già nell' antica legge fu prescelto da Dio l' ordine levitico per dispensare in nome di lui la benedizione sopra il popolo: „ Eo tem-
„ pore separavit tribum Levi, ut portaret arcam foederis

„ Domini, et staret coram eo in ministerio, ac benediceret „ in nomine illius. „ Deuteron. cap. 10. v. 8. ed a questa maggioranza di ministero riguardando S. Paolo ( ad Hebr. c. 7. ), conclude la maggior eccellenza di Melchisedecco sopra di Abramo dall' averlo benedetto: „ Et hunc qui ha- „ bebat repromissionem benedixit. Sine ulla autem contra- „ dictione, quod minus est a meliore benedicitur „. Ove notano gl' interpetri, che la voce *melior* in questo luogo vuole significare un maggior grado non di bontà, ma di eccellenza, e di dignità (1), come anche indica la forza della voce greca κρειττονος. Non però mancati sono in altri tempi certi predicatori della viva fede, che si pregiarono intenderla meglio, che i nostri: „ Pauperes de Lugduno „ ( come avverte Cristiano Lupo, dissert. della benedizione sacerdotale, tom. 6. ediz. Ven. 1726, alla quale rimetto, chi meglio che dal censore desideri essere instrutto dell'antichità, forma, e frutti di quella ) „ notaruntur in aposto- „ lico canone non dici a *majore*, sed a *meliore benedicitur*. „ Hinc intulerunt non justum laicum a malo sacerdote, sed „ hunc ab illo esse benedicendum. Errorem evertit doctor „ angelicus in commentariis ad caput septimum apostolicae „ epistolae ad Hebraeos. „

(1) Che la voce *Melior* nel passo dell' apostolo ( ad Hebr. c. 7. ) dinoti un maggior grado, non di santità, ma di eccellenza, e di dignità, chiaro il dimostra l' intento stesso del S. apostolo, che è di rialzare il sacerdozio di Cristo sopra il sacerdozio Levitico, prendendone argomento, sia dall' offerta delle decime, che fece Abramo a Melchisedecco, sia dalla benedizione, che ne riportò: argomento che nulla concluderebbe per la maggioranza del sacerdozio di Cristo, se la benedizione compartita da Melchisedecco, secondo il cui ordine fu il sacerdozio di Cristo, non contestasse una preminenza di dignità in Melchisedecco sopra di Abramo, ed in conseguenza sopra di Levi decimato pure esso in Abramo, e sopra tutta la successione dell'ordine Levitico. Così primario vescovo Adrometino a' tempi di Vigilio, o piuttosto Aimone, autore, come insinua Natale Alessandro, *Comment. in epist. ad Hebr*: « Convertit sermonem suum ad eos, qui gloriantur se filios esse Abrahae ... « ut ergo illorum superbiam confunderet apostolus dixit: intuemini, « et attendite diligenter, quantus fuerit hic Melchisedec, sacerdos « Dei summi, cui decimas dedit Abraham Patriarcha de praecipuis, « idest de melioribus spoliis. Quibus verbis vult ostendere, majoris « dignitatis fuisse, et honoris Melchisedec, quam Abraham, ac per « hoc majus, et sanctius fore sacerdotium Christi, quam Judaeo- « rum etc. „

Dice il censore di aver letto in S. Agostino, *che coloro che vivono santamente, tutti hanno forza di benedire.* (Enarr. in Psal. 128.) Ivi S. Agostino spiegando misticamente num. 13. il verso del Salmo « *Et non dixerunt transeutes per viam, benedictio Domini super vos, benediximus vobis in nomine Domini*, sotto il nome de' mietitori raffigura gli angeli, e sotto il nome de' passaggieri, gli apostoli, ed i profeti: « Qui sunt qui manipulos colligunt? Messores. Qui sunt mes- « sores? Dominus dixit: messores autem angeli sunt. Qui « sunt transeuntes? Illi qui jam per viam istam, idest, per « vitam istam transierunt hinc ad patriam. Apostoli tran- « seuntes erant in ista vita: prophetae transeuntes erant. » Domanda poi: « Quos benedixerunt prophetae, et apostoli »? Risponde, che benedissero quelli, ne' quali trovarono la radice della carità, non quelli, che a guisa dell' erba, o fieno, che pullula su i tetti, *invenerunt superbire in cesvice scuti sui.* Predissero, che sarebbono per insorgere di questi tali, ma sopra di essi non diedero benedizione, anzi ne dissero il male, che si meritavano. Bensì benedissero tutti quelli, che vivono bene: onde soggiunge il Santo: « Et isti transeun- « tes sive prophetae, sive patriarchae, sive apostoli, qui- « cunque transierunt, si bene vivimus, fratres, benedixerunt « nos in nomine Domini. » Previene indi l'obbiezione, che potea farsegli da taluno: « Quando me, inquit, benedixit Paulus? Quando me benedixit Petrus? » Risponde: « Adtende « in scripturis, vide si bene vivis, et vide ibi benedictum « te fuisse. Omnes bene viventes benedixerunt. « Sì, dice il Santo, se tu vivi bene, sei stato benedetto da Pietro, e da Paolo; poichè hanno benedetto tutti quelli, che vivono bene: *Omnes bene viventes benedixerunt.* Quì si è creduto il nostro censore leggere in S. Agostino, *che coloro, che vivono santamente, tutti hanno forza di benedire.* Il male è, che gli sia sfuggita in gramatica una di quelle trasformazioni, che famigliari gli sono in teologia: ha trasformato l'accusativo in nominativo: ha creduto, che l'*omnes bene viventes* fosse il nominativo, che regge il verbo *benedixerunt*; quasicchè il Santo avesse voluto dire, che *tutti li benedissero*; e non ha veduto ciò, che per altro è apertissimo, che quel nominativo sono i *Passeggieri* poc' anzi accennati, li profeti, gli apostoli, S. Pietro, è S. Paolo, de' quali dice che benedissero tutti quelli, che vivono bene: Omnes bene viventes benedi-

xerunt; talchè l'*omnes bene viventes* è qui accusativo, e non nominativo, come si è creduto il censore. Nel testo di Agostino li benedicenti sono li patriarchi, li profeti, gli apostoli: li benedetti sono quelli, che vivendo bene, partecipi sono delle benedizioni, che nelle divine scritture que' Santi *transeuntes* annunziarono agli osservatori delle divine leggi; dalla quale benedizione si escludono per colpa loro que' superbi spiriti, che qual'erba sterile, anzi nociva, pretendono innalzare l'altera cervice sopra i tetti. Riporta in fine il rimanente del passo, che nulla conclude in di lui favore: „ Et „ quomodo benedixerunt? In nomine Domini: non in no- „ mine suo, sicut haeretici. Qui enim dicunt, quod nos da- „ mus, hoc est sanctum: in nomine suo volunt bedicere, „ non in nomine Domini. Qui autem dicunt, non sanctificat „ nisi Dominus, nec quisquam est bonus nisi dono dei: ipsi „ in nomine Domini benedicunt, non in nomine suo, quia „ amici sunt sponsi, nolunt esse adulteri sponsae „.

Su questo passo così segue il censore ad argomentare: « Chiunque riflette a sì nobili sentimenti di S. Agostino, si « guarderà dal credere, che la benedizione prenda una virtù « speciale dalla persona, che la comparte. »

Forse ha negato S. Agostino, che Iddio annetta qualche speciale grazia al ministero di quelli, a quali affidò la dispensazione de' celesti tesori?

« Iddio non lega i suoi doni più ad uno, che ad un'al- « tro dei successori degli Apostoli, e quando vuole santifi- « care le anime, comunicando loro la sua benedizione, si « serve di Paolo, come di Pietro. »

Ma se la forza della benedizione dipende, come ha detto sopra, dalla viva fede di chi benedice, se *coloro, che vivono santamente, tutti hanno forza di benedire*, come vuole ora, che questo dono sia legato a' successori degli apostoli? E se tra questi successori ve ne ha taluno per avventura, che manchi di viva fede, avrà, o non avrà la forza di benedire? E non l'avrà più di lui un qualunque laico, che abbia viva fede, e viva santamente, come volevano i poveri di Lione? Che confusione! Oltre la benedizione privata vi ha una benedizione sacerdotale, che trae anche la sua forza dal ministero di chi benedice, come ministro di Cristo, e della chiesa, il cui diritto più, o meno si stende a norma

della ordinata distinzione de' gradi, stabilita da Cristo nella sacra gerarchia.

Non teme poi il grave nostro teologo d'indirizzare una sua parentesi anche a vescovi: « Ella è veramente cosa de-« gna di compassione vedere, udire più volte all' anno i « vescovi adunare il popolo per compartire al medesimo la « benedizione Pontificia, quasi non avessero essi tanta fede « per credere, che è Iddio quello, che lo può santificare, « per aspettare con sicurezza da Dio la santificazione del suo « popolo, e per ottenere con ferma fiducia a prò di lui tutte « quelle grazie, che sono necessarie per condurlo alla vita « eterna, in che consiste la vera benedizione. Quello, che « fa ancora maggiore impressione negli amici del vero, è « il decreto Pontificio, che i vescovi leggono in tale circo-« stanza. Decreto disonorante il divin carattere dei vescovi. « Decreto, che non potei mai udire senza conpiangere il « male cagionato da falsi principj autenticati in tempi d'i-« gnoranza, e di barbarie. »

Destatevi adunque una volta, venerabili Pastori delle chiese della cristianità, che affascinati dall' esempio de' vostri magggiori seguitate a disonorare il Divino vostro carattere colla obbrobriosa lettura solita farsi da voi de' Pontificali decreti: Scuotetevi al suono di questa tromba di verità: Venite ad imparare da chi può insegnarvi ciò, che vi si conviene, da un maestro in Divinità, salito in cattedra per dare lezioni allo stesso Pastore de' Pastori. Troppo buoni furono di vostri predecessori nel darsi a credere, che potesse ad essi giovare, ed alle greggie loro, la benedizione di S. Pietro, implorata pel ministero di chi gli succede in quella cattedra, nella quale come in propria sede vive egli tutt' ora, e presiede. Miseri tempi d' ignoranza, e di barbarie, ne' quali non rimase tanto di fede nel ceto episcopale da credere, che è Iddio quello, che può santificare il popolo cristiano! Invano allegherete in vostra discolpa l' esempio di un antico prelato della chiesa Affricana, il quale scrivendo al Papa S. Ormisda per intenderne l' autorevole sentimento sul libro di Fausto di Riez, termina la sua lettera con implorare la di lui apostolica benedizione: « Unde simili prece deposco, ut « praerogativam benedictionis vestrae competenti responsione « merear adipisci ». (Labb. T. 5. col. 661.) Che prova que-

sto fatto, se non che già d'allora, cominciava a sollevarsi quell'altra caligine d'ignoranza, che ha seguitato ad offuscare la chiesa per lo corso di tanti secoli? Non seppe quel padre, non seppero altri di tutte le parti della cristianità, santi e venerati vescovi, che l'aspettare qualche grazia da Dio per la benedizione di S. Pietro compartita da suoi successori, egli è lo stesso che il non credere, che Iddio è quello, che santifica le anime. Ecco ciò, che fa piangere il teologo cattolico: tempo è di rasciugare le lacrime di questo illuminato conoscitore, e zelante patrocinatore de' vostri diritti. E come potea egli meglio dimostrare la stima, in cui ha il corpo episcopale, che col patetico rimprovero fatto a voi tutti, ed a tutti li vostri predecessori da tanti secoli, del cieco vostro vituperoso attaccamento a pratiche, colle quali seguitate a disonorare il vostro divino carattere?

VIII. « L'autorità de' principi viene da Dio ». E cita in conferma p. 23. il testo dell'apostolo a Rom. 13. « *Omnis anima potestatibus sublimoribus subdita sit etc.* » — Non vi ha parola nel breve, che contraddica l'ubbidienza, e sommissione, che secondo l'oracolo dell'apostolo debbono i sudditi prestare alle podestà stabilite da Dio; e ciò non solo per lo timore della pena, ma per dovere di coscienza. Sempre va il censore divagando fuor di proposito.

IX. « I Principi senza offesa della religione, salve le « verità dommatiche, e gli articoli di fede, possono nei « loro dominj ordinare la riforma della disciplina, la sop- « pressione dei conventi, e degl'instituti, e tutto ciò, ch'essi « credono più espediente per la riforma de' costumi, e per « il bene dei loro sudditi ».

Conferma questa tesi l'apologista p. 26. dicendo: « Che « dell'annuenza de' principi prendono vigore le leggi ca- « noniche riguardanti l'esteriore polizia. » Qui ci atterremo principalmente a questa proposizione dell'apologista, contro il cui *esame* sono specialmente dirette le osservazioni, sebbene sia anche questa una mera digressione fuor di proposito, non veggendosi toccati que' punti nel breve. Ma giacchè piaciuto è al censore di eccitarli, non dovrà parergli strano, ehe appresentiamo alla sua considerazione gli argomenti che fanno in contrario.

1. Verità dommatiche sono gli articoli definiti dal sacro

concilio di Trento sotto pena di anatema contro i refrattarj, e contraddicenti. Leggi canoniche riguardanti l'esteriore polizia sono i comandamenti della chiesa, il precetto della confessione annua, della comunione Pasquale, dell'astinenza della carne, e del digiuno in certi giorni, dell'assistenza al sacrifizio ne' dì festivi ec. Il concilio di Trento ha definita l' autorità della chiesa di prescriverli, e l' obbligo preciso de' cristiani di osservarli. Dunque offende una verità dommatica chi alla chiesa nega l' autorità di prescrivere siffatte ordinazioni, tuttochè riguardanti l' esteriore polizia.

2. Dagli apostoli, e da loro successori emanarono da primi tempi ordinazioni di disciplina concernenti l' esteriore polizia; ed ebbero queste pieno vigore per obbligare i fedeli anche sotto le più crude persecuzioni de' regnanti Gentili. Dunque nol trassero questo vigore dell'annuenza de' principi. Nè a ciò si può contraddire, senza tacciare d' ingiusta usurpazione l'uso di una podestà, che gli apostoli esercitarono, come conferita loro da Cristo, e da tramandarsi a lo successori.

3. Questa stessa verità viene espressamente stabilita, e confermata dall' abbate Fleury ( discors. 7. sull' Ist. eccles. n. 1. *della giurisdizione essenziale alla chiesa* ): « Un' altra « parte della giurisdizione ecclesiastica, che forse bisognava « porre la prima, egli è il diritto di fare leggi, e rego- « lamenti: diritto essenziale ad ogni Società. Così gli « apostoli nel fondare le chiese diedero loro de'regolamenti « di disciplina, li quali furono lungo tempo conservati per « la via della semplice tradizione, ed in seguito scritti sot- « to il nome di canoni degli apostoli, e di costituzioni apo- « stoliche. I concilj, che si tenevano frequentemente, face- « vano anch' essi di tempo in tempo alcuni regolamenti, ed « è ciò, che noi chiamamo canoni dalla voce Greca, che « significa regola ». Poc' anzi avea detto « che la giurisdi- « zione ecclesiastica consiste a conservare la sana dottrina, « ed i buoni costumi. La dottrina si conserva collo stabili- « re dottori per perpetuarla in tutti li secoli, e col repri- « mere quelli, che vorrebbero alterarla. Ora la chiesa ha « sempre esercitato questo diritto, insegnando la dottrina « ricevuta da Gesù Cristo, e ordinando vescovi, che ne so- « no i principali dottori; ed i quali per ajuto hanno or- « dinato, oltre i preti, diaconi, ed altri ministri inferiori:

« tuttociò malgrado l' opposizione degl' Infedeli, e sotto le « più crudeli persecuzioni. S. Paolo nelle sue catene non « lasciava d' insegnare; e la parola di Dio, come dice egli « stesso, non era incatenata. Sapeva anco reprimere, e ca-« stigare i falsi dottori, come Imeneo, e Alessandro, ch'ei « *tradidit Satanae* per cagione delle loro bestemmie; e S. « Giovanni depose il prete, che avea fabbricata l' istoria « de'viaggi di S. Paolo, e di Santa Tecla ». Aggiungasi la testimonianza del vescovo Miriofitano riferita sopra, p. 99.

4. Giustiniano, che più di altri suoi predecessori s' internò nelle materie ecclesiastiche, riconobbe nelle ordinazioni canoniche, provenienti da Santi apostoli, e loro successori la forza di obbligare, in modo che li trasgressori si rendano rei di gravissima colpa, e debba esser cura del principato il frenarne la contumacia. Così novel. 137. *praef.*: « Si « civiles, leges, quarum potestatem nobis Deus pro sua in « homines benignitate credidit firmas ab omnibus custodiri « ad obedientium securitatem studemus, quanto plus studii « adhibere debemus circa sacrorum canonum, et divinarum « legum custodiam, quae super salute animarum nostrarum « definitae sunt »? Riconosce l' Augusto la podestà data da Dio al principato circa le leggi civili, ma circa i sacri canoni, che unisce colle divine leggi, non si attribuisce *podestà*, ma custodia per accertarne l' osservanza colla punizione de' trasgressori: « Si enim illa ( cap. 1. ) quae a lai-« cis peccantur, generales leges non concedunt extra inqui-« sitionem, et vindictam manere: quomodo a sanctis apo-« stolis, et patribus super omnium hominum salute canoni-« ce statuta despici patiemur »? Chi non vede in questi tratti, qualmente la podestà civile interviene non per dar forza di obbligare alle ordinazioni canonicamente stabilite, e definite per la salute degli uomini, quasicchè non l'avessero per se stesse, ma per vie più confermarla, ed accertarne l' adempimento colla punizione de' trasgressori, conforme a quello, che a que' tempi medesimi stabilito fu nel capitolare sovra riferito del re Childeberto: *Ut plebes quae sacerdotis praeceptum, non ita, ut oportet, custodit, nostro etiam corrigatur imperio?* Dica il censore, se que' sovrani trassero questi sentimenti dalle decretali d' Isidoro, e non anzi dalla tradizione de' maggiori propagata fino a loro tempi.

5. Sarebbe un offendere la pietà de' principi cattolici

l' imputare loro, che non si facciano un dovere di coscienza di udire la messa ne' dì festivi, di osservare i precetti della confessione annua, della comunione Pasquale, dell'astinenza prescritta in certi tempi. Ed al certo poco rimarrebbono edificati que' religiosi sovrani di chi venisse predicando loro, che siffatte ordinazioni, siccome concernenti l'esteriore disciplina, dovendo trarre il loro vigore dall' annuenza del principato, egli è in potere d' ogni sovrano di togliere, ad esse, col ritirare la sua annuenza, il vigore di obbligare ne' suoi dominj.

6. Se questo vigore di obbligare dipendesse dall'annuenza de' principi, niuna legge canonica potrebbe obbligare nelle terre degl' Infedeli, e i cristiani dimoranti in quelle contrade verrebbono *ipso jure* assoluti dall' obbligo di osservare le suddette ordinazioni.

7. Vorrebbe il censore ( p. 10 ) che si pensasse a fare il catechismo alla famiglia del Papa « coll' avvertenza però « di non servirsi di quello annesso al concilio Romano, o « di quello del P. Bellarmino, ma bensì di sceglierne uno « tra quelli eccellenti, che non sono di gusto della congre- « gazione dell' Indice ». Questo è il modesto parlare di chi per eccesso di umiltà si chiama *l'infimo fra i sacerdoti.* Ma giacchè il suo gusto non si accorda con quello della congregazione dell'indice, prendiamo alla rinfusa un qualunque di quegli eccellenti catechismi, che debbono piacere a lui, perchè a quella congregazione poco graditi. Apriamo il catechismo detto di Colbert, ( part. 2. sess. 4. de' comandamenti della chiesa c. 1. ediz. Ven. ). Trascriviamone un lungo passo, perchè non possa rimproverarci di averne alterato il senso, e la dottrina. « D. La chiesa ha autorità di « comandarci qualche cosa? R. Certo. Ella ha ricevuto que- « st' autorità da Gesù Cristo medesimo, e noi siamo obbli- « gati ad ubbidirla, Iddio ci comanda ubbidire anche alla « chiesa, e così è un disubbidire a Dio il disubbidiente alla « chiesa. D. Chi sono quelli, che fanno le leggi della chie- « sa? R. Gesù Cristo ha stabilito i pastori per governare la « chiesa, e conseguentemente tocca a loro fare le leggi, « ed a fedeli l'ubbidirle. D. Potete voi provarlo con l'evan- « gelo? R. Certo. Gesù Cristo ha detto agli apostoli, e in « persona loro a tutti i pastori: *Chi ascolta voi, ascolta me,* « *e chi disprezza voi, disprezza me.* D. Sappiamo noi, che

« gli apostoli abbino fatto qualche comandamento partico-
« lare, oltre a quelli di Dio? R. Sicuro. Gli apostoli adu-
« nati nel concilio di Gerusalemme proibirono a fedeli il
« mangiar sangue, e carni soffocate, o sacrificate agl'Idoli:
« *E parso bene allo Spirito Santo, ed a noi ec.* D. Che cosa
« concludete voi per questo? R. Io concludo, che quando
« la chiesa parla, è lo Spirito Santo, che parla per bocca
« sua; e che da lei dipende il fare i regolamenti, ch' ella
« giudica necessarj. Questo si prova dall' uso, e da tutti i
« canoni de' concilj. I medesimi Protestanti convengono nel-
« la loro confessione di fede, che la chiesa può fare rego-
« lamenti, a quali si è obbligati di ubbidire. D. E' peccato
« grave il disubbidire alla chiesa? R. Gravissimo, poichè
« Gesù Cristo dice, che quelli, che disubbidiranno alla chie-
« sa, saranno trattati come Pagani, e come malvagi. D.
« Perchè la chiesa fa comandamenti a suoi figliuoli? R. 1.
« Per regolare alcune azioni esteriori di pietà, e facilitare
« con questo l' osservanza de' comandamenti di Dio ec. »

Qui abbiamo, che la chiesa ha ricevuto da Cristo l'autorità di fare comandamenti, che hanno forza di obbligare i suoi figliuoli: che questa autorità fu da Cristo depositata ne' pastori, a quali perciò compete far le leggi, alla osservanza delle quali obbligati sono i fedeli sotto pena di peccato: che quando la chiesa prescrive siffatte leggi, egli è lo Spirito Santo, che parla per bocca sua, come parlò per bocca degli apostoli, allorchè promulgarono la legge disciplinare accennata sopra: che queste leggi sono dirette a regolare le azioni esteriori della pietà, e conseguentemente riguardano l' esterna polizia. Dica ora il censore, se non era in poter di Cristo di conferire una siffatta autorità, senza dipendere dall' annuenza delle podestà del secolo? Dica se l' uso, che ne fecero gli apostoli senz' altra annuenza, che quella dello Spirito Santo, eterno moderatore della chiesa, fu sì, o nò una iniqua usurpazione contro i legittimi diritti del principato? Dica, se fu effetto d' ignoranza, e di barbarie la perseveranza di questo uso ne' tempi di persecuzione? Dica, se senza l' annuenza del Turco per esempio, o di altro sovrano infedele, niuna forza ritengano le leggi della chiesa, per obbligare i fedeli soggetti a que' domninj? Che se il censore non è bastantamente appagato dal catechismo di Montpellier, si compiaccia sentire la stessa dot-

trina brevemente confermata in altro catechismo, che non può a meno di piacergli, voglio dire il catechismo per i fanciulli stampato in Firenze l'anno 1787. Ivi dunque p. 80. leggerà, che « noi siamo obbligati ad osservare i co« mandamenti della chiesa, perchè disubbidire alla chiesa è « un disubbidire a Gesù Cristo, che ci ordina di ascoltare « la chiesa, come lui medesimo ». E ciò ivi si stende alla santificazione delle feste, ed agli altri comandamenti della chiesa visibilmente ordinati al regolamento dell'esteriore disciplina. Combini, se può, il censore queste due cose, che una tale autorità sia stata conferita da Cristo: e che ciò non ostante debba essa dipendere dall'annuenza di altra podestà. Cominci dunque il censore a riformare questi catechismi prima di pensare a riformare il breve. Ma non sono questi i soli catechismi, ne' quali si espone la stessa dottrina. Si apra quello di Bossuet: si aprano i catechismi, che fin'ora in tutta l'estensione del cattolicismo si sono universalmente adoperati da pastori per l'instruzione de' fanciulli; ed in tutti espresso si troverà, ed inculcato lo stesso insegnamento intorno alla podestà conferita da Cristo alla chiesa. Una sì universale, sì costante uniformità d'insegnamento ne' primi elementi della dottrina cristiana, onde come del primo latte s'imbevono i fanciulli, attesta l'universalità della credenza, che deesi professare uniformemente dagli alunni tutti della cristianità. Uniformità pertanto, in cui spicca uno dei più luminosi caratteri della dottrina, e credenza cattolica. Disgraziati coloro ne' quali per tremendo giudizio di Dio viene in progresso ad alterarsi la purità di quel primo latte, dal fermento di estranee depravate dottrine, quali pur troppo doveano insorgere ne' novissimi tempi, e contro le quali tanta cura si prese l'apostolo di premunire i fedeli.

X. « E' nel potere de' principi accordare al Papa, ed ai « vescovi ne' loro stati, quelle preferenze civili, ch'essi « crederanno più decenti; tutto adunque dipende quanto al« l'esterno ricevimento dall'arbitrio di quel sovrano, nel « paese del quale viene il Papa, ed abitano i vescovi ».

Non è nostro intento entrare in questioni di ceremoniale. Nel dichiarare questa tesi dice l'apologista: « Che Gesù « Cristo non ha accordato ai suoi apostoli altra distinzione « nella società, che quella, che nascer potea dalla loro « virtù, umiltà, e sofferenza: che il rispetto dovuto a mini-

« stri della religione non è fondato sulla esteriore magnifi-
« cenza, di cui si rivestono i ministri della religione, al-
« lorchè è sincero, e verace, egli parte da un cuore pe-
« netrato dallo spirito della religione, che più d'ogni este-
« riore grandezza onora la virtù di un povero, ed agli
« occhi del mondo abjetto ministro della religione ».

Dunque perchè volle Cristo, che i suoi apostoli fossero umili, pazienti, sofferenti, erano dispensati i fedeli dal rendere loro anche all'esterno quel tributo di rispetto e di venerazione, ch'era dovuto alla grandezza del loro carattere? Dunque perchè si dee onorare la virtù in un ministro della religione povero, ed abietto, non si dovrà considerare la sublimità del grado in un ministro tuttochè men virtuoso, e men degno? Forse chi ha il cuore penetrato di verace sentimento di rispetto, si crederà per ciò dispensato di manifestarlo co' corrispondenti segni di riverenza, e di ossequio? Questo rispetto, indipendentemente dalla virtù, non si dee, e da cittadini nell' ordine della società, e da tutti indistintamente i fedeli nell'ordine della religione: alle persone costituite in dignità? Fece male la chiesa nel rivestire da principio i suoi ministri di decorose insegne, che avvertissero i fedeli del rispetto dovuto al loro ministero? Ma con qual segno d' onorificenza debba venerarsi da tutti la dignità del sacerdozio, meglio che da Eybel, e dal suo apologista potrà ogn' uno intenderlo dalla lettera 40. l. 5. di S. Gregorio all' Augusto Maurizio, e dagli atti di rispetto usati da fedeli verso il gran vescovo, e Martire S. Ignazio, in que' tempi stessi di persecuzione, ne' quali certamente niun lustro traeva la dignità pontificale da' favori della podestà civile: onorificenze, che si fecero gloria di emulare i primi regnanti, ch' ebbero la sorte di rivestire l' augusta qualità di figli della chiesa, il cui esempio fu perpetuamente imitato da religiosi loro successori.

Conclude l'apologista il suo comento sopra le prime tesi d'Eybel col vanto, che si da di averne dimostrata l'analogia colla scrittura, e colla tradizione. Con più ragione stimiamo noi, che chiunque vorrà imprenderne il confronto, facilmente scorgerà l'illusione di questo trionfo, e la vanità dell' artifizio, con cui sempre mai tentarono i novatori di ricoprire colle jattanze la debolezza della loro causa, come

tante volte ne fu il Jurieu specialmente rimproverato del grande Bossuet nelle sue controversie.

Viene poscia il censore a *dare un occhiata passaggiera alle proposizioni della seconda classe*, ed esprime il suo intento in questi termini: « Le proposizioni contenute nella « seconda classe non annunziano che fatti più che sufficien- « temente, per non dire evidentemente, comprovati da « autentici monumenti dell' Istoria. Io non prendo impegno « di verificare tutte le date, che accenna il signor di Ey- « bel, nè di sviscerare i più accreditati istorici per dimo- « strare la realità de' fatti, che annunzia. Io mi conten- « terò di universali riflessioni ».

Neppure imprendiamo noi di ribattere di proposito tutti i fatti enunziati da Eybel in queste proposizioni, de' quali niun cenno vi ha nel decreto pontifizio. Al che fare però altra fatica non vi vorrebbe, che quella di copiare gli eccellenti scritti, che ne hanno di già più che sufficientemente, ed anzi evidentemente comprovata l' insussistenza. Ci contenteremo dunque di contrapporre alle riflessioni del censore, che possono avere qualche relazione al breve, alcuni pochi monumenti, ma tali, che ne resti appieno svelata l'ignoranza, o impostura di lui nel produrle.

## SEZIONE III.

### *Sull' analisi delle proposizioni della seconda classe.*

XI. « Nel secolo IX i vescovi chiamavano per anche « il Papa col nome di fratello, ed erano ignote l' espres- « sioni *per grazia della santa sede* ». Nella parafrasi esprime poi ancora meglio il sentimento di Eybel in questi termini: « Che ne' primi secoli ( cioè, come dice Eybel, pri- « ma del IX secolo ) i vescovi non chiamassero il Papa, « che col nome di fratello, è un fatto, che non cade in « dubbio ».

Prima del secolo VI cioè nel concilio romano, an. 465, furono lette due lettere de' padri Tarraconesi a Papa Ilaro, l' intitolazione delle quali portava: « Domino beatissimo, et « apostolica reverentia a nobis in Christo colendo Papae « Hilaro, Ascanius episcopus, et universi episcopi Tarraco-

« nensis provinciae ». Siane lecito, *occasione data*, riferire due riflessi fatti da Severino Binio su questa lettera: « Unum « quod ad romanum sedem tantum pertineat dispensare in « iis, quae contra canones praesumpta sunt: alterum quod « nullius concilii provincialis tanta est auctoritas, ut incon- « sulta sede apostolica id praestare potuerit ». Noi soltanto avvertiremo in che modo si spiegò S. Massimo vescovo *ecclesiae Taurinatis*, il quale dopo il Papa sedè primo in quel concilio di 44. vescovi almeno, adunati da varie provincie: « De reliquis censeo, ut quisquis talia fecerit ( parla « della contravvenzioni a canoni ) se graves causas aposto- « licae sedis judicio redditurum, in quo illi necesse erit « subire sententiam ». Avrebbe così parlato S. Massimo, se come Eybel, avesse pensato, che il Papa nell' invigilare all' osservanza de' canoni, avesse da procedere, non per autorità di regime, ma per semplice via di esortazione e di esempio? Può avvertirsi la professione ivi fatta da Tiberio vescovo di Sabina: « Profiteor me statuta sedis apostolicae « in omnibus custodire ».

Nello stesso V secolo i vescovi della Dardania scrivono a S. Gelasio: « Domino Sancto apostolico, et beatissimo pa- « tri patrum Gelasio Papae Urbis Romae, humiles episcopi « Dardaniae «. Nel corpo della lettera: « Desiderii enim et « voti nostri est, jussionibus vestris in omni obedire, et « quemadmodum a patribus nostris accepimus, sedis aposto- « licae, quae vitae, meritis vestris delata est, praecepta in- « temerate servare . . . . Quoniam patrum in omnibus cu- « stodientes praecepta, et inviolabilia sacrosanctorum cano- « num instituta senctantes, apostolicae, et singulari illi sedi « vestrae communi fide, et devotione parere conten- « dimus. »

Nel secolo seguente la relazione del sinodo constantinopolitano al Papa S. Ormisda per notificargli l' elezione seguita nella persona di Stefano, porta in fronte: « Domino « nostro Sancto, ac beatissimo patri patrum archiepiscopo, « et patriarchae Hormisdae, Theophilus, Basiliscus . . . et « caetera Sancta Synodus, quae in Constantinopolitana est « civitate congregata ». Lab. Tom. 5. Col. 656. Edit. Ven.

Dello stesso tenore è la lettera, o supplica de' vescovi orientali ortodossi sotto Menna, diretta a Papa Agapito: « Domino nostro per omnia Sanctissimo, et beatissimo pa-

« tri patrum archiepiscopo romanorum, et patriarchae Aga-
« pito ab episcopis orientalis dioecesis ec. « Nel corpo della lettera: « Ecclesiasticum conservate statum confirmantes, rur- « susque suggerite justissimo Imperatori nostro pias ac ju- « stas sententias contra ipsos (Anthimum, Severum, aliosque « Acephalos) prius ab apostolica sede vestra prolatas. Sta- « tuendo illa impia scripta tradere igni . . . . rogamus « etiam, santissime, finem perfectum imponere divinae, ac « vestrae sententiae contra antimum, paternis vestris Decre- « tis convenientem, ut omne de medio extinguatur scanda- « lum a parvulis in Dominum credentibus, et optatam vo- « cem audietis ab omnibus nobis ». Gran lezione per gli Acefali, che fossero per sorgere in avvenire!

Conforme alla precedente si è l'intitolazione della lettera de' tre concilj delle tre provincie dell'Affrica, Numidia, Bisacena, e Mauritania, letta nel concilio Lateranense sotto Martino I, an. 649. „ Domino beatissimo, apostolico culmine „ sublimato, Sancto patri patrum Theodoro Papae, et summo „ omnium Praesulum Pontifici „. Non può spiegarsi con maggior chiarezza, e precisione, di quella che si vede in quella lettera, la somma autorità della predicazione della sede apostolica ne' suoi decreti. E ciò, che è particolarmente da notarsi, egli è, che la testimonianza, che ne rendono que' venerandi padri, è tratta, si può dire, *ad litteram* dal rescritto d'Innocenzo I, al concilio di Cartagine, in cui, come si è veduto nelle prime osservazioni, dichiara egli, e promulga in maniera sì espressa l'ubbidienza dovuta secondo l'antica tradizione a decreti della santa sede, onde vieppiù si comprende con quale venerazione fosse ricevuto da' padri Cartaginesi quel rescritto, il cui tenore sì vivo, e vegliante continuava dopo due secoli e più nella predicazione di tutte le chiese, e provincie dell'Affrica

Se non bastano i concilj provinciali produrremo anche il concilio Calcedonense quarto generale, an. 451, ove i padri nell'onorare come capo il Papa S. Leone, si onorano essi della qualità di suoi figlj; e nell'implorare da lui la conferma del decreto concernente la chiesa di Constantinopoli, cui resistevano i legati, fanno con usare questa ben memoranda espressione: *Ut sicut Fidei, sic bonae ordinationis, vobis* (Leoni) *deputetur effectus*; talchè da lui riconoscono l'effetto, che viene a dire la piena fermezza di quanto si era

stabilito circa il dogma, e di quanto si era pensato di ordinare circa la disciplina.

Non credè Papa S. Damaso pregiudicare al decoro del grado episcopale, salutando coll' affettuoso titolo di figlj carissimi li vescovi dell' Oriente, che a lui ricorsi erano per la condanna di Apollinare, e di Timoteo; e rilevando l' onore, che in essi derivava dal prestare, che facevano la dovuta riverenza alla sede apostolica: „ Quod debitam apo-„ stolicae sedi reverentiam exhibet caritas vestra, in eo vo-„ bis ipsis plurimum praestatis filii carissimi „. Consuona perfettamente la lettera del grande S. Basilio, buon conoscitore, e zelatore della dignità episcopale, diretta allo stesso S. Damaso (1), implorando il rimedio, che da lui solo, come padre comune potea sperarsi, a' disordini dell'Oriente: „ Omnis pene Oriens, pater colendissime, ingenti procella, „ et tempestate exagitatur . . . . Horumce malorum unicum „ esse remedium duximus, vestrae commiserationis visitatio-„ nem „.

Che più! Acacio medesimo vescovo della regia città di Costantinopoli (2), scrivendo a Papa S. Simplicio, per rendegli conto dello stato della chiesa di Alessandria, non stimò indegno di sè intitolare la sua lettera: „ Domino beatissimo, „ Sancto patri archiepiscopo Simplicio, Acacius. „ E nel fine: „ In Domino conserveris, Sanctissime, et beatissime pater „.

A vista di tanti monumenti, a quali moltissimi altri potrebbonsi aggiugnere, rifletta il savio leggitore quale fede si meriti la franchezza del nostro Critico, nell'asserire qual *fatto su cui non cade dubbio, che ne' primi secoli i vescovi non chiamassero il Papa, che col nome di fratello.* Sebbene neppure da questo rimarrebbe vantaggiata la sua causa, mentre quelle lettere, ove i vescovi chiamano il Papa col nome di fratello, portano altronde luminose testimonianze della superiorità, che in lui riconoscevano sopra ogni altro vescovo.

Nè occorre pertanto che qui ci affatichiamo a ricercare la prima data della *formola, che ora è in uso, con cui i successori degli apostoli s' intitolano vescovi per grazia di Dio, e della Santa Sede.* Basta, che quanto alla sostanza si trovi rappresentata in que' tanti monumenti, che l' antichità som-

(1) Ap. Coustant. Ep. 2 Col. 473.
(2) Ap. Labb. Tom. 5. Col. 104.

ministra della dipendenza, che mai sempre i successori degli apostoli dimostrarono verso il successore del principe degli apostoli. Dice il critico, che questa formola è di *data recente*. Migliori critici la fanno rimontare a più secoli indietro. Vorrà dunque il censore, che tutto quanto l'episcopato siasi nel corso di più secoli giaciuto in una letargica trascuranza de'suoi diritti, e del suo decoro? Che tanti vescovi, che in sì lungo spazio di tempo illustrarono la chiesa per santità, e per dottrina, abbiano costantemente seguìto a disonorare il divin loro carattere coll'uso di una formola indegna de'successori degli apostoli? Ma erano tempi d'ignoranza, e di barbarie. Oh senta il nostro maestro ciò che ne dice il Fleury (1), Disc. 3. *sopra la storia ecclesiastica* num. 25: „ La prevenzione degli umanisti del XV, secolo „ è stata la cagione, per cui questi secoli si sono screditati. Parlo di un Lorenzo Valla, di un Platina, di un'Angelo Poliziano. Questi pretesi eruditi, dotati più di letteratura, che di religione, e buon senso, si fermavano alla „ pura corteccia, e non sapevano gustare altri scrittori, che „ quelli dell'antica Roma, e dell'antica Grecia. Aveano in „ conseguenza un sommo disprezzo per gli scritti dell'età „ media . . . Questo pregiudizio passò ne'protestanti, che riguardarono il rinnovamento degli studj, come sorgente della „ loro riforma. Pretesero, che la rovina, e la desolazione della „ chiesa fosse dell'ignoranza . . . Io nel presente discorso „ non ho dissimulato cosa alcuna intorno lo stato di questi „ secoli oscuri, nè intorno le cagioni, e gli effetti di questa ignoranza: Ma vi avete voi trovato nulla, che pregiudichi all'essenziale della religione? Si ha egli mai cessato di leggere, e di studiare la sacra scrittura, e gli antichi dottori? . . . Il lasciarsi abbagliare da ciò, che brilla „ al di fuori, è un difetto da potersi perdonare a fanciulli: „ ma un uomo sensato dee amare la virtù sotto qualunque „ apparenza venga scoperta „. Quanto di più avrebbe da dire chi si prendesse a voler vindicare a tutto rigore di giustizia la sodezza, la copia, la profondità di dottrina, che sotto una men pulita, o anche rozza corteccia si scuopre in molti e molti scrittori di quella media età! Di quanto verrebbe a superare di pregio la superficiale frivolezza, che sotto

(1) Ediz. Ven. presso Antonio Zatta 1772.

il brillante apparato di una moltiplice, varia, ma indigesta erudizione forma tutto il merito di tanti novelli pretesi ristoratori della buona dottrina! Sono queste le solite peripezie dello spirito umano. E per dare un'esempio in altro genere, si sa in quale disprezzo caddero nell'età passata i nomi di Aristotile, e di Plinio; ed ora quanto loro torni di onore per le illustrazioni, che ne hanno fatte gli uomini di questa età i più accreditati in tal genere di studi. Così è, si disprezza ciò, che non si conosce, nè si vuole conoscere. Torniamo al nostro proposito.

XII. „ Il nome di Pietra nel cap. 16. di S. Matteo più „ si adatta alla confesione della fede, e alla persona di Cri- „ sto, che a quella di Pietro. „

Soggiunge il censore, p. 26. „ Che il nome di Pietro „ ( vorrà dire pietra ) più che alla persona di Pietro, con- „ venga alla confessione della fede, o alla persona di Cri- „ sto, ce lo insegna Agostino espressamente „.

Falso è, che ciò espressamente insegni S. Agostino il quale dopo avere riferita l'una, e l'altra sentenza ( l. 1. Retract. c. 21. ) soggiunge: *Quae sit probabilior eligat lector.* Ma lasciamo, che risponda Natale Alessandro ( dissert 4. saec. 1. §. 3. ): « Ad auctoritatem sancti Augustini respon- « deo, ipsum, et nonnullos alios patres, qui haec verba, « *Et super hanc petram*, ad Christum interdum referunt, non « excludere aliam expositionem, qua ad sanctum Petrum « convenientius referuntur a ceterorum patrum choro; immo « utrumque sensum adstruere ». E dopo lungo tratto, che sarebbe da trascriversi tutto per convincere il censore, segue a dire: „ Videtur autem probabilior illa, quae verba illa ad „ Petrum refert, cum et scripturae textui magis accomodata „ sit, et pluribus, atque luculentioribus sanctorum patrum „ testimoniis nitatur. Hanc itaque merito eligimus, et alteri „ anteponimus „. E ancora: „ Sed inter utramque expositio- „ nem id interest discriminis, quod ista immediata est, illa „ mediata: ista primitiva, et perpetua, altera adventitia, et „ temporanea: ista ab initio ecclesiae, quatuor saeculorum „ serie, sola tradita, altera veno data occasione prolata. Nam „ ante Arianae heereseos ortum illa sola expositio viguit, „ quae verba illa refert ad ipsam Petri personam, ut con- „ stat ex Tertulliano, origene, et S. Cypriano, quorum ver- „ ba in probationibus propositionis adducta sunt etc. „ Ma

di questo argomento tratteremo più diffusamente nella terza parte, ove avremo luogo di rilevare le vane opposizioni dell'autore delle *riflessioni* (1).

XIII. „ La consacrazione de' vescovi indistinta dalla con-
„ fermazione prima del secolo XIV, si faceva nei concilj
„ provinciali, ai quali apparteneva fissare i limiti delle dio-
„ cesi, erigere, e demolire i vescovadi, deporne i vescovi
„ col consenso dei principi, che hanno tutto il diritto sopra
„ l'esteriore disciplina „.

Non ne sapeva tanto S. Cipriano, il quale non pensò a chiedere il consenso de' principi per la deposizione di Marciano Arelatense, nè altro implorò, che l'ordine del Papa. Vedasi ciò, che si è detto nelle osservazioni preliminari, ove si è anche riportata la testimonianza di Pietro de Marca.

Soggiunge poscia il censore p. 26: „ Basta leggere l'i-
„ storia per rimanere persuaso, che la confermazione, e con-
„ sacrazione de' vescovi, cose indistinte, si eseguissero nei
„ concilii provinciali, e che ad essi appartenesse erigere, de-
„ molire, dividere, accrescere i vescovadi, deporre i vescovi
„ colla annuenza de' principi, dai quali prendono vigore le
„ leggi canoniche riguardanti l'esteriore polizia „.

Dell'autorità propria della chiesa riguardo alla disciplina, si è detto sopra. Basterà qui richiamare alla considerazione del leggitore il passo sovra citato dell'abate Fleury (disc. 7. sulla ist. eccles.), autore, che non è de' discreditati presso i fautori di Eybel.

Rappresenta il censore quali *cose indistinte* la confermazione, e consacrazione de' vescovi. Si è dimostrato nelle osservazioni preliminari essere questi atti di lor natura distinti. Si è altresì dimostrato, come nella prima origine, ed innanzi ad ogni concilio provinciale, i romani Pontefici esercita-

(1) Il confronto fatto da Launojo tra li padri, che in quel passo evangelico presero la voce *pietra* per la persona di S. Pietro, e quelli che la presero per la fede, o confessione del s. apostolo: questo confronto accennato, tuttocchè alla sfuggita dall'autore delle *riflessioni* ne ha messo in dovere di farne una distinta e particolare analisi. Da questa si è formato un'opuscolo a parte, diretto anche contro lo stesso Launojo, da doversi aggiugnere a forma d'appendice alla terza parte delle *osservazioni* (*).

(*) *Quest'analisi, o appendice si darà da noi per primo opuscolo nel volume seguente.*

rono in tutto l'Occidente particolarmente il diritto di erigere vescovadi, e di assegnare pastori alle chiese fondate da essi (1).

Che i patriarchi dell'Oriente esercitavano lo stesso diritto nei rispettivi loro distretti.

Che l'autorità di que' patriarchi derivata da San Pietro rimase sempre subordinata all'autorità de' successori di San Pietro.

Che indi per maggior comodo si trasfuse porzione di questa superiore autorità ne' metropolitani, e concilj provinciali, la cui instituzione posteriore all'epoca della primitiva disciplina, come confessa l'autore stesso delle *riflessioni*, nulla potè togliere alla superiore autorità di quel primato, onde si era trasfusa, come da primaria sorgente.

Che però la sede apostolica seguitò a prescrivere di tempo in tempo la forma da tenersi per la canonica elezione tanto de' metropolitani, quanto de' comprovinciali con regolamenti, quali esistono nelle decretali di S. Siricio ad Himerio c. 10. e lett. 3. ad Orthodoxos c. 1., di S. Innocenzo epist. 1. *ad Victricium Rothomagensem*, e nell'epist. al concilio Toletano c. 11., e di Zosimo *ad Patroclum Arelatensem*, e nell'epist. *ad clerum, ordinem, plebemque Massiliensem*, di S. Leone in più, e più epistole ec. ec. ec.

A maggior conferma verremo qui riportando alcuni pochi, ma incontrastabili monumenti di questa preminenza di autorità, che ritenne mai sempre la sede apostolica sopra li decreti, e provvidenze de' concilj provinciali. Avendo S.

(1) A confermare quanto si è detto nelle osservazioni preliminari in prova della preminenza d'autorità, che originariamente da S. Pietro derivò in certe sedi denominate poscia patriarcali, primaziali etc. produrremo un passo di S. Anselmo di Lucca, di cui dice Natale Alessandro, che *omnem scripturam sanctam, et sanctorum expositiones memoria tenebat.* lib. 2. *contra Witbertum* si esprime il santo vescovo in questi termini: « In primis dicendum videtur, « quomodo certum est, quod beatissimus Petrus apostolus, primus « ecclesiae pontifex, prius patriarchalibus sedibus Orientis postmo- « dum vero primos misit Pontifices civitatibus occidentis. Ipsi enim « haec ordinatio maxime competebat, cui principaliter Christus « Dei filius coelestis regni clavibus traditis suas oves pascere jusse- « rit, et pro cujus fide, ne deficeret, specialiter oraverat, cuique « fratres suos in eadem fide confirmare praeceperat. »

Giulio Papa richiamato a sè la causa di S. Atanasio, giudicata già dagli Eusebiani nel concilio Antiocheno, se ne lagnarono amaramente gli Ariani. Espone il Coustant le lor querele nelle dichiarazioni premesse alla lettera di Giulio: „ Expostulabant, quod Julius secum contumeliose ageret, ut- „ pote quos de rebus a se definitis rationem reddituros ad „ suam ipsius synodum vocaret; obtendabantque firmam esse „ debere cujuslibet synodi auctoritatem; et injuriam judici „ fieri, cum ejus judicium ab alio examinatur . . . . His ad- „ debant parem, immo eumdem esse episcoporum honorem, „ neque dignitatem illorum ex civitatum magnitudine me- „ tiendam esse. In queste lagnanze degli Ariani contro le lettere di Giulio I., facilmente si ravvisa la somma delle querele, che muove l'apologista di Eybel contro il Breve di Pio VI. Lasciamo, che si applaudisca, se vuole con l'autore delle riflessioni, di sì grave autorità, onde comprovare con Eybel, che tutti li vescovi sono chiamati al governo della chiesa *non minori jure* che il Papa, e con eguale podestà: Che il Papa non ha da ingerirsi nelle cose spettanti alla loro giurisdizione: Che le cause de' vescovi si hanno da terminare definitivamente ne' concilj provinciali: Che ove un vescovo manchi al suo dovere, accorra il Papa, ma non altramente che per la via della esortazione, e dell' esempio. Intanto qual fosse su di ciò il sentimento della parte cattolica, il possiamo facilmente raccogliere dalla sentenza di S. Giulio in quella stessa lettera, n. 22: « An ignoratis hanc « esse consuetudinem, ut primum nobis scribatur, et hinc « quod justum est decernatur? ». Al quale passo, come osserva Coustant nella nota: « Haud dubie respexit Socrates. « l. 2. c. 17., ubi scribit Julium litteris ad eos, qui Antio- « chiae convenerant, missis, in primis conquestum esse, « quod *contra canones ipsum od synodum non vocassent: cum* « *ecclesiastica regula interdictum sit, ne praeter sententiam* « *romani Pontificis quidquam ab ecclesia decernatur.* Socrati « Sozomenus l. 3. c. 10. concines tradit *pro irritis habenda* « *esse, quae praeter sententiam episcopi romani fuerint gesta.* « Utriusque verbis nonnihil mutatis Epiphanius histor. Tri- « part, lib. 4. cap, 9. innuit irritam esse synodum Antio- « chenam, quia *neque Julius ei interfuit, neque in locum* « *suum aliquem destinavit, cum utique ecclesiastica regula ju-* « *beat, non oportere praeter sententiam romani Pontificis con-*

« *cilia celebrari* ». Chi è il cattolico, che alle novità di Eybel non preferisca l'ecclesiastica regola predicata da S. Giulio, nè da altri contrastata fuorchè dagli Ariani? Nè a questa si contrappongono gli esempj de' concilj provinciali celebrati, e di cause in essi definite, senza l'espressa vocazione del romano Pontefice; mentre si agiva di concilj celebrati, e di cause in essi trattate a norma delle prescrizioni canoniche approvate dalla santa sede, come tutt'ora si pratica ne' sinodi diocesani, salvo sempre il necessario ricorso alla sede apostolica nelle cause di maggior momento.

Non vogliamo dissimulare l' eccezione data da Coustant alle testimonianze di Socrate, e di Sozomeno, quasichè di troppo avessero estesa la sentenza di S. Giulio, ch'egli pretende doversi restringere alla chiesa di Alessandria, e ciò per uno speciale diritto, che avesse il romano Pontefice su quella chiesa, in quanto fondata da S. Marco discepolo di S. Pietro, o da S. Pietro medesimo già stabilito in Roma, per opera di S. Marco.

Ma, come si è osservato in altro luogo, 1. Egli è certo, che Socrate, Sozomeno, Epifanio doveano essere ben consapevoli della disciplina, dell' uso, delle costumanze ancora veglianti a loro tempi; talchè per ogni legge di buona critica le positive loro testimonianze debbano prevalere alle congetture di Constant, tanto più che Epifanio si spiega in modo, che non lascia luogo a quelle restrizioni, che da Coustant si appongono alli detti di Socrate, e di Sozomeno. 2. Neppure soffre questa restrizione la lettera di S. Giulio, che scrivendo a vescovi adunati in Antiochia, si enunzia in questi termini generali: *An ignoratis hanc esse consuetudinem, ut primum nobis scribatur etc.* 3. Se il romano Pontefice avea un diritto speciale sulla chiesa di Alessandria, perchè fondata da S. Marco sotto l'autorità di S. Pietro, non meno dovea stendersi questo diritto sulla chiesa di Antiochia, che fu retta da S. Pietro medesimo. 4. Che però Giovenale di Gerosolima nel concilio Efesino ( act. 4. ) fa un rimprovero a Giovanni vescovo di Antiochia, di non essere accorso a purgarsi come dovea delle accuse, che gli venivano date *ad apostolicam sedem magnae Romae*, alla quale hanno da riferirsi le parole, che seguono appresso: *Praesertim cum apud illam sedem Antiochenae ipsi sedi ex apostolico ordine, et traditione mos sit dirigi, et apud ipsam judicari.* Parole,

che non si vede, come possano adattarsi alla sede gerosolimitana; giacchè consta onninamente, che da questa non mai ebbe alcuna dipendenza la patriarcale sede di Antiochia.

E quì non fia inutile soggiugnere un breve riflesso sul fondamento di quello speciale diritio, che Coustant riconosce nel romano Pontefice rispetto alla chiesa di Alessandria: « Et id quidem romani Pontificis in Alexandrinam eccle- « siam speciale jus, (dice egli) ad hujus ecclesiae originem « referre licet, quippe quae Petrum jam Romae constitutum, « Marci ipsius discipuli opera, seu, si mavis cum Leone, « Marcum in omnibus doctoris sui Petri magisterio conso- « nantem, fundatorem habuit. » Ora constando per l'irrefragabile testimonianza di S. Innocenzo I, e da altri documenti sovra riferiti, che tutte le chiese dell' Occidente ebbero l' origine da S. Pietro, e da'suoi successori, ne segue, che almeno su tutte le chiese dell'Occidente si stende quello speciale diritto, che nel Pontefice romano riconosce Coustant sulla chiesa di Alessandria per cagione della sua origine. Di più se a fondare questo diritto basta, che S. Marco, come soggiunge lo stesso Coustant, nel formare quella chiesa siasi conformato al magistero di S. Pietro; siccome non fu mai fondatore di chiesa, che non dovesse del pari conformarsi al magistero di Pietro, non potè fondarsi Chiesa, sulla quale non si stendesse ugualmente quel diritto, che anche per questo titolo dovea competere al romano Pontefice sopra la chiesa di Alessandria. Così di fatto esercitò Innocenzo I, il suo diritto sopra tutte le chiese orientali, e nella causa di S. Gio. Grisostomo, e nel riordinare, come osserva lo stesso Pietro de Marca de concord. etc. l. 1. c. 8. num. 5., la chiesa di Antiochia, prescrivendo la regola da tenersi per le ordinazioni, e per la erezione delle metropoli seguitiamo.

L' autorità del romano Pontefice nelle cause de' vescovi chiara si dimostra nel rescritto di Agapeto ( an. 534. ) *universis episcopis per Gallias constitutis*, sulla relazione da essi mandata contro Contumelioso vescovo di Riez: « Innotuit « nobis a fraternitate vestra missa relatio, in qua Contu- « meliosus multis legitur criminibus involutus. Et quia hu- « jusmodi persona sacris non potest inhaerere mysteriis, ab « hodierno vel officio eum nostra censet removere auctori- « tas . . . . Sed ne ejus ecclesia destituta videatur, in ejus

« locum visitatorem dari praesenti auctoritate decernimus. » Lo stesso ripete nella lettera a S. Cesario, dopo aver detto: *Atque ideo praedictum ab episcopatus ordine nostra suspendit auctoritas*; soggiunge: *In cujus locum visitatorem constituti te.*

Nè meno insigne fu il fatto della deposizione di Antimo, e della ordinazione di Menna in luogo di lui nella sede di Costantinopoli. Onde ben disse Natale Alessandro (Hist. 6. Saec. c. 2. art. 7.): « Primatum gloriosius exer« cere non potuit romanus Pontifex, quam Constantinopo« litanum Patriarcham haereticum exauctorando, et in ejus « locum alium ordinando, idque nulla Synodo convocata. »

Il concilio Aurelianense III, an. 538. sotto S. Silverio successore di S. Agapeto, can. 3. si riferisce a decreti della sede apostolica per la forma da osservarsi nella elezione de' metropolitani: *Sicut decreta sedis apostolicae continent.*

Pelagio I scrive al patrizio Giovanni: „ Is mos anti„ quus fuit, ut quia pro longinquitate, vel difficultate iti„ neris ab apostolico onerosum illis fuerat ordinari, ipsi se „ invicem mediolanensis, et aquilejensis ordinare episcopi „ debuissent. „ Dunque più anticamente esercitava il romano Pontefice il diritto suo di ordinare i vescovi di Milano, e di Aquileja; e solo per condiscendenza fu ad essi conceduto il potersi ordinare vicendevolmente.

Ai detti antichi esempi di deposizioni de' vescovi fatte da romani Pontefici, altro antichissimo si può aggiugnere, registrato in un frammento della lettera 9 di S. Cornelio a Fabio vescovo di Antiochia, presso Coustant. Avea l' empio Novaziano tratto a Roma da una piccola miserabile parte dell' Italia, che non si nomina, tre vescovi, uomini rozzi, e semplici; e fattili chiudere, e lautamente trattare in un'albergo, si fece da essi ordinare vescovo. Indi a non molto l' uno di essi tornò alla chiesa, confessando con gemiti, e lacrime il suo peccato: „ Quem nos, dice il Santo Pon„ tefice, cum universus populus praesens deprecatus esset, „ ad communionem laicam suscepimus: reliquis etiam (duo„ bus) episcopis successores ordinavimus, eosque in loca „ illorum misimus. „ Ecco come alla metà del terzo secolo esercitò S. Cornelio senza contrasto il diritto di deporre vescovi colpevoli, e di ordinare in luogo loro altri vescovi.

Da que' pochi monumenti anteriori certamente all' epoca d'Isidoro, ed altri sopra citati, due cose si raccolgono, che

bastano a rendere vano del tutto l' intento di Eybel, e del suo comentatore nel premesso articolo. 1. Che sebbene siasi per molti secoli eseguita ne' concili provinciali la conferma, e consacrazione de' vescovi, ed anche, se si vuole, la erezione, e soppressione di qualche vescovado, la deposizione di qualche vescovo, tutto ciò si fece per autorità subordinata alla santa Sede, e derivata dalla medesima. 2. Che anche dopo l' introduzione di quella disciplina ritenne mai sempre la santa Sede l' autorità di esercitare per se stessa que' diritti, che da essa parteciparono i metropolitani, ed i loro Synodi provinciali.

Posteriore fu in vero S. Bernardo all' epoca Isidoriana; pure a S. Bernardo ne richiama di continuo il censore per formare un giusto, e sano concetto dell' autorità del primato. Vuole, che il Papa stia onninamente a detti di S. Bernardo: „ Le ingerenze del capo della chiesa ve le de- „ scrive S. Bernardo. „ Così egli addottrina il Papa pag. 76. Adunque se è galantuomo il nostro censore non potrà egli ricusare la legge, che prescrive al Papa, e dovrà anch'esso stare con S. Bernardo. Ora preghiamo il leggitore a volersi rammentare il passo riferito sopra, tolto dal secondo libro de Consid. cap. 8. num. 16., e l' altro tolto dalla lettera 131. *ad Mediolanenses*, ove il santo dottore annovera espressamente le ingerenze, che competono al capo della chiesa, cioè fondare nuovi vescovadi, sublimare gli uni, deprimere gli altri, di un vescovo fare un arcivescovo, ed un arcivescovo ridurre al grado di semplice vescovo; privare una chiesa metropolitana de' suoi suffraganei, ec. Si dia anche un' occhiata alla lettera 239, *ad Eugenium*: „ Peremptoriam „ dare sententiam ad depositionem episcoporum solius Ro- „ mani Pontificis noscitur esse, pro eo nimirum, quod etsi „ alii multi vocati sunt in partem sollicitudinis, solus ipse „ habeat plenitudinem potestatis. „ Può dire il censore con ombra di pudore, che a queste sentenze di S. Bernardo si conformino i sentimenti di Eybel, i sentimenti, ch' egli stesso esprime, con dire pag. 88. „ Non fia mai, che da „ noi si creda essere di vostro diritto confermare la consa- „ crazione dei metropolitani, o dei vescovi suffraganei „ ed altri consimili sparsi in ogni parte del suo libello. In vista di siffatte dissonanze, chi fia che possa contenere, non so se mi dica, le risa, o lo sdegno al sentire le patetiche

sue lamentazioni sull' abbandono delle massime di S. Bernardo? Così egli pag. 86. „ Noi si geme, noi fremiamo „ santamente, e desideriamo, che sorga un'altro Bernardo, „ che con petto forte vi parli con zelo, e vi faccia cono- „ scere le insidie dei vostri familiari, ed i sofismi dei vo- „ stri direttori. „ Santi fremiti contro le sofistiche adulazioni de' familiari, e direttori del Papa! Eppure che dicono questi più di quello, che dica S. Bernardo ne' passi citati, ed in varj altri luoghi delle sue opere? Pensi egli, parli egli come S. Bernardo, e viveremo in pace.

XIV. « Il giuramento prestato da vescovi in mano del « Pontefice, il pallio, e l' investitura, che dal Papa rice- « vono gli arcivescovi, ed i vescovi sono recenti inven- « zioni ».

Di questi punti niuna menzione nel breve, onde a giustificarlo basta, che consti dell' ubbidienza, che in ogni tempo hanno dovuto prestare i vescovi al Papa, come capo della chiesa: ubbidienza, che fu poi per buone ragioni confermata col giuramento. E' forse proibito confermare una obbligazione col giuramento, quando vi sia cagione di farlo? Si legge tra l'epistole di S. Gregorio Magno, l. 10. num. 31. presso Labb. tom. 6. edit. Ven. col. 1221, la formola di una professione firmata con giuramento, per accertare il ritorno di un vescovo all' unità cattolica: « Ego ille civi- « tatis illius episcopus comperto divisionis laqueo, quo te- « nebar, diutina mecum cogitatione pertractans, prona, et « spontanea voluntate ad unitatem sedis apostolicae, divina « gratia duce, reversus sum. Et ne non pura mente, seu « simulate reversus existimer, sub mei ordinis casu spon- « deo, et anathematis obligatione, atque promitto tibi, et « per te Sancto Petro apostolorum principi, atque ejus vi- « cario beatissimo Gregorio, vel successoribus ipsius, me « nunquam quorumlibet suasionibus, vel quocumque alio « modo ad schisma, de quo redemptoris nostri misericordia « liberante ereptus sum, reversurum, sed semper me in « unitate sanctae ecclesiae catholicae, et communione roma- « ni pontificis per omnia permansurum ». Dopo la soscrizione è rinnovato il giuramento.

Vedasi ancora presso Labb. tom. 5. col. 383., un monumento più antico sotto il titolo: *Constituta Gelasii Papae, quae episcopi in sua ordinatione accipiunt.* Ove si contiene

una formola, che si prescrive in tale occasione per l'esercizio del ministero episcopale, nella quale si rammemora espressamente la dovuta sommissione alle prescritte ordinazioni della santa sede: « *Huic ergo sedis nostrae praecepta « servanti devotis animis obsequi vos oportet* ».

XV. « Le riserve, le dispense, le assoluzioni, le colla« zioni pontifizie de' benefizj sono di data recente ». Soggiunge il censore: « Le dispense, le decisioni, la collazio« ne de' benefizj non sono più antiche delle Isidoriane fole. « Oramai è stato dimostrato ad evidenza il potere, che han« no i vescovi di accordare tutte quelle dispense, che si so« no riservate i Pontefici » (1).

(1) Fia pregio dell' opera il produrre un passo, da cui si può argomentare fin dove giunga la prevenzione di cert' uni nel dare, o lasciarsi dare a credere, che ogni tratto, che venga citato di quella raccolta porti seco il carattere di una certa innovazione contro l' antica dottrina, o disciplina della chiesa. L' abate Fleury (Istor. eccles. l. 63. n. 35) riferisce una lettera del prete Bernaldo di Costanza, ch' ei chiama *zelante difensore del partito cattolico in Alemagna.* Fa poi osservare, che tra le decretali *egli annovera tutte quelle della raccolta d' Isidoro, la cui verità non era rivocata in dubbio.* E per saggio dell' uso fattone da questo prete Bernaldo segue a dire il Fleury: « Sotto « l' autorità di quelle ei dice, che gli apostoli, ed i loro suc« cessori hanno ordinato, che i vescovi o non mai, o difficilis« simamente fossero accusati... Così ancora ei confessa, che il « concilio di Nicea proibisce le traslazioni de' vescovi, ma, sog« giunge egli, i Santi Papi Evaristo, Callisto, ed Antero prima « del concilio di Nicea hanno insegnato, che le traslazioni de've« scovi era permessa, purchè non avesse l' ambizione per causa, « ma l' utilità della chiesa, o la necessità. Qui si scorge (sog« giunge Fleury) la piaga irreparabile, che le false decretali « hanno fatta alla disciplina della chiesa, distruggendo le sue « più sante regole per mezzo di autorità, che stimavansi più « antiche ». Non è facile il capire, come senza una forte prevenzione abbia potuto il Fleury ravvisare in questo tratto un attentato sovversivo dell' antica disciplina, nè come possa uomo spregiudicato persuadersi, che la raccolta d' Isidoro abbia avuto tanto di efficacia da introdurre così facilmente un nuovo sistema e pervertire l' ordine tutto de' regolamenti, coi quali si era da tanti secoli governata la chiesa in tutte le parti dell' Occidente. Adduce il Fleury qual prova di questo deterioramento, che sull' autorità di supposte decretali di Evaristo, di Callisto, ed Antero si fosse introdotta la massima, che siano permesse le traslazioni de' vescovi, ove siano queste non suggerite dell' ambizione, ma richieste dalla necessità, o utilità della chiesa. Ed è

Comincia il censore dalle dispense, circa le quali due cose afferma, l'una di fatto, che le dispense non siano più antiche delle Isidoriane fole, l'altra mista di gius, che sia ormai dimostrato il poter de' vescovi di accordare tutte quelle dispense, che si sono riservate i pontefici.

Ad ismentire queste asserzioni la storia ecclesiastica da primi secoli somministra parecchi esempj di ricorsi per dispense, fatti alla S. Sede, non solo da vescovi, ma da con-

questa una piaga irreparabile fatta all' antica disciplina? Mancano forse nell' antichità autorevoli esempj di siffatte lodevoli traslazioni riferite dallo stesso Fleury? Tali sono la traslazione di S. Eustazio dalla sede di Berea a quella di Antiochia, nella quale fu egli confermato da padri Niceni. (l. 11. n. 4). Quella di S. Melezio dalla sede di Sabaste, per succedere a S. Eustazio nella sede di Antiochia (l. 14. n. 52). Quella di Sidire, il quale sebbene fosse stato irregolarmente ordinato vescovo di Palebisca, fu non solo in quella sede confermato da S. Atanasio, ma di più dopo qualche tempo traslato a Tolemaide metropoli della provincia (l. 16. n. 23). Quella di Eufronio da colonia a Nicopoli, approvata da tutti i vescovi, e da S. Basilio medesimo (l. 17. n. 35). Quella di S. Gregorio Nazianzeno, che dopo essere stato ordinato per sasima fu sollevato sul trono di Costantinopoli (l. 17. num. 50). Se le ordinazioni disciplinari non hanno per oggetto se non che la necessità, o l' utilità della chiesa, dovrà riputarsi piaga della disciplina ciò, ch' è richiesto dallo spirito della disciplina? Che se poi si vogliono trarre in mezzo le massime di Eybel, e de' suoi partitanti: che tutti i vescovi sono da Dio chiamati al governo di tutta la chiesa cattolica: che *tutti i vescovi ricevono da Cristo l'autorità di governare tutta la chiesa cattolica* (riflessioni §. 49) e §. 59.: che ad imitazione degli apostoli, *fino allora quando già eransi dalla disciplina ecclesiastica introdotte le diverse Diocesi, alle quali doveano in ispecialità attendere i proprj vescovi, non mancavano vescovi santissimi di portarsi all'occasione nelle vicine principalmente, ma eziandio nelle più rimote provincie, per provvedere le chiese vacanti de' loro pastori ec.* tuttochè da più antichi canoni vietato fosse a vescovi l' ingerirsi nelle altrui parrocchie, o diocesi. Supposte, dico, siffatte massime, come mai potrà dirsi cosa ripugnante, e non anzi pienamente conforme alla primitiva instituzione della chiesa, che un vescovo dopo avere governato una data porzione del gregge, possa non solo essere trasferito, ma anche trasferirsi da se ad assumere il governo di altra porzione vicina, o rimota, in virtù dell' autorità, che *tutti i vescovi ricevono da Cristo medesimo di governare tutta la chiesa cattolica?* Curiosa cosa ella sarebbe, che per sostenere le loro massime questi perpetui irrisori d' Isidoro costretti fossero a prenderne le difese contro il Fleury medesimo!

cilj di Occidente, e di Oriente, i quali non si credettero autorizzati ad accordarle.

1. A S. Anastasio assunto al pontificato sul fine del quarto secolo ricorsero i vescovi dell'Affrica, perchè ai cherici, stati nella parte de' Donatisti, si concedesse il poter ministrare negli ordini esercitati per lo innanzi nella lor setta, del che avea necessità la chiesa Affricana, *propter ecclesiae pacem, et utilitatem*. Pure ostando a ciò un concilio Trasmarino, non ardirono que' padri passare oltre senza l'autorità della santa sede, come avverte Coustant p. 734.: « Quod illi « sine apostolicae sedis consensu sumere sibi non ausi sunt »; soggiungendo tosto un'esempio più antico di concessioni fatte dalla santa sede, ove il bene della chiesa richiedeva, che si dispensasse dal rigore de' canoni: „ Neque mirum est „ id ab apostolica sede tunc fuisse concessum, quod ab ini„ tio Schismatis in Africa, etiam ex Melchiadis sententia „ observatum fuerat. Nempe iste prudentissimus Papa, ut „ supra p. 328. num. 5. vidimus, Schismatis radicitus extir„ pandi gratia constituerat, ut in his locis, in quibus duo „ erant episcopi, unus Schismaticus, alter catholicus, ille „ confirmaretur qui fuisset ordinatus prior, et alteri plebs „ alia regenda provideretur. Sed ubi aberat unitatis compen„ satio lex pristina de non servandis honoribus, ut in In„ nocentio, aliisque pontificibus visuri sumus, integra, illi„ bataque permansit „. Non sono questi esempj ben autentici della preminenza di autorità riconosciuta nella santa sede, e da essa esercitata riguardo alle dispense?

Che però sul ricorso fatto da padri Affricani al Pontefice Anastasio ben riflette Tomassino p. 2. l. 3. c. 24, n. 6.: „ Erat Carthaginensis archiepiscopi eminentissima quaedam „ honoris, et potestatis prerogativa supra episcopos omnes „ Africanos, primatesque, sive metropolitanos. Quidquid pa„ triarchis, et conciliis eorum dioecesanis, sive universali„ bus juris inerat et auctoritatis, inerat et Carthaginensi. „ Non alia suae libertatis, et antiquae auctoritatis amantior, „ et retinentior fuit ecclesia, quam Africana. Et tamen ad „ Anastasium Papam illa confugit universa, ut dispensatio„ nem eliceret „.

2. Dalla lettera accennata sopra de' padri Tarraconensi a Papa Ilaro risulta come osservò Severino Binio, che quei padri nel romano pontefice, e non già ne' concilj provin-

ciali riconobbero l'autorità di dispensare dal prescritto dei canoni.

3. Chiarissimo è l'esempio della dispensa accordata da Papa Simplicio per bene della chiesa, ed a richiesta dell'imperatore Zenone, per convalidare l'ordinazione di Stefano il Giuniore, ordinato in vescovo di Antiochia contro il tenore de' canoni Niceni.

4. Il concilio romano VI. ( Labb. t. 5. p. 509 ), composto di un gran numero di vescovi di tutta l'Italia e di altre provincie, approvò con ripetute acclamazioni la testimonianza, che ivi rendette S. Simmaco dell'autorità della santa sede nell'accordare dispense richiereste dalla necessità de' tempi: « Nos enim et apostolicae sedis moderamine compellimur, « et ecclesiasticarum rerum dispositione constringimur, sic « canonum paternorum decreta librare, et retro praesulum, « antecessorumque nostrorum decreta metiri, ut quae prae- « sentium necessitas temporum restaurandis ecclesiis relaxan- « da exposcit, adhibita diligenti consideratione, quantum « fieri potest, auxiliante Domino temperemus ».

5. Lo stesso era già stato stabilito da Papa Gelasio nel suo decreto cap. 1. e da più antica memoria si raccoglie dalle decretali di S. Siricio.

6. Anteriori sono questi monumenti alla collezione Isidoriana, che secondo il Fleury comparve sul fine dell'ottavo secolo. Nè questa ebbe alcuna influenza ne' sentimenti de' padri dell'ottavo concilio generale Constantinopolitano quarto, da quali fu la stessa autorità riconosciuta nel romano Pontefice, privativamente agli stessi patriarchi d'Oriente, come consta dalle lettere dell'Augusto Basilio, e del patriarca S. Ignazio a Papa Adriano II., dal tenor delle quali conclude Natale Alessandro, *Dissert. de Photiano schismate:* « Magni- « ficum sane pro romani Pontificis primatu testimonium, « quod synodus oecumenica dispensationes a summo Ponti- « fice roget, eique, non aliis patriarchis, potestatem a Christo « concreditam agnoscat temperandi severitatem canonum, qui « ab ecclesia recepti sunt universa ». Ma di questo fatto si dirà più ampiamente nella terza parte contro le tergiversazioni dell'autore delle riflessioni.

7. Altra consimile dispensa fu chiesta da Stiliano Papa Metropolita della provincia Eufratesia a Stefano V. a nome anche di Leone il Filosofo, figlio di Basilio per la promo-

zione alla chiesa di Costantinopoli di Stefano, fratello dello stesso imperatore, il quale era stato ordinato diacono da Fozio (Labb. t. 10. col. 902.): « Cum autem sciamus nos ab « apostolica vestra sede regi, et gubernari debere, propte- « rea nostris exiguis litteris vestram venerandam dignitatem « rogamus, uti populo, qui non sine gravi causa Photium « admisit, veniam, misericordiamque indulgere velit . . . . « Sed per fraudem ab illo circumventos rogamus, ut com- « miseratione, veniaque per dispensationem prosequare, ut « ecclesiae Constantinopolitanae pax reddatur . . . . Rogat « te ipse Petrus, cujus locum, thronumque, ut administres, « sortitus es, qui a communi cunctorum Domino etiam iis, « qui scientes, volentes peccant, septuagies septiem didicit « ignoscere ».

8. Gli stessi Basileensi non poterono a meno di riconoscere nel Papa una singolare prerogativa di autorità in dispensare sopra i decreti stessi de' concilj generali, come potea vedere il censore presso l' autore *Defensionis ec.* l. XI. c. 16.: « Dispensationes nemo catholicus, nemo veri regiminis « sciens, aut rerum ecclesiasticarum gnarus abstulerit. Has « toto animo amplectitur ea, quam pontificiae potestatis ma- « xime adversari putant, Basileensis synodus. Sic enim lo- « quitur (epist. Synod. n. 5.): *Per concilium autem statuta in nullo derogant suae* (Pontificis) *potestati, quin pro tempore loco, causisque, et personis utilitate, vel necessitate suadente, moderari, dispensareque possit, otquə uti summi principis* επιειχεια *quae an eo auferri nequit* „.

Qui riconosce nel Papa l' autorità di dispensare sopra gli statuti de' canoni per una prerogativa di Epicheja, non comune a tutti li vescovi, ma propria *summi principis*; prerogativa talmente inerente al primato del romano Pontefice, che *ab eo auferri nequit.* Quindi due conclusioni *ad hominem* contro Eybel, ed il suo apologista: l' una esser falso, che ogni vescovo possa concedere tutte le dispense che può concedere il Papa. L' altra, che sendo la dispensa un atto di giurisdizione propriamente detta, viene in conseguenza, che se il Papa può accordare dispense in tutta la chiesa, la sua giurisdizione si stende dunque sopra quella de' vescovi in tutta la chiesa.

Lo stesso concilio nel suo decreto concernente l' elezioni, e conferme de' vescovi, sess. 12., eccettue espressamente le

riserve *clausas in corpore juris*, « soggiunge: Decernitque « haec sancta synodus rationi fore consentaneum, et reipu- « blicae accomodum, ut contra hoc salutare decretum ro- « manus Pontifex nihil attentet, nisi ex magna, rationabili, « ac evidenti causa, in litteris apostolicis nominatim expri- « menda ». Il concilio non contrasta al Papa l'autorità di dispensare nel suo decreto; soltanto lo persuade a non volerlo fare, se non per causa urgentissima. Alro argomento, che gli stessi Basileensi riconobbero nel papa circa le dispese un'autorità non comune a tutti li vescovi.

Altronde basta un barlume di ragione per conoscere, che sendo la dispensa un'atto di giurisdizione, non può questa competere a qualsivoglia inferiore sopra le leggi emanate da autorità superiore, come s'ingegna espressamente nelle stesse instituzioni teologiche stampate in Lione, tom. 6. p. 102. . Onde chiaro risulta il fondamento della differenza, che si fa nella giurisprudenza canonica tra le assoluzioni, e le dispense; cioè, che le assoluzioni sono *de his, quae competunt, nisi prohibeantur*, e le dispense *de his, quae non competunt, nisi concedantur.* Massima egregiamente illustrata da Gonzalez, da Tomassino, dalla comune de' canonisti.

Quanto alle riserve credo non esservi cattolico, cui non sia per bastare il decreto del concilio di Trento, in cui dichiara aver potuto i sommi Pontefici riservare certi casi al loro giudizio, in virtù della suprema podestà ad essi conferita nella chiesa universale. Il che posto, la discussione della data più o meno antica delle riserve si riduce ad un punto di critica, che non tocca la sostanza, nè ha da fare col Breve; „ Quando anche, ( dicesi nelle conferenze di Angers) „ le riserve al Papa non avessero una origine sì antica, non „ perciò men certo sarebbe il diritto de' sommi Pontefici. La „ primazia, ed autorità de'Papi è antica quanto la chiesa, „ e d' instituzione divina, ma Gesù Cristo non ha determi- „ nato in particolare tutte le maniere di esercitare questa „ autorità. Sono questi punti di disciplina, che non sono „ sempre stati li medesimi, ed hanno potuto variare „. I dottori della Francia, teologi, e canonisti suppongono, ed affermano questo diritto delle riserve qual principio certo, che neppur cade in quistione. Ludovico Habert *de Poenit.* c. 7.: „ Ea fide est summum Pontificem, et episcopos posse sibi „ reservare casus, a quibus inferiores sacerdotes absolvere

„ nequeunt, etiam in foro conscientiae, nisi potestate ab il-„ illis delegata „. E appresso: „ Episcopi absolvere possunt „ a peccatis summo Pontifici reservatis subditos, qui prae „ infirmitate, aut alio impedimento ad sedem apostolicam „ recurrere nequeunt, ex cap. *Ea naccitur ec.* „. Con che riconosce, non avere i vescovi, fuor di que' casi, la podestà di assolvere i loro sudditi da peccati riservati al Papa Pontas (*Dictionar. cas. reserv. n.* 9.): „ Verum quidem est, sum-„ mum Pontificem in tota ecclesia quorumdam criminum ab-„ solutionem, ut episcopi in sua dioecesi posse sibi reser-„ vare „. E ciò ch'è più, vien questo diritto insegnato quale articolo di dottrina cristiana nel catechismo di Montpellier p. 3. c. 5. §. 23. E più espressamente part. 2. sess. 3. c. 3., ove prendendo a spiegare ciò, che riguarda l'autorità di dispensare da voti, insegna che: « Il Papa può « in tutta la chiesa dispensare da voti, la cui dispensa è « commessa alla chiesa; perocchè il suo potere non è limi-« tato a qualche provincia particolare; la sua giurisdizione « si stende da per tutto. I vescovi non hanno questo pote-« re fuorchè nella loro diocesi, e non possono esercitarlo, « se non per rapporto alli voti, la cui dispensa non è ri-« servata al Papa. La dispensa de'voti, che non è riserva-« ta al Papa, è riservata ai vescovi, e così niun prete può « dispensare di un voto, o cangiarlo senza facoltà speciale. »

XVI. „ La canonizzazione de' santi non si credeva an-„ ticamente un diritto, che competesse al solo Pontefice „.

Questo punto non è toccato nel Breve. Chi desidera esserne instrutto a fondo potrà consultare la celebratissima opera di Benedetto XIV, su quell'argomento. Non è per altro da fare maraviglia, che al censore prema di staccare dal Papa il diritto delle canonizzazioni, stante l'impegno, che dimostra (p. 38.): „ Che sia reso una volta il dovuto onore ai „ Gianseni, ai san Ciran, agli Arnaldi, ai Quesnelli, ai „ venerabili diaconi Paris, ai santi vescovi di Senez, ai „ Pavillon, ai Colbert, ai Neercassel, agli altri appel-„ lanti ec. „.

XVII. „ I monaci nella loro instituzione dipendevano „ interamente dai vescovi. „ Soggiunge il commentatore pag. 27: „ Essere innegabile, che i monaci nella prima origine „ fossero del tutto soggetti ai vescovi, e che non è in po-„ tere del Papa di sottrargli alla loro giurisdizione „.

L'esenzione de' monaci dalla giurisdizione ordinaria dei vescovi è molto antica nella chiesa. Nel concilio Cartaginese, an. 525. sotto il vescovo Bonifacio, l'abate Pietro, per vendicare l'immunità del suo monastero contro il vescovo Liberato, produsse tra gli altri monumenti un decreto del concilio Arelatense I (an. 314,) confermante l'immunità del celebre monastero di Lerino. Conforme a voti dell'abate Pietro emanò il decreto del concilio di Cartagine: „ Erunt igi„ tur omnia omnino monasteria, sicut semper fuerunt, con„ tione clericorum modis omnibus libera, sibi tantum et Deo „ placentia. „ Ed al vescovo Liberato fece Bonifacio una risposta, che pare fatta per li nostri tempi: „ Neque enim „ poterimus statuta mutare, quae per tot sacerdotes, instin„ ctu divino servata noscuntur. Si enim admiserimus ea, „ quae ante constituta sunt, in retractationem vocari, nihil „ in divinis, humanisque actibus, nihil in sacris, publici„ que rebus obtinere ullam poterit firmitatem; dum post „ annorum spatia, tanquam in emendationem patrum velut „ instructior nostra videatur nutare posteritas „.

Il decreto di questo concilio fu amplamente confermato da altro concilio di Cartagine sotto Reparato (an. 534.) conforme alla sentenza di Feliciano vescovo di Ruspa, successore di S. Fulgenzio: « De monasterio abbatis Petri, ubi nunc « Fortunatus abbas constitutus est, quae temporibus Sanctae « memoriae Bonifacii in universali concilio, nobis etiam prae« sentibus, acta sunt, inconvulsa permaneant. Caetera vero « monasteria etiam ipsa libertate plenissima perfruantur, « servatis limitibus conciliorum suorum in haec duntaxat, ut « quandocunque voluerint sibi clericos ordinare, vel orato« ria monasteriis dedicare, episcopus, in cujus plebe, vel ci« vitate locus monasterii consistit, ipse hujus muneris gra« tiam compleat, salva libertate monachorum; nihil sibi in « eis praeter hanc ordinationem vindicans, neque ecclesia« sticis eos conditionibus, aut angariis subdens ec. »

Dice Tomassino (P. 1. l. 3. c. 31. n. 15.) non potersi negare « quin saeculo jam septimo essent in patriarchatu « Constantinopolitano bene multa coenobia, ab episcoporum « dioecesanorum spiritali jurisdictione prorsus absoluta, et « uni immediate subjectu patriarchae Constantinopolitano, et « exarcho patriarchali, quem ille ad omnium monasteriorum « administrationem delegabat «. E dello stesso diritto gode-

vano altresì li patriarchi di Alessandria, di Antiochia, e di Gerosolima.

Che se poterono que' patriarchi a tenore di quell' antica disciplina sottrarre alla giurisdizione de' vescovi li monasteri situati nelle loro diocesi, ed assoggettargli a sè, come può senza manifesto errore negarsi un tale diritto al sommo dei patriarchi, e nella chiesa tutta, e spezialmente nel distretto del suo proprio patriarcato? Errore oggimai tanto più condannabile, dappoichè dal concilio di Trento, e da parecchie costituzioni Pontificie rimane viemaggiormente autenticata l'esenzione de' regolari, con quelle saggie restrizioni, che vi furono apposte per prevenirne gli abusi.

Non basta dunque dire, che li monasteri nella prima origine sottoposti furono a' vescovi, per tacciare quali abusi le posteriori esenzioni, approvate da' concilj, e da' Pontefici, e canonizzate dalla pratica della chiesa, d' altra maniera si spiega l' autore della giustificazione de' discorsi, e dell' istoria ecclesiastica dell' abate Fleury, t. 1. p. 1. §. 1, il quale per altro non è sospetto di troppo attaccamento alla Santa Sede: „ Dappoichè, dice egli, si è insensibilmente „ mutato un qualunque capo di disciplina, se vi si aggiun- „ ge decreto di concilio generale, o del romano Pontefice „ col consenso del ceto de' Pastori per l' approvazione della „ nuova disciplina, si dee tener per certo, che quel nuovo „ capo, sebben contrario all' antico costume, non è però con- „ trario alla fede, o a buoni costumi, nè può pertanto con- „ tarsi fra gli abusi, posciachè non mai la chiesa conferma „ cosa, che sia contraria alla fede, o a buoni costumi. „ Cito questo tratto, perchè stante il decreto Tridentino, prova contro gli avversarj *ad hominem* non potersi annoverare fra gli abusi l' esenzioni de' regolari.

XVIII. „ Molti ordini regolari, ch' esistono per l' appro- „ vazione sola del Papa, esistono contro le disposizioni della „ chiesa, che commesse ai Papi la cura d' invigilare sopra „ la loro disciplina, e non già di moltiplicarli senza nu- „ mero. „ Soggiunge il censore: „ I canoni di più concilj „ generali hanno vietato di moltiplicare gli ordini regolari, „ ed esenti. „

Due sono i concilj generali, da quali emanarono providenze in questo proposito, il Lateranense IV, ed il Lugdunense II. Frequenti sorgevano a que' tempi degli uomini,

li quali desiderosi di professare vita religiosa, in vece di aggregarsi ad Instituti di già approvati, si adunavano insieme per formarne de' nuovi. Agl' inconvenienti, che nascer poteano da siffatta indiscreta moltiplicazione appose il concilio Lateranense IV, sotto l' autorità d' Innocenzo III, che vi presedeva, il consentaneo riparo c. 13: „ Ne nimia religionum „ diversitas gravem in ecclesia Dei confusionem inducat, firmiter prohibemus, ne quis de caetero novam religionem „ inveniat. Sed quicunque voluerit ad religionem converti, „ unam de approbatis assumat. „ Chi non vede come il tenore di questo decreto cade unicamente su quelli che non contenti di voler professare vita religiosa, volevano esser di più inventori dell' istituto, che avessero da professare? Che poi da questo decreto in niun modo s' intendesse legata l' autorità del sommo Pontefice, il dichiara bastevolmente il seguente concilio generale Lugdunense II. cap. 23., ove rinnovando la proibizione fatta nel precedente Lateranense, soggiunge: „ Cunctas effatim religiones, et ordines mendicantes, „ post dictum concilium adinventos, qui nullam confirmationem Sedis apostolicae meruerunt, perpetuae prohibitioni „ subjicimus, et quatenus processerant, revocamus. „ Ecco come dal concilio, e da Gregorio X, le cui costituzioni promulgate in quello formano la serie de' canoni del medesimo, vengono apertamente eccettuati dalla proibizione quegl' instituti, che avessero conseguita la conferma della Sede apostolica: Che però i professori di quegli ordini furono sempre, e sono considerati da vescovi, e da popoli come veri regolari, non meno che i più antichi. E si vorrà, che siffatti ordini esistono contro le disposizioni della chiesa?

„ Quindici sono le cagioni, dalle quali possono avere „ avuto origine le false nozioni, che oggidì si formano del „ Papa, le principali delle quali sono: L' aver creduto diritti dei Papi tutto ciò, ch' essi fecero per supplire alla „ trascuratezza dei vescovi: Gli atti di rispetto, che i vescovi „ esercitarono per eccesso di divozione verso la prima Sede: „ L' invenzione delle false decretali: L' Erezione del S. uffizio: Le crociate: Le guerre: L'ignoranza: L' ambizione di „ molti vescovi: L' interesse dei frati: L'abbandono dello studio delle Sante scritture, e della tradizione. „ Pare alquanto enigmatico il comento all' apologista su questo luogo. p. 28: „ Le false idee, che del Papa esistono nelle menti

„ di molti, hanno dovuto scaturire da qualche sorgente;
„ questa potrebbe per avventura non esser compresa tra
„ quelle, che accenna il sig. Eybel; ma è certo altresì cia-
„ scheduna delle quindici divisate dal celebre canonista può
„ aver data origine alle fallaci idee della monarchia Pa-
„ pale. „

Li monumenti, che abbiamo fin quì riportati bastano a dimostrare quanto insussistenti siano le cagioni, per le quali pretende che siasi depravata l'idea, che deesi avere del Papa.

1. *L'avere creduto diritti del Papa tutto ciò, ch' essi fecero per supplire alla trascuratezza de' vescovi.* „ Molte cose in vero hanno fatto i Pontefici per supplire alla trascuratezza di alquanti vescovi. E se queste hanno fatte per dovere di quella sollecitudine, che neppure gli avversarj negano essere stata loro commessa su tutte le chiese per l'osservanza de' canoni: adunque le fecero legittimamente, e l'obbligo stesso, che aveano di farle, chiama, ed attesta il diritto, che ne aveano. Adunque fu meritamente creduto essere *diritto de' Papi ciò, che essi fecero per supplire alla trascuratezza de' vescovi.* Oltre a ciò gli atti esercitati da sommi Pontefici sulli ricorsi de' vescovi, de' concilj provinciali, ed anche generali per la conferma de' loro statuti, per dispense dal rigore de' canoni ec., non erano diretti a supplire alla trascuratezza de' vescovi. E questi erano atti di non minore importanza, nei quali ben chiaro si palesava un supremo diritto di regime in tutta la chiesa, da cui derivava il diritto di fare ciò, ch' essi fecero per supplire alla trascuratezza de' vescovi.

2. *Gli atti di rispetto, che i vescovi esercitarono per eccesso di divozione verso la prima sede.* Grandi, e solenni furono in ogni tempo gli atti di rispetto, e di divozione, ch' esercitarono i più santi, ed illuminati padri della chiesa verso la prima sede, verso quella sede Romana, nelle quali (come altamente predicò monsignor Bossuet nel Sermone sull'unità della chiesa, pronunciato all'apertura dell'assemblea): « I Padri esaltarono come a gara *il principato della cattedra apostolica, la poziore principalità, la sorgente della unità, e nel luogo di Pietro l'eminente grado della cattedra sacerdotale, la chiesa madre, che tiene in sua mano la condotta di tutte le altre chiese; il capo dell' episcopato, onde parte il raggio del governo, la cattedra principale, la cattedra unica, nella quale*

*sola tutte le altre serbano l'unità.* In queste parole, segue a dire l'illustre prelato « voi sentire S. Ottato, S. Agostino, « Cipriano, S. Ireneo, S. Prospero, S. Avito, Teodoreto, il « concilio di Calcedonia, e gli altri; l'Affrica, le Gallie, « la Grecia, l'Asia, l'Oriente, e l'Occidente concordemente « uniti. » Grandi per verità doveano essere gli atti di rispetto esercitati da' padri verso la prima sede, se aveano da corrispondere alla sublimità dell'idea, che si manifesta in quelle loro espressioni! Altronde fa stupore il sentire da bocca cattolica, che li padri della chiesa più santi, più illuminati siansi lasciati trasportare ad eccessi di divozione, capaci di depravare nel comune de' fedeli l'idea, che debbesi avere del primato, e di alterare in tal guisa la purità dell'insegnamento circa un'articolo, che appartiene certamente al dogma cattolico.

3. *L'invenzione del S. uffizio, le Crociate, le guerre, l'ignoranza, e l'ambizione di molti vescovi, l'interesse de'frati.* Gli atti di rispetto esercitati da padri verso la prima sede, ne' quali come in eterni monumenti spira tutt'ora l'idea, che se ne ha nella chiesa, radicata nelle menti de' fedeli, anteriori sono alle false decretali, all'erezione del S. Uffizio, alle crociate: indipendenti sono dalle guerre, dall'ignoranza, e dall'ambizione di molti vescovi, dall'interesse dei frati.

4. *L'abbandono dello studio delle sante scritture e della tradizione.* Ne insegna il Fleury nel passo sovra citato che ne' secoli anche più oscuri *non mai si è cessato di leggere, e di studiare la sacra scrittura, e gli antichi dottori.* Gran cosa! L'errore s'incontra in contraddizione ad ogni passo, anche per parte di chi più o meno favorisce l'errore.

All'analisi delle proposizioni di Eybel succede nell'*esame* l'articolo secondo sotto questo titolo: „ Malizia dei „ giornalisti romani nell'annunziare il breve contro il libro „ del sig. Eybel. „

Lasceremo intatto questo articolo, sì perchè a noi non è occorso di leggere l'annunzio fatto del breve nel giornale romano, sì, e molto più perchè troppo meglio di noi sapranno que'nobili ingegni, seppure non isdegnano il cimento, rintuzzare l'impotente audacia di un'avversario non fatto per misurarsi con essi. E che altro fuorchè sentimenti di

compassione, o di sdegno può meritarsi l'imprudenza, o per vero dire, la furibonda insania di un uomo, la cui bile si esalta fino a trattare personaggi di ogni stima ( p. 40 ) *di sepolcri imbiancati al di fuori, e pieni di putredine al di dentro, Farisei, ippocriti, razza di vipere, generazion reproba ec.?*

## SEZIONE IV.

Sull' articolo terzo dell' *esame* sotto il titolo:

*Esposizione della dottrina cattolica, che ogni fedele professare deve a riguardo del capo della chiesa, e degli errori ad essa opposti.*

E questo ancora un' articolo preambolo all' esame del breve. „ Per prevenire dice l' espositore, com' è di ragione „ ogni sospetto, che nascer potesse in nostro disfavore, pri- „ ma di esaminare il breve pontifizio, che a detta di molti „ dovria rispettarsi, e ciecamente abbracciarsi da tutti, cre- „ do ben fatto esporre la vera dottrina della chiesa da noi „ fedelmente custodita, riguardante la primazia del succes- „ sore di Pietro. „ *Dice*: „ che questa consiste nel giusto „ mezzo fra due estremi opposti, cioè l' errore degli ereti- „ ci, che negano assolutamente il primato, e l' errore con- „ trario di quelli, che di troppo n' esaltano le prerogative, „ e con ciò sempre più alienano i nostri fratelli erranti „ dall' amore dell' unità cattolica. „

Dopo un rimprovero fatto a' protestanti d' essersi allontanati dalla tradizione, con negare il primato, si fa egli a volerne fissare la giusta idea, con appresentare sotto la scorta di S. Bernardo le due prerogative, che costituiscono l'essere di capo della chiesa, cioè: *che al solo S. Pietro, ed a suoi successori fu commesso da Cristo l' onorevolissimo, ma pesante incarico di condurre tutto il gregge alla vita eterna.* L' altro, ch' *egli solo co' suoi successori fu rivestito della nobile prerogativa di centro di unità.*

Si noti di passaggio la dissonanza, che anche qui s' incontra fra l' autore dell' *esame* e l' autore delle *riflessioni*. Il primo riconosce nel solo S. Pietro e ne' suoi successori la prerogativa di centro di unità. L' altro all'opposto vuole,

che affatto si bandisca la stessa voce di centro dell' unità, come vedremo a suo luogo.

Passa poscia il censore *all' altro estremo opposto, in cui cadono molti dei cattolici, che con uno zelo, il quale non è secondo la scienza, prendono a difendere il primato.*

Qui potrà osservarsi l' impostura, colla quale stravolge egli le dottrine di questi zelanti difensori, e come, sotto pretesto d' oppugnarle, cade apertamente in errori contrarj alla dottrina della chiesa, distruttivi di quelle due nobili prerogative, da lui stesso proposte, come quelle, che secondo la dottrina cattolica costituiscono l' esser di capo della chiesa.

« Costoro, p. 47. non distinguono la facoltà delle chia-
« vi, e la podestà necessaria per eseguire le funzioni pasto-
« rali annesse all' apostolato, qual è quella specialmente di
« pascere colla dottrina della fede il gregge, della sollecitu-
« dine universale sopra tutto il gregge; e siccome questa fu
« concessa al solo S. Pietro, così pretendono di dimostrare,
« che a lui solo furono comunicate le chiavi, ed a lui solo
« posto il carico di governare il gregge, talmente che del
« capo della chiesa fanno un vescovo universale, e dei ve-
« scovi altrettanti vicarj, e vicegerenti del Papa ».

Zelante difensore del primato fu il gran cardinale Bellarmino ( che così vien sempre chiamato dal gran Bossuet, nel farne le vindicie contro le imposture del Jurieu ); nè facilmente si troverà chi al primato attribuisca prerogative maggiori di quelle, che da esso furono sì bene vindicate contro gli errori de' protestanti. Ora egli ( de Rom. pontif. l. 2. c. 31 ) rispondendo ad una obbiezione di Calvino, tratto da una lettera di S. Gregorio a Giovanni di Costantinopoli si spiega in questi termini: « Aliquem esse caput
« totius ecclesiae, dupliciter intelligi potest. Uno modo ut
« ita sit caput, ut ipse solus sit caput, et princeps, et cae-
« teri omnes inferiores non sint capita, nec principes, et
« solum ejus vicarii. Altero modo, ut ipse quidem sit ca-
« put, sed generale, ita ut non tollat inferiora particularia,
« et vera capita, quomodo causae universales non tollunt
« particulares, et quomodo in exercitu imperator non tollit
« particulares duces legionum, et cohortium. Et quidem
« primo modo solus Christus est caput omnium ecclesiarum.
« Siquidem comparati ad Christum omnes sunt vicarii, et

« administri: nec ullus dici potest collega ejus, vel coepi-
« scopus: et Petrus hoc modo non est caput, nisi romanae
« ecclesiae est particularis. Solum enim hujus ecclesiae est
« particularis, et solus episcopus, et caput: caeterarum au-
« tem particularia capita sunt ipsarum episcopi, qui sunt
« veri principes, et Petri non vicarii, sed collegae, et coe-
« piscopi, et de hac significatione agit hoc loco beatus Gre-
« gorius. Altero modo Petrus fuit, et nunc est Romanus
« Pontifex vere caput omnium ecclesiarum, ut ipse idem
« Gregorius docet l. 11: » *Apostolicae sedis reverentia nullius praesumptione turbetur; tunc enim membrorum status integer perseverat, si caput fidei nulla pulset injuria.* Et epist. 54. *Sedes apostolica omnium ecclesierum caput est etc.* Chi porta riverenza maggiore al grado episcopale, o Bellarmino, che riconosce i vescovi, quali principi e veri capi delle lor chiese particolari, colleghi, e coepiscopi del Papa non vicarj, o vicegerenti di lui; oppure il censore, che fa i vescovi dipendere dal consenso del loro presbiterio nella facoltà, che hanno di concedere le indulgenze?

Falso è dunque già nel fatto, che i difensori anche più zelanti del primato facciano dei vescovi altrettanti vicarj, e vicegerenti del Papa. Ma vuole il censore, che ciò venga in conseguenza da questo, che *costoro non distinguono la facoltà delle chiavi dalla sollecitudine universale su tutto il gregge, che concessa fu al solo S. Pietro.* Ma se questo è un errore, vi è incappato da sè il censore medesimo. Esponendo egli la prima tesi di Eybel, ne ha fatto sapere, che *ogni divina dignità spirituale è fondata sul potere delle chiavi.* Ora la sollecitudine universale conceduta al solo S. Pietro è al certo dignità divina e spirituale, siccome conceduta da Cristo, e conceduta affine di condurre tutto il gregge alla vita eterna, com' egli dice in questo luogo. Se dunque ogni dignità divina spirituale, è fondata sul poter delle chiavi, e se la sollecitudine universale conceduta al solo S. Pietro è dignità divina spirituale dunque duopo è confessare, che il potere delle chiavi fu conceduto a S. Pietro ed a suoi successori in un modo e grado particolare, superiore a quello in cui fu communicato agli altri apostoli. Dunque non può dirsi senza contraddizione, che il poter delle chiavi quanto al regime risiede ugualmente ne' vescovi, come nel Papa.

Così nelle vie tortuose, che prende l' errore per diffondersi, viene finalmente ad urtare, e cozzare con se stesso.

Non vuole il censore, che alla podestà delle chiavi si riferisca la sollecitudine universale, che costituisce il primato. Per altro monsignor Bossuet ( disc. cit. ) ne fa ravvisare il primato di Pietro fondato sulla podestà delle chiavi, sulle parole di Cristo: *Tu es Petrus . . . . tibi dabo claves . . . . quodcunque ligaveris*; parole, che disse Cristo a Pietro solo, separatamente, ed innanzi che agli apostoli dicesse: *Quaecunque remiseritis*; onde conclude esser manifesto, che l' intento di Cristo fu di mettere primieramente in un solo ciò, che in seguito disposto avea di riporre in molti. Avverte però, che questa posteriore concessione nulla tolse alla prima: « Quella prima parola, *quodcunque liga-*
« *veris*, detta ad un solo, ha di già sottoposto al di lui
« potere ciascun di quelli, a quali poscia si dirà: *Quaecun-*
« *que remiseritis*; imperocchè le promesse di Cristo, come
« i suoi doni sono *sine poenitentia*, e ciò ch' è stato una
« volta dato indefinitamente, ed universalmente, è irrevo-
« cabile: oltrechè il poter dato a molti, porta la sua re-
« strizione nella sua partizione, laddove il poter dato ad
« un solo, e sopra tutti, e senza eccezione, porta seco la
« pienezza, nè avendo da dividersi con altri, altro limite
« non ha che la regola ». Così fu primamente costituito il primato colla pienezza di quel poter delle chiavi, che fu poscia, e con partizione, come dice Bossuet, comunicato agli altri apostoli. Egli è dunque un nuovo, misero, ed assurdo non meno, che erroneo infingimento di Eybel, e del suo apologista, il voler separare dal poter delle chiavi la sollecitudine universale, che costituisce il primato.

« Costoro, segue il censore, confondono l'idea di capo
« vivificante, di pietra fondamentale, che dona a tutto l'e-
« difizio insuperabile consistenza colle idee di capo visibile,
« ministeriale, e di pietra sostenuta dalla pietra angolare,
« che è Gesù Cristo. »

E dove ha egli trovato vestigio di siffatta confusione? Bei trionfi! Sognar chimere, attribuirle a' difensori del primato, alzare le grida, e cantare vittoria. Senta ancora il v. Bellarmino loc. cit. « Sicut papa dicitur caput, rector,
« pastor ecclesiae loco Christi, ita etiam dicitur sponsus
« loco Christi, sive ut Christi vicarius, et minister. Nam

« verus, et principalis sponsus Christus est, ut dicitur Joan. « 3. Ipse enim ecclesiam spiritu suo foecundat, et ex ejus « solius semine, quod est verbum Dei, nascuntur filii: pon- « tifices autem dicuntur sponsi, quia cooperantur extrinse- « cus in generatione filiorum, tanquam ministri verbi, et « Sacramentorum, et filios non sibi, sed Christo generant. »

Collo stesso meschino artifizio segue ad esporre i sentimenti de' difensori del primato, ed a contrapporvi le massime eybeliane, scoprendone talora in un luogo la reità, che tenta, ma invano, di mascherare in altri luoghi, siccome verremo divisando nel progresso di questa discussione.

Pag. 49. « Il capo della chiesa non ha il potere sopra « la chiesa: egli è lo speculatore, l' operajo, il servo fe- « dele della medesima, che vegliar deve all'ottimo suo go- « verno. »

Vi ha potere di più sorta: poter di regime: poter di dominio, ossia di proprietà. Spieghi l' autore di qual sorta di potere intenda qui di ragionare. Se del potere di regime, non può egli, volendo ritenere apparenza di cattolicismo, negare, che il romano Pontefice abbia da Cristo, e non dalla chiesa, la piena podestà di pascere, reggere, e governare la chiesa, come fu definito dal concilio di Firenze. Se intende poter di dominio, e di proprietà, chi ha mai detto, che il papa abbia sopra la chiesa quel potere, che ha il padrone sopra la cosa sua, per disporne a suo piacimento, vendendola, alienandola, distruggendola? Fuor di proposito è dunque l' esempio del *contadino, che non è il padrone della villa; dell' ajo, che non è il padrone dell' erede, ch' egli prende ad educare.*

Fuor di proposito, e mista di errore è la conclusione, che ne deduce: « Il capo della chiesa adunque, che è l' ajo, « ed il custode della medesima, non ha sopra di lei alcun « dominio, dalla chiesa prende ogni vigore per governarla, « deve osservare, e non può alterare in verun conto le sue « leggi, che hanno vigore, e forza dalla chiesa istessa, che « le stabilisce. »

Conclusione fuor di proposito, giacchè non vi ha chi dica, che il papa sia padrone della chiesa. Egli ha il potere, che compete ad un supremo reggitore, non il dominio di proprietà, che compete al padrone sopra la cosa sua per disporne a suo talento, come si è detto.

Conclusione mista di errore a più riguardi. 1. Nel dire, che *il papa prende dalla chiesa ogni vigore per governarla.* Questo vigore o significa l' autorità del governo, o nulla significa. Dire, che il papa tragga dalla chiesa, e non da Cristo immediatamente l' autorità di governare la Chiesa, egli è un manifesto errore contro le definizioni della chiesa, riprovato dagli stessi basileensi. 2. Dire, che il papa non può alterare *in verun conto* le leggi della chiesa, egli è un togliere, almeno indirettamente, al papa la podestà di *moderare* queste leggi, che li basileensi stessi riconobbero non potersi divellere dall'epicheia, che non a qualunque vescovo, ma al solo papa compete, come a sommo principe. 3. Perchè con ciò s'insinua non avere il papa per se stesso il diritto di fare leggi, che prendano vigore dall' autorità, che gli compete in qualità di supremo reggitore della chiesa.

Nè all' intento del censore giova il passo allegato di S. Bernardo: *Disce sarculo tibi opus esse non sceptro, ut opus facias prophetae etc.* Altro non fa in quel passo il santo abate, che premunire il papa contro la pur troppo dilicata tentazione di volgere in arbitrio di padronanza quella presidenza di regime, ch' è diretta unicamente al bene de' subordinati: *Praesis, ut prosis.*

Incredibile poi sembra l' eccesso di audacia, e di acciecamento, con cui non teme soggiugnere: che « per dimo-« strare con S. Bernardo, che non può il capo ministeriale « della chiesa sottrarre alla giurisdizione immediata de' ve-« scovi alcuno dei cristiani, esercitare sopra le pecorelle « degli altri pastori le funzioni, che sono proprie de' pa-« stori immediati, dar luogo alle appellazioni, alle riserve « in pregiudizio della legittima podestà dei successori degli « apostoli immediatamente da Cristo chiamati al governo « dei loro popoli, converrebbe qui trascrivere molti capi-« toli dell' insigne opera da noi più volte citata. » Non trascriveremo per la terza volta i passi di già riferiti, nei quali S. Bernardo concede espressamente al papa ciò, che con insigne impostura gli vien qui negato dal censore. Non si limita l' autorità da chi prescrive la regola per ben usare dell' autorità, ed è ciò, che fa S. Bernardo. Si compiaccia il leggitore di ripigliare i passi allegati, confronti, e dica.

Conclude il censore la sua esposizione della dottrina

cattolica intorno al primato, colla ripetizione, ed una alquanto più espressa dichiarazione delle due prerogative da lui proposte come costituenti l' esser di capo della chiesa: « Egli « riceve da Gesù Cristo l' incombenza d' invigilare sopra « ciascheduna chiesa per meglio condurre tutto il gregge « alla vita eterna. Questa cura non può giugnere a spo- « gliare del minimo diritto gli altri confratelli pastori; ma « è ella soltanto richiamata a procurare, che ogn' uno « eserciti con pienissima libertà le funzioni commesse loro « da Gesù Cristo nello spirito di Gesù Cristo ». Ecco quanto dice della prima prerogativa.

Ma, 1. la podestà di assolvere da' peccati è uno de' diritti appartenenti a pastori. La riserva di certi casi è una restrizione della piena libertà de' pastori nell' esercizio di questo diritto; ed il concilio di Trento ha espressamente dichiarata la podestà inerente a sommi pontefici di restringere colle riserve la libertà de' vescovi nell'esercizio del diritto di assolvere. Dunque o ha errato il concilio di Trento, o erra Eybel, ed il suo apologista.

2. Una incombenza d' invigilare senza potere in alcun modo ristringere la pienissima libertà de' subordinati, ella è in linguaggio umano una incombenza di mera inspezione, spogliata d' ogni vera, e propria autorità di regime, e che si riduce, come già la ridusse Eybel alla semplice via della esortazione, e dell' esempio. Pure il concilio Lateranense ha dichiarato, che la chiesa romana per divina disposizione ha conseguito il principato dell'ordinaria podestà sopra tutte le altre chiese: ed il concilio di Firenze definì, che al romano Pontefice fu da Cristo conferita la piena podestà di reggere, e governare la chiesa; onde coerentemente i padri gallicani nell' assemblea del 1681, dichiararono non potersi negare al romano pontefice il primato di autorità, e di giurisdizione sopra tutti li vescovi senza taccia di scisma, e d'eresia. Dunque se cattolica è l' esposizione della dottrina fatta da Eybel, e dal suo apologista, anticattolica dovrà riputarsi l' esposizione fattane da concilj generali, e con piena venerazione professata da padri gallicani.

3. L' Apologista riconosce apertamente in questo luogo, che il Papa riceve da Cristo l' incombenza, che gli compete sopra tutte le chiese, e d' altra parte in cento luoghi ripete, che dalla chiesa trae il Papa tutto il vigore, che ha per

governarla. Dunque o il Papa riceve da Cristo una incombenza senza vigore; o se Gesù Cristo è possente a dare il vigore colla incombenza, il Papa trae da Cristo il vigore, che ha per governare la chiesa.

Venendo poi al secondo carattere dice: „ Che questo co- „ stituisce il capo della chiesa, centro dell' unità cattolica, „ con cui non vi è mai ragione di rompere i vincoli di „ cristiana società, e di cattolica pace, finchè egli il carat- „ tere sostiene di capo ministeriale della chiesa. „

Vi ha dunque un caso, in cui fia lecito rompere i vincoli della cristiana società col centro dell' unità cattolica: e secondo le dottrine del censore converrebbe dire essere già il caso avvenuto da gran tempo, dacchè almeno emanarono contro la *catttolica chiesa d' Utrecht* que' decreti, ch' ei chiama *fatali decreti*, e dice desiderarsi da tutti li buoni figli della chiesa, che siano finalmente annullati: Decreti, che quella *Cattolica chiesa* riprovò in tanti libelli de' suoi aderenti, qual mostruosi parti di una tirannica dominazione, che i Papi hanno continuato di arrogarsi sulle coscienze de' fedeli. Ecco pertanto il caso, in cui avendo i Papi deposto il carattere di capi ministeriali, ed usurpato quello di capi dominanti si farebbe luogo, secondo il censore, *a rompere i vincoli della cristiana società col centro dell' unità cattolica.* Eppure quei primi pretesi Santi della setta, tutto chè pur troppo comprovassero la massima col fatto, non ardirono enunziarla così formalmente, come fa in questo luogo il nostro pseudo teologo cattolico. (1)

(1) Se per la singolarità del rispetto, ch' ei si protesta di professare alla santa sede si applaudisce il censore, e si compiace delle nere qualificazioni da lui apposte a decreti della medesima, chiamandoli fatali, precipitate, ed ingiuste sentenze, non potrà almeno contrastare a Berengario il vanto di avergliene somministrato l' esempio. Tanto impariamo da un trattato *Divi Lanfranci primi abbatis cadomensis, deinde cantuariensis archiepiscopi adversus Berengarium Turonensem, de Corpore, et Sanguine Domini* ( Biblioth. Lugd. Tom. 18. ). Aveva Berengario divulgato un suo libello contro il cardinale Umberto, illustre difensore della sana cattolica dottrina, affettando di chiamarlo per disprezzo il *Borgognone*. Rileva Lanfranco c. 2. questa ridicola affettazione del novatore, non solo perchè verteva su di un falso supposto, giacchè Umberto era Lorenese, e non Borgognone, ma ancora perchè: « Si etiam Burgundus esset, insi- « pieter tamen arrogantia tua nomen suae gentis pro infamia sibi « adscriberet, quum spiritus Domini, ubi vult, spiret. . . Quem dum

Dico *in questo luogo* per la variazione, che s' incontra nel passare dalla pag. 39. alla pag. 91. In questa il no-

« contra catholicam veritatem scripsisse asseris, non ipsum solum, « sed et romanos Pontifices, romanam ecclesiam, multosque patres « redarguis, incurrisque in illud quod beati doctores, si non eisdem « verbis, eisdem tamen sententiis adstruxerunt, haereticum esse « omnem hominem, qui a romana, et universali ecclesia in fidei « doctrina discordat. » Si era professato il cardinale Umberto consenziente alla chiesa Romana, e di questo consenso viene appunto redarguito da Berengario in questi termini riferiti da Lanfranco c. 16: *Consentio, inquit Burgundus, sanctae romanae ecclesia.* Ecco esposto da Berengario il sentimento del cardinale. Che risponde il novatore? *Revera non sanctam ecclesiam experta est veritas ipsa, sed ecclesiam malignantium, concilium vanitatis, nec apostolicum, sed sedem Satanae.* Sono questi li colori sotto li quali appresenta Berengario i decreti emanati dalla chiesa romana contro i suoi errori. Lasciamo, che il saggio leggitore ne faccia il confronto colle tinte sparse dal censore sulli *fatali decreti*, com' ei li dipinge, *sulle precipitate, ed opposte ad ogni ordine canonico, ed ingiuste sentenze*, che si lagna essersi promulgate dalla romana sede contro *i Bui, i Giansenj, li Quesnelli, e le cattolicissime chiese delle provincie unite.* Lasceremo anche all' altrui giudizio, e discernimento il ponderare, se quelle note non vengono ad indicare, che que' fatali decreti, quelle ingiuste sentenze contengano; o tendano ad inspirare, e promuovere quella sorta di *fallaci dottrine*, per le quali vuole il censore, che i sedenti vengano a precipitare dalla cattedra apostolica nella cattedra di pestilenza: talchè a rigore di conseguenza dovesse dirsi, che quella sede, dalli cui sedenti emanarono per la serie di due secoli e più que' fatali decreti, si fosse ormai da cattedra apostolica trasformata in cattedra di pestilenza, ossia di Satana, come gia pretendeva Berengario; in guisa che avvenuto fosse il caso impossibile ad avvenire (secondo l'autore *Defens.*), in cui cessando la chiesa romana di essere cattedra di verità, e venendo con ciò a mancare il vincolo dell' unità, verrebbe la chiesa a cadere nella dispersione, e nello scisma.

Ora sentiamo come si fa il dotto arcivescovo Lanfranco a reprimere la calunniosa baldanza di Berengario: « Traditus in reprobum sensum sanctam romanam ecclessiam vocas ecclesiam mali- « gnantium. Concilium vanitatis, sedem Sathanae. Et hoc improbo « ore garristi, quod garrisse nemo legitur, non haereticus, non « schismaticus, non falsus aliquis christianus. Quotquot enim a pri- « mordio christianae ecclesiae christiani nominis dignitate gloriati « sunt, etsi aliqui relicto veritatis tramite per devia erroris maluerunt, sedem tamen beati Petri apostoli magnifice honoraverunt, « nullamque adversus eam ejusmodi blasphemiam vel dicere, vel « scribere praesumpserunt «. Ove si noti, che trattandosi di quella sorta di generalità, che dicesi morale, e non metafisica, non è necessario per verificare una proposizione, che non vi sia caso da potersi allegare in contrario.

stro censore dopo avere riferita qual dottrina del breve, ed in carattere corsivo la seguente proposizione. *I fedeli debbono conservare l'unità, non vi è mai ragione di violare la pace col capo della chiesa*; soggiunge, che se tale era l'intento del Papa, ragion non vi era di avanzar il suo breve; *perchè il signor Eybel insegna questa verità, e la professa con tutto l'impegno.* Se dunque ella è costante verità, *non esservi mai ragione di rompere la pace col capo della chiesa*, egli è un'errore manifesto potersi dare un caso, in cui vi sia ragione di romperla. Perchè dunque non ha il nostro teologo ritrattato alla pag. 91. l'errore suo della pag. 39? Lascio alla perspicacia del prudente leggitore il giudicare da che proceda la contraddizione, se da difetto di memoria, ovvero d'intelletto, o di guasta affezione di volontà.

Ed in vero non il solo Berengario ha dato l'esempio di siffatte invettive contro la sede romana, si vollero ancora segnalare in questa parte gli armeni, che aderirono ad Eutichete, e Dioscoro. Nè sarà male che senta il censore, come ne furono rimproverati da Isacco cattolico, ossia primate della grande Armenia, che fiorì verso l'anno 1145. nella sua orazione *adversus armenos idem sapientes atque Eutyches, ac dioscorus ec.* Biblioth. Lugd.). Così dunque si rivolge ad essi: « Quaeso ergo vos, o armenii . . . . Christus Dei filius mendax ne videtur, nec ne? Quod si dicant non esse mendacem; atqui Christus ipse dixit Petro: *Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam*, id est haereses. Qui itaque blaspheme dicitis, ecclesiam catholicam ac apostolicam lapsam in haeresim periisse, ac Christum mendacem facitis, dicentes romanos omnes in interitum ire, vosque solos consequi salutem »? E che qui intenda parlare non solo della chiesa universale, ma anche della sede romana in particolare, apparisce dal tratto seguente: « Qui vero, magnae urbis antistites, sanctorum apostolorum confessores ac fidei haeredes, qui duas naturas, duasque operationes in Christo praedicant, uti Dominus ipse in evangeliis docet, blasphemant, eorumque pietatem nuncupant, ac confessionem negationem dicunt, rectamque fidem, alienam a fide doctrinam, nec horrent, qui impie illos anathemati subjiciant? Siquidem enim apostolica ecclesia, ejusque Pontifices in haeresim prolapsi sunt, uti Christi adversarii blasphemant: palam est mendacem esse Christum ec. » Ove si vede che parla anche spezialmente della chiesa romana; giacchè taccia di bestemmia quegli armeni, li quali accusavano *Magnae Urbis* ( *Romae* ) *Antistites*, di essere caduti nell'eresia; il che contende Isacco non potersi dire, senza fare Cristo mendace, attesa la promessa fatta da lui a Pietro, e promessa da principio.

In questa pag. 39. egli annovera il Bossuet fra quelli, che sul punto dell'unione col centro dell'unità meglio sostennero la verità cattolica contro i novatori; ed ha ragione. Ma non mai riconobbe Bossuet caso alcuno, in cui lecito fosse rompere i vincoli della società cattolica col capo della chiesa. Nel Sermone sull'unità della chiesa pronunciato nell'assemblea del 1682. rappresenta egli la sede di Pietro, la chiesa di Roma qual *cattedra eterna*, cui tutti li figli della chiesa debbono sempre mai essere inviolabilmente uniti; ed a questo punto è diretta la massima parte di quel sermone.

Che più? Nell'opera *Defensionis ec.* che il censore ascrive senz'altro al Bossuet, parlando l'autore della chiesa di Roma in particolare, part. 3. lib. 10. cap. 5. dice: « Haec « igitur cathedra, haec sedes, haec ecclesia est, quae pro « sui Pontificis dignitate uniendae ecclesiae necessaria, nun- « quam a vera ecclesia, nunquam a vera fide abrumpa- « tur «. Si noti l'espressione, *uniendae ecclesiae necessaria.* E coerentemente c. 6.: « Quae proinde cathedra, si conci- « dere posset, fieretque jam cathedra non veritatis, sed er- « roris, et pestilentiae: ecclesia ipsa catholica non haberet « societatis vinculum; jamque schismatica, ac dissipata es- « set, quod non est possibile «. (1) Tanto è necessario il vincolo della società colla sede, colla cattedra, colla chiesa romana, che se per impossibile venisse questa a mancare, la chiesa stessa cattolica diverrebbe scismatica.

Finalmente potea il buon senso dimostrare al censore, che chi si diparte dal centro, in cui sta radunata l'unità cattolica, più non istà nell'unità cattolica, e che per niun caso può avvenire, che cattolico sia, chi non è nell'unità cattolica.

(1) Sentimento conforme a quello, che già espresse S. Gelasio I, Epist. 8. ad Anastasium Imperatorem: « Hoc est quod sedes apo- « stolica magnopere cavet, ut quia Mundo radi est apostoli glo- « riosa confessio, nulla rima pravitatis, nulla prorsus contagione « maculetur. Nam si ( quod Deus avertat, quod fieri non posse « confidimus ) tale aliquid proveniret, unde cuiquam resistere au- « deremus errori, vel unde correctionem errantibus posceremus? »

## SEZIONE V.

### Sull' articolo IV. Intitolato

*Esame dei quattro primi paragrafi del Breve ec.*

A questo quarto, e penultimo articolo comincia finalmente l' esame promesso, ed annunziato nel frontespizio.

Vi si risolve la dottrina contenuta nel primo paragrafo del Breve in quattro proposizioni, non però espresse con una rigorosa fedeltà, che corrisponda esattamente alla lettera del decreto.

Analizzato, dice il critico, il primo paragrafo del ce-« lebre vostro decreto, o santo padre, contro il libro del « sig. Eybel, si risolve nelle seguenti proposizioni. 1. La « chiesa è fondata sopra la solidità della pietra. 2. A. S. « Pietro eletto vicario di Cristo fu conferito non solo la « sopraintendenza di tutta la chiesa, ma il potere di render « stabili nella fede i fedeli, e la facoltà di sciogliere e di « legare in tutto il Mondo. » ( In vece della espressione, *render stabili nella fede i fedeli*, usa il breve l' espressione evangelica, *fratres confirmandi.* La lettera stessa del breve porta seco la sua analisi: *Petrum singulari Christi munere prae caeteris electum, qui vicaria potestate apostolici chori princeps existeret, totiusque adeo gregis pascendi, fratres confirmandi, totoque orbe ligandi, ac solvendi summam curam, auctoritatemque in successores omni aevo prorogandam susciperet.* Questo è dogma cattolico, questa la voce de' padri di tutti li secoli, nè potea rendersi con più di esattezza, e di precisione ). 3. « Nella preminenza della cattedra apostolica « deve riconoscersi l' energia non solo necessaria a conser-« vare l' unità cattolica, ma un potere, ed un vigore atto « a conservare l' integrità, e robustezza di tutto il corpo, « cioè di tutta la chiesa. » ( A questo stentato intralciamento di parole oppongasi la maestosa semplicità del breve: *In hoc scilicet apostolicae cathedrae principatu firmum voluit Christus constrictumque teneri unitatis vinculum, quo ecclesia per universum mundum propaganda, ex membris quantuncunque dissitis mutua omnium in uno capite consociatione in unam corporis compagem coalesceret, fieretque adeo, ut hujus*

*vis potestatis, non tantum ad primae sedis amplitudinem, sed et maxime ad corporis totius integritatem, incolumitatemque valeret.* Dice il breve, che il potere da Cristo conferito alla cattedra apostolica si riferisce non solo all' ampiezza della prima sede, ma anche e massimamente alla integrità, e salute di tutto il corpo. Non è forse vero, che il ministero apostolico sia stato instituito per cooperare alla integrità, e salute di tutto il corpo della chiesa? ). 4. « Gli eretici di « tutti i tempi fecero ogni sforzo per rompere il vincolo « dell' unità, onde la chiesa lacera, ed afflitta in più, e « varie guise perdesse quella libertà, che le donò Gesù « Cristo, e restasse oppressa da indegna servitù. » ( Forse non è vero, che in ogni tempo gli eretici fecero ogni sforzo per rompere il vincolo dell' unità, per lacerar la chiesa, ed opprimerla sotto il giogo d' indegna servitù? )

Ora segue il commento sulle accennate proposizioni. « La « maniera, con cui le accennate proposizioni sono combi- « nate, è veramente propria per fare illusione agli animi « meglio disposti, a confondere la verità coll' errore, in « guisa da far trapelare soltanto un sincero zelo per cu- « stodire immaculato il deposito della fede . . . per dissi- « pare ogni oscurità, esaminiamo separatamente il valore « di ciascheduna delle quattro proposizioni. » ( Appunto dall' esame, che imprende, chiaro apparirà, se dal Breve, e dall' *esame* provenga l' illusione, e l' errore ).

## I.

### *La chiesa fu fondata sopra la stabilità della Pietra.*

« Questa Pietra, la di cui solidità regge la chiesa, e « la sostiene immobile contro le porte infernali, è Cristo. « Egli non disse a Simone, tu sei Pietra, ma bensì tu sei « Pietro, e sopra la Pietra, che per rivelazione del cele- « ste padre hai conosciuta e confessata, edificherò la mia « chiesa. » Così l' analista.

Cristo è la principale Pietra, Pietra per eccellenza, stabile per se stessa. Pietro è altresì Pietra, ma Pietra per partecipazione, Pietra fatta da Cristo, che da Cristo ricevè stabilità, e vigore da reggere l' edifizio, che a lui piacque di edificare su quella. Ben disse S. Basilio ( Hom. 28. de

Poenit.) « Licet enim et ipse (Petrus) petra esset, non tamen petra erat ut Christus . . . . dignitates namque suas « Jesus largitur aliis, largitur autem eas, nec illis spolia- « tur . . . . petra est, et petram facit. »

Il triviale rilievo, che Cristo non disse a Simone, tu sei Pietra, ma bensì tu sei Pietro, non esclude nè la dignità, nè la denominazione di pietra conferita da Cristo a Simone. Notano comunemente gl' interpreti su quel passo, Matth. cap. 16. v. 18: « In lingua hebraica, vel chaldaica, « in qua Matthaeum scripsisse perhibent, non esse hoc di- « scrimen masculini, et foeminini, ut est in graeco (in « graeco Πετρος, et nomen proprium est, et appellativum, « *Petram* significans), potuit quidem graecus interpres di- « cere, συειπετρος, και επι ταυτω τω πετρο ec., et non επι ταυτη « τη πετρα, tamen primo loco πετρος dixit genere masculi- « no, quia de Petro viro loquebatur, qui proinde vocabulo « masculino videbatur *signandus*. Secundo vero loco πετρα « dixit, quia de illo *ut* petra fundamentali loquebatur. « Hujusmodi autem lapides πετραι potius a graecis dicuntur « foeminino genere, quam πετροι masculino. »

Il censore stesso dimostra la debolezza del rilievo soggiungendo: « Non si pretende però negare, che da molti « santi padri, e da S. Agostino medesimo si attribuisca a « Pietro il nome di Pietra . . . . Io stesso con S. Cipriano, « con S. Ambrogio, anzi con molte chiese, i versi usan- « do del santo arcivescovo di Milano, chiamiamo Pietra « della chiesa S. Pietro: ma in ciò facendo non ci oppon- « ghiamo ai sensi manifesti delle divine scritture, e della « tradizione, dai quali apparisce evidentemente, che il so- « lo Cristo è la pietra angolare, l' unico fondamento, che « regge il nostro edifizio. Chiamisi pure dunque Pietro pie- « tra della chiesa, e pietra fondamentale, ma non già in « quel senso, in cui così si chiama Gesù Cristo, quasi egli « colla sua fermezza sostenesse, ed i suoi successori sosten- « gano la chiesa tutta. »

Opportuno avvertimento, senza cui correva gran rischio, che i fedeli abusati dalle autorità della scrittura, e de' padri, perchè riferite dal papa, si dessero a credere doversi il papa chiamare pietra in quel senso, in cui così si chiama Gesù Cristo, contuttochè dalla seconda riga del Breve si dichiari, che per singolare benefizio di Cristo fu eletto

Pietro ad esser capo del coro apostolico, ed a presiedere alla chiesa *Vicaria potestate.* Ma il papa ha detto: *Super soliditate Petrae fundatam ecclesiam.* E' vero; ma non è altresì vero, che Cristo ha detto, *super hanc Petram aedificabo ecclesiam meam?* E sarà gran peccato chiamare solida quella pietra, sulla quale volle Cristo edificare la sua chiesa? Forse si oppose a manifesti sensi della scrittura, e dei padri S. Leone, scrivendo ( Epist. 10. *ad episcopos per Viennensem provinciam constitutos* ): « Hunc enim ( Petrum ) « in consortium individuae unitatis assumptum, id quod « ipse erat, voluit nominari dicendo: *Tu es Petrus et super « hanc Petram aedificabo ecclesiam meam*; ut aeterni templi « aedificatio, mirabili munere gratiae Dei, in Petri soliditate « consisteret. » E S. Gregorio Magno ( l. 7. Epist. 40. *ad Eulogium Alexandrinum* ): « Quis nesciat sanctam eccle- « siam in apostolorum principis soliditate firmatam, qui fir- « mitatem mentis traxit in nomine, ut Petrus a petra vo- « caretur? » E dovrà per autorità di Eybel, e del suo apologista essere disdetto a Pio VI, usare il linguaggio di Leone Magno, e di Gregorio Magno? Vi ha ombra di ragione in siffatte critiche?

## II.

*A Pietro eletto vicario di Cristo non solo fu conferita la sopraintendenza di tutta la chiesa, ma il potere di rendere stabili nella fede i fratelli, e la facoltà di sciogliere, e di legare in tutto il mondo.*

Confessa il censore, che il primo dei tre membri comprende una verità resultante dalle divine scritture, ed insegnata dalla costante tradizione. Segue poscia: « La verità « non è esposta con uguale precisione nel secondo membro. « Da queste parole di Cristo: *Et tu aliquando conversus con- « firma fratres tuos*, presumono i vostri adulatori, o bea- « tissimo padre, di dedurre, che a voi fu concessa l' iner- « ranza, ma non vi lasciate lusingare. »

Nel secondo membro si legge nel Breve, che Cristo diede a S. Pietro la cura, e l' autorità di confermare i fratelli, nè altro vi si aggiugne. Trova il censore, che in questo membro non è la verità esposta colla dovuta precisione, e

nè adduce subito la ragione: viene a dire perchè dalle parole di Cristo: *Et tu aliquando conversus etc.* presumono gli adulatori dedurre l'inerranza pontificia. Adunque il membro del Breve manca della dovuta precisione per cagione di quel tratto, di cui gli adulatori deducono l'inerranza. Ma qual'è questo tratto? Il censore lo accenna espressamente delle parole stesse di Cristo: *Et tu aliquando conversus etc.* Adunque se il difetto di precisione sta nel tratto, da cui gli adulatori presumono dedurre l'inerranza, e se questo tratto è lo stesso testo evangelico; ne viene per diritta conseguenza, che il difetto della dovuta precisione debba riferirsi al testo evangelico, e non al breve, che in questo secondo membro altro non fa che riferire le pure parole del testo. Non disperiamo pertanto, che dall'acume del nostro *teologo cattolico* non sia per uscire alla fin fine un qualche luminoso esame del testo evangelico, che ne emendi le inesattezze, nè lasci luogo agli adulatori del Papa di dedurne conseguenze a favore dell' inerranza.

Sebbene che ha da fare qui l' inerranza, giacchè come si è osservato, questo punto non è menzionato nel complesso degli errori, che il decreto enunzia, e condanna nel libello di Eybel? Lasciata pertanto da parte questa quistione, che si fa qui entrare *ad invidiam*, sarà forse disdetto al Papa valersi di un testo evangelico, in cui tutti indifferentemente i teologi riconoscono una sovraeminente prerogativa del primato, anche quanto all'autorità dell'insegnamento, ed al confermare i fedeli nella stabilità della fede? Vaglia qui ancora il catechismo di Colbert, l' uno de' vescovi, che vorrebbe il censore promuovere all' onore degli altari. Ivi dunque, p. 1. sess. 2. cap. 3. §. 7. ediz. Ven., « Tra « le prove del primato si adduce in quarto luogo, che Cri« sto a Pietro diede ordine di confermare i suoi fratelli, « cioè stabilirli nella vera fede, e nella religione. *Dopo la « tua conversione*, dice egli, *conferma i tuoi fratelli*, cioè « stabiliscili nella fede » (1). Ed è curiosa cosa osservare come questa stessa espressione del *potere di rendere stabili*

(1) Alla voce *affermir*, che è nel testo francese, corrisponde in fatti nell' italiana favella la voce *stabilire*, *consolidare*, *assodare*.

*nella fede i fratelli* sostituita dal censore alla pura espressione evangelica riportata nel Breve, onde trarne motivo di dire, che la verità non vi è esposta colla dovuta precisione, è quella stessa, che il Colbert non ha dubitato d' inserire tra gli elementi della dottrina, ed instituzione cristiana nel suo catechismo.

Tuttochè aliena sia dal presente instituto la quistione dell' inerranza, non incresca sentire, di che modo se la prende il censore per togliere al Papa ogni lusinga di potersi valere del testo di S. Matteo a favore di quella prerogativa; onde vie più apparisca l' abilità del nostro teologo a saper intrudere ne' suoi raziocinj conseguenze, che punto non sono contenute nelle promesse.

Dopo dunque di avere ammonito il Papa di non lasciarsi lusingare, prosegue: « Qui si descrive l' orribile caduta di « Pietro, il quale non già come Giuda morì dell' infedeltà, « ma per l' orazione di Cristo tornò a miglior partito. Que-« sta orazione fu fatta eziandio per gli altri eletti apostoli; « e solo s' impiegò in singolar modo per Pietro, perchè « maggiore era la sua audacia, e più violenta saria stata « la sua tentazione. Nelle divisate parole si raccomanda a « Pietro, che dalla misericordia seco lui usata impari a « trattare con misericordia i suoi fratelli ». E qui riporta un lungo passo del Cartusiano, che si ristringe a dire: *Unde haec fuit praecipua causa, cur Christus futurum ecclesiae suae pastorem caeteris electis apostolis gravius labi permisit, ut in propria fragilitate, culpa, et reparatione disceret, quomodo aliis compateret, et subveniret.* E qui viene il censore alla conclusione: « Ecco come elegantemente vi espone il senso « delle parole evangeliche il divotissimo Cartusiano parlano « lo stesso linguaggio il Grisostomo, ed altri padri. Lascia-« si pertanto alla pietà vostra il considerare, se dalle evan-« geliche parole interpretate in senso analogo alla tradizio-« ne dedurne si possa, come sognano i vostri adulatori, « che a voi competa l' infallibilità (1). »

(1) Propone il censore alla considerazione del Santo padre un passo del Cartusiano, che pure nulla fa in favore di lui contro il breve. Noi alla di lui considerazione proporremo un altro passo del medesimo scrittore, di cui non potrà dire, che nulla faccia contro le massime di lui. Il Cartusiano (*enarrat in evangelium Johan. art.* 48) dice: « Ideo autem Petro tanquam prin-

Dice il Cartusiano, che la principale causa, per cui permise Cristo la caduta di quello, che dovea essere il pastore della chiesa (nome con cui qualifica il solo S. Pietro in confronto degli altri apostoli), fu perchè dalla sua caduta, e dalla misericordia usata con esso lui imparasse a compatire, o sovvenire i suoi fratelli: egregiamente. Ma in tutto quel passo del Cartusiano vi ha sillaba indicante, che l'ordine di confermare prescritto da Cristo al futuro pastore della chiesa, dovesse ristringersi al compatimento, e sollievo de' fratelli? Vi ha parola indicante, che in quell'ordine non fosse inclusa l'autorità di confermare, ossia, come parla il Colbert, di stabilirgli nella vera fede, e nella religione? Che se dalla interpretazione del Cartusiano si esclude il poter di confermare nella fede, neppure si esclude l'illazione di chi sostenga, che al poter di confermare, di stabilire i fratelli nella fede, debba andare congiunto nel pastore della chiesa il privilegio dell'inerranza nell'insegnamento, tanto consentanea all'oggetto di confermare i fratelli nella fede. Adunque la conseguenza tratta dal passo del Cartusiano, e prodotta dal censore contro l'infallibilità, non è contenuta nel citato passo, che si adduce qual premessa di detta conseguenza.

« cipaliori inter apostolos et capiti universalis ecclesia hoc di-
« ctum est singulariter, *quodcumque ligaveris etc.* ut cum sit
« ordo in ecclesia, haec potestas credatur primo ac principaliter
« residere in summo pontifice sancti Petri vicario, atque ab ipso
« derivari in archiepiscopos, et episcopos, et ab ipsis tanquam
« mediis in simplices sacerdotes ». La sentenza è chiara per se stessa, nè solo chiara, ma motivata, ed il motivo sorge dall'ordine, che il pio Cartusiano riconosce stabilito nella chiesa; cioè che la podestà derivante dal capo, si comunichi per i gradi di mezzo ai gradi inferiori. Indarno si vanno ingegnando i novatori di carpire qua e là qualchè passo talvolta ambiguo di santo padre, o dottore ecclesiastico, che sembri potersi interpetrare a favore loro; sempre dal complesso delle opere di que' padri, o dottori spiccherà qualche aperta testimonianza, qual raggio di luce a rischiarare il senso inteso da essi sotto l'involucro di qualche ambiguità, e ad isgombrare ogni sinistra interpretazione in contrario.

## III.

*Nella preminenza della cattedra apostolica deve riconoscersi l' energia non solo necessaria a conservare l' unità cattolica, ma un potere, ed un vigore atto a conservare l' integrità, e robustezza di tutto il corpo, cioè di tutta la chiesa.*

« A noi conviene, ripiglia il censore, esaminare questa « asserzione con tanta maggiore precisione, quanto è mag- « giore l' abuso, che si fa di sacre ecclesiastiche voci per « accreditare nuove dottrine.

Dice il Breve, che la preminenza conceduta da Cristo a S. Pietro tende non tanto all' ampiezza della prima sede, quanto ancora, e massimamente all' integrità e salute del corpo. Sentenza sì chiara, sì certa, ed antica, che non si capisce come possa trarsi ad accreditare nuove dottrine. Bensì nel prolisso commento, e del tutto estraneo, che vi fa il censore, troppo chiara apparisce la facilità di lui ad abusare di voci ecclesiastiche, o non ecclesiastiche che siano, per accreditare massime tendenti alla divisione, ed allo scisma. Sentiamolo.

« La cattedra apostolica è la dottrina apostolica; sicco- « me vera cattedra di pestilenza è la perversa dottrina, che « come cancro divoratore serpeggia in destruzione di molti. « S. Agostino, S. Gio. Grisostomo per cattedra di Mosè « non intendono, che la dottrina della legge. Ci astenghia- « mo dal riferire i lunghi passi dei citati santi padri, con- « tentandoci di dimostrare l' esattezza dell' esposta nazione « con un sentimento del divotissimo Cartusiano. *Super cat- « hedram; idest in sede Moysi, scilicet in doctrina legis, « unde et cathedra pestilentiae dicitur doctrina pestifera* (1).

Dice il devoto Cartusiano, e dice S. Agostino sul salmo 1. che cattedra di pestilenza è la dottrina pestifera; e dicono bene; giacchè a costituire una cattedra di pestilenza ba-

(1) Che l' esatta nozione di cattedra importi non solo la dottrina, ma di più il magistero della dottrina potea il censore impararlo da S. Odone di Cluni ( *Moralium in Job.* l. 19. ): « Quid vero per cathedram, nisi magisterii auctoritas designa- « tur? »

sta il veleno di una pestilente dottrina. Ma a costituire una cattedra apostolica non basta la semplice dottrina apostolica: ci vuole di più l'autorità dell'insegnamento di chi presiede alla cattedra; altramente la scuola di un semplice professore, che insegnasse una dottrina buona, sana, ed apostolica potrebbe dirsi cattedra apostolica, nè da questa si distinguerebbe una cattedra episcopale, cui va congiunta in chi siede l'autorità d'insegnare, e di giudicare. Nè mai si troverà, che i santi padri escludano una tale autorità da qualsivoglia cattedra, che in senso proprio possa dirsi apostolica. Non è pertanto esatta la nozione recata dal censore: *La cattedra apostolica è la dottrina apostolica.* Nè giusta è l'illazione, con cui si fa contro ogni regola di buona logica, a volerla dedurre dalla sentenza del Cartusiano: *Cathedra pestilentiae dicitur doctrina pestifera.* Imperocchè, come si è detto, a costituire una cattedra di pestilenza basta il vizio della dottrina, perchè *malum ex quocunque defectu*; laddove la bontà della dottrina non è la sola condizione, che entri a costituire una cattedra apostolica; nè però tale potrà denominarsi ove manchi alcuna delle condizioni richieste a costituirla: *Bonum ex integra causa.* Da questo che basti, che una cattedra infetta sia di Arianesimo, per concludere, che sia cattedra di pestilenza, non perciò basta questo solo, che non sia infetta di Arianesimo per concludere, ch'ella sia apostolica.

Ciò è sì vero, che diffidato poscia il censore stesso di quella sua pretesa *esattezza*, chiama in ajuto la legittima missione per costituire una cattedra apostolica. « Chiunque « (p. 66.) con legittima autorità, e missione succede nel- « l'onore, e nel grado degli apostoli, e discepoli di Gesù « Cristo, ed insegna la dottrina da Cristo consegnata agli « apostoli, o sia Americano, o Asiatico, Affricano, o Eu- « ropeo, egli siede sopra la cattedra apostolica ». Poco ci vuole a comprendere, ove tende questo preambolo. La *cattolica* chiesa di Utrecht, secondo il censore, insegna la dottrina da Cristo consegnata agli apostoli, ed è insegnata da chi succede con legittima missione agli apostoli, nulla più si richiederà per costituire una cattedra apostolica, e per fare che chi siede in Utrecht, seda sopra la cattedra apostolica. I donatisti, come si avverte p. 3. *Defens.* l. 10. c. 6., tentarono in vano di occupare quella sede, che è il vincolo della comunione cattolica col mezzo di un loro pseudo-ve-

scovo residente in Roma. Più accorto il nostro censore ha trovato il segreto di assicurare per li suoi appellanti un vincolo di comunione colla cattedra apostolica in una qualsivoglia sede dell' Asia, dell' Affrica, dell' Europa, o dell' America.

Ad oggetto poi di prevenire la confusione, che segue il censore a spargere su questo argomento, fia duopo premettere qualche breve nozione dell' uso, che di questa voce di *cattedra apostolica* si fece nell' antichità. Chiese apostoliche chiamate sono da Tertulliano quelle primitive chiese, che fondate furono dagli apostoli, alle cattedre delle quali presedevano i loro successori: « Percurre ecclesias apostolicas, « apud quas ipsae adhuc cathedrae apostolorum suis locis « praesidentur. » *De praescript.* c. 36.

Tra queste fu sempre venerata non solo come prima, ma come madre, e radice, come sorgente di tutte le altre, la chiesa romana, e da S. Ireneo più antico di Tertulliano, indi da S. Cipriano, da S. Ottato, da S. Agostino, da tutta la serie de' padri. In quella venerava S. Cipriano ( epist. 55. *ad Cornelium* ) la cattedra di Pietro, e la chiesa principale, onde sorse l' unità sacerdotale: « Navigare audent ad Petri cathe« dram, atque ad ecclesiam principalem, unde unitas sacer« dotalis exorta est ». Ove si vede chiaro, che per cattedra di Pietro è disegnata non la dottrina apostolica considerata in sè, e per astrazione da qualsivoglia luogo, chiesa particolare, ma l'individuale sede di Roma, alla quale ardito aveano di portarsi gli scismatici rimproverati dal santo.

In quella S. Ottato, come rileva il gran Bossuet nella confutazione del catechismo di Paolo Ferry (*seconde verité* c. 3.) facea ravvisare al Donatista Parmeniano l' unità della chiesa per mezzo dell' unità della cattedra principale, cui tutte le altre debbono essere unite, dicendo S. Ottato in quel celebre passo: *In qua una cathedra unitas ab omnibus servaretur, ne singuli apostoli singulas sibi quisque defenderent, ut jam schismaticus et peccator esset, qui contra hanc singularem cathedram, alteram collocaret.* Sulle quali parole riflette Bossuet: « Non volersi negare dal santo, che tutti gli apo« stoli non abbiano avuta la lor cattedra, posciachè maestri « erano del mondo; tutta volta non aveano la *cattedra*, dice « il santo, cioè quella cattedra unica, e principale, nella « quale de' serbarsi l' unità. Non apparteneva questa fuorchè

« a S. Pietro. E perchè non venisse in pensiere, che dovesse « finire col santo apostolo, annovera i successori, che in quella « sedettero fino a suoi tempi. » Così Bossuet, che rivolgendosi in fine a suoi avversarj: « Che potete, dice, rispondere « ad autorità sì precise »?

Di quella scrivea S. Girolamo a S. Damaso: « Nullum « primum, nisi Christum sequens beatitudini tuae, idest ca- « thedrae Petri communione consocior; super illam petram « aedificatam esse ecclesiam scio etc., quicunque tecum non « colligit, spargit, idest qui Christi non est, Antichristi est. » Ove riflette Bossuet, l. cit: « Che S. Girolamo lungi dal con- « siderare la chiesa romana come sede dell'Anticristo, re- « putava anticristi quelli, che con essa non si uniscono.

Da queste poche testimonianze, alle quali altre se ne potrebbono aggiugnere senza fine, apparisce il perchè, sebbene a ragion della fondazione, *apostoliche* si dissero le chiese fondate dagli apostoli, fu questo nome per ragione di quella singolare preminenza riservato specialmente, ed applicato alla sede romana: *Quid adhuc quaeris examen, quod jam apud apostolicam sedem factum est?* S. Agostino *oper. imper. etc. Sicut sedes apostolica dixit.* Patres concilii Aurelian. III, etc. Così nel comune linguaggio de'padri quell'augusto nome di *sede apostolica*, semplicemente enunziato, divenne proprio di quella sede, *in qua* come dice S. Agostino, *semper viguit apostolicae cathedrae principatus.*

Fuor di questa e di quelle altre, che a titolo di fondazione furono anche dette apostoliche, non si trova un tal nome comunemente appropriato ad altre sedi tutto chè illustri, non ostante che in quelle s'insegnasse la dottrina tramandata dagli apostoli. Certamente a tempi de'santi Ottato, Agostino, Paolino, s'insegnava l'apostolica dottrina nelle chiese di Milevi, d'Ippona, di Nola ec., ne perciò furono comunemente denominate chiese, o cattedre apostoliche.

Dallo stesso corso dell'antichità si raccoglie altresì: 1. Che ne'ricorsi, che sempre, e da ogni parte frequentissimi si fecero a quella primiera sede, o cattedra, detta spezialmente apostolica, in ogni sorta di materie concernenti la religione si aspettavano i rescritti, non già dalla muta sede, ma dalla viva voce de'sedenti, talchè sotto nome di cattedra s'intendeva la vegliante autorità di chi ad essa presiedeva. Così

S. Girolamo: *Beatitudini tuae*, idest *cathedrae Petri communione consocior etc.*, e S. Pier Crisologo: *Beatus Petrus, qui in sua sede vivit, et praesidet etc.*;

2. Che le chiese fondate anche da un qualche apostolo perdettero l'onorifica denominazione di cattedre apostoliche, tostochè cadute nell'eresia, e nello scisma, vennero a staccarsi dalla singolare cattedra, che fu costituita vincolo dell'unità cattolica.

3. Che questa singolare cattedra di Pietro, collocata come dice S. Ottato, nella città di Roma, costituita da Cristo vincolo della comunione cattolica, e pietra fondamentale dell'edifizio, è altresì quella sola, una, e singolare cattedra, da cui non mai si disgiunse, nè mai potè disgiungersi la speciale denominazione di cattedra apostolica, sempre tale riconosciuta, sempre venerata nella successione de' suoi sedenti.

4. Che però questa a differenze di tutte le altre cattedre particolari sparse nell'universo, è la sola, che qual vincolo dell'unità, e pietra fondamentale, appartiene, ed influisce, nè può cessare di appartenere, e d'influire alla consistenza dell'edifizio, la sola che venendo a mancare, caderebbe la chiesa in dispersione, come disse sopra l'autore *Defensionis*; laddove delle altre sedi niuna v'ha, che non possa staccarsi dall'edifizio, e cessare di appartenere alla chiesa. Onde anche con piena approvazione dello stesso autore nell'*Appendice ad Defensionem ec.* c. 15. ben disse il dotto Driedo: « Defecit Hierosolymitana ecclesia, cui Jacobus praesedit; defecit Achaja, ubi Andreas; Asia, ubi Joannes; India, ubi Thomas; Persis, ubi Judas; Ethiopia ubi Matthaeus; Graecia, ubi Paulus; romana sedes hactenus manet in fide Christi erecta ».

Premessi questi principj torniamo al censore per seguirlo, come si potrà, ne' soliti suoi aggiramenti. „ La dottrina apostolica, pag. 64, la dottrina cioè, che gli apostoli appresero da Gesù Cristo, e ch' essi comunicarono alle chiese da loro fondate, e che avrà sempre legittimi maestri, perchè non mai lascierà d'essere insegnata nella chiesa, forma la cattedra apostolica. Coloro, che la predicano con legittima missione, seggono su questa cattedra; precipitano da essa, e si seggono su quella di pestilenza coloro, che insegnano profane novità. Poste queste nozioni chiara apparisce la distinzione tra la cattedra,

„ ed i sedenti. La cattedra, cioè la dottrina apostolica, è „ eternamente immacolata, inviolabile, non soggetta ad al- „ cun errore. I sedenti, coloro cioè, che noi reputiamo „ tali, perchè succeduti nel carattere, e nell' uffizio agli „ apostoli, da qualunque onore, e preminenza sieno con- „ traddistinti nella gerarchia ecclesiastica, e celebri per fama „ di pietà, e di virtù, siccome sono soggetti ad errare, „ così sono esposti a cadere dalla cattedra apostolica, e a „ prender luogo nella cattedra di pestilenza. „ E pag. 55. „ Se con tutte le apparenze esteriori di un ministero apo- „ stolico alcuno insegna fallaci dottrine, questi a noi non „ predica la dottrina del Vangelo, ed è però una pianta „ maligna, e del tutto avulsa dalla cattedra apostolica, per „ tale dichiarata malgrado tutte le apparenze dai perversi „ frutti, che produce. „

Domando al censore qual norma intende qui prescrivere, onde possano i fedeli accertarsi della bontà, o reità di una dottrina; se dal concetto, che ne abbiano da formare per se stessi, oppure dalla esposizione, che loro ne venga fatta per l'autorevole magistero de' sedenti, succeduti nel carattere, e nell' uffizio agli apostoli? Pretendere, che dal concetto, che forma per se stesso il fedele di una dottrina, abbia egli da giudicare della bontà, o reità dell' insegnamento de' sedenti, egli è un richiamare lo spirito privato de'protestanti. Un sedente, dice il censore, con tutte l' esteriori apparenze dell' apostolico ministero, e da qualunque onore, o preminenza contradistinto sia nella gerarchia ecclesiastica, se promulga una dottrina fallace, una profana novità, precipita dalla cattedra apostolica, e prende luogo nella cattedra di pestilenza: egli più non è, che una pianta maligna, avulsa dalla cattedra apostolica. Ma pure chi ha da dichiararla tale? Risponde il censore; tale è dichiarata dai perversi frutti, che produce, dalle profane novità, che n' escono. Dunque si ritorna a volere, che il giudizio della dottrina si prenda dal concetto, che ne forma ciaschedun in se stesso, e non dall' autorità dell' insegnamento di chi è autorizzato a promulgarla. Anzi, ripiglia il censore, *tutto che i sedenti sieno tutti soggetti all' errore, avrà sempre la chiesa legittimi maestri, da quali s' insegnerà la dottrina apostolica.* Bene; non si dubita, che la chiesa non sia per avere sempre legittimi maestri, da quali venga insegnata

la dottrina apostolica. La questione è, per qual modo possa un qualunque privato distinguere il ministro, che insegna bene, dal ministro, che insegna male. Secondo il censore può avvenire, che un ministro sedente in un' angolo della terra sia un vero sedente nella cattedra apostolica, mentre chi ha tutte l' esteriori apparenze dell' apostolico ministero, e che comunemente è riputato aver succeduto nel grado, ed uffizio di tal ministero, sarà decaduto dalla cattedra apostolica, e venuto a precipitarsi nella cattedra di pestilenza. Chi toglie in tal guisa tutte le apparenze, non viene con ciò stesso a togliere ogni visibile segno, per cui possano i fedeli distinguere i sedenti sopra la cattedra apostolica, da sedenti sopra la cattedra di pestilenza? E non è ciò un rinnovare lo spirito privato de' protestanti, con rimettere a ciascheduno il giudizio della dottrina, per la quale malgrado tutte le apparenze, distingua i sedenti sull' una, e sull' altra cattedra?

Nè perchè i sedenti siano partitamente soggetti ad errore (ancorchè si concedesse ciò senza eccezione), non perciò si oscura del tutto l' esterno visibile carattere del magistero dell' insegnamento, quale almeno non cade in controversia presso verun cattolico, e neppure presso gli aderenti alle quattro proposizioni dette gallicane. Convengono questi, che all' apostolica romana sede debbono riferirsi da tutte le parti le cause concernenti la religione: che al romano Pontefice compete il primario, e principale magistero nel decidere autorevolmente le controversie di fede; in guisa che il giudizio di lui seguitato dalla comune acquiescenza de' vescovi sparsi nella cristianità, ha forza di decreto dogmatico, irreformabile, irretrattabile, non ostante il dissenso de' refrattarj. Così Natale Alessandro; così l' autore stesso *Defensionis etc.*, ove tratta della causa Gianseniana. Che però senza entrare nella questione della inerranza, ripetiamo francamente, che non troverà il censore fra veri cattolici chi gli approvi, che la dottrina per se stessa, indipendentemente dall' autenticità, che riceve per l' insegnamento di quelli, che nella gerarchia ecclesiastica riputati sono successori nel carattere, e nell' uffizio apostolico, e ne hanno tutte le esteriori apparenze, sia il mezzo, per cui li fedeli siano autorizzati a distinguere quelli, che sedono nella

cattedra apostolica da quelli, che sedono nella cattedra di pestilenza.

Dice egli, che chiunque con legittima missione, ed autorità insegna la dottrina evangelica, siede sopra la cattedra apostolica. Domando, se intende, che questa legittima missione, e predicazione sia tale riconosciuta dalla universalità de'pastori; o se senza una siffatta riconoscenza, e comunicazione possa riputarsi legittima la missione, e predicazione del preteso sedente nella cattedra apostolica? Se pretende, che senza una siffatta comunicazione possa esser legittima, come può evitare la taccia di mero, e pretto scismatico, per non dire di più? Se poi accorda, che a legittimarla si richieda l' esterna comunicazione col capo, e corpo de' pastori, potrà dirsi di un tal ministro, che unito sia alla cattedra apostolica, ma non che sia il sedente sopra la cattedra apostolica, della quale sola determinatamente può dirsi coll' autore stesso *Defensionis etc.*, che sia *uniendae ecclesiae necessaria*; sola, vincolo della società cattolica; sola che non può mai perire, e che se divenisse per impossibile cattedra di pestilenza, la chiesa stessa caderebbe in dispersione; sola pertanto, cui tutti li fedeli debbono essere inviolabilmente uniti per stare nell'unità. Questi caratteri vengono da tutti li cattolici riconosciuti, e dall' autore stesso *Defensionis*, dal Bossuet nel *Sermone dell' unità*, non in alcuna chiesa, dell' Asia, dell' Affrica, o dell' America, ma nella sola cattedra fondata da S. Pietro *in urbe Romae*, come già predicò S. Ottato.

Segue il censore: « In comprova di quanto si è sta-
« bilito, ci contenteremo di addurre un solo sentimento di
« Origene, e di rendere più sensibile questa verità con una
« similitudine tratta da S. Agostino. Esponendo Origene le
« parole del Vangelo: *Super Cathedram etc.*, così parla con
« sentimenti di umiltà di se stesso: » *Iste sermo de me est, qui bona doceo, et contraria gero, et sum sedens super cathedram Moysi, sicut scriba et pharisaeus. Praeceptum tibi est o popule, si non habueris accusationem vitae pessimae, et alienorum ab ecclesia dogmatum, conspexeris vero meram culpabilem vitam, ut non habeas juxta docentis vitam tuam instituere, sed ea facere quae loquor.*

Che vi ha in questi sentimenti di Origene, che possa

trarsi in comprova de' sentimenti del censore? Dice Origene di sè, ch' egli sedeva sulla cattedra di Mosè, alludendo al ministero dottorale, ch' egli esercitava nella chiesa di Alessandria, il quale ministero non costituiva in senso proprio una cattedra pastorale: dice, che insegnava cose buone, e *con sentimento di umiltà* soggiunge, che non le praticava: esorta gli uditori a fare quello, ch' egli insegna di bene, e non quello, ch' egli opera di male. Che ha da fare questo sentimento colla massima insinuata dal censore, che se vi ha nel fondo dell'Affrica un ministro, chè insegni la sana dottrina, a giudizio de' suoi aderenti, tutto che tale non sia riconosciuta dalla universalità de' pastori, e da quello stesso, che siede sulla cattedra, che è sola vincolo della società cattolica, quegli *malgrado tutte l' esteriori apparenze* possa, e debba riputarsi qual ministro legittimo, sedente sulla cattedra apostolica?

La similitudine tratta da S. Agostino, ed allegata senza citazione di luogo, è la seguente: « Fate, che il fusto « di vigorosa vite resti involto fra densa siepe di spine: « nell' autunno vedonsi i rosseggianti grappoli pendere fra « i bronchi delle spine. Il savio non li crede frutto delle « spine, ma bensì della vite, le di cui propagini si dilata- « no fra le spine, e tutto pone il suo studio nel coglierli, « senza lacerarsi la mano fra gli acuti bronchi. » Suppongasi pure tratta fedelmente questa similitudine da S. Agostino. Allude questa, come pare, ad un sentimento frequentemente ripetuto dal santo dottore contro i donatisti, che l' efficacia de' sacramenti conferiti anche da perversi ministri, si riferisce non al perverso ministro, che li dispensa, ma a Cristo, che del ministero di lui si serve per conferirli. Per questo stimava S. Agostino, che un sedente in un' angolo della terra, perchè da suoi partitanti giudicato insegnatore di buona dottrina, fosse un sedente *in quella medesima cattedra, in cui il primo ad esservi collocato fu S. Pietro.*

Pag. 66. « Esposta la giusta nozione della cattedra apo- « stolica, chiaro apparisce, che questa è una, indivisa, « inviolabile, e diffusa per tutto il mondo, non ristretta ad « un luogo piuttosto, che ad un' altro. Ella e ovunque è « la vera chiesa ».

Non ha esposto il censore la giusta nozione della cat-

tedra apostolica, con dire, che la *cattedra apostolica è la dottrina apostolica.* Oltre la dottrina apostolica la nozione della cattedra apostolica comprende, come si è veduto, l' autorità dell' insegnamento. Non incresca poi al censore imparare da monsig. Bossuet nel *sermone sull' unità*, in che senso possa dirsi, che le cattedre episcopali diffuse in tutto il mondo formino una sola cattedra. Ivi insegna, che *se i vescovi non hanno tutti insieme che una medesima cattedra*, ciò avviene *per il rapporto essenziale, che hanno tutti colla cattedra unica, in cui sedono S. Pietro, ed i suoi successori.* Del che poco innanzi assegna la ragione, dichiarando: « Se« condo la dottrina di un santo vescovo della chiesa Galli« cana (S. Cesario), che l' autorità ecclesiastica, primamen« te stabilita nella persona di un solo, non si è diffusa, « se non a condizione di essere sempre ricondotta al prin« cipio della sua unità, e che tutti quelli, che avranno da « esercitarla, debbono tenersi inseparabilmente uniti alla « medesima cattedra. E questa è quella cattedra romana « tanto celebrata da padri, in cui hanno esaltato come a « gara » *il principato della cattedra apostolica, la poziore principalità, la sorgente dell' unità, e nel luogo di Pietro l' eminente grado della cattedra sacerdotale, la chiesa madre, che tiene in sua mano la condotta di tutte le altre chiese; il capo dell' episcopato, onde parte il raggio del governo, la cattedra principale, la cattedra unica, nella quale sola tutti serbano l' unità.* Voci, come soggiunge Bossuet, de' padri dei concilj, dell' Affrica, delle Gallie, dell' Oriente, dell' occidente in una cospiranti. Dice il censore, che la cattedra apostolica, *ella e ovunque è la vera chiesa.* Impari dunque una volta, ov' è la vera chiesa, e lo impari da S. Ambrogio: *ubi Petrus, ibi ecclesia.*

Seguitiamo il censore ne' suoi avvolgimenti. « Ristrin« gere ad un luogo solo la cattedra apostolica, e lo stesso « che confinare, come facevano i Donatisti, la chiesa fra « i limiti arbitrarj, e fittizj, e lo stesso che separarsi dal« l' unità della chiesa cattolica ».

Ristringere ad un luogo solo l' influenza di quella cattedra apostolica, che fu *in urbe Roma* collocata da S. Pietro, e che è vincolo della società cattolica, sarebbe egli un confinarla in angusti limiti. Ma il vincolo di questa società non è in ogni luogo di essa società. Egli è posto *in loco*

*Petri*, nella chiesa madre, cui tutte le altre debbono essere unite, e dalle quali risulta una chiesa sola pel rapporto, che hanno alla cattedra di Pietro. Così la cattedra apostolica è in se stessa ristretta a quel solo luogo, in cui fu collocata da S. Pietro, ed è insiememente diffusa in tutto il mondo, in quanto riunisce in sè, e con sè tutte le altre chiese, ed in tutte diffonde l'influenza del magistero e del regime. Dividersi da questo vincolo della società cattolica, egli è un concentrarsi fra limiti arbitrarj e fittizj, come appunto fecero i Donatisti.

« La cattedra apostolica (continua il censore) è in Roma, « diceva S. Agostino ai Donatisti, è in Gerusalemme ed in « tutte le chiese unite in comunione colle chiese cattoliche: » *Verumtamen si omnes totum orbem tales essent, quales vanissime criminaris, cathedra tibi quid fecit ecclesiae romanae, in qua Petrus sedit, et in qua hodie Anastasius sedet, vel ecclesiae Hierosolymitanae, in qua Jacobus sedit, et in qua hodie Joannes sedet; quibus nos in cattolica unitate connectimur, et a quibus nefario furore separastis. Quare appellas cathedram pestilentiae cathedram apostolicam?*

Questo passo citato senza indicazione di luogo è tratto dal secondo libro *cont. litt. Petiliani* cap. 51. i Donatisti travestendo in sana dottrina i loro errori come sogliono fare tutti i refrattarj, si arrogavano il pregio di costituire la vera chiesa, e rigettavano quali cattedre di pestilenza le cattedre tutte sparse per l' universo, dalla comunione delle quali erano separati: *Si cathedram vobis miseri vindicatis*, così obiettava Petiliano, numer. 117., *habetis illam profecto, quam David profecto psalmographus pestilentiae cathedram pronuntiavit.* Ribatte S. Agostino l' insulto dell' avversario coll' argomento vittoriosamente da lui trattato in tutti li suoi libri contro i Donatisti, preso dal luminoso carattere della cattolicità, ossia universalità, che secondo gli oracoli delle scritture dee in ogni tempo distinguere la chiesa di Cristo da tutte le sette, che si alzano fuor di essa, e contro di essa. Il corpo di Cristo, che è la chiesa, dice il Santo, è diffuso per tutta la terra: voi siete in angusta parte ristretti. Quando anche vere fossero le imputazioni, colle quali calunniate le chiese dell' Affrica, che hanno da fare queste colla chiesa di Roma, colla chiesa di Gerosolima, con tutte le altre sparse nel mondo, colle quali co-

munichiamo *in catholica unitate*, comunione in cui risplende manifesta quella unità, ed universalità, che caratterizza la chiesa di Cristo? Mediante questa comunione, malgrado le vostre imputazioni, siamo nell' unità, e però nella chiesa di Cristo, dalla quale colla vostra separazione vi siete voi stessi esclusi: « Cathedra quid tibi fecit ecclesiae roma- « nae . . . . vel ecclesiae Hierosolymitanae . . . quibus nos « in catholica unitate connectimur, et a quibus vos nefario « furore separastis? Quare appellas cathedram pestilentiae « cathedram apostolicam? »

Ma da queste ultime parole conclude appunto il censore, che secondo S. Agostino, *la cattedra apostolica è in Roma, è in Gerusalemme, è in tutte le chiese unite di comunione colle chiese cattoliche*. Già si è veduto quanto poco sappia il censore leggere in S. Agostino, e qui, se lo ha letto, mostra quanto poco lo intende. Se il senso di S. Agostino fosse quello, che intende il pseudo-teologo, inetto del tutto sarebbe riuscito il suo argomento contro i Donatisti. Questi, tuttochè ristretti di numero rispetto alla universalità de' cattolici, aveano però una gran moltitudine di chiese sparse in tutta l' Affrica. Si contano 279 vescovi Donatisti intervenuti nella conferenza di Cartagine ( presso Labb. ). Potea dunque rispondere Petiliano: *La cattedra apostolica, e dottrina apostolica*: nelle nostre chiese s' insegna la dottrina apostolica: in noi dunque, e nelle nostre chiese, colle quali siamo uniti di comunione sta la cattedra apostolica: per lo contrario le vostre cattedre sono cattedre di pestilenza, piante avulse, malgrado tutte le apparenze, dalla cattedra apostolica, e tali si dichiarano per i frutti stessi della pestilenziale dottrina, ch' esalano. Che sarebbesi potuto replicare, quando già fosse insorta la massima, che senza riguardo all' esteriori apparenze, che caratterizzano la legittimità del ministero per i frutti stessi della dottrina, si dovesse distinguere la comunione delle chiese esistenti nell' unità cattolica, dalla comunione delle chiese esistenti fuor della unità cattolica? Ma tale non era il sentimento del grande Agostino. Opponeva egli a' Donatisti la comunione delle chiese sparse per l' universo, secondo la nozione ab antico stabilita, ed universalmente ricevuta, cioè in quanto risultava questa, e rendeasi notoria, e manifesta per mezzo della unione con quella una, e determinata sede, nella quale ve-

niva riconosciuto il principato della cattedra apostolica, sede da cui si conveniva con S. Ambrogio, che in tutte le altre diffondevansi i diritti della veneranda comunione, ed in cui S. Agostino nelle prime sue opere contro i Donatisti faceva loro ravvisare quella pietra, *quam non vincunt superbae inferorum portae.* Ben era evidente per se stesso, che nella immensa moltitudine delle chiese diffuse per tutte le regioni della terra, i sedenti delle quali neppure di nome noti poteano essere tutti a tutti, non vi era mezzo di raccogliere, e di accertare l' unanimità de' sentimenti, fuorchè per la riunione di tutte in un centro comune, cui venendo tutte a riferirsi, fosse la comunione con esse il vincolo, ed insieme il segno certo, e notorio della comunione di tutte verso ciascheduna, e di ciascheduna verso tutte le altre comunicanti col medesimo. Che poi questo centro fosse la sede romana, era cosa sì notoria, che i Donatisti stessi procurarono di mantenersi un loro pseudo-vescovo in Roma, come riferisce il santo dottore, il cui gregge fu detto dei Montensi, perchè abitanti in certa parte de' monti. Quindi anche S. Agostino a convincere l' impostura del Donatista Cresconio (l. 3. *Cont. Crescon.* cap. 34), che vantava una lettera del concilio Sardicense ad un Donato, che spacciava essere il Cartaginese, risponde, che quello era un concilio di Ariani, e che altramente la chiesa Orientale cattolica non mai avrebbe scritto al vescovo di Cartagine, *Romano praetermisso.* Si noti questo tratto, da cui si conferma, come nell' obbiettare a Donatisti (nel passo sovra citato), che non comunicavano colla chiesa di Gerosolima, parlava S. Agostino di quella chiesa, in quanto faceva parte dell' Orientale cattolica, la quale secondo il santo dottore intanto era cattolica, in quanto che comunicava col romano pontefice. E così ancora mostrava il santo dottore, come Ceciliano potea non curare la congiura de' vescovi Affricani, mentre unito era di comunione colla chiesa romana, e le altre trasmarine, le quali, com' è certo, con essa comunicavano.

Concludiamo, che la cattedra apostolica non può dirsi esistere in tutte le chiese, fuorchè nel senso, in cui si disse da monsignor Bossuet, che tutte le cattedre episcopali formano una medesima cattedra, cioè pel rapporto essenziale, che hanno a quella una e singolare cattedra, collocata da

S. Pietro nella città di Roma, da cui si diffondono in tutte i diritti della veneranda comunione, che ha in sua mano la condotta di tutte le chiese, e che su tutte stende l'autorità del suo magistero, e quanto all'insegnamento, e quanto la regime: che non però per tal causa può dirsi collocata in tutte le chiese, siccome il sole fonte della luce non è in se stesso in tutti i luoghi, ne' quali dicesi essere per la diffusione della sua luce.

Ora si compiaccia il leggitore ripigliare il tratto del decreto pontificio, che il censore si è preso qui ad esaminare: *Ut hujus vis potestatis non tantum ad primae sedis amplitudinem, sed et maxime ad corporis totius integritatem, incolumitatemque valeret.* Consideri, se un sì breve tratto presentava giusta materia di sì prolisso comento; e se il pericolo della novità giace in quelle poche parole, e non piuttosto nella digressione, in cui deviando il censore dal proposito, e rivolgendosi in un perpetuo giro di equivoci, tende ad insinuare la massima, che senza riguardo all'esteriori apparenze, che contradistinguono i ministri dell' insegnamento nella gerarchia ecclesiastica, dalla dottrina considerata per se stessa, (che viene poi a dire dal concetto, che se ne forma ciascheduno) si dichiari fra sedenti succeduti nel ministero ed uffizio apostolico, qual seda nella cattedra apostolica, e qual nella cattedra di pestilenza. *Ved. Appendice in fine di questa seconda parte.* Veniamo al quarto articolo comentato dal censore.

## IV.

*Gli eretici di tutti li tempi fecero ogni sforzo, per rompere il vincolo dell' unità, onde la chiesa lacera, ed afflitta in più, e varie guise perdesse quella libertà, che gli donò Gesù Cristo, e restasse oppressa da indegna servitù.*

„ Ecco dove, o sommo Pontefice, siamo costretti a con-
„ fessarvi la nostra ignoranza. Io non comprendo il senso
„ di questa ultima asserzione, a me è ignoto affatto il si-
„ gnificato, che si dà alle due voci *libertà e servitù.* Io
„ non riconosco altra libertà concessa da Cristo alla Chiesa,
„ che la libertà del dominio tirannico dell' inferno e del
„ peccato. „

Sorprende in vero questa confessione d' ignoranza in uomo, che si spaccia teologo cattolico, dappoichè dal sacro concilio di Trento sess. 25. c. 20, tanto chiaramente si comprende, che oltre la libertà del dominio dell' inferno, e del peccato compete alla chiesa un' altro diritto di libertà, il cui significato consiste a non dovere, nè potere essere legittimamente impedita nell'osservanza della sua disciplina, e nell' esercizio delle funzioni, che competono a' suoi ministri per promuovere il culto di Dio, e la santificazione delle anime. Ad uomo, che vanta perizia nell' antichità ecclesiastica non dovea essere ignoto l'uso, che fece di quella voce nel secolo V S. Felice III, ( Epist. 9, presso Labb. ). Inoltre potea il censore avere imparato dal suo monsignor Colbert ( citato sopra ) essersi da Cristo conceduta a pastori della chiesa la podestà di far leggi, che obbligano in coscienza i fedeli. Lo stesso si ritrova più ampiamente confermato in altro catechismo, ristampato in Genova an. 1779 sotto il titolo di *Educazione ed instruzione cristiana*, tom. 3. sez. 2. cap. 1. ove s' insegna che „ Gesù Cristo stabilì „ la sua chiesa come una società visibile, che le diede pa- „ stori per governarla sino alla fine de' secoli, ch' egli è „ essenziale ad ogni governo il poter far leggi tendenti al „ bene della società, per correggere, e prevenire gli abusi, „ e per mantenere l' ordine, e l' uniformità: che la chiesa „ fece sempre uso di questa podestà, e sino da'tempi apo- „ stolici, leggendosi come S. Paolo scorrendo varie chiese „ con Silla e Timoteo, comandò loro *di osservare questi* „ *regolamenti fatti dagli apostoli, e da' seniori.* „ Se legittima fu, ed è legittima, come non potrebbe senza empietà negarsi, la podestà conceduta da Cristo agli apostoli, ed a loro successori di prescrivere siffatte leggi, ed ordinazioni, non poterono adunque, nè possono esserne legittimamente impediti. Questa podestà fonda pertanto una vera libertà di diritto di esercitarla senza impedimento nelle materie, che soggiacciono alla medesima. Tra queste comprende il detto catechismo non solo i comandamenti, che riguardano tutti i fedeli, e che si osservano in tutta la chiesa, ma que'molti ancora fatti dalla chiesa, *spettanti agli ecclesiastici*, *le persone religiose, ed i vari stati de' cristiani.* Veda il censore quanto bene colle sue massime circa l' esteriore polizia della chiesa si accordino queste catechistiche instituzioni an-

che tratte da fonti, che a lui non debbono essere sospetti. Potea inoltre il censore ponderare le notissime sentenze di S. Ambrogio in tal proposito, espresse in varj luoghi delle sue opere: potea in ciò, che riguarda spezialmente l' elezioni de' sacri ministri rivolgersi a canoni apostolici, confermati da più concilj provinciali antichi, ed ancora dalli concili generali settimo, ed ottavo; da quali conclude Natale Alessandro, che dalla chiesa deriva qualunque diritto, che in tale materia possa competere alla secolare podestà: potea in fine consultare quel S. Bernardo tante volte citato da lui, come se lo avesse sempre alla mano, il quale ( epist. 244, diretta al re Conrado ) esorta quel sovrano a reprimere i violatori della libertà della chiesa, soggiungendo: « Non veniat anima mea in consilium eorum, qui dicunt, « vel imperio pacem, et *libertatem* ecclesiarum, vel ecclesiis « prosperitatem, et exaltationem imperii nocituram. » Che però se qui confessa il censore la sua ignoranza, ben può dirsi, che il fa, se non *humiliter*, almeno *veraciter*.

## SEZIONE VI.

### *Sul §. II. III. e IV. dell' Articolo quarto.*

« Nel II, paragrafo tra i nemici della santa sede voi « contate il signor Eybel, come quello, di cui erano già « stati proibiti vari opuscoli, e che alla fama del vostro « viaggio a Vienna, coll' idea di svellere dall' animo dei « fedeli ogni rispetto per la dignità pontifizia, il che la « Dio mercè non accadde per vostra confessione, stampò il « suo libro: *Cosa è il papa?* »

E segue: « Il mio rispetto, e l'amore per la vera glo- « ria vostra, mi fa coraggio a supplicarvi a voler consi- « derare tre cose. Per carità non vi rapportate con troppa « facilità a quella congregazione dell' indice, che si è in- « grassata (espressione nobile) a costo di ottimi cattolicis- « simi libri; siccome i Neercassel, i Van-Espen, i Colbert, « i Febroni, uomini piissimi, e dottissimi non furono esenti « dalle censure delle vostre congregazioni, a che stupire se « tal sorte toccò ancora al signor Eybel? »

Sia pur certo il censore, che la congregazione dell' Indice non procede alla cieca. Ella è formata di non pochi

soggetti, che hanno lumi, e zelo, i quali saranno perciò poco disposti a valersi de'suggerimenti di un preteso teologo cattolico, che in fatto di diritti ecclesiastici si fa gloria d'ignorare il significato delle voci *libertà e servitù*. Per mezzo della congregazione dell' indice si adempie da' papi a' voti del concilio di Trento, che al giudizio, ed autorità del romano Pontefice rimise ( Sess. 25 ) ciò, che rimaneva da farsi riguardo alla proibizione de' libri sospetti, o perniciosi. Se il censore scrive in luogo, ove sia stato pubblicato il concilio di Trento, pubblicate le costituzioni pontifizie, che a ciascuna delle congregazioni assegnano quel grado di autorità, che loro dee competere relativamente all' oggetto della loro instituzione, qual principio troverà egli anche presso Van-Espen, onde farsi lecito di rigettare l' autorità delle congregazioni, e col papa stesso favellando, chiamarle, *vostre congregazioni*; quasi che non avessero che fare con lui, e per lui fossero come altrettante magistrature di estranea podestà? Abbiamo di già riportata la testimonianza di S. Gregorio, da cui risulta evidentemente la pontifizia podestà di proibire i libri, anche in tutta l' estensione de' patriarcati orientali, come il fanno riflettere su quel luogo gli editori Maurini.

« Riflettete in secondo luogo, che l'eminenza del posto « non vi costituisce scrutatore de' cuori. Questo carattere « è del solo Iddio. E'un delitto supporre reo, chi può cre« dersi da noi innocente. Il signor Eybel non per esporre « al ludibrio la dignità pontifizia, il che non si dee pensa« re senza prove evidenti; ma stampò bensì il suo libro « per richiamare nei popoli la vera perduta idea del vostro « primato. »

Dunque secondo Eybel, ed il suo apologista *perduta era nei popoli la vera idea del primato*, cioè d' un vero dogma cattolico. Confessione importante, di cui è duopo ricordarsi.

Dice poi ottimamente il censore, che Iddio solo è scrutatore de' cuori, e che è un delitto supporre reo chi può credersi innocente. Ma che giova ciò a lavare Eybel dalla taccia di aver tentato di esporre al ludibrio la dignità Pontificia? Prova autentica ne somministra il tratto di Eybel riportato nel Breve: prova autentica se ne ha nell' alterazione stessa fatta dall' apologista in quel medesimo tratto per giu-

stificarlo. « Eybel, dice egli, chiama fanatici coloro, che « voi avrebbero applaudito, come se in voi si ritrovasse una « speciale virtù di aprire le porte del cielo, che risiede ne- « gli altri vescovi. » ( Eppure di questa speciale virtù non si fa motto nelle parole, che Eybel mette in bocca de' pretesi fanatici ). Soggiunge « che Eybel chiama fanatici coloro, « che avrebbero creduto il Papa, non il supremo ma il *solo* « vicario di Cristo, il capo dominante, e non già il capo « ministeriale della chiesa. » Eppure nelle parole poste da Eybel in bocca di que' suoi fanatici non si legge, che il Papa sia detto da costoro solo vicario di Cristo, ma il vicario di Cristo, nè che sia capo dominante, ma che sia capo visibile. Chi si fa scrutatore de' cuori? Chi ridice fedelmente ciò che altri ha detto; o chi gli fa dire ciò, che vuole che abbia detto? Chi espone semplicemente i sentimenti di un' autore, quali furono scritti da lui; oppure chi li espone, non come furono scritti, ma come si va immaginando, che l'autore abbia inteso di scriverli? Se duopo è sfigurare il tratto di Eybel per giustificarlo, come fa il censore, adunque il tratto, com'è in realtà, è riprensibile.

« Tenete per certo in terzo luogo, che l'amore filiale, « e religioso rispetto, con cui i fedeli onorar debbono il capo « della chiesa, non sta appoggiato a lubriche pretensioni, ma « alle prerogative, che hanno origine da Gesù Cristo, e che « la chiesa ha sempre onorato con ragionevole ossequio in « S. Pietro, e nei suoi successori. »

Nel Breve il Papa enunzia con somma modestia essere avvenuto per divina disposizione, non ostante il tentativo di Eybel, *ne honori, qui Petro debetur, successoris indignitas obesset.* E ben ciò doveasi aspettare non meno dalla pietà di tutti gli ordini, che dalla religiosa magnanimità dell'Augusto che lo riceveva, buon conoscitore altronde, e giusto estimatore del merito personale di ospite sì grande. Che uopo pertanto vi era di questo terzo avviso, quasi che il Papa si fosse messo in pretensione di maggiori onorificenze di quelle, che sempre la chiesa pregiossi di tributare alla dignità di S. Pietro, e de' suoi successori? Nulla il Papa richiese per sè, tutto fu opera della pietà de' fedeli, e ben apparve, che l'idea, che del Papa si ha nella cristianità, altamente radicata negli animi de' popoli, non è quella supposta *vera idea*, che l'autore dell' empio libello avrebbe voluto sostituirvi.

Venendo al §. III, dice il censore: « Nel terzo paragrafo « vi protestate, o sommo Gerarca, di non aver subito proi- « bito il libro per non dare segno di amarezza contro chi « si era opposto al decoroso vostro ricevimento, lusingan- « dovi, che un libercolo di esilissima mole, in cui con im- « prudenza si ripetevano le antiche calunnie, cadesse presto « in obblio, ma che poi vedendo questo libro trasportato in « varj idiomi, e fino anche in lingua greca popolare, per « richiamare a miglior partito i domestici nemici, e per non « veder esposti i buoni fedeli al pericolo di abbracciare pro- « fane novità, e di rinunziare alle massime della fede, vi « risolveste di farne la più solenne proibizione. Il linguag- « gio di questo paragrafo quanto sarebbe acconcio per uno « accorto politico, disdice altrettanto in bocca del sommo pa- « store del gregge di Cristo. »

Segue poi ad ammonire il Papa circa il modo, in cui dovea contenersi, se arrivato in Vienna persuaso era, che il libro di Eybel contenesse eresie: „ Ad esempio del capo „ de' pastori Cristo Gesù, lasciar dovevi tutte le comparse, „ e correre in traccia di quella smarrita pecorella, conte- „ stare alla medesima a solo a solo i suoi errori, chiamare „ se ciò non bastava, rispettabili testimonj, per farlo salu- „ tevolmente arrossire, e nel caso, che per voi indarno si „ usasse questa evangelica condotta, adunar dovevi il pre- „ sbiterio di Vienna, ed i vescovi vostri fratelli, ai quali „ più legittimamente, che a certi frati di Roma, dovevi com- „ mettere l'esame del libro, nel quale se avessero essi ri- „ scontrato degli errori, e nell'autore della ostinazione, al- „ lora in compagnia degli altri pastori pronunziare dovevi „ un'ecclesiastica censura. „

Non si fa scrupolo il censore d'imputare al Papa il reato di un raggiro politico, disdicevole al sommo pastore della chiesa. Si è di già scordato, che non si dee pensare male di altri senza prove evidenti, e ch'egli è un delitto il supporre reo chi si può credere innocente. Ora qual prova evidente ha egli di cotesto raggiro politico? Dice, che il Papa dovea chiamare a sè la pecorella smarrita. Ma ove sono le prove evidenti, che fosse allora noto chi si fosse l'autore del libello? Si susurrava di Eybel, ma certa notizia non si è avuta se non molto dopo. L'oggetto del libro, quale a prima vista si appresenta, era certamente di deprimere la dignità Pon-

tificia, ed a questo tendono gli errori sparsi in quello da capo a fondo. Ogni perquisizione, che avesse fatta il Papa per indagarne l'autore, sarebbe stata sinistramente interpretata da non pochi qual effetto di sdegno, e di risentimento e conveniva di non dare questo tuttochè insussistente appiglio, o all'ammirazione de' pusilli, o alla malignità de' detrattori. Passato quel poco di bisbiglio, che si era eccitato per la circostanza del ricevimento, parea che dovesse il libello cadere nell'obblio, che si meritava, ed in cui sarebbe venuto a seppellirsi senza l'ostinato impegno degli aderenti al partito; ed anche per ciò conveniva di non darli maggiore pubblicità colla diffamazione di una solenne condanna. Nè alcuna privata correzione lasciava grande speranza di far ricredere, o arrossire uomini di tal fronte, che rossore non hanno di lacerare con ogni sorta di più vituperoso oltraggio i solenni decreti emanati dalla santa sede da sì lungo tempo nella causa del giansenismo, tuttocchè con pienezza di ossequio ricevuti dalla morale unanimità non solo del clero della Francia, ma anche del rimanente della cattolicità, come attesta l'autore stesso *Defensionis ec.*, da cui pure in questo punto discordano patentemente i nostri avversarj. Stante finalmente la pervicacia del partito a riprodurre, e divulgare quell'infelice operetta con replicate edizioni, e versioni in varie lingue, dovette il santo padre per obbligo dell'apostolico suo ministero apporvi colla proibizione quel maggiore riparo, che per lui si potesse. Vi ha in questa condotta, non dico prova evidente, ma neppure leggiero indizio di politico raggiro? e non vi si ravvisa anzi quel saggio temperamento di moderazione, di prudenza, e di zelo, che più si conviene al sommo pastore del gregge di Cristo? Non mi stendo a parlare delle regole della correzione fraterna, della distinzione da farsi tra li detti privati, e li pubblici, cose già ampiamente dichiarate da eccellenti maestri. Troppi argomenti, e troppo estranei, converrebbe trattare, quando si volesse tenere dietro agl' incidenti, che ad ogni tratto, e fuor d' ogni proposito, va frapponendo il censore nel corso del suo esame.

Ella è poi mera, e mera impostura quella fastosa nomenclatura, con cui si fa innanzi, producendo come in un fascio i Bernardi, i Gersoni, i Bossuet, i padri dei concilj di Costanza, e di Basilea, a' quali accoppia, p. 78, Natale Alessandro, e Van Espen; soggiungendo, p. 87, che la

dottrina di Eybel è del tutto conforme a quella del clero di Francia nella celebre dichiarazione oggimai nota a tutti. Dalli passi, che di questi si sono fedelmente riportati, chiaro apparisce niuno esservi fra gli autori citati dal censore, che apertamente non riprovi gli errori di Eybel notati, e condannati nel Breve. Ne lasciamo il giudizio a chiunque voglia farne il confronto.

Nel §. IV. p. 73. „ Il dottrinale di questo paragrafo non „ contiene alcuna massima, cui si opponga la dottrina del „ signore Eybel. Solo non accorderà egli mai, come non ac- „ cordiamo noi, che la *cattedra dell'unità*, in cui Cristo con- „ fidò il deposito della verità, sia la chiesa particolare di „ Roma. Non bisogna confondere queste due nozioni: *Unità della chiesa apostolica: Centro di unità cattolica:* L' unità della „ cattedra apostolica, come dimostrammo, risiede in tutta la „ chiesa, e di essa partecipano tutte le chiese. Il centro del- „ l' unità cattolica è la sede del successore di Pietro. Se si „ useranno queste necessarie precisioni, si toglieranno di mez- „ zo tutti i litigi.

Non vuole accordare ciò, che il Bossuet, come abbiamo veduto, non solo accorda, ma mette innanzi con S Ottato qual principio irrefragabile, che *la cattedra dell'unità sia la chiesa particolare di Roma.* E per qual ragione? Perche non bisogna confondere *l'unità della chiesa* col *centro dell'unità.* E che bisogno vi ha di tal confusione, perchè stia fermo, che la *cattedra dell' unità* è la chiesa particolare di Roma? Anzi giacchè a costituire l' unità della chiesa si richiede, come insegna Bossuet con tutti li cattolici, il rapporto essenziale di tutte le chiese alla chiesa particolare di Roma, cui debbono essere tutte inviolabilmente unite, egli è chiaro, che se l' unità della chiesa non può stare senza l' unione colla chiesa, colla sede, colla cattedra particolare di Roma, adunque quella chiesa, che è il vincolo della unità, meritamente si dice *cattedra dell'unità.* Ne può più propriamente, e con più di precisione applicarsi questo nome, che a quella chiesa particolare, mancando la quale, verrebbe a perire, come dice l' autore stesso *Defensionis*, l' unità cattolica. Soggiunge il censore, che *l' unità della cattedra apostolica*, come dimostrammo, *risiede in tutta la chiesa, e di essa partecipano tutte le chiese.* Bene. Ma si è anche, ed assai meglio dimostrato con Bossuet, che se l' unità della cattedra apostolica risiede

in tutta la chiesa, e se tutte le chiese ne partecipano, egli è pel rapporto essenziale, che tutte hanno colla particolare chiesa di Roma, cui tutte debbono essere inviolabilmente unite. Onde questo non solo non toglie, ma conferma vieppiù, che la cattedra dell'unità è certamente risposta in quella chiesa, cui tutte le altre debbono essere unite per partecipare l'unità. Confessa il censore, che il *centro dell'unità cattolica è la sede del successore di S. Pietro.* Giacchè pertanto il centro dell'unità cattolica sta nella sede di Pietro, perchè non potrà dirsi, che sia sede dell'unità? E qual differenza vi ha tra sede dell'unità, e cattedra dell'unità? Or veda il censore con quale precisione di nozioni rifiuta egli di accordare, che la cattedra di unità sia la particolare chiesa di Roma, in cui non ha difficoltà di riporre il centro dell'unità.

Che se il centro dell'unità cattolica è la sede, la cattedra di Pietro, e de'suoi successori, qual più strano pensamento può fingersi di quello, ch'enunzia il censore, p. 67, ove dice: « Che tutti i vescovi, tutti i pastori seggono in « quella medesima cattedra, in cui il primo ad esservi col- « locato fu S. Pietro? » Sebbene tutti gli apostoli avessero le loro cattedre, come dice Bossuet, spiegando il passo di S. Ottato contro il ministro Ferry, tuttavolta non mai ebbero la *cattedra*, vale a dire quella cattedra unica, e principale, nella quale l'unità dee serbarsi; nè appartenne questa che al solo S. Pietro, ed a suoi successori. Se gli apostoli stessi non sedettero mai su quella cattedra propia di S. Pietro, e de'suoi successori, come può dirsi, che in *quella medesima cattedra sedano tutti li vescovi, ed i pastori*, salva l'anteriorita del tempo in favor di S. Pietro? Chi siede nella cattedra, che è centro dell'unità, siede in quella cattedra, in cui chi siede, è per ciò stesso capo di tutta la chiesa. Adunque se ciaschedun vescovo siede in quella medesima cattedra, in cui S. Pietro fu il primo ad esservi collocato, la sede di ciaschedun vescovo dovrà dirsi centro dell'unità cattolica, e ciaschedun vescovo, ciaschedun pastore, capo della chiesa cattolica. Ecco ove ne conducono le belle precisioni del censore!

Non vuole accordare, che a quella unica, e principale cattedra sia stato confidato da Cristo il deposito della verità. Non è maraviglia: in ciò si accordano tutti li novatori; ma pure l'autore stesso *Defensionis etc.* sostiene fortemente, che

questa particolare cattedra non può mai cessare di essere cattedra di verità, e che se per impossibile divenisse cattedra di errore, e di pestilenza, la chiesa cattolica verrebbe a dissiparsi. Come ciò, se a quella non fu confidato da Cristo il deposito della verità? Che questo deposito sia stato particolarmente, e principalmente affidato alla cattedra di Pietro, si raccoglie dal testo evangelico: *Confirma fratres tuos*: Si ha da S. Ireneo, da Tertulliano, da san Pier Crisologo, dalla serie de' padri; nè può una tale prerogativa negarsi alla chiesa, chè da concilj generali è predicata madre e maestra di tutte le chiese.

P. 75. « Vi sono stati dipinti gli errori, che il vostro « zelo condanna, dai consultori, ma essi non sono certa- « mente nel libro del signor Eybel, come dimostrammo « nel primo articolo. Dovrà dirsi forse errore d'asserzione « *che ciascun vescovo* non meno di voi è da Dio chiamato « al governo della chiesa? Se questo fosse errore, sarebbe « verità l'opposta sentenza: *Il solo Papa è chiamato da Dio « al governo della chiesa, ed i vescovi vi sono destinati dal « Papa.* E non scorgete l'eresia, che vi fanno canonizzare « i vostri consultori? »

Eybel dice, che tutti li vescovi sono da Dio chiamati al governo della chiesa, non meno che il Papa, e con non minore podestà, che tutti sono ugualmente plenipotenziari etc. L'opposta sentenza non è quella, che segna il censore, ma è, che tutti li vescovi non sono da Dio chiamati al governo della chiesa con podestà non minore di quella del Papa ossia che non sono chiamati al governo con podestà uguale a quella del Papa, il che non è eresia, ma verità. Anche senza logica un barlume di buon senso dovea bastare, per far capire al censore, che la contraddittoria della proposizione di Eybel non è, che il solo Papa sia chiamato da Dio al governo della chiesa, ma che il solo Papa vi è chiamato con maggiore, e più eminente grado di podestà. Supponiamo che un principe destini un comandante generale a reggere l'intero esercito, e che insiememente destini altri comandanti particolari a reggere i particolari corpi, componenti l'esercito, nella guisa che dice il censore stesso, p. 80, che i vescovi sono da Dio chiamati a reggere particolari porzioni del gregge. Se da ciò piacesse a taluno d'inferire, che ciascuno di que' particolari comandanti è chiamato non meno, e con

non minore podestà, che il comandante generale al governo dell'esercito, si farebbe al certo compatire, e più ancora se venisse a soggiungere, che altramente converrebbe dire, che il solo comandante generale chiamato fosse a reggere l'esercito ad esclusione di ogni altro. Bene stà, direbbe *quivis de populo*, che al solo comandante generale sia stato dal principe affidato il supremo governo di tutto l'esercito, e che nondimeno altri comandanti siano stati preposti a reggere porzioni particolari dell'esercito sotto la direzione, e con dipendenza del supremo generale comandante. Perchè non potrà, colla debita porzione dirsi lo stesso nel caso nostro?

Potea per altro il censore supplire a questo naturale difetto di accorgimento con un poco di logica. Con l'ajuto di questa si sarebbe avveduto, che l'asserzione di Eybel, contenendo una proposizione generale affermativa, cioè: *Tutti li vescovi sono chiamati da Dio al governo della chiesa con uguale podestà, che il Papa*; la contradditoria debbe essere la particolare negante: *Qualche vescovo non è chiamato da Dio al governo della chiesa con uguale podestà che il Papa*; che però posta la falsità della generale affermante, risulta soltanto in virtù della contraddizione la verità della particolare negante. Ma poi riflettendo alla connessione del predicato col soggetto, avrebbe veduto, che ciò, che si verifica di qualche vescovo particolare, si verifica *in subjecta materia* di qualunque altro vescovo particolare; e che perciò dalla verità della particolare contradditoria risulta anche la verità della generale contraria. *Niun vescovo è chiamato al governo della chiesa con uguale podestà che il Papa.* Ma del gusto del nostro censore non sono queste dialettiche precisioni, le quali se da pulito scrittore non si hanno da esporre sotto quella minuta spinosa analisi, ch'è propria dell'arte, sempre però si debbono avere in mira, per tenerè diritto il filo del ragionare in qualsisia questione, che vogliasi trattare con esattezza.

Poco senno pertanto dimostra il censore ad accusare in faccia al mondo i consultori del Papa, di avergli fatto canonizzare una eresia, che non sarebbe poca bagattella. Ma questi se pure leggeranno quella miserabile scrittura, dovranno compatire un'eccesso di presunzione, che si vede in gran parte nascere da naturale difetto di criterio, e per sua

instruzione potranno rimandarlo a quel Gersone, che egli conosce almeno di nome; da cui imparerà (de statibus ecclesiasticis consid. 1.), che cade in eresia chiunque presume uguagliare il primato monarchico del Papa a qualunque stato particolare della ecclesiastica gerarchia. Ed anche (de Auferibil. etc. consid. 8.) che erra nella fede contro l'articolo, *Et unam sanctum etc.*, chi dica: Che qualunque vescovo sia Papa nella sua diocesi, e pastore supremo uguale al Papa romano. Come altresì potrà impararlo dalla facoltà teologica di Parigi, nel notare che fece come eretica l'asserzione dello Spalatense, che la disparità di podestà fra gli apostoli non sia fondata nelle scritture. E dal clero di Francia nell'assemblea del 1681. nel riconoscere, che sarebbe scismatico, ed eretico chi negasse al Papa il primato non solo di onore ma di autorità, e di giurisdizione sopra li vescovi. Or veda il censore, a giudizio di Gersone, della facoltà di Parigi, e del clero di Francia, ove stia l'eresia, se nel dire, che il Papa è chiamato da Dio al governo della chiesa con podestà superiore a quella de' vescovi; oppure nel dire, che tutti li vescovi sono chiamati da Dio non meno che il Papa al governo della chiesa, e con non minore podestà, tutti essere ugualmente plenipotenziarj, e che da tutti si possa concedere tutto ciò, che può il Papa concedere, come dicono Eybel, ed i suoi aderenti.

Pag. 75. „ Distinguasi come ragionevole la soprintendenza generale sopra tutto il gregge, dalla facoltà delle chiavi, e dal diritto di pascere, e comparirà allora chiaramente, che siccome la prima risiede soltanto nel capo della chiesa, così questo secondo è comune a tutti i vescovi, e che dal proprio vescovo si può ottenere quanto dipende dalla facoltà delle chiavi, e dal diritto divino di governare, intrinsecamente annesso al carattere episcopale. Nò, non vi è assoluzione, dispensa legittima, indulgenza, o altro dono spirituale concernente il governo delle anime, per il quale da qualche secolo si ricorre a Roma, che non possa ottenersi dal vescovo, e che un tempo essi non concedessero. „

1. Ecco raffermata apertamente dal censore l'uguaglianza di podestà fra il Papa, ed i vescovi nel ministero delle chiavi, e nel diritto di pascere.

2. Abbiamo già osservata la contraddizione, in cui cade

il censore, con distinguere la sopraintendenza generale che concede al Papa, dalla podestà delle chiavi. Imperocchè volendo con Eybel, che ogni dignità spirituale sia fondata sulla podestà delle chiavi, ed essendo dignità spirituale quella sopraintendenza generale, in quanto diretta, come vuole egli stesso, alla salute di tutto il gregge, dee dunque esser fondata sulla podestà delle chiavi.

3. Se la sopraintendenza generale, che compete al Papa, e ne costituisce il primato, si ha da distinguere dal diritto di pascere il gregge, dunque il diritto di pascere tutto il gregge non è incluso nella sopraintendenza generale, che costituisce il primato. Errore manifesto contro la definizione del concilio di Firenze. In vano si replicherebbe, che anche al Papa compete il diritto di pascere, come compete a tutti li vescovi. Imperocchè o si vuole, che il diritto che compete a ciascun vescovo, sia il diritto di pascere il proprio gregge ed in tal caso altro non si concede al Papa, che il diritto di pascere anch'esso il gregge particolare a lui soggetto come particolare vescovo di Roma, e non alcun diritto, ce gli competa come a primate, o sopraintendente generale, contro la suddetta definizione. O si vuole, che il diritto di pascere sia comune al Papa, ed a tutti li vescovi, in questo senso, che ogni vescovo abbia non meno che il Papa il diritto di pascere tutto il gregge, e allora di ogni vescovo si fa un primato della chiesa: errore del pari contrario alla dottrina universale della chiesa.

4. Egli è costante sentimento della tradizione, che il primato fu conferito da Cristo a S. Pietro, nel dargli, che fece Cristo, le chiavi, e nell'ordinargli di pascere le sue pecorelle, ed i suoi agnelli; cioè, come S. Bernardo avverte, le madri, ed i figli, le pecorelle, ed i pastori. Talchè il titolo del primato si riconobbe sempre fondato sulla concessione delle chiavi, e sullo speciale ordine di pascere, cui aggiunto fu quello di confermare i fratelli. Che se la sopraintendenza generale, che costituisce il primato, dee secondo il censore distinguersi dalla podestà delle chiavi, e dal diritto di pascere, trovi egli adunque altro titolo, con cui Cristo abbia conceduta questa sopraintendenza, distinta dalla concessione delle chiavi, e dallo speciale ordine di pascere, e di confermare.

5. Delle dispense, assoluzioni etc. si è già detto di sopra,

ma forse le ripetizioni del censore, costringeranno anche noi di ripetere nostro malgrado.

« Il governo stabilito da Cristo nella chiesa e quello, che « osservarono gli apostoli, e gli uomini apostolici. La chiesa « si governava o dal solo presbiterio, o dai vescovi unita- « mente al presbiterio. »

Non so qual vescovo sia per ammettere questa disgiuntiva, che ne' tempi apostolici fosse la chiesa governata dal solo presbiterio, o dal vescovo unitamente al presbiterio. O voglia concedere, che in quella unione il presbiterio entrasse a parte dell'autorità competente al vescovo, anzichè a parte del consiglio, onde abbisognava il vescovo pel buon regolamento dell'autorità: e questo neppure ha da fare col Breve (1).

(1) Il dottissimo cardinale Orsi ( Istoc. eccles. l. 2. n. 13. ( « Primieramente vediamo in ambe le lettere ( a Timoteo prima, ed a « Tito ) non un collegio di preti, ma due persone particolari, cioè « Timoteo, e Tito, lasciati dall'apostolo al governo delle chiese « d'Efeso, e di Candia; e ad essi in particolare prescritte le rego- « le, secondo le quali debbano regolarsi nel governo ecclesiastico « e principalmente nelle sacre ordinazioni, sì d' altri vescovi, sì « de' ministri: nel promuovere le vedove al grado di diaconesse, « nel regolare le pubbliche adunanze de' fedeli, nel distribuire i « beni della chiesa in sostentamento delle povere vedove, e dei « preti impiegati nella cura delle anime, e nel ministerio della di- « vina parola, nel ricevere le accuse contro li medesimi preti, e « nel correggerli, se per la loro mala condotta fossero di pubblico « scandolo; nel custodire il deposito della fede, e guardarlo, e di- « fenderlo dagli attacchi, dagl'insulti, e dalle profanazioni de'nova- « tori; e finalmente nel reprimere l'audacia, e la temerità di co- « loro, i quali tentavano d'introdurre nel cristianesimo varie sette « di perdizione. Queste sono le principali funzioni, o piuttosto la « somma per così dire del governo ecclesiastico .... Per esercitare « adunque queste funzioni, lasciò l'apostolo, come abbiamo osser- « vato, in Efeso, e in Candia, non un collegio di preti, ma due « persone particolari, Tito, e Timoteo, non già perchè dovessero « il tutto per loro stessi, e senza l'ajuto, e cooperazione di altri « ministri eseguire, ma perchè i ministri, della cui opera erano « per valersi, da essi doveano ricevere l'ordinazione, e la potestà; « doveano esser loro subordinati, e sottoposti al loro giudizio, e « correzione. Tali vescovi furono Timoteo in Efeso, e Tito in Can- « dia, e tali ancora saranno stati e Anano succeduto in Alessan- « dria a Marco, e Evodio succeduto in Antiochia a S. Pietro, e « Simeone succeduto in Gerusalemme a S. Jacopo. Tali quei sette « angeli, cioè vescovi delle principali città dell'Asia, ai quali furono « indrizzate le lettere registrate da S. Giovanni nella sua divina

Pag. 76. « Il governo della chiesa adunque non è monar-
« chico ».

Rilegga Gersone ne' luoghi poc' anzi citati.

## SEZIONE VII.

### *Sull' articolo quinto.*

A vista delle testimonianze poc' anzi allegate di Gersone, della facoltà di Parigi, del clero di Francia, ci vuole una fronte imperterrita per mostrare sdegno, e sorpresa, che « siasi tentato di oscurare una verità di fatto innegabile, « capace a dissuadere non solo dal promulgare, ma dal-« l'ideare contro il libro del sig. Eybel un decreto di que-« sto tenore. » La verità, di cui si tratta, è la seguente: *La dottrina del signor Eybel in sostanza è la stessa di quella dei concilj di Costanza, e di Basilea, e del clero di Francia.*

Qui non si tratta delle quattro proposizioni dette del clero di Francia, non degli articoli delle sessioni 4, e 5 del concilio di Costanza, si tratta degli errori di Eybel contro il primato. Ma egli è questo, replica il censore, *uno spregievole stratagemma* quasicchè il signor Eybel abbia oppugnato il

« apocalisse: in tutte le quali chiese non vediamo un collegio d' an-« geli, ma un angelo solo destinato alla loro cura, e governo . . . « Chiaro argomento dell'essere stata fin d'allora, come di poi in « tutti li secoli susseguenti, la somma dell'autorità in ciascuna chie-« sa in una sola persona, detta talora in questi primi tempi indi-« stintamente *vescovo e prete*, ma cui indi a non molto fu appro-« priato il primo vocabolo, affin di meglio distinguerla da semplici « sacerdoti ».

Lontana è questa forma di regime da quella forma di regime repubblicano, quale si appresenta dall'apologista di Eybel, p. 75. « Il governo stabilito da Cristo nella chiesa è quello, che osserva-« rono gli apostoli, e gli uomini apostolici. La chiesa si governava « o dal solo presbiterio, o dai vescovi unitamente al presbiterio. » Strana tesi bastantemente confutata dall'Orsi nel passo citato: stranezza però, che non dee recare maraviglia, mentre lo spirito d'innovazione fu sempre accompagnato, e caratterizzato da una palese avversione a quella forma di governo, che più atta è a stringere il vincolo dell'unità, e che perciò fu da Cristo stabilita nella sua chiesa, perchè in quella fu da Cristo principalmente voluta l'unità.

primato, ch' egli con esattezza, e precisione difende, ed insegna. Risposta, che avrebbe da dirsi stratagemma, quando stratagemma potesse dirsi l'orditura di una patente falsità. Che giova ritenere in apparenza il nome di primato mentre se ne distrugge da capo a fondo la sostanza? Anche lo Spalatense non facea difficoltà di concedere alla sede romana una preminenza di onore, di estimazione, e di autorità, fondata sulla dignità, *dignitatis auctoritate*; eppure dalla facoltà teologica di Parigi fu proscritta la sua proposizione, perchè non riconosceva un vero primato di autorità, e di giurisdizione sopra tutte le chiese. Ora che vuol dire, che questa voce di autorità, che non ardì lo Spalatense rigettare del tutto, siasi fattamente aborrita da Eybel, e dal suo apologista, che neppure appaja una volta nelle pretese loro difese del primato?

Soffra con pazienza il leggitore, che gli rimettiamo sotto gli occhi un leggiero confronto tra le proposizioni di Eybel notate nel Breve, e alcune poche delle testimonianze di già più volte allegate, tratte da fonti stessi indicati dall' apologista; onde ad un semplice sguardo si scopra la sfacciata impostura di lui, ed il torto, ch' egli fa al rispettabile clero, ed a più insigni teologi della Francia, con volerli rendere complici di patenti errori manifestamente distruttivi del primato.

Asserisce: 1. Eybel, *Quemlibet episcopum vocatum a Deo ad gubernationem ecclesiae non minus quam Papam, nec minori praeditum esse potestate.* Oltre Gersone, e il giudizio della facoltà di Parigi poc' anzi allegati, tra gli articoli di Martino V, nel concilio di Costanza, citati dal Bossuet quali decisioni dello stesso concilio, si propone qual verità dogmatica, che il Papa successore di S. Pietro ha *supremam auctoritatem in ecclesia Dei.* Chi dice *autorità*, dice più che una semplice sopraintendenza, e chi dice autorità *suprema*, esclude l' uguaglianza con altri, tuttochè partecipi anch' essi dell' autorità.

2. *Christum eandem per sese apostolis omnibus potestatem dedisse.*

Notata fu come eretica dalla facoltà teologica di Parigi l' asserzione dello Spalatense, che la disparità di podestà fra gli apostoli sia un ritrovato umano non fondato nelle scritture. Oltrechè da Innocenzo X, fu proscritta la propo-

sizione, che asseriva una uguaglianza per ogni modo tra S. Pietro, e S. Paolo senza subordinazione di S. Paolo verso S. Pietro.

3. *Quidquid aliqui credant obtineri, et concedi solum a Pontifice, posse idipsum, sive a consecratione, sive ab ecclesiastica jurisdictione pendeat, perinde obtineri a quolibet episcopo.*

Martino V, nel concilio di Costanza attribuisce senza limitazione al Papa la podestà di concedere indulgenze a tutti li cristiani, a vescovi d. concederle nelle loro diocesi colla limitazione prescritta da sacri canoni. Si è notata nelle osservazioni preliminari la positiva mala fede del censore riguardo a questa differenza.

4. *Voluisse Christum ecclesiam reipublicae more administrari.*

Si richiamino le qualificazioni, colle quali notati sono da Gersone quelli, che negano lo stato Papale essere stato instituito da Cristo qual primato monarchico nella chiesa.

5. *Vim primatus hac una praerogativa contineri, supplendae aliorum negligentiae, prospiciendi conservationi unitatis, hortationibus, et exemplo.*

6. *Pontifices nil posse in aliena dioecesi praeterquam extraordinario casu.*

Il concilio Lateranense IV dichiarò competere al romano Pontefice per divina disposizione il primato d'ordinaria podestà sopra tutte le chiese. Dichiarazione, cui si conferma quella de' padri Gallicani sovra riferita, cioè avere il Papa un primato di autorità, e di giurisdizione sopra tutti li vescovi, nè potersi ciò negare senza taccia di scisma, e d'eresia. La facoltà di Parigi negli articoli contro Lutero dichiarò parimente: *Unum esse jure divino summum in ecclesia Christi militante Pontificem, cui omnes Christiani parere tenentur.* Un primato di autorità, e di giurisdizione sopra tutti li vescovi, cui corrisponde in tutti li cristiani l'obbligo di prestare ubbidienza, non consiste in una semplice incombenza di richiamare altrui al dovere per via di esortazione, e di esempio.

7. *Pontificem caput esse, quod vim suam, ac firmitatem teneat ab ecclesia.*

La forza del primato consiste nell'autorità del primato e che questa venga immediatamente da Dio, il riconoscono

qual dogma incontrastabile gli stessi Basileensi. E s'immerge il censore in una patente contraddizione nell' ammettere, che il primato sia di jus divino, e nel ripetere dalla chiesa il vigore tutto del primato. « Allorchè vuole Cristo consumare « il mistero dell'unità, dice Bossuet nel sermone sull'unità, « non parla più a molti: designa Pietro personalmente col « nuovo nome, che gli ha dato. Egli è un solo, che parla « ad un solo: Gesù Cristo figlio di Dio a Simone figlio di « Giona: Gesù Cristo che è la vera Pietra, e forte per se « stesso, a Simone, che non è Pietra se non per la forza, « che Gesù Cristo gli comunica: Questi è quello, a cui parla « Gesù Cristo, ed in parlandogli opera in lui, e vi imprime « il carattere della sua *fermezza* ». Ecco, secondo la predicazione di Bossuet, onde viene la forza, e la fermezza del primato. Nè nuova è questa predicazione. Risuonò già con più di autorità per la bocca di S. Leone, *Serm.* 4. *de Natal. etc. edit. Ball. capt* 3: « In Petro ergo omnium fortitudo mu« nitur, et divinae gratiae ita ordinatur auxilium, ut *firmitas*, « quae per Christum Petro tribuitur, per Petrum apostolis « conferatur ».

8. *Licitum sibi fecisse. Pontifices violandi jura episcoporum, reservandique sibi absolutiones, dispensationes etc.*

Riguardo alle riserve di assoluzioni dichiarò il concilio di Trento avere potuto i sommi Pontefici usarne in virtù della suprema podestà conceduta loro nella chiesa universale. Ciò non fu mai negato dal clero Gallicano, e le conferenze di Angers il riconoscono espressamente. Gran temerità ella è pertanto tacciare quale violazione de' diritti episcopali l'esercizio di un diritto, che il concilio di Trento riconosce competere a Papi in virtù della suprema podestà del primato.

Riguardo alle dispense gli stessi Basileensi riconobbero nel Papa un diritto di epicheja proprio del sommo principe, che non può essergli tolto. Professarono altresì qual dogma incontrastabile, che il solo Papa chiamato sia *in plenitudinem potestatis*, gli altri vescovi *in parte sollicitudinis*.

E qui si noti l' insidioso modo, con cui tenta il censore, p. 80, di mascherare questa confessione de' Basileensi per conciliare con essa la dottrina di Eybel. « Ciò, che « propongono i padri del concilio di Basilea, è verissimo. « Il successore di Pietro non per umana convenzione, ma

« per diritto divino è il supremo vicario di Cristo, il ca-
« po visibile della chiesa, che occupa il posto più eminen-
« te nella cattedra apostolica, nella Gerarchia ecclesiastica.
« Egli è superiore ad ogni vescovo; gli altri furono chia-
« mati a governare porzioni di quel gregge, la di cui uni-
« versale sopraintendenza fu affidata a Pietro, e suoi suc-
« cessori. Nel libro del sig. Eybel non si contiene massima
« opposta a questa dottrina ».

1. Quì si dice, che gli altri vescovi furono chiamati a governare *porzioni* di quel gregge, la cui *universale* sopraintendenza fu affidata a Pietro, ed a suoi successori. Nel libro di Eybel si legge, che tutti i vescovi sono chiamati non meno che il papa al governo della chiesa, e con non minore podestà. E qui non scorge il censore veruna opposizione?

2. In questa pretesa conciliazione domando al censore chi gli ha dato la libertà di sostituire al termine di *pienezza di podestà* usato da' Basileensi, quello di *sopraintendenza* non usato da essi? Forse la pienezza della podestà nulla più significa, che una mera sopraintendenza, che si esercita per via di esortazione, e di esempio?

3. La pienezza di podestà, che i Basileensi riconoscono nel Papa, importa certamente qualche cosa di più, che quella parte di sollecitudine, riconosciuta da essi negli altri vescovi. Or se quella parte di sollecitudine riconosciuta da Basileensi ne' vescovi porta seco un titolo di giurisdizione nel governo delle loro chiese, molto più questa autorità di giurisdizione dee includersi nella pienezza di podestà, che i Basileensi riconoscono nel Papa.

4. Il censore presta gratuitamente a' Basileensi una espressione, di cui non vi ha motto nella loro dichiarazione; cioè, che il Papa occupa il posto più eminente nella *cattedra apostolica*, quasicchè i Basileensi lo avessero prevenuto nella strana novità da lui prodotta, che tutti i vescovi, e pastori seggano in quella medesima cattedra, in cui S. Pietro fu il primo ad esservi collocato.

5. Bensì in quella dichiarazione il Papa è chiamato pastore de' cristiani, cui diede il signor le chiavi. Adunque se ogni vescovo come pastore ha podestà di regime sulla porzione di gregge, cui è chiamato a governare, come il Papa pastore de' cristiani, e de' vescovi medesimi, dovrà egli es-

sere privo della podestà del regime sul gregge, che gli fu assegnato, che sono i cristiani tutti componenti l'ovile? Pare che il nostro censore meglio riesca nelle contraddizioni, che nelle conciliazioni.

Ella è dunque non verità di fatto, ma vera impostura la pretesa consonanza predicata dal censore tra la dottrina di Eybel, e quella del clero di Francia; e per esserne vieppiù accertato, basta ricorrere al passo sopra citato di Natale Alessandro ( Tract. *de Ord. cap.* 2. *de Hierarch. eccles.* art. 2 ). Questo paragrafo letto per intero con appresentare una piena, e soda confutazione degli accennati errori di Eybel, può ravvisarsi come una preventiva apologia del breve contro le sofistiche cavillazioni del censore, non essendovene alcuna, che non potesse dirigersi del pari contro le dottrine ivi esposte da quel celebre Sorbonico pur lodato da esso.

Pag. 80. « Il signor Eybel sarà bensì poco contento, « come lo siamo noi pure del raziocinio impiegato per di- « mostrare la preminenza della vostra sede. Tant'è i vostri « consultori non sanno rilevare i titoli della vostra gran- « dezza, se essi non deprimono la divina autorità dei ve- « scovi, e se non si riducono alla condizione de' vostri sud- « diti, quando essi sono vostri veri fratelli. » Si consideri il raziocinio, che vi pongono in bocca: *Chiunque succede a Pietro, per questo solo titolo, ottiene immediatamente da Cri- l' assegnazione di tutto il gregge. I vescovi al contrario per solo diritto umano hanno assegnata porzione del gregge, senza la quale assegnazione esercitare non possono la loro ordinaria facultà. Ma il solo romano Pontefice ha il diritto di assegnare a ciaschedun vescovo una determinata porzione dell' intero gregge a lui affidato; dunque non può negarsi il primo della sede romana sopra tutte le altre sedi del mondo cattolico.* « Quanto è infelice questo raziocinio, che risulta « dalla combinazione di due proposizioni, la prima delle « quali è equivoca, e la seconda del tutto falsa »!

Non è del Breve l'infelice raziocinio: è tutto parto della mente, che industriata si è a congegnarlo; e può servire di conferma al riflesso di Bacone di Verulamio ( Nov. Org. n. 52 ) esservi tra gli uomini teste sì fatte, che a guisa di tortuose caverne hanno forza di deformare le immagini, che dal di fuori ad esse pervengono, *idola specus.* Dice il cen-

sore, che la seconda proposizione esposta nell' addotto raziocinio, cioè, che il solo romano Pontefice ha il diritto di assegnare a ciaschedun vescovo una determinata porzione del gregge, è del tutto falsa. Sia pure così; con ciò vien' egli a propagare, non una falsità, che sia nel breve, ma una pretta falsificazione nell' analisi, che ne fa. Questo solo non è nel breve. Dire che presso il romano pontefice somma risiede l'autorità di assegnare determinate porzioni del gregge a' vescovi, non è lo stesso che dire, che solo abbia il diritto di farlo. Un supremo diritto nell' esercizio di certe funzioni non esclude, che possa da altri parteciparsi il diritto di esercitarle, subordinatamente all' autorità somma in quel genere; siccome l' autorità somma del comando, che risiede presso il supremo capo dell' esercito, non esclude, che il diritto del comando si eserciti anche dagl' inferiori comandanti: nè meno ci vuole, che un cavernoso organo, alla foggia detta di sopra, perchè l' espressione di chi dice, che il *duce dell' esercito ha la somma autorità del comando*, venga da chi l' ascolta trasformata in quest' altra: il solo duce ha diritto di comando nell' esercito.

Veniamo all' altra proposizione, che il censore dice essere soltanto equivoca; cioè, che *chiunque succede a Pietro, per questo solo titolo ottiene immediatamente da Cristo l'assegnazione di tutto il gregge. I vescovi al contrario per solo diritto umano hanno assegnata porzione del gregge, senza la quale esercitare non possono la loro ordinaria facoltà.* Delle due parti di questa proposizione, la prima si concede dal censore. « Non può negarsi, dice egli, che il successore di « Pietro per il solo titolo di sua ordinazione riceva da Cri- « sto la sopraintendenza sopra chiascheduna chiesa ». Sulla seconda soltanto rifonde l' equivoco, soggiugnendo: « Ma è « vero altresì, che per ordinazione divina ogni vescovo ha « assegnata una porzione del gregge .... Per evitare ogni « equivoco distinguasi adunque l' assegnazione, che si fa di « alcuno in vescovo della data diocesi, dal diritto immedia- « to, e divino, che ha ogni vescovo sopra una data por- « zione del gregge di Gesù Cristo. La prima nasce da una « deliberazione umana, che precede l' ordinazione, siccome « da una mera deliberazione umana dipende, che uno piut- « tosto che un'altro venga prescelto al governo della chiesa « intera. Il secondo è intrinseco al carattere episcopale,

« perchè è impossibile, che uno sia vescovo, e non abbia « una porzione di gregge, a pro del quale esercitare possa « la potestà spirituale da Dio a lui comunicata nella sacra « ordinazione. »

Per evitare gli equivochi è duopo spiegarsi con distinzione. Altro è chiedere qual sia l' origine, o principio dell' assegnazione del gregge; altro chieder qual sia l' origine, o principio della podestà, che si esercita sul gregge assegnato. Nel luogo citato del gregge riguardo al papa, e riguardo a vescovi. Del Papa si dice, che ad esso, *hoc ipso*, che succede *in locum Petri*, è da Dio assegnato tutto quanto il gregge. Ne conviene il censore, e l' autore stesso *Defensionis ec.* p. 3. l. 10. c. 5, parlando della chiesa di Roma dice: « Haec ergo ecclesia ex avita, atque apostolica ordi« natione, eo jure, ea dignitate est, ut quemcunque sibi, « eundem etiam ecclesiae universae ducem, pastoremque « eligat. » Onde sebbene da fatto umano dipenda, che l'elezione cada piuttosto in uno, che in un' altro, per succedere *in Petri locum*, non però da fatto umano dipende, che quello, che succede nella cattedra, nella sede di Pietro, sia perciò costituito duce, e pastore di tutta la chiesa; ma da Dio gli è immediatamente, e determinatamente assegnato il gregge universale da reggere. Riguardo poi a' vescovi si dice, che non per divino, ma per umano diritto vien loro assegnata quella qualunque sia porzione di gregge, che reggono. Ed infatti, che niun vescovo abbia per diritto divino una tale determinata porzione di gregge assegnata, si rende manifesto da ciò, che non vi ha porzione di gregge, che non possa ampliarsi, o ristringersi, come avviene nelle unioni, o dismemorazioni, nelle soppressioni, o nuove erezioni di vescovati. Se per diritto divino fosse fatta determinatamente ad un vescovo l' assegnazione di quella porzione di gregge, che forma la sua diocesi, non potrebbe questa variarsi per alcuna ordinazione umana; siccome per niuna umana ordinazione può variarsi l' assegnazinne di tutto l' ovile al papa, perchè fatta determinatamente da Dio al successore di Pietro. Vi ha dunque una chiara, certa, evidente differenza tra l'assegnazione invariabile di tutto l'ovile, che si fa immediatamente da Dio al successore di Pietro, e l' assegnazione, che si fa per umano diritto di tale, o tale porzione di gregge ad un vescovo, la quale siccome si

fa per umana ordinazione, così ancora può per umana ordinazione variarsi. Differenza, che si verifica del pari sia che fatta l' assegnazione, la podestà di regime, che compete al vescovo sulla porzione assegnata, venga immediatamente da Dio.

L' equivoco adunque non sta nel Breve; sta nella confusione, che fa il censore tra l' origine dell' assegnazione, e l' origine della podestà, con cui si regge la porzione del gregge assegnato: confusione, che avvedutamente si è evitata nel Breve; ove dopo essersi enunziato ciò, che facea a proposito, vale a dire che da diritto umano viene a ciaschedun vescovo assegnata la sua particolare determinata porzione di gregge, si aggiunge qualmente richiedasi una tale assegnazione, perchè possa il vescovo esercitare l' ordinaria podestà del regime sulla porzione assegnata, con che al vescovo si preserva l'ordinaria podestà, che gli compete, e si prescinde dalla questione, onde immediatamente provenga una tale podestà.

Non è poi vero, anzi è positivo errore quello, ch'enunzia il censore nell' ingombrato suo raziocinio, *essere impossibile, che uno sia vescovo, e non abbia una porzione di gregge, a prò del quale esercitare possa la potestà spirituale da Dio a lui comunicata nella sacra ordinazione.* Può un vescovo essere ordinato contro le regole prescritte per una legittima ordinazione. In tal caso questo vescovo, sebbene abbia validamente ricevuta la sacra ordinazione, non ha porzione di gregge, su cui possa esercitare alcun atto di spirituale podestà di regime, come decretò il concilio Constantinopolitano I, riguardo a quel *Massimo*, ch' era stato contro le regole ordinato in vescovo di Costantinopoli; e come accade riguardo ad un vescovo deposto. Se ad ogni vescovo fosse da Dio immediatamente comunicata nella sacra ordinazione la podestà spirituale sopra una porzione del gregge, e se fosse impossibile, che altrimenti avvenisse, non sarebbe possibile, che ad un vescovo anche per via di deposizione si togliesse ogni porzione di gregge da reggere, e questo è un' errore manifesto. Distingua dunque il censore la podestà dell' ordine dalla podestà del regime. La prima è immediatamente comunicata da Dio nella sacra ordinazione, nè può mai più togliersi. La seconda o non è immediatamente comunicata, o lo è soltanto radicalmente, in

modo che a spiegarla si richiede l'assegnazione di una porzione di gregge per umana ordinazione. L'infelicità del raziocinio tutta dunque ricade su chi ebbe l' infelice talento di sformarlo. Tutt' altro è il progresso del raziocinio nel breve. Dopo esservi provata con chiare testimonianze di concili generali, che il censore ha stimato bene dissimulare, come noteremo appresso, la suprema autorità del primato, e dopo riportati i detti di S. Agostino: „ In Romana sede « semper viguisse apostolicae cathedrae principatum: hunc « apostolatus principatum cuilibet episcopatui praeferendum: » Si soggiunge aversi di questa preminenza, oltre altri molti, un insigne contrassegno anche in questo, che a chi succede *in Petri locum* è assegnato per diritto divino tutto il gregge, laddove gli altri vescovi ricevono ciascuno la sua particolare porzione di gregge *non divino, sed ecclesiastico jure, non Christi ore, sed hierarchica ordinatione.* Che vi ha in questo progresso, che si allontani dalla dirittura di un ben circospetto raziocinio? Prosegue poscia il Breve, non potersi negare, che presso il romano Pontefice risieda una somma autorità relativamente alla suddetta assegnazione senza invadere la legittima successione di tanti, e tanti vescovi sparsi per tutto l' orbe cattolico, i quali reggono chiese o fondate da principio, o divise, o unite per autorità apostolica, e che dalla sede apostolica riceverono l'assegnazione del gregge, e la missione, per cui proposti furono al governo delle lor diocesi. E non è altresì questa una patente verità? Se ciò fosse un deprimere la divina autorità de' vescovi, come vituperosamente impone il censore a consultori del papa, caderebbe questo rimprovero anche sui teologi stessi, che da Cristo ripetono immediatamente l'autorità de'vescovi, su Natale Alessandro, che scrive ( ciò non ostante: *Sed tamen dioecesum divisio, subditorumque designatio a romano Pontifice dependet.* Schol. 12. in concil. Trid. ), su di Juvenino: « Electio facta a capitulo, « aut aliis, ad quos de jure, aut consuetudine spectat, in- « stitutio per Bullas Pontificias sunt conditiones requisitae « ut Christus jurisdictionem episcopis impertiatur. » Dissert. 9. *de Ord. in specie* q. 1. c. 1. art. 3.

Pag. 82. Segue a dire, che: « L'assegnazione del greg- « ge, che precede l' ordinazione, e l' ordinazione stessa,

« che consacra pastore del divisato gregge il vescovo, non « sono in verun conto di privativo diritto del papa. »

Per troncare dalla radice gli equivoci, è d'uopo avvertire, che questo *diritto privativo* può intendersi di due maniere, o che sia talmente privativo, che neppure dal papa possa comunicarsi ad altri, ed in tal senso non v' ha chi sostenga una siffatta privativa: ovvero che questo diritto risieda talmente nel papa, che non possa essergli tolto, nè possa convenire ad altri se non per partecipazione di autorità derivata dalla prima sede; ed in questo senso si è spiegato nelle osservazioni preliminari come dalla supremazia del primato sia derivata una preminenza d' autorità ne' patriarchi, e indi ne' metropolitani e concilj provinciali. Il diritto esercitato da questi nell' elezioni, e ordinazioni dei vescovi, non contraddice in verun modo la verità dell'esposta sentenza, che somma risieda presso il romano Pontefice l' autorità di assegnare pastori alle rispettive porzioni del gregge. Onde l' obbiezione è fuor di proposito.

« Il popolo col clero, i principi, che legittimamente « hanno in loro medesimi riconcentrati i diritti de' loro « popoli, i concilj nazionali, ogni vescovo, qualora lo ri« chieda il bisogno, possono assegnare le porzioni del greg« ge da custodirsi, e governarsi dai vescovi. »

Quanto al popolo può il censore consultare Van-Espen, ch' è uno degli autori, a quali ne rimanda, ed apprenderà, che la plebe non ebbe mai un vero e proprio diritto di elezione. Quanto a' principi consulti li canoni apostolici, li decreti del settimo, ed ottavo concilio generale, le animadversioni su questi di Natale Alessandro, il decreto stesso de' basileensi in proposito dell' elezioni, ed intenderà niuna ingerenza competere alla podestà laica in tale materia, se non per concessione, consenso ed annuenza dell' autorità ecclesiastica.

« La potestà di consacrare pastori di primo, e secondo « ordine è intrinseca ad ogni vescovo . . . . ordinare un « vescovo, ed installarlo al governo del popolo, è una cosa « istessa. »

La podestà di ordinare pastori del primo e secondo ordine è intrinseca ad ogni vescovo, in questo senso, che non possono essere ordinati fuorchè da un vescovo, e che l' ordinazione fatta da qualunque vescovo è sempre valida,

purchè si faccia colla debita materia, forma, ed intenzione. Ma perchè l' ordinazione sia legittima, si richiede inoltre, che sia fatta secondo le regole; che però il gran concilio Niceno primo definì espressamente non doversi avere per vescovo chi fosse ordinato contro la regola ivi prescritta; nè tale fu riputato dal secondo concilio generale, come si è detto poc' anzi, quel Massimo, che da' vescovi fazionarj era stato ordinato vescovo in Costantinopoli. Altro è dunque consacrare un vescovo, altro installarlo al governo di un popolo.

Pag. 84: „ Se fosse vero, che il solo romano Pontefice „ ha il diritto di assegnare le determinate porzioni del gregge ai vescovi, cosa sarebbe stato della chiesa per un lungo „ corso di secoli, ne' quali nè l' elezione, nè la consacrazione de' vescovi dipendeva punto dal papa? . . . . Non „ erano forse vescovi gli Ambrogj, gli Agostini, i Basilj ec. „

Della parola *solo* intrusa dal censore si è già detto abbastanza. Per altro nel primo ed originario stato del cristianesimo le chiese particolarmente dell' Occidente furono fondate, e provvedute da' romani Pontefici; lo attesta S. Innocenzo I, di cui riferimmo sopra la irrefragabile testimonianza. « Qual chiesa, dice Bossuet, parlando della Romana, *Serm. dell' unità*, qual chiesa partorì mai tante altre chiese? Da prima per essa è venuto l'Occidente tutto. « E appresso rivolgendo l' orazione a Dio benedetto: voi, « Signore ( segue a dire ), voi quello siete, che eccitaste « S. Pietro, ed i suoi successori a mandarci da'primi tempi li vescovi, che hanno fondate le nostre chiese. Era « consiglio di Dio, che la fede ne venisse annunziata dalla « Santa Sede, acciocchè uniti eternamente con particolari « vincoli a quel centro comune di tutta l' unità cattolica, « possiamo dire con un grande arcivescovo di Rheims (1): *La santa chiesa romana, madre nutrice, maestra di tutte le chiese, dee essere consultata in tutti li dubbi riguardanti la fede, ed i costumi, principalmente da quelli, che come noi, sono stati generati per suo ministero in Gesù Cristo, e da essa nudriti del latte della dottrina cattolica.* Per l' Oriente massima fu nella designazione e ordinazione de' vescovi l' influenza delle sedi patriarcali per l'eminente autorità pro-

(1) Incmaro.

venuta in esse da S. Pietro. Gli stabilimenti fatti di poi per una più comoda e ordinata distribuzione de' vescovadi, e per l' assegnazione de' pastori, non ebbero forza se non con l' approvazione della Santa Sede, come si è provato nelle osservazioni. Nell' occidente poi la fondazione delle chiese fu da principio accompagnata dall' immediato esercizio del diritto dell' ordinazione presso la Santa Sede. Si trasfuse indi questo diritto per maggior comodo in altre sedi. Abbiamo su di ciò una ben significante testimonianza del papa Pelagio I, ( Labb. tom. 6. col. 482. edit. Ven. ): » Is mos « antiquus fuit, ut quia pro longinquitate, vel difficultate « itineris ab apostolico onerosum illis fuerat ordinari, ipsi « se invicem Mediolanensis, et Aquilejensis ordinare episcopi « debuissent. » Furono dunque vescovi gli Ambrogi, gli Agostini, i Basilj ec., ma con subordinazione alla Santa Sede, da cui li veggiamo come tali conosciuti, ed approvati: che però dall' essere stati questi legittimi vescovi, punto non segue, che presso la Santa Sede non risieda somma l' autorità nell' assegnazione de' pastori, che è l' unico punto, di cui si tratta in quel passo del Breve.

« Coerentemente agli esposti riflessi, mi sento animato « a scongiurarvi per il sangue del Redentore a rinunziare « ai diritti precarj, ed esercitare con santo coraggio i na- « turali diritti del vostro primato. Prima però di parlarvi « con una santa libertà, permettetemi, che qui riporti le « parole di S. Bernardo ad Eugenio: *Alii vereantur maje-* « *statem in vobis, et tremulis labiis, ac digitis, quod ad* « *rem pertinet, vix ad id unquam longis ambagibus, anfra-* « *ctibusque perveniant. Ego certe utilitatem vestram, et hono-* « *rem vestrum tantummodo attendens, rem ut est, unde, et* « *aperte illico aperio, et sine cunctatione, et obvolutione,* « *tanquam uni nostrum, apostolico, quod opus est intimare* « *non vereor.* »

Va bene. Giacchè vuole il censore, che stiamo a S. Bernardo, non avrà per precarj li diritti, che il santo attribuisce espressamente al papa, nè vorrà indurlo a rinunziarvi. Li rilegga pertanto ne'luoghi più volte citati anche da noi, e si convincerà, che nulla di più si attribuisce al papa dai suoi consultori di quello, che gli viene attribuito dal santo dottore. Legga una volta S. Bernardo, e se vuole stare con esso, converrà, che stia con noi.

« Lo stesso Girolamo mi fa coraggio a parlarvi con « rispettosa libertà, ed un santo vostro pre decessore mede- « simo, con quella risposta data al Dante, allorchè lo tro- « vò nel Purgatorio :

„ Drizza le gambe, et levati su, frate,
„ Rispose: non errar, conservo sono
„ Teco, e con gli altri ad una potestate. „

Sappiamo, che Dante è comunemente riputato poeta sommo, *il sig. dell' altissimo canto*; ma non sappiamo, che fin' ora sia stato aggregato al ceto de' padri, e de' dottori della chiesa, e che la *Divina Commedia* sia divenuta luogo teologico. Onde con permissione del censore, più che agli oracoli fatidici di Dante crediamo dover aderire al sentimento di S. Girolamo, che dalla Santa Sede implorava la forma delle sane parole, e la regola del comunicare, e che senza distinguere il sedente dalla sede, si protestava unito alla cattedra di Pietro, perchè unito a Damaso, che sedeva nella cattedra di Pietro. Per altro il dilettarsi, che fa il censore, di Dante, come apparisce dalle citazioni sparse nel suo *Esame*, sembra porgere argomento, ch' egli sia dotato di fantasia poetica, e scoprirne con ciò l'origine di que' tanti infingimenti ed episodj, che adornano la sua leggenda. Intendiamo da' maestri dell' arte, che la finzione forma uno de' principali pregj della poesia, e che è anzi quello, che caratterizza e denomina il poeta. Se ciò è, non può negarsi al censore di aver dato nel suo libro un saggio non indifferente di talento poetico. E' vero altresì, che i maestri dell' arte vogliono, che la finzione sia ordita e condotta con tale artifizio di verisimiglianza, che vesta in certa guisa colore di verità; e qui bisogna confessare, che fin' ora non giungono a tanto le pennellate del nostro censore. Pure non disperi. Procuri di emulare Dante, senza sgomentarsi dell' augurio di Orazio *Pindarum quisquis etc.*, che al peggio de' peggi men nuoce un *malus poeta*, che un cattivo teologo.

## SEZIONE VIII.

*Sulla continuazione dell' articolo quinto.*

Pag. 86. « In vano si riferiscono le autorità di Cesario « d' Arles, e di Avito Viennense, mentre da esse altro non « rilevasi, se non che l'obbligo, che ha il capo della chiesa « di servire di modello alle altre tutte, e la venerazione, « con la quale la chiesa di Francia avrebbe accolto i con- « sulti di Ormisda. »

Onesto leggitore, compiacetevi di dare una occhiata al ricorso di S. Cesario a S. Simmaco, e sia vostro il giudizio, se l' appresentarvelo sotto quell' aspetto, non è un pigliarsi giuoco di voi, e dell' onestà (1). Dice il censore dalla lettera di Cesario altro non rilevarsi, se non l'obbligo, che ha il capo della chiesa di servir di modello alle altre tutte. Nel principio della lettera inserita nel Breve s' introduce il santo con dire, che siccome dalla persona di S. Pietro l'episcopato riconosce il suo principio, così è necessario, che per mezzo del competente magistero, *disciplinis competentibus* la Santità sua manifesti apertamente a tutte le chiese ciò, che da esse dee osservarsi. Prosegue indi rappresentando vari disordini, che erano insorti in quelle sue parti. A che fine? *Hoc postulamus, ut fieri prohibeat apostolicae sedi auctoritas.* Segue a rappresentare altri disordini, e conclude: *Haec omnia ultione districtionis vestrae fieri prohibete, quatenus et in ecclesia vestra* ( così riconosce il santo la dipendenza della sua chiesa dalla chiesa romana ) *et in supradicta provincia, disciplina bonis actibus amica servetur.* E si dirà, che in quella supplica, con cui s' implora l' autorità della sede apostolica ad effetto di proibire gl' insorti disordini, e proibirli *ultione districtionis vestrae*, altro non si rileva, che una rappresentanza dell'obbligo, che ha il capo della chiesa di servire di modello a tutte le altre chiese? E pretenderà il censore, che si presti fede alle sue analisi?

Lo stesso vale dell' aspetto sotto cui appresenta l' autorità di S. Avito di Vienna (2). Non faremo l' analisi della

(1) V. Labb. tom. 5. Col. 424. Edit. Ven.
(2) Labb. tom. 5. Col. 583. edit. Venet.

sua lettera per non dilungarci di troppo. Basterà notare, che parlando della condanna di Nestorio, e di Eutichete, dice, che i loro errori furono prostrati per l'autorità della Santa Sede: che alla chiesa, cui presedeva, fu da' romani Pontefici commessa la provincia di Vienna. Per accertarsi poi della cattolicità della chiesa d'Oriente chiede al romano Pontefice, se sussisteva la voce, che si era sparsa della loro riconciliazione colla chiesa romana: protesta, che da sè, e da tutta la Gallia sarà con ogni divozione ricevuta la pontifizia sentenza sopra lo stato della Fede. Conclude: „ Orate „ ut sic nos praedictorum professio non fallat: sicut ab „ unitate, quam regitis, veritas comperta non separat. „ E sono queste le proteste, che si fanno ad un personaggio per rispettabile che sia, da cui non si aspetta, che un mero consulto?

Pag. 87. §. VIII: „ Ogni cristiano ad esempio di Hinc- „ maro di Reims deve rispettare la prima sede, ed il suo „ ragionevole ossequio non potrà mai essere eccedente. „ Non si ferma Hincmaro in queste generalità. Oltre le altre testimonianze prodotte in altri luoghi, e quella, che poc'anzi ne ha somministrata monsignor Bossuet, nella lettera *ad Nicolaum Papam* (presso Flodoardo l. 3. c. 13.): „ Omnes „ senes cum junioribus scimus, nostras ecclesias subditas „ esse Romanae ecclesiae, et nos episcopos in primatu beati „ Petri subjectos esse Romano pontifici . . . . favente Do- „ mino in hac devotione manebo, sciens privilegium metro- „ politanae sedis remorum, cui me divina dignatio servire „ disposuit in summo privilegio Sanctae sedis Romanae „ si sua auctoritate privilegium sibi subjectae sedis fecerit „ vigere, et studuerit confirmare. „ E cap. 21 scrivendo ad Hincmaro di Laon: „ Nam ego decretales epistolas sedis „ apostolicae diversis temporibus pro diversorum patrum „ consolatione, vel consultatione ab ejusdem sedis pontifici- „ bus datas, et venerabiliter suscipio, et venerabiliter su- „ scipiendas dico, et scribo. „ Ma d' Incmaro di Reims diremo più partitamente nella terza parte, ove avremo luogo di rilevare qualche non indifferente impostura dell' autore delle *Riflessioni*.

Quanto poi ad Ivone Carnotense, che per altro a giudizio anche di Natale Alessandro fu l' uno de' più insigni prelati della chiesa Gallicana per dottrina e santità, non si

trattiene il censore di rigettarne la testimonianza, cui oppone quella di S. Bernardo, che nell'epist. 268: « Chiama « indegna la sentenza data da Eugenio Papa per innal- « zare ad una dignità ecclesiastica colui, ch'era stato con- « dannato dal santo vescovo Lamberto, la di cui legittima « sentenza non poteva senza ingiustizia essere revocata, « annullata, e cassata dal sommo Pontefice. Leggasi la citata « lettera. »

La leggiamo, e desideriamo, che si legga. Non altro in quella si trova, se non che S. Bernardo rappresenta vivamente al Papa l'indegnità del soggetto condannato già per li suoi delitti dal vescovo Lamberto di santa memoria, in favor del quale soggetto erasi surrepita da Eugenio una contraria sentenza. Non dice S. Bernardo, che non sia in poter del Papa di annullare la sentenza di un vescovo; ma che ciò non doveasi fare nel caso, stante l'indegnità del soggetto. Quindi espone al Papa l'obbligo, che gli corre di revocare l'indegna sentenza, che gli era stata surrepita, ed infiamma il suo zelo contro l'autore della surrezione: « Peccatis enim, si non irascimini tanti suggestori mendacii, « tam indignae sententiae subreptori. » E chi nega, che il Papa possa essere ingannato in questa sorta di cause particolari? Ogni dì si fanno nella curia romana in siffatte cause ricorsi per la revoca di decreti pretesi orrettizj, o surrettizj. Per altro non minore, nè men costante di quella di S. Ivone fu la venerazione, e l'ossequio di S. Bernardo per i giudizj della sede apostolica.

D'altra tempra è ciò, che segue: « Dovea egli chiamarsi indizio di ereticale malignità opporsi alle precipitate: ed op- « poste ad ogni ordine canonico, alle ingiuste sentenze pro- « ferite contro i Bai, i Gianseni, i Quesnelli, e le cattoli- « cissime chiese delle provincie unite? Saremo noi merite- « voli di sì nera qualifica, perchè abbiamo osato di rile- « vare la irregolarità del vostro Breve? Ciancino pure i « vostri adulatori; noi collo spirito e sincerità di S. Ber- « nardo ripeteremo costantemente: *Surreptum est vobis, et* « *graviter, quod non dubius adfirmaverim.* »

Credo non aspettarsi da noi, che trascorrendo fuor del presente instituto, imprendiamo le vindicie delle sentenze proferite contro i Bai, i Gianseni, i Quesnelli, e le *cattolicissime* chiese delle provincie unite. Chi osa con profana lin-

gua lacerare quelle venerande regole del cattolico insegnamento ed apostolico magistero, non è maraviglia, che con pari temerità, ed impudenza rivolgasi contro il salutare decreto del regnante Pontefice. Pure non dovrebbe il censore ignorare con quale applauso di venerazione e di ossequio siano state dal clero di Francia ricevute, abbracciate, difese quelle apostoliche sentenze sì vituperosamente oltraggiate da lui. Nella dissertazione intitolata: *Gallia orthodoxa* premessa all'opera, *Defensio ec.*, l'autore si querela num. 9. che siasi obbiettato al clero di Francia di favorire il Giansenismo: « Id enim supererat, ut more solemni, etiam Jansenistas « fingeret eos, qui accuratissime omnium Jansenismum, om- « nesque ejus artes retexerunt ». E num. 78: « Quo enim « in loco, qua in parte orbis magis quam in Gallia, In- « nocentii X, aliaeque constitutiones de Janseniana re majori « veneratione susceptae, aut potiori virtute in executionem « deductae sunt? Certe Jansenii sectatores seu occulti, seu « publici, ne mutire quidem audent: nec si millies concilia « oecumenica appellarent, audirentur usquam. » E come non s'avvede il censore, che se quel rispettabile clero ha con tutta venerazione, e costanza ricevuti e difesi li decreti apostolici nella causa Gianseniana, quello stesso clero viene ad essere ferito da quelle oltraggiose censure, ch'egli scaglia contro que'medesimi *fatali* decreti, e con ciò viene a farsi bello di una perfetta unanimità di dottrina con Bossuet, ed il clero di Francia?

Inoltre se ingiuste sono le sentenze, fatali i decreti emanati contro i Bai, li Gianseni, li Quesnelli ec., forza è confessare, che tutti li Pontefici da S. Pio V, a Pio VI, siccome promulgatori di perverse dottrine sono precipitati dalla cattedra apostolica, e sono venuti a sedere nella cattedra di pestilenza, ( secondo la massima enunziata p. 64. ) con che avranno cessato di sostenere il carattere di capi ministeriali della chiesa, sicchè da due secoli almeno è avvenuto il caso, in cui sebbene il Pontefice romano costituito sia *per divina ordinazione*, come confessa lo stesso censore, capo della chiesa, e centro dell'unità cattolica, vi è cagione ( v. p. 54. ) di rompere con esso i vincoli della cristiana società, e di cattolica pace.

Pure se da Dio stesso fu costituito un centro dell'unità cattolica, egli è chiaro, che chi non è unito a quel centro,

non è nell' unità cattolica. Adunque se quella sede, che fu per *divina ordinazione* costituita centro dell' unità cattolica, può divenire cattedra di pestilenza ( caso impossibile secondo l' autore stesso *Defensionis etc.*, ove parla della sede romana ) è duopo di due cose l' una, o che per non partire dall' unità, rimanga il cattolico unito alla cattedra di pestilenza, o che per non dipartirsi dall' insegnamento cattolico, e rimanere tuttavia nell' unità, trovi altro centro di unità fuor di quella sede, che fu per *divina ordinazione* costituita centro dell' unità.

Dice il censore, che la cattedra apostolica è in Asia, in Affrica, in America, ovunque s' insegna la dottrina apostolica. Qualora dunque avviene, che il successore di S. Pietro caduto dalla cattedra apostolica segga in Roma sulla cattedra di pestilenza, e che all' incontro la cattedra apostolica perseveri in altre parti dell' Asia, dell' Affrica, dell' America, e sopra tutto nelle *cattolicissime chiese delle provincie unite* dica ove rimanga il centro dell' unità cattolica, cui dobbiamo essere uniti per essere nella unità cattolica? Se lo vuole ancora nella sede romana, tuttochè divenuta cattedra di pestilenza per la lunga, continuata, ostinata prevaricazione dei sedenti, come può stare, che il centro dell' unità cattolica persista in una cattedra, che non è più apostolica, in una sede, ove da secoli tutt' altro s' insegna, che la dottrina apostolica? In un pastore, ch' egli dice bensì ( p. 54. ) doversi riconoscere qual centro dell' unità, e con cui non ostante può avvenire il caso, che siavi cagione di rompere i vincoli di cristiana società? Se poi pretendesse riporlo in una di quelle cattolicissime chiese, che costituiscono la cattedra apostolica perchè conservatrici della supposta dottrina apostolica, e colle quali pertanto fermi hanno da stare i vincoli della cristiana società, dica chi gli ha data la facoltà di togliere il centro dell' unità da quella sede, e da quel capo, in cui riconosce, che fu per divina ordinazione costituito, per trasportarlo in una qualunque altra sede d'Asia, d' Affrica, d' America, o di Europa, ove a giudizio suo s' insegni la dottrina apostolica?

Pag. 88. « Non fu anche solenne la sorpresa fattavi col « darvi ad intendere, che il celebre Febronio erasi ritratta- « to, dopo che era tanto facile conoscere l'inganno e la vio- « lenza »?

*Et hic nihil prorsus quod ad rem pertineat, quae in nostra disputatione versatur, dicere voluisti.* Aug. *oper. imperf. cont. Julianum* l. 6. num. 38. Febronio, s' è uomo onesto, non negherà nè potrà negare le riproteste, che spontaneamente ha date di sua mano, della piena intera libertà, con cui si ritrattò, e ciò a disinganno di chi avesse pensato, o detto in contrario. Sicchè potrà il censore approfittare della lezione data da S. Agostino a Giuliano l. 2, cap. 42.: *Aut calumniaris, aut nescis quid loquaris: et ideo, aut mendax, aut temerarius ista loqueris.* E. l. 3. cap. 123. *Convincia sunt ista, non judicia: vellem ut judicare posses: Convinciari autem quis improbus non potest?*

« Non fia, che da noi si creda essere di vostro diritto con« fermare la consecrazione dei metropolitani, e dei suffraga« nei, di annullare, o cassare i decreti dei concilj generali, « o nazionali. »

Il diritto di confermare i metropolitani, ed i suffraganei è da secoli autenticato nella Santa Sede dal gius comune, e dall' uso universale della chiesa. Questo solo basterebbe a fondare un diritto incontrastabile per un cattolico, il quale sappia, che sebbene gli stabilimenti della disciplina sono variabili, non è però variabile l' autorità di prescrivere la disciplina in ciascun periodo di tempo; talchè la stessa forza, che ebbe l'antica disciplina per gli antecessori, l' ha pure la presente disciplina per li viventi. E qui avrebbe il censore potuto ricordarsi del celebre detto di S. Agostino, epist. 54, num. 6: « Si quid horum tota per orbem frequentat ecclesia . . . . « quin ita faciendum sit, disputare insolentissimae insaniae « est. » Altronde quale influenza competa al romano Pontefice nelle provviste delle chiese, potea intenderlo dalla conferma fatta da Papa Simplicio di Calendione in vescovo di Antiochia ( epist. 16. ap. Labb. ) e dal seguente passo della lettera 17, riguardante la chiesa di Alessandria: « Ab ipso « omni propemodum clero Alexandrinae sedis ad nos ex « more relatio missa patefecit, sanctae memoriae fratrem « quondam, et coepiscopum nostrum obiisse Timotheum, ut « nihil omnino restare videbatur, nisi ut Deo nostro gratias « agentibus nobis, atque gaudentibus, ut sine strepitu, quod « catholicus in defuncti ministerium successisset antistes, « apostolicae quoque moderationis assensu votivam sumeret « firmitatem. » Ed anche senza riandare tanti altri monu-

menti, che somministra l'antichità ecclesiastica, potea, e dovea bastargli la disposizione del *sacro concilio di Trento sess. 24. cap. 1. de Reform.*, ove si ordina, che la forma da prescriversi dal primo concilio provinciale per le informazioni relative ai promovendi, debba essere approvata *Sanctissimi romani Pontificis arbitrio*, e di più: « Cum deinde hoc examen, « seu inquisitio de persona promovenda perfecta fuerit, ea in « instrumentum publicum redacta, cum toto testimonio, ac « professione fidei ab eo facta, quamprimum ad sanctissimum « romanum Pontificem omnino transmittatur, ut ipse summus « Pontifex, plena totius negotii, ac personarum notitia habita, pro gregis Dominici commodo de illis, si idonei per « examen, seu inquisitionem factam reperti fuerint, ecclesiis « possit utilius providere. »

Per ciò, che riguarda la conferma de' concilj generali e nazionali sembra, che non dovrebbe il censore ignorare, che da' concilj stessi generali si è fatto ricorso al Papa come a capo per implorarne la conferma de' loro atti (1): che

(1) Ciò consta anche dalla testimonianza di S. Gelasio (epist. 13 *ad episcopus Dardaniae*), e dalla massima ivi enunziata: « *Quae* « ( prima sedes ) *unamquamque synodum sua auctoritate confirmat.* Legga il censore per sua instruzione quella intera lettera, e se è condotto dall' amor del vero, vi troverà di che ricradersi. Legga anche dello stesso pontefice il tomo *de Anathematis vinculo* ( Labb. tom. 5. col. 354 ). Altro insigne monumento della irrefragabile autorità, che ricevono i decreti de' concilj dalla conferma della sede apostolica, somministra pure il celebre concilio Arausicano II (an. 529 ). Prima di celebrarlo il gran Cesario d'Arles, che vi presedè, richiese dal pontefice Felice III i capi delle dottrine, che servissero di norma e di lume a' padri nella formazione de' loro decreti; siccome attestano questi nella prefazione: « Unde id nobis, se« cundum admonitionem et auctoritatem sedis apostolicae, justum « ac rationabile visum est, pauca capitula ab apostolica nobis sede « transmissa, quae ab antiquis patribus de sanctorum scripturarum « voluminibus in hac praecipue causa collecta sunt, ad docendos « eos, qui aliter quam oportet sentiunt, ab omnibus observanda « proferre, et manibus nostris subscribere deberemus. » Della implorata conferma consta dalla risposta di Bonifacio II alla supplica diretta da S. Cesario al di lui predecessore San Felice III: « Postulans, ut pro ambiguitate tollenda. Confessionem vestram, « qua vos e diverso fidem rectam in Christo, totiesque bonae vo« luntatis initium, juxta catholicam veritatem, per praevenientem « Dei gratiam singulorum definitis sensibus inspirari, auctoritate « sedis apostolicae firmaremus. » E per tal modo come osserva Nat. Alessandro ( Hist. 5. sec. c. 3, art. 10 ): « Bonifacius II. pon-

però Natale Alessandro, quel Sorbonico, cui spesso egli ne rimanda, non dubitò di annoverare fra i diritti *inconcussi* del primato quello non solo di convocare, e presedere, ma ancora di confermare i concilj generali, come abbiamo veduto. Il decreto disciplinare del Calcedonense concilio quarto generale per innalzare a maggior grado di onore il vescovo di Costantinopoli, fu annullato da S. Leone, nè ebbe vigore finchè la sede romana non vi prestò l'assenso. Avrebbe ciò tentato S. Leone, se non fosse stata riconosciuta nella chiesa l' autorità, che spiegò nel riprovarlo? Sono forse meglio informati de' diritti del Papa questi novelli dottori, che il gran S. Leone? Si cita il testo di S. Agostino, ove dice, che i concilj adunati *per singulas regiones, vel provincias* sono soggetti all' autorità de plenarj concilj adunati *ex universo orbe*; ma con asserire, che i concilj nazionali, e provinciali sono soggetti all' autorità de' concilj generali, il che da niuno si nega; ha forse negato S. Agostino, che non siano altresì soggetti a quello, nella cui sede *semper viguit apostolicae cathedrae principatus*? Avendo i padri affricani de' concilj di Cartagine, e di Milevi nella causa Pelagiana inviati al Papa S. Innocenzo i loro atti, colla fiducia, che gli erranti più facilmente avrebbono ceduto *auctoritati sanctitatis tuae de sanctarum scripturarum auctoritate depromptae*; li commenda il Santo Pontefice nella risposta, per aver essi prestato il dovuto ossequio alla santa sede, ed avere osservato l' instituto sacerdotale de' padri. « Quod illi « non humana, sed divina decrevere sententia, ut quidquid « quamvis in disjunctis, remotisque provinciis ageretur, non « prius ducerent finiendum, nisi ad hujus sedis notitiam « perveniret: ut tota hujus auctoritate justa quae fuerit pro- « nuntiatio firmaretur etc. » Ove si vede, che S. Innocenzo parla di conferma di semplice adesione, quale può prestarsi anche da un' inferiore, ( come piace agli avversarj di stravolgere talvolta la voce di conferma ) ma di conferma di

« tifex creatus, Caesarii sibi amicissimi votis annuit, synodum con- « firmavit, semipelagianos ultime ictu confodit. » La lettera di Bonifacio è anche riferita da' Maurini nell' appendice del decimo tomo di S. Agostino coll' annotazione ivi premessa, pubblicata dal Sirmondo che la trasse dal Codice Fossatense. Vedansi anche nella collezione di Labbè le note apposte al Concilio Arausicano.

autorità, che da forza e fermezza agli atti. Eppure in questa testimonianza, che rende S. Innocenzo all' autorità della sua sede, S. Agostino scrivendo in nome suo, e del vescovo Alipio a S. Paolino ( epist. 186 ), quel S. Agostino, che era stato l' anima di que' concilj Affricani, non solo nulla trova che ridire, ma di più attesta: « Ad omnia nobis ille « ( Innocentius ) rescripsit eo modo, quo fas erat, atque « oportebat apostolicae sedis Antistitem ». Male pertanto inferisce il censore dal citato passo di S. Agostino, che il giudizio de' concilj nazionali non è soggetto, che al tribunale di un concilio universale; e peggio ancora nel soggiungere, che il *giudizio di qualunque vescovo particolare non escluso il capo della chiesa, può emendarsi dalle provinciali adunanze*. Molto al certo diversamente pensarono S. Gelasio Papa, il concilio Turonense II, i padri orientali, e gli Affricani, le lettere de' quali furono prodotte nel concilio Romano sotto Martino I. Ne abbiamo riportato, come pure di altri padri e concilj, l' espresse testimonianze alle quali basti qui soggiungere quella de' padri Terraconesi nella lettera a Papa Ilaro (presso Labb. tom. 5. col. 88. edit. Ven.): « Ergo « suppliciter precamur apostolatum vestrum, et humilitatis « nostrae decretum, quod juste a nobis videtur factum, ve- « stra auctoritate firmetis. Jamdudum sane questi fueramus « litteris nostris de praesumptione Silvani episcopi, et mi- « ramur quod nulla apostolatus vestri responsa suscepimus. « Nunc haec eadem suggerentes, petimus, ut quid super his « rebus observandum sit, apostolicis sermonibus nos digne- « mini informare ». Ecco come al Papa si parlava nel quinto secolo; e da chi?

## SEZIONE IX.

*Sulli §. 9. e 10. dell' articolo quinto*

P. 89. « Dalla condanna pronunziata contro gli errori « dell' arcivescovo di Spalatro, e dalla protesta fatta dalla « università di Parigi, per cui consta, che la sua è molto « diversa dalla dottrina del suddetto arcivescovo, riguardo « al primato del successore di Pietro, altro inferire non si « può, se non che divina è l' instituzione del vostro pri- « mato, che a voi per divina disposizione compete la so-

« praintendenza di tutto il gregge, che la cattedra del suc-
« cessore di Pietro è il centro dell' unità, e che tale ap-
« punto è la dottrina del clero di Francia. Ma quale di
« questi articoli viene oppugnato dal sig. Eybel? Egli non
« si oppone ad alcuno di essi, nè la dottrina dei quattro
« articoli del clero Gallicano, nè le definizioni del concilio
« di Costanza, che il sig. Eybel espone, e a norma delle
« quali egli ragiona, ha relazione alcuna con gli errori del-
« l' arcivescovo di Spalatro, e di coloro, che negano la
« divina instituzione del vostro primato. »

Qui vien bene il detto di S. Agostino ( Oper. imperf. l. 3. c. 34 ): « Odiose repetis, quod otiose loqueris: vacat « enim tibi easdem res loquacitate revolvere, quas non po- « tes asserere veritate; et eicere sine modo, quae adstruere « non vales ullo modo. » Eccoci pertanto richiamati alla fatica per noi, alla noja per il leggitore di un nuovo confronto, dall' ostinato impegno del censore in riprodurre le consuete sue imposture. Dice, che dalla condanna degli errori dello Spalatense nulla si può inferire, che oppongasi alle dottrine di Eybel. Vediamolo. Basta saper leggere. 1. La facoltà teologica di Parigi qualifica come eretica la proposizioue dello Spalatense, che la disparità di podestà tra gli apostoli non è fondata nelle scritture. Eybel insegna, che Cristo diede la stessa podestà a tutti gli apostoli. 2. La facoltà condanna la suddetta proposizione, intesa della podestà ordinaria, *quae in solo divo Petro subsistebat*; con che dimostra, che S. Pietro in virtù di podestà ordinaria da trasmettersi pertanto a suoi successori potè tutto ciò, che per podestà straordinaria poteano esercitare gli apostoli in tutte le chiese, che si andavano fondando entro e fuor dell' impero: Eybel insegna, che il Papa erede di quella podestà ordinaria, ed in conseguenza, come bene avverte Tomassino, di tutta la podestà straordinaria, che fu negli altri apostoli, nulla può nelle altrui diocesi fuorchè in caso straordinario. 3. La facoltà, inerendo a Gersone, condanna come eretica la proposizione, che diceva non darsi nella chiesa un capo supremo e Monarca fuorchè Cristo, e l'altra consimile, non essere stata da Cristo la forma della monarchia immediatamente instituita nella chiesa: Eybel insegna, che il regime della chiesa fondata da Dio dee anzi considerarsi come repubblicano, rispetto alla pode-

stà della giurisdizione suprema, ch' esiste nella comunità della chiesa, ed il censore spiegando la mente di lui, p. 76, decide assolutamente, che *il governo della chiesa non è monarchico.* 4. La facoltà condanna come eretica la proposizione: *Episcopos omnes simul, et in solidum eamdem regere ecclesiam singulos cum plena potestate.* Eybel insegna essere tutti i vescovi chiamati non meno che il Papa al governo della chiesa, anche colla stessa piena podestà, e tutti ugualmente plenipotenziarj. 5. Avendo lo Spalatense enunziata la proposizione: *Romanam ecclesiam praecipuam fuisse, et esse nobilitate, existimatione, nomine, et dignitatis auctoritate, non regiminis, et jurisdictionis principatu*: la facoltà la condannò come scismatica, ed eretica, in quanto apertamente insinuava, non avere la chiesa romana per divino diritto autorità sopra le altre chiese: non solo Eybel non riconosce questa autorità di regime sopra le altre chiese, ma l'esclude realmente, non solo in virtù delle suddette asserzioni, non solo per la studiata reticenza di quella voce di autorità in tutto il suo libello, ove sarebbe convenuta, ma di più coll' affettazione di sostituirvi la denominazione di semplice sopraintendenza, e di tale sopraintendenza, che si riduce alla via dell' esortaziono, e dell' esempio ora si veda, se dalla condanna pronunziata dalla facoltà di Parigi contro gli errori dello Spalatense, nulla risulti, che oppongasi alle dottrine di Eybel. Cessi pertanto il censore di deviare dallo stato della questione con mettere, e rimettere sempre in campo le proposizioni dette del clero Gallicano, le quali non si vedono comprese tra gli articoli di Eybel rammemorati, e notati nel breve, quasi chè proposizioni di già condannate dalla facoltà teologica di Parigi, riprodotte da Eybel con impudenza non inferiore a quella dello Spalatense, difese, divulgate, portate in trionfo da suoi fanatici aderenti, non avessero appresentata materia, e motivo sufficiente allo zelo del supremo pastore, per animarlo a frenarne il corso colla meritata condanna, e non avesse anzi dovuto Eybel stesso, e potuto ravvisare nella condanna pronunziata da quella insigne facoltà *praeformatam libelli sui damnationem*, come si esprime il Breve. Dalle quali parole quanto bene si rileva l' intento del decreto, altrettanto inescusabile si rende l'impostura del censore nell'ingannevole modo, con cui tenta di stravolgerne l' oggetto, per sorprendere la buona fede di

que' molti, che non sanno idearsi fin dove giunga il trasporto de' novatori.

« Nell' XI paragrafo, segue il censore, attribuiscono due « delitti al signor Eybel, che non commise giammai. Si « pronunzia contro di lui sentenza, come se avesse asserito « essere stato lungamente nella chiesa tenuto il Papa per « quello, che non è, e interpretato in senso alieno dal ve« ro le onorevoli espressioni dai santi padri impiegate per « esporre e lodare le prerogative del successore di Pietro. « Che gl' Ildebrandisti e Curialisti, dei quali da gran tempo « è copiosissimo il numero, credano o almeno insegnino « cose, che non sono vere in conto alcuno, e che di voi « esagerino prerogative, che non vi competono, questo è « fuor d' ogni dubbio; ma i loro errori non si debbono con« fondere colla dottrina della chiesa insegnata da coloro, « che fedelmente colla scorta della tradizione spiegano le « divine scritture. »

Parole formali di Eybel sono queste: *Che il Papa è stato tenuto per quello, che non è, in questi ultimi secoli.* Ed in altro luogo dopo averne spiegate le pretese cagioni: *Ora voi vedete, cari miei concittadini, per qual cagione il Papa sempre fu tenuto in si lungo corso de' passati secoli per quello, che non è.* Che più? Non scrive l' apologista, p. 70., che *stampò il signor Eybel il suo libro per richiamare nei popoli la vera perduta idea del primato?* Si accorge poi venti pagine dopo dell' assurdo, che vi ha in concedere, che la vera idea del primato abbia potuto perdersi nella chiesa, e tosto vi appone il compenso, accennando, che quello, che disse dei *popoli* deesi intendere degl' *Ildebrandisti* e *Curialisti.* Tardo, ed inutile compenso. 1. Per copioso che sia il numero degl' Ildebrandisti, e de' Curialisti, non permette il buon senso, nè l'uso comune del parlare umano, che quello, che si dice de' popoli in generale, debba intendersi degl'Ildebrandisti, e Curialisti in particolare, quasi che l'universale nozione compresa sotto l' indefinita denominazione dei popoli potesse ristringersi al definito ceto degl' Ildebrandisti, e Curialisti. 2. Parlava Eybel a suoi concittadini, e parlava dell' idea, che si avea comunemente in quelle contrade del Papa, idea, che certamente non differiva da quella, che se ne ha nel rimanente della cristianità. Non intendeva dunque Eybel di parlare soltanto degl' Ildebrandisti, e

de' Curialisti, seppure non supponeva, che il mondo tutto fatto si fosse Ildebrandista e Curialista. 3. Che se stampò Eybel il suo libro, come dice il censore, per richiamare la vera perduta idea del primato, certo argomento si è, ch'egli stesso conosceva essere assai diversa dalla sua l'idea che del primato era universalmente radicata negli animi de' fedeli, che viene a dire nella universale comunanza della cattolicità.

Ciò non ostante pretende il censore, che la supposta vera idea richiamata da Eybel siasi sempre conservata nella chiesa. Dica dunque in quale chiesa? Certamente se intende parlare della chiesa visibile sotto il governo de' suoi legittimi pastori, ove mai gli verrà fatto di trovare, che l'idea del primato siasi ridotta ad una semplice sopraintendenza, spogliata d'ogni vera podestà di regime sopra le altre chiese, ristretta alla via dell' esortazione e dell' esempio? Non si troverà questa supposta vera, ma realmente pervertita idea, non nelle prime instituzioni della dottrina cristiana, come può vedersi nel catechismo stesso di Colbert, che ne da una idea ben diversa nelle testimonianze allegate sopra. Non nelle dichiarazioni del clero Gallicano, che non dubitò tacciare qual eretico, e scismatico chi al romano Pontefice negasse il primato di autorità, o di giurisdizione sopra tutti li vescovi, massima, che non ebbe contradditori, e che ben può dirsi essere stata in quella età la massima costante di tutti: Non in tante onorifiche espressioni, colle quali si esalta il primato da santi padri, risposte anzi da Eybel fra le cagioni, che contribuirono ad alterarne l' idea. Non negli atti di devozione tributati da vescovi alla santa sede, per i quali vengono derisi da Eybel colla denominazione di *que' buoni vescovi*. Non ne' generali concilj, fra quali si riferiscono nel Breve le testimonianze del Calcedonense; del Costantinopolitano VIII, Lateranense IV., Lugdunense II, Fiorentino, e Tridentino, alle quali non ha il censore con tutta la sua sottigliezza trovato che opporre.

Altro compenso pertanto non rimaneva fuorchè il consueto ripiego de'novatori per difendersi dal rimprovero d'innovazione obbiettata loro da cattolici. Che sebbene comuni fossero divenute le dottrine oppugnate da essi, mai però non erano mancati fedeli custodi delle verità, ch'essi intendevano trarre dalla oscurità, in cui si erano giaciute, sì nel comune

senso de' fedeli, come nell'insegnamento stesso de' pastori. Il Pelagiano vescovo di Ecla derideva S. Agostino, perchè più che al sentimento de' suoi pretesi eruditi conoscitori della verità, propendesse al comune sentimento de' popoli. Risponde il santo ( l. 2, Oper. imperf. n. 4. ): « Quomodo ergo id quod « defendo multitudini placet, nisi quia multitudo ista catho- « lica est, cui merito vestra haeresis displicet » ? Non potea Eybel dissimulare ciò, ch'è troppo notorio, che l'idea, ch'egli appresenta del primato sia del tutto diversa da quella che da secoli è vegliante nel comune de' fedeli, che viene a dire nella universalità della chiesa: ciò non ostante volea persuadere, che vera fosse l'idea, che si appresentava da lui. Da queste due premesse, la prima vera, la seconda falsa, veniva dirittamente la conseguenza, che dunque il Papa sia stato da tanti secoli tenuto sempre per quello, che non è. Legittima conseguenza, a parlare logicamente, ma falso conseguente, perchè legittimamente dedotto da una premessa falsa, nè solo falsa, ma erronea, in quanto suppone, che la vera idea del primato, che vale a dire di un dogma cattolico, si fosse perduta nei *popoli*: Espressione del censore, che non può significare, che i popoli della cattolicità indefinitamente, cioè il comune de' fedeli, e che ridicolosamente ha poscia preteso rovesciare sugl'Ildebrandisti e' Curialisti.

Quanto all'altro capo, in cui vien notato da Eybel, per avere insinuato, che li dottori stessi ecclesiastici colle figurate loro espressioni diedero cagione, che si pervertisse l'idea del primato, il censore fa egli stesso l'apologia del Breve con dire, che *molte indeterminate espressioni*, *e vaghe similitudini usate da santi padri debbano interpretarsi con alcune restrizioni.* Segno che quelle molte espressioni intese nel senso ovvio, e come suonano, favoriscono le prerogative, che non vuole Eybel riconoscere nel primato. Che però a buona equità si nota nel Breve il fraudolento artifizio usato da quello scrittore per eludere l'autorità de' padri: « Quasi sanctissimi pa- « tres, quos ecclesiae suae Deus dedit pastores, et doctores « in re gravissimi momenti, quae ad ecclesiae constitutionem « pertinet, communi sensu aut erraverint ipsi, aut errandi « causam fidelibus objecerint, ac non potius nefarii erroris « convictus teneatur, qui de romano Pontifice aliter creden- « dum statuat, quam tot saeculorum continuata successione « creditum sit. »

Posto, che le molte indeterminate figurate espressioni dei santi padri abbiamo data cagione di alterare l'idea del primato, meno è da maravigliarsi, che non tutti abbiamo avuto l'acume di Eybel per apporvi le dovute restrizioni. Bisogna, che questo acume abbia mancato a S. Tommaso, a S. Bonaventura, i quali certamente hanno riconosciute nel romano Pontefice le prerogative, che gli sono attribuite nel Breve. Si sa poi, ed è notorio, che sotto la scorta di quei due celebratissimi dottori le stesse dottrine tennero vescovi in gran numero illustri per sapere e santità, ed insigni teologi di tutte le scuole, e di ogni nazione. Che però il censore non ha difficoltà di ammettere, p. 48., essere anche ciò avvenuto per *un zelo non secondo la scienza*, con cui molti dei cattolici si prendono a difendere il primato. E qui fermiamoci un momento. Adunque due sono e ben distinte le cagioni, per le quali altri ed altri s'inducono a tenere il Papa per quello, che non è, e ad attribuirgli prerogative, che non gli convengono. L'una è lo spirito di adulazione, l'altra un zelo, che non è secondo la scienza; e l'una reità è peggiore assai dell'altra. Ora preghiamo il censore a volersi ricordare dell'insegnamento, che ne dà, p. 70., *Che Dio solo é scrutatore de'cuori: ch'egli è un delitto il supporre reo, chi può credersi da noi innocente: che senza prove evidenti non si dee pensare male di altri.* Veggendo pertanto, che ad ogni pagina del suo libro non dubita d'imporre a' consultori, e teologi del Papa il nero carattere di perfidi adulatori, dica di grazia, se ha prove evidenti, che questi consultori nell'attribuire al Papa prerogative, che non piacciono ad Eybel, il facciano per ispirito di adulazione, anzichè per inganno proveniente da uno zelo, che non è secondo la scienza: zelo, che per altro sarebbe assai compatibile in chi si lasciasse ingannare da quelle ragioni, che forza ebbero di persuadere un S. Tommaso, ed un S. Bonaventura? Dica, come gli sia riuscito di penetrare nell'animo degli uomini per fare un certo discernimento delle occulte loro intenzioni? Che se non ha queste prove evidenti, adunque egli stesso per suo proprio giudizio si costituisce scrutatore de'cuori, e rendesi reo del delitto di supporre reo chi si può credere innocente. Che se a vista di tali dissonanze si maravigliasse taluno, che questi censori altro pure non abbiano in bocca, che la carità, rifletta, che anche i pseudo filosofanti men morige-

rati si fanno pure anch'essi pregio e coraggio di predicare l'onestà.

Pag. 91. « Nel XII. paragrafo ci descrivete lo zelo, per « cui acceso del bene delle anime, e impegnato a ben radi- « care nella mente dei fedeli l'amore di conservare inviola- « bili i vincoli dell'unità, tenendo dietro all'esempio de' vo- « stri maggiori, avete condannati gli errori, e le frodi di chi « ha tentato scindere l'unità cattolica: *I fedeli debbono conservare l'unità, non vi è mai ragione di violare la pace col capo della chiesa:* « non avremmo noi avuto ragione d'in- « traprendere questo esame. Ma allora non vi era contro di « chi avanzare, e promulgare il vostro Breve, perchè anche « il signor Eybel insegna questa verità, e la professa con « tutto l'impegno. »

Ella è dunque verità, verità insegnata da Eybel, e con tutto l'impegno da esso lui professata, *che non vi è mai ragione di violare la pace col capo della chiesa.* Come dunque si è fatto lecito il censore di apporre a questa verità, p. 54., una restrizione distruttiva della medesima, dicendo non esservi mai ragione di rompere i vincoli di cristiana società, e cattolica pace col capo della chiesa costituito da Dio centro dell'unità, *finchè egli il carattere sostiene di capo ministeriale della chiesa?* Vi ha dunque un caso, in cui vi può essere ragione di rompere i vincoli della cristiana società, e capo della chiesa, sebbene da Dio costituito centro dell'unità. Questo caso ne' principj del censore (ben discordanti anche in ciò da quelli dell'autore *defensionis ec.* come si è veduto) non solo è possibile, ma dovrebbe essere avvenuto da più di que' secoli in quà, dacchè i sedenti sulla cattedra di Pietro, insegnando perverse dottrine, promulgando *ingiuste sentenze*, *fatali decreti* contro cattolici dottori, e fino anche contro chiese cattolicissime, sono precipitati dalla cattedra apostolica, ed hanno preso luogo sulla cattedra di pestilenza. Ed ecco con aperta contraddizione smentita dal censore la verità, che dice insegnata, e con tutto l'impegno professata da Eybel: tanto è difficile l'apologista degli erranti senza l'aggiunta di nuovi errori.

P. 91. §. XIII. „ Prima di qualificare in questo para- „ grafo la dottrina del signor Eybel, vengono nel Breve sta- „ bilite le seguenti massime, 1. La chiesa è l'ovile di Cristo. „ 2. Cristo, che regna in cielo, è l'unico di lei supremo pa-

„ store. 3. Egli ha stabilito un solo suo supremo vicario in „ terra, onde dalla sua tutti ascoltino la voce di Cristo, per „ non correre dietro a velenosi pascoli, secondando la voce „ degli stranieri. Le prime due massime comprendono, ed „ esprimono due verità dogmatiche, e la terza parimente „ nel primo membro ci propone una cattolica verità; ma nel „ secondo membro non si parla con uguale precisione, e si „ pensa di stabilire un principio da cui derivare non giuste „ conseguenze. Cristo ha ordinato, che non solo in quella „ del supremo suo vicario, ma di tutti gli altri successori „ degli apostoli e dei discepoli, si ascolti la sua voce: *Qui* „ *vos audit, me audit.* Avvertasi però, che sulla lingua dei „ pastori risuona la voce di Cristo, quando essi parlano il „ linguaggio delle sante scritture, e della tradizione, e che „ ogni pastore è mercenario, quando insegna cose oppo„ ste alla verità. Per non lasciarsi sedurre dai pastori mer„ cenarj, conviene avere assuefatto il gusto alla voce delle „ scritture, e della tradizione; allora non saremo facilmente „ sedotti. „

Osservo in primo luogo, che il censore riferisce quale è nel Breve, ed approva come verità cattolica la proposizione, che il romano Pontefice sia il solo supremo vicario di Cristo in terra. Con che rimane convinto da se stesso di poco buona fede nell' avere alzate tante grida contro il decreto Pontificio, quasi che a depressione di tutto il ceto episcopale il Papa fosse in esso qualificato solo vicario di Cristo. La sana dottrina ne soffre siffatte alterazioni, ed obbliga chiunque se ne rende colpevole a ritrattarsi.

2. Riprende il censore come poco esatto il secondo membro della terza proposizione, ove si dice, che debbono i fedeli ascoltare la voce di Cristo in quella del suo supremo vicario. E ciò perchè Cristo ha ordinato lo stesso di tutti li successori degli apostoli e dei discepoli: *Qui vos audit, me audit.* Ma perchè dunque non potrà dirsi, che un tale ordine riguardi particolarmente quello, che fu da Cristo costituito capo degli apostoli, e dei discepoli, ed a cui specialmente ingiunse di confermare i suoi fratelli? Mancò forse di precisione san Pietro, ove disse ( act. 5, v. 7. ) *Viri fratres, vos scitis quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit, per os meum audire gentes verbum evangelii, et credere* ? Ma questo ministero di Pietro dovea forse finire con esso lui? „ No, ri-

„ sponde monsignor Bossuet ( Serm. dell'Unità ), ciò che dee „ servire di sostegno a una chiesa eterna, non può aver fi- „ ne: Pietro viverà ne'suoi successori: Pietro parlerà sempre „ nella sua cattedra: ciò è quello, che dicono i padri ed „ è ciò, che confermano seicento trenta vescovi nel concilio „ di Calcedonia. „ E appresso: „ Così fu stabilita, e fissata in „ Roma la cattedra eterna. Questa è quella chiesa romana, „ che ammaestrata da S. Pietro, e da suoi successori, non „ conosce l'eresia. Affettarono i donatisti di porvi una sede „ per salvarsi dal rimprovero, che loro veniva fatto, che „ mancava loro la cattedra dell'unità, ma la cattedra di pe- „ stilenza non potè avere sussistenza, nè successione presso „ la cattedra di verità „ ( Rifletta il censore alla unione dei due caratteri di *cattedra di unità*, e di *cattedra di verità* riconosciuti da Bossuet nella romana cattedra ). E tornando appresso al passo sovra citato degli atti dopo avere mostrato come Pietro, che raccolse i beati avanzi de' giudei, raccolse le premizie de' gentili, soggiunge: „ Dopo le premizie verrà „ il tutto . . . . Roma non vien meno per vecchiaja, non è „ spenta la sua voce: Dì e notte non cessa di gridare a „ popoli più remoti, per chiamargli al convito, ove tutto „ è fatto uno; ed ecco, che a quella voce materna si scuote „ l'Oriente dagli ultimi confini, e sembra voler partorire una „ nuova cristianità a riparare i disastri cagionati dalle ulti- „ me eresie. „ Da questi tratti potrebbe il censore imparare, qual è la voce, che deesi ascoltare da veri fedeli, per premunirsi contro le funeste chiamate de'mercenarj, e non dipartirsi dal convito, ove *tutto è fatto uno.*

3. Soggiunge il censore, che per *non lasciarsi sedurre da pastori mercenarj, conviene avere il gusto assuefatto alla voce della scrittura e della tradizione.* Vuole forse il censore assoggettare l'insegnamento de' pastori all'esame, e al giudizio de' semplici fedeli? A questi dunque spetterà formarsi il giusto criterio della dottrina coll'assuefare il gusto alla voce della scrittura, e della tradizione; onde quando i pastori proporranno i loro insegnamenti, siano i fedeli in grado di giudicare, se in quell'insegnamento risuona la voce di Cristo, o se è insegnamento di pastore mercenario; sicchè dal giudizio, che formerà ciascheduno della dottrina, dipenderà il giudizio, che avrà da formare della bontà o reità dell'insegnamento e non dall'autorità dell'insegnamento il giudizio da farsi della

bontà, o reità della dottrina. Massima, che quanto propende allo spirito privato de' novatori, altrettanto recede dalla norma tenuta dalla chiesa, e prescritta da Cristo nelle parole recitate dal censore: *Qui vos audit, me audit.*

Nè a purgare il vizio dell'addotta massima vale il soggiungere, ch'egli fà: „ Che l'organo, per cui lo spirito di „ Dio ci manifesta con infallibili decreti le verità, che dob- „ biamo credere, è la chiesa, e il corpo de' pastori, che la „ rappresentano. „ Imperocchè nella dispersione de'pastori per tutta l'estensione della cristianità, che è lo stato ordinario della chiesa, qualora qualche pastore, o più pastori vengano a produrre un qualsivoglia insegnamento, sussisterà tuttavia in vigore di essa massima, che ciascheduno abbia da giudicarne a seconda del gusto, che avrà formato alla voce della scrittura, e della tradizione; anzichè dall'insegnamento vegliante negli altri pastori uniti a quello, che è il capo di tutti, e che siede in quella cattedra, ove S. Pietro parla tutt'ora, come dice Bossuet dopo li padri, ed il concilio di Calcedonia. Assurdo, che pur troppo si verifica col fatto stesso del censore, il quale pel gusto, ch' egli si è formato alla voce della scrittura, e della tradizione, non teme rigettare que'tanti solenni decreti della santa sede, che piena venerazione, ed ossequio riscuotono in tutta la cattolicità, per aderire a pastori di poche chiese da lui canonizzate *cattolicissime*, tuttochè segregati dalla universale comunione de' pastori comunicanti col centro dell'unità.

Si osservi ancora, come nell'enunziare li decreti infallibili, per li quali lo Spirito Santo manifesta le verità da credersi, egli distingue la chiesa, e il corpo de'pastori, che la rappresentano. La chiesa in quanto distinta dal corpo de'pastori non può significare, che il ceto della plebe, ossia dei semplici fedeli. E però da questa distinzione potrebbe taluno inferire, che l'infallibilità risieda primamente nel ceto dei fedeli, e secondariamente nel corpo de' pastori, in quanto rappresentano la comune credenza de'popoli loro affidati. Ma questo sarebbe un togliere la distinzione sì chiaramente espressa nel vangelo, e sì ben illustrata dal gran Bossuet contro i protestanti, de'due ordini componenti la chiesa, l'uno dei pastori, cui fu da Cristo affidato il ministero dell'insegnamento, e del regime: *Euntes docete etc.*, l'altro de' fedeli, cui fu ingiunta la sommissione all'insegnamento, e al regime dei

pastori: *Qui vos audit, me audit.* La chiesa insegnante risiede in quelli, cui fu detto da Cristo: *Euntes praedicatae docentes etc.* Che però sono detti depositarj della dottrina, perchè ne fu ad essi affidato il sacro deposito. E questo è il ceto de' pastori ad esclusione della plebe, cui spetta ricevere non dettare l'insegnamento. L'indefettibilità della chiesa fa sì, che la vera credenza non può mai venir meno nella universale, pubblica, perpetua società de' fedeli governati da loro legittimi pastori sotto la presidenza del supremo capo; ed a questo fine fu da Cristo costituito il ministero dell'apostolato per la cui predicazione ed insegnamento si propagasse nell'universo mondo la verità della dottrina, e si perpetuasse fino alla consumazione de' secoli. L'infallibilità non compete al corpo de' pastori, come semplici relatori della credenza dei loro popoli. Ella è fondata sull'autorità del ministero affidato da Cristo agli apostoli, ed a loro successori nella unione con quello, che fu da esso costituito capo supremo, e vertice dell'apostolato, in cui come vincolo dell'unità, inalterabile si conservasse, ed a tutti manifesto apparisse il deposito della verità; giacchè come ben osservò monsignor Bossuet (Refutaz. del Catech. di Paolo Ferry *prima verità*, sez. 1. c. 1.): *Chi dice comunione, dice società di credenza, sendochè il nodo più saldo, che lega la comunione ecclesiastica, si è la professione di una medesima fede.* Non è dunque fondata l'infallibilità del ministero sulla funzione di una semplice rappresentanza, che ad ogni pastore competa della credenza del suo gregge. Stabilita era l'infallibilità del ministero prima, che per l'esercizio del medesimo adunati si fossero i popoli, e fondate le chiese particolari. Nè certamente gli apostoli sedettero nel concilio Gerosolimitano come rappresentanti, e relatori de' sentimenti di chiese particolari, per decidere la controversia insorta sull'osservanza de' legali, che anzi con autorità superiore, e seguendo la sentenza del capo, prescrissero ciò che si dovesse tenere quanto alla fede, ed osservare quanto alla disciplina.

E qui ancora fia pregio dell'opera notare una incoerenza assai comune presso li nostri avversarj. Ove si tratti di un confronto de' vescovi col Papa, non vogliono sentire, e neppure tollerare, che dal Papa si faccia derivare l'autorità del regime ne' vescovi, e perciò fortemente sostengono, che i vescovi la ricevono immediatamente da Cristo. Per altra

parte nell'assegnare il soggetto della podestà delle chiavi, sostengono molti di essi dietro la guida di Richerio, e di Dupin: « Christum immediate, ac per sese claves toti eccle-« siae collectim sumptae dedisse, et subjectum immediatum « potestatis ecclesiasticae non esse Papam, aut praelatos, sed « totam ecclesiam, ita tamen ut per praelatos jus clavium exer-« ceatur. » E ancora: « Claves in *persona* Petri universae « ecclesiae collatas fuisse, quas illa ministris suis, atque ipsi « summo Pontifici communicat. » Se il corpo della chiesa universale, l'intera collezione de'fedeli è il soggetto immediato della podestà ecclesiastica; se a questa collezione sono state da Cristo immediatamente date le chiavi, e se da questa università vengono poscia comunicate ai suoi ministri, cioè al Papa, ed ai prelati, come può stare, che da Cristo sia immediatamente comunicata dal corpo della chiesa, che n'è l'immediato soggetto per immediata comunicazione fatta da Cristo a quel corpo, e non a prelati, che ne sono i semplici ministri?

P. 93. « Dal detto fin qui chiaro apparisce qual conto « debba farsi delle censure, che fulminate nel quartodecimo « paragrafo, e delle formule convalidatorie espresse nel quinto « e nel sestodecimo paragrafo, le quali certamente non me-« ritano alcuna seria riflessione. »

Ne insegnarono i nostri maggiori a paventare le censure emanate dalla podestà ecclesiastica anche nel caso, che fossero ingiuste: « Unde et patres admonent (così Estio in 2. ad Cor. « c. 13. v. 10.) injustam excommunicationem timendam esse. » L'indegno disprezzo, che qui si dimostra di una giustissima censura, ben anche palesa di qual sorta sia il rispetto, che non so, se per ipocrisia, o per derisione affettano questi di professare al capo della chiesa. Degna conclusione, con cui viene il censore a coronare il malaugurato suo lavoro, al quale non così bene si adatta il sentimento di S. Bernardo (l. 2. de Consid. c. 1.), con cui si dichiara voler porre fine al suo esame. Analiziamolo.

« Quod si res magnas a magnis considerari oportet, cui « aeque ut tibi id studii competit, qui parem super terram « non habes? »

Per onore di Eybel dovea l'apologista tacere queste parole del santo, sendo queste le prime voci, ch'egli mette in bocca della turba fanatica all'apparire del Papa: *Ecco l'uomo, che non ha pari sulla terra.*

« Sed ut secundum sapientiam, et potestatem datam tibi « desuper facias de hoc. »

Neppure dovea mettere sotto l'occhio de' leggitori quel vocabolo di *podestà*, o almeno dovea avvertirli, di non passare al capo ottavo, ove il santo spiegando minutamente i diritti compresi sotto quel vocabolo, attribuisce al romano Pontefice tutta quell'ampiezza di podestà, che Eybel, ed i suoi aderenti si fanno lecito di negargli.

« Non est nostrae humilitatis dictare tibi sic, vel sic fieri « quidquam. »

Bisogna, che il censore non siasi ancora assuefatto il gusto a quella voce di modestia, con cui si esprime il santo. Da quel teologo, ch'egli è, ben superiore al grado dell'abate Bernardo, con tuono dittatorio prescrive al Papa, che abbia onninamente a ritrattarsi.

« Sufficit intimasse oportere aliquid fieri unde, et ecclesia « consoletur, et obstruatur os loquentium iniqua. »

In quel primo capo del secondo libro *de Consider.* s'introduce S. Bernardo con una del pari modesta, e breve apologia della sua condotta contro le calunnie, che si erano da maligni eccitate contro di lui pel misero successo della crociata da esso predicata. Questa difesa potea anche servire di lume, e di conforto ad Eugenio, che avea pure influito nell'impresa colla sua autorità.

« Haec pauca vice apologiae dicta sint, ut ipsa qualiacun- « que habeat conscientia tua ex nobis, unde habeat nos ex- « cusatos, et pariter, etsi non apud eos, qui facta ex eventibus « aestimant, certe apud te ipsum. »

Li motivi addotti da S. Bernardo nello stesso tempo, che potevano scusare la sua condotta presso Eugenio, poteano anche tranquillare l'animo di Eugenio per la parte, che avea avuta nell'impresa.

« Perfecta, et absoluta cuique excusatio, testimonium con- « scientiae suae. »

Provava S. Bernardo, e suggeriva ad Eugenio il miglior conforto, che aver si possa nelle avversità, cioè il testimonio di una buona coscienza, che nulla ha da rimproverarsi.

« Nobis pro minimo est, ut ab illis judicemur, qui dicunt « bonum malum, et malum bonum, ponentes lucem tenebras, « et tenebras lucem. »

Chi riposare può sul testimonio di una buona coscienza, poco dee curare le detrazioni de' maligni. Sentimenti tutti ben degni di S. Bernardo.

Come poi quest' apologia del santo, relativa alle crociate, possa adattarsi al censore nella sua apologia di Eybel contro il decreto apostolico, potrà egli stesso intenderlo da un' altro passo di S. Bernardo, con cui noi altresì porremo fine alle nostre osservazioni. Il passo è tratto dall' epist. 190 a Papa Innocenzo II contro alcuni errori di Abailardo: « Oportet ad « vestrum referri apostolatum pericula quaeque, et scandala « emergentia in regno Dei, ea praesertim, quae de fide con- « tingunt. Dignum namque arbitror ibi potissimum resarciri « damna fidei, ubi non possit fides sentire defectum. Haec « quippe hujus praerogativa sedis. Cui enim alteri aliquando « dictum est: *Ego pro te rogavi Petre, ut non deficiat fidei « tua?* Ergo quod sequitur, a Petri successore exigitur: « *Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos.* Id quidem « modo necessarium. Tempus est, ut vestrum agnoscatis, pa- « ter amantissime, principatum; probetis zelum ministerium « honoretis. In eo plane Petri impletis vicem, cujus tenetis, « et sedem, si vestra admonitione corda in fide fluctuan- « tia confirmatis, si vestra auctoritate conteritis fidei corru- « ptores. »

Corruttore della fede contro l'articolo del simbolo, *Et unam sanctam*, fu di già pronunziato Eybel da Gersone, dalla facoltà teologica di Parigi, dal clero di Francia nelle censure, o note, colle quali non esitarono punto di dire con maggior grado d' impudenza riprodotte da Eybel nell' infelice suo libello, *Cosa è il Papa*? Può chicchessia chiarirsene col confronto, che ne abbiamo fatto replicatamente in queste osservazioni. Ha procurato il censore di eludere questo confronto collo stare sulle generalità. Vano partito: finchè non gli riesca (cosa impossibile ad avvenire) di partitamente smentirlo, potrà seguitare a garrire quanto vuole, ma non potrà, nè coprire gli errori di Eybel, nè oscurare la giustizia del Breve: e continueranno a rallegrarsi gli animi veramente cattolici, ed a commendare altamente lo zelo di Pio VI nell' avere adempiuti li voti diretti da S. Bernardo ad Innocenzo II, e nella persona di esso a tutti li suoi successori, proscrivendo col vigore dell' autorità apostolica un libello pieno di errori, e confermando gli animi fluttuanti con opportune testimonian-

ze, tratte da puri fonti della scrittura, e della tradizione dei maggiori, le sentenze ed espressioni de' quali tutta compongono la tessitura del Pontificio decreto.

# APPENDICE

## ALLA SECONDA PARTE

Uno scrittore di altra lena, che non sono questi imbelli censori del Breve, in una sua quanto scaltra, altrettanto fallace *analisi del libro delle prescrizioni di Tertulliano, con alcune osservazioni*, stende anch' esso ( n. 35. ) la denominazione di chiese apostoliche a tutte le chiese, che quali rami e propagini derivarono da quelle, che gli apostoli prima aveano fondate. E qui non sarà fuor di proposito l'accennare brevemente, come i contorcimenti, ch' ei da al testo in quelle sue osservazioni il mettono in contraddizione e con l'autore, e con se stesso. Riporta la regola stabilita da Tertulliano: *Doversi cercare la dottrina di Cristo nelle chiese fondate dagli apostoli:* E la espone n. 36. in questi termini: « Ora « come conoscere la dottrina rivelata da Cristo agli aposto- « li, se non se dalle chiese da essi fondate, ed ammaestra- « te e colla viva voce, e colle lettere, che furono a loro « dagli apostoli indirizzate? Queste chiese adunque hanno il « deposito della fede, che fu loro affidato dai discepoli di « Gesù Cristo. Dunque ogni dottrina conforme a quella delle « chiese apostoliche matrici, e originarie è senza dubbio la « vera dottrina, che la chiesa ha ricevuto dagli apostoli, e « gli apostoli da Cristo, e Cristo da Dio; ed ogni dottri- « na contraria a quella delle chiese apostoliche è da riget- « tarsi come menzogna degli uomini. « Ecco spiegato, secondo Tertulliano, il carattere delle chiese apostoliche, dalle quali si ha da ripetere la dottrina di Cristo, cioè quelle, che fondate furono, ed ammaestrate dagli apostoli, ed alle quali fu da essi affidato il deposito della dottrina e colla viva voce, e colle lettere, che loro indirizzarono. Le sole chiese insignite di questi caratteri furono specificamente dette apostoliche da Tertulliano, Gerosolima, Corinto, etc., Roma sopra tutte.

Egli è dunque un mero abuso de' termini contro l'espressa mente di Tertulliano, lo stendere una tale denominazione ad altre chiese, alle quali punto non convengono questi caratteri, chiese che non furono fondate dagli apostoli, nè ammaestrate da essi, sia colla viva voce, sia con lettere indirizzate ad esse.

Ma da qual fonte ripete egli questa estensione? Forse da qualche principio somministratogli da Tertulliano? Nulla meno. Tutta la fonda su questa gran ragione, *che ogni genere si debbe riferire alla sua origine*: ragione, che presa così vagamente, come ei la propone, ben può riporsi in quella classe di arguzie filosofiche, altamente da lui riprovate ne' §§. antecedenti, e che fonti non sono, da quali debba dedursi una conclusione teologica.

Quest' abusiva estensione gli fa poi strada, come suole avvenire, per condurlo di fallacie in fallacie. Ammette num. 39, che non potendo la chiesa diramata, e diffusa in tante chiese particolari sparse sulla faccia della terra, essere sempre congregata in concilio, ci voleva un punto di unione, in cui concorressero tutte, e quindi fosse a tutti notoria la consanguinità della dottrina, che le congiunge in Gesù Cristo. Ammette ancora che questo punto d' unione fu stabilito nella cattedra di San Pietro, e de' suoi successori, la quale perciò vien considerata come il centro, e il vessillo della unità della chiesa. Ma in che fa egli poi consistere il pregio di siffatta prerogativa? Distingue, n. 42 le massime particolari della chiesa romana da quelle, in cui le altre chiese comunicano con essa, ed essa con loro: fuor del quale punto non può ella più essere il segno dell'unità. Onde conclude, n. 43, ch' essendo in tal guisa la chiesa di Roma l'organo della chiesa universale, ella dunque dee essere la voce di tutte le chiese. Se con ciò ei pretende, che la chiesa romana sia un mero segno, e non anzi il proprio vincolo dell' unità, e che nel proporre alla chiesa universale le dottrine da tenersi, il debba fare in qualità di raccoglitrice delle voci di tutte le chiese particolari sparse sulla faccia della terra, e non per via d' autorevole magistero, come depositaria indefettibile della dottrina profusa in lei dagli apostoli, e dal principe degli apostoli, egli con ciò viene a contraddire, ed a sconvolgere apertamente l'espressa positiva dottrina dello stesso suo maestro Tertullia-

no, pienamente conforme su questo punto al primitivo cattolico insegnamento. Nel richiamare che fa Tertulliano i fedeli all'oracolo di Roma, per accertarsi della vera dottrina, non la rappresenta già qual relatrice de'sentimenti delle altre chiese, ma qual custode dell' intero deposito della dottrina apostolica. Così egli cap. 36: « Si autem Italiae « adjaces, habes Romam, unde nobis quoque auctoritas prae« sto est. Statu felix ecclesia, cui totam doctrinam apostoli « cum sanguine suo profuderunt. » Non ha dunque bisogno la chiesa Romana di andare in traccia di tutte le chiese sparse sulla faccia dell' orbe, onde raccogliere la dottrina, che tutta fu profusa nel seno di lei, per essere da essa custodita invariabilmente, e con autorità promulgata ad ammaestramento, e conferma de' fedeli fino alla consumazione de' secoli. Così più antico di Tertulliano l' apostolico padre S. Ireneo insegna espressamente ( t. 1, l, 3. c. 3 ): « Che « colla tradizione, e la fede annunziata dagli apostoli tra« dizione, e fede, che la chiesa Romana tiene dagli apo« stoli medesimi, e che in essa si tramanda per mezzo del« la successione de' suoi Pontefici, si propaga il preconio « della verità, e si confondono quelli, che dalla verità si « dipartono. » Voce della chiesa è la voce di Pietro, voce di Pietro, voce autorevole da cui parte l'insegnamento, non come vorrebbe questo comentatore trasformarla, voce di eco che le voci tramanda ricevute d' altronde. Questa voce di Pietro riconobbero i padri Calcedonesi nella voce di Leone, cioè la voce di quel supremo pastore, e maestro, eletto da Dio, come attesta egli di se medesimo ( act. 15, v. 7 ) *per os meum audire gentes verbum evangelii*, *et credere*. Quindi a convincere d' ereticale novità le perverse dottrine di Marcione, e di Valentino, lo stesso Tertulliano ( c. 30 ) porta per argomento, che questi dopo aver professato di credere *catholicam primo doctrinam apud ecclesiam romanensem*, furono poscia sotto il pontificato del benedette Eleutero *semel et iterum ejecti.*

Nell' *Analisi* pertanto *del libro delle prescrizioni di Tertulliano* si è rilevata la proposizione, che sendo la chiesa di Roma l' organo della chiesa universale, ella dunque esser dee la voce di tutte le chiese, e si è mostrato, che volendosi ciò intendere in questo senso ( qual da tutto il contesto apparisce esser quello dell' autore ) che la chiesa roma-

na debba raccogliere le voci di tutte le chiese sparse sulla faccia della terra, per indi proporne il risultato, la proposizione non solo è falsa, ma di più ripugnante all' aperta espressa dottrina di Tertulliano. Ma possiamo ancora trarre da San Gio. Grisostomo un forte argomento da confutarla. Il santo dottore (Homil 88, in Joan.) spiegando perchè il signore *praetermissis aliis* rivolgesse il suo ragionamento a S. Pietro, ne assegna questa ragione, cioè che S. Pietro *eximius erat inter apostolos, os discipulorum, et coetus illius caput* e soggiunge: *Petrum non throni hujus, sed totius orbis doctorem a Christo statutum fuisse.* Or domando io in qual senso si creda, che S. Pietro sia dal Grisostomo denominato *os discipulorum etc.* Se in questo senso che la voce di Pietro dovesse conformarsi alle precedenti voci degli altri discepoli, per enunziarne semplicemente i sentimenti; oppure in questo senso, che parlando Pietro come capo, e dottore dovessero i discepoli accordarsi colla voce di lui? Il primo senso viene escluso manifestamente dal Grisostomo non solo in questo passo medesimo colle parole *praetermissis aliis*, e colla prerogativa spezialmente attribuita a Pietro di dottore di tutto l' orbe; ma ancora nell'Omil. 33, *in Act. apostol: « Et vide id quod oportebat lege statui, non ser- « vandam esse legem, id Petrus induxit ».* E ciò, ch' è più si esclude un tal senso dal vangelo stesso, ove la voce di Pietro nel rispondere alla interrogazione di Cristo: *Vos autem quem me esse dicitis?* si rappresenta non come voce raccolta dalle voci degli altri, ma come inspirata per divina rivelazione del padre celeste. Quindi è che San Pietro nell' ammettere i Gentili al battesimo, e nell' introdurli nella chiesa, non prese voce dagli altri, ma il fece, perchè, come ei disse, *in veritate comperi, quia non est personarum acceptor Deus*, ed in virtù dell' autorità ricevuta da Dio, e di già ben nota a tutti i fedeli, di cui rende egli stesso testimonianza (Act. cap. 13): *Viri fratres, vos scitis quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit, per os meum audire gentes verbum evangelii, et credere*: autorità si ben riconosciuta, che sebbene in quell' Assemblea, *magna conquisitio fieret*, nè dovesse mancare pertanto chi fosse di altro sentimento, pure udite che furono le parole di Pietro, *tacuit omnis multitudo.* E S. Giacomo parlando dopo S. Pietro, e ripigliando le parole di lui: *Simon narravit, quemadmodum*

*primum Deus visitavit sumere ex gentibus populum nomini suo*, mostrò di riconoscere nella sentenza di Pietro l' autorevole promulgazione dell' oracolo; per cui piacque a Dio aggregare le genti alla sua chiesa: sentenza pertanto, che più non potea soggiacere ad esame di discussione. Ora succedendo il Pontefice Romano a S. Pietro nella qualità di capo della chiesa, ne viene in conseguenza, che la voce di lui ove parla come capo della chiesa, è quella voce *per quam elegit Deus audire gentes verbum evangelii et credere*; e che costituito da Cristo *doctor orbis* secondo l'espressione del Grisostomo, a lui spetta il dare l'ammaestramento, anzichè riceverlo qual discepolo, con raccogliere le voci di tutte le chiese, sparse sulla faccia della terra. In somma come S. Pietro fu *os discipulorum*, in quanto che alle voci di lui doveano questi conformarsi, così lo è ancora il Pontefice Romano, in quanto è depositario della dottrina, che, come dice Tertulliano, tutta fu nella di lui sede diffusa e consacrata col sangue degli apostoli. Così rispondendo S. Gregorio II, alle interrogazioni di S. Bonifacio di Magonza (Epist. 13, ap. Labb.): « In iisdem « litteris quaedam subnexuisti capitula, sciscitando qualiter « teneat, vel doceat haec sancta apostolica romana ecclesia « bene satis, quia beatus Petrus apostolus et apostolatus, « et episcopatus principium extitit, et consulenti tibi de « statu ecclesiae, non ex nobis quasi ex nobis, sed ejus « gratia, qui aperit os mutorum, et linguas infantium fa- « cit disertas qualiter tenere debeas, apostolici vigoris do- « ctrinam dicimus ».

Segue l' analizante comentatore, n. 34, ad esporre secondo la mente di Tertulliano il mezzo, con cui si sostiene la vera credenza. « Eccolo, dice egli, in poche parole sug- « gerito da Tertulliano. Noi dobbiamo vedere dove stia il « deposito della fede cristiana; da chi, e per quali perso- « ne, e in qual tempo, e a chi sia stata confidata la dot- « trina, che forma il carattere de' cristiani. Ciò trovato, « abbiam in mano la vittoria, poichè egli è assolutamente « necessario, che, dove è stata depositata la dottrina cri- « stiana, ivi si trovi la verità delle scritture, l'intelligenza « delle medesime, e tutta la serie delle verità rivelate ». Onde anche conclude egli medesimo, n. 36: « Ecco dunque « la regola chiara, precisa e sicura per discernere la ve- « rità dall' errore. Se noi sentiamo colle chiese apostoliche

« e originarie, possiamo viver sicuri di essere dalla parte « della verità ».

Notisi come nell' assegnare questa regola l' autore dell' analisi più non parla di propagini, ma solo di matrici, delle quali sole di fatto, e determinatamente parla Tertulliano. Ora queste matrici ed originarie fondate dagli apostoli, cadute sono quali in un tempo, quali nell' altro, e rimasa è Roma fondata da S. Pietro: « Defecit Hierosoly« mitana ecclesia, cui Jacobus praesedit: defecit Achaja, « ubi Andreas; Asia ubi Joannes; India ubi Thomas: Per« sis ubi Judas: Aethiopia ubi Matthaeus: Graecia ubi « Paulus: Romana sedes hactenus manet in fide Christi ere« cta. » Nè il nega l' autore *Defensionis etc. append.* l. 1. c. 15. Ora se secondo la regola di Tertulliano per accertare la nostra credenza, *dobbiamo vedere dove stia il deposito aella fede cristiana; da chi, e per quali persone, e in qual tempo, e a chi sia stata confidata la dottrina, che forma il carattere de' cristiani*; e se, come soggiunge l' autore dell' analisi, *ciò trovato abbiamo in mano la vittoria*, ben possiamo ringraziarlo, che questa vittoria egli stesso ce la ponga in mano, colla conseguenza, che chiara, diritta e necessaria deriva dalle sue premesse. Secondo la regola di Tertulliano, come è riportata dall' analizante, per accertare la nostra credenza, *dobbiamo vedere dove stia* il deposito della fede, da chi, in qual tempo ed a chi sia stata confidata la dottrina, che forma il carattere de' cristiani. Ora tutto questo ce lo fa vedere Tertulliano nella chiesa di Roma, in quella chiesa, in cui *totam doctrinam apostoli cum sanguine profuderunt:* eccone mostrato da Tertulliano, da chi fu confidato il deposito della dottrina, e dove pertanto possiamo e dobbiamo vederlo per accertare la nostra credenza. Che però s' egli *è assolutamente necessario*, come soggiunge il comentatore, *che dove è stata depositata la dottrina cristiana, ivi si trovi la verità delle scritture, l' intelligenza delle medesime, e tutta la serie delle verità rivelate*; giacchè per l' espressa testimonianza di Tertulliano consta, che la *dottrina tutta* fu profusa col sangue, e depositata dagli apostoli nella chiesa romana, ne viene per diritta, necessaria conseguenza essere *assolutameute necessario, che in quella si trovi la verità delle scritture, l' intelligenza delle medesime, e tutta la serie delle verità rivelate.* Se non riesce

al comentatore di pervertire anche la logica, non so come possa riuscirgli di declinare la forza di una conseguenza, che chiara e limpida deriva da premesse esposte e confermate da lui medesimo, come tratte dal puro testo di Tertulliano.

Crescerà la forza dell' argomento coll' aggiunta de' seguenti riflessi:

I. Che secondo la regola di Tertulliano, ben lungi che le chiese apostoliche matrici, ed originarie abbiano da dipendere dalle loro propagini, per accertarsi della verità delle dottrine; che anzi debbono queste a tal effetto riferirsi onninamente alle matrici.

II. Che mancate le altre chiese matrici ed originarie, la chiesa romana è quella, di cui si verifica, che abbia dagli apostoli ricevuto immediatamente il deposito della dottrina, e l' abbia senza interruzione inviolabilmente custodito in tutta la successione de' tempi.

III. Che, come attesta monsignor Bossuet nelle *meditazioni sopra il vangelo*, in quella per la promessa di Cristo fu stabilita in modo eminente e particolare la fermezza della fede a conferma degli altri:

IV. Che però di tutte le chiese particolari la chiesa romana è la sola, che non può mai venir meno, e che se cessasse di essere cattedra di verità, e divenisse cattedra di errore e di pestilenza, la chiesa cattolica diverrebbe scismatica, e dispersa, come si dice espressamente nell' opera *Defens.* p. 3. l, 10. c. 6.

V. Che *se tutte le chiese formano una sola chiesa apostolica*, ciò avviene (come anche dichiara monsignor Bossuet nel sermone *sull' unità*, pronunziato nell' assemblea del 1782) per il rapporto essenziale, che hanno colla sede di Pietro, cui debbono essere invariabilmente unite.

VI. Che vano del tutto, ed illusorio si renderebbe questo punto di unione nella chiesa romana, per accertare la fede, e conservare l' unità, qualora col comentatore se ne voglia ridurre l'efficacia a raccogliere la consanguinità della dottrina dalle voci di tutte le chiese particolari, che compongono la chiesa universale.

Imperocchè in primo luogo molte di queste chiese, e di quelle massimamente, che fondate furono per via di propagazione, non ebbero da principio l' intero deposito di tutte

le verità rivelate, come chiaro apparisce nel punto della canonicità delle divine scritture; onde niuna influenza poteano avere le loro voci per accertare, se tale, o tale libro dovesse riporsi fra le scritture canoniche, divinamente inspirate. Adunque vi ha da essere un'altro mezzo, onde abbia da risultare la certezza delle verità rivelate, e mezzo di tale autorità, cui debbano sottoporsi le chiese particolari per non dipartirsi dall' unità.

2. Se ad accertare un punto di dottrina rivelata dovesse presedere la consanguinità delle dottrine di tutte le chiese particolari, come sarebbesi accertata la consustanzialità del verbo, la processione dello Spirito Santo dal padre, e dal figlio, l' unità della persona, e la distinzione delle nature in Cristo ec., mentre non mai mancarono vescovi sparsi sulla faccia della terra, che si opposero alle stesse decisioni de' concilj generali, nelle quali pertanto non si scorgea la pretesa richiesta consanguinità?

3. Riconobbe S. Agostino, che per i rescritti d' Innocenzo I, ultimata rimase irrevocabilmente la condanna dell' eresia Pelagiana; talchè nell' annunziare al suo popolo il festoso trionfo della verità, proruppe in quelle memorabili parole: *Rescripta Roma venerunt*; *causa finita est.* Eppure vescovi non mancavano aderenti al Pelagianismo; nè per avventura in minor numero (1) di quelli, che in tempi posteriori opposti si sono alle dottrine promulgate dalla santa sede. Se questi bastano a togliere la richiesta unanimità delle voci, perchè non dirassi lo stesso di quelli? Ora se tutta la forza di un rescritto apostolico consiste a notificare la consanguinità della dottrina nell' unanimità, o quasi unanimità delle voci, non potea Innocenzo I, notificare una unanimità, che non esisteva. O dunque avea forza di supplire a qual difetto d' unanimità, o non l' aveva. Se non l' aveva, neppure adunque avea forza di terminare definitivamente la causa, e vanamente avrebbe esclamato S. Agostino: *Causa finita est.* Se poi non ostante la discrepanza delle voci rimase la causa realmente definita in forza del rescritto pontificio, adunque vi ha nel rescritto una autori-

(1) Non potranno gli avversarj affacciare questa eccezione del poco numero riguardo almeno a vescovi Donatisti, de' quali 279 sono riferiti nella conferenza di Cartagine ( presso Labb. ).

tà non dipendente dalla unanimità delle voci, e che anzi nella discordanza di queste ha forza di accertare da qual parte stia la verità.

4. Quando rimproverati vengono i nostri avversarj della loro disubbidienza a decreti della sede apostolica, tuttochè accompagnati dal morale universale consenso de' pastori (quale viene asserito nell' opera *Defens.* riguardo a decreti emanati nella causa Gianseniana) sogliono addurre in loro pretesa giustificazione, che a que' decreti manca l' unanime consenso, richiesto, secondo essi, a caratterizzare una dottrina cristiana. Ora domando, se a favore delle massime di Eybel, e de' suoi aderenti possono essi vantare l' unanime consenso de' pastori, e delle chiese sparse sulla faccia della terra? Credo, che no 'l diranno: troppo notorio è il comune consenso in contrario. Come dunque possono essi attribuire a siffatte massime il carattere di dottrine cristiane, mentre loro manca quella unanimità, che è, secondo essi, onninamente necessaria per caratterizzare una dottrina cristiana?

5. Pare, che non troppo bene si accordino queste due massime: l' una di Tertulliano, che la verità debbasi ripetere dalle chiese matrici ed originarie, fondate, ed ammaestrate dagli apostoli: L'altra propria del commentatore, che abbia da risultare dalla consanguinità delle dottrine di tutte le chiese particolari che pure nè matrici sono, nè originarie, nè fondate dagli apostoli, nè ammaestrate da essi. Pur troppo si è veduto in ogni tempo, con che facilità si va l' errore propagando di luogo in luogo, e contaminando qual funesto contagio chiese intere, insieme con loro pastori. In queste luttuose circostanze dalla regola di Tertulliano spedito sorge e limpido il mezzo di chiarire la verità; posciachè volgendo lo sguardo alle chiese matrici ed originarie, ogni dottrina che si ravvisi conforme a quella, che fu in essa depositata dagli apostoli, sarà vera dottrina, e menzogna degli uomini dovrà riputarsi ogni dottrina contraria. Per lo contrario volendo seguire la regola della consanguinità delle dottrine, ossia della consonanza delle voci delle chiese particolari, tuttochè nè originarie, nè matrici, ove queste siano dissenzienti, tolto viene ogni mezzo di accertare la verità. Imperocchè dovendo questo risultare dalla consonanza delle voci, e questa tolta venendo

dal dissenso, manca dunque per necessità quel carattere, che secondo l'accennata regola può solo distinguere la verità dalla menzogna. In vano direbbesi, che nel dissenso può ancora vedersi qual sia la dottrina conforme a quella delle chiese matrici ed originarie. Imperocchè domando per qual mezzo possa l'uomo accertarsi di questa conformita? Se per via dell'insegnamento vegliante in chiesa matrice ed originaria, adunque si dovrà stare alla voce di una tal chiesa, secondo la pretta regola di Tertulliano, nè occorrerà di dover dipendere dalla consonanza delle voci di tutte le chiese particolari, propagate dalle chiese matrici. Se poi secondo l'altra regola, si stabilisce questo mezzo nella consanguinità delle dottrine di tutte quelle chiese particolari, si ricade nella stessa incertezza, poichè mancando l'unanimità manca il mezzo, per cui si possa giudicare della conformità.

Vanamente del pari si opporrebbe, che pure ne' concilj generali le definizioni risultano dall'unanime consenso dei pastori delle chiese, sebbene non originarie, nè matrici. 1. Ne' concilj generali non fu mai attesa l'assoluta consonanza ed unanimità, o quasi unanimità delle voci nel senso degli avversarj, che anzi bene spesso emanarono le definizioni, non ostante l'opposizione di non pochi vescovi refrattarj: segno evidente, che la consanguinità delle dottrine di tutte le chiese particolari non fu da quelli riguardata qual mezzo necessario per autenticare la verità, ossia la conformità delle dottrine con quella, che fu dagli apostoli depositata nelle chiese matrici. 2. Le definizioni de' concilj generali sempre furono antecedentemente prevenute dall'insegnamento della cattedra apostolica, o confermate per l'approvazione della medesima; talchè non ostante il dissenso di alcune chiese particolari, l'unione delle altre colla sede romana pienamente attestava la conformità della definizione colla dottrina della primaria fra tutte le chiese matrici, anzi duce e capo di esse, la sola quale, *ob potiorem principalitatem*, tutte le altre debbono convenire, e per cui fu da' tempi apostolici *riparata la fede* della chiesa di Corinto, tuttochè anch'essa apostolica, come attesta S. Ireneo. 3. Posto il principio della indefettibilità della chiesa, principio confessato da tutti, sul cominciare massimamente delle controversie, si conviene anche da tutti non poter mai giugne-

re l' errore a contaminare l' universalità delle chiese particolari, sparse sulla faccia della terra. Quindi ne' secoli passati, allorchè insorsero quelle perniciose novità, che vennero a perturbare la credenza, che quieta e pacifica si tenea comunemente nella chiesa, stimossi talvolta opportuno consiglio a vincere, se fosse possibile, l' ostinata pervicacia de' novatori, l' adunare concilj generali ne' quali più chiara spiccasse agli occhj di tutti, e vie più contestata rimanesse, come sempre di fatto avvenne, la morale perseverante unanimità del ceto de' pastori nell' apostolico preceduto insegnamento della primaria chiesa matrice, con cui tutte le altre debbono convenire, siccome quella, in cui tutta la dottrina fu profusa dagli apostoli per la cui tradizione si propaga il preconio della verità, secondo l' espresse testimonianze di Tertulliano e d' Ireneo, e che come attesta Bossuet, sendo stabilito quale vincolo necessario *uniendae ecclesiae* è quella sola chiesa, che non può mai venir meno, nè cessare di essere cattedra di verità.

Ella è pertanto una mera illusione l' affettare per una parte di riconoscere stabilito nella sede apostolica il punto dell' unione, e toglierle per altra parte tutta quella forza ed efficacia, ch' è necessaria per conservare l' unità; l' unanimità non si fa, nè si conserva da se; e ben presto si discioglie, e svanisce, ove chi presiede all' unione sia ridotto al partito di esplorare, senza forza di riunire. Altronde di qual vantaggio può riuscire per l' unione questo diritto di esplorazione, cui pure non si vuole aggiugnere il privilegio di poter fare certa indubitata fede della esplorata unanimità? Così ricaderà in ciascheduno la libertà, o per meglio dire l' obbligo di rintracciarla da per sè, e farsi in tal guisa giudice della credenza, che deesi prestare all'insegnamento della chiesa.

E sono questi i sentimenti di Tertulliano e d' Ireneo? Non dichiarano anzi ben apertamente, come stante la notoria impossibilità di andare in traccia di ciò, che si professa nelle chiese sparse sulla faccia della terra, l'unico mezzo di stare nell' unità si è il ricorso alle chiese originarie, ed a quella segnatamente in cui fu dagli apostoli depositata col sangue tutta quanta la dottrina, con cui pertanto tutte le chiese debbono convenire? Questa prerogativa ripetono essi da quell' autorevole magistero d' insegnamento.

che coll' intero deposito della dottrina stabilito fu nella sede di Pietro, perchè da essa, come vincolo dell' unità, si propagasse colla successione de' suoi pontefici il preconio della verità, e si confondessero i novatori, che tentano di alterarla. Così la chiesa romana è in vero *l' organo della chiesa universale*, non già in questo depravato senso, che abbia essa da prendere voce dalle chiese particolari, quasi che non avesse in sè il deposito di tutta la dottrina profusa in essa dagli apostoli; ma in quanto debbono anzi le chiese particolari prendere voce da lei, per non dipartirsi dalla dottrina, che si contiene in quel sacro deposito, che le fu affidato, per essere da essa inalterabilmente custodito fino alla consumazione de' secoli.

# PARTE TERZA

Ci lusinghiamo, che a chi voglia prendere in mano queste carte, fia per non essere disaggradevole, che in luogo di Prolegomeno a questa terza parte, gli presentiamo raccolto in breve ristretto, e come sotto un sol punto di vista il prospetto de' principali errori di Eybel, riconfermati da suoi aderenti, ed un saggio insieme del modo tenuto da essi nell'imprenderne la difesa contro il Breve, che lo condanna. Servirà questa succinta esposizione come di compendio a raccogliere le cose sparse nelle due prime parti, così anche di scorta per facilitare l' intelligenza di quelle, che si hanno da discutere nella terza, in cui non per alcun singolare pregio, che si attribuisca da noi al nostro lavoro, ma per la natura stessa dell'argomento, ben possiamo confidare, che abbiano i leggitori da potersi pienamente appagare di quanto si enunzia in questo prospetto.

## RISTRETTO DEGLI ERRORI DI EYBEL.

Riconfermati ne' due Libelli diretti contro il Breve.

### I.

*Uguaglianza di autorità fra i vescovi, ed il papa riguardo al governo stesso della chiesa universale.*

Voce della verita. Pag. 8. Si oppone l' autore alla proposizione, *che in S. Pietro risieda in singolar modo il poter delle chiavi.*

Riflessioni ec. §. 16: „ Era Pietro tra gli altri apostoli come il primogenito tra molti fratelli. „

Voce ec. Pag. 14. „ La facoltà delle chiavi adunque risiede egualmente nel papa, che nei vescovi successori degli apostoli, dacchè fu conferita indifferentemente a tutti gli apostoli, de' quali sono successori li vescovi. „

§. 32: „ A S. Pietro erano eguali tutti quanti gli altri „ apostoli. „ §. 37: „ Ricevettero con Pietro la stessa pode- „ stà, essendo stato intimato ad ognun di loro quello, che „ raccomandato a S. Pietro. „ Riflessioni ec.

Pag. 15. „ Ecco dunque che qui da Cristo agli apo- „ stoli, e suoi successori si concede immediatamente quanto „ fu a Pietro concesso ec. „ Voce ec.

§. 49: „ Non dubito, che l' A. istesso non debba cono- „ scere, che non solo il papa, ma tutti gli altri vescovi „ ancora ricevono da Cristo l' autorità di governare tutta „ la chiesa cattolica. „ E §. 50: „ La differenza è, che il „ primo vescovo è più obbligato di ciascun' altro ad occu- „ parsi nella cura, e sollecitudine della chiesa universale. „ Riflessioni ec.

§. 51: „ Non senza ragione si nega da molti cattolici, „ che per riguardo alla podestà di governare tutta la chie- „ sa, il papa *antecellat amplitudine*, ossia che abbia un' a- „ utorità più estesa, e più *ampla* di ciascun vescovo a mo- „ tivo del suo primato. „

§. 81: „ Non solo il papa, ma tutti i vescovi ancora „ ancora sono *jure divino* posti a governare tutta quanta „ la chiesa cattolica . . . . Governano *eadem potestate* la „ chiesa di Dio. „

## II.

### *Il primato spogliato d' ogni speciale prerogativa d' autorità.*

L' A. della V. sebbene non dica formalmente, come fa l' A. delle R. *niuna speciale prerogativa di autorità essere stata da Cristo annessa al primato*, ricade però ad ogni tratto in questo errore, con ridurre il primato ad una semplice sopraintendenza, distinta *dalla facoltà delle chiavi*, *e dal diritto di pascere*, sostenendo con Eybel, che *in virtù del primato non ha il rom. Pont. alcun diritto sopra la facoltà, che i vescovi suoi fratelli ricevono da Dio* ( V. pag. 74 e 75 ). Oltrechè dopo avere separato il diritto di pascere dalla sopraintendenza, ch' egli concede al papa, ne conclude essere *un tal diritto comune a tutti li vescovi, e che dal proprio vescovo si può ottenere quanto dipende dalla facoltà delle chiavi, e dal diritto Divino di governare, intrinsecamente annesso al carattere episcopale.* Voce ec.

Ove per altro ben chiara si scuopre anche l'incoerenza di questo censore. Posciachè se un tal diritto di governo è intrinsecamente annesso al carattere episcopale, che è comune a tutti li vescovi; perchè non potrà ottenersi da ogni vescovo tutto ciò, ch' ei soltanto dice potersi ottenere dal proprio vescovo? Intanto dall' enunziate proposizioni aperto si rileva l' accordo dell' A. della V. coll'A. delle R. nel togliere al Rom. Pont. ogni speciale prerogativa di autorità, intesa nel suo giusto naturale, ed ovvio significato.

§. 37: „ Dicasi dunque, che dalle parole del Salvatore, „ *Confirma ec.*, non si può raccogliere alcuna prerogativa „ specialmente annessa al primato di S. Pietro. „

Riflessioni ec. §. 41: « Non si può ricavare nè dalla scrittura divina, « nè dall' insegnamento unanime de' padri alcuna speciale « prerogativa d' autorità, la quale dai cattolici debba sti« marsi necessariamente annessa per instituzione di Cristo « al primato di S. Pietro sopra gli altri apostoli. »

§. 55: « Non si potrà dedurre (da S. Ottato) che al pri« mato di S. Pietro, e de' suoi successori competa una « qualche particolare prerogativa d' autorità, la quale ai « tempi di Ottato non competesse a ciascuna di quelle sedi « episcopali, che furono stabilite dagli altri colleghi di S. « Pietro. »

Ibib. « Ogni chiesa fondata da qualunque apostolo, a « giudizio di questo santo, e cattedra legittima, con cui « deve essere unito di comunione chiunque in realtà vuole « essere cattolico, ossia che tal cattedra si trovi in Roma, « o nell' Asia. »

§. 73: „ I documenti *Patrum*, *Synodorumque* non de„ terminano veruna particolare prerogativa, che possa dir„ si assolutamente propria ed essenziale a questa prima„ zia. „

## III.

### *Che il governo della chiesa sia stato da Cristo instituito a modo di repubblica.*

Voce ec. Pag. 75: „ Il governo stabilito da Cristo nella chiesa „ è quello, che osservarono gli apostoli, e gli uomini apo„ stolici. La chiesa si governava o dal solo presbiterio, o

„ dal vescovo unitamente al presbiterio . . . subito che tutti „ i ministri della chiesa per divina ordinazione entrano a „ parte del governo della chiesa, non è un solo, che ten- „ ga il supremo comando. Il governo della chiesa non è „ dunque monarchico. L' energica similitudine di S. Ignazio „ martire, che paragona ad una cetra il senato della chiesa, „ in cui ogni corda manda il suo suono, porta in chiaro „ questa verità. „

§. 49: „ I vescovi altre volte si credevano d'essere ob- „ bligati a vegliare su i bisogni della chiesa universale.... „ facevano vedere colla loro condotta, e coi loro scritti, „ ch' erano persuasi, che la chiesa fosse quasi una repub- „ blica, la cui cura, e governo appartenesse a ciascun ve- „ scovo. A provare questa verità ec. Riflessioni ec.

## IV.

*Che il papa è un capo che dalla chiesa riceve la sua fermezza, e 'l vigore necessario per governarla.*

Pag. 49: „ Dalla chiesa prende (il R. P.) ogni vigore „ per governarla. „ Voce ec.

Pag. 18. „ La fermezza della chiesa non dipende da „ voi, ma la vostra da quella della chiesa. „

§. 65: „ Insegnano i migliori autori cattolici, che non „ ricercasi la conferma del papa, acciò un concilio sia ge- „ nerale, ed abbia la sua piena autorità nella chiesa. „ Riflessioni ec.

## V.

*Che il papa non abbia da ingerirsi nell' amministrazione de'suoi conreggenti, fuorchè per la via dell'esortazione, e dell' esempio.*

Pag. 81. „ I vescovi ordinati che siano non hanno al „ più altro debito, che di avvisare della loro elezione il ca- „ po della chiesa con lettera di comunione, o da per se „ stessi, o per mezzo del loro clero. „ Voce ec.

Pag. 8. Approva, e adotta come di S. Cipriano la massima, *che i vescovi non debbono render ragione che a Dio solo.*

Riflessioni ec. §. 82: „ Per moltissimi secoli non fu conosciuta la pretesa podestà del papa circa l'esercitare per se stesso, o „ per mezzo de' suoi delegati qualsisia atto di funzione episcopale nell' altrui diocesi, senza il consenso dell' ordinario. „

## VI.

*Che tutto ciò che stimano taluni potersi concedere dal papa, possa egualmente concedersi da qualunquv vescovo, sia che la cosa dipenda dall' ordine, o dalla giurisdizione.*

Voce ec. Oltre il passo poc' anzi citato, tratto dalla pag. 75, dice pag. 21. „ Non vi è dubbio alcuno che il vescovo col „ suo presbiterio possa concedere quelle stesse indulgenze, „ che può concedere il Pontefice. „

## VII.

*Dispense, riserve, esenzioni ec. tacciate d' inique usurpazioni sulli diritti de' vescovi.*

Voce ec. Pag. 27. Le dispense, le decisioni, la collazione dei „ benefizj non sono più antiche delle Isidoriane fole. Oramai è stato dimostrato ad evidenza il potere che hanno „ i vescovi di accordare tutte quelle dispense, che si sono „ riservate i Pontefici. „

Ibid. „ E' innegabile, che i monaci nella prima origine „ fossero del tutto soggetti a' vescovi, e che non è in poter del papa di sottrargli alla loro giurisdizione. „

Pag. 51. „ Per dimostrarne con S. Bernardo, che non „ può il capo ministeriale della chiesa sottrarre alla giurisdizione immediata del vescovo alcuno dei cristiani . . . . „ converrebbe qui trascrivere molti capitoli dell' insigne „ opera da noi più volte citata. „

Riflessioni ec. §. 70: „ E' assolutamente priva d'ogni fondamento l' opinione, che vorrebbe farci ammettere l'E. R. che la podestà sopra queste riserve (de' casi, delle censure ec.) „ sia *ordinario jure insita primatui.* „

Così gli errori di Eybel, e de' suoi aderenti sembrano potersi ridurre a due capi principali; l' uno di spogliare il primato d' ogni speciale prerogativa di autorità; l' altro di uguagliare tutti li vescovi al papa nella podestà del regime, anche riguardo alla chiesa universale.

Indarno si vanno questi ostentando quali difensori del primato contro gli eretici. Ritenere un nome col sostituirvi un significato distruttivo della cosa, altro non è che una odiosa prevaricazione per disseminare più francamente l'errore sotto un finto manto di verità. Un primato ridotto ad una semplice sopraintendenza, che nulla più importa che un qualche maggiore obbligo di vegliare alla salute del gregge, e di supplire alle negligenze de'Conreggenti per via di esortazione, e di esempio, non è quel primato di suprema autorità, e piena podestà, che i Pontefici, i concilj, ed i santi padri sempre mai riconobbero ne' successori di S. Pietro, col corrispondente obbligo in tutti li cristiani di una vera subordinazione, ed ubbidienza verso i medesimi. Il contraddire, come fa Eybel, ad una verità si espressamente canonizzata da tutta la tradizione, fu già riputato da Gersone, come si è veduto nelle *osservazioni*, errore, che viene a ferire direttamente l'articolo del Simbolo, *Et unam sanctam*: errore dichiarato da' Basileensi contrario ad un punto di dottrina cattolica, conosciuto da tutti, nella protesta che fanno ( Respons. Synod. ap. Labb. t. 17. col. 448, edit. Ven. ) di sentire, e credere ciò ch' erasi largamente spiegato da pontificj oratori circa *jurisdictionem et potestatem summi Pontificis, quod caput sit et primas ecclesiae, vicarius Christi, et a Christo, non ab hominibus vel Synodis, aliis praelatus, et pastor christianorum, et ei datae sunt a Domino claves, et uni dictum est*: Tu es Petrus, *et solus in plenitudinem potestatis vocatus sit, alii in partem sollicitudinis.* Errore di nuovo riprovato dalla facoltà teologica di Parigi in M. A. de Dominis, e poi ancora dal clero Gallicano nell' assemblea del 1681, ove professarono que' padri doversi riputare scismatico, ed anche eretico, chi neghi avere il papa sopra i vescovi primato non solo di onore, ma di autorità, e di giurisdizione. Eppure non si trattengono questi novatori ad affacciare ad ogni passo la perfetta consonanza de' loro sentimenti con quelli del rispettabile clero di Francia.

Egregia consonanza! professa il clero di Francia qual verità di dogma il primato di autorità, e di giurisdizione. Questi all' incontro hanno queste voci talmente a schifo, che ove si prendono a voler dichiarare, e fissare la nozione del primato non mai si fanno sentire ne' loro scritti ( s' intende nel naturale loro ed ovvio significato ), come già fu notato nelle *Osservazioni:* che anzi di questi aderenti ad Eybel chi di una maniera, e chi dell' altra, ed anche in termini formali dal primato esclude *ogni speciale prerogativa di autorità.*

E ciò, che ben merita di essere particolarmente notato, egli è, che nè Eybel, nè l' A. della V. con altri aderenti si fanno scrupolo alcuno di applicare l' autorevole nome di giurisdizione alla podestà di regime, che riconoscono ne' vescovi. Ora sendo nel loro sistema tutti li vescovi, non meno che gli apostoli, chiamati al governo di tutta la chiesa, ne viene per necessaria connessione, che la podestà giurisdizionale de' vescovi non stia ristretta entro i confini delle loro diocesi, ma per diritto divino, ed imperscrittibile debba stendersi alla chiesa universale con tutta l' ampiezza di podestà, ch' ebbero gli apostoli, quale vogliono, che in tutta la sua estensione trasfondasi ne' vescovi loro successori. Talchè combinando i loro principj ne risulta, che per una incomprensibile incoerenza il solo Papa rimanga escluso da quella autorità, e giurisdizione nella chiesa universale, che pure in lui solo riconoscono i padri Gallicani. Concludiamo intanto essere una mera impostura quella pretesa consonanza, che vanno costoro decantando de' loro sentimenti con quelli del clero di Francia.

Ma fuor dell' impostura, che modo rimaneva da potere intaccare un Breve, in cui alla condanna dell' errore, volle il gloriosamente regnante Pontefice per uffizio dell' apostolico suo pastorale magistero, ad esempio ed imitazione de' venerandi suoi predecessori Innocenzo, Celestino, Leone, ec., ec. aggiugnere una ubertosa copia di autorevoli testimonianze tratte da' puri fonti della scrittura, e della tradizione per opporre alle depravate massime di un' empio libello il salutare pascolo del cattolico insegnamento, e confermare vie più i fedeli nella primitiva invariabile forma *sanorum verborum* contro la contagiosa seduzione di quelle profane novità?

A questo mezzo si sono di fatto appigliati i nostri aggressori nelle censure loro, che a tutto rigore altro non sono, che un'impasto d'imposture da capo a fondo, come ben facilmente potrà ognuno ravvisarlo per tutto il corso delle nostre osservazioni. Ma per agevolarne vie maggiormente il riscontro a nostri leggitori, stimiamo pregio dell'opera il segnare qui brevemente i capi principali, a quali possono queste ridursi. Adunque 1. capo d'impostura si è attribuire al Breve espressioni e sentimenti, che in quello non sono. Per esempio, che sia il Papa solo vicario di Cristo, mentre nel Breve leggesi *solo supremo vicario* (1): Che sia il Papa un capo dominante, che vivifica la chiesa, quasi chè gli si voglia attribuire quel vivificante influsso, che, come spiega

(1) Ben è vero per altro, che al solo Papa compete a tutto rigore il titolo di vicario di Cristo riguardo alla chiesa universale. Imperocchè sebbene ogni pastore possa dirsi vicario di Cristo nelle funzioni del particolare suo ministero, pure, come si è più largamente spiegato nelle *Osservazioni,* riguardo al governo generale della chiesa l'assoluta denominazione di vicario non può ad altri competere fuorchè a quello, che da Cristo capo primario della chiesa fu posto, e costituito per farne quaggiù le veci in qualità di capo visibile della medesima, eccelsa prerogativa conferita da Cristo al solo S. Pietro, e nella persona di lui a suoi successori: *Ut quamvis in populo Dei multi sacerdotos sint multique pastores, omnes tamen proprie regat Petrus, quos principaliter regit et Christus* ( S. Leo serm. 4. de Nat. edit. Baller. ). Talchè del solo successore di S. Pietro verificandosi, che nella qualità di capo visibile della chiesa, ei solo rappresenta quello, che ne è l'invisibile capo regnante in cielo, di esso pure solo si verifica, ch'ei vicario sia di Cristo riguardo al regime universale della chiesa. Quindi è, che nel costante universale sentimento, e linguaggio de'fedeli sotto l'assoluto nome di vicario di Cristo, non altri s'intende se non quello, che fa le veci di Cristo come capo della chiesa. Che però conforme a questo comune intendimento de'fedeli abbiamo poc'anzi veduto, come dagli stessi Basileensi fu congiunta per antonomasia la qualità di vicario di Cristo con quelle di capo, e primato della chiesa, e di pastore de'cristiani, riconosciute da essi nel solo romano Pontefice. Ma quantunque una siffatta denominazione consacrata dall'uso comune si sostenga, e si regga da sè contro le sofistiche eccezioni de'novatori, non tralascia però, che solenne impostura non sia il prendersi a criticare nel Breve una espressione, che in realtà non vi è, e che intanto non vi è, perchè sebbene giustissima sia in se stessa, richiedeva la serie del dottrinale, che nel menzionare il Papa qual vicario di Cristo venisse in quel luogo qualificato coll'aggiunta della dovutagli preminenza: *Unus supremus Christi vicarius.*

Bellarmino citato a suo luogo conviene a Cristo solo: Che sia padrone non solo dello spirituale, ma ancora del temporale di tutto il mondo; e ciò in vigore d'illazione, che se non fosse tanto insulsa, sarebbe ridicola.

2. Impostura ella è l'artifizio, cui tentano di stravolgere l'intento del Breve ad oggetti non compresi nel medesimo. Ben si sa, che i Pontefici, ed i concilj nel condannare certi errori non perciò si prendono a volere insieme definire tutte le questioni relative alla materia, su cui vertono i condannati errori. Per dare un'apparente colore alla pretesa perfetta comunanza di sentimenti, che vantano costoro colla chiesa Gallicana, instano di continuo, che nel Breve si proponga, o s'insinui qual dogma di fede la provenienza immediata dal Papa dell'autorità de' vescovi, come pure l'infallibilità pontificia, cercando con ciò di sollevare contro il Breve i dottori di quelle parti, che tengono sentimenti contrarj. Eppure nel notare gli errori di Eybel si prescinde affatto dal primo punto, siccome avvenne nel concilio di Trento, che contento di proscrivere varj errori concernenti l'autorità propria de'vescovi, lasciò indecisa la quistione, se questa proceda, o nò, immediatamente da Dio (1).

(1) Su questo punto abbiamo creduto dover particolarmente insistere sulla distinzione da farsi tra la podestà propria dell'episcopato, che è comune a tutti li vescovi, e nella quale tutti li vescovi sono uguali, e l'altra sorta di podestà di regime, per cui nella gerarchia ecclesiastica certi vescovi soprastano ad altri vescovi con autorità metropolitica, primaziale, patriarcale ec.; distinzione già proposta, e provata negli opuscoli *Ad hierar. eccl. const. spectantia.* Della prima soltanto può ancora tuttora farsi la questione, non decisa dal concilio di Trento, se immediatamente o nò proceda da Dio, rimanendo però sempre fermo, che l'assegnazione de'sudditi, senza cui non può esercitarsi, dipende da diritto non divino, ma ecclesiastico, e che fatta l'assegnazione rimane tuttavia subordinata nel suo esercizio alla superiore autorità del primato. Riguardo poi all'altra sorta di podestà di regime, che nell'ordine gerarchico compete a certi vescovi sopra i loro subordinati, egli è certo, anche secondo i principj dell'A. delle R. §. 80; che non può questa dirsi propria dell'episcopato, giacchè confessa egli, che nella *primitiva chiesa non eranvi tai gradi tra i vescovi, e che l'origine dei metropolitani, e de'primati è puramente ecclesiastica.* Lasciato pertanto in disparte (con un *dato, e non concesso*) ciò che può ancora essere quistionabile, se la podestà del regime propria dell'episcopato, e comune a tutti li vescovi sia o nò immediatamente comu-

Riguardo poi alla infallibilità fa in vero maraviglia, che gli avversarj altro non abbiano saputo addurre, se non che siansi citate nel Breve quelle testimonianze de' padri, delle quali sogliono valersi li difensori della medesima, quasi che disdetto fosse al Papa valersi contro gli esorbitanti errori di Eybel, di quelle solenni autorità, che da tutti i cattolici indistintamente si portano in trionfo a favore del primato contro gli eretici. E qui spicca particolarmente un terzo capo d' impostura nella mala fede, e nel torto modo usato da essi per eludere la forza di quelle autorità, modo sì strano, che appena sarebbe credibile, se l' evidenza stessa no il facesse ravvisare in più e più luoghi, come si dimostra nel corso di queste osservazioni. Il pertinace insistere che fanno gli avversarj nel provocarci a cimento su questo punto, ne ha posti nell' impegno, ed insieme appianata la via di ribattere l' eccezioni promosse da essi fuor di proposito contro la pontificia infallibilità, tuttochè non fosse ciò richiesto dalla difesa del Breve: che ben era dovere il vindicare le venerande autorità de' padri dall' oltraggio di stravolti comenti, che le deformano.

Nè fia maraviglia, che si poco si accordino coi santi padri que' criticanti, che sì poco sanno accordarsi fra loro stessi. L' autore della *Voce della verità* riconosce, p. 46. qual dottrina cattolica derivante dalla tradizione, che S. Pietro *solo coi suoi successori fu rivestito della nobile prerogativa di centro di unità*, soggiugnendo essere queste una delle prerogative assegnate da lui, come constituenti l' essere di capo della chiesa. E p. 67, essere vero, *che nella sede di Roma, come in quella del successore di Pietro è collocato il centro dell' unità.* Per l' opposto l' autore delle *Riflessioni* oltre il contrastare generalmente al primato ogni speciale prerogativa, rigetta di più assolutamente §. 80, questa, ch' ei chiama *nuova espressione*, *che si adopera nel chiamare il Papa centro dell' unità*, *sul riflesso*, *che ci dà un' idea tutta falsa della chiesa.*

nicata da Dio, egli è almeno fuor di questione, che da Dio non procede immediatamente quell' altra sorta di podestà gerarchica, *la cui origine è puramente ecclesiastica.* Quale origine abbiamo chiaramente dimostrato non potersi riferire fuorchè ad una derivazione dell' autorità dell' apostolato, che straordinaria soltanto negli altri, fu nel solo S. Pietro come supremo primate collocata con preminenza di ordinaria podestà da trasmettersi a suoi successori.

Il primo tenta sebbene infelicemente di conciliare la dottrina di Eybel sul potere di concedere le indulgenze con gli articoli di Martino V nel concilio di Costanza. Più franco il secondo taglia il nodo con attribuire a' particolari dettami di Martino V, quegli articoli, che Bossuet appresenta quali decisioni del concilio, come sempre citati furono, e come tali venerati dalla chiesa. Per tale via tenta pure anche di scansare l'autorità del canone citato nel Breve del quarto concilio Lateranse, chiamato dal Tridentino, *il gran concilio Lateranense*, allegando l'eccezione del Barclai, cioè che quel canone, come anche *quasi tutti gli altri non sono del concilio, ma d' Innocenzo III.* non avvertendo quanto viene con tale sutterfugio a rialzare l'autorità del Pontefice, da cui forza e vigore presero que' celebri canoni, per i quali stabilita fu la disciplina, che regge la chiesa da tanti secoli.

L'A. della V. rimprovera il Pontefice, come se si fosse indotto per opera di perfidi consiglieri *a canonizzare le loro false opinioni.* Più ritenuto l'A. delle R. s'immagina soltanto, che dall'estensore siansi volute insinuare queste false opinioni, lungi dal ravvisarle canonizzate nel Breve.

Quello, p. 29. confessa, che al centro di unità *debbano restare uniti tutti i fedeli, talmente che resta diviso dalla chiesa cattolica colui, che si separa dal capo.* E p. 36. rileva qual sacrilega profanazione il negare che fanno gli eretici il primato di S. Pietro, e dei suoi successori, e lo scindere ogni unione col centro, e colla sede primaria della chiesa. Di più p. 54. parlando del rispetto dovuto alla persona del successore di Pietro, esclama: *Chi non amerà colui, dal quale se viveremo disuniti, partecipare non potremo alla comunione della chiesa?* Questi più largo vuole §. 55. che a giudizio di S. Ottato ( cioè secondo lo stravolto suo comento ) « ogni chiesa « fondata da qualunque apostolo, è cattedra legittima, con « cui deve essere unito di comunione chiunque in realtà vuol « essere cattolico, ossia che tal cattedra si trovi in Roma, « nell' Asia, ec. »

Il primo, p. 83, dice: « Che i vescovi ordinati che siano non hanno al più altro debito, che di avvisare della « loro elezione il capo della chiesa ». L'altro, §. 34, invita l'E. R. a dare uno sguardo ad un opuscolo già da lui *succitato* della raccolta di Pistoja, ove tra le prerogative, che l'autore assegna al Papa come primate, vi ha anche que-

sta « di esigere, che gli sia partecipato, ovvero notificato ogni « affare, che debbasi decidere, interessante il corpo della chie- « sa universale. »

Nè solo discordi sono fra loro questi arguti critici; neppure sanno starsi d'accordo con se stessi: necessario effetto ed insieme certo indizio della inconciliabile opposizione, che vi ha tra lo spirito di novità, e l'affettato rispetto, che tuttavia vuolsi dimostrare per l'antichità. Diamone un saggio.

L'A. della V. p. 36. dopo il rimprovero fatto agli eretici di scindere ogni unione col centro, e colla sede primaria della chiesa spiega come ciò essi fanno, *studiandosi di palliare questa loro profanazione coi speciosi titoli, che la chiesa romana ha innovato nella fede, e che il Papa esercita un dominio tirannico sopra la sposa di Gesù Cristo.* Ed egli stesso poi, p. 38, non si fa scrupolo di avvalorare questi pretesi titoli con rappresentare i figli più sinceri della religione, desiderosi *di vedere annullati i fatali decreti contro la cattolica chiesa di Utrecht e le morali riflessioni*, e le voci segnando che questi *alzano* contro *la cardialatria.* E pag. 87. qualifica come *precipitate, ed opposte ad ogni ordine canonico, ed ingiuste le sentenze proferite contro i Bai, i Gianseni, i Quesnelli, e le cattolicissime chiese delle Provincie unite.*

Pag. 14. Ei conferma l'uguaglianza voluta da Eybel fra i vescovi, ed il Papa, per la quale i vescovi non meno che il Papa chiamati sono da Dio al governo della chiesa universale. E poscia egli stesso, p. 80. ristringe questa chiamata e questa podestà de' vescovi al governo delle particolari loro diocesi, dicendo, che « gli altri vescovi furono chiamati a « governare porzioni di quel gregge, la di cui universale so- « praintendenza fu affidata a Pietro, e a suoi successori. » E p. 82: « Che il vescovo per la sua ordinazione riceve il « governo di una determinata porzione di gregge, per cui « viene ordinato vescovo. »

Pag. 78. Tra gli Articoli, ch'egli enunzia come conformi alla dottrina de' concilj di Costanza, e di Basilea, e del Clero di Francia, vi ha il seguente: « Il potere della chiesa è « spirituale, temporale quello dei principi: due pertanto sono « le potestà supreme, inconfuse, distintissime, ugualmente « provenienti da Dio, l'una dall'altra indipendente. » E pag. 42, tra le dottrine conformi alle verità cattoliche ripone anche quella: « Che sostiene la divina origine dei vescovi, e dei

« parrochi, e che nei pastori quanto del primo che del se-
« cond'ordine riconosce la facoltà di far leggi, e canoni per
« la riforma . . . . . . rivestiti di tutta la forza necessaria
« per obbligare i cristiani delle rispettive chiese. » E pag. 77: « Divina è l'instituzione de'vescovi, i quali immediata-
« mente da Dio ottengono la necessaria podestà di governa-
« re quella porzione del gregge loro affidato. » Altronde pag. 12. dopo avere enumerato varj capi di ecclesiastica disciplina soggiunge, che i principi *hanno tutto il diritto sopra l'esteriore disciplina*; e pag. 26, ripete, che dai principi *prendono vigore le leggi canoniche riguardanti l'esterior polizia.* Ora come può stare, che la podestà, che ha la chiesa di far leggi, e canoni, ( che fatti per la *riforma* riguardano certamente l' esterior polizia, e disciplina ) sia podestà suprema, inconfusa, distinta, e independente dalla temporale podestà, ed insieme abbia la podestà temporale tutto il diritto sopra l'esterior disciplina? Come può stare, che i pastori della chiesa ottengano da Dio immediatamente la podestà di far leggi, e che ciò non ostante questa podestà immediatamente comunicata da Dio tanta effcacia non abbia da dar forza alle sue leggi senza l'intervento di altra podestà? Non è altronde una manifesta contraddizione il dire, che i pastori del primo e second'ordine abbiamo la facoltà di fare per la riforma leggi e canoni rivestiti di tutta la forza necessaria per obbligare i fedeli; e che pure questi canoni prendano il vigore dalla temporale podestà? Se in virtù di podestà comunicata da Dio hanno questi canoni tutta la forza necessaria per obbligare; dunque non hanno bisogno di prendere d'altronde il vigore, che si richiede a produrre una vera obbligazione. Se poi questo vigore il prendono d'altronde, dunque non sono per se stessi rivestiti di tutta la forza necessaria per obbligare. E giacchè l'A. si pregia di andare d'accordo con li concilj di Costanza e di Basilea, e col clero di Francia, sara pensiere suo il produrne le testimonianze, che dichiarino, che la podestà temporale ha tutto il diritto sopra l'esterior disciplina, e che da essa prendano vigore le leggi canoniche riguardanti l'esterior disciplina.

Dell'autore delle *Riflessioni* dopo le cose dette basterà notare particolarmente le seguenti antilogie. §. 73: Sostiene, che i documenti *Patrum*, *synodorumque* citati nel Breve, *non determinano veruna particolare prerogativa*, *che possa dirsi*

*assolutamente propria, ed essenziale alla primazia.* §. 41: « Non potersi ricavare nè dalla scrittura divina, nè dall'u- « nanime insegnamento de' padri alcuna speciale prerogativa « d'autorità, la quale dai cattolici debba stimarsi necessaria- « mente annessa per instituzione di Cristo al primato di S. « Pietro sopra gli altri apostoli suoi colleghi. » §. 16: Che era S. Pietro tra gli altri apostoli come il primo- « genito tra molti fratelli. §. 32: « Che a S. Pietro « erano eguali tutti quanti gli altri apostoli. » Ma poi §. 33: convenendo che a S. Pietro solo fu data da Cristo la primazia, soggiunge: « *Dalla quale prerogativa speciale di S. Pietro ne deducono tutti i teologi cattolici una certa superiorità in questo santo apostolo: e conseguentemente una subordinazione negli altri apostoli verso S. Pietro.* Come si combina, che niuna speciale prerogativa, d'autorità sia stata da Cristo annessa al primato di S. Pietro, e che la primazia data da Cristo al solo S. Pietro, sia una speciale prerogativa, che per una parte importa superiorità in S. Pietro verso gli altri apostoli subordinazione per altra parte negli altri apostoli verso S. Pietro? Non è forse il termine di subordinazione un termine relativo d'inferiorità, che suppone, e appella il corrispettivo termine di superiore autorità?

Analoga è la seguente. §. 55: « Non si potrà dedurre « (da S. Ottato) che al primato di S. Pietro, e de' suoi « successori competa una qualche particolare prerogativa « d'autorità, la quale a tempi di Ottato non competesse a « ciascuna di quelle sedi, che furono stabilite dagli apostoli « colleghi di S. Pietro ». Per altra parte §. 51: dopo avere allegato sotto nome di Natale Alessandro (non però senza le solite reticenze) che rispetto a tutti i fedeli *singuli apostoli plenissimam, et supremam habebant potestatem*, soggiunge: « Perchè una tale podestà non hanno ora i vescovi, che « sono successori degli apostoli, come di comune consenso « c'insegnano i Santi padri? » Mi fia lecito rispondere con altra domanda: Se tutti li vescovi succedono all'amplissima podestà degli apostoli, perchè ristringere a tempi di S. Ottato alle sole sedi stabilite dagli apostoli colleghi di S. Pietro il possesso d'ogni qualsivoglia prerogativa, che competesse al primato di Pietro, e de' suoi successori? Se tutti li vescovi succedono amplissima podestà degli apostoli, tutti li vescovi doveano godere di tutte le prerogative lasciate dagli apostoli

nelle sedi stabilite da essi. E se a tempi di S. Ottato si faceva distinzione quanto alle prerogative tra le *matrici*, e le *propagini*, segno è, che ben lungi si era dal credere, che in tutti li vescovi si diramasse tutta l'amplissima podestà degli apostoli, e che per pareggiare nella qualità di chiese apostoliche le *propagini* alle *matrici*, non era stimata buona la ragione tanto valutata dal moderno scrittore, che analizzò le *prescrizioni* di Tertulliano, che ogni genere si debbe riferire alla sua origine.

§. 55: Propone l'A. delle R. qual dottrina di S. Ottato, che: „ Ogni chiesa fondata da qualunque apostolo sia cat„ tedra legittima, cui deve essere unito di comunione chiun„ que in realtà vuole essere cattolico, ossia che tal cattedra „ si trovi in Roma, o nell'Asia. „ Per contrapposto poi §. 57: concede: „ Che secondo S. Ireneo debbano tutti i fedeli „ *convenire* colla chiesa di Roma nel professare la medesima „ dottrina, e nel mantenere inviolabilmente la sua comunio„ ne. „ Ma ben presto tornato in se, e come pentito che sfuggita gli fosse di bocca questa vera confessione in favor di Roma, tosto si ripiglia, e si corregge, soggiugnendo: „ Forse che asserisce il santo vescovo, che debbano *convenire* „ con Roma tutti i fedeli *semper*? „ Quasi chè quel pregio che a tempi di S. Ireneo formava il carattere dell'unità della chiesa, potesse, quando che sia venir meno, senza che insieme venisse a disciogliersi l'unità della chiesa.

Rimane la calunniosa imputazione, che siasi voluto nel Breve rialzare la maestà del Pontefice sulla depressione dei vescovi suoi fratelli. Falso: Possono gli avversarj farla quanto vogliono da scrutatori, non che degli scritti, ma anche delle intenzioni altrui, non mai verrà loro fatto di rilevare nel Breve una espressione, una sillaba, che sia, non dico ingiuriosa, o comunque offensiva, ma che a giusto stimatore sembrare possa men che ufficiosa, ed onorifica verso l'episcopale dignità. Se il riprovare l'uguaglianza voluta da Eybel tra i vescovi tutti, ed il Papa fosse una depressione della veneranda dignità dell'episcopato, converrebbe dire, che da tempi apostolici, e dai più santi, ed illuminati vescovi principiata si fosse una solenne congiura contro la sublimità del sacro loro carattere. Qual di fatto fu mai sempre il costante loro linguaggio nell'encomiare l'eccelsa preminenza della romana cattedra sopra tutte le altre? Sentano il gran Bossuet

( Serm. dell'Unità ), ove dopo avere ripetuto secondo il sentimento di un santo vescovo della chiesa Gallicana ( san Cesario Arelat. ) « Che l'autorità ecclesiastica primamente sta-
« bilita nella persona di un solo, non si è diffusa che a con-
« dizione di essere sempre ricondotta al principio della sua
« unità, e che tutti quelli, che avranno da esercitarla, deb-
« bano tenersi inseparabilmente uniti alla medesima cattedra »
soggiunge tosto: « Questa è quella cattedra romana tanto ce-
« lebrata da padri, nella quale hanno come a gara esaltato,
« *il principato della cattedra apostolica, il principato prin-*
« *cipale, la sorgente dell'unità, e nel luogo di Pietro l'emi-*
« *nente grado della cattedra sacerdotale, la chiesa madre, che*
« *tiene in sua mano la condotta di tutte le altre chiese, il*
« *capo dell'episcopato, onde parte il raggio del governo la cat-*
« *tedra principale, la cattedra unica, nella quale sola serbano*
« *tutti l'unità.* In queste voci voi ( segue egli a dire ), voi
« sentite parlanti S. Ottato, S. Agostino, S. Cipriano, S. Ire-
« neo, S. Prospero, S. Avito, Teodoreto, il concilio di Cal-
« cedonia, e gli altri; l'Affrica, le Gallie, la Grecia, l'Asia,
« l'Oriente, l'Occidente uniti ». E che? Questo poderoso magnifico suono di sacre voci, che da tutti li secoli, e da tutte le parti rimbombano della cristianità, sarà forse possente ad abbatterlo il rauco stridore di mentita *voce di verità*, che venga sordamente a gracchiare ( pag. 90. ) „ Che molte inde-
„ terminate espressioni, e vaghe similitudini usate da santi
„ padri, debbano interpretarsi con alcune restrizioni? „ E ciò secondochè dice questo censore aver dimostrato nella sua prefazione, nella quale dopo avere brevemente discusse a modo suo varie autorità de' padri, loro fa l'onore di concludere ( p. 9. ) che: „ dopo queste sue osservazioni resta
„ ognuno persuaso, che l'enigmatiche, universali, indeter-
„ minate, ed enfatiche espressioni non servono di veruno ap-
„ poggio alle pretensioni della romana Curia. „ Se le espressioni sono de' santi padri, se le restrizioni sono de' novelli correttori, a chi dovremo di preferenza attenerci per intendere vera *voce di verità*, o alli formali detti de' santi padri, o alle fantastiche restrizioni d'esotici interpreti? Buon per lo Breve, che non si possa ferirlo, senza che abbia la ferita da passare pel lato de' santi padri! Ma che colpo può fare fragile saetta vibrata da mano imbelle contro l'inespugnabile scudo de' padri?

Sapevano i padri, che la fermezza della chiesa consiste principalmente nell' unità, ed essere questa salda tanto più e vigorosa, quanto più stretta si mantiene l'unione col capo, che fu da Cristo costituito fondamento, radice, sorgente dell' unità. Sapevano essere stato per divina ordinazione disposto ( come il dichiara S. Leone Serm. 4. c. 3. Edit. Baller. ): *Ut fismitas, quae der Christum Petro tribuitur, per Petrum apostolis conferatur.* E serm. 5. c. 4: *Soliditas illa, quam de Petra Christo etiam ipse Petra factus accepit, in suos quoque se transfudit heredes, et ubicunque aliquid ostenditur firmitatis non dubia apparet fortitudo pastoris.* Che però anche l' autore *defens.* part. 3. lib. 10. c. 2., non dubitò affermare: *Certum quidem est, ecclesiam catholicam, constituto principe, tanquam totius regiminis fundamento factam esse firmiorem.* Così è. In ogni corpo, sia fisico, sia morale, quanto si rallenta l' unione col capo, altrettanto viene anche a turbarsi l' unione delle membra fra loro. Quella parte infelice, che tenta farsi *tutto* da se, lungi che più rigogliosa si faccia, e s' invigorisca, illanguidisce ben tosto, si avvilisce, e manca, perdendo coll' influenza del capo quella, che per mezzo del capo si trasfonde da ciascun membro in ciascun'altro, e priva rimanendo in tal guisa di quella reciproca salutare somministrazione, per virtù della quale ciascuna parte si sostenta, si regge, si fa forte della fortezza di tutte. In somma: *Avelle radium solis a corpore, divisionem lucis unitas non capit; ab arbore frange ramum, fructus germinare non poterit; a fonte praecide rivum praecisus arescit.* Così il gran dottore e martire S. Cipriano nell' aureo libro *De unitate etc.* num. 4. il quale per non lasciar libera facoltà di sbagliarla intorno al soggetto, in cui riconosceva essere stata da Cristo risposta la sorgente dell' unità, lo addita manifestamente in S. Pietro nel num. 3. antecedente, ove dopo avere allegate le promesse dirette nominatamente al santo apostolo: *Tu es Petrus, et super hanc petram etc.* Soggiunge: = *tamen ut unitatem manifestaret, unitatis ejusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit.* Sentimento ripetuto da lui, e dichiarato in più e più luoghi, epist. 55: *Petri cathedra atque ecclesia principalis, unde unitas sacerdotalis exorta est.* Epist. 73: *Petrus super quem Dominus aedificavit ecclesiam, et unde unitas originem instituit.* In questa origine della unità ne fa il santo ravvisare la radice, da cui svelto che sia il ramo, più non ger-

moglia; la sorgente, da cui tagliato che sia il ruscello, inaridisce. Immagini nelle quali conviene, che ben fisso tenga lo sguardo chiunque sia desideroso di partecipare alla benefica influenza dell'unità.

Terminate appena le osservazioni sopra l'*esame* del Breve contro Eybel, n'è pervenuto alle mani un'altro consimile libello, intitolato *riflessioni sopra il Breve ec.* Lo stesso spirito di calunnia, e di ereticale vertigine è come il *capo dominante* dell'uno, e dell'altro: Attribuiscono al Breve, sentimenti da quali si prescinde nel Breve, e divagandosi a confutarli, come che sia, cercano d'imporre alla credulità de'semplici, quasi chè venissero a ferire il Breve quegli argomenti, o per dir meglio quelle sofistiche arguzie, che sono da essi dirette ad oggetti estranei all'intento del Breve. Buon però che le dissonanze, che di quando in quando s'incontrano nelle loro cavillazioni scuoprono assai bene coll'urtarsi l'une l'altre lo spirito tenebroso di errore, che le produsse, e servono a fare vie più risaltare la costanza della dottrina apostolica promulgata nel decreto pontificio,

Sebbene nulla contengano le *riflessioni*, cui non possano adattarsi le risposte fatte all'*esame*, gioverà non pertanto a maggiore schiarimento della verità rilevarne partitamente l'insussistenza, intorno massimamente a que'capi, ove l'impegno dell'autore a recare nuovi argomenti, ad altro no il conduce, che a produrre nuovi sbaglj, o sofismi.

Egli dichiara volersela prendere con l'*estensore romano*, designato colle majuscole E. R. Chicchessia l'estensore, che a noi non tocca indagarlo, verremo seguendo passo a passo la traccia di questo nuovo censore, che tale ne converrà denominarlo, non avendo il vantaggio di conoscerlo sotto altro nome.

Egli infatti censore argutissimo si dimostra da principio, scoprendo nell'E. R. ( n. 3. p. 12. ) l'intento di avere voluto inculcare qual articolo di fede il punto del preteso sistema Ildebrandico, che il Papa sia *monarca supremo. e padrone del temporale di tutto il mondo.* Gran cosa è questa, e da fare stupire lo stesso E. R. nel ritrovarsi autore di una idea che facilmente non gli sarà neppure passata per la mente. Ma venuta, o non venuta che gli sia, conviene che se la porti in pace. Egli n'è indubitatamente autore: ne ha in mano il censore una prova evidente. Questo intento, dice egli, ci viene

*apertamente* significato ne' tre ultimi paragrafi. Quivi si comanda ad ogni cristiano, in qualunque luogo della terra egli si trovi, che niuno possa *leggere, retinere, vel denuo imprimere, seu imprimi facere* il libro di Eybel. E soggiunge ( pag. 13. ): « Ella è ormai cosa nota, ed incontrastabile appres-« so i giuspubblicisti, che il concedere, o negare l'intro-« duzione, la vendita, e la stampa di qualunque libro, o « carte su di qualsivoglia argomento, e un diritto total-« mente proprio della sovranità. Questo diritto adunque per-« chè il R. E. l'attribuisce al Papa? Ciò non può accadere « per altra ragione, se non perchè egli crede il Papa mo-« narca, e padrone supremo del temporale a tenore del si-« stema Ildebrandico. »

Però è da osservarsi 1. che la formola contenuta in quei tre paragrafi non è formola nuova immaginata per la condanna del libro di Eybel. Ella è comune a tutti li Brevi emanati per la proibizione de' libri. Per vecchio che possa essere l'E., quella formola era in uso prima ch' egli nascesse. Non può pertanto attribuirsi ad esso il vanto di averla ideata a bello studio, per inculcare, che il Papa sia supremo padrone del temporale di tutto il mondo.

Si osservi poi in 2. luogo, che sempre fu nella chiesa riconosciuto il diritto di proibire i libri tendenti a corrompere la purità della fede, o del costume, come consta dal concilio Cartaginese, dalla lettera di S. Gregorio, dalla nota degli editori Maurini ec. citate nelle osservazioni precedenti. Alla proibizione di leggere i libri perniciosi viene di conseguente la proibizione di ritenerli, e divulgargli. Un tal diritto è di sua natura compreso sotto l'autorità, che ha la chiesa di prescrivere comandamenti, a quali sono tutti li cristiani indistintamente obbligati di prestare la corrispondente ubbidienza; come fu espressamente definito dal sacro concilio di Trento, e come s'insegna tra gli elementi della dottrina cristiana in tutti li catechismi, nel catechismo di Colbert, ed altri citati nelle osservazioni. Nè però da una tale autorità niuno inferì mai, che la chiesa sia padrona del temporale di tutto il mondo. Bensì con giusta illazione se ne deduce, che tutti li cristiani debbono ubbidire a siffatti comandamenti: *Perchè disubbidire alla chiesa è un disubbidire a Gesù Cristo, che ci ordina di ascoltare la chiesa come egli medesimo.* Parole di un catechismo stampato in Firenze

an. 1787 . . Si legga di grazia il tratto della lettera citata di S. Gregorio Magno, che sola basta per far conoscere quanto si stenda l'autorità del romano Pontefice riguardo alla proibizione de' libri.

Num. 4. Vien ripreso l'E. R. quasi chè secondo lui sia il Papa il *solo* vicario di Cristo. E. n. 16. tornando il censore sul medesimo punto, segue a dire: « Aggiunge l'E. che « Gesù Cristo in S. Pietro *unum sui vicarium supremum in* « *terris constituit.* Gli si dee accordare, che S. Pietro fu vi- « cario di Cristo, ossia quegli, a cui da Cristo erasi con- « ferito il primato. Ma non si può concedere, che S. Pietro « fosse *unns* il solo vicario del Salvatore, mentre era Pietro « tra gli apostoli, come il primogenito tra molti fratelli: E « sarebbe un' errore manifesto il dire, che gli altri apostoli « erano vicari di Pietro, e non piuttosto di Cristo, come « palesemente apparirà da quello, che dirassi esaminando le « testimonianze de'SS. padri. »

Già si è notato che un *solo vicario* non è lo stesso, che un *solo supremo vicario.* Ma il bello si è, che da questo stesso tratto del censore risulta, ch' effettivamente S. Pietro dovrebbe dirsi ( il che non si dice nel Breve ) solo vicario di Cristo. Scrive egli: „ doversi accordare, che S. Pietro „ fu vicario di Cristo, ossia quegli, a cui da Cristo erasi „ conferito il primato. „ Qui sì, che la particella *ossia* posta tra due espressioni, dinota che l'una sia equivalente, e possa sostituirsi all' altra: talchè dire, che *S. Pietro fu vicario di Cristo*, ossia *quegli, cui fu conferito il primato*, viene a dire che S. Pietro fu vicario di Cristo, in quanto gli fu da Cristo conferito il primato: dal che segue, che siccome a S. Pietro solo fu conferito il primato, solo anche sia vicario di Cristo. Sa meglio il censore ragionare contro se, che contro il Breve.

Nè ha da passarsi sotto silenzio, come in questo luogo non altra prerogativa si attribuisce a S. Pietro sopra gli altri apostoli fuor quella di primogenito tra fratelli. Ora la semplice qualità di primogenito non porta per se stessa alcun carattere di superiorità, cui corrisponda negli altri fratelli uno stretto dovere, ed obbligo di subordinazione verso il primogenito: quale superiorità di S. Pietro sopra gli altri apostoli non può negarsi senza offesa del dogma.

Fu S. Pietro non primogenito soltanto, ma capo, duce

pastore de' suoi fratelli. E' questa la voce unanime de' padri, a quali conformandosi monsignor Bossuet ( Serm. dell'Unità ) osserva, come a Pietro fu dato particolarmente l'ordine *di pascere, e di governare tutto, gli agnelli, e le pecorelle, i piccoli, e le madri, ed i pastori medesimi: Pastori riguardo ai popoli, e pecorelle riguardo a Pietro.*

Impostura è altresì, n. 5., che: „ L' E. faccia sapere, „ che i vescovi ricevono l' ordinaria podestà *regiminis* imme- „ diatamente dal Papa. „ Dice il Breve, che da diritto ecclesiastico dipende l' assegnazione della particolare porzione di gregge, ch' è d'uopo farsi ad ogni vescovo, acciocchè possa in quella spiegare l'ordinaria podestà di regime. Ma non si dice onde proceda immediatamente questa podestà. Prescinde il Breve da quella questione, che non fu definita dal concilio di Trento. La proposizione, che vi si legge, è affatto conforme a quanto dicono anche i più insigni dottori della Francia: Anzi quell' assegnazione, che nel Breve si ripete semplicemente da diritto ecclesiastico, Natale Alessandro la fa espressamente dipendere dal sommo Pontefice, come fu notato nelle precedenti osservazioni (1).

Regna lo stesso spirito di confusione, di errore, e d'infedeltà nel proseguimento de' rimproveri, che si fanno all' E. „ Che può il Papa *jure suo* in tutta la chiesa conferire i „ Benefizj, eleggere tutti i vescovi, ed appropriarsene la con- „ ferma, e la consecrazione: può egli *solo* fondar nuove chiese „ diminuire i vescovati, e dividerli, o erigerne de' nuovi, „ creare i metropoliti a suo beneplacito, e dare a qualsisia „ vescovo quella parte di autorità, che più gli piace. „

La parola *solo* non è nel Breve. Ivi dopo essersi detto, che da diritto ecclesiastico dipende l' assegnazione delle particolari porzioni del gregge, si soggiunge: che chi voglia negare al romano Pontefice somma l'autorità riguardo a tale assegnazione, è d' uopo che se la prenda contro la legittima successione di tanti vescovi per tutto l' orbe cattolico, i quali reggono chiese, o fondate, o divise, o unite per autorità eccle-

(1) Oltre i riflessi che su questi punti, e li seguenti si sono contrapposti alle incidenti arguzie del primo censore nella prima e seconda parte delle *osservazioni*, altri ancora se ne troveranno sparsi in questa terza, diretti allo stesso intento. Qui si rilevano le alterazioni fatte nella lettera stessa del Breve.

siastica, e che da romani Pontefici riceverono la missione, per cui assunti furono a reggerle. Vi ha qui parola da riprendere? Non è forse vero, certo, e notorio, che una massima parte delle chiese della cattolicità sono state o erette di nuovo, o divise in più diocesi, e che più diocesi furono o riunite in una sola, o assoggettate, come che divise, a un solo pastore? dipiù che nel distretto di una medesima città, e diocesi sono state sottratte certe classi d' individui al vescovo, ed assoggettate ad altro pastore, col nome di cappellano maggiore, o altro ec.? E come tutto ciò avrebbe potuto farsi legittimamente, se presso il romano Pontefice somma non risiedesse l' autorità di assegnare particolari porzioni di gregge da reggersi da particolari pastori? Che però ben può qui anche adattarsi il detto di S. Avito nella lettera ch' egli vescovo di Vienna, e senatore romano scrisse a' romani senatori a nome suo, e de' vescovi delle Gallie nella causa di S. Simmaco: ( Labb. t. 5. col. 499. ) *Dum de causa Romanae ecclesiae auxii nimis ac trepidi essemus, ut pote nutare statum nostrum in lacessito vertice sentientes .... in sacerdotibus caeteris potest, si quid forte nutaverit, reformari: At si Papa urbis vocatur in dubium, episcopatus jam videbitur, non episcopus vacillare.* Chiara poi si deduce questa supremazia di autorità nell' assegnare le porzioni di gregge a' vescovi dalla definizione del concilio di Trento sess. 23, can. 8. Altronde che il romano Pontefice abbia sommo diritto di fondare nuove chiese, d' inalzare, e deprimere i vescovati, di fare d' un vescovo un' arcivescovo, e d' un arcivescovo un vescovo, di privare una chiesa metropolitana de' suoi suffraganei, di deporre, di scomunicare i vescovi, il dice a chiare note S. Bernardo citato nelle Osservazioni. E sarebbe stato un sacrilegio ove l'oggetto del Breve l' avesse richiesto, il riportare quanto fu insegnato da quel S. Bernardo, cui pure vogliono questi censori, che ci atteniamo onninamente?

Segue: « *Esercitare, quando vuole, qualunque atto di giu-* « *risdizione in tutte le altre diocesi.* »

Altro non fa il Breve, che riferire la sentenza del gran concilio Lateranense IV, che per divina disposizione ha la chiesa romana il principato dell' ordinaria podestà sopra tutte le altre, siccome madre, e maestra di tutti li fedeli di Cristo.

*Dar qualunque dispensa.*

Nel Breve si nota l'errore di Eybel, che i romani Pontefici siansi fatto lecito di violare i diritti de' vescovi coll'arrogarsi le dispense. E che? Ignora il censore, che dagli stessi Basileensi fu riconosciuto questo diritto qual prerogativa propria *summi principis*, *quae ab eo auferri non potest?* Che però l'autore *Defensionis ec.* p. 3, l. XI. c. 15. dichiara non potersi un tal diritto negare da verun cattolico.

*Riservasi l'assoluzione di qualsivoglia caso.*

Riferisce il Breve le parole precise del concilio di Trento sess. 14. cap. 7. *Pontifices Maximos pro suprema potestate sibi in ecclesia universa tradita, causas aliquas criminum graviores suo potuisse peculiari judicio reservare.* Insigne apologia del Breve, che la più fina malignità non vi trovi da mordere se non o con alterarne le sentenze, o con prorompere in errori apertissimi, come vedremo essere avvenuto al nostro censore in tutto il corso delle sue riflessioni.

Num. 6. « Nè stimerei allontanarmi dal vero, se ag-
« giungessi, che l'E. ha voluto anche insinuarci l'opinio-
« ne, che al giorno d'oggi difendesi quasi soltanto in Roma,
« cioè, che il Papa sia propriamente infallibile nelle cose
« di fede, e de' buoni costumi. Egli è certo, che ha riem-
« pito questo Breve di quelle stesse testimonianze de' padri,
« e de' concilj, sulle quali si fondano i difensori della infal-
« libilità Pontificia. »

L'autore dell'*Esame* inveisce contro il Breve, quasi che dichiarata siasi apertamente in esso l'infallibilità Pontificia. L'autore delle *Riflessioni* va più lento. A lui sembra, che soltanto siasi voluto insinuare quella opinione, con riempire il Breve di quelle testimonianze, sulle quali si fondano i difensori dell'infallibilità. Ma se queste sono vere testimonianze de' padri, e de' concilj, dovranno aversi per proibite, ed isfuggirsi per questa potente cagione, che su di quelle si fondano i difensori dell'infallibilità? Anzi se possono queste trarsi anche a favore dell'infallibilità, per ciò stesso si dimostrano essere le più valevoli, che possano addursi in conferma del primato. E quindi è, che i teologi stessi, che non ammet-

tono l'infallibilità, non esitano punto di valersene, ove si prendono a difendere il dogma del primato contro i protestanti. Niun rimprovero può dunque farsi all'E. per avere inserite nel Breve quelle testimonianze, che se valgono contro i protestanti, valgono del pari a confondere quelli, che in mezzo al cattolicismo tentano rinnovarne gli errori. E qui si osservi come ben si accordano questi arguti censori. L'autore delle *Riflessioni* dice, che al giorno d'oggi l'opinione dell'infallibilità difendesi quasi soltanto in Roma. L'autore dell'*Esame* dice all'incontro non potersi negare, che *copiosissimo sia da gran tempo il numero degl' Ildebrandisti*, e fa un merito ad Eybel di avere stampato il suo libro *per richiamare nei popoli la vera perduta idea del primato*. In somma le testimonianze de'padri, e de' concilj prodotte nel Breve o provano l'infallibilità, o non la provano. Se la provano, dunque l'infallibilità è provata per le testimonianze de' padri, e de' concilj; ne ha torto quel copiosissimo stuolo di teologi, che in Roma, e fuori di Roma da tanto tempo la sostengono. Se non la provano, immeritamente si accagiona l'E. di averla voluta insinuare, col produrre autorità, che non la provano. E per fine ove mai possono le testimonianze de' concilj, e de padri più convenevolmente prodursi che in un Breve Pontificio?

Num. 9. « Sarebbe stato desiderabile che l'E. R. ci « avesse indicato segnatamente le proposizioni, le quali in- « contransi in quel libricciuolo, o false, o scandalose, o « temerarie. Così ogni fedele avrebbe potuto guardarsi dal « negare ai Papi alcun diritto, che loro convenga. Almeno « si fosse degnato avvertirci quali sono le proposizioni avan- « zate dall'Eybel, eretiche, e di già condannate dalla chiesa. « In tal modo i fedeli tutti avrebbero con facilità scansato « quelle eresie, e venerata la condanna, che ne ha fatto santa « chiesa „.

Se l'autore pretende condannare le censure *in globo*, cominci per prendersela contro il concilio di Costanza. Che se a tanto non si arrischia, non arguisca il Breve perchè riprovate abbia sotto varie censure le ree massime sparse nel libro di Eybel, che tutte sia per l'una, sia per l'altra nota, o per più note, debbono essere scansate da fedeli. Avverte egregiamente monsignor Bossuet nella prima sua instruzione contro Riccardo Simon, sulla versione del nuovo testamento, stam-

pata in Trevoux, essere materia di censure, e conseguentemente da riprovarsi ciò non solo, che è direttamente contro la fede ma tutto ciò ancora, che tende ad oscurarla, ad indebolirne le prove, a ferirne le conseguenze. Avvertimento conforme a quanto insegnano comunemente i dottori cattolici nel trattato de'luoghi teologici.

« Ben vedeva l'E., che se avesse determinatamente indi-
« viduati gli errori, che riprende in Eybel, o fatta qualche
« distinzione tra le prerogative, che sostiene onninamente in-
« separabili dalla sede di Roma, non gli sarebbe più avvenu-
« to di poter insinuare a fedeli tutto quanto il sistema Ilde-
« brandico come di fede cattolica. »

Non sappiamo cosa intenda il censore comprendere sotto quella indefinita denominazione di sistema Ildebrandico. Ci facciamo gloria d'ignorare quella profana intrusione d'irreligiosi vocaboli, che pur troppo indica una non oscura corrispondenza d'irreligiosi sentimenti. Non mancano individuate proposizioni di Eybel, notate nel Breve sotto il §. *An fanatica*, e dopo le parole, *quo magis deploranda*, e tali sono, che discordano apertamente non solo dalle dottrine de' padri, dalle definizioni de'concilj, dalle censure di celebri università, dal comune insegnamento de' catechismi, ( come chiaro apparisce dal confronto fatto, e replicato nelle precedenti osservazioni ) ma ancora dal senso universale de'fedeli, che lo stesso Eybel riconobbe sì fattamente alieno dalle sue massime, che ne prese motivo di stampare il suo libello, affine, come pretendeva, di richiamare la vera perduta idea del primato nei popoli.

E' inoltre da rilevarsi l'insidioso artifizio, di cui si vale il censore in questo, ed in altri luoghi *ad conflandam invidiam*, con voler dare ad intendere, che venga proposto come dogma di fede tutto ciò, che si contiene nelle autorità, che si producono in prova, e difesa de dogmi di fede. Nelle costituzioni Pontificie, e ne' decreti stessi de' concilj generali, nota è la distinzione, che si fa tra gli articoli, sulli quali cade la definizione, e gli argomenti, autorità, o sentenze cattoliche, che si premettono a maggiore illustrazione della verità; e confutazione dell'errore. Non ha trascurata il censore questa distinzione ove ha creduto poterne trarre partito, benchè fuor di proposito, ad iscansare l'autorità de' Basileensi laddove attribuiscono al Papa la pienezza della podestà, al-

legando ( *n.* 52. ) il riflesso di certi suoi teologi, che su questo punto non fece il concilio alcuna definizione. Il che sia detto, perchè vie più apparisca quello spirito d'incoerenza, che forma il proprio carattere de' novatori.

## §. I.

### Entra il censore di proposito nell'esame del Breve.

*Cavillazioni di lui sulla sposizione della voce.* Pietra.

Finalmente si accinge di proposito il censore all'*esame* del Breve sul fine di questo num. 9. ed il fa nel modo solito praticarsi da chi vuole confondere, cioè coll'artifizio di stravolgere tratto tratto lo stato della questione. « Esaminerò « anche, dice egli, tutti gli argomenti, su i quali appog- « giasi l'E., e farò vedere se provano, o no, tutto quello, « ch'egli ha voluto obbligarci ad ammettere nel Papa giusta « il suo sistema Ildebrandico. »

L'oggetto del Breve può assai bene rilevarsi dalla somma di que' principali errori di Eybel particolarmente notati nell'allegato §., e che in sostanza si riducono a dire, che Cristo diede una uguale podestà a tutti gli apostoli: che però i vescovi come successori degli apostoli sono chiamati al governo della chiesa con non minore podestà che il Papa: che il supremo governo della chiesa fu da Cristo instituito a foggia di repubblica: che tutto ciò, che può concedere il Papa, il può del pari qualsisia vescovo: che la forza del primato consiste a supplire la negligenza degli altri, e ciò per la via dell'esortazione, e dell'esempio: che il Papa è un capo, che tutta la sua fermezza tiene dalla chiesa: che i Papi si sono fatto lecito di violare i diritti de' vescovi, riservandosi le dispense, le assoluzioni, le appellazioni, ed altre funzioni, ch'egli chiama riserve indebite, ingiuriose a vescovi. Se le verità opposte a questi errori formano il sistema Ildebrandico conviene, che sotto questa denominazione avvolga il censore Papi, concilj, santi padri, università catechismi, ed in somma l'universalità de' fedeli, come verremo partitamente dimostrando nel ribattere le sue cavillazioni. Intanto si noti 1., che tra quelle funzioni accennate nel libro di Eybel, quali

usurpazioni de' Papi, e che pretende il censore essersi volute avvalorare nel Breve, non può almeno egli comprendere la padronanza sul temporale di tutto il mondo. Parla Eybel di diritti usurpati sopra i vescovi. Se dunque non vuole il censore, che siasi quest' assoluta padronanza risposta da Eybel fra i diritti de' vescovi, non può essa computarsi fra i diritti, che si pretendono tolti a vescovi, non potendosi togliere ad uno ciò, ch'egli non ebbe giammai. Pertanto parlando Eybel di usurpazioni fatte per via di riserve ingiuriose a vescovi, non può dirsi, che col riprovare che fa il Breve l'impudente di lui audacia nell'accusarne i sommi Pontefici, siasi voluto accreditare, e vindicare ai Papi l'assoluta padronanza sopra il temporale di tutto il mondo. 2. Si noti, che *dato, et non concesso*, che tra le funzioni riservate, alcune ve ne fossero, trasferite ai Papi per sola deferenza, e divozione de' vescovi verso la santa sede, sarebbe tuttavia il modo di esprimersi meritevole della qualifica di temerario, e d'ingiurioso ch'è una delle note apposte nel Breve.

In vano pertanto si prende il censore a voler mostrare, che le autorità recate nel Breve non provano che il Papa sia padrone del temporale di tutto il mondo: Che sia propriamente infallibile: Che sia un capo dominante: Che la podestà de' vescovi non venga immediatamente da Dio. Tutto questo è fuor di proposito, perchè fuor dello stato della questione. Per mordere il Breve converrebbe mostrare, che le autorità riportate in esso nulla provano contro gli accennati articoli di Eybel, presi in complesso, o separatamente. Quanto bene ciò gli riesca, il vedremo nel corso di queste sue riflessioni, come altresì qual valore abbia da darsi alla protesta, che fa da principio, di ammettere, che il primato sia d'instituzione divina, conferito da Cristo a S. Pietro, ed a suoi successori *pro bono unitatis*.

Così dunque ripiglia le sue obiezioni contro l'E. *n.* 14. « Ma egli è poi vero ciò, che il R. E. vorrebbe dare a cre« dere, che *praeter Cristum* fu S. Pietro *in ecclesia* un ve« ro *monarca*, e che nella chiesa fu da Cristo *immediate* « *instituta monarchiae forma?* Chi negasse queste due propo« sizioni incorrerebbe *haereticae*, *et schismaticae pravitatis* « *notam?* »

Lascerò che risponda Gersone, dottore molto riputato dal censore, il quale ( de Statib. eccles. consid. 1. ) non dubitò

di qualificare eretico, e scismatico, chi pertinacemente neghi: « Statum papalem institutum esse a Deo supernaturaliter et « immediate, tanquam habentem primatum monarchicum, et « regalem in ecclesiasticam hierarchia. » Nel Breve si riferisce semplicemente la conforme censura portata dalla facoltà teologica di Parigi contro due proposizioni dello spalatense apostata: « In ecclesia non dari unum caput su- « premum, et monarcham praeter Christum Monarchiae « formam non fuisse immediate in ecclesia a Christo insti- « tutam. »

Segue il censore: « Io trovo che stimasi falsa l'una e « l'altra di queste proposizioni da que' dotti, e pii teologi « cattolici, i quali pensano col clero Gallicano, che *eccle-* « *siae regimen* instituito da Cristo sia stato non già assolu- « tamente *monarchicum*, ma *aristocratia temperatum.* »

Egli è vero che alcuni teologi, come Natale Alessandro, Juvenino, Tournelì sostengono, che il regime della chiesa sia una monarchia temperata di aristocrazia. Anzi Bellarmino stesso, *l*, 1. *De rom. Pontif. c.* 3. *e* 5, spiega in qual senso ciò possa ammettersi; e così ancora il Roncaglia, o monsignor Mansi in una nota alla 4.a Dissertazione di Natale Alessandro *saec.* 1. Ora chi ammette un governo monarchico temperato di aristocrazia, nel modo spiegato da Bellarmino, non esclude ogni forma di vera monarchia, come l'esclude chi vuole con Eybel, che il supremo regime della chiesa sia stato da Cristo instituito a forma di repubblica. Adunque da questo che que' teologi pensino, che il regime della chiesa non sia *assolutamente* monarchico, malamente conclude il censore, che da essi sia stimata falsa la proposizione, che una vera forma di monarchia sia stata da Cristo instituita nella chiesa. Ciò sia detto per palesare viepiù l'insidioso inconcludente modo di ragionare del censore, senza pregiudizio del sentimento assai più plausibile, che ha per *puramente* monarchico il governo della chiesa: dal che però si prescinde nel Breve, che riguardo a questa denominazione riferisce semplicemente, come si è detto, la censura della facoltà di Parigi contro le due proposizioni dello Spalatense, non esservi nella chiesa un capo supremo, e monarca *praeter Christum* e non essere stata da Cristo instituita la forma della monarchia nella chiesa. E certamente che il Papa sia solo supremo

capo, e reggitore della chiesa, non può negarsi senza errore nella fede.

Num 15. « Fu però S. Pietro, dice l'E. R., *unum ca-* « *put supremum visibile* della chiesa, lasciato per tale da « Cristo nel salire al cielo. Si, fu tale S. Pietro, se l'espres- « sione *caput ecclesiae* significhi che a S. Pietro fu da Gesù « Cristo data la primazia nella chiesa. Ma non fu S. Pie- « tro il capo supremo della chiesa, quandochè sotto questo « nome s'intenda un capo monarchico, ossia dominante nella « chiesa ».

Il censore unisce in questo luogo due idee, che non si debbono confondere, l'idea di capo monarchico, e l'idea di capo dominante. La prima denota un supremo reggitore, la seconda può denotare il dominio di un padrone su di una sua proprietà. Che il romano Pontefice sia capo supremo, e monarchico della chiesa, come supremo reggitore di essa, ella è una verità cattolica, che non può negarsi, che da qualche Spalatense, o novatore di simil sorta: Che il Papa sia un capo dominante, quasicchè abbia una padronanza di dominio di proprietà sulla chiesa, come cosa di cui possa disporre ad arbitrio, venderla, distruggerla, ella è una idea stravagante, che si affaccia *ad invidiam*, e di cui non vi ha vestigio nel Breve.

Num. 17: « Pare che l'E. R. ci voglia dare come un ar- « ticolo di fede, che S. Pietro è quella pietra fondamentale, « su cui Gesù Cristo fabbricò la sua chiesa. Imperocchè taccia « Eybel di *calunnia* per la ragione, che *Petrae nomine su-* « *per quam Christus aedificavit ecclesiam suam, non perso-* « *nam, sed fidem, aut confessionem Petri vult potius intelli-* « *gendam.* »

Pare anzi che il censore non sia molto felice nelle sue illazioni. Da ciò che taluno venga redarguito di *calumnia* ossia di fraudolenta cavillazione (che tale è anche la forza della voce latina *calumnia*) in una sua qualunque proposizione, non segue da ciò solo, che la proposizione sia redarguita come eretica, e che in conseguenza si dia la proposizione opposta come un'articolo di fede; altramente bisognerebbe, che ogni taccia di cavillazione portasse seco la taccia di errore nella fede. Adunque dall'essersi rimproverato ad Eybel il cavilloso modo, che tiene nell'esporre il passo del

vangelo, non segue per legittima illazione, e in virtù di quel rimprovero, che si dia ivi come articolo di fede, che il passo evangelico debba riferirsi alla persona di S. Pietro, più che alla fede, o confessione di esso. E ciò sia detto perchè si veda quanto sia mancante il censore nel talento di connettere.

Veniamo al punto. Il primato di Pietro è articolo di fede. Uno de'passi su quali si appoggia questo primato, egli è il testo addotto: *Tu es Petrus etc.*, e ne convengono tutti i cattolici. Eybel nell'accennare questo passo sopprime con fraudolento artifizio le autorità de'padri, che lo riferiscono alla persona di S. Pietro, e mette soltanto in vista le interpretazioni, che lo riferiscono alla confessione, o fede di S. Pietro, o alla persona di Cristo, quasi chè a fronte di queste niun, o poco conto avesse da farsi della prima esposizione, che lo riferisce direttamente alla persona di S. Pietro, venendo in tal guisa ad estenuare la forza dell'argomento invincibile, che ne trassero sempre i cattolici, e tra gli altri monsignor Bossuet, a difesa del primato contro i novatori. Questa è la calunnia, o frodolenta cavillazione, che ad Eybel vien meritamente rimproverata nel Breve.

« Sa ognuno, segue il censore, che vi sono de'padri che « seguono la prima, ed altri, che seguono la seconda inter- « pretazione. »

Perchè dunque Eybel non dice lo stesso? Perchè dissimula, che i padri che propongono la seconda interpretazione, il fanno senza pregiudizio della prima?

« Ella è forse una proposizione, di cui debba guardarsi « ogni cattolico, il dire con Sant'Agostino l. 1. *Retract.* cap. « 21: *Harum autem duarum sententiarum, quae sit proba- « bilior, eligat lector?* »

S. Agostino espone l'una, e l'altra sentenza, ne affetta, come fa Eybel, di esaltare l'una con depressione dell'altra. Anzi dichiara di avere egli stesso innanzi, ad esempio di S. Ambrogio interpretato il divisato passo nel senso, che lo riferisce alla persona di S. Pietro: « Librum etiam contra epi- « stolam Donati scripsi . . . in quo dixi in quodam loco de « apostolo Petro, quod in illo tanquam in petra fundata sit « ecclesia: qui sensus etiam cantatur ore multorum in ver- « sibus beatissimi Ambrosii, ubi de gallo gallinaceo ait: « *Hoc ipsa petra ecclesiae canente culpam diluit.* Sed scio me

« postea saepissime sic exposuisse quod a Domino dictum est:
« *Tu es Petrus etc.* ut super hunc intelligatur quem confessus
« est Petrus etc. »

Ne avverte poi Natale Alessandro, che intanto S. Agostino si rivolse indi alla seconda esposizione, perchè avendo da trattare coi Donatisti, stimò potersene valere più opportunamente contro i loro particolari errori.

Num. 18. « Ci avverte l' E. R. che è *letterale* quel senso,
« in cui la voce *Petra ad Petrum directe refertur.* Questo
« certamente non è un domma di fede, ma un punto di cri-
« tica. Tralascio di far vedere con dotti autori cattolici, che
« stando all' uso, e al genio di tutte le lingue, cioè ebraica,
« siriaca, greca, e latina, il vocabolo *Pietra* adoperato da
« Gesù Cristo per significare la pietra fondamentale della
« chiesa non può adattarsi alla persona di Pietro, se non
« che in un senso mistico, e figurativo ».

Che l' uso ed il genio delle lingue ebraica, siriaca, greca, e latina non contraddica punto l' applicazione letterale del divisato passo alla persona di S. Petro, si è bastantemente avvertito nelle precedenti osservazioni.

Circa il domma di fede, a noi non tocca il dire di più di quanto si legge nel Breve. Bensì noteremo, che tra un domma di fede, ed un semplice punto di critica vi ha qualche cosa di mezzo. Se poi qui si tratti di un mero punto di critica potrà facilmente intenderlo chiunque voglia seriamente ponderare le seguenti considerazioni: 1. Adunque si ponderi la differenza, che dottamente rileva Natale Alessandro tra l' una, e l' altra esposizione, che stimò dovere di nuovo rimettere sotto l' occhio del leggitore: „ Sed inter utramque
„ expositionem id interest discriminis, quod ista ( quella che
„ riferisce letteralmente la voce *Pietra* a S. Pietro ) imme-
„ diata est, illa mediata: ista primitiva et perpetua, altera
„ adventitia, et temporanea; ista ab initio ecclesiae, quatuor
„ saeculorum serie sola tradita, altera vero data occasione
„ prolata. Nam ante Arianae haeresis ortum illa sola expo-
„ sitio viguit, quae verba illa refert ad ipsam Petri personam,
„ ut constat ex Tertulliano, origene, et S. Cypriano, quo-
„ rum verba in probationibus adducta sunt. Cum vero Ariani
„ Christi divinitatem palam impugnassent, sancti patres, qui
„ firmissimum catholicae causae praesidium in illis sancti Pe-
„ tri verbis, *Tu es Christus filius Dei vivi*, positum animad-

„ verterunt, istius confessionis dignitatem summis laudibus „ extulere. Unde quia sanctus Petrus illius in gratiam, et ob „ illius meritum constitutus fuerat fundamentum ecclesiae, „ ipsammet confessionem fundamentum ecclesiae nuncuparunt, „ metonymice, id est translato nomine effectus ad causam; „ ut Arianos illius impugnatores liberius, ac verius velut „ fundamenti ecclesiae destructores insectari possent. „

L'autore *Defensionis etc.* che ci viene più volte obiettato da nostri avversarj sotto nome di Bossuet, rispondendo ad un anonimo, che opposto avea, che a S. Pietro fu fatta propriamente la promessa di edificare la chiesa sopra di esso, che viene a dire, che a lui propriamente si adatta il passo: *Super hanc petram etc.*, si esprime in questi termini, part. 3. lib. 8. cap. 16: « Quod quarto, et quinto loco anonymus memorat, *ad Petrum vere ac proprie factam esse promissionem de aedificanda super ipsum ecclesia*; et cum a « Chrysostomo dicitur ecclesia super ipsam fidem niti, id « intelligi debere per singularem quemdam respectum ad Petrum, ejusque successores in sede apostolica, eximios fidei « professores ac praedicatores; tum Petrum pastorem universi « gregis esse constitutum. Omnes quidem, ac praecipue Parisienses nostri et Gallicani patres confitentur, neque in « communi fide stabilienda laborandum fuit. »

Nella lettera circolare colla quale i vescovi dell'assemblea del 1682, diressero la loro dichiarazione agli altri vescovi della Francia, dopo essersi riferito un celebre passo di S. Cipriano secondo la lezione comune, ma poco gradita da nostri avversarj: *eumque qui cathedram Petri, super quam, fundata est ecclesia, deserit, in ecclesia non esse*, non solo protestano que' vescovi di aderirvi, ma inoltre si pregiano di venerare *Ecclesiae petram* nella persona del ven. Innocenzo XI, che allora sedeva sulla cattedra di Pietro.

Gran fatto pertanto, che vogliasi ridurre ad un punto di critica, anzi che di più si pretenda non potersi adattare alla persona di S. Pietro se non in senso figurativo una esposizione, che dal principio della chiesa, sola pel corso di quattro secoli fu insegnata da padri, cui punto non si oppone l'altra, che di poi vi si aggiunse *data occasione!* Una esposizione, che l'autore stesso *Defensionis etc.* non solo dice essere da tutti ammessa, e specialmente da teologi Parisiensi e da padri Gallicani, ma che riferisce alla fede comune,

soggiugnendo, che in tanto non se n'era fatta menzione in quelli articoli, in quanto che *in communi fide stabilienda laborandum non fuit!* Se vera e certa non fosse l'applica-delle parole *et super hanc petram* alla persona di S. Pietro, quale nata colla chiesa stessa, sola fu predicata da padri pel corso di quattro secoli, ne mai contraddetta da padri susseguenti, che l'altra spiegazione vi aggiunsero senza esclusione della prima; converrebbe dire, che la costante tradizione de' quattro primi secoli non vale a fissare un punto di dottrina; che in tanti secoli la chiesa fu nell'errore o nell'ignoranza circa la vera legittima intelligenza di un testo evangelico, che serve di fondamento ad un domma di fede: Conseguenza da non potersi ridurre ad un punto di critica; ma che seco adduce uno sconcio positivo errore in materia di dottrina.

Nel seguente §. 19. il censore cita Launojo, a detto di cui « li padri, che presero la voce *pietra* per la persona di « S. Pietro, non furono più di 17, e quelli che tennero « l'altra spiegazione, intendendo per la *pietra* la fede, os- « sia la confessione di S. Pietro furono 44 e più » (1).

Qual credenza debba prestarsi a Launojo, può argomentarsi dallo spirito d'impostura, che diresse la sua penna in tante materie. Pure Launojo conta 17 Padri almeno, che presero la voce *pietra* per la persona di S. Pietro. Gran coraggio pertanto quello è del censore nell'affermare con tanta franchezza non potersi adattare a S. Pietro se non in senso figurativo quella voce, che alla persona di lui adattarono almeno 17 padri, tra quali debbono in prima computarsi i padri de' primi secoli, i più insigni de' secoli seguenti, ed a quali punto non si oppongono quelli, che l'altro senso seguirono! Senso altronde, il quale per confessione dell'autore *Defensionis etc.* dee intendersi *per singularem respectum ad Petrum, ejusque successores*, e che lungi di essere letterale, si riduce, come avverte Natale Alessandro, ad una figura di metonimia, per cui si trasferisce il nome dell'effetto alla cau-

(1) Si vedrà nel tom. seguente l'*analisi* del confronto, che fa l'autore delle riflessioni dopo Launojo tra li padri che alla persona di S. Pietro applicarono le parole dettegli da Cristo, *Et super hanc petram etc.*, e quelli che le hanno applicato alla fede, o confessione di S. Pietro.

sa; ed il conferma Juvenino *de Loc. theolog.* Dissert. 4. p. v, c. 1: « Haec verba, *Super hanc petram* intelliguntur de con-« fessione Petri, tanquam de causa meritoria, Conc., tan-« quam de causa subjectiva, Neg., hoc est Petrus per illam « confessionem aliquo modo meritus est, ut esset petra, su-« per quam ecclesia aedificaretur: *Mercedem*, ait Hieroni-« mus in illum locum, *recepit vera confessio* ».

Nal passo delle ritrattazioni citato dal censore S. Agostino distingue i due sensi, l'uno che riferisce la voce *pietra* alla persona di S. Pietro, e che fu da lui seguìto nel libro contro la lettera di Donato; l'altro, cui poscia si appigliò nel proseguimento delle sue controversie contro i Donatisti. In conferma del primo senso cita i versi di S. Ambrogio, *ipso petra ecclesiae canente culpam diluit.* Tale era pertanto il sentimento di S. Ambrogio, e di quelle chiese, ove già *ore multorum* si cantava l' inno del santo. Ora che direbbe S. Agostino, dappoichè l'inno di S. Ambrogio è stato consacrato dalla Liturgia e da secoli si canta in tutte le chiese della cristianità? e non direbbe essere una insolentissima insania il prendersela contra un senso universalmente adottato nelle pubbliche preci della chiesa? Può dunque l'E. R. lusingarsi di avere pienamente giustificato, che letterale è quel senso, in cui per costante tradizione de' primi secoli della chiesa la voce *pietra*, *ad Petrum ipsum directe refertur.*

« Non saprei indovinare il perchè l'E. R. non abbia fatto « parola di questa interpretazione, stando alla quale la voce « *petra* significa la persona di Cristo, mentre l'Eybel avea « eziandio scritto così: *Molti santi padri intendono sotto la « parola pietra Cristo medesimo.* »

Che bisogno d'indovinare, ove la cosa parla da sè? L'E. R. non ha fatto parola di quella interpretazione, perchè punto non era richiesta dall' argomento. Ben si sa che Cristo è la primaria principale pietra fondamentale dell'edifizio; nè Eybel era da riprendersi per avere scritto, che molti santi padri intendono sotto la parola di pietra Cristo medesimo. Ma Cristo pietra primaria e principale volle costituire, come dicono i santi padri, una pietra visibile, su cui fondare l'edifizio della chiesa in terra, e questa fu quell'apostolo, cui ne diede la denominazione, *designandolo personalmente*, come avverte monsignor Bossuet digià citato nel *Serm. dell'Unità:* « Allorchè Gesù figlio di Dio parla a Simone figlio di Giona,

« Gesù, che è la vera pietra e forte per se stesso, parla a « Simone, che non è pietra se non per la forza, che Gesù « gli comunica, quegli è, cui Gesù parla, mentre parlan- « dogli agisce in lui, e v'imprime il carattere della sua fer- « mezza. » Così Bossuet. Trattandosi pertanto di questa pietra visibile, ben meritava di essere notato il fraudolento artifizio di Eybel, nell'oscurare le autorità de' padri che in senso proprio e letterale riferiscono la voce pietra alla persona di S. Pietro; quasi che non si avesse da tener conto se non dell'interpretazione, che la riferisce o a Cristo, come a pietra principale, o che in senso metonimico la riferisce alla fede, o confessione di Pietro. Ecco svelato l'arcano

Num. 19. „ Quei padri, *patres ii*, segue a dire l'E. R. i „ quali *mira foecunditate scripturae* hanno spiegato il voca- „ bolo *petra* per la *fede* ossia per la confessione, che S. Pie- „ tro fece della divinità di Cristo, non abbandonarono mai „ l'altra spiegazione, per cui sotto il nome di *pietra* inten- „ desi la persona di Pietro, ma anche la ritennero *etiam* „ *apertissime*. Si conceda all'E., che niuno tra santi padri „ abbia mai abbandonato la spiegazione da lui creduta let- „ terale; come egli però arriverà a provare, che tra quei pa- „ dri, dai quali sotto il nome di *pietra* si è intesa la fede „ ossia la confessione di Pietro, non ve ne sia nessuno, che „ *apertissimamente* non abbia anche inteso sotto lo stesso nome „ la persona di S. Pietro? „

Un tenue saggio di logica, almeno di quella di Portoreale potea far capire al censore ciò, che naturalmente si capisce da chi ha senso comune: Che le proposizioni indefinite in materia non necessaria, quale si è la proposizione espressa nel Breve, *patres ii*, sono di tal natura, che a verificarle basta una certa morale generalità, nè punto si richiede una rigorosa metafisica universalità. La proposizoine del Breve è in sostanza quella stessa, che dalle sentenze de' padri deduce Natale Alessandro (Dissert. 4. cit.), *Quocirca sancti patres communi suffragio sanctum Petrum illam esse petram asserunt, super quam ecclesia fundata sit.* Ne più ci vuole a verificarla.

Un aureo scrittore, che fiorì nel principio del secolo, degno figlio di una patria da lui e da tutti meritamente celebrata qual novella Atene, disse in un illustre consesso di accademici suoi nazionali, che il sottile e delicato cielo sotto

il quale eran nati, fa essere gl'ingegni acuti, pronti inventivi. Proposizione di generalità indefinita, che dovette senza meno essere applaudita da ogni uomo gentile, che l'ascoltò. Che se a turbare il comune applauso, alzato si fosse un ritrosetto censore, chiedendo dal dicitore, che tutti li *nati* annoverando a uno a uno, favorisse di mostrare in tutti l'accennata prerogativa, senza eccezione neppure di uno, non perciò sarebbe, cred'io, a costui riuscito di fare apparire men giusta la suddetta proposizione, ma bensì di mostrare, che anche sotto il sottile, delicato cielo di Atene può talora nascere qualche pingue, ottuso Tebano.

Torniamo al proposito. Per oscurare l'applicazione diretta delle parole, *Super hanc petram*, alla persona di S. Pietro, forma Eybel una proposizione indefinita, *non potersi contare quei padri, che quelle parole intesero della fede, o confessione di S. Pietro:* A questa indefinita proposizione altra giustamente se ne contrappone nel Breve, che quei padri, *patres ii*, li quali intesero quelle parole nel secondo senso, non solo non abbandonarono il primo, ma anche apertissimamente il ritennero, il che certamente verificandosi della massima parte de' padri, e particolarmente de' più insigni (come si vedrà nell'analisi sopraccennata contro Launojo), che formano la catena della tradizione, essendo anche la proposizione indefinita modificata colla particella *etiam*, qual fia la nuova regola di logica, che astringa l'E. R. a provare nessuno esservi fra que' padri, che non abbia inteso l'addotto passo della persona di S. Pietro? Sebbene anche a ciò provare basterebbe l'addotto riflesso dell'autore *Defensionis*, *etc.* che nell'applicazione fatta da que' padri alla fede di S. Pietro, s'intenda fatta per singolare relazione alla persona di esso, e de'suoi successori. Ma stando *in subjecta materia*, una piena universalità non era richiesta, nè dalla rigorosa precisione de'termini; giacchè a verificare una proposizione indefinita non si ricerca che non ammetta eccezioni: nè dalla natura dell'argomento; giacchè a confutare Eybel basta, che la proposizione si verifichi di più e più di *que' padri*, indefinitamente enunziati da lui. Non è dunque l'interpellazione del censore se non se una mera cavillazione, che se non fosse tanto puerile, potrebbe riferirsi al genere di quelle, che tratto tratto si opponevano da Giuliano a S. Agostino alle quali però rispondeva il santo: *Litigare vis, non disputare.*

Tosto vedremo come da questo suo cavilloso modo viene egli ad avvilupparsi in certi lacci, da quali non gli fia così agevole il disbrigarsi.

Num. 20: « Al contrario non è difficile il provare, che « quei padri, dai quali furono specialmente a Pietro riferite « le parole di Cristo *Super hanc petram*, non ebbero intenzione « di parlare della persona sola di Pietro, ma della confessione « ch' egli fece intorno alla divinità del Redentore; vale a dire « considerarono S. Pietro come quegli, che confessò la divi- « nità di Cristo a nome degli apostoli, e prima di tutti l'an- « nunziò agli uomini. »

Non si maravigli l' E. R. che delle sue intenzioni si faccia scrutatore chi ha il talento di penetrare si facilmente le intenzioni de' padri. *Que' padri*, dice egli, *che riferiscono a Pietro le parole di Cristo, non ebbero intenzione di parlare della persona sola di S. Pietro.* E che? Forse que' padri altro esprimevano con parole, altro per via di restrizioni mentali ritenevano in mente? Ma, replica esso, *considerarono S. Pietro come quegli, che confessò la divinità di Cristo a nome di tutti, e prima di tutti l'annunziò agli uomini.* E da questo che si conclude altro, se non che la confessione di S. Pietro fu la causa in certo modo meritoria, per cui si degnò il Redentore presceglierlo ad essere la pietra, sulla quale volea edificare la sua chiesa? E se la persona sola di Pietro fu da Cristo nominata pietra della chiesa, come indovinare, che i padri non abbiano avuta l' intenzione di parlare della sola persona di S. Pietro, quando si chiaramente di S. Pietro solo, a distinzione degli altri apostoli, hanno detto e replicato essere quegli la pietra, su cui piaciuto è a Cristo edificare la sua chiesa?

## §. II.

### *Esame particolare delle autorità de' padri.*

„ Non mi fermerò a trattare di tutti cotesti padri, ma „ parlerò soltanto de' principali, quali stimansi Origene, Ter- „ tulliano, ed i santi Cipriano, Ilario, Ambrogio, Agostino „ Cirillo Alessandrino, e Leone Magno „.

Se il censore si è alquanto internato nella lettura di quei padri, non dovea neppure nominarli: che tutti sominnistrano

convincenti testimonianze contro di lui, come si e di già veduto in parte ( ma più distesamente si dirà nell'analisi citata ), e rimarrà viepiù confermato dal poco, che siamo per soggiugnere contro le particolari sue riflessioni. Cominciamo da S. Ambrogio. Di questo santo è certamente l'inno citato da S. Agostino, in cui già *ore multorum* si cantava: *Ipso* ( Gallo ) *canente petra ecclesiae culpam diluit.* Domando se quel *petra ecclesiae*, che regge il verbo *culpam diluit*, può intendersi d'altro, che della sola persona di S. Pietro, il quale fu quello individualmente, che al canto del gallo piànse la sua colpa? Altri passi si sono prodotti a suo luogo.

Venendo a S. Agostino, num. 21., il censore dopo avere prodotti due luoghi del santo, ne'quali la voce *pietra* si riferisce a Cristo, da questi due tratti particolari deduce bravemente la conclusione generale: „ Qualora adunque il santo „ dottore affermò essere la Chiesa fondata sopra S. Pietro, „ non disse ciò della sola persona di S. Pietro, ma volle „ *sempre* indicarci quella pietra, che S. Pietro confessò. „

Nel citato passo delle ritrattazioni S. Agostino attesta di aver detto dell'apostolo Pietro, che su di esso qual pietra sia fondata la chiesa, e ciò conforme al senso, in cui fu la voce *pietra* applicata da S. Ambrogio in quel verso: *Petra ecclesiae culpam diluit.* Dunque se in quel luogo volle S. Agostino indicarci Cristo, converra dire, che lo crede anche indicato nel verso di S. Ambrogio: giacchè attesta avere ivi intesa la voce *pietra* nel senso espresso in quel verso, talchè della persona di Cristo abbia inteso dire con S. Ambrogio che Cristo al canto del gallo pianse, e cancellò la sua colpa. Gran cervello fia costui, che a trovato il secreto di far piangere le loro colpe o alla fede di Pietro, o alla persona stessa di Cristo!

*Ibid.* « Le parole, che l'E. R. adduce di questo santo « padre ( S. Agostino ), non sono in verun conto favorevoli « alle sue massime Ildebrandiche. Egli senza dubbio le ha « ricavate dal salmo *contra partem Donati*, dove S. Agosti- « no scrive così: » *Scitis catholica quid sit, et quid sit prae- « cisum a vite . . . . . numerate sacerdotes vel ab ipta Petri « sede, et in ordine illo patrum quis cui successit, videte. « Ipsa est Petra, quam non vincunt superbae inferorum por- « tae.* Queste ultime parole; *ipsa est petra, quam non vin- « cunt* ec. crede l'E. che secondo S. Agostino significhino

« *romanam ecclesiam Petri sedem, eam esse petram* ec. Così « anche stimano que' teologi, i quali difendono l'infallibilità « de' Papi, lusingandosi di poter mostrare in siffatte parole « espresso un tal privilegio Pontificio. In vano però allegasi « questo testo non meno per il dono dell'infallibilità, che « per altra ildebrandica pretensione, che abbia mai voluto « l'E. attribuire ai vescovi romani. Imperciocchè ragionava ivi « il santo dottore non della chiesa particolare di Roma, ma « della chiesa cattolica. Ciò è manifesto da quelle parole « *Scitis catholica quid sit.*

Già si è detto, che nel Breve si prescinde dall'infallibilità; si è detto che l'E. ei fa gloria d'ignorare cosa si vogliano intendere gli avversarj sotto quella profana denominazione di sistema ildebrandico. Nel breve si riferisce alla particolare sede di Roma quello, che nel testo addotto S. Agostino dice, e dice manifestamente della particolare sede di Roma. Per convincere i donatisti della loro separazione dalla chiesa cattolica addita loro il vincolo della unità cattolica, e lo addita in quella sede, ch' egli specialmente individua, con annoverare la serie de' Pontefici, che da S. Pietro sedettero in quella fino a suoi tempi, e di questa sede così espressamente, ed individualmente determinata soggiunge immediatamente, *est petra* ec.

Eccone un'altro argomento, che non ammette replica. Nel passo addotto delle ritrattazioni l. 1. c. 21. S. Agostino ricordando il suo libro contro la lettera di Donato, attesta qualmente in quello avea detto dell'apostolo S. Pietro, che in esso come pietra era edificata la chiesa, conforme al senso espresso da S. Ambrogio nel verso: *ipso petra ecclesiae canente culpam diluit*, che non può letteralmente intendersi, che della persona di S. Pietro: e soggiunge, che in appresso avea poi spesse volte esposta quella voce *pietra*, riferendola a Cristo medesimo. Dunque quando scrisse il libro *contra epistolam Donati*, non avea ancora cominciato ad adottare questo nuovo senso, nè ancora si era dipartito dal senso espresso nell'inno di S. Ambrogio, che si riferisce letteralmente a S. Pietro. Ora il salmo *contra partem Donati* fu scritto prima della lettera *contra epistolam Donati*, poichè S. Agostino, che nel riandare i suoi libri segue l'ordine de' tempi, parla del *salmo* nel c. 20, e indi nel c. 21 passa a dire del libro contro la lettera di Donato. Se dunque scrivendo questo ultimo libro

non avea ancora cominciato a riferire la voce *pietra* a Cristo non l'avea dunque certamente riferita a Cristo in un libro scritto anteriormente. Ecco dove vanno a finire le pretese evidenze del nostro censore.

Lo stesso senso letterale si conferma dalla tradizione di que' tempi, come anche può raccogliersi dalla lettera 12 di S. Zosimo a vescovi Affricani, ove nota Coustant: « Boma-« nae sedis fundamenta sunt Petri nomine insignita, quate-« nus ab hoc apostolo *apostolica sedes* nuncupatur: eoque « firmior videri debet hujus sedis sententia, quod Petri sen-« tentia censeatur. Hoc itaque sibi vult Zozimus: Petrus est « firma illa petra, cui velut fundamento romana sedes inni-« tatur quamque nec diris inferni motibus superandam esse « Christus promisit. » Ed al certo bisogna, che ben di mal umore fosse il censore per indursi a negare alla sede particolare di Roma una prerogativa, che qual privilegio particolare di Cristo riconobbe in essa l'autore *Defensionis* nell'*append.* l. 1. c. 15., ove parlando della chiesa particolare di Roma, dice: „ Quantumcunque in Romam fremerent in-„ ferorum portae, ac sacrae urbis, quod absit fundamenta „ concuterent, non propterea praevalituras contra Petri ca-„ thedram; sed eam semel a Christo ecclesiae catholicae „ datam, integram permansuram. „ Ove conferma ciò che dalla stessa cattedra detto avea p. 3. lib. 10. c. 6: „ Quae „ cathedra, si concidere posset, fieretque jam cathedra, non „ veritatis, sed erroris, et pestilentiae. Ecclesia ipsa catho-„ lica non haberet societatis vinculum, jamque schismatica, „ ac dissipata esset, quod non est possibile. „

Inconcludente del pari e fantastico è l'argomento, che adduce il censore in conferma dell'intento da lui prestato a S. Agostino. „ Lo scopo infatti, dice egli, di S. Agostino „ era di far vedere ai Donatisti, ch'erano tralci recisi dalla „ vite, cioè dalla chiesa di Cristo; e ne adduce per prova, „ che non avevano presso di loro la successione de' vescovi, „ i quali fossero stati instituiti, e discendessero dagli apo-„ stoli. Dice, egli è vero, *Numerate sacerdotes vel ab ipsa* „ *Petri sede.* Ma la ragione, per cui S. Agostino ha nomi-„ nato la sede di Pietro, non è altra certamente, se non per-„ chè da Roma erano stati mandati in Affrica i primi ve-„ scovi, e i donatisti non comunicavano più con quella sede,

„ la di cui comunione i cattolici di Affrica religiosamente „ conservavano. „

Lo scopo di S. Agostino è infatti di far vedere ai donatisti, ch' erano recisi dalla chiesa di Cristo. Ma è falso di pianta, che *ne adduca per prova, che non avevano presso di loro la successione de' vescovi, i quali fossero stati instituiti, e discendessero dagli apostoli.* Di ciò non fa parola S. Agostino in quel luogo. E come avrebbe potuto opporre il difetto di successione a donatisti? Imperocchè se intende parlare il censore di successione in chiese immediatamente discendenti, o fondate dagli apostoli, niuna di tali chiese vi era nell' Affrica, neppure presso i cattolici; e altronde converrebbe dire, che vi ha scisma, ovunque non vi ha chiesa fondata dagli apostoli: O intende parlare della successione de' vescovi nelle chiese fondate da que' primi, che mandati furono da Roma in Affrica; e questa materiale successione si era pure conservata fra li donatisti, li quali mancando i primi vescovi, che si erano pervertiti, tosto ne sostituivano altri col rito dell' ordinazione. A convincere i donatisti di scisma si vale S. Agostino dell' invincibile argomento tratto dalla notoria loro separazione dalla chiesa cattolica. Notorio era quel carattere di cattolicità, che risulta dalla comunione di tutte le chiese colla sede di Pietro; non era spenta questa notorietà neppure presso li donatisti: *Scitis catholica quid sit*, che però anch' essi per non parere privi di una tale comunione aveano di già preso il partito di stabilire un loro vescovo in Roma. Ma questo pseudo-vescovo non sedeva nella cattedra di Pietro; il che si rendea manifesto, col fare loro annoverare li sacerdoti, che l' un dopo l' altro si succedettero in quella cattedra, da S. Pietro fino al Pontefice allora sedente. Così venivano ad essere manifestamente convinti di scisma, per ciò appunto, che precisi erano da quella sede, da quella cattedra, che come vincolo della società cattolica traeva seco la comunione di tutte le chiese non solo dell' Affrica, ma di tutto l' orbe, comunione in cui chiaro, e notorio risplendeva il carattere dell' unità cattolica. Per questa via confutò altresì S. Agostino l' impostura, colla quale taluno di essi vantava una lettera del concilio Sardicense a Donato di Cartagine, sul riflesso che la chiesa orientale cattolica non mai avrebbe scritto al vescovo di Cartagine, *praetermisso ro-*

*mano*; ed altrove mostra qualmente Ceciliano poteva non curare la cospirazione de' vescovi Affricani congiurati contro di lui, avendo la comunione del vescovo romano, la quale come si è detto, traeva seco la comunione di tutte le altre; del che dirassi anche più ampiamente a suo luogo. Mero sogno del censore egli è pertanto, che la ragione, per cui S. Agostino nominò la sede di Pietro in quel passo, altra non fu *certamente*, se non perchè da Roma furono mandati in Affrica i primi vescovi. Vero è che da Roma ricevè l'Affrica i suoi primi vescovi, e lo attesta Tertulliano; ma che *certamente* altra non sia stata la ragione, per cui S. Agostino ivi nominò la sede di Pietro, non ve ne ha in tutto quel *salmo* il minimo indizio. Come potrà dunque il censore giustificare quel suo *certamente*, quando non sia venuto S. Agostino a confidargli le sue secrete intenzioni?

La vera ragione è quella, che si manifesta nel contesto, ragione sì chiara, che ha penetrato fin nella mente del censore, il quale però soggiunge non volersi opporre a chi dica, che « intanto per S. Agostino i donatisti erano sci- « smatici, in quanto che si erano separati dalla sede roma- « na. » Egregia confessione, se tosto non venisse oscurata da riflessi, che vi annette, e che verremo analizando parte a parte.

« Rifletto però, dice egli, che il santo dottore non chiama « scismatici i donatisti, perchè fossero separati dalla sola « chiesa di Roma, ma perchè insiememente erano anche se- « parati dalla comunione di tutta la chiesa cattolica. »

Acuta e molto necessaria riflessione, la quale ne insegna, che a verificare che un tralcio sia reciso dalla vite, non basta dire, che sia reciso dal tronco, ma che di più sia separato da tutti li rami, che pendono dal tronco, e compongono la vite. Rifletta però ancora il censore, che se *intanto i donaitsti erano scismatici*, come egli ne conviene, *in quanto che si erano separati dalla sede romana*, S. Agostino con additare la loro separazione dalla chiesa di Roma, li convinceva per ciò stesso di essere separati dalla chiesa cattolica.

« A questo proposito fa duopo leggere la lettera 53 del « medesimo S. Agostino. Quivi trattando il santo padre lo « stesso argomento rinfaccia a donatisti c. 1. n. 2, che più « non si conservasse fra loro quella continuazione successiva

« de' vescovi *ordinem episcoporum sibi succedentium*, la quale « mantenevasi intatta presso de' cattolici, cominciando da S. « Pietro ».

Tutto questo è falso S. Agostino quivi punto non rinfaccia a donatisti, che mancata fosse presso loro la successiva continuazione de' vescovi. Dice, che se si dee attendere l'ordine de' vescovi, che si succedono, *quanto certius et vere salubrius ab ipso Petro numeramus, cui totius ecclesiae figuram gerenti dominus ait; Super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae in feri non vincent eam.* Novera indi uno per uno tutti li Pontefici, che nella romana sede si succedettero da S. Pietro fino ad Anastasio allora sedente, e soggiunge: *In hoc ordine successsonis nullus donatista episcopus invenitur. Sed ex transverso ex Africa ordinatum miserunt, qui paucis praesidens Afris in urbe Roma Montensium, vel Cutzupitarum vocabulum propagavit.* Non rinfaccia S. Agostino a donatisti, che fosse mancata presso di loro la successiva continuazione de' vescevi, ma che niun vescovo donatista potea noverarsi in quell'ordine di successione, che *verius et salubrius attendi debet*, cioè de' vescovi, che sedettero nella cattedra di Pietro, su cui piacque al Redentore di edificare la sua chiesa, giacchè il pseudo-vescovo mandato da essi in Roma, e che presedeva a que' pochi Montensi, non potea contarsi fra successori di Pietro. Onde viepiù si conferma, che *intanto per S. Agostino i donatisti erano scismatici, in quanto che si erano separati dalla sede romana.*

Ripigliando il censore le parole sovra riferite, che a *S. Pietro, totius ecclesiae figuram gerenti, disse il Signore: Super hanc Petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non vincet eam*: « Ecco, esclama, adoprate dal santo dottore le « medesime parole *et portae inferi etc.* in modo però che le « applica apertissimamente a tutta la chiesa, e non al solo « Pietro, nè alla sola chiesa romana. »

Verissimo è, che in questo luogo S. Agostino applica le parole, *et portae inferi etc.* a tutta la chiesa, e nol al solo Pietro, nè alla sola chiesa di Roma. Forse segue da ciò, che nel salmo *contra partem Donati*, non le abbia altresì applicate particolarmente, e individualmente alla sede di Pietro? La stabilità, che si attribuisce a tutta la mole di un' edifizio, toglie forse, che non possa anche questa particolarmente

attribuirsi al fondamento dell'edifizio? Eterno volle Cristo, che fosse l'edifizio della sua chiesa, e perciò eterno anche ne volle il fondamento in quella cattedra, che a tal riguardo *eterna* è denominata dal Bossuet nel *Sermone dell' Unità*: Non solo non ripugnanti, ma coerenti sono le applicazioni di quelle parole, *et portae inferi etc.*, e all'edifizio tutto della chiesa, e alla pietra fondamentale, su cui piacque a Cristo inalzarlo. Gran miseria ella è in vero lo essere condannato ad isvolgere sì maliziosi, ma insieme meschini, e puerili avvolgimenti.

« Di più nella stessa lettera S. Agostino non accusa di « scisma i donatisti, perchè solamente non comunicavano « co' vescovi di Roma discendenti per successione continua da « S. Pietro, ma non comunicavano neppure con alcun'altro « vescovo di quelle chiese, che già ebbero la comunione con « gli altri apostoli: *Legunt*, dice al n. 3, *in codicibus sanctis* « *ecclesias, quibus apostoli scripserunt, et nullum habent in* « *eis episcopum.* »

A sentire il censore si crederebbe, che S. Agostino dicesse a donatisti: Sappiate che siete scismatici non per questo solo, che non comunicate col vescovo di Roma, ma perchè non comunicate con gli altri apostoli. Nulla meno. S. Agostino segue semplicemente a confondere i donatisti, con rinfacciar loro, che non aveano pace con alcuna di quelle chiese ( allora cattoliche ), alle quali scrissero gli apostoli. Era questa non la primaria cagione, ed origine del loro scisma, ma un segno, ed una conseguenza, che ne manifestava viepiù l'obbrobriosa difformità. Per altro che intende il censore in questo passo? Vorrebbe forse insinuare, che a salvarsi dalla taccia di scismatico bastasse avere pace con alcuna di quelle chiese, che già ebbero la comunione con gli altri apostoli? Se ciò fosse, rifletta niuna esservi tra quelle chiese particolari, che non sia stata soggetta ad essere infetta di scisma, e d'eresia, come una funesta esperienza lo ha pur troppo comprovato col fatto. In tal caso chiaro è l'obbligo di separarsi anzi dalla comunione di tali chiese, per non precipitare con esse nell' eresia, e nello scisma. Proprio è della sola chiesa particolare di Roma, come notò l'autore *Defensionis*, di non poter mai venire meno, nè mai diventare cattedra d'errore, e di pestilenza; onde conclude l'indispensabile obbligo, che hanno tutte le chiese di rimanere ad essa

inseparabilmente unite. Or qual fia la separazione, che ha da caratterizzare lo scisma? La separazione da taluna di quelle chiese, dalle quali è duopo talvolta separarsi? Oppure la separazione da quella sola particolare chiesa, l'unione colla quale è d'inviolabile necessità, e che se venisse a mancare per impossibile, la chiesa stessa, come mancante del vincolo della società cattolica, diverrebbe scismatica, e dissipata, siccome dice lo stesso autore nel passo di già citato?

« Quelli dunque, secondo S. Agostino, sono scismatici, « che sone separati dalla comunione della chiesa univerrale, « ed a questa chiesa è stato promesso da Cristo, che non « arriveranno mai a prevalere contro di lei *superbae inferorum* « *portae* ».

*Jam responsum est.* Così ripete tratto tratto S. Agostino nel rispondere alle ripetizioni di Giuliano: *Assidue te delectat vana garrire . . . . Iam responsum est, rogo te, si aliquid dicere non potes, tace si potes; sed quod pejus est, nec hoc potes.*

Non vuole soffrire il censore, che alla chiesa particolare di Roma si faccia l'applicazione delle parole di Cristo, *super hanc petram etc.* Ma giacche tanto si diletta dell'opera *Defensionis etc.* attribuita da lui a monsignor Bossuet, pare che li passi, che ne abbiamo di già citati avrebbero dovuto guarirlo di quella morbosa fantasia. Non gli fia però discaro, che ad accertarne meglio l'effetto, se è possibile, gli rammentiamo quelle, ed altre dottrine di quello scrittore su questo punto, ed il saggio leggitore ne perdoni, se costretti siamo di ripetere, per non dilungarci dalle traccie del censore nelle sue continue ripetizioni.

Adunque il vero, o supposto Bossuet p. 3. l. 12. c. 6. il cui titolo è: *Traditio patrum de fide, et ecclesia romana, deque sede apostolica nunquam defectura: Romanorum Pontificum de suae sedis dignitate tuenda traditio*: dopo le autorità di S. Ireneo, e di S. Cipriano ( delle quali a suo luogo ) riporta in questo modo i sentimenti di S. Ottato Milevitano: « Nec taceam illam Optati unicam, singularemque cathe« dram; quam Petrus primus insederit *apostolorum caput*, « quam Petri successores, Optato referente, usque ad Siri« cium, ac caeteri deinde teneant, usque ad saeculi finem; « quam Donatistae careant, quam frustra occupare satage-

« rent, constituto Romae suae seciae vano episcopatu, quam
« sola catholica, nulla schismatica habeat ecclesia: quae
« proinde cathedra, si concidere posset, fieretque jam cathe-
« dra non veritatis, sed erroris, et pestilentiae, ecclesia ipsa
« catolica non haberet societatis vinculum, jamque schisma-
« tica ac dissipata esset, quod non est possibile. »

A costituire pertanto scismatici li donatisti bastava la loro separazione da quella cattedra, che è l'indissolubile vincolo della società cattolica. E certamente se, come dice Bossuet, scismatica diverrebbe la chiesa cattolica, ove cadesse quella cattedra, che è il vincolo della cattolica società, come non sarà scismatica una chiesa particolare, separata che sia da questo vincolo di società, e di unità, che è risposto nella sede de' successori di Pietro?

Segue Bossuet: « Hanc celebrat Gelasius ad Anastasium imperatorem, totumque orientem confidentissime scribens:
« *Quia mundo radix est apostoli Petri gloriosa confessio.*
« Qua voce designari solet ecclesiastico stylo sacer ille, et
« omni honore prosequendus locus, quo apostolorum, con-
« dita corpora, ecclesiae romanae, totique christianitati, nec
« minus orbi, quam urbi tutelae sunt » ( Avverta il censore questa vetusta formola di stile ecclesiastico, che sotto nome di confessione denota la cattedra, cui è affisso il magistero dell' iasegnamento ) : « Sic enim ad Euphemianum
« Constantinopolitanum patriarcham: *Veniemus, frater Euphemiane, ad illum pavendum Christi tribunal: ubi comprobandum*, inquit, *utrum beati Petri gloriosa confessio cuiquam eorum, quos recendos accepit, quicquam subtraxerit ad salutem*
« ( Non dubitava dunque S. Gelasio, che dalla sede romana
« dovessero *reggersi* anche le chiese orientali ). » Ecclesiam
« romanam nominat a potissima parte, ab ipso sacrario,
« quo Petri reliquiae requiescunt; quo ex loco ecclesia ro-
« mana primatum repetebat suum. Inde scilicet facta est ec-
« clesiarum caput, quod apostolorum princeps in ea sedem fi-
« xerit, in ea martyrium fecerit, eam sanguine dedicarit,
« quem ad locum videas, priscorum quoque Pontificum tem-
« pore, synodos celebratas, tanquam a Petro deductis apo-
« stolicae doctrinae, ac disciplinae rivis. » Osservi il censore ond'è avvenuto, che la chiesa romana fatta sia *ecclesiarum caput*; cioè perchè in essa il principe degli apostoli S. Pietro fissò la sua sede, e la consacrò col suo sangue. La

successione del primato dipende dunque dalla successione in quella sede, in cui, e da cui comincia la serie de' successori di Pietro; giacche per divina ordinazione il primato fu conferito a S. Pietro per essere continuato ne' suoi successori.

Segue Bossuet: « Hujus ergo rei gratia Stephanus me-« tropolita Larissaeus ad Bonifacium II, et synodum roma-« nam haec scribit: *Dixi, quia auctoritas sedis apostolicae,* « *quae a Deo et Salvatore nostro, summo apostolorum data* « *est, omnibus sanctorum ecclesiarum privilegiis antecel-* « *tit, in cujus confessione omnes mundi requiescunt eccle-* « *siae.*

Est et illud sancti Gelasii: Duodecim certe fuere apostoli « paribus meritis, parique dignitate suffulti; cumque omnes « ae qualiter spirituali luce fulgerent, unum tamen principem « esse ex illis voluit Christus, eumque dispensatione mirabili « in dominam gentium Romam direxit, ut in praecipua urbe « vel prima, primum, et praecipuum dirigeret, Petrum, ibi-« que sicut doctrinae virtute sublimis emicuit, ita sanguinis « gloriosa effusione decoratus, aeterno hospitio conquiescit, « praestans sedi, quam ipse benedixit, ut portis inferi nun-« quam pro Domini promissione vincatur, omniumque sit « fluctuantium tutissimus portus. »

Ecco chiaramente applicata da S. Gelasio alla sede di Pietro la promessa di Cristo, *et portae inferi etc.* Che risponderà il censore? Sentiamo ancora Bossuet: « Audio quid di-« cant: Romanis pontificibus, sedis suae dignitatem commen-« dantibus, in propria videlicet causa non esse credendum, « sed absit.... quod quidem hic semel dicere placuit, ut te-« merariam ac pessimam responsionem confutarem; profiteor-« que me de sedit apostolicae majestate, romanorum Ponti-« ficum doctrinae, et traditioni crediturum: quamquam eo-« rum sedem non ipsi magis quam reliqui, ac tota ecclesia, « atque orientales haud minut, quam occidentales praedicant. « Id sequentia declarabunt. »

Segue in fatti Bossuet a recare *c.* 7. *ed* 8. solenni documenti di questa predicazione della chiesa romana, pienamente autenticati dall' unanime consenso delle chiese orientali, ed occidentali: « Sancti Hormisdae, ac Justini Augusti tempore, « ecclesiae orientales hanc adversus Acacium Eutychetis de-« fensorem, a beatissimo Papa missam formulam jussi sub-

« scripserunt: *Primus salus est; rectae fidei regulam custodire, et a patrum traditione nullatenus deviare; quia non potest Domini nostri JESU CHRISTI praetermitti sententia dicentis: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam. Haec quae dicta sunt, rerum probantur effectibus; quia in sede apostolica immaculata est semper servata religio.* « Ergo ut « semper servaretur, ad haec Christi promissa referunt. » Sede apostolica è qui nominata per antonomasia la sede romana. Di questa si afferma, che per la promessa di Cristo, immacolata sempre in essa si conservò la religione; e giacchè la promessa di Cristo non può mai venir meno, conclude meritamente Bossuet: *Ergo ut semper servaretur, ad Christi promissa referunt.*

« Subdunt postea: *Unde sequentes in omnibus apostolicam sedem, et praedicantes ejus omnia constituta, spero ut in una communione vobiscum, quam sedes apostolica praedicant, esse merear, in qua est integra, et verax Christianae religionis soliditas; promittens etiam sequestratos a communione ecclesiae catholicae, idest, non in omnibus consentientes sedi apostolicae, eorum nomina inter sacra non recitanda esse mysteria. Hanc autem professionem meam propria manu scripsi, et tibi Hormisdae sancto, e venerabili Papae urbis Romae obtuli.* Atque « haec professio ab Hormisda Pontifice dictata, ab omnibus « episcopis orientalibus, eorumque Antesignanis constantino- « politanis patriarchis est recepta. Qua de re occidentales « episcopi, praesertim Gallicani multum in Domino collae- « tantur, ut certum sit hanc formulam a tota ecclesia com- « probatam. » Ecco dunque una formola consacrata dall'approvazione di tutta la chiesa. E che dice questa formola? 1. che alla sede apostolica romana nella persona di Pietro diretta fu la sentenza di Cristo: *Tu es Petrus, et super hanc petram etc.* 2. Che in virtù di questa sentenza sempre in essa si conservò immacolata la religione, ed intera, e verace sussiste la solidità della cristiana religione. 3. Che sequestrati si hanno dalla comunione della chiesa cattolica i non consenzienti colla sede apostolica.

E dopo una si autorevole professione dettata da un santo Pontefice, sottoscritta da vescovi orientali, commendata dagli occidentali, e con particolare applauso da padri Gallicani, comprovata da tutta la chiesa, avrà l'E. R. a paventare le strida d'anonimo ignoto censore, che viene a sgridarlo, per

essersi detto nel Breve, che i padri non mai abbandonarono, anzi costantemente ritennero il senso letterale, per cui direttamente si riferisce a S. Pietro la sentenza di Cristo: *Tu es Petrus etc.*? Intanto ascolti la conclusione di Bossuet: « Interim id observemus, quid fixum, ac divina pollicitatione « firmatum ubique inculcatur: nempe sedis apostolicae, at« que ecclesiae romanae fidem minime perituram. » Come potrebbe verificarsi questa singolare prerogativa della sede apostolica romana, fondata sulla promessa di Cristo, se alla sede apostolica romana non si riferissero anche particolarmente, e direttamente nella persona di Pietro le parole di Cristo: *Et portae inferi etc.*?

Seguitiamo a recare altri documenti riferiti da Bossuet c. 8. « In concilio Lateranensi sub martino Papa leguntur « epistolae, ac supplicationes orientalium aeque ac occiden« talium, quibus sedis apostolicae, romanique Pontificis di« gnitas, et auctoritas mirifice commendantur; quod ejus sit « definire de summae fidei rebus, deponere haereticos, sectam « pronunciare, ac firmare sententiam; aliaque ejusmodi, « quae ad ejus officium pertinare nemo catholicus negaverit: « Haec igitur vehementer incùlcant, ubi illud sempiternum « exponunt quod deficere non possit. » Cita le chiarissime testimonianze de' vescovi di Cipro nella lettera a papa Teodoro; di Stefano vescovo di Dora, deputato da Sofronio patriarca di Gerosolima, da cui condotto sul Calvario ricevè l'ordine di portarsi *ad apostolicam sedem, ubi orthodoxorum dogmatum fundamenta existunt*; ed ivi rendè testimonianza alla podestà, che principalmente ricevè S. Pietro di confermare i suoi fratelli: *Utpote dispensative super omnes ab ipso qui propter nos incarnatus est Deus, potestatem accipiens et sacerdotalem auctoritatem.*

Riferisce l'illustre testimonianza renduta da S. Agatone alla sua sede, ricevuta, ed applaudita dal VI Concilio generale: *Quod Petro adnitente apostolica ejus ecclesia nunquam a veritate deflexa sit: quod ejus auctoritatem, ac doctrinam catholica ecclesia, et oecumenicae synodi semper amplexae sint: quod eadem ecclesia semper illibata permanserit propter eam Christi promissionem: Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua.* Dopo le quali testimonianze soggiunge Bossuet: « Haec praeclara, haec magni-

« fica, haec vera sunt .... Nec romani Pontifices unquam « aliter locuti. »

Non voglio dissimulare, che questa indefettibilità della chiesa romana sì altamente predicata da Bossuet, quale inconcussa dottrina della chiesa universale, vien da lui applicata alla serie, e successione de' romani Pontefici, in guisa che possa per altro combinarsi con qualche traviamento di un qualche romano Pontefice, come pretende essere avvenuto a Liberio, e ad Onorio; con questo però che tosto venga l'errore ad emendarsi o dallo stesso romano Pontefice, o dal successore; talchè debba pura sempre, ed illibata mantenersi nella sede apostolica romana la successione dell' insegnamento. Non comporta il nostro presente instituto, che ci prendiamo ad esaminare se questa sua interpretazione, o limitazione possa conciliarsi coll' espresse, generali sentenze de' Pontefici de' concilj, e de' padri da lui riportate ne' capi sovra citati; colla solenne professione dettata da S. Ormisda, comprovata da tutta la chiesa; colla conclusione ch' egli stesso ne deduce: *Ergo ut semper servaretur, ad haec Christi promissa referunt:* quasi chè l'immutabilità della promessa fatta da Cristo alla serie, potesse vacillare in qualche parte, o che una promessa, che riguardava Pietro, ed i suoi successori, non dovesse verificarsi in ciascuno di essi, come compresi tutti, uno ad uno, sotto la medesima, in quanto tutti uno ad uno rappresentanti S. Pietro, sedenti nel luogo di Pietro, e continuatori di una successione, nella quale confessa egli medesimo aver voluto Cristo, che pura ed illibata si conservasse la tradizione apostolica fino al terminare de' secoli: « Haec « igitur cathedra, cap. 5., haec sedes, haec ecclesia est, « quae pro sui Pontificis dignitate, nunquam a vera ecclesia « nunquam a vera fide abrumpatur. »

Ciò che fà, e si appartiene direttamente a noi, si è che dalle testimonianze riferite da Bossuet, anche sotto la modificazione, che vi appone ( sebbene in quelle niun vestigio ne appaja ) risulta una piena confutazione degli errori di Eybel, e de' suoi difensori: confutata rimane la massima, che ogni vescovo sia chiamato non meno che il Papa al governo della chiesa, e con pari podestà: Che però il primato debba ridursi ad un mero, e soltanto più stretto obbligo, e privilegio di richiamare i vescovi al loro dovere per via dell' esortazione, e dell' esempio; quasicchè ad ogni vescovo competesse del

pari che al Papa, *definire de summis fieri rebus, deponere haereticos, et alia quae ad ejus officium pertinere nemo catholicus negaverit*, come epiloga Bossuet la lettera de' tre concilj Affricani, o che d'ogni vescovo potesse dirsi, che *dispensative super omnes acceperit potestatem, et sacerdotalem auctoritatem*, come del Papa professò Stefano di Dora in quel numeroso Lateranense concilio sotto Martino I, confutata la impudente calunnia de' difensori di Eybel nell' accagionare di errore quella lunga continuata serie di Pontefici, da quali emanarono i *fatali decreti*, com' essi li chiamano, contro Bajo, Jansenio, Quesnello, e *cattolicissima* chiesa di Utrecht, quasi chè potesse la sede apostolica cangiarsi in cattedra di errore, e di pestilenza, cosa tanto impossibile, come abbiamo veduto sostenersi da Bossuet, quanto che la chiesa stessa divenga scismatica, e dissipata; il quale Bossuet si dichiara pure tenere qual punto di dottrina cattolica, che la vera fede non può mai venir meno nella sede apostolica, e che però ove questa venisse a vacillare in taluno de' romani Pontefici non possa ciò avvenire, se non in quanto *statim revictura sit*, ed in sì poco intervallo, che non possa dirsi interrotta, come suppone avvenuto in Liberio, ed Onorio ( altronde troppo bene giustificati a tal riguardo ), soggiungendo: « Neque « porro aliter in tota Pontificum successione eventurum esse « certa fide credimus. » E cap. 17: « Quis nostrum negat, « Petro promissam eam, quae nunquam deficiat, fidem « atque in ejus successoribus, divina providentia permansis- « se, ac porro permansuram fidem, summa quidem ipsa, « ita ut ipsa series, atque successio nunquam a fide abrum- « patur »? E ancora: « Confitemur, Petri in sede apostoli- « ca minime defecturam, atque ejus rei gratia fidei causas « ad eam referendas. » Haec ex communi traditione desum- « pta ec.: » Confutata rimane l'impostura, colla quale ad inganno de' semplici non cessano di ostentare una perfetta unanimità di sentimenti col clero Gallicano, di quella come di scudo armandosi a riparo de' colpi vibrati nel Breve contro i loro insegnamenti. Bella unanimità in vero! Non vi ha vitupero, che non abbiano questi vomitato, e vadano di continuo vomitando contro i decreti emanati dalla sede apostolica nella causa del Giansenismo: Bossuet all' incontro ascrive a particolare lode de' padri Gallicani, che *accuratissime omnium Jansenismum, omnesque ejus artes retexe-*

*rint*: Rende testimonianza del pieno consenso non solo del clero Gallicano, ma della chiesa universale in ricevere le costituzioni apostoliche promulgate contro il Giansenismo: « Nunc satis liquet ( Append. l. 3. c. 2. ) de decretis Ponti- « ficiis nullam dubitationem esse posse, receptane sint, an « non? Quis enim nesciat nullis missis nuntiis, nullis per- « latis litteris, de Janseniano negotio diplomata ubique obti- « nere, cum neminem obstrepere, ac reclamare audiamus? » Come dunque non sentono i difensori di Eybel, che gli strepiti, che muovono contro i decreti Pontificii vanno a ferire direttamente quel clero, con cui vogliono comparire di andare perfettamente uniti? Rimane in fine confutato il cavilloso, ridicolo rimprovero fatto dal censore ( n. 6. ) all'E. *per avere riempito il Breve di quelle stesse testimonianze dei padri, e de' concilj, sulle quali si fondano i difensori dell'infallibilità Pontificia.* Anche Bossuet si fece pregio di addurre copia di queste stesse, e di altre consimili testimonianze in varj capi della sua opera, ad oggetto di rilevare tante singolari prerogative del primato; e dovea essere disdetto all'E. R. il valersene ad oggetto di ribattere l'impudente audacia di un novatore, che deprime il primato a segno di non lasciargli che un privilegio di esortazione, e di esempio? E come non ha ciò veduto il censore in quelle parole del Breve: « Quae patrum, synodorumve documenta, quisquis aequo, « pacatoque animo paullo attentius introspexerit, sentiet pro- « fecto, longe praestantiorem auctoritatem comprehendere, « quam quae aut meri directorii, ut vocant, finibus, aut « hortandi, monendi, supplendi munere continetur? » Nel Breve si producono di quelle testimonianze, che riferisce lo stesso Bossuet, e che dopo averle riferite soggiunge: *Nec romani Pontifices unquam aliter locuti.* Che pretende dunque il censore? Che il Papa ripudiasse il linguaggio de' suoi predecessori per adottare quello di Eybel, e de' suoi aderenti? Che se poi su quelle testimonianze si fondano i difensori dell'infallibilità, che nè pochi sono, ne disprezzabili autori, se la prenda il censore non col Breve, ma con que' padri, e concilj medesimi, per essersi spiegati in modo da far credere, che non possano le loro sentenze riportarsi, senza che si dia luogo o si pensi di dedurne l'infallibilità.

Num. 22. Passa il censore a criticare l'uto, che si è fatto nel Breve de' passi di sant'Ambrogio: „ *Sic*, prosiegue l'E.,

„ *Magister Augustini Ambrosius* scrisse: *ipse est Petrus, cui*
„ *dixit: Tu es Petrus, et super hanc petram edificabo eccle-*
„ *siam meam: Ubi ergo Petrus ibi ecclesia.* Niente altro però
„ con queste ultime parole: *Ubi Petrus, ibi ecclesia*, volle
„ significare S. Ambrogio, fuorchè in S. Pietro era figurata
„ la chiesa. Così ci obbliga a dire il contesto, che può ve-
„ dersi *enarrat. in psal.* 40. *n.* 30. D'onde si ricava ciò,
„ che senza ripugnanza io ammetto, che secondo S. Ambro-
„ gio debbasi riconoscere in S. Pietro il primato. Qual poi
„ sia stata la mente del Santo dottore nell'applicare a S.
„ Pietro le parole di Cristo, *Tu es Petrus ec.* ce 'l dice egli
„ stesso nel libro *de Incarnat. Dom.* c. 4. n. 23. dove si espri-
„ me così: S. Pietro confessò la divinità di Gesù Cristo *pro*
„ *caeteris, immo prae caeteris: et ideo fundamentum ecclesiae*
„ *dicitur.* Si notino le parole, *et ideo*; dalle quali bastan-
„ temente deducesi, che a giudizio di S. Ambrogio deesi
„ dire fondata la chiesa non sulla *persona*, ma sulla *fede* di
„ S. Pietro. „

Ecco il contesto ( Enarrat. in psal. 40. n. 30. ): „ Qui
„ fidelis est, in terram non cadit: qui infidelis, cadit, et
„ descendit in inferiora terrarum; sicut scriptum est: *Descen-*
„ *dant in infernum viventes.* Ergo persecutor super terram,
„ et in infernum cadit: Christus super resurrecturos, Chri-
„ stus super petram, Christus super ecclesiam. Audi quo-
„ modo super ecclesiam cadat. Retro erat Petrus, et se-
„ quebatur eum cum a Judaeis ad Caiphae domum syna-
„ gogae principis duceretur. Ipse est Petrus, qui dixit: *Tu*
„ *es Petrus, et super hanc Petram aedificabo ecclesiam*
„ *meam.* Ubi ergo Petrus, ibi ecclesia, ibi nulla mors, sed
„ vita aeterna. Et ideo addit: *Et portae inferi non praeva-*
„ *lebunt ei: et tibi dabo claves regni caelorum.* Beatus Pe-
„ trus, cui non inferorum porta praevaluit, non caeli porta
„ se clausit; sed et contrario destruxit inferni vestibula, pa-
„ tefecit caelestia. In terris itaque positus caelum aperuit,
„ inferos clausit. „

In questo contesto si prende S. Ambrogio a dichiarare, come Cristo cada sulla pietra, e cada insiememente sulla chiesa. Quindi rappresenta Cristo, che parla a Pietro, che lo seguiva; quel Pietro che seguiva Cristo era certo la persona di Pietro: A questo Pietro, a questa persona dice Cristo: *Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam*

*meam*. Ecco questo Pietro stabilito fondamento dell'edifizio della chiesa. L'edifizio sta, ov'è il fondamento, su cui è posato; nè può l'edifizio starsene disgiunto dal suo fondamento. Ov'è il fondamento, ivi dunque è l'edifizio. Dunque se quel Pietro che seguiva Cristo, fu da Cristo costituto fondamento della chiesa, per diritto raziocinio ne conclude S. Ambrogio: Dunque *ubi Petrus ibi ecclesia*. E siccome la chiesa è, ov'è la pietra, su cui Cristo l'ha fondata, così non può esser chiesa di Cristo qualunque chiesa che sia disgiunta da Pietro, stabilito da Cristo pietra fondamentale della sua chiesa. Nè ciò può applicarsi ad altro vescovo fuorchè al romano Pontefice. Questo senso di S. Ambrogio si dichiara viepiù nelle parole, che seguono in quel contesto: *Beatus Petrus, cui non inferorum porta praevaluit . . . In terris itaque positus caelum aperuit*. Di chi fuor che di Pietro in persona possono intendersi queste individuali espressioni del santo: *Beatus Petrus . . . . . . in terris positus*? Ed è appunto questo Pietro, di cui dice S. Ambrogio: *Cui non inferorum porta praevaluit*. Può essere più chiara l'applicazione fatta dal santo dottore delle parole di Cristo alla persona di S. Pietro?

Lo stesso senso rilevasi dall'altro testo, cui ne chiama il censore: *Et ideo fundamentum ecclesiae dicitur*, ove vuole, che si notino bene le parole *et ideo*, dalle quali deduce, che a giudizio di S. Ambrogio deesi dire fondata la chiesa non sulla *persona*, ma sulla *fede* di S. Pietro. Per intendere la mente del santo dottore bastava non mutilare il passo con sopprimere le parole, che seguono immediatamente: *Et ideo fundamentum dicitur, quia novit non solum proprium, sed etiam commune servare*. Ecco spiegato il *perchè*, che corrisponde all'*ideo*. S. Pietro dicesi fondamento, perchè *novit etiam commune servare*, perchè a lui compete *servare*, custodire, mantenere, sostenere ciò, che si appartiene non solo a lui: cioè, come spiega il santo in appresso, *fidem loqui, pietatem adserere, gratiam praedicare*, ma di più ciò che appartiene alla comunanza della chiesa. Ora la parola *novit servare*, indica manifestamente la persona incaricata di custodire ec. Adunque in quel testo di S. Ambrogio la voce *fundamentum* è direttamente appropriata alla persona di S. Pietro, in quanto che a lui specialmente si appartiene conservare la predicazione della fede nella comunanza della chiesa.

A voler pertanto risparmiare al censore la vergogna di sì potente mutilazione, convien dire, che non abbia letto S. Ambrogio in fonte. Ma come scusare il difetto di buon senso nel raziocinio, che egli fonda sulla particella *et ideo*? Prendiamo pure il testo mutilato, quale ce lo appresenta: *Petrus respondit pro caeteris, immo prae caeteris, et ideo fundamentum dicitur.* Dunque per fondamento si ha da intendere non la *persona*, ma la *fede* di S. Pietro? Anzi quell' *ideo* significa, che la fede confessata fu la causa, perchè S. Pietro fu detto fondamento. Ora il buon senso detta, che la causa, per cui taluno ottiene una qualsivoglia prerogativa, non è la prerogativa ottenuta. Che però dopo S. Ilario, e S. Girolamo ben disse Juvenino: *Petrus per illam confessionem aliquo modo meritus, ut esset petra, super quam aedificaretur ecclesia:* E concorda Natale Alessandro colla comune de' teologi. Credo, che il censore avrà letto, o inteso, che l'apostolo S. Giovanni fu vergine, e che *ideo* fu il primo discepolo prediletto di Cristo. Dunque in forza della particella *ideo* dovrassi dire, che non la persona di S. Giovanni, ma la verginità di lui fu il discepolo prediletto? Non così ragionava S. Ambrogio. Non sono già opposte fra loro nè si escludono queste due proposizioni, che la *fede sia il fondamento della chiesa*, e che *S. Pietro sia fondamento della chiesa.* La fede è fondamento della chiesa; ma la fede non si predica da se stessa, e però meritamente dicesi anche fondamento della chiesa quello, cui fu specialmente ingiunto il ministero della predicazione della fede nella chiesa universale, e di confermare i suoi fratelli nella fede.

Segue il censore: « Ciò più chiaramente ancora c'insegna il santo padre nel medesimo libro c. 5, così scrivendo: *Fides ergo est ecclesiae fundamentum. Non enim de carne Petri, sed de fide dictum est, quia portae mortis non ei praevalebunt. Sed confessio vicit infernum, et haec confessio non unam haeresim exclusit. Nam cum ecclesia multis tanquam bona navis fluctibus saepe tundatur, adversus omnes haereses debet valere ecclesiae fundamentum.* »

Qui punto non ritratta S. Ambrogio l'applicazione fatta da lui sul fine del capo antecedente, della voce *fundamento* alla persona di S. Pietro: applicazione ch' egli conferma in altri luoghi come tosto vedremo. Solo mostra, che questa prerogativa di fondamento non si riferisce a S. Pietro, in

quanto vestito di carne, e d'ossa, ma in quanto che per la confessione, che fece della fede, ne fu a lui principalmente affidata la custodia nella comunanza della chiesa. *Sed confessio vicit infernum*, dice il santo. Questa confessione, che vince l'inferno, non è una confessione in senso astratto, ma una confessione in atto, che comprende la persona, che per mezzo di questa confessione vince l'inferno. Qual sia poi la nave, in cui sta il fondamento della chiesa, lo spiega S. Ambrogio, *Exposit. in Luc.* l. 4. n. 70: *Non turbatur ista* ( Navis ), *quae Petrum habet, turbatur illa, quae Judam habet . . . . . Quemadmodum enim turbari poterat, cui praeerat is, in quo ecclesiae firmamentum est ?* E. n. 71: *Deni que etsi aliis imperatur ut laxent retia sua; soli tamen Petro dicitur: Duc in altum, hoc est, in profundum disputationum . . . in hoc altum disputationis ecclesia a Petro ducitur: at videat hinc resurgentem Dei filium, inde spiritum sanctum profluentem.* E n. 73: *Est et aliud apostolicum piscandi genus, quo genere solum Petrum piscari Dominus jubet dicens: Mitte hamum, et eum piscem, qui primus ascenderit, tolle.*

Soggiunge il censore, che S. Ambrogio nel lib. 2. *de Spiritu Sancto* « dopo aver chiamato S. Pietro *fundamentum ecclesiae*, afferma, che nell' essere di fondamento era S. Paolo « uguale a S. Pietro: *nec Paulus inferior Petro* ec.

Anzi dal contesto appare, che il santo dice tutto l'opposto. In quel libro c. 13, si prende S. Ambrogio a provare la divinità dello Spirito santo, da questo che lo Spirito santo opera, e comanda ugualmente che il padre, ed il figlio; e ciò dimostra per la ubbidienza, che gli apostoli prestarono agli ordini dello Spirito santo: ( n. 155. ) Esalta il merito di questa ubbidienza negli apostoli; e di Paolo in particolare dice n. 158: *Nec Paulus inferior Petro, quamvis ille ecclesiae fundamentum.* Non afferma, che *nell' essere di fondamento era S. Paolo uguale a S. Pietro*, ma bensì che, riguardo al merito, di cui si trattava, S. Paolo non era inferiore a S. Pietro, tuttochè S. Pietro fosse fondamento della chiesa; con che viene a dire secondo la comune intelligenza, che sebbene S. Paolo non fosse fondamento della chiesa; come lo era S. Pietro, ciò non ostante in quel tal merito non era inferiore a S. Pietro. Se di un personaggio si dicesse, ch' egli non è men rispettabile di un tale altro tuttochè nobile, s' intenderebbe con ciò, che il primo sia uguale al secondo nel

pregio della nobiltà? Anzi s'intenderebbe tutto il contrario, vale a dire, che il primo non sia nobile, ma che abbia altronde tali prerogative da farlo rispettare non meno che il nobile. Un grammatico poteva insegnare al censore essere la particella *quamvis* una congiunzione di contrarietà, che frapposta fra due termini nega dell'uno ciò che si afferma dell'altro. Nel confronto ancora, che fa S. Ambrogio tra S. Pietro e S. Paolo nel proporre alle persone tentate il loro esempio, li caratterizza in questo modo lib. de *Virginit.* c. 16. n. 105: *Non confusus est Petrus dicere: Exi a me Domine, quia peccator sum ego. Vir enim sapiens et gravis, in quo esset ecclesiae firmamentum, et magisterium disciplinae, nihil utilius sibi esse prospexit* ec. E. n. 106: *Paulus quoque de carnis stimulo gloriatur, quod sibi ne extolleretur, provisum est . . . . Et ideo quasi fortis Athleta laetatur* ec. In S. Pietro ripone *firmamentum ecclesiae, et magisterium disciplinae*, in S. Paolo il pregio *fortis Athleta.* Si raccolgano tutte queste testimonianze del santo dottore, e si veda se non resistono a tutta la violenza, che impiega il censore per torcerle colle sue sofistiche interpretazioni.

Ne' susseguenti articoli oppone il censore quelle autorità, che per modo di objezione contro il primato si adducono comunemente ne'corsi di teologia. Così n. 23. l'autorità di S. Cipriano, e successivamente di Tertulliano n. 24, di Origene n. 25. di S. Ilario n. 26. di S. Girolamo n. 27. di S. Cirillo Alessandrino n. 28. di S. Leone Magno n. 29.

Di S. Cipriano si è detto quanto basta nelle precedenti osservazioni. Riguardo alle altre autorità, ove gli altri apostoli sono denominati *fundamenta ecclesiae*, legga il censore la spiegazione di Natale Alessandro nella risposta alla terza objezione in quella dissertazione quarta, ch'egli stesso cita poco appresso: « Apostolos dici ecclesiae fundamenta multi-
« plici sensu. Primo, quia ecclesias ubique fundarunt . . . .
« Sunt praeterea ecclesiae fundamenta ratione doctrinae divi-
« nitus revelatae. Tertio, dicuntur ecclesiae fundamenta ra-
« tione gubernationis. Si duo priores modi spectentur, aequo
« jure ecclesiae fundamenta nuncupari possunt apostoli, atque
« ita aedificamur super fundamenta apostolorum, et pro-
« phetarum. Si tertius attendatur, id soli Petro velut or-
« dinario pastori concessum est: aliis autem jure quodam
« extraordinario, ut legatis pro Christo. Hanc responsionem

« firmat supra laudata S. Hieronymi auctoritas l. 1. *Contra* « *Jovinianum* ec.

Venendo poi particolarmente a padri citati sopra dal censore, ne produrremo alcune testimonianze allegate da Natale Alessandro in quella stessa dissertazione §. 1, nelle quali la voce *petra* si riferisce direttamente, e letteralmente a S. Pietro. Tertulliano *l. de Praescript.* c. 21: « Latuit aliquid Pe- « trum, aedificandae ecclesiae petram dictum, claves regni « caelorum consecutum, et solgendi, et allicandi in caelis et « in terris potestatem »? Quel *latuit* può dirsi della confessione, e non anzi della persona, *quam non latuit?* Certo che non della confessione, ma della persona può dirsi, che abbia ignorato, o non ignorato qualsivoglia cosa.

Origene ( apud Euseb. l. 6. c. 19. ): « Petrus super quem « Christi ecclesia, contra quam inferorum portae non prae- « valebunt, aedificata est, unam epistolam omnium assevera- « tione approbatam reliquit. » Il nome di *pietra* qui si riferisce a chi scrisse l' epistola. Domando al censore chi la scrisse, la confessione o la persona?

S. Ilario ( 16. in Matth. ): « Dignum plane confessio Pe- « tri praemium consecuta est, quia Dei Filium in homine vi- « disset. Beatus hic est, qui ultra humanos oculos intendis- « se, et vidisse laudatus est . . . . . . O in nuncupatione « novi nominis felix ecclesiae fundamentum, dignaque illius « aedificatione petra, quae infernas leges, et tartari portas, « et omnia mortis claustra dissolveret! » Ove soggiunge Natale Alessandrino: « Ubi vides utramque expositionem adstrui, « et ecclesiam fundatam dici supra Petrum ormaliter, ut teo- « logi de' schola loquuntur, supra confessionem vero Petri « causaliter. »

S. Girolamo ( l. 1. adv. Pelag. c. 4. ): « Ut Plato prin- « ceps philosophorum, sic Petrus apostolorum fuit, super « quem ecclesia Domini stabili mole fundata est. »

S. Cirillo Alessandrino ( l. 2. in Joan. c. 12. ) parlando di Cristo: « Discipulum instruit eum se esse, qui cuncta, « etiam antequam fiant, novit; nec Simon fore jam nomen « sibi, sed Petrus praedicit, vocabulo ipso commode signi- « ficans, quod in eo tanquam in petra, lapideque firmissimo « suam esset aedificaturus ecclesiam »

S. Leone Magno serm. 2. ( l. 3. ap. Baller. ) *in Anniversario* ec: « Manetdispositio veritatis, et beatus Petrus in ac-

„ cepta fortitudine petrae perseverans suscepta ecclesiae gu-„ bernacula non reliquit. Sic enim prae caeteris est ordinatus „ ut dum petra dicitur, dum fundamentum pronuntiatur, dum „ regni caelorum janitor constituitur, dum ligandorum, sol-„ vendorumque arbiter, mansura etiam in caelis judiciorum „ suorum definitione: praeficitur, qualis ipsi cum Christo es-„ set societas, per ipsa appellationum ejus mysteria noscere-„ mus. „ Si noti come anche S. Leone attribuisce al merito della confessione, non altramente che S. Ilario, e nel senso medesimo, la prerogativa conceduta alla persona, seguendo a dire: *Hoc enim obtinuit illa confessio* ec.

Riferiamo pure anche intero un passo di S. Leone, di cui ha avuto il censore l'avvertenza di non portare, che le ultime parole: „ Quia tu es Petrus (Serm. 3. che è il 4. ediz. „ Baller.) idest cum ego sim inviolabilis petra, ego *lapis* „ *angularis, qui facio utraque unum*, Ego fundamentum prae-„ ter quod aemo potest aliud ponere, tamen tu quoque pe-„ tra es, quia mea virtute solidaris, ut quae mihi potestate „ sunt propria, sint tibi mecum participatione communia. „ *Et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam; et portae* „ *inferi non praevalebunt adversus eam.* Super hanc, inquit, „ fortitudinem aeternum extruam templum, et ecclesiae meae „ caelo inferenda sublimitas in hujus fidei firmitate consur-„ get. „ Adunque dire che la chiesa sia fondata sopra la fede, come dice S. Leone nelle ultime parole sole riferite dal censore, non esclude, che abbiasi da dire anche fondata sopra S. Pietro, come nelle precedenti omesse, ove S. Leone riferisce a S. Pietro le parole di Cristo: *Et super hanc petram ec.*

Tralascio le altre testimonianze riportate da Natale Alessandro di S. Basilio, di S. Gregorio Nazianzeno, di S. Gio. Grisostomo, di S. Agostino, di S. Prospero, per le quali non dubitò il dotto scrittore affermare: „ Quocirca sancti patres „ communi suffragio sanctum Petrum illam esse petram as-„ serunt, super quam ecclesia fundata sit. „ A queste si aggiungano le altre tante testimonianze allegate di sopra dei padri di Cipro, di Oriente, di Affrica; si aggiunga la professione dettata da S. Ormisda, comprovata per confessione di Bossuet da tutta la chiesa; e si veda se non ebbe tutta la ragione l'E. R. di riferire al sentimento comune de' pa-

dri l'applicazione della parola *petram* alla persona di S. Pietro (1).

Pretende però ancora il censore, num. 30. associare a Launojo il Bossuet, come attestante ( Defens. l. 10. c. 35. ) il poco numero de' padri, che presero per la persona di S. Pietro le parole *super hanc petram*, in confronto di quelli che le presero per la fede, ossia confessione fatta dal medesimo S. Apostolo.

Poco pensiere se ne da Launojo, di cui diremo abbastanza nell' analisi, tom. seg. Ma quanto a Bossuet, ci perdoni il censore, se dobbiamo dire, che lo ha letto male: Non è vero, ch' egli attesti essere pochi di numero i padri, che presero per la persona di S. Pietro le parole *super hanc petram.* Abbiamo il passo sotto gli occhi, e veggiamo, che anzi non fa difficoltà di concedere *quemvis Papam petra esse*, e di attribuire alla sede romana una eterna fermezza, in virtù della promessa di Cristo a Pietro, ed a suoi successori, *ex perpetua patrum traditione.* Soltanto muove questione, non cui si riferiscano le parole, *Et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam*; ma le parole seguenti, *Et portae inferi non praevalebunt adversus eam*; cioè se quell'*eam* debba riferirsi *ad ecclesiam*, che precede immediatamente, oppure *ad petram*, che è nel membro antecedente. E qui dice in vero: Si qui „ autem interpretes illud, *portae inferi non praevalebunt ad-* „ *versus eam*, ad petram quoque referunt, primo quidem „ pauci sunt numero, ac pro uno mille in contrarium re- „ censere possumus. „ Ma quanto alla voce *petra* non dubitò quell' autore, che si debba anche riferire a S. Pietro, ed a suoi successori, come apparisce dallo stesso l. 10. c. 2. che ha per titolo: *Ipse Petrus, et Petri successores propter injunctum officium praedicandae, et asserendae fidei, ecclesiae fundamentum.* E nel corpo: „ *Certum quidem est ecclesiam catholicam, constituto principe, tanquam totius regiminis funda-*

(1) In questa comunanza, o per dir meglio, universalità de' padri non è da omettere il gran S. Massimo di Torino ( serm. 64. *de Natali ss. ap. Petri et Pauli*, edit. Rom. 1784. ) : « Diximus frequenter « ipsum Petrum petram a Domino nunsupatum, sicut ait: *Tu es* « *Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam.* Si ergo « Petrus petra est, supra quam aedificatur ecclesia, recte prius « pedes sanat, ut sicut in ecclesia fidei fundamentum continet, ita « et in homine membrorum fundamenta confirmet. »

*mento, factam esse firmiorem.* E ancora: *Illud ergo officium, ut constituere, ita destruere nulla humana vis potest; statque illud immobile a Christo constitutum ecclesiastici regiminis fundamentum.*

E qui chiamo il censore ad un riflesso, che avrebbe dovuto renderlo accorto del disordinato suo modo di pensare, se un mal nato impegno lasciasse luogo a riflettere. Il testo di S. Matteo c. 16, ha due parti, come si è veduto; la prima: *Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam*; l'altra: *Et portae inferi non praevalebunt adversus eam.* Vuole il censore, che la voce *petra* nella prima parte s'intenda propriamente non della persona, ma della fede, e confessione di S. Pietro. Vuole poscia, che nella seconda parte, ove si dice, che le porte dell'inferno *non praevalebunt adversus eam*, il pronome *eam* debba riferirsi alla chiesa, e non alla parola *petram* posta nel membro antecedente. Ma se sotto questo nome di *pietra* debba intendersi propriamente la fede o confessione di S. Pietro, come può dirsi, che di questa pietra, che è la fede, o confessione di S. Pietro, non debba intendersi il detto di Cristo: *Et portae inferi non praevalebunt adversus eam?* Egli è dogma cattolico, e ne conviene il censore, che la fede, o confessione di S. Pietro non può mai venir meno. e questa indefettibilità è appunto fondata sulla promessa di Cristo: *Et portae inferi etc.* Chiunque pertanto vuole, che sotto nome di *pietra* s'intenda la fede, o confessione di S. Pietro, non può negare, che di questa stessa *pietra*, che è la fede o confessione di S. Pietro debba anche intendersi la promessa di Cristo: *Non praevalebunt adversus eam.* Ed al certo che vi ha da rispondere a questo semplicissimo sillogismo? La fede o confessione di S. Pietro è la pietra di cui si parla nella prima parte del testo di S. Matteo: *Atqui* le porte dell'inferno non mai *praevalebunt* contro la fede o confessione di S. Petro. Dunque le porte dell'inferno non mai prevarranno contro la *pietra*, che si vuole essere la fede, o confessione di S. Pietro, su cui è edificata la chiesa. Dunque se vi sono padri, e dottori a migliaja, li quali abbiamo stimato non doversi riferire propriamente il propone *advevsus eam* alla *pietra* enunziata nella prima parte del testo, non può stare, che questi padri, e dottori a migliaja abbiamo intesa significata propriamente sotto quel nome di *pietra* la fede o confessione di S. Pietro altra-

mente bisognerebbe imputar loro questo incoerentissimo errore; che per una parte avessero inteso per la voce *pietra* la fede, o confessione di S. Pietro, e che per altra parte non ammettessero, che a quella pietra, che è la fede, o confessione di S. Pietro, debba propriamente applicarsi la promessa di Cristo: *Et portae inferi non praevalebunt adversus eam.* Cade pertanto il censore in un manifesto assurdo con volere, che la comune de' padri non riferisca direttamente la promessa di Cristo: *Et portae inferi etc.* alla *pietra* ivi enunziata, mentre vuole, che insiememente la comune dei padri riconosca in quella pietra direttamente indicata la fede o confessione di S. Pietro. Per altro non vi ha neppur ombra di tale perplessità nella dottrina de' padri, ove non si cerchi a bello studio di offuscare il senso naturale, ed ovvio, che risulta dalle loro testimonianze. Verissimo è, che molti padri applicano direttamente alla chiesa la promessa di Cristo: *Et portae inferi etc.*; ma egli è ben chiaro, che la fermezza, che si attribuisce all' edifizio in virtù di quella promessa, si riferisce per se stessa alla pietra che ivi è disegnata qual fondamento dell' edifizio, sotto il qual nome intendono o in senso letterale di S Pietro, in quanto costituito eterno custode della confessione della fede, o per figura di metonimia la confessione della fede in quanto depositata nel magistero di Pietro.

Ora dovremo dunque dire, che nel medesimo errore caduto sia anche il gran Bossuet? Certo è per una parte, che nel lib. 10. *Defen.* c. 34. si legge il tratto sovra trascritto, pochi essere gl'interpetri, che *ad petram* riferiscono le parole: *Et portae inferi etc.*, e per uno potersene contare mille in contrario; talchè dovrebbe dirsi, che secondo questo autore, quelle migliaja d' interpreti non dovettero intendere per quel nome di *pietra* la fede o confessione di S. Pietro, giacchè non vi può esser dubbio, che a questa non si riferisca la promessa di Cristo, *Et portae inferi non praevalebunt adversus eam*. Certo è per altra parte, che il tratto riferito sopra contraddice apertamente i sentimenti esposti dal medesimo autore *Defensionis* in molti e molti luoghi della stessa opera; come nel c. 6., ove parlando della cattedra particolare di Roma, dice che non può questa venir meno giammai che se venisse a mancare, perirebbe il vincolo della società cattolica, perirebbe la stessa chiesa cattolica; e cap. 7, ove

riferisce quella professione dettata da Papa Ormisda, comprovata da tutta la chiesa, nella quale si dice essersi sempre in virtù della promessa di Cristo conservata immacolata la religione della sede apostolica; e tosto soggiunge: *Ergo ut semper servaretur ad haec Christi promissa referunt.* E nell'*Appendice* c. 15: « Quamtuncunque in Romam fremerent inferorum portae, non propterea prarvalituras contra Petri « cathedram; sed eam semel a Christo ecclesiae catholicae « datam, integram permansuram ». Che più? Il vero Bossuet *Serm. dell'Unità*, riferisce chiaramente alla cattedra di Pietro la promessa di Cristo, *Et portae inferi etc.*, onde viene a concludere: « Così fu stabilita, e fissata in Roma la catte- « dra eterna. Questa è quella chiesa romana, che ammae- « strata da S. Pietro e da suoi successori, non conosce « eresia. » Che dunque avrà da dirsi? Che il gran Bossuet siasi tanto apertamente contraddetto? Oppure, ciò che è più naturale il pensarlo, che l'opera *Defens. etc.* o non sia sua, o se il fondo n'è suo, sia passato l'informe manoscritto per mano interpolatrice non sempre concordante seco stessa?

## §. III.

*Altre autorità de' padri vanamente contrastate dal censore.*

Num. 32. Segue il censore: „ Veniamo ora ad esami- „ nare, se debbasi tenere per domma cattolico, come sem- „ bra volerci insinuare il R. E., che al solo Pietro *uni Pe-* „ *tro* sia stata data da Cristo l'autorità *totius gregis pa-* „ *scendi, fratres confirmandi, totoque orbe ligandi, ac sol-* „ *vendi.* „ Vorrà forse negare il censore essere stato S. Pietro *prae caeteris* (che così leggesi nel Breve) *singulari Christi munere electum, qui vicaria potestate apostolici chori princeps existeret, totiusque adeo gregis pascendi, fratres confirmandi, totoque orbe ligandi, ac solvendi summam curam, auctoritatemque in successores omni aevo propagandm susciperet?* E che vi ha iu questo tratto, che apertamente non si raccolga dalla scrittura, dalla tradizione, dall' espressa definizione del concilio di Firenze?

Ma sentiamolo: „ Le divine scritture c' insegnano, che

„ erano eguali a Pietro tutti gli altri Apostoli .... Insegnarono d' unanime consenso tutti gli antichi padri, che „ non al solo S. Pietro, ma a tutti egualmente gli altri „ Apostoli furon dette da Cristo quelle parole: *Tibi dabo* „ *claves regni caelorum etc.* „ Soggiunge per altro, n. 33. „ Convengono perciò i teologi cattolici nell' asserire, che „ tutti erano pari gli Apostoli quanto all' essenza, ed alle „ prerogative proprie dell' apostolato, onde ogni altro apo„ stolo egualmente che Pietro aveva la podestà di esercitare „ in tutto il Mondo l' apostolico ministero non solamente „ col predicare dovunque il Vangelo, amministrare i sacra„ menti, dare lo Spirito santo ec. ec., ma anche nell' in„ stituire chiese, crear vescovi, ed aver la cura, e solle„ citudine di tutte le chiese dell' universo, estendendosi alle „ chiese tutte in qualche modo l' essenza, e il ministero „ proprio dell' apostolato. Ma negano, che fossero tutti gli „ apostoli totalmente eguali *in accidentaria illa potestate*, „ come spiegasi Natale Alessandro, *Dissert.* 4. *ad Saec. I*, „ che fu propria di S. Pietro, in quanto che a lui solo fu „ data da Cristo la primazia: dalla quale prerogativa spe„ ciale di S. Pietro ne deducono tutti i teologi cattolici una „ certa superiorità in questo, e conseguentemente una su„ bordinazione negli altri Apostoli verso S. Pietro. „

Sarà impegno del censore il mostrare come quella pretesa eguaglianza nell' essenza, e nelle prerogative dell' apostolato, si accordi con superiorità per l' una parte, e subordinazione per l' altra, non dico secondo le sentenze dei padri, ma secondo la dottrina di Eybel medesimo. Tra le massime di Eybel relative al gius, e riportate nell' *Esame*, la prima è, che ogni dignità spirituale de' ministri della religione è fondata sul potere delle chiavi. Dunque una disuguaglianza di prerogativa, o dignità spirituale, onde risulti superiorità nell' uno, subordinazione negli altri, dee esser fondata su di una corrispondente disuguaglianza nel potere delle chiavi. Intanto ascoltiamo Natale Alessandro, che ne darà qualche nozione più precisa su questa materia. „ Summa potestas in ecclesia, dice egli nella citata „ Dissertazione §. 4, non solum data est Petro, sed reli„ quis etiam apostolis, et his quidem, ut tanquam extraor„ dinario munere, et cum eis interituro fungerentur. Unde „ omnes illud Pauli merito sibi vindicare poterant: *Instantia*

„ *mea quotidiana*, *sollicitudo omnium ecclesiarum* ( 2. ad Cor. „ 2. ): sancto vero Petro concessa est auctoritas illa suprema „ tanquam ordinario pastori, cui perpetuo succederetur, „ apostolica tandem auctoritate ad unum revocata. Unde „ sancti Petri sedes antonomastice apostolica dicta est a S. „ Hieronymo etc. „ Lo stesso insegnano Tomassino, Hallier, Pietro de Marca, Bossuet già citati, ed è confermato dalla facoltà teologica di Parigi nel condannare la proposizione del De Dominis, che negava la disparità di podestà tra gli Apostoli essere fondata nelle scritture, dichiarandola eretica e scismatica, intesa *de jurisdictione apostolica ordinaria, quae in solo divo Petro subsistebat.*

Ecco pertanto stabilito qual principio certo, ed inconcusso, che quella somma podestà, la quale negli altri Apostoli fu soltanto straordinaria, nel solo S. Pietro fu ordinaria, da non finire con esso, come negli altri Apostoli, ma doversi perpetuare ne' suoi successori. Ora quali erano i diritti di quella somma podestà, ch' ebbero gli Apostoli? gli dichiara, e gli spiega il nostro censore a maraviglia: *Potevano tutti egualmente che Pietro esercitare in tutto il mondo l' apostolico ministero, non solamente col predicare dovunque il Vangelo, amministrare i Sacramenti, dare lo Spirito Santo ec., ma anche nell' instituire chiese, crear vescovi, ed aver la cura, e sollecitudine di tutte le chiese dell' universo.* Dunque se quella podestà negli altri Apostoli fu soltanto straordinaria da dover finire con essi: se nel solo S. Pietro fu ordinaria, da doversi pertanto propagare a suoi successori; ne viene per chiara, necessaria conseguenza, che a soli successori di S. Pietro compete quella somma apostolica autorità, che consiste a potere esercitare in tutto il mondo l'apostolico ministero, non solamente con predicare dovunque il Vangelo, amministrare i Sacramenti ec. *Ma anche nell' instituire chiese, crear vescovi, ed aver la cura, e sollecitudine di tutte le chiese dell' universo.*

E qui si scuopre la sorgente degli errori di Eybel contro il primato. Egli fondandosi sul principio, che i vescovi sono successori degli apostoli, pretende che tutta la podestà, ch' ebbero gli apostoli nel regime della chiesa, si trasfonda in ogni vescovo, e che però tutti li vescovi non meno che il papa siano chiamati al governo della chiesa, tutti dotati di uguale podestà, tutti egualmente plenipotenziarj; non

avvertendo, che la podestà, ch' ebbero gli apostoli relativamente al regime della chiesa universale, fu in essi soltanto straordinaria, che perciò dovea finire con essi, e tutta consolidarsi nella sede di quello, cui solo fu essa conferita come podestà ordinaria, *quae in solo divo Petro subsistebat, cui perpetuo succederetur.* Al che aggiunge un' altro errore, che riducendo il primato ad un mero privilegio di esortazione, e di esempio, viene a spogliarlo d' ogni vera autorità di regime sopra i vescovi, e *vicissim* a togliere ogni vera subordinazione de' vescovi verso il primate: subordinazione per altro, che il censore stesso confessa essere stata negli apostoli verso S. Pietro, e che non può negarsi senza incorrere l' anatema fulminato da Innocenzo X, nel condannare come eretica la proposizione, che stabiliva una uguaglianza per ogni modo tra S. Pietro, e S. Paolo, senza subordinazione di S. Paolo verso S. Pietro. Dalle quali cose si comprende come il censore ha voluto assumersi la difesa di Eybel contro il Breve; senza ben sapere nè cosa dica Eybel, nè cosa dica il Breve, e facendola ridicolosamente da indovino con prendersi ad impugnare ciò, che immagina, che abbia inteso d' insinuare l' E. R.

Così num. 35. e seg. S' *immagina*, che col riportare alquante autorità de' padri, di S. Innocenzo I, di Leone Magno, di Besareo Arelatense, di Tertulliano, di S. Ottato Milevitano, abbia l' E. R. inteso d' insinuare, che al solo S. Pietro siano state date le chiavi, per esser poi da lui comunicate agli altri apostoli; e quindi si prende gran fatica a volere spiegare que' passi, e riporta autorità de' padri, massimamente di S. Agostino, nelle quali si dice, che le chiavi furono date all' unità, ed a S. Pietro in quanto figurava l' unità; onde ricava, che le chiavi non da S. Pietro, ma dal medesimo divin Redentore furono comunicate anche agli altri Apostoli. E tutto questo tende a voler provare, che li vescovi non dal papa, ma da Cristo immediatamente ricevono la podestà del regime.

Nulla hanno che fare con l' E. R. queste immaginazioni del censore. Egli è verissimo che dalle autorità di Tertulliano, di S. Ottato, e di S. Leone Magno molti gravi, e dotti teologi deducono, che la podestà del regime venga da Cristo a vescovi comunicata per mezzo del successore di S. Pietro. Ciò non ostante Natale Alessandro, tuttocchè di opinione con-

traria, non ha tralasciato di riportare quelle medesime autorità di Tertulliano, e di S. Ottato ad oggetto di comprovare il primato romano di gius Divino. E perchè anche senz' altra intenzione non avrà potuto valersene l' E. R. allo stesso effetto contro gli errori di Eybel, distruttivi delle prerogative essenziali del primato? Nel Breve si dice, che da diritto ecclesiastico dipende l' assegnazione della porzione di gregge a ciaschedun vescovo, senza la quale non può il vescovo spiegare l' ordinaria podestà del regime: e si prescinde da chi provenga immediatamente una tale podestà; talchè a questo riguardo non vi ha espressione nel Breve, che non potesse dettarsi da un Natale Alessandro, o da qualunque altro aderente alla stessa sentenza.

Num. 38. « Ma il Grisostomo, dice l' E. R., *aperte de-*
« *clarat*, che S. Pietro poteva jure suo successorem in pro-
« ditoris locum eligere. Il luogo di S. Gio. Grisostomo, a
« cui *allude* l' E., trovasi nell' Omelia 3, *in Acta apost.*, dove
« asserisce bensì il santo padre: che a S. Pietro *licebat et*
« *maxime* eleggere il successore a Giuda Iscariote, ma non
« adopra le parole *jure suo*.

*Allude* in vero l' E. all' Omelia 3, *in Act. Apost.* riportandone il senso chiaro, ed ovvio, con dire che S. Gio. Grisostomo dichiara ivi aver potuto S. Pietro *jure suo* eleggere un succesore in luogo del traditore. Infatti S. Gio. Grisostomo dice espressamente: *Multitudini permittit judicium* . . . E poi: *An non licebat ipsi eligere? Licebat et quidem maxime; verum id non facit, ne cui viderentur gratificari.* Se lecito era, e sommamente lecito a S. Pietro lo eleggere, dunque poteva eleggere *jure suo*, sendo chiaro che ciascheduno ha jus di fare ciò, che gli è lecito di fare, e che facendolo il fa *jure suo.* Sono queste espressioni non solo equivalenti, ma in certo modo sinonime. Non può pertanto essere più inetto il rilievo fatto qui dal censore. Chi non sa che altro è *citazione*, altro *allusione*? Nel citare un testo, se ne riferiscono le parole *ut jacent.* Nell' alludere se n' estrae il sentimento per esporlo nella sua giusta veduta. Ciò si è sempre usato, e si usa da tutti, dal censore medesimo in quei molti tratti, ove accenna or l' uno, or l' altro santo padre, esponendo a modo suo tali e tali essere i loro sentimenti ne' luoghi accennati, nè sarebbe in ciò reprensibile, se il

facesse con fedeltà. Tradisce la sua causa, chi ricorre a siffatti cavilli.

Soggiunge il censore: « *Perciò* il Bossuet l. 8. c. 17 « scrive: *Somniat*, sogna chi da tal luogo del Grisostomo « vuole ricavare, che S. Pietro avrebbe potuto ultimare egli « solo l'affare dell'elezione di S. Mattia senza consultare gli « altri apostoli, ed i fedeli, che allora si ritrovavano iu « Gerusalemme. Ciò è lontanissimo dalla mente del santo « dottore, e dalla disciplina circa l'elezione de' sacri mini« stri introdotta da tempi apostolici. Volle dunque il Griso« stomo, che era lecito a Pietro come a primate della « chiesa, e principale in quella sacra adunanza, non solo « di parlare il primo di tale affare, come fece, ma anche « di proporre, indicare, ossia scegliere quel soggetto, che « sarebbe stato facilmente di gradimento a tutti, e da tutti « approvato »

Comincio per osservare che con quel *perciò* il censore fa intendera, che in tanto il Bossuet stimò, che secondo il Grisostomo non potea S. Pietro ultimare l'atto della elezione, in quanto che non vi ha nel testo la precisa espressione *jure suo*. Nulla meno, non era capace neppure il pseudo Bossuet di si ridicola illazione, quasi che non sapesse, che ciò che è lecito di fare, si fa *jure suo*. Di questo non muove questione l'autore *Defens.*; bensì la muove sulla intelligenza della parola *elegire*, volendo, che con quella il Grisostomo intese, non che San Pietro potesse ultimare l'atto della elezione, ma che come primo potesse proporre il soggetto, cui gli altri si sarebbono facilmente accomodati. Fissato in tal guisa il senso della parola *eligire*, non avrebbe contrastato quell'autore, che S. Pietro *jure suo* potesse *eligere* ossia come primate esso il primo a proporre un soggetto da eleggersi. Con pace però di esso non temiamo dire, che questa sua interpretazione ripugna manifestamente al contesto. Dalle parole del santo, ch'egli riporta, chiaro apparisce da principio il grado, ed il carattere dell'autorità, che il Grisostomo riconosce in S. Pietro relativamente a quell'atto: *Ut is cui a Christo Grex esset creditus, et ut coetus princeps, semper primus incipit loqui* . . . . E appresso: *Merito primus omnium auctoritatem habet in negotio, ut qui omnes habeat in manu; ad hunc enim Christus dixit: Confirma fratres tuos.* Se il Grisostomo avesse detto soltanto, *ut coetus princeps, primus in-*

*cipit loqui*, potea ciò intendersi di una semplice presidenza di ordine, che gli desse il diritto di essere il primo a proporre; ma le parole, *cui grex esset creditus, qui omnes habeat in manu*, e ciò perchè a lui fu detto da Cristo *confirma ec.* non possono restringersi ad una mera precedenza nel diritto di proporre, e dimostrano maggioranza di autorità sul gregge affidato, e su quelli, che a Pietro dati erano in mano da Cristo medesimo.

Questa maggioranza, ed il jus proprio di S. Pietro si conferma viepiù da ciò, che soggiunge il Grisostomo: *Multitudini permittit judicium.* E ciò per il motivo addotto dallo stesso Bossuet, cioè per onorare quelli, ch' erano per eleggere, conciliando loro maggiore riverenza, e per liberare sè dall' odiosità: *Et eos qui eligerent reddens reverendos, et seipsum ab invidia liberans.* Per questi motivi, secondo il Grisostomo, permise S. Pietro *judicium* κρισιν alla moltitudine. Ora in chi spicca maggiormente il diritto della elezione? o nella moltitudine, che non vi procede se non mediante una previa concessione; o in quello da cui emana la concessione, ed emana per soli motivi di prudenziale economia? onde S. Grisostomo nel rilevare questa concessione fatta da S. Pietro alla moltitudine, mostra chiaramente, che dicendo, che a S. Pietro *licebat et quam maxime licebat eligere*, intese che il poteva fare *jure suo* (1). Se non avesse egli conosciuto un

(1) Non fu solo il Grisostomo tra gli antichi a riconoscere un tal diritto in S. Pietro riguardo alla elezione di S. Mattia. Nella *Biblioteca* de' padri del Combefis tom. 7. pag. 218. l' autore di un Sermone in lode de' santi apostoli Pietro, e Paolo già pubblicato innanzi da Gretzero, nome di S. Gregorio Nissen, lo enunzia, se si può dire, con più di forza ancora: « Analis Petrus ut et coapostolos eli-« gat, et ad parem sibi functionem evehat, quod nulli alteri, exce-« pto dumtaxat Christo competere scimus. Hoc enim omnem exce-« dit honoris apicem, ac sublimitatem, unique Petro ex omni mor-« talium numero haec felicitas obtigit; quippe qui loco Christi dux, « ac princeps a Christo constitutus esset, ejusque erga reliquos vices « ageret. »

Anche monsignor Bossuet, che ne viene qui opposto dal censore ( nelle *Meditazioni sopra il Vangelo* tom. 9. pag. 423. edit. di Parigi 1749. ) rappresenta S. Pietro come il conduttore degli apostoli nella memoranda azione, ove si fece il supplemento del collegio apostolico; e conclude, ch' ei fu *principalmente per Pietro*, che S. Mattia venne annoverato fra gli apostoli. Espressione, che dinota una efficacia, ed ampiezza di autorità assai maggiore di quella, che gli si

tal diritto in S. Pietro, troppo inetta sarebbe stata quella figura d'interrogazione, *An non licebat?* Giacchè, mancando il diritto, chiaro era, che *non licebat.* Nè sarebbe andato cercando la cagione, per cui S. Pietro si astenesse dall'eleggere per se stesso, ed anzi permettesse l'elezione alla moltitudine, quando avesse supposto un tal diritto, non in S. Pietro, ma nella moltitudine. Che però non può dubitarsi, che ciò che, secondo il Grisostomo, lecito era, e sommamente lecito a S. Pietro, intanto *licebat* in questo caso, in quanto che poteva farlo *jure suo.*

A rilevare maggiormente ancora la somma autorità, che il Grisostomo riconosce in S. Pietro nell'affare dell'elezione, segue un tratto in quel testo medesimo, che non so se sia stato bastantemente avvertito. Che si dovesse dare un successore a Giuda, S. Pietro il deduce dall'oracolo profetico: *Quod igitur sic fieri oporteat, prophetam adducit testem*; accennando il verso del salmo: *Et episcopatum ejus accipiat alter.* Vi ha chi ha di gia osservato un atto ben significante dell'autorevole magistero di S. Pietro nell'interpretazione, ed applicazione, che fece di quel passo al caso presente (1). Ma la qualità dell'Eligendo non era prescritta nel salmo; e questa viene determinata da S. Pietro: « Ex quibus vero, segue il Gri« sostomo, electionem fieri oporteat, interpretatur ipse dicens: « *Ex iis qui nobiscum congregati sunt in omni tempore.* » Si tratta di assumere un testimonio della risurrezione di Cristo: *Testem resurrectionis ejus*, ed a tal effetto sembrava bastante, che il soggetto fosse stato con gli apostoli nel tempo della passione, e del risorgimento di Cristo, ma prescrive di più S. Pietro, che l'Eligendo sia uno di quelli, *qui nobiscum sunt congregati in omni tempore, quo intravit, et exivit inter non Dominus JESUS, incipiens a baptismate Joannis usque in diem, qua assumptus est a nobis.* Questa condizione per rendere il soggetto idoneo ad esser eletto, non era prescritta nel salmo, e fu apposta da S. Pietro. Ora l'idoneità dell'Eli-

vuole attribuire nell'opera *Defensionis ec,* e che è anche dei tratti, che palesano una diversità di mano in quella opera postuma, pubblicata sotto nome di quell'illustre prelato.

(1) Orsi, *Istor. eccles.* l. 1. n. 3. « Pietro adunque, come supre« mo interprete delle divine scritture, colla sua autorità definì do« versi intendere di Giuda quelle parole del salmo: *Episcopatum ejus* « *accipiat alter.*

gendo è la prima condizione da stabilirsi per la legittimità di qualsivoglia elezione; nè questa può prescriversi se non da chi ha l'autorità di dar norma e legge alla elezione. E questa autorità si vede qui esercitata, non dalla moltitudine, ma dal solo S. Pietro nella prima elezione, che siasi fatta nella chiesa di un promovendo all'episcopato.

Dopo queste permesse nelle quali vien S. Pietro rappresentato dal Grisostomo principe di quel ceto, che qual gregge gli era stato affidato da Cristo, che il primo dichiara doversi venire ad una elezione in virtù dell'oracolo profetico, che primo, e solo prescrive la condizione richiesta per l'idoneità dell'eligendo, che ne permette il giudizio alla moltitudine, quanto al soggetto da eleggersi per motivo di prudente economia, soggiunge il Grisostomo: *Quid ergo, an Petrum ipsum eligere non licebat?* Che viene a dire: Non avea Pietro quella facoltà che permette alla moltitudine? Non poteva egli eleggere? Risponde: *Licebat et quidem maxime, verum id non facit, ne cui videretur gratificari.* E pretenderà il censore non aversi ragion di dire, che secondo il Grisostomo S. Pietro potesse fare *jure suo* ciò, che il Grisostomo attesta che lecito gli era di fare, e sommamente lecito, e dal che se si astenne, no'l fece già per non pregiudicare a diritti della moltitudine, ma *ne cui videretur gratificari*, o *ad gratiam facere*, come traduce il Maurino.

Pure seguitiamo il censore nella sua interpretazione del Grisostomo: « *Vide* dice il Grisostomo, *quomodo Petrus omnia « ex communi sententia facit, nihilque cum auctoritate, vel cum « imperio.* »

S. Gio. Grisostomo non nega, anzi stabilisce l'autorità con addurre i motivi di prudente economia, per i quali non volle S. Pietro usarla, ed insieme rileva la modestia del santo apostolo, come anche nota il Bossuet: « *Non ipse statuit* ( segue « il censore ), ossia propose, e presentò il soggetto, *sed « omnes . . . unum postulat ab omni multitudine, et jure quidem.* Chi non capisce, che con queste ultime parole il santo « dottore ha voluto indicarci, che il dritto di eleggere i « sacri ministri era già fino da primi tempi della chiesa « presso la moltitudine, cioè presso il clero ed il popo- « lo? »

Dice il censore dopo il Grisostomo, che S. Pietro *non propose, e non presentò il soggetto*, e che ne chiese uno dalla

moltitudine: Così appunto S. Grisostomo. Ma con soggiungere le parole, *et jure quidem*, vuole forse il censore, che S. Pietro neppure avesse il diritto di *proporre*, e *di presentare? Se fu diritto* in fatti, che S. Pietro non proponesse, ma chiedesse, che ciò si facesse dalla moltitudine, il diritto di proporre non apparteneva a S. Pietro, ma bensì alla moltitudine. Eppure poche righe innanzi riconosce, che secondo il Grisostomo *era lecito a Pietro come a primate della chiesa, e principale in quella sagra adunanza non solo di parlare il primo di tale affare, come fece, ma ancora di proporre, indicare, ossia sciegliere quel soggetto, che sarebbe stato facilmente di gradimento a tutti.* Stando così all' interpretazione del censore converrà dire, che S. Grisostomo siasi apertamente contraddetto, ammettendo per una parte, che a S. Pietro lecito fosse di essere il primo a proporre il soggetto; e volendo per l'altra, che *jure quidem* non a lui spettasse il proporlo, ma soltanto chiederlo dall' adunanza. Delli due però è più facile, che il censore abbia sbagliato nell' interpretare, che S. Grisostomo nel contraddirsi.

Questo sbaglio avrebbe evitato il censore, se avesse posto mente, che secondo la lezione del Bossuet, ch' egli pure avea sotto gli occhi, quelle parole *et jure quidem*, non sono le ultime parole del periodo da lui riferito; ma le prime del periodo seguente: *Morito primus auctoritatem usurpat in negotio.* La versione che termina il periodo con quel *ct jure quidem* è visibilmente alterata. Riferiamo il passo intero, come ivi giace: *Vide namque, centum viginti erant, et unum postulat ab omni multitudinem: et jure quidem. Primus auctoritatem habet in negotio, ut cui omnes commissi fuissent.* Nel greco termina il periodo dopo le parole, *unum postulat an omni moltitudine:* nè vi ha la particella congiuntiva *et*, che neppure grammaticalmente unisca il *jure quidem* colle parole antecedenti. Finisce il periodo in quelle stesse parole, *unum postulat ab omni multitudine.* Comincia il seguente: εικοτως χρῶτος ec. *Merito primus*, come presso il Bossuet, *auctoritatem usurpat in negotio, ut qui omnes habeut in manu.* Così corre il senso. Dice il Grisostomo, che S. Pietro si prese *primus* l' autorità nell'affare, e che ciò fece *merito* εικοτως o come altri traduce, *et jure quidem*, siccome quello, alla cura di cui tutti gli altri erano affidati.

Inutilmente pertanto pretende il censore trarre dalle parole

*et jure quidem*, che in quel passo abbia voluto il santo dottore indicarci, che il diritto di eleggere i sacri ministri era già sino da primi tempi della chiesa presso la moltitudine. E' ben da credere, che San Grisostomo non ignorava il canone Laodiceno 13: *Quod non sit permittendum turbis electiones eorum facere, qui sunt ad sacerdotium provehendi.* Dal quale raccoglie anche lo stesso Van Espen, che la plebe non ebbe giammai un vero, e proprio diritto di elezione nella promozione de' sacri ministri.

Neppure mostra il censore una troppo scrupolosa fedeltà nel riferire il sentimento di Bossuet: ove questo dice semplicemente *etiam inconsultis fratribus*, il censore gli fa dire, *senza consultare gli altri apostoli, ed i fedeli, che allora si ritrovavano in Gerusalemme* (1). E qui domando al censore, se nel numero di que' 500 e più fratelli, a quali dice S. Paolo, che Cristo apparve dopo la resurrezione, alcuni trovati si fossero in Gerusalemme fuor del cenacolo, dovea S. Pietro consultarli? E comunque anche non fossero in Gerusalemme, ma in Galilea, o altrove, non aveano come fratelli lo stesso diritto, che que' circa cento venti soli, ch' erano raccolti nel cenacolo? Tanto più che trattavasi della elezione di un' apostolo, il cui ministero interessava tutta la chiesa. E come dunque legittima sarebbe stata quella elezione fatta senza il voto della molto maggior parte di quei fratelli, che avevano il diritto di essere consultati, e che perciò doveano almeno essere intimati?

Pretende il censore dopo il pseudo Bossuet essere un sogno che secondo il Grisostomo S. Pietro avesse potuto ultimare egli solo l'affare della elezione: essere ciò lontanissimo dalla mente del santo dottore, e dalla disciplina circa l'elezione de' sacri ministri introdotta fino da tempi apostolici. Che da tempi apostolici siansi fatti regolamenti di disciplina circa l'elezione de' sacri ministri, ne conveniamo pienamente: ma che a tempi della elezione di S. Mattia fosse già introdotta questa disciplina, lo intenderemo volentieri dal censore, quando gli piacerà di produrne i documenti. Intanto ci permetta di pensare, che parlando della elezione di S. Mattia, non potè il Grisostomo avere riflesso ad una qualunque disciplina posteriormente introdotta.

(1) 1. ad Cor. cap. 15. v. 16.

## §. IV.

*Prerogative del primato impugnate dal censore.*

Num. 39. « Al solo Pietro però, ci dirà l'E. R., fu da « Cristo (Luc. 22.) data l'autorità *confirmandi fratres.* Io « credo che gli sarà noto ciò, che intorno a questo testo « evangelico ha scritto il Bossuet (*Defens.* P. 3. l. 10. c. 3.). « Avrà dunque veduto, che indi non si può dedurre essere « stata da Cristo concessa a Pietro l'infallibilità, ossia la si- « curezza di non isbagliare mai nel proporre alla chiesa « qualsisia dottrina. »

Crediamo anche noi, che all'E. R. sarà noto ciò che l'autore *Defens.* ha scritto intorno a quel passo evangelico nel luogo citato, e che vi avrà veduto affermarsi, sebben non provarsi da quell'autore, che nell'uffizio designato in quel testo, non sia compreso il privilegio della infallibilità, da trasmettersi a successori di Pietro; ma non vi avrà veduta quell'assoluta proposizione, qual si enunzia dal censore in questi precisi termini: *Non essere stata da Cristo concessa a Pietro l'infallibilità, ossia la sicurezza di non isbagliare mai nel proporre alla chiesa qualsisia dottrina.* Bensì vi avrà osservato nel cap. 4 e seg. un tratto forse non avvertito dal censore, ove dicendosi, che S. Pietro fu confermato nella fede, si riconosce ben chiaramente, che a lui fu conceduta da Cristo l'infallibilità: « Est enim primum Petrus singularis « homo, cui Christus, teste Augustino, promiserit, *ut ha- « beret in fide liberrimam, fortissimam, invictissimam, per- « severantissimam voluntatem* «. Vorrà forse il censore negare a S. Pietro quella prerogativa d'infallibilità, che fu da Cristo conceduta a tutti gli altri apostoli? E certamente come avrebbono potuto i fedeli ricevere la predicazione degli apostoli, *non ut verbum hominum, sed ut vere est, verbum Dei*? come potrebbe aversi qual parola di Dio quella, che ne fu tramandata per tradizione dagli Apostoli, se avessero potuto questi sbagliare nel proporre alla chiesa la dottrina di Cristo?

E giacchè ne ha tratto di nuovo il censore al punto della infallibilità, tuttocchè *Non erat hic locus*, come si è tante volte ripetuto, non potrebbe qui taluno riflettere, come

quella autorità spettante al regime universale della chiesa, che negli altri Apostoli fu straordinaria, personale, e da dover finire con essi, fu nel solo S. Pietro autorità ordinaria da doversi propagare ne' suoi successori? Ora tra le prerogative dell' autorità conceduta agli Apostoli spettante al regime universale della chiesa, la principale fu certamente l' infallibilità nell' insegnamento pubblico. Se dunque tutta quell' autorità, che fu soltanto personale, e straordinaria negli altri Apostoli, fu in S. Pietro podestà ordinaria, e venne pertanto quella straordinaria podestà (come il dice Monsig, Bossuet della commissione straordinaria di S. Paolo) a riunirsi finalmente alla suprema autorità di Pietro, ed a consolidarsi in quella sede, che al dire di Tommasino tutta raccolse l' eredità degli Apostoli, ben vede ogn' uno a che conseguenza ciò ne conduce riguardo a quella Cattedra, nella quale succeduto che fu Cornelio a Fabiano, si congratulò con esso S. Cipriano nel vederlo collocato *in loco Petri*. Che però l' autore *Defens.* non potè a meno di riconoscere in quella Cattedra con tutta la tradizione una invincibile fermezza, che a niun' altra compete in particolare. Così p. 3. l. 10. cap. 1: „ Ne quid tam necessariae disputationi desit, « placet exponere luculentius illud immotum, quod in fide « Petri omnis ab origine agnovit antiquitas. Id duplici modo « a Patribus intellectum: primum, ut Ecclesia Catholica in « Petri fide immota consistat: tum, ut immotum aliquid et « invictum in Ecclesiam quoque peculiarem Romanam, ac « sedem apostolicam, Petri fide, praedicatione, sanguine, « auctoritate, ac successione translatum fuerit ». E Cap. 2: « Neque minus ipse Petrus, ejusque successor romanus Pon« tifex, tanto in aedificio fundamenti loco est, ut qui ex « commisso munere, ecclesiastici regiminis princeps, prae« cipuique ac fundumentalis officii, praedicandae scilicet, et « asserendae fidei, caput, executorque sit. . . . . Certum « quidem est, ecclesiam catholicam, constituto principe, tan« quam totius regiminis fundamento, factam esse firmiorem ». Vedano i nostri critici, se con ciò sta, che il primato tutta la sua fermezza, tutto il suo vigore tragga dalla Chiesa) . . . . « Haec igitur pertinent ad illud Christi dictum: « *Tu ex Petrus:* constititque omnino Petri officium esse Ec« clesiae fundamentum, eo quod ecclesia unitate consistat, « cujus Sacramentum, ac radix in Petro est ». E cap. 4:

« Quo etiam sensu, merito Petro dicitur: *Non deficiet fides* « *tua*; cum nunquam futurum sit, ut Petri successores, « eorumque universa series, atque successio, sedesque cui « praesint, atque ecclesia, quam docendam, et regendam « susceperint, a vera fide avellantur. » E cap. 5: « Et qui- « dem de successorum serie satis constat, cum catholici « omnes uno ore fateantur, Petri officium, hoc est papatum « ipsum, atque primatum a Christo institutum, nunquam « in ecclesia desiturum . . . . Haec ergo ecclesia ex avita, « atque apostolica traditione, eo jure, ea dignitate est, ut « quemcumque sibi, eundem etiam ecclesiae universae Ducem, « pastoremque eligat, nec nisi ab orthodoxa, orthodoxum « eligi par est: haec igitur cathedra, haec sedes, haec ec- « clesia est, quae pro sui pontificis dignitate uniendae eccle- « siae necessaria, nunquam a vera ecclesia, nunquam a « vera fide abrumpatur. . . . Si ergo tertio sensu intelligatur « Petri nunquam defectura fides, quod eam ecclesiae roma- « nae semel traditam, in eadem ecclesia, ipsaque successo- « rum serie, conservat, ac fovet ».

Come poi possa stare quella indefettibilità, quella invincibile fermezza di tutta la serie, *uniendae ecclesiae necessaria*, con qualche passaggiero trascorso nel pubblico insegnamento, per cui verrebbe a vacillare, tuttocchè per brevissima durata, la fermezza di un fomdamento, su cui volle Cristo, che si reggesse l' unità cattolica, quasicchè la virtù della promessa, che *conservat, et fovet* la totalita della serie, non avesse forza di sostemarla in tutta la sua concatenazione, si è di già toccato di passaggio, e potrebbesi dichiarare più ampiamente, se ciò richiedesse la difesa di un decreto diretto contro gli errori di Eybel.

Non contento il censore, che dal testo riferito non possa dedursi l' infallibilità, passa oltre, e dopo qualche estraneo comento decide magistralmente: « Dicasi adunque che « dalle accennate parole del Salvadore non si può raccogliere alcune prerogativa spezialmente annessa al Pri- « mato. »

Come! Non sarebbe di già una speciale prerogativa quella indefettibilità, che l' autore *Defens.* accorda essere stata specialmente conceduta alla sede di Pietro, ed alla serie de' successori di Pietro nella romana Cattedra? Quest' Autore dopo avere con isdegno riprovata la temeraria, pessima eccezione

di coloro, che dicono non doversi credere alle testimonianze de' Romani pontefici in commendazione della loro sede, soggiuuge l. 10. c. 6. come abbiamo di già osservato: « Profiteor me de sedis apostolicae majestate, romanorum pontificum doctrinae, et traditioni crediturum ». Vediamo pertanto che su di ciò dicano i più santi, ed illuminati pontefici. S. Leone Magno sul passo, *Et tu aliquando etc.* (Serm. 4. in anniv. c. 3. edit. Baller.): « Specialis a Domino Petri « cura suscipitur, et pro fide Petri proprie supplicatur, tanquam aliorum status certior sit futurus, si mens priucipis « victa non fuerit. In Petro ergo omnium fortitudo munitur, « et Divinae gratiae ita ordinatur auxilium, ut firmitas, « quae per Christum Petro tribuitur, per Petrum apostolis « conferatur ». S. Gregorio Magno (l. 7. epist. 40. *ad Eulogium episcopum Alexandrinum*): « Quis enim nesciat sanctam ecclesiam in apostolorum principis solidate firmatam, « qui firmitatem mentis traxit in nomine, ut Petrus a petra « vocaretur? Cui rursus dicitur: *Et tu aliquando conversus* « *confirma fratres tuos.* Iterumque: *Simon Johannis amas* « *mel Pasce oves meas.* Itaque cum multi sint Apostoli, pro « ipso tamen principatu sola apostolorum principis sedes iu « auctoritate convaluit, quae in tribus locis uuius est. » S. Agatone nella lettera agli Augusti Costantino, Eraclio, e Tiberio, letta, ed approvata nel sesto concilio (a c. 4 e 8), dopo riferito il testo evangelico: *Et tu etc*: « Consideret itaque vestra tranquilla clementia quoniam dominus, et « Salvator omnium, cujus fides est, qui fidem Petri non « defecturam promisit, confirmate cum fratres suos admonuit, quod apostolicos pontifices meae exiguitatis praedecessores, confidenter fecisse semper cunctis est cognitum. »

Consideri anche pertanto il censore quanto bene a questa autorevole tradizione si conformino le interpretazioni di quel passo recate da lui.

« Le scritture, ed i santi padri c'insegnano, che il « confermare i nostri fratelli o timidi, o vacillanti, e un'officio, che è proprio di tutti quanti i ministri ecclesiastici. »

Non di tutti col medesimo grado di autorità. La tradizione riconobbe sempre una speciale prerogativa in quello, cui ne diede Cristo la speciale incombenza, munita della promessa, *fidem Petri non defecturam.* Le altre Cattedre particolari, tutte defettibili, non possono pareggiarsi nell'uffizio

di confermare colla Cattedra, che sola è indefettibile, e questa è la cattedra Romana, come il confessa, e prova l' Autore stesso *Defensionis etc.*

« Ma inoltre è una pura opinione, la quale non è cor-
« redata da alcuna prova, che in quel detto di Cristo sotto
« il vocabolo *Fratres* si intendano gli Apostoli. »

Oltre le allegate testimonianze vi ha quella di S. Gio. Grisostomo nel passo poc' anzi discusso, ove tratta della elezione di S. Mattia: « Merito primus omnium auctoritatem « habet in negotio, ut qui omnes habeat in manu: ad hunc « enim Christus dixit: *Confirma fratres tuos* ». E chi erano questi fratelli, se non gli Apostoli, e gli altri raccolti nel cenacolo? Se tali autorità non hanno forza di prova presso il censore, altro non abbiamo da replicargli.

« E concesso anche ciò, perchè non potrà dirsi, che se
« da S. Pietro sono stati confermati i suoi colleghi, questo
« è avvenuto allorchè egli pentendosi d' aver negato il suo
« divino maestro, insegnò col suo esempio agli altri Apo-
« stoli di guardarsi da simili cadute? »

Così potrà dirsi ch' ebbe il buon Ladrone la stessa autorità di confermare, che fu conferita da Cristo a S. Pietro. Tutti i fedeli possono edificare coll' esempio, eppure in questi non riconobbe mai la chiesa quell' autorevole uffizio di confermare, che fu da Cristo conferito a ministri della religione, e sdecialmente a S. Pietro.

« Non è forse vero, che il comando di Cristo, *Confirma*
« *Fratres*, fu adempito da tutti gli Apostoli? Giacchè gli uni,
« e gli altri vicendevolmente, e con discorsi, e con esempj
« si confermarono nella fede di Cristo, e nella costante
« promulgazione del Vangelo. »

Lo stesso catechismo di Colbert riconosce in quelle parole di Cristo una speciale prerogativa, onde comprovare il primato conceduto da Cristo a Pietro, ed a suoi Successori.

« Quando S. Paolo riprese pubblicamente S. Pietro in
« Antiochia, non contribuì in varun modo a confermare lo
« stesso nella verità evangelica, da cai questo principe degli
« Apostoli avea cominciato ad allontanarsene? »

S. Pietro si rese riprensibile non per errore di fede, o di predicazione contro la verità evangelica, ma per mancamento nella condotta proveniente da soverchia timidezza, come si è notato nelle precedenti osservazioni. Se pertanto fu

S. Pietro confermato da S. Paolo, ciò fu riguardo alla condotta, nella quale solo può dirsi, che si allontanasse dalla regola del Vangelo, ma non fu certamente riguardo alla verità evangelica stessa, di cui non mai si allontanò, come si è ivi provato con l'autorità di S. Agostino, cui può aggiugnersi quella del Grisostomo, e di S. Girolamo (1). Onde anche il dotto Estio (in Epist. ad Gal. c. 2. v. 11.): « Subjicit autem Apostolus hanc narrationem de Petro a se « reprehenso, non ut Petri auctoritatem minuat, aut se illi « praeferat, uti calumniatus est olim Porphyrius, qui factum « Pauli odiose exagitavit, sed eadem ratione ac necessitate « qua narravit superiora; nimirum ut ostendat a se non « aliud evangelium praedicari, quam a Petro, caeterisque « Apostolis; atque etiam Petri exemplo, et consensu con« stare, gentes observatione legis onerandas non esse, quando « et Petrus ipse apud gentes gentiliter vixerit, et a se re« prehensus quod exemplo suo gentes ad judaizandum cogeret « patienter acquieverit ».

Num. 40. « Secondo la perpetua tradizione de' Padri ag« giunge in fine l'E., si è creduto finora *semper*, che il « vangelo c'insegni *pascendas oves a Petro*. Di ciò chi ne « dubita? »

Chi ne dubita? Se è vero, che il vangelo insegni *pascendas oves a Petro*, come si accorda col vangelo chi con Eybel toglie al romano pontefice ogni diretta ingerenza sulle porzioni di gregge assegnate a suoi conreggenti? Chi ne dubita? Sentiamo come va proseguendo il censore.

« Non ostante hanno sempre stimato i migliori interpreti, « che in quelle parole di Cristo al c. 21. di S. Giovanni: « *Pasce oves meas*, s' intendano propriamente i Giudei. E « posto ciò, che cosa provano in favore di Pietro? »

Quali siano a genio del censore i migliori Interpreti no'l sappiamo, e poco ne preme il saperlo. Bensì crediamo che l'E. R. si contenterà di poter citare per sè li santi Ambrogio, Agostino, Leone, Massimo, Epifanio, Gregorio Magno, Brunone di Segni, Bernando colla comune degli espositori.

(1) 4. Class. Epist. 112. ad August. n. 9. « *Sicut ergo ostendimus, Petrum bene quidem sensisse de abolitione legis mosaicae: sed ad simulationem observandae ejus, timore compulsum etc.* » Edit. Vallars.

Che prerogativa poi si comprenda sotto l'Apostolato della circoncisione, spiegherassi poco appresso.

Adunque S. Ambrogio (in luc. lib. 10. n. 175.): « Contristatur (Petrus) quia et tertio interrogatur: *Amas me?*.... « Sed Dominus non dubitat, qui interrogat, non ut disceret, sed ut doceret quae elevandus in caelum amoris sui « nobis velut vicarium relinquebat. Sic enim habes: *Simon* « *Johannis diligis me? utique tu scis, domine, quia amo te.* « *Dicit ei Jesus: Pasce agnos meos.* . . . Et ideo quia solus « profitetur ex omnibus, omnibus antefertur ». Dice S. Ambrogio, che Cristo prima di salire in cielo, ne volle lasciare S. Pietro qual Vicario del suo amore, e che però gli disse: *Pasce agnos meos.* Con dire *Nobis*, S. Ambrogio mette sè, e tutti li Fedeli nel numero degli Agnelli, a quali Cristo lasciò S. Pietro qual vicario del suo amore. Dunque S. Ambrogio non intese quelle parole propriamente de'soli Giudei, tolto che il censore non abbia ritrovato, che S. Ambrogio fosse almeno di schiatta ebrea.

S. Agostino (serm. 296, c. 4. edit. Maur.): « Merito « etiam post resurrectionem dominus ipsi Petro oves suas « commendavit pascendas. Non enim inter discipulos solus « meruit pascere Dominicas oves: sed quando Christus ad « unum loquitur, unitas commendatur, et Petro primitus, « quia in Apostolis Petrus est primus. » S. Agostino stende il detto di Cristo, *Pasce oves meas* a tutte le pecorelle componenti l'ovile di Cristo, e queste non sono i soli Giudei, ma tutte quelle, che doveano essere pasciute, bensì anche dagli altri discepoli, ma da Pietro *primitus.*

S. Leone (Serm. 4. in Anniv. c. 4. edit. Baller.): « Gratias agentes sempiterno regi redemptori nostro Jesu Cristo, « quod tantam Potentiam dedit ei, quem totius ecclesiae « principem fecit. . . . . . et cui post resurrectionem suam « dominus ad trinam aeterni amoris professionem mystica « institutione ter dixit: *Pasce oves meas.* »

E c. 2. « Et tamen de toto mundo Petrus eligitur, qui « et universarum gentium vocationi, et omnibus Apostolis, « cunctisque ecclesiae patribus praeponatur: ut quamvis in « populo dei multi sacerdotes sint, multique pastores, omnes tamen proprie regat Petrus, quos principaliter regit « et Christus. »

S. Gregorio Magno poc' anzi citato nell' epist. *ad Eulogium Alexandrinum.*

S. Massimo ( de capitulis evangeliorum n. 23. ) : « Pa-« stor ecclesiae fuit (Petrus) insuper et pastor gregis. *Pasce* « enim, ait illi JESUS, *Oves meas.* Discipulus igitur, et « ecclesiae fundamentum, et Apostolus etc. ». Piene sono le omelie di questo santo compravanti la preminenza di Pietro.

S. Brunone di Segni (in Joan. n. 45.): « Dicit ei *Pasce* « *oves meas.* Prius agnos, deinde oves ei commisit, quia non « solum pastorem, sed pastorum pastorem eum constituit. « Pascit igitur Petrus agnos, pascit, et oves; pascit filios, « pascit et matres: regit et subditos et praelatos. Omnium « igitur pastor est, quia praeter agnos et oves, in ecclesia « nihil est. » Testimonianza tratta da una più antica ne' medesimi termini presso S. Eucherio Lugdunense, o altro antico vescovo delle Gallie, secondo Natale Alessandro.

S. Bernardo (l. 2. de Consid. c. 8.) « Sunt quidem et « alii caeli ianitores, et gregum pastores: sed tu tanto glo-« riosius, quanto et differentius utrumque prae caeteris no-« men haereditasti. Habent illi sibi assignatos greges, singuli « singulos. Tibi universi crediti, uni unus. Nec modo ovium, « sed et pastorum tu unus omnium pastor. Unde id probem « quaeris? Ex verbo domini. Cui enim, non dico episcopo-« rum, sed etiam apostolorum sic absolute et indiscrete to-« tae commissae sunt oves? *Si me amas, Petre, pasce oves* « *meas.* Quas? Illius vel illius populos civitatis, aut regionis, « aut certi regni? *Oves meas*, inquit. Cui non planum, non « designasse aliquas, sed assignasse omnes? Nihil excipitur, « ubi distinguitur nihil. »

Pare che queste autorità *provino qualche cosa in favore di S. Pietro*; laddove nulla prova in contrario ciò che soggiunge il censore, val a dire: « Che l' autorità di pascere « il gregge cristiano non già al solo S. Pietro fu da Cristo « accordata, ma a tutti quanti gli Apostoli. . . . Che Pietro « allorchè si meritò di udire dalla bocca di Cristo, *pasce* « *oves meas* rappresentava la persona di tutti insieme i sagri « pastori, onde S. Agostino nel serm. 147 disse: *In uno* « *Petro figurabatur unitas omnium pastorum.* E nel lib. *de* « *Agone christiano* c. 30, *cum ei dicitur*, *ad omnes dicitur:* « *Amas me? Pasce oves meas.* »

E tutto ciò che prova? Che volle Cristo, che oltre S. Pietro vi fossero altri pastori nella chiesa? Chi lo nega? Il dicono espressamente S. Leone, S. Brunone, S. Bernardo, molti e molti sono li pastori, perchè molte e molte sono le porzioni di gregge da pascere, ed ogn'uno di questi è vero pastore. Ma forse da questo si esclude la preminenza di un primo e supremo pastore, cui siano tutti gli altri subordinati, a cui *primitus*, come a capo dato sia l'ordine di pascere, e che pastore sia de' pastori, come dicono que' padri medesimi? L'unità di un qualsivoglia corpo morale, o fisico, civile, o religioso non può intendersi senza la subordinazione ad un capo, che ne riunisca li membri. S. Agostino predicava l'unità contro i donatisti, ma insieme facea ravvisare il vincolo di questa unità nel primato di quella cattedra, *in qua semper viguit apostolicae cathedrae principatus.* Dice che S. Pietro e nel ricevere le chiavi, e nel ricevere l'ordine *pascendi*, rappresentava l'unità della chiesa. Ma forse intese ciò S. Agostino di una rappresentanza in pittura senza forza, senza efficacia, senz'anima? Si vorrà forse che S. Pietro rappresentasse la chiesa in qualità di deputato da essa? Si produca dunque l'atto di deputazione, per cui venne autorizzato Pietro a ricevere in nome degli altri quelle incombenze, quegli ordini, che a lui furono da Cristo espressamente diretti. Ma qual sia il senso di S. Agostino, intendiamolo da S. Agostino medesimo. In che maniera, ed a qual titolo dichiara egli, che S. Pietro rappresentava l'unità della chiesa? « Cujus ecclesiae (così egli *Tract. ult. in Joan.*) « Petrus apostolus, propter apostolatus sui primatum, ge- « rebat figurata generalitate personam ». E *in psal.* 108. « cujus (Ecclesiae) ille agnoscitur gessisse personam propter « primatum, quem in discipulis habuit. » E serm, 76, edit. Maur: « Petrus a petra cognominatus beatus, ecclesiae « figuram portans, Apostolatus principatum tenens ». Attendano gli avversarj: *Propter apostolatus primatum.* Essi nell'apostolato riconoscono un'amplissima podestà di reggere la chiesa: e non dovrà questa intendersi compresa, anche in grado più ampio *in primatu*, *in principatu apostolatus*? Però, se (secondo S. Agostino) S. Pietro rappresentava la Chiesa *propter apostolatus sui primatum*, adunque la rappresentava, in quanto rivestito della podestà non solo dell'apostolato, ma di un primato d'apostolato, che si stendeva anche sopra gli

altri apostoli, *quem in discipulis habuit*; cioè rappresentava la chiesa, *gerebat personam ecclesiae*, in qualità di supremo capo, e reggitore constituito da Cristo, come sulla scorta della tradizione osserva Natale Alessandro sovra citato colla comune de' teologi.

Soggiunge il censore: « Nè stiano in questo luogo cer-
„ ti teologi a fare inutili e lunghe meditazioni su quelle
„ parole *Pasce oves, pasce agnos.* Imperocchè dovrebbero
„ aver letto ciò che in cap. 21. Joan. n. 30. loro consiglia
„ Maldonato, quantunque acerrimo difensore della monar-
„ chia papale. *Non est*, dice, *subtiliter disputandum, cur*
„ *Christus* agnos *potius quam* oves *appellaverit. Quod qui fe-*
„ *cerit, videat etiam atque etiam, ne doctis hominibus risum*
„ *praebeat. Satis enim constat, eosdem nunc* agnos, *et postea*
„ oves *appellari.* »

Credo che il censore troverà l' E. R. poco disposto ad approfittarsi del suo avvertimento. Con buona pace di Maldonato non possiamo convenire con esso lui, che il Redentore abbia variato a caso le sue espressioni nel replicare a S. Pietro l' ordine di pascere: ci facciamo gloria di convenire coi santi padri, li quali punto non dubitarono, che quella mutazione nelle sacrosante parole non dovesse racchiudere un qualche mistico significato, e con seria non men che religiosa considerazione impresero a rintracciarlo. A. S. Pier Crisologo, serm. 61. a S. Brunone di Segni, a S. Bernardo potremmo aggiugnere altri non pochi egregj dottori. Per il censore dovrà bastare monsignore Bossuet, *serm. dell' unità.* „ A Pietro è ordinato di pascere, e di governare
„ tutto, e gli agnelli, e le pecorelle, ed i piccoli, e le
„ madri, ed i pastori medesimi: pastori riguardo ai popoli,
„ e pecorelle riguardo a Pietro. „

Torniamo al cenno che ne ha dato sopra il censore della esposizione di quelli, che ei chiama i migliori interpreti senza citarne alcuno, li quali stimano, che nelle parole di Cristo *pasce oves meas*, s' intendano propriamente i giudei. Sappiamo essersi già tentato da novatori di ristringere fra giudei l' apostolato di S. Pietro, con abusare del testo dell' apostolo ( ad Galat. c. 3. v. 7. ): *Cum vidissent, quod creditum est mihi evangelium praeputii, sicut Petro circumcisionis.* Se mai inclinasse il censore a questo sentimento, ba-

stare dovrebbe a ritrarnelo l'autorità di tre non ignobili teologi, Estio, Natale Alessandro, e monsignor Bossuet.

Il primo nell' interpretazione di quel passo dell' apostolo: „ Non sentit apostolus Petrum solius circumcisionis apostolum fuisse; ac multo minus circumcisionis fuisse pastorem, „ atque episcopum, cum ex actis et aliunde planissime constet, Petrum etiam gentibus evangelium praedicasse; quomodo vicissim Paulus non solum gentibus, sed et judaeis „ praedicavit, ut ex iisdem actis, et epistolis ejus perspicuum „ est: sed significat dei mittentis voluntatem fuisse, ut praecipue gentibus ipse, Petrus autem judaeis evangelium praedicaret. Sic hierouymus et alii verba apostoli explicant. „

Più espressamente Natale Alessandro nella risposta alla quinta obbiezione contro il primato di S. Pietro: „ Petrus „ itaque circumcisionis apostolus dictus est, eo quod ipsi „ judaea sorte obtigisset. Haec enim prima sors merito habebatur, ut quemadmodum Christus ipse ad oves, quae „ perierant domus Israel primum missus est; ita et vicarius „ Christi primo ad eas mitteretur; praesertim cum ex Paulo „ didicerimus judaeos velut radicem, et oleam esse, gentes „ velut oleastrum in olivam insertas. Cum igitur non facile „ possent singuli apostoli universum terrarum orbem peragrare, sors omnium dignissima Petro delata est, ut ille „ radicem, atque olivam ipsam coleret; alii vero apostoli „ novos quasi surculos iu Petri olivam insererent. . . . certe „ Christus dictus est minister circumcisionis, sicut Petrus „ apostolus circumcisionis. Quemadmodum igitur nemo recte collegerit Christum, quia minister fuit circumcisionis, „ nullum habuisse jus, nullamque potestatem in gentes: ita „ nec, quia Petrus circumcisionis apostolus fuit, inferre propterea licet metas ei divinitus circumscriptas; ut gentium „ apostolus minime diceretur „.

Monsignor Bossuet (Serm. dell'Unità): „ Ricordatevi della „ gran divisione, ove l'universo fu come diviso tra Pietro, „ e Paolo: ove Pietro incaricato del tutto in generale per „ la sua primazia, e per ordine espresso incaricato de' gentili, che avea ricevuti nella persona di Cornelio il Centurione, non lascia per facilitare la predicazione di caricarsi „ d'una cura speciale de' giudei, come Paolo caricossi d'una „ cura speciale de' gentili. Poichè bisognava dividere, duopo „ era che il primo avesse primogeniti; che il capo, cui

„ tutto dovea unirsi, avesse il popolo, sul quale il rima-
„ nente dovea innestarsi, e che il vicario di GESU' CRISTO
„ avesse la porzione di GESU' CRISTO medesimo. „ E su questo argomento si fonda anche il Boussier, che non dee essere sospetto al censore, nel rilevare il dogma del primato contro i greci, mostrando, come quello che sostenta il tronco dell'ulivo, egli è per ciò stesso il sostegno de' rami, che si vanno in quello innestando.

Num. 41: « Fin qui parmi d'avere esaminato bastante-
« mente le autorità, ed anche le ragioni tutte, che il R. E.
« ha saputo allegarci tanto delle scritture, quanto dai padri,
« e dottori della chiesa, affine di metterci sotto sguardo le
« speciali prerogative, che ogni cattolico dee riconoscere in
« S. Pietro come attribuitegli da Gesù Cristo sopra gli altri
« apostoli. »

Così vagheggia l'autore il suo lavoro, e si fa plauso, con che si dimostra di natura piuttosto facile a contentarsi.

Per altro non pare che gran fatica abbia dovuto costargli questo suo preteso *Esame*. Copiare obbiezioni, tralasciare le risposte, come già fece l'altro critico; e chi non può fare altrettanto?

Conclude pertanto: « Da quello però, che ho detto, può
« chiunque senza difficoltà alcuna comprendere, che ne'*sagri*
« *libri*, e nella *tradizione* si contiene veramente il dogma
« confessato da tutti i cattolici circa il primato di S. Pietro,
« come già accennai nel §. 11, ma non si può ricavare
« nè dalla scrittura divina, nè dall'unanime insegnamento
« de' padri alcuna prerogativa d'autorità, la quale dai cat-
« tolici debba stimarsi necessariamente annessa per institu-
« zione di Cristo al primato di S. Pietro sopra gli apostoli
« suoi colleghi. »

Qualunque malizia abbia voluto coprire il censore sotto l'espressione *d'unanime* insegnamento de' padri sostituita a quella di *tradizione* posta innanzi: strana cosa è, che nella scrittura, e nella tradizione si contenga il primato, e che pure nè dalla scrittura, nè dalla tradizione si ricavi alcuna speciale prerogativa d'autorità annessa da Cristo al primato. L'unanime insegnamento de' padri è bensì certo argomento di tradizione, ma da ciò non segue, che anco senza una totale unanimimà non diasi tal catena di tradizione, che ba-

sti a fondare un dogma cattolico, come di fatto si verifica in pochi punti della cristiana credenza.

„ Per conseguenza, va il censore proseguendo, ha l'E. inu-
„ tilmente prodotto que' luoghi delle divine lettere, e de' santi
„ dottori ad oggetto d'insinuare a fedeli la falsa opinione
„ sostenuta soltanto dagl' Ildebrandisti, che la qualità di pri-
„ mate costituisse S. Pietro anche monarca, e superiore as-
„ soluto di tutta la chiesa: che se Gesù Cristo diede bensì
„ il primato a S. Pietro, facendolo principe degli apostoli,
„ ma non conferì a lui solo come ad un principe dispotico,
„ e padrone tutta la podestà, e il governo della sua chiesa,
„ sarà poi il papa un' assoluto monarca della cristianità,
„ fornito di tutta l'autorità di Cristo, cosicchè dal papa
„ medesimo se ne rifonda una limitata porzione in ogni altro
„ vescovo? Questo e ciò, che dall' E. R. ci si vorrebbe far
„ credere come un domma insegnato da tutti i santi padri,
„ definito ne' concilj, e professato universalmente, e in ogni
„ tempo dai cattolici. „

Torna il censore a confondere il principio dell' assegnazione col principio dell' autorità, la monarchia col despotismo, la podestà del regime colla padronanza di dominio. Non crediamo necessario ripetere le osservazioni di già fatte a tal proposito.

Bensì rileveremo l' incoerenza de' suoi rimproveri. Accusa di quando in quando le intenzioni dell' E., immaginandosi, come va dicendo, che abbia voluto insinuare le massime, ch' egli chiama ildebrandesche. Altronde lo accusa di averle volute produrre quali dogmi cattolici, da doversi credere sotto pena di eresia. Queste accuse non sono coerenti. Tutti sanno, ne potea l' E. ignorarlo, che le dottrine, che si vogliono definire come dommi cattolici, si enunziano espressamente, ed apertamente sì nelle decisioni de' concilj, come ne' decreti pontificj. Adunque non può accusarsi l' E. R. d' aver voluto produrre quali dommi cattolici quelle massime, sulle quali gli si obbietta, non che le abbia espressamente prodotte, ma che vi sia luogo d' immaginare, che abbia avuta l' intenzione d' insinuarle.

Rileveremo altresì, che con tutta la fiducia, che mostra il censore di aver gia pienamente confutato gli argomenti dell' E. R. pure non sembra ancora del tutto questo, mentre torna da capo a volerli ribattere, come segue.

„ Quali però sono mai gli argomenti, che adduce l' E. „ di questo breve? Il massimo consiste nel dire, che il „ Romano pontefice è il solo successore di S. Pietro. Io „ tralascio di far notare all' E., che dicesi ottimamente ogni „ vescovo, e non il solo pontefice Romano successore di S. „ Pietro apostolo; non potendo dubitare, che ciò non abbia „ egli imparato da S. Cipriano ep. 27, e da S. Girolamo „ ep. I, da S. F. frem. *Orat. de laudib. Basilii*, da S. Ago- „ stino *Serm.* 296. *c.* 4. *n.* 5., da S. Gaudenzio di Brescia, „ e da altri santi padri. „

Certo è, che l' E. R. ha potuto ciò imparare, non meno che il censore dalla *instanza* che si propone Natale Alessandro dopo la terza obbiezione contro il primato del Romano pontefice (cit. dissert.), ove riporta per appunto le autorità di S. Cipriano ep. 27., di S. Girolamo ep. 1., di S. Efrem *de Laud. Basil.*, di S. Gaudenzio di Brescia. Così rimane allegerita la fatica tra il censore, e l' E., prendendosi l' uno quella di copiare le obbiezioni, l' altro quella di copiare le risposte. Basterà qui riferire le ultime parole della risposta di Natale Alessandro, dopo le tante testimonianze di questo sorbonico, che si sono prodotte in più luoghi: „ Omnes „ itaque episcopi successores Petri dici possunt in auctoritate, „ at non in gradu auctoritatis, sive successores sunt sancti „ Petri in episcopatu, non in primatu. „ Nel passo poi accennato di S. Agostino dice il santo dottore: „ Quod Petro „ commendatum est, *pasce oves meas*, quod Petro mandatum „ est, non Petrus solus, sed etiam alii apostoli audierunt, „ tenuerunt, servaverunt, maximeque ipse consors sanguinis „ et diei apostolus Paulus. „ Forse da questo può dedursi, che tutti li vescovi siano successori di S. Pietro *pari gradu auctoritatis?* Anche un semplice parroco *pascit oves*, e di taluno potrà dirsi, che il faccia con zelo apostolico non meno di un vescovo: dunque perciò dovrà dirsi, che sia successore di S. Pietro non meno che un vescovo, non meno che lo stesso Romano pontefice?

Sappia ancora il censore, che i prelati dell' assemblea del 1682, non solo non dubitarono, ma tennero per costante massima di dottrina cattolica, che i romani pontefici sono in particolar modo successori di S. Pietro, vicarj di Cristo, e che in tal qualità compete loro una speciale prerogativa di piena podestà. Così attesta l' autore *Defens.* nell' *Append.*

c. 1: « Hanc vero fidei catholicae summam a clero Galli-« cano fondamenti loco sincere esse positam nemo negave-« rit; cum romanos pontifices *Petri successores*, *Christique* « *Vicarios*, ubique praedicent: *Cum primatum beati Petri*; « *ejusque successorum romanorum pontificum*, *a Christo in-* « *stitum*, *iisque debitam ab omnibus christianis obedientiam*; « atque in iisdem utpote *Christi vicariis rerum spiritualium* « *plenam potestatem agnoscant.* »

Num. 44: « Tralascio anche d'avvertirlo ( l'E.) che han-« vi autori cattolici, i quali abbenchè tengano per punto « innegabile di storia, confermato dalla più venerabile anti-« chità, che S. Pietro sia stato a Roma, e sia morto in « quella capitale, con tutto ciò non è secondo essi ugual-« mente sicuro, che il Santo apostolo sia realmente stato ve-« scovo di quella città. Pensano di poter dedurre dall' auto-« rità di varj tra' più antichi padri, che S. Lino abbia il « primo in qualità di vescovo governato la chiesa romana. « E dicono, che intanto la cattedra di Roma fu da molti « santi padri chiamata *cattedra di Pietro*, in quanto che colà « il santo apostolo predicò il vangelo, vi esercitò il suo apo-« stolato: ed unitamente a S. Paolo fondò quella chiesa, co-« stituendoci per primo vescovo il discepolo S. Lino. In que-« sta ipotesi sarebbe falso. che appartenga il primato ai ve-« scovi di Roma, perchè succedono a S. Pietro in quel ve-« scovato. »

Sarebbe altresì falsa tutta la tradizione, che dalla sede di Pietro fissata in Roma riconobbe mai sempre derivato il primato ne' pontefici Romani successori di lui in quella Sede come ne conviene anche l' autore *Defens.* p. 3, l. 10. c. 6: « Inde scilicet facta est ecclesiarum caput ( romana ec-« clesia ), quod apostolorum princeps in ea sedem fixerit ec. » Di questa tradizione abbiamo recate chiare testimonianze in tutto il corso di queste osservazioni. Calvino stesso non osò negare del tutto; che S. Pietro sia stato almeno per qualche tempo vescovo di Roma: « Propter scriptorum consen-« sum non pugno quia illic mortuus fuerit, sed episcopum « fuisse, praesertim longo tempore persuaderi nequeo, l. 4. « *Instit.* c. 6. §. 15. » Più franchi sembrano gl' innominati autori, accennati confusamente dal censore. Ne permetta egli però, che più che a questi ci atteniamo a S. Cipriano, da cui è chiamata *Locus Petri* la sede, in cui fu collocato cor-

nelio dopo Fabiano; a S. Ottato: *Sedit prior Petrus, cui successit Linus*; a S. Agostino: *Petro enim successit Linus*; a S. Pier Grisologo: *Beatus Petrus, qui in propria sede et vivit, et praesidet.* Ne permetta, che ci atteniamo al costante insegnamento de' romani pontefici, alla definizione del concilio di Firenze, alla dottrina degli stessi basileensi; alle instituzioni elementari della dottrina cristiana esposta ne' catechismi. Ne creda, che siamo per produrgli il catechismo tuttocchè autorevolissimo di Bellarmino: produrremo il catechismo di Golbert, il quale insegna: « Non esservi cosa più « certa, ed incontrastabile, che S. Pietro sia stato a Roma, « e che vi abbia stabilita la sede del suo vescovado, e che « vi sia morto. Che sopra questo fondamento tutta la chiesa « ha riguardato in tutti i secoli la sede del vescovo di Ro- « ma come la prima sede. E tutti i papi sono stati riguar- « dati come possessori di diritto divino in qualità di suc- « cessori di S. Pietro, d'un primato d'onore, e di giurisdi- « zione in tutta la chiesa. » E quindi si fa a riprovare l'errore contrario de' protestanti, e de' greci scismatici. Aggiugniamo il cateschismo ristampato in Genova, an. 1779. Part. 1. c. 9, ove dopo aver detto « che la tradizione co- « stante della chiesa, è che Gesù Cristo diede a S. Pietro « un primato di onore, e di giurisdizione insegna: » Che i *romani pontefici sono successori di S. Pietro, perchè S. Pietro dopo avere seduto sette anni in Antiochia, stabilì la sua sede in Roma, e vi soffrì il martirio.* Dica il censore se per aderire a que' suoi innominati autori, dovea l'E. R. rinunciare alla costante tradizione della chiesa, all'insegnamento de' romani pontefici, alla definizione del Fiorentino, alla universalità de' catechismi.

## §. V.

### *Confutazione del censore circa la origine del primato, e della superiorità, che ne deriva nel romano pontefice.*

### *Antichi ed irrefragabili monumenti di questa superiorità.*

N. 45: « Accordo di più senza alcuna ripugnanza, che « dopo S. Pietro il vescovo di Roma abbia sempre avuto il

« primato, e lo abbia al presente. E' questo un fatto, di cui « ci assicurano tutti di secolo in secolo i santi padri, e gli « scrittori ecclesiastici: e quanto a dì nostri noi medesimi « il veggiamo. » Segue poscia num. 46: « Trovo però, che « nel determinare il diritto, per cui il vescovo romano go- « de della primazia, non convengono fra loro gli Autori « cattolici. Altri di questi giudicano, che dai concilj, altri « che dagl' imperatori sia stata conferita al vescovo di Roma « la qualità di primate. Dicono poi gli uni e gli altri, che « a questo vescovo sia stato accordato, e dagl' imperatori, « e da concilj un tal privilegio a motivo della preminenza, « che la città di Roma, come capitale dell' impero, godeva « sopra tutte le altre chiese del mondo. »

Abbraccia questo tratto due obbiezioni riportate, e sciolte nella cit. Dissert. di Natale Alessandro, l' ottava, e la decima. L' ottava: « Romani pontificis primatus ipsi collatus est « a patribus propter urbis nobilitatem, et imperium. Ergo « non est juris divini. » Nè tralascia di accennare il can. 28. del concilio Calcedonense, su cui si fonda l' obbiezione anche presso il censore.

Risponde: « Nullam esse illius canonis auctoritatem, ut « qui a sancto Leone Magno reprobatus sit, et universalis « ecclesiae consensu explosus. Unde graeci ipsi illum ex co- « dice ecclesiae suae expunxerunt. Num et antiqua collectio « graeca, quam Dionysius exignus latine reddidit, 27. cano- « nes solum recenset, et Theodoretus in collectione canonum « a se adornata, et in 50 titulos distributa. » Vedasi anche la nota concernente questo punto nelle osservazioni preliminari.

La decima obbiezione porta: « Primatus delatus est ro- « mano episcopo ab imperatoribus: et confirmatus a syno- « dis, propter urbis Romae amplitudinem. Ergo jure divino « ipsi non convenit. »

E qui si risponde alla novella di Valentiniano accennata pure dal censore: « Valentinianum non asserere quod ro- « mano episcopo competat primatus propter magnitudinem « civitatis; sed quia sancti Petri successor est, cui jure di- « vino primatus conveniebat, ex Christi nimirum concessio- « ne et institutione, in successores transfundendus. Fecit au- « tem amplitudo civitatis, ut ad eam tanquam ad arcem « profectus romani imperii sanctus Petrus, inspirante Deo,

« sedem collocaret in illa perpetuo duraturam. Unde ex ro-
« mana sede sancti Petri factum est, ut romanus pontifex
« primatum haberet. Non autem ratio fuit urbis magnitudo
« et dignitas, cur primatus illi conferretur. Id constat ex
« verbis Valentiniani ec. »

Quegli autori, che giudicano essere stata dagl' imperatori conferita al vescovo di Roma la qualità di primate, duopo è, che o confessino essere stata la chiesa senza primate nei primi tempi, che si propagò sotto gl' imperatori gentili; o che producano un qualche diploma di Nerone, che dopo il martirio di S. Pietro abbia conferita in qualità di primate a S. Lino, ed a suoi successori. Ma pure senza siffatti diplomi, dal celebre fatto di Aureliano consta come già da quel tempo era cosa divulgatissima, che la primazia della chiesa cristiana risedeva presso il vescovo di Roma; onde non ad altri spettare dovesse la sede di Antiochia fuorchè a quello, che fosse unito col vescovo di Roma. Inoltre se dagli imperatori proceduta fosse la qualità di primate, come avrebbe potuto stendersi questa primazia sopra le chiese non soggette all' impero romano? Finalmente a confondere l' errore di quei bravi autori cattolici, sembra che debba bastare la condanna fatta nel concilio di Costanza del nono articolo di Gio. Hus: « Papalis dignitas a Caesare inolevit, et papae praefectio et « institutio a Caesaris potentia emanavit. »

Quelli poi che da concilj ripetono l' origine del primato pontificio, è duopo che assegnino l' epoca di quel primo concilio, da cui sia stato il primato conferito al vescovo di Roma. Se generale dovette esser quel concilio, l' epoca sarà alquanto tarda, non conoscendosi alcun generale concilio prima del Niceno. Se fu soltanto particolare, dicano come potè un concilio particolare conferire ad un vescovo la prerogativa di capo della chiesa universale? Oltrechè qualsivoglia concilio piaccia loro di fingere a tal oggetto, non possono evitare, che non vi sia stato un intervallo più o meno notabile dal martirio di S. Pietro fino a quel concilio: nel quale intervallo pertanto non poteva essere di necessità di salute il credere, che la chiesa romana sia suprema tra tutte le altre chiese. Vedano però come possa ciò conciliarsi colla condanna del 41 articolo di Vicleffo.

Duopo è però render giustizia all' avversario. Non tutte le sue obbiezioni, ch' ei fa, tolte sono da Natale Alessandro.

Eccone una contro il diritto divino del primato, che non s'incontra in alcuno de' più accreditati corsi di teologia. « Leggiamo infatti presso Gersone tom. I, pag. 883., e 884. « che Giovanni *de Brevicoxa* illustre dottore di Parigi nel « secolo XV, scrisse così parlando de' teologi cattolici di quel « tempo: *Diversi diversimode sentiunt. Dicunt enim quidum,* « *quod ecclesia romana a Constantino imperatore super alias* « *ecclesias principatum accepit, nec ante tempora Constan-* « *tini principatum habuit . . . . Dicunt vero alii, quod* « *habuit principatum auctoritate conciliorum generalium.* »

1. Il modo con cui si esprime il censore, cioè *leggersi presso Gersone* il tratto riferito di Brevicoxa, farebbe credere, che quel tratto si legga nel luogo citato in qualche opera di Gersone. E ciò non è. Nella edizione di Gersone (Antuerp, ann. 1706.) l' editore aggiunse in fine del t. I, alcuni trattati di autori contemporanei, di Enrico di Hassia, di Gio. de Varenis, di Gio. Brevicoxa, di Pietro de Alliaco. Ora è chiaro, che non si legge presso Gersone ciò che si legge in una raccolta miscellanea di trattati aggiunti da un' editore alle opere di Gersone. L' espressione del censore potrebbe far sospettare qualche connivenza di Gersone per un sentimento, che fu da lui costantemente riprovato.

2. Brevicoxa scrisse nel bollore dello scima, e fu l'uno de' deputati a Bonifacio, e a Pietro de Luna. Riferisce le opinioni degli scolastici: *Narrabo quae de hoc scholastici sentiunt.* Tra questi, *quidam dicunt* (senza nominarne alcuno( che da Costantino la chiesa romana ricevè il principato: ed insieme riporta l' unico fondamento su cui si appoggiavano, cioè l' atto della donazione di Constantino inserito *in Decretis Dist.* 96, *palea.* Rimane a vedere qual grado di autorità sia per concedere il censore ad una opinione, che si reggeva su di un tal fondamento: sebbene ancora da quell' atto risulta il contrario di quello, che intendevano quegl' innominati scolastici.

3. Non però a questa opinione si attenne Brevicoxa: ma dopo avere riferito il sentimento di quelli, che dicevano, che « Romana ecclesia . . . . nec habuit primo principatum a « conciliis generalibus, vel a collegio apostolorum, sed im- « mediate a beato Petro transferente sedem suam in roma- « nam ecclesiam, eam omnibus aliis praeferente; et ideo a « Christo mediate habuit, et obtinuit principatum: beatus enim

« Petrus electus est in papam, et praelatum totius ecclesiae « e Salvatore ante ascensionem » (del che dice: *De isto diffuse visum est superius*, ove porta saldi argomenti) « pro « se, et sui successoribus, et etiam pro ecclesia, ubi sedem « suam disponeret collocare »; soggiunge poscia: « Et meo « judicio, ista via, seu iste modus dicendi est probabilior, « et securior. » Che detto avrebbe dopo la condanna di Vicleffo, e di Hus? Si noti, che ove qui si dice, che il romano Pontefice tiene il primato *mediate* da Cristo, il senso è, come apparisce manifestamente del contesto, che Cristo non ripose per se stesso immediatamente il primato nella sede romana, ma mediante il fatto di Pietro, che per altro posto il fatto, il primato deriva immediatamente dalla concessione fattane da Cristo a Pietro per lui, e per i suoi successori in quella chiesa, ove avrebbe egli disposto di collocare la sua sede.

Il sentimento poi di Gersone apparisce chiaro da passi, che ne abbiamo citati. Così pure il maestro di lui Pietro d' Ailly (pag. 667. stabilisce queste tre proposizioni: « Primato est, quod in Petro et caeteris apostolis duplex fuit « potestas; scilicet potestas ordinis, et potestas regiminis... « Secunda, quod in Petro et caeteris apostolis fuit aequalis « potestas ordinis . . . Tertia, quod in Petro, et caeteris « apostolis non fuit aequalis potestas regiminis, sed ex Chri- « sti institutione in hac potestate Petrus fuit major, et prae « fuit aliis: ideo in multis primam ordinis potestatem liga- « re, et cohibere potuit in eis. » E adduce in prova quei testi del vangelo, che tenta il censore di torcere con sì insulse cavillazioni. Stabilisce Pietro d' Ailly, che S. Pietro fu maggiore degli altri apostoli nella podestà del regime, che potè in virtù di tale maggioranza limitare in essi la podestà dell' ordine, cioè quanto all' esercizio; proposizione che viene a ferire direttamente le massime di Eybel, e de' suoi aderenti. Dicano questi se vogliono annoverare anche Pietro d' Ailly fra gl' Ildebrandisti.

Altra novità prodotta dal censore, non tolta da soliti corsi, è quella del magistrato Fauchet, trattato *de Libertatib. Eccl. Gallic.* t. 1. p. 71: « Credibile est primatum episco- « porum christianorum romanis papis collatum fuisse ob ma- « gnitudinem urbis. »

Potrà il censore far valere questa sentenza, quando fia

provato, che i punti di religione debbano decidersi per autorità de' magistrati laici.

Segue egli: « Questa dottrina, dice Leone Allazio, che « difendevasi a suoi tempi da uomini cattolici nell'università « di Caen. E nella stessa università fu realmente sostenuta « l' an. 1644 dal gesuita Erardo Billio. »

Vogliamo credere sulla parola del censore, senza farne l'inutile ricerca, che Leone Allazio abbia scritto essersi a suoi tempi insegnata quella dottrina nell'università di Caen, e che sia stata sostenuta dal gesuita Erardo Billio. Ma non vogliamo, nè possiamo convenire, che l'autorità di Fauchet, di un qualche innominato professore di una tuttochè insigne università, e del gesuita Erardo Billio, abbia da prevalere, non dico alle autorità di Gersone, e di Pietro d'Ailly, ma, ciò che è più, alle chiare testimonianze tratte dalla scrittura, e dalla tradizione, quali si sono fin qui riportate.

« Nemmeno possiamo convenire con esso lui, che non „ altrimenti credevasi generalmente in Francia, allorchè „ tra i capitoli proposti alla Nazione, a nome del Re Francesco I, da Guglielmo du Bellay suo ambasciatore nel „ congresso di Smalcalda vi fu inserito il seguente: *Che il* „ *re di Francia crede, che il pontefice romano abbia la di-* „ *gnità di primato per divino umano, e non divino.* „

Troppo leggiermente ha il censore adottato questo tratto, già prodotto da Febronio sulla fede dell'Entusiasta eretico Seckendorff, tratto ingiurioso non meno alla cattolicità delle chiese Gallicane, che alla religione di quel re cristianissimo, e altronde smentito dalle censure emanate dalla facoltà di Parigi contro gli errori allora pullulanti nella Germania.

Num. 47. „ So che la massima parte de' nostri teolo- „ gi difende, che il papa ha la primazia per *Gius Divino.* „ Ma eziandio tra quelli, che seguono questa sentenza, ve „ ne sono alcuni, i quali pensano, che quest' articolo non „ sia stato ancora definito dalla chiesa. „

La massima parte, anzi l'universalità de' teologi veramente cattolici di tutte le nazioni della cristianità difende il primato di *Gius Divino*, non qual sentenza soltanto più autorizzata in materia disputabile, ma quel Dogma cattolico fondato, come già scrisse Gersone, nella scrittura, e nella tradizione. Neppure Eybel è giunto a negarlo, ed in vece si è appigliato al partito d'impugnare le prerogative proprie del

primato, che alcuni pensino diversamente, ne sarà forse testimonio il censore: ma che questi innominati siano veramente cattolici, questa è un'altra questione.

„ Altri poi, e questi sono moltissimi, si rimettono al
„ sentimento del Bellarmino, il quale lib. 2. de Rom. Pon-
„ tif. c. 12. accordò, che il vescovo di Roma, *qua episco-*
„ *pus romanus est*, non a il primato *ex institutione Christi*,
„ ossia non l'ha *jure divino*; ma soggiunge, che quantun-
„ que *non sit* di Gius Divino, che il papa succeda a S. Pie-
„ tro *in praefectura totius ecclesiae*; pure *omnino id esse as-*
„ *serendum, nam ad hoc nihil aliud requiritur, quam ut ipsa*
„ *successio sit de Jure divino, hoc est, ut ordinarium officium*
„ *ecclesiam universam cum summa potestate gubernandi non*
„ *sit ab hominibus, sed a Deo immediate institutum.* Intanto
„ poi *successio ipsa ex Christi instituto et jure divino est*,
„ dice quel cardinale, *quia Christus ipse instituit in Petro*
„ *pontificatum usque ad finem mundi duraturum*, come si è
„ osservato nel §. 12. *Et quicunque Petro succedit, a Chri-*
„ *sto accipit pontificatum.* „ E tosto soggiunge il censore: „ In questo senso io non ho la minima difficoltà di so-
„ stenere, che il vescovo di Roma *primatum obtinet jure di-*
„ *vino.* „

Premette il censore questo passo del Bellarmino per trarre l'E. a disputa sulla connessione del primato colla sede romana. E ciò al solito fuor di proposito; giacchè di questo punto niuna menzione vi ha negli articoli di Eybel notati nel Breve, in cui vien rappresentato il papa qual successore di S. Pietro nella stessa guisa, che è rappresentato universalmente, e costantemente ne' concilj generali e particolari, nelle decretali de' romani pontefici da primi tempi, nell'insegnamento de' santi padri, nelle istruzioni de' catechismi: come apertamente si raccoglie dalle testimonianze, che fin qui abbiamo riportate, tratte da tutti que' fonti. Pure poco ci vuole a schiarire l'equivoco, dal quale è nata la dubbiezza, che ha offuscate su questo punto le menti di alquanti scrittori. Basta notare, che ov'è piaciuto al Redentore di stabilire un fatto qual si sia per la produzione di un dato effetto, la produzione di un tal effetto, tuttochè dipendente da fatto umano si riferisce dirittamente a divina instituzione. Così, v. g., sendo piaciuto al Redentore di annettere all'ordinazione del sacerdote la podestà di consacrare, ne avvie-

ne, che sebbene l'ordinazione dipenda da un fatto umano, ciò non ostante, posto il fatto riceve il sacerdote, ed ha per divina instituzione *jure Divino* la podestà di consacrare. Così la missione, ed ordinazione di un vescovo a reggere una diocesi è in se stessa un fatto umano eppure, secondo i nostri avversarj, non tralascia di essere di *Gius Divino*, e di provenire *immediatamente* da Dio l'autorità, che in seguito del fatto umano acquista il vescovo su quella porzione di gregge. Sia dunque benissimo, che il fatto non sia di *Gius Divino*, e che l'effetto, che ne risulta, sia non ostante di *Gius Divino*. Chiara è l'applicazione alla chiesa romana. Non si legge in vero, che questa primazia sia stata da Cristo espressamente collocata nella sede romana, ma Cristo avendo conferito il primato a S. Pietro per sè, e per li suoi successori, ha dovuto il primato per questa divina instituzione rimanere affisso a quella sede, in cui venisse a verificarsi la successione di Pietro. La scelta della fede della sede fu un fatto di Pietro (non però senza divina inspirazione): ma posto il fatto la connessione del primato con quella sede non fu opera di Pietro, ma effetto di quella divina ordinazione, per cui dovea il primato propagarsi ne' successori di Pietro. Questa successione fu da tempi apostolici con somma religiosa venerazione riconosciuta in quella chiesa, che consacrata col sangue del santo apostolo ricevè con esso il deposito di quella gloriosa confessione, per cui le fu da Cristo annesso il primato: sacro deposito, Augusto Sacrario, da cui ripetè mai sempre la chiesa romana il suo primato, come osserva l'autore *Defens.* p. 3. l. 10. c. 6. seguendo a dire: „ Inde scilicet facta est ecclesiarum caput, quod apostolorum princeps in ea sedem fixerit, in ea martyrium fecerit, eam sanguine dedicarit, quem ad locum videas, priscorum quoque pontificium tempore, synodos celebratas, tanquam a Petro deductis apostolicae doctrinae, ac disciplinae rivis. „ Così già disse „ S. Innocenzo I, ( Epist. 18. ap. Labb. ): „ Quod ecclesia antiochena urbis Romae sedi non cederet, nisi quod illa in transitu meruit, ista susceptum apud se, consummatumque gauderet. „ Si scorrano li primi secoli della chiesa, e da ogni parte risalteranno luminosi segnali di quell'antica, universale, apostolica tradizione: da ogni parte nelle bocche de' padri si udiranno risuonare le voci: *Prior sedit Petrus, cui successit Linus*:

tradizione confermata dalla testimonianza dello stesso autore *Defens. c.* 5: „ Haec ergo ecclesia ex avita, at- „ que *apostolica* tradizione, eo jure, ea dignitate est, ut „ quemcunque sibi, eundem etiam ecclesiae universae ducem, „ pastoremque eligat. „

Chi fu dunque il primo, che ardì opporsi al pacifico corso di questa costante tradizione? Voglio. che il censore non da me il senta, ma da Febronio medesimo. Dopo avere questi avvertito, che in mezzo a tante turbolenze, che pel corso di otto, e più secoli si eccitarono contro i romani pontefici, non mai cadde in pensiero ad alcuno, che dalla romana sede potesse in altra qualsivoglia trasferirsi la primazia della chiesa: Fozio, dice egli, Fozio il primo fu ad eccitare questa profana novità, per autorizzare il suo scisma: Novità per altro che rimase confinata presso gli scismatici suoi aderenti, finchè si prese Vicleffo a suscitarla in Occidente nella sua nota proposizione condannata nel concilio di Costanza: *Non est de necessitate salutis credere romanam ecclesiam esse supremam inter alias ecclesias.* Sebbene ancora nell'innovazione di Fozio rimase impresso un vestigio dell'antica tradizione. Imperocchè ben si guardò lo scaltro di appresentare l'idea, che potesse il primato trasferirsi da Roma in altra qualsivoglia sede, come pretende il censore potersi fare in quella di Praga, di Ceuta, di Quebec ec.; ma pretese, che sendo stata la nuova Roma sostituita all'antica, dovea il primato intendersi trasferito in quella non meno, che le altre prerogative proprie di Roma: illusione alla quale non sarebbe stato necessario di ricorrere, se non fosse stata fissa, e radicata negli animi la credenza, che non potesse il primato sussistere in sede, che non fosse sede di Roma. (1)

Num. 49. „ Inoltre soffra in pace il R. E., che a nome „ di molti scrittori cattolici gli dica essere soggetta a qual-

(1) Su questo punto può anche consultarsi ciò che si è detto nel *Saggio Teologico* ristampato in questa nostra edizione T. X, ove si tratta del primato del romano pontefice sotto l'articolo: *Chiesa Romana*, p. 252. che così fu intitolato ad esempio ed imitazione di Melchior Cano, il quale nell'insigne classica sua opera, *De locis theologicis*, comprede il luogo del romano pontefice nel sesto libro sotto il titolo: *De ecclesiae romanae auctoritate;* notizia non pellegrina, e neppure superflua.

„ che eccezione quell' asserzion sua: *Illi damnati sunt* dai „ papi: e dai concilj, *qui negaret vim eam primatus*, che „ il vescovo romano *divino jure obtinet, ut caeteris episco-* „ *pis non honoris tantum gradu, sed et supremae potestatis* „ *amplitudins antecellat.* Per chiarirsi di ciò si potrebbe leg- „ gere nella *Raccolta* degli *Opuscoli interessanti la religione*, „ che si pubblica in Pistoja, opusc. 5, ec. „

Soffra piuttosto in pace il censore, che l' E. R. più che agli opuscoli di Pistoja si riferisca alla definizione del concilio di Firenze, all' artic. di Martino V, nel concilio di Costanza, ed agli altri monumenti della tradizione, prodotti in tutto il corso di queste osservazioni.

„ Si considerino eziandio i fatti di Vittore con gli Asia- „ ni nella controversia sulla Pasqua, di S. Stefano con gli „ Affricani circa il ribattezzare gli eretici, di Zosimo, di „ Celestino I, di Gregorio IV, ec. Diasi anche un' occhiata „ alle autorità di S. Cipriano *de Unitate ecclesiae*, di S. Gi- „ rolamo Epist. 101, *ad Evang.*, del concilio Niceno I, can. „ 6, del Calcedonese can. 28, del concilio V, generale ec. „ Non dubito, che l' E. istesso non debba conoscere, che „ non solo il papa, ma tutti gli altri vescovi ancora rice- „ vono da Cristo l'autorità di governare tutta la chiesa cat- „ tolica. „

Dell' autorità di S. Cipriano si è detto nelle precedenti osservazioni. Il ricorso da lui fatto non ad altri, che al papa per la deposizione di Marciano prova essere stato il santo ben persuaso, che nè da lui, nè da verun' altro particolare vescovo poteva emanare l' ordine, ch' egli richiedeva dal papa in un' affare di tanta importanza nel regime della chiesa.

Dal fatto di S. Vittore con gli Asiani nella controversia sulla Pasqua risulta chiara la primazia di autorità del vescovo romano sopra tutti gli altri vescovi. Basta il tratto, che si legge presso Eusebio l. 5. c. 24., ove parlando di S. Ireneo dice: „ Victorem tamen decenter admonet, ne inte- „ gras dei ecclesias morem sibi a majoribus traditum custo- „ dientes a communione abscindat. „ Adunque S. Vittore riconoscea in se stesso, e S. Ireneo riconosceva in S. Vittore l' autorità di rescindere intere chiese dalla comunione. Non disputa S. Ireneo sul diritto, espone soltanto la convenienza di non usarlo nella congiuntura, di cui si trattava. Ora qual

altro vescovo potea credersi, o essere creduto autorizzato a rescindere intere chiese dalla comunione fuor quello, in cui si riconoscesse un primato di autorità sopra tutte le altre chiese? Per altra parte riflette saviamente l'abate Fleury, che S. Vittore potè avere ragioni di procedere in questo affare più severamente che i suoi predecessori. Avea Blasio principalmente fondato il suo scisma sopra l'osservanza degli Asiani, talchè sendo questa divenuta più pericolosa, sembrava che più non dovesse tollerarsi: e chi potea usare questo rigore fuori che un primate di autorità? Così confuta egregiamente il dotto Benedettino editore di S. Ireneo (dissert. 3, art. 4. n. 35.) l'argomento, che già pretese il Grabio trarre da questa controversia contro l'autorità de' romani pontefici: „ Sed quam infeliciter ab ea historia argumentum petiit Gra- „ bius, tam feliciter idem adversus ipsum retorqueri posset. „ Nisi enim Victori papae Jurisdictio in orientales ecclesias „ fuisset, nunquam certe commisisset, ut iis imperaret, ac „ ecclesiae suae morem sequi juberet. Cur enim romanus „ episcopus Ephesinum, et non Ephesinus romanum a com- „ munione abscindere praesumet? Sed cur ille, si nulla huic „ auctoritas erat; insanam hominis arrogantiam, ac super- „ biam non deridet? Negat quidem Ephesinus episcopus, ne- „ gant et Asiatici caeteri, eo usque patere romani pontificis „ auctoritatem; ut caeteros ad privatam ecclesiae suae disci- „ plinam obstringere possit. Sed tantum abest auctoritatem „ ipsum negent, quin potius jubenti ut per totum Orientem „ Synodos habeant episcopi, hi statim morem gerunt; pon- „ tificemque eorum, quae in conciliis suis definierant ea, „ qua par erat, reveretia certiorem faciunt. Immo Irenaeus „ ipse licet paullo fervidiorem Victoris zelum non probaret, „ non redarguit tamen quod aliquam sibi in Orientales au- „ ctoritatem arrogaret. Sed monet dumtaxat, idque decen- „ ter ac reverenter, ne ea auctoritate in praesenti occasione „ abusus, integras ecclesias immeritas a communione abscin- „ deret. Adeo certum est, ne ipsos quidem, quibus cum ec- « clesia romana gravissimae intercedebant controversiae, pri- « matum illius auctoritatem, et jurisdictionem negare ausos « fuisse. »

Cita il censore S. Zosimo. Legga dunque l'epistole sue presso Coustant, ed in tutte troverà monumenti da con-

fondersi. Riferiamone un tratto, o due per modo d' esempio.

Epist. I. *ad Episcopos Galliae*: « Placuit apostolicae sedi, « ut si quis ex qualibet Galliarum parte, sub quolibet ec« clesiastico gradu ad nos Romam venire contendit, vel alio « terrarum ire disponit, non aliter proficiscatur, nisi me« tropolitani Arelatensis episcopi formatas acceperit . . . . « quam auctoritatem ubique nos misisse manifestum est, ut « cunctis regionibus innotescat, id quod statuimus omnimo« dis esse servandum . . . . . Jussimus autem praecipuam, « sicuti semper habuit metropolitanus episcopus Arelatensium « civitatis in ordinandis sacerdotibus teneat auctoritatem....... « Quisquis vero posthac contra apostolicae sedis statuta, et « praecepta majorum, omisso metropolitano episcopo, in pro« vinciis supra dictis quemquam ordinare praesumserit, vel « is qui ordinari se illicite siverit, uterque sacerdotio se car« cere cognoscat » (ove osserva Coustant, che fu da Zosimo aggravata la peua stabilita nel concilio di Torino: e che alla prescrizione pontificia si conformò il concilio Arelatense II.) . . . . . . . « ad cujus notitiam, si quid illic ne« gotiorum emerserit, referri censemur, nisi magnitudo cau« sae etiam nostrum requirat examen. »

E nell' Epist. 12. *Aurelio ac caeteris qui in concilio carthaginensi adfuerunt:* « Quamvis patrum traditio apostolicae « sedi auctoritatem tantam tribuerit, ut de ejus judicio di« cio disceptare nullus auderet, idque per canones semper « regulasque servaverit, et currens adhuc suis legibus eccle« siastica disciplina Petri nomini, a quo ipsa quoque descen« dit, reverentiam quem debet, exsolvat: tantam enim huic « apostolo canonica antiquitas per sententias omnium voluit « esse potentiam, ex ipsa quoque Christi dei nostri promis« sione, ut et ligata solveret, et soluta vinciret . . . . Cum « ergo tantae auctoritatis Petrus caput sit . . . . . cujus lo« cum nos regere, ipsius quoque potestatem nominis obti« nere non latet vos, sed nostis fratres carissimis et que« madmodum sacerdotes scire debetis: tamen cum tantum « nobis esset auctoritatis, ut nullus passit de nostra retra« ctare sententia etc. »

Così scrive dell' autorità nella sua sede S. Zosimo a padri, che intervenuti erano al concilio Cartaginese, tra quali S. Agostino, che ne fu l' anima. Avrebbe così parlato il santo

pontefice, se temuto avesse di essere smentito da que' padri? E questi non avrebbono dal canto loro altamente reclamato, se in quelle prerogative, che il pontefice avea esposte sì chiaramente, ravvisato avessero qualche eccesso contro la verità della dottrina, e la dignità dell' episcopato?

Cita l' avversario il concilio Niceno I, che nulla dice in suo favore: noi produrremo un testo più autentico per la sana intelligenza di quel concilio, tratto dalla lettera 14 di S. Bonifacio (presso Coustant): « Institutio universalis na« scentis ecclesiae de beati Petri sumsit honore principium, « in quo regimen ejus et summa consistit. Ex ejus enim ec« clesiastica disciplina per omnes ecclesias, religionis jam « crescente cultura, fonte manavit. Nicaenae synodi non aliud « praecepta testantur: adeo ut non aliquid super eum ausa « sit constituere, cum videret nihil supra meritum suum « posse conferri: omnia denique huic noverat Domini ser« mone concessa. Hanc ergo ecclesiis toto orbe diffusis ve« lut caput suorum certum est membrorum: a qua se quis« quis abscindit, fit christianae religionis extorris, cum in « eadem non coeperit esse compage «. Ed è questo il pontefice, cui S. Agostino sottopose i suoi scritti contro le due lettere de' Pelagiani per essere da lui, ove occorresse, emendati.

Allude in questo passo il santo pontefice al can. 6, del concilio Niceno, indicato dal censore. Senta egli ciò che ne dice Coustant nella nota soggiunta: « Scilicet can. 6., ubi « in veteribus codicibus legitur, *Ecclesia romana semper ha« buit* (non ut Quesnellus praetulit, *habeat*) *primatum.* Quo « respiciens Nicolaus I, epist. 8, ait: *Si instituta Nicaenae « synodi diligenter inspiciantur, invenietur profecto, quia ro« manae ecclesiae nullum eadem synodus contulit incrementum: « sed potius ex ejus forma, quod Alexandrinae ecclesia tri« bueret particulariter sunsit exemplum.* Eodem pertinet et quod « Gelasius epist. 33, n. 1. scripsit: *Romam ecclesia nullis sy« nodicis constitutis caeteris ecclesiis praelata est sed evange« lica voce domini, et Salvatoris nostri primatum obtinuit.* » « *Ista igitur privilegia*, inquit Nicolaus I, ante mox citata « verba, *huic ecclesiae Christi a Christo donata, a Syno« dis non donata, sed jam solummodo celebrata, et vene« rata.* »

Bisognerebbe tutta riscrivere la suddetta lettera di S. Bo-

nifazio, onde meglio comparisse la superiorità, che compete al romano pontefice sopra gli altri vescovi: basti riferirne un'altra sentenza, in cui compendiata se ne ravvisa in certo modo la sostanza: n. 4. « *Ordinationi nostrae pareat, quis-« quis se episcopum recognoscit.* »

Riguardo a S. Celestino basti anche ricordare qui brevemente il ricorso a lui fatto da S. Cirillo, per intendere, se non ostante la contumacia di Nestorio, dovea con esso lui continuare, o rompere la comunione: la delegazione di Celestino a Cirillo per l'esecuzione della sua sentenza nella causa di Nestorio: la prefissione del termine di dieci giorni, ne' quali dovesse l'eresiarca ritrattarsi sotto pena di scomunica: la cassazione delle censure fulminate innanzi da Nestorio: la deposizione di Nestorio nel concilio Efesino in vigore de' canoni, e della precedente sentenza di Celestino: la legittimità di quella preventiva sentenza riconosciuta nella relazione trasmessa dal concilio al romano pontefice (epist. 20, presso Coustant): « Lectis vero similiter et expositionibus « ejus (Nestorii) impiissimis, nec non etiam scripta ad eum « epistola a tua sanctitate, per quam rationabiliter condem-« natus est. » Egli è chiaro, che se S. Cirillo non riconosceva in sè, cioè nel patriarca stesso di Alessandria, la podestà di procedere autorevolmente contro il vescovo della gran sede di Costantinopoli, molto meno potea riconoscerla in altro qualsivoglia vescovo; e che se perciò ricorse a T. Celestino fu perchè in lui solo riconosceva una podestà superiore a quella di tutti gli altri vescovi nelle cause spettanti al regime universale della chiesa, come di fatto in sè la riconobbe, e con apostolico vigore pienamente l'esercitò lo stesso S. Celestino.

A petizione di Giovenale di Gerosolima fu anche riletta nel quinto concilio generale (Collat. 6.) la suddetta lettera di S. Celestino a Nestorio, in cui gli s'intimava la sentenza della sua condanna, colla prefissione di dieci giorni da ritrattarsi: « Legantur et litterae reverendissimi, et sanctis-« simi archiepiscopi romanorum Caelestini, quas destinavit « de fide. » Dopo la lettura fu rilevato da Pietro prete della chiesa di Alessandria, che a quella si conformava pienamente la dottrina di S. Cirillo. Dalla pacifica lettura di questa lettura, che fu inserita negli atti, si rileva del pari qual fosse

il sentimento de' padri sull'autorità del romano pontefice nelle cause spettanti alla chiesa universale.

Vuole che si consulti la lettera di S. Girolamo *ad Evangelum*. Credettero, sebbene vanamente i protestanti potersi prevalere di questa lettera per rinnovare l'antico errore di Aerio circa la pretesa uguaglianza de' preti, e de' vescovi. Punto del tutto estraneo al nostro instituto. Non meno vanamente ne abusa chi pretende valersene ad oggetto di stabilire l'uguaglianza de' vescovi col romano pontefice nella podestà del regime. Lo scopo della lettera è di rintuzzare la protervia di un taluno, che ardito avea di anteporre, non che di uguagliare i diaconi ai preti. A tal fine appresenta il santo la comunanza del nome, sotto cui furono già compresi li preti, e li vescovi, e la parità loro nell' esercizio delle funzioni comuni agli uni, ed agli altri; tra le quali però una ne riserba a vescovi, che sola già vale a dimostrare la superiorità de' vescovi sopra i preti: *Quid enim facit excepta ordinatione episcopus, quod presbyter non faciat?* Superiorità che altronde si rileva e più generalmente dall' epist. 52, ad Nepotianum n. 7, clas. 3, edit. Vallars., ove dimostra la superiorità del vescovo sopra i preti: da quella di Aronne sommo sacerdote sopra i suoi figli: « *Quod Aaron et* « *filius ejus, hoc esce episcopum et presbyteros noverimus.* » All' uso di certe onorificenze, per le quali sembravano in Roma i diaconi sollevarsi sopra i preti, risponde ciò essere avvenuto, perchè i diaconi erano pochi, molti li preti: *Diaconos paucitas honorabiles, presbyteros turba contemptibiles facit.* Riconosce però essere ciò un' abuso, e non una legge di Roma: *Caeterum etiam in ecclesia Romae, presbyteri sedent, et stant diaconi: licet paulatim increbrescentibus vitiis, inter presbyteros, obsente episcòpo, sedere diaconum viderim: et in domesticis conviviis benedictiones presbyteris dare.* Mostra poi che un tale abuso non può fare, che il grado del prete non sia maggiore di quello del diacono; giacchè si fa promozione dal diacono al sacerdozio, e non dal sacerdozio al diaconato: *Qui provehitur, de minori ad majus provehitur. Aut igitur ex presbytero ordinetur diaconus, ut presbyter minor diacono comprobetur, in quem crescit ex parvo, aut si ex diacono ordinatur presbyter, noverit se lucris minorem, sacerdotio esse majorem.* Ove si vede, che il santo insiste sulla mag-

gioranza della dignità inerente al carattere dell' ordine. Perciò sostiene, che l' uso introdottosi in Roma a tal riguardo non ha da prevalere all' uso delle altre chiese sparse nel mondo.

Dice pertanto: *Si auctoritas quaeritur, orbis major est urbe.* Ma in qual proposito? Forse riguardo al magistero della santa sede? Nulla meno; si trattava non di alcun punto spettante alla dottrina, e al regime della chiesa universale, ma di una pratica propria di Roma, o se si vuole di un'abuso insensibilmente introdotto pel fasto, con cui alcuni pochi, ma ricchi diaconi, pretendevano innalzarsi sopra la molta, ma povera turba de' preti. Era bensì Roma la prima delle città; ma non perciò la maggior figura, che ivi facevano i diaconi, poteva pregiudicare alla maggiore intrinseca dignità, inerente all' ordine de' preti. Il maggiore, o minore lustro delle città nulla influisce in ciò, che si conviene all' ordine del sacerdozio. Nè altro intende, o significa il santo con soggiungere: *Ubicunque fuerit episcopus, sive Romae, sive eugubii, sive Costantinopoli, sive Rhegii, sive Alexandriae, sive Tanis, ejusdem meriti, ejusdem est et sacerdotii.* Sì: per quanto spetta al pregio del carattere sacerdotale, di cui si tratta unicamente in questo luogo, e che è realmente uguale in tutti, sia nell' ordine de' vescovi, sia nell' ordine de' preti, nell' uno, e nell' altro ordine sempre superiore a quello de' diaconi: ma non fu intento del santo, che l' uguaglianza nel grado del sacerdozio induca una siffatta uguaglianza quanto all' autorità del regime nella gerarchia ecclesiastica. Anzi s' inferisce chiaramente il contrario da ciò, ch' egli dice della chiesa di Alessandria in questa stessa lettera: *Nam et Alexandriae a Marco Evangelista usque ad Heraclam, et Dionysium episcopos, presbyteri semper unum ex se electum in excelsiori gradu locatum, episcopum mominabant: quomodo si esercitus imperatorem faciat.* Adunque all' uguaglianza del proprio carattere sacerdotale, che sembrava il santo volere accomunare fra preti, e vescovi, non pregiudicava, secondo lui, la preminenza del grado d' autorità, per cui venga uno sublimato sopra gli altri nella gerarchia, siccome in un' esercito il supremo duce a tutti sovrasta nell' autorità del comando. Che poi S. Girolamo abbia riconosciuta nel Romano pontefice questa singolare preminenza di autorità sopra tutti li vescovi, lo attesta sovrabbondantemente la lettera di lui a S. Damaso,

in cui, come con tutta esattezza, e verità dicesi nel breve: *Ab uno Damaso in gravissimis concertationibus, ut loquendi, ita communicandi auctoritatem sibi dari efflagitabat.* Ivi al celebre passo ( epis. xv. n. 2. ) : *Ego nullum primum, nisi Christum sequens, beatitudini tuae, id est cathedrae Petri, communione consocior. Super illam Petram aedificatam ecclesiam scio ec.* Soggiunge: *Et quia pro facinoribus meis ad eam solitudinem commigravi, quae syriam juncto barbariae fine determinat; nec possum sanctum domini tot interjacentibus spatiis a sanctimonia tua semper expetere: ideo hic collegas tuos aegyptios confessores sequor; et sub onerariis navibus parva navicula delitesco. Non novi vitalem, meletium respuo, ignoro Paulinum. Quicunque tecum non colligit, spargit; hoc est, qui Christi non est, Antichristi est.* Colleghi di Damaso per l' uguaglianza del carattere sacerdotale, chiama S. Girolamo i vescovi confessori dell' Egitto. Ma quanta differenza quanto al magistero dell' insegnamento, e all' autorità del regime!

Addita in fine Gregorio IV, da dovere anche consultarsi. Vediamo dunque la prima lettera di questo pontefice *ad universos episcopos* ( presso Labb. tom. 9, col. 679, edit. Ven. ), e leggiamo: „ Si quid, quod absit, grave intolerandumque „ ei (Aldrico Cenomanensi) objectum fuerit, nostra erit expe„ ctanda censura; ut nihil prius de eo, qui ad sinum sanctae „ Romanae ecclesiae confugit, ejusque implorat auxilium, „ decernatur, quam ab ejusdem ecclesiae auctoritate fuerit „ praeceptum, quae sic vices suas aliis impertivit ecclesiis, „ ut in partem vocatae sint solicitudinis, non in plenitudinem „ potestatis. . . . . . . praeceptis ergo apostolicis non dura „ superbia resistatur, sed per obedientiam, quae a sancta „ Romana apostolica auctoritate jussa sunt, salutifere imple„ antur, si ejusdem sanctae dei ecclesiae, quae est caput ve„ strum, communionem habere desideratis. . . . . . . Non „ novum aliquid praesenti jussione praecipimus, sed illa quae „ olim videntur indulta firmamus: cum nulli dubium sit, „ quod non solum pontificalis causatio, sed omnis sanctae „ religionis relatio ad sedem apostolicam, quasi ad caput „ ecclesiarum debet referri, et inde normam sumere unde „ sumsit exordium, ne caput institutionis videatur omitti, cujus „ auctoritatis sanctionem omnes teneant sacerdotes, qui no„ lunt ab apostolicae Petrae, super quam Christus universa„ lem fundavit ecclesiam, soliditate divelli. „ Che se il cen-

sore volesse alludere alle querele eccitate da vescovi gallicani di quel tempo contro quel Santissimo pontefice, senta ciò che ne dice Natale Alessandro (saec. 9, c. 1, art. 5.): „ Asperiores litteras gallicani praesules a Gregorio IV, meruisse „ videbantur, quorum iracundia falsis rumoribus incensa, et „ studium alioquin laudandum erga Ludovicum Pium imperatorem, epistolam immodestam, et a priscorum gallicanae „ ecclesiae antistitum pietate, et reverentia erga romanos „ pontifices degenerem, ad ejus sanctitatem dederant. Sane „ cum romano pontifici depositionem comminati sunt, non „ attenderunt ad antecessorum suorum doctrinam, quos scire „ debuerant vehementer improbasse factum romanae synodi, „ quae *symmachi* papae causam judicandam susceperat, cum „ tamen ab inferioribus judicari non posset, ut testatur *aviti* „ Viennensis archiepiscopi epistola nomine ecclesiae gallicanae „ scripta ad senatores urbis Romae. Caeterum in Gallias venit „ Gregorius ut sequester pacis inter Ludovicum, et filios, „ discussae sunt hae nebulae, et antistites nostri, ubi ejus „ adventum pacificum esse norunt, ipsum ut patrem, et magistrum omnium ecclesiarum coluere, illos, ut fratres, „ ipse complexus est. „

A fronte di questa serie di autorità dice il censore in sua coscienza chi mai avesse potuto consigliare l'E. R. di recedere da una sì costante tradizione della sede apostolica, tramandata successivamente da santi pontefici Zozimo, Bonifacio, Celestino, Gelasio, Gregorio IV, Niccolò I, (per tacere gli altri altrove riferiti, Giulio, Damaso, Siricio, Innocenzio, Leone, Gregorio ec.), per aderire a sentimenti di que' bravi autori, li quali negano, o mettono in dubbio, che S. Pietro sia stato vescovo di Roma, e vogliono in conseguenza, che competa il primato a romani pontefici, non tanto come a successori di Pietro, quanto per concessioni fatte dagl' Imperatori, o da Synodi.

Si è dunque molto fidato il censore nel proporre, come conseguenza delle addotte autorità, errori a quelle manifestamente ripugnanti: „ Che non solo il papa, ma tutti gli „ altri vescovi ricevono da Cristo l' autorità di governare „ tutta la chiesa cattolica: che la differenza, che passa tra „ il primo, e tutti gli altri vescovi, si è, che il primo „ vescovo è più obbligato di ciaschedun' altro ad occuparsi „ nella cura, a sollecitudine della chiesa universale. . . .

„ Sicchè il non attendere seriamente al governo della chiesa „ tutta, in un'altro vescovo sarebbe alle volte una ommis- „ sione leggiera, ma per il primo de' vescovi, egli è un „ fallo, che non così facilmente da Dio giusto giudice gli „ verrà perdonato. „ Ed ancora secondo il sentimento, che qui egli espone, come tratto dall'opusc. 5. della raccolta di Pistoja: „ Che i vescovi altre volte facevano vedere colla „ loro condotta, e coi loro scritti, che erano persuasi, che „ la chiesa fosse quasi una Repubbiica, la cui cura, e go- „ verno appartenesse a ciascun vescovo. „

Molta fidanza mostra egli pure nel soggiungere, n. 51: „ Può quindi con tutta facilità comprendere il R. E. che non „ senza ragione si nega da molti cattolici, che per riguardo „ alla podestà di governare tutta la chiesa, il papa *antecellat* „ *amplitudine*, ossia, che abbia un'autorità più estesa, e più „ *ampla* di ciascun vescovo, a motivo del suo primato. „

Se l'E. R. ha presenti le autorità de' concilj, de ponte- fici, de' padri, e dottori, de' catechismi stessi, che nel papa riconoscono una *piena podestà*, una *suprema* autorità, una *pienezza di podestà*, che non compete ad altro qualsivoglia vescovo, non è possibile, che comprenda ciò, che vuole il censore fargli con tutta facilità comprendere: che *riguardo alla podestà di governare tutta la chiesa non abbia il papa a motivo del suo primato un' autorità più estesa, e più ampla di ciascun vescovo.* Nè a farglielo comprendere giova il sog- giungere, che „ infatti essendo incontrastabile ciò che ha di „ sopra osservato, e vien dichiarato anche da Natale Ales- „ sandro, dissert. citat., con quelle parole: *singuli apostoli* „ rispetto a tutti i fedeli *plenissimam, et supremam habebant* „ *potestatem*, perchè una tale podestà non hanno ora i ve- „ scovi, che sono successori degli apostoli? „ La risposta di Natale Alessandro a quel *perchè* potea con tutta facilità illuminare il censore: „ *Episcopi sunt successores apostolorum seclusa plenitudine potestatis*, col resto, che si è riferito sopra. Con che rimane anche snervata la testimonianza del vescovo di Muscula (non Mascula) copiata pure ivi dalla obbiezione terza. Autorità nulla significante, come di vescovo di niun nome, che parlava in un concilio adunato nella causa de' ri- battezzanti.

Num. 52. „ Dirà certamente l'E. R. che è indizio *im-* „ *potentis audaciae*, e di formale eresia, il negare, *solum*

„ *pontificem romanum in plenitudinem potestatis vocatum esse,*
„ *alios episcopos in partem solicitudinis.* Abbia però la bontà
„ ascoltare cosa dicono a questo proposito autori cattolicis-
„ simi con M. le Gros. confessano, che S. Leone Magno abbia
„ scritto così *Epist.* 12. ad Anastasio di Tessalonica. . . . .
„ Ma osservano, che il santo pontefice non intese di parlare
„ dell' autorità episcopale, la quale il medesimo S. Leone
„ asserì *epist.* 10. essere stata data *divinitus* a ciascun ve-
„ scovo: ma parlò di quella parte d' autorità, ch' egli avea
„ comunicata al vescovo Anastasio, creandolo vicario della
„ santa sede nell' illirico, e concedendogli alcuni diritti sol-
„ tanto proprj de' patriarchi. „ (1)

(1) Di particolare gradimento mi riesce la difficoltà, che quì muove il critico sul detto di S. Leone, non per la facilità di spedirsene, che per tal riguardo ben potrà soddisfarsi ad ogni passo chiunque legga l' opera da capo a fondo; ma perchè nella interpretazione da lui adottata, viene senz' avvedersene a somministrarmi un' argomento adattissimo a confermare vieppiù una dottrina stabilita nelle *Osservazioni* precedenti; ed è, che li gradi di autorità, per li quali certi vescovi nella gerarchia sovrastano ad altri vescovi, sono altrettante derivazioni della pienezza di podestà, riposta da Cristo, in quello, che fu da esso costituito capo della chiesa. Richiede l' argomento di essere alquanto più amplamente dichiarato. Vuole il censore che quella parte di sollecitudine, che leggesi comunicata da S. Leone ad Anastasio di Tessalonica, debba intendersi, non dell' autorità episcopale, ma di una sorta di autorità, che sotto nome di vicariato comprendeva *alcuni diritti soltanto proprj de' patriarchi.* Si dia pure, che così abbia da intendersi S. Leone nel passo di cui si tratta. Adunque oltre la podestà propria, e ordinaria dell' episcopato, vi ha nella gerarchia un' altra sorta di autorità di regime propria de' gradi soltanto superiori, che non si riceve pel solo mezzo della sacra ordinazione, giacchè non è comune a tutti li vescovi, nè può pertanto dirsi podestà ordinaria dell' episcopato. Qual sarà dunque la sorgente di questa speciale podestà per cui diventa un vescovo superiore ad altri nell' ordine della gerarchia? Si è provato nelle *Osservazioni*: 1. Che niun vescovo può darsi da se stesso un grado di autorità, ch' ei non riceve per mezzo della ordinazione: 2. Che questa superiore autorità non ha potuto derivare da patti sociali, patti li quali, comunque possano aver luogo ne' governi, che si formano per via di convenzioni fra gli associati, certamente non possono averlo in un governo stabilito da Dio medesimo: 3. Che la suddetta autorità non è originariamente proceduta da decreti di concilj generali o provinciali; giacchè la superiore autorità de' vescovi di Alessandria, e di Antiochia era in vigore prima che si celebrassero siffatte conciliari adunanze: 4. Che essa

Questa eccezione data già da Pietro da Marca all'autorità di S. Leone è stata in altra operetta pienamente ribattuta. (1) Ma comunque valesse riguardo a quel passo di S. Leone, non può in verun modo adattarsi a quelle tante altre testimonianze, nelle quali si legge espressa la stessa sentenza da Gregorio IV, da Innocenzo III, da Greci nella professione di fede, approvata nel concilio II di Lione, da S. Ber-

pertanto non derivò, nè potè da altro fonte derivare, che da quella speziale preminenna d'autorità, superiore alla semplice ordinaria podestà dell'episcopato, che fu conferita da Cristo a S. Pietro e agli apostoli; con questa differenza però, che, come osserva Bossuet, *serm. dell' unità* fu in prima e con pienezza conferita al solo S. Pietro, e comunicata indi agli altri, senza pregiudizio della preventiva concessione, per cui furono di già soggettati gli altri alla podestà di Pietro: talchè la podestà comune dell' apostolato si differenzia dalla supremazia del primato, propria del solo S. Pietro per questi due caratteri, che la podestà dell'apostolato, tuttocchè amplissima per se stessa, fu negli altri apostoli con subordinazione verso S. Pietro; e che in essi fu soltanto straordinaria e personale da dover finire con esso loro, per riunirsi tutta alla primiera sorgente, in cui fu primamente riposta, ed in tutta la sua pienezza, qual podestà ordinaria da trasmettersi a successori; 5. Che però anche nella opinione, che ripete immediatamente da Dio la podestà propria dell' episcopato, comune a tutti li vescovi, que' maggiori gradi di autorità per li quali certi vescovi sono divenuti superiori ad altri nell' ordine della gerarchia, non possono aversi, se non quali derivazioni dalla preminenza dell' autorità apostolica, conferita in prima con pienezza irrevocabile al solo S. Pietro, indi concentrata nella sede di lui, per ivi rimanere con podestà ordinaria, e diffondersi per tutta la serie de' secoli avvenire: 6. Sia pur dunque vero, che S. Leone nel chiamare il vescovo di Tessalonica *in partem solicitudinis,* gli conferì non l'autorità episcopale, ma quel grado di autorità, che comprendeva *diritti patriarcali,* sempre sussiste, che la concessione di siffatti diritti, che di tanto sollevava, quel vescovo al di sopra degli altri, si fece dal papa in vigore di quella pienezza di podestà, che da Pietro si trasmise a' suoi successori. Onde da questo fatto medesimo, inteso anche nel senso del censore, rimane provata l'esistenza della pienezza di podestà in S. Leone, e la derivazione da essa di que' gradi di autorità nella gerarchia, per li quali certi vescovi divengono superiori agli altri, in somma per confessione dello stesso censore consta S. Leone col costituire il vescovo di Tessalonica suo vicario nell'Illirico, gli conferì diritti patriarcali sopra i vescovi di quella provincia. Dica se un tal diritto competa o possa competere a qualsivoglia vescovo? E si vorrà che tutti li vescovi siano ugualmente plenipotenziarj, nè meno che il papa stesso riguardi al governo di tutta la chiesa?

(1) Ved. tom. XI. opusc. IV, p. 157.

nardo, da S. Tommaso, dagli stessi Basileensi. Ma s' intenda pure il passo di S. Leone, come vuole il censore, di quella parte d' autorità, che il santo pontefice avea comunicata al vescovo di Tessalonica, come suo vicario, la quale parte di autorità comprendeva *alcuni diritti soltanto proprj de' patriarchi*; sempre ne risulta nel romano pontefice una preminenza di autorità più estesa, e più ampla di quella, che possa competere ad altro qualsisia vescovo. Imperocchè chi è il vescovo, che possa costituire un'altro vescovo suo vicario sopra intere provincie, e nel costituirlo suo vicario concedergli diritti soltanto proprj de' patriarchi? Se non ha ogni vescovo i diritti patriarcali, se non può assumerli da sè, con assoggettarsi altri vescovi suoi uguali, da chi dunque può riceverli fuorchè da uno, che abbia un' autorità più ampla, e più estesa degli altri vescovi, autorità sì ampia, e sì estesa, che concedendo ad un vescovo diritti patriarcali, viene a trarlo dall' uguaglianza, in cui era con gli altri suoi confratelli, ed a costituirlo superiore loro, in tutto quel tratto, cui si stende il diritto patriarcale, primaziale, o metropolico, che gli fia conceduto? Sicchè da questa stessa interpretazione, che vuole darsi al passo di S. Leone, sempre ad evidenza risulta la contraddittoria della proposizione enunziata dal censore, che *riguardo alla podestà di governare tutta la chiesa non abbia il papa a motivo del suo primato un' autorità più estesa, e più ampia di ciascun vescovo.*

Curioso poi è il compenso, cui si appigliano cotesti *cattolicissimi* autori, per disimpegnarsi a qualunque costo della fastidiosa confessione de' Basileensi: « Sanno di più questi « autori, dice il censore, che nel concilio di Basilea in una « risposta data al vescovo di Taranto, ch'era uno de' legati « di Eugenio IV, accordossi al *solo* pontefice la pienezza « della podestà, e consideraronsi gli altri vescovi, come « chiamati *in partem solicitudinis.* Riflettono però, che su « di questo punto non si fece dal concilio alcuna definizione. »

Sia pur così. Non dissentirà l' E. R., ma replicherà che vale più la confessione de' Basileensi, *ut jacet*, che se avessero tentata una definizione in forma. Riferiamo il passo. Avea il vescovo di Taranto ricordato a prelati dell' assemblea le prerogative del primato: « Late explicat, come dicono « essi, jurisdictionem, potestatem summi pontificis, quod ca-

« put sit, et primas ecclesiae, vicarius Christi, et a Christo,
« non ab hominibus vel synodis, aliis praelatus, et pastor
« christianorum: et ei a Domino datae sunt claves, et uni
« dictum est: *Tu es Petrus*, et solus in plenitudinem pote-
« statis vocatus sit, alii in partem solicitudinis: et multa
« hujusmodi, quae, cum vulgatissima sint, minime necessa-
« rium erat recensere. Ita plane fatemur, et credimus. »
Ecco una luminosa testimonianza della credenza cattolica in que' tempi: forse gli autori, che si vogliono *cattolicissimi*, hanno anche il superlativo privilegio di mutare la credenza cattolica?

„ Que' padri, seguono a dire, non attribuirono al solo
„ papa la pienezza della podestà sopra il concilio generale,
„ nè sopra tutti quanti gli altri vescovi presi insieme, ma
„ riconobbero tal privilegio nel papa relativamente ai vescovi
„ presi in particolare, in quanto che il papa, avendo egli
„ solo la primazia, ha solo egli stesso più di ciascun' altro
„ vescovo, per rapporto alla chiesa universale, obblighi par-
„ ticolari, come si è detto nel §. 50. „

Esce il censore fuor di questione. Eybel non si è ristretto a negare la pienezza della podestà del papa sopra il concilio generale, o sopra tutti quanti li vescovi presi insieme; ma toglie al papa ogni podestà di regime, non che la pienezza di essa podestà sopra i vescovi presi anche in particolare. Lasciato però da parte ciò, che riguarda il concilio generale, di che non è qui luogo di trattare, meritamente fu addotta nel breve la testimonianza de' Basileensi come tanto più valevole a confondere l'errore di Eybel, quanto più si dimostra egli attaccato al concilio di Basilea. Ella è poi una vera offesa del buon senso il pretendere, che la pienezza della podestà, che i basileensi riconoscono nel solo papa, non altro significhi, che un grado di obbligo nel papa di più che negli altri vescovi d'invigilare al governo della chiesa universale. Ma senta il censore se ad una mera differenza di tal grado d'obbligo, possano riferirsi le prerogative, che i Basileensi riconoscono nel solo papa, riguardo anche a concilj generali, nella risposta al presidente del concilio (Sess. 8. n. 5. presso Lab. edit. Ven. col. 482.): „ Dum enim ipse praesens est,
„ ipse concludit, ipse statuit, et sub nomine suo, ac persona
„ ejus omnia decernuntur. Dum abest, sui praesidentes, qui
„ vice ejus funguntur, locumque apostolicum tenent, et per-

„ sonam pontificis repraesentant, per sacrum concilium de-
„ liberata concludunt. Per concilium autem statuta in nullo
„ derogant suae potestati, quin pro tempore, loco, causisque,
„ et personis, utilitate, vel necessitate suadente, moderari,
„ dispensareque possit, atque uti summi principis επικεια quae
„ ab eo auferri nequit. „

Finalmente avverte il censore, che „ anche del papa si
„ deve dire, che abbia dell' episcopato universale soltanto
„ *partem*, e non già tutto l' episcopato, nè tutta l' autorità,
„ nè tutta la sollecitudine, che va necessariamente attaccata
„ al solo, ed unico episcopato universale. Scrisse perciò S.
„ Bernardo l. 3. *de Consid.* c. 4. n. 17. *Erras, si ut sum-*
„ *mam, ita et solam institutam a Deo vestram apostolicam*
„ *potestatem existimas.* „

Di un duce, cui sia stato affidato dal Monarca il supremo comando dell' esercito, si dice con tutta proprietà, che a lui compete la pienezza della podestà nel governo dell' esercito. Ma questa pienezza di podestà non fa, che non vi siano altri comandanti subordinati, a' quali competa una parte dell' autorità; è della sollecitudine, che si richiede al governo dell' esercito. Nè segue da ciò, che al duce supremo non rimanga che una parte dell' autorità, e della sollecitudine, e sempre si verifica, che in lui solo risieda la pienezza della podestà reggitrice, perchè la sua autorità si stende, a differenza di quella de' comandanti particolari, su tutte le parti dell' esercito, e sulli comandanti medesimi, da quali può, e dee farsi render conto di quanto si opera da essi nella parte dell' autorità, e sollecitudine, che è loro affidata. Così avviene del supremo pastore costituito da Cristo sopra tutto l' ovile. La pienezza della podestà, che in lui risiede, non toglie che vi siano altri pastori, che con subordinazione al primo reggano differenti porzioni del gregge, e siano così a parte della sollecitudine. Ma l' autorità suprema non essendo ristretta alle particolari porzioni del gregge, non può dirsi, che al supremo pastore non competa se non che una parte della sollecitudine. Nè ciò dice S. Bernardo, il quale quanto stenda i diritti di quella suprema autorità e pienezza di podestà può facilmente vedersi ne' passi, che sopra ne abbiamo riportati.

## §. VI.

*Sofistiche e contradditorie arguzie del censore sulla podestà di giurisdizione poc' anzi riconosciuta da Basileensi.*

N. 33. „ Se poi ci avvertirà l' E., che colui *schismaticus, immo, et haereticus esset*, ( sono queste l' espressioni „ del clero Gallicano riferite nel breve) il quale non confessasse nel papa il primato non solamente di onore, ma „ eziandio *auctoritatis, et jurisdictionis*, lo pregheremo a non „ isdegnare di far con noi la distinzione suggeritaci da moltissimi cattolici scrittori, fra le diverse specie che dar si „ possono di giurisdizione, affinchè dall' usare questo vocabolo, non ne nascano equivoci. „

Che dovrà dirsi se da coteste distinzioni nascono anzi nuovi equivoci? Seguitiamo il censore.

„ Il termine di giurisdizione può prendersi per un diritto, „ che abbia annesso imperio, dominazione, e forza coattiva, „ quale è la giurisdizione estrinsica di foro, che hanno i „ principi, onde regolare l' economia delle cause civili, e „ criminali. In questo significato negano al papa il primato „ di giurisdizione tutti que' cattolici, che non sono ildebrandisti. Anzi il P. *De la Borde* celebre oratoriano fa vedere, „ che tal sorta di giurisdizione non compete nemmeno alla „ chiesa di sua natura, come appare dall' aposculo, dove „ tratta *Dell' essenza, della distinzione, e de' limiti delle due* „ *podestà spirituale, e temporale*, che si trova inserito nel „ tom. 3. della *Raccolta* di Pistoja. „

Con quanto di precisione sia esposto questo primo significato della voce *giurisdizione*. lascierò, che se 'l vedano i giureconsulti. A me basta che ne risulti darsi giurisdizione propriamente detta, ovunque si da facoltà pubblica, legittima di reggere con podestà coattiva. Questa vien riconosciuta di sua natura inerente al governo della chiesa dall' abate Fleury ( nel passo di già citato, disc. 7, sull' Istoria Ecclesiastica ) ove anche la mostra esercitata da S. Paolo, con reprimere, e castigare i falsi dottori ec.

« Si può anche prendere il termine di giurisdizione per « un diritto, che porti seco un obbligo particolare di am-

« monire gli erranti, e di riprendere i prevaricatori, procu-
« randone l' emenda col richiamargli a proprj doveri, o de-
« nunziandogli alla chiesa. »

Ecco l' altro significato, che propone il censore della voce *giurisdizione*. Si vorrebbe però sapere da lui in qual vocabolario, o presso qual giureconsulto abbia trovato questo significato della voce *giurisdizione* per un obbligo particolare di procurare l' emenda degli erranti con ammonirli, riprenderli, o denunziarli. Questo è un capriccioso abuso di termini atto a produrre, non ha togliere gli equivoci.

« In questo senso ammetteremo senza il minimo con-
« trasto, che il papa abbia il primato di autorità, e di
« giurisdizione, benche sapendo così credesi da tutti li
« cattolici. »

Dica in sua coscienza il censore se davvero crede, che i padri Gallicani, allorchè professavano di tenere per scismatico, ed eretico chi negasse al papa il primato di autorità, e di giurisdizione, non altro intendevano, che attribuirgli un particolare obbligo di ammonire, di riprendere, o denunziare? Gli autori cattolici, che hanno scritto a difesa del primato di autorità, hanno sempre inteso di vendicare quella sorta di primato, ch' era combattuta da Novatori. Ora questi negavano al papa, non un obbligo qualsisia di ammonire, o denunziare, ma ogni podestà reggitrice propriamente detta. E questo è quel primato di autorità, che credesi da tutti li cattolici.

Ma pure: « Il P. *de la Borde* fa vedere, che quella sorta
« di giurisdizione non compete nemmeno alla chiesa di sua
« natura. »

Che il P. *de la Borde* il dica, è vero: Che il faccia vedere, è falso. E quanto al citato opuscolo di questo scrittore, credo che ogni cattolico più che al giudizio del censore stimerà doversi attenere alla veneranda autorità di Benedetto XIV, il quale nel suo Breve *Ad assiduas* an. 1755, diretto a vescovi di Polonia dichiara: „ Eo tendere, ac collimare exe-
„ crandi foetus auctorem, ut collatam a Christo domino,
„ et Salvatore nostro ecclesiae suae potestatem non solum
„ dirigendi per consilia, et suasiones, sed etiam jubendi per
„ leges, ac devios contumacesque exteriore judicio, et salu-
„ bribus poenis coercendi, atque cogendi, labefactet, convellat,
„ et prorsus eliminet, ecclesiasticum ministerium ita saeculari

„ dominationi subjiciens, ut ad hanc spectare pronuntiet de „ externa omni ac sensibili gubernatione cognoscere, ac ju- „ dicare. Pravum ac perniciosum systema, jam pridem ab „ apostolica sede, praesertim vero a Johanne XXII, prae- „ decessore nostro, constitutione incipiente: *Licet juxta do-* „ *ctrinam*, reprobatum, ac pro haeretico expresse damnatum „ etc. „ Sotto lo scudo di tanta autorità poco ha da temere il R. E. gli strali del suo avversario, ed insieme dalle lodi date da esso al P. de la Borde potrà imparare a conoscere per qual titolo *i bravi autori cattolici* si fanno merito di essere da lui sollevati al sublime grado di *cattolicissimi*.

Aggiugniamo ancora quest' altro riflesso. Se il sommo dell' autorità, o giurisdizione del papa consiste a denunziare finalmente i prevaricatori alla chiesa, bisogna di due cose l' una: o che dunque abbia la chiesa podestà coattiva sopra i prevaricatori denunziati dal papa; e sarà falso il sistema del P. *la Borde*, che alla chiesa non competa di sua natura la podestà coattiva: oppure se la somma dell' autorità, o giurisdizione ecclesiastica non oltrepassa i confini della denunzia da farsi alla chiesa, converrà, che si assegni quale altra chiesa vi abbia da essere, verso cui la chiesa esiste possa esercitare la podestà, e l' obbligo di denunziare alla chiesa.

## §. VII.

### *Inutili ed assurdi tentativi del censore per eludere le testimonianze de' padri e dottori allegate o accennate nel breve.*

N. 55. Passa il censore ad esaminare le testimonianze, alle quali allude il succinto tratto del breve, premesso alla esposizione degli errori di Eybel, ed espressa in questi termini: *Et sane cum momente Agustino, in Cathedra unitatis posuerit Deus doctrinam veritatis, contra infelix iste scriptor nil non molitur, quo hanc Petri sedem modis omnibus vexet, ac oppugnet, qua in sede constitutam patres unanimi sensu cathedram eam coluere, qua in una unitas ab omnibus servaretur: e qua tn reliquas omnes venerandae communionis jura dimanant, ad quam necesse sit, omnes, qui undique sunt fideles convenire.*

Oppone il censore, che se dalle parole di S. Agostino ha creduto il R. E. poter dedurre l' infallibilità inerente ai papi, e *alla sola chiesa particolare di Roma*, convien dire, che non abbia letto tutto il testo, giacchè ivi (epist. 105.) non si parla della chiesa particolare di Roma, ma soltanto della chiesa universale, *dalla quale i donatisti si erano separati.*

Noi osserveremo 1. l' incongruenza, con cui si enunzia il censore; quasi chè i sostenitori dell' infallibilità pontificia vogliano, che l' infallibilità sia talmente propria della *sola chiesa particolare di Roma*, che altresì non convenga alla chiesa universale; laddove essi vogliono, che l' una sia intimamente connessa con l' altra.

2. Non essendo questo punto enunziato fra gli articoli di Eybel notati nel Breve, come già si è detto più volte, egli è fuor di proposito il volere indovinare, se l' E. R. ha pensato ciò, che non ha espresso, e prenderne occasione di rivolgersi contro il breve.

3. Che si dice in quel tratto del Breve? 1. Che secondo S. Agostino Iddio ha riposta la dottrina della verità nella cattedra dell' unità; e questo è vero, 2. Che ha fatto Eybel ogni sforzo per deprimere quella sede, in cui li padri venerarono di comune consenso quella cattedra, nella quale *una* l' unità servarsi debbe da tutti; e questo è altresì vero. Che rimprovero può dunque farsi al Breve, se quello, che ivi si dice, tutto è verità?

Dice S. Agostino, che Dio ripose la dottrina della verità nella cattedra dell' unità: dicono i santi padri, che la sede di Pietro è quella cattedra, in cui l' unità dee servarsi da tutti, quella da cui si diffondono i diritti della comunione, e con cui debbono convenire le chiese tutte, e tutti li fedeli. Ed a quale sede possono convenire siffatti caratteri, se non ad una sede, che sia propriamente cattedra di unità?

Ha forse dubitato S. Agostino che cattedra d' unità nella chiesa universale, di cui parla in quel luogo, non debba dirsi quella cattedra, nella quale ripone, e fa ravvisare a Donatisti il principato della cattedra apostolica? Quella cattedra dalla quale ripeteva l' unità della chiesa universale in tal guisa da far convenire il censore stesso n. 21: *Che intanto per S. Agostino i donatisti erano scismatici, in quanto che si erano separati dalla sede romana.* E che altro in fatti

oppone S. Agostino a Donatisti per convincerli di scisma (nel Salmo *contra partem Donati*), se non la loro separazione da quella cattedra, in cui sede S. Pietro, e dopo lui (sederono i pontefici, de' quali annovera la successione fino a suoi tempi, di cui dice espressamente essere la pietra, che non mai vinceranno le superbe porte dell' inferno? Quella cattedra, che a costituire l' unità della chiesa tanto necessaria riconoscevano li Donatisti stessi, che per vendicarsene il simulacro procurarono di stabilire un loro pseudo - vescovo in Roma, come attesta S. Agostino: quella cattedra, che oppose il santo al donatista Cresconio, per confutare l' impostura, con cui vantava lettere di comunione colla chiesa Orientale, dicendo, che non mai la chiesa orientale cattolica scritto avrebbe ad un vescovo di Cartagine, *Praetermisso romano*: l' unione colla quale distingueva talmente, e caratterizzava la comunione cattolica, che dovea questa bastare a Ceciliano per non curare la cospirazione de' vescovi Affricani in tanto numero congiurati contro di lui: quella cattedra, cui riferendo con i padri Cartaginesi, e Milevitani le dottrine esposte ne' loro sinodi contro i Pelagiani, le appresenta quali dottrine, che da papa Innocenzo, che in quella sedeva, predicavansi *majore gratia*, con quella maggiore autorità, alla quale siccome tratta dalle sante scritture sperava, che dovesse finalmente cedere la Pelagiana contumacia: per li rescritti della quale annunziava festoso al suo popolo il compiuto trionfo della verità sopra l' errore, e rintuzzava la pertinacia di Giuliano, sia nel rimettere in campo esami già fatti presso la sede apostolica, sia nel cavillare su passi evangelici contro l'esposizione fattane dallo stesso papa Innocenzo: che finalmente in que' rescritti, ne' quali papa Innocenzo rileva con tanta energia le prerogative della sua sede, protesta nulla esservi se non ciò che *oportebat, et fas erat* doversi rescrivere da chi presedeva alla cattedra apostolica.

Ella è dunque veramente nella chiesa universale la cattedra dell' unità; ma in tanto ella vi è in quanto che l' unità della chiesa universale risulta dal rapporto, e dalla coordinazione di tutte le chiese a quella cattedra unica, e singolare, che costituita fu vingolo della società cattolica, e perciò talmente *uniendae ecclesiae necessaria*, che se venisse meno, e se da cattedra di verità divenisse cattedra di errore, e di pestilenza, cesserebbe la chiesa universale di essere una, e

cattolica, e diverrebbe anzi scismatica, e dissipata, come insegna l'autore stesso *Defens.* Ella è pertanto vera, e propria cattedra dell'unità quella unica, e singolare cattedra, per cui diffondendosi l'unità nella chiesa, si verifica, che nella chiesa esiste la cattedra dell'unità. E dee questa stessa riconoscersi qual depositaria della dottrina di verità, perciò ancora, se cessasse d'esser tale, e divenisse cattedra di errore, la chiesa stessa cesserebbe d'esser cattolica. Che però se per S. Agostino *li Donatisti erano scismatici perchè separati dalla sede romana*, è forza confessare, che la separazione della sede, che è vincolo dell'unità, porta seco la separazione dall'unità, in guisachè col perdere la cattedra di Pietro, si perde in una la cattedra dell'unità, e la dottrina della verità: conseguenza confermata dall'autorità stessa di S. Cipriano nel passo allegato dalli prelati Gallicani dell'assemblea del 1682, e sopra riferito: « Eum, qui cathe« dram Petri super quam fundata est ecclesia, deserit, in « ecclesia non esse. » Le misere cavillazioni del censore sul seguente passo di S. Ottato serviranno a dare un nuovo risalto a questa verità.

Segue adunque il censore: « Le parole, che l'E. adduce « di poi, *in qua una cattedra unitas ab omnibus servaretur* « sono di Ottato Milevitano l. 2. *Cont. Parmen.*, ma qui « parimente deesi leggere tutto il testo del santo padre: « mercè che dal medesimo scorgerassi bensì con ogni chia« rezza, che S. Pietro fu riguardato da Ottato come il capo, « ed il primato degli apostoli; ma non si potrà dedurre, « che al primato di S. Pietro, e de' suoi successori competa « una qualche particolare prerogativa d'autorità, la quale « a tempi di Ottato non competesse a ciascuna di quelle sedi « episcopali, che furono stabilite dagli apostoli colleghi di « S. Pietro. »

Leggasi adunque tutto il testo. S. Ottato per convincere di scisma Parmeniano, ed i suoi donatisti si prende a dimostrare, che delle sei doti della chiesa assegnate da lui, cinque convenivano alla sola chiesa cattolica (dovendosi ripudiare la sesta, detta *Umbilicus*, come nota l'editore Elia Dupin): « Videndum, dice il santo, ubi sint quinque dotes, « quas tu sex esse dixisti: inter quas cathedra est prima; « ubi nisi sederit episcopus, conjungi altera dos non potest, « qui est angelus: videndum est quis, et ubi prior cathe-

« dram sederit. Si ignoras disce, si nosti erubesce: ignorantia « tibi ascribi non potest; restat ergo ut noveris. Scientem « errare peccatum est; nam ignorantibus nonnunquam solet « ignosci. Igitur negare non potes, scire te in urbe Roma « Petro primo cathedram episcopalem esse collatam, in qua « sederit omnium apostolorum caput Petrus: unde et Cephas « appellatus est: in qua una cathedra unitas ab omnibus « servaretur; ne caeteri apostoli singulas sibi quisque defen- « derent: ut jam schismaticus, et peccator esset, qui contra « singularem cathedram alteram collocaret. » *Non vuole già negare il santo* ( dice monsignor Bossuet nel confutare Paolo Ferry ) *che tutti gli apostoli non abbiano avuta la loro catte- dra, poichè erano i maestri del mondo; pure non aveano la cattedra, cioè quella cattedra unica, e principale, nella quale dee serbarsi l' unità; non apparteneva questa che a S. Pietro.* E mostra indi come questa cattedra propagata ne' successori di Pietro è quella, *cui debbono unirsi li figli di Dio.* Ecco un piano comento di un testo per se stesso pianissimo, da cui intendiamo, che se la cattedra di Pietro è quella unica, e singolare cattedra, cui li figli di Dio debbono essere uniti, un tal dovere di tutti li figli di Dio verso quella cattedra unica, e singolare, dimostra in essa una singolare preroga- tiva di autorità, non competente a ciascuna delle sedi episco- pali, stabilite dagli apostoli colleghi di S. Pietro.

Segue il testo di Ottato: « Ergo cathedram unicam, quae « est prima de dotibus, sedit prior Petrus, cui successit Li- « nus ec. » Annovera qui per ordine li successori fino Si- ricio: « Hodie qui noster est sociur; cum quo nobiscum « totus orbis commercio formatarum, in una communionis « societate concordat. Vestrae cathedrae vos originem reddite, « qui vobis vultis sanctam ecclesiam vindicare » ( qui viene indi a ribattere il vantaggio, pretendevano tratte i donatisti dal comunicare col pseudo-vescovo, che tenevano in Roma). « Sed et habere vos in urbe Roma partem aliquam dicitis, « ramus est vestri erroris, portentus de mendacio, non de « radice veritatis. Denique si Macrobio dicatur, ubi illic « sedeat, nunquid potest dicere in cathedra Petri? Quam « nescio si vel oculis novit ec. » Che poi quel Macrobio, che era il pseudo-vescovo allora sedente in Roma, niuna parte avesse nella successione di Pietro, il dimostra S. Ottato, dichiarando, come non potea Macrobio rimontare che ad un

certo Vittore, che fu il primo mandato dall' Affrica, per sedere in Roma, e di questo Vittore dice: « Si Victori di-« ceretur, ubi sederit? nec ante se aliquem fuisse monstra-« ret; nec cathedram aliquam nisi pestilentiae ostenderet. » (pestilenza che conduce alle porte dell'inferno) « contra quas « portas claves salutares accepisse legimus Petrum, principem « scilicet nostrum; cui a Christo dictum est: *Tibi dabo cla-« ves regni caelorum, et portae inferorum non vincent eas.* « Unde est ergo, quod claves regni caelorum vobis usurpare « contenditis, qui contra cathedram Petri, vestris praesum-« ptionibus, et audaciis, sacrilegio militatis »? (Invano presumono usurparsi le chiavi quelli, che militano contro la cattedra di Pietro. . . ) « Igitur de dotibus supradictis cathe-« dra est, ut diximus, prima, quam probavimus per Petrum « nostram esse. » (La cattedra dell'unità è nella chiesa; ma come? *per Petram*). . . « Jamne vides, frater Parmeniane, « jamne sentis, jamne intelligis, te argumentis tuis contra « te militasse? Cum probatum est non esse in ecclesia sancta « catholica apud quos et symbolum Trinitatis est; et per « cathedram Petri, quae nostra est, per ipsam, et caeteras « dotes apud non esse. »

Ecco il testo, che si dichiara da sè, e quel senso appresenta, che in esso ravvisò l' autore *Defens.*, e prima di lui Francesco Balduino nelle sue *Annotazioni*, inserite nell' edizione stessa di Dupin p. 140: « Optatus suam ecclesiam « probat esse catholicae partem, quia consentiat cum romana: « romanam autem jam inde a Petro perpetua successione « episcoporum conservasse consensionem doctrinae, et veluti « fundamentum et corpus aedificii apostolici. »

Per determinare ove risieda la prima dote della chiesa, che è la cattedra, è duopo vedere, dice S. Ottato, *Quis prior sederit, et ubi sederit.* Quello che *prior sedit*, egli è Pietro capo di tutti gli apostoli. Nè men chiaro è, *ubi sederit*, cioè *in urbe Roma*, ove stabilì quella cattedra episcopale, *in qua una unitas ab omnibus servaretur*; e soggiungendo *ne caeteri apostoli singulas sibi quisque defenderet*, ben dimostra, che a niuno degli altri apostoli fu dato il poter costituire altra cattedra, della quale si potesse dire, che *in ea unitas ab omnibus servaretur.* Che anzi scismatico sarebbe da riputarsi chi altra cattedra presumesse collocare contro quella singolare cattedra; come avverebbe se pretendesse ergere altra

cattedra *in qua unitas ab omnibus servaretur.* L' unica e singolare cattedra, così caratterizzata da S. Ottato, è quella che dal capo degli apostoli fu collocata *in urbe Roma*, e che il santo segue ad individuare colla maggiore precisione, soggiungendo: *In qua sedit prior Petrus, cui successit Linus ec.*, e così fino a Siricio allora sedente, e con cui nota, che l' orbe tutto concordava *in una communionis societate.* In virtù di questa comunicazione dice, che la cattedra di Pietro è la cattedra di tutte le chiese comunicanti con essa: *Per Petrum nostra est.* E per questa cattedra di Pietro, che *per ipsum nostra est*, siamo noi, dice il santo, nella chiesa cattolica: fuor della chiesa sono i donatisti, poichè non possono mostrare, che la loro cattedra sorga dalla stessa origine, sendochè il pseudo-vescovo, che tengono in Roma, non sede nella cattedra di Pietro, in quella una, e singolare cattedra, in cui dopo Pietro sedè Lino ec. Perciò vanamente si usurpano le chiavi del regno de' cieli, militando essi, come fanno, sacrilegamente contro la cattedra di Pietro, di quel Pietro, che è *Princeps noster*, cui fu detto da Cristo: *Tibi dabo claves regni caelorum, et portae inferi non vincent eas.*

Ora si confronti col testo l' esposizione, che ne fa il censore: « Lo scopo di quel santo padre, dice egli, era di « provare contro de' donatisti, che nelle chiese cattoliche « d' Affrica, fra le quali era quella di Milevi, si conservava « una cattedra sola, una autorità in tutte la stessa, una « dottrina medesima, ed in conseguenza una perfetta unità. »

Ma qual era il vincolo di questa unità, che regnava nelle chiese cattoliche dell' Affrica? Il tace il censore, no'l tace il santo, e chiaro lo appresenta nella unione di tutte con quella una, singolare cattedra stabilita in Roma dal capo degli apostoli, cui presedeva il di lui successore. Principe di tutti li vescovi, con cui le chiese cattoliche dell' Affrica, e dell' orbe intero unite erano di comunione. Una era la dottrina di tutte quelle chiese, perchè in tutte diffusa era la dottrina di quella cattedra, contro cui non era lecito alzare altra cattedra. Prescindendo da questo vincolo di unione, non avrebbe potuto conservarsi l' unità della dottrina fra tante chiese separate le une dalle altre, e molto meno avrebbe potuto S. Ottato allegare il consenso della sua, e delle altre chiese dell' Affrica, con tutte le altre chiese sparse nell' uni-

verso, molte delle quali poteano non essere neppure di nome conosciute nell'Affrica. Pur ciò faceva egli francamente, perchè era notorio a tutti, che tutte le chiese cattoliche dell' universo comunicando colla cattedra romana, tutte altresì convenivano nella dottrina, che da quella sua sede non cessava S. Pietro di annunziare all'universo.

Inoltre stando alla esposizione del censore, non solo vano, ma ridicolo diventava l'argomento di S. Ottato. E che? ben facilmente potea replicare Parmeniano successore intruso di Donato nella primaziale chiesa di Cartagine: che venite voi, piccolo vescovo Milevitano, a predicarci, che nelle vostre chiese *si conserva una cattedra sola*, *un' autorità la stessa*, *una dottrina medesima*? E non vedete, come nelle nostre chiese, diffuse anche per tutta l'Affrica, si conserva, e regna la stessa unanimità di cattedra, di dottrina, di autorià? Qual vantaggio, qual pregio potete dunque trarre da cotesta vostra vantata unanimità, che non risplenda egualmente fra noi?

« Se Ottato sotto il nome di cattedra *una* avesse inteso « la cattedra particolare di Roma, sarebbe questa la cattedra « unica della chiesa, e conseguentemente tutti i vescovi sa- « rebbero tanti vicarj del papa, deriverebbe da Roma ogni « autorità in tutti i pastori della chiesa, e da Roma dovreb- « bero attendere ogni decisione sulla dottrina tutti i fedeli. « E chi sa, che questo non sia stato il pensiere del- « l'E. R.? »

A forza di voler penetrare nelle secrete intenzioni dell'E. R. poco riflette il censore alla dirittura de' suoi proprj raziocinj. Da questo, che la chiesa particolare di Roma sia quella cattedra *una*, nella quale *una*, come dice Ottato, *unitas ab omnibus servaretur*, punto non siegue, che non sianvi altre cattedre nel mondo, e che i loro vescovi siano meri vicarj del papa: segue soltanto, che tutte queste chiese, ed i loro vescovi debbono essere uniti di comunione, e concordare con quella cattedra una, e singolare, che è il vincolo della società cattolica: segue soltanto che i vescovi tutti insieme, come dire il Bossuet, *Disc. dell' unità*, non hanno una medesima cattedra, se non per lo rapporto essenziale, che hanno alla cattedra, in cui sedè S. Pietro, e sedono i suoi successori; che è il sentimento stesso di S. Ottato: che la cattedra dell' unità, la cattedra di Pietro, in virtù di quella unione, *per Petram nostra est*: unione, ch'egli dimo-

strava nella comunione di tutte le chiese con Siricio, *cum quo totus orbis commercio formatarum in una communionis societate concordat.*

Non isdegni poi l'avversario d'imparare dall' Albaspineo (*Annot.* inserite nella stessa edizione del Dupin) il significato di quelle parole, *commercio formaturum*: « Igitur ut staret « communio, atque ut omnes corporis Christi partes inter « se communicarent, omnes episcopi singulis annis, aut etiam « saepius litteras communicatorias ad pontificem mittebant, « ut plebis sibi creditae cum Christo communionem foverent: « divus Augustinus cont. Crescon. l. 3. c. 34. *Quod hinc « maxime credibile est, quod ad Carthaginis episcopum ro- « mano praetermisso numquam orientalis catholica scriberet etc.* « Illud litterarum commercium poterat frequentari inter cae- « teros episcopos: nam Carthaginensis episcopus poterat for- « matam dirigere, et scribere ad caesareae episcopum; sed « praetermisso episcopo romano non poterat, hoc est, ab « episcopo romano debuerat discere antequam scriberet, quis « esset legitimus caesareae episcopus, et tum demum ad eum « scribere: deinde non erat necesse, ut episcopi mutuas sibi « litteras scriberent, ut communio inter eos celebraretur; « nam cum omnes cum summo pontifice communicarent, per « illam communionem omnes etiam inter se communicabant. » Ecco come la comunione di tutte le chiese fra sè, onde si forma l'unità della chiesa, sorge dalla comunione di tutte colla cattedra *una* di S. Ottato.

Che poi sia stato pensiere dell' E. R. come sospetta il censore, che la podestà del regime derivi dal papa ne' vescovi, ciò non riguarda il Breve, che prescinde da quel punto. Senta però l' Albaspino sulle parole di Ottato *Unitas ab omnibus*: « hoc est, ut omnes adhaererent summo pontifici; servare « enim unitatem in prima illa cathedra est ab illa cathedra « originem ducere, et sacerdotium accipere. Nota loquendi « formulam, servare unitam in cathedra summi pontificis, « quibus satis liquet Optatum credidisse, et docuisse, primam « cathedram, potestatem, missionem, quae verba apud eum « sunt sinonyma, romanam esse, eamque summum pontificem « occupare; ab ea caeteras vim suam, et potestatem acci- « pere debere, in ea et cum ea in omnibus adhaerendum « esse, et qui cum ea non communicarent, schismaticos esse: « nam optatus ex his et consequentibus missionis, et pote-

« statis suae rationem reddit, eamque non alio argumento « probat, nisi quod cum summo pontifice conjunctus esset. »

Circa l' altro pensiere, che il censore sospetta nell'E. R., cioè che da Roma, dalla cattedra di Pietro debbano tutti li fedeli attendere ogni (finale) decisione della dottrina, sono certo, che questi non avrà difficoltà, ed anzi ove occorra, si pregierà di esternarlo, e confessarlo palesemente. Che difficoltà potrebbe egli avere di rivolgere al censore la sentenza di S. Agostino: *Quid adhuc quaeris examen, quod apud apostolicam sedem factum est? Roma rescripta venerunt, causa finita est.* Oppure professare con S. Innocenzo doversi tutte siffatte cause riferire alla santa sede, acciocchè per autorità di essa, *quae fuerit justa pronuntiatio firmetur.* E con S. Sisto III, (epist. 6. ad Joan. Antioch. ap. Coustant.): *Beatus Petrus apostolus in successoribus suis, quod accepit, hoc tradidit. Quis ab ejus se velit separare doctrina, quem ipse inter apostolos primum magister edocuit?* E su queste autorità esortare il censore stesso ad approfittarsi della lezione di S. Pier Crisologo: *Ut his quae a beatissimo papa romanae civitatis scripta sunt, obedienter attendas; quoniam beatus Petrus, qui in propria sede et vivit, et pruesidet, praestat quaerentibus. Fidei veritatem.*

« Il fatto però si è, che la cattedra *una*, di cui parla « S. Ottato, è la cattedra cristiana cattolica, la quale fu « comune a tutti gli apostoli, ed in cui sedono tutti quanti « i pastori della chiesa. »

Questa è in vero degna del censore S. Ottato parla espressamente di cattedra una, e singolare, della cattedra collocata da S. Pietro *in urbe Roma*, la determina individualmente coll' annoverare l' uno dopo l' altro i vescovi, che in quella sederono dopo S. Pietro: e si vuole che il fatto sia, che S. Ottato non parla di questa particolare cattedra, ma di cattedra, in cui sedano tutti li pastori della chiesa? non so che mi dire: lascio che per me risponda il fatto stesso; e soltanto soggiugnerò, come di questo passo del santo si valse opportunamente l' Albaspineo per mostrare quanto alieni fossero gli antichi padri da quell' odio, che portano i novatori a quella singolare cattedra non men esattamente designata, che religiosamente venerata da S. Ottato: « Nota singularitatem « cathedrae: quam male antiquis illis conveniret cum hae« reticis nostris, qui singularitatem non agnoscunt. » Anche

Bossuet, sia nel confutare il ministro Ferry, sia nell'opera *Defens.*, s'è sua, ravvisa in quel passo di S. Ottato quella particolare sede di Roma, che ivi sta espressa di fatto.

« Del resto insistette S. Ottato sulla verità della cattedra « stabilita in Roma da S. Pietro, che era principe degli « apostoli, non già perchè S. Pietro avesse la prerogativa « di primate, ma soltanto perchè era uno degli apostoli. »

Falso. 1. Perchè parla segnatamente S. Ottato della cattedra collocata in Roma da quello, ch'era il capo degli apostoli. 2. Perchè attribuisce privativamente a S. Pietro solo, ed a suoi successori la pertinenza di quella sede ad esclusione degli altri apostoli: *Ne caeteri apostoli singulas sibi quisque defenderent.* Su di che abbiamo già esposto il sentimento di monsig. Bossuet diametralmente opposto al fantastico infingimento del censore. E prima di Bossuet l'Albaspineo sulle parole riferite: « Ergo caeterorum apostolorum cathedrae « non erant primae, neque singulae, sed erant cathedrae a « cathedra illa una. quam Romae Christus constituerant, « propagatae, et genitae. »

Nulla prova in contrario il passo, ch'egli soggiunge: « Mittite illum angelum, si potestis: excludat septem ange- « los, qui sunt apud socios nostros in Asia, ad quorum « ecclesias scribit apostolus Joannes, cum quibus ecclesiis « nullum communionis probamini habere consortium. » E poco dopo: « Extra septem ecclesias quidquid foris est, alie- « num est. Aut si inde habetis aliquem unum, per unum « communicatis et caeteris angelis, et per angelos memoratis « ecclesiis: et per ipsas nobis. »

Non altro intende il santo, se non se dire ai Donatisti, come spiega l'Albaspineo: « Si habetis verum spiritum, mit- « tite illum in Asiam, ad illas septem ecclesias, quae ex « auctoritate apostolica censentur eum habere, ut excludat « spiritum qui illas ecclesias gubernat » (sotto il qual governo comunicavano colla cattedra di Pietro, *cum quo totus orbis concordat*) « et ita concedemus vos habere Spiritum San- « ctum et dandi potestatem, quae est secunda ecclesiae dos; « sed si spiritus vester non potest excludere spiritum illarum « ecclesiarum, (collo staccarle dal vincolo della società cat- « tolica) non est verus spiritus, sed pseudo spiritus. »

Conclude il censore: « Sicchè ogni chiesa fondata da « qualunque apostolo, a giudizio di questo santo, è cattedra

« legittima, con cui deve essere unito di comunione chiunque « in realtà vuol essere cattolico, ossia che tal cattedra si « trovi in Roma, o nell'Asia etc. »

Sarà dunque indifferente, che si comunichi colla cattedra romana, o con altra qualsisia cattedra, purchè fondata da un qualunque apostolo? Sentimento distruttivo dell'unità cattolica, ed apertamente contrario alla lettera, ed allo spirito del santo, sì luminosamente spiegato ne' passi fin qui riferiti. Che anzi, quando anche si volesse stare alla sinistra interpretazione del censore, il passo testè da lui allegato non potrebbe neppure adattarsi a chiesa fondate dagli apostoli, fuorchè alle sette menzionate da S. Giovanni: *Extra septem ecclesias quidquid foris, alienum est.* Il fatto è, che di tutte le chiese fondate dagli apostoli, niuna vi ha, che non abbia potuto staccarsi dalla chiesa, e divenir cattedra di errore, e di pestilenza, come una funesta esperienza da più secoli pur troppo dimostrò. La sola cattedra di Pietro collocata *in urbe Roma*, quella è, che se venisse a mancare, mancando insieme il vincolo della società cattolica, la chiesa stessa verrebbe, a dispergersi; come il confessa, e prova l'autore stesso *Defens.* Pretendere pertanto, che la comunione con una sede fondata da un qualunque apostolo, indipendentemente dalla comunione colla sede di Pietro, basti per chiunque voglia essere in realtà cattolico, egli è, torno a dire, un sentimento insostenibile, in virtù del quale con tutta ragione poteano pregiarsi di essere in realtà cattolici, gli Ariani, i Nestoriani, Eutichiani, Iconoclasti sotto pretesto che comunicassero con qualche chiesa, anche di quelle fondate da qualche apostolo, e poscia miseramente cadute nello scisma, e nell'eresia.

Alla depravatissima perversione fatta dal censore de' sentimenti del santo dottore opponiamo in fine la genuina sugosa esposizione, compendiata dall'Albaspineo sulle parole, *cui successit Linus*: « Probavit primo unitatem, ac singula- « ritatem cathedrae Christi. Secundo, eam Romae institutam « fuisse. Tertio, divum Petrum primo eam occupasse. Quarto, « apostolorum cathedras ab eo manasse. Quinto, illam cathe- « dram quae Petro tradita esset ad Siricium, et Damasum « usque, per seriem pontificum maximorum pervenisse. »

Num. 56. Passa il censore alla seconda proposizione del tratto surriferito del Breve, *e qua* (*Petri sede*) *in reliquas*

*omnes venerandae communionis jura dimanat*, che allude alla lettera de' padri d'Aquileja, inserita tra quelle di S. Ambrogio, da cui fu scritta, come si crede a nome del concilio, ove nel ricorso che fanno i padri all'imperatore, si legge: « Tamen totius orbis romani caput romanam ecclesiam, atque « illam sacrosanctam fidem apostolorum, ne turbari sineret, « obsecranda fuit clementia vestra. Inde enim in omnes (*et « in omnes*, come presso Coustant) venerandae communionis « *jura dimanant.* » Da questo passo, secondo il piano, naturale senso ed obvio, che appresenta, si deduce comunemente, che dalla sede di Pietro si diffondono in tutte le altre i diritti della comunione, come si dice nel Breve.

Ma l' erudito censore avverte esservi disputa fra' critici, se nel citato passo della lettera debbasi leggere *communionis* da riferirsi alla chiesa romana, oppure *commonitionis* da riferirsi all'imperatore. Confessa, che la voce *communionis* leggesi nella edizione romana di Sisto V, che fu ritenuta non solo da Pietro Coustant, che riferisce la detta lettera tra quelle di S. Damaso n. 12, ma ancora dai dotti Maurini Friche, e Le-Nourri, editori delle opere di S. Ambrogio. A lui però *sembra che la vera* lezione sia quella, che ne diede il Sirmondo nella *lettera I, fra le cinque, ch' egli pubblicò, e che è di un concilio di S. Ambrogio.* E nè prende occasione di attaccar brighe fuor d' ogni proposito sulla data di quel concilio. Niun uomo ragionevole aspetterà qui dall' E. R. una discussione critica sul maggiore, o minore pregio dell' edizioni di sant' Ambrogio, molto meno sulla data del concilio d' Aquileja, che non ha che fare col Breve, e neppure collo stesso, che ho tutto luogo di credere non essersi mai di vita sua impicciato a volerne fissare, o ricercare l' epoca. A giustificare l' uso della voce *communionis* basterà presso qualunque persona ragionevole il trovarla non solo inserita nella romana edizione di Sisto V, ma ancora ritenuta dal Coustant, dalli dotti editori Maurini di S. Ambrogio, i quali pur adornarono la loro edizione sulla fede di que' molti codici, de' quali presentano l' elenco, nel terzo tomo; e ciò che più ancora dovrebbe valutarsi dal censore, adottata nell' opera *Defens.* p. 3. l. 10. c. 16. Nè osta Sirmondo, che nel pubblicare la lettera, qual era nel codice, che dava in luce, non aggiunge parola, che indichi, ch' egli approvasse una lezione più che l' altra.

Pure vuole il censore, che abbia da prevalere la lezione

*commonitionis*, se non per autorià de' codici, in vigore certamente del contesto. « Non può, dice egli, altrimenti esi-
« gere il contesto. Imperciocchè temevano i padri di quel
« concilio, che l'imperatore Graziano si dichiarasse a favore
« di Ursicino, o Ursino, il quale tentava d'introdursi nella
« sede di Roma in luogo di Damaso. Scrivono pertanto al-
« l'imperatore: *Totius orbis caput romanam ecclesia, atque il-*
« *lam sacrosanctam fidem apostolorum*, cioè quella che fu
« definita nel concilio I Niceno, *ne turbari sineret, obsecranda*
« *fuit clementia vestra. Inde enim in omnes venerandae com-*
« *monitionis jura dimanant.* Chi non vede, che le ultime
« parole, *inde enim etc.* non possono riferirsi alla chiesa
« romana, all' imperatore solamente? Da lui attendevano
« que' padri *jura venerandae commonitionis*, ossia una legge,
« un'ordine, che tutti avrebbero venerato, e Ursicino avrebbe
« desistito dalla sua impresa. Perciò seguitano a dire: *Et*
« *ideo petimus, et rogamus, ut obripiendi ei adimere digne-*
« *mini facultatem.* E sul fine della lettera tornano a ripetere:
« *Oramus ergo, ut jam et populo romano qui post relationem*
« *praefecti urbis pendet incertus, et nobis sacerdotibus securi-*
« *tatem interdictam importunissimi hostis abjectione tribuatis.* »

Dopo la morte di Liberio tentò Ursicino, o Ursino d'invadere la sede romana, eccitando un sacrilego scisma contro il legittimo pontefice S. Damaso, onde seguirono gravissimi sconcerti nella città di Roma. Fu perciò Ursicino sotto Valentiniano il Seniore cacciato in esilio nelle Gallie. Avendo poscia ottenuto qualche maggior libertà, ne abusò per eccitare nuovi tumulti: venne a Milano, ed ivi si unì dopo la morte di Valentiniano col partito degli Ariani, e proseguendo nel suo furibondo impegno, tentava di nuovo d'intrudersi nella sede romana. Quindi stimarono i padri del concilio di Aquileja dovere premunire l'augusto Graziano contro le insidiose macchinazioni di quel non men astuto, che scellerato perturbatore della pubblica quiete, e d'implorare la sua autorità contro i di lui attentati: « Ne sancta mens vestra ani-
« mique tranquillitas, quae omnibus consulere gestit, impor-
« tuni hominis simulata adulatione flectatur, deprecandos vos,
« et obsecrandos, si dignanter ducitis, aestimamus: non so-
« lum praecaventes futura, sed etiam praeterita, quae jam
« ipsius temeritate gesta sunt, perhorrescentes. Nam si ali-
« quam viam nactus fuerit audaciae, quid non ille confun-

« dat? » (Temevano i padri, come nota Coustant, che Graziano non si lasciasse piegare ad una compassionevole indulgenza verso quell' iniquo; eppure seguono): « Sed si « unius miseratio inflectere potest (cioè di Ursicino) multo « magis vos precatio omnium moveat sacerdotum. Quis enim « nostrum ei *communionis* societate jungetur, cum indebitum « sibi gradum usurpare conatus sit, nec jure ad eum potuerit « pervenire, et quem importune affectavit, importunissime « repetere moliatur. . . Quid? quod plerique sicut in hoc « concilio cognovimus, et vidimus, cum Arianis copulatus, « ac conjunctus erat eo tempore, quo turbare mediolanensem « ecclesiam caetu detestabili moliebantur . . . . cum igitur « scriptum sit, *haereticum post unam correptionem devita*, « cum et alius vir sancto locutus spiritu dixerit, declinandas « hujuscemodi bestias, nec salutatione recipiendas atque con- « gressu: quomodo fieri potest, ut eum quem societati eorum « insertum vidimus, non etiam assertorem perfidiae judice- « mus? » Dalla esposizione di questi motivi, ai quali segue immediatamente il ricorso sopra riferito, ben chiaro risalta il senso del contesto, e l' intento del ricorso. Espongono i padri non esser possibile a vescovi cattolici, per gli addotti motivi, di unirsi in società di comunione con Ursicino; e quindi si fanno a supplicare l' imperatore a volere interporre la sua autorità in favore della sede apostolica contro i sacrileghi attentati di quel perfido, che macchinava di usurparsela: usurpazione onde sarebbe nato il massimo assurdo, che su quella sede, da cui si diffondono *in omnes* li diritti della veneranda comunione, fosse venuto a sedersi un usurpatore, con cui non era possibile unirsi in società di comunione.

Imploravano i padri dall' autorità imperiale *una legge*, *un' ordine* contro gli attentati di Ursicino. No'l può dissimulare interamente il censore. Ora dove mai ha egli trovato, che le leggi, e gli editti d' un' imperatore, diretti a frenare l' impotente audacia di un pubblico, esecrando usurpatore, siano qualificati *jura venerandae commonitionis*? Dunque l' autorità legislatrice di un' imperatore si riduce al diritto di dare *venerandi avvertimenti*? Ma forse per uomo di natura blanda, ed arrendevole, qual era Ursicino, bastava un semplice avvertimento, *perchè avesse desistito dalla sua intrapresa*? Udiamo i padri: « Longe alienus ab omni verecundia per abscissum « hominem Paschasium signiferum furoris sui missis licteris,

« serit turbas, gentiles quosque ac perditos homines conci-« tare conatur, » oltre le altre non inferiori pennellate sparse in tutto il corpo della lettera. Che domandano perciò i padri all'imperatore? Un blando avviso da calmare il furore di un uomo capace co' suoi satelliti d'ogni eccesso? Non già, ma il pregano come richiedeva l'urgente pericolo, cui soggiacevano, che volesse al popolo romano, e ad essi sacerdoti ridonare la desiderata sicurezza *importunissimi hominis abjectione*. E l'autorità imperiale implorata ad effetto di cacciar via un furibondo perturbatore de' sacerdoti, e de' popoli, della chiesa, e della Repubblica sarà per il censore un semplice gius *venerandae commonitionis?*

Giustificata la lezione *communionis* a preferenza dell'altra *commonitionis*, e non meno per l'esigenza del contesto, che per l'autorità delle sopraddette edizioni, piano, e limpido si appresenta il sentimento espresso nella lettera de' padri d'Aquileja. Supplicano l'imperatore a volere allontanare il pericolo sovrastante generalmente a vescovi, *nobis sacerdotibus* per la temuta intrusione d'Ursicino. Qual era questo pericolo? La turbazione che nata sarebbe nella chiesa, se da uomo, con cui non era possibile di comunicare, usurpata si fosse quella cattedra, con cui a tutti necessario era di comunicare, cioè quella chiesa romana, capo dell'orbe romano, dalla quale, *inde enim et in omnes venerandae communionis jura dimanant*. Ma chi sono quelli *omnes?* Se non i vescovi della cristianità, quali erano i vescovi da varie parti adunati nel concilio di Aquileja, ed in conseguenza le chiese rette da essi, ed i fedeli, che le compongono? Vano è pertanto, ed a nulla monta il riflesso del censore, che nell'edizione Sistina e Maurina si legga *in omnes*, senza l'epiteto *reliquas*; imperocchè se secondo S. Ambrogio, ed i padri di Aquileja, e come è verità cattolica, dalla chiesa romana si diffondono i diritti della comunione in tutte le altre, dire, che i diritti della concessione si diffondono in tutte, *in omnes*, è manifestamente lo stesso che dire, che si diffondono nelle *altre* tutte, *in reliquas omnes*: espressioni sono queste non solo conformi, ma identiche. Nè certamente saravvi mai persona di buon senso, che dovendo enunziare secondo il dogma cattolico, che dalla chiesa romana si diffonde la comunione *in omnes*, possa trovare la minima differenza tra queste due espressioni, che dalla chiesa romana

diffondesi la comunione in *tutte* le chiese, *in omnes*, ovvero diffondesi in tutte le altre chiese, *in reliquas omnes*; se non forse che la prima presenta la stessa idea con più energia ancora della seconda. Adunque l'espressione del breve, *e qua* (*Petri sede*) *in reliquas omnes venerandae communionis jura dimanant* rappresenta esattamente il sentimento espresso nella lettera del santo, cui allude: *Inde et enim* (romana ecclesia) *in omnes venerandae communionis jura dimanant.*

Si aggiunga che questa proposizione altro non è, che una ripetizione, ed una conferma de' sentimenti chiarissimamente manifestati da S. Ambrogio in que' tanti passi, che ne abbiamo sopra riferiti, e segnatamente nel commendare il religioso ritegno del fratello suo S. Satiro a non volere in estremo pericolo ricevere i sacramenti da un vescovo, se non dopo essersi informato: *Utrumnam cum episcopi catholicis, hoc est cum romana ecclesia conveniret.*

Non ha potuto negare il censore, che il Coustant abbia ritenuta la lezione *communionis*, nè dovea dissimulare, che la preferisce espressamente all' altra ( *Rectius Ambros. edit. communionis.* ); ma rileva il censore che nella nota ivi apposta dal Coustant « *Tali parole si debbono intendere eo sensu,* « *in cui S. Cipriano de unit. eccles. scrisse, che Gesù Cristo* « *ut unitatem monstraret ecclesiae, volle che l' unità comin*« *ciasse ab uno S. Pietro, dal quale unitas sacerdotalis exorta* « *est.* » E soggiunge « che se non altrimenti deesi spiegare « il testo surriferito, potea l' E. risparmiarsi la pena di ci« tarlo, non accennandosi ivi come proprio del papa alcun « privilegio particolare. »

Non dovea il censore risparmiarmi la pena di citare il rimanente della nota, ove il Coustant non lascia indeciso qual sia il senso di S. Cipriano, e del surriferito testo di S. Ambrogio: *Quocirca ecclesiae unitatis centrum, et catholicae communionis, et origo semper ecclesia romana credita est.* Parole, che ben giustificano la pena, che si prese l' E. di citare il detto passo, e confondono l' impostura del censore nel dire, che non vi si accenna come proprio del papa alcun privilegio particolare. E qual è l' altro vescovo, della cui sede possa dirsi, che è centro dell' ecclesiastica unità, fonte, ed origine della comunione cattolica? Dal che ancora vie più apparisce con quanta ragione fu dall' E. colla comune de' cattolici applicata alla sede di Pietro la denominazione di *cattedra del-*

*l' unità.* Adunque dalle testimonianze di S. Cipriano, e di S. Ambrogio risulta, secondo il Coustant medesimo un' insigne privilegio proprio del papa, che formalmente contraddice il sentimento erroneo poc' innanzi esposto dal censore, e con altra eguale impostura attribuito a S. Ottato, che per essere in realtà cattolico basti comunicare con una chiesa fondata da un qualunque apostolo, in qualunque luogo ella sia, in Roma, o nell' Asia etc.

Num. 57. Viene il censore alla terza proposizione del surriferito tratto del breve, *ad quam* ( Petri sedem ) *necesse est omnem ecclesiam, omnes qui undique sunt fidelis convenire*, presa dal celebre passo di S. Ireneo l. 3. *adv. haeres.* c. 3. in cui spicca un terzo luminoso carattere della cattedra di unità, propria della sede di Pietro. Tenta il censore di oscurarne la chiarezza, ma con tal modo, che il tentativo, se non è innocente, almeno non è ingannevole. « Quivi il santo « padre, dice egli, volendo rifiutare le eresie de' tempi suoi, « le fa vedere contrarie alla tradizione apostolica, la qual « tradizione, dice egli, si conserva palesemente *in ecclesiis* « da que' vescovi, qui ab apostolis instituti sunt, dai loro « successori *usque ad nos.* Ma poichè *valde longum est* il « volere *omnium ecclesiarum successiones*, così ivi si esprime « il santo dottore, perciò a titolo di brevità, e perchè la « chiesa romana era *maxima, antiquissima, et omnibus co-* « *gnita*, insiste sulla tradizione della chiesa di Roma. *Ad* « *hanc enim ecclesiam*, scrive S. Ireneo, *propter potentiorem* « *principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc* « *est, eos qui sunt undique fidelis, in qua semper ab his, qui* « *sunt undique, conservata est ea, quas est ab apostoli tra-* « *ditio.* »

Soggiunge poi la sua interpretazione: „ Nelle quali pa- „ role voleva dire il s. vescovo: La chiesa romana è collocata „ nella città, che è la sede dell' imperatore, e del senato, „ e conseguentemente ove tutta risiede la podestà civile. Quindi „ è che a questa città *propter potentiorem principalitatem* è „ necessario, che per loro affari concorrano i fedeli da tutte „ le parti del mondo. Per tale ragione è necessario, *necesse* „ *est*, che si portino, e concorrano alla chiesa stabilita in „ Roma i fedeli da qualunque parte dell' universo, di modo „ che si trovi continuamente in Roma un' aggregato, ossia „ adunanza generale de' fedeli di tutte le provincie cristiane,

„ e così può dirsi, che a Roma si porti la chiesa tutta, „ *omnem ecclesiam.* Concorrendo alla chiesa di Roma i fedeli „ di tutto il mondo cristiano portan seco la fede di tutta „ quanta la cristianità. In tal guisa, dice S. Ireneo, conser- „ vasi tutt' ora nella chiesa romana la purità della tradizione „ apostolica, giacchè a questa conservazione contribuiscono „ i fedeli delle altre chiese: *in qua semper ab his qui sunt* „ *undique conservata est etc.*

Che puerilità! Senta il censore, come pensa l'autore *Defens.* di questa sua non nuova, ma strana interpretazione P. 3. l. 10. c. 6: „ Ludunt qui *potentioris principalitatis* nomine, urbis amplitudinem designare putant. Agit enim Ire- „ naeus, non de urbe, quam propter imperium frequentari; „ sed de ecclesia fundata ab apostolis, ad quam ea causa „ convenire, in qua conservare omnes undique fideles avitam, „ et apostolicam traditionem oporteat. Neque aliter Tertullianus etc. „ . . . Neque Cyprianus etc. „ Senta il dotto editore Maurino Renato Massuet: „ Verba haec iis omnibus, qui ro- „ manae ecclesiae simul et catholicae fidei jugum excusse- „ runt, molestissima, nihil non agit grabius, ut in alienum „ sensum detorqueat. At vanas illius cavillationes in dissert. „ 3, §. 4, dissolvimus, ubi liquido probavimus, adeo despe- „ ratam esse hic protestantium causam, ut agi a grabio non „ potuerit nisi absurdissimos sensus Irenaeo tribuendo, qui „ in sanctissimi antistitis caput, nisi prorsus desiperet, ascen- „ dere non potuerint. „

Dice il censore, che a Roma concorrevano i fedeli da tutte le parti del mondo, tratti dalla necessità de' loro affari a quella città, in cui come capitale dell' impero tutta risiedeva la podestà civile: che questi fedeli vi portavano seco la fede di tutta la cristianità: che per mezzo di questo concorso, che formava un' adunanza generale de' fedeli di tutte le provincie si conservava in Roma la purità della tradizione apostolica. Bel ritrovato! Ma chi erano costoro, che a Roma concorrevano per la necessità de' loro affari? Forse i vescovi? Ma ben rari erano a que' tempi li vescovi, che avessero impicci, o cause da portarsi a tribunali del secolo: e que' pertanto che anche da più rimote parti potevano in persona portarsi a Roma, il facevano per venerare la cattedra dell' unità, e riportarne norma, ed istruzione a spirituale vantaggio delle lor diocesi. Chi erano dunque questi concorrenti,

tratti alla capitale dalla necessità de' loro affari? Certo per la maggior parte militari, mercatanti, doganieri, artisti, litiganti, e causidici. E dall' aggregato di siffatta gente vuole il censore, che si formasse come una conciliare adunanza generale, depositaria della fede di tutta la cristianità, per cui viva si conservasse in Roma la purità della tradizione apostolica? Pazienza ancora ch' egli si contentasse di appresentarci questa vaga idea, qual parto del suo leggiadro cervello; ma non vi ha pazienza, che regga in sentire, che ne voglia fare autore S. Ireneo. E che? Non addita forse chiaramente il santo in questo stesso luogo il canale, per cui si propagava nella romana cattedra la purità della tradizione apostolica, cioè la successione de' pontefici, che in quella sedettero, ch' egli annovera l' un dopo l' altro, concludendo: „ Hac ordinatione, et successione, ea quae est ab apostolis „ in ecclesia traditio, et veritatis praeconatio pervenit usque „ ad nos? „ E per questo mezzo si conservava *ab his qui sunt undique*; non perchè questi ve la portassero, ma perchè in quella li fedeli di tutte le parti concordavano nel preconio della verità, che da essa si tramandava in tutti. Ed è questo che ivi S. Ireneo comprova coll' autorità delle potentissime, cioè autorevolissime lettere, che S. Clemente diresse a Corinti, *ad pacem eos congregans, et reparans fidem eorum, et annuntians quam in recenti ab apostolis acceperat traditionem.* Ecco come fu la fede riparata presso i Corinti per l' autorevole annunzio, che loro fece S. Clemente della tradizione depositata nella sua chiesa. Onde si rende vie più chiaro, che la purità della tradizione si manteneva in Roma, non per l' influsso delle altre chiese, tuttochè ammaestrate dagli apostoli, come quella di Corinto da S. Paolo, ma che anzi nell' altre si diffondeva dalla romana cattedra, colla quale disse perciò S. Ireneo esser necessario *omnem ecclesiam convenire.*

Ma insiste il censore doversi ciò intendere „ in quella „ maniera, che tutti i fedeli debbono convenire con qualsisia „ vescovo, quando sostiene la vera dottrina. „

Va bene. Si dee convenire non solo con qualsisia vescovo, ma anche con qualsisia fedele, quando quel vescovo, e quel fedele sostiene la vera dottrina. Ma S. Ireneo non solo parla di un tale, o tale vescovo di Roma, ma parla della chiesa di Roma, e della successione de' suoi vescovi, come quella

dalla quale procede il preconio della verità. Si dee convenire con Gio. Grisostomo vescovo di Costantinopoli, perchè il Grisostomo è un tal vescovo, che sostiene la vera dottrina; ma si potrà dire perciò, che sia necessario convenire colla chiesa di Costantinopoli, e che quella sia la chiesa, onde si diffonde il preconio della verità in tutte le altre? Adunque il dover convenire di tutte le chiese colla chiesa romana, come asserisce S. Ireneo, ella è una prerogativa, che il santo riconosce nella sola cattedra di Roma; prerogativa da lui proposta qual mezzo, per cui si conserva la purità della tradizione apostolica in tutta la chiesa, da tutte le chiese, e da' fedeli, che *sunt undique*: mezzo per cui si ottiene una pienissima dimostrazione della verità: *Et est plenissima haec ostensio.* Tanto chiara è la sentenza di S. Ireneo in quel passo, che lo stesso Salmasio dovette confessare: *Velle Irenaeum, ecclesiam romanam, ut principalem, idest primam, et omnium maxime puram typum, et exemplum caeteris debere esse doctrinae sinceritatis, et apostolicae traditionis custodiendae.* (Massuet p. 109).

Tenta finalmente il censore di eludere l'autorità di S. Ireneo coll'autorità di S. Gregorio Nazianzeno. „ Leggesi, „ dice egli, nell'orazione 82 di S. Gregorio Nazianzeno, „ che alla città di Costantinopoli concorrevano i fedeli dalle „ più remote provincie della terra; ch'era tal città l'occhio „ dell'universo, l'emporio comune, e la sorgente della fede: „ *Civitatem orbis oculum, ad quam extrema terrae undique* „ *conveniunt, et a qua velut communi fidei emporio incipiunt.* „ Volle forse il Nazianzeno, che i fedeli tutti per salvarsi „ dovessero in qualunque tempo professare la fede, e stare „ attaccati alla comunione della chiesa stabilita in Costanti„ nopoli? Pensò giammai, che al vescovo di quella città „ competesse la monarchia suprema, e la denominazione, „ che al vescovo di Roma hanno attribuito gl'Ildebrandisti, „ fondati malamente sulle parole consimili da essi incontrate „ in S. Ireneo? „

Nel confronto che fa il censore delle autorità de' due padri, sembra essersi dimenticato di osservare *similium dissimilitudines.* S. Gregorio parla del *convenire*, che si faceva in Constantinopoli; S. Ireneo del *convenire*, che deesi fare con Roma: l'uno del fatto *conveniunt*, e parla della *città*, *civitatem orbis oculum*: l'altro del diritto, *necesse est conve-*

*nire*, e parla della *chiesa*. Cosicchè l'uno forma una proposizione affatto diversa dalla proposizione dell'altro. Non è dunque maraviglia, che non possa dedursi dall'una ciò che meritamente si deduce dall'altra. Parla S. Gregorio dello stato della città di Costantinopoli qual'era in quel tempo, dice che vi si concorreva da tutte le parti della terra, e che i concorrenti vi ricevevano come da un comune emporio le prime instituzioni della fede: dice di Costantinopoli quello, che può dirsi di una qualunque famosa città, in cui siavi un celebre collegio, diretto da eccellenti maestri, che a sè tragga copia di alunni da varie parti per ivi ricevere sode instituzioni di cristiana religione. Nè perciò viene in mente ad alcuno, come neppure potè cadere in pensiere a S. Gregorio, che quella città sia la sede, per la cui successione si mantenga il preconio della verità, e con cui pertanto *necesse sit omnem ecclesiam convenire.* Questa prerogativa di diritto, che neppure in ombra comparisce nel passo di S. Gregorio riguardo alla città di Costantinopoli, questa da S. Ireneo si attribuisce espressamente alla chiesa di Roma. Adunque per venire ad una conclusione più chiara, che non è la chiusa enigmatica del censore, dal detto di S. Gregorio punto non segue, che in ogni tempo debbasi professare, e starsi attaccato alla comunione della chiesa di Costantinopoli; ma del detto di S. Ireneo segue ottimamente, che in ogni tempo debbono i fedeli professare, e stare attaccati alla chiesa romana, costituita vincolo della società cattolica, e della quale sola è di necessità di salute il credere, che suprema sia tra tutte le chiese, come consta dalla condanna dell'art. 41 di Vicleffo nel concilio di Costanza.

Num. 58. Riproduce il censore li passi di S. Cipriano, soliti obbiettarsi contro il primato della santa sede, pei quali si è detto a sufficienza nelle precedenti osservazioni. Soltanto noteremo il riflesso, ch'egli fa sulle parole del santo citate nel Breve, *unde unitas sacerdotalis exorta est.* « Ebbene, ripi-
« glia egli, che cosa si vuole inferire da questo testo? For-
« se che l'unità sacerdotale, ossia il vero sacerdozio (che
« è un solo nella chiesa di Dio) abbia avuto origine dalla
« cattedra di Pietro? ovvero dalla chiesa di Roma? ma sia
« nell'uno, o nell'altro senso, che prendansi le parole di
« Cipriano, nulla conchiudono a favore del sistema Ildebran-
« dico. »

Il sacerdozio è l'ordine sagramentale instituito da Cristo per gli oggetti spiegati dal concilio di Trento ( Sess. 22 ). L'unità sacerdotale è il consenso de' sacerdoti nella professione di un medesimo culto, e risulta dalla legittima subordinazione de' sacerdoti inferiori a superiori, e di tutti al capo della chiesa. Il sacerdozio non è dunque l'unità sacerdotale: sussiste il sacerdozio fra gli scismatici, ed eretici validamente ordinati, nè però sussiste presso essi l'unità sacerdotale. In un clero ben ordinato l'unità sacerdotale prende la sua sorgente della cattedra episcopale, e risulta dalla subordinazione de' sacerdoti, e ministri inferiori verso il vescovo. Così nella universalità della Gerarchia l'unità sacerdotale trae, secondo S. Cipriano, la sua origine da quella cattedra, ch'egli venerò qual radice, e matrice di tutte le chiese, e qual pietra fondamentale, sulla quale Cristo edificò la sua chiesa. Questa unità suppone pertanto la comunione di tutte le chiese colla chiesa principale, mediante la legittima subordinazione di tutte verso il supremo capo, che in quella siede, come successore di quello, da cui fu collocata *in urbe Roma* la sede, nella quale *unitas ab omnibus servaretur.*

A questa piana intelligenza, ed interpretazione del testo di S. Cipriano, due altre ne sostituisce degne l'una, e l'altra del suo acume: l'una, che intanto S. Cipriano trasse l'origine dell'unità sacerdotale dalla chiesa di Roma, perchè *prima di tutti gli altri apostoli da Gesù Cristo ricevette S. Pietro il sacerdozio.* Di questo non muovo questione, contento di sapere per insegnamento del Tridentino, che gli apostoli furono da Cristo instituiti sacerdoti nell'ultima cena. Bensì noterò cosa, che fa più a proposito, quello cioè, che rileva monsignor Bossuet nel *Serm. dell' Unità*: Che al solo S. Pietro fu data in prima colle chiavi la pienezza della podestà: Che la podestà fu comunicata in appresso agli altri apostoli senza detrimento di quella, che prima fu data a S. Pietro, e data *sine poenitentiae*: Che così l'autorità ecclesiastica primamente conferita ad un solo non si è diffusa negli altri, se non colla condizione di essere sempre ricondotta al principio della sua unità, e che tutti quelli, che avranno da esercitarla, debbano tenersi inseparabilmente uniti alla medesima cattedra. Pare, che Bossuet ragioni più sodamente, e più sensatamente sul principio dell'unità sacerdotale, che non fa il censore.

L'altra interpretazione consiste a dire, che intanto S. Cipriano trasse l'origine dell'Unità sacerdotale dalla chiesa di Roma, perchè furono spediti da Roma nell'Affrica i primi promulgatori del vangelo: onde *potè affermare il santo dottore, che dalla chiesa di Roma ebbe origine l' unità sacerdotale delle chiese Affricane.* Bella ragione! Quasi chè S. Cipriano non parlasse generalmente dell' unità sacerdotale; o che l'unità sacerdotale delle chiese Affricane fosse disgiunta dall' unità sacerdotale, che comprende le Chiese cattoliche dell' universo.

Nel testo di S. Cipriano dopo le parole: *Navigare audent ad Petri cathedram, atque ad ecclesiam principalem, unde unitas sacerdotalis exorta est*: soggiunge tosto il santo non avere que' naviganti scismatici riflettuto: *Eos esse romanos, quorum fides apostolo praedicante laudata est, ad quos perfidia habere non possit accessum.* E qui si fa un rimprovero all' E. R. per avere applicate queste ultime parole alla cattedra romana.

A chi dunque doveano applicarsi? Alla turba de' Gentili, che dominava in Roma a que' tempi? E non anzi a quella chiesa principale ivi espressamente rammemorata dal santo, che professa la fede sì altamente commendata da S. Paolo? E questa fede da chi era predicata a' fedeli, che la professavano, se non dall' autorevole magistrato di quella stessa cattedra, e de' pontefici, che in essa sedevano?

Ma viene poi il censore a spiegare più chiaramente la cagione del suo rimprovero. « L'E. R., dice egli, applica « queste ultime parole alla cattedra Romana, affine di so- « stenere (se non prendo abbaglio) ne' papi l'infallibilità. « Egli è però chiaro, che il santo martire non parla in ve- « run conto di un tal privilegio; ma dice solamente, che « allora i Romani scoprivano con somma agevolezza le frau- « dolenti, e maliziose informazioni de' perfidi, e non da- « vano facilmente orecchie alle rappresentanze degli scima- « tici. »

Domando al censore a chi s'indirizzavano queste rappresentanze degli scismatici? Lo dice pure il santo martire, *ad Petri cathedram.* Dunque anche secondo questa interpretazione del censore quelle ultime parole si applicano direttamente alla cattedra romana, cui erano venuti gli scismatici a fare le loro rappresentanze. Se poi non vuole correre

il rischio di *prendere abbaglio* nell' interpretare le intenzioni dell' E., lasci stare le *intenzioni*, e stia a quello, che è espresso nel Breve. Veda finalmente il censore, come gli riuscirà di conciliare *l' intenzione*, che vuole essere stata quella di S. Cipriano, colle lagnanze, che fa il santo martire della fraudolenta orrezione, con cui due perfidi vescovi Basilide Asturicense, e Marziale Emeritense ottennero un favorevole rescritto dalla delusa buona fede del papa S. Stefano.

N. 59. Rimprovera il censore l' E. R. per avere attribuito a papi il diritto di fondare ovunque de' vescovati, e costituirvi de' legittimi pastori. Dell' autorità del Grisostomo recata in prova dall' E. dice essersi già parlato abbastanza nel §. 38. E noi pure non dubitiamo riferirci a quanto si è da noi osservato in quello stesso luogo. « Resta, soggiunge « poscia, che discutiamo il passo, che trovasi nella lettera « di papa Innocenzo I a Decenzio vescovo di Gubbio, al « quale passo sembra, che voglia alludere il R. E., allor- « chè dice: *Quo jure*, d' eleggere qualunque vescovo *Ex pri-* « *matu ducto Petrus ipse deinceps, primiquc Petri successo-* « *res usi sunt dum per omnem Occidentem ecclesias funda-* « *runt, eisque vel ante omnem synodum episcopos praefece-* « *runt . . . . de qua ecclesiarum institutione Innocentius I*, « *veluti de re manifesta luculentissimum edidit testimonium etc.* « Scrisse adunque papa, d' Innocenzo, che in tutto l' occi- « dente *Venerabilis apostolus Petrus, aut ejur suvcessores con-* « *stituerint sacerdotes.* Non disse però questo pontefice, che « così facesseeo S. Pietro. ed i primi successori suoi *jure ex* « *prematu ducto*, nè aggiunse che simili elezioni de' vescovi « siansi fatte *ante omnem synodum.* »

Con qual diritto abbiano S. Pietro, ed i primi suoi successori fondate chiese in tutto l'Occidente facilmente si rileva dell' intero passo di S. Innocenzo: « Quis enim nesciat, aut « non advertat id quod a principe apostolorum Petro roma- « nae ecclesiae traditum est, ac nunc usque custoditur, ab « omnibus debere servati; nec superduci, aut introduci ali- « quid, quod auctoritatem non habeat, aut aliunde accipere « videatur exemplum? (ecco già ben chiaro enunziato il diritto del primato, dopo che segue il pontefice) « praeser- « tim cum sit manifestum in omnem Italiam, Gallius, Hi- « spanias, Africam, atque Siciliam, et Insulas interjacentes.

« nullum instituisse ecclesias, nisi eos quos venerabilis Pe-
« trus. aut ejus successores constituerint sacerdotes. „ Onde conclude: „ Oportet eos sequi, quod ecclesia romana custo- „ dit, a qua eos principium accepisse non dubium est: se „ dum peregrinis assertionibus student, caput institutionum „ videantur omittere. „ Furono dunque instituite quelle chiese con quell' autorità, con cui dal capo delle loro instituzioni fu loro prescritto ciò, che da esse dovea osservarsi: quale autorità era quella del primato sì chiaramente ivi espressa da S. Innocenzo. Che però ciò che fu fatto da S. Pietro, e da suoi successori per autorità del primato, ben può dirsi essersi fatto *jure ex primatu ducto.*

Che poi S. Pietro ed i primi suoi successori abbiamo fondate chiese *vel ante omnem synodum:* 1. La cosa parla da se, sendo ben chiaro, che prima de' sinodi hanno dovuto fondarsi le chiese, i cui vescovi potessero adunarsi in sinodi.

2. Afferma positivamente il censore, n. 33, che il ministero apostolico affidato da Cristo agli apostoli dava loro non meno, che a Pietro la podestà d' instituire chiese, crear vescovi, ec. Questa podestà conferita da Cristo non dipendeva dunque da sinodi, e fu dagli apostoli esercitata *vel ante omnem synodum.*

3. Questa podestà, che negli altri apostoli fu soltanto straordinaria, e personale, come ivi abbiamo rilevato, ed il riconoscono apertamente Pietro de Marca, Natale Alessandro, Bossuet, ec., fu nel solo S. Pietro podestà ordinaria, come altresì dichiarò la facoltà teologica di Parigi nella censura della proposizione dello Spalatense in tal proposito riferita nel Breve. Podestà pertanto, che non era per finire colla vita di S. Pietro, ma dovea trasmettersi a suoi successori, e che di fatto, come avvertì Natale Alessandro fu gloriosamente esercitata dal suo successore S. Agapito colla deposizione di Antimo, e l' ordinazione di Menna in luogo di lui nella sede di Costantinopoli, *idque nulla convocata synodo.*

4. Il censore senza distinguere negli apostoli tra la podestà ordinaria dell' episcopato, e la straordinaria dell' apostolato, pretende che tutta l' ampiezza della podestà, ch' ebbero gli apostoli all' uno e all' altro riguardo, si trasfonda ne' vescovi loro successori. Grande abbaglio prende in ciò; ma insieme ne prende argomento di vendicare a tutti li ve-

scovi il diritto di creare ovunque vescovi: « Imitarono, dice « egli, questi esempj i primi discepoli, e successori di cia- « scun' apostolo: e fino allora quando già eransi dalla disci- « plina ecclesiastica introdotte le diverse diocesi, alle quali « dovevano in ispecialità attendere i proprj vescovi, non man- « cavano vescovi santisssimi di portarsi all' occasione nelle « vicine principalmente, ma eziandio nelle più rimote pro- « vincie, per provvedere le chiese vacanti de' loro pasto- « ri. „ Nuovo saggio d' incoerenza, che ne porge il censore col negare a primi successori di S. Pietro in virtù dell' autorità ereditata da esso col primato, un diritto ch' egli concede a tutti li vescovi ad imitazione, ed esempio degli apostoli, a quali succedono. Per altro l' esempio ch' egli adduce di S. Eusebio Samosateno, tratto da Teodoreto l. 4. c. 13. nulla prova, trattandosi di uno straordinario caso di necessità, per provvedere alla salvezza delle chiese nella fiera persecuzione eccitata dagli Ariani sotto Valente, come ben si avverte nella nota soggiunta (edizione di Torino).

5. Più e più volte rimanda il censore a S. Bernardo per formare un giusto concetto dell' autorita del papa. Rilegga dunque i passi, che ne abbiamo citati, e vedrà espressamente compreso tra i diritti del primato, quello d' instituire chiese, e creare ovunque vescovi.

6. Non isdegni anche d' imparare dal dotto Hallier, non potersi negare un tal diritto al primato, senza urtare contro il Dogmatico canone 8, sess. 23, del concilio di Trento: „ Si quis dixerit episcopos, qui auctoritate romani pontificis „ assumuntur, non esse legitimos, et veros episcopos. . . . „ Anathema sit. „ E di quale autorità parla il concilio, fuorchè dell' autorità del primato?

Potè dunque a buona equità l' E. R. affermare, che da S. Pietro, e da' primi suoi successori furono costituiti vescovi, *jure ex primatu ducto*, *et ante omnem synodum*. Nè si comprende come voglia il censore contrastare al capo dell' apostolato un diritto, ch' egli non solo concede agli altri apostoli, ma vuole di più, che siasi trasfuso a tutti li vescovi.

„ Ella è poi dottrina di Van-Espen, Tomassino, e Pe- „ reira, e d' altri dottissimi autori, che cominciando da tempi „ apostolici sino al secolo XIV, il diritto di confermare, e „ consacrare i vescovi d' ogni provincia sì nell' Oriente, che

„ nell'Occidente *per instituzione apostolica* apparteneva al me-
„ tropolitano. „

Che i metropolitani abbiano avuto da tempo antichissimo il diritto di confermare, e ordinare i vescovi delle rispettive loro provincie, ciò non si nega. Il punto sta di fissare, onde sia in essi derivato questo diritto, ed è quello che si è dichiarato nelle osservazioni coerentemente alla dottrina di Tomassino, ed a monumenti, ch'egli adduce in conferma della medesima. Che se i metropolitani ebbero questo diritto, come dice il censore *per instituzione apostolica*, vorrà egli negare, che ad una tale apostolica instituzione abbia specialmente, e principalmente influito quello che fu non solo apostolo, ma capo del ceto apostolico, alla cui suprema autorità era subordinata l'autorità degli altri apostoli; siccome di S. Paolo asserì espressamente il Bossuet citato sopra?

„ Di questo papa ( Innocenzo I ) aggiunge il R. E.
„ *Quem etiam pontificem compertum est, Antiochenam eccle-*
„ *siam decretis suis ordinavisse.* Ci favorirebbe però egli l'E.
„ di accennare il luogo, dove leggasi questo fatto? „

Credo che l'E. potrà facilmente soddisfarlo con porgli sotto gli occhj la testimonianza di Pietro de Marca l. 1. *Concord.* c. 8. n. 5: „ Innocentius ipse decretis suis Occidentis
„ ecclesias ornavit: immo et ipsam antiochenam ecclesiam,
„ quae caput est orientalis dioeceseos, constitutis suis dispo-
„ suit. Etenim quum de jure ordinationum suborta esset apud
„ episcopos illatum partium contentio, hinc ex usu quodam
„ provinciarum suarum ordinationes metropolitanis sibi vin-
„ dicaribus, inde Alexandro episcopo antiocheno episcoporum
„ non solum provinciae suae, sed etiam totius diaeceseos
„ orientalis ordinandorum jus sibi ex praescripto concilii Ni-
„ caeni asserente, Innocentius consultus rescripsit, quae illi
„ aequiora videbantur, quaeque vim suam per Orientem ob-
„ tinuerunt, ita ut Antiochenus episcopus plenam ordinatio-
„ num auctoritatem receperit. „ Quanto poi fosse antico l'esercizio di questa autorità della romana sede sopra le sede Antiochena, segue Pietro de Marca a dichiararlo colla testimonianza di Giovenale di Gerosolima nel concilio Efesimo part. 2, act. 5: „ *Hinc est, ut mihi quidem videtur,*
„ *quod trigiuta exinde annis elapsis Juvenalis episcopus Hie-*
„ *rosolymorum in concilio Ephesino dixit, morem invaluis-*

„ *se*, *ut* sedes Antiochena ex apostolica quadam consuetu-
„ dine a romano episcopo disponeretur, et judicium accipe-
„ ret „ (1).

Ma replica il censore: „ Dalle lettere del medesimo pon-
„ tefice presso il Coustant non si raccoglie altro, se non che
„ fu consultato sopra di alcuni dubbj di Alessandro di An-
„ tiochia. . . . . In tal risposta dà il papa al patriarca varj
„ suggerimenti, senza mai usare alcuna espressione di supe-
« riorità, o di comando, ma sempre adopera le parole *ar-*
« *bitramur*, *videtur*. Non capisco in qual maniera possano
« di qui ricavare gl'Ildebrandisti, che sieno stati da questo
« papa spediti dei *decreti*, che servir dovessero di regole im-

(1) Piace al censore di non ravvisare se non meri suggerimenti nella lettera del papa S. Innocenzo I, ad Alessandro di Antiochia, nè sa capire come gl'Ildebrandisti ne ricavino decreti spediti da questo pontefice alla chiesa Antiochena. Sarà dunque stato Ildebrandista anche l'abate Fleury, il quale riconosce il carattere di *decisioni* nelle regole prescritte da papa Innocenzo al vescovo d'Antiochia. Così egli (Istor. Eccles. l. 23. n. 26.): « Il papa (S. Innocenzo) « *ordina* ad Alessandro di Antiochia di partecipare queste *decisioni* « agli altri vescovi, e se si può in un concilio. » Riferisce altresì lo stesso Fleury (n. 31.) un'altro ben autorevole monumento della podestà esercitata da questo pontefice in tutto l'Oriente nell'estratto, che dà delle sue lettere a Giovanni di Gerosolima, ed a S. Girolamo. « Il papa S. Innocenzo scrisse anche a Giovanni di Gerosolima sulle « violenze fatte nella Palestina da una truppa di Pelagiani. . . Le « sante vergini Eustachia, e Paola sua nipote furono depredate, « ed inseguite . . . . . Ne portarono le loro lagnanze al papa S. « Innocenzo, senza però nominare persona. Fu dunque ciò l'argo- « mento della sua lettera a Giovanni di Gerosolima, ove dice, che « l'autore di quelle violenze non è dubbioso, ma che Giovanni do- « vea prendersi cura d'impedirle . . . . Lo avverte di metterci « ordine, se non ne vuole rispondere egli stesso secondo le leggi « della chiesa. Scrisse anche a S. Girolamo una lettera di consola- « zione, ove dice, che se vien portata innanzi a lui un'accusa con- « tro qualche persona certa, egli darà dei giudici, o vi provvederà « con qualche più pronto rimedio. » E tosto soggiunge il Fleury: « Questa lettera è rimarchevole per mostrare l'autorità del papa « in tutta la chiesa. » Or veda il censore, e dica in sua coscienza, se qui si tratta di semplice sopraintendenza per via di esortazione, di suggerimento, di esempio, e non anzi di una propria autorità di giurisdizione, qual si richiede per formare *decisioni* con forza di regole da doversi osservare da' vescovi, per dar giudici in cause deferite in pubblico giudizio, oppure provvedere con altri opportuni rimedj.

« preteribili, ed assolutamente obbligatorie alla chiesa An-
« tiochena. »

Per capirlo bastava por mente al fine della lettera. E' vero, che nel dilucidare i dubbi proposti da Alessandro, e nel prescrivere i regolamenti, che sembravano *propiora aequitati*, come dice il De Marca, usa il pontefice le voce *arbitramur*, *videtur*. Ma oltre che non è raro che la voce *arbitramur* nelle ordinazioni canoniche importi precetto, e corrispettiva obblivazione, questa forza di precetto si vede chiaramente aggiunta in fine della decretale: « Gravitas itaque « tua haec ad notitiam coepiscoporum, vel per synodum, « si potest, vel per harum recitationem faciat pervenire: ut « suae ipse tam necessario percontatus es, et nos tam eli- « mate respondimus, communi omnium consense, studioque « serventur. »

*Dalle lettere del medesimo pontefice presso il Coustant*, ben altre cose ancora potea raccogliere il censore, che se fosse animato dall' amore del vero, non avrebbe cercato di sottrarre alla cognizione de' leggitori. Adunque potea raccogliere, come sendo riuscito al buon vescovo Alessandro di quietare le turbolenze della chiesa di Antiochia, ricorse premuroso a papa Innocenzo per ottenerne a prò del suo gregge lettere di comunione, e di pace: che il pontefice prescrisse le condizioni; nè accordò l' implorata grazia, se non dopo essersi accertato dell' adempimento de' suoi ordini: che queste condizioni furono altresì prescritte ad Acacio di Berea, e ad Attico di Costantinopoli, da' quali veniva implorata la stessa grazia.

Potea raccogliere un' insigne monumento d' apostolica dispensa, conceduta alle preghiere di Alessandro, perchè certi aderenti a Paulino ed Evagrio, i quali si erano portati in Italia, e vi erano stati ordinati, potessero non ostante la disposizione de' canoni essere ricevuti nel clero di Antiochia; dispensa pertanto, che non credè il patriarca potersi dare da altri fuorchè dal romano sommo Pontefice.

Poteva raccogliere la primitiva origine del diritto, che alla sede di Antiochia competeva sopra le quindici provincie della diocesi Orientale: diritto, non principato, ma confermato nel Niceno, come ivi osserva Coustant: e che sendo poscia stato contrastato, fu ristabilito, e determinato per la decretale d' Innocenzo; cioè per l' autorità del successore di

quello, da cui derivata era dalla prima origine quella insigne prerogativa nella sede di Antiochia, come ivi dichiara il pontefice: *Non tam pro civitatis magnificentia hoc eidem attributum, quam quod prima primi apostoli sedes esse monstretur.* Con questi monumenti alla mano, pare che non manchi modo all' E. di *favorire* il censore nella richiesta, che gli fa, di *accennare luogo*, onde si giustifichi la proposizione del Breve: *Quem etiam pontificem, compertum est, Antiochenam ecclesiam decretis suis ordinavisse.*

Num. 60. « E' difficile d' immaginarsi il fine, per cui « l' E. R. ci abbia voluto persuadere coll' autorità di S. Epi- « fanio, *Ursacium, et Valentem poenitentia ductos Julio ro- « mano pontifici libellos obtulisse, quibus errorem suum de- « precarentur, atque ad communionem, et poenitentiam admit- « terentur.* »

Più difficile sarebbe immaginare, onde possa qui nascere difficoltà, quando con tutt' altro si avessse da fare, che con uomo, il quale simile a Giuliano (soltanto però nel prurito di cavillare) *litigare vult, non disputare.* Riporta il Breve alquante testimonianze de' padri comprovanti la preminenza di autorità della sede romana sopra le altre. S. Epifanio è uno di que' padri: S. Epifanio dice espressamente quello, che di lui si riporta nel Breve; e si fa meraviglia il censore, che dall' E. siasi riportato un passo, in cui si chiaro spicca il sentimento del santo padre?

Ma seguitiamo pure il censore: « Ciò egli ( l' E. ) ad- « duce per provare il primato del papa, ovvero per insi- « nuarci, che competa al solo papa il diritto di ristabilire « ne' loro gradi i vescovi deposti? Non dovea però ignorare « l' E., che sebbene il vescovo di Milano non avea la pri- « mazia della chiesa universale, nè un simile diritto intorno « a vescovi deposti, pure nel 347 gli stessi vescovi Ursacio, « e Valente pregarono i padri del concilio allora celebrato « in Milano sotto la presidenza del vescovo di quella città, « che volessero ammettergli alla comunione cattolica, da cui « erano esclusi, promettendo d' abbandonare i loro errori. « Tanto apprendiamo dalla lettera di papa Liberio a Co- « stanzo imperatore tra i frammenti di S. Ilario, e dalla let- « tera del concilio Rimini allo stesso imperatore presso S. « Atanasio nel lib. *de Synodis.* »

Più difficile ancora sarebbe, trattando con persona di buo-

na fede, immaginarsi, perchè abbia il censore taciuto ciò, che si legge ne' luoghi citati da lui, cioè che quel concilio di Milano, cui s' indirizzarono Ursacio e Valente, si tenne sotto l' assistenza de' legati pontificj (1): *Assistentibus etiam legatis romanae ecclesiae*. Nè ciò bastò per la piena loro redintegrazione. Dovettero innoltre ricorrere a Roma ( V. Labb. t. 2. col. 761. ): ricorso altresì attestato da S. Atanasio Hist. Arian. n. 26., ove di Ursacio e Valente narra: *Ariana haeresi damnata poenitentiam suam scripto tradidere per hasce litteras, quas Julio latine scriptas misere.*

„ Sappia inoltre l' E. R., che nell' *Apolog. cont. Arian.* „ presso il medesimo S. Atanasio si legge, come da un con- „ cilio tenuto in Roma sotto lo stesso papa Giulio fu con- „ cessa la comunione a S. Atanasio, a Marcello d' Ancita, „ e ad altri vescovi scomunicati dagli Eusebiani. Questi però „ o credessero realmente, o fingessero di credere, che ciò „ avesse fatto il papa da se solo, gli scrissero, lamentan- „ dosi, che avesse egli attentato di annullare il loro giudi- „ zio, sebben fosse vescovo di Roma; perocchè gli dicevano: „ non deesi misurare l' autorità episcopale dalla grandezza „ della città, a cui un vescovo presieda. „

Non potea il censore toccare un punto più di questo favorevole all' E. R. mettendogli in mano contro di sè l' arma, con cui vittoriosamente combattè S. Atanasio contro gli Ariani. Sappia pertanto anch' egli, che quel solenne giudizio, per cui papa Giulio ammise alla comunione S. Atanasio, Marcello d' Ancira, ed altri vescovi, tuttocchè condannati dagli Eusebiani ne' concilj di Tiro, di Antiochia ec, fu con applauso ricevuto da tutti li cattolici, nè fu contrastato se non che dagli Ariani. Sappia, che questo giudizio fu pronunziato da papa Giulio in vigore dell' autorità suprema competente alla sede apostolica, come il dimostra *ex professo* Natale Alessandro ( Dissert. 22, Saec. 4. Prop. 2, ): „ Julius pontifex „ causae Athanasii cognitionem suscepit, deque illa judica- „ vit summo jure, et apostolica primae sedis auctoritate, non „ vero ut arbiter duntaxat a partibus electus. „ Proposizione ch' egli prova invincibilmente non solo per la citazione, con cui furono gli Eusebiani intimati di comparire al sinodo, ma ancora dalle testimonianze di Socrate, di Sozomeno, di Teo-

(1) V. Dissert. Petav. ap. Labb. t. 2. ediz. Ven. col. 785.

doreto, per le quali chiaro apparisce qual fosse l'universale credenza de' cattolici intorno alla suprema autorità della romana sede in qualunque sorta di giudizi ecclesiastici: *Legem esse ad sacerdotii dignitatem spectantem, quae pronuntiat acta illa irrita esse, quae praeter sententiam episcopi romani constituantur.* Li passi sono già stati da noi riferiti.

Gli Eusebiani chiamati a Roma da papa Giulio, avendo inteso, che S. Atanasio, ed i suoi vi si eran di già portati, ne rimasero confusi (Apol. n. 20.) e con assurdi pretesti cercarono di eludere la chiamata: *Absurdas causas commenti, sed revera timentes, ne de illis convincerentur, quae Valens, et Ursacius postea confessi sunt.* Rescrissero pertanto con lettera dettata dallo spirito di superbia, di arroganza, e di contenzione: *Legi litteras a presbyteris meis Elpilio et Philoxeno mihi allatas* ( così S. Giulio nella sua risposta riferita *ibid.* da S. Atanasio ) *miratusque sum, cum nos ex dilectione, et veritatis conscientia scripsissemus, a vobis contentiose, et citra decorum rescriptum esse. Superbia enim, et arrogantia scribentium per epistolam se se prodebat.* Ciò non ostante tanta fu la moderazione del santo pontefice, che la ritenne occulta presso di sè, nè la pubblicò finchè non ebbe perduta la speranza di vederli comparire al concilio: *Quandoquidem autem nullo adveniente necesse fuit illam proferre, fateor vobis omnes admiratione captos vix induci potuisse at crederent res hujusmodi a vobis esse scriptas: contentio enim magis quam charitas in illa epistola sese prodebat.* Allora, come scrive S. Atanasio, i vescovi *adversus illos vehementer indignati Julium rogarunt, ut haec, quae sequuntur Eusebianis, qui ad se litteras miserant, rescriberet.* E questa è la celebre decretale, conservataci da S. Atanasio, che fu sempre venerata come uno de' più preziosi monumenti dell'antichità ecclesiastica, e come non meno veramente che nobilmente la caratterizza il cardinal Orsi ( Ist. Eccles. l. 13. n. 55. ): « Un bellissimo « originale, eziandio in genere d'eloquenza, ma d'eloquenza « ecclesiastica, viva, naturale, arricchita di gran pensieri, ani- « mata da nobilissimi affetti, di zelo per la purità della fe- « de, di dolore per la violazione de' canoni, di compassione « verso i perseguitati, e gli oppressi, di severità mista di « dolcezza verso i colpevoli, di amor della pace, e d'un sin- « cero desiderio non d'inasprire, ma di curare le piaghe, e

« di correggere, e riformare gli abusi, senza però spingerne
« col soverchio rigore alla disperazione gli autori: in somma
« tutto v'è in essa trattato con una maestà, una intrepidezza,
« e con un vigore sacerdotale, quale si conveniva al supremo
« capo dell'ecclesiastica gerarchia, e colla soavità e modera-
« zione degna del principe de' pastori. »

Ma pure, dice il censore: „ Giulio nella risposta agli Eu-
„ sebiani non disapprova, nè rigetta la ragione addotta da
„ que' vescovi ( cioè non misurarsi l'autorità episcopale dalla
„ grandezza della città, cui un vescovo presiede ) ma soltanto
„ li riprende per la facilità, con cui passavano da una chiesa
„ ad un'altra migliore. „

E perchè avrebbe S. Giulio disapprovata una massima in se stessa, di cui potea opportunamente valersi, e si valse in effetto per confondere l'ambizione degli Eusebiani? segue forse da ciò che fuor della grandezza della città non conoscesse S. Giulio altro titolo, per cui una sede sovrastasse ad altre sedi? Il contesto tutto della lettera prova apertamente il contrario.

„ Se Giulio avesse creduto di poter concedere la comu-
„ nione a qualunque vescovo dell'universo *jure ex primatu*
„ *ducto*, perchè non rispose agli Eusebiani d'aver così ope-
„ rato in virtù dei diritti del suo primato? Ciò forse non
„ richiedea la causa della verità, il bene spirituale di tante
„ chiese, e l'onore della sua sede? „

E che? In questa lettera, come che scritta con tutta la moderazione, non risplende ad ogni pagina quest'autorità della suprema sede *jure ex Primatu ducto*? 1. Dal rammemorare, che vi si fa il ricorso degli Eusebiani, perchè la causa si decidesse in Roma: *Tum a nobis postularunt* ( i legati degli Eusebiani ) *ut synodus indiceretur, litteraeque ad Athanasium episcopum Alexandriam, itemque ad Eusebianos mitterentur, ut coram omnibus justum posset proferri judicium.* E chi potea citare il vescovo della prima sede dell' universo dopo quella di Roma, fuorchè il vescovo, il quale *jure ex primatu ductu* avesse autorità sopra tutte le chiese dell'universo? 2. Dalla pronta ubbidienza, ivi pure segnata n. 29. prestata da S. Atanasio alla citazione: *Non enim suo motu, sed accersitus ac litteris nostris acceptis huc accessit.* 3. Dal rimprovero fatto agli Eusebiani delle vane scuse allegate da essi, num. 35:
„ *Sed fortasse praefinitum tempus id vobis non permisit, in*

*litteris enim vestris conquesti estis ad synodum cogendam, augustum temporis spatium non definivisse, sed hoc, Dilecti, mera cavillatio est. . . . . mera sane cavillatio fuerit hominum suis rebus diffidentiam: venissent enim, ut prius dixi, si de sua causa bene sperassent.* 4. E che altro significa la sentenza, con cui S. Giulio chiude la sua lettera n. 35: *Cur autem de Alexandrina potissimum ecclesia nihil nobis scriptum est? Anignoratis hanc esse consuetudinem, ut primum nobis scribatur, et hinc, quod justum est, decernatur?* Senza ripetere ciò; che si è detto di questa sentenza nelle ossservazioni, dovrà chiunque non voglia cavillare a modo degli Eusebiani, convenire, che colla testimonianza, che in quella rende alla sua autorità, come in tutto il tenore della decretale soddisfece il pontefice a quanto da lui richiedeva la causa della verità, il bene delle chiese, l'onore della sua sede.

Num. 61. „ Che se vorrassi esaminare il testo intiero „ della lettera scritta al papa Damaso ( da S. Girolamo ) in „ cui trovansi le parole del medesimo santo padre: *Quicun-* „ *que extra hanc domum agnum comederit, profanus est*, alle „ quali allude l' E. nell'. asserire, che per S. Girolamo, „ *profanus erat, quisquis non cathedrae Petri communione con-* „ *sociaretur*, conoscerà agevolmente esser vero ciò, che notò „ anche il Tournely, *Tract. de Eccles. p.* 2. *Q.* 1, *art.* 3. „ vale a dire. che sotto tali parole non viene indicata dal „ santo dottore la chiesa particolare di Roma, ma la chiesa „ universale. „

Non so di quale edizione di Tournely si serva il censore, ove il trattato della chiesa sia diviso in più parti: nella mia non trovo altra distinzione, che di questioni, ed articoli. Ed appunto q. v, art. 2, trovo, fermata questa conclusione: *Romanus pontifex jure divino primatum honoris, et jurisdictionis obtinet in tota ecclesia super alios episcopos.* Conclusione, ch'egli si prende a provare in tanti distinti paragrafi coll' autorità: 1. de' concilj; 2. de' santi padri greci; 3. dei santi padri latini; 4. de' sommi pontefici; 5. degl' imperatori. Tra i padri latini trovo riportato l' addotto passo di S. Girolamo; „ Sanctus Hieronymus in epistola ad Damasum, quae „ est n. 14. ar. 57. *Ego*, inquit, *nullum primum, nisi Chri-* „ *stum sequens, beatitudini tuae idest cathedrae Petri commu-* „ *nione consocior. Super illam petram aedificatam ecclesiam* „ *scio. Quicumque extra hunc domum agnum comederit, pro-*

„ *funus est. Si quis in Arca Noe non fuerit, peribit regnante* „ *diluvio.* „ Et postea: „ *Non novi Vitalem, Meletium re-* „ *spuo, ignoro Paulinum. Quicumque tecum non colllgit:* „ *spargit, hoc est, qui Christi non est, Antichristi est.* „

Pare che la chiarezza di questo passo non lasci luogo ad ulteriore dichiarazione. Pure acciocchè non paja, chi da noi si tema l'esame dell'intero testo, che il censore si contenta di accennare senza imprenderlo, facciamo come che accenda la lucerna per cercare la luce del sole in pieno meriggio. Nella divisione della chiesa di Antiochia tra Melezio e Paolino, la quistione non era, se per essere cattolico bisognasse comunicare colla chiesa universale; ma bensì qual'era de' due partiti quello, che dovea riputarsi comunicare colla chiesa cattolica. In questa controversia S. Girolamo per mettersi al sicuro ricorre al papa, protesta di essere unito di comunione con esso lui, cioè colla cattedra di Pietro: *Ego beatitudini tuae, id est cathedrae Petri, communione consocior.* Mediante questa unione si tiene certo di stare nella chiesa: e perchè? *Super illam petram aedificatam ecclesiam scio.* Chi sta sul fondamento, sta nell'edifizio, che poggia sul fondamento: chi ci disgiunge dal fondamento, si disgiunge dalla casa edificata su di esso: se profano è chiunque mangia l'Agnello fuori di quella casa: *Quicumque extra hanc domum agnum comederit, profanus est*; profano è chi si diparte dal fondamento, su cui è fabbricata la chiesa, giacchè è lo stesso lo stare fuori della casa, e lo stare fuor del fondamento. Onde sempre ad evidenza si verifica, che secondo S. Girolamo profano è chiunque non è unito alla cattedra di Pietro, ch'egli dice chiaro essere la pietra, su cui è edificata la chiesa, e colla quale si protesta di essere unito, perchè consti della sua unione colla chiesa universale, ossia cattolica. Che però anche trattando dello stesso argomento nella lettera seguente 16, ediz. di Vallars: *Ego interim clamito: si quis cathedrae Petri jungitur, meus est.* Certamente profano era per S. Girolamo, chi non era da esso riconosciuto per *suo*; ed altri egli non riconoscendo per *suo*, se non chi era unito alla cattedra di Pietro. Profano era dunque per lui, chiunque non era unito alla cattedra di Pietro.

Nel testo innanzi allegato soggiunge S. Girolamo: *Quicumque tecum non colligit, spargit: hoc est, qui Christi non est, Antichristi est.* Domando al censore, se quel *tecum* possa

riferirsi ad altri, che a S. Damaso stesso, cui scrivea il santo dottore? Adunque, secondo S. Girolamo, disperge chi non raccoglie con Damaso. E ciò che vuol dire? *Hoc est, qui Christi non est, Antichristi est.* E da ciò ancora che si conclude, se non quello, che da questo stesso passo il gran Bossuet trasse, quale argomento invincibile contro il ministro Ferry, che *il santo lungi dal considerare la chiesa romana qual sede dell'Anticristo, stimava anzi Anticristi quelli, che con essa non si uniscono?* Che pretende dunque il censore? Che quel santo, il quale non teme di qualificare anticristi quelli, che non si uniscono colla cattedra romana, siasi trattenuto dal chiamarli profani? Adunque per il censore non meriterà il titolo di profano chi porta il carattere di Anticristo. Si compiaccia pure de' ringraziamenti, che dovrà riportarne dagli Anticristi, che questa compiacenza non gli sarà invidiata da noi.

Di S. Girolamo si dice ancora nel Breve, che *ab uno Damaso in gravissimis concertationibus, ut loquendi, ita et communicandi auctoritatem sibi dari efflagitabat.* Provi il censore, se gli basta l'animo, di esporre con più di chiarezza, di fedeltà, di precisione il sentimento compreso dal santo nel seguente tratto: *Quapropter obtestor beatitudinem tuam per crucifixam mundi salutem, per Homousiam Trinitatem, ut mihi epistolis tuis, sive tacendarum, sive dicendarum hypostaseon detur auctoritas . . . . . Simul etiam cui apud Antiochiam debeam communicare significes.*

Non ha trovato il censore che opporre direttamente a queste testimonianze di S. Girolamo; e si è veduto come obbligato di ripiegarsi a Liberio, ed a Melezio, onde trarre argomento, e motivo di oscurarne la chiarezza. Di Liberio domanda: se S. Girolamo *avrebbe obbligato i fedeli a comunicare con quell' Eretico, sebbene antecessore di Damaso nella stessa dottrina?*

Questa domanda era da farsi a S. Girolamo, non all' E., il quale ha fedelmente riferito un sentimento espresso a chiare note nel surriferito testo del santo dottore. Non ignorava S. Girolamo la caduta di Liberio, e se questa no il ritrasse da ripetere dal so'o pontefice Damaso successore di Liberio, *ut loquendi, ita et communicandi auctoritatem*, molto meno dovea ritrarre l'E. dal riferire come di S. Gi-

rolamo un sentimento, che fu veramente di S. Girolamo (1).

(1) A dileguare ogni ombra di dubbio sul sentimento di S. Girolamo bastava una semplice occhiata al principio della lettera, in cui dichiara il S. Dottore l'intento suo, ed il motivo che l'indusse a scrivere il papa S. Damaso: cioè per cercare nella sede apostolica una certa e fissa norma in mezzo alle dissensioni che laceravano l'Oriente, e deturpavano la purità della dottrina: « Quoniam vetusto « Oriens inter se populorum furore collisus, indiscissam Domini tu-« nicam, et desuper textam minutatim per frustra discepit. . . . ideo « mihi cathedram Petri et fidem apostolico ore laudatam censui « consulendam. . . . profligato a sobole mala patrimonio, apud vos « solos incorrupta patrum servatur haereditas. » Cieco è duopo che sia chi non ravvisa in questo passo la splendida testimonianza, che rende S. Girolamo alla indefettibilità della cattedra di Pietro.

Sentimento sì costante, che scrivendo circa venti anni dopo (an. 414.) alla illustre vergine Demetriade per premunirla contro il contagio de' serpeggianti errori, li quali sebbene già profligati da papa S. Anastasio tornavano a ripullulare, le raccomanda sopra tutto di non fidarsi del suo proprio discernimento, ma di stare inviolabilmente attaccata alla fede del papa S. Innocenzo degno successore di S. Anastasio (epist. 130, n. 16. clas. 4. ediz. Vallars.): « Pene « praeterii quod vel praecipuum est. Dum esses parvula, et san-« ctae ac beatae memoriae Anastasius episcopus romanam regeret « ecclesiam, de Orientis partibus haereticorum saeva tempestas, « simplicitatem fidei, quae apostoli voce laudata est polluere et la-« befactare conata est. Sed vir ditissimae paupertatis et apostolicae « sollicitudinis, statim noxium perculit caput, et sibilantia hydrae « ora compescuit. Et quia vereor, immo rumore cognovi, in qui-« busdam adhuc vivere, et pullulare venenata plantaria, illud te « pio caritatis affectu praemonendum puto, ut sancti Innocentii, « qui apostolicae cathedrae et supradicti viri successor et filius est, « teneas fidem; nec peregrinam, quamvis tibi prudens callidaque « videaris, doctrinam recipias. »

Lo stesso attaccamento alla fede romana spiega S. Girolamo scrivendo anche al patriarca di Alessandria Teofilo (epist. 65, clas. 3, an. 397.): « Sed tamen scito nobis nihil esse antiquius, quam Chri-« sti jura servare, nec patrum transferre terminos, semperque me-« minisse romanam fidem apostolico ore laudatam; cujus se esse « participem Alexandrina ecclesia gloriatur. » Ed il ripete (epist. 97, ad Pammachium et Marcellam an. 400.): « Praedicationem quo-« que cathedrae Marci evangelistae, cathedrae Marci evangelistae, « cathedra Petri apostoli sua praedicatione confirmet. » Così gloriavasi la chiesa di Alessandria di essere stata fatta per mezzo di S. Marco partecipe della fede di S. Pietro, per la conservazione della quale duopo era, che la predizione della cattedra di Marco venisse confermata dalla cattedra di Pietro. Per questi sentimenti vieppiù si conferma l'applicazione letterale fatta da S. Girolamo

Bensì avrebbe dovuto il censore conoscere l'insussistenza di questa sua eccezione, se avesse riflettutto a quanto di Liberio scrissero i padri coetanei, o vicini a que' tempi, e gli autori cattolici che ne han trattato *ex professo*, come tra gli altri Natale Alessandro *Dissert.* 32. *sec.*

S. Atanasio che più d'ogni altro ferito era dal fatto di Liberio, scrisse ( Histor. Arian. n. 41. ): « Sic itaque a « principio romanam ecclesiam labefactare conati sunt optan- « tes suam illi admiscere impietatem. Porro Liberius extor- « ris factus, post biennium denique fractus est, minisque mor- « tis perterritus subscripsit. Verum ea ipsa re comprobatur « cum violentia eorum, tum Liberii in haeresim illam odium, « ejusque pro Athanasio suffragium, quamdiu scilicet libere, « arbitrioque suo agere licuit. Nam quae tormentorum vi « praeter priorem sententiam eliciuntur, ea non reformidan- « tium, sed vexantium sunt placita. » Ecco, che S. Atanasio deplora bensì la caduta di Liberio, qual effetto di umana debolezza, che contro il dovere, ed il proprio sentimento si lascia vincere dall'asprezza de' tormenti, e dal timore della morte, ma non già qual errore di fede in lui, e molto meno errore di pubblico insegnamento del capo della chiesa; onde ne venisse contaminato l'autorevole magistero della romana cattedra.

S. Ambrogio l. 3. *de Virginib.* c. 1. „ Tempus est, so- „ ror sancta, ea quae mecum conferre soles, beatae memo- „ riae Liberii praecepta revolvere; ut quo vir sanctior, eo „ sermo accedat gratior. „ Ove nota l'editore Maurino: Hic „ Liberius pontifex Maximus idem quidem est, qui an. 357. „ Sirmiensi professioni a Demophilo sibi oblatae, sive po- „ steriori, ut Petavius, et Blondellus contendunt, sive prio- „ ri, ut Baronio et recentioribus quibusdam novo rationum „ praesidio instructis placet. „ ( Petavio non tratta se non di passaggio questo punto, pienamente poscia discusso, e liquidato da Natale Alessandro cit. Dissert, ): „ Subscripsit, ut „ reditum ab exilio impetraret, sed is pulchre lapsum repa-

della voce *Pietra* alla persona di S. Pietro sia nella lettera *ad Marcellam* ( clas. 2. epist. 4. n. 2. ): « Si igitur apostolus Petrus, super « quem dominus aedificavit ecclesiam suam etc., » Sia negli altri passi citati anche da Launojo, per li quali non dubitò di riporlo nella prima classe di quelli, che *docent ecclesiam super Petrum aedificatam esse.*

» raverat suum, cum Ariminensi concilio summa constantia
» adsensum suum, ac suffragium negavit. Non itaque mirum,
» si ab Ambrosio *beatae memoriae*, atque vir sanctior appel-
» letur, quando non absimiles honoris, ac venerationis titu-
» los meruit a Basilio Magno epist. 74, ab Epiphanio Hae-
» res. 75, a Siricio demum epist. ad Himerium Tarraconen.
» Can. 1. „

Sozomeno ( l. 4. c. 15. ): „ Liberium utpote virum un-
» dequaque egregium, et qui pro religione imperatori forti-
» ter restitisset, populus romanus impense diligebat . . . . .
» Post haec vero cum Felix modico tempore supervixisset,
» Liberius solus ecclesiam administravit. Quod quidem divina
» providentia ita dispensavit, ne sedes Petri dehonestaretur,
» a duobus praesulibus simul gubernata: quod discordiae si-
» gnum et ac ecclesiasticis legibus alienum est. „ Se la provvidenza dispose, che Felice passasse all'altra vita prima del ritorno di Liberio, e volle con ciò prevenire, *ne sedes Petri dehonestaretur*, adunque non si credeva che fosse di già stata *dehonestata* per la colpa di Liberio: onde vie più si conferma, che la debolezza di Liberio nel sottoscrivere, fu riguardata qual fatto privato di esso, cagionato dalla violenza degli Ariani, e non mai qual errore di predicazione, per cui venisse contaminata la purità del magistero dell'insegnamento nella sede di Pietro. Che però non ostante la notorietà della caduta di Liberio, non temè il dottissimo Teodoreto di essere smentito nel rendere alla romana sede quella illustre testimonianza, che si legge epist. 116, *ad Renatum presbyterum*: « Habet sanctissima illa sedes, ecclesiarum, quae
« in toto sunt orbe, principatum multis nominibus, atque
« hoc ante omnis, quod ab haeretica tabe immunis mansit;
« nec ullus contraria sentiens in illa sedit, sed apostolicam
« gratiam integram conservavit. » Testimonianza rinnovata da S. Agatone, letta *act.* 4, ed approvata da padri *act.* 8. del sesto concilio generale. Ora veda il censore se la caduta di Liberio dovea rimuovere S. Girolamo dal chiedere al papa Damaso, *ut loquendi ita et communicandi auctoritatem*, e se è da rimprovorarsi l'E. per avere riferita la cosa, come sta nel fatto. (1).

(1) Quel tratto rilevato da Sozomeno di particolare provvidenza vegliante sulla chi sa romana, in non permettere che venisse occupata insiememente da Liberio, e da Felice, che gli si era sostituito

Di Melezio Antiocheno dice il censore, ch'ei fu un santo, venerato dalla chiesa Orientale li 12 febbrajo, e che *ciò non ostante Melezio visse, e morì senza avere ottenuta mai la comunione di Damaso, e degli Occidentali.*

Franco, e risoluto è il censore nelle sue asserzioni. Come sa egli, che S. Melezio sia morto senz'aver mai ottenuta la comunione di S. Damaso, e degli Occidentali? Potea però 1. aver letto nella citata lettera 16, di S. Girolamo a Damaso, che Melezio, non meno che Paolino, e Vitale, si pregiava essere a lui unito di comunione: *Meletius, Vitalis, atque Paulinus tibi haerere se dicunt.* Dica pertanto quale delli due vuole, che si abbia per mentitore, o S. Melezio nel vantare una comunione, che non avea, o S. Girolamo nell'attestare che se ne vantasse.

2. Potea imparare da Natale Alessandro *Dissert.* 34, *saec.* 4, che: « Nec romana ecclesia, aliaeque Occidentis: Meletio « communionem absolute denegabant: sed solum commu« nionem episcopalem, quia ejus electionem legitimam non « esse arbitrabantur, ut qui ab ecclesiae hostibus electus « esset. »

3. Dal tratto citato da S. Girolamo ben chiaro appare, che niun documento notorio eravi in quelle parti di decreto apostolico, privante S. Melezio di quella comunione, che debbono avere i fedeli tutti colla santa sede, e che dichiara l'uomo cattolico. S. Girolamo parlava di una comunione, che Melazio, Vitale, e Paolino si attribuivano tutti tre del pari, e che pure non potea competere, che ad un solo; ed era

si manifesta del pari sia che morisse Felice al ritorno di Liberio, sia che abbandonando il governo della chiesa si ritirasse in una oscura solitudine, ove terminò i santi suoi giorni negli stenti di un tormentoso esilio che sofferto da lui con invitta pazienza, gli acquistò l'onore degli altari, come può vedersi dichiarato nella recente dottissima opera del ch. P. Paoli, che con sceltissima erudizione si è preso ad illustrare questo intralciatissimo punto di storia ecclesiastica. A noi bastava il mostrare come non si credeva, che da Liberio fosse alcuna macchia ridontata nella sede romana; il che se si verifica, supposta anche la personale caduta di lui, molto più viene ad avverarsi quando quella pretesa caduta sia stata finta, e divulgata dalla potente fazione degli Ariani con siffatto artizio da persuaderne uomini santissimi e dottissimi di que' tempi. Inganno che non dovrà parere strano a chi non ignora fin dove giunge l'impostura de' Settarj.

questo il dubbio sul quale implorava dal papa l'opportuna instruzione. Se si fosse trattato della prima sorta di comunione, della quale debbono partecipare tutti li fedeli, niuna ripugnanza vi era, che tutti tre que' vescovi potessero attribuirsela: dunque non di quella si trattava, ma dell'altra, che Natale Alessandro chiama *comunione episcopale*, e che non potea competere che ad un solo; e pertanto S. Girolamo desiderava sapere quale de' tre fosse dalla sede apostolica riconosciuto per legittimo vescovo di Antiochia. Si aggiungeva bensì ancora il timore, che avea il santo di comunicare con chi errasse nell'ammettere in Dio una o tre Ipostasi, su di che *loquendi auctoritatem sibi dari affiagitabat*; onde si vede, che non eravi decreto privante di comunione coloro, che dicevano tre Ipostasi, come facea S. Melezio.

4. Nella novissima edizione di Natale Alessandro ( Venez. 1776. ) si legge una nota dalli dotti editori apposta nel citato luogo, ove con varj argomenti si prendono a comprovare essersi la sopraddetta comunione conceduta a S. Melezio, almeno dopo il concilio di Aquileja, ove fu approvato l'accordo, che si era fatto per rimettere la nella chiesa di Antiochia; cioè che *altero decedente penes superstitem ecclesiae permanerent; nec aliqua superordinatio attentaretur:* Accordo, cui non sarebbe venuto Paolino con Melezio, se questi non fosse stato partecipe di quella comunione colla santa sede, che si richiede per essere *in realtà* cattolico.

5. S. Melezio stesso riconobbe la necessità dell'intervento dell'autorità della sede apostolica per accertare la legittimità della sua elezione. Onde t. 2, di Febraro presso i Bollandisti pag. 595. leggesi: « Optarat pridem Meletius illam « sopiri contentionem, inque eam rem ipsius romani ponti- « ficis, et occidentalium episcoporum opem implorarat, mis- « so ad eos cum litteris legato. Prae caeteris omni studio « adnixus est sanctus Basilius Magnus, ut partes invicem « reconciliarentur: ad idque ut collaboraret, Magnum Atha- « nasium saepius rogavit. »

6. Argomento di beata morte nella comunione della sede apostolica si è, che fu qual santo venerato Melezio non solo dalla chiesa Orientale, come dice il censore, ma ancora dalla chiesa romana, da cui fu inserito il nome di lui nel suo martirologio sotto li 12 di febbrajo con questo magnifico

elogio: « Antiochiae sancti Meletii episcopi, qui pro fide ca-
« tholica saepe exilium passus, demum Constantinopoli mi-
« gravit ad dominum: cujus virtutes sanctus Joannes Chry-
« sostomus, et Gregorius Nyssenus summis laudibus celebra-
« runt. » Ove in fine della nota soggiunge il V. Baronio:
« Constat etiam inter Meletium, et Paulinum fuisse transa-
« ctum, ut scribit Socrates l. 5. c. 5. et Sozom. l. 7. c. 3.
« ac ita in unitate totius ecclesiae, absoluta synodo Oecu-
« menica, in Domino quievisse. » In vano pertanto si met-
terebbe il censore sull' esempio di S. Melezio in pretensione
di canonizzare vescovi, li quali vivano, e muoiano disgiunti
dalla comunione di Roma, e dagli Occidentali.

N. 62. « S. Agostino, se vogliamo credere all'E. R. *Se
« in scripturis sanctis testatur didicisse primatum apostolorum
« in Petro excellenti gratia praeminere: illum apostolatus prin-
« cipatum cuilibet episcopatui praeferendum: romanam eccle-
« siam Petri sedem, eam esse petram, quam non vincunt su-
« perbae inferorum portae.* Ma da quanto si è detto ne' §§.
« 17, 18, 21, può avere appreso l'E. il poco fondamento,
« che per le Ildebrandiche sue pretensioni possono sommini-
« strargli queste ultime parole del santo dottore: *Quam non
« vincunt etc.* »

Nelle osservazioni su que' §§. si è dimostrato ad eviden-
za, che la *pietra*, cui applica S. Agostino quelle ultime pa-
role, non può ivi intendersi, che della sede romana; sia
perchè di quella individualmente parla il santo dottore; sia
perchè alla data di quel libro non altro senso raffigurava an-
cora sotto la voce *pietra*, fuor quello ch' enunzia S. Ambro-
gio nel suo Inno: *Illo canente ipsa petra ecclesiae culpam di-
luit.* Se questa è pretensione Ildebrandica, Ildebrandisti prima
d'Ildebrando furono e S. Ambrogio e S. Agostino e la se-
rie de' padri.

« Parmi di poi, che si troverebbe imbarazzato l'E. istes-
« so, qualora dovesse indicarci il luogo, dove S. Agostino
« *testatur se didicisse in scripturis sanctis primatum aposto-
« lorum etc.* Io so, che dal santo padre è stato chiaramente
« confessato il primato di S. Pietro, ed anche de' romani
« pontefici, Enarrat. in psal. 108, ed altrove. Non trovo
« però luogo, dove dica *se didicisse in scripturis sanctis* tale
« primato. » (Pure in questo stesso luogo, dopo aver detto
di S. Pietro, *propter primatum quem in discipulis habuit*, non

accenna forse subito S. Agostino, onde ha ciò egli imparato, soggiungendo, *sicuti est: Tibi dabo claves regni coelorum*? Ma seguitiamo il censore nel suo sognato trionfo ).
« A mio giudizio l'E. ha letto con troppa rapidità il c. 1.
« del lib. 2. de Baptismo, in cui S. Agostino riferisce ciò
« che S. Cipriano nella lettera 71 osservò, cioè che S. Pie-
« tro soffrì di buona vóglia d'essere ripreso da S. Paolo,
« sebben fossegli stato posteriore nella vocazione all'aposto-
« lato. » Indi seguita (S. Agostino) a dire: « *Ecce ubi com-*
« *memorat Cyprianus, quod etiam nos in sanctis scripturis di-*
« *dicimus, apostolum Petrum, in quo primatus apostolorum*
« *tam excellenti gratia praeeminet, aliter quam veritas postu-*
« *labat, de circumcisione agere solitum a posteriore apostolo*
« *Paulo esse corretum.* Qui *testatur* S. Agostino *se in Sanctis*
« *scripturis didicisse* esser verissimo il racconto di S. Ci-
« priano, che S. Pietro sia stato ripreso giustamente da S.
« Paolo. Asserisce inoltre il santo padre, che *in Petro*
« *primatus apostolorum tam excellenti gratia psaeeminet*; ma
« dice d'aver ciò imparato dalle sante scritture. »

Quando mai fosse l'E. R. (il che non credo) per essere *imbarazzato* da questa meschina cavillazione, potrà già in primo luogo facilmente disimpegnarsene coll'ajuto di Natale Alessandro, il quale l. 1, *Theolog. Dogmat. etc.* art. 10. §. 7, in conferma della proposizione: *Ad unitatem ecclesiae caput visibile requiritur, scilicet romanus pontifex sancti Petri successor*, scrive: « Illam confirmat sanctus Augustinus, eam in
« *Scripturis sanctis se didicisse ait, primatum apostolorum in*
« *Petro excellenti gratia praeeminere*, (ecco già la pretta pro-
« posizione del Breve): illum a *posteriore apostolo Paulo esse*
« *correctum: illum apostolatus principatum cuilibet episcopatui*
« *praeferendum.* Romanam ecclesiam esse *sedem Petri:* ipsam
« esse *petram, quam non vincunt superbae inferorum portae*
« (tratto certamente cavato dalle Scritture) (1). *Petro totius*

(1) Nel *Saggio Teologico* (art. *Chiesa* T. X, p. 246.) si ritorce contro gli avversarj l'argomento, che a depressione dell'autorità pontificia presumono trarre dalla testimonianza di S. Agostino, ove dice, che S. Pietro rappresentava la chiesa nel ricevere le chiavi. Riferiremo il passo. « In terzo luogo si può qui notare di passag-
« gio l'incoerenza di moderno scrittore, il quale trattando de' con-
« cilj si vale di questo titolo di rappresentare la chiesa universale,
« per istabilirne l'autorità; e trattando del romano pontefice, si

« *ecclesiae figuram, et personam gerenti* dictum esse a domi-
« no: *Super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae*
« *inferi non praevalebunt adversus eam* ( altro tratto delle
« sante scritture): *In romana ecclesiae semper apostolicae ca-*
« *thedrae viguisse principatum:* Pelagium, et Caelestium no-
« vae haeresis auctores *facilius cessuros auctoritati Innocentii*
« *I, de sanctarum scripturarum auctoritate depromptae* » (altra testimonianza ove riconosce S. Agostino, ed attesta derivare dalle sante scritture quella preminenza d'autorità del romano pontefice); „ *ad quem referunt duo Africae concilia hu-*
„ *jus haeresis capita, ut ipsa damnet, et post sedis apostoli-*
„ *cae judicium, causam esse finitam ait etc.* „

Ma in secondo luogo stando pure al passo indicato, cioè al cap. 1, del 2. lib. *de Baptismo*, che a giudizio del censore fu con troppa rapidità letto dall'E. R., ogni considerato leggitore facilmente vi ritroverà ciò, che è sfuggito alla inconsideratezza del censore. Ivi S. Agostino riporta un tratto della lettera di S. Cipriano *ad Quintum*, dopo il quale dice avere anch'esso apparato nelle sante scritture ciò, che da S. Cipriano vien rammemorato in quel passo. E qui dunque bastava che il censore alzasse un tantino gli occhj, e leggesse quello, che ivi è rammemorato dal santo martire: „ Nec
„ Petrus, inquit, quem primum Dominus elegit, et super
„ quem aedificavit ecclesiam suam, cum secum Paulus de cir-
„ cumcisione postmodum disputaret, vindicavit sibi aliquid
„ insolenter, aut arroganter assumsit, ut diceret se primatum
„ tenere, et obtemperari a novellis et posteris sibi potius
„ oportere, nec despexit Paulum, quod ecclesiae prius per-
„ secutor fuisset: sed consilium veritatis admisit etc. „ Ecco ciò che S. Agostino riferisce come rammemorato da S. Cipriano, e che dice avere anch'esso apparato dalle sante scritture. Ma che dice S. Cipriano in questo tratto? Forse si ristringe a questo nudo, e semplice sentimento, *che S. Pietro*

« vale dello stesso titolo per deprimerne la podestà. Egli attribuisce
« a concilj generali una somma autorità, ( che da niuno si nega,
« quando siano legittimi ) su questo fondamento, che il concilio rap-
« presenta la chiesa universale. Ora egli stesso adduce varie testi-
« monianze di padri per provare, che S. Pietro nel ricevere le
« chiavi rappresentava la chiesa universale. Veda egli quale grado
« d'autorità debba da ciò derivare per diritta conseguenza in favore
« di S. Pietro, e da'suoi successori. »

*soffrì di essere corretto da S. Paolo?* Non già: l'intera proposizione del santo martire ella è, che *quel S. Pietro il quale fu eletto dal Signore, e sopra il quale il Signore edificò la sua chiesa, con tutto ciò non disprezzò S. Paolo, sebbene fosse stato persecutore, ma ammise in consiglio della verità.* Tutto questo entra nel complesso di ciò, che S. Agostino riferisce come rammemorato da S. Cipriano, e che soggiunge avere anch'esso appresso dalle scritture. Così al detto di S. Cipriano, *nec despexit Paulum*, corrisponde S. Agostino con sentenza equivalente, *a posteriore apostolo Paulo esse correctum*, e all'altro detto che entra nel soggetto della proposizione: *Quem primum Dominus elegit, et super quem aedificavit ecclesiam*, corrisponde con altra equivalente sentenza, *in quo primatus apostolorum tam excellenti gratia praeeminet.* Dicendo pertanto S. Agostino aver appreso dalle scritture ciò, che S. Cipriano rammemora in quel tratto, essendo ivi si l'uno, che l'altro sentimento rammemorato da S. Cipriano, come costituenti l'intera totale di lui proposizione, adunque sì l'uno che l'altro compresi sono in ciò, che attesta S. Agostino avere appresso dalle scritture, non già riportando i precisi formali terminini delle medesime, non leggendosi in alcun luogo della scrittura queste formali espressioni: *In Petro primatus apostolorum tam excellenti gratia praeeminet:* ma perche l'uno, e l'altro sentimento si ricava dalle scritture. In somma quei sentimenti estratti dalle Scritture e che S. Cipriano *commemorat* nel tratto riportato da S. Agostino, *testatur* il santo dottore *se in sanctis scripturis didicisse:* E siccome l'uno. e l'altro di que' sentimenti è commemorato da S. Cipriano, *quem primum elegit etc. nec despexit Paulum*, ed entra a formare l'intera proposizione del santo martire, così, e all'uno, e all'altro si riferisce del pari la testimonianza, che di se rende S. Agostino di aver ciò stesso apparato dalle scritture. Ora veda il censore chi di lui o di Natale Alessandro, oppure dell'E. R. abbia con più di posatezza letto, e meglio inteso S. Agostino; ed impari a non attribuire a troppa rapidità di altri ciò, ch'è effetto della sua propria inconsideratezza.

Ma ben altro che inconsideratezza si scuopre nel modo, con cui segue il censore a pervertire i sentimenti di S. Agostino. Nel passo sopra citato dice che il santo dottore « osservò, che S. Pietro soffrì di buona voglia d'essere ripreso

« da S. Paolo, sebben fossegli stato posteriore nella voca-« zione all'apostolato. « L'uomo onorato non solito a diffidarsi dell'altrui onoratezza, crederà qui facilmente, che nell'accennato luogo S. Agostino dica S. Paolo *posteriore* a S. Pietro, in quanto gli fu posteriore *nella vocazione all'apostolato.* Eppure quest'aggiunta non è di S. Agostino. Ella è uno spurio innesto della troppo feconda penna del censore. S. Agostino dice semplicemente, *Petrum a posteriore apostolo Paulo esse correctum.* Da migliori lessici latini poteva egli apprendere, che la voce *posterior* significa chi è inferiore, *ordine*, *loco*, *tempore*, *cui opponitur prior*, *superior*. Uomo dunque si fa egli lecito di ristringere all'ordine del tempo quel grado di *posteriorità* dirò così, che S. Agostino riferisce inoltre visibilmente all'ordine della dignità, opponendolo a quel primato degli apostoli, che *tam excellenti gratia in Petro praeeminet.* Per cagione di questo primato fa anche ivi S. Cipriano un merito a S. Pietro di non avere disprezzato il consiglio della verità suggeritogli da S. Paolo. E perciò ancora S. Agostino ( Exposit. epist. ad Gal. c. 2. ) dimostra come in quell'atto fu S. Pietro più mirabile di S. Paolo: « Huc accedit, quod firmitas, et caritas Petri, cui « ter a Domino dictum est, amas me? Pasce oves meas, ob-« jurgationem talem posterioris pastoris pro salute gregis « libentissime sustinebat. Nam erat objurgatore suo ipse, qui « objurgabatur mirabilior, et ad imitandum difficilior. Faci-« lius est enim videre quid in alio corrigas, atque id vitu-« perando, vel objurgando corrigere, quam quid in te cor-« rigendum sit, libenterque corrigi, vel per te ipsum, ne-« dum per alium: adde posteriorem, adde coram omnibus. « Valet autem hoc ad magnum humilitatis exemplum etc. » Sarebbe stato sì mirabile questo esempio di umiltà, se di S. Pietro non altro pregio qui s'indicasse fuorchè una mera anteriorità di vocazione?

Ma questo è poco riguardo a quello che segue. Nulla curando il censore di essere coerente a se stesso, dopo aver confessato, che S. Agostino ammette il primato di S. Pietro, non esita punto di stravolgere il senso di que' passi, nei quali più chiaro spicca il sentimento del santo dottore. Segue pertanto: « Poteva eziandio accorgersi l'E. R, che la « frase *Primatus apostolorum* in questo luogo di S. Agostino « non significa la primazia, che S. Pietro da Gesù Cristo

» *in discipulis habuit*, come al n. 1, sul citato salmo 108,
» spiegossi il santo vescovo. Ciò si rileva manifestamente
» dalle parole, che all' accennato testo *de Bapt.* soggiunge:
» *Puto*, egli dice, *quod sine ulla sui contumelia Cyprianus*
» *episcopus Petro apostolo comparatur quantum attinet ad mar-*
» *tyrii coronam. Caeterum magis vereri debeo, ne in Petrum*
» *contumeliosus existam. Quis enim nescit illam apostolatus*
» *principatum cuilibet episcopatui praeferendum?* Voleva di-
» mostrare in questo luogo il santo dottore contro de' do-
» natisti, che poteva essere opposta alla verità, e degna da
» rigettarsi la sentenza di S. Cipriano intorno al ribattezza-
» re gli eretici, qualunque fasse l' autorità di quel gran ve-
» scovo di Cartagine: il che egli prova coll' esempio di Pie-
» tro, che fu ripreso da S. Paolo . . . . . Dunque S. Ago-
» stino non paragona qui S. Cipriano a S. Pietro in quanto
» che era Pietro il primate fra gli apostoli, ma solamente
» in quanto che era apostolo. Si considerino *Paulo attentius*
» le citate parole, *Cyprianus episcopus Petro apostolo com-*
» *paratur*, e quelle altre, *Cypriani episcopi, et martyris,*
» *Petri apostoli, et martyris* con tutto il contesto, vedrassi
» senza dubbio veruno, che tanto la frase *primatus aposto-*
» *lorum*, quanto l' altra *apostolatus principatum*, nel senso di
» Agostino, non significano la primazia di S. Pietro, ma la
» dignità apostolica, per cui gli apostoli tutti divennero prin-
» cipi ossia colonne principali della chiesa. „

Breve sarà la risposta, giacchè a fare sparire la pretesa evidenza della interpretazione del censore, basta riferire intero il testo di S. Agostino, il quale dopo le parole surriferite: *Quis enim nescit illum apostolatus principatum cuilibet episcopatui praeferendum*, tosto soggiunge queste altre ommesse dal censore: *Sed etsi distat cathedrarum gratia, una est martyrum gloria.* Adunque S. Agostino in quel testo distingue due capi di comparazione da potersi fare tra S. Cipriano, e S. Pietro, la gloria del martirio, e l' autorità della cattedra. Riguardo al primo capo dice potersi sostenere il paragone senza contumelia di S. Pietro, *una est martyrum gloria*: non così riguardo al secondo, *distat cathedrarum gratia.* Parla dunque della dignità, cd autorità della cattedra. Ora una cattedra fondata da S. Pietro in quanto che semplice apostolo, non perciò avrebbe avuta preminenza di autorità, e di dignità sopra la cattedra di Cipriano: come di

fatto non l'aveano tante altre cattedre fondate nella Grecia, o nell'Asia dagli altri apostoli. Dunque se tra la cattedra di Cipriano, e quella di Pietro *distat cathedrarum gratia*, e *distat* a tal segno, che non può la prima *sine contumelia* paragonarsi alla seconda, chiaro è che S. Agostino parlava della cattedra di Pietro, non *in quanto che semplice apostolo*, ma in quanto che *primate degli apostoli*. Onde alla cattedra romana sola convenga quel principato, che è da preferirsi a qualunque altro episcopato.

Segue il censore colla stessa forza di ragione a volerne persuadere: « Che nel significato stesso debbonsi prendere « quelle altre espressioni di S. Agostino nella lettera 43, c. « 2. n. 7, delle quali fa anche uso l'E. *Romanae ecclesiae*, « *in qua semper apostolicae cathedrae viguit principatus*. Qui « solamente non altro volle dire il santo padre, se non che « nella chiesa romana *semper viguit* la dignità della catte« dra apostolica, ossia la prerogativa di quella *principalità* « ( principatus ) annessa propriamente alle sedi fondate da« gli apostoli. »

Mere inezie. In quella lettera 43 mostra S. Agostino, come Ceciliano potea non curare la moltitudine de' vescovi affricani congiurati contro di lui, mentre era unito di comunione colla chiesa romana, con quella chiesa, *in qua semper apostolicae cathedrae viguit principatus*. Forse bastato sarebbe, secondo S. Agostino, a Ceciliano l'essere unito con un qualche vescovo di una qualche chiesa della Grecia, o dell'Asia, purchè fondata da un'apostolo, per disprezzare impunemente le sentenze fulminanti contro di lui da numerosi concilj di vescovi affricani? Non metta il censore queste sue inezie in bocca di S. Agostino.

La sola denominazione di sede apostolica costantemente applicata per antonomasia da S. Agostino alla sede romana, ben mostra la preminenza, che in questa riconosceva egli sopra tutte le altre, sebben fondate dagli altri apostoli. Oltre i due passi già riferiti: *Quid adhuc quaeris examen quod apud apostolicam sedem factum est? etc. Jam enim de hac causa duo concilia missa sunt ad sedem apostolicum: inde etiam rescripta venerunt etc.* Altri due sono da rilevare assai significanti; l'uno tratto dalla lettera 186, scritta in suo nome, e di Alipio a S. Paolino per una più piena instruzione intorno alla causa pelagiana. Ivi dopo avere enunziato l'obbli-

go, in cui si erano creduti li vescovi affricani di dover procedere in quella causa *qualicumque episcopali auctoritate*, e le relazioni, che in conseguenza si erano trasmesse al papa de' due concilj di Cartagine, e di Milevi, soggiungono: *Ad omnia nobis ille rescripsit eo modo, quo fas erat, atque oportebat apostolicae sedis antistitem.* 1. Dunque si noti l' approvazione, con cui furono ricevuti da padri affricani li rescritti di papa Innocenzo, come si è di già osservato, ne'quali il santo pontefice sì altamente commenda l' autorità della sua sede, cui dice doversi ricorrere, *ut justa quae fuerit pronuntiatio firmetur.* 2. Si noti la maggioranza di autorità riconosciuta da que' vescovi nel giudizio della sede apostolica sopra quella de' loro concilj, sia riconoscendo nella loro relazione, che la dottrina cattolica da essi dichiarata contro Pelagio, e Celestio, era dal papa predicata *majore gratia de sede apostolica*, sia nella speranza, che dimostrano, che que' novatori fossero per cedere più facilmente all' autorità del santo padre *de sanctarum scripturarum auctoritate depromptae*: del che già si è detto più ampiamente nelle precedenti osservazioni. 3. Si noti come S. Agostino nell' annunziare al suo popolo i rescritti venuti dalla sede apostolica annunziò insieme, che la causa era finita: con che ben dimostrò di riconoscere, che per que' rescritti apposto si era come il sigillo d'una intera, inconcussa fermezza a quegli atti, co'quali proceduto aveano in quella causa i vescovi affricani *qualicunque episcopali auctoritate.*

L' altro passo trarremo dal lib. 1, *contra Julianum Pelagianum.* c. 4, ove S. Agostino dopo aver citato molti Padri, Ireneo di Lione, Cipriano, Reticio Augostodunense, Olimpio vescovo nelle Spagne, Ilario nelle Gallie, Ambrogio, preoccupa la vacillazione di Giuliano, che tra questi niuno vi era dell' Oriente, e la ribatte dicendo: « Puto tibi eam « partem orbis sufficere debere, in qua primum apostolorum « suorum voluit Dominus gloriosissimo Martyrio coronare. « Cui ecclesiae praesidentem beatum Innocentium si audire « voluisses, jam tunc periculosam juventutem tuam Pelagia- « nis laqueis exuisses. Quid enim potuit ille vir sanctus afri- « canis respondere conciliis, nisi quod antiquitas apostolica « sedes et romana cum caeteris tenet perseveranter ecclesia? « et tamen ejus successorem ( Zozimum ) crimine praevari- « cationis accusas quia doctrinae apostolicae, et sui deces-

« soris sentiae noluit refragari? „ Tale è, tale fu sempre lo stile de' novatori: accusare di prevaricazione i romani pontefici, perchè in grazia loro non vogliono recedere dalle dottrine apostoliche, e dalle sentenze de' loro predecessori.

Num. 63. « Allegansi inoltre dal E. R. quelle lodi, che « alla sede di Roma diede S. Bernardo. Per non istendersi « di soverchio nel trattare di questo santo padre, suppliche- « remo il medesimo E. a leggere non già alcuni pezzi dei « libri del santo abate *de Consid. ad Eugenium*, ma tutta « l' opera, e poscia *aequo pacatoque animo* giudicare, se ab- « bia colpito nel segno il Bossuet, quando abbenchè confessi « essere stati fatti da S. Bernardo magnifici elogj, al papa « come primate dalla chiesa, sostiene ciò non ostante, che « nemmeno da questo padre furono attribuiti al romano pon- « tefice que' privilegi, pe' quali mostransi tanto impegnati « gl' Ildebrandisti.

Pare, che per non istendersi di soverchio, siasi appigliato il censore al partito di burlarsi non solo de' leggitori, ma di S. Bernardo medesimo. Ne' libri *de Consid.* non solo fa il santo padre magnifici elogj del papa come primate della chiesa, ma spiega minutamente le prerogative, che in tal qualità gli competono, quali sono instituire chiese, crear vescovi ovunque, chiamargli a sè da tutte le parti, deporli, scomunicarli, d' un vescovo fare un' arcivescovo, *et vicissim*, ricevere apellazioni, concedere esenzioni ec., tutto ciò è ampiamente dichiarato ne' passi, che ne abbiamo già più volte allegati. Il censore *per non troppo distendersi*, con graziosa disinvoltura rimanda l' E. al Bossuet senza indicazione di luogo. Ma è facile il rinvenire nella p. 1. l. 3. *Defens.* il capo 15, ove si tratta di questo punto. Ivi si ristringe l' autore a voler mostrare, che S. Bernardo non favorisce il sentimento di coloro, i quali attribuiscono al papa una sorta di autorità sul temporale de' re; ma nulla dice contro le prerogative enunziate, che direttamente contraddicono gli errori di Eybel notari nel breve. Si compiaccia il censore di leggere anch' esso S. Bernardo, e si troverà certamente le allegate dottrine: che se le ammette, forza è che ammetta pure la dottrina di un Breve, che nulla più attribuisce al papa di quello, che gli è attribuito da S. Bernardo: o le rigetta, e dovrà l' E. R. ringraziarlo di essere da lui posto con S. Bernardo nel numero de' suoi pretesi Ildebrandisti.

Num. 64. Tenta il censore di eludere la parlante autorità di S. Pier Crisologo ( epist. ad Eutych. ): *Petrus adhuc velut in propria sede vivit, et praesidet, et praestat quaerentibus fidei veritatem.* Dice ciò verificarsi del papa, quando da lui si consulta la tradizione delle chiese, e cercasi il loro consentimento, come fece S. Leone. « Quindi S. Pier Criso-« logo meritamente esortava quell' archimandrita ad attenersi « alla dottrina propostagli da S. Leone in quella lettera, « che dopo un serio esame fu approvata nel concilio IV « generale. »

Non sussiste in primo luogo, come tosto si vedrà, che nel concilio Calcedonense non sia stata la lettera di S. Leone approvata se non dopo un serio esame; 2. S. Pier Crisologo ripete l' autorità dell' insegnamento della sede apostolica dall' assistenza di S. Pietro, che in quella come propria sede e vive, e presiede, non dal successivo consentimento de' vescovi inferiori: nè da questo la ripeteva lo stesso S. Leone (1), scrivendo a Teodosio prima del concilio, che Eutichete *in libello suo, quem ad nos misit, hoc saltem sibi ad promerendam veniam reservaverit, ut correcturum se promitteret, quidquid nostra sententia de his, quae male senserat, improbasset.* 3. Favorirebbe il censore d' illuminarci, come potesse il Crisologo esortare l' archimandrita ad attenersi ad una lettera approvata dopo un serio esame per concilio Calcedonense, quando si sa, che S. Pier Crisologo morì nell' anno 449 o 450, e che il concilio Calcedonense fu celebrato l'anno 451? E questo è l' uomo, che ad ogni passo pretende dare lezioni all' E. R.?

Num. 65. « Alle autorità de' padri aggiunge l' E. quella « di varj concilj generali. E primieramente i padri calce-« donesi, dice, *Petro se audientes praebuere per os Leonis « loquenti.* Allude cioè a quello, che raccontasi, act. 2, in « cui dopo che fu letta la lettera del papa Leone a Fla-« viano esclamarono i padri: *Petrus per Leonem locutus est.* « Ma anche di S. Cirillo Alessandrino dissero que' padri me-« desimi: *Cyrillus ita docuit, Cyrillo aeterna memoria.* Forse « che a S. Cirillo attribuì il concilio Calcedonese il privilegio « d' essere infallibile, o l' autorità di obbligare tutti i fedeli « a stare alla sua dottrina? Intanto adunque stimarono

(1) Presso Labb. ediz. cit. Col. 790. tom. 4.

« que' padri, che S. Pietro avesse parlato per bocca di S.
« Leone, in quanto che, come leggesi negli atti del mede-
« simo concilio, *Leo pie ac vere docuerat.* Non passarono
« però a formare questo loro giudizio interno alla lettera
« di quel pontefice, se non dopo averne fatto un' esame ca-
« nonico, libero, ed unanime. I vescovi cattolici diranno lo
« stesso de' papi, quando che esaminare similmente le loro
« Bolle, costituzioni, e Brevi, troveranno ch' essi *pie ac vere*
« *docent.* »

Impostura, impostura. Primo, per accennarlo di passaggio ci vuole qualche durezza di sensorio per non sentire la differenza di queste due espressioni, *Petrus per Leonem locutus est*, e *Cyrillus ita docuit.* In questa si attesta soltanto la bontà dell' insegnamento di Cirillo: in quella si rileva l' autorità dell' insegnamento di Leone con riferirlo a Pietro, nella cui cattedra egli sedeva, in quella cattedra, ove tutt'ora vive Pietro, e presiede, e parla per bocca de' suoi successori. Così erasi già spiegato S. Leone nella lettera al concilio, che si era adunato in Efeso (presso Labb. tom. 4. col. 795.), ove commenda la pietà dell' imperatore, il quale per soffocare ogni germe di errore nella chiesa: *Hanc reverentiam divinis detulit institutis, ut ad sanctae dispositionis effectum, auctoritatem apostolicae sedis adhiberet, tanquam ab ipso beatissimo Petro cuperet declarari quod in ejus confessione laudatum sit.* Al successore di Pietro, a quello per la cui bocca egli parla, compete come a legittimo interprete il dichiarare autorevolmente ciò, che si contiene nella confessione di Pietro.

Secondo. Egli è falso di pianta, che i padri non abbiano approvata con solenni acclamazioni, e sottoscritta come formola di fede la lettera di S. Leone, se non dopo il serio esame accennato dal censore. Si compiaccia di ripigliare gli atti del concilio, e troverà come da principio dell' *Act.* 2, innanzi ad ogni disamina: « Cecropius reverendissimus episco-
« pus Sebastopolitanus dixit: emerserunt quae ad Eutychem
« pertinent, et super iis forma data est a sanctissimo archie-
« piscopo romanae urbis, et sequimur eum, et epistolae
« omnes subscripsimus. Reverendissimi episcopi clamaverunt:
« ita omnes dicimus: sufficiunt quae exposita sunt: alteram
« expositionem non licet fieri. »

Fu poi anche letta la lettera con altre autorità di concilj, e di padri, opposte agli errori di Eutichete. Che av-

venne? « Post lectionem autem praedictae epistolae (senza « previa discussione) reverendissimi episcopi clamaverunt: « haec patrum fides, haec apostolorum fides. Omnes ita cre- « dimus, Orthodoxi ita credunt. Anathema ei qui ita non « credit, Petrus per Leonem ita locutus est. » E siccome si era tentato d'infamare la dottrina di S. Cirillo, avendo anche i padri udite le testimonianze estratte dalle sue opere, soggiunsero a di lui giustificazione: « Cyrillus ita docuit, (cioè « conforme alla dottrina esposta nella lettera di S. Leone) « Cyrilli aeterna memoria. Leo et Cyrillus similiter docue- « runt; anathema ei qui sic non credit. Haec vera fides, « catholici ita sapimus. Haec patrum fides. Haec in Epheso « cur lecta non sunt? Haec Dioscorus occultavit. » Non però di Cirillo dissero, *super iis*, *forma data est a Cyrillo*, come con universale applauso fu detto di S. Leone.

Ciò non ostante alcuni vescovi Illiriciani e palestini, anche poco intesi della lingua, mostrarono qualche dubbiezza intorno ad alcuni passi della lettera di S. Leone. Allora si condiscese a dar loro una dilazione di alquanti giorni, perchè se ne conferisse con loro ad oggetto di chiarirli, ed illuminarli: ma insieme altamente protestarono i padri della ferma loro adesione alla formula prescritta dal pontefice senza bisogno di altro esame, mentre (col. 1239.) *Omnes reverendissimi episcopi clamaverunt*; *nos ita credimus*; *omnes ita credimus*: *sicut Leo ita credimus. Nostrum nullus dubitat. Nos jam subscripsimus.* Onde poi procedesse la ritrosia di que'pochi vescovi, per cui si condiscese alla detta disamina, lo spiega S. Leone stesso (epist. 120, edit. Ball. ad Theodoritum episcopum Cyri): « Nam ne aliarum sedium ad eam, « quam caeteris omnium Dominus statuit praesidere, consen- « sus assentatio videretur, aut alia quaelibet subrepere posset « adversa suspicio, inventi prius sunt, qui de judiciis nostris « ambigerent. Et dum nonnulli a dissensionis incitati auctore « ad contradictionum bella prosiliunt, ad majus bonum, malo « ejus, auctore totius bonitatis dispensante, perventum est... « Ipsa quoque veritas et clarius renitescit, et fortius retine- « tur, dum quae fides prius docuerat, haec postea exami- « natio confirmavit. » La disamina pertanto si aggirò su di un punto, che già era riconosciuto articolo di fede, da tenersi sotto pena di anatema, come consta dalle antecedenti acclamazioni de'padri; punto pertanto sul quale più non po-

teva cadere esame di discussione per liquidare la verità; ma esame soltanto d' instruzione per illuminare l' ignoranza, o convincere la pertinacia.

Anzi non avrebbono potuto que' padri, senza nota, non solo di contraddizione, ma d' incostanza in punto di fede, consentire a questo nuovo preteso esame di discussione, dopo che già era stata per tutto l' Oriente pubblicata la lettera di S. Leone, e colle loro sottoscrizioni prima del concilio aveano di già riconosciuta, e autenticamente condannata l' eresia di Nestorio, e di Eutichete. Così abbiamo dalla lettera 88 di S. Leone a Pascasino c. 3: « Noveris etiam proxime me « epistolam Costantinopolitani episcopi accepisse, quae refert « Antiochenum episcopum missis per provincias suas tra« ctoriis, universos episcopos, et epistolae meae praebuisse « consensum, et Nestorium, et Eutychem pari subscriptione « damnasse »; cioè come narra essersi fatto anche nella chiesa di Costantinopoli.

Diresse parimente S. Leone la sua lettera a' vescovi delle Gallie, e fu da essi ricevuta qual simbolo di fede, come consta dalla responsiva sinodica sottoscritta da 44 vescovi, riferita da noi nelle precedenti osservazioni, come pure dal can. I. del concilio Aurelianense V. (an. 549.), l' uno de' più numerosi delle Gallie, in cui si condannano l' eresie di Nestorio, e di Eutichete, come condannate dalla sede apostolica, senza fare alcuna menzione de' concilj Efesino, e Calcedonense.

„ Insegnano i migliori autori cattolici, che non ricercasi „ la conferma del papa, acciò un concilio sia generale, ed „ abbia la sua piena autorità nella chiesa. Poteva perciò tra„ lasciare l' E. R. di far quel riflesso, che i padri Calce„ donesi *non a quovis antistite*, *sed ab Leone tanquam a* „ *capite* credettero di dover domandare *actionum suarum con*„ *firmationem*. „

Lasciamo stare per ora questi innominati pretesi migliori autori, che hanno contro di sè la piena de' cattolici, e tra gli altri quel Natale Alessandro, riposto pure dal censore fra i migliori, il quale tra li diritti del romano pontefice riconosce (Schol. in dissert. 4, saec. 15, art. 3.): « Summi pon« tificis esse declarare quae concilia vera Oecumenica sint: « ad ipsum spectat judicare an iis instructa sint conditionibus, « quae concilii Oecumenici rationem constituunt . . . . . Dei

« providentia singularis, Christi ecclesiam suam gubernantis « protectio, Spiritus Sancti sedis apostolicae praesules diri- « gentis assistentia, sancti Petri qui in sua sede vivit, ac « praesidet, quique fidei columna est, et ecclesiae catholicae « fundamentum intercessio, hactenus effecerunt, ut romani « pontifices bene gesta concilia approbarent, male gesta « rescinderent. »

Lasciamo, dico, stare per ora questa considerazione, pure s'egli è vero, come è vero, che i padri Calcedonesi credettero di dover domandare *non a quovis antistite, sed ab Leone tanquam a capite actionum suarum confirmationem*, dica il critico, perchè non abbia dovuto l'E. R. riferire un atto vero, un atto illustre, e che rende contro di Eybel una irrefragabile testimonianza d'insigne prerogativa, che la chiesa romana rialza sopra tutte le altre chiese? Invano soggiunge sapersi (senza però addurre particolari esempj), che molti concilj generali, e che i papi stessi ricercarono più volte da patriarchi, da concilj provinciali, e da vescovi particolari la conferma de' loro decreti. Tutto questo non è che un mero equivoco. Si sa, come nota lo stesso Bossuet, cui egli ne rimanda, che la voce *conferma* si prende talvolta in significato di *consenso*, ed in questo senso non vi sarebbe ripugnanza, che anche un concilio generale richiesto avesse da un vescovo la conferma de' suoi decreti. Ma produca il censore esempio di concilio generale, che abbia implorata da un vescovo, o patriarca, *tanquam a capite* la conferma de' suoi decreti; che nell'implorarla i padri con ogni attestato di venerazione siansi *conciliarmente* qualificati suoi figli; che riconoscendo doversi a lui attribuire *fidei effectum*, ne aspettino l'autorizzazione dell'ordinazioni disciplinari: che a tal effetto venga insiememente pregato dall'imperatore, che voglia precettare l'osservanza di ciò, che fu stabilito nel concilio, come fece l'Augusto Marciano, accompagnando la relazione del concilio con sua lettera al papa Leone (100. presso Baller.): *Petimus, ut ea quae sancta Synodus statuit, etiam religio tua in perpetuum praecipiat observari*: produca, torno a dire, il censore, produca siffatti esempj, e allora potrà chiedere all'E. R., perchè non abbia tralasciato di riflettere, che i padri Calcedonesi: *Non a quovis antistite, sed ab Leone tanquam a capite cum implorata confirmatione, actionum suarum firmitatem noverunt esse repetendam*: e ciò secondo la stessa espres-

sione de' padri, *ad eorum, quae a nobis gesta sunt, firmitatem, et consonantium.* Il che doversi riferire non meno alla fede, che alla disciplina appare dalle parole, che precedono: *Ut sicut fidei, sic bonae ordinationis vobis deputetur effectus.* Su qual diritto poi fondata sia, ed in qual significato si prenda la *conferma*, per cui debbono i sinodii ricorrere alla sede apostolica, il dichiara come cosa notoria papa Innocenzo ne' rescritti poc' anzi citati a padri Affricani, cioè: *Ut tota hujus auctoritate, justa quae fuerit pronuntiatio firmetur.* Sentenza nella quale fu riconosciuto per testimonianza di S. Agostino quello, che, *rescribere fas erat, et oportebat apostolicae sedis antistitem.*

Num. 66. *Praeclara multa de romani pontificis auctori-* « *tate*, continua così l'E. R., stabilironsi dall' ottavo concilio « generale. Per altro fra quelle molte cose il detto concilio « annoverò forse qualcuna delle pretensioni ildebrandiche? « Riguardò forse il vescovo romano come Monarca del tem- « porale, e padrone dello spirituale di tutto il Mondo? »

Chiunque legga questa frase tante volte ripetuta dal censore, potrà facilmente indursi a credere, che una tale dottrina si contenga realmente nel breve. Adunque io chiedo al censore, o che mostri un passo, nel Breve, in cui il vescovo romano si dica Monarca del temporale, e padrone dello spirituale di tutto il Mondo, o soffra in pace, che a giusta difesa gli si dia la taccia, che si merita l'impostura. Domando un passo chiaro, ed espresso, giacchè a giustificare siffatte imputazioni non bastano rimote, stiracchiate conseguenze, stortamente dedotte o dalle sentenze del Breve, o da passi de' padri, e de concilj riportati nel Breve.

Dicesi nel Breve, che nell' ottavo concilio generale stabilironsi *multa praeclara de romani pontificis auctoritate.* Ed a comprovarlo non basta ciò, che riferisce lo stesso censore, vale a dire: « *Che non consentientes sedi apostolicae* si con- « siderassero come *sequestrati a communione ecclesiae catho-* « *licae?* » Che è appunto quello, che se ne accenna nel Breve.

Ora sentiamo com' egli si studia di offuscare una sì chiara, ed illustre sentenza: « Si trattava, ei dice, di estinguere « lo scisma eccitato da Fozio, che tendeva a separare la « chiesa Orientale dall'occidentale. Onde essendo la sede ro- « mana fra le occidentali la principale, chi non era unito

« con questa sede, meritamente riguardavasi dai padri del « concilio come vero scismatico. »

Ha detto sopra il censore non opporsi, che per S. Agostino i donatisti (tuttochè occidentali) erano scismatici, perchè separati dalla comunione della sede romana. Per la stessa ragione furono i Faziani considerati come scismatici. Però l' ottavo concilio generale ripetendo l' antica formola di Ormisda approvare, come dice Bossuet, da tutta la chiesa, dichiarò usando i medesimi termini, sequestrati dalla comunione della chiesa cattolica quelli, che non consentono colla sede apostolica. E che altro dice il Breve?

Altro insigne argomento dell' autorità del romano pontefice riconosciuta in quel concilio si desume dalle dispense, che per mezzo del patriarca Ignazio furono implorate dal papa, come ben rilevò Natale Alessandro nel passo di già riferito (Diss. *de phot. schism.* §. 22.): *Magnificum sane pro romani pontificis primatu testimonium, quod Synodus Oecumenica dispensationes summo pontifice roget, eique non aliis patriarchis potestatem a Christo concreditam agnoscat temperandi severitatem canonum, qui ab ecclesia recepti sunt universa.*

Povero Natale Alessandro, che non ebbe, come il censore, tanto lume da discernere, che « non decise il concilio « generale ottavo certe cause particolari: quella cioè di molti « ordinati lettori da Fozio, i quali chiedevano d' essere pro- « mossi agli altri ordini ecclesiastici: quella di Teodoro « Metropolita della Caria, che domandava d' essere resti- « tuito al suo vescovado, dicendo di aver aderito a Fozio « solamente per forza: e quella di Paolo Cartofilace, che « asserendo d' essere stato ingannato nel seguire il partito « di Fozio, mal soffriva di non poter essere eletto vescovo. « Or siccome trattavasi di persone, che venivano accusate « d' avere rigettato la comunione con gli occidentali, l' im- « peratore Basilio, ed il patriarca Ignazio scrissero lettere « al papa per sentirne il suo parere, essendo fra gli Occi- « dentali il primo, ed il più ragguardevole. Ma non intese « mai il concilio ottavo di non avere facoltà di decidere sì « piccole controversie, e molto meno pensò, che il solo papa « avesse l' autorità *relaxandorum canonum*, come ci vorrebbe « dare a credere l' E. R. »

Tutte baje, tutta impostura. Dalla lettera del patriarca

Ignazio si comprende, che nel concilio si trattò seriamente di quelle cause particolari, siccome interessanti la tranquillità di tutte le chiese orientali: ed intanto non furono decise, in quanto che fu creduto non potersi decidere senza sentirne non il *parere*, ma la *volontà*, ed il decreto del papa. Chiare sono l'espressioni della lettera: « Quod autem sanctissimis « vicariis paternae sanctitatis vestrae adhuc praesentibus, « penitus perfectum non est ( se n'era dunque trattato nel « concilio ) rogamus nunc terminari, et disponi perfecte, ac « integre scribi ad humilitatem nostram de his lectoribus, « qui tonsi sunt a Photii manus impositione: qui cum sint « pene innumerabilis multitudinis in universis regionibus, et « civitatibus ecclesiae, postulant ex necessitate aliorum fieri « sacerdotalem provectum, ut cognoscamus etiam et super « hac re vestram voluntatem, atque decretum certissime, et « manifestissime, utrum sint digni promoveri ad majores « sacerdotii gradus, an non sint: dubium enim hoc tantum « dimiserunt. » Ecco il dubbio, che sebbene riguardava la necessità della chiesa orientale, e null'affatto dell'occidentale, pure non fu creduto potersi decidere senza l'oracolo del sommo pontefice.

Venendo alla seconda causa dicono i padri: « Adhuc « postulamus etiam de intimo filio nostro, et fortissimo ve- « ritatis Agonista, Paulo videlicet Cartophylace, ut, si est « possibilis eum dispensationis aliqua ratio, recipiat digni- « tatem episcopatus, quemadmodum et antea litteris nostris « efflagitavimus. » Una dispensa sì espressamente implorata dimostra, che i padri credettero che il papa potesse, e non essi dispensare.

Intorno alla terza causa di Teodoro Metropolita di Caria espongono, come da legati del papa gli era stato proibito l'esercizio del sacerdozio: *Prohibuerunt eum sacerdotio fungi sanctissimi vicarii almitatis vestrae.* Esercizio, che non credettero i padri potergli restituire contro il divieto de' legati. Che però concludono: „ Haec sunt de quibus rogamus san- „ ctitatem vestram, ut, si possibile sit, utatur verbo dispen- „ sationis, et misericordiae in his, cum alia optimum, et „ commodum finem, ac dispositionem susceperint. „ Può essere più chiaramente smentita la troppa confidenza del censore, nell'asserire, *che non mai intese il concilio di non aver facoltà di decidere sì piccole controversie*, e *che molto meno*

*pensò, che il solo papa avesse l' autorità relaxandorum canonum?*

Si noti ancora, che di queste cause parla il censore, come di *piccole controversie*. 1. Non si trattava di controversia, ma di dispensa, che si domandava per grazia su certi motivi di necessità, e di equità, che si allegavano. 2. Con che fronte può dire il censore, trattarsi di piccola cosa l'osservanza de' canoni? Stima egli piccola cosa l' osservanza de' canoni?

Segue il censore: „ Si osservi ciò, che accadde nella ses. 1.
„ Furono introdotti in pieno concilio *episcopi Photii*, cioè
„ que' prelati, che si credevano obbligati di aderire a Fozio
„ a motivo d' avere ricevuta da lui la sacra ordinazione: i
„ padri di quel concilio ricorsero forse al papa per ottenere
„ la dispensa di tale obbligazione? No certamente; ma sciol-
„ sero que' vescovi da ogni vincolo per rispetto a Fozio con
„ quella celebre sentenza: *Sanctissimi vicarii senioris Romae,*
„ *et nos, qui reliquarum sedium vicarii sumus, haec omnia*
„ *dissolvimus gratia D. N. J. C. qui dedit nobis summi sa-*
„ *cerdotii potestatem juste, et congrue ligandi, aeque sol-*
„ *vendi etc.* „

Questa sentenza si trova in una parlata, che fece Elia prete, Sincello, e luogotenente del patriarca di Gerosolima, ove espone il vano scrupolo, da cui poteano esser trattenuti alcuni prelati aderenti a Fozio, sotto pretesto del giuramento, con cui si erano a lui obbligati. Dopo aver detto, che molti di questi si erano ravveduti, ed aveano chiesto perdono, soggiunge: *Qui autem contentiosius, et favorabilius hunc* (Photium) *amplectendum putaverunt, fortasse hoc habent in animo, quia propria scripta, et juramenta, et cruces quas fixerunt, reprobare nolunt.* E qui segue ciò, che sopra è riferito dal censore, *Sanctissimi autem vicarii senioris Romae*, lasciando però sotto l' *ec.* il fine della sentenza, che avrebbe scoperto l' arcano. Imperocchè dopo aver detto, che i vicarj del papa, ed essi abolivano quegli scritti, e giuramenti, ne adduce tosto la ragione: *Quoniam violenter, et coacte omnia facta sunt.* Adunque 1. Che bisogno vi era di ricorrere per annullare patti, e giuramenti estorti per violenza, e per se stessi manifestamente iniqui, e sacrileghi? 2. Pure in quell' atto di autorità intervengono in primo luogo i vicarj del papa; e se vi si aggiungono i vicarj delle altre sedi, ciò non altro prova,

se non che i vescovi sedono ne' concilj anche come giudici, il che da niuno si nega, e si prova espressamente dal Bellarmino: il che punto non pregiudica alla suprema autorità del pontefice, che vi presiede per sè, o per li suoi legati. 3. Questa sessione, o azione sesta dimostra infatti da capo a fondo, che tutto fu in quel concilio determinato a norma de' decreti de' pontefici Niccolò, ed Adriano, basterà riferire un tratto della parlata dell'imperatore stesso intorno alla restituzione di S. Ignazio nella sua sede: „ Neque enim ut „ sacratissimus patriarca (S. Ignazio) ad proprium regrede- „ retur thronum, imperii mei opus vel excogitatio facta est. „ Sed multum ante sanctissimus, et beatissimus papa Nico- „ laus, quae circa illum erant certissime discens, synodice „ decrevit, reddi ei jus proprii throni, et anathema cum „ tota romanorum ecclesia pronuntiavit contra resistentes „ hujusmodi decreto, atque sententiae. Hic autem nos olim „ scientes et paventes judicium anathematis promulgati, obse- „ cundare synodico judicio romanae ecclesiae necessarium „ duximus, et hujus rei gratia reddidimus ei proprium „ thronum. „

N. 67. Nell'esaminare il detto Breve, *Magna Lateranensis synodus quarta romanam ecclesiam tradit, disponente domino, super omnes alias ordinariae potestatis obtinere principatum, utpote universorum Christi fidelium matrem, et magistram.* Non da eccezione il censore alla fedeltà della citazione, ma bensì all' autorità ed al sentimento del testo. Sentiamolo: „ Fa di „ gran forza l' E. R. a sostegno del suo sistema, sul canone „ 5. „ ( se avesse avuto sotto l' occhio gli atti del concilio, avrebbe veduto, che i decreti sono intitolati capitoli, e non canoni ) „ del concilio Lateranense IV intraprenderei una « disputa troppo lunga, se volessi provare col Barclay, che « questo canone, come pure quasi tutti gli altri non sono « del concilio, ma d' Innocenzo III, onde non sogliono no- « minarsi se non col titolo di costituzioni d' Innocenzo III, « nel concilio di Luterano. »

Non dubitiamo, che ad un cavillatore non potesse facilmente riuscire di promuovere una lunga disputa, per sostenere quegli abbagli del Barclay, che a giudizio di Natale Alessandro neppure meritano il nome di difficoltà. Ma pure che pretende il censore con accennare, che que' canoni sogliono nominarsi col titolo di costituzioni d' Innocenzo III?

Spera forse con ciò abbassarne l'autorità? Vana lusinga, trattandosi di canoni, che formano la disciplina della chiesa da più di cinque secoli. Adunque con riferire questi canoni ad Innocenzo III, si viene non a deprimerne la forza, ma bensì a rialzare l'autorità del pontefice, da cui emanarono coll'approvazione di un concilio, di cui, come dice Natale Alessandro (Dissert. 1, su quel concilio art. 2.) *nullum fuit celebrius; sive patrum numerus spectetur, sive decretorum cum de fide, cum de disciplina editorum gravitas.* Concilio, cui diede il Tridentino una illustre testimonianza di particolare venerazione sess. 14, can. 8. *de Sacram. Poenit.* ove rinnovando il precetto della confessione annua, il fa *juxta magni concilii Lateranensis constitutionem.* Stia pure dunque il censore col suo Barclay, che Barclay è Barclay; e il concilio di Trento è il concilio di Trento.

Segue poscia una solenne invettiva contro la gloriosa memoria d'Innocenzo III, troppo bene vindicatà dall'universale concetto, che quel gran pontefice ha lasciato nella chiesa di somma dottrina congiunta con somma pietà.

Viene poi alla interpretazione delle parole: « Potrei so-
« stenere, dice egli, con molti autori celebratissimi, che la
« chiesa romana dicesi *Mater, et magistra* de'fedeli, in quanto
« che da Roma furono spediti que'sagri ministri evangelici
« che sparsero la fede cristiana, e fondarono tante chiese
« nell'Occidente. »

Ecco dunque in primo luogo giustificato l'E. R. sul rimprovero fattogli dal censore num. 59. per aver detto, conforme all'autorità d'Innocenzo I, che S. Pietro, ed i suoi successori fondarono chiese per tutto l'occidente, e che il fecero *jure suo.* Certamente se per detto di que'*celebratissimi* autori la chiesa romana meritò il titolo di madre e maestra de'fedeli, per avere spediti ministri evangelici a fondare chiese nell'Occidente, il fece lecitamente; il fece dunque *jure suo.* Altronde è chiaro, che le chiese doveano essere fondate, prima che i loro vescovi potessero formare sinodi; adunque la prima fondazione delle chiese fatta da pontefici *jure suo*, fu anche fatta *ante synodum.* Chi contraddice per voglia di contraddire, non è maraviglia, che venga anche a contraddire se stesso.

2. Non negheremo certamente, che la chiesa romana debba dirsi madre e maestra de' fedeli per aver fondate

chiese per tutto l'Occidente. Bensì neghiamo esser questa la sola cagione, per cui le competa un sì augusto titolo, e diciamo, che le compete altresì e pe'l magistero dell'insegnamento, e per l'autorità del regime. All'autorità del regime risguarda manifestamente il cap. 5 del concilio Lateranense: poscia chè ivi si dice avere la chiesa romana il principato dell'ordinaria podestà sopra tutte le altre sul fondamento, ch'ella è madre, e maestra di tutti li fedeli, *Utpote mater universorum Christifidelium et magistra.* Il concilio di Trento poi abbraccia or l'uno, or l'altro di que' titoli in quattro luoghi, ove chiama la chiesa romana madre e maestra delle chiese. 1. Sess. 7, can. 3. *de Batp*: „ Si quis dixerit in ec„ clesia romana, quae omnium ecclesiarum mater est, et „ magistra non esse veram de baptismi Sacramento doctrinam: „ anathema sit. „ 2. Sess. 14. cap. 3. *de extr. unct.*: „ Nec „ profecto ecclesia romana aliarum omnium mater, et ma„ gistra, aliud in hac administranda unctione, quantum ad „ ea, quae hujus sacramenti substantiam perticiunt, observat, „ quam quod beatus Jacobus praescripsit. „ 3. Sess. 22. cap. „ 8. *De missa vulgari lingua etc.*: „ Quamobrem retento ubi„ que cujusque ecclesiae antiquo, et a sancta romana ecclesia „ omnium ecclesiarum matre, et magistra probato rito etc. „ „ 4. Sess. 25. *de delectu ciborum etc*: „ Insuper hortatur „ sancta Synodus, et per sanctissimi Domini nostri atque „ Salvatoris adventum pastores omnes obtestatur, ut tanquam „ boni milites illa omnia, quae sancta romana ecclesia om„ nium ecclesiarum mater, et magistra statuit, nec non ea, „ quae tam in hoc concilio, quam in aliis oecumenicis sta„ tuta sunt, quibuscumque fidelibus sedulo commendent etc. „

E qui rifletta il censore al can. 3. *de Batp.* sovraccitato. Ivi è sottoposto all'anatema chiunque dica, non essere nella chiesa romana la vera dottrina del battesimo. Ecco pertanto definito come Dogma cattolico essere nella chiesa romana la vera dottrina intorno a quel Sacramento. Ora un dogma cattolico è invariabile, nè può cessare di essere un dogma cattolico, nè può avvenire in tutta la successione de'tempi, che un fedele non sia obbligato di credere, e di professare l'articolo definito del concilio di Trento: *In ecclesia romana esse veram de baptismi Sacramento doctrinam.* Pure se potesse avvenire, che la chiesa romana fosse in qualsivoglia punto di fede soggetta ad errare, potrebbe errare anche nella dot-

trina del battesimo, ed in tal caso il dogma cattolico definito dal concilio di Trento cesserebbe di essere dogma cattolico. Che se ciò non è possibile, non è dunque possibile, che la chiesa romana erri, o cessi di tenere la vera dottrina *de baptismo.* E se non è possibile, che erri in questo articolo, la stessa ragione esclude la possibiiità dell' errore circa qualunque altro articolo di dottrina.

„ E mi sarebbe agevole il far vedere, che la chiesa di „ Roma ha preminenza ed autorità non sopra tutte le chiese „ collettivamente, ma solo distributivamente prese, cioè *super* „ *ecclesias particulares.* „

Non si accorge il censore, che con ciò viene a giustificare la condanna di Eybel? il quale alla chiesa di Roma nega l' autorità non solo sopra tutte le chiese collettivamente prese, ma anche distributivamente, uguagliando la podestà de' vescovi a quella del papa quanto al governo di tutta la chiesa, e riducendo il primato ad un più particolare obbligo di esortazione, e di esempio, come pure fa il censore in più luoghi, e segnatamente n. 51: „ Non negarsi senza ragione „ da molti cattolici, che per riguardo alla podestà di go„ vernare tutta la chiesa il papa *antecellat amplitudine,* ossia „ che abbia un' autorità più estesa, e più ampia di ciascun „ vescovo a motivo del suo primato. „ Quanto poi al far vedere, che la chiesa di Roma non ha preminenza ed autorità sopra tutte le chiese prese collettivamente, credo ben, che agevole gli fia copiare il pseudo Bossuet; ma si ricordi che altro è copiare, altro far vedere.

„ Lascierò pure anche ad altri la briga di esaminare, „ se a tempi del concilio Lateranense IV il papa avesse „ *Ordinariae potestatis principatum* in virtù delle prerogative „ necessariamente competenti alla primazia, o piuttosto, come „ io penso, in vigore de' pregiudizj, che allora regnavano „ giusta il nuovo sistema del famoso Ildebrando. „

Possibile, che l' antica dottrina fosse da pregiudizj offuscata, e spenta a tal segno, che scintilla non ne rimanesse in un concilio Ecumenico, rappresentante l'universalità de' pastori sotto la presidenza del capo supremo? Che pregiudizj! E che altro è la podestà ordinaria del regime, se non la podestà propria di reggere? E secoli prima del *famoso Ildebrando* non disse S. Leone essere stato conceduto a S. Pietro, *ut proprie regat Petrus, quos principaliter regit et Chri-*

*stus*? Ecco onde deriva in Pietro l' ordinaria podestà di reggere *proprie* tutto quel gregge, che è *principaliter* retto da Cristo.

« Dirò solamente, che da molti la frase *disponente do-*
« *mino* usata in quel canone prendesi nel senso assai volgare,
« e trito, per cui suol dirsi, che nel mondo il tutto accade
« *disponente*, ma non *jubente*, ovvero *instituente Domino.* »

E non arrossisce il censore di siffatte inezie? Innumerabili sono le testimonianze degli antichi pontefici, che riferiscono ad una propria divina instituzione l' autorità del primato; e si vorrà che Innocenzo III, ed i padri del concilio (supposti dal censore involti ne' pregiudizj dell' Ildebrandismo) nell' usare una frase indicante l' origine della primaziale ordinaria autorità, abbiano, senz' avvertirlo, receduto dal senso fissato da loro maggiori, e che era universalmente ammesso in que' tempi?

Obbietta in fine: « Che le parole *disponente Domino su-*
« *per omnes ec.* sono dette *obiter*, *et extra institutum prae-*
« *cipuum*, e per conseguenza non contengono alcuna defi-
« nizione conciliare. »

La frase *disponente Domino super omnes ec.* tutt' al più può dirsi frase incidente, a considerare la struttura gramaticale: non così a considerare il sentimento, e l' intento del decreto, che era di spiegare l'estensione, e l' origine dell' autorità competente alla chiesa romana sopra le altre patriarcali. Altronde quando anche in questa frase non si contenesse una espressa definizione, non sarebbe sempre sommamente riprensibile ogni contraddizione ad una sentenza si manifesta del concilio? E sarà questa si poco da valutarsi, che non abbia potuto, e dovuto valersene l' E. R. ad oggetto di provare contro Eybel la preminenza d' autorità, che compete alla chiesa romana sopra tutte le altre?

Num. 68. « In Lugdunensi II, così attesta l' E., edita
« est *Graecorum fidei professio.* Veramente gli atti di quel
« concilio non parlano d' alcuna professione di fede, che sia
« stata *edita* da greci. Ha forse il R. E. voluto alludere alla
« lettera dell' imperatore Michele paleologo, la quale fu letta
« nel detto concilio: ed ivi l' imperatore *recognoscit* nella sede
« romana ciò, che scrive l' E. medesimo, vale a dire *Sum-*
« *mum et plenum primatum* ec. Furono anche lette nello
« stesso concilio le lettere de' vescovi greci, dove significa-

« vano: *Qualiter magnifico imperatori nostro communicaverimus* « *in sententia* ».

Lasceremo che risponda il preteso Bossuet, p. 3. *Defens.* l. 7. c. 35, ove tratta di questo concilio: « Jam quod erat « maximum, quid in reconciliandis graecis actum sit, com- « pendio memoramus. Ac primum allatae sunt litterae Mi- « chaelis Palaeologi imperatoris, totius ecclesiae Orientalis « scriptae nomine. His repetitur symbolum, cum additione « *filioque*: caetera latinos inter et graecos controversa eo « modo finiuntur, quo docet, et praedicat sacrosanta romana « ecclesia. » Gli atti del concilio parlano certamente della professione di fede preventivamente esatta da greci, e che fu da medesimi prestata per la riunione. Questa si conteneva nella lettera dell' imperatore scritta *Totius ecclesiae Orientalis nomine*, ed era concepita, come nota Natale Alessandro *Secundum formulam ab apostolica sede sibi praescriptam.* Ed a questa protestarono i vescovi di pienamente conformarsi. Adunque sussiste, che nel concilio di Lione sia stata *edita*, prodotta, promulgata la professione di fede de' greci, senza la quale non sarebbesi potuto fare la riunione.

Ma, dice il censore: « Queste lettere non erano di tutti « i vescovi greci. »

Le lettere dell' imperatore contenenti la professione di fede erano scritte *Totius ecclesiae Orientalis nomine:* a queste si dovean conformare, e si conformarono tutti quelli, che vollero essere compresi nella riunione, e fatti partecipi della comunione cattolica. Gli stessi Greci protestarono di tenere i dissidenti in conto di scismatici, e questi gli abbandoniamo al censore senza difficoltà, come abbiamo fatto sopra degli eusebiani.

In vano rileva ancora qualche differenza di espressione nelle lettere de' vescovi: queste differenze punto non si oppongono al contenuto della lettera dell' imperatore, nè contraddicono la protesta, che fanno i vescovi di conformarvisi pienamente.

Domanda finalmente il censore cosa si pretende concludere dalle lettere tanto dell' imperatore, quanto de' vescovi? La risposta è facile. Se ne conclude ciò, che vi si contiene apertamente, una piena condanna degli errori di Eybel, e del censore medesimo. Nè potrà giudicare il leggitore da questo solo tratto: « Ipsa quoque sancta romana ecclesia sum-

« mum, et plenum primatum, et principatum super univer-
« sam ecclesiam catholicam obtinet, quem se ab ipso Domino,
« in beato Petro apostolorum principe, sive vertice, cujus
« romanus pontifex est successor, cum potestatis plenitudine
« recepisse, veraciter, et humiliter recognoscit. Et sicut prae
« caeteris tenetur fidei veritatem defendere; sic et si quae
« de fide subortae fuerint quaestiones suo debent judicio de-
« finiri: ad quem potest gravatus quilibet super negotiis ad
« ecclesiasticum forum pertinentibus appellare ec. » Sono forse queste le massime di Eybel? eppure quelle furono, che dovettero da greci professarsi per essere ammessi alla comunione cattolica da un concilio Ecumenico.

N. 69. « *Superiores Synodus subsecuta deinceps florentina*
« *catholicum primatus Dogma celebri decreto sancivit.* Ecco
« come segue ad instruirci l'E. R., eppure dovea ignorare,
« che il cardinale di Lorena nel 1563, il cardinale di Noailles
« nella sua instruzione pastorale del 1719, il Bossuet, l'au-
« tore del V opuscolo nel tomo VII, della raccolta di Pistoja,
« ed altri cattolici, eruditi, e pii teologi insegnano essere
« in libertà di ciascuno di non riguardare il concilio di Fi-
« renze come un concilio legittimo, e generale.

Molto meno dovea il censore ignorare ciò, che dice, e prova Natale Alessandro della ecumenicità di quel concilio, *Dissert.* 10. *de Syn. Florent*: « Denique Florentina synodus,
« ratione saltem Dogmatum ab ea finitorum, Oecumenica
« totius ecclesiae consensu praedicatur. » E ciò dice non ostante la protesta del cardinale di Lorena: « Cum revera
« Gallicana ecclesia Florentinae Synodo nusquam intercesserit,
« nec Graecorum unioni, et definitioni fidei in ea editae ad-
« versata sit, immo eam definitionem sit perpetuo venerata. »
Confessa che da principio alquanti Gallicani vi ripugnarono:
« Etsi de capite fidei, scilicet de primatu romani pontificis,
„ non honoris tantum, sed potestatis, et jurisdictionis con-
„ venirent. „ E poi soggiunge ancora: „ Quin ratione do-
„ gmatum, Florentina synodus sit universalis, nemini catho-
„ licorum dubium est. „ Qual sia l'autorità della citata pastorale del cardinale di Noailles, potrà il censore impararlo dalla sua ritrattazione. Cita Bossuet senza indicazione di luogo. Pure nell' opera *Defens.* non trovo passo, che contraddica l' ecumenicità del concilio di Firenze, anzi vi si suppone; e soltanto intende l'autore voler mostrare, che il decreto di

Firenze non contraddice i famosi decreti di Costanza, il che è fuor della presente quistione. Ci compatisca finalmente il censore, se per deferenza all'opuscolo V della raccolta di Pistoja non stimiamo esser lecito dubitare della ecumenicità di un concilio, della quale, come dice Natale Alessandro: *Nemini catholicorum dubium est.*

„ Se però il R. E. si contenta di ricavare da quel con-
„ cilio il solo domma cattolico del primato, non gli fa-
„ remo noi alcuna opposizione, ed unicamente l'avviseremo
„ di non opporsi egli a ciò, che di comune sentimento dis-
„ sero i padri dello stesso concilio, che al papa si debbono
„ in realtà *sua privilegia*, ma soltanto *juxta canones* de'con-
„ cilj precedenti. „

Allude ambiguamente al solito il censore alla clausola, che termina il decreto del concilio, della quale non è qui luogo di trattare *ex professo.* Ma comunque ancora si voglia intendere, ha egli bisogno di essere avvisato, che il domma cattolico del primato espressamente definito dal concilio, non si verifica di una semplice soprintendenza da esercitarsi per via di esortazione, e di esempio, ma che importa una piena podestà di reggere, pascere, governare la chiesa: che questa podestà tutt'altro comprende che un mero, e più particolare privilegio di ammonire, e denunziare: che chi ristringe il primato in que'termini non salva il domma cattolico: che gli stessi Gallicani, li quali da prima ripugnarono, convenivano però *in capide fidei*, cioè, come dice Natale Alessandro *De primatu pontificis, non honoris tantum, sed et potestatis, et jurisdictionis a Christo immediate instituto:* che questo non fittizio, ma reale primato fu riconosciuto da concilj precedenti, come oltre i monumenti sopra riferiti, ne fanno fede i documenti prodotti contro i Greci. Così potrà il censore, capacitarsi, che non senza ragione fu allegata contro di Eybel l'autorità dell'ecumenico concilio di Firenze.

Num. 1. « Chiama in ajuto l'E. R. anche i padri del
« concilio Tridentino, dicendo, ch'eglino *divino spiritu afflati*
« *declararunt: Pontifices Maximos pro suprema potestate sibi*
« *in ecclesia universa tradita causa aliquas criminum gra-*
« *viores suo potuisse peculiari judicio reservare.* » A queste parole, che sono certamente del concilio, oppone il censore, che i padri di qualsivoglia concilio generale non possono considerarsi *Divino spiritu afflati*, se non nelle definizioni

spettanti alla fede, ed a buoni costumi: che il concilio non fece ivi definizione sull'autorità suprema del papa, e quelle parole usò solamente *obiter*, *et extra institutum.*

Mi sia però qui permesso dal censore di domandargli, perchè dunque rileva egli con particolare approvazione §. 77, il detto d'Incmaro di Reims, che parlando de' canoni riguardanti la disciplina, chiama con frase anche adottata da santissimi pontefici, *Sacros, canones spiritu dei conditos, et totius mundi reverentia consecratos?* Eppure questi canoni disciplinati, siccome variabili, non possono dirsi altrettante definizioni spettanti alla fede, ed a buoni costumi. Lo Spirito Santo assiste la chiesa non solo nel magistero dell'insegnamento, ma ancora nell'esercizio dell'autorità reggitrice.

2. S'inganna il censore nel credere, che quelle parole *Pro suprema potestate* ec., siano sfuggite al concilio *obiter*, *et extra institutum.* L'intento del concilio era di accertare, e dichiarare la podestà delle riserve competente al romano pontefice: e nel dichiararla l'intento portava, che si additasse il fondamento, su cui si appoggiava la dichiarazione: ed additando questo fondamento nella suprema podestà conferita a romani pontefici *in ecclesia universa*, si vede, che l'assume qual principio stabile, ed incontrastato, che bastava indicare, senza bisogno di confermarlo più espressamente. Non furono dunque poste quelle parole, *obiter*, *et extra institutum*; se non si vuol dire, che quello che si accenna, o si oppone qual fondamento di una proposizione, sia *extra institutum* della proposizione, che si vuole stabilire.

3. Tutto chè quelle parole non siano poste in forma di espressa definizione, non può negarsi, che in esse non si contenga l'espresso sentimento de' padri del concilio, e sarà di sì poco peso il sentimento della chiesa edocente, adunata in quel sacro concilio, che non abbia da prevalere agl'insani clamori di Eybel, e de' suoi partitanti? Persisterà pertanto, credo io, l'E. R. a riconoscere nel papa quella suprema podestà, che in lui senza esitazione riconobbe il concilio; nè punto si ritrarrà perchè con incredibile audacia soggiunga il censore: « essere assolutamente priva d'ogni « fondamento l'opinione, che vorrebbe farci ammettere l'E. « R., che la podestà sopra queste riserve sia *Ordinario jure* « *insita primatui.* »

Num. 11. « Stima di più l'E. di poter citare in favore

« delle ildebrandiche sue massime il concilio di Costanza,
« perchè in esso trova condannata la proposizione di Vicleffo:
« *Non est de necessitate salutis credere romanam ecclesiam esse*
« *supremam inter alias ecclesias.* Doveva però considerare ciò
« che dopo questa proposizione soggiunge il concilio: *Error,*
« dice, *si per romanam ecclesiam intelligat universalem eccle-*
« *siam, aut concilium generale, aut pro quanto negaret pri-*
« *matum summi pontificis super alias ecclesias particulares.* »

Ha dunque meritamente stimato l' E. potersi allegare questa condanna contro chi non riconosce nella chiesa romana un primato di vero nome; come di Eybel si è di già evidentemente dimostrato.

« Dallo stesso concilio fu condannata la proposizione di
« Gio. Hus: *Petrus non est, nec fuit caput ecclesiae sanctae*
« *catholicae.* Ma il R. E. che ha ciò osservato, poteva ancora
« riflettere su quello, che il concilio aggiunge, cioè che la
« proposizione di Hus contiene un' errore, quando ivi a S.
« Pietro, ed a suoi successori si neghi *Omnis ratio capitis.* »

Nella sess. XV, del concilio di Costanza, nulla si trova di soggiunto alla suddetta proposizione ivi condannata sotto il n. 7. bensì nella condanna, che fece l' an. 1413, la facoltà teologica di Parigi di varj errori estratti dal trattato *de Ecclesia* di Gio. Hus, leggesi registrata sotto il n. 11, la proposizione: *Quod solus Christus, non papa, est caput ecclesiae.* E segue là censura: *Error justa communem doctorum acceptionem, si omnis a papa ratio capitis excludatur.* Così presso Natale Alessandro Hist. XV, Saec. c. 2., §. 3, ove si vede, che l' *Omnis ratio capitis* è posto per indicare, che la prerogativa di capo non conviene al papa sotto la stessa ragione, che conviene a Cristo; ed insieme che sebbene a Cristo solo convenga in singolare maniera la ragion di capo, debba escludersi dal papa, cioè quella, che gli è attribuita *justa communem doctorum acceptionem* (1).

(1) Dagli stessi articoli di Martino V, ben chiaro apparisce in qual senso fu riconosciuta nel papa la qualità di capo della chiesa dal concilio di Costanza. Dopo gli articoli accennati nel Breve, ne'quali si propone tra le dottrine da doversi professare da ogni cattolico, che *B. Petrus fuerit vicarius Christi*, e che *papa canonice electus . . . sit successor B. Petri, habens supremam auctoritatem in ecclesia Dei*, viene l'articolo seguente, che apertamente dichiara il senso, in cui si prende questa voce di autorità, quale si attribuisce al papa,

Ma sentiamo ciò che ne suggerisce il censore per formarci questa nozione di capo: „ E' osservabile, dice egli, „ ciò che il concilio medesimo, e Gersone, che in quel con- „ cilio sommamente si distinse pel suo sapere, ed il cardi- „ nale d'Ailly, ed altri molti cattolici scrittori hanno detto „ circa la qualità di *Capo della chiesa*, che suol darsi al „ papa. Si consulti il di già mentovato opuscolo V del tom. „ VII, della raccolta, che esce da Pistoja in Toscana. „

Si compiaccia dunque il censore di osservare ciò ch'egli dice essere osservabile; cioè quello che della qualità di capo della chiesa hanno scritto Gersone, ed il cardinale Pietro d'Ailly. Abbiamo di già replicatamente prodotte le testimoze di Gersone, nelle quali vien da lui tacciata qual eretica, e scismatica la dottrina di chi dica: *La forma della monarchia non essere stata da Cristo immediatamente instituita nella chiesa: lo stato papale non essere uno stato monarchico: a questo potersi pareggiare qualunque altro particolare stato della chiesa: ogni vescovo essere papa nella sua diocesi, o uguale al papa romano etc.* Veda il censore se quelle sono le massime di Eybel. Diciamo lo stesso di Pietro d'Ailly. Quanto all'opuscolo di *Pistoja in Toscana* ci compatisca il censore, se non siamo in grado di valutarne l'autorità. Lasciamo pure ben volentieri ad altri la briga di notare il singolare esempio di geografica esattezza, ch'egli ne dà col segnare *Pistoja in Toscana*, non appartenendo ciò al presente nostro instituto.

„ Prescrisse Martino V, una formola, secondo la quale „ doveansi interrogare coloro, che dallo scisma voleano ve-

come pure agli arcivescovi, e vescovi sopra i semplici sacerdoti: *Utrum credat, auctoritatem jurisdictionis papae, archiepiscopi, et episcopi in solvendo et ligando esse majorem auctoritate simplicis sacerdotis, etiamsi curam animarum habeat.* Ove si vede, che siccome autorità di giurisdizione si è quella che compete agli arcivescovi e vescovi sopra i semplici sacerdoti, così l'autorità di giurisdizione si è quella *Suprema autorità* che nel solo papa si riconosce in tutta la chiesa. Adunque a tenore di questi medesimi articoli si rende manifesto, che *ratio capitis* nel papa importa un'autorità di giurisdizione, autorità suprema, che stendendosi in tutta la chiesa, si stende anche sopra i vescovi; e quindi è che i padri gallicani, come si è più volte dovuto ripetere, punto non dubitarono di tacciare quale scismatico ed anche eretico, chi negasse al papa un vero primato, non solo di onore, ma ancora di autorità, e di giurisdizione sopra di loro.

„ nire alla comunione romana. Ciò si accorda senza diffi- „ coltà all' E. Ma egli a vicenda dovrà accordarci, che il „ detto papa presedette bensì a molte delle posteriori sessioni „ del concilio di Costanza, ma non era egli il concilio, nè „ al concilio si può attribuire ogni sentimento di quel papa. „ Deesi dunque riguardare come opinione propria di Martino „ V, e non già di quel concilio generale: *Papam omnibus* „ *christianis posse concedere indulgentias, singulos porro epi-* „ *scopos suis subditis secundum limitationem sacrorum cano-* „ *num.* „ E quì pure ne rimanda ad un trattato sulle indulgenze, che trovasi nel tomo XI, degli opuscoli stampati in Pistoja presso Atto Bracali.

Robusto ragionatore è il nostro criticante censore. Martino V, non era il concilio di Costanza: dunque senz' altra ragione deesi concludere, che fu opinione propria di lui, e non sentenza del concilio, quello che leggesi decretato nella solenne costituzione da esso pubblicata in quel concilio. Non così ben seppe ragionare il gran Bossuet, il quale nella prima parte della confutazione del catechismo di Paolo Ferry c. 2, oppone francamente, e senza la minima esitazione agli errori di quel ministro gli articoli di quella costituzione, come altrettante *decisioni* del concilio di Costanza. Ma è da compatire l' ignoranza di Bossuet, e di tutti quanti li teologi cattolici, che vissero dal concilio, di Costanza fino al suo tempo, i quali non ebbero la sorte di potere illuminarsi colla lettura dell' opuscolo stampato nella raccolta di Pistoja, presso *Atto Bracali.* Si noti per altro, come ben si accordano cotesti critici censori del Breve. L' autore dell' *esame* non veggendo come poter dubitare dell' autorità di una costituzione consacrata dall' universale consentimento, e riverenza della chiesa, si provò a voler mostrare (sebbene infelicissimamente come si è veduto) che la dottrina di Eybel non dissente punto da quella, che si contiene nella formola ivi prescritta. Al contrario l' autore delle *Riflessioni*, non veggendo modo di palliare l' aperta dissonanza, che vi ha tra l' una, e l' altra dottrina, si è appigliato al deplorato partito di oppugnare l' autorità di una costituzione, la quale, ripetiamolo, è stata fin' ora *Totius mundi reverentia consecrata.*

All' autorità del papa di assolvere gli altrui diocesani oppone il concilio di Selgenstad, an. 1023, ed il concilio di Limoges an. 1031. Ma riguardo al primo potea imparare da

Natale Alessandro, che *Lapsorum malas artes, et impoenitentiam, non summam romani pontificis in tota ecclesia auctoritatem Synodus impugnat*: che il secondo poi non parla se non delle assoluzioni ottenute per via di orrezione dalla santa Sede, di cui anzi riconosce la somma autorità con queste ben significanti espresse parole: *Judicium enim totius ecclesiae maxime in apostolica romana sede constat.*

Riferisce, che Enrico vescovo di Liegi avendo inteso, che Gregorio VII, avea assoluto un suo diocesano „ che giudicò „ opportuni a riconvenire un tal papa, che si usurpava l'altrui „ giurisdizione contro i canoni, e la giustizia. „

Quanto fosse opportuna la riconvenzione di quel vescovo si riconosce dalla risposta del santo pontefice, che giustifica il suo fatto, non già con false decretali, ma colla condotta tenuta dal suo predecessore S. Giulio nella causa di S. Atanasio. Aspettiamo poi dal censore i canoni, che proibiscono al papa di assolvere gli altrui parrocchiani. Sappia ancora il censore, che lo stesso vescovo ricorse pure anch' esso al papa per essere assoluto da un giuramento, che gli era stato estorto con iniqua violenza, come si ha dalla risposta, che gli fece S. Gregorio, presso Labb. l. 7, epist. 14.

Num. 72. „ Ha somma premura (l' E.) di farci notare, „ che anche in Basilea il papa fu riguardato come *Capo della* „ *chiesa.* Ha però tralasciato l'E. di aggiungere, siccome ag- „ giunsero i padri basileensi, che è *Capo mtnisteriale.* „

Nel passo citato dal breve non vi ha l'aggiunta di capo *ministeriale.* Vi si legge (sess. 45): *Quod caput sit et primus ecclesias vicarius Christi, et a Christo, non ab hominibus, vel synodis, aliis praelatus, et pastor christianorum etc.*, come è fedelmente riferito nel decreto pontificio. Vero è che in qualche altro luogo il papa è da basileensi denominato capo *ministeriale*, anzi da questo stesso passo de' basileensi, nel riconoscerlo qual capo della chiesa, costituito non dagli uomini, non da sinodi, ma da Cristo medesimo, ben chiaro si rileva, che questa voce *ministeriale* riferivano essi ad un *ministero*, la cui autorità veniva da Cristo, e non dalla chiesa. Ma quanto poco giovi agli avversarj la puerile loro affettazione a rilevare non tale denominazione, si è di già dimostrato nelle *Osservazioni preliminari.* Altronde si è anche fatto vedere ciò, che insidiosamente si tralascia qui dal censore, che i basileensi hanno riconosciuto nel papa come capo della

chiesa quelle prerogative, che vengono sì audacemente oppugnate da Eybel, e da suoi fautori.

Num. 74. Si riferisce il censore, senz' addurre nuove ragioni alla interpretazione data da lui, num. 37, alle parole di S. Cesareo, ove con patente impostura ne ristringe il sentimento contro l'espresso tenore della lettera del santo; come si è ivi dimostrato.

Num. 75. Intorno a S. Avito, soggiunge, che « Chiun« que leggerà la lettera di questo santo vescovo, e la ri« sposta, che gli fa il pontefice Ormisda nel tom. 2 delle « opere di Sirmondo p. 87, comprenderà ad evidenza, che « S. Avito dice soltanto essergli manifesto, che tutti i fran« cesi avrebbero seguito il parere del papa in quella causa, « di cui trattavasi, perocchè era già stata decisa dalla chiesa « ne' due concilj generali di Efeso, e di Calcedonia. »

Altra impostura. Di quel *perocchè* non vi ha vestigio, nè nella lettera di S. Avito, nè nella risposta di S. Ormisda. Nella prima, che è la 87, presso Sirmondo, S. Avito rammemora la condanna di Nestorio, e di Eutichete per autorità della santa sede apostolica senza nominare i concilj di Efeso, e di Calcedonia: *Eutychetis igitur Nestoriique damnatio, quos jamdudum per beatissimos decessores sanctae sedis vestrae calcavit auctoritas.* E. S. Ormisda nella risposta commenda S. Avito, *Dum te secundum directas per Alexium presbyterum, atque Venantium diaconum litteras intuemur, et de impiis transgressoribus Eutichete, atque Nestorio sedis apostolicae constituta recolere.* Abbiamo poc' innanzi accennata la lettera sinodica de' 44 padri Gallicani a S. Leone, ed il Can. I del Concilio Aurelianense V, in detestazione degli errori di Nestorio, e di Eutichete, perchè condannati dalla santa Sede senza menzione alcuna de' suddetti concilj. „ Primo itaque nefariam „ haeresim, quam auctor sibi male conscius, et a vivo san„ ctae fidei catholicae fonte discedens, quondam condidit „ eutyches, vel si qua a venefico similiter impio suat pro„ lata Nestorio, quas etiam sectas sedes apostolicae sancta „ condemnavit, similiter et nos easdem cum sais auctoribus, „ et sectatoribus execrantes est. „

Num. 76. „ *Aurelianenses patres*, così soggiunge l'E. R. „ *Canonicam formam in metropolitanorum electione servandam* „ *ex apostolicae sedis decretis repetunt.* Questi padri non possono „ essere altri che quelli del concilio III, celebrato in Orléans

nel 538. (Non vi era bisogno di questo pedantesco apparato, giacchè la citazione è in margine del Breve): „ Avrà però „ letto l'E. il can. 3 intero. Ivi si ordina lo stesso anche „ per rapporto alla elezione de' suffraganei, e si stabilisce, „ che debbansi fare *secundum decreta sedis apostolicae, et* „ *priorum canonum statuta.* Se avesse considerato queste ultime „ parole, sarebbesi accorto, che la forma canonica nelle ele„ zioni de' Metropolitani, ed anche suffraganei, si dovea pren„ dere non dai soli decreti della sede apostolica, ma eziandio „ dagli stabilimenti *Priorum canonum.* „

Bisogna certamente, che l' E. R. abbia letto intero il canone, poichè distingue ciò, che è distinto nel canone, e che malamente si confonde dal censore. Il canone ha due parti. L'una riguarda l'elezione de' metropolitani soltanto, e di questa dicesi, che debbe farsi *sicut decreta sedis apostolicae continent* senza veruna aggiunta. Ed anzi nella ragione, che soggiungono, tornano a richiamare l' autorità della santa sede: *Quia nequum est, sicut ipsa sedes apostolica dixit, ut qui prueponendus est omnibus, ab omnibus eligatur.* La seconda parte riguarda l'elezione de' comprovinciali, e di quella dicesi, che oltre il consenso del metropolitano, *Cleri, et civium, justa priorum canonum statuta, electio, et voluntas requiratur.* Adunque: 1. La copulativa riferita dal censore *Secundum decreta sedis apostolicae, et prioram canonum statuta* non esiste nel canone, e riguardo alla elezione de' metropolitani, della quale si parla nel Breve, altro prescritto non vi ha, fuor quello che si riporta nel Breve. 2. Volendo anche toccare di fuga la seconda parte, la ragione per cui ricercasi da canoni *Cleri, et civium voluntas*, motivata intanti nella prima parte. *Quia aequum est, ut qui praeponendus est omnibus, ab omnibus eligatur*, si riferisce pure da padri medesimi al detto della santa sede, *sicut ipsa sedes apostolica dixit.* Ed infatti che que'sinodi si pregiassero per una inveterata tradizione di conformare i loro statuti a decreti della sede apostolica, ne rendono chiara testimonianza i padri del concilio Turonense II, an. 567, meno di trenta anni dopo l' aurelianense can. 20, ove dopo riportato un decreto di Innocenzo I, soggiungono: *Quis sacerdotum contra decreta talia, quae a sede apostolica processerunt, agere praesumat? . . . . . Et patres nostri hac semper custodierunt quod eorum praeceperit auctoritas. Nos ergo hoc sequentes, quod vel apostolus Paulus, vel*

*papa Innocentius statuit, in canonibus nostris inserentes, statuimus observandum etc.*

Num. 77. « Incmaro Metropolita di Reim vien citato « dall' E. a favor suo per due motivi. 1. Perchè nominò la « sede di Roma *Omnium ecclesiarum matrem, ac magistram.* « 2. Perchè professò di essere stato verso de' papi *In omni- « bus fidelem semper, et subjectum.* »

Vero l'uno e l'altro motivo. Vediamo come il censore tenta di eluderli. Quanto al primo dice, che „ quell'arcive- „ scovo nel dare un tale titolo alla sede romana volle al- „ ludere unitamente a quella sorte, ch' ebbero i papi di spe- „ dire in tutto l'Occidente i primi fondatori, e maestri delle „ chiese. „

Ella è dunque vera la testimonianza di S. Innocenzo I, riportata nel breve, che da S. Pietro, e da suoi primi successori furono fondate le chiese, particolarmente per tutto l'Occidente. Dal che segue 1. Che sendo certo che ciò essi fecero legittimamente, egli è altresì certo, che il fecero *jure suo*, e che dovendo esistere le chiese prima de' sinodi, furono dunque fondate chiese, ed istituiti vescovi *Ante omne synodum:* punti sulli quali è piaciuto al censore profondere tante inette cavillazioni. 2. Che non potendosi dubitare, che i primi fondatori, e maestri delle chiese non abbiano unito alla predicazione della fede i regolamenti della disciplina, ne viene in conseguenza, che la primitiva disciplina emanò realmente dall' autorità di quella sede, da cui spediti furono i primi fondatori, e maestri delle medesime.

Ma se ciò e vero, verissimo, non è egualmente vero, che a quel pregio alluda unicamente Incmaro di Reims nel dare alla chiesa romana il titolo di madre, e maestra di tutte le chiese. Anzi di ciò non fa neppur motto in quel passo, e tutto si rivolge all' autorità della sede apostolica. Odasi lo stesso Incmaro (Epist. cit. nel Breve): „ De tumore „ namque erga sedem apostolicam omnium ecclesiarum martem, atque magistram, jam apud sanctae recordationis „ sergium, atque Leonem fueram denotatus: sed debitis obsequiis, cooperante Domino, quocunque se locus mihi praebuit, demonstravi quod fidelis, et dovutus, humilis quoque „ ac subjectus semper in omnibus, et ubique erga sedem „ apostolicum, et ejus rectores extiterim. „ E poco innanzi avea protestato: „ Denique post praefatas vestrae auctoritatis

„ epistolas relectum est in supradicto loco decretum vestrae „ praeceptionis de restitutione praedictorum fratrum nostro- „ rum, et quod decrevistis libenter amplexi sumus. Et quod „ praefatus venerandus archiepiscopus egilo mihi ex vestro „ mandato inde injunxit, sine retractatione exequi procuravi. „ Qua de re nil aliter, nisi veluti a vestra auctoritate est „ definitum, in posterum repetere cupio etc. „

Quanto al secondo motivo dice: „ Che dalla professione „ di fede, che fece egli (Incmaro) *act.* 2. del sinodo tenuto „ Troischateaux, appare, che la detta sua ubbidienza fu *Se-* „ *cundum canones spiritu dei conditos, et totius mundi reve-* „ *rentia consecratos.* Onde al papa Nicolò I, scrisse liberamente, „ che perdeva il tempo nel mandarli frequenti ordini, *Excom-* „ *municationes intentantes, et objurgationes ferentes.* „

Eppure, dirà taluno, non è forse questo Incmaro quel vescovo, che, come dice il censore, scrisse liberamente al papa, che *perdeva* tempo a mandargli frequenti ordinazioni *Excommunicationes intentantes, et objurgationes ferentes?* Come può stare tanta arroganza con tanto rispetto?

Svelata che sia l'impostura, svanirà la maraviglia. Quel preteso libero scrivere d'Incmaro si riferisce alla lettera, ch'egli scrisse al papa, allorchè Rotado vescovo di Soissons ingiustamente da lui ( Incmaro ) deposto portossi a Roma per proseguire il suo appello, non ostante la frode, e la violenza, con cui tentò Incmaro per ogni via impedirglielo. Se ne può vedere la scandalosa, dolente istoria presso Natale Alessandro, e l'abate Fleury. Il vigore con cui papa Nicolò sostenne il diritto dell'appello fatto a lui, sottrasse l'innocente dalla tirannia, che così lo chiama Natale Alessandro, del suo persecutore. Rotado fu inviato a Roma dallo stesso re Carlo il Calvo, accompagnato dalle lettere di esso sovrano, di molti vescovi, e d'Incmaro medesimo, la cui lettera sola è rimasa, come dice Fleury, che ne fa l'analisi. Duopo sarebbe, se tanto lunga non fosse, riferirla per intero, quale fu inserita da Flodoardo nella sua istoria. Se ne può vedere un tal qual'estratto presso lo stesso Fleury lib. 50. n. 36. Incmaro vi si mostra sempre persuaso delle indegnità del deposto Rotado. Ciò non ostante scrive al papa: „ Se voi lo ristabiliste, conoscendolo qual'egli è; noi non „ avremmo la coscienza incaricata delle anime, che voi gli „ avreste affidate; ed io il soffrirei pazientemente: tutti sap-

„ piamo la sommissione, che dobbiamo alla santa sede..... „ Se da qui innanzi nella nostra provincia vi ha chi com„ metta azione, di cui si porti a voi la querela, come causa „ maggiore, io l' ammonirò per non rendermi colpevole avanti „ Dio. Se si emenda, fia bene: se no, il rimanderò al vo„ stro giudizio: e se non vuole andarvi, farà ciò che gli „ piacerà, e quanto a me ne sarò discaricato. Sarò obbli„ gato di così adoperare per non ricevere sì spesso da parte „ vostra lettere con minaccia di scomunica. „ Ecco il modo, in cui si contiene Incmaro nel portare al papa le sue doglianze delle riprensioni, che ne avea ricevute in una causa, in cui l'antica sua animosità contro Rotado non gli lasciava riconoscere i suoi proprj torti. Consideri ora il saggio leggittore, se un tal parlare sia lo stesso, che dire liberamente al papa, che non perda il tempo a mandare scomuniche ec. Questo preteso disprezzo è altronde smentito dalle replicate ossequiosissime testimonianze della più profonda sommissione in tutta quella lunga lettera, nella quale inoltre non solo riconosciuti vengono, ma provati di proposito quei diritti, che negati sono alla santa sede da Eybel, dal censore, e da loro aderenti.

Nel concilio Tricassino II, sotto papa Giovanni VIII, an. 878. *act.* II. non si tratta di profession di fede, ma di cause particolari. Dopo l'allocazione del papa: „ Hincmarus ar„ chiepiscopus Rhemorum respondit: secundum sacros cano„ nes, spiriti dei conditos, et totius mundi reverentia conse„ cratos, quos apostolica sedes per beatum, et Dominum no„ strum papam, et sancta romana ecclesia, omnium eccle„ siarum mater privilegio sancti Petri damnat, damno; quos „ anathematizat, anathematizo ec. „ 1. La costruzione stessa della frase porta questo senso, che a tenore de' sacri canoni Incmaro condanna quelli, che la chiesa romana condanna, e non che Incmaro condanni quelli, che a tenore de' canoni sono dalla sede romana condannati. 2. Anche in queste cause particolari, ove il giudizio della santa sede può soggiacere ad orrezione, o sorrezione Incmaro altro non credè doversi assumere, che di rappresentare al pontefice il vero stato delle cose, ed aspettarne la definitiva sentenza. Così nella lettera a Nicolò I: „ Nec ea quae modo dignationi vestrae scribere „ fisus de clementia vestrae benignitatis praesumo, ad hoc „ scripta intelligatis, quasi increpationibus vestris duriter su-

„ sceptis, contumaci corde resistere. et quae scripsistis, in-
„ reverenti fronte, vel erecta cordis cervice dissolvere, aut
„ vestris apostolicis jussionibus, vel definitionibus resultae
„ modo quolibet, vel in modico velim; qui sicut Domino fa-
„ mulus, et patri filius, in omnibus satisfacere, et parere
„ apostolicae vestrae auctoritati desiderio. „

Num. 78. „ Riporta l'E. una lunga testimooianza di S.
„ Ivo di Chartres, volendocelo rappresentare qual dichiarato
„ fautore de' privilegj, e diritti papali. „

Ecco il tratto del Breve: tum et Ivonem Carnotensem
„ greviter eorum audaciam coarguentem, qui contra sedem
„ apostolicam caput erigunt: *Cujus judiciis et constitutioni-*
„ *bus obviare, plane est haereticae pravitatis notam incurrere:*
„ ad quam *principaliter*, *et generalissime pertineat tam me-*
„ *tropolitanorum, quam caeterorum episcoporum consecratio-*
„ *nem confirmare, vel infirmare, constitutiones, et judicia re-*
„ *tractare, suas vero inconcussas detinere, et nullius inferio-*
„ *ris judicio retractandas, corripiendas concedere.* Quod idem
„ Gelasii quoque auctoritate comprobat. „

Ora sentiamo il censore: „ Ma primieramente visse Ivo
„ in un tempo, in cui teneansi per vere le false decre-
„ tali. „

Ma S. Ivo prese questo passo non da false decretali.
ma dà una vera autentica decretale, quale si è quella di S.
Gelasio.

„ Io noto secondariamente, che l'espressioni di S. Ivo,
„ sulle quali tanto confida l'E, trovansi nell'epist. 8, che
„ dal santo fu scritta a Richerio arcivescovo di Sens. „

Così appunto è notato in margine del Breve; nè però ha
dovuto il censore durare fatica a ritrovare il citato luogo.

Viene poi il censore a dire: „ che S. Ivo era tenace dei
suoi diritti, e ne reca in prova la resistenza, che fece ad Ugo
arcivescovo di Lione, tutto chè legato apostolico. „

Vero è, che più volte si lagnò S. Ivo della condotta di
Ugo, come se si fosse abusato della sua prerogativa; e se
ne lagnava presso la stessa santa sede, come si vede nella
lettera 58, ed in altre. Perciò la resistenza, che talora op-
pose all'arcivescovo di Lione, punto non si oppone a senti-
menti di soggezione manifestati da lui nel tratto, che se ne
riporta nel Breve.

Segue indi a narrare diffussamente altre lagnanze di S. Ivo

contro l'arcivescovo di Sens; da qual racconto „ si vede „ facilmente, dice egli, che S. Ivo, affine di difendere la „ propria causa, si espresse con que' sentimenti, scrivendo „ a Richerio, perchè stimava, che questo suo metropolita- „ no si opponesse alla sua consacrazione senza giusta ra- „ gione. „

Bel raziocinio! Adunque perche S. Ivo si credeva gravato dal suo metropolitano, avrà tradito i suoi sentimenti, e si sarà preso ad esaltare per sua difesa diritti alla santa sede non competenti? Anzi chi non vede che avrebbe data un'arme contro di se al suo avversario, con opporgli diritti di sua immaginazione, e che non fossero stati riconosciuti per veri, e legittimi? Invano, e fuor di questione rileva, che sul finire del secolo XI, si credeva da vescovi della Francia, che il diritto della consecrazione de' metropolitani apparteneva a comprovinciali, e quella de' suffraganei al metropolitano. Ma ciò che fa alla quistione? Si credeva altresì; che questo diritto era subordinato alla superiore autorità del romano pontefice, come consta da queste stesse lettere di S. Ivo.

„ L'autorità di Gelasio I, allegata da S. Ivo, e presa „ *commonit. ad Faust.* secondo il Bossuet *Def.* cler. Gall. p. „ 3. l. 10. c. 22, e le Gros etc. prova semplicemente, che „ *ipsi canones* sono quelli, *qui sanxerunt*, che la sede romana „ possa giudicare le cause di tutte le chiese particolari, co- „ sicchè la detta sede non debba *commeare ad judicium* di „ alcun vescovo particolare. „

Bossuet, ossia l'autore *Defens.* pretende bensì, che la facoltà, che S. Gelasio attribuisce alla sede romana, debbe interdersi di tutte le chiese particolari, e non della chiesa presa collettivamente ( questione aliena dal presente instituto ) ma non dice, che *ipsi canones* sono quelli, che *sanxerunt*, che la sede romana possa giudicare le cause di tutte le chiese particolari, quasichè da canoni abbia la chiesa romana ricevuta quella facoltà, come viene insinuato dal censore. Ciò non dice Bossuet. Vero è che S. Gelasio nel suo *Commonit*, dice: *ipsi sunt canones* etc, non però che egli ripetesse originariamente questa autorità da canoni, ma per convincere, e ribattere colle proprie loro armi que' refrattarj pseudo canonisti (che di tale zizania non è mancato in alcun tempo), che a lui opponevano i canoni. Onde conclude: „ Ineptias

„ itaque suas sibi servent, nisi resipiscant, potius cogitan-
„ tes Christi vocem non esse superfluam, quae confessioni
„ beati Petri apostoli infermi portas nunquam praevalituras
„ asseruit. Quapropter non veremur ne apostolica sententia
„ resolvatur, quam et vox Christi, et majorum traditio, et
„ canonum fulcit auctoritas, ut totam potius ecclesiam ipsa
„ dijudicet. „

Num. 79. „ Niuno negherà all'E, che la facoltà teolo-
„ gica di Parigi, e tutto il clero Gallicano abbia sempre ri-
„ conosciuto ne' vescovi di Roma il primato. Quindi da quella
„ facoltà furono proscritte le opposte dottrine di Marcanto-
„ nio de Dominis; o quel clero parlò più volte con encomi
„ grandissimi *de romani pontificis primatu.* Havvi però chi
„ non sappia, che la chiesa Gallicana non ha mai riguardato
„ il papa come capo dominante, padrone, e monarca della
„ chiesa; nè mai ha creduto essere il governo della santa
„ chiesa assolutamente monarchico? „

Chi nel rispondere declina lo stato della questione, segno è, che non ha che rispondere. Non basta dire, che la facoltà di Parigi, ed il clero Gallicano abbiano riconosciuto ne' vescovi di Roma un tal qual primato, così vagamente denominato, e che possa intendersi comunque si voglia. Ogni principio di probità, e di onestà obbligava il censore a rappresentare la cosa come è, a non tacere che la chiesa Gallicana riconobbe sempre mai ne' romani pontefici quel primato, che Eybel si è preso direttamente ad oppugnare, vale a dire un vero primato da' autorità, e giurisdizione, come consta ( per tacere tanti altri monumenti di già riportati ) dalla declarazione del 1681 citata nel Breve, e ciò, ch'è più per il censore, dal catechismo stesso di Colbert. Giunge poi l'impostura al colmo nel modo, cui appresenta la condanna fatta dalla facoltà di Parigi delle proposizioni di Marcantonio De Dominis. Sono queste proposizioni distintamente esposte nel Breve, ed in quelle si ravvisa pressochè ne' medesimi termini la dottrina di Eybel, come si scuopre ad evidenza nel confronto, che ne abbiamo di già fatto replicatamente, e cui preghiamo i leggitori a voler dare un' occhiata, per non ripeterlo qui di nuovo; confronto che giustifica pienamente il Breve nel dire, che nella condanna delle proposizioni di Marcatonio De Dominis poteva Eybel *praeformatam libelli sui damnationem perspicere.*

## §. VIII.

*Il clero di Francia ripreso dal censore per motivo, che riconosce nel papa il centro dell' unità insulsi cavilli del medesimo a tal proposito.*

N. 80. „ Prego però il dotto, ed illustre clero di Fran-
„ cia a perdonarmi, se io, come egli fece nell' assemblea
„ del 1681, non chiamerò il papa *centrum unitatis.* L'idea,
„ che il primato della chiesa sia il centro dell' uniia, è nata
„ da quella specie d' unità introdotta nel governo ecclesiastico
„ a somiglianza del governo politico, per cui i vescovi so-
„ no subordinati ai metropolitani, i metropolitani ai prima-
„ ti, i primati al papa. Ma nella primitiva chiesa non eranvi
„ tai gradi fra vescovi, e l' origine de' metropolitani, e dei
„ primati è puramente ecclesiastica. Al contrario l'unità, che
„ compete alla chiesa è d' instituzione divina, ed è tutta pro-
„ pria del corpo mistico di Gesù Cristo. „

Vero è, che l' origine de' metropolitani, e de' primati non è d' iustituzione divina, ma ecclesiastica; vero, che l' unità, che compete alla chiesa è d' instituzione divina: vero altresì che a stabilire, e conservare questa unità fu per divina instituzione costituito un capo della chiesa nella persona di San. Pietro con primazia d' autorità da propagarsi ne' suoi successori. Adunque l' unità della chiesa non può sussistere senza l' unione di tutte le chiese a quella sede, nella quale siede il succcssore di Pietro, che è perciò il vincolo della società cattolica, e mancando la quale verrebbe a mancare la chiesa stessa, come il riconosce l' autore *Defens.* sopra citato. La distinzione de' gradi metropolitici, e primaziali, non essendo d' instituzione divina: non è essenziale all' unità della chiesa: laddove il primato del successore di Pietro sendo d' instituzione divina, è per ciò stesso essenziale alla costituzione della chiesa, e come dice il vero Bossuet: se tutte le chiese non hanno che una cattedra, egli è pe 'l rapporto essenziale, che tutte hanno a quella unica, e singolare cattedra, alla quale debbono tutti essere inseparabilmente uniti. L' origine de' gradi metropolici, e primaziali sendo d' instituzioni ecclesiastica, la subordinazione de' semplici vescovi ai metropolitani, e primati, si fonda sul jus ecclesiastico, e può sog-

giacere a variazione: l'origine del primato pontificio de' successori di Pietro sendo d'instituzione divina, la subordinazione de' vescovi di qualsivoglia grado, e de' cristiani tutti verso di quello è fondata sul jus divino, ed è invariabile, l'origine de' gradi metropolitici, e primaziali non essendo d'instizione divina, egli è chiaro, che nel ceto episcopale niun vescovo può arrogarsi per jus divino alcuna preminenza sopra qualunque altro vescovo: l'origine del primato di Pietro sendo d'instituzione divina, è chiaro, che al solo successore di Pietro compete per jus divino preminenza d'autorità sopra tutti gli altri vescovi. E questo riflesso conferma a maraviviglia quanto dopo Tomassino, Hallier, Natale Alessandro abbiamo a suo luogo dichiarato, che quella distinzione di gradi per cui certi vescovi divennero superiori ad altri, non potè farsi se non per una derivazione di quella preminenza d'autorità sopra tutto l'ordine del ceto episcopale, attribuita da Cristo a quello, che fu da esso costituito capo supremo della chiesa.

Posto pertanto, che per instituzione divina sia stato il primato conferito a S. Pietro, ed a suoi successori per istabilire, e conservare l'unità, ella è una incomprensibile stranezza, che sotto pretesto che l'unità compete alla chiesa per instituzione divina, si voglia contrastare la denominazione di centro dell'unità a quella cattedra, cui tutte le altre debbono essere inseparabilmente unite per formare l'unità; cattedra, che è il vincolo della società cattolica, costituita, perchè in quella *Una unitas ab omnibus servaretur*. A guarire il censore di tal morbo, altro compenso non saprei, che rimandarlo a primi rudimenti della dottrina cristiana. Non gli produrrò l'autorevole catechismo del Ven. Bellarmino. Ma non dovrebbe rifiutare *Il catechismo per i fanciulli di terza edizione Firenze* 1787. Ove p. 2. lez. 18, potrà capacitarsi, che l'uno de' caratteri, per i quali la chiesa dicesi una, egli è „ per« chè colla subordinazione ai legittimi pastori riconosce un « solo *centro* di comunione col successore di Pietro. » Che se disdegnasse un catechismo per i fanciulli, gli proporremo il catechismo universale stampato in Genova, ove anche potrà vedere più esattamente spiegato, come il *centro* della comunione è inerente alla qualità di capo. Adunque t. 1, c. 8, §. 5, potrà chiarirsi che « tutte le chiese partico« lari hanno un *centro* comune d'unità: » Che una delle ma-

niere, per la quale tutti i fedeli costituiscono un solo corpo; consiste, „ nell'aver tutti un medesimo capo invisibile, il „ quale è Gesù Cristo, ed un capo visibile, che è il papa, „ vicario di Gesù Cristo sulla terra, e successore di S. Pie- „ tro .... Che quantunque vi siano molti vescovi: pure ve „ ne ha uno, il quale è il primo di tutti, la cui sede è il „ *centro dell' unità.* „

Seguitiamo per altro il censore nelle sue nobili speculazioni: „ Questa unità viene sempre da S. Paolo ( *Rom.* 12, „ 4. 5. 1. *cor.* 12, 13, 14. *Ephes.* 4. 5. 6. ) rassomigliata „ all' unità del corpo umano composto da molte membra. Non „ è dunque quella unità, che risulta dalla subordinazione „ delle une alle altre, ossia de' vescovi, gli uni agli altri; „ mentre questa unità è simile a quella di un corpo politico „ composto da molti uomini, perocchè se ciascuna chiesa è „ come un uomo sottoposto ad un' altro, in qual maniera le „ chiese tutte insieme saranno come un solo, e medesimo „ uomo? Può forse un' uomo solo essere composto da più „ uomini? „

E non si avvede il censore, come fa egli ricadere su S. Paolo medesimo quella mostruosità, che tutta è del suo delirante raziocinio? S. Paolo rassomiglia l' unità della chiesa all' unità del corpo umano: dice, che membra di questo corpo sono gli apostoli, i profeti, i dottori, ec. Ma domando al censore, non sono forse uomini gli apostoli, uomini li profeti, e i dottori? Adunque dovrà dirsi, che S. Paolo faccia del corpo della chiesa come un corpo umano composto di molti uomini? Non si avvede altresì, che per una siffatta ragione neppure potrebbe l' unità del corpo politico paragonarsi all' unità del corpo umano, come si è sempre fatto da più insigni politici con adattatissima analogia? Giacchè sendo, come dice il censore, il corpo politico composto di uomini, ne verrebbe secondo lui, che un' uomo solo dovesse dirsi composto di più uomini. E si ha da rispondere?

Continua: „ Se il papa in vigore del primato è centro „ dell' unità, cioè il punto essenziale di tutte le linee, che „ formano la comunione ecclesiastica, chi non vede, che il „ corpo mistico di Cristo rassomigliato sempre da S. Paolo „ al corpo umano, diventa un corpo puramente matemati- „ co, ossia tale in cui i membri, che lo compongono, si „ uniscono tra loro appunto come le linee di un cerchio, che

„ tutte vanno a terminare nel centro, e si toccano in un sol
„ punto? „

Venite geometri quanti siete, venite a riconoscere la vanità delle teorie, per le quali vi date ad intendere di poter determinare il centro di gravità ne' corpi naturali, materiali, quali essi sono, e pesanti. Imparate, che la denominazione di centro non ha luogo fuor di un corpo, che sia puramente matematico, e politico. Ma credo, che i geometri poco saranno disposti ad approfittarsi delle lezioni del novello archimede, e seguitiamo a credersi ben fondati nel denominare *centro* quel punto intorno a cui tutte le parti di un corpo stanno in equilibrio, tutto chè si tratti di corpo fisico; non puramente matematico, non politico. E così credo, che anche relativamente ad un corpo mistico stimeranno i teologi cattolici di potere in senso analogo denominare con tutta convenienza contro di unità quella parte principale, cui tutte le altre debbono accordarsi, perchè ne risulti l' unità.

« Nè in tale ipotesi può mai il papa diventare scisma-
« tico, ancorchè ingiustamente separasse dalla sua comunione
« tutti i veri fedeli; anzi nessuno, senza cadere in un vero
« scisma, potrebbe mai separarsi dalla comunione del papa,
« quantunque si facesse adorare qual Dio, come farà l' An-
« ticristo. »

Giacchè non ha difficoltà il censore di rassomigliare con san Paolo il corpo della chiesa al corpo umano, dovea anche accorgersi, che questa sua ipotesi non è meno assurda, che quella di un capo, che volesse da se recidere tutte le sue membra. Assurdo è il supporre un capo, che voglia esser capo, e non voglia corpo da reggere. Non si vergognarono i primi proseliti della pretesa riforma di paragonare il papa all' Antichristo: se ne vergognano da lungo tempo i loro seguaci non del tutto fanatici. Qui si produce almeno come possibile ad avvenire l'esecrando paragone. Segno di animo veramente cattolico, penetrato di quella venerazione verso la santa sede, di cui si pregiarono i santi padri a tal segno, che secondo Eybel ed i suoi aderenti, non seppero contenerla ne' giusti limiti.

Ma forse il papa non può diventare eretico? Rispondo in primo luogo con Bellarmino, che sebbene non sia di fede, che il papa come persona privata non possa cadere nell' ere-

sia, non vi ha trovato esempio da tanti secoli, che ciò sia mai accaduto. Di questa immunità rendono testimonianza Teodoreto, S. Agatone nel sesto concilio generale, altri pontefici posteriori di mano in mano. Onde meritamente riflette Bellarmino dedursi una tale immunità legittimamente anche *ab eventu: nam hactenus nullus fuit haereticus, vel certe de nullo probari potest, quod fuerit haereticus* l. 4, de Rom. pont. c. 6.

Pure data ancora la possibilità del caso ( del che ogni questione sarebbe fuor del presente instituto ) risponderà lo stesso V. Bellarmino l. 2, de R. P. c. 30: *Papam haereticum manifestum, per se desinere papam esse, et caput, sicut per se desinit esse christianus, et membrum corporis ecclesiae, quare ab ecclesiae posse eum judicari, et puniri.* Sicchè anche in quella fittizia ipotesi non cesserebbe il papa di essere centro di comunione, se non quando cessasse di essere papa, nè però cesserebbe la necessità della comunione colla sede romana, e col successore legittimo in quella sede.

„ Avvegnachè la primazia debba essere perpetua nella „ chiesa, può mancare per qualche tempo quel soggetto, „ che la esercita, finchè dalla chiesa ne venga sostituto un'al- „ tro in tale uffizio. Ma l'unità della chiesa è talmente per- „ petua, che non può mancare nemmeno per un momento. „ Allorchè dunque muore il papa, dove è il centro dell'unità? „ Nella chiesa universale, o nella chiesa di Roma ? La chiesa „ di Roma non è indefettibile come si disse al §. 48. »

Intanto dunque per il censore non può la chiesa romana in tempo di vacanza dirsi centro dell'unità, in quanto che vuole che non sia indefettibile. Ora senta l'autore, cui ne rimanda egli ad ogni tratto, l'autore *Defens.* p. 3, l. 10, c. 6: « Quae proinde cathedra ( Romana ) si concidere posset, « fieretque jam cathedra, non veritatis, sed erroris, et pe- « stilentiae, ecclesia ipsa catholica non haberet societatis « vinculum; jamque schismatica, ac dissipata esset, quod « non est possibile. » Ec. 7: » Interim id observemus, quid « fixum, ac *Divina pollicitatione* firmatum ubique inculcetur: « nempe id, sedis apostolicae, atque *Ecclesiae romanae* fidem « minime perituram. » E. c. 5: « Haec igitur cathedra haec se- « des haec ecclesia est, quae pro sui pontificis dignitate *Unien- « dae ecclesiae necessaria*, nunquam a vera fide abrumpatur. » Se dunque ella è cosa fissa, e ferma *Divina pollicitatione*,

che la chiesa romana *non possit concidere*, cioè che sia indefettibile, nè possa cessare di essere vincolo della società cattolica, cade il pretesto, cui si appiglia il censore per toglierle in tempo di vacanza la prerogativa di centro dell'unità. Ma non temiamo di accostarci più dappresso alla difficoltà. Il primato fu conferito a S. Pietro per se, e per li suoi successori in perpetuo. Così la perpetuità del primato assicura la perpetuità della successione de' sedenti l'un dopo l'altro nella cattedra del santo apostolo. Perpetuità che non esclude, ed anzi suppone i necessarj intervalli, che la natura stessa della successione importa fra l'un sedente, e l'altro. E' dunque da vedere ove ha cominciato quella successione, che dee perpetuarsi fino alla consumazione de' secoli. Cominciò, ove ha dovuto cominciare, in quella sede, che S. Pietro lasciò vacante nel consummare il suo glorioso martirio. Questa dunque è sede propria del primato, e come tale ritiene negli stessi intervalli di un successore all' altro l'indeficiente prerogativa, corrispondente all' indeficienza della successione, che (siccome dice lo stesso autore *Defens.* l. 10. c. 5.). *Quemcunque sibi, eundem etiam ecclesiae universae ducem, pastoremque eligat.* Così la sede romana ritenendo l'indeficiente prerogativa di essere sede indeficiente di quella successione, in cui è riposto il centro dell' unità, l'indeficienza della successione in quella sede porta seco indeficiente permanenza del centro d'unità nella medesima, ossia ne ritiene essa il deposito nel diritto, che non altro che il surrogato in quella sede sia per ciò stesso capo della chiesa cui tutte le altre debbono essere inseparabilmente unite (1).

(1) Per ciò stesso che i pontefici si vanno succedendo l'uno all'altro, permanente si dimostra nella sede romana la successione del pontificato, cui è annesso il centro dell' unità. Nelle *Memorie* premesse alla traduzione italiana fatta da moderno egregio scrittore dell' aureo libro di S. Cipriano: *Dell' unità della chiesa cattolica*, osserva il traduttore sotto il n. 9. che: « Il clero romano, cui per « la morte di Fabiano sommo pontefice martirizzato in sul principio « di questa persecuzione (di Decio) era ricaduta l'amministrazione « della santa sede, anzi la cura di tutta la chiesa universale, avendo « saputo l'allontanamento di Cipriano, se l'ebbe così a male, che « con sue lettere, piene per altro di stima pe'l santo, diede al clero « di Cartagine l'amministrazione di quella città, che riguardava « quasi come vedova: nè depose la cattiva idea, che di lui formato

Continua: « E poi quando in questa chiesa fosse il centro dell'unità, ovvero fosse nella chiesa universale non « si potrebbe più dire, che *un solo* fosse il punto, in cui « tutte vadano ad unirsi le linee della comunione ecclesia- « stica, ossia non vi sarebbe più il centro dell'unità. »

Vuole forse il censore, che per salvare la denominazione di *centro* nella sede apostolica, debba questa ridursi ad un pretto punto matematico, qual è il centro del cerchio? Imparino i copernicani a non chiamare il sole centro del sistema planetario secondo la loro ipotesi, giacchè il sole non è un mero punto matematico. Freddure sono queste, non difficoltà.

« Nulladimeno è noto, che S. Melezio, ed altri santi « vescovi del III e IV secolo, si venerano dalla chiesa cat- « tolica, ancorchè durante tutto il corso della loro vita fos-

« avea, se non che dopo dallo stesso Cipriano con sua lettera fu « fatto consapevole della vera cagione, ec. ». E nella nota (13) in prova dell'accennata cura universale « così, dice il traduttore, si « spiega l'istesso clero romano in una lettera scritta al santo, « che è la 30 fra le Ciprianiche: *Omnes enim nos docet pro cor- « pore totius ecclesiae, cujus per varias quasque provincias membra « dispersa sunt, excubare.* » Sebbene è anche da notare, che intorno alli dubbj proposti dall'Affrica, si dichiarò lo stesso clero nulla potersi risolvere, finchè fosse piaciuto a Dio di dare alla sede vacante il suo pontefice, da cui dovea dipendere la determinazione: come consta dalla lettera 7, (edit. Ald.): « cujus temperamenti mo- « deramen nos sic tenere quaerentes diu, et quidem multi, et qui- « dem cum episcopis vicinis nobis, et appropinquantibus et quos ex « aliis provinciis longe positis persecutionis istius arder ejecerat, « ante constitutionem episcopi nihil innovandum putavimus, sed « lapsorum curam mediocriter temperandam esse credidimus, ut « interim dum episcopus dari a Deo nobis sustinetur, in suspenso « eorum qui moras possunt sustinere, causa teneatur etc. » Ecco dove si dee ricorrere in caso di vacanza per avere le opportune provvidenze nell'aspettativa del successore, cui spetta la finale determinazioone. Celebratissima è l'idea, che da S. Cipriano adattabile, a qualsisia chiesa particolare (epist. 69, ad Papianum): *Plebe sacerdoti adunata, e pastori suo grex adhaerens.* Se nella morte di un pastore basta l'aspettativa del successore fondata sull'ordine della successione per conservare il carattere dell'unità, che è propria di una chiesa particolare, perchè la stessa ragione non sarà valevole a conservare il carattere di centro dell'unità, a quella sede, in cui per l'ordine della successione viene a sedere di mano in mano quel solo, che come preside di quella divien per ciò stesso costituito vincolo dell'unità cattolica?

« sero esclusi pubblicamente dai romani pontefici dalla co-
« munione loro, e della chiesa romana. E noto ancora, che
« S. Ilario disse *anathema iterum et tertio* al prevaricatore
« Liberio. Vogliam dire, che da quei santi fosse tenuto il
« papa come centro dell' unità cristiana ? »

S. Melezio, come si è veduto per attestato di S. Girolamo, si pregiava di comunicare colla chiesa romana, e con papa S. Damaso. Non ci è noto, che da alcun santo vescovo sia stata esclusa la necessità di questa comunione; nè possiamo adattare particolari distinte risposte a ciò, che il censore non ha stimato di particolarizzare: bensì ci è noto, come i più santi, ed illustri vescovi della chiesa hanno in ogni secolo riconosciuta la necessità dell' unione colla sede di Pietro, come consta dalle allegate testimonianze. Quanto a S. Ilario, poteva il censore intendere da Natale Alessandro, Dissert. 32, *De liberii lapsu etc.* art. 1: « Verisimile esse, haec verba, « quibus Liberii ad orientales epistolae series interturbatur « (*Haec est perfidia Ariana, hoc ego notavi, non apostatu « liberius sequentia*), haec verba, inquam, irreptitia esse, « nec a sancto Hilario adscripta, sicut nec sequentes anathe- « matismos in liberium »: il che segue a provare con sode ragioni. Altronde questi tratti non potrebbono risguardare se non quella caduta di Liberio, che fu caduta di esso, qual privata persona, ed estorta per iniqua violenza contro i di lui sentimenti, come attesta S. Atanasio sopra citato: caduta pertanto, che punto non pregiudica all' autorevole magistero del papa edocente dalla sua cattedra, nè toglie che sia stata riconosciuta da S. Ilario la necessità della comunione colla sede apostolica: il che tanto più francamente, e certamente deesi affermare di quel santo vescovo, quantochè viene egli collocato da Launojo stesso nella classe de' padri, li quali fecero a S. Pietro l' applicazione delle parole evangeliche: *Et super anche Petrum ec.* Che difficoltà pertanto che S. Ilario riconoscesse il centro dell' unità nella sede da quello, in cui riconobbe la *Pietra, quae infernas leges, et tartari portas, et omnia mortis claustra dissolveret*, in Matth. c. 16. »?

„ Per la qual cosa non si potrà certamente erigere in
„ domma di fede questa *nuova* espressione, che si adopera
„ nel chiamare il papa centro dell' unità; nè potrà ripren-
„ dersi chi voglia tralasciarla sul riflesso, che ci dia un' idea
„ tutta falsa della santa chiesa, giacchè questa non è un

„ corpo matematico, nè politico, ma un corpo mistico, pro- „ priamente simile al corpo umano ec. „

Gran coraggio ci vuole a dire, che dia una idea tutta falsa della chiesa una espressione, che per ispiegare la costituzione della chiesa è da secoli adoperata dalla universalità de' dottori, adottata dalla universalità de' vescovi, che l'hanno inserita, e ritenuta ne' loro catechismi, dalla universalità de' fedeli, che l'anno succhiata col primo latte della dottrina cristiana. Sarà dunque venuta questa espressione a spegnere la vera idea della chiesa nella morale universalità de' pastori, de' dottori, de' fedeli? 1. Se i vescovi, e dottori l'hanno riconosciuta capace, come vuole il censore, di dare un' idea tutta falsa della chiesa, possibile, che in vece di rigettarla, l'abbiano anzi usata, e adoperata come attissima a spiegare la costituzione della chiesa? Se poi veramente contiene essa una falsa idea della chiesa, adunque si sono imbevuti con essa di un' idea tutta falsa della chiesa tutti quelli, che l' hanno adoperata nell' ovvio suo, e naturale significato. 2. Un domma di fede non consiste in una mera, e nuda espressione considerata in se stessa, ma nel sentimento racchiuso sotto l' espressione. Se l' espressione appresenta nettamente un domma di fede, si rende riprensibile qualunque privato, che ardisca, o tenti rimutarla, e molto più se l' espressione è consacrata da decreti della chiesa, oppure autenticata dalla morale unanimità de' dottori. L'audace critico Riccardo Simon si faceva forte nelle sue profane novità, sotto pretesto che non vi fosse espressa definizione di fede in contrario. Che risponde il gran Bossuet ( Addit. sur la Remontr. de M. Simon a Mg. le card. de Noailles p. remarq. n. 9.)? „ Ma quando da ciò avesse concluso, che non „ può essere condannato come eretico su quel punto, non vi „ sono altre giuste qualificazioni per abbatterlo, come quelle „ d' erronee, inducenti all' eresia, pericolose nella fede, con- „ trarie alla tradizione, e alle preghiere della chiesa ec.? „ E num. 10.: „ Del resto abbiamo preveduto, ch' egli cer- „ cherebbe la testimonianza di alcuni autori cattolici, per „ appoggiare il suo sentimento: ma per prevenire questa ob- „ biezione abbiamo fatto vedere, che non si rimane sciolto „ verso i santi padri della sommissione, che loro è dovuta „ per aver trovato alcuni moderni cattolici, li quali non „ abbiano appoggiati abbastanza i loro sentimenti, abbiamo

„ mostrato, che se è permesso il prendere negli autori cat„ tolici tutto ciò, che si vorrà senza riguardo alla tradizione, „ egli è un' aprire la porta alla licenza, e tendere un laccio „ alla semplicità de' fedeli. „ E (secondo Rem. n. 1.): „ Ab„ biamo ancora provato, che oltre ciò, che è direttamente „ eretico, o erroneo, o contro la fede, vi ha ciò, che la „ oscura, che l' indebolisce nelle sue prove, che la ferisce „ nelle sue conseguenze, e tutto ciò è materia di censura. „ Questi avvertimenti fanno a proposito per le difese de' nostri avversarj in più luoghi.

## §. IX.

### *Ripetizione de' Cavilli già più volte ripetuti. Vana allegazione di fatti tratti dalla Storia Ecclesiastica.*

N. 81. „ Resta per ultimo, che brevemente osserviamo, „ la monarchia papale scorgesi in realtà, come asserisce l' E: „ „ *Hac insigni nota, quod Petri successor hoc ipso, quod in* „ *Petri locum succedit, assignatum sibi habeat jure divino* „ *Christi gregem universum, ut simul cum episcopatu potesta*„ *tem accipiat universalis regiminis; caeteris porro episcopis* „ *suam cuique peculiarem gregis portionem non divino, sed* „ *ecclesiastico jure, non Christi ore, sed hierarchica ordina*„ *tione assignari opus sit, ut ordinariam regiminis potestatem* „ *explicare in eam valeat.* „

Si dice nel Breve che il *Principato dell' apostolica cattedra* ( espressione di S. Agostino ) perseverante nella sede romana *Cum aliis multis tum et hac insigni nota cernitur*, che il successore di Pietro per ciò stesso, che succede a Pietro, è assegnato, *jure divino*, il gregge universale da pascere. Se il censore non vuole ricevere questa verità dall' E. R., la riceva almeno dal preteso suo Bossuet *Defens.* p. 3, l. 10, c. 5, poc' innanzi citato: *Haec ergo ecclesia ex avita atque apostolica traditione eo jure, ea dignitate est, ut quemcunque sibi, eundem etiam ecclesiae universae ducem, pastoremque eligat.* Per fatto umano avviene, come si è già detto, che un tal uomo sia eletto vescovo di Roma, ed in tal guisa succeda *in locum Petri*; ma non più per fatto umano, ma *jure divino* avviene, che il successore di Pietro riceva la podestà

del regime sopra *gregem universum*; talchè neppure dalla chiesa universale può sottrarsegli parte alcuna dell'Ovile, nè può fare la chiesa universale, che il successore di Pietro non sia ugualmente che Pietro *Dux, et pastor universae ecclesiae*. Al contrario ogni altro vescovo riceve per diritto ecclesiastico una qualsisia più o meno ampia porzione di gregge da reggere. E ove anche si conceda, che fatta l'assegnazione il vescovo riceva immediatamente da Cristo la podestà del regime su quella porzione non la riceve però, nè la tiene in modo, che non possa la chiesa ristrignere l'assegnata porzione, sottraendo ad esso una parte delle pecorelle, che gli furono primamente assegnate, come sempre si è praticato nelle divisioni, o dismembrazioni delle diocesi. E non è questa una differenza tale, per cui abbia potuto dirsi a buona equità, che anche per questo capo si scorge: *Hunc apostolatus principatum cuilibet episcopatui praeferendum*, secondo l'espressione ivi riferita di S. Agostino?

Torna però ancora il censore a ripetere varie sue obbiezioni; ma sendo già state ampiamente preoccupate nelle osservazioni antecedenti, basterà qui rilevarne brevemente la debolezza con poche postille da inserirsi a modo di parentesi.

« Da ciò, dice egli, che abbiamo detto ne' §§. 43, 47, « 49, 50, ec. chiaramente si comprende il vero senso, in « cui il vescovo di Roma si debba dire successore di S. Pie- « tro, a cui *jure divino* sia commessa la cura, ed il go- « verno della chiesa universale. » (E noi pure ci riportiamo a quanto si è da noi detto su que' §§).

« Similmente però dai §§. 32, 33, 35, 49, ec. può de- « durre ogn' uno queste due verità. 1. Che i vescovi tutti « ricevono immediatamente da Gesù Cristo, e non dal papa « la loro autorità di governare la chiesa ad essi affidata. » (Questa è questione, di cui si prescinde nel Breve; ma non è questione, che questa autorità debba sempre essere subordinata alla superiore autorità del romano pontefice) 2. « Che « non solo il papa, ma tutti i vescovi ancora sono *jure* « *divino* posti a governare tutta quanta la chiesa universale. » (Proposizione, di cui si è già detto diffusamente ne' luoghi citati): « E sono di fatto i vescovi tutti, come di una voce « i santi padri ci dicono, veri successori degli apostoli. » (Nella podestà dell'episcopato, non nella podestà straordi-

naria dell'apostolato): « In quanto alla autorità episcopale « sono uguali al papa, vale a dire *ari consortio praediti ho-* « *noris et potestatis*, e governano *eadem potestate* la chiesa di Dio (eguali nella podestà del regime. Tra gli apostoli medesimi *In similitudine honoris fuit discretio potestatis*, dice S. Leone epist. 14. dire, che *li vescovi tutti governano eadem potestate la chiesa di Dio*, ella è in sostanza la proposizione dello spalatense, qualificata eretica dalla facoltà di Parigi: *Episcopos omnes simul, et in solidum eamdem regere ecclesiam singulos cum plena potestate*).

« Assegna il papa *caeteris episcopus suam cuique pecu-* « *liarem gregis dominici portionem.* Ciò è vero per riguardo « a tempi nostri. » (E' anche vero per confessione stessa del censore riguardo a primitivi tempi, ne' quali replicatamente afferma n. 77, che i papi spedirono per tutto l'occidente i primi fondatori, e maestri delle chiese).

« Ma non è già questa una prerogativa necessariamente « annessa al primato. » (Che una tale prerogativa possa dal primate comunicarsi ad altri; questo è vero: che non sia originariamente annessa al primato di podestà ordinaria, questo è falso). Sostiene il censore, che in vigore del ministero affidato da Cristo agli apostoli potevano essi fondare chiese, e crear vescovi in ogni parte del mondo. Dunque non potrà negare a S. Pietro la stessa facoltà. Una differenza però vi fu tra S. Pietro, e gli altri apostoli, che quella podestà, che negli altri fu soltanto straordinaria, e da finire con essi, fu nel solo S. Pietro a cagione del suo primato podestà ordinaria, da dover passare a suoi successori. Dunque i successori di Pietro hanno col primato quella podestà, che fu ordinaria in S. Pietro di fondar chiese, crear vescovi ec. Il che non può dirsi degli altri vescovi, li quali succedono agli apostoli nella podestà episcopale, non nella straordinaria dell'apostolato, che dovea finire con essi, come riconosce Pietro de Marca citato sopra.

« Questo è un punto di mera disciplina, che è variabile « secondo le circostanze, ed i tempi, nè così certamente si « è praticato per molti secoli. » (Così fu praticato ne' primitivi tempi. Si comunicò poscia la podestà di creare vescovi a Metropolitani, e loro sinodi, ad oggetto di una più spedita provvista delle chiese. Il modo della comunicazione è

punto di disciplina variabile: l'autorità, sorgente primaria della comunicazione non è punto di disciplina).

« Ciò di più non si fa dal papa per autorità a lui pro« pria; ma per autorità della chiesa, e in nome della stessa « chiesa Cattolica. » (Sostiene il censore, che gli Apostoli ricevettero immediatamente da Cristo la podestà di fondare chiese, creare vescovi ec., adunque il fecero per autorità proveniente da Cristo, non ricevuta dalla chiesa. Lo stesso pertanto dovrà dirsi di S. Pietro; nè solo di S. Pietro, ma dei successori di S. Pietro, giacchè l'autorità data da Cristo a Pietro indipendentemente dalla chiesa, sendo podestà ordinaria, tale si trasfonde ne'successori, qual fu in S. Pietro).

N. 82. « Ma non debbo tralasciare di fare qualche ri« flessione sulla maniera, che tiene l'E. nel rinfacciare al« l'Eybel *Damnatos errores*, perchè *dixerit* .... *pontifices* « *nihil posse in aliena diocesi praeterquam extraordinario* « *casu*.... *licitum sibi fecisse pontifices violandi jura episco*« *porum*, *reservandique sibi absolutiones*, *dispensationes*, *de*« *spensationes*, *decisiones*, *appellationes*, *collationes beneficio*« *rum*.... *atque velut indebitas*, *ac episcopis injuriosas* « *reservationes traduxerit*. »

Dunque in grazia di Eybel si da qui una mentita al concilio lateranense IV, da cui fu asserita la podestà *ordinaria* del romano pontefice su tutte le chiese, e ciò *disponente Domino*: una mentita al concilio di Trento, che il diritto delle riserve ripete dalla suprema podestà conferita a sommi pontefici nella chiesa universale; alli Basileensi stessi, che riconobbero nel papa un diritto di dispensa proprio *Summi principis*, e che *ab eo auferri non potest*: al consenso di tutte le chiese circa le appellazioni, mentre dalle reclamazioni stesse, che fecero talune circa il modo, vien riconosciuto l'incontrastabile diritto nella sostanza. Non ripeteremo le cose già dette a questo proposito. Soltanto pregheremo il censore, che voglia riflettere alla proposizione di Eybel, *Licitum sibi fecisse pontifices violandi jura episcoporum ec.* Adunque quando ancora gli riuscisse (che certamente non gli riuscirà) di mostrare qual provata verità: « Che la pienissima podestà, di « cui ora godono i papi rapporto alle altre diocesi, non « compete loro *ex vi primatus*, ma che l'hanno avuta sol« tanto ne' bassi secoli per mere umane concessioni, ovvero « *facto episcoporum* » ciò stesso basterebbe a mostrare degna

di censura l'oltraggiosa maniera tenuta da Eybel nell'ascrivere ad una indebita violazione de' diritti episcopali per parte dei papi, un diritto, che fosse loro venuto *ex fatto episcoporum.*

Domanda poi, che gli sia lecito di confermare questa sua pretesa verità con varj altri fatti assai notabili nella storia ecclesiastica. Ma prima di venire alla discussione di questi fatti, raccolti la maggior parte da secoli bassi; fia anche a noi lecito di appresentargliene uno assai più autorevole, e che ben possiamo aggiugnere a tanti altri insigni monumenti de' secoli anteriori prodotti nelle precedenti osservazioni. Si compiaccia pertanto il censore di considerare nel tratto seguente della lett. 26, lib. 3, di S. Gregorio I, *Magno presbytero eccles. mediolan.* un'insigne esempio di superiore podestà, esercitata da quel gran pontefice nella diocesi di Milano: « *Comperimus siquidem quod laurentius quondam* « *frater. Et coepiscopus noster nullis te culpis extantibus com-* « *munione privaverit: ideoque hujus praecepti nostri auctoritate munitus, officium tuum securus perage, et communionem sine aliqua sume formidine.*

Ora sentiamo il censore: « Che per moltissimi secoli non « sia stata conosciuta la pretesa podestà del papa circa l'eser- « citare per se stesso, o per mezzo de' suoi delegati qualsisia « atto di funzione episcopale nell' altrui diocesi, senza il « consenso dell' ordinario, si raccoglie 1. dal racconto, « che ci fa Teofane del modo, con cui fu ricevuto in Co- « stantinopoli il papa Giovanni I., perocchè si vede, che « nel secolo VI, qualora il vescovo romano si trovava nella « chiesa cattolica, o altra soggetta ad un'altro vescovo, que- « sti non era tenuto a cedere il primo posto al papa: mentre « da Epifanio patriarca di quella città, uomo di gran dot- « trina, e di santa vita, non fu accordato tal posto a Gio- « vanni, se non dopo molta resistenza, e per precario: anzi « non fece il papa le funzioni sacre in quella patriarcale, « se Epifanio non gliene diede prima il permesso. »

Il racconto di Teofane indicato dal censore senza citazione di luogo si trova nella cronografia ( Edit. Paris. an. 1665, p. 145. ) E qui osserviamo in primo, che se il censore fosse stato condotto dall'amore del vero, non avrebbe passata sotto silenzio la nota del dotto Editore Goar, tratta dal cronico del conte Marcellino, sotto l' an. 525, ( presso

Sirmondo) il quale attesta che il papa Giovanni I, nell' ingresso, che fece a Costantinopoli: *Miro honore susceptus est. dexter dextrum ecclesiae insedit solium, diemque Domini nostri resurrectionis plena voce romanis precibus celebravit.* Il conte Marcellino, autore Sincrono lodato da Cassiodoro (presso lo stesso Sirmondo) viveva in quella corte medesima, laddove Teofane scrisse circa due secoli dopo il fatto. Si aggiunga Anastasio, il quale narra più diffusamente le dimostrazioni di onore, di rispetto, di ossequio, colle quali fu accolto il pontefice dall' imperatore, dal clero, e dal popolo di Costantinopoli: „ *Occurrerunt beato Joanni milliario* 12, *omnis ci-* „ *vitas, cum ceris, et crucibus in honorem beatorum apostolorum* „ *Petri, et Pauli . . . . . tunc Justinus Augustus dans honorem* „ *Deo humiliavit se pronus, et adoravit beatissimum papam* „ *Joannem . . . . . Justinus imperator tamen gaudio repletus* „ *est, quia meruit temporibus suis vicarium beati Petri vi-* „ *dere regno suo.* „ Che più? sebbene fosse già stato coro- „ nato dal suo patriarca, volle di nuovo ricevere il diadema dalle mani del romano pontefice: „ *De cujus manibus cum* „ *gloria coronatus est.* „ Vi ha qui segno di competenza tra papa Giovanni, ed il vescovo Epifanio? *Dexter dextrum ecclesiae solium insedit*, dice l' illustre contemporaneo, e vi solennizzò la festa della Pasqua nel suo proprio rito.

Il racconto di Teofane, cui allude il censore, si riduce a questi termini: „ Joannes itaque Byzantium appellens, et „ ab Epiphanio patriarcha invitatus, congressum denegavit, „ donec ipse, qui romanus esset pontifex, primum in con- „ sessu locum supra Epiphanium obtinuisset. „ E segue: Jo- „ annes quidem episcopis communionis impertit commercium, „ quod cum Timotheo Alexandrino sibi nullum esse propo- „ suit. „ Da queste parole può tutto al più raccogliersi, che il vescovo Epifanio facesse non già quella *molta resistenza* ideata dal censore, ma si fosse avanzato a qualche pretensione se non di precedenza, almeno di qualche uguaglianza nella sua chiesa; il che pure sembra incredibile al cardinale Orsi, nè senza ragione, come si vedrà in appresso. Molto meno può dedursi, che Giovanni ottenesse il primo posto *per precario*; anzi apparisce il contrario da questo, ch' egli lo volle come a se dovuto, come quello che *Romanus esset pontifex.* Motivo per cui avrebbe dovuto crescere la resistenza, se quel suo diritto non fosse stato pienamente riconosciuto,

come il fu, mentre *Dexter dextrum ecclesiae insedit solium, et diem resurrectionis plena voce romanis precibus celebravit.* Ora si veda se da quel fatto particolare possa dedursi l'asserzione generale del censore, che nel secolo VI, qualora il papa si trovava in qualche particolare diocesi non era tenuto il vescovo di cedergli il primo posto? Si veda se anzi non si deduce il contrario da ciò stesso, che il papa S. Giovanni stette fermo a sostenere il suo diritto, quale non avrebbe spiegato in tal forma, nè gli si sarebbe si facilmente ceduto, se fosse stata cosa nuova nel secolo VI, che il papa non avesse per suo diritto proprio la precedenza nelle altrui diocesi? Si noti ancora come il papa esercitò in Costantinopoli gli atti della suprema sua autorità con accordare la comunione a certi vescovi ad esclusione di altri: autorità più luminosamente ancora esercitata da un suo prossimo successore nella desipozione di Antimo, e la sostituzione di Menna, *Idque nulla convocata synodo*, come abbiamo veduto poc' innanzi.

Qual poi fosse la venerazione verso la santa sede del vescovo Epifanio: *Uomo di gran dottrina, e di santa vita*, potrà il censore conoscerlo dalla relazione diretta da lui al santo papa Ormisda predecessore di Giovanni (Labb. t. 5, Ven. co. 668): „ *Nomina eorum inter sacra non sunt recitata mysteria, quae sedi vestrae profana cognovimus.... fidelissimi, et piissimi nostri principes de sanctarum dei ecclesiarum unitate, et concordia gaudentes, ad vestram mandaveruut beatitudinem supplicationes a plurimis sanctis sacerdotibus suscipientes, tam ponti, quam Asiae provinciae, et maxime Orientis, et satisfacientes vobis ab illis, qui a nobis in hoc negotio sunt destinati, causam cum pacifica, quae vos decet, gubernatione dispensetis ..... per quos et nostra Synodalia secundum ecclesiasticas vestrae beatitudinis destinavimus leges.* „ E questi sono vescovi, che si mettono in pretensione di contrastare il primo posto al pontefice romano? Non senza ragione pertanto si mostra ritenuto il cardinale Orsi (Istor. l. 39, n. 29.) a credere, che siasi fatta da Epifanio quella qualunque difficoltà, che può raccogliersi dal racconto di Teofane, della quale, quando anche siavi stata, rimane vie più accertato il diritto spiegato dal papa, cui si dovè finalmente cedere dal vescovo supposto contradditore.

« 2. Dal Glaber, che *lib.* 2. *Hist. c.* 4. riferisce, che « avendo il papa Giovanni XVIII, nel secolo XI, « delegata la consacrazione di una chiesa nella diocesi « di Tours ad istanza del conte d'Angiò da cui era « stata fabbricata, non solo si oppose Ugo vescovo dioce- « sano, ma se ne dolsero molti altri prelati francesi, con- « dannando qual sacrilega presunzione l'attentato di Giovanni, « e ne restò anche scandalizzata la nazione tutta nel vedere, « che il papa, il quale era il primo fra vescovi, fosse anco « il primo a sconvolgere la disposizione de' canoni. »

Qual fede si meriti questo racconto del monaco Rodolfo Glabro, potrà il censore intenderlo da Natale Alessandro (Hist. Saec. XI, c. art. 1.); giacchè ne giova citargli autori commendati da lui, e che oppone a noi. Così dunque il detto Sorbonico: « Verum rem aliter gestam esse quam narret « Glaber, nec pontificem aliquid tentasse contra canones, nec « Turonensi archiepiscopo repugnante factam esse bellilocensis « ecclesiae consecrationem docent ipsius Joannis XVIII, et « Sergii IV, diplomata ex Cartophylacio ejusdem abbatiae de- « scripta, et edita a clarissimis Sammarthanis Fratribus t. « IV, Galliae christianae. Ex iis, inquam, discimus *Joannem* « oblatum, *fulcone* comite monasterium *Belliloci* sanctae Tri- « nitati, et SS. Cherubim, atque Seraphim memoriae devo- « tum, sub tuitione romanae ecclesiae suscepisse, interdixis- « seque omnibus episcopis, ne quam ibi jurisdictionem exer- « cerent. » Bensì l'arcivescovo Ugo ricorse con sommesse preghiere a papa Sergio, successore di Giovanni, perchè gli permettesse quella consacrazione *juxta canones et justinianam legem.* Non gli fu però accordata sul riflesso, che: „ Fulconi „ liberum fuerit in fundo suo, propriaque haereditate mo- „ nasterium construendi, monasterium ipsiusque consecra- „ tionem romanae ecclesiae conferre, quia *cujus est haeredi-* „ *tas, ipsius et consecratio.* „ Soggiunge poscia Natale Alessandro: „ Sed corrigendus praecipue Glaber, qui se juris, „ ac verae theologiae haud satis peritum ostendit, cum ro- „ manum episcopum in aliorum praesulum dioecesibus munis „ episcopalis exercere non posse asserit, nisi ipsis permitten- „ tibus. Longe aliter et verius sensit sanctus Bernardus ad „ Eugenium scribens: *Tu potestate Petrus etc.* „

Rifletto ancora 1. Che nuovo non era il caso di consacrazione di chiesa fatta per autorità del papa in altrui dio-

cesi, come appare dalla lettera 9, l. 14. ediz. Maur. di S. Gregorio Magno, *Joanni episcopo panormitano*, ove si legge: „ Basilicam a dilectione tua in honorem beatae semperque „ virginis Mariae per Savinum subdiaconum nostrum, et „ rectorem patrimonii suggeris esse perfectam, consecrandi „ tibi praeceptionis nostrae serie noveris facultatem attributam. „ 2. Che non si comprende come quell' atto di autorità di Giovanni XVIII, potesse cagionare tanto susurro tra que' padri Gallicani, li quali sul rescritto di esso appoggiarono principalmente il decreto loro, che S. Marziale fosse venerato non come semplice confessore, ma come apostolo; siccome attesta Amione arcivescovo Bituricense nel concilio II di Limoges in questi termini: „ Curavimus enim ne romanae apostolicae „ sedis decreto, et imperio repugnaremus . . . . . . . quatenus „ omnibus sit notum, nos de hac re a romana sede minime „ velle desciscere: quia non oportet, . . . . sicut igitur ro- „ mana testificatur ecclesia, cui contradicere nefas est „ presso Labb. T. XI. col. 1229. edit. Ven.). Condisceso avea papa Giovanni alle richieste di que' vescovi in quel senso, che *Anglorum ecclesia neque hactenus beatissimum Gregorium, quem nos confessorem dicimus, proprium suum apostolum nominat* (ibid col. 1149.).

Continua: „ Nè fino al secolo XIV fu mai conosciuta „ ne' romani pontefici la pretesa podestà di confermare eglino, „ ed anche eleggere, ed ordinare i vescovi suffraganei di „ qualunque metropolita, appartenendo ai rispettivi metro- „ politani la conferma, e la consacrazione di tali vescovi, „ come abbiam già indicato nel §. 59. „

Che per lo corso di molti secoli la conferma, e la consacrazione de' vescovi suffraganei appartenesse ai metropolitani, non vi ha chi lo metta in dubbio. Ciò, che si sostiene da cattolici, si è, che un tal diritto de' metropolitani fu sempre subordinato alla superiore autorità de' romani pontefici, come chiaro apparisce da monumenti sopra riferiti. Il censore ne ha insegnato §. 80, che *l' origine de' metropolitani, e de' primati è puramente ecclesiastica: che nella chiesa non eranvi tal gradi fra vescovi.* Adunque nella primitiva chiesa la conferma, e la consacrazione de' vescovi non potè appartenere a metropolitani non ancora esistenti. Dovette pertanto esservi da principio stabilita per divina instituzione nella chiesa un' autorità primitiva, cui competesse il diritto di eleg-

gere, confermare, e consacrare i vescovi. Quest'autorità ce la rappresenta il censore conferità da Cristo agli apostoli. Nel che però come si è di già mostrato, è da osservare, che quell'autorità straordinaria negli altri apostoli fu nel solo S. Pietro autorità ordinaria da propagarsi ne' suoi successori: e da quella sede potè diffondersi in varie maniere in altre subordinate sedi. Così il diritto, che in seguito fu attribuito a metropolitani, e primati forma un punto di mera disciplina variabile secondo le circostanze, come pure osserva il censore § 81. Ma la subordinazione di questo diritto alla primitiva autorità del primato è articolo di domma, che non soggiace a variazione di circostanze, e di tempi.

Afferma il censore, che fino al secolo XIV, non fu conosciuta la pretesa podestà de' papi di confermare, eleggere, ordinare vescovi suffraganei di qualunque metropolitano. Apro S. Gregorio, e mi si affaccia la lettera 24, l. 2. edit. Maur, a Massimiano vescovo di Siracusa, ove il pontefice gli commette l'informazione della qualità di un prete, che gli era stato raccomandato per il vescovato dal consolare Felice: « Quem « si ad hunc gradum provehi dignum esse perspexerit, ad nos « studeat destinare, ut eum disponente Deo, loco cui prae- « viderimus, possimus ordinare pastorem. » Ove nella nota si legge: « Ea aetate episcopi Italiae, Siciliae, et aliarum « viciniorum provinciarum non consecrabantur nisi a romano « pontefice, tanquam patriarcha Occidentis. » E qui senza ripetere documenti riguardanti l' autorità del primato relativamente alle altre parti della cristianità, basta sola quella breve nota per ismentire la troppo generale asserzione del censore.

Veggiamo però come si prende a volerla dimostrare con fatti. « 1. Nel secolo X, come attesta Ughellio all' an. 946, « t. 8, perchè il papa Agapito II. avea consacrato i vescovi « di Trivento, e di Termoli, il metropolita Beneventano Gio- « vanni *accusationes et querelas adversus pontificem habuit*, « mostrandogli ch' era proibito, *cum districto anathemate*, *ut* « *nullus aliquis praesumat minuere terminos beneventanas ec-* « *clesiae*; e che *Triventina*, *et termulensis ecclesiae antiquitus* « *subditae fuissent Beneventano episcopo*. Spaventato Agapito « pel timore della scomunica, che credeva d' avere incorsa, « scrupolo, che ora mai non passa più per la testa de' pon- « tefici, confessa al metropolitano la sua ignoranza, cita a

« Roma gli ordinati vescovi, acciò si scolpino dell'inganno « fattogli, usando di questa soprascritta: *Leoni presytero, « et Monacho, et benedicto aeque presbytero irrationabiliter a « nobis consecratis episcopis.* Non osando d'andarsene avanti « il pontefice, furono quelli sospesi: e fu da Agapito av- « visato il respettivo clero, e popolo, che passassero ad altre « elezioni, e che gli eletti fossero consacrati dal Metropolita « di Benevento. »

Abbiamo trascritto intero questo passo, perchè si veda quanto bene sa il censore contornare, ed abbellire i tratti presi dall'Istoria. Ecco come comincia la lettera di Agapito a que' due consecrati: „ Misimus jam vobis litteras, quatenus „ veniretis ad nos, et satisfaceretis accusationibus, et que- „ relis quas adversus nos habet Joannes episcopus sanctae „ sedis beneventanae, qui interpellavit super nos, atque osten- „ dit privilegia facta a nostris antecessoribus pontificibus san- „ ctae romanae ecclesiae et apostolicae sedis, cum districto „ anathemate. „ Da questo preambolo si ha 1. che il diritto di consacrazione, che al vescovo di Benevento competeva rispetto a vescovi di Trivento, e di Termoli, era fondato su di un privilegio della sede apostolica: circostanza bravamente, e colla solita lealtà trapassata dal censore. Adunque non competeva un tal diritto comunemente ad altri vescovi di quelle parti, cui non era stato fatto un tale speciale privilegio, e quindi è che dovendo i vescovi nella massima parte portarsi a Roma per la consacrazione, facile riuscì agli eletti Leone, e Benedetto di surrepirla dal papa, tacendo il privilegio particolare della chiesa di Benevento. Sicchè da questo stesso fatto recato dal censore rimane confutata la di lui asserzione, veggendosi che se il Beneventano, o altri aveano in quelle parti il diritto della consacrazione rispetto a vescovi loro subordinati, era questo un privilegio accordato dalla sede apostolica (1).

(1) Sotto l'an. 969. (cioè anni ventidue dopo il fatto accaduto sotto Agapito II,) nota il di Fleury (Istor. eccl. l. 56. n. 26.) come papa Giovanni XIII, eresse due nuovi arcivescovadi nella parte meridionale dell'Italia, *che fino allora non avea avuto altra Metropoli, fuorchè Roma.* Furono questi gli arcivescovadi di Capua, e di Be- « nevento: Il papa (dice Fleury) accordò a Landolfo di già vescovo « di Benevento il pallio, e il diritto di consacrare i suoi suffraganei « al numero di dieci, cioè li vescovi di S. Agata, Avellino, Quin-

Di questa consacrazione fatta dal papa si dolse il vescovo Giovanni, e gli rappresentò il privilegio conceduto da suoi antecessori alla chiesa di Benevento *cum districto anathemate* contro chi *presumesse* violarlo. Pure sendo stati que' vescovi consacrati dal papa, non si credè autorizzato a deporli da loro uffizj. Per altra parte al papa, che nè motivò, nè intenzione avea di derogare a privilegj della chiesa Beneventana, dispiacque la sorpresa fattagli da que' due eletti, nè però volle passare all' atto della deposizione senz' averli prima sentiti in legittimo giudizio. Adunque gli citò a compatire, e poscia in seguito della loro contumacia, e di notizia, che gli era sopraggiunta, che fosse intervenuta simonia nella loro elezione, fulminò contro di essi *ex auctoritate beati Petri apostoli* la sentenza di privazione, e di scomunica, rinnovando, e confermando il privilegio della sede beneventava sotto lo stesso anatema. Ciò è quanto si raccoglie dalle lettere di Agapito riferite dall' Ughellio, nelle quali neppure ombra vi ha, o indizio del preteso spavento, di cui leggiadramente fa il censore, che fosse compreso il papa, quasichè per un fatto proveniente da mera ignoranza s' incorresse una scomunica portata contro l' attentato di chi *presume*, o non avesse potuto il papa senza timore di scomunica derogare ad un privilegio conceduto da suoi predecessori. Fu bensì un' attentato contro il privilegio del vescovo di Benevento la sorpresa fatta dalli due eletti al papa per surrepirne la consacrazione, e perciò non dubitò il papa di pronunziare contro di essi la scomunica a tenore del privilegio apostolico conceduto da suoi antecessori.

Per altro qual fosse l' autorità universalmente riconosciuta ne' pontefici sopra li diritti de' metropolitani, potea ancora il censore ravvisarlo nel giudizio pronunziato dallo stesso Agapito II, nella causa, che verteva tra il vescovo Laurea-

« todecimo, altrimenti Eclana, Ariano, Ascoli, Bovino, Volturara, « Larino, Telese, e Alife colla condizione però, che il vescovo di « Benevento verrebbe a Roma per ricevere la consacrazione, ed il « pallio. » Così fu ampliata la dignità del vescovo di Benevento colla concessione del Pallio, e col diritto di consacrare più vescovi oltre quelli, de' quali avea di già ostenuta la consazione per concessione de' predecessori di Agapito II. Il che viepiù conferma l' autorità della santa sede nell' erigere le metropoli, e la provenienza da essa de' diritti, che competono a metropolitani.

cense, ed il Salisburgense (lett. 1. presso Labb. t. XI, col. 843.), di cui per brevità riporteremo soltanto l'argomento prefisso a capo della medesima: « Dissidium ecclesiarum « laureacensis (hoc est Pataviensis), et Salisburgensis com- « ponit. Salisburgensi Occidentalem Pannoniam attribuit. Lau- « reacensi utpote antiquiori, benedictionis, et sedis honorem, « Orientalem Pannoniam, regiones Avarorum Moravorum, « Slavorum terras, episcopos ibi ordinandi, omniaque aucto- « ritate apostolica constituendi. »

Continua: « 2. Anche il papa Gregorio VII, come leg- « giamo nella sua lettera 24 del lib. 9. essendo pregato « dal conte Roberto, che gli consacrasse un soggetto, che « in virtù del suo giuspatronato aveva eletto vescovo di « Malta, il papa rispose, che non poteva compiacerlo, per- « chè l'ordinazione del vescovo di Malta apparteneva al « metropolitano di Reggio. i di cui diritti non voleva, nè « doveva intaccare. »

E' vero, che S. Gregorio rispose di non volere accondiscendere alla petizione del conte Roberto, finchè fosse liquidato, se la richiesta consacrazione (1) spettasse, come si diceva all' arcivescovo di Reggio; a qual effetto deputò tre legati, mostrando con ciò la sua premura di conservare illesi li diritti di ciascheduno, per mantenere la pace, ed il buon'ordine. Ma da ciò vuole forse inferire il censore, che il santo papa dubitasse dell' autorità sua di provvedere alle chiese, anche indipendentemente da metropolitani, ove la necessità, o l' utilità della chiesa il richiedesse? spicca in quella risposta di S. Gregorio VII, lo spirito di moderazione proprio della sede apostolica, e ben espresso dal suo predecessore S. Gregorio Magno nella lett. 30, l. 3, a Giovanni suddiacono: sendo passato all' altra vita Lorenzo vescovo di Milano, il clero fece pervenire a S. Gregorio una relazione dell' unanime suo consenso per la elezione del successore nella persona del diacono Costanzo: ma siccome la relazione non era sottoscritta, il santo padre per non mancare ad alcuna cautela, ne commise l'esame al suddiacono Giovanni: « Et « si nulla eos diversitas ab electionis unitate disterminat, « siquidem in praedicto filio nostro Constantio omnium vo-

(1) Avrebbe però dovuto il censore un pò meglio riflettere, se ivi si trattava di Malta, e non anzi di Mileto città della Calabria.

„ luntates atque consensum perdurare cognoscis: tunc cum „ a propriis episcopis, sicut antiquitatis mos exigit, cum „ nostrae auctoritatis assensu, solatiante Domino, facias con- „ secrari: quatenus hujusmodi servata consuetudine, et *apo-* „ *stolica sedes proprium vigorem retineat, et a se concessa* „ *aliis sua jura non minuat.* „

In vano pertanto rammenta il censore sulla fede di varj autori, che negli anni 1254 e 1262, l'arcivescovo di Lione confermò i due vescovi suoi suffraganei di Autum, e di Mascon: che l'an. 1283, l'arcivescovo di Reims confermò l'elezione del vescovo di Tournai suo suffraganeo: che sendo stato eletto vescovo di Lubecca Burcardo fu confermato dall'arcivescovo di Brema (questi fatti provano che ancora sussisteva il diritto diconferma in que' metropolitani; ma non prova che non fosse questo un punto di disciplina variabile, come egli stesso ne ha detto poco sopra, e non fosse subordinato quel diritto alla superiore autorità della santa sede, da cui originariamente derivò come da fonte ne' rivi).

„ Riguardo parimente alla pretesa podestà pontificia nel „ conferire, e riservarsi ogni sorta di ecclesiastici benefizj „ nelle altrui diocesi, egli è certo, che i papi non comin- „ ciarono ad attribuirsi questo diritto se non ne' secoli bassi. „

Da primi secoli esercitarono i sommi pontefici l'autorità loro nel provvedere le chiese di pastori. Oltre la primitiva fondazione delle chiese per tutto l'Occidente fatta, come ne conviene il censore da S. Pietro, e da primi suoi successori: oltre i monumenti delibati, anzichè esauriti nel corso di queste osservazioni, ne accenneremo pochi altri, presi dalle lettere di S. Gregorio Magno pontefice, cui da niun si nega la lode di una somma moderazione nell'uso della somma sua podestà. Adunque l. 2. epist. 15, *ad importunum episcopum atellanum*: „ Quia ecclesiam sanctae Mariae Campisonis „ in tua parochia positam presbytero vacare cognovimus, „ praesentium portitorem Dominicum presbyterum in eadem „ ecclesia ut praesse debeat, nos certum est deputasse. Ideo- „ que fraternitas tua ei emolumenta ejusdem ecclesiae faciat „ sine cunctatione praestari. „ Epist. 8 a Natale vescovo di Salona ordina sotto gravissime pene, che debba restituire al suo luogo l'arcidiacono onorato, e depone quello, che il vescovo avea sostituito in luogo di lui: L. 1, ep. 53 a Felice vescovo di Siponto ordina di visitare la chiesa di Canosa,

e di provvederla di parrochi. Altrove prescrive l' assegnamento da farsi a qualche ministro inabile sulli redditi della chiesa: altrove che gli si mandi un conto esatto di tutto ciò, che riguarda l' amministrazione di una diocesi etc.

Un genere analogo d' autorità veggiamo pure, che si esercitava dal vescovo di Cartagine, come attesta Tommasino P. 1, l. 1. c. 20. n. 8, ove rammemora la consuetudine: „ Haec „ quae invaluerat in ecclesiis africanis consuetudo, ut ab „ archiepiscopo Carthaginensi peterent episcopos, et quae fuit „ ejus in illos potestas, ut quem vellet, cui vellet ecclesiae, „ vel episcopo auferret clericum, ac petenti ordinaret eccle- „ siae. „ Ed è notabile la maniera, in cui vien riconosciuta questa podestà da padri affricani nel concilio Cartaginense III, ove indirizzandosi al primate Aurelio dicono: „ Necesse „ habes tu omnes ecclesias suffulcire. Unde tibi nos non potestatem damus, sed tuam assignamus, ut liceat voluntati „ tuae semper et tenere quem voles, ut praepositos ecclesiis, „ vel plebibus constituas, qui postulati fuerint, et unde voles. „ Riconoscono i padri, che podestà non è da essi conferita al loro primate, ma che gli conviene, perchè *ei necesse sit omnes ecclesias suffulcire.* Ora questa incombenza, che al vescovo di Cartagine non competeva riguardo alle chiese d' Affrica se non per diritto ecclesiastico, al romano pontefice compete per diritto divino, e con preminenza d' autorità riguardo alle chiese tutte della cristianità. Onde ben puossi comprendere, se sia ragionevole il voler contrastare al romano pontefice ogni esercizio di autorità nelle altrui diocesi, quando veniva questa con sì ampia facoltà esercitata dal vescovo di Cartagine nelle chiese soggette alla sua primazia.

Tocca poi di passaggio il censore le querele eccitate contro le riserve, e senza entrare in alcuna discussione accumula come in un fascio i *gravami* della nazione tedesca, la *prammatica sanzione* di S. Lodovico, e l' altra prammatica di Carlo VII re di Francia. Così anche noi senza entrare in particolari discussioni su queste querele, rimanderemo il censore a que' molti, ed eccellenti dottori, che ne hanno trattato espressamente: anzi allo stesso Febronio, il quale (posit. 31) riconosce, che quelle riserve *quoad numerum magis, quam quoad rem ipsam contradictionem expertae sunt.* E ciò che dee chiudere la bocca al censore, agli stessi Basileensi, li quali non poterono a meno di riconoscere nel romano pon-

tefice il diritto delle riserve; sia nel decreto *de eletionibus etc.* Sess. 12, ove togliendo alla podestà laica ogni sorta d'ingerenza pregiudicievole alla libertà delle elezioni, riguardo al pontefice dicono, che sia per essere cosa molto ragionevole, che *contra hoc salutare decretum nihil attentet, nisi ex magna, rationabili, ae evidenti causa, litteris apostolicis nominatim exprimenda*; sia ove protestano, che *statuta per concilium* non possono derogare all'autorità, che ha il romano pontefice di moderare, e dispensare *summi principis* ἐπιεικεια, *quae ab eo auferri non potest.* Parole, che bastano a giustificare la condanna di un libello, in cui non solo si oppugna l'autorità delle riserve nel romano pontefice, ma innoltre con impudentissima temerità si rappresentano queste sotto l'odioso aspetto d'inique usurpazioni, ingiuriose alla dignità, ed a diritti de' vescovi.

## §. X.

*Ritorno agli antichi canoni proposto dal censore. Argomento invincibile, che se ne deduce contro la pretesa piena podestà de' vescovi.*

„ La tolleranza dei vescovi, e la condiscendenza dei so-
„ vrani sono quelle, che da varj secoli, ed al presente an-
„ cora danno tutto il valore alla disciplina introdotta nella
„ chiesa a forza di tante pretensioni, ed intraprese romane.
„ Possono dunque gli uni, e gli altri non solo reclamare,
„ ma ritornare agli originarj loro diritti, che sono di lor
„ natura affatto imprescrittibili. Possono i vescovi come ze-
„ latori de' canoni, e dell'autorità loro propria: possono i
„ sovrani come protettori de' canoni, e de' vescovi, e come
„ eziandio vindici dell'autorità loro conceduta da Dio. „

Possibile, che la passione acciechi l'uomo a tal segno di non accorgersi del laccio, ch'egli si tende per incappare in contraddizione, da cui non possa divincolarsi giammai! come in fatti poter combinare *l'imprescrittibilità* degli originarj diritti, ch'egli attribuisce a' vescovi, col ritorno a que' venerandi canoni, da quali fu in tante guise *prescritto* su que' pretesi diritti? Egli à vescovi come successori degli apostoli attribuisce, n. 33, quale originario diritto tutta quell'ampiezza di autorità, che esercitarono gli apostoli stessi

nella chiesa universale, predicare il vangelo ovunque, amministrare li sacramenti, instituire chiese, crear vescovi, aver la cura di tutte le chiese dell' universo. Ora si compiaccia il censore di rivolgere gli occhi a tutti quanti li canoni più venerandi, cominciando dagli apostolici, e continuando per la serie di quelli, che di secolo in secolo emanati sono da concilj generali, e provinciali fino a questi ultimi tempi, e vedrà in quante maniere vien da questi ristretto quel supposto imprescrittibile diritto, ed assoggettato nel suo esercizio a severe impreteribili regole, prescritte anche sotto gravissime pene a' vescovi, non solo riguardo alle altre chiese, ma ancora riguardo al governo delle loro proprie diocesi. Così can. apostolico 35: « Episcopos gentium singularem scire « convenit, quis inter eos primus habeatur, quem velut ca« put existiment, et nihil praeter ejus conscentiam gerant. » Can. 14: « Ne alienam parochiam pervadat, licet cogatur « a plurimis. » Can. 36: Ne audeat extra terminos « proprius ordinationes facere. » Il concilio Neocesar. Can. 2: « Ne presbyter ante trigesimum aetatis suae annum ul« latenus ordinetur, licet valde sit dignus. » Il Laodiceno prescrive minutamente le regole da osservarsi nella Salmodia, e nel servizio divino. Il Cartaginen. IV, oltre altre prescrizioni ristrettive della libertà de' vescovi, vieta loro di leggere i libri de' gentili, nè concede la licenza di leggere i libri degli eretici, se non *pro necessitate, et tempore.* Se i vescovi per diritto divino, ed imprescrittibile posti sono a governare tutta quanta la chiesa, come poterono i canoni confinare quel diritto entro gli angusti limiti delle particolari diocesi? E come assoggettarlo in quelle particolari diocesi a regole, che in tante maniere ne ristringono l' esercizio? Torniamo a dire, che al censore non riuscirà mai di combinare queste due cose; che li diritti da lui attribuiti a' vescovi siano di lor natura imprescrittibili; e che ciò non ostante abbiamo potuto essere in tante maniere *prescritti* da canoni. Torniamo a dire, che non potrà mai divincolarsi dalla contraddizione, in cui è incappato con voler che i vescovi ripiglino que' supposti diritti originarj, cioè quelli, secondo lui, che furono senza limitazione spiegati dagli apostoli; e che insieme tornino a que' venerandi canoni, che gli hanno in tante guise limitati.

Gli apostoli furono tutti posti da Cristo con eguale po-

destà (prescindendo dal capo) a governare tutta quanta la chiesa, e pertanto non era in poter di essi (salva la subordinazione a san Pietro) di limitare in alcun di loro quella podestà, che fu a ciascuno data da Cristo. Come dunque potevano i vescovi successori degli apostoli arrogarsi gli uni sopra gli altri una podestà, che non ebbero gli stessi apostoli? Come potevano alquanti vescovi, radunandosi fra di loro, formare leggi, e ordinazioni restrittive di una podestà data da Cristo immediatamente a ciascuno di essi? In vano direbbesi, che S. Paolo costituì Tito metropolita di Creta. Bene; ma è altresì vero, che quell' autorità che S. Paolo esercitò sopra Tito, e sopra li vescovi da doversi ordinare da Tito, non l' avrebbe potuto egli esercitare nè sopra Giacomo, nè sopra Giovanni. E ciò stesso prova contro gli avversarj, che i vescovi ordinati dagli apostoli non perciò subentravano in tutta quell' ampiezza di podestà ch' era propria degli apostoli. Onde vie più cresce la difficoltà di mostrare come i vescovi, ricevendo tutti del pari colla sacra ordinazione tutta l' ampiezza dell' episcopato, e venendo questa immediatamente conferita loro da Cristo abbiamo potuto fra di loro costituire una distinzione di gradi, che toglie siffatta uguaglianza, e ad un solo vescovo detto metropolita, e al suo sinodo assoggetta più altri vescovi.

Questa difficoltà inesplicabile nel sistema degli avversarj sparisce al lume del comune insegnamento de' dottori cattolici, e dello stesso de Marca circa li principj della gerarchia. Oltre la podestà propria dell' episcopato ebbero gli apostoli da Cristo una superiore podestà relativamente al governo di tutta la chiesa, la quale podestà straordinaria negli altri apostoli fu ordinaria nel solo S. Pietro, cui anche in vigore del suo primato subordinata fu, come dice Bossuet *Serm. dell' unità*, la stessa *commissione straordinaria di S. Paolo.* I vescovi succedono agli apostoli, non in quella straordinaria podestà dell' apostolato, ma soltanto nella podestà propria dell' episcopato; ed essendo questa uguale in tutti, egli è chiaro, che in virtù di essa non può qualsivoglia vescovo, o particolare adunanza di vescovi limitarla, nè quanto alla sostanza, nè quanto al modo, in verun' altro vescovo. Così sarebbe mancato nella chiesa ogni possibile principio di subordinazione di vescovi verso altri vescovi, se non fosse rimasta la successione della superiore podestà dell' apostolato,

che ordinaria in S. Pietro con preminenza di autorità si raccolse nella sua sede, per trasmettersi a suoi successori. Da questa superiore podestà emanò di fatto fin da tempi apostolici una preminenza di autorità in certe sedi principali; e quindi ad altre, con certa gradazione diffondendosi, venne a formarsi sotto la presidenza della prima una regolata distribuzione di provincie soggette a vescovi superiori, detti primati, metropoliti ec. Superiorità, che non essendo contenuta nella podestà propria dell' episcopato, qual è comune a ciascun vescovo, non potè derivare fuorchè da quella preminenza di autorità, che lasciò Cristo annessa al primato relativamente al governo di tutta la chiesa. In verità di una tale diffusione s' intende come sotto la presidenza de' primati, o metropolitani poterono adunarsi legittimi concilj di vescovi, da quali come compartecipi dell' autorità emanata in ciascuna provincia, poterono formarsi decreti, e leggi, che obbligassero in particolare ciascheduno di essi. Laddove inerendo al censore, non è possibile, come si è detto, di conciliare, che li diritti esercitati dagli apostoli, relativi al governo di tutta la chiesa, siano diritti originarj, ed imprescrittibili di tutti li vescovi, e che questi diritti di lor natura, e per jus divino imprescrittibili abbiano potuto essere in tante maniere prescritti, e circoscritti da canoni.

Neppure si comprende cosa si voglia il censore nell' esortare, che fa i vescovi a rimettere in vigore gli antichi canoni. Ha rilevato egli stesso, che *la disciplina è variabile secondo le circostanze, ed i tempi.* Se la disciplina è variabile secondo i tempi, adunque dee esservi in ogni tempo nella chiesa l' autorita di variarla. Sendo dunque la stessa autorità, che la stabilisce, e che la varia; egli è chiaro, che dopo la variazione si dee stare non a quello, che fu primamente stabilito, ma a quello, che la stessa permanente autorità stimò di variare a seconda delle circostanze, e de' tempi. Inoltre ricorrendo gli stessi antichi canoni si osserva in molti capi una non indifferente varietà di secolo in secolo, ed anche di nazioni a nazioni. Dovendosi adunque rimettere in piedi l' antica disciplina, domando al censore se sia lecito ad ogni vescovo l' appigliarsi nella varietà de' canoni a qualunque di essi gli sia più in grado? Se ciò egli concede, ecco variata di repente la disciplina di diocesi in diocesi secondo il vario modo di pensare de' rispettivi vescovi, o anche

di un medesimo vescovo d' un tempo all' altro; e così svanita quella uniforme consonanza tanto raccomandata negli antichi canoni, e che non può mantenersi senza la subordinazione ad un' autorità vegliante, regolatrice della disciplina secondo l' esigenza de' tempi.

Esorta il censore i vescovi a ripigliare i loro diritti originarj, e di lor natura imperscrittibili; e ciò con rimettere in vigore gli antichi canoni. Ma questi canoni non sono tutti uniformi; non possono adunque tutti insieme, ed ad un tempo stesso ravvivarsi. Duopo è pertanto, che assumendo egli sopra il ceto episcopale il magistero, che si è preso sì bene ad esercitare sopra il papa, si compiaccia di determinare fra canoni quelli, a quali vuole oggimai che si ritorni. Reclamerà forse il can. apostolico 29: « Si quis episcopus se« cularium magistratuum familiaritate usus, per ipsos eccle« siam nactus fuerit, deponitor. » Il can. 3. dell' Ecumenico Niceno II: « Omnis electio a principibus facta episcopi « aut presbyteri, aut diaconi irrita maneat. » Oppure il consimile can. 12 dell' Ecumenico Costantinopolitano IV? Reclamerà il tentativo de' basilensi per accertare la libertà dell' elezioni, con escluderne affatto l' influenza de' laici? Se questi sono i canoni, ne' quali si preservano li diritti originarj, ed imprescrittibili de' vescovi, ritengono dunque tutt' ora un' imprescrittibile valore, malgrado *la disciplina introdotta a forza delle intraprese romane.* Adunque in questo sistema del censore illegittimo è il diritto, ch' esercitano i sovrani nelle nomine, o presentazioni a vescovati, ed altri benefizj ecclesiastici, siccome introdotto contro l' imprescrittibile sanzione di que' canoni. Non così diranno i difensori della pontificia podestà. Notò già Natale Alessandro nelle sue spiegazioni di que' canoni, che un siffatto diritto, che di sua natura non compete a laici, può farsi legittimo per concessione della chiesa, nel cui potere sta il variare la disciplina circa il modo delle elezioni; ed altronde consta di queste concessioni emanate dalla sede apostolica per via d' indulti, o concordati. Adunque se non si vuole negare la legittimità del suddetto diritto de' principi, non ostante il prescritto de' citati canoni, forza è confessare la legittimità della disciplina introdotta a tal riguardo, in vigore dell' autorità della santa sede nel derogare al prescritto degli antichi canoni. Con che vie più giustificata rimane la sentenza del Breve, che som-

ma risieda presso il romano pontefice l'autorità nell'assegnare le porzioni del gregge a rispettivi vescovi.

## §. XI.

*Autorità delle pontificie legazioni, riconosciuta da Febronio, malamente impugnata dal censore. Fine della sua censura conforme al principio e al mezzo.*

« Finalmente per non diffondermi troppo nel rintracciare « l'origine di tutti que' rami d'autorità suprema, che si vuole « attribuire ai papi in virtù del loro primato, noterò di vo« lo, che ne' primi otto secoli non era punto conosciuta la « podestà del vescovo romano circa l'usanza di poi intro« dotta di spedire nelle provincie del mondo cattolico i suoi « legati, e nunzii forniti di giurisdizione sopra qualunque « altro vescovo. »

Termina il censore, come ha cominciato, con andare svolazzando di qua e di là sempre irregolarmente, sempre fuor di proposito. Questo ramo de' legati, e de' nunzj non compare in alcun luogo del Breve. L'intento del decreto è di sostenere la suprema autorità conferita da Cristo a S. Pietro, ed a suoi successori. Colla stessa ragione avrebbe dunque potuto il censore rivolgere questa sua eccezione contro l'articolo della costituzione di Martino V nel concilio di Costanza, proposta da monsignor Bossuet come decisione dello stesso concilio per oppugnare la dichiarazione, che ivi si fa della suprema autorità residente nel romano pontefice. Il primo dovere, e principale pregio di un savio intelligente critico, si è di conoscere lo stato della causa, e non dipartirsene. Quanto bene poi sia indiritto questo ultimo volo del censore, potea egli intenderlo da Febronio stesso, il quale nell'opera sua *De statu ecclesiae* (Bullioni, apud Guillelmum Evrardi 1763.) scrive, c. 2, §. 10: « Hic interim prae« termittendum non est, quod papae pro exercitio, et usu « jurium suo primatui adhaerontium competat facultas ha« bendi in provinciis, et regnis *Vicarios*, *et Legatos*. Hinc « Innocentius I, exemplo provocatus apostolorum, qui *prin« ceps evangelii constituti, caeterarum rerum causas necessi« tudinesque suis discipulis curandas, obeundasque mandarunt*,

« scripsit an. 412. Thessalonicensi episcopo Rufo: *Divinitas*
« *ergo haec procurrens gratia ita longis intervallis distermi-*
« *natis a me ecclesiis discat consulendum, ut prudentiae, gra-*
« *vitatique tuae committendam curam causasque censeam.* epist.
« 14. Adde S. Gregorii Magni epist. 54, 55, l. v, nov. edit:
« Scilicet cum supremo pontifici vi sui muneris incumbat cu-
« ra, inspectio, et quaedam superintendentia in omnes ec-
« clesias, is nullibi, quoad hoc, potest haberi pro extraneo.
« Quia vero ipse omnibus adesse non potest, sic prohiberi ne-
« quit, quominus per Nuntios suas partes expleat. » Sono queste le precise parole di uno scrittore, da cui sembrano gli avversarj aver preso il metodo di sostituire alla supremazia d'autorità propria del primato una certa, o per meglio dire, incerta, vaga, ambigua *sopraintendenza* da potersi raggirare a modo loro: scrittore, di cui esaltano ad ogni poter la dottrina, e valutano del pari l'autorità; lungi dall'apporgli la rea nota secondo essi, d'essersi imbevuto delle *Isidoriane fole*, per soverchio impegno di favorire le pretensioni della romana curia.

Dice adunque Febronio, ed il dice prima della sua ritrattazione, che il diritto di tener vicarj, legati, nunzj in tutte le provincie della cristianità è un diritto inerente al primato in virtù della cura, e *sopraintendenza*, che gli compete su tutte le chiese: che a tal riguardo non può il papa considerarsi come *straniero* in qualsivoglia parte del mondo cattolico; ed il prova colle autorità di S. Innocenzo I, e di S. Gregorio Magno, i quali vissero prima dell'ottavo secolo. Se poi questi vicarj, legati, nunzj fossero *forniti* di giurisdizione, e di quale giurisdizione, potea facilmente il censore intenderlo dal tenore delle lettere citate da Febronio. S. Innocenzo I dichiara di seguitare verso di Rufo la condotta di S. Paolo verso Tito, e Timoteo, il quale santo apostolo, *Tito, quae curet apud cretam, Timotheo, quae per Asiam disponat, commisit.* Commissione accompagnata da giurisdizione, che dovea esercitarsi da Tito in Creta, da Timoteo nell'Asia. Su tale esempio viene poi S. Innocenzo a dichiarare qual sia la giurisdizione, che intende delegare al vescovo di Tessalonica: *Ut cum aliqua ecclesiastica ratio vel in tua, vel in memoratis provinciis agitanda, cognoscendaque fuerit, quos velis episcoporum socios quibuscunque de ecclesiis assumas tecum, quorum et fide et moderatione quidquid necessitas, cau-*

*save flagitaverit, optimus dirigas arbiter, et praecipuus, quippe a nobis electus definias intercessor.* E soggiunge: *Nam voluntatem hanc nostram per unamquamque provinciam satis, ut decebat, litteris manifestavimus.*

Seguì esattamente S. Gregorio Magno la traccia, e norma segnata dal suo predecessore S. Innocenzo, di cui espresse i sentimenti, e le parole medesime nella cit. epist. 54, l. v. *Universis episcopis galliarum qui sub regno Childeberti sunt*; scrivendo in questi termini: « Opportunum esse perspeximus « in ecclesiis, quae sub regno praecellentis simifilii nostri « Childeberti regis sunt. secundum antiquam consuetudinem, « fratri nostro Virgilio Arelatensis civitatis episcopo vices « nostras tribuere: quatenus et catholicae fidei intergritas, « idest sanctarum quatuor synodorum, Deo protegente, sol« licita devotione servetur: et si inter fratres, consacerdo« tesque nostros aliqua evenerit forte contentio, auctoritatis « suae vigore, vicibus nempe sedis apostolicae functus, di« screta moderazione compescat: cui etiam injunximus, ut « si quarumdam causarum tale fuerit certamen exortum in « quo aliorum praesentia opus sit, congregatis sibi in nu« mero competenti fratribus, et coepiscopis nostris, salubri« ter hoc servata aequitate discutiat, et canonica integritate « definiat: Si quam vero contentionem, quod longe faciat « divina potentia, de fidei causa evenire contigerit, aut ne« gotium emerserit, cujus vehemens sit forte dubitatio, et « pro sui magnitudine judicio sedis apostolicae indigeat, exa« minata diligentius veritate, relatione sua ad nostram stu« deat perducere notionem, quatenus a nobis valeat congrua « sine dubio sententia terminari. »

Da questo testo di S. Gregorio impariamo quali erano, secondo l'antica consuetudine gli oggetti della deputazione de' vicarj, legati, nunzj apostolici, e di quale autorità veni-venivano forniti per adempierne gli obblighi. Erano questi: 1. D'invigilare alla custodia del deposito della Fede. 2. Suscitandosi qualche controversia fra vescovi, è detto, che debbano economicamente, *discreta moderatione* comporla, e ciò in vigore dell'autorità della sede apostolica, di cui sostengono le veci. 3. Trattandosi di cause di maggiore riguardo, debba il vicario adunare quel competente numero di vescovi, che stimerà, a lui però preservandosi la scelta de' vescovi, la discussione, la sentenza. 4. Che insorgendo, che Dio non vo-

glia! qualche controversia intorno alla fede, oppure una causa di tanta importanza, e talmente implicata, che richieda il giudizio della santa sede; debba il vicario informarsi con ogni diligenza del vero stato della causa, e trasmetterne la relazione alla santa sede, per la cui sentenza dovrà terminarsi. Potrà negare il censore, che sia questo un ben chiaro monumento di quella suprema autorità di regime, che secondo l'antica consuetudine S. Gregorio esercitava nelle cause concernenti la fede, e la disciplina, come pure della giurisdizione, di cui forniva i suoi vicarj, legati, o nunzii nelle provincie, e regni della cristianità?

Della perseveranza di questo diritto rende anche una illustre testimonianza Giovanni VIII, epist. 73. *Nobili Viro Lamberto glorioso comiti*: « Porro quia dixisti, quod sine con-« sensu tuo legationes nusquam mittere deberemus, ususque « hoc non fuerit, nec litteris legitur, nec a quoquam su-« perstite unquam fuisse reminiscitur factum. Et ideo sedes « apostolica libera semper existens liberam ubique suam mit-« tit legationem, habens Domini auctoritatem dicentis: *Ego « pro te rogavi Petre, ut non deficiat fides tua: et tu aliquan-« do conversus confirma fratres tuos.*

Così non teme l'avversario di ributtare con tutta franchezza un diritto del primato sì ben fondato in tutta l'antichità, che non potè a meno lo stesso Febronio di rispettarlo e comprenderlo in quella sopraintendenza, dalla quale più ardito il censore tenta qui di escluderlo. Altro luttuoso esempio di quel successivo progresso d'errore in errore, che caratterizza lo spirito d'innovazione in materia di dottrina, come sì luminosamente il dimostra monsignor Bossuet nella eccellente sua storia delle variazioni (1).

Ben conforme a questo spirito di vertigine si è l'impo-

(1) Mentre si stava sotto il torchio questa *Confutazione*, è venuta in luce colle pubbliche stampe, ed a pubblico benefizio sparsa di già, e divulgata una insigne opera, degna per ogni parte dell'Augusto nome, che porta in fronte ( Pii VI, de Nunciaturis apostolicis. Romae 1789. ), in cui la materia delle nunziature, toccata qui leggiermente, per occasione soltanto di un eccitamento dato fuori di proposito dal censore, e trattata con tal forza, e copia di dottrina, e di erudizione, che a tutto rigore può dirsi esausta, e posta in sì chiara luce di verità da precludere ogni sutterfugio, e da non augurare altro che la confusione di un cieco mal nato impegno a chi si attenti d'impugnarla.

stura, che chiude, ed incorona degnamente l'opera, con apporre che fa l'avversario alla tessitura del Breve quello sconcio complesso di taccie che si sono ad evidenza rilevate nella sua non men maligna, che insulsa, ed insussistente censura; vale a dire: *Di affastellare senza distinzione, o discernimento, autorità, e testimonianze delle scritture, de' padri, de' concilj, de' teologi, e ragioni di qualsivoglia genere, o fossero buone, o cattive.* Se non che con quell'alternativa sembra egli non dissentire, che almeno qualche buona ragione trovisi nel Breve, laddove non so se al più sottile critico riuscirà il ritrovarne una di tal genere in tutto il corso di quella informe leggenda.

Vanamente ancora si lusinga il censore di sfuggire la taccia di poco rispettoso verso la santa sede sotto l'affettato pretesto, che nella sua censura ei non prende di mira fuorchè l'estensore del Breve, e ne solo risparmia, ma encomia anche talvolta la sagra persona del regnante pontefice: meschino artifizio, quasichè non fosse ciò stesso una impudentissima contumelia il voler dare a credere, che il pontefice o abbia dato corso al suo decreto senza considerarlo, o che considerandolo, sfuggite fossero all'illuminatissimo suo intendimento tutte quelle macchie, che un occhio mal effetto ha fatte in esso ravvisare al censore.

Altronde se in lode di chi pensa bene ridonda il biasimo di chi pensa male, si volge per lo contrario in argomento di biasimo la finta lode, che con astuta malignità suole talvolta dispensarsi da novatori a venerandi personaggi, qual indizio di connivenza a' rei loro pensamenti: cosicchè conviene del pari usare di apologia contro le lodi, come di congratulazione per gl'improprj. Questo trito artifizio ha pur anche voluto il censore mettere in opera per iscreditare i detti del Breve con li fatti stessi del pontefice: e quindi si è preso a raccogliere, e ad encomiare alcune delle prime gesta massimamente del glorioso suo pontificato, come altrettante testimonianze di un animo totalmente alieno dalle massime della corte romana sparse in quel decreto.

Pure quali sono queste gesta? Sentiamo il censore p. 1: « Il regnante sommo pontefice Pio VI, posto appena sulla « cattedra romana, ha seguito l'esempio del glorioso suo pre- « decessore nell'omettere ogni giovedì santo la pubblicazione « della Bolla *In coena Domini.* Con un Breve, che farà sem-

« pre gloria al suo pontificato, ha lodato sommamente lo « zelo di monsignor Martini, per aver tradotto in Italiano « le SS. Scritture, mettendole così in istato di esser lette in « tutta l'Italia anche dal volgo. Nella sua risposta a vescovi « d'Ungaria si è chiaramente spiegato, che poteasi trala- « sciare qualunque discussione dommatica della Bolla *Uni-* « *genitus*, bastando trattarne istoricamente. Accordò al padre « Vasquez prior generale degli Agostiniani di far imprimere « in Roma, e di dirigere ai religiosi del suo ordine la cir- « colare *ad praecavendas rixas*, in cui per ben quattro volte « il giansenismo vien detto un puro fantasma, *inane spe-* « *ctrum.* »

Cominciamo da questo ultimo punto, posto in fine dal censore: qual colpo di riserve, che deve fare la maggior impressione. E chi potrebbe in fatti non inarcare le ciglia al sentire, che dal papa sia stato permesso d'imprimere in Roma stessa, che il Giansenismo sia un puro fantasma, *inane spectrum*? ma sparirà la maraviglia, posto che sia il fatto nella sua giusta veduta. Avea precedentemente il padre Vasquez pubblicata un' altra circolare sotto li 25 aprile 1775 in cui prescrivendo il metodo da tenersi nelle scuole Agostiniane, proibiva di fare uso dell'autorità di S. Tommaso in questi termini: « *Dum autem nostras propognaverimus sententias,* « *nunquam in earum probationem sancti Thomae auctoritates* « *afferantur.* » Checchè fosse il motivo del divieto, non pochi, come dovea naturalmente avvenire, si mostrarono ammirati fortemente, ed offesi dell' esclusione data all'autorità dell' Angelo delle scuole, dopo le solenni commendazioni fatte da più e più pontefici dell'esimia dottrina di lui, accompagnate dalla costante universale venerazione di tutti gli ordini della chiesa da tanti secoli. Perciò dovette di padre Vasquez coll' accennata circolare *ad praecavendas rixas* ritirare la suddetta proibizione; ed inoltre per liberarsi da ogni sinistro sospetto, sostituirvi questa più giusta ordinazione: *Sanctae romanae ecclesiae definitionibus, ac decretis tanquam humiles, ac obedientes filii presso vestigio firmiter inhaerete.* Ora come persuadersi, che il Giansenismo sia stato detto puro fantasma in una circolare, che la dovuta ubbidienza prescrive alle definizioni, e decreti della santa romana chiesa, da cui fu qual certa eresia condannato il Giansenismo? E come ad un tal detto non sarebbesi risentita la stessa rispettabile scuola

Agostiniana, li cui più rinomati maestri non solo protestano di rigettare, ed abbominare il Giansenismo, ma innoltre si impiegano di proposito a confutarlo? Piene sono di queste confutazioui le opere del celebre padre Berti; e qui basti accennare un solo brevissimo tratto ( *Expostulatio adversus judicium etc.* ), in cui appresenta il carattere non già di un fantastico, ma vero Giansenismo: « Quidam, qui revera jan« senistae sunt, quinque propositiones Jansenii, 76 Baji, et « 101, Quesnellii, atque iis expressam doctrinam, ab apo« stolica sede damnatam propugnant. *Formulario* subscribere « nolunt, et constitutionem *anigenitus* parvipendunt. » Più recentemente il ch. Bertier ( De Grat. §. 214. ): Jam vero pravam Jansenii doctrinam ab Augustinianae doctrinae secta« toribus vere et sincere confutatum, et impietatis revictam « esse, ex iis, quae jam proposuimus, fit manifestum etc. » Ed è questo il linguaggio di chi tenga il Giansenismo per un puro fantasma, *inane spectrum*? Si compiaccia pertanto il censore di rileggere più attentamente la suddetta circolare, e si accorgerà, come in quella il connotato di *Fantasma* si riferisce non già al Giansenismo in se stesso, ma unicamente alla taccia, o imputazione di Giansenismo, che alle dottrine della scuola Agostiniana si è data di quando in quando da taluni professanti un sistema contrario. Così veggiamo, che un'altro moderno qualificatissimo professore di quella scuola (nell'opera intitolata, *Augustinus sui interpres ect.* Napoli 1788) dopo aver c. 42 protestato a nome suo, e di tutti li suoi: « Nos damnatas quinque proposi« tiones omnes et singulas, uti rectae, ac catholicae fidei « adversas rejicimus, detestamur, atque execramur » si lagna c. 44 delle accuse di Bajanismo, e Quesnellismo vanamente date alli suoi teologi, Belelli, e Berti, ed a queste mirando, soggiunge: „ Verum ne ad haec objecta i veluti „ pueri ad spectra, tirones pavescant ec. Ove ben chiaro si vede, che la voce *spettro* cade non sul Giansenismo, Bajanismo, o Quesnellismo, ma sulla imputazione di sì perversi errori, vibrata contro quelle dottrine, che immuni da ogni censura s'insegnano nella scuola Agostiniana, e ne formano il sistema.

Dal Giansenismo veniamo al Quesnellismo. Accenna il censore una risposta fatta dal santo padre alli vescovi dell'Ungheria. Non si è conciliato egli tanta fede nella sua censu-

ra, che gli si abbia da credere sulla parola. Conveniva per ciò, che ne avesse riportato un'autentico documento, tanto più che ben possiamo asserire non esservi quella pretesa dichiarazione espressa ne' termini riferiti dal censore; sendosi anzi dichiarato sempre apertamente il santo padre per la sussistenza della bolla, ed esecuzione della medesima. Quale in fatti sia il pensare di Pio VI, sulla detta bolla potea facilmente intenderlo il censore dalli tre Brevi da lui diretti: *Universis catholicis in foederato Belgio commorantibus*, affissi nei luoghi pubblici di Roma, col primo de' quali in data del 22 luglio 1778 dichiaro nulla, e sacrilega l'elezione di Adriano Broekman in pseudo vescovo di Harlem, con averlo privato di tutti i diritti vescovili, ed assoggettato a tutte le pene canoniche più gravi, e separato dall' unione della chiesa cattolica, dichiarandolo scismatico vitando. E perchè il Broekman ricevè la consacrazione da Michele Van-Nieuvvenhuylen pseudo-arcivescovo di Utrecht, fu con altro Breve dei 5 agosto dello stesso anno 1778 di nuovo anatematizzato insieme con tutti quelli, che cooperarono alla di lui consacrazione, ed assoggettati alla irregolarità tutti quelli, che avessero esercitati gli ordini da lui conferitigli. Finalmente fu il terzo Breve de' 18 gennajo 1779 diretto contro l' illegittima elezione, e sacrilega consacrazione di Niccolò Nelleman in vescovo di Daventer, con averlo assoggettato come scismatico a tutte le pene, nelle quali avea dichiarato incorso il sovrannominato Broekman. Punto dunque non deviò Pio VI riguardo alla bolla *Unigenitus* dalle traccie segnate da suoi predecessori.

Che se ferma dovendo stare la sussistenza di quella, condiscese il santo padre, che si potessero tralasciare quelle discussioni polemiche, dalle quali si avesse luogo di temere nuovi insulti per parte de' refrattarj, onde venisse turbata la pace de' fedeli nella pacifica loro sommissione, ed acquiescenza a decreti apostolici, nulla in ciò vi era, che deviasse dalle regole della prudenza evangelica. A refrattarj nel nostro caso, ed in genere a qualunque sorta di novatori può applicarsi ciò, che in fine dell'esimio suo *Enchiridio* insegna Gio. Eckio, prima che cominciasse il concilio di Trento, e vivente ancorà Lutero, intorno al contendere con gli erranti, ove la dichiarata loro pertinacia non lascia luogo a fondata speranza di frutto: « Divi Petri auctoritate docemur

« esse parati reddere rationem omni poscenti de ea, quae « in nobis est, fide tamen Paulus satis indicat post alteram « correptionem devitandum haereticum, non cum eo disputandum, et assignat claram rationem hujus, quia subversus sit. » E dopo avere soggiunto qual tema di particolare dissertaztone: *At latius hic agamus, cum haeretico non disputandum*, prosegue: « Quamvis de Lutero et Luteranis non sit dubium, quin sint haeretici damnati, et pro « talibus habendi, quia ipsi revocant haereses saepe damnatas . . . . ideo contra eos non est disputandum. » E riporta un passo di S. Gelasio, che ne svela l'intrinseca ragione: *Ne pravis occasio praeberetur, quae medicinaliter fuerant statuta pulsandi.* „ Praeterea haeretici non quaerunt disputatio„ nem nisi multis malitiis involutam, nam plerique eorum „ adeo pertinaces sunt, ut libere promittant se articulos us„ que ad mortem defensuros, quare liquet eos esse incorri„ gibiles, obstinatos, et pertinaces, et qui non sint docibi„ les Dei, sed innitantur propriae prudentiae; et ponant ob„ staculum Spiritui Santo.

„ Addatur his, quod in disputando finem intendunt per„ versum, scilicet quod ad se trahant laicos etc.

„ Et quia dum constat de eorum subversione, et perti„ nacia ( nolunt enim admittere alium judicem quam scri„ pturam, quam volunt interpretari secundum propria capi„ ta ) clare apostolus Paulus interdixit disputandum cnm his: „ *Noli verbis contendere ete.* „ Sentenza del pari applicabile, qualunque sia il pretesto della pertinacia negli erranti.

Segue ancora Eckio: „ Nam semper reperiuntur temera„ rii, pertinaces, et protervi, qui nullam satisfactionem so„ lutionis recipiunt . , . . . catholici ergo debent vitare di„ sputationem cum hujusmodi, quia honor est, ait sapiens, „ hui separat se a contentionibus, nisi ubi idonei darentur „ judices etc. „

Proseguendo l'ordine intrapreso veniamo al Breve diretto a monsignor Martini. Dice il censore, e dice ottimamente, che questo Breve farà sempre gloria al pontificato del Santo padre. Ciò vie meglio apparirà dalla esposizione del fatto. Avea da principio dichiarato il ch. traduttore nella sua prefazione e l'intento, che si era proposto nell'imprendere la traduzione, e la norma che si era prefissa nell'eseguirla. Non invidiamo al pio, e colto leggitore il piacere di sentirlo:

„ Una sola cosa dirò ( così egli ), anzi ripeterò adesso con „ nuovo piacere, ed ella si è, che in tutto quello, che ho „ scritto, posso arditamente vantarmi colla parola di S. Gi„ rolamo di non aver mai avuto per maestro me stesso: „ *Nunquam meipsum habui magistrum*, ma ho avuto sem„ pre davanti i padri della chiesa, e gli spositori cattolici, „ e dalla santa romana sede approvati. Quindi è, che re„ ligiosamente osservando lo spirito del celebre decreto della „ sacra congregazione de' 13 giugno 1757 confermato dalla „ santa memoria di Benedetto XIV, dal qual decreto ebbe „ questa impresa il suo principio, e il suo fondamento, non „ solamente nelle versioni ho seguito costantemente a parola „ a parola la volgata, ma nelle annotazioni ancora mi son „ fatto legge di non dilungarmi giammai da' sentimenti, e „ dalle dottrine ricevute comunemente nella cattolica chie„ sa. „ Tale è il vanto proprio della modestia, e della docilità: tale il linguaggio di chi al vero sapere, che non gonfia, accoppia la carità, che edifica: tale la professione di chi avendo sempre avuto davanti li padri della chiesa si è penetrato dell' ossequiosa loro sommissione a decreti di quella sede, che fu sempre da essi venerata quale maestra di verità. E come dunque non avrebbe il clemente animo di Pio VI, accolto colla consueta sua benignità un sì degno tributo di filiale ossequio umiliato a lui, e nella persona di lui alla cattedra di Pietro? Così nel Breve, in cui rende il santo padre una onoratissima testimonianza della opinione, ch'ei portava della nota pietà, e dottrina dell' egregio traduttore, commenda insieme e lo zelo, che lo spinse ad imprenderla, e lo studio da lui posto nell' eseguirla a tenore de' decreti della S. Congregazione dell' Indice: « Praesertim cum profitearis, « et prae te feras, eas addidisse animadversiones, quae a san« ctissimis Patribus repetitae quodvis abusus periculum amo« veant. In quo a congregationis Indicis legibus non reces« sisti, neque ab ea constitutione, quam in hanc rem edidit « Benedictus XIV, immortalis pontifex, quem nos et in pon« tificatu praedecessorem, et cum in ejus familiam feliciter « olim asciti fuerimus, ecclesiasticae eruditionis magistrum « optimum habuisse gloriamur. Tuam igitur non ignotam « doctrinam cum eximia pietate conjunctam collaudamus, et « tibi de hisce libris, quos ad nos trasmittendos curasti, gra« tias, quas debemus, agimus, illos etiam, si quando pos-

« simus, cursim perlecturi. » Chi può non ravvisare nella ponderata gravità di questo tratto l'erede, siccome della dignità, così ancora dello spirito, e della dottrina dell'immortale Benedetto XIV, e dello zelo di lui a mantenere vive ed inviolabili le sacre leggi de' suoi augusti predecessori?

Fin qui apparisce il poco avvedimento del nostro censore nel voler trarre indizj di connivenza alle idee del partito, sia dal Breve diretto a monsignor Martini, sia dalla risposta pretesa fatta a vescovi dell'Ungheria, o dalla circolare del P. Vasquez, tratti tutti, che anzi chiari argomenti porgono in contrario. Ma sopra tutto l'ha sbagliata nell'affacciare la bolla *In cena Domini*. Non aspetta nè al censore, nè a noi d'indagare le ragioni che hanno indotto il santo padre a seguitare l'esempio del suo predecessore. Ma forse l'esempio di moderazione che ha egli dato in non volere di slancio ritrattarne la condotta, avrà da oscurare le splendide testimonianze, che dal principio ed in tutto 'l corso del glorioso suo pontificato ha egli date del costante suo attaccamento alle sante instituzioni de' suoi maggiori? Di molto si è ingannato il censore, se ha creduto di trarre nella rete l'E. R., o chi ne fa le veci, con impegnarlo ad un cimento estraneo del tutto alla causa del Breve. Ha questi compiutamente soddisfatto al suo impegno, con isvelare i sofismi, e le imposture, sole armi che potea somministrare la malignità contro il tenore del decreto pontifizio. Se voglioso è il censore di comperarsi nuove briglie, a tutt'altro si rivolga che a chi per l'assunto impegno astretto è a stare fermo nella difesa del Breve: che ben troverà chi anche meglio saprà rintuzzare il suo ardimento, e confondere la sua ignoranza su questo punto medesimo, che ha tentato sì vanamente di associare alla causa del presente Breve.

### *Conclusione*

E qui prima di terminare sembra, che rimarrebbe da tessere una sorta d'apologia della mole di questo libro, capace di destare in chi guarda, e non legge, qualche grave sospetto contro il tenore di un Breve, che tanto ha fatto profondere d'inchiostro per la sua difesa. Ma quest'apologia noi la speriamo da que' pazienti leggitori, li quali considerando il tutto posatamente, ben avranno saputo distinguere

nel complesso dell' opera ciò, che propriamente appartiene alla *difesa* del Breve contro la censura, da quel molto, che si è dovuto aggiugnere a *confutazione* de' censori. La *difesa* riguarda l' eccezioni, che vengono a cadere sulle dottrine realmente contenute nel decreto pontificio, e questa si ristringe a poche pagine. Non così la *confutazione*, che ha dovuto stendersi a misura delle accumulate digressioni, nelle quali è piaciuto agli avversarj di aggirarsi, frammischiando questioni fuor di proposito, e che appunto perchè estranee alla costituzione del decreto, tanto più valevoli sono parute loro ed opportune ad intralciare la materia, a confondere lo spirito de' leggitori meno attenti, ad eccitare sospetti, dubbiezze, invidia contro il tenore del medesimo. Eppure n'è convenuto divorare la noja di andarli seguitando, non dirò passo, a passo, ma di salto in salto, replicando risposte ad obbiezioni tratto tratto ripetute, per non lasciare luogo scoperto, ove potesse l' impostura produrre il nostro silenzio in argomento di trionfo. Così pure dovette adoperare un' illustre prelato della chiesa affricana, Vigilio vescovo di Tapsa, nell' imprendere contro le consuete imposture, e sofistiche arguzie de' novatori la difesa di quella celebre, dommatica decretale di S. Leone, che appena emanata dall' oracolo pontificio fu con sì solenni dimostrazioni di venerazione, e di ossequio ricevuta dalli vescovi dell' Oriente, e dell' occidente, e qual simbolo di fede specialmente acclamata da padri Gallicani. Se la decretale di S. Leone, non per difetto, che in essa potesse offendere un' occhio sano, ma per la pertinacia degli avversarj, che a sempiterna confusion loro tentarono di oscurarla, impegnò l' affricano vescovo ad una anche ben lunga difesa, non dovrà per gli stessi motivi troppo strana comparire la prolissità usata da noi cagionata, o se si vuole comandata da nostri avversari per l' abbondanza delle materie, che ne hanno somministrate a dover notare tratti di mala fede, svolgere insidiosi sofismi, confutare distesamente ree massime sparse qua e là, e talvolta semplicemente additate come di soppiatto, riporre nel giusto loro lume frequenti autorità di padri bruttamente contraffatte ne' loro depravati comenti. Ne fia pertanto lecito applicare al nostro caso (salva la disparità, che può nascere dalla condizione di persone a noi del tutto ignote) un passo del suddetto lodato vescovo, che ne serva di conforto nell' impreso lavoro, ed insieme di

scusa presso i discreti leggitori: « Quidam perversae mentis « homines (così egli *Contra Eutichem*, lib. 4, *Defensio sancti* « *Leonis papae ad Flavianum Constantinopolitanum*) et inanis « gloriae cupidi, *nescientes*, ut dicit apostolus, *neque quae* « *loquuntur*, *neque de quibus adfirmant*; habentes formam « pietatis, virtutem autem ejus abnegantes; indignati veri- « tatis dogmatibus, et ecclesiasticas regulas non ferentes, bea- « tissimi Leonis epistolae juxta sensum apostolicae traditio- « nis conscriptae, et decreto synodi chalcedonensis pravis con- « tradictionibus obviandum putaverunt, nefanda commenta « horribilibus verborum nauseamentis evomentes. Quae quo- « niam simplicioribus quibusque nonnullum videntur dubie- « tatis scrupulum excitare, iccirco ea hortatu sanctorum fra- « trum in adjutorio Domini Dei nostri consideranda, et refu- « tanda suscepi. »

# L' EDITORE

## A CHI LEGGERÀ

*Quale sia, e quanto importante l' oggetto dell' opuscolo, qui annesso e insieme con quanta perfezione vi sia quello adempiuto, noi non sapremmo meglio, nè più imparzialmente dichiarare, che qui fedelmente riportando quanto ne dice il ch. P. Tommaso Cerboni dell' inclito ordine de' predicatori. Essendo questo dottissimo teologo obbligato dal suo soggetto a dover mostrare, che le parole di Gesù Cristo:* Et super hanc Petram etc. (1), *porgono un' invitta prova del primato S. Pietro, altro non fa, che rimettere il lettore al detto opuscolo, come quello, che nulla ha lasciato a' posteri da fare, e da desiderare su tal proposito. Ecco le sue parole: « Quod (cioè dimostrarsi il primato dall' anzidetto luogo « del Vangelo) quod quidam in dubium revocare vellent, quia « traditio patrum, qui verba Christi ad personam Petri referunt, est multo minor traditione aliorum patrum, qui verba « Christi referunt ad confessionem Petri. Numerum horum esse « majorem numero illorum tuetur Launojus ep. 7. ad Guglielmum Voellum, Eybellius, et nuperus quidam auctor in « opuscolo:* Riflessioni etc. (2) *Launojum sequutus, qui audacter affirmavit, iterum, iterunque ex lectis operibus SS. Patrum, quae habemus, constare nomine* petrae *septendecim « tantum illorum intellexisse personam Petri, et plusquam « quadraginta quatuor fidem, vel confessionem Petri.* Auctor « non minus ecclesiastica dignitate eminentissimus, quam « celebritate nominis in litteraria republica *ob multa prae-*

(1) *Matth.* 16. *v.* 18.

(2) Riflessioni sopra il Breve del S. P. Pio VI, in cui si condanna il libro di Eybel: Che cosa è il papa. *Vedi la parte III. della* Confutazione ec.

« *clara opera, quae in lucem edere nunquam destitit, nupe-*
« *rum auctorem tanta copia monumentorum omnium temporum*
« *refutavit, quantam in nullo unquam opere cujusvis auctoris*
« *hoc de re collecta fuerunt*, ut nemini locum reliquerit ube-
« rius ostendendi, traditionem omnium seculorum stare pro
« persona Petri, *non vero pro confessione illius, quamvis non*
« *desint patres qui ad hunc quoque respexerint.* De re adeo
« absoluta non est igitur cur agamus ». (1) *Con questo va pienamente d'accordo il giudizio di quel* consumato teologo, ed eruditissimo bibliotecario, *del quale attesta l' elogista del nostro cardinale, che giuntogli quest' opuscolo nelle mani*, ne fece le più alte maraviglie, e confessò, che essendo forse due anni, che egli andava adunando materiali per un' opera consimile, non gli era però in tant' ozio, quanto egli godeva, venuto fatto ancora di tutti ritrovare gli anelli, più opportuni a tesser la catena di sì importante tradizione da' primi tempi della chiesa fino a quest' ultimi (2).

L' apologia compendiosa, *che segue*, del Breve del S. P. Pio VI, super soliditate, *può riguardarsi, come un ristretto della* confutazione *degli oppositori di esso Breve, da noi ristampata nel volume antecedente; e sotto quest' aspetto è un eccellente modello del modo di compendiare in guisa le opere voluminose, che se ne conservi per così dire tutto il sugo, e il midollo e trarsene possa da chi non le possegga, o non abbia l' ozio di leggerle l' istessa utilità; eccetto che per la parte della dottrina e dell' erudizione. Se non chè nel fare un tal ristretto avendo l' autore più direttamente in mira la difesa del Breve, che la refutazione degli impugnatori del medesimo, gli ha data una certa impronta d' originalità quale aver sogliono le cose tutte, passate sotto la sua mano maestra. Quindi piuttostochè* ragguaglio della confutazione *come l' avea da prima denominato, fu poscia assai più convenevolmente intitolato* apologia del Breve (3). *E in primo luogo diede egli a questa un nuovo ordine, riducendo la confusa farraggine delle objezioni degli avversarj sotto alcuni punti di vista de-*

(1) Instituziones teologicae etc. *Tom. primus de locis teologicis pag.* 853. *edit. roman.* 1797.

(2) Elogio letterario del cardinale Giacinto Gerdil, recitato etc. *Vedi.*

(3) *Vedi il* giornale ecclesiastico di Roma, *tomo settimo, num.* 39 *sotto li* 6. *Ottobre* 1792.

terminati, cioe a cinque capi soltanto; ciocchè far non avrebbe potuto nella grand' opera, dove dovette tener dietro passo passo agli avversarj stessi, che nelle loro sofistiche censure erano sovente usciti del seminato, introducendo ad agni tratto maliziosamente questioni del tutto estranee al proposito, le quali non erano da lasciare senza scioglimento a pieno trionfo della verità. Vi fece inoltre l' aggiunta di varie riflessioni, quanto squisite, altrettanto opportune; se non alla confutazione delle opposizioni dell' Eybel, e de' suoi difensori, già totalmente annullate, almeno ad una più perfetta illustrazione, e conferma d' alcuni importantissimi punti, che avevano qualche rapporto al Breve; onde questo venisse posto per ogni parte al coperto da qualunque ulteriore attacco. Con questi accrescimenti l' apologia, ch' era già un compiuto lavoro, è divenuta, dice il ch. estensore dell' articolo del giornale ecclesiastico di Roma, dove se ne legge l' estratto, un Manuale, il quale, benchè piccolo di mole, non ostante è soprabbondante, per li presenti bisogni; Manuale, che scevro d' ogni mescolamento di borra, non altro contiene, se non sugo, e sostanza . . . . . Il molto di più, egli prosegue, che contiensi nelle mentovate aggiunte, concorre, come tutto il resto a far conoscere, che la mente, da cui sono emanate, è creatrice, profonda, riflessiva; che considera lungamente le cose, e da tutti gli aspetti, che esse aver possono; e sa ravvisare, quante conclusioni si possono dedurre di alcun principio, e come debbansi legittamamente dedurre (1).

*Per intraprendere, e proseguire con frutto la lettura dell' opera che chiude questo volume, è troppo necessario conoscere l' Istoria della* ritrattazione *del famigerato mons. D' Honteim, vescovo di Miriofito, e suffraganeo dell' elettore di Treveri, e quindi del comentario da lui fatto sulla medesima, che è il soggetto delle finissime, e dotte* animadversioni*, che formano l' opera succennata, affinchè dunque non siate obbligato, cortese lettore, di procurarvi altronde una si fatta storia, se per avventura non vi fosse abbastanza presente, crediamo di farvi cosa grata a trasportarne qui il giudizioso, ed accurato ristretto, che leggesi nelle* memorie *pubblicate da due anni, in Parigi, e da noi altre volte lodate, per servire alla storia ecclesiastica del secolo trascorso.* Le premier de Novembre

(1) *Ivi pag.* 158.

(*an.* 1778.) Rétractation de M. de Hontheim. On se rappelle que ce prélat avait donné en 1763 (1) sous le nom de Febronius un ouvrage, où il pretendait réformer l'eglise à sa manière, lui tracer un nouveau plan de gouvernement, et la bouleverser, sous prétexte de la refondre (2). Son livre, publié dans un moment où des idèes d'innovation agitaient les eprits, fit une fortune prodigieuse en Allemagne. Les protestans s'applaudirent d'y voir leurs principes adoptés. Les ennemis de la religion se félicitèrent de voir l'auteur seconder leurs projets, en attaquant l'eglise, et ses décisions, et taxant les papes de tyrannie, en traitant d'abus les usages les plus anciens, et les réglemens plus suivis, et en portant sur une foule d'objets une critique amère, et trancante. De faux catholiques virent avec joie un homme élevé en dignité dans l'eglise s'unir a eux pour saper l'autorité légitime, qu'il eût dû défendre. De là l'engonement pour le Febronius. On prona cette compilation audacieuse. Ses assertions devinrent à la mode. Ses déclamations passérent de bouche en bouche, des universités même adoptèrent ses principes. . . . . Les premiers pasteurs s'étaient cependant élevés contre l'erreur. Nous avons vu les evêques d'Allemagne proscrire le livre nuisant. Il avait etè flétri par Clement XIII. en 1764, et prohibé de nouveau en 1766, et même en 1771, et en 1773, et par consequent sous Clement XIV . . . . . . L'assemblée du Clergé de France de 1775, consultée sur le Febronius, avait repondu que cet ouvrage, peu connu parmi nous, passait pour être fort inexact, pour favoriser les opinions nouvelles, et pour s'écarter de la doctrine et du langage, dont l'eglise Gallicane avoit tante de fois fait profession sur la primauté des papes, et l'autoritè de l'eglise romaine . . . . . A ces attaques réitérées, le prince Archevêque de trèves joignit ses reprèsentations, et ses instances; et M. d'Honteim se rendit enfin. Le premier Nov. 1778, il donna sa retractation en dix-sept articles. Il y avouoit être

(1) Mémoires pour servir à l'Histoire ecclesiastique, à Paris chez Adrien le Clere, etc. 1806. *Tome second pag.* 78.

(2) Justini Febronii de Statu praesenti ecclesiae Liber. *I dottori di Colonia avanti a tutti, e poi i teologi, e canonisti Zaccaria, Froben, Zech, Kleiner, Feller. ed altri in Italia, e in Germania, scrissero con più, o meno d'estensione contro questo libro, scoprendone gli errori, e confutandone, i principj. Ivi pag.* 82.

tombé dans l'erreur, et prioit le pape d'avair égard à son repentir. Il reconnoissait que . . . . Cette rectraction fut envoyée à Pie VI, qui dans un consistoire du 25 dec. annonca aux cardinaux cette demarche de M. de Hontheim . . . . Le 3 fevrier l'evèque suffragant donna una lettre pastorale pour annoncer et confirmer sa rétractation. Il y renoncait pour toujours à ce qu'il avait annoncé dans son Febronius, s'engageait à le combattre, et notifiait lui-même un ondre de l'electeur, qui defendait de lire cu de retenir son livre. Quelquesuns ayant prétendu, que ces démarches n'avoient pas été entiérement libres, M. de Hontheim publia, le 2 avril 1780 une declaration qu'il transmita son archevêque; il y assurait que sa rectration avait été sincère, et qu'il se proposait de la confirmer dans un ouvrage, auquel il travaillait. Il fit parôitre en effet, l'année suivant, son commentaire sur la retractation. Il la développe en trente huit propositions, qu'il confirme de nouveau quant au fond; mais à quelques-unes desquelles il donne des interpretations, et des modifications, que plusieurs ont jugé contraires à l'acte du premier Nov. 1778. Il y a en effet dans ce commentaire bien des endroits, où l'on remarque l'embarras, et les détours d'un écrivain, qui ne veut pas abandonner tout-au fait ses premiéres assertions, qui retient d'une maiu ce qu'il cède de l'autre, et qui énerve par des restrictions partiales les aveux meme qu'il fait, et les principes auxquels il semble revenir (1).

*Qui termina l'autore francese l'istoria della ritrattazione, che tanto romor fece nel mondo, del purtroppo celebre Febronio, e del comentario, che questi fece, e pubblicò sulla medesima. Convien dire che non pervenisse a sua notizia la sorte, che esso comentario ebbe in Roma; che altrimenti diligentissimo, com' egli è, non avrebbe lasciato di parlarne. Si dovrebbe pertanto da noi supplire a questo vuoto, e raccontare quello che seguì dopo la pubblicazione del comentario, almeno per quella parte, che ha rapporto alle* animadversioni *su di esso, che da noi si riproducono. Ma ce ne dispensa il N. A, il tutto avendoci egli esposto con somma accuratezza, limpidezza, e precisione, parte nel suo avviso al lettore, nel proemio (2). Quivi si vede, con quali sentimenti l'Hontheim ac-*

(1) Mémoires pour servir etc. *Tom. II. pag.* 221, *e seg.*
(2) *Si può anche vedere il sugoso insieme, e ben dettagliato arti-*

compagnò al sommo pontefice Pio VI. il suo comentario; quale impressione questo facesse nell' animo di sua santità; il quale speciale deferenza abbia essa mostrata, siccome era usata negli altri, così in questo affare all' eminentissimo Gerdil; con quale maturità abbia questi, e con quanta imparzialità, eseguita l' illustre, e difficile commissione, e con quali viste finalmente abbia divisata, e distesa la censura delle 38 posizioni, così le chiama monsignor Hontheim: vagliandole bensì colla solita sua sagacità, e profondità, severamente, ma insieme con quella dilicatezza, e con quel riguardo, che usar si dee, quando si viene alle prese, non cum hoste, ma cum homine redintegrangratiae cupido; notando summa capita, i quali sembravano bisognosi graviore animadversione, aut illustriori explicatione. A noi pertanto resterebbe solo di riferir quello, che dire non poteva di se stesso l' autore; cioè con quanta perfezione riuscisse nell' impresa, e con quanta universale commendazione de' dotti. Ma per qualunque più lusinghiero, ed autorevole encomio (1), che recar potessimo, valer dee senza più la testimonianza che rese, e l' aggradimento, che manifestò, dell' esquisito lavoro, il sullodato sapientissimo pontefice, che gliel' aveva

*colo, in cui si rende conto delle* animadversioni, *nel tomo ottavo del giornale ecclesiastico di Roma.*

(1) *Ci sia tuttavia lecito in attestato della singolare nostra gratitudine, ed amicizia verso il ch. sig. ab. Baldi, di far noto anticipatamente al pubblico un illustre tratto, allusivo a queste* animadversioni, *che si è occorso leggere nella di lui opera, veramente classica, ed originale, che è sotto il torchio, intitolata:* Francisci Antonii Baldi incognitorum hactenus vaticiniorum de cruce ad Pium VII. pont. Max. interpretatio ex Hebraeo, et declaratio, dissertatioque de statu ecclesiae Romanae post Antichristi cladem. *Il suddetto tratto è come segue: « Turpissime contendunt primatum in aliam quamlibet « ecclesiam, incolumi Roma, et ejus particolari ecclesia, nec non « alio in urbe constituto episcopo, eodemque minime universali ecclesia capite, nec Petri successore futuro, posse auctoritate humana « transferri. Quam teterrimam opinionem, seu Potius pestem, nuperrime omnium magnum illud ingenium, et ecclesiae Romanae ac « praeclari, doctique et optime de re christiana et publica semper « merentis barnabitarum ordinis decus,* cardinalis Gerdilius, *sapientissime (quo modo semper non solum scribere, verum etiam facere « solitus erat) tum aliis in locis, tum potissimum in* animadversionibus in commentarium a Justinio Febronio in suam retractationem editum, *ad positiones VIII et IX refutavit, ostenditque « constanti ecclesiae traditioni, ejusdemque definitioni, plane contrarium esse. »*

*ordinato, nel seguente biglietto all' eminentissimo autore:* Con distinti ringraziamenti le accusiamo d' aver ricevuto il di lei libro, che contiene le dottissime sue animadversioni sul codicillo del Febronio. A quest' ora ne abbiamo letto una gran parte, e ci è sommamente piaciuta. Abbiamo in particolare notato, come abbia spaziato per più pagine sull' iscrizione sepolcrale, fatta a Febronio da' suoi nipoti, e che l' abbia evidentemente dimostrata, quanto sia erronea negli elogj espressivi. In somma tutto il libro sarà utilissimo, e non potevasi con animadversioni più stringenti confutare le 38 posizioni del codicillo Febroniano. Come siamo stati ammiratori di tutte le altre sue opere, lo siamo al pari di questa, ed applaudendo alla molta sua benemerenza verso la chiesa, le siamo dandole di tutto cuore la paterna apostolica benedizione. Dal vaticano 3 Marzo 1793. *L' erroneità degli elogj, espressi nell' iscrizione sepolcrale del Febronio di cui il S. padre fa cenno nel suo biglietto, diede occasione all' appendice assai interessente, la quale di tutte le addizioni fatte alla prima edizione è la sola, che anche da noi si riserva dopo il fine di tutta l' opera, essendosi ridotte l' altre sotto il rispettivo testo di ciascuna. Del resto in vece di sì prolisso, esagerato, e in gran parte falso, ed erroneo epitafio, che la male intesa pietà de' nipoti pose sul monumento dell' Hontheim; quanto sarebbe stato più preciso insieme, e più appropriato, e caratteristico quello, con cui il sullodato autor francese chiude la storia di quel prelato! eccolo:* Cet evêque mourut le 2 Septembre 1790, après avoir eu le triste avantage d' avoir contribué à troubler l'Allemagne, et d' avoir fortifié dans ce pays un parti ennemi du repos de l' eglise (1).

(1) Mémoires etc. *pag.* 224.

# ANALISI

CONTRO

# LAUNOJO

# ANALISI

## DEL CONFRONTO CHE FA L' AUTORE DELLE RIFLESSIONI DOPO LAUNOJO

### TRA LI PADRI, CHE ALLA PERSONA DI S. PIETRO APPLICARONO LE PAROLE DETTEGLI DA CRISTO: *Et super hanc petram etc.*

### *E quelli, che le hanno applicate alla fede, o confessione di S. Pietro.*

Avea Eybel tentato di oscurare la diretta, letterale applicazione delle parole evangeliche: *Et super hanc petrum etc.* alla persona di S. Pietro, insinuando essere state queste più comunemente applicate da santi padri alla fede, o confessione di S. Pietro.

Ad isvelare l' insussistenza di questa cavillosa eccezione, fu notato nel Breve, che que' padri li quali per la mirabile fecondita della scrittura rivolsero talora la voce *pietra* alla fede, o confessione di S. Pietro, non perciò abbandonarono il senso letterale, in cui si riferisce direttamente a S. Pietro, che anzi lo ritennero anche apertissimamente.

Quanto giusta sia, e fondata quest' asserzione, potea l'autore delle *riflessioni* facilmente apprenderlo da que'dottori medesimi, che ei si fa pregio, sebbene indarno, di contrapporre al Breve. Potea rilevarlo 1. dal ragionato confronto, fatto da Natale Alessandro tra l' una, e l' altra esposizione, dicendo della prima (1), ch'ella è *immediata*, *primitiva*, *perpetua*, *sola tramandata dal principio della chiesa per lo corso*

(1) Dissert. 4. sacc. 1. §. 3. n. 2.

*de' quattro primi secoli*, l'altra per l'opposto essere *mediata, avventizia, temporale, nata per occasion data.* 2. dall'applicazione dello stesso Testo alla sede di S. Pietro nella formola di S. Ormisda, prodotta dallo stesso autore *Defensionis etc.* (1), come certamente ricevuta, ed approvata da tutta la chiesa.

E chi non vede, che una esposizione, la quale *ab initio ecclesiae* sola ebbe corso per quattro secoli, porta in se stessa il luminoso carattere di tradizione apostolica? Carattere confermato vie più, ed accertato per l'approvazione della chiesa in un solenne monumento de' principj del sesto secolo.

Pure non piace al novello censore, che si abbia per diretta, e letterale una sì autentica esposizione; e per offuscare il consenso de' padri accennato nel Breve, oppone di fronte il nome di Launojo, sotto la cui scorta, fattosi ancora più ardito, non dubita di affermare, che « i padri li quali presero la voce *pietra* per la persona di S. Pietro, non furono più di XVII, e quelli che tennero l'altra spiegazione, intendendo per la parola *pietra* la fede, ossia la confessione di Pietro, furono XLIV e più. »

Sebbene siasi detto nella terza parte delle Osservazioni diretta contro il nuovo libello, quanto fia più che sufficiente a dileguare quella pretesa illusoria contraddizione fra' padri, e padri, non è però che una siffatta dissonanza, e sì francamente affacciata, non sia per far colpo nell'animo di più leggitori, e per destare in essi una non indifferente curiosità di esserne con più distinto ragguaglio chiariti, e d'intendere partitamente quali padri si adducono per l'una parte, e quali per l'altra; onde giudicare se sussista in realtà la vantata maggioranza in favore di Eybel di 44 e più voti, contro 17 e non più (2).

(1) Part. 3, lib. 10. cap. 7.

(2) Egli è anche credibile che più leggitori saranno curiosi d'intendere, onde proceda, ed ove miri quel pertinace inpegno di *Launojo*, di *Eybel*, e de' loro partitanti di trasportare alla fede, o confessione di Pietro la promessa: che fu da Cristo letteralmente indirizzata, e determinatamente alla persona di Pietro: qual oggetto in ciò si prefiggano, qual pro ne aspettino. Buon per noi che *Launojo* medesimo ci mette sulle vie di rinvenirlo. In questa stessa epistola ( n. 31. ) ne fa egli sapere, come Lutero coll'adottare la suddetta

Un tal ragguaglio richiedendo una discussione, che di troppo avrebbe interrotto il filo delle nostre osservazioni, ne

sposizione, ne prese motivo di scagliarsi benchè inettissimamente contro il romano pontefice. All'implacabile odio di Lutero contro il primato del pontefice romano nulla più conveniva, che il rimuovere dalla persona di S. Pietro quella testimonianza, in cui ravvisarono mai sempre i santi padri, e dottori cattolici un magnifico documento di quell'augusta prerogativa, con cui piacque a Cristo di rimunerare la confessione del santo apostolo.

Non vogliono i nostri avversarj comparire seguaci di Lutero nel prendersela direttamente contro il primato. Bensì cercano per ogni via di declinarne l'autorità con impugnare, o estenuare i diritti più certi, ed incontrastabili del primato. Così tentano anch'essi di escludere per quanto possono dalla persona di San Pietro quella per loro molestissima prerogativa, di essere stato egli prescelto da Cristo ad essere la pietra, su cui disegnato avea di fondare la sua chiesa. Quindi veggendo come dopo il quarto secolo venne in pensiere ad alcuni padri di stendere anche alla fede, confessione di S. Pietro la qualificazione di pietra, e fondamento della chiesa, si sono a questa di preferenza appigliati, sia per eludere la forza dell'argomento, che dalla letterale, diretta intelligenza del testo evangelico spicca in favore del primato, sia per dedurre dall'altra posizione una conseguenza quanto conveniente alle loro mire, altrettanto insussistente in se stessa, e ripugnante alla mente di que' padri medesimi, li quali intesero ben di aggiugnere, ma non già di sostituire una spiegazione all'altra. La conseguenza è, che il fondamento su cui si regge la chiesa, sia da riporsi nella fede, qual fu bensì confessata per la prima volta da Pietro, ma non come stabilita per tutta la serie de' tempi nella successione di Pietro. Vogliono, che il fondamento sia la fede, o confessione considerata in se stessa; prescindendo anche dall'autorevole magistero affidato a Pietro, e nella persona di lui a suoi successori in quella sede, che come sede di Pietro è perciò stesso centro, e vincolo dell'unità della chiesa. Hanno coerentemente preteso, che per accertarsi della dottrina della chiesa non sia da riguardare all'insegnamento, alla predicazione, alla confessione di una sede più che di un'altra, dovendo indifferentemente aversi per cattedra apostolica qualsisia sede nell'Europa, nell'Asia, nell'Affrica, nell'America, ove sia come piace loro di supporre, insegnata la dottrina apostolica, e ciò anche senza riguardo a tutte l'esterne visibili apparenze del legittimo ministero. Nè si avvedono come in tal guisa vengono a ricadere nel sistema di Lutero, e dei protestanti, da cui pure affettano di volere comparire alienissimi; giacchè ogni setta pregiandosi d'insegnare la dottrina apostolica, potrà come pretesa posseditrice della fede, lusingarsi con ugual ragione di essere quella chiesa, che fu da Cristo edificata sulla fede, o confessione della fede.

Quanto siano siffatte massime contrarie all'espressa mente de' padri, speriamo, che potrà ciascuno facilmente ravvisarlo dimostrato

ha persuaso di riservarlo ad una particolare analisti, in cui altro non ci siamo proposti, se non di fare, che li padri rendano essi stessi testimonianza dell'accordo, che regna in quelle loro sentenze, fra le quali si studia l'impostura d'intrudere, o fare apparire una odiosa discordanza.

Produciamo intanto da principio il passo intero del novello censore, perchè niuno possa imputarci di averne in menoma parte alterati li sentimenti.

in tutto il corso della presente analisi, e ciò seconde l'intendimento non solo di que' teologi, che diconsi *romani*, ma di quegli ancora che ci vengono specialmente opposti da nostri avversarj. Si vedrà come i padri, li quali dissero essere la chiesa edificata sopra la fede, o confessione di S. Pietro non intesero disgiungere la confessione dalla voce, che confessò: Che anzi tennero per fermo, e costante, che quella solenne confessione promulgata da principio per voce del primo pastore, dovea colla stessa voce, perseverante a perpetuità nella propria sua sede, propagarsi per bocca de'suoi sucessori in tutta la serie de' tempi. Che i padri pertanto col proporre una nuova spiegazione suggerita dalle circostanze, non intesero dipartirsi dalla primiera letterale intelligenza, tramandata loro dalla tradizione dei maggiori, siccome quella che da tempi apostolici sola fu intesa nella chiesa nel corso de' quattro primi secoli. Si vedrà tale pure essere su questo punto l'intendimento de' dottori cattolici, e di quelle segnatamente, su cui per la celebrità del nome fanno maggiore fondamento i nostri oppositori. Sentano pertanto l'Autore *Defens.* part. 13, l. 8, c. 16, ove apertamente confessa, e conferma, che a S. Pietro fu fatta *vere et proprie* la promessa di edificare la chiesa sopra di esso: Che però l'espressioni de' padri; ove riferiscono la promessa di Cristo atla fede, o confessione di Pietro, debbono intendersi *Per singularem quendam respectum ad Petrum, ejusque successores in sede apostolica*: Che quella sede *pro sui pontificis dignitate uniendae ecclesiae necessaria* ( L. 10, c. 6, n. 6. ), è perciò la sola fra tutte le altre, che non può mai cessare di essere cattedra di verità, la sola, che se venisse meno, caderebbe la chiesa in dispersione: essere questa la cattedra una, e singolare, cui tutte le altre debbono essere inviolabilmente unite ec. Anzi sentano gli stessi prelati Gallicani dell' assemblea del 1682, i quali nel notificare agli altri vescovi la lor dichiarazione con la lettera inserita in principio dell'opera *Defens.* dopo avere citato il celebre passo di Cipriano (De Unit. eccl. p. 77. edit. Oxon. ) *Eum, qui cathedram Petri, super quam fundata est ecclesia deserit, in ecclesia non esse*, si pregiano di riconoscere, e di venerare la *pietra* della chiesa nella persona del V. Innocenzo XI sedente a que' tempi. Ed al certo se fondamento dell'edifizio si è quello, su cui reggonsi le parti tutte, che appartengono all'unità dell'edifizio, come poter negare l'appellazione di fondamento a quella sede; cui debbono esser tutte le altre inviolabilmente unite per essere comprese nell'unità della chiesa?

Egli dunque dopo avere permesso, che secondo Launojo non più di XVII furono li padri, che stettero per la prima spiegazione, e che per l'altra se ne contano XLIV e più, passa ad investire quello, ch'ei chiama l'estensore romano con questa graziosa ironia: « Ora toccherebbe all'E. R. a « produrre testimonianze apertissime di tutti questi santi pa- « dri, acciò ad evidenza constasse, che *patres ii* abbiamo « ritenuto *etiam apertissime* quella interpretazione, che sola « piace al medesimo E. Ma se egli non trova altre nuove « opere di questi santi padri, io posso accertarlo, ( *si noti* « *bene* ) che sebbene siansi lette, e rilette le opere tutte, che « abbiamo dei santi medesimi, pure nella maggior parte de- « gli accennati quaranta quattro padri non si è finora incon- « trato alcun luogo, in cui possa dirsi in *qualche maniera* « non che *apertissime* indicata la spiegazione della voce *pe-* « *tra* per la persona di S. Pietro. „

E nel §. 20 seguente soggiunge immediate: „ Al con- „ trario non è difficile il provare, che quei padri, da qua- „ li furono specialmente a Pietro riferite le parole di Cri- „ sto *super hanc petram*. non ebbero intenzione di par- „ lare della persona sola di Pietro, ma della confessione, „ ch'egli fece intorno alla divinità del Redentore: vale a „ dire, considerarono S. Pietro come quegli, che confessò „ la divinità di Cristo, e prima di tutti l'annunziò agli uo- „ mini. „

Chiude in fine il §. con questa protesta: „ Non mi fer- „ merò a trattare di tutti codesti padri, ma parlerò soltanto „ de'principali, quali stimansi Origene, Tertulliano, ed i „ santi Cipriano, Ilario, Ambrogio, Girolamo, Agostino, Ci- „ rillo Alessandrino, Leone Magno. „

Reggendosi pertanto tutta questa mole sull'autorità di Launojo, egli è duopo cominciare dall'esposizione, ch'ei fa dei sentimenti de'padri intorno al Testo evangelico, di cui si tratta; onde anche vie più apparirà la superiore abilità del discepolo sopra quella del maestro nell'arte di torcere gli oggetti a suo vantaggio; piacimento.

Adunque Launojo (epist. 7. *Gulielmo Voello* tom. 5 part. 2, pag. 99. colon. Allobrog. 1731. ) distribuisce in quattro classi le interpretazioni de'dottori sul Testo di S. Matteo (cap. 16.): *Tu es Petrus, et super hanc petram etc.*

„ Prima classis patrum, et ecclesiasticorum tractato-

„ rum, qui docent, ecclesiam super Petrum aedificatam
„ esse.

„ Expositio secunda patrum, et ecclesiasticorum tractato-
„ rum dicentium super apostolos, vel eorum successores ae-
„ dificatam esse ecclesia.

„ Expositio tertia patrum, et ecclesiasticorum tractato-
„ rum, qui dicunt, super petram, id est, super illam fi-
„ dem, quam confessus est Petrus, aedificatam esse ecclesiam.

„ Expositio quarta patrum. et ecclesiasticorum tractato-
„ rum, qui scribunt aedificalam esse super petra christum ec-
„ clesiam. „

Non fa motto il censore in questo parallelo della seconda, e quarta esposizione, che non fanno al caso. Non la seconda; poichè quelli, che dicono essere la chiesa edificata sugli apostoli, ed i loro successori, non negano al certo verificarsi ciò principalmente di S. Pietro, e de' successori di lui: non la quarta; poichè chi dice essere Cristo pietra principale dell' edifizio, ben si accorda con chi dice: *petra est, et petram facit*, come si esprimono i padri.

Così rimangono la prima, e la terza, che sole entrano nel confronto enunziato dal censore, e sulle quali ha da raggirarsi la presente discussione.

Li XVII padri annoverati da Launojo nella prima sono 1. Tertulliano. 2. Origene. 3. S. Cipriano. 4. Firmiliano. 5. S. Ilario. 6. S. Basilio. 7 S. Ambrogio. 8. S. Epifanio. 9. S. Gregorio Nazianzeno. 10. S. Girolamo. 11. S. Agostino. 12. San Cirillo Alessandrino. 13. S. Leone I. 14. S. Massimo Torinese. 15. Psello. 16. Teofilatto. 17. Eutimio. Notisi primo come in questa prima classe compresi sono a favore della prima spiegazione que' padri tutti, che secondo il censore stimansi li principali, Origene, Tertulliano, i santi Cipriano, Ilario, Ambrogio, Girolamo, Agostino, Cirillo Alessandrino, Leone Magno. Secondo, che sebbene Launojo annoveri soltanto questi XVII a favore della prima spiegazione, non dice però così crudamente, come fa il comentatore, che non ve ne siano di più (1).

(1) Di san Leone cita Launojo ( num. 13.) il passo seguente tratto dalla lettera. 75. *ad Leonem Augustum* ( 156. edit, Baller.): « Cum ergo universalis ecclesia per illius principalis petrae aedifi-« cationem facta sit petra, et primus apostolorum beatissimus Pe-

Li XLIV della terza classe sono 1. Eusebio vescovo Laodicense. 2. S. Ilario. 3. S. Gregorio Nisseno. 4. S. Ambrogio. 5. S. Gio. Grisostomo. 6. S. Agostino. 7. Acacio vescovo di Melitene. 8. S. Cirillo Alessandrino. 9. Giovenale di Gerosolima. 10. S. Leone I. 11. S. Pier Crisologo. 12. Teodoreto. 13. un anonimo scrittore nella catena di Niceta. 14. S. Eucherio di Lione, o *alius quivis.* 15. Felice III papa. 16. Ormisda R.

« trus voce Domini audierit, tu es Petrus et super hanc petram ae« dificabo ecclesiam meam, quis est nisi antichristus aut diabolis, « qui pulsare audeat inexpugnabilem veritatem? » Pare che questo solo passo dovesse trattenere Launojo dall' urtare contro una verità, che propalata dalla voce di Cristo non può essere contraddetta, se non da chi non tema di opporsi a Cristo. Vi hanno però altri passi di S. Leone, da quali si ha la stessa sentenza confermata vieppiù ed illustrata. Così ( Serm. 3. de Natali ipsius edit. Baller.) dopo avere allegato, cap. 2, il Testo evangelico, *Tu es Petrus, et super hanc petram etc.* con altri diretti a S. Pietro, segue a dire, c. 3: « Manet ergo dispositio veritatis, et beatus Petrus in accepta « fortitudine petrae perseverans, suscepta ecclesiae gubernacula non « reliquit. Sic enim prae caeteris est ordinatus, ut dum petra dici« tur, dum fundamentum pronuntiatur etc. » Ecco dichiarato, come S. Pietro, col ricevere la denominazione di pietra, ne ricevè anche la fermezza, e con essa *gubernacula ecclesia*, di cui fu costituito pietra, e fondamento, prerogativa, ch' ei non dimise, ma che rimane perseverante in quella sua sede, nella quale spiega tuttavia il vigore della sua autorità, ed il magistero della sua voce: *Cujus in sede sua vivit potestatas ed excellit auctoritas . . . . Omnis lingua, quae confitetur Dominum, magisterio hujus vocis imbuitur.* Onde vuole S. Leone, che si riconosca, e si veneri la persona di Pietro nella persona de' suoi successori: *Ut in persona humilitatis meae ille intelligatur, ille honoretur, in quo et omnium pastorum solicitudo cum commendatarum sibi ovium custodia perseverat.* E nel fine del Sermone anima i fedeli di Roma ad un particolare fervore di pietà, per questo motivo, che sono essi specialmente fondati *in ipsa apostolicae petrae arce*, additando la rocca stessa dell' apostolica pietra stabilita nella particolare sede di Pietro, e ciò in virtù della surriferita promessa di Cristo. Così ancora ( epist. 28. ad Flavianum cap. 5. ): « Ubi beatus Petrus divinitus inspiratus, et confessione « sua omnibus gentibus profuturus, *Tu es*, inquit, *Christus filius* « *dei vivi.* Nec immerito beatus est pronuntiatus a Domino, et a prin« cipali petra soliditatem et virtutis traxit et nominis. » Adunque furono determinatamente dirette a Pietro quelle parole, per le quali dalla pietra principale, che è Cristo, trasse *soliditatem et virtutis, et nominis.* Ecco come a S. Pietro direttamente vien riferita la voce *pietra*, in quella celebre dogmatica lettera di Leone a Flaviano, che fu acclamata qual voce di Pietro da padri calcedonesi, qual simbolo di fede da padri gallicani.

P. 17. Anastasio Antiocheno. 18. S. Gregorio I. 19. S. Isidoro Hispalen. 20. Beda. 21. S. Gio. Damasceno. 22. Adriano I. 23. Il concilio Forojuliense sotto Paulino di Aquileja. 24. Cristiano Drutmaro. 25. Giona d'Orléans. 26. Incmaro di Reims. 26. (replicato) Nicolò I. 27. Giovanni VIII. 28. Teofane Cerameo. 29. Teodoro Abucara. 30. Stefano V. 31. Il concilio Sroslejano. 32. Odone di Clunì. 33. Roberto Tuiziense. 34. Innocenzo II. 35. Adriano IV. 36. Urbano III. 37. Cesario Monaco Cisterciense. 38. S. Tommaso. 39. Stefano di Parigi. 40. Alfonso Tostato. 41 Jodoco Clittoveo. 42. Gio. Eckio. 43. Renato Benedetto Teologo di Parigi. 44. la chiesa romana.

Questi XLIV compajono nell'epistola di Launojo sotto la denominazione di *Padri*, *e trattatisti ecclesiastici*. Il commentatore è più franco. Ei li fa tutti indistintamente padri, nè solo padri, ma per ben tre volte coll'aggiunta aureola di *santi*. A lui toccherà giustificare, ove abbia trovato inscritti tra li padri, e li padri *santi* Eusebio Laodicense, Giovenale di Gerosolima, l'anonimo della catena di Niceta, Cristiano Drutmaro, Giona d'Orléans, Incmaro di Reims, Teofane Cerameo, Teodoro Abucara, il Monaco Cesario, Stefano di Parigi, Jodoco Clittoveo etc. Sono questi scrittori, qual più, qual meno accreditato, non però tali da dovere conciliare alle loro sentenze quella ossequiosa deferenza, che si presta, e si dee alla veneranda autorità de' santi padri. Ha per avventura creduto il censore sbalordire la fantasia de' leggitori men cauti colla fastosa mostra di XLIV e più padri; ma dovea riflettere, che la frode scoperta rende cauti anche i più semplici.

Comunque sia, dice il censore, che si sono lette, e rilette le opere tutte, che abbiamo di que' 44 padri; che però se non riesce all'E. R. di trovare nuove opere de' medesimi, può egli accertare, non essersi finora incontrato nella maggior parte di essi alcun luogo, in cui possa dirsi in qualche maniera indicata la spiegazione della voce *pietra* per la persona di S. Pietro. Ma qui potranno facilmente anche i più semplici ravvisare quell'ambiguità di linguaggio, ch'è solita pronunziatrice di frode, e d'inganno. *Se si sono lette e rilette le opere tutte, che abbiamo di que' santi*, perchè poi ristringersi a dire, non essersi finora incontrato *nella maggior parte* di essi alcun luogo indicante la spiegazione relativa

alla persona di S. Pietro? Chi ha lette e rilette le opere *tutte*, ha dovuto vedere quello, che vi ha, o non vi ha; e non solo nella maggiore, ma anche nella minor parte. Adunque, o non ha incontrato in alcuna parte luogo indicante *in qualche maniera* la suddetta spiegazione, e dee dirlo risolutamente di tutte senza ristringersi di soppiatto alla maggior parte, o ne ha incontrato di que' luoghi, almeno in qualche parte, e perchè con confessarlo da uomo leale, ed onesto, e così liberare l'E. R. dalla molestia di dover cercare nuove opere di que' santi dadri?

Ben si vede, che ha temuto il censore di troppo compromettersi con asserire francamente niun luogo incontrarsi in que' 44 padri, che favorisca l'esposizione della voce *pietra* per la persona di S. Pietro. Bisognava cautelarsi ad ogni evento, in cui venisse a prodursi per avventura un qualche passo in contrario. Questa cautela ha egli creduto procacciarsela coll' aggiunta modificazione della *maggior parte*. Ma oltre l'incongruità di una tale restrizione dopo la millantata lettura delle opere tutte, come non si è avveduto di essersi chiuso a se stesso questo misero sutterfugio, con avanzare sotto nome di Launojo, che più di 17 non furono li padri, che la voce *pietra* presero per S. Pietro? Imperocchè a convincere di errore una tale asserzione, non è punto necessario, che venga la maggior parte de' 44 ad ismentirla; basta la minore parte, ed anche un solo, in cui si trovi espressa quella sposizione, per verificare contro il censore, che più di 17 furono li padri, che la voce *pietra* presero per S. Pietro.

Noi non vogliamo arrogarci un vanto, che in realtà non ci compete, di aver lette, e rilette le opere tutte quante di que' 44 padri, o *trattatisti* ecclesiastici. Ma senza bisogno di nuove opere la stessa epistola di Launojo potea riscuotere il censore da quella sua, non so se mi abbia a dire, sonnacchiosa, o maliziosa inavvertenza. Certamente in quella *maggior parte*, cui egli sì sconciamente si ristringe dopo la vantata lettura di *tutte*, debbono essere compresi quelli almeno fra i 44 padri, ch' egli stesso appresenta come i principali, ed a quali perciò si protesta di essersi anche particolarmente ristretto. Questi sono, oltre Origene, e Tertulliano, li cinque santi padri, Ilario, Ambrogio, Agostino, Cirillo Alessandrino, Leone Magno. Come mai dunque ha potuto

avvenire, che chi ha lette e rilette le opere di questi splendidi luminari della chiesa, non siasi incontrato in alcuno di que' passi, che furono rilevati da Launojo stesso, e per i quali furono da esso posti nella prima classe di quelli XVII, i quali *docent ecclesiam super Petrum aedificatam esse?*

Nè a disimpegno del censore può valere la puerile astuzia, con cui mette innanzi, che i padri, li quali presero la voce *pietra* per S. Pietro, non intesero parlare della sola persona di Pietro: ma della confessione di esso, in quanto confessò a nome di tutti, ed il primo fu ad annuziare la verità confessata. Non seppe giugnere del tutto fino a questo segno lo scaltro avvedimento di Launojo, che altrimenti si sarebbe dispensato di formare una classe a parte de' padri, che stanno per la prima esposizione, potendoli sì agevolmente trasferire alla classe de' 44, che stanno secondo lui, per la fede, o confessione di S. Pietro. Ma checchesia di Launojo, e delle sue contraddizioni, che vuole significare il censore, con avvertire che que' padri non intesero parlare della sola persona di S. Pietro? Forse che non intesero parlare di Pietro, come uomo privato, come Simone figliuolo di Giona? E chi fu mai il preteso Ildebrandista, che così abbia inteso parlare di S. Pietro? Parlano i padri della persona di Pietro, ma di Pietro rivestito da Cristo, come di nuovo nome, così di nuova virtù, di nuovo carattere. Parlano anche della fede, e confessione di lui, ma o inquanto questa gl'impetrò da Cristo l'eccelsa prerogativa di essere fatto da lui pietra della chiesa, come espressamente tra gli altri S. Ilario; o inquanto fu in esso stabilito, e radicato a perpetuità l'autorevole magistero della dottrina professata da lui, e confessata, non per altrui delegazione, o suggerimento, ma per superiore illustrazione, ed instinto del padre de' lumi, parlano di Pietro, come quello, cui Cristo comunicò la stabilità della pietra con imporgliene il nome, e con aggiugnervi l'ordine di confermare i suoi fratelli, cioè, come spiega il catechismo di Colbert, ( *affermir* ) di stabilirli, assodarli, consolidarli nella fede, e nella religione. Parlano di Pietro come fondatore di quella eterna cattedra (così si esprime monsignor Bossuet), che per la promessa di Cristo non può mai cessare di esser cattedra di verità, e che se venisse ad infettarsi di errore, e diventasse cattedra di pestilenza, come

il sono miseramente divenute tante altre cattedre apostoliche, caderebbe la chiesa in dispersione, e diverrebbe scismatica, il che non è possibile. In somma nell' accennare la fede, o confessione di Pietro, si comprende apertissimamente, che parlano di quella fede, il cui magistero fu radicato in Pietro, fatto pietra e fondamento della chiesa, inquanto fu costituito principale depositario della fede, e della confessione, su cui si regge la chiesa.

Rimarranno pienamente giustificate queste asserzioni per le testimonianze, che verremo arrecando de' padri medesimi. Intanto fia bene il produrne un mallevadore, che non possa decentemente ricusarsi da nostri avversarj. Sarà questi lo stesso monsignor Bossuet (Meditazioni sopra il Vangelo, tom. 9. Parigi 1749.) ivi spiegando (pag. 419,) la promessa fatta da Cristo a S, Pietro nel dirgli, *Tu es Petrus ect*, la va egli con acconcia parafrasi spiegando in questi termini: « Ho « cangiato il tuo nome di Simone in quello di Pietro per se« gno della fermezza, che io ti voglio comunicare, non solo « per te, ma ancora per tutta la mia chiesa, imperocchè « io la voglio edificare su questa pietra « (Notisi la voce *pietra* direttamente applica alla fermezza comunicata da Cristo a S. Pietro). E segue: « Io voglio mettere in te in un « modo eminente, e particolare la predicazione della fede, « che ne sarà il fondamento » (notisi, che la predicazione della fede è qui anche detta da Bossuet fondamento della chiesa. Ma in qual maniera? Inquanto fu questa in modo eminente, e particolare, e con invariabile fermezza riposta in Pietro, non solo per esso lui, ma anche per tutta la chiesa). « La fede di Pietro (segue il prelato) cioè quella, ch'e« gli ha predicata, e confessata, e lasciata in deposito nella « sua cattedra, e nella sua chiesa, che vi si è sempre in« violabilmente conservata, è sempre stata il fondamento « della chiesa cattolica. » Che però se la confessione, o predicazione della fede è fondamento della chiesa, inquanto posa sulla fermezza comunicata da Cristo a S. Pietro, certo è, che per questa fermezza fu egli costituito pietra della chiesa, non potendosi negare il nome di pietra fondamentale a quello, su cui posa il fondamento della chiesa. Quindi è che Bossuet attribuisce indistintamente questa denominazione di fondamento or alla fede, o confessione di Pietro, or a Pietro stesso, per cui dovea la fede perpetuarsi, e conferma-

si nella chiesa. Ed a questo proposito fa egli due importanti osservazioni; l'una che sebbene S. Giovanni veduto avesse non meno che Pietro i segni della risurrezione di Cristo nel sepolcro, ed avesse creduto, pure tra discepoli non si parlava che della testimonianza di Pietro, che dovea confermarli; l'altra, che aggrebati che furono da Pietro i gentili alla chiesa nella pergona del centurione cornelio, i discepoli appresero da S. Pietro l'effusione dello spirito santo sopra i gentili, e *furono confermati per la sua parola ne' veri sentimenti.* Spiegate in tal guisa le due maniere di dire, che fondata sia la chiesa sopra S. Pietro, oppure sulla fede, o confessione di S. Pietro, ricadono le due espressioni in una perfetta sinonimia di significato, come già osservò Bellarmino, e l'uno e l'altro senso s'includono scambievolmente.

Questa speciale relazione della fede, o confessione della fede al magistero di Pietro, si manifesta di due maniere negli scritti de' padri: molte volte espressamente in forza dei termini: altre volte con argomento equivalente, che ben avvertito che sia, servirà di scorta, e di lume a far capire l'intendimento de' padri nel riferire, che fanno talvolta le parole *super hanc petram* alla fede, o confessione di Pietro. Adunque sempre chè i padri nell'apresentare la chiesa fondata sulla fede, o confessione della fede, non solo ne parlano come di fede, o confessione di Pietro, ma di più rilevano qualche speciale prerogativa di preminenza, che da essa, e dalla promessa, che venne appresso, derivò in Pietro, egli è segno manifesto, che la promessa riferiscono direttamente alla persona, cui in virtù di essa attribuiscono quella speciale prerogativa, e che però intendono per fondamento della chiesa, non la fede, o confessione in astratto, ma la fede, o confessione aderente a quella prerogativa di solidità, che riconoscono essere derivata in Pietro in virtù della promessa, con cui piacque a Cristo rimunerare la fede, e confessione di Pietro. Laonde a chi voglia posatamente considerare le autorità de' padri, chiaro apparirà, che non solo erra il censore nella pretensione, che da padri, li quali direttamente a S. Pietro riferiscono le parole di Cristo, il santo apostolo sia stato semplicemente considerato: *Come quegli, che confessò la divinità di Cristo a nome degli altri, e prima di tutti l'annunziò*, ma che per l'opposto, fu questa considerata, non come disgiunta da Pietro, ma come conso-

lidata nel magistero dell' insegnamento conferitogli da Cristo. Cosicchè lungi che li padri della prima classe possano, come vorrebbe il censore, detrudersi nella terza Launojana, che anzi li padri, e trattatisti di questa, sanamente intesi debbono con tutta ragione riportarsi nella prima, siccome imprendiamo a dimostrarlo partitamente nel decorso della presente analisi.

Due sono li punti, che ne porge il censore da dover discutere. 1. Se sussista, che negli accennati 44 padri, dei quali dice essere state lette, e rilette le opere tutte, luogo non s'incontri, almeno nella *maggior parte*, ove possa dirsi in *qualche maniera* indicata la spiegazione della voce *pietra* per la persona di S. Pietro. 2. Se sussista, che più di 17 non siano li padri, che stanno per quella spiegazione. Quando il censore voglia stare al suo Launojo, egli è di già condannato sul primo punto; mentre cinque almeno de' 44, e questi certamente santi, e di più riconosciuti dal censore come principali, de' quali si è preso pertanto a voler trattare particolarmente, vengono da Launojo medesimo adottati nella prima classe, fra quelli, che *docent ecclesiam super Petrum aedificatam esse.* Ma ciò non basta; la causa della verità esige, che l' impostura si sveli per espresse testimonianze di que' padri, e trattatisti medesimi, che da Launojo furono prodotti in contrario. E per procedere con maggiore chiarezza premetteremo, per isbrigarcene, le tre citazioni, nelle quali ne lascia Launojo nell' incertezza, e nell' oscurità, circa le opere, e gli autori, passeremo indi successivamente agli altri distinguendoli per ordine di gradi, e di età, e cominciando da romani pontefici, che sono fuor di dubbio li più autorevoli.

## §. I.

### *Citazioni del Launojo incerte circa l' opere, e gli autori.*

### EUSEBIO ALESSANDRINO.

Laun. n. 1: « Eusebius Alesandrinus, laodicensis episco-
« pus in homilia de resurrectione, ubi colloquentem cum Pe-
« tro filium dei facit: *Ne timeas: quod promisi impleo, su-
« per fidem tuam, quae sit petra, aedificabo ecclesiam meam.*

« Haec apud Judocum Coccium in libri de summo ponti-
« fice articulo tertio. Auctorem hunc alibi videre mihi non
« licuit. »

Judoco Coccio nell' opera intitolata: *Thesaurus catholicus ec.* Colon. 1619. lib. 7. *de Hierarchia ecclesiae, et summo pontifice*, premessa la seguente tesi per argomento dell' articolo quarto: *D. Petrum ecclesiae universae principem, et pastorem ac ipso Christo Salvatore constitum esse*, adduce in primo luogo quelli, *negant*, e sono tra gli altri Marsilio di Padova, che *asserit D. Petrum immediate a Deo nullam habuisce super reliquos apostolos aut Christi discipulos jurisdictionem, aut potestatem, qua eos in sacerdotali officio ordinaret, vel ab co segregaret, vel aliquo mitteret ad suum officium exercendum*; Martino Lutero: *Omnes apostoli aequales fuerunt Petro, et nullam eorum ipse elegit, fecit, confirmavit, misit, aut aliquid illi mandavit:* Gio. Calvino, il quale *asserit Petrum fuisse unum ex duodecim, parem reliquis, socium, non Dominum, neque aliud posse colligi ex scripturis.*

Adduce poscia Coccio quelli, che *asserunt*, e sono 1. *Sacrae litterae.* 2. *Patres graeci.* 3. *Patres latini.* Tra li greci adduce (sotto l' articolo quarto, e non terzo) quell' Eusebio Alessandrino senza darne alcuna ulteriore contezza. Riferiremo l' intera citazione alquanto troncata da Launojo: « Eusebius « Alexandrinus, *Homil de resurrectione*, explanans illud: *Di-« cite discipulis ejus, et Petro*: Veni, inquit, ne timeas, ni-« hil tibi de gloria apostolici chori minui, non te a digni-« tate removi, non feci te secundum infra alterum, non « dedi alteri claves, ne timeas, quod promisi impleo. Super « tuam fidem, quae sit petra, aedificabo ecclesiam meam; επὶ τῇ πετρωμένῃ σου τιςει ec. » Espressione che indica la fede inquanto raffermata in Pietro; talchè neppure questo passo vale a provare l' intento di Launojo: giacchè ben si sa, che se Pietro fu costituito pietra della chiesa, il fu per l' immobilità della fede stabilita in lui, e nella sede di lui. Sono altronde ben osservabili in quel passo le parole omesse da Launojo: *Non dedi alteri claves*; dalle quali si scorge come Eusebio riconobbe le chiavi date determinatamente a S. Pietro. Che però se quell' antico vescovo riconobbe diretta propriamente a S. Pietro la seconda parte della promessa, *Tibi dabo claves*, può dubitarsi, che non abbia riconosciuta diretta del pari propriamente a Pietro la

prima parte, *et super hanc petram*, contenuta nelle parole antecedenti del medesimo testo evangelico, Matth. 16, v. 18. e 19.

Ma qui oltre la poca esattezza nel citare, si scuopre ad evidenza l'infedeltà di Launojo nel riferire. Si prende egli ad esporre *hinc inde* per una parte la tradizione de' padri, e dottori, che a S. Pietro riferiscono la voce *pietra*, e per altra parte la tradizione di quelli, che la riferiscono alla fede, o confessione di Pietro. Eppure avendo sotto gli occhj una lunghissima serie di autorità riportate da Coccio, prescieglie quel solo passo dell'Eusebio Alessandrino, che pure tutto il più può dirsi alquanto ambiguo, ed affatto dissimula le tante, e tante altre testimonianze di padri, e dottori, si greci, che latini, prodotte nello stesso luogo, dallo stesso Coccio, nelle quali la voce *pietra* viene applicata direttamente a S. Pietro. Suppliremo noi a suo luogo, se non in tutto, che troppo in lungo anderebbe l'enumerazione, almeno a qualche parte, e quanto basti perchè appaja, che fede si meriti Launojo nelle sue asserzioni.

### L'Anonimo della catena di Niceta.

Laun. n. 13: « Anonymus scriptor in catena Nicetae episcopi serrarum super Matthaeum: *Petram fidei confessionem vocavit. Cum autem supra hanc aedificari nunciatur, inde ostendit, multos jam futuros, qui in eum credent.* »

Anche qui mancano le parole immediate: *Ac Petrii mentem excitat: effecitque pastorem.* Se Cristo col dire, *et super hanc petram ec.* costituì Pietro pastore della chiesa, *effecitque pastorem*, adunque Cristo a Pietro diresse particolarmente quelle parole; sendo ben manifesto, che Pietro non potea conseguire una tale prerogativa, in virtù di una promessa, che non fosse stata singolarmente a lui fatta. Inoltre ommette Launojo un passo del Grisostomo pure anche ivi registrato da Niceta: « Haec enim solius dei propria sunt, peccata « solvere, ac immobilem ecclesiam in tanto fluctuum im« petu reddere, hominemque piscatorem omni petra osten« dere firmiorem, toto terrarum orbe bella movente, haec « se daturum promisit ec. » L' immobilità della chiesa ivi si fonda sulla fermezza della pietra promessa ad un uomo pescatore.

Eucherio di Lione, *seu alius quivis.*

Laun. n. 14: « Eucherius lugdunensis episcopus, *seu alius quivis in homil. de Natali sancti Petri*: « Et ego dico tibi, « quia tu es Petrus ec. Tu dicis, et verum dicis, quia ego « sum Christus filius dei vivi. Et ego dico tibi, quia tu es « Petrus, fide fortior, et doctrina stabilior. Nisi enim in hoc « nomine fortitudinem, et stabilitatem Christus intellexisset, « quare ea quae sequuntur, protinus addidisset dicens, et « super hanc petram aedificabo ecclesiam meam? Si Petrum « non intelligis petram, respice; petra autem erat Christus. « Sic igitur a petra Petrus, sic a Christo christianus. Vi- « deamus itaque quid sit, et super hanc petram aedicabo ec- « clesiam meam. Super hanc petram, quam tudo docui- « sti dicens: Tu es Christus filius Dei vivi: super hanc « petram, et super hanc fidem aedificabo ecclesiam meam ec. »

Dice l'autore dell'Omelia esser la chiesa edificata sopra la pietra (Cristo), e sopra la fede, che fu confessata da Pietro. Ma non perciò tralascia di fare anche l'applicazione della voce *pietra* a S. Pietro, e di attribuirgli la fermezza, e solidità, ch'è propria della pietra. Nè l'una sposizione, come si è di già spiegato, si oppone all'altra. Dice l'autore, che in virtù del nome imposto da Cristo a Pietro, fu fatto questi *fide fortior, et doctrina stabilior*, posciachè Cristo intese comprendere in quel nome la fortezza, e la solilidità della pietra. E tutto questo il dice propriamente di Pietro. Soggiunge, che siccome il cristiano è denominato tale da Cristo, così Pietro dalla pietra, che è Cristo: *Sic igitur a petra Petrus: Sic a Christo christianus.* Ora siccome la denominazione di cristiano, tratta da Cristo, importa un carattere, che tale costituisce il cristiano, così la denominazione di Pietro, tratta da Cristo inquanto pietra, importa quello speciale carattere di fortezza nella fede, e di stabilità nella dottrina, che l'autore dell'Omelia riconosce in San Pietro: fermezza, e stabilità per cui si verifica in lui il carattere non già di pietra principale, che tale è Cristo solo, ma pietra secondaria, fatta tale da Cristo, con infondergli la fermezza, e stabilità, che sono la propria distintiva qualità della pietra,

E'stato lungo tempo controverso qual sia l'autore di quelle

Omilie. Nella biblioteca de' padri di Lione tom. 6, pag. 686. si legge in una nota: « Bruno Astensis, episcopus Signinus, « sequentium 145 homiliarum auctor esse videtur, juxta « cassinenses et Vaticanos indices, et ex fide Petri diaconi « cassinensis bibliothecarii. » Qual sentimento vien confermato, e più ampiamente illustrato nella prefazione del *Comentario* del santo sopra i vangeli, dato in luce a pubblico benefizio dell' eminentissimo de Zelada: « Nunc plane res per« specta atque cognita haberi debet, quando, unde ortum ho« miliae habuerint diserte apparet, easque praeter cassinen« ses codices asserunt Brunoni quotquot extant horum com« mentariorum codd. mess. insigne, et probati, Parisiensis, « Turinensis, Romanus. »

Comunque sia, l' autore dell' Omilia citata da Launojo spiega ben chiaro il suo sentimento intorno alle prerogative del primato conferito da Cristo a S. Pietro, nell' Omelia che precede immediatamente, *in vigilia S. Petri*: « Prius agnos, « deinde oves commisit, ei: quia non solum pastorem, sed « pastorum pastorem eum constituit. Pascit igitur Petrus a« gnos, pascit et oves: pascit filios, pascit et matre: regit « et subditos et praelatos. Omnium igitur pastor est, quia « praeter agnos, et oves in ecclesia nihil est. » Si guardano i nostri avversarj dal citare siffatti passi.

Ora veniamo all' ordine prefisso sopra, cominciando, come si è detto, da romani pontefici. Dieci ne annovera Launojo, oltre S. Leone, che ripone egli pure anche tra li 17 della prima classe, e sono Felice III, Ormisda, Gregorio I, Adriano I, Stefano V, Nicolò, Giovanni VIII, Innocenzo II, Adriano IV, Urbano III.

## §. II.

### *Romani Pontefici e Concilii.*

### Felice III. ( PP. an. 483. )

Laun. n. 15: « Felix papae III, in epistola V ad Zenonem imperatorem: *Cum ipse* (Petrus) *dixisset ab Dominum: Tu es Christus filius Dei vivi; ab ipso audire meruit: Beatus es Simon Barjona, quia caro, et sanguis non revela-*

*vit tibi, sede pater meus, qui in coelis est, et super ista confessione aedificabo ecclesiam meam.* »

Da questo santo pontefice comincierà ad apparire, come i Padri, li quali la voce *pietra* rivolsero alla confessione di S. Pietro, non solo non abbandonarono la letterale sposizione, per cui si riferiscono a S. Pietro medesimo; ma che si osservi in altre numerosissime testimonianze, che si produrranno in questa analisi.

Adunque Felice III nella lettera sinodale *ad clericos, et Monachos Orientales* del concilio Romano II, di 77 vescovi, adunato da esso per la condanna de' due legati prevaricatori, Vitale, e Miseno, (Labb. tom. 5. col. 247.): « Quoties intra Italiam propter ecclesiasticas causas, praecipue « fidei, colliguntur Domini sacerdotes, consuetudo retinetur, « ut successor praesulum sedis apostolicae ex persona cun- « ctorum totius Italiae sacerdotum, juxta solicitudinem sibi « ecclesiarum omnibus (omnium) competentem cuncta consti- « tuat, qui caput est omnium; Domino ad beatum Petrum apo- « stolum dicente: *Tu es Petrus, et super han petram aedificabo « ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus « eam.* Quam vocem sequentes trecenti decem et octo sancti « patres apud Nicaeam congregati, confirmationem rerum « atque auctoritatem santae romanae ecclesiae detulerunt: « quam utramque usque ad aetatem nostram successiones « omnes, Christi gratia praestante custodicunt. » Non può essere più chiara l'applicazione del Testo evangelico alla persona stessa di S. Pietro,

Inoltre rispondendo Felice III a Flavita vescovo di Costantinopoli, che gli avea spediti suoi legati sull'affare di Acacio ( Epist. 13. presso Labb. ) scrive: « Dum scilicet ad « apostolicam sedem regulariter destinatur, per quam lar- « giente Christo omnium solidatur dignitas sacerdotum. Quod « ipsae dilectionis tuae litterae apostolorum summum, *petram- « que fidei*, et caelestis dispensatorem mysterii, creditis sibi « clavibus, beatum Petrum apostolum confitentur. » Professava Flavita nelle sue lettere di riconoscere in S. Pietro il sommo fra gli apostoli, la pietra della fede, il dispensatore de' celesti misterj. E Felice non solo approva l'attribuzione fatta dal vescovo a S. Pietro di *pietra della fede*, e di dispensatore de' divini misteri; ma ancora dalla solidità di quella pietra stabilita nella sede di Pietro ripete la fermezza, su cui

si regge la dignità di tutti li sscerdoti: *Per apostolicam sedem largiente Christo omnium solidatur dignitas sacerdotum.* Sentimento ch' ei conferma ( epist. 7, al vescovo Vetranione presso Sirmondo ) colla testimonianza de' più chiari luminari, come ei dice, del popolo cristiano, di que' reverendi maestri delle chiese « quos merita virtutum suarum usque ad « confessionis gloriosissimas palmas, et martyrii fulgentes ex- « tulere coronas ( qui ) ad illam sedem, quam princeps « apostolorum sederat Petrus, sui sacerdotii sumpta principia « repleti Christi caritate mittebant, *suae inde soliditatis gra- « vissima firmatis roboramenta petentes.* »

Che se dall' unione colla sede che è *pietra della fede*: prendono i sacerdoti la fermezza, che gli stabilisce legittimi pastori delle lor chiese, consentaneo è che la perdano, qualunque volta da quella si disgiungono, ed è ciò, che coerentemente dichiara lo stesso pontefice ( epist. 14, all' archimandrita Talasso presso Labb. ): « Sicut per professionem « catholicam sedis apostolicae formam secutus es, ut te a « damnata comunione suspenderes: ita beati Petri sequi de- « betis exemplum, ut quando ejus auctoritate fuerit relata « communio, tunc eis tuum noveris miscendum esse consor- « tium. . . . Neque posset cum eo sociari communio, cujus « adhuc a nobis nec honor probatur esse susceptus, nec fi- « des, neque intentio comprobata. Expectat ergo dilectio tua, « sedis apostolicae jussionem, et sic ecclesiae Constantinopo- « litanae sacra se communione conjungat, si in participatione « B. Petri, et catholicae veritatis desiderat permanere. » E nella seg. epist. 15, al vescovo Vetranione: « Ne Petrum « ( detto *Mongo* Pseudo-vescovo Alessandrino ) quisquam le- « gitime credat esse purgatum, qui non a beati Petri apostoli « sede receptus est, qua fuit mandante dejectus ». Sentenza che ben chiaramente conferma ciò, che già scrisse il grande Ambrogio, che dalla sede apostolica si diffondono *in omnes* i diritti della veneranda comunione.

Cita Launojo la lettera quinta di Felice a Zenone, ma tace la lettera quarta allo stesso imperatore, ove approva, e commenda il cattolico sentimento, che manifestato gli avea l' Augusto nelle sue lettere, con riconoscere in S. Pietro *petram fidei*: « Cujus etiam litterarum me refovet intentio, qua « sicut decet Christo placere nitentem, et summum apostolo- « rum beatum Petrum, es *petram fidei esse* non tacuit, et

« eidem mysteriorum claves creditas fuisse caelestium pru-
« denter stuxit. » Ecco la suddetta spiegazione chiaramente adottata non solo dal papa S. Felice III, ma ancora dal vescovo Costantinopolitano Flavita, e dall'Augusto stesso; il che ben dimostra, quanto ella diffusa fosse, e radicata nella chiesa,

## Ormisda ( PP. an. 514. )

Laun. n. 16: „ Hormisda romanus pontifex in commo-
„ nitorio, quod Ennodio, et Fortunato praesulibus Constan-
„ tinopolim ablegatis dedit: *Sancti patres, qui ista constitue-*
„ *runt beati Petri apostoli fidem secuti sunt, per quam aedi-*
„ *ficata est ecclesia Christi.* Quibus verbis alludit ad locum
„ Matthaei. „

Abbiamo poc'innanzi accennata la formola dettata da questo santo pontefice. Ma per non lasciar luogo agli avversarj di eluderne tutta la forza relativamente alla suddetta spiegazione, stimiamo doverla riportare, come è riferita nell'opra *Defens.* part. 3, l. 10, c. 7: « Sancti Hormisdae ac Ju-
« stini Augusti tempore, ecclesiae Orientales hanc adversus
« Acacium Eutychetis defensorem, a beatissimo papa missam
« formulam jussi subscripserunt: *Prima salus est, rectae fi-*
« *dei regulam custodire, et a patrum traditione nullatenus de-*
« *viare; quia non potest Domini nostri JESU CHRISTI prae-*
« *termitti sententia dicentis: Tu es Petrus, et super hanc pe-*
« *tram aedificabo ecclesiam meam. Haec, quae dicta sunt, re-*
« *rum probantur effect ibus; quia in sede apostolica imma-*
« *culata est servata religio.* Ergo ut semper servaretur ad
« haec Christi promissa referunt. »

Se dalla promessa di Cristo, *et super hanc petram etc.* ripetono e papa Ormisda e le chiese Orientali, che siasi sempre conservata, e sia per conservarsi sempre, come dice l'Autore, immacolata la religione nella sede apostolica; adunque e papa Ormisda e le chiese Orientali, a questa sede apostolica manifestamente riferiscono la promessa di Cristo *et super hanc petram ec*, in virtù della quale riconoscono in essa il privilegio di conservarsi sempre immacolata. « Subdunt postea: *Unde sequentes in omnibus apostolicam sedem, et praedicantes ejus omnia constituta, spero ut in una communione vobiscum, quam sedes apostolica praedicat, esse merear, in qua est in-*

*tegra, et vera christianae religionis soliditas* (ecco ben apertamente confermata la solidità proveniente dalla promessa di Cristo) *promittens etiam sequestratos a communione ecclesiae catholicae, id est, non in omnibus consentientes sedi apostolicae, eorum nomina inter sacra non recitanda mysteria. Hanc autem professionem meam propria manu scripsi, et tibi Hormisdae sancto, et venerabili papae Urbis Romae obtuli.* « Atque haec professio ab Hormisda pontifice dictata, ab omnibus episcopis orientalibus, eorumque antesignanis Constantinopolitanis patriarchis est recepta. Qua de re occidentales episcopi, praesertim gallicani, multum in Domino collaetantur, ut certum sit, hanc formulam a tota ecclesia catholica comprobatam. » Come dunque potrebbe lusingarsi di essere veramente cattolico un vescovo, che non si volesse prestare ad un formola approvata da tutta la chiesa cattolica?

Aggiungiamo un tratto della lettera dell'Imperatore Anastasio allo stesso papa Ormisda (Labb. t. 5, col. 561) nella quale riconosce, come Iddio in S. Pietro *fortitudinem ecclesiae suae constituit.* Ivi anche trovasi inserita tra le lettere di Ormisda la supplica diretta all'imperatore Giustino *ab Hierosolymitanis, et Antiochenis, et secundae Syriae clericis, et abbatibus etc*, in cui dicono: « Sapientes ecclesiae doctores, « salutarem aquam fidei haurientes, omnem sanctam Dei ecclesiam irrigaverunt: quae in petra summi apostolorum « subnixa rectam, et inflexibilem confessionem custodiens fiducialiter cum eo ad unigenitum filium Dei exclamat omni « tempore, dicens: *Tu es Christus filius eei vivi.* » Ecco apertamente dichiarato, come la santa chiesa di Dio conserva in ogni tempo la retta, ed inflessibile confessione della fede; cioè inquanto ella è *subnixa* sulla pietra del sommo fra gli apostoli.

## S. Gregorio M. ( PP. an. 590. )

Laun. n. 48: « Gregorius I in libri III., epistola 33, ad Theodelindam reginam: *In vera fide persistite, et vitam vestram in petra ecclesiae, hoc est, in confessione beati Petri apostolorum principis solidate.* »

Da uomini perfidi si era tentato di sollevare nell'animo di quella pia regina qualche nebbia di sospetto contro la pu-

rità dell'insegnamento della chiesa romana. Nebbia che si prende il santo pontefice a dileguare in quella lettera, (che è la 38 del lib. 4, ediz. Maur.) „ Cum itaque integritatem „ nostram ex aperta mea traditione, seu professione cogno- „ scitis, dignum est, ut de ecclesia beati Petri apostolorum „ principis nullum ulterius scrupulum dubietatis habeatis: sed „ in vera fide persistite, et vitam vestram in petra eccle- „ siae, hoc est, in confessione beati Petri apostolorum prin- „ cipis solidate: ne tot vestrae lacrymae, tantaque bona ope- „ ra pereant, si a fide vera inveniantur aliena. „ Dalle parole antecedenti, omesse da Launojo, egli è chiaro, che il santo pontefice esortava la regina a deporre ogni scrupolo di dubbiezza intorno all'insegnamento della chiesa romana, ed a persistere nella dottrina di essa. Che però la confessione del beato Pietro, che ivi si dice pietra della chiesa, ed in cui avverte Teodelinda a starsi salda, altro non signignifica che la confessione di Pietro, depositata da Pietro nella sua chiesa, al cui insegnamento richiamava S. Gregorio quella principessa, perchè persistendo nella fede insegnata dalla chiesa romana, che è la chiesa di Pietro, ferma, e salda si rimanesse nella confessione del beato principe degli apostoli, che è la pietra della chiesa.

Risulta lo stesso intendimento dalla lettera *ad Eulogium Alexandrinum* l. 7, epist: 40: „ Quis enim nesciat sanctam „ ecclesiam in apostolorum principis soliditate firmatam, „ qui firmitatem mentis traxit in nomine, ut Petrus a petra „ vocaretur, cui veritatis voce dicitur: *Tibi dabo claves regni* „ *coelorum* „? Ecco come la chiesa fu raffermata sulla solidità del principe degli apostoli, cioè inquanto Cristo, nel dargli il nome di Pietro, gli infuse la fermezza significata dal nome tratto dalla pietra.

Più accertatamente ancora risulta lo stesso senso dal sacramentario, e dall'antifonario dello stesso santo pontefice, come si vedrà sotto l'articolo *chiesa romana.*

## Adriano I. ( PP. an. 772. )

Laun. n. 22: „ Hadrianus I in epistola, quae act. 2, septi- „ mae synodi lecta, et probata est: *Iste* ( Petrus ) *tam prae-* „ *celso praelatus honore promeruit confiteri fidem, supra quam* „ *fundatur ecclesia Christi.* Haec doctrina cum a synodo ad-

« mittatur, pro synodi doctrina merito haberi potest ac de-
« bet. Qui enim probat, suum facit quod probat. »

Ammettiamo di buon grado la regola qui proposta da Launojo: *qui probat, suum facit quod probat*; della quale avremo luogo di opportunamente prevalerci a dimostrare apertissimamente in virtù di esse, come da più e più concilj generali, e da questo settimo fu approvata la cattolica spiegazione, che riferisce direttamente a S. Pietro la voce *pietra*, nella promessa fattogli da Cristo. Nè osta, che siasi anche approvata dal settimo concilio l'applicazione fattane dal pontefice Adriano alla fede, e confessione di S. Pietro; sendochè l'una spiegazione punto non si oppone altra, come si è di già dichiarato, ed il rileva ottimamente Bellarmino, *de roman. pontif.* l. 1. c. 10: « Cum ratione fidei suae in-
« defectibilis Petrus sit petra firmissima, totam ecclesiam su-
« stentans, idem est dicere super Petrum, et super ejus fi-
« dem ecclesiam esse fundatam. »

Egregio documento di ciò ne somministra lo stesso Adriano I, mentre colla sposizione espressa nel testo riferito da Launojo, ritiene apertamente l'altra, in un passo citato pure in parte da Judoco Coccio, e dissimulato pienamente da Launojo. Si legge questo nella epistola di lui *ad Carolum regem* (Labb. T. 8. col. 1553.): « Evangelium scientibus liquet, quod
« voce dominica sancto et omnium apostolorum principi Pe-
« tro claves regni coelorum, et totius ecclesiae cura com-
« missa est. Ipsi quippe dicitur: *Petre amas me? Pasce oves*
« *meas* ». Ipsi dicitur: *Ecce Satanas expetivit cribrare vos sicut triticum, et ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua; et tu aliquando conversus confirma fratres tuos:* Ipsi dicitur: *Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam: et tibi dabo claves regni coelorum etc.* « Ecce cura ei totius eccle-
« siae, et principatum committitur. » Ed in fine: « Olita-
« nam traditionem sanctae catholicae, et apostolicae romanae
« ecclesiae tenentes, priscam praedecessorum nostrorum san-
« ctorum pontificum sequimur doctrinam, rectae fidei tradi-
« tionem modis omnibus vindicantes. »

Ora veniamo al passo di Adriano citato di Launojo. Due lettere di esso furono lette nel concilio, la prima agli augusti Costantino, ed Irene, la seconda al patriarca Tarasio. Nella prima si legge il tratto riferito da Launojo colla solita cauta

reticenza degli antecedenti, e conseguenti. Nella seconda dopo allegato il testo evangelico, *Tu es Petrus, et super hanc petram etc*, ne fa immediate l'applicazione a S. Pietro, soggiungendo: « Cujus (Petri) sedes in omnem terrarum orbem « primatum tenens refulget, et caput omnium ecclesiarum « dei consistit. Unde idem beatus Petrus apostolus Domini « praecepto pascens ecclesiam, nihil dissolutum dimisit, sed « tenuit semper, et retinet principatum ». Ove si vede come il pontefice direttamente riferisce a S. Pietro la promessa di Cristo, *et super hanc petram etc*, mentre da questa ripete la prerogativa del primato conceduto particolarmente a Pietro, in virtù del quale la sede di lui *tenuit semper et retinet principatum.* Alla lettura di questa lettera seguì tosto non una tacita, ma l'espressa, e sonora approvazione del concilio: *Sancta Synodus dixit: tota sacratissima Synodus ita credit, ita sapit, ita dogmatizat.* Ed avendo ancora i legati interpellato il concilio, se ammetteva le lettere del papa: *Sancta Synodus dixit: sequimur, suscipimus, et admittimus.*

Ho accennata la reticenza degli antecedenti, e conseguenti nel tratto riferito da Launojo. Ivi dunque si premette dal papa una esortazione agli Augusti, in cui rappresenta, come la fede ortodossa quella è, che si professa giusta l'insegnamento della chiesa romana: « Magis autem si ortodoxae fidei sequentes « traditiones ecclesiae beati Petri apostolorum principis am- « plexi fueritis censuram. . . . potiusque vestrum a Deo con- « cessum imperium eorum secutum fuerit orthodoxam secun- « dum romanam ecclesiam fidem. » E qui cade il tratto riferito da Launojo; dopo il quale segue a dire il pontefice: « Beatum confessionem beatitudo secuta est praemiorum, cujus « praedicatione sancta universalis illustrata est ecclesia, et « ex ea caeterae Dei ecclesiae fidei documenta sumserunt: » Così dichiara il pontefice in che modo intende, che fu la chiesa fondata sulla fede, *quam iste* (Petrus) *promeruit confiteri*; cioè inquantochè in premio della fede confessata, gliene fu da Cristo affidata la predicazione, per la quale *sancta universalis illustrata est ecclesia, et ex ea caeterae Dei ecclesiae fidei documenta sumserunt.* Prerogativa che fu a Pietro conceduta per essere prorogata a suoi successori: „ Nam „ (come tosto soggiunge Adriano) ipse princeps apostolorum „ beatus Petrus, qui apostolicae sedi primitus praesedit, sui „ apostolatus principatum, ac pastoralis curae successoribus

„ suis, qui in ejus sacratissima sede perenniter sessuri sunt, „ dereliquit etc. „ Così anche rimane dichiarato l'altro passo di Adriano, tratto dalla lettera *ad episcopos Hispaniae*, in cui nulla più si contiene, che nel primo sopra riferito.

STEFANO V. (PP. an. 816.)

Laun. n. 30: « Stephanus papa V, *in epistola II quae* „ *sic inscribitur:* Stephanus episcopus servus servorum Dei, „ universis episcopis, et reliquis clericis etc. Catholica Christi, „ et dei nostri ecclesia fundata super firmam petram, apo„ stoli videlicet Petri confessionem, licet plurimus tempesta„ tibus, et fluctibus agitetur, nihilominus confirmatur, et „ augetur. „

Il numero citato dell' epistola indica la versione apposta in fine del concilio generale ottavo, ove si legge il passo riferito. Ma nell' epist. 1. (ibid.) *ad Basilium imperatorem* si legge altresì: „ Quemadmodum igitur vobis rerum tem„ poralium principatus a Deo est traditus, ita nobis per co„ ryphaeum apostolorum Petrum rerum spiritualium princi„ patus . . . . Audi Dominum ad Petrum dicentem: *Tu es* „ *Petrus, et super hanc petram etc.* „ Ecco direttamente riferito il testo a S. Pietro. Segue poscia: „ Obtestor igitur tuam „ pietatem, ut principum apostolorum instituta sequaris, ma„ gnaque veneratione prosequare. Omnium enim in orbe ter„ rarum ordo, et pontificatus ecclesiarum a principe aposto„ lorum Petro originem accepit, per quem et nos sincera, „ et incorrupta doctrina instruimus omnes et docemus. „

NICOLO' I. (PP. an. 858.).

Laun. n. 26: „ Nicolaus I, *in epistola II. ad Michaelem* „ *imperatorem:* Principatum itaque divinae potestatis, quem „ omnium conditor electis suis apostolis largitus est, super „ solidam fidem apostolorum principis, Petri videlicet soli„ ditatem constituens, ejus egregiam, immo primam sedem „ deliberavit. Nam voce dominica ipsi dictum fuerat: *Tu es* „ *Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam,* „ *et portae inferi non praevalebunt adversus eam.* „ Petrus „ denique a firmitate Petrae, quae Christus est, structuram „ universalis ecclesiae inconcussam, et fidei robore solidatam,

„ ita precibus suis munire non cessat, ut errantium vesaniam „ rectae fidei norma reformare festinet. „

Primo. Vi dimostra Nicolò, come il Signore nel dire a Pietro: *Tu es Petrus, et super hanc petram etc.*, disegnò la sua sede per farne la prima sede: segno, che applica queste parole a Pietro, come fondatore di quella sede. E soggiugnendo, che in virtù di quella promessa di Cristo non cessa Pietro di munire l' inconcussa struttura della chiesa, gli attribuisce apertamente il distintivo carattere di pietra, su cui poggia l' edifizio della chiesa.

Secondo. Nell' ottava lettera allo stesso imperatore Michele unisce colla confessione il privilegio, che ne fu il premio: « Ubi clementia vestra evidenter advertit nunquam quovis « penitus humano consilio elevare se quemquam posse contra « illius privilegium, vel confessionem, quem Christi vox « praetulit universis etc. »

Terzo. Esponendo in particolare le prerogative annesse a questo privilegio, ne reca in prova, oltre altre autorità, una testimonianza di S. Bonifacio I, che si riferirà poco appresso, ove la voce *pietra* si applica direttamente a S. Pietro.

Quarto. Risulta lo stesso intento dal frammento della lettera citata da Launojo, qual fu letto nell' ottavo concilio generale ( Act. 4. secondo la versione greco-latina presso Labb. tom. 10. col. 806. ): „ Principatum divinae potestatis, „ quem conditor omnium Deus electis apostolis suis largitus „ est, principi apostolorum Petro prae caeteris tradidit, cum „ dixit: *Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo eccle-* „ *siam meam.* Et rursum ad Petrum: *Et tu aliquando con-* „ *versus confirma fratres tuos.* Petrus igitur universam admi- „ nistrare ecclesiam perpetua successione jubetur. Saepenumero „ enim conventus a sanctis patribus celebratus est, sed sine „ romanae sedis et hujus pontificum auctoritate confectum „ est nihil. „

Quinto. In virtù della regola: *Qui probat, suum facit quod probat*, basta la formola di Ormisda per decidere de' sentimenti di Nicolò I: „ Hanc professionem (dice l'autore „ *Defens.* poc' anzi citato) eodem initio, eadem conclusione, „ additis subinde haeresibus atque haereticis, qui suis tem- „ poribus ecclesiam conturbassent, per secuta saecula frequen- „ tatam scimus. Hanc uti sancto Hormisdae papae, sanctoque

„ Agapeto, ac Nicolao I, omnes episcopi fecerant; ita isdem „ verbis Adriano II, papae, Nicolai successori factam in „ concilio VIII oecumenico legimus: Haec ergo ubique diffusa omnibus saeculis propagata, ab oecumenico concilio „ consecrata, quis respuat christianus? „

E che? Dovea dunque l' E. R. abjurare in grazia di Eybel il carattere di cristiano, con rigettare i sentimenti di una professione consacrata dall' autorità di tutto l' orbe cristiano da tanti secoli?

## Giovanni VIII. (PP. an. 872.)

Laun. n. 27: „ Joannes VIII, in epistola 76 ad Petrum Comitem: *Super quam etiam solidam confessionis petram suam Dominus ecclesiam fabricavit.* „

Omette Launojo le parole seguenti, che spiegano l' intento delle prime: „ Pro hac itaque purissima fide Petrus „ Romae moratus, in hac stabilivit ecclesiam . . . . Hanc „ non alibi praecipue quaerere nisi Romae ubi plantata est, „ et radicata a B. Petro. „ Ecco come parla della confessione della fede, inquanto piantata, e radicata da Pietro nella sua sede.

Altronde ( nell' epist. 309 *ad Aldefonsum regem* presso Labb. ) scrive Giovanni: « Quia igitur in cura nos totius « christianitatis B. Petri apostolorum principis sempiterna « providentia efficit successores, ea Domini nostri Jesu Christi constringimur adhortatione, qua beatum Petrum apostolum monuit, dicens quadam voce: *Tu es Petrus: et « super hanc petram etc.* » Può essere più chiara l' applicazione?

## Innocenzo II. ( PP. an. 1130.)

Laun. n. 34: „ Innocentius II, *in epistola ad episcopos senonensis concilii, quod contra errores Abaelardi celebratum est*: « Testante apostolo sicut unus Dominus, ita una fides « esse dignoscitur, in qua tanquam in immobili fundamento, « praeter quod nemo aliud potest ponere, firmitas catholicae « ecclesiae inviolata consistit. Inde est, quod beatus Petrus « apostolorum princeps pro eximia hujus fidei confessione « audire meruit: Tu es Petrus et super hanc petram aedi-

« ficabo ecclesiam meam; petram utique firmitatem fidei, « et catholicae unitatis soliditatem manifeste designans. „

Dice Innocenzo, che Cristo nel dire a S. Pietro: *Tu es Petrus, et super hanc petram etc.*, dinotò col nome di *pietra* la fermezza della fede, e la solidità dell'unità cattolica; ma dimostra insieme, in chi fu da Cristo riposta la fermezza della fede, e solidità dell'unità cattolica, cioè in quel Pietro, che in premio dell'esimia sua confessione meritò di udire: *Tu es Petrus etc*, e che fu fatto *pietra*, perchè insieme col nome dovea ricevere la fermezza, e solidità segnata dal nome di pietra. Forse ci daremo a credere, che la rimunerazione di Cristo si stette a dare un nome significante senza la cosa significata? Ben ciò può dirsi fra gli uomini, presso i quali tante volte le parole son parole, e nulla più; non così presso quello le cui parole sono operatrici delle cose. Che tale fosse l'intento d'Innocenzo, ne porge un convincente argomento S. Bernardo nella lettera 190 ossia nel trattato contro gli errori di Abaelardo, diretto allo stesso pontefice, per animare il suo zelo contro i medesimi: « Oportet ad « vestrum referri apostolarum pericula quaeque et scandala « emergentia in regno Dei, ea praesertim quae de fide con- « tingunt. Dignum namque arbitror ibi potissimum resarciri « damna fidei, ubi non possit fides sentire defectum. Haec « quippe hujus praerogativa sedis. » Come poteva S. Bernardo non riconoscere la fermezza della fede stabilita in quella sede, di cui riconoscea essere propria prerogativa, il non potere sentire difetto nella fede? E vorremo credere, che non avesse Innocenzo della sua sede quel concetto, che appresentato gli era da S. Bernardo, e ch'era stato, come già si è veduto, il perseverante concetto de' suoi predecessori?

Lo stesso Innocenzo (Epist. *ad Uvillelmum hierosolymitanum patriarcham* presso Labb.): « Magisterium totius eccle- « siae, et ecclesiasticae institutionis B. Petro apostolorum « principi caelesti privilegio esse collatum, evangelica decla- « rat auctoritas. » E qual è questa autorità evangelica, se non quella che si ritrae da testi evangelici diretti da Cristo a S. Pietro, e segnatamente dal passo presso san Matteo cap. 16: *Tu es Petrus etc.*?

## ADRIANO IV. ( PP. an. 1154. )

Laun. n. 35: « Hadrianus IV, in epistola ad Fridericum « imperatorem: *Personam tuam sicut charissimi, et specialis « filii nostri, et principis christianissimi, quem in apostolicae « confessionis petra non ambigimus per Dei gratiam solida- « tum, sincera semper dileximus charitate.* »

Che Adriano IV riconoscesse la pietra dell'apostolica confessione stabilita nella sede dell'apostolo, che in premio della sua confessione ricevesse il nome, e la fermezza della pietra, ben chiaro si scorge ( Epist. 39. ad *Enricum Gradensem patriarcham*): « Sic nimirum Redemptor noster, cum ecclesias « veluti micantes stellas in diversa mundi climata latius pro- « pagasset, sacrosanctam romanam ecclesiam, cujus B. Pe- « trus apostolorum princeps extitit gubernator, tanquam « splendidum solem omnibus superesse, et singulas ei eccle- « sias utpote membra suo capiti statuit subjacere. Quod ex « illis verbis manifestius declaratur, quibus eumdem Petrum « est Dominus allocutus: *Si diligis me, pasce oves meas.* Et « alibi: *Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo eccle- « siam meam* . . . . Hoc idem rursus demonstratur, cum « dicitur: *Quodcumque ligaveris etc.* Ipsi quoque et propriae « firmitas, et fidei alienae confirmatio data est, quando a « magistro audire meruit: *Ego pro te rogavi etc.* Istis itaque « et aliis rationibus sancta et apostolica ecclesiae, quae cae- « lesti privilegio inter alias obtinet principatum, tantam ab « ipso capite Domino Jesu Christo praerogativam accepit, ut « auctoritatem habeat singularem universis per orbem ter- « rarum ecclesiis providendi, et discreta in eis consideratione « statuere, quae cognoscit statuenda. »

## URBANO III. (PP. an. 1185.)

Laun. n. 36: „ Urbanus III *in epistola ad archiepiscopos, „ episcopos, et abbates:* Coelestis altitudo consilii firmam re- „ tinens in sui dispositione censuram sacrosanctam romanam „ ecclesiam, ad cujus regimen sumus licet insufficientes as- „ sumpti, supra petram fidei soliditate fundavit, illud ei tri- „ buens apostolicae confessionis fortitudine firmamentum, cui

„ nec procella turbinis, nec praevalere possit spiritus tem-
„ pestatis. „

Non si vede, come possa giovare questo passo di Urbano all' intento di Launojo. Dice il pontefice avere Iddio fondata la chiesa romana sulla pietra, *fidei solidate*. In che maniera? In quanto colla fortezza, o nella fortezza dell' apostolica confessione, le ha conceduto una fermezza tale, contro cui non possono prevalere nè turbini, nè tempeste. Questo passo pertanto altro senso non appresenta, fuorchè la chiesa romana da Dio fondata sulla pietra per la solidità della fede, piantata in essa, e radicata nella fermezza dell' apostolica confessione, coerentemente al sentimento sopra espresso da Giovanni VIII.

Sono questi li dieci pontefici, che oltre S. Leone I, vengono da Launojo annoverati fra i 44 padri, o dottori, nelle opere de' quali per la maggior parte nega il censore incontrarsi luogo, in cui possa dirsi neppure in *qualche maniera* indicata la sposizione della voce *pietra* per la persona di S. Pietro. Crediamo che riguardo a que' pontefici apparirà il contrario, anche ne' passi allegati da Launojo per escluderli dalla prima classe; ove pure ancora si palesa un manifesto difetto di criterio nella critica usata da questo scrittore. Ovunque vede egli motivata la fede, o confessione di Pietro, pare che senza mirare più oltre, ciò gli basti ad escludere quel rapporto alla persona di Pietro, che lo stesso Bossuet confessa doversi ravvisare in consimili passi de' padri. Ragiona Launojo qual uomo, che sentendo dirsi, per esempio, che li penitenti vengono assoluti per la podestà delle chiavi, tosto ne inferisse, che l' assoluzione proviene dalla podestà ad esclusione de' ministri, ne' quali essa risiede, ed a quali dee direttamente riferirsi, quasi che ciò, che si fa in virtù della podestà, e non dall' uomo, che usa della podestà. Così dovunque un qualche padre, o scrittore ecclesiastico dica essere la chiesa fondata sulla fede, o confessione di S. Pietro, sembra che alla vista di Launojo sfuggono tutti gli altri contrassegni, che sorgono dal contesto, per i quali apparisce, che ivi si parla di fede, o confessione, non presa in astratto, ma come stabilita, e vegliante nel magistero dell' insegnamento conferito specialmente a Pietro, per confermare, cioè per istabilire i suoi fratelli nella fede, siccome viene spiegato nello stesso catechismo del Colbert. Avremo luogo di ripe-

tere la stessa osservazione riguardo a varj altri passi di padri, o trattatisti ecclesiastici citati da Launojo.

## SUPPLEMENTO

### *Alla classe de' sommi pontefici.*

Alli dieci pontefici, che confinati da esso nella terza classe, si sono con tutta ragione ricondotti nella prima, ne aggiugneremo per via di supplemento sette altri, onde raddoppiare con soli sommi pontefici la classe di quelli, che stanno per la sposizione, che riferisce la voce *pietra* alla persona, o sede di S. Pietro. Saranno questi li SS. Siricio, Zosimo, Bonifacio I, Simplicio, Gelasio, Pelagio, I, Pelagio II, tutti anteriori a S. Gregorio, non che alla collezione d'Isidoro.

### S. Siricio (PP. ann. 385.)

Nella celebre sua decretale *ad Himerium Tarraconensem*, prescrivendo coll' autorità della sede apostolica le regole da osservarsi dalle chiese intorno a varj punti di disciplina: « Hactenus erratum in hac parte sufficit (così egli c. 2.). « Nunc praefatam regulam omnes teneant sacerdotes, qui « nolunt ab apostolicae petrae, super quam Christus univer« salem construxit ecclesiam, soliditate divelli. » Se la divisione dalla sede apostolica porta seco la separazione dalla solidità della pietra apostolica, sui cui Cristo innalzò la chiesa universale, adunque la sede apostolica è quella pietra apostolica, che Cristo prima pietra stabilì per secondario fondamento della sua chiesa.

Quindi l'autorità della sede apostolica per obbligare i vescovi all'osservanza de' suoi decreti, quale apparisce in tutto il tenore di quella tanta venerata decretale, come cap. 8: „ Quae omnia ita vestrarum regionum despiciuntur episcopis, „ quasi in contrarium magis fuerint constituta. Et quia non „ est nobis de hujusmodi usurpationibus negligendum. . . . . „ quod ab universis posthae ecclesiis sequendum sit, quid „ vitandum generali pronuntiatione decernimus. „ E c. 15, commette in fine ad Himerio di notificare i suoi decreti non solo a vescovi della sua diocesi: „ Sed etiam ad universos

„ Carthaginenses, ac Baeticos, Lusitanos, atque Gallicios „ ec. . . . . . quatenus et quae a nobis non inconsulte, sed „ provide sub nimia cautela, et deliberatione sunt salubriter „ constituta, intemerata permaneant et omnibus in posterum „ excusationibus aditus, qui jam nulli apud nos patere po- „ terit, obstruatur. „ In questo si autorevole monumento del quarto secolo ben chiaro apparisce, come era la sede apostolica in diritto, ed in possesso di esigere da vescovi ragione della lor condotta, e di obbligargli all' osservanza de' suoi constituiti.

## S. Zosimo (PP. ann. 417.)

Epist. 12. presso Coustant, *Aurelio, ac caeteris, qui in concilio carthaginensi adfuerunt:* « Quamvis patrum traditio « apostolicae sedi auctoritatem tantam tribuerit, ut de ejus « judicio disceptare nullus auderet . . . . tantam enim huic « apostolo canonica antiquitas per (al *super*) sententias om- « nium voluit esse potentiam, ex ipsa quoque Christi Dei « nostri promissione, ut et ligata solveret, et soluta vinci- « ret . . . . . . Habet enim ipse (Petrus) cum omnium eccle- « siarum, tum hujus maxime ubi sederat, curam, nec pa- « titur aliquid privilegii, aut aliqua titubare aura sententiae, « cui ipsa sui nominis firma et nullis hebetata motibus con- « stituit fundamenta, et quae sine suo periculo temere nullus « incessat, ec. »

L'intelligenza di questo passo potrà il censore pigliarla dalla nota del Coustant: « Romanae sedi fundamenta sunt « Petri nomine insignita, quatenus ab hoc apostolo aposto- « lica sedes nuncupatur: eoque firmior videri debet sedis « hujus sententia, quod Petri sententia censeatur. Hoc itaque « tibi vult Zosimus: Petrus est firma illa petra, cui velut « fundamento romana sedes innititur, quamque nec diris « inferni motibus superandam esse Christus promisit. » Zosimo è il pontefice, per intimazione di cui dovette S. Agostino portarsi a Cesarea di Mauritania, *quo eum venire cum aliis ejus coepiscopis sedis apostolicae litterae compulerant, ob terminandas videlicet alias ecclesiae necessitates*, come nella vita di lui, cap. 14, scrive Possidio vescovo di Calama, discepolo del santo.

S. Bonifacio I. (PP. ann, 418.)

Non ha bisogno di comento l'applicazione fatta da questo pontefice della voce *pietra* alla persona di S. Pietro (epist. 15. *Rufo, et caeteris episcopis per Macedoniam Achaiam* ec. presso Coustant. n. 1.): « Manet beatum apostolum Petrum « per sententiam dominicam universalis ecclesiae ab hoc « solicitudo suscepta, quippe quam, evangelio teste, *in se* « *noverit esse fundatam*: nec unquam ejus honor vacuus potest « esse curarum, cum certum sit summam rerum ex ejus de« liberatione pendere. »

E n. 4: dopo riferite le parole: *Tu es Petrus, et super hanc petram ec.*, « Quicunque igitur cupit etiam ante Deum « nostrum sacerdotii dignitate censeri: quoniam ac Deum « Petro suscipiente pervenitur, in quo ecclesiam, sicut supra « memoravimus, universalem certum est esse fundatam, de« bet esse mitis, et humilis corde. » E questo è il papa, cui si pregiò S. Agostino di dare in più maniere luminosi attestati della più ossequiosa venerazione, e ch' è celebrato da S. Prospero, qual pontefice dottissimo lib. 1. *cont. Collatorem* c. 21.

S. Simplicio (PP. ann. 468.)

Epist. 4. *ad Zenonem imperatorem*, presso Labb: « Per« stat enim in successoribus suis hac et eadem apostolicae « norma doctrinae, cui Dominus totius curam ovilis injunxit, « cui se usque ad finem saeculi minime defuturum, cui « portas inferi nunquam praevalituras esse promisit. » Ecco applicato direttamente a S. Pietro il seguito anche della promessa, *Tu es Petrus, et super hanc petram ec.*

S. Gelasio I. (PP. ann. 492.)

Nel concilio romano I, *Quo a* 70. *episcopis libri sacri, et authentici ab apocryphis sunt distincti*, presso Labb., dopo l'enumerazione de' libri sacri, segue: „ Post has omnes pro» pheticas, evangelicas, atque apostolicas scripturas, quibus » ecclesia catholica per gratiam dei fundata est, illud etiam » intimandum putamus, quod quamvis universae per orbem

„ catholicae ecclesiae unus Thalamus Christi sit, sancta tamen romana catholica, et apostolica ecclesia nullis synodicis constitulis caeteris ecclesiis praelata est, sed evangelica voce Domini, et Salvatoris nostri primatum obtinuit, „ *tu es Petrus*, inquientis, *et super hanc petram* ec. „ Ove l'editore aggiunge not. 2: „ Sunt haec et in epistola Nicolai „ papae ad Michaelem imperatorem et in praefatione vetusta „ concili, Nicaeni, quam edidimus tom. 2. quam et Aeneas „ recitat tom. 4. spicileg. vide et capitulare attonis tom. 8. „ *Harduinus.* „

Lo stesso Gelasio (*Tract.* presso Labb. t. 5. edit. Ven. col. 338.): „ Qua enim ratione vel consequentia aliis sedibus „ deferendum est, si primae beatissimi Petri sedi antiqua, „ et vetusta reverentia non defertur, per quam omnium sacerdotum dignitas semper est roborata, atque firmata, „ trecentorumque decem et octo patrum invicto et singulari „ judicio vetustissimus judicatus est honor? Utpote qui Domini recordabantur sententiam: *Tu es Petrus et super hanc* „ *petram ec.*

### Pelagio I. (PP. ann. 555.)

Epist. 12. *ad Sapaudum arelatensem*: „ Hoc etiam antiquitatis memoria docet, hoc etiam romana testantur scrinia, „ a sanctis patribus, et decessoribus nostris, tuis decessoribus esse concessum: ut illius stabilis petrae sempiterna „ soliditas, super quam Dominus Salvator noster propriam „ fundavit ecclesiam a solis ortu usque ad occasum, primatus sui apicem successorum suorum auctoritate tam per „ quam per vicarios suos obtineret . . . . . sic ergo participata sollicitudine sanctam dei universalem ecclesiam nostri per Dei gratiam rexere majores. „ La sempiterna solidità della pietra, su cui è fondata la chiesa, è qui riposta in quella sede, che ritiene l' apice del primato, e ne partecipa la sollecitudine a quelli, che i suoi pontefici costituiscono loro vicarj, come fecero i predecessori di Pelagio, e come segue a farlo Pelagio stesso riguardo al vescovo Arelatense.

PELAGIO II. *immediato predecessore di S. Gregorio Magno* ( PP. ann. 590. )

Epist. *ad ecclesiam, et episcopos Istriae*: „ Considerate „ carissimi, quia veritas mentiri non potuit, non fides Petri „ in aeternum quassati poterit vel mutari: nam cum omnes „ discipulos diabolus ad excribrandum poposcerit, pro solo „ Petro se Dominus rogasse testatur, et ab eo voluit caeteros „ confirmari, cui etiam pro majori dilectione quam prae „ caeteris Domino exhibebat, pascendarum ovium solicitudo „ commissa est, cui et claves regni coelorum tradidit, et „ super quem ecclesiam suam aedificaturum promisit, nec „ portas inferi adversus eam praevalere testatus est. „

Costante perseverò la stessa tradizione ne' pontefici posteriori a S. Gregorio, come apparisce non solo dalle testimonianze, che abbiamo analizzate de' pontefici allegati sopra da Launojo, ma di altri molti ommessi da lui. Diamone un saggio.

LEONE VII. ( PP. ann. 936. )

Epist. 3. *ad Gallos, ad Germanos*: « Scitis enim quod ab « ipso Domino, beato Petro principi apostolorum, ejusque « vicariis omnium ecclesiarum cura commissa est, veritatis voce dicente: » *Tu es Petrus, et super hanc petram ec.*

Di questo pontefice riferisce Natale Alessandro, che: « Gherardo Laureacensi episcopo Pallium misit, monitaque « dedit sanctissima, quae hac egregia sententia concludit: » *His omnibus salubriter uti poteris, si magistram charitatem habueris.*

BENEDETTO VII. ( PP. ann. 975. )

In una lettera diretta a vescovi della Germania, all'imperatore Ottone, e ad Enrico duca di Baviera, contenente varie ordinazioni concernenti la stessa sede Laureacense: « Oporter justis supplicationum petitionibus nos semper faciles, et humiles exhibere: et praecipue cum fraternis re« ligiosorum consacerdotum precibus solicitamur, qui passim

« ab omni mundi termino tenorem, et regulam, atque pro-
« prii officii vigorem ab hac universali sancta romana ec-
« clesia, ejusque sortiuntur ministro, vicario scilicet B. Petri
« principis apostolorum; cujus quamvis indigni, ejusdem ta-
« men gratia, et dono potestati successimus et ordini, cui
« voce dominica dicitur: » *Tu es Petrus, et super hanc petram ec.*

S. LEONE IX. ( PP. ann. 1049.)

Epist. 1, n. 7: « Taliter sancta ecclesia super petram, « idest Christum et super Petrum, vel Cepham filium Joannis, « qui prius Simon dicebatur, aedificata » ( si osservi che la chiesa dicesi edificata sopra Cristo, e sopra Pietro; sopra Cristo come pietra principale; sopra Pietro come pietra secondaria ) « quia inferi portis, disputationibus scilicet hae« reticorum, quae vanos ad interitum introducunt, nullate« nus foret superanda. Sic pollicetur ipsa veritas, per quam « sunt vera: *Portae inferi non praevalebunt adversus eam.* « Cujus promissionis effectum se precibus impetrasse a patre « idem filius protestatur, dicendo, ad Petrum: *Simon, ecce « Satanas experivit vos, ut cribraret sicut triticum: Ego autem « rogavi pro te, ut non deficiat fides tua: Et tu aliquando « conversus confirma fratres tuos.* » Erit ergo quisquam tan« tae dementiae, qui orationem illius, cujus velle est posse, « audeat in aliquo vacuam putare? Nonne a sede principis « apostolorum, romana videlicet ecclesia, tam per eumdem « Petrum, quam per successores suos, reprobata, et con« victa, atque expugnata sunt omnium haereticorum com« menta, et fratrum corda in fide Petri, quae hactenus nec « usque in finem deficiet, sunt confirmata? »

E provato l'assunto con lunga serie di fatti, prosiegue num. 15. « Vix ab homine testimonium accipimus, contenti « testimonio illius, qui de coelo venit, et super omnes est, « et dicit: *Tu es Petrus, et super hanc petram ec,* qui etiam « in catalogo apostolorum instar cardinis ab ipso Domino « Jesu Christo primus positus, Petrus, idest, Cephas extat « cognominatus. Cui specialiter et nominatim, non tantum « ante passionem suam, verum, et in ipsius articulo pas« sionis, mox ut sui corporis, et sanguinis mirabile myste« rium agendum generaliter discipulis tradidit, tam oves,

« se pastorum pastore percusso, dispergendas, quam et usque « in finem saeculi ad unum ovile, et ad se unum pastorem « colligendas commendando ait: » *Simon, Simon, ecce Satanas experivit vos ec.*

Le testimonianze di una sì lunga serie di pontefici bastano a formare per se sole una prova non equivoca di costante tradizione nella successione di Pietro, sia nell'applicare ad esso in senso diretto la promessa evangelica, *et super hanc petram ec*, sia nell'attestare le alte prerogative dell'autorità, che in virtù di tal promessa fu a Pietro conferita, ed a suoi successori nella sede fondata da lui.

## CHIESA ROMANA.

Quindi ancora si raccoglie quale sia su di questo punto il senso della chiesa romana, posta da Launojo, non so per qual sorta di facezia, nel ultimo luogo a compiere il numero de' 44 padri, o trattatisti ecclesiastici della sua terza classe. Ne prende egli argomento dalla orazione, che vien prescritta per la festa di S. Leone II Riferiamo il passo.

Laun. num. 44: „ Romana ecclesia in oratione, quam in „ festo beati Leonis II, recitandam praescribit: *Praesta quaesumus omnipotens Deus, ut nullis nos permittas perturbationibuc concuti, quos in apostolicae confessionis petra solidassi.* „ Postrema verba haec eo spectant, quo supra nonnullos „ pontifices romanos spectare vidimus: nempe in fide, quam „ confessus est beatus Petrus fundatam, ac constitutam esse „ ecclesiam. „

L'argomento nulla conclude: giacchè il dire, che la chiesa è fondata sulla fede confessata da Pietro, non esclude il dire, che per ciò stesso ella è altresì fondata sopra Pietro, inquantochè il magistero della fede confessata fu in premio di quella confessione, stabilmente depositato in lui, per essere la fede da esso, e da suoi successori predicata, propagata confermata invariabilmente nella chiesa, come chiaro apparisce dalle testimonianze di tanti pontefici, che si sono sopra riferite, ed analizzate.

Altronde quando anche soggiacesse a qualche ambiguità l'orazione di S. Leone II, non è ambigua l'applicazione del passo evangelico alla persona di S. Pietro nell'inno di S. Ambrogio, *Gallo canente petra ecclesiae culpam diluit*; inse-

rito non meno che la suddetta orazione nelle preci pubbliche della chiesa, e che già in più chiese cantavasi a tempi di S. Agostino: non ambigua l'applicazione che se ne fa nell'uffizio della cattedra, ove anche nelle seconde lezioni leggesi quel tratto di S. Ilario, per cui fu egli riposto da Launojo nella categoria di quelli, che *docent ecclesiam super Petrum aedificatam esse.*

Che più? La serie tutta di quell' uffizio appresenta una continua, manifesta, solenne applicazione delle parole di Cristo a S. Pietro, come anche con incontrastabile documento vien confermato dal ven. cardinale Baronio nelle note al martirologio sotto il giorno 18 di Gennajo, in cui si fa distintamente l' uffizio della cattedra di S. Pietro in Roma, qual fu già da tempi antichi solennizzata senza distinzione dell' una, e dell'altra cattedra. Premette Baronio qualmente: „ De consuetudine romanae ecclesiae scribit sanctus Paulinus „ epist. 16. ad Severum, extant ea de re sermones S. Leo- „ nis papae ea die habiti. Convenire enim undique ex Italia „ episcopi tunc Romam consueverunt ad celebrandum Nata- „ lem diem romani pontificis, ut pulchre demonstrat epistola „ hilari papae *ad Ascanium ac caeteros episcopos provinciae* „ *Tarraconensis ec.* »

Soggiunge poscia: « Hac die non illa tantum solemnitas « agi videtur, qua Petrus Romae sedere caepit, sed etiam « sacrosancta illa recolitur institutio, quo a Domino Petrus « petra fundamentalis ecclesiae constitus, perpetuae stabili- « tatis promissionem, et claves regni coelestis accepit, quod « in omnibus praesefert officium ecclesiasticum, ac praeser- « tim in antiqua praefatione, quae scripta reperitur in sa- « cramentatio S. Gregorii, quod vetustissimum habetur in « Vaticano, unde haec descripsimus: » *Vere dignum est ec. te laudare mirabilem in sanctis tuis . . . ex quibus beatum Petrum apostolorum principem ab confessionem unigeniti filii tui, per os ejusdem verbi tui confirmatum in fundamento domus tuae, mutato nomine, coelestium claustrorum praesulum, custodenque fecisti, divino ei jure concesso, ut quae statuisset in terris, servorentur in coelis ec.*, è inserito questo prefazio sotto il giorno 22 di Febbrajo (*cathedra S. Petri*) nel sacramentario di S. Gregorio, tom. 3, dell' ediz. Maur. col. 29. Segue poi l' *antifonario* del santo, in cui sotto la stessa solennità, col. 66, come in più altri luoghi sono di-

rettamente appropriate a S. Pietro le parole di Cristo: *Tu es Petrus, et super hanc petram ec.*

Per lo stesso giorno sono anche le seconde lezioni dell' uffizio prese da un Sermone anticamente divulgato sotto nome di S. Agostino, del quale Baronio: „ Extant de ea „ Sermones duo sancti Augustini 15 et 16. de sanctis, quo„ rum priorem ( da cui sono tratte le lezioni ) „ miramur „ rejectum in appendicem a schola Lovaniensi, cum nihil „ habeat, quod Augustini esse impediat, sed multa quae per„ suadeant, vetusta exemplaria, ipsa dicendi phrasis non „ dissimilis, et quae ibi tractantur de prava consuetudine „ inferendi ad sepulcra defunctorum cibum, et potum, a qua „ populum avocare conatur. Porro abusum illum inolevisse „ in Africa idem auctor testatur etc. „ I Maurini si accordano colla scuola di Lovanio in rimandare questo Sermone all'Appendice, num. 190: „ Incerti auctoris non Augustini, „ judicio Lovaniensium; licet hac ipsa die sub ejus nomine „ legatur in romano Breviario. Augustino abjudicare etiam „ Verlinus, et Vindingus. Usum enim conferendi cibos, et „ vinum super tumulos defunctorum, quem hic mirari se „ dicit concionator, frequentatum in Africa viderat Augusti„ nus etc. „ La menzione, che si fa in quel Sermone dell' uso di portare cibo, e vino sulli sepolcri serve di amminicolo a Baronio, per attribuirlo a S. Agostino. L' ammirazione, che ivi si dimostra di un tale uso, è rivolta in contrario da Maurini. Sembra, che questi abbiano preso il *miror* enunziato dall' autore del Sermone, per espressione di sorpresa cagionata in lui dalla novità di quell' uso: novità che non si verifica nell' Affrica a tempi di S. Agostino. L' argomento però non pare concludente, giacchè nulla vi ha di più comune, che il dimostrare ammirazione di certi usi, tuttocchè inveterati, e ciò non per la novità, ma per la stranezza de' medesimi. Onde ben poteva sant' Agostino maravigliarsi, che una sì assurda consuetudine si mantenesse tuttavia vegliante a' suoi giorni.

Comunque pertanto incerto si possa essere l' autore del Sermone, incerta non è l' antichità di esso, attestata dalla menzione, che vi si fa di quella consuetudine, o nuova ch' ella si fosse, o tutt' ora sussisteute; incerta non è l' autorità della sentenza, che ne adottò la chiesa, con inserirla nelle sue preci: „ Recte ergo ecclesiae Natalem sedis illius

„ colunt, quam Apostolus pro ecclesiarum salute suscepit,
„ dicente Domino: *Tu es Petrus, et super hanc petram aedi-*
„ *ficabo ecclesiam meam.* Petrum itaque fundamentum eccle-
„ siae Dominus nominavit; et ideo digne fundamentum hoc
„ ecclesia colit, supra quod ecclesiastici aedificii altitudo
„ consurgit. „

*Citazioni recate da Launojo di Giovenale di Gerosolima, d'Acacio di Militene, e di Teodoro Abucara, da cui anzi deducesi il consenso de' tre concilj generali, Efesino, Calcedonese, e Costantinopolitano IV. alla tradizione della chiesa romana.*

Si farà taluno maraviglia, che dovendo trattare in appresso de' venerandi santi padri, e dottori, Gregorio Nisseno, Gio. Grisostomo, Pier Crisologo, Teodoreto, Isidoro di Siviglia, Gio. Damasceno, Tommaso di Aquino, premettiamo i nostri ignoti a molti di Giovenale di Gerosolima, di Acacio di Militene, e di Teodoro Abucara. Ne muove a ciò fare la regola di Launojo: *Qui probat, suum facit quod probat.* Col citare questi tre nomi ne ha messo Launojo sulla via di rintracciare i sentimenti di tre concilj generali, Efesino, Calcedonese, Costantinopolitano IV, e dimostrare, non già nelle tacite, come pretende fare Launojo, ma nell' espresse loro approvazioni una illustre, autentica conferma della tradizione finora esposta della chiesa romana, in riferire direttamente a S. Pietro la promessa fattagli direttamente da Cristo di edificare sopra di esso la sua chiesa.

## Giovenale di Gerosolima.

Laun. n. 9: „ Juvenalis Hierosolymorum episcopus in
„ litteris synodicis ad presbyteros, et archimandritas: „ *Cum summus, et primus apostolorum dixisset, tu es Cristus filius Dei vivi, Dominus intulit dicens: beatus es Simon Barjona, quia caro, et sanguis non revelavit tibi, sed pater meus, qui in coelis est, et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram, et super hanc confessionem roborata est ecclesia Dei, et fidem quam sancti nobis tradiderunt apostoli, hanc ecclesia custodivit.*

Giovenale di Gerosolima, prelato inquieto, ed ambizioso

era stato nel latrocinio Efesino l' uno de' principali satelliti de' furori di Dioscoro contro la sana dottrina, ed il santo vescovo Flaviano, che la sosteneva. Si ravvidde dipoi, e fu ammesso nel concilio Calcedonese dopo avere sottoscritta la lettera di S. Leone a Flaviano, ove il santo pontefice applica direttamente a S. Pietro la promessa di Cristo, dichiarando, come dalla principale pietra, che è Cristo, trasse quegli col nome la solidità significata dal nome: „ Ubi beatus Petrus divitus inspiratus, et confessione sua omnibus „ gentibus profuturus: *Tu es*, inquit, *Christns filius dei vivi.* „ Nec immerito beatus est pronuntiatus a Domino, et a principali petra soliditatem et virtutis traxit et nominis. „ Sentenza conseguentemente adottata da Giovenale, mentre la sottoscrisse.

Nè vi ha cosa, che contraddica nel passo allegato da Launojo. Non oppone Giovenale la confessione alla persona di Pietro; anzi unisce l'una, e l'altra, *et super hanc petram*, *et super hanc confessionem*; cioè sopra Pietro, cui fu detto da Cristo, *tu es Petrus*, e sopra la confessione fatta da lui, e per cui meritò che da Cristo gli fosse detto, *tu es Petrus*, *et super hanc petram etc.*, come si è di già spiegato più e più volte, conforme alla dottrina de' padri.

### Acacio di Militene.

Laun. n. 7. « Acacius Melitenes episcopus in homilia apud Ephesinum concilium habita c. 7. part. 3. ejusdem concilii: *Haec est fides nostra*: *super hoc fundamentum ecclesia aedificata est*, *adversus quam ne portae quidem inferi praevalebunt.* « Ephesina synodus hoc consensu tacito probavit. »

L'Omelia di Acacio *Ephesi in patrum concessu habita*, non fa parte degli atti del concilio, ma viene inserita nella raccolta, in cui sotto nome di terza parte *continentur nonnulla ad concilium spectantia*, *et alia quae post concilium acta sunt*. V. Labb. anzi secondo un dotto critico citato dall' Orsi fu quell' Omelia pronunziata prima dell' apertura del concilio. Non si prese Acacio ad esporre in esso il testo di S. Matteo, ma dopo avere esposta la dottrina cattolica contro Nestorio, conclude: *Haec est fides nostra etc.* Fu l' Omelia sentita senza segno, che apparisca di approvazione, o disapprovazione, secondochè suole avvenire in un Sermone,

che non dia luogo a reclamazione; come no'l dava l'Omelia di Acacio, non essendovi chi neghi potersi dire in senso congruo essere la fede fondamento della chiesa.

Fu Acacio di Militene l'uno de' più zelanti cooperatori di S. Cirillo nel promuovere la condanna di Nestorio, a tenore delle instruzioni, e degli ordini di S. Celestino. Nella parlata, che fece Acacio (act. 1.) contro quell'Eresiarca, notò in particolare quale argomento della stranezza della sua dottrina il vanto, ch'ei si dava di avere finalmente coll'opera sua illustrato il dogma della fede. E' disgrazia, che chi ha lette, e rilette le opere tutte de' 44 citati da Launojo, non siasi incontrato in questo passo di Acacio, inserito per altro in un monumento da non trascurarsi. Così da quel degno vescovo di Militene avrebbe inteso qual concetto debbasi formare della dottrina di Eybel, sul vanto ch' ei si dà del pari, e che a lui danno i suoi aderenti, di avere non solo illustrata, ma richiamata la vera perduta idea di un' altro dogma di fede, qual si è incontrastabilmente il dogma del primato.

Ma giacchè Launojo fa forza non tanto sull'autorità di Acacio, quanto sul tacito consenso del concilio, dovrà egli molto più valutare l'espresso consenso del medesimo registrato negli stessi. Dopo che a legati apostolici fu reso conto (act. 3.) della sentenza di deposizione contro Nestorio, emanata prima del loro arrivo, in forza non solo de' canoni, ma della lettera di S. Celestino, se ne dimostrarono essi soddisfatti, ed il legato Filippo avendo soggiunto: « Nulli dubium, immo saeculis omnibus notum est, quod sanctus, « beatissimusque Petrus apostolorum princeps, et caput, fideique Columna, et ecclesiae catholicae fundamentum, a « Domino nostro Jesu Christo Salvatore humani generis ac « Redemptore, claves regni accepit, solvendique ac ligandi « potestas ipsi data est: qui ad hoc usque tempus semper « in suis successoribus vivit, et judicium exercet. » Dopo la qual parlata, e quella degli altri legati: « Sancta synodus « dixit, cum Arcadius, et projectus reverendissimi, religiosissimique episcopi, et Philippus presbyter et apostolicae sedis legatus, consentanea sint locuti, consequens est, « ut promissis suis satisfacientes, etiam subscribendo acta « confirment ». Ecco come fu intesa dal concilio Efesino, terzo Ecumenico, la denominazione attribuita a S. Pietro di

colonna della fede, e fondamento della chiesa cattolica, manifestamente allusiva alla promessa di Cristo, *et super hanc petram etc.* Ora tra padri del concilio sedettero Giovenale di Gerosolima, ed Acacio di Militene, che si leggono sottoscritti alla sentenza pronunziata contro Nestorio, in vigore anche delle lettere di S. Celestino.

Il sentimento prodotto da legati apostolici nel concilio Efesino fu non men solennemente riprodotto nel seguente quarto concilio generale Calcedonese, da legati che vi presedettero, nè con men luminosa dimostrazione di ossequio ricevuto da padri. Il vescovo Lilibetano Pascasino pronunziando la sentenza contro Dioscoro in nome del papa S. Leone (act. 3.) si espresse in questi termini: « Unde sanctissimus, « et beatissimus archiepiscopus Magnae, et senioris Romae « Leo, per nos et per praesentem sanctam Synodum, una « cum ter beatissimo et omni laude digno beato Petro Apo- « stolo, qui est petra, et crepido catholicae ecclesiae, et « rectae fidei fundamentum (può esser più chiara l'applica- « zione)? » Nudavit eum tam episcopatus dignitate, quam « etiam et ab omni sacerdotali alienavit ministerio. » Sentenza che fu approvata non solo colla voce, ma colla immediata sottoscrizione di tutti li padri, cominciando da Anatolio di Costantinopoli, e da Massimo di Antiochia. Altro è questo, che *un tacito consenso.*

## Teodoro Abucara.

Laun. n. 29: « Theodorus Abucara, seu cariae episcopus « in epistola Orthodoxa: *Et haec confessio, est illa confessio « Petri, adversus quam non praevalebunt portae inferi.* Ac « proinde super quam fundatur ecclesia. »

Da questo passo così staccato apparisce, se Teodoro intenda parlare della confessione di Pietro nel senso di Launojo, oppure, secondo il comune intendimento de' padri, della confessione, come radicata, o stabilita nel magistero dell' insegnamento conferito da Cristo a Pietro, per cui nel Calcedonese concilio fu con pieno consenso de' padri acclamato *petra et crepido ecclesiae catholicae, et rectae fidei fundamenum.*

Meglio si rileverà il sentimento di Teodoro dalla condotta, che tenne nell' ottavo concilio generale. Questo Teodoro,

come i più credono, Metropolita di Caria, e perciò detto Abucara, era stato degli aderenti al partito di Fozio, di cui Fozio, di cui avendo poscia scoperte le frodi, venne a presentarsi al concilio, implorandone il perdono, e sottomettendosi a quanto era già stato determinato nella causa di Fozio. Letta che fu (act. 4.) la lettera sopra riferita di Nicolò I, all'imperatore Michele, ed il tratto seguente di altra diretta a Fozio. « Cum universa credentium multitudo ab sancta ro-
« mana ecclesia, quae omnium caput est ecclesiarum, do-
« ctrinam exquirat, integritatem fidei deposcat, delictorum
« veniam postulet, necessarium est, ut magnam nos curam,
« qui ad hoc vocati sumus, adhibeamus, et lupum (Pho-
« tium) ecclesiam invadentem arceamus: » Allora: « Theo-
« dorus Cariae dixit: deceptus sum, cum illum ab ecclesia
« romana arbitrarer esse receptum: sed Deo meritas persolvo
« grates, cum isthoc ab errore me expedivit. „

Nell' az. 3. precedente era stata letta una lettera del vescovo S. Ignazio, nella quale applica espressamente a S. Pietro la promessa di Cristo, e ne ripete le prerogative del grado, in cui era stato da Dio costituito il romano pontefice: „ Cum Petro supremo sanctissimoque apostolorum ver-
„ tici dixit: *Tu es Petrus: et super hanc petram etc.* Huju-
„ scemodi enim beatas voces non soli apostolorum principi
„ privata quadam sorte transcripsit, et assignavit, sed per
„ ipsum ad omnes romanae sedis pontifices illi successores
„ transmisit. Hinc retro olimque semper cum haereses, et
„ scelera pullularent, noxias illas herbas, et zizania apo-
„ stolicae sedis vestrae successores extirparunt. „ Ecco quali erano i sentimenti del patriarca S. Ignazio, del pontefice Romano, del concilio Ecumenico, cui si sottopose Teodoro Abucara. Che però in grazia di questa sua resipiscenza scrisse S. Ignazio al pontefice Adriano II per implorare la dispensa, che stante la resistenza de' legati non credè il concilio poter concedere, ad effetto che il ravveduto Metropolita venisse ristabilito nell'esercizio del pastorale ministero. Abbiamo veduto nella seconda, e terza parte delle osservazioni come Natale Alessandro fa risaltare la forza dell'argomento, che in favore del primato somministra il ricorso fatto ad Adriano per quella dispensa, che il concilio stimò non potersi concedere che dal papa solo. Soggiugneremo un'altro passo dello stesso scrittore per confermare l'applicazione della voce *pietra* a

S. Pietro con gli atti del medesimo concilio, ed insieme le alte prerogative di autorità, che ne derivano. Adunque Natale Alessandro, (dissert. *de Photiamo Schismate, et octava synodo oecumenica.* §. 13.) dopo avere riferita sotto l'azione 1. la formola trasmessa dal papa, soggiunge: „ Magnificum „ sane primatus romani pontificis argumentum, quod libel- „ lum, seu formulam ad synodum oecumenicam miserit, ne- „ cessario ab omnibus ordinis ecclesiastici viris subscriben- „ dum. „ Era questa la formola di S. Ormisda riportata sopra, in cui la promessa di Cristo si riferisce direttamente a S. Pietro. Ne fa osservare Natale Alessandro i tratti più significanti, e conclude: « Vides idem esse sequestratum esse « ab ecclesiae catholicae communione, et non esse consen- « tientem sedi apostolicae. Libello subscribere debebant epi- « scopi cum testibus, ac subcriptionem suam legatis aposto- « licis tradere. Perlectum libellum synodus approbavit uni- « versa. » E dopo avere riportata la frode ordita da alcuni vescovi, *ut legatis chirographa suffurarentur*, riferisce anche le parole, colle quali l'Augusto accompagnò l'ordine, che diede per farli restituire: « Ergo chirographa, quae a no- « stris sacerdotibus, et cunctis clericis salubriter exegistis, « accipite, et spirituali patri nostro sanctissimo papae reprae- « sentate: ita ut si quis eorum per abrupta vitiorum solito « incedere more tentaverit, his quodammodo habenis ab eo « refraenetur, et ad rectum justiae tramitem revocetur. » E conclude il dotto Sorbonico: « Quanto ecclesiae bono ab « episcopis subscriptiones fu similibus causis exigat romanus « pontifex, inde liquet etc.

Qui dovremmo ringraziare Launojo, che con citare inutilmente per se Adriano I. (p. 24.), Acacio Militene, Giovenale di Gerosolima, Teodoro Abucara, ne abbia in queste quattro per noi opportunissime citazioni additata la via non solo di accrescere la lista delli 17 de' venerati nomi del pontefice Adriano II, e del patriarca S. Ignazio (come ap. 45. nel Costantinop. VIII.), ma ancora di confermare apertamente coll'espresso consenso di quattro concilj generali, Efesino, Calcedonese, Niceno II, (sotto Adriano I. loc. cit.), e Costantinopolitano IV l'intelligenza del testo evangelico, derivata da tradizione apostolica, per cui si riferisce direttamente a Pietro quella voce, che da Cristo fu diretta espressamente a Pietro.

Concilj Provinciali *opposti da Launojo.*

Laun. n. 23. « Forojuliense concilium (an. 791.), quod Paulinus Aquilejensis habuit: *Ecclesia super eam persistit petram, beatus Petrus non carne, et sanguine, sed patre, qui in coelis est, revelante sibi confessus est, et illius fide regitur, et gubernatur omnis ecclesia.* »

Aggiungansi le parole, che seguono: *Cuique* (Petro) *specialiter quasi primo pastori actum est: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam.* Per le quali si vede, come sono dal concilio specialmente appropriate a Pietro quelle parole, che il concilio riconosce essere state specialmente dette da Cristo a Pietro come a primo pastore. Che però coerentemente disse il concilio, che la chiesa *illius* (Petri) *fide regitur, et gubernatur:* indicando con ciò non la fede in astratto, ma la fede stabilita in quello, cui come a primo pastore disse Cristo specialmente: *Super hanc petram etc.* Onde si vede, che il concilio ivi enunzia Cristo qual pietra principale senza escludere, ed anzi con ritenere apertamente l'applicazione immediata della stessa voce *pietra* a quello, che tale fu fatto da Cristo, con dirgli specialmente: *Tu es petrus etc.*

Laun. n. 31: « Troslejanum concilium (an. 909.) in can. XV. locutum de ecclesia: » *Quae cum generaliter ab ipso suo capite Christo super petram, idest, super confessionem Petri sit aedificata etc.*

Aggiungasi ancora qui le parole seguenti, e nascoste da Launojo sotto la sigla ec. « Manifestum tamen est in « omnem Italiam, Gallias, Hispaniam, nullum instituisse ec« clesias, nisi eos quos venerabilis Petrus, aut ejus succes« sores constituerunt sacerdotes. Et quoniam ecclesia in no« stris quoque partibus, ut dictum est, super hanc petrae « soliditatem non tantum fundata, sed ab eo, ejusque est « successoribus etiam edocta, cum Dei gratia, ipsius beati « Petri suffragantibus meritis, firmitatem fidei, quam primo « percepit, hactenus inconcussam servare studuit, nullaque « perfidorum consortia recepit. »

Dicono i padri esser manifesto niuno avere instituite chiese nell'Italia, nelle Gallie, nelle Spagne, fuorchè i sacerdoti costituiti da S. Pietro, o da suoi successori, e soggiungono

che nelle loro parti, cioè nelle provincie, o diocesi de' vescovi componenti il sinodo (cioè Reims, Roven, Laon, Beauvais, Noion, Chalons, Soissons, Cambrai, Meaux, Amiens) non solo fu la chiesa fondata sulla solidità di quella pietra, ma fu anche ammaestrata dallo stesso Pietro, e da suoi successori, primi fondatori di tutte quelle chiese. Adunque dalla stessa origine ripetono e l'ammaestramento, e la fondazione: onde riferendo l'ammaestramento alla sede di Pietro, ben dimostrato che per la solidità della pietra intendono la confessione della fede, in quanto predicata da Pietro; per l'insegnamento di cui riconoscono essersi presso di loro conservata la fede pura e scevra da ogni errore.

Sono questi li due concilj particolari, che ha creduto Launojo potere opporre ad una sposizione autorizzata dalle decretali di tanti pontefici, e confermata dall'autentico consenso di quattro concilj ecumenici. Vana lusinga, come ben si può comprendere dall'analisi, che si è fatta de' passi allegati da Launojo medesimo! Neppure mancano altri concilj particolari, che potrebbonsi allegare, se fosse duopo, a favore della suddetta sposizione. Così, per darne un saggio, i vescovi del regno di Lotario nel concilio di Aquisgrana (an. 860, epist. *ad Nicolaum papam I.*): « Apostolicis documentis, et pontificalibus decretis multipliciter informamur, « ut vestri sanctissimi apostolatus apicem, principis apostolorum fide, et nomine consecratum, quoties sancta ecclesia aliqua novitate pulsatur, humiliter adeamus: ibique « veri consilii saluberrima instituta sinceriter hauriamus, ubi « mitis magister Christus, et summum caput nostrum, fundamentum ecclesiae posuit. »

Nè differenti furono i sentimenti del gran concilio Triburiense (an. 895.), cui intervennero li tre metropolitani di Magonza, Colonia, e Treveri col numeroso concorso de' più rispettabili prelati dell'inclita nazione Germanica. Nella prefazione riconoscono, come dopo le sante scritture furono le regole della vera fede difese contro ogni sorta di novatori, *beatorum canonibus apostolorum, et sanctorum patrum apud Nicaeam Bithyniae congregatorum constitutis, nec non et apostolicorum romanae sedis pontificum decretis.* E can. 30: « In « memoriam beati Petri apostoli honoremus sanctam romanam, et apostolicam sedem, ut quae nobis sacerdotalis

« mater est dignitatis, esse debeat magistra ecclesiastica ra-
« tionis. » Sentenza degna di essere ben ponderata.

## §. III.

### Padri della Chiesa.

La consonanza fin qui rilevata nelle autorità de' papi, de' concilj generali, e particolari, potrebbe di già anticipatamente accertarne di una corrispondente conformità nelle sentenze de' padri. Ma di questa fanno inoltre piena fede non solo le testimonianze de' padri allegati dallo stesso Launojo, ma ancora la autorità di altri, o da esso totalmente dimenticati, o prodotti nella terza classe come contraddistinti da primi. Sono questi li santi Gregorio Nisseno, Gio. Grisostomo, Pier Crisologo, Teodoreto, Anastasio Antiocheno, Isidoro di Siviglia, Beda il Ven. Gio. Damasceno, Odone di Cluni, Tommaso di Aquino.

### S. Gregorio Nisseno.

Laun. n. 3. „ Gregorius Nissenus in opere de adventu „ Domini: „ *Petra vero fidei tanquam fundamentum, ut ipse Dominus vit ad principem apostolorum: Tu es Petrus, et super confessionem videlicet Christi, quia dixerat: Tu es Christus filius dei viventis.*

Per giustificare, che dal Nisseno fu ritenuta anche apertissimamente la sposizione, che la voce *pietra* riferisce direttamente a S. Pietro, non avrà bisogno l' E. R. di trovare egli nuove opere del santo. Basta l'opuscolo già pubblicato dal Gallandio (Biblioth. T. 6, p. 600.) sotto il titolo: *Laudatio altera sancti Stephani protomartyris*, ove si legge: „ Celebratur Petri memoria, qui apostolorum est caput, et una „ quidem cum ipso caetera ecclesiae membra glorificantur; „ Dei vero ecclesia in ipso solidatur. Hic enim juxta praerogativam sibi a Deo concessam, firma, et solidissima „ petra est, super quam Salvator ecclesiam aedificavit. „

## S. Gio. Grisostomo

Laun. n. 5. „ Chrisostomus in homilia quarta super Mat- „ thaeum: *Et super hanc aedificabo ecclesiam meam*, idest „ fidem, atque confessionem. „ E cita inoltre due brevi passi, contenenti la medesima sentenza.

Ma per altra parte non vi ha corso di teologia, in cui non avessero potuto Launojo, ed il censore incontrare un celebre passo, in cui l'applicazione della voce *pietra* a S. Pietro si ravvisa manifesta nel carattere, che gli attribuisce il santo, *di colonna della chiesa, e base della fede*. „ Co- „ lumna illa ecclesiae „ (così S. Grisost. homil. 2, *de poenitent in psal.* 50.) „ illa fidei basis, illud apostolici Choti „ caput Petrus, an non semel et iterum, et tertio Dominum „ abjuravit ? „

Quindi a ribattere il vantaggio, che pretende Launojo trarre da que' luoghi del Grisostomo, ne' quali dice il santo dottore essere la chiesa fondata sopra la fede, o confessione di Pietro, ci riportiamo all'autore *Defens.* P. 3, l. 8, c. 16, ove rispondendo alle obbiezioni fattegli da scrittore *Anonimo* dice: „ Quod quarto, et quinto loco anonymus memorat « ad Petrum *vere ac proprie* factam esse promissionem de « aedificanda super ipsum ecclesia, et cum a Ghrysostomo « dicitur ecclesia super ipsam fidem niti, id intelligi debere « per singularem quemdam respectum ad Petrum, ejusque « successores in sede apostolica, eximios fidei professores, et « praedicatores, tum Petrum pastorem universi gregis esse « constitutum: omnes quidem ac praecipue parisienses nostri, « et Gallicani patres confitentur, neque in communi fide sta- « bilienda laborandum fuit. » Si conviene adunque da tutti, ed in particolare il confessano (per attestato dell'autore *Defens.*) i teologi parisiensi, e li padri Gallicani, che a S. Pietro fu fatta propriamente la promessa di edificare sopra di esso la chiesa: che però ove dal Grisostomo si dice esser la chiesa appoggiata sulla fede, debba ciò intendersi per un singolare rapporto a Pietro, ed a suoi successori nella sede apostolica; ed il confessano qual punto appartenente alla fede comune, e di cui perciò non fu fatta da essi espressa menzione nella *dichiarazione*, perchè *in comuni fide stabilienda laborandum non fuit*. Or vada il censore millantando il pre-

teso suo accordo con i teologi di Parigi, coi padri Gallicani, colla fede comune della chiesa.

## S. Pier Crisologo.

Laun. n. 11: „ Petrus Chrysologus in serm. 53. de Ste-„ phano protomartyre: *Petrus a petra nomen adeptus est*, „ *quia primus meruit ecclesiam fidei firmitate.* „

In questo sermone s' introduce il Crisologo con osservare, come *nomina ipsa saepe sanctorum merita indicant*, *testantur insignia*. Il dichiara con varj esempj tratti dal vecchio testamento, e lo stesso volendo mostrare essere avvenuto nel nuovo, ne prende l' esempio da S. Pietro, e da S. Stefano: « Sicut Petrus a petra nomen adeptus est, quia primus me-« ruit ecclesiam fidei firmitate fundare; ita Stephanus voca-« tus est a corona, quia primus meruit pro Christi nomine « subire conflictum. »

Ora domando, chi ha conseguito il nome tratto dalla pietra? Risponde il santo: *Pietro*. Perchè lo conseguì? Perchè *primus meruit ecclesiam fide firmitate fundare*. Quel *primus meruit*, a chi si riferisce? Certamente a Pietro, e non alla fede di Pietro; giacchè se si volesse, che quel *primus meruit* fosse la fede, converrebbe far dire al Crisologo, che *fides meruit ecclesiam fidei firmitate fundare*. Logomachia, di cui non era capace il santo dottore. Pertanto se Pietro è quello, che *primus meruit fundare*, Pietro è dunque quello, che fondò, e ciò che si aggiunge *fidei firmitate*, non toglie, che Pietro abbia fondato, ma denota il modo, con cui fondò, cioè in virtù della fermezza, che gli fu comunicata da Cristo, con imporgli un nome, che ne attestava il carattere, secondo il detto di sopra *nomina saepe sanctorum testantur insignia*. Questa prerogativa di fermezza significata dal nome, la riconobbe il Crisologo talmente conferita da Cristo a Pietro, che dovesse propagarsi anche a suoi successori; onde segue nell' addotto passo: « Petrus apostolici chori vetustum « teneat principatum, aperiat intrantibus regna coelorum, « reos potestate vinciat, poenitentes Clementer absolvat. » E nell' epist. ad Eutichete: „ Petrus qui in propria sede vi-„ vit, et praesidet, praestat quaerentibus fidei veritatem. „ Si osservi ancora, come il Crisologo derivando dalla denominazione di pietra le prerogative del principato conferito

singolarmente a Pietro, ed a suoi successori, dimostra con ciò, che questa voce *pietra* fu da Cristo diretta singolarmente a Pietro, conforme alla regola proposta sopra.

Di più dice il Crisologo, che Pietro trasse il nome dalla pietra, come Stefano dalla Corona; quegli perchè il primo meritò di fondare la chiesa; questi perchè meritò il primo di combattere per Cristo. Il conflitto di Stefano gli meritò col nome la prerogativa significata dal nome: E così pure la confessione, che a Pietro meritò il nome derivato dalla pietra, gli acquistò altresì per degnazione di Cristo la prerogativa significata dal nome, cioè quella fermezza di confessione, in cui consiste il carattere di pietra della chiesa.

Cita Launojo un'altro passo (serm. 74.): „ Ponebat angelus super petram fundamenta fidei, super quam Christus „ erat ecclesiam fundaturus, qui dixit: *Tu es Petrus, et super* „ *hanc petram aedificabo ecclesiam meam.* „

Ivi cerca il Crisologo, perchè dopo la risurrezione di Cristo l'angelo apparisse sedente sulla pietra, e risponde alludendo alla pietra, sulla quale dovean posare li fondamenti della fede. Qual sia poi questa pietra, l'accenna egli subito nelle parole dette da Cristo a Pietro, *Tu es Petrus, et super hanc petram ec.* Quando ancora in quel passo si voglia riferire il *super quam* alla fede, sempre però sta, che li fondamenti di quella fede si dicono posati sulla pietra, che è ivi indicata nelle parole dette da Cristo a Pietro. Il che dimostra, che la voce *pietra* si riferisce direttamente ad esso, siccome quello sopra cui posano i fondamenti della fede, sulla quale si erge la chiesa.

## Teodoreto

Laun. n. 12: „ Theodoretus in epist. 77. ad Eulalium „ episcopum Persicae Armeniae: *Quia hac etiam de causa* „ *Christus Dominus noster apostolorum principem, cujus con-* „ *fessionem velut basim quandam et fundamentum ecclesiae defi-* „ *xerat, fluctuare, ac errare permisit. duo eadem opera docens,* „ *nec fidere seipsis, et fluctuantes firmare.* „

Sebbene Teodoreto ascritto non sia dalla chiesa nel numero de' santi, tanti però sono a giudizio del cardinale Orsi (l. 28. n. 49. e l. 33. n. 9.) *i titoli di santità, di dottrina, e d'eloquenza*, che lo distinguono fra gli scrittori ecclesia-

stici, che non abbiamo creduto doverlo disgiungere da più illustri padri, co' quali suole, come del pari citarsi comunemente da teologi. Tuttochè dissenziente per alcun tempo da S. Cirillo nella causa di Nestorio per sinistre prevenzioni, inspirategli massimamente da Giovanni Antiocheno, non tralasciò di emularlo ne' sentimenti di quella profonda venerazione verso la santa sede, che succhiati avea nelle opere del gran Grisostomo, che sempre fecero le sue principali delizie. Testimonio ne sia il ricorso fatto da lui al papa S. Leone contro le violenze di Dioscoro. Comincia la sua lettera con espressione assai rimarchevole, professando, che se Paolo banditore della verità, e tromba dello spirito santo portossi egli stesso dal grande Pietro per avere da esso la soluzione (λυσἱν) del dubbio insorto in Antiochia intorno alle osservanze legali, molto più conveniva, che noi (prosegue a dire) umili, e meschini ricorriamo alla vostra apostolica sede, affine di ricevere da voi il necessario rimedio alle piaghe della chiesa. Riconoscere, che alla sede romana per le molte prerogative, ond' è adorna, conviene di tenere il primato in tutte le cose. Tra queste prerogative rammenta qual principale ornamento quella fede, cui rende l' apostolo la gloriosa testimonianza, che era annunziata per tutto il mondo. Ha quella sede i sepolcri de' comuni padri, e maestri della verità Pietro, e Paolo, che illuminano le menti de' fedeli: « Questa divina, e beatissima coppia è bensì nata in Oriente, « ed ha sparso da per tutto i suoi raggi, ma terminò il suo « corso nell' Occidente, e di là illumina di presente tutto « l' universo. Questi hanno renduta nobilissima la vostra sede. Questo è l' apice de' vostri beni. »

Ecco come apertamente riconosce Teodereto qual proprio pregio del primato competente in tutte le cose alla sede romana, l' insigne prerogativa d' illuminare l' universo; prerogativa, cui rende in altro luogo, (nella lettera 116.) una non men illustre testimonianza, scrivendo a Renato prete della chiesa romana del titolo di S. Clemente: « Quam ob causam « oro sanctitatem tuam, sanctissimo, et beatissimo archie- « piscopo persuadeat, ut apostolica potestate utatur, et ad « concilium vestrum advolare praecipiat. Habet enim sanctis- « sima illa sedes ecclesiarum, quae in toto sunt orbe prin- « cipatum multis nominibus, atque hoc ante omnia, quod « ab haeretica tabe immunis mansit, nec ullus contraria

« sentiens in illa sedit, sed apostolicam gratiam integram « conservavit. » Nè qui può dirsi con l'avversario, che Teodoreto parli di fatto, e non di privilegio, cioè che voglia soltanto significare, che fin a quel tempo la chiesa romana non si era per anco imbrattata di alcun' errore, ma non già che fosse per non soggiacervi mai nei tempi avvenire. Imperocchè Teodoreto ivi fonda il principato della sede romana principalmente sulla enunziata immunità da ogni errore. Ora se si fosse trattato soltanto del fatto, cioè di quello, che non era ancora succeduto per lo passato, quante altre chiese potean contarsi a tempi di Teodoreto, che si fosse anch' esse conservate immuni da ogni errore, dalla primitiva loro instituzione? Ne però conveniva loro quel principato sopra tutto l' orbe, che per tal cagione principalmente riconoscea Teodoreto nella sede romana. Parlava dunque egli di quella immunità da ogni errore, non come di un semplice fatto, che alla sede romana potea essere comune con altre chiese, ma come di speciale prerogativa, in cui riluceva massimamente il primato sopra tutto l' orbe conferito singolarmente da Cristo alla sede di Pietro.

Posto ciò si chiarisce da se stesso l' intendimento di Teodoreto nel passo allegato da Launojo. Ella è cosa manifesta, che il carattere di base e fondamento della chiesa si verifica in tutto rigore di proprietà in una sede, che al principato sopra tutto l' orbe cristiano unisce la prerogativa di una tale immunità da ogni errore, che dal suo nascimento diffuse in tutto l' orbe i raggi della vera fede, depositata in essa, e consacrata col martirio de' santi apostoli, e che tuttora ivi si conserva illibata per illuminare l' universo. Ora una siffatta prerogativa Teodoreto la riconosce espressamente in tutta la sua estensione nella sola sede romana. Adunque se non vogliamo far Teodoreto bruttamente discordante da se stesso, bisogna per necessità convenire, che ove parla della confessione di S. Pietro, come di base, e fondamento della chiesa, intende, non la confessione della fede, comunque sia, ma la confessione della fede di Pietro, cioè la confessione della fede raffermata in Pietro, stabilita nella sua sede, e perseverante nell' insegnamento de' suoi successori, per illuminare le menti de' fedeli, e preservarle dal torbido contagio dell' errore. E così ancora spiegato rimane l' altro con simile passo allegato da Launojo, tratto dall' epist. 196. *ad Joannem Oeconomum.*

Spiccano a maraviglia gli stessi sentimenti nella lettera 118, all'arcidiacono della chiesa romana: „ Dignare igitur, „ Deo dilectissime, sanctissimi omni ex parte, beatissimique „ archiepiscopi zelum accendere, ut Orientis etiam ecclesiae „ sollicitudine vestra fruantur: ac praecipue traditam ab ini- „ tio a sanctis apostolis fidem defendere, et intactam pater- „ nam hereditatem conservare, et incumbentem nebulam di- „ scutere, et pro nocte obscura liquidam serenitatem efficere, „ et injuste patratam in nos eandem redarguere. „

E coerentemente nella citata lettera a S. Leone chiarissimo si rileva il diritto riconosciuto da Teodoreto nel romano pontefice di ricevere le appellazioni de' ricorrenti, di annullare le sentenze pronunciate da numeroso stuolo di vescovi, quale fu il conciliabolo Efesino, tenuto sotto la presidenza di due patriarchi, cioè dell'Alessandrino Dioscoro, e di Giovenale di Gerosolima, di chiamare i contendenti al suo giudizio ec. ec.

## S. Anastasio Antiocheno.

Laun. n. 17: « Anastasius patriarcha Antiochenus in lib. « 2. anagogicarum contemplationum: *Nonnulli autem hoc « etiam referunt ad duos populos, nempe et ad eos quidem stan- « tes, qui firmi sunt ac stabiles super Petri fundamentum, et « illius fidei immobilem constantiam.* »

In questo passo si attribuisce la qualità di fondamento a Pietro, e poi vi si aggiunge l'immobile costanza della fede di lui: *Super Petri fundamentum, et illius fidei immobilem constantiam.* Questa seconda parte non distrugge la prima, e serve anzi a spiegare, perchè a Pietro convenga la qualità di fondamento, cioè per l'immobilità della fede radicata in lui.

Che poi Anastasio abbia riconosciuta in Pietro l'espressa, e propria qualità di fondamento, il dichiara nel lib. 6, ove distinguendo li pregj di Pietro e di Paolo, al primo attribuisce quello di avere fondata la chiesa; al secondo, di averla promossa, ed amplificata: „ Quam ( ecclesiam ), etiam se- „ cundum orbem terrae nominat sanctissimus apostolus dicens: „ *Non enim angelis subjecit Deus orbem terrae futurum, de quo „ loquimur,* orbem terrae nominans ecclesiam, propterea, quod „ a Petro quidem esset fundanda, ab ipso autem excitanda. „

S. Isidoro

Laun. n. 19: „ Isidorus Hispalensis in libri 7, Originum capite 9: *Petrus a petra nomen accepit, hoc est a Christo super quem fundata est ecclesia.* Et paullo post: Ideo ait Dominus: *Tu es Petrus, et super hanc petram ec. quia dixerat Petrus: Tu es Cristus filius Dei vivi. Deinde ei Dominus: Super hanc petram, quam confessus es, aedificabo, inquit, ecclesiam meam.* „

Notisi primo, che in questo luogo applica S. Isidoro la voce *pietra*, non alla fede, o alla confessione della fede, ma a Cristo medesimo, il quale è fuor di dubbio la pietra principale. Che però in forza di questo passo riporti, non nella terza classe, ma nella quarta di quelli, che *scribunt aedificatam esse super petram Christum ecclesiam.* Nel che si manifesta la disattenta critica di Launojo.

Secondo. Giacchè avea Launojo sotto gli occhi Judoco Coccio, da cui trasse il passo sopra riferito dell' Eusebio Alessandrino, vi ha più che disattenzione nell' avere ommesso due passi ivi citati di S. Isodoro. Non riferiremo il primo perchè tratto dall' opera *de vita, et morte sanctorum*, data per sospetta dal Baronio. Nel secondo poi vien citato il santo, *de Officiis ecclesiasticis* l. 2, cap. 5: « In novo testamento post Christum sacerdotalis ordo a Petro apostolo coepit. Ipsi enim primus pontificatus datus est in ecclesia Christi. Sic enim loquitur ad eum Dominus: *Tu es Petrus, et super hanc petram ec.* »

Terzo. Potea Launojo scorgere nel ragguaglio, che dà Natale Alessandro delle opere di S. Isidoro, come sebbene abbia il santo nel libro delle *Origini* applicata a Cristo la voce *pietra*, non tralasciò però di ritenere l' applicazione di essa a S. Pietro. Così epist. *ad Eugenium episcopum:* « Quod vero de paralitate agitur apostolorum, Petrus praeeminet caeteris, qui a Domino audire meruit: *Tu es Petrus, et super hanc petram ec.* Et non ab alio aliquo, sed ab ipso Dei, et Virginis filio, honorem pontificatus in Christi ecclesia primus suscepit. Cui etiam post resurrectionem filii Dei ab eodem dictum est: *Pasce agnos meos*, agnorum nomine ecclesiarum praelatos notans. Cujus dignitas potestatis etsi ad omnes catholicorum episcopos est transfusa, specialius tamen romano an-

tistiti, singulari privilegio, veluti capiti, caeteris membris celsior permanet in aeternum. Qui igitur debitam ei non exhibet reverenter obedientiam, a capite sejunctus acephalorum schismati se reddit obnoxium, quod, sicul illud sancti Athanasi de fide sanctae Trinitatis, sancta ecclesia approbat, et custodit, quasi sit fidei catholicae articulus: quod nisi quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit ». E' manifesto, che S. Isidoro applica ivi particolarmente a S. Pietro le parole, *Tu es Petrus ec.* mentre da queste deduce la preminenza di Pietro sopra gli altri apostoli, quella della sede di Pietro sopra le altre sedi, come pure la necessità di esserle ubbidienti, per non incorrere nello scisma degli Acefali.

Quarto. Lo stesso conferma il santo (epist. *ad Cladium ducem*): « Sic nos scimus praecesse ecclesiae Christi, quatenus romano pontifici reverenter, et devote tanquam Dei « vicario prae caeteris ecclesiae praelatis, specialius nos fateamur debitam in omnibus obedientiam exbibere. Contra « quod quemquam procaciter venientem, tanquam haereticum, a consortio fidelium omnimo decernimus alienum. « Hoc vero non ex electione proprii arbitrii, sed potius auctoritate spiritus sancti habemus firmum, ratumque credimus, « et tenemus ».

### Venerabile Beda.

Laun. n. 20: « Venerabilis Beda in quaestionem super « exodum cap. 42. in recapitulatione: » *Nisi quis fidei soliditatem tenuerit, divinam praesentiam non agnoscit: de qua soliditate Dominus ait: Et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam.* Deinde in homilia de sancto Petro: *Petra autem erat Christus, et supra hanc petram, idest, super Dominum Salvatorem, qui fideli suo cognitori, amatori, confessori participium sui nominis donavit, ut videlicet a petra Petrus vocaretur, sopra quam aedificatur ecclesia.* Tum homil. de fer. 3, Palmarum: *Tu es Petrus, et super hanc petram, a qua tu nomen accepisti, idest, super meipsum aedificabo ecclesiam meam: super hanc fidei perfectionem, quam tu confessns es, aedificabo ecclesiam meam, a cujus societate confessionis quisquis deviaverit, quamvis magnus sibi videatur, ad aedificium ecclesiae non pertinent.* Soggiunge un' altro passo, in cui si ripetono gli stessi sentimenti.

Dice Beda essere la chiesa edificata sopra la pietra, che è Cristo, ed altresì sopra la solidità della fede, confessata da Pietro, cui Cristo partecipò il nome di pietra. Che altro s'inferisce da questo, se non che *Christus petra est, et petram facit?* come già disse S. Basilio citato sopra. Infatti che Beda riguardasse quella solidità di fede, come stabilita da Cristo in Pietro nel parteciparli il nome di pietra, apparisce dall'Omilia *in die apostolorum Petri et Pauli*, ove ripetendo dalle chiavi date a Pietro il principato della giudiciaria podestà conferitagli da Cristo, soggiunge: « Ut omnes per orbem « credentes intelligerent, quia quicunque ab unitate fidei, « vel societatis illius quolibet modo seipsos segregant, tales « nec peccatorum vinculis absolvi, nec januam possint regni « coelestis ingredi. » Se la separazione dall'unità della fede, e dalla società di Pietro, porta l'esclusione del regno de'cieli, se necessario è lo stare in unità non meno di fede, che di comunione con Pietro, adunque in Pietro è stabilita la solidità della fede, cui debbono essere attaccati tutti quelli, che vogliono appartenere all'edifizio della chiesa. Adunque in Pietro sta riposta quella solidità di fede, su cui è edificata la chiesa.

Apparisce lo stesso intento (l. 3, Histor. Anglic. cap. 25.) in proposito della disputa di Vilfrido con Colmanno intorno all'osservanza della Pasqua: « Vilfridus dixit. . . . . Et si « erat, num praeferri potuit beatissimo apostolorum principi, « cui Dominus ait: *Tu es Petrus etc.?* Haec perorante Vil-« frido, dixit Oswi rex Saxonum: an utrique vestrum in « hoc consentiunt, quod haec principaliter Petro dicta, et ei « claves regni coelorum datae sint a Domino? responderunt « etiam utrique. At ille ita conclusit: Et ego vobis dico, quia « hic est ostiarius ille, cui contradicere nolo. »

In somma il Ven. Beda insistendo perpetuamente sulla necessità dell'unione colla sede apostolica nell'unità della fede, e della comunione, ben dimostra, come ei riconoscea riposta in essa la solidità della fede, su cui è fondata la chiesa; solidità che Cristo pietra principale ripose in quel suo discepolo, *cui participium nominis notavit.*

## S. Giovanni Damasceno.

Laun. n. 21: « Joannes Damascenus in oratione de Tran-

sfiguratione Domini: *At Petrus ardenti quodam zelo inflammatus, ac sancto spiritu instinctus, tu, inquit, es Christus filius Dei vivi. . . . Haec est firma illa et immota fides, super quam tanquam petram ecclesia fundata est.* »

Ma di S. Gio. Damasceno sono anche altri passi ne'quali l' applicazione della voce *pietra* a san Pietro è apertissimamente ritenuta. Così (Libel. *de Recta Sententia*, in cui fa il santo una professione della sua fede): « Iccirco etiam audi- « vit (Petrus) *beatus es Simon Barjona, quia caro, et sanguis non revelavit tibi, sed pater meus qui est in coelis: tu es Petrus.* « Et super hanc petram ecclesia firmiter aedifi- « cata est ». Ecco applicata la voce *pietra* a quel Pietro, che *audivit*, fu certo non la fede, ma la persona di Pietro, e su queste pietra dice il santo, che *ecclesia firmiter aedificata est.*

E nella dotta opera de'*Sacri Paralleli*, t. 2, edit. le Quien, pag. 591: « Ac perspicias velim, quemnam virum incidere « in peccatum sinat: Petrum illum coryphaeum apostolorum, « firmum fundamentum, infractam petram ». E appresso pag. 592: « Iccirco enim is qui ecclesiae curam suscepturus « erat, illud, inquam, columen ecclesiarum, ille fidei por- « tus, ille orbis terrarum magister Petrus in peccatum labi « permissus est etc. » E pag. 58: « Quod enim tibi polli- « citus sum, praestabo: super tuam instar petrae firmam « fidem aedificabo ecclesiam meam ». Ecco come intende il Damasceno, che la chiesa fu edificata sulla fede di Pietro; in quel Pietro, che per quella fermezza fu fatto *porto della fede, sostegno delle chiese, maestro dell' universo, fermo fondamento*, pietra *infracta.* Che è quanto espresse sopra il Ven. Bellarmino: « Cum ratione fidei suae indefectibilis Petrus sit « petra firmissima, totam ecclesiam sustentans, idem est di- « cere super Petrum, et super ejus fidem ecclesiam esse « fundatam ».

## S. Odone di Cluni.

Laun. n. 32: « Odo Cluniacensis abbas in serm. de Ca- « thedra Petri: quia tu es Petrus, idest, cum ego sim in- « violabilis petra, ego lapis angularis, qui facio utraque « unum, ego fundamentum, praeter quod nemo potest aliud « ponere: tamen tu quoque petra es, quia mea virtute so-

« lidaris, ut quae mihi potestate sunt propria, sint tibi me-
« cum participatione communia. Super hanc petram aedificabo
« ecclesiam meam: super hanc, inquit, fortitudinem aeter-
« num instruam templum, et ecclesiae meae caelo inserenda
« sublimitas ex hujus fidei firmitate consurget. Hanc con-
« fessionem portae inferi non tenebunt, vincula mortis non
« ligabunt. » *Sic facile apparet Odonem in ea fuisse sententia, ut crederet ecclesiam super confessionem fidei, quam Petrus de Christo ediderat, fundatam esse.*

Il sermone *in cathedra Petri* è tutto tessuto delle sentenze di S. Leone, come osservò Natale Alessandro, e ben si vede in questo passo medesimo. Onde non è da dubitarsi, che nell'adottarne le sentenza, non ne abbia anche S. Odone adottati li sentimenti, per i quali fu S. Leone collocato nella classe de' padri, li quali *docent ecclesiam super Petrum aedificatam esse.* Altronde il passo si spiega da sè. Vi si dice 1. che l'essere di pietra, e di fondamento, proprio di Cristo per podestà, fu fatto comune a Pietro per partecipazione. Cristo è dunque pietra, e fondamento: Pietro per partecipazione. Cristo è dunque pietra, e fondamento: Pietro è anch'esso pietra, e fondamento. Cristo per virtù propria, Pietro per partecipazione; altrimenti non si verificherebbe la comunicazione, che ivi si dice essersi fatta da Cristo a Pietro dell'essere di pietra, e di fondamento. 2. Ivi si rappresenta Cristo dicente a Pietro: *Mea virtude solidaris*: Ecco la fermezza comunicata da Cristo a Pietro. Si soggiunge: *Super hanc fortitudinem aeternum instruam templum.* Si potea esprimere più chiaramente, che l' eterno tempio della chiesa dovea ergersi sopra quella fermezza, *super hanc fortitudinem*, che ricevè Pietro da Cristo, allorchè fu consolidato per virtù di Cristo, *mea virtute solidaris?* Si conferma lo stesso sentimento dal tratto, che segue nel sermone, presso pure da S. Leone, e ommesso di Launojo: « In Petro ergo omnium fortitudo mu-
« nitur, et divinae gratia ita ordinatur auxilium, ut firmitas
« quae per Christum Petro tribuitur, per Petrum apostolis
« conferatur ». Se pietra della chiesa è quella, in cui è assodata la fortezza di tutti, Pietro è dunque vera pietra della chiesa, poichè in Pietro, come dice Odone dopo Leone Magno, *omnium fortido munitur.*

## S. Tommaso.

Laun. n. 38: « Sanctus Thomas in supplem. Quaest. 25, an. 1. in argumentis sed contra. *Praeterea ecclesia universalis non potest errare, quia ille, qui in omnibus exauditus est pro sua reverentia, dixit Petro, super cujus confessione ecclesia fundata est: Ego pro te rogavi, ut non deficiat fides tua. Luc.* 22. »

Pare anzi che da questo dovrebbesi concludere l'opposto di quello, che intende Launojo. S. Tommaso ripete l'indefettibilità della confessione di Pietro, e questa dalla preghiera fatta da Cristo, perchè non mai venga meno la fede di Pietro. Così dalla indefettibilità della fede radicata in Pietro, sorge l'indefettibilità di quella confessione di esso, su cui si fonda l'indefettibilità della chiesa.

Ma qui ne cade propriamente in acconcio la regola di Launojo, *qui probat suum facit quod probat*. In questa epistola rimprovera egli Bellarmino, per avere allegato come tratto dall'opera *Thesauri* di S. Cirillo un passo, ch'ei però confessa essere stato pure inserito da S. Tommaso nella *catena de' vangelj*. Che chè sia della questione, che si muove da critici sulla supposizione vera, o falsa di quel passo, egli è certo per una parte, che niun sospetto può cadere sulla buona fede di S. Tommaso, assai ben vindicata da Natale Alessandro nel ragguaglio, che dà delle opere di S. Cirillo; nè è men certo, che S. Tommaso abbia fatto suo il sentimento contenuto in quel passo, con inserirlo nella sua *catena*. Riportiamolo adunque, come ivi si legge in cap. 16. Matth: « Secundum autem hanc Domini promissionem ecclesia apo-« stolica Petri ab omni seductione, haereticaque circumven-« tione manet immaculata, super omnes praepositos, et epi-« scopos, et super omnes primates ecclesiarum et populorum « in suis pontificibus, in fide plenissima, et auctoritate Petri. « Et cum aliae quorumdam errore sint verecundatae, stabi-« lita inquassabiliter ipsa sola regnat, silentium imponens, « et omnium obturans ora haereticorum, et nos necessario « salutis, non decepti superbia, nec vino superbiae inebriati « typum veritatis, et sanctae apostolicae traditionis, una cum « ipsa confitemur, et praedicamus. »

Vanamente appone Launojo al Bellarmino, che *fucum*

*faciat*, perciocchè in quel preteso passo di S. Cirillo *fiat sermo de apostolica ecclesia, non de romano tantum pontifice, cui Bellarminus non errandi privilegium appingit. Sed aliud est romana ecclesia, aliud romanus pontifex. Nam pereunte romano pontifice, romana non perit ecclesia.* Con più ragione Bellarmino lo avrebbe richiamato a rileggere il citato passo; ove la sede apostolica è detta in virtù della promessa di Cristo *immaculata in suis pontificibus .... in fide plenissima, et auctoritate Petri.*

Avrebbe potuto anche Bellarmino rimandare il critico alla prefazione, con cui indirizza S. Tommaso a papa Urbano IV, l'opera, che impresa avea per suo comando: « Hujus igitur sapientiae claritatem nube mortalitatis velatam, « primus apostolorum princeps fide conspicere meruit, et eam « constanter, absque errore et plenarie confiteri, dicens: *Tu* « *es Christus filius Dei vivi.* O beata confessio, quàm non « caro, et sanguis, sed pater caelestis revelat! haec in terris fundat ecclesiam, aditum praebet in caelum, peccata « meretur solvere, et contra eam portae non praevalebunt « inferorum. Hujus igitur fidei, ac confessionis haeres legi« time, sanctissime pater, pio studio etc. »

Dice S. Tommaso essere la chiesa fondata nella confessione di Pietro, ma inquanto questa fu in lui raffermata, e nella sede di lui, per modo che dovesse creditarsi da suoi legittimi successori. Laonde può dirsi, che fu già preoccupata da Bellarmino la cavillosa eccezione di Launojo in questo stesso c. 10. l. 1. ch'ei si prende a criticare: « Dicitur « Petri fides fundamentum ecclesiae duplici ratione. 1. Quia « ob meritum ejus fidei consecutus est Petrus, ut sit funda« damentum ecclesiae, ut exponunt Hieronymus, Hilarius, « Chrysostomus, et alii hoc loco. 2. Quia Petrus in eo po« tissimum est ecclesiae fundamentum, quo cum fides ejus « deficere non possit, ipse omnes alios confirmare, et sub« stentare debet. »

Nè strani dovranno parere a nostri avversarj questi detti del Bellarmino, se riflettono (P. 3, l. 10, c. 6.) 1. Che l'autore *Defens.* non solo confessa, ma sostiene fermamente, che la cattedra di Pietro, stabilita in Roma, non può mai cessare di essere cattedra di verità, e che se, per impossibile, ciò avvenisse, la chiesa stessa caderebbe in dispersione. 2. Che l'ordine di confermare i fratelli dato da Cristo a S. Pie-

tro, importa, secondo il catechismo del Colbert, il ministero di dovergli stabilire nella fede, e nella religione. E come dunque negare la prerogativa di pietra, e fondamento della chiesa a quello, la cui sede fu costituita eterna cattedra di verità, ed il cui ministero porta di dovere confermare, cioè stabilire nella fede, e nella religione i membri tutti, che compongono la chiesa? Non seguiteremo Launojo nelle sue arguzie contro la dottrina del Bellarmino sul punto dell'infallibilità, giacchè, come ce ne siamo di già dichiarati, questa questione non entra nell'oggetto della presente discussione contro Eybel, ed i suoi aderenti.

Inoltre espone S. Tommaso part. 3, Q. 37, art. 2: « Nomina autem, quae imponuntur aliquibus divinitus, semper « significant aliquod gratuitum donum eis divinitus datum: « Sicut Gen. 47 dictum est Abrae appellaberis Abrabam, quia « patrem multarum gentium constitui te. Et Matth. 16. dictum est Petro: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam. » Con questi due esempj vuole dimostrare S. Tommaso, che l'imposizione di un nome fatto da Dio importa la concessione della prerogativa significava dal nome. E siccome ciò si verifica in Abramo, alla cui persona fu conceduta la prerogativa di esser padre di molte genti, significata dal nome, così l'imposizione del nome derivante dalla pietra fatta da Dio personalmente a S. Pietro, dinota, che nella persona di lui doveva verificarsi la significazione del nome di pietra, e la promessa di edificare la chiesa su questa pietra.

E part. 3, Q. 35, art. 7. ad 3. Dimostra l'angelico dottore l'effettuazione della promessa nell'aver voluto il Salvatore, che dalla sede di Pietro si diffondesse la nel mondo tutto: « Et ideo ut suam potestatem magis ostenderet, in « ipsa Roma, quae caput mundi erat, etiam caput ecclesiae « suae statuit, in signum perfectae victoriae: ut exinde fides « derivaretur ad universum mundum. »

## § IV.

## TRATTATISTI ECCLESIASTICI

Veniamo alli Trattatisti ecclesiastici prodotti da Launojo, cioè del nono secolo cristiano Drutmaro, Teofane Cerameo,

Incmaro di Reims, Giona di Orléans: del duodecimo Roberto Tuiziense, a Cesario monaco Cisterciense: del decimo quarto Stefano vescovo di Parigi: del decimoquinto Alfonso Tostato, detto Abulense: del decimo sesto Judoco Clittoveo, Gio. Exckio, Renato Benedetto dottore di Parigi.

## Cristiano Drutmaro.

Laun. n. 24: „ Cristianus Drutmarus in exposit. Matth. cap. 35: *Super hanc firmitatem fidei, quam confessus es, aedificabo ecclesiam meam, et super me aedificabo te cum omni ecclesia mea.* „

Le parole precedenti omesse da Launojo chiariranno il senso di Drutmaro (monaco Benedettino del celebre monastero di Corbia). Dono riferito il testo evangelico: *Et ego dico tibi quia tu es Petrus etc*, segue la spiegazione: « Di-« xisti: *Tu es Cristus*; *et ego dico tibi*, *quia tu es Petrus*; « quia ego sum Christus inunctus oleo invisibili a Patre, « rex christianorum, et tu fundamentum eorum » (noti il censore l'espressione, e dica se non dinoti almeno in qualche maniera la voce *pietra* ossia fondamento, presa per la persona di S. Pietro): « Beatus es Simon, idest obediens, « quia filius columbae, et quia Petrus, idest firmus » (noti come si attribuisce a Pietro la fermezza significata nel nome impostogli). Segue poscia il passo riferito da Launojo: « Su-« per hanc firmitatem fidei, quam confessus es, aedificabo « ecclesiam meam, et super me aedificabo te cum omni ec-« clesia mea. »

Dal contesto risulta, che la chiesa è edificata sopra la fermezza della fede confessata da Pietro, fermezza, che si rappresenta stabilita in Pietro, il quale perciò è detto *fundamentum christianorum*, *et beatus quia firmus.* Cristo fondamento principale volle costituire Pietro qual fondamento secondario, *tu fundamentum eorum.* Si accordano le ultime parole riferite da Launojo, *super me*, che sono il fondamento principale, *aedificando te*, fatto da me fondamento secondario, *cum omni ecclesia mea.*

## Teofane Cerameo

Laun. n. 28: « Theophanes Cerameus archiepiscopus Tau-

« romenii *in homilia* 45, *inquit*: Qui petra es, petra fies
« fidei verbi, et constituendae ecclesiae fundamentum (come
« potrà qui il censore sfuggire l'applicazione della voce *pie-*
« *tra* a S. Pietro?): In hoc enim confessione, qua me ho-
« minem eumdem et Deum esse confessus es, in qua, in-
« quam, stabilietur ecclesiae fundamentum; hac, inquam,
« basi supposita reliqua etiam dogmata tuto superstruun-
« tur. »

Ma ove è stabilita questa base della confessione, che è fondamento della chiesa? Il disse pure innanzi Teofane, dicendo espressamente di Pietro: *Petra fies fidei verbi, et constituendae ecclesiae fundamentum.*

Nè men chiaramente il conferma *in Joan.* 21. (Biblioth. Combefis t. 1, p. 186.): „ Quia tamen etiam Petrus con-
„ scientiae stimulis pungebetur, ac quae de ipso erat apud
„ discipulos existimatio nonnihil obscurata fuerat, ostendit
„ Salvator se illum ipsum ecclesiae fundamentum, oviumque
„ rationalium pastorem, ac discipulorum suorum crepidinem,
„ basimque statuere. „ Tratto, che tutto si riferisce apertissimamente alla persona di Pietro.

### Incmaro di Reims.

Laun. n. 26: „ Hincmarus Remensis archiepiscopus *in*
„ *opusculo* 33. *contra Hincmarum Laudunensem episcopum*
„ *cap.* 5: Cui (Petro) ob robur solidissimae fidei, Chri-
„ stus petra a se nomen Petri indidit, dicens: Tu es Petrus,
„ et super hanc petram, scilicet rectae fidei, quam patre
„ tibi revelante confessus es, aedificabo ecclesiam meam. "

„ Deinde in cap. 14: *Petro Dominus dixit*: *Tu es Pe-*
„ *trus, et super firmam, et solidam fidei confessionem, quam*
„ *tu es confessus, aedificabo ecclesiam meam.* „

« Tum apud Flodoardum id lib. 3. histor. rom. (*Rem.*
« deesi leggere) cap. 13. ad Niclaum I: Vos videbitis, quid
« inde facto melius erit, et nobis in judicio vestro viden-
« dum est, quod Deus vetit: Quoniam injusta esse non po-
« terunt divina judicia, quae a soliditate confessionis apo-
« stolicae petrae adversus quam inferi portae, idest, sugge-
« stiones, vel operationes pravae non praevalebunt, dictante
« proferentur. »

Doveano bastare a Launojo queste ultime parole per far-

gli capire, come la solidità *confessionis apostolicae petrae* viene qui apertamente riconosciuta da Incmaro nella sede apostolica. Imperocchè dalla sede apostolica, e da Nicolò I, sedente nella causa di Rotado di Soissons, e questo giudizio il il rappresenta Incmaro, e dice attenderlo dalla confessione dell' apostolica pietra, *adversus quam non praevalebant etc.* Dunque in quella sede riconosceva egli risposta la solidità dell' apostolica pietra, cui fu da Cristo promessa una eterna fermezza. La conseguenza è chiara. Pure non seppe Launojo avvertirla: tanto è vero, che altro è il talento di raccogliere, altro il talento di connettere.

Ma neppure abbisognava questo piccolo sforzo di raziocinio per indagare il sentimento d' Incmaro. Chiaro lo spiega egli in questa medesima lettera: « Sicut Domini est terra, et plenitudo ejus, orbis terrarum, et universi qui habi- « tant in eo, et ipsius est regnum, et cui voluerit da- « bit illud: ita ipse supra fundamentum apostolicae petrae « suam fundavit ecclesiam, quam et ante passionem, et post « resurrectionem suam speciali cura, et singulari privilegio « beato Petro, et in illo suis commisit vicariis: cujus se- « dem, suaeque sedis pontificem qui honorat, illum hono- « rat qui dixit: Qui accipit si quem misero, me acci- « pit. »

Nella sede romana si riconosce qui collocato il fondamento dell' apostolica pietra, su cui è fondata la chiesa, ed in quella l' origine delle prerogative, che Incmaro segue ad esporre come per ogni diritto competenti al romano pontefice. Così 1. riguardo all' ubbidienza dovuta da vescovi al papa: « Omnes senes cum junioribus scimus nostras ec- « clesias subditas esse romanae ecclesiae, et nos episcopos « in primatu beati Petri subjectos esse romano pontifici. »

2. Riguardo alle appellazioni, ed all' obbligo de' vescovi di portarsi o Roma, qualunque volta chiamati sono dal romano pontefice: « Quoniam vestra auctoritas illum (Rotha- « dum) cum nostris vicariis ad suum praecipit destinari ju- « dicium, dignum et justum est, ut quemcunque episcopum « romanus pontifex ad se Bomam venire mandaverit, si in- « firmitas, vel gravior quaecunque necessitas, vel impossibi- « litas, sicut sacri praefigunt canones, eum non detinuerit, « ad illum venire studeat. »

3. Riguardo alla derivazione dalla sede apostolica de' pri-

vilegj delle sedi metropolitiche: « Deinde quod perspectissi« me scripsistis secundo, quoniam sedem apostolicam Rotha« dus noscitur appelasse, et ne videamini ecclesiae vestrae « privilegiorum detrimenta diebus vestris aequanimiter tole« rare, et hoc nihilominus a nobis, et ab omnibus est re« ctissime suscipiendum, et solertissime conservandum. Quod « et ego pro modulo meo servandum esse volui, et volo, et « favente Domino in hac devotione manebo, sciens privile« gium metropolitanae sedis remorum, cui me divina digna« tio servire disposuit, in summo privilegio sanctae sedis ro« manae manere, et privilegium esse sedis romanae, si sua « auctoritate privilegium sibi subjectae sedis fecerit vigere, et « studuerit confirmare. »

4. Riguardo a diritti della comunione: « Modis omnibus, « quantum ipse ( Deus ) donaverit, a quo est omne datum « optimum, et omne donum perfectum, providere studebo, « ne a communione sedis apostolicae, quod absit, quolibet « modo extorrem me ultimus dies, qui mihi incertus est, « et subito venire potest, inveniat. » E questa è la lettera, in cui, come si nota nelle osservazioni ha voluto il censore dare ad intendere, che Incmaro scrisse liberamente al papa, che perdeva il tempo a mandargli ordini *Excommunicationes intentantes etc.* Oh impostura, impostura!

Nè particolari furono d' Incmaro i sentimenti da lui espressi nella sua lettera a Nicolò I comuni erano agli altri vescovi delle Gallie, come apparisce dagli atti, che si fecero nella causa di Rotado, e può anche raccogliersi dall' Epilofatto da Flodardo l. 4, c. 1. molte lettere scritte a più pontefici dall' arcivescovo Fulcono immediato successore d'Incmaro, prelato non meno ragguardevole per le sue doti personali, che per la chiarezza de' Natali.

Dalle testimonianze pertanto d'Incmaro di Reims, di Drutmaro, di Teofane, del patriarca S. Ignazio, e ciò ch' è più, dagli atti dell' ottavo concilio generale, ove per intimazione di Adriano II, fu da tutti sottoscritta la formola di S. Ormisda, risulta come nel nono secolo costante perseverava nella chiesa l' antica tradizione, nel riferire direttamente a S. Pietro la voce *pietra* nella promessa di Cristo: *Tu es Petrum ec.* E preghiamo il leggitore di averlo presente nello scorrere il seguente articolo.

## Giona d'Orleans.

Laun. n. 25: « Jonas Aurelianensis episcopus *in lib.* 3. « *cultu imaginum:* Multi namque, et pene omnes petram: « super quam aedificatur ecclesia, fidem intelligunt beati Pe- « tri, quae communis est totius sanctae ecclesiae, videlicet « eam, quae paullo ante hanc promissionem praecesse- « rat, idest, tu es Christus filius Dei vivi, et huic pe- « trae superaedificandam ecclesiam suam Dominus promi- « sisset «.

I libri *de Cultu imaginum* (da leggersi con cautela) furono da Giona diretti a confutare gli errori di quel Claudio, che da straniere contrade passato alla corte di Ludovico il Pio, fu per favore di lui assunto al vescovato di Torino. Non sì tosto giunse in quella città, che al primo suo ingresso nelle basiliche palesò l'ereticale suo livore contro le sacre immagini, ed i votivi doni, che ne adornavano le pareti, e riguardò come persecuzione, ed affronto fatto a se il pio attaccamento de' torinesi all'antico culto, che diramato fra essi per la predicazione del grande S. Massimo, trasmesso si era da padre in figlio, e conservato gelosamente qual prezioso retaggio de' loro maggiori.

Tra li sofismi adoperati da Claudio per iscreditare particolarmente la pia fiducia, che movea i fedeli a visitare in persona i venerandi limitari de' SS. apostoli, riferisce Giona il tratto seguente, cui si contrappone il passo citato da Launojo: „ Scimus quod non intellecta evangelica verba Domini „ Salvatoris, ubi ait B. Petro apostolo, *Tu es Petrus ec.* et „ *tibi dabo claves* ec. propter ista jam dicta Domini verba „ imperitum hominum genus, postposita omni spirituali in- „ telligentia, volunt pergere Romam. „ E appresso: „ Qui „ hoc modo, ut supra dictum est, claves regni coelorum in- „ telligit, intercessionem B. Petri localiter non requirit. „ Voleva Claudio insinuare, che quella divota fiducia venisse da una torta e rozza intelligenza del testo evangelico sparsa nel volgo ignorante; quasicchè la pietra sulla quale fu da Cristo edificata la chiesa, si credesse essere la materiale confessione, ossia il marmo, che chiude le ossa del santo apostolo. Prende di mira il vescovo d'Orléans l'odiosa imputazione, ed oppone precisamente ciò, che precisamenta fa-

ceva duopo a ribatterla, cioè che secondo la comune intelligenza per essa pietra s' intende, non come insidiosamente insinuava Claudio, il sito locale, ma la fede di Pietro, che è comune a tutta la chiesa. Nè più ci voleva a ribattere la calunnia di Claudio. In qual senso poi si applicasse la voce *pietra* alla fede di Pietro, si appella Giona su di ciò alla comune intelligenza, che abbastanza il dichiarava, come si scorge nelle testimonianze poc' anzi recate, dalle quali consta, come per la fede di Pietro, s' intendeva la fede inquanto fissata, e radicata nell' insegnamento di Pietro, per essere inviolabilmente custodita in tutta la chiesa. Ed in vero trovo bensì detto da' padri e dottori, che la fede di Pietro, o della sede di Pietro, è comune a tutta la chiesa, inquanto la chiesa professa la fede di Pietro, fermamente stabilita nella sede di lui; ma non trovo questo pregio attribuito ad altra sede.

Non però si creda, che col contradistinguere lo spirituale deposito della fede dal materiale deposito delle sacre reliquie, abbia preteso Giona escludere la pia fiducia de' fedeli nell' intercessione del santo apostolo, implorata davanti al suo corpo: „ Et vide quanto majoris sit meriti corpus apostoli, „ et potentioris auctoritatis ad propellenda noxia, et impe„ tranda profutura. „ Anzi ne prende motivo del giusto rimprovero, che leggesi sul principio di questo terzo libro citato da Launojo: „ Inveniris namque in posterioribus tuis „ dictis, non modo iter illud, quantum in te fuit prohibuis„ se, sed etiam Romam pergentes, et per illud iter apo„ stolicam intercessionem quarentes, ruptis moderationis ha„ benis toto suffusus felle, in eorum contumeliam debachas„ se, insipientiaeque atque stultitiae notam eis impegisse. „ Sed agit hoc lymphatica, et inanis, stabilitatisque nescia „ levitas ec. „

### Ruperto Tuiziense.

Laun. n. 33: „ Rupertus Tuitiensis abbas, *in lib. 3. su„ per Matthaeum*: Orbis quem super hujusmodi affictos Domi„ nus posuit, ecclesia ipsius est, quam illis regendam com„ misit. Hinc est illud, quod huic Simoni Petro dixit, et „ ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram „ aedificabo ecclesiam meam: super petram fidei, quam con-

« fessus est Petrus, eamque suam aedificavit, eamque re-
« gendam illi, caeterisque apostolis, eorumque similibus com-
« misit. »

« Deinde in lib. 12. super apocalypsim: *Iidem apostoli, qui portae civitatis hujus, et fundamenta sunt. Nam super fidem illorum fundata est ecclesia Dei. Verumtamen ita ut fundamenta ipsorum Christi sit.* »

Segue l' abate Ruperto in questo luogo l' interpretazione, secondo cui la voce *pietra* si riferisce alla fede confessata da S. Pietro: circostanza però che sempre include quel *singularem respectum ad Petrum*, che ben riconobbe l'Autore *Defens.* doversi intendere in siffatte espressioni. Ma la questione è, se col proporre in qualche luogo quella interpretazione l'abate Ruperto non solo non abbia abbandonata, ma abbia ritenuto *apertissimamente*, o almeno *in qualche maniera* l'esposizione, che riferisce la voce *pietra*, direttamente a S. Pietro. Senza cercare nuove opere di Ruperto noi suggeriamo all'E. R. un passo, che leggesi l. 1, *in Jonam* c. 1, ove dalla promessa di Cristo, come fatta direttamente a Pietro, ripete egli la prerogativa del primato conferito da Cristo a Pietro: « Respondens ( Petrus ) ante caeteros, vel
« primus inter caeteros: Tu es, inquit, Christus filius Dei
« vivi. Et pro hoc merito sic inter caeteros apostolos in ec-
« clesia, quomodo inter caeteros nautas gubernator, sive pro-
« proreta praeeminet in navicula. At ille talis designatus a
« Domino dicente: Beatus es Simon Barjona, et caetera. »
Ecco applicato direttamente da Ruperto a S. Pietro il testo evangelico, di cui si tratta. E quindi è che dall' autorità della chiesa romana, come sede di Pietro ripete la forza delle ordinazioni della chiesa, l. 2. *in Jonam* c. 4: « Hujus
« sacramenti ( Baptismi ) et omnis ecclesiae religionis lex, et
« ordo moltimodis jam antedictae Romae munitur, ac robo-
« ratur decretis, eo quod beati principis apostolorum Petri
« sedes facta sit. » Dica altrettanto il censore, e non avrà da contendere con noi.

## Cesario Monaco

Laun. n. 37: „ Caesarius Cisterciensis ordinis monachus
„ homilia de cathedra sancti Petri: „ *Super hanc petram, su-*

*per fidei tuae firmitatem a qua congnominaris, aedificabo ecclesiam meam.*

Questo pio monaco adotta tutte tre le sposizioni, per le quali si riferisce la voce *pietra*, o a Cristo medesimo, o a Pietro. Così nella stessa Omelia: „ Super hanc petram, idest, „ super seipsum Christus aedificavit ecclesiam suam. „ E appresso: „ Attamen quia verba tantae confessionis Petrus ore „ suo caeteris condiscipulis tacentibus protulit, etiam Domi- „ nus ei singulariter respondit. „ Ecco la risposta di Cristo, cioè: *Tu es Petrus, et super hanc petram* ec. diretta singolarmente da Cristo a Pietro, come contradistinto dagli altri. Onde conclude: « Dominus papa qui successor Petri est, in « capite ecclesiae post Christum constitutus est, cujus pote- « stas tanta est, ut quidquid ipse ligaverit, nullus in eccle- « sia solvere audeat, et e converso. »

E Omilia per la seconda domenica dopo Pasqua: „ Pe- „ trus scilicet, cui dictum est: *Pasce oves meas.* Cui succes- „ serunt Clemens Sixtus, Urbanus, Cornelius, et alii quam- „ plures. . . . . . Praeter hos pastores generales erant et alii „ pastores, diversarum ecclesiarum praesules. . . . ut Ignatius „ in Antiochia, Cyprianus in Cartagine. „

E Omilia in festo sancti Andreae apostoli: « Post Christi « ascensionem coelum Petrus rete praedicationis suae primum « laxavit in Judaea, ubi una die tria millia hominum, al- « tera autem die quinque caepit. Simile fecit in Caesarea, « atque Cappadocia. Deinde transferens se ad mare magnum, « idest, populum gentium in Antiochia, et in ipsa urbe Ro- « ma multitudinem hominum extraxit. . . . . bonus pisca- « tor. Nam ejus industria diversae partes Europae ad fidem « sunt conversae. »

Veda il censore a chi più si accosta il monaco Cesario: Ad Eybel, o all' E. R.?

## Stefano di Parigi.

Laun. n. 39: « Stephanus parisiensis episcopus, et facul- « tas theologiae in literis, quas in gratiam doctrinae san- « cti Thomae apud Gentiliacum scripserunt anno Christi 1325. « Initium est hujusmodi, quod ad rem facit: » *Universis praesentes literas inspecturis, Stephanus permissione divina parisiensis episcopus salutem in Domino omnium Salvatore.* Et paullo

post: *Nos attendentes cum eis* ( Sacrae Theologiae doctoribus ) *quod sacrosancta romana ecclesia mater omnium fidelium, et magistra fidei, et veritatis in firmissima Petri Christi vicarii confessione fundata* ec. « Ad petram quam confessus est Pe« trus, attendunt. »

Stefano, ed i suoi teologi professano apertamente essere la chiesa romana maestra di fede e di verità, inquanto fondata sulla fermissima confessione di Pietro vicario di Cristo. Dimando pertanto a Launojo, se vuole, o non vuole, che l'invariabile fermezza di questa confessione si abbia stabilita nella chiesa romana? Se la tiene per istabilita nella chiesa romana, dunque sta nella chiesa romana quella fermezza di confessione, che è, secondo lui, la pietra, su cui è fondata la chiesa. Se poi vuole, che dalla chiesa romana possa disgiungersi l'invariabile confessione della fede, dunque stoltamente avrebbero concluso Stefano, ed i suoi teologi, che la chiesa romana sia maestra di fede e di verita, perchè fondata sulla fermissima confessione di Pietro vicario di Cristo, giacchè potendosi questa fermezza disgiungere dalla chiesa romana, nè potrebbe dirsi la chiesa romana fondata su di essa, nè per quella fermezza siccome separabile dalla chiesa romana, si verificherebbe, ch'essa chiesa sia madre de' fedeli, maestra fede, e di verità: siccome professano il vescovo, e li teologi di Parigi: le lettere de' quali pertanto non solo non favoriscono, ma anzi contraddicono apertamente l'intento di Launojo.

Nè si capisce che pretenda egli concludere dal principio della lettera, ch'ei riporta qual tratto conducente al proposito: « Initium est hujusmodi quod ad rem facit: *Stephanus permissione divina episcopus parisiensis ec.* Sarà forse perchè dopo il *permissione divina* non vi si legge, *apostolicae sedis gratia.* Ma indovini chi può, come *ad rem faciat* l'ommissione di quella clausula per dilucidare a chi si riferisca la voce *pietra* in senso di Stefano, e de' suoi teologi. Più confacenti potranno sembrare le parole, seguono immediate nel tratto allegato da Launojo, alle quali ha stimato bene di sostituire l'opportuna sigla dell' ec. « Ad quam ( romanam ec« clesiam ) velut ad universalem regulam catholicae veritatis « pertinet approbatio, et reprobatio doctrinarum, declaratio « dubiorum, determinatio tenendorum, et confutatio erro« rum. »

## Alfonso Tostato detto l'Abulense.

Laun. n. 40: « Alphonsus Tostatus Abulensis episcopus « *in cap.* 16. *Matthaei*, *quaest.* 67. quaeretur, cum Christus « dixit, super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, quae « sit ista petra? Aliqui dicunt, quod sit Petrus. *Et istud di-* « *ctum pluribus refellit.* Alii dicunt et melius, quo petra, « super quam fundatur ecclesia, est Christus, scilicet super « hanc petram, idest, super petram, quam confessus est, « aedificabitur ecclesia. *Et paullo post:* Alii dicunt et adhuc « melius, quod petra non accipitur hic pro Petro, nec pro « Christo, sed pro confessione fidei, quam Petrus fecit ec- « clesia enim in fide fundatur, et fides vocatur petra, quia « solida manet. Nam postquam coepit fides, semper mansit, « et hoc, quia Christus oravit, ut nunquam deficeret fides « ecclesiae. Et ita Christus dixit Petro: super hanc petram, « idest, super hanc petram confessionis tuae, quia tu dixi- « sti: Tu es filius Dei vivi, et tu es Christus. et ista fides « et semper manebit in ecclesia, et super eam fundatur ec- « clesia. »

Il passo quanto alla sostanza è trascritto fedelmente, cosicchè nel numero di 44 fra' padri, e trattatisti ecclesiastici è finalmente riuscito a Launojo il produrne uno almeno, che non senza ragione può citarsi a favore della terza sposizione contro la prima. Non perciò si ha da credere, che l'Abulense la dia vinta a Launojo, ed a suoi aderenti. Sostiene egli bensì come migliore l'interpretazione, che la voce pietra riferisce, non a Cristo, non alla persona di Pietro, ma alla fede, o confessione di Pietro: e fin qui pare, che favorisca l'intento di Launojo. Ma qual'è questa fede, o confessione, su cui vuole l'Abulense, che sia fondata la chiesa? Risponde egli, nè so quanto siano per contentarsene gli avversarj, ch'ella è quella fede, che è predicata dalla chiesa romana, dal pontefice romano, che è il pastore universale, ed a cui in tal qualità debbono tutti li fedeli conformarsi. Chiaro è il di lui sentimento su questo stesso cap. 16, di S. Matteo, quest. 56. *Quare Christo interrogante nunc quem dicerent ipsum apostoli, respondit solus Petrus. In quo ostenditur, quod unica est fides ecclesiae.* Ivi adunque tra le ragioni, che adduce a dichiarazione del quesito, dice in quinto

luogo: *Quia cum Petrus esset futurus pastor, et populus debet tenere talem fidem qualem pastor confitetur, et Petrus futurus erat universalis pastor: Voluit Christus, quod confessio fidei esset per Petrum solum, ut innuatur, quod talis fides tenenda est qualem praedicat romana sedes, quae est caput, et mater ecclesiarum, cui Petrus praefuit.* E qui anche apparisce, onde ripete l'Abulense l'unità della fede nella chiesa; cioè da questo, che dovendo il popolo confessare la fede, che è confessata dal pastore, essendo Pietro il pastore universale, così la fede della chiesa è quell'una fede, che è predicata dalla sede romana, capo, e madre di tutte le chiese, per essere la sede di Pietro. Aggiunge una settima ragione collimante allo stesso sentimento: « Septimo fuit ad « praemium non dividendum. Christus enim pro ista confes- « sione daturus erat praemium, sicut apparet in Petro, cui « dixit ista quae habentur in littera, si autem omnes confi- « terentur hoc, vel nulli Christus daret praemium, vel daret « omnibus, et tamen non decebat dari omnibus, quia dabat « hic claves regni coelorum, quae a principio non debue- « runt multis simul promitti: sed uni, ideo debuit unus con- « fiteri, ut illi uni posset dari, vel promitti istud praemium, « quod in primo factum est. » Il premio della confessione fu promesso, e dato a quel solo, che solo confessò, cioè il primo fra gli apostoli; e questo premio è quello, che si contiene nella *lettera* evangelica: *Tu es Petrus, et super hanc petram ec.* Lettera pertanto, che diretta fu al solo S. Pietro, che solo confessò.

Ho detto che il passo dell'Abulense è, quanto alla sostanza, trascritto fedelmente da Launojo: non è però che da uomo leale non si dovesse aspettare una più scrupolosa onorata esattezza. Così da principio si riporta il testo dell'Abulense: « Quaeretur cum Christus dicit super hanc petram aedificabo « ecclesiam meam, quae sit petra ista? Aliqui dicunt, quod « sit Petrus. » E qui ex abrupto soggiunge Launojo. *Et istud dictum pluribus refellit.* Pure non era da tagliarsi affatto la continuazione del discorso: « Aliqui dicunt quod sit Petrus, « scilicet, quod super illum fuit aedificata ecclesia, idest, « ipse fuerit fundamentum ecclesiae, unde ei datae sunt cla- « ves, quae sunt ecclesiae. Sic dicit Hieronymus, secundum « autem mataphoram petrae recte dicitur ei, aedificabo ec- « clesiam meam super te. Sed dicendum quod accipiendo pro-

« prie fundari, vel aedificari ecclesiam, non est verum, quod
« super Petrum sit aedificata. Nam id super quo aedificatur,
« est fundamentum, et sic Petrus diceret fundamentum eccle-
« siae. Sed falsum est, quia solus Christus est fundamentum,
« 1. Corint. 3. scilicet: *Fundamentum enim aliud nemo potest*
« *ponere praeter id quod positum est quod est Christus Jesus.*
« Etiam ipse solus est caput ecclesiae: Nos autem omnes su-
« mus membra, ut colligitur 1. Corint. 12. et ad edh. 4 Pe-
« trus ergo membrum est, et non caput ecclesiae, ec., fun-
« damentum. »

Da questa prima ragione, *qua istud dictum refellit*, chiaro apparisce, che Tostato intendeva ivi ragionare della pietra principale, del fondamento principale, del capo principale della chiesa, che è certamente Cristo solo. Altrimenti converrebbe dire, che secondo Tostato la denominazione di fondamento non potesse applicarsi agli apostoli contro l'espressa testimonianza di S. Paolo, e di S. Giovanni. Inoltre non vuole Tostato, nè può negare essere Pietro vero, sebben secondario, capo della chiesa, dopo aver detto, che la sede romana è capo delle chiese, perchè *ei praefuit Petrus*, che fu costituito da Cristo *pastor universalis.* Il che ripete ancora, quest. 68: « Secundo, ut ostendatur ex hoc, quod Chri-
« stus dabat Petro quoddam nomen officii; principatus prae-
« lationis. Fuit enim universalis episcopus, et convenienter
« hoc designatum est, vocando eum Petrum. „ E appresso: „
« Ille ergo qui praeest omnibus manentibus sub hac petra
« fidei Christi convenienter dicetur Petrus, sed Simon pri-
« mus apostolus constitutus est universalis episcopus, et ma-
« ximus omnium episcoporum: ideo ipse convenienter Petrus
« dictus est. »

Quanto alle altre ragioni, per le quali *istud dictum refellit*, si vede che queste riguardano Pietro, ed i romani pontefici nella loro qualità di persone particolari, anzi che considerate secondo la rappresentanza, ed il ministero che sostengono di *pastori universali*, sotto la quale prerogativa i fedeli debbono professare la fede, che è predicata dalla sede romana, capo di tutte le chiese, *cui praefuit Petrus*, come ha detto sopra l'Abuzense. E quindi è che ripetendosi l'unità della fede della chiesa, da questo ch'ella è la fede confessata da Pietro, e predicata dalla sede romana, ne segue, che, siccome la fede della chiesa *non potest deficere* così nep-

pure può *deficere* nella sede romana la predicazione della fede confessata da Pietro: essendo pertanto questa confessione immobilmente raffermata nella sede romana, se la chiesa è fondata su di essa confessione, dee per necessaria conseguenza dirsi fondata su quella sede, in cui è immobilmente fissata la confessione, che è fondamento della chiesa; talchè l'Abulense torna senz'avvedersene a quella prima sposizione, che intanto si è preso ad escludere, inquantochè non fu da esso rimirata nel suo giusto aspetto.

E ben anche può fare qualche maraviglia, che dopo aver detto da principio, che *solus est Christus fundamentum* venga poi a volere stabilire in progresso, che « Alii dicunt « et adhuc melius, quod petra hic non accipitur pro Petro, « nec pro Christo. . . . Et hoc est convenientius dictum quam « quod accipiatur pro ipso Christo: nam tunc aedificaret su- « per seipsum, et non est convenienter dictum, quo eccle- « siam super se aedificaret, quia tunc non aedificaret ipse, « sed alius super eum. Secundo quia dicit ecclesiam meam, « et tamen si ipse esset fundamentum, non deceretur ecclesia « ejus; potius ipse esset aliquid ecclesiae. » Ragione che verrebbe ad escludere da Cristo l'essere di fondamento, ch'egli stesso riconosee in Cristo solo, e che realmente trattandosi di fondamento principale, non conviene, nè può convenire che a Cristo.

Che se in tutta questa spiegazione non è sempre l'Abulense perfettamente consentaneo a se stesso, sembra ciò essere avvenuto, perchè più che alle autorità siasi talvolta appigliato a certe analogie di convenienze, quali se le andava egli col suo ferace ingegno figurando.

## Judoco Clittoveo.

Laun. n. 41: « Judocus Clichtoveus parisiensis theologus « in compendio veritatum ad fidem pertinentium contra erroneas Lutheranorum assertiones, cap. I. *Beatus Petrus post-* « *quam Dominum nostrum confessus est filium Dei vivi, non car-* « *nis non sanguinis revelatione, sed Dei patris interna inspira-* « *tione hoc a Christo accepit responsum: Et ego dico tibi, quia* « *tu es Petrus, et super hanc petram ( soliditatem scilicet en* « *firmitatem confessionis a te prolatae ) aedificabo ecclesiam* « *meam.* »

Non ci è riuscito di avere sotto gli occhi l'opera di Giudoco Clittoveo, citata da Launojo, bensì abbiamo veduta una altra opera intitolata, *Antilutherus*, Paris 1624. Ed in questa senza la briga di cercare nuove opere, ci siamo incontrati in un luogo, l. 3, cap. 3, ove non solo in qualche maniera, ma ben apertamente riferisce Clittoveo la promessa di Cristo personalmente a S. Pietro: Undecima ratio. Christus in evangelio beatum Petrum constituit rectorem praecipuum super totam ecclesiam, cum dixit: Tibi dabo claves regni coelorum, et quodcunque solveris ec. Quae quidem verba, sicut et praecedentia: Beatus es Simon Barjona . . . . et ego dico tibi, quia tu es Petrus, peculiariter et singulatim ad eum solum direxit. Hinc in beati Petri praeconium vere et pie concinit illi ecclesia catholica: « Tu es pastor ovium, princeps apostolorum: tibi traditae « sunt claves regni coelorum. » Se Clittoveo riconosce, che le parole di Cristo: *Tu es Petrus ec.* furono dette al solo Pietro *peculiariter*, *et singulatim*, adunque per una parte ritiene la sposizione, che prende la voce *pietra* per S. Pietro, e per altra parte viene a spiegare il senso, in cui nel passo allegato da Launojo intende essere la chiesa edificata sulla solidità, e fermezza della confessione fatta da Pietro, cioè inquanto questa fermezza fu stabilita in lui, e fu per essa costituito principale pastore sopra tutta la chiesa.

## Gio. Eckio

Laun. n. 42: « Joannes Ekius celebris inter Germanos teologus in libri primi de primatu Petri contra Lutherum capite 13. *Quod addit diversarius supra fidem Petri aedificatam ecclesiam: Quis ei in hoc repugnat? Quis negat? Quis inficiatur? Ille prodeat, nominet quem hujus dissensorem.* »

Gran forza fa Launojo su questa testimonianza di Eckio in favore della terza sposizione, che riferisce la voce pietra non alla persona, ma alla fede di S. Pietro: che però in questa stessa lettera torna, n. 51, a rimetterla in campo soggiungendo: « Postremo ad annum 1525 Joannes Ekius « eam a nemine negari pugnat. Quo tempore, si unquam « dissimulanda sit veritas, hanc dissimulari oportuit, cum « Lutherus expositionem tertiam in se reciperet, atque ex « ea contra romanum pontificem ineptissime disputaret. No-

« verat Christianus ille doctor veritatem ab Ethnico scriptore « vocatam esse *Indissimulabilem*, *et cum indissimulabili* ve-« ritate disserendum esse. Quo nomine Aulus Gellius in lib. « 10, Atticarum noctium Platonem laudavit. » E conclude con fare un aspro rimprovero al Bellarmino, perchè questi l. 1. *de roman. pontif.* c. 10: „ *Ut expositionem tertiam hanc reddat odiosam*, *factioni Lutheranorum eddicit*, *etiamsi veterum patrum testimoniis confirmari posse fateatur.* „

Oh qui ben si può dire: *Lacum aperuit*, *et effodit eum*, *et incidit in foveam quam fecit.* A sentire Launojo, chi non crederebbe, che Gio. Eckio, dotto in vero e celebre teologo, abbia talmente adottata la terza sposizione, che non possa in alcuna maniera trarsi a favore della prima? Ora *prodeat* Gio. Eckio, e venga egli stesso ad ismentire la patente impostura del fraudolente suo interprete.

Nel libro intitolato: *Enchiridion locorum communium adversus Lutheranos*, sotto il titolo, *de primatu sedis apostolicae*, *et Petri*, così dichiara Eckio i suoi sentimenti: « Math. « 16. post confessionem Petri, JESUS dixit ei: Beatus es Si-« mon Barjona, quia caro, et sanguis non revelavit tibi, « sed Pater meus, qui in caelis est, et ego dico tibi, quia « tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam « meam: et portae inferi non praevalebunt adversus eam: « et tibi dabo claves etc. Patet (soggiunge Eckio) quomo-« do signare voluit personam sancti Petri, quia posuit nomen « antiquum Simon, nomen novum Petrus, nomen patris Ba-« rjona. Et demonstrat proprie: Tu es, et super hanc pe-« tram, exponit Hieronymus, idest super te, et tibi dabo cla-« ves etc., etc. Et per illa verba promissum Petro primatum « testantur santi patres, et super Petro aedificandam eccle-« siam. Cyprianus etc., etc. Vide nostro libro primo de pri-« matu. »

Basterebbe questo Testo a far vedere come il dottore Eckio riconobbe segnata determinatamente la persona di S. Pietro nella promessa di Cristo, *et super hanc petram etc*, in virtù della quale dovea pertanto, per comune sentimento dei padri essere la chiesa edificata sopra Pietro, *super te*, come espone S. Girolamo ec.

Ma di più rimanda Eckio per più ampia conferma dello stesso sentimento al suo trattato *de Primatu*. In questa eccellente opera, da cui tratto è il passo allegato sopra, ed

opposto da Launojo, si era di già preso Eckio non solo ad esporre, ma anche a provare di proposito la germana, come ei dice, diretta, e letterale applicazione della voce *pietra* la persona di S. Pietro. Così l. 1, c. 3: „ Unde singulariter „ loquitur Petro, ecclesiam aedificandam super eo, et quod „ iste sit germanus sensus ex eo ostendo, quia licet et Christus sit petra secundum apostolum, et super eum aedificata est ecclesia Dei, tamen sensu germano et proprio intelligi Petrum, ex eo probatur, quoniam cum in Domino „ JESU jam velut principali fundamento primario aedificata „ erat ecclesia, ipse enim erat lapis angularis, frustra in futuro dixisset, aedificabo, sed aedificata est ecclesia: porro „ si de seipso locutus est Christus, quid opus erat revelare „ Petro, super Christo aedificandum ecclesiam, cum jam paternae revelationis etiam Domini JESU testimonio factus „ fuisset auditor? Quare proprie verba accipienda sunt, quod „ cum sanctus Petrus tam gloriose fuisset Christum confessus, volens ei gratiam referre, magnam illam pollicitationem exhibuit, ut Petrus futurus esset totius ecclesiae fundamentum, et sic erecta manet verborum sententia: Tu es „ Petrus, et super hanc etc, ut idem demonstretur per te, „ et hanc, et non distorqueatur textus, quasi quodam aequivoco Dominus JESUS verba sua confunderit, primo demonstrando Petrum, deinde seipsum. „

E cap. 5, dopo avere allegate in prova le testimonianze di più padri, soggiunge: „ Etsi praedicti doctores cuilibet „ fideli sufficiant, ut videant litterali intelligentia, super Petrum aedificatam a Domino ecclesiam, quare jure divino „ obtinuerit primatum ecclesiae, praestat tamen adhuc plures adducere etc. „ E qui riferisce altre numerose testimonianze, che vengono anche da noi riferite, e dichiarate a suoi luoghi. Parimente degno è da notarsi in questo testo di Eckio, come ei fa dipendere il primato di Pietro, dall' essere la chiesa edificata sopra di esso: e ciò conforme al comune sentimento de' dottori, li quali da quelle parole di Cristo, *Et super hanc petram etc.* traggono una delle più luminose prove del primato *jure Divino* conferito a Pietro.

Indi Eckio si fa incontro alla eccezione, con cui si tentava di eludere una delle autorità di S. Gregorio: « Quod « si elaberis, quia Gregorius hic petram dicat soliditatem fi« dei, assentior libens, quoniam et Petrus est petra ob soli-

« ditatem fidei. » E così anche fu da Eckio prevenuto il V. Bellarmino nella osservazione sovra riferita, che sendo la chiesa fondata sopra S. Pietro per cagione della indefettibilità della fede stabilita in lui, *Idem est dicere super Petrum, et super ejus fidem ecclesiam esse fundatam.* E ciò con tutta ragione nella stessa guisa, che il dire per esempio, che la credenza, che si presta ad un tal uomo, è fondata sulla veracità di lui, altro non significa, se non che quella credenza si fonda nell' uomo stesso, inquanto verace.

Finalmente c. 13, viene il passo allegato da Launojo, ma nel modo suo solito, cioè colla studiata reticenza delle ultime parole, che ne svelano l' intendimento. Riferiamolo intero: « Quod addit diversarius, supra fidem Petri aedificatam ecclesiam, quis ei in hoc repugnat? Quis negat? Quis inficiatur? Ille prodeat, nominet quem hujus dissensorem. » Fin qui Launojo, ma Eckio segue a dire: « Non ego reperio aliud apud sanctos patres, quam quod Christus sit petra, Petrus sit petra, soliditas fidei sit petra. » E meritamente *congrua congruis referendo* si adatta il nome di Pietro a Cristo, a Pietro, alla solidità della fede di Pietro, e ciò secondo il senso antecedentemente con tutta chiarezza spiegato da Eckio. Cristo è pietra, anzi è egli la pietra principale, che tiene da sè la sua fermezza. Pietro è pietra, perchè Cristo, che è pietra per virtù propria, il fece pietra per partecipazione, comunicandogli la fermezza della pietra, per farlo un secondario visibile fondamento della sua chiesa. E perchè Pietro non è pietra, se non a ragione della solidità, stabilita da Cristo in lui nel farlo pietra, questa solidità di fede dicesi anche meritamente pietra; denominazione però, che lungi dall' escludere, appella anzi, ed include l' applicazione diretta, e letterale alla persona di Pietro, in cui fu quella solidità stabilita da Cristo. Un barlume di senso comune. non che la più leggiera istituzione di logica, basta per far comprendere, che quando un soggetto è rivestito di una qualsivoglia qualità, le prerogative, che a quel soggetto convengono in virtù di essa qualità, si attribuiscono indifferentemente tanto al soggetto, quanto alla qualità, con questa differenza, che al soggetto si applicano in senso proprio, e letterale, alla qualità in senso figurato. Così per esempio trattandosi di un qualche diritto competente ad un principe rivestito di sovranità, si suole indifferentemente de-

nominare un tal diritto, or diritto del principe, or diritto della sovranità: ma in così dire, non vi ha uomo sì rozzo che non intenda, che quello che in senso figurano si attribuisce alla sovranità, si applica per se stesso in senso proprio alla persona del principe, inquanto rivestito della sovranità.

Ora si compiaccia chi legge di riflettere all' artifizio di Launojo nel sopprimere le ultime righe del passo estratto da Eckio. Era l' intento suo di far prevalere la terza sposizione alla prima. Buon' argomento gli parve che dovesse riuscire a tal fine la testimonianza di un' insigne teologo attestante essere stata sì comune a suoi tempi quella terza sposizione, che non si metteva in dubbio da nessuno. E per fare maggiormente risaltare il peso di una siffatta testimonianza, riflette, che se mai vi fu tempo da dovere dissimulare quella comune applicazione della voce pietra alla fede di S. Pietro, quello era in cui Lutero adottata l' avea, e se ne valeva contro il romano pontefice. Che ciò non ostante non si era da Eckio voluto tacere il vero, perchè quel cristiano dottore imparato avea da un pagano, *indissimulabilem esse veritatem, et cum indissimulabili veritate disserendum esse.*

Certo è, che ad un tale intento potea molto valere la testimonianza di Eckio: *Quis negat etc.*? Ma però coll' avvertenza di troncare le parole seguenti, che ne disvelano l' intendimento: *Christus est petra, Petrus est petra, soliditas fidei est petra.* Con che dimostra Eckio, come l' attribuzione della voce *pietra* in senso congruo alla solidità della fede, non pregiudica punto alla letterale attribuzione, che ne fa egli stesso alla persona di S. Pietro. Resta solo a vedere, come un cristiano dottore quale si professa Launojo, potesse accordare la licenza di siffatti troncamenti coll' ammaestramento del Pagano: *Cum indissimulabili veritate disserendum esse.*

Vanamente pertanto vuole fare Launojo un merito ad Eckio di non avere usata dissimulazione su quell' articolo. Niun bisogno vi era di usarne. Eckio sempre conforme a se stesso, e alla dottrina cattolica, non avea che a spiegare i suoi sentimenti quali erano, per confondere l'erronee asserzioni de' Luterani. Dopo aver detto, e provato colla comune de' padri, che la voce *pietra* in senso germano, proprio, e letterale si riferisce alla persona di S. Pietro, se gli si op-

pone, che pur S. Gregorio chiama *pietra* la solidità della fede, ei risponde: *Assentior libens, quoniam Petrus est petra ob soliditatem fidei.* Se si viene a replicare essere la chiesa fondata sopra la fede di Pietro, risponde ciò negarsi da niuno, convenendo tutti nel sentimento de' padri, che *Cristo è pietra*, che *Pietro è pietra*, che anche *la solidità della fede è pietra*; dichiarando insiememente il senso congruo, in cui si appropria quella denominazione a Cristo, a Pietro, alla solidità della fede di Pietro, cioè: a Cristo, come a pietra principale, e tale per virtù propria; a Pietro come a pietra secondaria fatta tale da Cristo per la fermezza, e solidità della fede partecipatagli da Cristo; alla solidità della fede, come a quella dote, per cui Pietro fu fatto da Cristo pietra della chiesa. Niuna opposizione vi ha tra queste appropriazioni, anzi l'una chiama, regge, illustra l'altra. Niun motivo potea dunque avere il teologo Eckio di dissimulare il senso, in cui da niun si negava essere anche *pietra* la solidità della fede stabilita in Pietro; mentre ciò non toglieva, che fosse Pietro insiememente, ed universalmente riconosciuto pietra della chiesa, secondo la diretta, propria, letterale intelligenza della promessa di Cristo.

Ma, dice Launojo, che Lutero *expositionem tertiam in se reciperet.* Ciò è verissimo, e fa maraviglia, che dopo una tale confessione, se la prenda egli sì aspramente col V. Bellarmino per avere ascritto quella terza sposizione alla fazione de' Luterani. Nè però Bellarmino punto si disparte dalli sentimenti di Eckio. Tutto sta a distinguere ciò, che da Launojo si confonde malamente. Non consisteva l'errore di Lutero in volere, che la solidità della fede potesse in certo senso dirsi pietra della chiesa; Bellarmino stesso confessa, per detto di Launojo, ritrovarsi quella sposizione presso li padri, e nel Breve medesimo ascritta viene a quella mirabile fecondità delle scritture, per cui al senso proprio, e letterale si accoppiano altri sensi figurati, e mistici, che sebbene congrui, e consentanei, nulla tolgono alla sussistenza, e forza del primo. Errava pertanto Lutero non in questo che la solidità della fede possa in senso congruo dirsi pietra della chiesa, ma che tale debba dirsi ad esclusione del senso proprio, diretto, e letterale, in cui dalla perpetua, costante tradizione de' padri, viene applicata quella denominazione alla persona di Pietro per la solidità della fede, raffermata in lui, e nella

sede di lui, a perpetuo sostegno della chiesa: errore, che non fu punto dissimulato, ma espressamente rilevato, combattuto, e vittoriosamente confutato da Eckio, indi dal Bellarmino, e con esso dalla piena de' teologi cattolici, nella difesa che fanno del dogma del primato contro i protestanti: errore troppo insidiosamente favorito da Launojo, da Eybel, e da loro fazionarj cogli sforzi, che fanno, sebbene vanamente, per offuscare la sana cattolica intelligenza della promessa, che nel testo evangelico (Matt. c. 16, v. 18.) leggesi fatta direttamente da Cristo a S. Pietro (1).

## Renato Benedetto.

Laun. n. 43: « Renatus Benedictus parisiensis theologus « in sua catholicorum adversus novas haereses Panoplia, quam « Gregorio XIII dicavit: *Sunt igitur diligenter expendenda « verba illa Christi: Tu es Petrus, et super hanc petram ae- « dificabo ecclesiam meam*: quibus docemur, quod in com- « pensationem, quia beatus Petrus fecit illam confessionem « divinitatis, et humanitatis Christi, in qua confessione fun- « datur religio christiana, et ecclesia, is accepit eam a Chri- « sto potestatem, atque dignitatem, quod primus inter eos « est habitus, qui eam confessionem ad fundandam ecclesiam « praedicarunt; ideo enim dicitur Petrus, et super talem pe- « tram ecclesia ab ipso fundata est, ut videlicet praecipuus, « et primus esset promulgator ejus confessionis, quae ei pri- « mo a Deo revelata est. »

Vorrassi forse da ciò inferire, che Renato non abbia riconosciuto Pietro qual fondamento della chiesa? Ma chi può meglio, che Renato stesso render conto de' suoi sentimenti? Sentasi pertanto come non solo tale il riconosce poco innanzi

(1) Riprova Bohemero (*Jus Paroch.* sez. 8, c. 1, §. 1.) l'impegno de' pontefici (nome con cui da protestanti notati sono i cattolici) a voler che nel passo di S. Matt. c. 16, S. Pietro sia stato prescelto da Cristo ad esser fondamento della chiesa: « Hunc locum « contra ansus pontificiorum, fundamentum ecclesiae Petrum sta- « tuentium, solide ex Patrum dictis defendit M. A. de Dominis etc. » Chi non riconoscerà il carattere della verità in una interpretazione, che da protestanti vien tacciata qual errore del partito pontifizio, cioè della comunanza de' cattolici?

alle parole citate da Launojo ( l. 3, p. 337, colon. 1578. ), ma di più confuta chi pensa in contrario. Ivi dunque dopo avere riferito il testo evangelico: *Super hanc petram aedificabo ecclesiam meam*, soggiunge: « Quo loco male intelle-« cto abutuntur, qui ex illo colligunt: papam, idest: pri-« mum ecclesiae ministrum, male dici caput, seu fundamen-« tum ecclesiae, quia videlicet (ajunt illi) Christus dixit « suam ecclesiam fundandam supra sese, qui est petra. Nam « manifestum est ex littera ipsa Christum promisisse beato « Petro privilegium, et officium excellens in sua ecclesia in « compensationem confessionis, quam fecit de ejus divini-« tate, humanitati personaliter, et inseparabiliter conjuncta. « Quorsum enim adjunxisset, se ipsi daturum claves regni « coelorum? Et si igitur solus Christus vere, et proprie est « ecclesiae caput, et fundamentum, qui eam suo sanguine « lavat, et purificat, quique ipsius unicus est sponsus, et « eamdem suo spiritu fovet, et omnipotenti virtute sustinet, « et firmat; tamen cum in caelos conscenderit, nec visibi-« liter in ea nunc aliquid ministret, operae pretium et ne-« cessarium est, in ipsa esse aliquem ministrum visibilem, « qui ejus vices suppleat, et hominibus corporatis corpora-« liter, et sensibiliter divina, et sacra, per corporata, et « sensibilia ministret. Talis fuit primus beatus Petrus, cui « etsi reliqui apostoli in apostolatus vocatione, et verbi dei « praedicatione pares erant, ipso tamen in regenda ecclesia « inferiores fuerunt. . . . In ecclesia igitur ex ordinatione « Christi, quae est ordinatissima, est quidam primus, et « praecipuus minister ejus vicarius, quem qui non agnoscunt, « Christum, qui hanc ipsi delegavit potestatem, recte agno-« scere non possunt. »

Ecco come Renato riconosce apertamente in Pietro, e nei successori di Pietro la qualità di fondamento della chiesa, per avere Cristo specialmente dirette ad esso le parole: *Et super hanc petram etc., et tibi dabo claves etc.* In ricompensa della confessione fatta da lui. Dal che deduce anche le prerogative del primato, tra le quali rileva questa, che nel regime della chiesa erano gli apostoli inferiori a Pietro. E seguendo a dichiararle comprende in esse la dipendenza, in cui debbono essere i fedeli verso il romano pontefice, come anche la missione, che da esso prender debbono i pastori delle chiese. Così pag. 341: « Nec sane illis calculum meum addiderim,

« qui affirmarent episcopos nostros, non a papa, sed a solo
« Christo immediate mitti, et pendere. Etenim si unus non
« sit in ecclesia minister, cui omnes obediant christiani, et
« a quo reliqui christiani mittantur, et dependeant, non sa-
« tis video, qua ratione ecclesia catholica una possit dici......
« Habeto ergo ex hoc loco, beatum Petrum appellari pe-
« tram, propter firmitatem, et constantiam, sive etiam per-
« manentiam verae fidei in ecclesia ab ipso fundata. Quod
« enim fundatur super firmam petram, perpetuo manet, Mat-
« th. 7. Ideo cum de ecclesia Christi fundanda agitur, sem-
« per petrarum fit mentio, et Christus ipse ejus verum fun-
« damentum tam saepe dicitur lapis, aut petra. »

E riguardo alla podestà delle riserve, e alla dispensazione delle indulgenze, l. 4, c. 4, pag. 847: *Quo docetur ad summum pontificem spectare indulgentias conferre*, dice il citato teologo: « Quum indulgentias concedere nihil sit aliud
« quam animam ligatam vinculo peccatorum, et obligatam
« ad poenam satisfactoriam pro dimissis peccatis debitam
« (nam purgatorium, satisfactiones, et indulgentiae hinc ma-
« xime pendent, quod remissa peccati culpa, remanet poena
« exsolvenda, quae etiam peccatum dicitur) solvere ex con-
« cessa clavium potestate, quis potius thesaurum ecclesiae
« dispenset indulgentias conferendo, quam pontifex romanus
« (qui potest etiam, quas ipse communiter largitur indul-
« gentias consequi, et lucrari) Christi Jesu vicarius, beati
« Petri successor, caput ecclesiae, cui claves concessae sunt,
« cum universali ecclesiae cura, et regimine, ut scribitur
« Matt. 16, et Joan. 20, atque 21? Non ergo quilibet epi-
« scopus aut simplex sacerdos potest indulgentias (quae sunt
« actus jurisdictionis) conferre; quia videlicet per illa verba,
« quorum remiseritis peccata remittuntur eis (quibus maxime
« fundantur indulgentiae), alii non receperunt potestatem nisi
« sub moderatione beati Petri. Igitur quemadmodum propter
« plenitudinem potestatis papa beati Petri successor potest re-
« servare absolutionem aliquorum peccatorum, sic etiam col-
« lationem indulgentiarum, idque maxime distributio bono-
« rum communium totius ecclesiae pertineat ex ipso rerum
« ordine ad illum, qui sub Christo praeest toti ecclesiae,
« quam per illum ipse gubernat, et dirigit (visibili ecclesiae
« visibilem ministrum convenienter destinando), qui pollicitus

« est se cum ipsa fore omnibus diebus usque ad consumma-
« tionem saeculi. »

## SUPPLEMENTO

*Alla classe de' padri e trattatisti ecclesiastici.*

Eccone giunti finalmente al termine dell'analisi, che costretti fummo d'imprendere de' sentimenti de' 44 padri, e trattatisti ecclesiastici allegati da Launojo nella sua terza classe. Crediamo aver soddisfatto al nostro impegno di mostrare la troppa fiducia dell'autore *delle Reflessioni*, nell'accertare che per quanto siansi lette, e rilette le opere tutte, che abbiamo, di que' 44, ch'ei fa tutti indistintamente padri e santi, non siasi finora incontrato luogo alcuno nella maggior parte, in cui possa dirsi indicata in qualche maniera, non che apertissimamente la spiegazione della voce *pietra* per la persona di S. Pietro. Crediamo anzi che dall'analisi, che ne abbiamo fatta, sia in contrario quella spiegazione per apparire apertissima nella maggior parte, e pressochè in tutti quelli, che dirsi possono santi padri, e indicata anche più che in qualche maniera nel rimanente de' trattatisti ecclesiastici. Ma quanti altri possono a favore della medesima spiegazione prodursi, e santi e dottori, o dimenticati da Launojo, o per vero dire a bello studio preferiti! Abbiamo da principio avvertito, come avendo egli sotto gli occhj il *Tesoro Cattolico* di Judoco Coccio, ne trasse quel solo passo dell' Eusebio Alessandrino, che sembrogli favorire la sua causa, e dissimulò le tante altre luminose testimonianze dei padri, e dottori greci e latini, nelle quali la spiegazione della voce *pietra* per S. Pietro, si presenta apertissima. Di troppo verrebbe a crescere lo spicilegio sopra la messe, quando tutti si dovessero raccogliere gli scrittori ecclesiastici, li quali nel difendere il dogma del primato contro i novatori, ne trassero tra gli altri un'invincibile argomento dalla promessa fatta direttamente da Cristo a S. Pietro, nel dirgli: *Tu es Petrus ec*, applicando in tal guisa direttamente la voce *pietra* al santo apostolo. Qui ne basti di supplire in qualche modo, come abbiamo promesso, alla supina, o affrettata trascuranza di Launojo, con produrre un saggio di quelle testimonianze tratte, sia dallo stesso Judoco Coccio, e dalle

altre più accreditate bibliotecbe de' padri, sia anche dalle opere pubblicate a parte de' medesimi autori, onde viemaggiormente appaja quanto comune sia sempre stata nella chiesa una sposizione, che sola conosciuta da principio pel corso di quattro secoli, conservata inviolabilmente nella tradizione della sede di Pietro, confermata dal consenso, e dalle acclamazioni di più concilj generali, promulgata dalla cospirante predicazione de' santi padri, ed inserita fra i rudimenti della dottrina cristiana nella universalità de' catechismi, dee a buona equità riguardarsi qual parte del sacro deposito consegnato dagli apostoli alla chiesa, da Cristo agli apostoli.

## S. Ippolito Vescovo, e Martire

*Oratione de consummatione mundi* (apud Coccium): « Princeps Petrus fidei petra, quem beatum judicavit Christus « Deus noster, ille doctor ecclesiae, ille primus discipulo« rum, qui claves regni habuit ec. »

*E serm. in S. Theophania* (apud Gallandium biblioth. t. 2. pag 491. n. 9.): « Per hunc spiritum Petrus beatam il« lam vocem effatus est: *Tu es Cristus filius Dei viventis.* Per hunc spiritum firmata ecclesiae petra est. διά τουτου του πνέυματος ἐςερεωθη ἡ πἐτρα εκκλεσιας.

## Firmiliano Vescovo di Cesarea

*Epist. ad Cyprianum* presso Labb. tom. 1, col. 772, edit. Ven. Nell' ingiusto rimprovero, che non si astiene di lanciare contro il papa Santo Stefano, attesta però, come questo santo pontefice *de episcopatus sui loco gloriatur, et se successionem Petri tenere contendit, super quem fundamenta ecclesia collocata sunt . . . . Stephanus qui per successionem cathedram Petri habere se praedicat, nullo adversus haereticos zelo excitatur.* Ben si sa, che niun conto si può fare di quelle invettive, dettate dallo spirito di errore, da cui offuscato era in quel tempo Firmiliano nella causa de' rebattezanti: ma mostrano insieme come il santo papa Stefano non tralasciava di predicare la preminenza della sua cattedra, come cattedra di S. Pietro, su cui *fundamenta ecclesia collocata sunt.* E sebbene Firmiliano inveisca contro la persona di Stefano, non si op-

pone però alle prerogative, che il santo pontefice predicava come proprie della sua sede.

### S. Giacomo di Nisibi.

*Confessore nella persecuzione di Massimiano, l'uno de' padri del concilio Niceno, cognominato il Sapiente.*

*Respons. ad epist. sancti Gregorii Illuminatoris* (Galland. tom. 5. p. 111, n. 13.): « Et Simon, qui petra vocatus est, « propter fidem suam merito vocatus est petra. »

### S. Serapione di Thimuis.

*Ordinato, e lodato da S. Atanasio, caro a S. Antonio, detto Scolastico per l'eleganza dell'ingegno.*

*Lib. Adv. Manichaeos.* ( Galland. t. 5. p. 52. n. 23. ): « Eo usque progressus est (Petrus) ut audiret, tu es Si- « mon filius Jonae, tu vocaberis Cephas, quod nomen si- « gnificat Petrum, ut audiret, *Tibi dabo claves regni coe- « lorum.* »

### S. Gaudenzio di Brescia.

Bibliot. di Combef. t. 7, p. 202. Rilevando il santo i particolari pregj, e distintivi di S. Pietro e di S. Paolo, riguardo al primo riporta la promessa fattagli da Cristo: *Tu es Petrus, et super hanc petram ec*: riguardo al secondo, ciò che di lui disse Cristo ad Anania (act. 6.) *Quoniam vas electionis est hic mihi ec*; e soggiunge: „ Super unum fun- « datur ecclesia: alter pretiosum fidei murum doctrina sua « portat in populo. „

E appresso: „ Quae enim Dei solius propria sunt, tum „ nempe peccata solvere, tum ecclesiam tot tantisque pro- „ cellis, ac fluctibus servare illaesam, ac demum hominem „ piscatorem omni rupe firmiorem praestare, toto licet ter- „ rarum Orbe impetente, haec se illi daturum pollicetur, „ quemadmodum pater cum Jeremia loquens ajebat: *Si- „ cut columnam ferream, et sicut murum aeneum posui te.*

„ Sed illum quidem uni genti, hunc autem toti ubique „ Orbi. „

S. Efrem Siro.

*Serm. de Transfig.* ( Bibliot. Combef. t. 7, p. 583. ) Sulla proposta di S. Pietro: *Bonum est nos hic esse ec.* introduce il Signore a rispondere: „ Si hic manserimus, quae dixi „ tibi, quomodo fient? Ecclesia quomodo aedificabitur? Cla- „ ves regni coelorum quomodo a me accipies? quem liga- „ bis, quem solves? . . . . Simon missus est ad fundandam „ in mundo ecclesiam, et vult facere in monte tria taber- „ nacula? „

S. Asterio Vescovo di Amasea.

*Homil. in sanctos principes apostolorum Petrum, et Paulum.* Dell' opere di S. Prospero, ediz. Ven. 1747. „ Quin et rursum Unigenitus, uti sacris evangelii libris „ conscriptum est, Petrum, ecclesiae fundamentum dicit: „ *Tu est Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam* „ *meam*. . . . sed et simili quoque Salvator noster appella- „ tione (*fundamenti*) primum suum discipulum honestandum „ duxit, nominans fidei petram „ ( Notisi, come l'espressione *fidei petra*, applicata dagli antichi a S. Pietro, è presa in senso di fondamento della chiesa ). „ Per Petrum ergo, „ verum ac fidelem pietatis doctorem effectum, ecclesiarum „ stabilis inflexaque firmitas consistit. „ E appresso: „ Cum „ ergo salvator sponte assumpta morte humanum genus san- „ ctificaturus esset, ceu peculiare quodam depositum, ac pe- „ culium, universalem ac orbe toto diffusam, viro huic „ commendat ecclesiam: ubi cum tertio interrogasset illud: „ *Amas me*? Cumque is multa alacritate singulis interroga- „ tionibus totidem professiones adjecisset, mundi curam ac- „ cepit; velut unum gregem, unus pastor: quibus audivit: „ *Pasce agnos meos*, fereque sui loco dedit Dominus fidelis- „ simum discipulum, in patrem, pastoremque, ac magistrum, „ iis qui essent accessuri ad fidem. „ Potea Bellarmino dire di più?

## S. Zenonf di Verona.

*Serm. de circuncis.* apud Coccium lib. 1. e Tract. 12. edit. Baller. n. 8: „ Non sine ratione Simoni, super quem aedi-« ficavit ecclesiam Christus, *Petrus* nomen imposuit. » Lo stesso ripete il santo (l. 2, Tract. 13. *de Somnio Jacob*, edit. Baller. n. 2, ): « Sed et Dominus ipse in evangelio hanc ex-« primit rationem, dicens ad Petrum »; *Mitte hamum in mare, et piscem, qui primus ascenderit, tolle, et aperto ore ejus invenies duos denarios, da pro me, et te.* « Piscem primum « a mortuis ascendentem Christum debemus accipere: cu-« jus ex ore duo denarii, idest duo testamenta prolata « sunt, quae saluti cum Domini gloria, et Petri felicitate, « utpote super quem aedificavit ecclesiam duobus populis pro-« fecerunt. »

## S. Paciano di Bargellona.

*Epist. 3. ad Sympronianum* (apud Coccium): « Ad Pe-« trum locutus est Dominus: ad unum ideo, ut unitatem « fundaret ex uno: mox idipsum in commune praecipiens, « qualiter tamen ad Petrum incipit: *Et ego tibi dico*, in-« quit, quia tu es Petrus, et super istam petram aedificabo « ecclesiam meam ec. »

## S. Nilo Abate

*Epist. ad Eusebium* (apud Coccium): « Ut cerni potest « in Petro primo lapide ecclesiae, qui positus est post poe-« nitentiam, vertex, caput, et fastigium chori apostolorum.

*Epist.* 98. (Bibl. Lugd.): « Recordare sodes verborum « servatoris dicentis: Omnia quae habet pater mea sunt..... « Et tibi, Petre, do auctoritate mea claves regni coelo-« rum. »

## S. Paolino.

*Epist.* 4. *ad Severum*: « Petra est Christus: *Bibebant « enim de spiritali sequente eos petra: petra autem erat « Christus.* Etiam discipulo suo hujus vocabuli gratiam non

« negavit, cui dicit: *Super hanc petram aedificabo ecclesiam* « *meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam.* »

### Paolo Orosio.

*Lib. Apologet. cont, Pelagium* ( Galland. tom. 9, pag. 157, n. 23. ): « Petrus diligit Christum ...... testimonio dile- « ctionis Domini nunc petra fundamenti ecclesiae constituitur.

### S. Ennodio di Pavia.

*Apolog. pro Synodo* (apud Sirmuudum t. 1.): « Repli- « cabo uni dictum: *Tu es Petrus, et super hanc petram* « *aedificabo ecclesiam meam: et quaecunque solveris super* « *terram, erunt soluta et in coelo.* Et rursus sanctorum voce « pontificium dignitatem sedis ejus factam toto orbe venera- « bilem, dum illi quidquid fidelium est, ubique submittitur, « dum totius corporis caput esse designatur. »

### Anastasio Sinaita.

*Quaest.* 51. (Bibl. Lugd.): « Petrus apostolus vocabatur « Simon. Dominus autem ei dicit: Tu vocaberis Cephas, « quod interpretatur Petrus, quoniam erat dicturus: Tu es « Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam.

### Possessor Vescovo Affricano

Nell'epistola, o relazione, *qua consulit pontificem* (Hormisdam) *de Fausti episcopi libro* (Labb. tom. 5, col. 661.): ,, Qui enim majorem circa subjectos solicitudinem gerit, aut ,, a quo magis est nutantis fidei stabilitas expectanda, quam ,, ab ejus sedis praeside, cujus primus a Christo Rector au- ,, divit: *Tu es Petrus, et super hanc petram ec.*?

### Stefano di Dora.

*Libel. letto nel concilio romano sotto S. Martino I.* Riferisce come il santo patriarca di Gerosolima Sofronio il condusse sul Calvario, e pel sangue di Gesù Cristo ivi sparso lo astrinse con inviolabile vincolo a doversi portare in Roma con

ogni sollecitudine, per implorare dall'apostolica sede il desiderato appoggio alla fede periclitante in Oriente per le novità di Teodoro di Pharan primo autore dell'Eresia de'Monoteliti: „ Quantocius ergo de finibus terrae ad terminos „ ejus deambula, donec ad apostolicam sedem, ubi Orthodo- „ xorum dogmatum fundamenta existunt, pervenias ec. „ Il riconoscere stabilito nella sede apostolica il fondamento della fede ortodossa, egli è per necessaria connessione il riconoscere in essa la pietra, sulla quale piacque a Cristo di edificare la chiesa.

### S. Massimo Abate, e Martire.

*Epist. ad Marinum Diaconum* (apud Baron. an. 548.): „ Ab initio enim adventus incarnati Verbi universae ubique „ terrarum christianorum ecclesiae a santa romanorum ec- „ clesia originem habuerunt, fundamentum solidum, et ma- „ ximum, contra quod portae inferi nullo pacto praevalebunt „ juxta ipsiusmet Salvatoris promissionem, ut habeat claves „ scilicet orthodoxae fidei, et confessionis, et aperit illis, „ qui ad hanc ipsam romanam ecclesiam cum pietate acce- „ dunt ec. „

### S. Aldelmo.

La cui pietà, e dottrina è da molti celebrata, e spezialmente dal V. Beda (presso Natale Alessandro, epist. 44, tra l'epistole di S. Bonifazio di Magonza, bibliot. Lugd. tom. 13, *Geruntio regi, simulque cunctis dei sacerdotibus per Domnonia conversantibus etc.*): „ Petrus namque dei filium beata voce „ confessus audire meruit: *Tu es Petrus, et super hanc pe-* „ *tram etc. et tibi dabo claves regni coelorum etc.* . . . . . . „ et si ipse potestatem ligandi, atque monarchiam solvendi „ in coelo, et in terra, felici sorte, et peculiari privilegio, „ accipere promeruit . . . . . frustra de fide catholica ina- „ niter gloriatur, qui dogma, et regulam sancti Petri non „ sectatur. Fundamentum quippe ecclesiae principaliter in „ Christo, et sequenter in Petro collocatum nequaquam in- „ gruentibus tempestatum turbinibus nutabundum vacillabit, „ ita apostolo promulgante: *Fundamentum aliud nemo potest* „ *ponere praeter id, quod positum est, quod est Jesus Christus.* „ (Ecco il fondamento principale). Petro autem veritas ita

„ privilegium sanxit ecclesiae: *Tu es Petrus, et super hanc* „ *petram aedificabo ecclesiam meam.* „ (Ecco il fondamento secondario.) E qui si osservi usata senza scrupulo da S. Aldelmo quella voce di monarchia odiosa cotanto a nostri avversarj: odio per altro irragionevole: imperocchè se colla voce greca di gerarchia si esprime la costituzione del sacro regime stabilito nella chiesa, e se in questa gerarchia vi ha un solo supremo capo, come non può negarsi senza offesa del domma, non può la supremazia di quel solo capo denominarsi più convenientemente, che colla voce di monarchia corrispondente all'altra voce greca di gerarchia. Osservò Valafrido Strabone (*de Rebus Ecclesiasticis* c. 31.) questa corrispondenza tra la temporale monarchia de'Romani, e l'apice della spirituale podestà in tutta la chiesa, cui è sollevato il sommo pontefice nella sede Romana: „ Sicut autem gens Ro- „ manorum totius orbis monarchiam tenuisse fertur: ita sum- „ mus pontifex in sede Romana, vicem beati Petri gerens, „ totius ecclesiae apice sublimatur. „ Anche S. Lorenzo Giustiniano patriarca di Venezia (de Obed. c. 2.): „ Hujus „ siquidem apostolicae sedis arcem, hujusque catholicae ec- „ clesiae monarchiam apostolus Petrus primus accepit, quan- „ do Dei filium esse Dominum nostrum Jesum Christum con- „ fessus est dicens: *Tu es Christus filius Dei.* „

### S. Germano di Costantinopoli.

*Theoria rerum ecclesiasticarum* (apud Coccium): „ Ver- „ tex enim, ornatus, et corona duodecim lapillorum apo- „ stoli sunt: petra vero sanctissimus apostolus, primus Hie- „ rarcharum Christi. „

### S. Teodoro Studita.

*Epist. ad Michaelem imperatorem* (apud Coccium:) „ Si „ vero aliquid dubitare, vel non credere videtur vestra Di- „ vina magnificentia, ejus rei explicatio pie est postulanda: „ magna et a Deo firmata manus vestra, ut publicae cupida „ utilitatis, jubeat a veteri Roma capere declarationem, ut „ a principio a patribus nostris est traditum. Ea, o Christi „ imitator imperator, inter omnes ecclesias dei summum, et „ supremum obtinet locum, cujus Petrus tenuit primam se-

„ dem, ad quem dicit Dominus: *Tu es Petrus, et super hanc* „ *petram etc.* „

Et *Epist. ad Paschalem papam*: „ Audi, apostolicum ca- „ put, pastor ovium Christi a Deo electi, claviger regni coe- „ lorum, petra fidei, super quam aedificata est ecclesia ca- „ tholica etc. „

### S. Eulogio Toletano.

*In Memoriali Sanctorum* (apud Coccium): „ Nam et bea- „ tus Petrus princeps apostolorum, firmissimum ecclesiae ca- „ tholicae fundamentum, utpote cui ab ipso redemptore di- „ ctum est: *Tu es Petrus, et super hanc petram etc.* „

### Aimone di Halberstad.

*In evang. Joan. Ibat Jesus in civitatem, etc. etc.* (Biblioth. Homil. Lugd. t. 2, p. 716.): „ Petrus princeps apostolorum „ constitutus a Domino, cui dixit Dominus: Tu es Petrus et „ super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, imminente „ passione Domini, ter negavit eum. „

### Agobardo di Lione.

*De comparatione utriusque regiminis etc.* (Biblioth. patrum Lugd. t. 14.). Dopo avere allegato il passo di S. Leone: *Id quod ipse erat, voluit nominari, dicendo: Tu es Petrus etc.* prosegue: « Haec beatus Leo; sed et alii multi hujusmodi « docentes, ut illius stabilis petrae sempiterna soliditas, su- « per quam Dominus Salvator noster propriam fundavit ec- « clesiam a solis ortu usque ad Occasum primatus sui api- « cem successorum suorum auctoritate tam per se quam per « vicarios suos obtineret. » Ivi parla della chiesa romana che coll' autorità de' suoi pontefici tiene in tutto l' orbe l' apice del primato, ed in cui mostra essere stabilita in sempiterna solidità della pietra, in virtù della promessa: *Tu es Petrus etc.*

### Floro Diacono.

*De actione missarum* (Biblioth. patrum Lugd. t. 15, p. 73, col. 1.): « Quod vero post generalem ecclesiae com-

« mendationem adjungitur, *una cum famulo tuo papa nostro*, « ipsa unitas ecclesiastici corporis fortius commendatur, quia « divinae religionis cultum, ut beatus Leo scribit, quem in « omnes gentes, omnesque nationes Dei voluit gratia con- « servare, ita Dominus noster JESUS CHRISTUS instituit, « ut hujus muneris sacramentum in beatissimo Petro aposto- « lorum omnium summo principaliter collocaret: atque ab « ipso quasi quodam capite, dona sua vellet in corpus omne « manare; ut exortem se mysterii intelligeret esse divini, « qui ausus fuisset a Petri soliditate recedere. Hunc enim in « consortium individuae unitatis assumptum, id quod ipse « erat, voluit nominari dicendo: tu es Petrus, et super hanc « petram aedificabo ecclesiam meam. Unde constat, sicut ite- « rum beatus papa Pelagius docet, ab universi orbis com- « munione separatos esse, qui qualibet dissensione inter sa- « cra mysteria apostolici pontificis memoriam secundum con- « suetudinem non frequentat ». Floro con S. Leone, di cui adotta le parole, applica a S. Pietro la solidità della pietra.

S. Odilone di Cluni.

*Serm. XI. in vigil. apost. Petri et Pauli* (Biblioth. Patrum Lugd. T. 17.): « Non est Paulus inferior Petro, quamvis « ille ecclesiae fundamentum. »

S. Pier Damiano.

*De santo Petro apostolo serm.* 1. (Biblioth. Combef. t. 7.): « Unus est enim, quem praenobilitant singularis pri- « matus insignia, clavicularius regni, coelorum lingua, fidei « fundamentum. »

S. Anselmo di Lucca.

*Lib.* 1. *contra Wilbertum, et sequaces ejus*: « Cum enim « Dominus dicat beato Petro: *Tibi dabo claves regni coelo- « rum, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et « pasce oves meas, etc.* „

### Lanfranco.

Nella lettera già citata, seguitando a parlare della sede di Pietro: « Denique Dominus honorifice alloquitur eam in « evangelio dicens: *Tu es Petrus, et super hanc petram aedi-* « *ficabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt* « *adversus eam: et tibi dabo claves regni coelorum, et quod-* « *cunque ligaveris super terram erit ligatum et in coelis, et* « *quodcunque solveris super terram erit solutum et in coelis.* « Quae tametsi de pastoribus sanctae ecclesiae dicta esse cre- « dantur, et a quibusdam catholicis exponantur, praecipue « tamen de romana ecclesia intelligenda esse sacri canones, « et pontificum decreta testantur. »

### B. Aelredo.

*Beatus Aelredus cisterciensis abbas in Anglia, pietate, doctrina, mellifluo stylo Bernardus alter* (così Natale Alessandro) *in cap.* 15. *Isaiae prophetae:* « Hujus ecclesiae primus prin- « ceps Petrus fuit, cui dictum est: *Super hanc petram aedi-* « *ficaba ecclesiam meam.* Et iterum *pasce oves meas: et tibi* « *dabo claves regni coelorum etc.* Haec est ecclesia quam pri- « mitivorum sanctus vocat apostolus, cujus plenitudo potesta- « tis, in ipsius principe primo de Oriente transmigrans in « Occidentem, auctoritate spiritus sancti in romana resedit « ecclesia . . . . . haec est ecclesia romana, cui qui non « communicat haereticus est. Illius interest consulere omnibus, « judicare de omnibus, omnibus providere, ad quam in Pe- « tro vox ista dirigitur: *Et tu aliquando conversus confirma* « *fratres tuos.* Quidquid ipsa statuerit, suscipio, approbo quod « approbaverit, et quod damnaverit, damno.

### Pietro Blesense.

*Serm.* 27. *de SS. Petro, et Paulo:* « Christus Saulum « in Paulum, Cepham convertit in petram. Nam de ipsis quan- « doque propheta praedixerat: et vocabit servos suos nomi- « ne alio. Tu es, inquit, Petrus, et super hanc petram ae- « dificabo ecclesiam meam. Petra siquidem erat Christus: « suumque nomen communicat Petro, ut Petrus petra sit:

« Nan sicut a petra sitienti populo aqua in deserto profluxit
« ita et a Petro aliis in fide arescentibus, salutiferae fidei
« confessio emanavit. Christus ascensurus in coelum Petro
« suas oves pascendas, agnosque commisit: atque post par-
« vae naviculae regimen eidem gubernaculum magnae navis,
« idest totius ecclesiae magisterium mancipavit. Petro tan-
« quam optimo dispensatori claves domus suae tradidit. Ju-
« stitia Petri tantam judicandi obtinuit potestatem, ut de ejus
« arbitrio coeleste judicium pendeat nec a Petri sententia
« etiam angelus appellare praesumar . . . . . . quaerente
« Domino, nunquid reliqui vellent abire, Petrus tanquam
« tra fidei, et publicae veritatis assertor respondens pro om-
« nibus: Domine, inquit, ad quem ibimus, verba vitae ae-
« ternae habens. »

## S. Bonaventura.

*Exposit. reg. fr. min. c.* 1: „ Petrus a petra dictus, a Do-
„ mino positus est ecclesiae fundamentum: *Tu es Petrus*, *et*
„ *super hanc petram aedificabo ecclesiam meam*. „

## Gennadio Patriarca di Costantinopoli.

Nella esposizione di già citata per la difesa del concilio di Firenze Nel proemio: „ Quin tum (caput), quod papa
„ sive summus pontifex romanae sedis apostolicae, caput
„ est totius ecclesia, beati Petri principis apostolorum succes-
„ sor, et verus vicarius Domini nostri Jesu Christi ecclesiae
„ vero adversarii ecclesiam reprehendunt, quod ea quae vera
„ non sunt, censerit, et decreto prelato apostolicis, et rubris
„ litteris ea sibi arrogavit: nobis autem, ecclesiae ab iis op-
„ pugnatae, neque patrocinari convenit, neque possibile est,
„ cum fortem advocatum suum habeat Christum Jesum, et
„ suam veracem promissionem firmiter obtineat, idest quod
„ *portae inferi non praevalebunt adversus eam*. „

E sect. 1. de quinto capite: *Quod juste, vereque dictum sit, papam caput esse totius ecclesiae Christi*. „ Quidnam vero
„ hoc est ecclesiae caput, papae primatus quemadmodum
„ sacrae synodi decretum aperte clamat: *Decernimus etc.*? Hoc
„ profecto nescio quomodo quis inficiari possit, cum aper-

„ tissime Christus, et omnes doctores manifestius quam si „ vel tonitruum personarei, hoc ipsum vociferentur. „ E dopo avere allegata l'interrogazione di Cristo, *vos autem quem me esse dicitis?* soggiunge: „ Tunc nemo apostolorum locutus „ est, quia ipsi aliorum praesides erant, Petrus autem iis, „ et toti orbi terrarum praesidebat . . . . at cum Petrus apo- „ stolorum praeses esset, pro illis affert responsionem . . . . . „ ideo et Salvator ad eum: *Beatus et Simon Barjona etc.* „ (Ecco chiara l'applicazione personale della promessa a S. Pietro): „ Quis ergo se christianum professus haec abnega- „ bit? nisi forte christianismum exuere velit. „ Segue di poi a fare la stessa personale applicazione degli altri passi del vangelo: *Rogavi pro te, etc. Confirma fratres tuos: dabo tibi claves, pasce oves meas, pasce agnos meos.*

## Missa sive canon Universalis Aethiopum.

*Sacerdos dicit* (bibl. Lugd.): « Domine Deus omnipotens, « salus animae, et corporis nostri, qui per os filii tui uni- « geniti Domini Dei, et Servatoris nostri JESU CHRISTI, « dixisti patri nostro Petro: Tu es Petrus, et super hanc « petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non « praevalebunt adversus eam concutiendam, et tibi dabo cla- « ves etc. »

## Articoli di Loviano contro Lutero.

Nell'appendice all'opera *Defens.* etc. l. 1, c. 16, sono registrati li seguenti articoli della facoltà teologica di Lovanio contro Lutero, pubblicati l'an. 1544, per ordine di Carlo V.

« XXI. Firma fide tenendum est, unam esse in terris ve- « ram, atque catholicam Christi ecclesiam, eamque visibilem, « quae ab apostolis fundata, in hanc usque nostram aetatem « perdurans, retinet, et suscipit, quidquid de fide, et reli- « gione tradidit, tradit, et traditura est cathedra Petri, su- « per quam ita Christo suo sponso est aedificata, ut in iis « quae fidei sunt et religionis errare non possit. »

« XXV. Certa fide tenenda sunt . . . . quae definita sunt « super fidei, et morum negotiis, per cathedram Petri, vel « per concilia generalia legitime congregata. »

Non ci prendiamo ad esaminare il modo, che tiene l'autore *Defensionis etc.* per eludere le conseguenze, che da quegli articoli possono trarsi a favore della infallibilità pontificia, di cui non è intento nostro il trattare in questo luogo. Ma certamente la disgiuntiva *Vel* apposta nell' articolo 25 *per cathedram Petri*, Vel *per concilia Generalia* dimostra, che in quegli articoli la cattedra di Pietro si prende in senso particolare, e proprio per la sede di Pietro, inquanto è questa contradistinta dalla chiesa universale rappresentata ne' concilj Generali. Ora di questa cattedra di Pietro si dice apertissimamente, articolo 21, che sopra quella fu da Cristo edificata la chiesa.

### Professio Fidei.

*Quam Siud, sive Sulaka electus patriarcha ab Nestorianis ore, ut scripto professus est Romae an.* 1552. (ibidem).

« Similiter scripsit (Nicaena synodus) de ecclesia sancta
« romana, quae est sedes Petri, quod sit caput omnium ec-
« clesiarum: quod donum dedit ipsi Christus per illa verba,
« quae dixit ad Petrum plantatorem illius, nimirum: *Tu es*
« *Petrus, et super istam petram aedificabo ipsam ecclesiam*
« *meam.* Habetur apud nos illa fides, et fecerunt ipsam tre-
« centi et octodecim patres Orthodoxi . . . . . insuper recipimus
« omnia illa concilia, quae receperit ecclesia romana, et ex-
« communicamus quos excommunicat ecclesia romana, et illa
« quatuor concilia . . . . veneramus quoque et exaltamus,
« atque laudamus ecclesiam romanam, et caput ejus papam
« sanctum. Nam ita habetur in libris nostris, quod sacer-
« dotium nostrum ex ista ecclesia romana sit; ac propterea
« venimus ad accipiendum fermentum a vobis, sicut scriptum
« est in epistola nostra. »

### Alano Copo.

*Dialogi sex* (Antuerpiae ex officina Plantini 1556,) *dial.* 1, *c.* 19. *pag.* 112. Dopo avere riferito un passo di S. Cipriano: „ Quid de Petri praerogativa apertius dici potuit, „ quam ut diceret, Christum eum *primum elegisse, et super* „ *eum ecclesiam suam aedificasse.*

E cap. 20, p. 124: „ Observat hic Cyprianus ex evan-

„ gelio varias clavium tum promissiones, tum repraesenta-
„ tiones, alteras ad Petrum, et reliquos apostolos promi-
„ scue, alteras ad Petrum solum pertinentes. Communes illae
„ promissiones sunt apud Matthaeum, Marcum, Joannem,
„ peculiares Petro factae apud Matthaeum, et Joannem. Quas
„ si diligenter vel ex Cypriano, vel ex evangelio consideres,
„ videbis conditionem Petri a reliquorum apostolorum, non
„ ob ea solum Christi verba, quibus dixit: *Petre, oravi pro*
„ *te, ne fides tua deficiat, et tu conversus confirma fratres*
„ *tuos*, et de didrachmate solvendo: *Solve*, inquit, *pro me,*
„ *et te*, et similia (quae absque dubio principatum quendam
„ Petri demonstrant). Sed ob ea potissimum, quae hic Cypria-
„ nus Magno compendio perstringis. Plenior est enim Christi
„ et promissio, et repraesentatio, quae Petro facta est: pro-
„ missio quidem, non tantum quod soli Petro dictum sit:
„ *Quaecunque solveris, aut ligaveris in coelis* (quae vox sin-
„ gulari numero concepta est, cum ad omnes promiscue apo-
„ stolos loqueretur, quod diligenter notavit origenes) sed
„ quod soli Petro dictum sit a Christo, se ecclesiam suam
„ super eum aedificaturum, adversus quam portae inferorum
„ nihil valerent . . . videamus jam, quibus verbis vel erga
„ apostolos, vel erga Petrum solum usus sit Christus, cum
„ hanc suam promissionem post resurrectionem ad rem con-
„ ferret. Petro quidem, et reliquis apostolis, miracula edendi,
„ doctrinam christianam per totum orbem propagandi, re-
„ tinendi peccata, et sacerdotii quoque ordinandi potestatem
„ dedit. Atque hic quidem, ut Cyprianus ait, omnes apostoli
„ pares sunt. Sed nulli nisi soli Petro Agnos, et oves pascendi
„ (quibus verbis totus Christi Grex Petro creditus est, idque
„ praesentibus ipsis apostolis) potestatem dedit. Quae vox non
„ solum docendi, quod commune erat omnibus apostolis mu-
„ nus, sed regendi, aut gubernandi auctoritatem complecti-
„ tur. Ut quemadmodum apostolis reliquos, ita ipsos Petro,
„ tanquam primo secundum se ecclesiae praesidi, Christus
„ subjecerit. Nisi forte ipsos neque inter Agnos, neque oves
„ Christi (quae voces totum gregem indicant) recenseas. „

## Melchiorre Cano.

Lib. 6, *loc. Teol.* cap. 3, propos. 1. « Atque idem rur-
« sum ex altero apud Matthaeum testimonio declaratur: *Beatus*

« *es*, inquit Dominus, *Simon Barjona etc.*, ubi notandum in « primis illud, quod cum omnes discipuli rogati fuissent, « caeteris tacentibus, unus Petrus respondit. Deinde et illud « advertendum, quod et nomen Petri antiquum Christus ser- « vavit, inquiens, *beatus et Simon*, et patris etiam nomen « addidit, ne ad Cananaeum possent verba referri. Nomen « quoque novum indidit, quod Petro non commune cum re- « liquis apostolis esset, sed proprium. *Et ego dico tibi*, ait « non Joanni, non Jacobo, sed *tibi*, *tu es*, non solum vo- « caris, sed *es Petrus*, hoc est Saxum. Unde et Joan. 1. Ce- « phas, idest, petra ingens, seu rupis magno ferendo aedi- « ficio idonea, a Domino vocatus est. *Et super hanc petram*, « inquit, *aedificabo ecclesiam meam*, idest super te, o Petre, « ut exponit Hilarius etc. »

E dopo avere rammentata l'altra esposizione di S. Agostino, soggiunge: « At lib. 1, Retract. cap. 21, hunc com- « munem sanctorum sensum non reprobat. Nec reprobari sane « is poterat, quem non summi modo pontificis, verum con- « cilia quoque probarunt, quemadmodum ex his quae postea « dicemus, perspicuum erit. »

### Ludovico Habert.

*De Hierarchia ecclesiastica* cap. 4, §. 1. « Unde in sensu « litterali vox, *petra*, ad personam Petri referri debet, non « ad ejus confessionem: Christus enim manifeste Petrum al- « loquitur, *tu es Petrus*, sive, *Cephas*, *et super hanc petram* « *etc.* ubi pronomen demonstrativum, *hanc*, demonstrat no- « men substantivum, quod praecessit, nempe Petrum, non « confessionem Petri, aut Christum, cum nomina illa in « praecedenti propositione non exprimantur. Quare posterior « sensus, quem sanctus Augustinus hic praeferre videtur (1), « non est litteralis, nec vim argumenti nostri minuit. Faten- « dum tamen est, orta haeresi Arii, qua negabat Christum « esse patri aequalem, ac consubstantialem, patres exten- « disse laudata verba, *super hanc petram etc.* ad divinitatis « Christi confessionem, indeque duxisse hoc argumentum. « Ecclesia fundatur in fide, et confessione unius veri Dei:

(1) Ciò neppure si verifica, come si è veduto.

« atqui ex scriptura Matth. 16, ecclesia fundata est in con-
« fessione, qua Petrus solemniter professus est Christum esse
« filium Dei vivi: Ergo revera Christus est filius Dei natu-
« ralis, et consubstantialis, non vero adoptivus. Sed laudati
« patres ita Arianos urgent hocce argumento, ut nihilomi-
« nus adhaereant genuinae, ac litterali loci illius interpre-
« tazioni, ut patet ex citatis textibus sanctorum Hilarii, Am-
« brosii, Chrysostomi. Quin sanctus Leo Serm. 3. in anni-
« versario suae assumptionis utramque interpretationem simul
« conjungit, ac confundit, quia revera ecclesia fundatur in
« fide, seu confessione sacrosanctae Trinitatis, et in persona
« S. Petri, sed diverso modo etc. »

## Giuseppe Bertieri Agostiniano

### Pubblico professore nella Università di Vienna.

Per condurre sino a questa ultima età il filo non mai interrotto della fin qui esposta invariabile tradizione, fia pregio dell'opera il produrre contro Eybel, ed i suoi aderenti la testimonianza di un illustre moderno professore, chiamato dal suo merito a più alto ministero. Il Bertieri (Theolog. Dogmat. Pars altera, Vindobonae 1777,) cap. 6, *de Christo Legislat. ec.* dopo aver provata §. 91 e 92, l'autorità conceduta da Cristo alla chiesa colla podestà delle chiavi, di formare leggi concernenti anche la disciplina, conforme a quanti praticarono gli stessi apostoli nel concilio di Gerosolima, soggiunge §. 98: « Nihilominus, ut rectus ordo, et
« fidei unitas servaretur, Petro Jonae filio clavium potestatem
« modo singulari detulit, et super ipsum veluti firmam pe-
« tram ecclesiam suam aedificatam voluit. Nam ab Andreae
« fratre ad Christum deductus, Simonis in Cephae, sive Petri
« nomen immutare jussus est, et quemadmodum Abram, eo
« quod credentium patrem Deus constituebat, Abraham vocari
« praecepit, ita Simon, quem Christus ecclesiae suae petram,
« et fundamentum designaverat, Cepham, hoc est, Petram
« nuncupari jussit. »

E §. 99: « Quod porro Christus adpromiserat, amplis-
« simam clavium potestatem se ei elargiturum, atque veluti
« supra firmam petram, et fundamentum ab ipso secunda-
« rium, et ministeriale ecclesiam suam aedificaturum, post

« resurrectionem suam impertivit. » Pietro è qui detto pietra e fondamento secondario e *ministeriale*, in virtù dell'amplissima podestà delle chiavi, che in modo singolare gli fu conferita da Cristo. Pietro è dunque pietra e capo *ministeriale*, inquanto fu da Cristo preposto a reggere la chiesa, come suo ministro, e vicario, e non in questo senso, che tale sia stato costituito dalla chiesa, secondo la distolta interpretazione degli avversarj; il che vie più apparirà dal tratto, che segue: « At vero, quum reliqui adstarent apo« stoli, ipsique soli (Petro) gregem universum regendi, pa« scendique potestatem tribuerit, evidens est, jurisdictionem « Petro datam tam amplam fuisse, ut in apostolos ipsos, « qui etiam Christi oves sunt, diffunderetur. Quod non mi« nus primi ministerialis in Petro fundamenti ratio exposcit, « et singularis ipsi facta clavium traditio persuadet. Hanc « ob causam apostoli cum Petro veluti capite suo commu« nionem retinere, et ab ipsis fundatas ecclesias edocere, ut « illum ecclesiae principem agnoscerent, tenebantur. » Se da Cristo ricevè Pietro la giurisdizione sopra gli altri apostoli, adunque non dagli apostoli fu costituito *capo ministeriale sopra di essi*, molto meno dalle chiese, ch'essi fondavano, ed alle quali erano anzi tenuti d'insegnare a riconoscere Pietro qual capo dato da Cristo alla chiesa universale.

Così §. 101: « Petrum apostolis reliquis praelatum, nec « non universae ecclesiae principem fuisse constans est pa« trum traditio. » In prova riporta l'autore gran parte delle autorità prodotte da noi ne' precedenti articoli, e conclude: « Manet itaque demonstratum, Petrum ex Christi institutione « principatum in universa ecclesia obtinuisse, atque in apo« stolos caeteros jurisdictione fuisse insignitum. Neque asser« tioni detrahitur, quod patres allata Christi apud Matthae« um verba non una ratione explicent, quidam petrae no« mine confessionem fidei, alii Christum ipsum, alii apostolos « omnes intelligant; nam iimet sensum literalem, secundum « quem Petrus designatur, admittunt . . . Hinc apparet fal« sum omnino esse, quod in encyclopedia art. *pape* habetur: « verba *super hanc petram* ad solam fundamentalem divini« tatis Christi veritatem, quam Petrus, abique apostoli prae« dicare debebant esse referenda ec. »

E §. 103: « Peculiaris Petro collata potestas primatus « dici consuevit, atque jam saeculo quinto iisdem verbis ab

« Augustino fuit nuncupata, haec vero excellens praerogativa « Christum habens institutorem juris est divini. At non eum « in finem Petro dedit, ut primus esset inter pates vel in « sola directione consisteret, sed ad unitatem in ecclesia ser- « vandam, cujus eundem constituit principium, et veluti cen- « trum. Hanc ob causam ipsius muneris erat fidei, morum- « que doctrinam ubique servare inviolatam, invigilare cae- « teris, omnes pascere; cumque praecellentiori, et singulari « penitus modo claves, imperii tesseram acceperit, fit, ut « quotquot adverteret a sana doctrina deflectere, modo sa- « cro imperio consentaneo cogere potuerit. Quamobrem pri- « matus Petri non honoris tantum est, sed etiam jurisdictio- « nis, quae tam ampla fuit, ut in apostolos caeteros etiam « se extenderet. »

§. 107. Spiega l'autore, come la podestà di Pietro, e degli apostoli passò a loro successori; e ben dichiara il divario, che vi ha in questa successione tra il romano pontefice successore di S. Pietro, e gli altri vescovi successori degli altri apostoli. Riguardo a questi avverte: « Qui vero succe- « dunt apostolis tam amplam non habent, quam apostoli « ipsi auctoritatem. Ii enim illimitatam habebant fundandi, « regendi, episcopos per civitates constituendi auctoritatem; « eorum vero successores, peculiaris tantum ecclesiae, si di- « visim considerentur, curam gerunt. » E qui due cose sono da notarsi conforme alla dottrina dell'autore. L'una, che la podestà degli apostoli, tuttocchè amplissima, era ciò non ostante soggetta alla giurisdizione, che Cristo conferì a S. Pietro sopra di essi. L'altra, che li vescovi non succedono a tutta l'ampiezza della podestà, ch'ebbero gli apostoli, cioè a quella podestà che propria era dell'apostolato, che personale vien detta da Pietro de Marca, straordinaria dalla comune de' teologi, e che dovea finire con essi, siccome si è notato a suo luogo nelle *osservazioni*.

Riguardo poi al romano pontefice riconosce l'autore §. 108, ch'ei succede a tutti li diritti di S. Pietro: « Res est « plane explorata, romanum episcopum in omnibus Petri ju- « ribus succedere, et primatum honoris non minus, quam « jurisdictionis in universa ecclesia obtinere. » E ciò perchè la podestà conceduta da Cristo a S. Pietro sì quella, che gli fu comune con gli altri apostoli, sì quella preminenza, che gli fu data come a capo sopra gli stessi apostoli, dovea

essere perpetua nella chiesa, ed in conseguenza prorogarsi ne' suoi successori. Ora, se gli apostoli, come dice Bertieri, ebbero come apostoli una podestà amplissima di fondare chiese, e costituire vescovi in tutto l'orbe, dovette certamente S. Pietro avere come apostolo la stessa podestà, e con superiorità di grado, come capo dato da Cristo agli apostoli, ed alla chiesa universale: altronde se *explorata res est*, come qui si riconosce, che il romano pontefice succede a tutti li diritti di quella podestà, che a S. Pietro fu data per propagarsi ne' suoi successori a perpetuità, ne viene per necessaria evidente conseguenza, che ne' romani pontefici dee sussistere a perpetuità la podestà, che ebbe incontrastabilmente S. Pietro di fondare chiese, e costituire vescovi per tutto l'orbe: conseguenza derivante altresì dal canone tridentino, da non potersi perciò negare da verun cattolico, come ampiamente lo dichiara il dotto Hallier, con altri allegati nelle *osservazioni preliminari*.

Le numerose testimonianze fin qui prodotte nell'analisi, e ne' supplementi, p. 32 e 85, dimostrano abbastanza, che i padri, e dottori ecclesiastici, li quali la voce *pietra* talvolta riferirono alla fede, o confessione di S. Pietro, non perciò perderono di vista la particolare, e propria relazione, che ha quella voce alla persona del santo apostolo, quale fu ravvisata espressamente dal Bossuet, ossia dall'autore *Defens.* P. 3, l. 8, c. 16, nelle autorità di S. Gio. Crisostomo: relazione, in virtù della quale non solo riconosce, che a S. Pietro fu veramente fatta, e propriamente la promessa di edificare sopra di esso la chiesa, ma di più attesta essere cosa confessata da tutti, e principalmente da padri Gallicani, e da teologi parisiensi; ed intanto non rammentata nella *dichiarazione*, perchè ivi non si trattava di stabilire cose appartenenti alla fede comune. Con quelle sole testimonianze, se vorrà valersene, potrà facilmente l'E. R. senza la briga di trovare nuove opere, soddisfare alla provocazione fattagli dal censore a tal riguardo. Toccherà poi a questo il mostrare, come sussista, che più di 17 non furono i padri, che presero la voce pietra per la persona di S. Pietro, e che ne' 44 citati da Launojo, non s'incontri luogo alcuno, in cui una tale spiegazione possa dirsi in qualche maniera indicata. Se ciò gli riesce, dovremo confessare ingenuamente la nostra

imperizia nella difesa di un Breve, che si regge da sè: altrimenti, staremo in silenzio.

## E P I L O G O.

Serva di epilogo, ed insieme di conferma a quest'analisi la dottrina della chiesa Gallicana, di quel celebre *Bossuet*, che tratto tratto ne viene opposto da nostri avversarj; dottrina, che sembra essa stessa essere un'epilogo dell'antica tradizione, esposta da quel gran maestro con una forza, ed una chiarezza superiore agli artifiziosi avvolgimenti, co'quali tentano i novatori di oscurarla. Egli adunque nelle *meditazioni sul vangelo*, sotto il titolo: *Continuazione del sermone di NOSTRO SIGNORE nella cena* ( 70°. giorno ), spiegando la preghiera di Cristo ( Luc. 22. ): « *Simon, Simon, ecce Satanas expeti-* « *vit vos, ut cribraret sicut triticum: ego autem rogavi pro* « *te, ut non deficiat fides tua*, viene a dire: « Chi può du- « bitare, che S. Pietro non abbia ricevuta per questa pre- « ghiera una fede costante, invincibile, irremovibile, ed inoltre « sì abbondante, che fosse capace di raffermare non solo il « comune de'fedeli, ma ancora i suoi fratelli gli apostoli, « ed i pastori del gregge, con impedire Satanasso di *cri-* « *brarli?* »

Indi soggiunge: « Questa parola ricade manifestamente « in quella, ove avea detto: *Tu es Petrus.* Ho cangiato il « tuo nome di Simone in quello di Pietro, per segno della « fermezza, che a te voglio comunicare, non solo per te, « ma ancora per tutta la mia chiesa; imperocchè *io la vo-* « *glio edificare su questa pietra.* Voglio mettere in te in un « modo eminente, e particolare la predicazione della fede, « che ne sarà il fondamento. »

Qui pietra della chiesa vien chiamata la fermezza comunicata da Cristo a Pietro, e la predicazione della fede è detta fondamento della chiesa, inquanto per modo eminente, e particolare collocata in Pietro.

Dichiara poscia Bossuet, come dopo la caduta adempì Cristo in Pietro ciò, che gli avea promesso, e di lui si servì *per confermare i suoi fratelli*: « Imperciocchè fu degli apo- « stoli il primo cui apparve dopo la sua risurrezione: *Vivus* « *est Cephae* ( S. Paolo I ad Cor. 15 ), *et post hoc undecim:* « E li discepoli fra di loro dicevano ( Luc. 24. ): *Quod sur-*

« *rexit Dominus vere et apparuit Simoni.* Era apparito alle
« pie donne, ma tra li fratelli non si parlava che della te-
« stimonianza di Simone, che dovea confermarli. Fu anch'egli
« quello, cui riservò a S. Giovanni l' onore d'entrare primo
« nel sepolcro, ove non era giunto se non il secondo, per-
« chè fosse il primo testimone de' segni della Risurrezione,
« e d'allora vien notato, che S. Giovanni vide que' segni,
« e credè, ma non è celebrata con distinzione fra i disce-
« poli, se non la fede di Pietro, e non quella di Giovan-
« ni (1). »

Passa Bossuet alla pesca misteriosa fatta dagli apostoli sotto gli occhi di Cristo, ne rileva le significanti circostanze, e conclude: « E tutto ciò in figura della predicazione apo-
« stolica, che cominciata da S. Pietro il dì della Pentecoste,
« e ne' seguenti, trasse tante migliaja di anime a Cristo, e
« formò in Gerusalemme il corpo della chiesa, che do-
« vea in seguito moltiplicarsi con tanta fecondità per tutta
« la terra.

« Ecco ciò che figurava questa pesca degli apostoli, sendo
« S. Pietro alla testa loro, e confermandoli, col suo esem-
« pio. Perciò a lui ancora disse Cristo, e non a Giovanni,
« nè agli altri (Joann. 21.): *Pasce agnos meos, pasce oves*
« *meas*, pasci le madri, ed i loro parti. Il che torna al me-
« desimo comando di raffermarli nella fede: posciachè egli
« è un governare il gregge, il raffermare in esso lo spirito
« della fede, e pascerlo colla parola, e così anche nell'aspet-
« tativa della discesa dello Spirito, fu S. Pietro il condottiere
« degli apostoli in quell'atto memorabile, ove fecero il sup-
« plemento del collegio apostolico . . . . *C'est donc par Pie-*
« *tre principalement qu'il est rangé* (S. Mathias) *parmi les*
« *apotres.* »

(1) Quella speciale credenza, che nota il Bossuet essersi prestata da discepoli alla testimonianza di S. Pietro, fu già rilevata da Eutimio, scrittore assai commendato da Sisto di Siena, dal Baronio, e dal Maldonato (Comment. *in evangel. secundum Marcum.* C. 48):
« primum itaque apparuit Christus Magdalenae, et alteri Mariae:
« deinde his duobus; postmodum Petro: demum vero illis duobus.
« Sane his non est habita fides: Petro vero tanquam summo ac
« principi caeterorum creditum est: et ita duo qui apud Lucam ab
« Emmaus reversi sunt, invenerunt apostolos dicentes: Surrexit Do-
« minus vere, et visus est a Simone. »

E seguitando ad esporre le sublimi funzioni del primato esercitato da Pietro, nota tra le altre: « Ch' ei fu quello, « che percosse d' anatema il mago Simone, e nella persona « di lui tutti gli eretici, de' quali quell' empio era il capo: « ch' ei fu quello, che il primo visitò le chiese perseguitate, « come loro padre comune, affinchè non solo la predicazio- « ne, ma ancora la visita delle chiese, ch' è il nerbo del « governo ecclesiastico fosse cominciata, e come consacrata « nella sua persona: ch'ei fu, che consacrò le primizie de' gen- « tili nella persona del Centurione Cornelio: che i discepoli, « i quali temevano, che non avesse ecceduto, con annun- « ziare il Vangelo a gentili, impararono da lui, che lo Spi- « rito Santo era loro comune con essi, e per la parola di « lui raffermati furono ne' veri sentimenti.

« Paolo destinato da GESU' CRISTO ad essere partico- « lare predicatore de' gentili, prima di essere impiegato a « questo ministero, e di esercitare pienamente il suo apo- « stolato, *va a vedere Pietro per contemplarlo*, dice l' origi- « nale, come capo del gregge, come la maraviglia della « chiesa, siccome lo spiegano i santi padri. S. Giacomo vi « era; ma non è Giacomo, che S. Paolo andava a vedere: « venne, dice egli, a vedere Pietro: stette quindici giorni « con esso, ed autorizzò la sua predicazione con questa te- « stimonianza. »

Dimostra Bossuet (gior. 72.) come queste prerogative di Pietro si sono col primato di lui prorogate ne' suoi successori. « Seguitiamo il mistero: questa parola: *Confirma fra-* « *tres tuos*, non è un comando, che in particolare faccia il « Signore a S. Pietro: egli è un uffizio, ch' ei vuole, ed in- « stituisse a perpetuità nella sua chiesa. La forma data da « GESU' CRISTO a discepoli, che radunava intorno a sè, « ella è il modello della chiesa cristiana sino alla fine de' se- « coli. Dal momento che Simone fu messo alla testa del « collegio apostolico, ch' ei fu chiamato Pietro, e fatto da « Cristo fondamento della sua chiesa, per la fede, ch' ei vi « dovea annunziare a nome di tutti, da quel momento si « fece lo stabilimento, o se si vuole, la designazione di un « primato nella chiesa in persona di S. Pietro . . . . . do- « vea sempre esservi un Pietro nella chiesa, per confermare « i suoi fratelli nella fede, era questo il mezzo più adat-

« tato per istabilire l'unità de' sentimenti, che il Salvatore
« desiderava sopra ogni cosa .....

„ Nello stesso tempo, che GESU' CRISTO instituì questo
„ uffizio nella chiesa, fu duopo destinargli una sede fissa per
„ il suo esercizio. „ E qui luminosamente espone Bossuet gli alti disegni della provvidenza nello sciegliere „ la città pa-
„ drona del mondo, e regina delle nazioni, per ivi collocare
„ quella sede di unità, da cui la fede come da luogo più
„ eminente dovea essere predicata a tutta la terra......

„ Allorchè bisognò consumare l'opera, e mettere Roma
„ alla testa di tutte le chiese cristiane. Voi Signore, a quella
„ inviaste il grande pescatore d'uomini, voglio dire l'apo-
„ stolo S. Pietro, affine di consacrare questa chiesa col suo
„ sangue, e stabilirvi la principale sede de' cristiani, ove do-
„ vea la fede essere confermata.

„ Avete fin d'allora, Signore, talmente disposte le cose, che
„ i successori di S. Pietro, a quali fu dato per eccellenza
„ il nome di papi, cioè di padri, hanno confermato i loro
„ fratelli nella fede, e la cattedra di S. Pietro è stata la
„ cattedra d'unità, nella quale tutti li vescovi, e tutti li fe-
„ deli, tutti li pastori, e li greggi tutti si sono uniti.

« Noi vedremo l'autorità di questa gran sede essere da
« per tutto alla testa della condanna, e dell'estirpazione del-
« l'eresie. La fede romana sempre è stata la fede della chiesa.
« La fede di S. Pietro, cioè quella, che ha predicata, e la-
« sciata in deposito nella sua cattedra, e nella sua chiesa,
« che vi si è sempre inviolabilmente conservata, è sempre
« stata il fondamento della chiesa cattolica, nè si è smen-
« tita giammai. »

Ecco spiegato, e confermato dal gran *Bossuet*, come hanno da intendersi li padri, ove dicono essere la chiesa fondata sulla fede, o confessione di Pietro, vale a dire, come si è fin qui ampiamente dimostrato, sulla fede, o confessione di Pietro, in quanto predicata da esso, e depositata nella sua cattedra, nella sua chiesa, in virtù del qual deposito la cattedra, la sede di Pietro, è cattedra dell'unità, e fondamento della chiesa cattolica.

# APOLOGIA COMPENDIOSA

DEL BREVE

SUPER SOLIDITATE

# AVVISO

## DEL GIORNALISTA ROMANO

*Premesso alla prima edizione.*

*L'autore, per ogni sorta di pregj chiarissimo, della* confutazione di due libelli contro il Breve SUPER SOLIDITATE... in cui si condanna il libro di Eybel: *Che cosa è il papa? stampato (benchè senza data) qui in Roma nel* 1789 *in due volumi* in quarto; *l'autore stesso concepì il disegno utilisimo di compendiare quella sua opera insigne, tanto per facilitare viemeglio alla moltitudine de' leggitori la circolazione delle dottrine cattoliche, che vi son dimostrate; quanto anche per aggiugnere in qualche luogo nuove osservazioni, e dichiarazioni. E questo nuovo lavoratissimo opuscolo, che forma una* compendiosa apologia *del Breve* = SUPER SOLIDITATE = *ha avuto l'A. ch. la degnazione di indirizzarlo a noi che non potevano cogliere opportunità più gradita per darlo nell' intero quinterno II. del* supplemento *al nostro giornale del* 179, *noi non siamo molto soliti di scaricare sopra i letterati estranei la fatica, che dobbiamo portare noi stessi in servigio del pubblico; ma i nostri lettori si avvedranno, anche senza prevenzione nostra che questo opuscolo meritava bene di formare una distintissima eccezion della regola etc.*

D. F.

# ALTRO AVVISO

## PREMESSO ALLA SECONDA EDIZIONE.

*Nel produrre alla luce colle stampe del giornale romano il ragguaglio somministrato dall' autore medesimo dell' opera sua intitolata* = Confutazione di due Libelli diretti contro il Breve SUPER SOLIDITATE = *stimò Ch. Giornalista fregiarlo col titolo di* APOLOGIA COMPENDIOSA *dello stesso Breve. In questo suo ragguaglio dovette l' autore tenere una certa misura per non oltrepassare di troppo la solita mole de' quinterni di supplemento al giornale. Ora nella ristampa, che s' imprende di questo breve opuscolo per unirlo al corpo della Confutazione, si riproduce coll' aggiunta di alquanti argomenti da confermare vieppiù ed illustrare le dottrine, che nella sovrabbondante copia di monumenti somministrati dalla più remota antichità, prescelte furono dall' autore a confutare, e mettere in piena luce di evidenza l' irragionevolezza, la vanità, l' incoerenza delle calunniose erronee eccezioni opposte al decreto pontificio in que' due infelici libelli. Gran fatto! I padri dicono espressamente quanto di loro si riferisce nel Breve. Gli avversarj tentano di far dire loro tutto il contrario di quello, che suonano le loro espressioni. Se la semplicità è amica del vero: Se il raggiro è indizio di frode, e di falsità chi può ragionevolmente dubitare, qual sia il vero senso de' padri? o quello che chiaro si appresenta nelle loro espressioni oppure quello che contro l' ovvio significato delle parole, se ne vuole spremere a forza di sofistiche, lambiccate interpretazioni? etc.*

# APOLOGIA COMPENDIOSA

## DEL BREVE

## DEL SANTO PADRE PIO SESTO

## SUPER SOLIDITATE

*Indirizzata a un giornalista ecclesiastico di Roma.*

Nel porgere alla gentilezza di lei, ch. sig. le dovute grazie per la compiacenza, con cui si è preso l'assunto di dare in questo riputatissimo giornale romano (18 decembre 1790) l'estratto della *Confutazione* di due libelli emanati contro il Breve *Super soliditate*, mi fo ardito di esporle alquanti riflessi, dai quali possa meglio rilevarsi l'intento, che mi sono prefisso nel comporla. Io veramente riguardo alle tenui produzioni, che mi sono fin qui, non so come, uscire dalla penna, poco, anzi niun pensiere mi son dato di procacciar loro per via de' giornali quella celebrità, che non dovea lusingarmi nè mi lusingava, che si potessero meritare per se stesse. E posso dire con verità, che sendo sempre stata la mia maggior premura di sostenere il carattere di vero cattolico, non ho creduto dover gran cosa inquietarmi della varietà dei giudizj, che venissero a cadere unicamente sul merito, che può competere alla qualità di scrittore. Ma qui, trattandosi della difesa di un decreto dommatico contro gl'insulti di due violenti, non men che volonterosi aggressori, ho creduto non doversi trascurare mezzo alcuno di facilitare a chi vorrà leggere il discernimento da farsi tra le opposizioni, che riguardano direttamente il Breve, e l'affollamento di quelle perpetue digressioni, colle quali hanno con insidioso

artifizio tentano i censori di oscurarne la chiarezza, ed ingombrare la mente di quei leggitori, che per soverchia indolenza prestano spesse volte all' ardita bugia quella fede, che si dee alla modesta verità.

Comincia il Breve da una succinta, ma chiara, e precisa esposizione del domma cattolico intorno al primato, tratta dalle pure schiette parole della scrittura, de' concilj, e de' padri. Ov' è ben da notare, come nell' imprendere, che fa l' uno de' censori a volerne calunniare l' esattezza, non seppe avvedersi, ch' faceva ricadere sul testo evangelico, e sulla stessa espressione di Cristo quel difetto di precisione, che la sua depravata fantasia faceagli travedere nel Breve (1).

Si espongono indi nel decreto pontificio i principali capi degli errori adottati dall' Eybel contro l' innata essenziale autorità del primato: errori tali, che di già furono dalle celebri facoltà di Parigi, e di Lovanio, e da Gersone medesimo giudicati non potersi sostenere senza taccia di eresia, siccome quelli, che vengono a ferire direttamente l' articolo *et unam sanctam* ec., del simbolo: giudizio troppo miseramente giustificato dagli stessi censori del Breve, li quali per difendere le dottrine di Eybel sono incorsi in più e più altro non men ree proposizioni. Ed è qui anche da notare l' orrenda bestemmia, rilevata nel Breve, in cui per avvilire la dignità del pontificato venne Eybel a prorompere, col mettere in derisione, quali fanatici sfoghi di una vil turba ed ignara, le stesse sacrosante parole dirette dal Salvatore a S. Pietro (2).

(1) L' autore della *Voce ec.* accusa il Breve di un difetto di precisione nell' accennare che fa la podestà conferita da Cristo a S. Pietro *fratres confirmandi:* e ciò perchè di quel testo evangelico *confirma fratres tuos* abusano gli adulatori del papa in favor della inerranza pontificia. Adunque se il supposto difetto di precisione nasce da quel preteso abuso, dovrà il difetto di precisione cader sul testo, di cui si fa il detto abuso, e non sul Breve, che altro non fa, che l' accennarne le parole, quali stanno nel vangelo.

(2) Tra le voci, che per deridere la dignità del pontificato non si vergognò Eybel di mettere in bocca della turba fanatica, vi ha questa segnatamente: che nel vedere comparire il papa non avrebbe quella turba mancato di esclamare: *Ecco l' uomo, che da Dio ha ricevuto le chiavi del regno dei cieli colla podestà di legare e di sciogliere!* Saranno dunque voci di fanatica turba le stesse sacrosante parole dirette da Cristo a S. Pietro? *Horresco referens.*

Segue nel decreto una scelta copia di testimonianze tratte da concilj, e da' padri, nelle quali come in un lucido specchio volte il santo padre, che da tutti si potesse ravvisare contrapposta l' antichità della tradizione alla novità dell' errore, accoppiando in tal guisa sull' esempio de' suoi più gloriosi santi predecessori (Innocenzo, Bonifacio, Celestino, Leone, Gelasio, Simmaco ec., ec.) al vigore dell' autorità apostolica nel proscrivere l' errore, il magistero dell' insegnamento specialmente affidato alla cattedra di Pietro per giustificarne la condanna, e confermare i fratelli nella fede.

Qual compenso rimaneva pertanto al sinistro talento degli aggressori per oscurarne la chiarezza ed eluderne l' autorità? Non altro, fuorchè il trito artifizio solito usarsi da' novatori, e da Chemnizio specialmente contro i sacri decreti dell' ecumenico concilio di Trento. Non avendo che opporre direttamente al Breve, si sono appigliati al disperato partito: 1. D' imputare ad esso sentimenti, ed espressioni, che non vi sono; 2. Sotto pretesto di pigliarsela coll' estensore, attribuire al Breve tutto ciò, che è piaciuto loro di andarsi figurando, che siasi non già detto, ma voluto dire dall' estensore: e spaziando così per le occulte mire di esso, largo campo si sono aperto di declamare senza fine, e fuor d' ogni proposito contro dottrine, che sebbene vere in se stesse, pure non sono contemplare nel presente Breve; 3. Affermare con patente impostura, e più volte replicare, altro non essere le dottrine dell' Eybel, se non quelle, che comunemente si tengono dal clero, e dalli più celebri dottori della Francia; 4. Sfigurare con torte, strane, ed anche più volte ridicole interpretazioni le luminose incontrastabili autorità recate nel Breve contro gli errori dell' Eybel proscritti nel medesimo; 5. Col volere adattare, e rivolgere in prova, e conferma delle dottrine dell' Eybel queste, ed altre autorità de' concilj, e de' padri si sono palesati non solo aperti difensori, e apologisti di quelle ree massme, ma le hanno vieppiù aggravate coll' aggiunta di altre depravate conseguenze, e proposizioni analoghe ai medesimi principj.

Adunque tra le cose, che si riprendono, quasi chè fossero nel Breve, vi ha in primo luogo, che *il romano pontefice è il solo vicario di Gesù Cristo, e che tali non siano ancora gli altri vescovi.* Ed è questo anche uno dei capi, da' quali prendono motivo i censori di declamare contro i

consultori del papa, quasi che non sappiano esaltare la dignità pontificia senza deprimere quella dei vescovi. Eppure in niuna parte del Breve s'incontrano siffatte espressioni; bensì vi è il papa denominato *unus supremus Christi vicarius*, verità incontrastabile, ma che non toglie, che non possa la qualità di vicario di Cristo attribuirsi a qualsisia pastore in quella parte del ministero, ch'egli esercita in nome di Cristo. Egli è però da notare, che una tal denominazione in quanto si attribuisce a chi rappresenta Cristo quel capo universale della chiesa, non può convenire che a quello, che è da Cristo costituito capo visibile della chiesa; ed in tal senso, che è anche il più proprio, ed ovvio, il papa per antonomasia, ed uso costante della chiesa il solo è, che s'intende, e dee intendersi sotto il nome assoluto di vicario di Cristo. Ciò ancora, che può recar qualche maraviglia, si è, che in forza del raziocinio, che l'A. delle R. oppone al Breve, si viene a direttamente concludere, che il papa solo debba dirsi vicario di Cristo. Vuole, che si accordi, che *S. Pietro fu vicario di Cristo, ossia quegli, a cui da Cristo erasi conferito il primato.* Se dunque per una parte S. Pietro dee riconoscersi vicario di Cristo, in quanto gli fu da Cristo conferito il primato (che tale è il senso ovvio della frase dello scrittore), e se per altra parte al solo S. Pietro fu il primato conferito, non è forse diritta, e necessaria conseguenza, che anche il solo S. Pietro debba riconoscersi vicario di Cristo?

Neppure è da passare sotto silenzio la calunniosa imputazione dell'A. della V, che siasi tentato d'avvilire nel Breve la dignità de' vescovi per esaltare quella del papa. Non vi ha sillaba nel Breve, che possa dirsi men che onorifica verso la sublime dignità dell'episcopato. La subordinazione de' vescovi al papa, subordinazione incompatibile coll'uguaglianza voluta dagli avversarj, è domma di fede: subordinazione pertanto, che non può dirsi lesiva de' diritti de' vescovi, se non si vuole, che un domma di fede pregiudichi alla dignità dell'episcopato. Ma forse più riverenti si dimostrano li nostri avversarj verso li vescovi con associare loro il presbiterio, siccome in altre prerogative, così pure nel potere di concedere tutte le indulgenze? Pretensione, che altronde non si sa, come possa nelle lor teste conciliarsi con quella plenipotenza, che vogliono essere stata conferita da Cristo non meno a' successori degli apostoli, che agli apostoli medesimi.

Non meno vanamente si obbietta dagli avversarj la proposizione, che *la facoltà delle chiavi non sia stata comunicata immediatamente a tutti gli apostoli.* Punto, di cui non si fa menzione nel Breve. Probabilmente non ignorava l'estensore l'espresso sentimento del V. Bellarmino (de Rom. pont. l. 4, c. 23.) *Apostolos a Christo jurisdictionem omnem accepisse.* Nè pare credibile, che avesse voluto, che insieme con gli errori di Eybel riprovata comparisse nel Breve questa sentenza di un sì dotto, e pio cardinale.

Calunniose del pari sono le grida, che tratto tratto alzano i censori contro il Breve, quasi chè in esso si rappresentasse il papa qual padrone, e capo dominante, che vivifichi la chiesa. Non vi ha ombra, non vestigio di siffatto linguaggio in tutto il tenore del decreto: ed assurdo sarebbe il pensare, che avesse voluto l'estensore conculcare la dottrina comune de' teologi, e dello stesso Bellarmino (l. 1. de Rom. pont. c. 9.): « Quod solus Christus sit caput principale, et per« petuum totius ecclesiae. Ut enim regnum non dicitur esse « pro regis, sed regis, et domus non est oeconomi, sed Do« mini: sic ecclesia non est corpus Petri aut papae, qui « solum ad tempus, et alterius loco eam gubernat, sed Chri« sti, qui propria auctoritate, et perpetuo illam regit . . . « Jam igitur ecclesia est corpus Christi, non Petri, quia « Christus, tanquam corporis hujus hypostatis omnia membra « sustentat, et omnia in omnibus operatur; per oculum vi« det, per aures audit: ipse est enim, qui per doctorem « docet, per ministrum baptizat, per omnes denique omnia « facit. Quod certe nec in Petrum, nec in ullum alium ho« minem cadit ». Adunque da ciò, che il romano pontefice dicasi costituito da Cristo capo supremo, e reggitore della sua chiesa in terra, ella è una mera cavillazione il dedurre, che vogliasi trasferire nel papa l'eccelsa prerogativa, che a Cristo solo compete, di essere il sovrano padrone, e capo dominante, che colla sua virtù sostenta, e vivifica la chiesa. Egli è poi un misero appiglio il prendersi a volere abbassare la dignità pontificia, e farla dipendere dalla chiesa coll'affettazione di chiamare il papa capo ministeriale, poichè non convenendogli una tale denominazione, se non in quanto egli è ministro di Cristo, e da Cristo destinato a rappresentarlo visibilmente nella dignità di capo della chiaro è, che le qualità di capo ministeriale, fondata su di un ministero

affidato da Cristo, lungi dal derogare alla dignità di un tal capo, ella è anzi un augusto titolo, che ne rialza viemaggiormente, e ne accerta l'autorità sopra tutti li fedeli, siccome proveniente da quello, che è il supremo dominatore della chiesa, non altrimenti che la qualità di capo ministeriale di un vice-re nol fa, nè il dimostra dipendente dal regno, ma soltanto dal sovrano, che glie ne affida il governo per fare le sue veci, e rappresentarlo nel regno.

Maggiore sorpresa dovrà recare l'imputazione, da cui ha stimato l'A. delle R. dar principio alla sua censura. « Tutto « il sistema Ildebrandico, *dice egli p.* 12, si riduce a pre- « tendere, che il vescovo di Roma sia monarca supremo, « ed infallibile dell'universo per riguardo alle cose tutte sì « spirituali, che temporali. Or questo si è appunto quello, « che ci si vuole inculcare quale articolo di nostra santa « fede da chi in Roma ha disteso questo Breve, al quale « perciò in avvenire darò il nome di *estensore romano.* » Questo sorprendente intento lo addita l'A. *apertamente significato* ne' tre ultimi paragrafi. Quivi si comanda a qualunque cristiano, in qualunque luogo si trovi, che niuno possa leggere, ritenere, stampare, o fare stampare il libro di Eybel. Ora soggiunge egli, essere ormai cosa nota, e incontrastabile presso i giuspubblicisti, che il concedere, o negare l'introduzione, la vendita, e la stampa di qualunque libro, o carte su di qualsivoglia argomento, è un diritto proprio totalmente della sovranità: « Dunque non ha potuto il R. E. attri- « buirlo al papa, se non perchè egli creda il papa monarca, « e padrone supremo del temporale a tenore del sistema Il- « debrandico. »

Già si è notato nella *confutazione* che nei tre ultimi paragrafi altro non si contiene, che la formola solita usarsi ab antico nella proibizione de' libri, ed essere pertanto cosa ridicola il riferirne la colpa, o il merito al estensore del presente Breve.

Si è provato, esser dottrina nota, ed incontrastabile presso i cattolici, avere la chiesa l'autorità di proibire i libri tendenti a corrompere la purità dell'insegnamento. Se ne sono accennate illustri testimonianze di molto anteriori alla nascita d'Ildebrando, e del preteso sistema Ildebrandico; sia nel can. 16 del concilio IV di Cartagine, cui sottoscrisse S. Agostino; sia nella lettera 66, l. 6, di S. Gregorio M., di cui sen-

dosi ommessa, non so per quale inavvertenza, la promessa citazione a suo luogo si crede opportuno il supplirne qui la mancanza. Era ricorso a S. Gregorio un monaco prete per nome Atanasio soggetto al vescovo di Costantinopoli, per giustificarsi di una taccia ereticale appostagli, e querelarsi del trattamento, cui avea dovuto per tal motivo soggiacere. Per procedere colla solita sua cautela volle S. Gregorio interpellare il vescovo, il quale rispose, essersi commosso contro il monaco per cagione, che si era trovato presso di lui un codice infetto d'eresia, ed insieme diedesi premura di trasmetterlo al pontefice, perchè potesse chiarirsene. Lo scorse S. Gregorio: *Et quoniam* (così scrive) *manifesta in eo haereticae pravitatis venena reperimus, ne denuo debuisset legi vetuimus.* Testo ben rimarchevole, cui non ommise il Maurino di apporre la nota seguente: « Agnosce antiquam in romanis « pontificibus libros aliquos prohibendi potestatem, et con- « suetudinem, cui parere tenebantur etiam orientalis ecclesiae « alumni Costantinopolitano patriarchae, aut alteri alioquin « subditi. » Ed è chiaro per se stesso, che la proibizione di leggere un cattivo libro porta seco quella di ritenerlo, ed in qualunque modo divulgarlo.

Altronde il diritto, che i pubblicisti giustamente riconoscono nella sovranità di proibire i libri pregiudicievoli al buon ordine del governo, punto non esclude il diritto della chiesa di proibire i libri perniciosi nell'ordine della religione. Anzi l'uno ajuta l'altro, ed ambidue cospirano, sebbene per vie diverse, al medesimo scopo della pace, e tranquillità degli stati. Non credè al certo il gran pontefice S. Gregorio, e neppure per sospetto cadde il pensiero ad alcuno, che il vietare la lettura di un libro infetto fosse un attentato contro la sovranità, e per cui si arrogasse l'assoluta universale padronanza su il temporale di tutto il mondo. All'acutezza del secolo illuminato riservata era la gloria di svelare un sì astruso prodigioso arcano.

Neppure so, come sia per riuscire all'A. delle R. di accordare questo suo più che sottile avvisamento colle regole comuni della logica, o artificiale che si voglia, o soltanto naturale. Supposto ancora che la proibizione de' libri fosse uno di que' diritti privativi della sovranità, compresi sotto il nome di regalie, non si vede, come la particolar pretensione di un particolar diritto, supposto anche indebito, possa

includere la universale pretensione di universale padronanza sul temporale di ogni sovranità. Tra le regalie suole da' pubblicisti annoverarsi il diritto di battere moneta. Si sa, che in certi tempi, ed in più stati fu da certi particolari signori preteso, ed esercitato questo diritto. Non perciò furono imputati di volersi arrogare l'assoluta universale padronanza sul temporale di quelle rispettive monarchie. Così credevano alla buona i nostri vecchi, che dal particolare non vaglia la conclusione all'universale. Quindi apparisce anche per questo verso, quanto felice sia nell'arte del ragionare il nostro avversario, nell'apporre all'estensore del Breve in virtù dei tre ultimi paragrafi, che neppure gli si possono attribuire, il formato disegno di promulgare quale articolo di nostra santa fede, che il papa sia padrone supremo del temporale di tutto il mondo.

Oltrechè chi si attenta di censurare un decreto pontificio, dovrebbe non ignorare la differenza, che vi ha tra la parte dispositiva, in cui si condanna l'errore e si stabilisce, o conferma il domma, e la precettiva, che si soggiunge relativa alla esecuzione del decreto contro le contravvenzioni de' refrattarj.

Seguitando la stessa traccia, nè facendo fine i censori di leggere nelle intenzioni dell'estensore ciò, che non può leggersi nel Breve, non si fanno scrupolo di rappresentare, chi come canonizzata in esso, chi come almeno insinuata la dottrina della infallibilità pontificia; come pure la sentenza, che dal romano pontefice ripete l'immediata communicazione della podestà di giurisdizione nei vescovi. Qual sia in ciò l'intento loro, il manifesta l'impostura stessa, la quale svelata che sia, scuopre con se stessa l'inganno, che si ordisce e si vuole ricoprire sotto la medesima. Non vi era mezzo più acconcio di sollevare a favore di Eybel contro il Breve i difensori delle contrarie massime, quali pure ve ne sono fra cattolici. Curiosa però è la discordanza de' due censori circa il numero de' sostenitori della infallibilità. L'uno la vuole ormai ristretta nelle mura di Roma tra li curiali, e adulatori del papa. L'altro più astuto sostiene, essere pur troppo diffusa la setta degli Ildebrandisti, e di questa diffusione si vale a giustificare l'intento d'Eybel nel pubblicare il suo libro, a fine di richiamare ne' popoli la perduta idea del primato.

Lasciamogli accordarsi, o dibattersi fra di loro, e tor-

nando al proposito diciamo francamente, la questione dell'infallibilità in niun luogo del Breve trovarsi fra gli articoli, che notati sono, e condannati nell' opuscolo di Eybel. Come dunque tanti clamori su questo punto? Il Breve non parla dell'infallibilità, e li censori non finiscono di declamare contro l'infallibilità. Qualche gran cosa bisogna pure, che caduta sia dalla penna dell' estensore. Qual sarà mai? Ella è tale, che appena si crederebbe, se non si riportassero le parole stesse dell' A. delle R. p. 15: « Egli è certo, che « ha ( l' E. ) riempito questo Breve di quelle stesse testimo- « nianze de' padri, e de' concilj, sulle quali si fondano i di- « fensori dell' infallibilità. » Quasi fosse disdetto di opporre agli errori di Eybel quelle stesse testimonianze, sulle quali si fondano i difensori del primato di qualunque scuola contro i novatori, come si è notato nella *confutazione.* )

Ma sebbene prescinda il Breve dalla questione dell' infallibilità, l'ostinazione degli avversarj, a farne come uno de' principali capi delle loro censure, ha messo chi ne ha impresa la confutazione nell' impegno di ribattere i loro cavilli, se non per difesa del Breve, almeno perchè non potessero volgere il silenzio in argomento di trionfo. Non è però, che ve ne fosse gran bisogno. Non ad altro giungono i loro sforzi, che a riprodurre debolmente gli argomenti con più forza prodotti dall' autore della *difesa* della dichiarazione del clero gallicano an. 1682, e di già vittoriosamente confutati da parecchi celebri scrittori, e singolarmente dal ch. cardinale Orsi nella prima parte della sua opera contro l' autore di quella *difesa.* Pure possiamo, e forse non del tutto in vano, lusingarci, che le arguzie de' censori ne hanno servito di eccitamento, come suole avvenire in siffatti casi, a qualche particolare riflesso, onde rimanga vie più confermata la dottrina combattuta da essi.

Senza ripetere le molte cose prodotte a tal proposito, soggiungeremo un solo Breve tratto del ch. Bossuet omesso nella *confutazione*, da cui maggior forza prenderà uno degli argomenti, che si sono diretti contro l' autore della suddetta *difesa.* Fu già rilevato, come in questa *difesa* (l. 10, c. 5.) confessa l' autore, che in virtù della promessa di Cristo: *Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua*, tutti li romani pontefici *accipiendi sunt tanquam una persona Petri, in qua fides nunquam penitus deficiat*; talchè debba intendersi *Petri nun-*

*quam defectura fides, quod eam ecclesiae romanae semel traditam in eadem ecclesia, ipsaque successorum serie conservat, ac fovet.* Che più? Da questa stabilità della fede nella sede romana fa egli dipendere la stabilità della fede nella chiesa universale, c. 6: *Quae proinde cathedra* (Romana( *si concidere posset, fieretque jam cathedra non veritatis, sed erroris et pestilentiae, ecclesia ipsa catholica non haberet societatis vinculum, jamque schismatica ac dissipata esset, quod non est possibile.* Tutta questa è dottrina espressamente stabilita nella *Difesa.* Dopo una sì chiara, sì luminosa, e precisa confessione, niuno avrebbe mai potuto aspettarsi una si strana, stupenda variazione, qual si mette innanzi, e si promuove dall'autore medesimo nel cit. c. 5, cioè, che a quella fermezza di fede riconosciuta da lui come stabilita nella sede romana in virtù della promessa di Cristo fatta a S. Pietro, non osti punto, *si aliquot pontifices officio defuerint, atque a vera fide, eique conjuncta fidei professione aut praedicattione aliquando aberrarint. Stat enim romana fides, ab eorum antecessoribus stabilita, ab eorum successoribus statim vindicanda . . . . Atque ut in aliquibus vacillet, aut concidat, non tamen deficit in totum, quae statim revictura sit.* Non si tralasciò di osservare nella *Confutazione* la grave ferita, che con siffatta eccezione viene a farsi da quello scrittore alla inviolabile fermezza della promessa di Cristo, quasi che l'onnipotenza di quella parola, che sostiene la totalità della successione non avesse forza di sostenerla in tutta la serie degli anelli, ossia de' pontefici che la compongono, li quali formano come una sola persona con Pietro medesimo. Ed in vero confessando altresì lo scrittore medesimo, non doversi distinguere la fede della chiesa romana dalla fede de' suoi pontefici, *quum scilicet non aliter quam a Petro primo, atque a Petri successoribus romani didicerint*, seguirebbe, che vacillando la fede nella predicazione di un romano pontefice, vacillerebbe nella chiesa, e cattedra romana; ed avverrebbe ciò, che per confessione dello scrittoJe non è possibile ad avvenire, che divenendo almeno per breve tempo la cattedra romana cattedra di errore, la chiesa stessa cattolica per lo stesso breve intervallo diverrebbe essa medesima scismatica, e dissipata.

Fu di già tutto ciò detto, e dichiarata nella *Confutazione*. Maggior forza però acquisterà l'argomento dalla soda luminosa dottrina del gran Bossuet nella sua celebre *Instruzione*

*pastorale sulle promesse della chiesa* contro i protestanti. Ivi egli ad evidenza dimostra, come sulla promessa fatta da Cristo agli apostoli ( Matth. c. 28. ): *Data est mihi omnis potestas in coelo, et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos . . . Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi*, è fondata l'invariabile perseveranza dell'insegnamento della verità nella chiesa in tutta la serie dei tempi. Ma forse non potrà la promessa soffrire qualche interruzione? No, risponde il dotto prelato, essa si stende a tutti li giorni: e l'onnipotenza di Cristo è il pegno, che ne garantisce l'immutabile perseveranza. Ora, domando io, non era forse Cristo rivestito della stessa onnipotenza nella promessa, ch'ei fece, che la fede non mai sarebbe venuta meno in Pietro, e nella serie de' suoi successori, la quale, come confessa l'autore della *Difesa*, dee in virtù della stessa promessa considerarsi, ed aversi *tanquam una persona Petri, in qua fides nunquam penitus deficiat?* Se dunque stante l'onnipotenza di Cristo non può darsi interrompimento nella perpetuità della fede nella chiesa, come si avrà da temere, che ne venga in qualche tempo interrotta la vera predicazione in quella cattedra, che si regge sulla stessa promessa, ed ha per garante la stessa onnipotenza? In quella cattedra, dico, la quale per confessione dello stesso autore *se cessasse di essere cattedra di verità, e divenisse cattedra di errore, e di pestilenza, la chiesa stessa cattolica più non avrebbe vincolo di società, e diverrebbe, il che non è possibile, scismatica, e dissipata.* Dal che risulta, ed apparisce una sì stretta, ed intima connessione tra l'una e l'altra promessa, che la sussistenza dell'una dipende dalla sussistenza dell'altra, cosicchè un qualunque interrompimento di vera predicazione nella cattedra di Pietro, porterebbe seco un corrispondente interrompimento nella conservazione di quel vincolo di società da cui dipende la conservazione dell'unità, e cattolicità nella chiesa.

E si noti ancora, come questo vincolo di società, riposto nella comunione colla sede di Pietro, importa di sua natura unione di fede; imperocchè, come lo insegna, ed il prova lo stesso Bossuet ( refutazione del catechismo di P. Ferry sez. 1. c. 1. ): « Chi dice comunione, dice società di credenza, « sendochè il nodo più saldo, che lega la comunione eccle- « siastica, egli è la professione di una medesima fede. »

Adunque se per una parte la comunione colla cattedra di Pietro non può stare senza la professione della stessa fede: se per altra parte l'unità, e la cattolicità della chiesa non può stare senza la comunione colla cattedra di Pietro, ne viene in conseguenza, che siccome non può darsi interruzione nell'unità, e cattolicità della chiesa, così neppure può in alcun tempo interrompersi la comunione, ossia la società di credenza colla cattedra romana: e se la fede della chiesa non può mai soggiacere ad errore, neppure la predicazione della fede può in alcun tempo soggiacere ad errore in quella cattedra, cui la chiesa dee inviolabilmente essere unità in società di credenza. Che però ben disse il gran Bossuet citato nell'*Analisi contro Launojo* p. 108: « Che la fede romana « sempre è stata la fede della chiesa; che la fede di S. Pie« tro, cioè quella, che ha predicata, e lasciata in deposito « nella sua cattedra, e nella sua chiesa, che vi si è sem« pre inviolabilmente conservata, è sempre stata il fondamen« to della chiesa cattolica, nè si è smentita giammai. » Per le quali cose si rende manifesto, come il preteso tuttocchè passaggiero interrompimento di vera predicazione nella cattedra di Pietro, controvato a bello studio dall'autore della *Difesa*, non può in verun modo conciliarsi con i più saldi principj di dottrina cattolica promossi, e provati con tanta forza dal vero Bossuet nelle sue disputazioni contro i protestanti. Cosicchè con questo suo infingimento rimane quell'autore convinto di contraddire a se stesso, alle dottrine di Bossuet, e ciò, ch'più, alla immutabile fermezza delle promesse di Cristo. Le arguzie del nostro censore contro l'inerranza pontificia fondate in gran parte sull'autore della *Difesa*, non poteano passarsi del tutto sotto silenzio senza dargli, per così dire, la causa vinta. Sebbene, come si è avvertito, non non è questa compresa tra gli oggetti contemplati nel Breve, giacchè li pontefici, ed i concili nel condannare certi particolari errori, non intendono di abbracciare in ciaschedun loro decreto, o costituzione tutti li punti, che possono in qualunque modo appartenere alla dottrina cattolica.

Siccome dall'infallibilità, prescinde il Breve dalla questione della mediata, o immediata comunicazione della potestà di giurisdizione de' vescovi. Vi si dice ciò, che è certissimo, che da diritto non divino, ma ecclesiastico dipende l'assegnazione della particolare porzione di gregge, senza la

quale non può il vescovo esercitare l' ordinaria sua autorità su di essa; nè parola si aggiugne, che indichi, se questa potestà di regime sia mediatamente, o immediatamente comunicata. Ed è invero mirabile, che non abbiano saputo i censori astenersi dal cavillare contro il Breve in tal parte, che viene apertamente, e dirò con maggior energia ancora promossa da Natale Alessandro, il quale sebbene ripeta immediatamente da Dio la potestà di giurisdizione de' vescovi, avverte però ( Dissert. 12, de Sac. syn. Trid. art. 16, Schol. 12. ): « Sed tamen dioecesum divisio, subditorumque designatio a « romano pontefice dependet. »

Ma pure ancora su questa particolare assegnazione di particolari porzioni di gregge a' particolari vescovi muovono i censori più difficoltà. 1. Incolpano il Breve, che in esso si dica, il pascolo avere il diritto di assegnare queste porzioni. Nuova impostura. Nel Breve non si dice, averne il papa solo il diritto, ma bensì che somma ne abbia l' autorità. Un diritto, come si è notato nella *confutazione* può intendersi privativo di due maniere; o come assolutamente incomunicabile; oppure come diritto, che sebbene risieda in sommo grado presso chi ha l' autorità suprema in tal genere, può nulladimeno parteciparsi anche dagl' inferiori con subordinazione al supremo capo. Ed in tal senso niuna ripugnanza vi ha, che diritto di assegnare particolari di gregge a' particolari vescovi abbia potuto ab antico parteciparsi da' patriarchi, esarchi ec. da' concilj nazionali, e provinciali. 2. Contendono, che quanto all' assegnazione del gregge niuna differenza vi sia tra il papa, ed i vescovi, giacchè dagli uomini si fa non meno l' elezione del papa, che quella de' vescovi. Pure a disingannarli su questo punto potea di già bastare la dottrina dell' autore stesso *Defensionis declarationis ec. ec. parte tertia, libro decimo, capite quinto*: « Haec « ergo ecclesia ( romana ) ex avita, atque apostolica tradi- « tione eo jure, ea dignitate est, ut quemcumque sibi, eum- « dem etiam ecclesiae universae ducem, pastoremque eligat. » Adunque sebbene dagli uomini si elegga chi è posto nella sede di Roma, non per fatto umano avviene, che chi è posto in quella sede *in loco Petri*, come parla S. Cipriano, sia costituito duce, e pastore della chiesa universale. Sia pure dagli uomini eletto chi ha da succedere a S. Pietro; non perciò dagli uomini, ma da Cristo riceve, chi succede a Pie-

tro, la presidenza e la custodia di tutto l'ovile. Non così avviene de' particolari vescovi riguardo alle loro diocesi. Queste sono loro per diritto ecclesiastico talmente assegnate, che è in potere della chiesa il variarne i militi, aggiugnere, o sottrarre pecorelle alla loro direzione, come accade nelle unioni, o dismembrazioni di diocesi. Ma chi sede *in loco Petri*, ha da Cristo assegnata la totalità del gregge, nè è in poter della chiesa il sottrargli alcuna delle pecorelle comprese nell' ovile di Cristo. Chiunque riceve il battesimo è per diritto divino soggetto al pastorale suo regime: ond'è, che gli stessi vescovi, li quali sono pastori riguardo alle loro pecorelle, sono anch'essi pecorelle riguardo al pastore universale, siccome dopo S. Eucherio, S. Bernardo, S. Brunone di Segni il professa espressamente monsignor Bossuet colla comune dei dottori.

Alle prove addotte di questa somma autorità del romano pontefice nell'assegnare le porzioni di gregge alli vescovi ne aggiugneremo un'altra autorevolissima tratta dal sacro concilio di Trento, sess. 6, c. 1, *de Reform.* Ove tratta della residenza de' prelati. Ivi si prescrive, che il metropolitano riguardo a' suoi suffraganei, e l' antiquiore suffraganeo riguardo al metropolitano debbano denunziare dentro un dato tempo i trasgressori pertinaci al romano pontefice: « Qui in ipsos « absentes, prout cujusque major, aut minor contumacia exe« gerit, suae supremae sedis auctoritate animadvertere, et « ecclesiis ipsis de pastoribus utilioribus providere poterit, si« cut in Domino noverit salubriter expedire. » Questa potestà non la conferisce il concilio al romano pontefice, ma la riconosce qual diritto annesso all' autorità della suprema sede: *Suae suprema sedis auctoritate in absentes animadvertere, et ecclesiis de pastoribus utilioribus providere poterit.* Potestà esercitata già dalla metà del terzo secolo dal papa S. Cornelio nel deporre i vescovi ordinatori di Novaziano, e provvedere le loro chiese di altri pastori: da S. Agapeto nella regia di Costantinopoli col deporre Antimo, e costituire Menna in suo luogo, *idque nulla convocata Synodo* ec., ec. Onde si può ravvisare, quanto sia conforme all' antica tradizione il decreto del Tridentino.

Venendo al terzo capo non saprei, se artifizio debba dirsi, o sfacciata menzogna lo affermare (V. della V. p. 76 e 77.) qual verità innegabile, che: « La dottrina del sig. Eybel in

« sostanza è la stessa di quella dei concilj di Costanza, e « di Basilea, e del clero di Francia. » Il confronto, che se n'è fatto, dimostra ad evidenza la falsità dell'asserzione. Il concilio di Costanza dichiara negli articoli di Martino V riconosciuti da monsig. Bossuet come altrettante decisioni del concilio, avere il papa, qual vicario di Cristo, e successore di S. Pietro suprema autorità nella chiesa: potere il papa concedere indulgenze a tutti li cristiani, e li vescovi ai loro diocesani secondo la limitazione dei sacri canoni I. Basileensi (respons. Synod. presso Labb. T. 17, edit. Ven. col. 448, sess. 5. « Nun autem ad proposita per Ven. archiepiscopum Tarentinum dicendum restat. In primis late explicat jurisdictionem, « et potestatem summi pontificis, quod caput sit, et primas « ecclesiae, vicarius Christi, et a Christo, non ab hominibus, vel Synodis aliis praelatus, et pastor christianorum: « et ei datae sunt claves, et uni dictum est: *Tu es Petrus:* « et solus in plenitudinem potestatis vocatus sit, alii in partem solicitudinis: et multa hujusmodi, quae, cum vulgatissima sint, minime necessarium erat recensere. Ista plane « fatemur et credimus. » Il clero gallicano nell' adunanza dell' an. 1681: « Romanum pontificem esse caput ecclesiae, « centrum unitatis, illum obtinere in nos (episcopos) primatum honoris et jurisdictionis sibi a CHRISTO JESU in « persona beati Petri collatae: quicumque ab hac veritate « dissentiret, illum schismaticum, quin et haereticum reputandum. » Sentimento allegato, e confermato in que' precisi termini nella *determinazione* ec. della facoltà teologica di Parigi an. 1785 la stessa facoltà an. 1617 censurando la proposizione di M. A. de Dominis, in cui ad umana invenzione riferiva la disparità di potestà fra gli apostoli, non dubitò di qualificarla. » Ut haeretica, et schismatica de jurisdictione apostolica ordinaria, quae in solo divo Petro « existebat, intellecta. » E' la stessa dottrina costantemente professata da Gersone, dal Bossuet, da' più insigni dottori della chiesa gallicana, e di più inserita tra gli articoli della dottrina cristiana nei catechismi, segnatamente in quello del Colbert sì applaudito da' nostri avversari. E si vorrà, che una dottrina, che sostiene in forma sì chiara, ed espressa il primato di suprema autorità, di potestà, e di giurisdizione del romano pontefice in tutta la chiesa, e sopra tutti li vescovi; che a lui solo attribuisce la pienezza della potestà,

sia la stessa, che la dottrina di Eybel, che insegna, tutti li vescovi essere non meno che il papa, nè con minor potestà chiamati al governo di tutta la chiesa? essere tutti ugualmente plenipotenziarj? potersi concedere da qualunque vescovo tutto ciò, che si stima potersi concedere dal papa sì riguardo all' ordine, che alla giurisdizione? Duopo è, che abbagliato sia da forte passione, o si faccia giuoco de' leggitori, chi travede, o vuole far travedere omogeneità di massime in una sì aperta, sì manifesta, sì evidente discordanza di dottrine (1).

Indarno si lusingano di mettersi al coperto colla vana illusoria protesta, che non intendono di negare il primato. Le riferite censure cadono non semplicemente su chi ne rifiuti la voce, ma su chi ne confonde, pervente, distrugge il significato ivi espresso, cioè di suprema autorità, di piena potestà, di regime in tutta la chiesa, e sopra tutti li vescovi; di regime, qual si comprende sotto la voce di giurisdizione consacrata dall' uso universale, autenticata dalla tradizione nel diritto di giudicare, il deporre, di restituire i vescovi, si chiaramente riconosciuto ne' concilj di Efeso, e di

(1) Ma ora più che mai conviene, che oppressa rimanga, e confusa l' impostura per la luminosa testimonianza, che nelle aspre circostanze di questi tempi ha data il rispettabilissimo clero di Francia del costante suo uniforme attaccamento alle massime de' suoi maggiori, direttamente contraria alle perverse novità di Eybel, e de' suoi aderenti riguardo al primato di giurisdizione del romano pontefice. Si legga tra le altre la dotta pastorale istruzione di monsig. vescovo di Amiens, ove dopo aver posta in chiara luce questa fondamentale verità con una splendida copia di autorità raccolte da tutti li esempi, conclude pag. 30: « Abbiamo creduto dovere insistere su questo punto della nostra credenza, perchè non solo la « giurisdizione della santa sede è un' articolo di fede; ma ancora, « perchè è il fondamento della gerarchia ecclesiastica, senza la quale « la chiesa, ed in conseguenza la fede stessa non potrebbono sus- « sistere. Abbiamo creduto dovervi far sentire, quanto debba esservi « preziosa la sede di Pietro per imprimere ne' vostri cuori il rispetto « e l' ubbidienza, che dovete al padre comune dei fedeli; per inspi- « rarvi una santa indegnazione contro gli oltraggi, le derisioni, il « disprezzo, che contro di esso si permettono lo spirito dell' empie- « tà, lo spirito dell' eresia, ahi! pur troppo sparso di già tra quelli « medesimi, che pur tutt' ora si pretendono cattolici. » Se l' impudenza fosse capace di arrossire, di qual confusione non dovrebbono ricoprirsi que' tanti pretesi cattolici al confronto del solito loro linguaggio colle pastorali voci di questi egregj difensori, ed intrepidi confessori della fede de' loro padri!

Calcedonia; nel diritto della riserva de' casi in virtù di suprema podestà, di concedere indulgenze in tutta l'ampiezza dell'orbe cristiano, di dispensare in vigore d'autorità di sommo principato, quale, secondo i basileensi, *ab eo* (romano pontefice) *auferri non potest.* Diritti tutti patentemente giurisdizionali, riconosciuti quali diritti incontrastabili del primato da' più e più concilj, come si è dichiarato in più luoghi della *Confutazione* e nell'analisi contro Launojo.

Sono anche da notare li due seguenti articoli di Martino V, nel concilio di Costanza da doversi professare da ogni cattolico, per dileguare ogni sospetto di eresia. I. « Utrum « credat, quod beatus Petrus fuerit vicarius Christi habens « potestatem ligandi, et solvendi super terram: II. Utrum « credat auctoritatem jurisdictionis papae, archiepiscopi, et « episcopi in solvendo, et ligando esse majorem auctoritate « simplicis sacerdotis, etiam si curam animarum habeat. » Ove la potestà di legare, e di sciogliere, che compete al papa, agli arcivescovi, e vescovi a proporzione del grado loro, è caratterizzata, qual'è veramente, autorità di giurisdizione. Se questa potestà di legare, e di sciogliere è potestà di giurisdizione, quale nè Eybel, nè i suoi apologisti mostrano difficoltà di riconoscere ne' vescovi, conviene a più forte ragione, anzi forza è di riconoscerla nel papa, stessa per tutta l'ampiezza della terra, se non si vuole dire: o che S. Pietro non abbia ricevuta colle chiavi la potestà di legare, e di sciogliere *super terram*; o che questa potestà non si trasfonda ne' suoi successori contro l'espressa dottrina della chiesa fondata sulla scrittura e sulla tradizione.

Meno ancora si capisce, perchè si offendano le orecchie de' nostri avversarj di questa voce di giurisdizione attribuita al papa, quando neppure Quesnello stesso ha punto dubitato di attribuirgliela, protestando non essere mai stata sua intenzione: „ Quicquam pontificis romani auctoritati detrahere, „ qui procul dubio principalem cathedram tenet, ac ratione „ primatus apostolici singulos christiani orbis episcopos splen„ dore, auctoritate, ac jurisdictione antecellit. „ Parole, che ben dimostrano, quanto fosse ancora Quesnello, per così dire, indietro e lontano dagli eccessi di Eybel, e de' suoi difensori.

Non pertanto ha punto esitato l'A. delle R. di riprodurre in mezzo alla luce del cattolicismo il proscritto sistema del

P. la Borde col vanto, che gli dà di aver fatto vedere, che la giurisdizione, in quanto comprende potestà cattiva, non che al papa, nemmeno compete alla chiesa di sua natura: sistema riprovato da Benedetto XIV nel suo Breve *Ad assiduas* an. 1755, come pernicioso ed empio, e di già condannato, e dichiarato eretico de' suoi predecessori, e segnatamente da Giovanni XXII nella costituzione: *Licet justa doctrinam.* Vuole non per altro il nostro censore anche in ciò mostrarsi liberale, e condiscendente. Dice, che non farà difficoltà di ammettere, che il papa abbia il primato di autorità, e di giurisdizione, quando *si prenda il termine di giurisdizione per un diritto, che porti seco un' obbligo particolare di ammonire gli erranti, e di riprendere i prevaricatori, procurandone l' emenda col richiamargli ai proprj doveri, o denunziargli alla chiesa.* In questo *senso ammetteremo senza il minimo contrasto, che il papa abbia il primato di autorità, e di giurisdizione, ben sapendo, che così credesi da tutti i cattolici.* Sicchè per non offendere l' universale credenza del cattolicismo si fa mostra di ritenerne in apparenza il linguaggio, ben sapendo l' A, come ei dice, che così credesi da tutti i cattolici, ma insieme si ricorre al fraudolente artifizio di pervertire il significato dei termini con sostituirvi un senso, che non mai venne in capo ad alcun cattolico. E chi fu mai l' insensato, che sotto il nome di autorità, e di giurisdizione intendesse di significare un particolare obbligo di ammonire, riprendere, o finalmente denunziare i delinquenti? Quest' obbligo di ammonizione, di riprensione, di denunzia fu imposto da Cristo a tutti i fedeli: *Si peccaverit in te ec. . . . dic Ecclesiae.* Dunque fu da Cristo conferito ad ogni fedele un titolo di autorità, e di giurisdizione? Altronde la denunzia da farsi di un delinquente, che resiste alle ammonizioni, dee di sua natura portarsi a chi ha l' autorità di reprimere i contumaci. La denunzia è un termine relativo, che importa inferiorità in chi la fa, superiorità in chi la riceve. Vana, ed illusoria sarebbe la denunzia, se il superiore, cui è denunziato il prevaricatore contumace, non fosse in grado di reprimerlo col vigore dell' autorità, e d' infligergli suo malgrado pene corrispondenti al genere della delinquenza, ed all' estesa, e carattere della sua giurisdizione. Adunque l' A. delle R. coll' imporre al papa sotto il nome di primato un particolare obbligo di denunziare alla chiesa, dee per neces-

saria correlazione riconoscere nella chiesa il diritto di riceverla, ed ammettere in conseguenza nella chiesa contro il sistema del padre la Borde quel vigore di autorità, e di giurisdizione, che in se racchiude la potestà coattiva, quale viene stabilita, e confermata nel suddetto Breve di Benedetto XIV, e nelle costituzioni da lui allegate.

L'imposizione delle penitenze canoniche si fece dai primi secoli della chiesa ne' tempi stessi della più aspra persecuzione, e si fece per via di vero regolato giudizio esercitato dal vescovo, il quale conosceva dal delitto, e decretava la pena proporzionata contro i delinquenti o confessi, o convinti. Si sa quanto rigorose, ed afflittive fossero quelle pene canoniche; prostrazioni, digiuni, cilicj, privazioni di molti comodi leciti agli altri ec. Nè si dica, ch' era in arbitrio de' penitenziati lo esimersene con rinunciare alla società de' fedeli. Anche nella società civile sta in arbitrio del reo lo esimersi in molti casi dalle pene decretate dai magistrati col rinunciare volontariamente alla cittadinanza, o al grado, che in essa tiene; oppure ancora per via di prepotenza, o di fuga. Nè perciò si dirà, che la pena decretata dal magistrato non sia un vero atto di podestà coattiva esercitata in pubblico giudizio. Le resistenze, gli ostacoli, che si frappongono all'esecuzione della sentenza, qualunque via in somma di declinarla provano difetto non di autorità giudiziaria, ma di podestà esecutiva. Questa in vero manca alla chiesa in più e più occasioni contro i refrattarj, e si fa quindi ad implorare la pietà de' sovrani, e magistrati cattolici, *ut plebs*, come si esprime il re Childeberto nel suo capitolare, *quae sacerdotis praeceptum non ita, ut oportet, custodit, nostra etiam corrigatur imperio.* Pio ajuto, ed al principato stesso salutare non meno che alla chiesa; mentre un popolo, che viva soggetto, e contenuto nella pacifica osservanza de' doveri prescritti dalla religione, sarà certamente più morigerato, e perciò stesso più rispettoso verso l'autorità dei magistrati, cui la chiesa prescrive colle voci dell'apostolo doversi l'ubbidienza non per timor della pena, ma per dover di coscienza. In somma l'impunità, o impunibile contumacia del suddito refrattario, siccome non cancella in esso l'obbligo dell'ubbidienza verso il superiore, così non annulla in questo la superiorità del diritto, per cui esige la sommissione, e decreta la pena dovuta alla disubbidienza. Nè si creda in fine, che questo ter-

mine di podestà *coercitiva* spettante alla chiesa sia una novità di voce introdotta ne' bassi tempi. Si trova usato da S. Agostino nel lib. *de Gestis Pelagii* num. 66: « Impia quippe « dogmata hujscemodi hominum a quibuslibet catholicis, « etiam qui ab illis terris longe absunt, redarguenda sunt, « ne ubicunque nocere possint, quo pervenire potuerint: im-« pia vero facto, *quorum coercitio* ad episcopalem pertinet « disciplinam, ubi committuntur, ibi potissimum a praesen-« tibus, vel in proximo constitutis diligentia pastorali, et pia « severitate plectenda sunt. »

Ben apertamente fu riconosciuta da S. Cesario di Arles questa coattiva podestà nel papa S. Simmaco, in quella supplica, ove avendogli rappresentati certi disordini veglianti nella sua provincia, lo prega ad apporvi l'opportuno rimedio, e conclude: *Haec omnia ultione districtionis vestrae fieri prohibete.*

Riconosciuta fu in se stesso, ed esercitata da S. Gregorio M. e frequenti ne appajono gli esempj nelle sue lettere, come lib. 3, epist. 27, *ad Marinianum et Benenatum* edit. Maur. ove sulle accuse portategli contro un certo soggetto, ne commette loro l'esame da farsi con tutta esattezza ed equità, prescrivendo: « Si in vestra cognitione cujusquam « eum facinorosi criminis reum esse patuerit, tunc ex nostra « auctoritate non solum Dominici Corporis, et Sanguinis com-« munione privatus sit, verum etiam in monasterium, ubi « poenitentiam agere debeat, retrudatur. » Ove nella nota si sogginne: « Cum viris honoratis publica poenitentia vix « persuaderi posset, illos clericorum more tractandos, in mo-« nasteria scilicet relegandos judicarunt ecclesia antistites. « Temperamenti hujus vestigium occurrit in concil. Narbon. « ann. 589. c. 6: *Secundum concilia priscorum Orthodoxorum « decrevit fraternitas, ut quicunque fuerit culpabilis inventus « clericus, aut honoratas de civitate, et ad monasterium fuerit « deputatus etc.* » Le parole *ex nostra auctoritate* di S. Gregorio: *Secundum concilia priscorum Orthodoxorum decrevit fraternitus* de' PP. Narbonesi denotano abbastanza, da qual fonte derivasse quell' autorità giudiziaria e coattiva, ch' essi esercitavano; sebbene contro li refrattarj l'esecuzione de'loro giudicj non potesse tante, e tante volte ottenersi senza l'ajuto del braccio secolare.

Nè qui è da trascurare il vantaggio, che suol trarre la

verità riguardo ad alcuni punti di dottrina da certe confessioni, che carpite vengono, per così dire, alli nostri avversarj dal bisogno di sostenere qualche altra parte dei loro erronej sistemi. Rechiamone un esempio. Vogliono per una parte, che dalla potestà del principato dipenda, e prenda vigore l'autorità della chiesa nello stabilire la disciplina esteriore. Inoltre con non minore sforzo, ed impegno tentano di spogliare la chiesa di ogni potestà propria, ed originaria in apporre impedimenti dirimenti al matrimonio. Per altra parte non trovando essi modo di ricusare tante incontrastabili ordinazioni fatte dalla chiesa intorno al matrimonio, quali si leggono ne' canoni apostolici, ne' concilj Eliberitano, Neocesariense, Ancirano, ec., vale a dire in tempi, ne' quali non può dirsi con ombra di ragione, che una tale autorità fosse passata nella chiesa per annuenza, e consenso delle podestà del secolo, costretti sono per eludere la forza di siffatte testimonianze di ricorrere a questo sotterfugio, cioè che quelle ordinazioni assoggettassero bensì, ed obbligassero i fedeli a dovere per maggior decenza del Sacramento contrarre il matrimonio nelle forme prescritte; ma non perciò avessero forza di annullare un matrimoniale contratto celebrato colle sole solennità volute dalle leggi civili; talchè secondo essi le ordinazioni ecclesiastiche vertevano sul lecito, o illecito, e non sul valido, o invalido. Così in una moderna operetta intitolata: *Diritto libero del sovrano sul matrimonio*, senza data di luogo, nè di anno, pag. 38 e 39, nel rilevare il divieto fatto da' primi tempi ai sacerdoti di ammogliarsi si rappresenta un tal divieto, e si riconosce qual effetto di una *certa innata autorità* nella chiesa circa *la coercizione de' costumi*, e soltanto si contende, che « gl' impedimenti della chiesa non « irritarono mai il matrimonio, cioè non lo resero nullo, « ma soltanto illecito, per usare la frase de' teologi. » Lo stesso confessa il canonico autore dell' opera intitolata: *Del diritto di stabilire impedimenti ec.* 2 Ediz. Pavia 1783. vol. 2, p. 202, con queste formali parole: « Niuno di fatti le « contende ( alla chiesa ) la podestà degl' impedimenti, così « detti impedienti, che rendono soltanto illecito il matrimo- « nio. » Ora questi impedimenti sendo diretti a regolare la disciplina esteriore nella celebrazione del matrimonio, se ha la chiesa la podestà di siffatti impedimenti, che rendono illecito il matrimonio, ha dunque la podestà di far leggi ob-

bliganti la coscienza in materia di disciplina esteriore. Vero è, che in ciò l'autore contraddice le dottrine da lui esposte in più altri luoghi della sua opera. Ma queste contraddizioni sono inevitabili a chiunque vuole per una far comparsa da cattolico, e per altra parte dipartirsi dalle più costanti massime dell'insegnamento cattolico.

Non è qui il luogo di prendersi a confutare questo errore, ma di osservare, che se vanno in questa parte errati nel negare alla chiesa l'originaria potestà di rendere invalido il matrimonio, costretti sono di confessare in altra parte la verità con riconoscere in essa la podestà di renderlo illecito. Ha dunque la chiesa l'originaria potestà di obbligare i fedeli sotto pena di peccato a non potere contrarre il matrimonio, se non sotto le forme, o condizioni prescritte da essa in guisa, che ha potuto vietarlo assolutamente a certi ordini di persone, quali sono i sacerdoti, ad altri, proibirlo in certi gradi, oppure non concederlo se non sotto certe condizioni, da non potersi trasgredire senza colpa. Ora egli è chiaro, che la disciplina stabilita in tutte queste siffatte ordinazioni riguarda oggetti di esteriore polizia, quali si è il togliere assolutamente, o ristringere la libertà di contrarre l' union conjugale, tuttocchè conceduta dalle veglianti leggi del secolo. Ed ecco come il compenso, cui si appigliano gli avversarj per togliere da un lato alla chiesa la podestà di costituire impedimenti dirimenti, e salvare dall'altro l'irrefragabile autorità, che spicca ne' più antichi canoni, li costringe a dover confessare nella chiesa l'originaria podestà di fare ordinazioni, che hanno forza di rendere illecito in materia di polizia esteriore ciò, che in niun modo è vietato dalle leggi civili: confessione per cui rimane confutato l'erroneo principio, che dalla podestà civile abbiano *da prendere vigore le leggi canoniche riguardanti l'esteriore polizia*, come si pretende dall'autore della Voce pag. 26, non potendosi cristianamente negare un vero, proprio e rigoroso vigore ad una legge, che abbia forza di obbligare in coscienza, nè possa da chiunque sia cristiano trasgredirsi senza grave reato di colpa.

Abbiamo accennato un quarto capo di fraudolente artifizio nel modo, con cui hanno tentato gli avversarj di sfigurare le autorità della scrittura, de' concilj, e de' padri allegate nel Breve. Troppo lungo diverrebbe qualunque succinto estratto, che si volesse imprendere delle prove, che se ne sono

prodotte nella *Confutazione*. Soggiugneremo bensì alcuni pochi riflessi, onde recare qualche maggiore luce a due, o tre passi della medesima.

Sotto la scorta dell' A. *Defens.* affermano con tutta franchezza gli avversarj, che non fu da' padri Calcedonesi approvata la celebre lettera di S. Leone a Flaviano, se non dopo un lungo, serio, canonico esame. Si è a suo luogo dimostrata la patente falsità di quest' asserzione. La lettera di S. Leone, prima che si leggesse nel concilio, era già stata sottoscritta da' patriarchi, e vescovi Orientali: ne fu proposta nel concilio la lettura, come di formola prescritta dal romano pontefice per regola di fede: (*Super iis forma data est a sanctissimo archiepiscopo romanae urbis, et sequimur eum, et epistolae omnes subscripsimus*). In essa riconobbero i padri la voce di Pietro parlante per la bocca del suo successore; con sonore acclamazioni anatemetizzarono chiunque non vi si conformasse. Pochi vescovi palestini, ed illirici, ignari della lingua, chiesero di essere schiariti su qualche dubbiezza nata loro intorno a certe espressioni. Li padri, dopo avere apertamente, e replicamente protestato dell' intera loro adesione alla decretale di S. Leone, condiscesero, che per istruzione di quei vescovi se ne facesse il richiesto confronto colle autorità de'padri. Ora dovrà questo confronto riputarsi esame di necessità, oppure di mera condiscendenza? Si è invero sforzato l' A. *Defens.* di rappresentarlo sotto il primo aspetto: ma buon per noi, che alle cavillazioni di questo pseudo Bossuet possiamo francamente opporre la dottrina, e l' autorità del vero Bossuet in un caso consimile. Noto è il trattato, che tenne questo ch. prelato colli dottori Molano, e Leibnizio sul modo di riunire i protestanti alla comunione cattolica. Per preliminare della progettata riunione fu da questi proposto, che si avessero per sospesi li decreti del concilio di Trento fino ad un nuovo esame da farsene in un concilio generale, il quale per altro concedevano doversi convocare dal papa. Confessava il Bossuet, essere in regola la convocazione da farsi dal romano pontefice; ma insieme dimostrava, non esser possibile, che la chiesa cattolica consentisse giammai ad aver per sospesi li decreti dommatici di un concilio Ecumenico, ripugnando apertamente una tale sospensione all' inviolabile principio della sua indefettibilità. Oltrechè sarebbe ciò lo stesso, che aprire la porta a nuovi, e sempre mai rinascenti dissi-

dj; rimanendo il nuovo progettato concilio soggetto non meno, che il Tridentino a tutte le eccezioni, che non mai mancherebbono di suscitarsi per parte de' malcontenti.

Replicarono i protestanti, vanamente opporsi dal Bossuet, che il proposto preliminare non potesse combinarsi co' principj della chiesa cattolica, e addussero in prova il concilio di Basilea, il quale in grazia dei Boemi consentì ad un nuovo esame da farsi de' decreti del concilio di Costanza sull' articolo del Calice. Che risponde Bossuet? « Illi quidem (così p. 185. « T. 14. edit. di Liegi an. 1767.) concesserunt, ut in sua « synodo discuteretur articulus, de quo in Constantiensi synodo « decretum factum erat, sed aperte professi eam discussio- « nem non ita institutam, quasi de re dubia, sed ad elu- « cidationem, ad instruendos imperitos, ad convincendos « contumaces, ad infirmos in decretis, ac fide constan- « tiensis concilii confirmandos. » Si confronti questa risposta con gli atti del concilio Calcedonese, e si vedrà molto più chiaramente esclusa ogni ombra di dubbiezza per parte de' padri nell' esame, cui condiscesero per istruzione di que' pochi ignoranti palestini, ed illirici. *Nemo nostrum dubitat. Omnes jam subscripsimus.* Talchè le ragioni addotte dal ch. prelato in prova, che l' esame permesso da' basileensi fu esame non di dubbiezza, ma d' istruzione, si adattano da se, e con più ragione all' esame, cui condiscesero i padri Calcedonesi: in guisa che può dirsi con verità, essere state dal vero Bossuet preventivamente ribattute le cavillazioni posteriormente suscitate su questo punto dall' A. *Defens.* Si consultino anche i ballerini, che nulla hanno lasciato da desiderare ad un perfetto schiarimento delle proposte difficoltà.

Un' altro punto riguardante S. Leone, e ben degno d' essere osservato egli è l' impegno dell' A. delle R. a volere, che nel celebre passo tratto da S. Leone: *Solum pontificem romanum in plenitudinem potestatis vocatum esse, alios episcopos in partem sollicitudinis*, non intese il santo pontefice parlare dell' autorità episcopale: « Ma di quella parte d' autorità, « ch' egli aveva comunicata al vescovo di Tessalonica, crean- « dolo vicario della santa sede nell' Illirico, e concedendogli « alcuni diritti soltanto proprj de' patriarchi. » Che S. Leone non intendesse ivi parlare dell' autorità episcopale, non mi prenderò ad esaminarlo, volendo prescindere dalla questione, se da Cristo immediatamente, o mediatamente proceda l' auto-

rità di regime propria dell' episcopato. Ma dovrà insieme convenire l' A. dal canto suo con me in ciò, ch' egli stesso accorda, o per dir meglio stabilisce colla sua interpretazione, cioè che può il papa, creando un vescovo suo vicario, conferirgli diritti superiori a quelli, che annessi sono di lor natura all' episcopato, ed i quali per conseguenza non competono a tutti li vescovi, e propri sono de' patriarchi. Con che viene anch' egli a maravigliosamente confermare, che li diritti patriarchali, primaziali, metropolitici, ch' ei confessa (p. 101.) non essere d' instituzione divina, sono diramazioni dell' autorità apostolica, conferita in prima, come potestà ordinaria, ed in tutta la sua pienezza al solo S. Pietro, indi comunicata come potestà personale, e delegata agli altri apostoli, da finire con essi per concentrarsi tutta nella primitiva sorgente, in cui fu da prima riposta, come dichiara monsignor Bossuet nel Serm. dell' *unità*, e come si è diffusamente spiegato nelle tre parti della *Confutazione* citata.

Quindi sorge un' invincibile argomento contro la pretesa pienezza di potestà, ed uguaglianza col romano pontefice, che dagli avversarj si attribuisce a tutti li vescovi riguardo al governo universale della chiesa. Chi è infatti quel vescovo, che creando suo vicario un' altro vescovo possa conferirgli diritti superiori a quelli dell'episcopato, e proprj soltanto de' patriarchi? In virtù dell' ordinazione tutti li vescovi sono fra di loro uguali. Posta questa uguaglianza *de jure divino* non mai sarebbe stato in potere de' vescovi o adunati, o spartiti che si fossero, di alterarla, siccome (prescindendo dalla subordinazione verso S. Pietro) sendo gli altri apostoli per istituto di Cristo uguali fra loro, non sarebbe stato in potere nè di uno, nè di più di costituire uno superiore agli altri. Forza è dunque di confessare, che la preminenza, e superiorità, che compete a' patriarchi, primati, metropoliti, proviene da altra sorgente, che non è la ordinazione, ovvero l' autorità propria dell' episcopato. Questa origine il fatto stesso ce la dimostra nell' uso, che fecero gli apostoli dell' autorità propriamente apostolica per instituire quei respettivi gradi di preminenza, e di subordinazione fra vescovi. Da S. Pietro, in cui fu l' apostolica autorità collocata in tutta la sua pienezza, e colla superiorità del primato emanò la preminenza d' autorità, che annessa fu da principio alle sedi di Alessandria, e di Antiochia. Da S. Paolo ricevè Tito quel-

l'autorità sopra Creta, nella quale si vedono spuntare i primi raggi del diritto metropolitico. Cosicchè dall'autorità propria dell'apostolato emanarono que' gradi non provenienti dall'ordinazione, per li quali fin da' tempi apostolici si scorgono certe sedi presiedere ad altre inferiori con preminenza di autorità. Ma questa autorità propria dell'apostolato, che in S. Paolo, non altramente che negli altri apostoli fu, come la chiama Bossuet, commissione straordinaria, venne in fine a rifondersi, come si è detto, alla primiera origine, in cui fu riposta qual potestà da doversi trasmettere a tutti quelli, che vengono successivamente a sedere *in loco Petri*; onde non abbia mai da venir meno la fonte, da cui deriva, e si propaga, ed alimenta quella superiorità, che non sorge dal semplice carattere dell'episcopato, e dalla cui ordinata distribuzione in vari gradi l'armonia risulta della ecclesiastica Gerarchia.

Forza è dunque altresì di confessare, che i vescovi in tutta quella ampiezza di potestà, che fu propria dell'apostolato. Chi ha mai sognato, che gli sette vescovi dell' Asia fossero uguali a S. Giovanni nella potestà del regime, o l'Areopagita Dionisio a S. Paolo, o quei molti nominati nell'epistole, e che da lui furono preposti a varie chiese particolari? Ella è pertanto massima certa, fondata sulla primitiva costituzione della chiesa, e perciò universalmente abbracciata dai dottori, che li vescovi succedono agli apostoli *in episcopatu, non in apostolatu.* Nulla gioverebbe il replicare non incontrarsi questa distinzione presso gli antichi; può ciò tutt'al più verificarsi quanto al materiale suono delle parole nell'enunziarla, ma certamente il significato è antico quanto la chiesa. Non fu mai creduto, come si è detto, che i vescovi, che gli apostoli lasciavano al governo delle chiese, che andavano essi fondando per l'universo, uguagliassero gli apostoli stessi nella potestà del regime.

A maggiore conferma però soggiugneremo un'altro, che pare ben forte, anzi convincente argomento. Si rifletta, che tra gli apostoli ( accettuato S. Pietro ) S. Giacomo, fratello del Signore il solo è, che sia stato e apostolo, e insiememente vescovo di una chiesa particolare. Ora de' vescovi suoi successori in quella particolare sede ben può dirsi, che gli succedessero nell'episcopato, ma non ugualmente nell'autorità propria dell'apostolato: giacchè non solo non si tramandò

in que' vescovi la pienezza dell' apostolica autorità, per cui niun'apostolo potea essere soggetto ad altri, fuorchè al capo; ma furono anzi subordinati alla metropoli di Cesarea, non che alla patriarcale sede di Antiochia (V. la nota di Severino Binio sul I. can. Niceno): subordinazione, cui è chiaro, che non avrebbe potuto soggiacere S. Giacomo, nè chi, succedendogli nella sua sede particolare di Gerosolima, ne avesse insieme ereditata tutta l' ampiezza dell' apostolica autorità. A più forte ragione convien dire, che i vescovi, che succedono agli apostoli, non in alcuna particolare sede, che sia stata occupata da essi, ma che furono dagli apostoli costituiti a reggere particolari porzioni del gregge, debbono certamente aversi quali successori degli apostoli nell' episcopato ( titolo bastante a fondare una sublimissima dignità ), ma non nella pienezza di autorità, che fu propria dell' apostolato, e da cui soltanto potè derivare quella preminenza non tratta dalla ordinazione, per cui certe sedi soprastano ad altre inferiori, come si è detto di sopra.

Non così conforme alla tradizione si appresenta la lezione, quanto nuova, e fantastica, altrettanto erronea, ed incoerente, con cui si fa l' A. della V. a castigare l' errore de' poco illuminati ildebrandisti, e adulatori del papa, li quali non sanno distinguere della podestà delle chiavi, e dal diritto di pascere la sollecitudine, e sopraintendenza generale, nella quale fu egli consistere il primato. Distinzione incoerente riguardo al primo capo *del poter delle chiavi*; posciachè affermando egli per una parte ( p. 11. ) che ogni dignità spirituale è fondata sul poter delle chiavi, e riconoscendo per altra parte, che quella sopraintendenza generale, in cui fa consistere il primato, è vera, anzi suprema dignità (p. 54.), e di più dignità spirituale, ne siegue ad evidenza, che questa sopraiatendenza generale è fondata sul poter delle chiavi. Adunque non può darsi più aperta contraddizione di quella, in cui cade l' autore nel voler disgiungere dal poter delle chiavi quel primato, ch' egli stesso ripone in una sopraintendenza, che, come dignità spirituale, dee onninamente secondo lui stesso essere fondata sul poter delle chiavi.

Distinzione del pari assurda, ed incoerente riguardo al secondo capo, cioè del *diritto di pascere*. Imperocchè per una parte riconosce l' autore ( p. 46. ) qual prima prerogativa del primato *l' onorevolissimo*, *ma pesante incarico di condurre*

*tutto il gregge alla vita eterna.* Incarico che porta seco il diritto di pascere: giacchè non per altro mezzo, che quello del pascere si conduce il gregge alla vita. Come fia pertanto, che dalla stessa bocca si abbia da sentire, che la prima prerogativa del primato sia l'incarico di condurre tutto il gregge alla vita eterna; e che pure dal diritto di pascere debbasi disgiungere la prerogativa del primato? Chi sì fattamente discorda da se stesso, ben degno era di accingersi all'impresa di censurare il Breve pontificio.

Nè solo contraddice l'autore le sue proprie dottrine nel voler separare il primato dal potere delle chiavi, ma ciò, che è più, si contrappone apertamente a tutto il corso della tradizione. Ovunque si tratta del primato di Pietro, i padri, ed i concilj costantemente il ripetono dalle notissime autorità evangeliche: *Tu es Petrus, et super hanc petram* ec. . *Tibi dabo claves* ec. . . . *Pasce agnos meos, pasce oves meas* . . . . *confirma fratres tuos.* Il che potea l' A. della V. riscontrare nelle stesse testimonianze compendiate nel catechismo del Colbert, e presso tutti li dottori cattolici. Anzi a maggior confusione del novatore i basileensi nel passo poc'anzi citato riconoscono apertamente la primazia di S. Pietro, e de' suoi successori fondata su que' medesimi testi del vangelo allegati da essi: *Tu es Petrus* ec. *Tibi dabo claves* ec. Sicchè se vi ha errore nell'assegnare i fondamenti del primato, di questo rei non sono i pretesi poco illuminati ildebrandisti, li quali seguendo i lumi del vangelo, e della tradizione il ravvisano e nell'essere stato S. Pietro fatto da Cristo pietra della chiesa, e nelle chiavi a lui date *primitus*, come dice S. Agostino, e nel diritto, ed obbligo ingiuntogli di pascere tutto il gregge, e di confermare i suoi fratelli. Bensì non potrà discolparsene chi contro la chiarissima luce di sì risplendenti autorità tenta con profana fantastica innovazione (sempre compagna dell'errore in materia di fede) separare il primato dal poter delle chiavi, e dal diritto di pascere.

Questo stesso incarico commesso da Cristo a S. Pietro di condurre tutto il gregge alla vita eterna, in cui riconosce l'autore la prima, e più nobile prerogativa del primato, basterebbe per se solo a dimostrare un'altra sua patente incoerenza in negare, che in virtù della sopraintendenza universale, che il papa ha ricevuta sopra la chiesa, possa egli esercitare una ordinaria immediata giurisdizione sopra le pe-

corelle assegnate agli altri pastori. Se in virtù di quella sopraintendenza universale ha il papa ricevuto da Cristo l'incarico di condurre tutto il gregge alla vita, ha dunque un vero diritto pastorale sopra tutto il gregge: chiaro è, che una sopraintendenza universale sopra tutta la chiesa, che, come confessa l'autore, porta seco l'incarico di condurre tutto il gregge, porta seco altresì un diritto universale di pascere tutto il gregge in tutta la chiesa; giacchè gli stessi vescovi, come insegna Bossuet, li quali sono pastori riguardo alle loro pecorelle, sono essi medesimi pecorelle riguardo al primo pastore.

Questo diritto di ordinaria, ed immediata giurisdizione in tutta la chiesa si è dimostrato nella *Confutazione* con più argomenti. 1. Per varj esempj tratti dell'antichità, fra quali quello dell'autorità immediata esercitata da S. Gregorio Magno nell'assolvere direttamente, e rimettere nell'esercizio del suo grado un sacerdote della chiesa di Milano, che dal suo vescovo n'era stato indebitamente privato. 2. Si sono allegati li decreti del gran concilio Lateranense IV, che dichiara espressamente c. 5. il principato dell'ordinaria podestà della chiesa romana sopra tutte le altre chiese; e c. 62. la pienezza della podestà del romano pontefice riguardo alla concessione delle indulgenze, le quali, com'è manifesto, portano seco un diretto immediato esercizio del poter delle chiavi. 3. Gli articoli di Martino V nel concilio di Costanza, in virtù dei quali dee ogni cattolico professare avere il papa *supremam auctoritatem* nella chiesa di Dio, e potere esso concedere indulgenze a tutti li cristiani. 4. La facoltà delle dispense riconosciuta dalli basileensi qual prerogativa inerente al primato, che non gli può esser tolta. 5. La riserva dei casi, che il Tridentino dichiara competere alli sommi pontefici *pro suprema potestate sibi in ecclesia universa tradita*, Sess. 14. c. 7: riserva, che presuppone la podestà immediata di legare in tutta la chiesa. 6. L'obbligo di vera ubbidienza in tutti li cristiani verso il papa secondo la stessa professione di fede prescritta da Pio IV, ed in conseguenza il diritto corrispettivo nel papa di esigerla.

A questi ed altri monumenti prodotti nella *Confutazione* un solo ne aggiugneremo, ma tanto più fermo, e convincente, quanto che deriva dalla primitiva instituzione di Cristo, quale vien rappresentata, ed espressamente riconosciuta

da monsignor Bossuet in quel sermone *sull' unità*, ch' ei pronunziò nell' apertura dell' assemblea dell' an. 1682. Egli osserva ( dopo S. Agostino ) come volendo Cristo stabilire il principio dell' unità della chiesa, diede in primo luogo a S. Pietro solo, ed in tutta la sua pienezza la potestà delle chiavi, prima che di questa facesse partecipi gli altri apostoli: ed è questo un fatto, che consta del vangelo, conforme al quale saggiamente rileva il dotto prelato, come « l' intento di Cri-
« sto era manifestamente di riporre primamente in un solo
« ciò, che in appresso pose in più altri. Ma (segue Bossuet)
« la concessione, che si fa in appresso, nulla toglie a quella,
« che ha preceduto. Quella prima parola, *quodcumque liga-*
« *veris* (detta al solo S. Pietro) ha di già subordinati al suo
« potere ciascun di quelli, ai quali sarà detto in appresso:
« *quorum remiseritis ec.* ( che sono gli altri apostoli ) : im-
« perocchè le promesse di Cristo sono, come i suoi doni
« *sine poenitentia*; e ciò, che fu dato una volta indefinita-
« mente, ed universalmente, è irrevocabile. Oltrechè la po-
« destà, che si spartisce a più e più, porta la sua restri-
« zione nel suo spartimento; laddove la podestà data ad un
« solo sopra tutti, e senza eccezione porta seco la pienezza;
« nè avendo da dividersi con altri, non conosce altri limiti
« fuorchè i prescritti dalla regola. » Adunque in primo luogo; se la podestà delle chiavi riposta da principio nel solo S. Pietro fu podestà indefinita, universale, senza eccezione, e sopra tutti; se la parola di Cristo nel conferirgli una tal podestà gli assoggettò da quel momento quelli stessi, ai quali volea farne parte in appresso, egli è di tutta evidenza, che in virtù di siffatta podestà, qual da principio data fu al solo S. Pietro, ebbe il solo S. Pietro, ed ebbe in tutta la sua pienezza l' ordinaria, ed immediata podestà di reggere tutto il gregge. Che se in secondo luogo la partecipazione, che della podestà delle chiavi fu in seguito fatta da Cristo agli altri apostoli, nulla tolse a quella pienezza, ed universalità, con cui fu da prima riposta in S. Pietro, egli è di uguale evidenza, che anche dopo la sopravvenuta partecipazione ritenne S. Pietro in tutta la sua pienezza la stessa ordinaria, immediata podestà su tutto il gregge, che gli fu data irrevocabilmente da principio. E siccome in terzo luogo tutta quella podestà, che a S. Pietro fu data in ordine al regime universale della chiesa, dovea trasmettersi ai suoi successori.

ne viene in conseguenza, che ha sempre dovuto perseverare nei romani pontefici successori di Pietro l'ordinaria immediata podestà conferitagli da principio di pascere tutto il gregge.

Allo stesso spirito d'innovazione in tutto ciò, che può ferire le prerogative della santa sede, consentaneo è del tutto un'altro tentativo dell'A. della V. di stendere, ed accomunare a tutte le chiese della cristianità professanti la dottrina degli apostoli quel distintivo carattere di cattedra apostolica, che dalla comune voce de' concilj, e de' padri fu per antonomasia singolarmente attribuito, e riservato alla sede romana per denotare in essa il centro dell'unità. Contro si luminose testimonianze della tradizione pretende l'A. della V. persuaderne, che tutti li vescovi seggono del pari, che S. Pietro su la cattedra apostolica con una sola differenza, non già di dignità, ma di anteriorità, cioè, che S. Pietro fu il primo ad esservi collocato (1). A questa non agevole impresa si è accinto il nostro censore con gran coraggio invero, ma insieme con un sì lungo, ed intricato avvolgimento di sofismi, e di equivoci, che ad isgombrarli ne è convenuto entrare in uno spineto di lunghe discussioni, che ne sono riuscite di molta molestia non per alcuna grave difficoltà da dover superare,

(1) Consente l'A. della V. p. 67, che S. Pietro fu il primo ad essere collocato sulla cattedra episcopale. Consente altresì l'A. delle R. p. 37, convenendo, che « S. Pietro fu il *primo*, in cui fu per « la *prima volta* stabilita la podestà episcopale per mezzo del mi- « nistero di sciogliere, e di legare conferitogli da Gesù Cristo. » E p. 38. che « questo S. Apostolo fu quel *primo vescovo*, che prima « di tutti gli altri costituito venne, e ordinato dal Divin Salvatore. » Se S. Pietro fu il primo ad essere collocato sulla cattedra episcopale; se prima di tutti gli altri fu costituito, e ordinato da Gesù Cristo, ed in lui stabilita la podestà episcopale col ministero di sciogliere, e di legare; adunque da prima, ed in tutto quel frattempo S. Pietro siccome il primo, così fu il solo rivestito della podestà episcopale, ossia del ministero di sciogliere, e di legare: ebbe dunque e primo e solo in tutto quell'intervallo l'immediata, ed ordinaria autorità del ministero su tutto il gregge. Pertanto, se non dimostrano gli avversari ( cosa impossibile ), che questa prerogativa gli sia stata tolta in seguito, si dee onninamente convenire, che anche, dopo che agli altri apostoli fu partecipata la podestà delle chiavi ritenne S. Pietro tutta quell'autorità, che gli fu da prima, ed a lui solo conferita da Cristo, cioè la ordinaria, ed immediata podestà del ministero su tutto il gregge, quale per le cose confessate dagli avversarj l'ebbe solo da principio.

ma per la noia, che giustamente abbiamo temuto, che dovessero recare a' leggitori.

L'orditura tutta si raggira sul perpetuo abuso, che fa il censore della voce di *chiesa apostolica*, che una è di quelle, che sogliono prendersi talora in più largo, e talora in più stretto significato: abuso, che fu sempre feconda sorgente di pericolosi errori, e di cui sa valersi l'impostura per illudere alla semplicità degli uomini meno accorti. La voce di adorazione (per esempio) nel senso più stretto si prende per lo culto di latrìa: in senso più largo si adatta anche a significare un culto inferiore, qual si è quello di dulìa. Con iscambiare questa voce da un senso all'altro ne presero motivo i protestanti d'accusare d'idolatria i cattolici, quasichè l'adorazione da essi prestata nel senso di dulìa alli santi quella fosse, che nel senso di latrìa si dee a Dio solo.

Ad isfuggire una siffatta confusione debbo qui esporre una opportunissima regola suggeritami, dopo scritte queste cose, da ragguardevole personaggio, nè men per pietà, che per dottrina rispettabile. Ed è, che nell'adoperare le voci si ponga mente alle relazioni, che hanno agli oggetti, a'quali si riferiscono. Nell'usare la voce di adorazione si abbia presente l'oggetto, cui si vuole riferire. Se questo è Dio, ecco determinato il senso di latrìa: se un santo, ecco pronto l'altro più largo senso di dulìa; e così distinta l'ambiguità, svanisce l'errore, o il pericolo dell'errore. Gran fracasso fanno gli avversarj della voce *ministeriale*; e guai a chi l'ommetta nel denominare il papa capo della chiesa! Or bene osservare qui le relazioni. La voce *ministeriale* è voce relativa, che appella un'agente principale, che si costituisce un ministro. Adunque distinguetelo. Se questo è Cristo, da cui vogliate, che il papa sia come suo ministro costituito capo della chiesa, sarà questa proposizione vera e cattolica, e servirà a confermare vie più la suprema autorità del primato: se all'incontro volete, che sia la chiesa, da cui venga il successore di S. Pietro costituito capo della stessa chiesa, sarà la proposizione falsa, ed ereticale.

Un consimile abusivo trasporto di significato riguardo alla stessa voce chiesa *apostolica* si è altresì permesso l'autore dell'*Analisi del libro delle prescrizioni di Tertulliano*, come si è rilevato nel *appendice* alla part. 2, p. 242. Vero è, che Tertulliano usa questa voce talora in più largo, e talora in

più stretto senso; ma però con tali caratteri, e relazioni, che fanno chiaramente distinguere l'un senso dall'altro. Nel senso più stretto intende sotto quel nome le chiese matrici, ed originarie fondate dagli apostoli: chiese, che da essi ricevettero il deposito della fede, e dalle quali si ha da prendere la vera dottrina. Tale si è l'idea, che ne da l'A. dell'*Analisi* nel passo ivi citato da principio; ed è quello, che si prende *specificamente* di mira nell' *append.* nel senso più largo consente Tertulliano, non che siano, ma che possano riputarsi (*deputantur*) come chiese apostoliche le propaggini delle matrici, cioè per una certa accomodazione, in quanto sono derivate da quelle, e perseverano nella consanguinità delle dottrine ricevute dalle medesime, sotto il qual riguardo disse acconciamente potersi applicare a siffatte soboli il nome di chiese apostoliche per la ragione, che *omne genus ad originem suam censeatur.* In tal senso adatta Tertulliano questa denominazione alle chiese fondate non solo *a viris apostolicis, qui tamen cum apostolis perseveraverint*, ma ancora a quelle, *quae, licet nullum ex apostolis, vel apostolicis auctorem suum proferant, ut multo posteriores; quae denique quotidie instituuntur, tamen in eadem fide conspirantes non minus apostolicae deputantur pro consanguinitate doctrinae.*

Di queste chiese posteriori, e che si vanno di giorno in giorno fondando, non dice Tertulliano, nè potea dire, che sieno chiese apostoliche nel senso stretto, e rigoroso, che conviene alle matrici; ma che apostoliche vengono anch'esse reputate per cagione della origine, e della consanguinità della dottrina. Apostoliche sono propriamente le matrici, perchè fondate dagli apostoli, perchè in esse gli apostoli depositarono la fede. Caratteri, ch' egli è chiaro, non poter convenire alle propagini, cioè alle chiese posteriori, e che si vanno di giorno in giorno instituendo; sendo manifesto, che di queste non può mai dirsi, nè che siano state, o vengano di giorno in giorno fondate dagli apostoli; nè che sia stata, o venga di giorno in giorno depositata in esse la dottrina dagli apostoli medesimi. Non possono pertanto queste propriamente dirsi apostoliche, ma solo tali vengono riputate in senso più largo, in quanto dalle prime traggono la dottrina insieme colla origine. Onde vi ha sempre tra l'une, e l'altre questa insigne caratteristica differenza, che le prime nell'instituire le posteriori, lungi dal trarre da queste la dot-

trina, la tramandano loro, quale fu in esse depositata dagli apostoli; laddove le propaggini debbono riceverla dalle matrici, nè possono a queste riferirsi per consanguinità di dottrina, se non in quanto conservano la dottrina, che hanno ricevuta dalle medesime. Le matrici diffondono, le propaggini ricevono. La perseveranza nella dottrina ricevuta, quella è, che forma la consanguinità, per cui si riferiscono alle matrici, come ogni genere si riferisce alla sua origine.

Eppure dalla confusione di questi due sensi avvolti nell'ambiguità della voce di *chiese apostoliche*, tuttocchè sì chiaramente distinti da Tertulliano, si è fatto strada di grado in grado l'A. dell'*Analisi* per venire finalmente a concludere, che la chiesa romana, esaltata spezialmente da Tertulliano sovra tutte le altre matrici, come quella, nel cui seno profusero insieme col sangue gli apostoli tutta la pienezza della dottrina; al cui fondatore S. Pietro niuna verità fu ignota; dalla quale fu alla chiesa africana partecipata la tessera della fede; che quella chiesa, dico, la sola fra le matrici, in cui puro sia rimaso, ed incontaminato il deposito, debba riputarsi centro dell'unità, e voce della chiesa, non in questo senso, che da quella debbano prender le chiese posteriori la dottrina in essa profusa dagli apostoli, ma che anzi debba ella raccoglierla dalle voci di tutte le propaggini per annunziarne qual semplice relatrice il risultato al mondo cattolico. A questa strana inversione di senso, fatta dall'A. dell'*Analisi* contro l'espressa mente di Tertulliano, nell'uso della voce di chiese apostoliche si è contrapposta l'*append.* E qui ci facciamo i primi a rilevare una eccezione, che può facilmente venirci fatta (eccezione però del tutto incidente, che punto non tocca, nè varia lo stato della questione, e lascia in tutta la sua forza sussistere la dimostrata opposizione tra l'intento dell'A. delle *prescrizioni*, e l'intento dell'A. dell'Analisi): ed è, che sul principio dell'*append*, ove si domanda, donde abbia potuto l'A. dell'*A.* trarre il principio di quell'abusiva estensione da un senso all'altro, si risponde, non averlo egli tratto da Tertulliano, ma da questa ragione, che *ogni genere debba riferirsi alla sua origine*, quasi chè non fosse questa stessa ragione addotta da Tertulliano medesimo nel passo poc'anzi citato. Ciò è vero; ma è altresì vero, anzi evidente, che ivi quella sentenza diretta è da Tertulliano ad indicare la differenza, che distingue il senso largo, in cui le

propaggini possono riputarsi, ed in qualche modo dirsi chiese apostoliche, dal senso proprio e rigoroso, in cui conviene alle sole matrici, ed originarie. Cosicchè chiaro apparisce, che se le parole sono prese in prestito da Tertulliano, sempre sussiste ciò, che si è detto nella proposizione, che da Tertulliano non fu giammai somministrato il principio dell'abusiva estensione fatta dall'A. dell'*Analisi*, mentre la sentenza di Tertulliano, come è da lui convenientissimamente posta nel citato luogo, lungi dall'insinuarla tende ad escluderla positivamente. Non è raro, che i novatori abusino di sentenze tratte dalle scritture in pretesa prova, o conferma de' loro errori; ma tuttocchè le parole siano veramente tratte dalle scritture, non perciò si dirà, o dovrà dirsi, che da queste sia loro somministrato il principio dell'errore. Così nel caso nostro. Benchè la sentenza sia di Tertulliano, venendo questa dal suo commentatore diretta ad un intento del tutto contrario dee sotto questo aspetto, e per l'abuso, che ne fa, rilegarsi fra le arguzie filosofiche, di cui non vuole, che tengasi conto in queste materie: che però volendosi discutere la proposizione a tutto rigore, troverassi questa esattamente vera in ambe le sue parti. Vero, che il principio dell'estensione non è somministrato da Tertulliano: vero, che la ragione, su cui si fonda l'A. dell'*A. presa così vagamente, come ei la propone*, cioè ad un'intento del tutto contrario a quello di Tertulliano, si riduce ad una semplice arguzia filosofica, che è tutto quello, che si dice in quel tratto dell'appendice. Cosicchè se dopo le parole, *presa così vagamente, come ei la propone*, si fosse avuta l'avvertenza di soggiungere *contro l'intento di Tertulliano*, il che per altro risulta da tutto il contesto, neppure luogo sarebbe rimaso alla suddetta eccezione.

Per quinto capo abbiamo accennato, come gli avversarj nell'imprendere contro il Breve la difesa di Eybel non solo sono caduti negli stessi errori, ma sono inoltre trascorsi a sostenere, o produrre, quali dottrine di autori pretesi *cattolicissimi*, parecchie massime apertamente contrarie alle verità cattoliche, ed in parte già proscritte sotto note anche ereticali. Questi errori si trovano parte discussi nella *Confutazione*, e parte soltanto indicati, siccome vertenti su punti estranei alla dottrina del Breve, ed intrusi, non può dirsi per altro, che per fare illusione a' leggitori. Stimo però se

non necessario, almeno non inutile il soggiungere anche intorno a questi qualche ulteriore schiarimento a difesa, e conferma del comune insegnamento di santa chiesa.

Si è rilevata nell' anzidetta *Confutazione* l' affettazione del censore a proporre la dottrina di Eybel riguardante l' autorità de' principi come proveniente da Dio, quasichè parola vi fosse nel Breve, che potesse addursi in contrario, o contraddicesse l' ubbidienza, e fedeltà dovuta da' sudditi secondo l' oracolo dell' apostolo alla sublimità del principato. Di questa massima poi abusa insidiosamente il censore per autorizzare il diritto, ch' egli attribuisce ai vescovi di riformare la vegliante disciplina nelle loro diocesi coll' annuenza de' principi, da' quali, com' ei soggiunge, prendono vigore le leggi canoniche riguardanti l' esteriore polizia. Abbiamo voluto, che su questo articolo sentisse il censore li giudizj, e le massime di autori a lui non sospetti, di un Pietro de Marca, dell' abate Fleury, di Febronio medesimo, de' catechismi di Colbert, di Gourlin ec., li quali, come articolo di dottrina cattolica, riconoscono nella chiesa la podestà di formare leggi disciplinari, che hanno tutto il vigore di obbligare in virtù della podestà propria della chiesa; podestà ricevuta da Cristo, esercitata dagli apostoli circa la polizia esteriore nella legge dell' astinenza dal sangue, e dal soffocato, come dettata dallo Spirito Santo, non che da essi medesimi: podestà riconosciuta, e celebrata dalla pietà dei principi cattolici, li quali veggiamo con somma edificazione recarsi a rigoroso dovere l' osservanza de' precetti della chiesa, della confessione annua, della comunione pasquale, delle estinenze, e digiuni prescritti ec., ec., promuovendo in tal guisa coll' efficacia anche dell' esempio l' adempimento del can. 20 Trident. sess. 6, in cui è definito, qual domma di fede, l' obbligo de' cristiani di osservare i comandamenti di Dio, e della Chiesa (1).

(1) Vanamente si oppone, che la professione, che fecero i principi del cristianesimo, nulla tolse loro de' diritti della sovranità. Ciò è verissimo, e siamo noi cattolici li primi a confessarlo ed i soli a provarlo efficacemente. Ma egli è altresì vero per una parte, che la podestà del principato co' suoi diritti verte tutta intorno agli ordini della società civile, e politica. Per altra parte egli è certo, nè può cristianamente negarsi, che l' autorità conferita da Cristo agli apostoli, esercitata da essi, e dai loro successori ne' primi secoli della

Ma è anche da notare di passaggio, come i nostri oppositori non solo sono apertamente confutati da siffatte au-

persecuzione circa i regolamenti della disciplina esteriore, fu autorità legittima, in nulla pregiudicante i legittimi diritti della secolare podestà: Che per tanto l'opposizione, che per ignoranza della vera religione fecero i sovrani del secolo all'esercizio di questa autorità conferita da Cristo medesimo, fu opposizione illegittima in se stessa nè fondata sulli veri, e legittimi diritti del principato, relativo al buon ordine della civile società, che anzi ne avrebbe riscossi li maggiori vantaggi per la sicurezza del trono, e la stessa temporale felicità de' popoli. Giunto poscia il fausto momento, in cui degnossi per segnalato tratto della sua misericordia il sommo Iddio illuminare i principi della terra, chiamandogli a parte del benefizio della redenzione, ben conobbero essi allo stesso lume, che non può avere Iddio per padre chi non riconosce, e venera la chiesa per madre: Si pregiarono pertanto più, che delle corone loro, dell'augusto titolo di figli primarj, e prediletti della chiesa; e si recarono a preciso dovere di venerare in essa l'autorità conferitale da Cristo, e nè solo di osservarne le sacre disciplinari ordinazioni, ma di munirle col poter dato loro da Dio per lode de' buoni, e castigo de' malvagj, *ut plebs* (capitolare del re Childeberto), *quae sacerdotis praeceptum non ita, ut oportet, custodit, nostro etiam corrigatur imperir.* E Giustiniano medesimo Novel. 137, *praef*: « Civiles leges, quarum « potestatem nobis Deus pro sua in homines benignitate credidit, fir- « mas ab omnibus custoditi ad obedientium securitatem studemus, « quanto plus studii adhibere debemus circa sacrorum canonum, et « Divinarum legum custodiam, quae super salute animarum nostra- « rum definitae sunt? » Ove l'Augusto riconosce bensì nel principato la podestà da Dio circa le leggi civili; ma circa li sacri canoni, che unisce alle leggi divine, si attribuisce non podestà, ma custodia. E c. 1, nel ripetere che fa l'introduzione di molti disordini dall'essersi trascurata la celebrazione de' sinodi prescritta da' sacri canoni, si esprime in questi termini: « Sane multos ex eo ma- « xime deprehendimus in peccata fuisse prolapsos, quod non sunt « factae synodi sanctissimorum sacerdotum juxta ea, quae a sanctis « apostolis, et patribus definita sunt. Si enim hoc fuisset observa- « tum, quilibet metuens gravem in synodo accusationem studuisset « utique et sacras ediscere liturgias, et temperanter vivere, ne con- « demnationi Divinorum canonum subjaceret. » Parole dalle quali si rileva: 1. Che la convocazione de' synodi, ed in conseguenza l'autorità di convocarli proviene da instituto apostolico, ed è pertanto insita nella chiesa per ordinazione Divina promulgata dagli stessi apostoli. 2. Che a sì fatte adunanze ecclesiastiche compete la cognizione, il giudizio, e la condanna delle trasgressioni de' canoni. 3. Che però le costituzioni canoniche, oltre la forza direttiva, obbligante in coscienza sotto reato di colpa, che è il primo carattere della podestà legislativa, hanno aggiunta la forza giudiziale, e coercitiva, che è il secondo carattere di legge propriamente detta.

torità inconcusse nella chiesa cattolica, ma vengono innoltre colle loro incoerenze a confutarsi da loro stessi. Il nostro cen-

Troppe cose in questo proposito somministrano altresì li capitolari di Carlo Magno, che abbiamo in gran parte rilevate in altra Opera (contro Slevogzio). Basterà qui accennare un tratto *de' capitoli ecclesiastici* presso Labb. sotto l'an. 801, ove in materia di ordinazioni disciplinari si spiega in questi termini: « Ista vero omnia, « quae vires nostras excedunt, in judicio episcoporum juxta cano- « nicam sanctionem definienda relinquimus. » Insigne monumento, ove la podestà secolare si conduce fino alla linea di separazione, che divide le cause ecclesiastiche dalle civili, ed ivi come a suo termine si ferma, e fa luogo all'ingresso della podestà canonica. Onde anche ben avverte Nat. Aless. Hist. eccles. saec. 8, c. 7, art. 8: « Nec « enim auctoritatem leges mere ecclesiasticas ferendi sibi arrogavit « res Maximus, sed earum exequutionem imperavit. »

Ma dirà alcuno, potersi dare il caso in certe circostanze, che la pubblica osservanza di una qualche religiosa ordinazione sia per essere di grave danno, o pericolo alla società, quale sarebbe, per esempio, una numerosa, clamorosa adunanza in mezzo a' sospetti di sollevazione, o di contagio: Non potrà dunque un principe provvedere per se stesso in tale caso alla salute, alla quiete, e sicurezza dello stato? A dileguare la confusione, o ambiguità, che può nascere da un sì fatto rilievo, basta richiamare la dottrina comune circa la forza, e l'obbligazione delle leggi positive ne' casi urgenti di grave danno, o pericolo. Tutti convengono, che in sì fatte urgenze la legge positiva non obbliga (bene inteso, *secluso contemtu scandalo, publici boni ratione*, ove l'inosservanza della legge positiva indurrebbe trasgressione della legge naturale). Dottrina egregiamente illustrata dall'angelico precettore S. Tommaso l. 2. q. 96, art. 6, e l. 1, q. 97, art. 4: « Contingit autem quandoque, quod « aliquod praeceptum, quod est ad commodum multitudinis, ut in « pluribus, non est conveniens huic personae, vel in hoc casu ... « Periculosum autem esset, ut hoc judicio cujuslibet committeretur, « nisi forte propter evidens, et subitum periculum, ut sopra di- « ctum est (q. 96, art. 6.). Et ideo ille, qui habet regere multitu- « dinem, habet potestatem dispensandi in lege humana, quae suae « auctoritati innititur. » Adunque o si tratta del caso di un' urgente subitaneo pericolo, ed allora la stessa necessità (*non patiens moram*) per la sua urgenza *dispensationem habet annexam*, facendo giustamente presumere l'annuenza del legislatore, *cujus auctoritati lex innititur*, la cui intenzione *fertur ad communem utilitatem*. O il caso è tale, che non richieda un sì pronto provvedimento; ed allora il violare di proprio arbitrio una legge di pertinenza di altri, ridonderebbe in disprezzo del legislatore, *cujus auctoritati lex innititur*. E quindi è, che trattandosi di ordinazioni ecclesiastiche tendenti a promuovere il culto di Dio, e lo spirito di pietà ne' fedeli, se per accidentarie circostanze ne potesse provenire qualche danno, o turbamento alla società, la stessa pietà de' regnanti cattolici non per-

sore p. 38, riconosce da divina instituzione, ed onora nei vescovi, e nei parochi la necessaria facoltà di far leggi e canoni per richiamare nelle loro diocesi lo splendore della vetusta disciplina. Se queste facoltà hanno per divina instituzione, non basta forse l'autorità di una *divina instituzione* a dare alle loro leggi il necessario vigore, onde obbligare i fedeli? E se non basta la divina instituzione senza l'annuenza di altra podestà, che vigore, che splendore potè mai avere la vetusta disciplina stabilita dagli apostoli, e dagli uomini apostolici, da' pontefici, e da' sinodi, senza che vi concorresse l'annuenza di alcun'altra autorità? A che richiamare una disciplina, che dovette essere illegittima dalla sua origine, perchè mancante del sussidio, da cui dovea trarre il suo vigore?

Di più, sogliono gli avversarj rappresentare i vescovi ne' concilj, quali relatori della credenza de' loro popoli, dalla quale, ove consti della sua universalità, si tragga il carattere fondamentale di ogni domma cattolico, che abbiasi da definire. Del che si è detto nella *Confutazione* p. 238. Vero è, che siccome la verità dell'insegnamento non può mai venir meno nel corpo de' pastori, così la verità della credenza non può mancare nella universalità de' fedeli. Talchè in virtù della indefettibilità della chiesa, ovunque si ravvisa una universale credenza, ivi certamente spicca il carattere di una verità cattolica. Ciò posto si scorra tutto l'orbe cattolico *a quatuor ventis* per ville, e borghi: interrogate qualunque vi piaccia de' cristiani *a maximo ad minimum*, dall'oriente all'occidente, da settentrione a mezzo giorno: domandate loro, se si credono obbligati ad osservare i comandamenti della chiesa, il precetto della confessione annua, della comunione pasquale, di sentire la messa nelli giorni di festa ec, e tutti certamente vi risponderanno di si: interrogate, perchè si credono obbligati, e vi risponderanno, perchè la chiesa il comanda: seguitate a domandare, da chi ha la chiesa l'autorità di comandare; e vi risponderanno, da Cristo: seguitate a domandare, se il cristiano è obbligato anche nelle terre

mette loro di trascurare le parti di quella filiale osservanza, che si fanno pregio, e dovere di esercitare verso la chiesa loro madre, ben consapevoli, essere articolo di fede definito dal sacro concilio di Trento, che tutti li fedeli tenuti sono *servare mandata Dei, et ecclesiae.*

degli infedeli di sentire la messa nelle feste, ove abbia comodo di sentirla, come facevano i cristiani ne' primi tempi; e risponderanno di si: se domandate ancora il perchè, sarà pronta la risposta, perchè un' autorità ricevuta da Cristo sussiste per se stessa anche nelle terre degl' infedeli. Non vi ha dubbio, che tale non sia la credenza universale de' fedeli in tutta la estensione della chiesa. Adunque se la credenza universale della chiesa somministra un certo argomento di domma cattolico, tale dee riputarsi la podestà della chiesa di prescrivere leggi disciplinari, obbliganti la coscienza in virtù di autorità propria ricevuta da Cristo, *cosicchè chi disubbidisce alla chiesa, disubbidisce a Cristo*, come s' insegna in catechismi non sospetti agli avversarj, citati nella *Confutazione*.

Io non mi sono mai curato d' indagare, anzi ho usato di cautela per non venire a sapere, chi siano gli autori dei due libelli. Mi guardi pertanto Iddio di volere penetrare nelle secrete loro intenzioni, e di tacciarli di quello spirito di adulazione verso i principi, che non si fanno essi scrupolo di attribuire ai consultori del papa. Bensì dirò, che, col detrarre alla chiesa la podestà di stabilire per se stessa leggi di esteriore diciplina concernente il culto, e la religione, mal servono la causa del principato, e vengono senza avvedersene a cospirare colli pseudo-filosofi del secolo alla rovina d'ogni sorta di legittimo governo nell' ordine della civile società.

Già da lungo tempo i difensori delle vecchie massime alzavano la voce, ed avvisavano, che i colpi avventati dai miscredenti contro la sacra autorità del sacerdozio dirizzati erano in fine a rovesciare la maestà dei troni, più odiata ancora da essi, che non le mitre, ed i pastorali. Non furono ascoltati. Era da uomo di spirito il disprezzare con disdegnoso sorriso que' pretesi vani terrori di cervelli maninconici sotto toghe monacali. E nulla meno ci ha voluto che l' esperienza, per far toccare con mano ciò, che dimostrava la ragione agli occhj veggenti. Quell' intento, che per timore di frastorno si teneva celato alla meglio, non si è più dissimulato, tostochè si è creduto potersi manifestare impunemente. In una recente storia, o *vita* di Voltaire presso un divulgato *Mercurio*, che ne dà l' estratto sotto la data de' 7 agosto 1790, si leggono riferite le seguenti parole, che appresentiamo fedelmente tradotte alla considerazione de' saggi: « Gli

« osservatori illuminati, che sapranno scrivere la storia, pro-
« veranno a quelli, che sanno riflettere, che il primo auto-
« re di questa gran rivoluzione, che fa stupire l'Europa, e
« spande per ogni parte la speranza nei popoli, e l'inquie-
« tezza nelle corti, egli è senza dubbio Voltaire. Quegli è,
« che ha fatto cadere la prima, e più formidabile barriera
« del despotismo, il potere religioso, e sacerdtale. S'ei non
« avesse infranto il giogo de' preti, giammai sarebbesi franto
« quello dei tiranni. L'uno e l'altro pesavano sulle teste, e
« si tenevano l'uno all'altro sì fattamente astretti, che scosso
« una volta il primo, dovea l'altro esserlo tosto appresso.
« Lo spirito umano non più si ferma nella sua indipenden-
« za, che nella sua servitù: ed è Voltaire, che di questa
« l'ha tratto accostumandolo a giudicare sotto tutti li rap-
« porti quelli, che lo soggettavano. Quegli è, che la ragio-
« ne ha renduta popolare; e se il popolo non avesse impa-
« rato a pensare, non mai sarebbesi servito della sua forza.
« Egli è il pensare de' saggj che prepara le rivoluzioni po-
« litiche; ma il braccio del popolo quello è sempre, che le
« eseguisce. » Ogni uomo avveduto saprà scorgere da per sè l'intento dell' A. in questo tratto; ma ciò che vi ha in esso di più singolare, ed al certo fuor del suo intento, si è, che nel descrivere, come a Voltaire si debba il vanto di aver debellata la possanza de' pretesi tiranni, mediante la preventiva depressione del poter sacerdotale, e religioso, egli produce al pubblico un patente insigne documento, in cui può ciascuno ravvisare, come siasi appuntino avverato nel fatto: quanto fu già più secoli addietro divinamente prenunziato da un pontefice per ogni virtù specchiatissimo il B. Gregorio X, rappresentando questo gran papa ad un regnante de' suoi tempi il pericolo, cui si espone la sicurezza del trono colle offese, che si fanno a quella religiosa ecclesiastica autorità, che n'è il più sicuro appoggio, gli mette in vista queste grandi, e salutari verità (presso Nat. Ales. Hist. 13 et 14, saec. c. 1, art. 8.): « Prae caeteris rebus, quibus,
« christiana regna fundatur, solidius est tutela ecclesiasticae
« libertatis. Cum enim eadem libertas sit fidei munimentum,
« et fidei religio societatis humanae sit vinculum, quo po-
« pulorum multitudines sub principibus continentitur, liber-
« tatis ipsius, quod absit, privilegio violato, perfidiae pa-
« tebit insultibus immunitum fidei fundamentum. Ideoque ho-

« stis humani generis dolosa malignitas superiorum invida « potestatum, dum ad praecipitanda principalia culmina stu- « dio iniquae intentionis aspirat, sciens se in obruendo ci- « vilis regiminis principatu praevalere non posse, quamdiu « legibus reverentiam libera divini, ecclesiastici cultus reli- « gio subministrat, primum principum oculos vesani consi- « lii praecantatione perstringit, quo eis bonum videtur et « utile, tamquam oppositam votis suis, ecclesiasticam sub- « vertere libertatem. » Sagge previdenze, che se fossero state attese come meritavano, non mai comparsi sarebbono, o avrebbero potuto accreditarsi que' fatali sistemi di delirante filosofia, nati ad avvolgere il genere umano nell' orrore delle più funeste catastrofi col sostituire alle ordinate forme di ogni qualsisia moderato governo un mostruoso accoppiamento di licenza, e di violenza per fare impunemente trionfare il più furioso dispotismo in seno alla più sfrenata anarchia. L' ordine sociale non può sussistere senza subordinazione; nè la subordinazione senza il rispetto dovuto all' autorità; nè l' autorità sarà rispettata, come si dee, quando i popoli non siano convinti, e persuasi per massima ed intimo sentimento di religione della fedeltà, ubbidienza voluta da Dio verso quelli che sono i suoi ministri ne' governi delle umane società. La chiesa cattolica depositaria degli oracoli divini, ed erede dello spirito de' primi cristiani, di cui non ebbero sudditi più fedeli le potenze del secolo, predica tuttavia questo dovere di fedeltà, e di sommissione; ed anche nel caso de' più duri trattamenti, quali si provarono a que' primi tempi, lungi dal permettere sfoghi neppure di mormorazione, prescrive a' popoli di umiliarsi sotto la mano di Dio, di sopportare la tribolazione in ispirito di penitenza, ed in espiazione delle loro colpe, e di pregare per quegli stessi, che gli affliggono. Ma non sarebbe pur troppo facile, che s' illanguidisse ne' popoli questo religioso sentimento di un dovere intimato da Dio per organo de' suoi ministri, quando, assuefatti a riguardare come stabilite dalla chiesa per autorita di Dio le pratiche, e le osservanze relative all' ordine della religione, ed alla disciplina esteriore del culto, fossero addottrinati da' nostri censori, ed animati a riferirne tutta la forza, ed il vigore ad economiche ordinazioni di umana podestà? Vedasi pertanto, chi più favorisca la causa de' principati; o quelli, che col detrarre alla chiesa quell' autorità, che tiene da Dio ne' suoi

regolamenti disciplinari, e che di tanto ne rialza il concetto nell'animo de' popoli, vengono imprudentemente a scuotere la più forte barriera, che lo spirito della religione oppone allo spirito della indipendenza; oppure quelli, che procurano di mantenere salda quella podestà, che la pseudo-filosofia stessa odia, e detesta, come il più fermo sostegno di quella legittima autorità, che ella tenta di screditare, ed avvilire sotto l'odioso nome di dispotismo (1).

(1) Accenna Rousseau (lib. 9 delle sue Confessioni tom. 1 del 2 supplemento pag. 427.) un certo *Sommario* della morale, che aveva scoperta in varie persone indicate colle lettere iniziali, e non espressamente nominate. « Questo Sommario, *dice egli*, consisteva « in un solo articolo, cioè, che l'unico dovere dell'uomo è di se« guitare in tutto le inclinazioni del cuore. » Soggiunge, che questa era *la dottrina interiore*, di cui Diderot gli avea tante volte parlato, ma che non gli aveva spiegata. Ella è per altro questa la sola morale consentanea alli principj di quell'empio filosofismo, che tenta innalzarsi sulle rovine della religione. I professori, ed i proseliti di questa pur troppo divulgata insana sapienza, nel proporre per una parte l'amor della felicità qual norma di tutti li doveri, ed azioni dell'uomo, non altra nozione per altra parte ne appresentano, se non che essa consista nella *Somma dei godimenti, che può l'uomo in questa vita procacciarsi*. Questi godimenti (chi nol sa?), variano negli uomini secondo la varietà delle inclinazioni o naturali, o di abitudine, dalle quali sono essi dominati. Chi si diletta del giuoco, chi della caccia, chi dell'ozio, per non andare in traccia di tante altre più ferventi passioni di ambizione, di vana gloria, di cupidigia, di ogni sorta d'intemperanza, le quali siccome differenti, ed opposte fra di loro, appresentano altrettante sorta di differenti, ed opposti godimenti. Se dunque l'imperioso impulso della felicità fa un dovere all'uomo di procacciarsi quella maggior somma, ch'ei può di godimenti in questa vita; e se questi godimenti sono necessariamente diversi secondo la diversa indole degli uomini, altro sommario di morale certamente non può darsi consentaneo ad un sì fatto principio, se non che l'unico dovere dell'uomo sia di seguitare quelle inclinazioni, dalle quali possa ciascheduno ripromettersi di ritrarre a seconda del suo genio quella maggior copia di godimenti, in cui sta per esso riposta la somma della felicità.

Invano direbbesi ad un tal uomo, esser la virtù di maggior pregio, che le ricchezze. Quando anche faccia grazia di non ridersene, replicherà, non trattarsi qui di pregio, ma di godimento: dirà, che anche il molto sapere è in se di maggior pregio, che il molto possedere: non perciò all'acquisto di questo pregio doversi sacrificare l'acquisto delle ricchezze da chiunque più goda dell'oro, e dell'argento, che di tutte le più sublimi teorie dell'algebra. Così dunque a seconda della varietà de' gusti dovrà per necessità variare il sommario della morale, e fra i doveri degli uomini sorgerà lo stesso

Finirò con un breve argomento *ad hominem*. L' A. della V. riconosce (p. 78.) ed approva come dottrina del clero di Francia, avere la chiesa un potere spirituale; esservi pertanto due podestà supreme, inconfuse, distintissime, ugualmente provenienti da Dio, l' una dall' altra indipendente. Ciò supposto eccomi all' argomento. Sotto questo nome di podestà spirituale proveniente da Dio, e indipendente si ha certamente da comprendere la podestà, che gli apostoli esercitarono nel regime delle chiese; podestà, che in fatti l' A. in

contrasto, che si scorge fra le loro dominanti passioni. Tolta l' uniformità della morale viene a togliersi quell' uniforme dovere di ubbidienza alle comuni leggi, che il bene universale della società esige indifferentemente da tutti. Sarà dover dell' uomo ubbidire alla legge, finchè non potrà disubbidire senza suo detrimento: ma qualunque volta gli si presenterà favorevole opportunità di potere a costo della legge procacciarsi qualche maggior somma di geniale godimento, l' innato amore della felicità si risveglierà nel suo cuore, e l' avvertirà, che il primario suo dovere egli è il cercare in tutto la sua propria individuale felicità. Eppure salva non può esser la società, quando l' amor dominante della felicità non sia diretto da una morale uniforme ad una costante uniformità di doveri. Si sono sentite non di rado le proteste di certi membri di un corpo inteso a voler dettare leggi, li quali dissenzienti dalla pluralità de' loro soci non dubitarono dichiararsi apertamente, che si sarebbono sottoposti alle cose decretate senza però cangiare di sentimento; poter bensì la legge comandare l' esecuzione de' suoi decreti, ma non dominare sulla opinione di chi abbia da eseguirli. Ma pure chi non vede, quanto fragile, quanto caduca, e vacillante si renda l' ubbidienza, che contro il proprio intimo sentimento si presti ad una legge, che (ove anche emanata sia legittimamente da legittima autorità) creduta sia inconveniente, o in un qualunque modo viziosa?

Sola è la religione, che possente sia, e valevole ad isgombrare queste perplessità; sola, che nell' additare una felicità superiore ad ogni altro godimento prescriva, quali mezzi di conseguirla, que' doveri, che più atti sono a conciliare gli uomini fra di loro, ed a stabilire in tal guisa una durevole pace, ed armonia nella società. Si rifletta, che l' inquieta indocilità dello spirito umano, impaziente d' ogni giogo, e pessima sorgente di tanti malori, che affliggono l' umanità, non può esser domata, se non per l' intimo sentimento dell' ubbidienza, che l' amore di se stesso regolato, ed animato dalla religione inspira verso il supremo dominatore dell' universo, datore d' ogni bene, e da cui ha da dipendere la nostra felicità; e si concluda, qual debba riuscire di maggior vantaggio per la prosperità delle nazioni, o il sacro stabile instituto della religion rivelata, o la perpetua incostanza de' sistemi, ne' quali si va senza frutto aggirando la miscredenza de' pretesi filosofi nell' indagare, e non mai trovare le vie della felicità.

più luoghi ripete immediatamente da Dio. Ora gli apostoli nel governo della chiesa esercitarono una podestà, che si stese anche sulla polizia, e disciplina esteriore, come consta dal decreto del concilio di Gerosolima. Dunque una sì fatta podestà (tuttocchè riguardante l'esteriore polizia) fu podestà spirituale, suprema nel suo genere, proveniente da Dio, e indipendente. L'argomento è in forma concludente. Per abbatterlo duopo è, o di negare, che la podestà esercitata dagli apostoli siasi mai stesa sulla polizia esteriore della chiesa, o dire, che questa non provenne da Dio, e fu per conseguente podestà usurpata, ed illegittima.

Sull'articolo dell'assegnazione del gregge cade l'A. della V. in altra incoerenza, non avvertita nella *Confutazione*, insegna egli p. 8, che *gli altri vescovi furono chiamati a reggere porzioni di quel gregge, la di cui universale sopraintendenza fu affidata a Pietro, ed a' suoi successori.* E p. 81: *Che per ordinazione divina ogni vescovo ha assegnata una porzione del gregge.* E p. 82: *Che il vescovo per la sua ordinazione riceve il governo di una determinata porzione del gregge . . . quello, che è vero, si è, che da umana deliberazione dipende, che uno venga prescelto per essere vescovo piuttosto di una, che di un' altra diocesi; ma il divino diritto esige, che ogni vescovo abbia un gregge, sopra di cui senz' altra deliberazione può esercitare le funzioni tutte del suo apostolato.* Qui è da vedere, come possano combinarsi queste due proposizioni: l'una, che ogni vescovo, non meno che il papa, sia chiamato al governo della chiesa: l'altra, che a differenza di S. Pietro, cui fu affidata la sopraintendenza generale, gli altri vescovi siano chiamati soltanto a reggere particolari, e determinate porzioni del gregge. Se ad ogni vescovo il diritto divino assegna la chiesa, che è la totalità del gregge, come può stare, che questo stesso diritto divino esiga, che abbia soltanto una limitata porzione del medesimo? Non si può combinare la restrizione ad una parte, ove si fa la concessione del tutto. Tralascio di ripetere, che se il diritto divino esige, che ogni vescovo abbia una porzione di gregge da reggere, e ciò per la sacra *ordinazione*; siccome il vescovo non può mai perdere il carattere, ch'ei riceve colla ordinazione, neppure mai potrà perdere, anche in caso di deposizione, il diritto annessovi di reggere la sua porzione. Onde quando non si voglia dire, che ogni deposizione, tutto chè

canonica, è un' atto nullo, ripugnante al jus divino, conviene riconoscere, quanto sia falso, ed esorbitante l' assunto del censore, che ogni vescovo in virtù della sua ordinazione debba per diritto divino avere una porzione di gregge da reggere, talchè, come ei soggiunge, sia impossibile, che uno sia vescovo, e non abbia una sì fatta porzione, sulla quale esercitare la podestà spirituale a lui comunicata nella sacra ordinazione (1).

(1) Tentano i novatori oggi giorno più che mai di accreditare l'errore, che alla plebe, ed ai rappresentanti della plebe competa propriamente il diritto di eleggere i ministri del culto.

La falsità di questa massima si è dimostrata nella *Confutazione* parte I, pag. 89, e più copiosamente nella parte 3, pag. 316., fino alla pag. 325, con vindicare particolarmente contro l' autore delle *Riflessioni* l'autorevole testimonianza di S. Gio. Grisostomo (corredata da quella di antico dottore in un sermone già pubblicato da sotto nome di S. Gregorio Nisseno), ove il Grisostomo riconosce apertamente in S. Pietro il diritto, che avea, come capo del collegio apostolico, di eleggere da per sè un successore in luogo del traditore Giuda. Si è dimostrato, che, se fosse stato questo un vero, e proprio diritto della moltitudine, non bastava per una legittima elezione il voto di que' soli circa cento venti, ch' erano adunati nel cenacolo; ma che vi avrebbe dovuto concorrere, o almeno esservi chiamata la molto maggior moltitudine de' fedeli rimasi fuori di quel sacro ceto, alli quali in numero di più di cinquecento (1. cor. 15.) degnò Cristo farsi vedere dopo la resurrezione, li quali non aveano manco diritto all' elezione di un' apostolo di quello, che aver potessero quelli, che si erano raccolti nel cenacolo.

Dopo aver detto S. Gio. Grisostomo, che a S. Pietro *licebat, et quam maxime licebat, eligere* (parole ben significanti per dichiarare il diritto di S. Pietro) soggiunge, che se ne astenne, *ne cui videretur gratificari*; e che perciò *multitudini permittit judicium*. Parole altrettanto significanti per escludere un diritto intrinsecamente proprio della moltitudine; sendo chiaro, che chi procede ad un' atto per concessione, condiscendenza, permissione di un superiore, non vi procede per un diritto, ch' egli abbia, come si vuole dire, *jure proprio*.

Oltrechè l' espressione *permittit judicium* nel senso proprio, ed ovvio, che appresenta la proprietà de' termini, dinota, che ciò, che fu da S. Pietro permesso, o rimesso alla moltitudine, non fu già il devenire ad una propriamente detta elezione, ma di proporre il soggetto, che fosse giudicato degno di essere prescelto. Ed infatti dopo la parlata fatta da S. Pietro (act. 1,) non si dice, che i fratelli elessero, ma che *statuerunt duos*. Quando da un' adunanza di vocali si esercita il diritto di eleggere, ciascun da il suo voto, e il da a chi egli meglio stima; ed ove siano divisi, la legittima pluralità decide in guisa, che il soggetto, in cui cade, rimane per ciò stesso legit-

Riguardo poi all'A. delle R. degno è di osservazione il grave peso ed obbligo ch'egli aggiunge a quel diritto di uguaglianza col papa, che attribuisce a tutti li vescovi. Non

timamente eletto, ed acquista un diritto, che non gli si può giustamente contendere. Tale non fu il modo di procedere in quel sacro consesso. Unanimi di sentimento i fratelli, fra i quali ombra non apparve di scissura, lungi dal fissare il voto di elezione in uno, convennero di presentare soltanto i due soggetti, che giudicarono più idonei, senza prendersi l'arbitrio di presciegliere per se stessi l'uno a preferenza dell'altro: nè gli apostoli medesimi divennero all'atto dell'aggregazione, se non dopo avere prescelto per essere aggregato in un luogo del prevaricatore al ministero dell'apostolato.

Così dal modo tenuto dagli apostoli nella elezione di S. Mattia niun proprio diritto risulta in favore della moltitudine circa la elezione dei ministri del santuario. Bensì vi si ravvisano come i lineamenti di quella primitiva disciplina, per cui ricercavasi la testimonianza, o suffragio del popolo intorno alla dignità dell'eligendo. E che tale fosse l'intento, e lo spirito di quella vetusta disciplina, se ne ha un'autorevole documento nel rito della ordinazione, prescritto a norma delle antiche liturgie nel pontificale romano. Nell'annunzio, che da principio vi si fa dal vescovo al clero, ed al popolo, si dice: « Neque enim fuit frusta a patribus institutum, ut de ele« ctione illorum, qui ad regimen altaris adhibendi sunt, *consalatur* « *etiam populus:* quia de vita, et conversatione *praesentandi*, quod « nonnunquam ignoratur a pluribus, scitur a paucis; et necesse est, « ut facilius ei quis obedientam exhibeat ordinato, cui assensum « praebuerit ordinando ». L'espressione, *consulatur etiam populus*, dimostra chiaramente, che l'intervento del popolo nell'elezione richiesto era non per esercitare un vero, e proprio diritto di eleggere: ma soltanto di suffragare alla elezione colla testimonianza, che rendeva de' meriti del soggetto da eleggersi: sperandosi meritamente, che tanto più sarebbe fruttuosa l'elezione, quanto più gradito alla plebe il pastore, che dovea reggerla.

Ed in vero, che questo modo di suffragare non fosse riguardato nella più antica disciplina qual vero e proprio diritto di elezione, consta autenticamente dal canone 13 Laodiceno: *Quod non sit permittendum turbis electionem eorum facere, qui sunt ad sacerdotium provenendi.* Sul qual proposito scrive anche il pontefice S. Celestino I. (epist. 5, ap. Coust. n. 3.): *Docendus est populus, non sequendus.* Autorità, dalle quali conclude lo stesso Van-Espen, che la plebe non ebbe giammai un vero, e proprio diritto di elezione nella promozione de' sacri ministri.

Che se non compete di natura sua, ed originariamente un tal diritto al popolo, neppure può *jure proprio* competere alli reggitori del popolo in qualità di rappresentanti la moltitudine, cui presiedono, come pretendono i nostri avversarj; sendo ben chiaro, che in vigore di rappresentanza non può la persona rappresentante con-

consente p. 51, come si è già veduto, che *riguardo alla podestà di governare tutta la chiesa il papa abbia un' autorità*

seguire, o spiegare altri diritti fuor quelli, che competono alla persona rappresentata.

Ma di più vi ha qui una osservazione essenziale da non ommettersi; ed è, che un qualsivoglia capo, e reggitore di popolo, può bensì rappresentarlo nei diritti, che a quel popolo competono come società civile nell' ordine politico; non così ne' diritti, che possono competerli come società cristiana nell' ordine della religione. Il diritto di rappresentanza, che di sua natura compete al principato sopra il suo popolo, compete del pari ad ogni sovrano, fedele, o infedele, ch' egli sia. Per altra parte ogni comunità fedele ha il diritto di partecipare ai divini misteri, che si dispensano dai suoi legittimi pastori alla sacra mensa ec. Ora chi vorrà dire, che ad un Nerone, ad un Caligola spettare dovesse in qualità di rappresentati del popolo, oppure *jure majestatis* annesso al principato il diritto di partecipare a quell' *altare*, del quale se, come dice l' apostolo (Hebr. 13. v. 10.), *edere non habent potestatem, qui tabernaculo deserviunt*, neppure può una tal podestà competere a' regnanti esistenti fuor del grembo di santa chiesa? Che pertanto se non compete di natura sua un tal diritto a qualsivoglia principe infedele, neppure può di natura sua competere al principe fedele, giacchè li diritti della rappresentanza, e della maestà competono ugualmente e del pari sì all' uno, che all' altro.

Nè di ciò può rimanere ombra di dubbio presso qualunque siasi cattolico, dappoichè un siffatto preteso proprio, ed originario diritto rimane formalmente, ed autenticamente denegato alla podestà secolare da tanti solenni, e replicati decreti della chiesa da' primitivi tempi, quali sono i canoni apostoli, e li susseguenti de' concilj Ecumenici Niceno I, II, e Costantinopolitano IV, onde anche Natale Alessandro (Hist. Eccles. saec. 8, c. 2, art. 1, §. *De canonibus synodi septimae oecumenicae*): « *Canon III.* electionem episcopi, presbyteri, aut diaconi a principibus factam rescindit secundum can. « 30 apostolorum, et can. IV Nicenae Synodi. Quod intelligendum « est de electione, quam principes sibi arrogant dominationis titulo « non de electione, quam titulo patrocinii faciunt *ecclesia concedente*, « qualis est nominatio episcoporum, et abbatum a christianissimis « regibus facta, et *ecclesia judicio subdita, quod spectat dotes et « conditiones electorum.* » Che però, come il ripete, e conferma in più: e più luoghi lo stesso dottore, tutti li diritti, che legittimamente possono competere alle podestà del secolo circa la nomina, presentazione ec. de' sacri ministri derivano da concessione, permissione, annuenza della chiesa. Asserzione, che tanto meno sembra doversi contrastare dai noi avversarj, quanto che la stessa massima si ricava dai decreti medesimi de' basileensi *de electionibus*, come si è rilevato nella citata *Confutazione*.

Rimane qui ad accennare, non dirò l' insussistenza, ma la patente assurdità del nuovo ritrovato, con cui si pretende giustificare,

*più estesa, e più ampla de ciascun vescovo a motivo del suo primato.* Guai però, che gli si rimproveri di venire con ciò

come non lesive de' diritti della religione, le arbitrarie mutazioni nella distribuzione delle diocesi, attentate dalla podestà laica sotto pretesto, che non si nega essere di pertinenza dell' ordine spirituale la missione necessaria per l' esercizio della podestà di reggere nei vescovi; e soltanto si vuole, che sia dell' ordine civile la distribuzione de' luoghi, ne' quali abbia quella podestà da esercitarsi. Pare incredibile, potersi ritrovare uomo sì ottuso, che non iscorga da per se l' illusione, che da per se si scuopre in un sì frivolo, capriccioso infingimento. Ed in vero l' oggetto della spirituale missione, di cui si tratta, egli è di assegnare ai particolari pastori le particolari porzioni di gregge, nelle quali posti sono dallo spirito santo a reggere la chiesa di Dio. Queste porzioni di gregge non stanno in aria: sono circoscritte, e ristrette fra certi limiti, che distinguono la porzione dell' uno dalla porzione dell' altro. A questa distinzione di porzioni necessariamente corrisponde la distinzione dei luoghi, ne' quali sono racchiuse: cosicchè la determinazione di queste porzioni porta seco per necessità una certa determinazione di confini, fra i quali si ristringe la podestà di ciascun particolare pastore sopra la particolare porzione di gregge, che gli è legittimamente assegnata. Che pertanto, sendo la partizione de' luoghi una inseparabile conseguenza della partizione delle porzioni, egli è di tutta evidenza, che, se questa partizione, ed assegnazione di particolari porzioni a particolari pastori dipende da una missione di pertinenza della chiesa, dee onninamente riferirsi alla stessa pertinenza la partizione, o distribuzione de' luoghi, ne' quali queste porzioni realmente, e di fatto esistono. Nè meno evidente egli è, che la divisione di coteste particolari porzioni soggette a particolari pastori, che formano altrettante chiese particolari, o diocesi, può sussistere nell' ordine spirituale separatamente, e indipendentemente da qualunque altra geografica divisione, che facciasi di provincie, o luoghi relativamente all' ordine civile, quale non si nega esser di pertinenza della civile podestà, supposta legittima. Così ben rescrisse il gran papa S. Innocenzo I. ad Alessandro vescovo Antiocheno, che ne l' avea interpellato (epist. 24, ap. Coust.): « Non esse e re visum est, ad mobilitatem necessitatum mundanarum Dei ecclesiam commutari; « honoresque, aut divisiones perpeti, quas pro suis caussis faciendas « duxerit imperator. » Interpellazione, e risposta, che dimostra per se stessa, come nella chiesa si riconosceva una tal causa essere di pertinenza della podestà pontificia.

Coerentemente il sacro Calcedonese concilio IV, Ecumenico can. 12: « Pervenit ad nos, quod quidam, praeter ecclesiastica statuta « facientes, convolarunt ad potestates, et per pragmaticam sacram « in duo provinciam unam diviserunt, ita, ut ex hoc facto duo « metropolitani esse videantur in una provincia. Statuit ergo sancta « Synodus, de reliquo nihil ab episcopis tale tentari: alioquin, qui « hoc adnisus fuerit, amissioni gradus proprii subjacebit. Quaecun-

ad impugnare il primato. Nulla meno. Ei riconosce una differenza tra il primo e tutti gli altri vescovi. Sentiamola

« que vero civitates jam litteris imperialibus metropolitani hominis « honore subnixae sunt, honore tantummodo perfruantur, et qui « ecclesiam ejus gubernat episcopus, salvis scilicet verae metropoli « privilegiis suis. » Da questo canone due cose s'intendono: l'una, che l'erezione in Metropoli di una città fatta dal principe nell'ordine civile non esime il vescovo di quella città dalla subordinazione al vero metropolitano nell'ordine ecclesiastico, e molto meno può conferirgli un minimo grado di giurisdizione sopra le chiese delle città soggette alla nuova civile Metropoli: seconda, che se il vescovo della nuova Metropoli godeva di un qualche maggior grado di onorificenza consistente principalmente nel sedere il primo dopo il vero metropolitano, intanto ne godeva, inquantochè sebbene spogliato di ogni giurisdizione, gli veniva conceduto, ed approvato dalla chiesa per un rispettoso riguardo alla disposizione del principe.

Fa ribrezzo il sentire, che da un ministro degli altari, che si annunzia qual zelante ristoratore, e vindice dell'antica disciplina, siasi voluta giustificare, anzi con piena lode commendare la sacrilega ordinazione, e violenta intrusione di falsi pastori, anche in sedi tutt'ora occupate da'loro legittimi vescovi contro l'espresso notorio divieto de'sagri canoni promulgati da'primi tempi, e sempre mai confermati in tutto il corso de' susseguenti secoli. Per non ripetere tutto ciò, che si è detto nella *Confutazione* p. 34, 213 e seg. in proposito delle ordinazioni, rileveremo qui soltanto di passaggio le due erronee, scismatiche supposizioni, sulle quali fonda egli quella sua scandolosa non meno, che stravagante apologia; e sono 1. Che missione, e ordinazione siano una cosa medesima. 2. Che l'ordinazione s'intenda fatta legittimamente, ed in nome della chiesa cattolica, qualunque volta si fa da un vescovo non dichiarato diviso dall'unità, e al quale l'atto della ordinazione non sia espressamente vietato da tutto il corpo de' pastori. Falso il primo supposto, che missione, e ordinazione siano una cosa medesima; imperocchè la missione risulta da una legittima elezione, e conferma, che dee precedere l'ordinazione, senza di che il vescovo ordinato non è, nè può riputarsi legittimo vescovo, come consta, ed è apertamente definito can. 4 del Niceno. Ed in vero, chi non sa, che le ordinazioni fatte nello scisma dalli donatisti, tuttochè vere ordinazioni, furono dalla chiesa riprovate, come mancanti di legittima missione? Se dunque può darsi ordinazione senza legittima missione, falso è, che missione, e ordinazione siano una cosa medesima. Falso pure il secondo supposto, che per legittimare una ordinazione basti, che sia fatta da un vescovo non diviso dall'unità e che non gli sia stata espressamente vietata da tutto il corpo de' pastori. Merce chè per legittimare l'ordinazione a tenore del canone Niceno, e di tutti li susseguenti canoni si richiede, che l'ordinazione sia preceduta dalla legittima elezione, e conferma dell'ordinando a norma della vegliante disciplina. Altrimenti potrebbe un qualsisia vescovo andar girando

( p. 50. ): « Questo non impedisce già, che vi sia un pri-
« mate nella chiesa. La differenza, che passa tra il primo,
« e tutti gli altri vescovi si è, che il primo vescovo è più
« obbligato di ciascun altro ad occuparsi nella cura, e sol-
« lecitudine della chiesa universale . . . . Cosicchè il non

per tutte le provincie della cristianità, ordinando anche in sedi ripiene altri vescovi, che ei stimasse più opportuni al governo di quelle diocesi; e legittime dovrebbono dirsi quelle ordinazioni, mentre sendo fatte da un vescovo non ancora dichiarato diviso dall'unità, nè sendogli fatta espressa proibizione da tutto il corpo de' pastori, verrebbono a verificarsi in esse le due condizioni richieste dall'avversario per una legittima missione, e ordinazione. Perchè dunque dalli padri del primo Costantinopolitano concilio fu riprovata l'ordinazione del vescovo *Massimo*, benchè fatta da' vescovi non divisi, ai quali, non era stata espressamente vietata da tutto il corpo de' pastori, se non perchè la riputarono fatta contro il disposto dei canoni: oltrecchè come può darsi uomo sì cieco, che non comprenda doversi intendere proibito da tutto il corpo de' pastori ogni attentato, che si commette contro li decreti de' sinodi, e gli statuti de' pontefici? Stabilita che fu nell'età susseguente agli apostoli la divisione delle provincie, l'elezione dovea farsi nel sinodo provinciale sotto la presidenza del Metropolitano, finchè per li decreti di S. Siricio, e de' pontefici successori di lui fu l'elezione trasferita al clero, ed al popolo, *etiam absque Synodi episcopalis praesentia*, come nota Pietro de Marca ( concord. l. 8, c. 8, num. 6. ). Successivamente, e sotto l'autorità de' pontefici fu ristretto il diritto dell' elezione ai capitoli: si stese il diritto di presentazione, di nomina ec. alli regnanti: ed in queste variazioni di disciplina, siccome rimase inviolàbile l'autorità, che ha la chiesa di stabilirla, e variarla, così pure costante rimase la massima, che legittime si avessero, e munite di legittima missione quelle ordinazioni, che conformi fossero alla vegliante disciplina; nè mai fu creduto, che a legittimare una ordinazione eseguita contro l' ordine della disciplina, bastasse, che fosse fatta da un vescovo non dichiarato disunito, cui dal corpo universale de' pastori non fosse espressamente proibito di farla.

Del solo romano pontefice fu dal sagro ecumenico concilio di Trento sotto pena di anatema definito ( sess. 23, can. 8. ): « Si quis « dixerit episcopos, qui auctoritate romani pontificis assumuntur, « non esse legitimos et veros episcopos . . . . anathema sit ». Su di che possono vedersi Hallier, ed altri citati nella *confutazione* p. 34, 35, 161, e segg, come pure il dotto Berti (de Theol. discipl. l. 36i c. 13, n. 8. ): « De romano pontifice, cujus est summa, et amplissima in ecclesia potestas, haud dubium, quin possit ubique terrarum « presbyteros, et episcopos constituere. » Dal R. pontefice in fuori *nulli episcopo* è lecito, eziandio *cujusvis privilegii praetextu, pontificalia* ( uno di essi è il conferire l'episcopato ) *in alterius dioecesi exercere, nisi de ordinarii expressa licentia.* Trid. sess. cap. 5, de Refor.

« attendere seriamente al governo della chiesa tutta in un' al-« tro vescovo sarebbe alle volte una omissione leggiera, ma « per il primo de' vescovi è un falso, che non così facil-« mente da Dio giusto giudice gli verrà perdonato. »

Veggiamo pertanto, quali sono le incombenze del primo vescovo rispetto al governo della chiesa universale, e come furono queste adempite dagli antichi vescovi, ne' *quali richiedeva la divina instituzione del governo della chiesa, che passasse la podestà, e l' officio pastorale degli apostoli.* Quanto al primo capo, cioè alle funzioni, che competono al primate, l' A. ce le rappresenta p. 55, quali sono esposte nell' opuscolo V. tom. VII della raccolta di Pistoja, al cui sentimento non fa l' A. difficoltà di aderire. Tra queste riferiremo soltanto le due seguenti: « Di vegliare sulle azioni de' vescovi, di av-« vertirli, di riprendergli ancora, e di far punire gli osti-« nati secondo le regole canoniche: di esigere, che gli sia « partecipato, ovvero notificato ogni affare, che debbasi de-« cidere, interessante il corpo della chiesa universale: di « informarsi degli affari più importanti della chiesa per ado-« perare ogni mezzo a tenore de' sacri canoni, acciò tutte « le chiese particolari possano anche fuori del concilio Ge-« nerale convenire tra loro nella concordia, purità de' costumi, « ed unità della fede.

Spiega indi l' A. inerendo al medesimo opuscolo (p. 49.), come abbiano da esercitarsi queste funzioni sull' esempio de' primi vescovi: cioè « che i vescovi altre volte si credevano di « essere obbligati a vegliare su i bisogni della chiesa uni-« versale. Egli s' informavano di tutto quello, che accadeva « nella chiesa, e facevano vedere colla loro condotta, e coi « loro scritti, che erano persuasi, che la chiesa fosse quasi « una repubblica, la cui cura, e governo appartenesse a « ciascun vescovo. » Ed il conferma p. 50: « Ella è cosa « manifesta, che l' episcopato universale è confidato a ciascun « vescovo » ( dunque potrà giustamente ogni vescovo assumere il titolo di vescovo universale: dunque ignorante fu S. Gregorio nel tacciare perciò di arroganza i vescovi di Costantinopoli: ignoranti li padri Calcedonesi, e più altri successivamente nel deferire per onore di S. Pietro, qual singolare pregio della sua cattedra, questo titolo al vescovo di Roma *S. Gregor. lib. V. epist.* 18. 20. 43. *lib. VIII. epist.* 30. ) « in maniera, che egli è tenuto a vegliare sopra tutta la

« chiesa, affine di procurarle tutti quei sollievi, di cui può
« abbisognare. » E p. 71, dopo aver esposta la condotta degli apostoli nel fondare sedi episcopali, e provvederle di pastori soggiunge: « Imitarono questi esempj i primi disce-
« poli, e successori di ciascun'apostolo; e fino anche allora,
« quando già eransi dalla disciplina ecclesiastica introdotte
« le diverse diocesi, alle quali dovevano in ispecialità atten-
« dere i proprj vescovi, non mancavano vescovi santissimi
« di portarsi all'occasione nelle vicine principalmente, ma
« eziandio nelle più rimote provincie per provvedere le chiese
« vacanti de'loro pastori. »

Torniamo da capo. La differenza tra il primo vescovo, e gli altri si costituisce dall'A. non nella diversità delle funzioni. Sono queste tutte quante annesse all'episcopato universale, che *è confidato a ciascun vescovo.* La differenza sta nel più, o meno di obbligo in tal guisa, che una ommissione assai più grave nel primo potrà essere più leggiera in altro vescovo: ma più, o meno grave, che sia la colpa, e colpevole sarà sempre il vescovo, che ommetta di esercitare a sollievo della chiesa universale quelle funzioni, che il primo vescovo è soltanto in più stretto obbligo di dover esercitare. Dovrà dunque ogni vescovo per non incorrere in reato di colpa informarsi della condotta di tutti li vescovi suoi confratelli: dovrà esigere, che gli sia partecipato, o notificato ogni affare, ovunque si tratti, che possa interessare il bene della chiesa universale: dovrà portarsi nelle vicine, ed anche nelle più rimote contrade per invigilare alla provvista delle diocesi, che tanto interessa il bene della chiesa; oppure imitare l'esempio di quell'antico primate S. Cornelio, il quale senza muoversi depose i tre vescovi ordinatori di Novaziano, e le sedi loro provvide di altri pastori: nè dovrà lasciarsi prendere dallo scrupolo di S. Cipriano, il quale non credè aver facoltà di deporre Marciano Arelatense; ed il suo zelo per lo bene della chiesa ristrinse a quel ricorso, ch'ei fece all'autorità, e primazia di S. Stefano, perchè deposto fosse quell'indegno vescovo, ed altro sostituito in suo luogo: neppure dovrà spaventarsi per le contrarie disposizioni de'sacri canoni, da'quali, cominciando dagli apostolici, è vietato a'vescovi lo ingerirsi nelle altrui diocesi. E che possono i canoni contro un diritto, che viene immediatamente da Dio? Altronde ben saprà un vescovo ammaestrato dal nostro censore p. 87:

« Che i padri di qualsivoglia concilio Generale non possono « considerarsi *Divino Spiritu afflati*, se non nelle definizioni « spettanti alla fede, ed a' buoni costumi. » Sentenza, che siccome esclude l'influenza dello spirito santo dal decreto Tridentino a favore dell'autorità del papa, così la potrà del pari escludere da que' canoni, che tendono a stringere l'autorità conferita da Dio a' vescovi. Sarà poi cura del censore lo spiegare, in che senso chiami, e debbansi chiamare *sacri* tanti canoni disciplinari formati ne' concilj da' padri, de' quali non può dirsi, che nel formarli fossero *Divino Spiritu afflati*: dovrà in fine ogni vescovo procurare con ogni mezzo, nè quietarsi, finchè non vegga la chiesa restituita nello stato di una quasi repubblica, la cui cura, e governo appartenga a ciascun vescovo. E qui ben cade in acconcio il dovere ammirare l'accortezza dello scrittore nella studiata denominazione di una quasi repubblica per qualificare, o caratterizzare la foggia di costituzione, ch'ei suppone stabilita da Cristo nella chiesa. giacchè non avrà facilmente trovato presso i pubblicisti a lui famigliari esempio, o idea di repubblica propriamente detta, nella quale ogni Magnate sia soggetto al sindicato d'ogn'uno, ed a tutti appartenga ugualmente il regime universale, nè altra differenza siavi tra il primate, e gli altri, se non quella di una più, o meno stretta obbligazione nel dover esercitare le funzioni comuni a tutti. Al chiaro lume della ragione sembrata sarebbe ciò, che si chiama Irco-cervo, e tale dovrà sempre sembrare una tale forma di regime. Ed un sì capriccioso lavoro di fantasia si propone qual parto della eterna sapienza conversante fra gli uomini!

Ma qui rimane di più a vedere, qual sorta di podestà intende l'A. di concedere alli vescovi nelle particolari diocesi, che sono loro assegnate, ed alle quali debbono attendere con *ispezialità*. Se mai volesse, che in ogni chiesa particolare li preti tutti, o almeno i parochi chiamati siano del pari, che il vescovo al governo della diocesi, in guisa, che al vescovo non rimanga fuorchè una presidenza di *direttorio* senza propria podestà di regime, ossia di giurisdizione, in tal caso lascieremo, che se l'intenda coi Presbiteriani.

E senza voler entrare in una piena, e formale discussione su questo punto, mi farò soltanto (giacchè se ne presenta l'occasione) a motivare un riflesso, che sembrami adattato a dimostrare la debolezza di uno de' principali argomenti,

su cui si fondano gli avversarj per accomunare all' ordine de' preti certi diritti di jus divino, che la chiesa riconobbe mai sempre privativi del supremo grado nell' ordine sacerdotale. Dicono, che nel primitivo linguaggio della chiesa, e nelle scritture medesime sono i vescovi, ed i semplici preti indifferentemente compresi sotto la comune denominazione di *presbiteri*; e da questa comunanza di nome credono doversi senz' altro inferire una corrispondente comunanza nelle prerogative, che le scritture attribuiscono generalmente alli denominati *presbiteri*. Non negherò, che il nome di *presbiteri* si trovi nelle scritture dato ai vescovi, ma non so, se siavi espressa indubitata testimonianza, che il nome di vescovi siasi attribuito alli semplici preti. Il dotto Estio (Comm. in c. 1, ad Philipp.) fa gran differenza tra l' una e l' altra attribuzione, proponendo la prima come evidente, l' altra lasciando sotto il dubbio. Ed in vero quando si danno varie classi subordinate fra loro sotto un medesimo genere, l' uso comune delle lingue porta, che il nome generico si faccia come proprio delle classi inferiori senza però, che si tralasci di adattarlo alle classi superiori. Non così consente l' uso, nè vuole ragione, che il nome distintivo delle classi superiori si adatti alle inferiori. Sotto il nome generico di clericato si comprendono anche i sacerdoti medesimi, ma non perciò troverassi dato il nome di sacerdoti a' semplici cherici. Nella celeste gerarchia la denominazione generica di *Angelo* si stende a' Serafini e Cherubini, non il nome di Serafino e Cherubino agli angeli degli ordini inferiori. E per trarre un' esempio dal sociale costume, nell'ordine della milizia i capitani, e comandanti degli eserciti si recano ad onore il nome di soldati, non però a' semplici soldati conviene la qualifica di capitani, o comandanti: ed in una concione, che faccia il principe all' esercito, non s' intenderanno dirette ai soldati le funzioni raccomandate alli capitani, tuttocchè compresi sì gli uni, che gli altri sotto il nome generico *milites*. Ma lasciando da parte ogni discussione intorno ad altri luoghi, che non fanno al proposito nostro, ed attenendoci al passo degli atti C. XX, su cui si fondano principalmente gli avversarj, ove l' apostolo S. Paolo indirizzando la parola ai maggiori della chiesa convocati da Efeso disse loro v. 28: *Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei*, diciamo francamente, non potersi da

questo passo concludentemente inferire, ch' egli sotto il nome di *vescovi* intendesse comprendere anche i semplici preti. Certamente S. Ireneo, la cui testimonianza riguardo a questa epoca è di tanto maggior peso, quanto era più vicino a tempi apostolici, attesta espressamente (lib. 3, c. 14.), che a quell'adunanza convocati furono anche i vescovi delle vicine città. Oltrechè si sa, che in que' tempi tra li denominati *presbiteri*, ve n' erano talvolta nelle principali città più e più insigniti dell' ordine episcopale ad effetto di essere ad ogni opportunità spediti nelle contrade, ove occorreva di dover fondare nuove chiese, li quali poscia detti furono vescovi delle genti. Anzi avverte il dottissimo Tomassino (P. 1, l. 1, c. 1, 2. 6.): *Apostolos aut semper, aut frequentissime, quibus presbgteratus ordinem largiebantur, eosdem episcopalibus insignibus exornasse.* Cosicchè nulla di più plausibile, che oltre li vescovi convocati, come dice S. Ireneo, dalle vicine città, tra quelli, che nominati sono (v. 17.) *majores natu ecclesiae*, più e più *presbiteri* fossero anche decorati dell' episcopale carattere: nè hanno gli avversarj che addurre in contrario. E quindi vede ognuno quanto rimanga debilitato l' argomento, che da quel detto dell' Apostolo traggono vanamente i novatori per istendere ai preti quelle prerogative, che vi si attribuiscono nominatamente ai vescovi in ordine al regime della chiesa. Ma ciò, che con piena autorità tronca ogni questione, si è il passo della lettera di S. Celestino I. *ad synodum Ephesinam* letta, e con somma venerazione ricevuta dal concilio (presso Coustant col. 1156.), ove, n. 4, si legge: « Respiciamus rur« sus etiam illa nostri verba doctoris, quibus proprie apud « episcopos utitur ista praedicens: *attendite*, inquit, *vobis et « universo gregi etc.* » Autorità, su cui si fondò anche il sacro concilio di Trento nel dichiarare la *superiorità* dei vescovi sopra li semplici preti (sess. 23, c. 4.), ove è notata in margine la citata lettera di S. Celestino.

Se poi non intendono gli avversarj negare ai vescovi sulli fedeli ed il clero delle loro diocesi quell' autorità di regime, che talora da essi medesimi non meno, che dall' Eybel viene accennata sotto il suo proprio nome di giurisdizione, allora si fa luogo a rilevare un' altra notabile incoerenza, per cui appaja viemaggiormente l' instabilità degli errori nei loro sistemi. Questa autorità di regime, ossia di giurisdizione deriva secondo essi dalla podestà delle chiavi propria dell' episcopato,

o per dire meglio ella è la stessa podestà delle chiavi, che s'infonde, e si riceve, come vogliono, per mezzo della sacra ordinazione: cosicchè ovunque si stenda la podestà dell'episcopato, si stende con esso la podestà delle chiavi, e l'autorità dell'ecclesiastico regime, che ne deriva. Adunque se l'episcopato, che ad ogni vescovo presta la podestà di reggere la sua porzione di gregge, vale a dire l'autorità sua di regime nella propria diocesi, egli è un episcopato universale affidatogli da Dio, avrà ogni vescovo in tutta la chiesa universale la stessa autorità di regime, che gli compete nella sua propria diocesi. La podestà delle chiavi propria dell'episcopato porta seco indivisibilmente secondo essi l'autorità di reggere, ossia l'autorità del regime. Dunque attribuisce ad ogni vescovo l'episcopato universale, egli è lo stesso che attribuirgli colla podestà delle chiavi una illimitata, ed illimitabile autorità di regime, ossia di giurisdizione in tutta la chiesa. Ma se una tale autorità dee competere ad ogni vescovo, come potrà questa negarsi al primo fra' vescovi? A che pertanto quel raccapriccio, che invade gli avversarj nel sentire, che a questo primo vescovo si attribuisca podestà di regime in tutta la chiesa? Ma non hanno da far maraviglia sì fatte incoerenze: non è cosa nuova, che la irregolarità degli affetti produca una corrispondente dissonanza ne' ragionamenti.

Quindi apparisce, se posson gli avversarj sotto pretesto, che dicono di ammettere il primato con ragione lagnarsi di essere da noi rimproverati, quali sovvertitori del medesimo. Che giova ritenere un nome, quando si tenta per ogni via corromperne il significato? Egli è questo un vecchio artifizio, già notato da S. Ireneo negli eretici de' suoi tempi, e che può notarsi generalmente in tutti li novatori: « Similia « loquentes fidelibus (così il santo dottore l. 3, Advers. Hae- « res. c. 17. ), sicut praediximus, non solum dissimilia sa- « piut, sed et contraria, et per omnia plena blasphemiis, « per quae interficiunt eos, qui per similitudinem verborum « dissimile affectionis eorum in se attrabunt venenum: sicut « quis aquae mistum gypsum dans pro lacte seducat per si- « militudinem coloris, sicut quidam dixit superior nobis de « omnibus, qui quolibet modo depravant, quae sunt Dei, « et adulterant veritatem: *In Dei lacte gypsum male mi- « scetur.* »

Il compimento di questa, tuttocchè tumultuaria, raccolta di accozzate osservazioni sembra volere, che non si finisca senza dare una occhiata all'*Analisi del confronto, che fa l'A. delle R. dopo Launojo, tra li padri, che alla persona di S. Pietro applicarono le parole:* Et super hanc petram etc, *e quelli, che le hanno applicate alla fede, o confessione di S. Pietro.* Si è rilevata la franchezza, con cui sulla fede (di chi?) di un Launojo, non dubitò il censore di enunziare non esservi più di 17 padri, *che presero la voce* pietra *per la persona di S. Pietro* contro 44 *e più, che tennero l'altra spiegazione.* Si è notato ancora il suo più sorprendente coraggio nell'*accertare, che per quanto siansi lette, e rilette le opere tutte, che abbiamo dei santi medesimi, pure nella maggior parte non si è fin' ora incontrato alcun luogo, in cui possa dirsi in qualche maniera indicata la spiegazione della voce pietra per la persona di S. Pietro*; con premettere di più un'irrisorio invito all'E. R. a ricercare altre nuove opere di que' santi padri, se per buona sorte gli riuscisse trovarsi testimonianze favorevoli alla spiegazione adottata da lui. Noi non abbiamo creduto necessaria cosa il dare all'E. R. la briga di mettere sossopra le biblioteche, e gli archivj da ripescarvi, se fosse possibile, nuove opere de' santi padri: e senza darci il vanto, che non possiamo arrogarci, di aver lette, e rilette le opere tutte quante di que' 44 padri, o Trattatisti ecclesiastici, collo scorrerle soltanto, tal copia vi abbiamo trovata di luminose autorità, che sono state più che bastevoli a confondere la temeraria asserzione di Launojo, e la considerata irrisione del censore. Abbiamo insinuato, che saremo in grado, quando fia duopo, di produrne altre molte, che certamente non mancano nelle opere, che abbiamo de' padri (1). Per non allungare di troppo questa scrittura,

(1) Fondandosi Launojo sul detto, *qui probat, suum facit, quod probat*, non dubitò di produrre come altrettante autorità de' concilj certi periodi, comunque staccati, delle orazioni recitate in presenza de' padri, concludendo, *ea tacito consensu synodus probavit.* Nè sia per tanto lecito sull'esempio di Launojo di recare in mezzo fra altri che potrebbero addursi, un ragionamento tratto dalla orazione recitata nel sacro concilio di Trento dall'arcivescovo di Reggio, uno dei prelati, che v'intervennero, e di cui può dirsi, che fu *pars magna* del medesimo. Fu questa orazione recitata in una circostanza memorabile, nella riapertura del concilio sotto Pio IV, inserita nella Collezione di Labb. num. 80, col. 525: « In cathedra, quam Petrus

ci contenteremo per ora di un' saggio, ma tale, che l' E. R. non può desiderare nè più splendido, nè più autentico

« sibi, ejusqe successoribus Romae erexit, romanae ecclesiae emi-
« nentiam, ac dotes praecipuas licebit inspicere, quas ita in Petro
« suscepit a Domino, ut super cunctas alias supremum magisterium,
« et ducatum obtinuerit: *Tu*, inquit, *es Petrus*, *et super hanc*
« *petram aedificabo ecclesiam meam.* Christus enim ipse, sicut sibi
« tanquam primario, et independenti capiti univit ecclesiam ita,
« ut eadem semper habeat caput visibile, Petrum constituit, quem
« cepham appellavit, id est petram, super quam ecclesiam suam
« fundandam esse dixit. » E appresso col. 528, lin. ult: « At hae-
« retici, qui nihil student accuratius, quam Petri successorem, Christi
« vicarium, exosum omnibus reddere, ut unitas in ecclesia dissol-
« vatur, disseminant, nos, duin Petrum ecclesiae caput vel funda-
« mentum praedicamus, Christo petrae primariae, et angulari lapi-
« di, ac fundamento praecipuo, praeter quod nullum aliud poni
« potest eodem modo, quo ipsum est, quoquo modo derogare: ubi,
« sicut in aliis, et decipiuntur, et alios student decipere ». E dopo qualche tratto in confutazione di una tale impostura degli eretici, segue: « Unde quod dixit ( Christus ): *Super hanc petram aedificabo*
« *ecclesiam meam*, ita ad Christum, et ad fidem, quam Petrus con-
« fessus est, refertur, ut nisi ad Petrum ipsum referri etiam intel-
« ligas, diminute credes, et prope nihil; neque ubi sit ecclesia,
« scies: nam si per petram Christum solum, aut Petri fidem intel-
« lexeris, quilibet haereticus penes se et Christum, et fidem esse
« dicet: si vero Petrum, et Petri successorem intelliges, nullus schi-
« smaticis, et haereticus locus relinquetur. » Sembra in vero il dotto prelato avere abbozzato in queste poche parole quanto si è diffusamente dichiarato, e dimostrato nella precedente *analisi del confronto fatto da Launojo ec.* Riporta in conferma la celebre testimonianza di S. Girolamo scrivente al papa S. Damaso; e prosegue:
« Haec enim sancta, et apostolica omnium ecclesiarum Christi mater
« ecclesia, quae per Dei gratiam a tramite apostolicae traditionis
« nunquam recessit, nec haereticis pravitatibus aliquando succubuit:
« sed ut in exordio fidei christianae normam accepit ab auctoribus
« suis apostolorum principibus, eam illibatam semper servavit, juxta
« ipsius Domini pollicitationem, qui ejus discipulorum principi ait:
« *Petre, ecce satanas expetivit te ec.* Sola haec ecclesia nunquam
« fuit erroribus depravata, *nec ad eam*, ut ait Cyprianus, *accessum*
« *potuit habere perfidia:* defecit Hierosolyma, ubi Jacobus etc; sola
« haec apostolica culmine insignis a fide, et veritate nunquam de-
« clinavit, ut a Domino promissum est: quod *portae inferi non prae-*
« *valebunt adversus eam* . . . . . Nemo dicat, Deum se habere pa-
« trem nisi hanc ecclesiam matrem agnoverit. » Non è questo uno di que' tratti, che sfuggono talvolta, come di volo, nel calor del discorso, ma un ben ponderato ragionamento sul punto, che si era preso il prelato a trattare in quella orazione *de ecclesiae auctoritate;* e che non potè a meno, che trarre a sè tutta l' attenzione

favorevole documento. Ci vien questo sommistrato dalla nuova pregevolissima edizione di un' antico venerando monumento di una delle più rispettabili chiese della cristianità. Parlo della nuova edizione (che sarà un eterno monumento della esimia dottrina non meno, che dello zelo dell' eminentissimo e reverendissimo de Lorenzana *sanctae ecclesiae Toletanae Hispaniarum primatis archiepiscopi*) dell' insigne opera intitolata: *Breviarum Goticum secundum regulum beatissimi Isidori archiepiscopi Hispalensis etc.* E quale infatti più autorevole testimonianza di quella, che viene dall' antica tradizione consacrata nelle pubbliche liturgiche preci di una chiesa si meritamente rinomata per li tanti suoi trofei a gloria, ed esaltazione della fede cattolica? Ed ecco l' intelligenza, che vi si appresenta della voce *pietra* diretta a S. Pietro nell' uffizio della cattedra del santo apostolo sono li 22 febbrajo. Nell' inno del vespro: « O Petre, petra ecclesiae, isto beatus nomine, « quo Petrus a Christo petra, non petra Christus a Petro »: Ecco Pietro fatto pietra da Cristo, che è per se stesso la principale pietra. « Adest dies, quo Romula in urbe conse- « cratus es: in quo cathedra nobilis scandens thronum adtol- « leris . . . hinc Pastor ut piissimus oves guberna ereditas « etc. » E nel capitolo: « Christe, Dei filius, qui supra petram « aedificaturus ecclesiam tuam beatissimo Petro apostolorum « omnium principi claves regni coelorum dedisti, ut in illo « primum aedificata ecclesia surgeret, qui te non solum di- « ligere, sed et confiteri prior caeteris meruit: da nobis, ut « in die, qua ille recturus ecclesiam suscepit pontificalis gra- « tiae culmen etc. » E nella benedizione: « Christus Dei filius, « qui in beatissimo Petro apostolo suo primam fundavit ec- « clesiam. » E nell' orazione: « Christe, Dei filius, qui oves « tuas sub testimonio dilectionis tuae apostolorum omnium « principi Petro commendasti, quo et te interrogante, et illo « respondente dignus probaretur esse pastor ecclesiae ». Ed al matutino in altra orazione: « Jesu Salvator noster, et « Domine, qui primatum apostolicae dignitatis in beatissimo

dei Padri. Se dunque fu sentito senza reclamazione, di cui non apparisce vestigio, che avrà Launojo da eccepire contro l' applicazione della sua propria regola in simili casi: *ea tacito consensu synodus probavit*? Sebbene que' padri non si ristrinsero già ad un semplice tacito consenso riguardo all' autorità del primato, come si è rilevato in più luoghi della *Confutazione*.

« Petro apostolo tuo conferre dignatus es, cujus prima vo-
« catio nominis Barjona legis dilectam generationem signi-
« ficat, petrique vocabulum in Christo firmamentum eccle-
« siae sonat. »

Questa sacra formola di preghiera, che a S. Pietro attribuisce il primato dell'apostolica dignità qual pregio proprio di esso, non comune agli altri apostoli, giova mirabilmente ad illustrare il senso, in cui S. Agostino parlando della sede romana disse, che in essa *semper apostolicae cathedrae viguit principatus*, onde confutare viemaggiormente la storta interpretazione, con cui si è studiato l'A. delle R. di voler dare ad intendere, che S. Agostino sotto quel nome di *principato* abbia voluto indicare non già una prerogativa di primato propria della cattedra romana, ma una semplice *principalità* comune a tutti gli apostoli, ed a tutte le cattedre fondate dagli apostoli, del che si è detto nella *Confutazione*.

A S. Isidoro comuni furono i sentimenti sparsi nel breviario, che porta in fronte il venerando nome di questo glorioso dottore splendido lume della chiesa di Spagna, anzi di tutta la cristianità. Fu egli fratello, e nell'episcopato successore di quel S. Leandro, che sì profonda, ed insieme sì tenera divozione professò alla santa sede, ed alla sacra persona del gran pontefice S. Gregorio. Nè da questo spirito deviò punto S. Isidoro, i cui passi riportati nell'*Analisi del confronto de' padri ec.* p. 56, fanno fede dell' alto concetto, in cui era tenuta la preminenza d'autorità del primato romano sopra tutte le altre chiese: concetto che pervenuto in S. Gregorio medesimo dalla continuata tradizione de' suoi predecessori fu da lui con uguale costanza ritenuto, e predicato, come apparisce dalle testimonianze, che ne abbiamo allegate nell'*analisi* p. 23, che nel corso della *Confutazione* p. 326 e seg. Eppure, che il crederebbe? Non è mancato chi si è studiato di stravolgere la cristiana umiltà del santo pontefice in depressione del suo primato. Produce (come n'è stato riferito) questo scrittore (che non serve nominare) un passo della lettera 59, lib. 9, a Giovanni vescovo di Siracusa: *Cum vero culpa non exigit, omnes secundum rationem humilitatis aequales sunt.* Ecco dunque come S. Gregorio si considera non come superiore, ma come l'uguale di tutti li vescovi. Pure se lo scrittore si fosse data la pazienza di leggere tutta la lettera, che è assai breve, e di considerare ciò,

che fra cristiani esige *ratio humilitatis*, ben facilmente sarebbesi avveduto, come in quel medesimo luogo S. Gregorio si era colla solita sua maturità spiegato in modo da prevenire l'abuso, che potesse farsi di quella sua sentenza, in cui l'espressione propria della vera umiltà cristiana si combina perfettamente colla verità della dottrina. Scrive S. Gregorio a quel degnissimo vescovo, ed ossequiosissimo verso la santa sede per meglio informarlo della causa del primate della Bizacena, il quale, come si raccoglie dal tenore della lettera, tentava di sottrarsi al giudizio del romano pontefice. Bensì protestava in parole quel prelato di riconoscersi soggetto alla sede apostolica: ma poco si fidava S. Gregorio della sincerità de' suoi sentimenti, e se ciò egli dicesse di cuore, oppure perchè riconvenuto era dai vescovi suoi confratelli. « Et valde dubium est, utrum pure; an certe, quia a coepiscopis suis impetitur, nobis modo talia loquatur: nam quod se dicit sedi apostolicae subjici, si qua culpa in episcopis invenitur, nescio quis ei episcopus subjectus non sit. » E tosto soggiunge: « Cum vero culpa non exigit, omnes secundum rationem humilitatis aequales sunt. » Così ben dimostra S. Gregorio, come l'uguaglianza richiesta dalla umiltà evangelica non pregiudica punto alla preminenza, che nell'ordine del governo nasce dalla superiorità. Lo che più diffusamente ancora spiega egli l. 1, epist. 25, nella bellissima lettera d'instruzione indirizzata da esso *ad Johannem episcopum Constantinopolitanum, et caeteros patriarchas*. « Rursus cum me ad considerandum confero, qualis humilitate, qualisque esse recior debeat in districtione, perpendo: quoniam necesse est, ut et bene agentibus sit per humilitatem socius, et contra delinquentium vitia per zelum justitiae erectus, quatenus et bonis in nullo se praeferat, et cum pravorum culpa exigit, prioratus sui potestatem cognoscat. » E nel pastorale, ove sì degnamente rialza la preminenza del pastore sul gregge, dichiara lo stesso accordo tra l'uguaglianza dell'umiltà, e la preminenza della podestà: *Bene agentibus per humilitatem socius, contra deliquentium vitia per zelum justitiae erectus.* E qui si può ancora osservare di passaggio, che sebbene tratte sono da S. Gregorio le parole *omnes aequales sunt*, delle quali si prevale l'accennato scrittore, non però può dirsi, che da queste, come ei le propone, siagli somministrato il principio di quella uguaglianza, che intende

di stabilire fra il papa, ed i vescovi, mentre sono da esso dirette ad un intento del tutto contrario a quello del santo pontefice, come di sopra si è detto riguardo ad un consimile abuso fatto da uno scrittore, tuttocchè di altra sfera, di una sentenza presa da Tertulliano contro l'espressa mente di Tertulliano.

Crediamo poi doverci astenere da una fastidiosa inutile ripetizione delle osservazioni fatte sulle autorità de' padri, allegate, e discusse nell'*Analisi:* e soltanto avvertiremo in generale, ch'ella è diretta spezialmente a rilevare l'insidioso erroneo impegno degli avversarj nel volere staccare dalla voce di Pietro, e de' suoi successori quella confessione, per cui fu esso denominato pietra della chiesa; quasicchè si dovesse attendere la confessione in se stessa, ed aversi per fondamento della chiesa in qualunque luogo si predichi, senza relazione alla voce del suo primo promulgatore, nella cui sede fu essa radicata, per essere indi annunziata, e confermata in perpetuo, onde inviolabile perseverasse l'ordine attestato dallo stesso santo apostolo, per cui dispose Iddio da principio: *Audire gentes per os meum verbum evangelii, et credere.*

Nè fia per avventura fuor di proposito il soggiungere su questo punto un breve riflesso, che ne suggerisse il Ven. Beda nella edificante Omelia, che nel corso dell'anno più volte si recita nell'uffizio. In questa il Ven. dottore altamente commenda la pia donna evangelica, che sì degnamente confessò la fede della incarnazione del figliuolo di Dio, nella quale confessione la rappresenta qual tipo, e figura della chiesa cattolica. Adunque sulla fede della incarnazione, che comprende la divinità, e l'umanità di Cristo, concorda secondo Beda la confessione della donna colla confessione di S. Pietro. Adunque se questa confessione ha da dirsi fondamento della chiesa, considerata soltanto in se stessa, indipendentemente dalla voce, che la promulga; potrà questa prerogativa convenire alla confessione della donna, non meno, che a quella di S. Pietro. E se la denominazione di *pietra* della chiesa è attribuita a S. Pietro per cagione di questa confessione, in quanto che figurò la chiesa nel farla; anche la donna (secondo il S. Abate) nel farla, *typum gessit ecclesiae.* Che però, se alla rappresentanza di Pietro non si accoppia uno speciale carattere di magistero, in virtù del

quale dovea egli e nella sua persona, ed in quella de' suoi successori promulgare, e propagare a perpetuità la confessione di questa fede nella chiesa, potrà la donna dirsi essere stata tipo e figura della chiesa non meno, che S. Pietro; ed in conseguenza, la denominazione di pietra della chiesa dovrà del pari convenirle, giacchè quel senso di nuda rappresentanza, per cui dagli avversarj si attribuisce al S. Apostolo, si verifica tanto nella donna, quanto in S. Pietro; siccome altresì, ed in vigore della stessa cagione vogliono, che a qualunque chiesa, sia dell'Asia, dell' Affrica, o dell' America, che faccia questa confessione, debba convenire il carattere di cattedra apostolica non meno, che alla romana, che fu propria cattedra di S. Pietro.

E qui adattatissimo al proposito mi cade sotto l' occhio un tratto da non omettersi di una recente *istruzione pastorale* emanata da un rispettabilissimo vescovo. Parlando egli del deplorabile caso, in cui venisse disgraziatamente una chiesa particolare a ritirarsi dalla subordinazione, che si dee al capo della chiesa universale: *Da quel punto*, dice il prelato, *il vescovo perde la sua missione, la sua podestà. Tutto quello, ch' ei fa, eccettuato ciò, che concerne la podestà dell' ordine, è nullo; la missione, ch' ei dà, è nulla: la dottrina, ch' egli insegna, non è più, che la sua propria dottrina; e per conseguenza senza autorità, perchè non è più appoggiata dalla sanzione della chiesa, da cui è separato, ed alla quale sola debbono i fedeli la sommissione, e l' ubbidienza.* In vano pertanto va spaziando la vaga fantasia degli avversarj nell' erigere per le varie parti del globo pretese cattedre apostoliche sul supposto, che vi s' insegni la dottrina apostolica. Sia pure apostolica in se stessa una qualsivoglia dottrina, in quanto che fu predicata dagli apostoli, non perciò apostolico potrà dirsi l' insegnamento, quando non abbia l' appoggio di quella sanzione, che non può staccarsi dal centro dell' unità. Anche Calvino si pregiava di predicare la divinità di Cristo conforme alla confessione di Pietro: *Tu es Christus, filius Dei vivi.* Ma questa confessione, tutto chè contenente una dottrina predicata dagli apostoli, non era nella bocca di Calvino, nè potea dirsi confessione, o predicazione apostolica, perchè staccata dal magistero di quella voce, che per inspirazione del padre Celeste emanata da Pietro dovea perpetuarsi ne' suoi successori, e con essa eternarsi nella chiesa

l'autorevole predicazione dalla fede, ossia l'apostolico magistero dell'insegnamento in tutta la serie de' tempi. Ripetiamo pertanto, e concludiamo col ch. Bossuet, che se le chiese sparse per l'orbe cattolico non hanno tutte che una medesima cattedra, ciò avviene per la loro adesione ad un medesimo centro di unità, vale a dire alla cattedra una, ed unica, in cui sede S. Pietro, e segue a sedere nella persona de' suoi successori. Questa è (come si professa nell'opera stessa *Defens.*) quella cattedra, che come vincolo della società cattolica, non può mai cessare di essere cattedra di verità; e che se venisse per impossibile ad essere cattedra di errore, e di pestilenza, ne verrebbe quest'altro impossibile, che la chiesa stessa cadesse in rovina, e dispersione. Onde risulta, non potersi disgiungere il carattere di cattedra della verità dal carattere di cattedra dell'unità. Dottrina, che vale a dichiarare vie più la forza di quella memoranda sentenza del grande Agostino, che nella cattedra dell'unità ripose Iddio la cattedra della verità: del che si è detto più diffusamente nella *Confutazione*.

Quell'amorevole gentilezza sua, che mi ha inspirata la fiducia di comunicarle queste considerazioni, mi rende persuaso, ch'ella sarà per accoglierle di buon grado. A questo favore la prego ad aggiugnere un altro parziale tratto di bontà, che mi preme assai; ed è, che voglia liberamente significarmi qualunque cosa le occorra d'osservare in queste carte, e nell'opera della *Confutazione*, o mancante della dovuta esattezza, o bisognevole di ulteriore schiarimento. Chiunque è conscio a se stesso della limitazione delle sue facoltà, non si maraviglierà della sentenza del poeta: *Verum opere in longo* ec. E se ciò accade a chi più sa, quanto più facilmente a chi meno sa! L'abbaglio stesso torna in bene subito che vien corretto per rendere il dovuto onore alla verità.

IN COMMENTARIUM

# A JUSTINO FEBRONIO

IN SUAM RETRACTATIONEM

EDITUM

# ANIMADVERSIONES

# MONITUM.

*Praeclara Justini Febroni* Retractatio *quum primum edita in lucem magna continuo famae celebritate inclaruisset, dubitandum non erat, quin pro multa ingeniorum aetatis hujusce, studiorumve dissimilitudine in varia dissidentium inter se hominum judicia, variosque sermones incurreret. Omnes certe, quotquot fuere toto orbe, unitatis, ac pacis ecclesiae cultores mirifica gratulatione, ac plausu pulcherrimum viri factum prosequuti sunt, qui pristinis turbulentis consiliis, erroribusque depositis justum, et pium, nec religioni minus, quam sibi gloriosum de se ipse triumphum reportasset. Alii contra, nec pauci, quibus insitum haeret, penitusque defixum hierarchici ordinis, ac principatus odium, acerbissime tulerunt, partium suarum patrocinium desertum ab eo fuisse, quo potissimum duce susceptas jam dudum, sed tum acrius renovatus cum romano pontificatu inimitias majore animorum contentione gerebant: isti nimirum hominis levitatem, et inconstantiam vehementius accusare coeperunt, qui sive blanditiis delinitus, sive minis territus de instituto cursu turpiter dimoveri se passus esset; quamque animo alte retinebat fixam, certamque sententiam, mendaci scripto ejurare, fidem, ac socios prodere non erubuisset. His longe, lateque dissipatis rumoribus permotus Febronius commentarium edere properavit, quo consilii sui rationem planius expromeret, simulque inustam sibi ficti animi labem, ac notam depelleret.*

*Opus vix editum curavit ad summum pontificem mature cum litteris perferendum, quibus et librum, et se se totum apostolicae sedis judicio, ac potestati subjicere cum amplissima obsequentissimi animi testatione profitetur. Aequius quidem fuisset, ac debito erga supremam sedem venerationis officio congruentius, sacerdotalis hujusce modestiae praeclarum exemplum imitari ab illo splendidissimo ecclesiae lumine Augustino editum (quod, etsi notatum jam in prooemio, tamen juvat centies repetere), qui nempe quae libris quatuor scripserat contra duos epistolas pelagianorum, antequam ederentur, ad beatissimum, atque venerandum papam Bonifacium examinanda detulit, ut ab eo, quem in specula pastoralis officii celsiore fa-*

*stigio praeeminere noverat, si quid forsitan displicuisset, emendata prodirent.*

*Quod si minus Febronio placuit, in hoc exequendo munere imitatorem se praebere hipponensis antistitis, non ideo qui summo Dei beneficio ecclesiae nunc praeest sanctissimi pontificis Bonifacii ut in celsiore fastigio, sic in omni laude pastoralis officii successor, suam in excipiendo libro mansuetudinem, benignitatemve desiderari passus est. Simul pro sua sapientia providentissime veritus, ne quid adhuc subesset fraudis, aut latentis vitii, non ante statuendum quidquam, aut decernendum censuit, quam de summa operis ratio sibi constitisset. Quam in rem aliqua etiam qualicumque mea opera uti voluit; ita vero, ut nossem cum Febronio non jam velut cum hoste confligendum, sed ut cum homine redintegrandae gratiae cupido hanc disceptationis instituendae rationem habendam, summa ut capita notarem, quae graviore animadversione, aut illustriori explicatione indigere viderentur, de quibus praemonitus homo, ut sese ostentabat, bene animatus paratior esset, ac promtior ad ea refutanda, corrigenda, delenda, quae facile intelligeret sibi excidisse catholicae doctrinae aut aperte contraria, aut certe minus consentanea.*

*Novus itaque in commentarium Febronii conscribendus fuit commentarius: quod opus paucis mensibus absolutum non ante ego sum ausus deferre ad pontificem, quam fuisset a praestantibus quibusdam viris recognitum, quos inter liceat mihi honoris caussa nominare inclytae memoriae cardinalem Boschium, cujus de hoc opusculo judicium aliquod apud pontificem factum esse affirmare possum; quale illud fuerit reticere debeo, ne videar operi velle tribuere, quod propensae in me praestantissimi viri voluntari acceptum magna ex parte refero. Atque tum quidem velut praevii publici responsi loco ad publicum Febronii commentarium opusculum hoc ipsum instar familiaris alloquii privati cum privato disserentis protinus edendum pontifex decreverat: quum ecce de improviso novum quid natum est, de quo nil attinet hoc loco dicere, quod, ne qua inde gravior offensio pro temporum conditione suboriretur, consultius fore persuasit paratam editionem in aliud tempus differre. Interea pontifex codicem penes se retinuit manuscriptum, quem nunc tandem sublata caussa, quae moram injecerat, e re censuit immutatum prorsus, ut primum sibi oblatus est, prodire in lucem, quumque multa multis ex partibus longo illo intervallo*

*effluxerint, quae praeverti cogitatione non poterant; si quae loca occurrerent, quae alia viderentur additamenta postulare, ea jussit ad calcem rejici, ubi ab operis contextu separata reperientur* (1). *Litteras porro quas Febroniana larva deposita, suaque plena dignitatis repetita persona episcopus myriophitanus suo nomine, suaque manu scripsit, voluit item sanctissimus pontifex typis vulgatas in medium proferri, quibus patefactis vel inviti cogantur obmutescere, qui dictitare non desinunt, malis artibus quaesitum, aut vi extortum pium illud justae, ac debitae retractationis documentum, quod sua sponte, consultoque a se datum auctor ipse professus sit idque quum alias, tum et iis litteris, quas post suum clandestinis typis emissum commentarium non provocatus, non lacessitus consilio, ac voluntate sua ad pontificem dedit, pontifex nec suspicans accepit. Legatur epistola, conticescat invidia.*

(1) Nos tamen ea, majori lectorum commodo, suo quaeque loco, subjicienda contextui existimavimus.

# EXEMPLUM EPISTOLAE

Quam Episcopus Myriophitanus Jo. Nicolaus de Hontheim suo nomine, suaque manu scriptam dedit

## AD SS. D. N. PIUM SEXTUM

Una cum subjecto Commentario Francofurti ad Moenum edito ex Officina Esslingeriana MDCCLXXXI.

*Apposita Inscriptione, qua sua etiam manu se operis Auctorem profitetur.*

Quod SANCTITAS TUA a me postulat, quod praestandum suscepi, id pro modulo mearum per octoginta, et quod excurrit, annorum aetatem, et continus labores finitarum ingenii, et corporis virium nunc exequor: ut quos olim sub nomine Justini Febronii in diminutionem sacrorum summae sedis jurium conscripsi libros, illos eodem nomine redarguam, refellam, et supremas ejusdem sanctae sedis dotes ad aedificationem eorum, quibus priora mea opera offendiculo esse potuerunt, novo commentario explanem, atque stabiliam.

Non putavi id luculentius abs me praestari posse, quam si omnes, et singulas in authentico meae retractationis documento contentas TUAE SANCTITATI probatas assertiones argumentis e sacra scriptura, conciliis, ac patribus depromtis confirmem, et congruis commentariis illustrem; ea tamen ratione, ut insimul firma stent jura episcoporum, imperantium, et nationum, nec non privilegia, et tot laudabiles consuetudinis particularium ecclesiarum, quae omnia SANCTITATIS TUAE praedecessores toties immota esse debere, sanxerunt.

Ex quo grave munus suffraganei in amplissima hac archi-dicecesi suscepi, singularis mihi cura demandata est de magna illa portione trevirensium dioecesanorum, qui vivunt sub dominio, et civilibus legibus regis christianissimi, uti et de non minore eorum numero, qui in ducatu Luxemburgensi parent Augustae domui Austriacae, et constitutionibus Belgicis. Minime ignorat SANCTITATIS TUA, in administratione, et exequutione vicarialis hujus officii, quod a triginta tribus annis sub beneplacito, directione, et celsissimis

auspiciis trium archiepiscoporum hactenus gessi, singulorum horum locorum mores, et saecularium principum edicta mearum actionum secundariam regulam esse debere; ea neglecta omnia turbari: influunt illa in disciplinam ecclesiae, quamvis eam in substantialibus non mutent. Porro quemadmodum in exercitio sacri hujus ministerii non iisdem ubilibet usibus, ac moribus, vel in una hac archidioecesi conformare me aut possum, aut debeo uti nec quicumque alius eodem in munere mihi successor aut debebit, aut poterit: ita prudentiae esse duxi in hocce scripto iis potissimum ecclesiasticis legibus me alligare, quae jam dictis, immo omnibus catholicis nationibus nobiscum communes sunt.

Nihil equidem impensius cupio, BEATISSIME PATER, quam ut praesens commentarius (postrema certe mea litteraria opera) tanquam testamentum, et suprema mea voluntas TUAE SANCTITATI, ad cujus sacratos pedes illum depono, haud displiceat. Hoc scio, nihil aliud in animo meo, nihil amplius in votis meis esse, quam ut omnia mea TUAE SANCTITATI probentur. Ea intentione, eoque fine (quum sibi nemo satis sapiat) qua maxime valeo demissione supplico, ut, si quae eodem in libello fortasse sint, quae perspicacissimos oculos tuos, aut excelsum animum tuum offendant, ea a me non sinas ignorari, ut in supplemento, quod tunc in modum codicilli libens adjiciam, illa valeam emendare.

Illud interim mihi solatio esse potest, et debet, quod, etsi alium forte ex brevi hoc commentario fructum ecclesia non referat, illud saltem omnes ex eo intelligant, de quo non pauci etiam editis scriptis dubitare aut praesumserunt aut affectarunt, videlicet solemnem illum actum revocationis, quem SANCTITATIS TUA in die Natalis Domini anni MDCCLXXVIII, in secreto consistorio cum cardinalium collegio communicavit, meum esse, non fictum, non extortum; sed liberum, quinimmo deliberatum.

Finaliter ante sacratos pedes tuos, quos reverenter deosculor, prostratus apostolicam benedictionem humillime expeto debita cum submissione, et filialis obedientiae contestatione emoriens

SANCTITATIS TUAE

*Humillimus, et Obedientissimus Filius*

Joan. Nicolaus ab Hontheim episcopus Myriophitanus
Suffraganeus Trevirensis manu propria.

# PROOEMIUM.

Quibus pridem litteris praeclare suae, bonisque omnibus probatissimae rectractationis acta myriophitanus episcopus cum spectatissimo clero, populoque trevirensi communicavit, eisdem ingenue fassus est, libris iis, quos plures sub ficto Justini Febroni nomine paucos ante annos edidit, *novitatis cupidine inductum se in nonnullas assertiones incidisse, quae et apostolicae sedis jura, et reverentiam supremis hujusce praesulibus debitam non parum laederent*: (1) « Agnovit, Febronianis istis « assertionibus obstare quorumdam patrum sententias, seu « dicta, conciliorum in disciplinaribus decreta; potissimum « vero receptum a saeculis ecclesiae usum, atque disciplinam, « quibus contraire nemo praesumit, quin de religione peri- « clitetur, et exitialium in ecclesia turbarum auctor existat ». Tum confirmavit, libenti, promptoque animo pontifici libros eos damnanti sese adjungere, sibique propositum esse, quod reliquum esset aetatis, quoad vires suppeterent, in id auctore ipso pontifice conferre « ut genuina primae sedis jura expo- « neret, et pro viribus defenderet non quidem *palponum* « *more*, quos suis lucubrationibus eidem sanctae sedi, quin « et ecclesiae ipsi plurimum nocuisse compertum est, sed so- « lidis, verisque monumentis, quorum auctoritas in omnibus « ecclesiis agnoscitur. »

Itaque Febronius, ut promissa exsolvere videretur, seque suae retractationis interpretem, ac vindicem praestaret, commentarium in eam scripsit, *nullaque* ( nescio quo consilio ) *praevia superiorum censura* typis commisit. Pollicetur, se hoc in opere defensorem futurum *nonnullarum primae sedis praerogativarum, quarum impugnator extiterat* « intactis tamen « juribus episcoporum, principum, et catholicarum nationum, « quae optimi pontifices semper immota esse sanctissime « sanxerunt. »

Nihil porro ad hujus instituti sui rationem accomodatius fore censuit, quam si commentarii contextum ad ordinem, ad ipsa etiam verba retractationis exigeret. Totam itaque re-

(1) Verba haec sunt *myriophitani praesulis ea in epist. p.* 246. *minime tamen diffitemur.*

tractationem in 38 positiones distribuit, singulisque positionibus peculiarem cuique suam explanationem appinxit adeo, ut expositiones extent velut capita totidem, seu argumenta explanationum, ex quibus integer commentarius conflatur. Extremo porro capite ( pag. 240. ) iterum confirmat: « Hoc « suo commentario, quem auctoribus summis in ecclesia po« testatibus a se susceptum, quemque illarum judicio sine « retentione submittere se profitetur, sibi propositum fuisse « mediam tenere viam, qua semoto omni partium studio, « cuique, quod suum est, tribueretur *duce veritate*, *et ca*« *none.* »

Neque hac tantum extrema sui libri parte obsequentem suum erga summas in ecclesia potestates animum declaravit; sed expressius etiam, et clarius privatis manu sua litteris, quas ad summum pontificem Pium VI ( quem D. O. M. ecclesiae suae diutissime servet incolumem, ) una cum suo commentario perferendas curavit, quibus testatur, nil se impensius cupere, quam ut id scriptum, in quod velut testamentum ultimam mentis suae sententiam quodam modo redegit, atque ad sanctissimi patris pedes deponit, haud ei displiceat. Nihil se habere magis in votis, quam ut sua omnia sanctitati suae probentur; ob eamque rem, quandoquidem nemo sibi satis sapiat, ei quam maxima valet demissione supplicare, ut, si quae forte in eo libello sunt, quae perspicacissimos ejus oculos, excelsumve animum offendant, illa non sinat ab ipso ignorari, ut in supplemento, quod libenter est adjecturus, quasi per codicillos ea valeat emendare: interea id sibi solatio esse, quod, etsi ex hoc brevi commentariolo nullum ecclesia fructum sit perceptura, istud saltem omnes intelligant, de quo non pauci dubitare praesumserunt, aut affectarunt, solemnem illum retractationis actum, quem sanctitas sua cum cardinalium collegio communicavit, *suum esse*, *non fictum*, *non extortum*, *sed liberum*, *quinimmo deliberatum*.

His ergo cognitis librum eo animo perlegendum accepi, ut de toto scripto ex aequo, et bono judicandum, in singulis voculis aucupandis non morosius insistendum; si quid obscurius, duriusve dictum occurreret: commodiore, qua fieri posset, interpretatione molliendum, atque in saniorem partem flectendum existimarem.

Et quidem nonnulla sunt, quae in hac nova mentis suae,

ac sententiae declaratione Febronio gratulari non immerito possimus. Quod claves non jam ecclesiae, prout hac voce fidelium coelus intelligitur, sed apostolis, eorumque successoribns datas expresse agnoscat. His clavibus veram regiminis auctoritatem contineri triplici potestate constantem, legislatoria, judiciaria, et coercitiva. Hanc potestatem apostolis a Christo sic traditam, ab eisdemque sic administratam, ut in ferendis legibus, ac decretis ad fidem, ad mores, ad disciplinam pertinentibus, in successorum suorum ordinationibus, ac deputationibus, nimirum in iis, quos ad sacra munia idoneos judicarent, vocandis, legendis, et cooptandis; in coercendis contumacibus, censurisque infligendis nulli esset alteri potestati obnoxia. Hanc ipsam potestatem eodem jure in apostolorum successores migrasse in aevum omne prorogandam: primatum non ordinis, inspectionis, ac directionis tantum esse, sed verae autoritatis, et jurisdictionis. Hunc perpetuum esse. In Petri successores romanus pontifices jure Divino transire: romanum pontificem supremum essc judicem controversiarum in rebus fidei, ac morum, nec fieri posse, ut a vera fide aberret corpus episcoporum capiti suo romano pontifici adhaerens: ecclesiam a Christo habere auctoritatem judicandi de sensu, seu doctrina propositionum, librorum, et auctorum, nec non fideles ad subscribendum suae sententiae: concilio Fiorentino oecumenici nomen deberi: tridentinum porro etiam in rebus disciplinae liberum fuisse.

Haec ille recte, ac laudabiliter. Atque utinam optima haec sentiendi ratio totius operis continuazioni sic moderata esset, ut prima mediis, media extremis cohaererent, nec ea in commentarium irrepsisset foedaveri, falsique permistio, quae ubicumque se proeit; totumque corpus, teste Augustino (*L. 2, Quaest. evangelic. c.* 40.), velut quodam colore leprae inficit, ac maculat. Verum quod non inimice, non cotumeliose, sed dolenter cogor dicere, non eam praesefert Febronius *germanam sinceritatem*, quam olim pollicitus fuerat: quin potius adscitis undique distinctionum, exceptionumve involucris in tot ambages se conjicit, ut diverticula de industria quaesisse videatur, quibus elaberetur, dictamque sibi suis positionibus legem non tam tueretur, aut servaret, quam eluderet, seu verius oppugnaret.

Qua in re tamen unum occurit, ac sesse offert multa sane, attentissimaque consideratione dignum, quod positiones

ipsae, quae explorata ecclesiae, pontificumve jura simpliciter, aperteque referunt, permultis in hac ipsa febroniana lucubratione, locupletissimisque sacrarum litterarum, conciliorum, patrumve testimoniis munitae cernuntur: exceptionibus vero, quas positionibus suis Febronius affingit, seu potius opponit, nulla sanctorum auctoritas, vox nulla suffragetur, sed aut propriis Febronii cogitatis, aut unius, alteriusve scriptoris, nec aetatis admodum remotae suffragio nitantur. Ut proinde, si suis in positionibus statuendis hanc ille sibi laudem merito tribuere potuit, se, quae scriberet, *duce vereate, et canone* scripsisse, non idem de adjectis illis exceptionibus praedicare valeat, quae quantum recedunt a germana, et obvia positionis cujusque vi, ac sententia, tantumdem ostendunt, illum a *veritate, et canone* descivisse.

In ea multiplici capitum varietate, in quibus Febronii constantia merito desideratur, minus haerendum censui iis persequendis, quae ex notissimo *Defensionis* libro, qui perillustri *Bossuetio* passim adscribitur, Febronius decerpit. In quo tamen, si aequum se aestimatorem probare vellet, non ita se uni parti addictum ostenderet, ut alterius momenta fere praeteriret. De qua contentione si nonnulla disperse attigimus, non eo consilio id a nobis factum est, quasi disceptationem ex professo cum defensionis auctore suscipere velimus, cui muneri non ita pridem est ab aliis cumulate satisfactum, sed et in ea causa, in qua doctissimos inter viros hactenus certatum est, quisquam existimare posset, uni Febronio contigisse, ut triumphum ageret, juriumque pontificiorum defensores silere coegisset: scilicet alia sunt (quod magnopere deflondum), in quibus positos a Bossuetio fines transire non est veritus, eoque progredi, ut quae jura vel ipse Fleurius, ejusque defensor velut rata jam, fixaque habuerunt, ea ipse in discrimen adducere interdum non dubitaverit.

Multa hujus generis, sive quae ad ecclesiasticam potestatem generatim, sive quae speciatim ad primatum pertinent, latius in subjectis animadversionibus exponentur. Pauca, et strinctim hoc loco non abs re fuerit velut exemplum proponere.

Quod ecclesiae disciplinae generali concilio probatae, et per omnes ecclesias receptae laicus magistratus adversari haud possit: quin immo seculares principes, quos ut catholicos *Deus sanctae fidei, ecclesiaeque protectores esse voluit*,

(*Trid. sess.* 25. *c.* 20. de Refor.) praesidio eam suo tutari, ac munire debeant, id quidem perfacile fuit Febronio plurimis canonum statutis, patrumque sententiis comprobare. Quod vero subjicit, *non videre se*, cur, quod circa ejusmodi disciplinam laico magistratui non licet, quatenus tutor est canonum, non eidem liceat, quatenus regni tutor est, nullum profert Febronius canonem, quo singularem hanc suam inscientiam haesitationemque excusare valeat. Nec sane mos fuit gravissimis patribus canonum conditoribus sic verbis ludere, ut quam potestatem de rebus ecclesiae cognoscendis, ac moderandis nullam in laico magistratu nec praesidii jure agnoscerent, ea ipsam per unam vocabuli commutationem sub alia persona eidem ultro deferrent.

Quod spiritalis potestas in decernendis rebus ad fidem, mores, ac disciplinam pertinentibus nulli sit alteri potestati obnoxia, in eo etiam exploratis patrum auctoritatibus tueri se potuit Febronius. Non ita porro in exceptione, qua spiritalis hujusce potestatis jura coercere quodam modo videtur ad ea, quae ille vocat *civiliter indifferentia* (1). Sane non

(1) Absit, ut universe suspiciosum habeatur quidquid non quidem vi sua, sed pro ratione sui generis dici aliquo pacto valeat *civiliter non indiferens*. Evolvenda proinde ambiguitas, quae in hac subobscura et indefinita Febronii sententia latere videtur, ne quisquam minus acriter intelligens inani quadam specie veri deceptus in fraudem inducatur. Itaque si genus ipsum epectes, non immerito dixeris, earum rerum, quae ad humanae vitae cultum pertinent, procurationem pro communi utilitate illorum potestati subjici, qui praesunt reipublicae; propterea que, si genus ipsum spectes, recte dici hoc valent *civiliter non indifferens*.

Verum multa sub eo genere sunt, quae quum nullum offensionis periculum afferant, sic in libera omnium facultate esse censentur, ut illis jure suo quisque utatur, prout libitum sibi fuerit. Nec sane quidquam interest reipublicae, quibus quisque frugibus, quae palam veneunt, carne, an oleribus vesci malit; propriis, an conductis aedibus habitet; nitidiore, an obsoletiore veste indutus incedat; fictis, an suis capillis utatur; ut infinita alia praeteream, quae ultro se offerunt in humano convictu, quaeque singulorum arbitrio populorum omnium legibus, ac moribus permittuntur.

Sed, ut grandiora exempla promamus, quae propius institutum nostrum attingunt: certe Christus Dominus, ac legifer noster sacram eucharistiam, qua nihil in religione sanctius, in pane triticeo, ac vino de vite et confecit ipse, et in omne futurum tempus conficiendam praecepit: de oleo cum oratione ad salutare infirmorum subsidium a presbyteris ecclesiae adhibendo estat Divinum a Iacobo promulgatum institutum. Afflatu Spiritus Sancti lex ab apostolis con-

eam apostoli cautionem agnoverunt, qui tam multa de culto externo, de conjugiis ineundis, de censurarum inflictione, et effectis, de ministrorum delectu decernere non dubitarunt, quae, licet ad febronianam distinctionem relata spectari possent veluti non omnino *civiliter indifferentia*, non ideo se in laicae potestatis jura invadere putabant, quod ea ipsa nulla petita venia decernerent, discipulisque sancte, ac fideliter servanda edicerent. Revera cultum externum ad religionis intimam constitutionem pertinere nemo catholicus dubitat, aliunde quaecumque in republica exterius geruntur, eo semper, prout quisque volet, pro non civiliter indifferentibus tradu-

dita est abstinentiae a suffocato, et sanguine: conveniendi ad sacram mensam ordinem, ac modum praescripsit apostolu: sanctissimi Christi martyres palam saepe professi sunt, sibi nefas esse non ad *collectum*, seu *Dominicum*, quod vocabant, convenire; seque mori potius paratos esse ostendebant, quam id officii desererent, a quo ex religionis contemtu abstinere jubebantur; qua de re praeclarum extat Augustini testimonium (Brevic. collat. cum donatistis sub die 3, c. 17.). Qui tamen conventus ita peragebantur, ut post diligentem investigationem plinius ipse junior testatum reliquerit, nihil se in illis comperisse, quod vel minimam suspicionem afferre posset; quin peiius christianos ad cultum Christo, velut Deo, tribuendum convenire stata die censuevisse, ut inde ad severiorem quamdam innocentiae, modestiae, probitatis, continentiae legem sese adstringerent.

Hinc jam quaero ex Febronio, num propterea quia pani, vinum, oleum, suffocatum, et sanguis, alia hujusmodi, quae commemorata sunt, sub eo genere continentur, quod genus per sese dicitur, et est *civiliter non indifferens*, num, inquam, existimandum sit, non potuisse Christum sine reip. injuria eucharistiam in pane, et vino conficere, conficiendamque praecipere? Fasque adeo esse publicae potestati praescriptam a Christo materiam immutare; aut abstinentiae legem, sive quam divino afflante spiritu apostoli tulerunt, sive quam ei postmodum ecclesia substituit, abrogare; an potius ipsismet imperantibus, qui se filios ecclesia profitentur, religioni esse debeat, sacras istas, piasque institutiones non amplecti modo, verum et totis viribus tueri, ac defendere; quae quum per se ad pietatis studium, morumque honestatem promovendam pertinent, valentque plurimum, tum et id efficiunt, ut communi religionis vinculo adstricti populi, communibusque salutaris disciplinae legibus parere assueti, hoc ipso ad reliqua omnia vitae civilis munia obeunda paratiores, atque erga legitimae cujusvis potestatis jussa, et imperia obsequentiores evadant? Qua de re si unquam alias, hoc certe tempore dubitare nefas, quum ex perruptis sacrorum juribus celerem adeo videamus progressum factum esse ad jura omnia invadenda, et pervertenda, quibus omnis bene constituta reip. gubernatio continetur.

cere poterit. Nullus ergo erit in religione ritus tam sacer, nulla tam religiosa functio, nullum sacerdotale munus, et officium, de quibus ob eam caussam, quod externam actionem, ac velut materiam requirant, nequeat secularis potestas decernere, suaeque cognitioni, ac judicio vindicare. Sic potestas illa, quam Febronius, quatenus spiritalis est, seculari imperio subducere videtur, eam ipsam suae distinctionis ope, quatenus corporali actione, et corporea in materia versatur, in seculare arbitrium de integro rejicit, eidemque prorsus adicit.

Romanorum pontificium decretales epistolas reverenter suscipiendas, et sancte custodiendas, positio est Febronii *dare canone* constituta: sed quod pontificiae decretales, etiam dum urgent exequutionem canonum, singularis cujusque antistitis judicio subjectae esse debeant, qui de illis recipiendis, aut repudiandis statuar, prout eas convenire, necne suae dioecesi judicaverit, id vera longe abest a canonum sententia. Equidem quod lex loco, ac tempori congruere debeat; quod episcopus, quae gregi suo congruunt prae caeteris dignoscere valeat; quod, si quid incommodi ex lege metuatur, episcopi praesertim partes sint ad superiorem potestatem referre, id ordinati, rectique regiminis ratio postulat, in eoque libenter omnes acquiescunt: at quod jus, fasque sit cuique antistiti de lege pontificia recipienda, vel repudianda suo arbitratu decernere, nullo unquam satis apto ecclesiae disciplinae monumento comprobari poterit. Certe quum tridentina synodus decreta sua ederet, eaque pro summa, qua pollebat potestate, praeeunte pontifice sancte servanda episcopis praescriberet; dum loca illa expresse notaret, quibus aliquam indulgendae veniae facultatem eisdem faceret, num forte suspicari poterat, fore aliquando, qui singulis episcopis id juris tribuerent, ut caetera quoque decreta judicio suo subjicerent, deque illis, prout sibi profutura, necne viderentur, recipiendis, vel repudiandis decernerent? Quin potius discere potuit Febronius ex Barthelio, cujus ille testimonium profert *pag.* 34, quam foeda suboritura esset in ecclesia fidei, ac disciplinae perversio, nisi episcoporum multitudo per Orbem diffusa supremi unius capitis efficaci auctoritate in ordine, et officio contineretur: qui autem contineri poterunt parendi necessitate sublata, seu, quod in idem recidit, uniuscujusque judicio, et arbitrio permissa?

Sed in eam fraudem ex hoc inductus fuisse videtur Febronius, quod singulos episcopos prorsus velit cum *indefinita* ligendi, atque solvendi potestate suis in diocesibus positus esse. Qua tamen potestatem si nulli alteri superiori potestati obnoxiam facit, pugnat ille cum catholico dogmate: sin facit obnoxiam, non ex ea consequetur jus illud, quod singulis episcopis tribuit decernendi, an, et quousque superioris potestatis decreta recipienda sint, an potius repudianda.

His adde, si placet, quod statuit de civilis potestatis assensu praestando, ut decreta ipsa fidei, ac morum vin legis publicae obtineant, et exeqnutioni mandari valeant; quod negatam dogmatico sanctae sedis, ac universalis ecclesiae decreto debitam obedientiam ad merum caput refert violatae disciplinae: quod iusinuare non veretur, primos reservationum auctores legittimo forte jure caruisse.

Ex his, quae strictum attigimus suis quaeque locis distinctius enucleanda, non obscuro intelligi potest, contextum sic esse commentarium istuita febronianum, ut sanorum verborum forma, quam positiones plerumque praeseferunt, haud raro quoque per multiplices distinctionum, exceptionumve anfractus in alienum, adversumque sensum detorqueatur. Haec profecto nec romano pontifici probari possunt, cujus est potissimum ecclesiasticae libertatis, suique primatus jura Christi ordinatione constituta tueri, nec cuiquam episcopo de tota ecclesiasticae hierarchiae constitutione, deque suae dignitatis amplitudine recte sentienti.

Repetat Febronius, quam sancte, quam severe, ac diligenter tridentina synodus hortando, monendo, praecipiendo ecclesiasticae disciplinae tutelam, debitamque summorum pontificum, conciliorumve costitutionibus; ac decretis obedientiam cum fidelibus omnibus, tum et ipsis magistratibus enixe commendaverit. Ponat sibi ante oculos, si quis in eo conventu antistes audita illa patrum sententia prosilire in medium veritus non esset, ac dicere, sibi eam placere, quoad magistratus tutorem canonum se gerat; non item, quandocumque aliam tutoris regni personam assumat: quis non sentiat, quam graviter sanctissimi patres captionis non ante auditae novitate perculsi ludibrio se, ac despectui habitos esse doluissent? Qua mente, quo vultu absonam vocem, ne quid asperius dicam, excepturi, et ex ore praesertim antistiis deprecaturi fuissent?

Habet itaque Febronius, quae referat in codicillos, quorum tamen nec longi, nec molesti laboris futura est confectio, si quidem eam praestare vult, quam pollicitus est, *germanam sinceritatem.* Referat se ille ad suas positiones, simulque ad canonum decreta, patrumque sententias, quibus vel in hocce suo commentario fulciuntur: circuitionum fallacias aut a se excogitatas: aut a privatis, nulliusque in ecclesia auctoritatis scriptoribus petitas, quae duplicis cordis, et linguae suspicionem ingerunt, prorsus abjiciat.

Quamquam Febronio facilis, et promta patebat via, quae se ab istiusmodi codicillorum cura omni, ac labore levaret, qui, si testamentum hoc suum ante pontefici obtulisset, quam id typis in vulgus edendum committeret, ab amantissimo padre clementer, ac privatim admonitus sic testamentum ille suum componere potuisset, quod nulla codicillorum emendatione indigeret. Nec vero quidquam erat caussae, cur eum pigere debuerit praeclarum imitari factum Augustini, qui quo tempore merita sapientiae laude maxime floreret, non indignum se duxit, immo antiquius nil habuit, quam ut scripta sua, quae contra duas epistolas pelagianorum ( *l.* 1, *c.* 1, *n.* 1. ) paraverat, ad Bonifacium I. *examinanda*; *et*, *ubi forsitam aliquid displicuisset*, *emendanda dirigeret.* Adeo illi perspectum erat, quid ei deberetur, qui caeteris episcopis *altius praesideret.* Quod etiam potiori jure expectandum erat a Febronio, qui jam per sese expertus fuerat eximium illum Pii VI, plenumque *paternae dilectionis affectum*, quem de Bonifacio I, aliorum praedicatione Augustinus acceperat. Nunc quum debitum istud omni jure officium Febronius neglexerit; quum opusculum suum *nulla praevia censura* praeter jus fasque publici juris fecerit, pontificemque rogarit, ne, si quid in eo lapsus esset, id ipsum ignorare sineret, unusquisque profecto intelliget, non amplius integrum esse pontifici rem totam, prout aliunde Febronii inconstantia suadere videbatur, silentio praeterire; sed ne hoc ipsum *tacere* (*Caelestinus I epist. ad episcopos Galliae*) idem videretur, atque *connivere*, curandum fuisse, ut quae Febronius non sine reprehensione notanda typis edere in vulgus praesumsit, ea quoque typis, ac palam notarentur.

Recogitet aetatis suae, ac senectutis (2. *Machab. c.* 6.) eminentiam dignam, et ingenitae nobilitatis canitiem; quam parum illi aetati dignum sit fingere, insidiosae, fictae recon-

ciliationis exemplum juventuti relinquere, sempiternamque nomini suo, ac memoriae inconstantiae, ac defectionis notam, maculamque conquirere. Non dissimulat *pag.* 245, quae olim scripsit: « Quum novitatem spirarent, et excutiendae « pontificiae auctoritati ansam praebere possent, *pro pervers « hujus saeculi genio* avide ubique accepta, et citius, quam « credibile est, quaquaversum pervulgata. » Poeniteat ipsum male ominati successus, qui perverso saeculi genio debeatur, quo nefas gloriari, delectarique quemquam, qui meminerit ab Apostolo praedictum, surrecturos in ecclesia homines, qui perversa loquarentur, ut abducerent discipulos post se.

Rectius ille sibi plaudit, apertos pridem sibi fuisse oculos super suis erroribus ab amplissimo. Antistite, qui pro eximio suo in religione tuenda studio non praetermiserit ipsi ostendere, suos illos libros *idoneos esse ad scindendam catholicam unitatem*, qua certe nil potius, nil antiquius christiano homini esse debet. Timeat proinde Febronius illa errorum semina denuo exsuscitare, illaque iterum tentare capita disciplinae, *quibus contraire nemo possit, quin* (ipsomet judice) *in religione periclitetur, et exitialium in ecclesia turbarum auctor existat.*

De pontificia auctoritate sentire aperte non vereatur, quae sensere patres; quae sentit Bernardus, quem nemo adhuc suspicatus est, romanis pontificibus *palponum more* blandiri voluisse. Ne Petro dotes invideat, quas in eum, ejusque sedem Christus contulit; quibus fidei, unitatis, pacis bono in perpetuum servando consultum esse voluit: si ovis Christi esse vult, non spernat; immo amet ab eo pasci, cui suos agnos pascendos, pascendas oves suas Christus commisit. Non eripiat ecclesiae fructum laetitae jucundissimum, quem solemnis illa pii animi testatio totum se in complexum Petri demittentis eidem attulit; nulla se deinceps irrequietae mentis agitatione, aut pristini animi residuo veluti pulsu ab hujus complexus charitate avelli sinat, ut quum aliquando, quod motalibus omnibus imminet, anima ejus ab eo repetutur, exitum suum apostolica Petri, successoris ore confirmata, piisque omnibus expetita benedictio prosequatur.

## POSITIO I.

« *Claves Ecclesiae et uni Petro, et unitati simul a Christo* « *concessae sunt ita, ut unum aliud non excludat.* »

ANIMAD. Videbatur Febronius primo illo singulari libro, quem *de statu ecclesiae* inscriptum edidit, in eorum opinionem, seu verius errorem incidisse, qui clavium potestatem putant directo, ac proxime fidelium coetui collatam fuisse, indeque in pastores commigrare. Idque non immerito innuere videbantur, quae scribit c. 1, §. 6, his verbis: « Clavium « potestatem universitati ecclesiae proprie, et ita transcri- « ptam esse, ut illa per eos ministros pro sua cuique por- « tione, ac inter hos per summum pontificem exerceatur. » Et n. 3: « Quum itaque ecclesia ipsa principaliter, et radi- « caliter obtineat potestatum clavium, quae ab illa in omnes « ejus ministros, idsumque summum pontificem derivatur, « et singulis quibusque pro sua portione communicatur ec. »

Hoc suo commentario ejusmodi errorem respuere se profitetur Febronius, atque ad eum refellendum haud paucas ex illis auctoritatibus profert, quas abunde in eam rem scriptura, et traditio ex aequo suppeditant; tum concludit: « Nusquam communitati, ac multitudini fidelium ea potestas do- « nata legitur, nisi ea ratione, eoque sensu; ad totius cor- « poris utilitatem, velut ad finem referatur, non ut in mul- « titudine tamquam in subjecto resideat » (1).

(1) Quin ab ista communicatione vel ipsum ordinem sacerdotem excludit; inquit enim: « Ex pluribus his sacrae scripturae locis « apertum est, omnia, quoad potestatem, apostolis, eorumque suc- « cessoribus a Christo relicta esse, quando ex altera parte nullo « textu probatur, eamdem potestatem collatam fuisse ecclesiae ac- « ceptae pro multitudine fidelium, comprehenso etiam ordine sa- « cerdotali, et inde ad ecclesiae praelatos transisse. » Quo loco, ne videatur Febronius ordinis potestatem ipsimet ordini sacerdotali eripere voluisse, facile puto, intelligendum esse de potestate proprie dicta regiminis, seu jurisdictionis, ut ajunt, in foro externo. Quippe, ut cum theologis omnibus testatur *Bellarminus de Poenit l.* 111, *c.* 14: « Quum catholici dicunt, universo ordini sacerdotali « datas esse claves, id omnes intelligunt de potestate ordinis, quam « sacerdotes omnes in ordinatione suscipiunt, quamque exercere non « possunt, nisi praeterea jurisdictionem ab episcopis accipiant. »

Huc usque recte satis, ac dilucide progressus videtur Febronius. At nonnihil perturbationis afferunt verba, quae sequuntur ( p. 7. ): « Huic sententiae, quae nunc verior vide-« tur, adversantur ( si fides habenda doctoribus surbonicis, « Natali Alexandro, Joanni Launojo ) parisienses theologi do-« centes, clavium potestatem a Christo concessam fuisse Pe-« tro tamquam ecclesiae personam gerenti, atque adeo penes « ecclesiam ceu subjectum immediatum, ut scholae phrasis « habet, clavium illam residere potestatem. »

Confusa plane oratio. Nam sententia, de qua una hic agitur, ea ipsa est, quam Richeriano errori cattolica veritas opponit, cui proinde adversari nemo queat, nisi qui se idem systematis Richeriani propugnatorem profiteatur: quo in numero si vel Launojum, vel Dupinium, vel alios quosdam ejus indolis homines Febronius habere volet, non valde repugnabimus; doctores vero parisienses universe Richerio favere, nullo pacto concedemus. Quod et ipse Febronius minus jam secum ipse consentiens deinceps agnoscit; sequitur enim: « Absunt tamen ipsi ab ea opinione, quasi potestas eccle-« siastica uni, et soli ecclesiae per se, Petro autem, cae-« terisque apostolis per ecclesiam ita data esset, ut his ju-« risdictio solum instrumentaliter, ministerialiter, et quoad « exequutionem tantum comperat. Quam doctrinam in vitio « cubare recte statuunt Tournelius, Petavius etc. »

Nihil est igitur caussae, cur vereatur Febronius in doctorum parisiensum offensionem incurrere, tametsi non ut *veriorem* tantum (quae vox est subdubitantis adhuc animi), sed ut omnino *vera*, certamque amplectatur eam dotrinam, quam ipse agnoscit, fateturque, prolatis a se perspicuis sacrarum litterarum, traditionisque monumentis apertissime comprobari.

Neque officit, aut ad rem facit, quod doctores isti, ut ait Febronius, doceant, clavium potestatem datam esse Petro *tamquam ecclesiae personam gerenti*. Hoc enim ipsum sic intelligi volunt, auctore *Natali Alexandro Dissert.* 4, *in* 1. *sec.* §. 3, non quasi claves Petro collatae sint, ut *ecclesiae legato*, sed ut *ecclesiae supremo post Christum*, *et sub Christo rectori*, *ac moderatori*.

Ut proinde non ab ecclesia, cui jussus est praeesse, sed a Christo, qui eum praeesse jussit, ecclesiae regendae potestatem acceperit. Etenim, ut etiam animadvertit *Petavius* a

Febronio laudatus p. 4: « Prius illa potestas fixa, constitu-
« taque fuit, atque ministerium ejus, et episcopi prius desi-
« gnati, quam ecclesia, atque totum corpus, ac respublica
« tota coaluisset. Itaque non ante penes ipsam communita-
« tem jurisdictio ecclesiastica resedit, et inde velut populari
« consensu in magistratus est translata. »

Sed ne in causa tanti momenti de constanti mente parisiensis scholae, merito suo celebratissimae, vel minima ambiguitatis suspicio resideat, velim Febronius audiat, quid de sua, deque gallicanarum ecclesiarum, academiarumque sententia *Natalis* ipse *Alexander* testetur *dissert. 4. de Auctorit. concil. Constatien. n.* 1: « Ecclesiae gallicanae, et quotquot « in Galliis sunt academiae, dogma fidei nihilominus esse « censent, quod romanus episcopus unus sit jure Divino summus in ecclesia pontifex, cui omnes christiani parere tenentur: et qui *immediate* a Christo non honoris solum, « aut dignitatis, sed et potestatis, ac jurisdictionis primatum « habeat. » Nec mirum: « Quippe *papam non esse proximum, et immediatum Christi vicarium*, proscriptus error « est inter damnatas *in concilio Constantiensi propositiones* « *Vicleffi* n. 37.

Hinc et post concilium Constantiense parisienses doctores nefastas plures, dirasque defixerunt M. A. de Dominis sententias, quibus vir ille (claro ingenio pessime abusus) supremam a Christo profectam pontificis auctoritatem impetebat. Censura refert *Ludovicus Bail* (Sum. concil. tom. 1, p. 81 et seg.) doctor ipse, ac pro-poenitentiarius parisiensis, hac potissimum de caussa, quod haec *mentem parisiensum maxime, ac velut in meridiana luce manifestat* . . . . « Hujus « certe censurae, pergit ille, quot pene verba, tot sententiae sunt; quot sensus, tot victoriae: sed, etsi jam devios « ad sui consensum impellere non valeat, suadebit forsan « alios, ne iis adhaereant. » Inter plures porro praeclarae hujus censurae articulos, quos libenter omnes describerem, nisi a proposita brevitate discedendum foret, duos potissimum seligam. Quod spalatensis dixerat: *Monarchiae formam non fuisse immediate in ecclesia a Christo institutam*, hac nota reprobarunt parisienses: « Haec propositio est haeretica, schismatica, ordinis hierarchici subversiva, et pacis ecclesiae « perturbativa. » Quod Spalatensis subjunxerat: *Doctrina in articulis Hus contenta, nimirum in ecclesia non dari unum ca-*

*put supremum, et monarcham praeter Christum: Christum suam ecclesiam per multos ministros sine uno isto monarcha mortali regere perfecte, et gubernare, est doctrina catholica a sanctiis patribus egregie explicata, et confirma*, brevi hac censura perstrinxere parisienses: « Haec propositio est haeretica quoad « singulas partes. » Ex hujus porro censurae toto complexu animadvertit *Bail pag.* 84, rite colligi posse, quae sit mens parisiensium: nimirum: « Regimen ecclesiae a Christo insti- « tutum monarchicum esse, non aristocraticum (1); jurisdi- « ctionem apostolicam ordinariam in solo Petro, non in cae- « teris apostolis extitisse; monarchiae formam in ecclesia a « Christo immediate institutam fuisse; dari: praeter Chri- « stum, unum caput supremum, et monarcham in ecclesia; « Christum non regere ecclesiam, nec gubernare per multos « ministros sine illo monarcha mortali: In ecclesia romana « supremum esse primatum; pontificem romanum peculiarem « esse Petri successorem; unitatem rectoris visibilis ad unio- « nem ecclesiae facere ita, ut falsum sit, unionem ecclesiae « catholicae in unitate rectoris visibilis non consistere; ro- « manam ecclesiam jure divino auctoritatem in alias eccle- « sias habere. Haec, et similia doctrina parisiensis faculta- « tis capita, ut quod etiam ibidem continetur de concilio « Florentino, et aliis, longe aliena sunt ab iis, quae non- « nulli his temporibus libris suis circumforaneis in Christi « vicarium blaterant sub velo parisiensium, quasi paucorum « ex iis opiniones essent omnium. »

Accedat *Gersonis* auctoritas Tract. de Statib. ecclesiae consid. 1, ubi non veretur *schimaticum, et haereticum* dicere *eum, qui negaret, statum papalem institutum esse a Deo supernaturaliter, et immediate, tamquam habentem primatum monarchicum, et regalem in ecclesiastica hierarchia.* Et lib. de potest. ecclesiae consid. 10: *Plenitudo*, inquit, *legis ecclesiasticae sic proprie sumta non potest esse de lege ordinaria, nisi in unico summo pontifice formaliter, et subjective; alioquin ecclesiasticum regimen non esset monarchicum, et habere posset multiplex caput ex aequo, quod est haereticum.* Et lib. de auferibiliate papae consid. 5: *Nullam aliam politiam* (in ecclesia) *instituit Christus immutabiliter praeter monarchicam, et*

(1) Tametsi aristocratia quadam temperatum agnoscit non Tournelius tantum, sed et Bellarminus, ut mox exponetur.

*quodammodo regalem; et oppositum sentientes, quod videlicet fas est, esse plures papas; aut quod quilibet episcopus in sua dioecesi est papa, vel pastor supremus aequalis papae romano, errant in fide, et unitate ecclesiae contra articulum hunc: Et unam sanctam ecclesiam; et si pertinaces maneant, judicandi sunt haeretici, sicut Marsilius de Padua, et quidam alii.*

His perspectis quaeri potest 1. num satis ex aequitate, et veritate olim egerit Febronius, qui paucorum Italorum assentationi status monarchici in ecclesia propugnationem adscriptam retulerit? 2. Num satis esset caussae, cur ab hac monarchiae appellatione tantopere adhorreret, quam tot insignes parisienses non usurparunt modo, verum et libenti animo complexi sunt, ac retinendam omnino judicarunt? Nam quod ille dixerat, formam regiminis monarchicam minus ecclesiastico regimini convenire, quod haec *facile solet in despotismum declinare*, paullo contumeliosius dictum videtur in eam politiae formam, quam sapientissimi totius antiquitatis viri caeteris anteferre non dubitarunt; quamque, si quidem temperata sit, longe a dispotico dominatu vi sua recedere non diffitetur vir hujus aetatis politicae scientiae fama (jure ne, an injura, non quaero) celebratissimus. 3. Num catholici cuiusque lectoris expectationi rite tum satisfecerit Febronius, a quo rogatus, quae demum dicenda sit vera regiminis in ecclesia vigentis formula, respondendum censuerat: « Cum « viro, sacris quidem protestantium addicto, sed docto, et « rerum politicarum cum primis perito, atque in hac parte « vera tradente: *In ecclesiis formandis non opus est decreto « super certa regiminis forme introducenda, absurdaeque adeo « sunt quaestiones, monarchica, aristocratica, an democratica « forma competat ecclesiae: Hae quippe formae cadunt in sta- « tum aliquem seu civitatem: ecclesia autem status non est?* » An haec docti, ac politici, si placet, hominis Samuelis Pufendorffi levissima sane argutia satis momenti habere debuit, ut spretis parisiensium decretis, ac sententiis, quod illi de forma ecclesiastici regiminis monarchica dixerunt, absurde quaesitum, ac statutum censeri oporteret? Levissimam dixi argutiam: Quis enim hanc potestatem dedit Pufendorffio, ut quae voces vi sua, et notatione tantum patent, quantum patet vox ipsa regiminis, atque adeo locum suum habent, ubicumque sese prodat aliqua regiminis constitutio, cuiuscumque

naturae illa sit, eas ille vces ad solum civilis status regimen contrahi jubeat? Aut ergo delenda penitus, et obliteranda regiminis ecclesiastici constitutio; aut, si aliquod retineri placet, necesse est, id praeditum esse aliqua ex iis formis, quae memoratis vocibus aptissime exprimuntur. Ac ne quemquam terreat tetra illa species *despotismi*, quam Febronius obiecerat, audiendus *Bellarminus I.* 1. *de romano pontefice c.* 3, ubi posteaquam generatim disseruit de regimine ex tribus formis temperato, dein ex civili statu, atque ex veteris foederis ecclesia, orationem convertens ad christianae ecclesiae regimen snbiungit: « De ecclesia testamenti « novi idem postea probandum erit, esse in ea videlicet summi pontificis monarchiam; atque episcoporum, qui veri « principes, et pastores, non vicarii pontificis maximi sunt, « aristocratiam; ac demum suum quemdam in ea locum ha« bere democratiam, quum nemo sit ex omni christiana mul« titudine, qui ad episcopatum vocari non possit, si tamen di« gnus eo munere iudicetur. » Et cap. 5: « Jam vero do« ctores catholici in eo conveniunt omnes, ut regimen eccle« siasticum hominibus a Deo commissum sit, illud quidem « monarchicum, sed temperatum, ut supra diximus, ex ari« stocratia, et democratia, id, quod praecipue tractavit B. « Th. in 4. cont. gent. c. 76, Joan. de Turrecrem, Nicol. « Sanderus in lib. de visibili monarchia ecclesiae. » Sed ne qui ambiguitati, aut hallucinationi locus relinquantur, quod attinet ad istam aristocraticam temperationem consulenda etiam nota, quae ad schol. 5. Dissert. 4, Nat. Alex. sec. 1. adjecta est edit. Ven. pag. 95, col. 2. Ex quibus patebit, istiusmodi temperationem non ad pontificiae imminutionem auctoritatis, sed ad ejus subsidium, ac robur valere (1).

(1) Contigit haud raro, ut quae loquendi formulae apud veteres omni suspicione vacabant, tum demum in suspicionem merito venerint, posteaquam novandi capidi homines in pravum eas sensum inflectere coeperunt. Profecto quam ex veterum theologorum sententia V. Bellarminus monarchici regiminis formam in ecclesiastica hierarchia descripsit, aliqua tamen aristocratiae specie temperatam, nihil sane per eam detractum voluit de suprema ea romani pontificis in universa regenda ecclesia auctoritate, quam ille tam docte, tam copiose, invicteque asseruit, quae nimirum numeros omnes habeat verae, perfectaeque monarchiae; quod satis liquere arbitror ex his, quae ad hujusce loci explanationem superius dicta sunt. Nunc vero quum tot iniqui pontificiae auctoritatis obtrectatores illam aristocra-

Sub hac positione notatus ab aliquo fuit locus alter, velut minus accuratus, ex quo nimirum inferri posse videretur, episcopos, qui caritate careant, clavium quoque potestate carere. Locus hic est p. 8: „ Atque hoc ipsum episcoporum „ universum corpus per fidem, et caritatem in suo capite „ conjunctum ea est unitas, cui a Domino imperium a pa„ tre sibi creditum *immediate* collatum fuisse *Augustinus* prae „ caeteris luculentius asseruit *Serm.* 108. de divers. c. 2. " Hic tamen ego nollem esse morosior, atque dictum istud in eum sensum facile interpretarer. quo apud *Ballerinium de primatu c.* 10. *n.* 5. dictum reperitur: „ Porro hae duae uni„ tates fidei, et charitatis tam verae Christi ecclesiae, sin„ gulorumque ejus membrorum propriae, ac necessariae sunt, „ ut qui alterutra careat, is esse desinat in vera ecclesia. " Ubi ex toto contextu apparet, charitatis nomine vinculum illud communionis designari, quod schismate dissolvitur; quo unitas catholica constringitur; quodque ad charitatem refertur velut terminum, unde formam, perfectionemque accipit.

Aliud potius eo in loco notandum occurrit, quod scilicet *Serm.* 108. *de divers*, sue *edit. Maur. Serm.* 295. *Augustinus* dicatur luculentius prae caeteris asseruisse, imperium, quod a patre accepit, Christum unitati *immediate* contulisse. Nam 1. vox illa *immediate* deest apud Augustinum. 2. Neque ex toto contextu erui potest, sanctum doctorem censuisse, claves *unitati* aliter, quam per Petrum, collatas fuisse. Eo sermone c. 2. Augustinus illud in primis celebrat singulare Petri decus, quo inter discipulos *pene ubique solus totius ecclesiae meruit gerere personam.* Tum addit: „ Propter ipsam „ personam, quam totius ecclesiae solus gestabat, audire „ meruit: *Tibi dabo claves regni coelorum.* Has enim claves „ non *Homo unus*, sed *unitar accepit ecclesiae.* „ Duo hic habentur: primum, soli Petro dictum esse; *tibi dabo claves:*

tiae admistionem sic per summam calumniam interpretentur, ut non alias pontifici partes in ecclesiae regimine relinquant, quam quae propriae sunt principis senatus, seu publici consilii in republica mere aristocratica, jure, ac merito censent praestantes theologi: quo errori aditus omnis praecludatur, ab usurpata dudum sine discrimine loquendi formula, nunc in gravem suspicionem adducta, penitus abstinendum, semplicisque monarchiae vocabulo supremam, quas in primatu inest, regiminis auctoritatem designandam.

Alterum, istas tamen claves non hominem unum, sed unitatem accepisse ecclesiae. Et licet primo aspectu minus una pars congruere cum altera videri possit, ambae tamen aptissime cohaerent, si quidem plano sensu, ac suo tota sententia intelligatur. Claves scilicet uni quidem Petro primitus datas, non tamen quatenus Petrus unius tantum singularis, ac privati hominis personam gereret, sed quatenus caput ecclesiae constituebatur; adeoque totius ecclesiae personam, non ut ecclesiae (V. sup. Nat. Alex.) *Legatus, sedut ejusdem supremus post Christum, et sub Christo rector, ac moderator* gerebat. Hoc, inquam, pacto plane intelligitur, non unum dumtaxat hominem; sed unitatem ecclesiae claves accepisse, quas ille, non ut privatus, et singularis homo pro se ipso tantum accepit, verum prout ecclesiae ipsi tamquam caput praeficiebatur adeo, ut earum vis, et potestas, quae ipsi, ut supremo rectori, primitus data est, in reliquos praepositos sibi adhaerentes, et obnoxios velut a capite in membra promanaret. Quae dicendi ratio populari etiam loquendi consuetudine mirifice comprobatur. Quid enim tam tritum sermone familiari, quam quod vulgo dici solet sive in physicis, sive in moralibus, corpus ipsum, seu corporis unitatem recipere quidquid in caput pro toto corpore, totiusque corporis usu, et utilitate confertur?

Neque solum hujusmodi explicatio hac de caussa existimari debet Augustini menti aptissime congruere, quod nil contortum, nil a communi sensu, et sermone abborrens prae se ferat, sed ob hanc maxime rationem, quod antiquiorum patrum unanimi sententiae, perpetuaeque traditioni prorsus consentiat, a qua haud par est credere, Augustinum recedere voluisse: meminerat sane Augustinus, quod sempiternae fidelium memoriae *Tertullianus* commendaverat hisce verbis in scorp. c. 10: *Memento claves hic Dominum Petro, et per eum ecclesiae reliquisse.* Non eum fugiebat, quod tot locis Cyprianus (De unit. ecclesiae ep. 55.) et dixit, et significavit, Christum ita disposuisse, ut a Petro sacerdotalis unitas exoriretur. Quod si unitas a Petro; ergo a Petro etiam (eodem sensu) potestas unitati cohaerens. In eamdem sententiam *S. Optatus Milevitanus l. 7. cant. Parmen*, de Petro ait, eum *claves regni coelorum communicandas caeteris solum accepisse.* Quam universalem traditionem paucis deinceps, at aptissimis verbis complexus est *Leo Magnus Serm. 3. in Anniv.* dum

ait: *Christum nunquam, nisi per ipsum* (Petrum), *dedisse, quidquid aliis non negavit.*

Quod ergo ait Febronius, luculentius prae caeteris asseruisse *Augustinum serm. illo de divers*, Claves a Christo *immediate* datas unitati, uberiore quadam explicatione indigere videbatur, ne quisquam existimaret, ex Augustini sententia clavium potestatem ecclesiae primitus, quam Petro datam esse. Quod secus est. Enim vero *huic ecclesiae claves regni coelorum datae sunt, quum Petro datae sunt*, inquit *idem S. Doctor de Agone Christiano c.* 30. Quae verba, nisi quis in alienum ea sensum detorqueat, idipsum aperte significant, quod modo ab aliis patribus traditum accepimus, ecclesiam per Petrum, non Petrum per ecclesiam claves accepisse. Quamobrem nemo melius Augustini mentem assequutus, est quam ejusdem fidelis aeque, ac tutus interpres *Thomas in* 4. *dist.* 24. *q.* 3, *a.* 2: « Quamvis, *inquit*, omnibus apostolis data « sit communiter potestas ligandi, et solvendi; tamen, ut in « hac potestate aliquis ordo significaretur, primo soli Petro « data est, ut ostendatur, quod ab eo in alios debet ista po« testas descendere. »

Antequam huic capiti finem imponamus operae pretium fuerit nonnulla percensere, quae ut sunt suo loco sapienter a Febronio constituta, sic aptissima videntur ad illa praecludenda effugia, quibus saepe ille deinceps a se ipso, suisque positionibus discedere nititur.

I. De personis. Quemadmodum a Christo electi fuere apostoli, sic agnoscit *ab apostolis factas suorum successorum, et presbyterorum ordinationes, et deputationes.* Quod quidem apertie constare ait scripturarum textibus, ac demum concludit: *Hi soli ex natura regiminis hujus sacri jus habent alios quosdam ad ministerium religionis ordinandi.* Ex natura itaque sacri regiminis a Christo instituti agnoscit, prodiisse potestatem eam, qua praediti apostoli fuere in sacrorum ministris non ordinandis tantum, sed et deputandis; quippe non alio ex fonte profecto jure factas memorat ab apostolis suorum successorum, presbyterorumve non ordinationes tantum, sed et *deputationes*; meritoque ad ordinationem adjunxit jus istud deputationis facendae, qua nimirum legittima missio continetur. Quocirca *Tridentina oecumenica synodus sess.* 23. *de sacram Ordinis can.* 7. illos anathemate percellit, qui dixerint, *eos, qui nec ab ecclesiastica, et canonica potestate rite*

*ordinati, nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse verbi, et sacramentorum ministros.* In hac porro missione praecipuas esse partes romani pontificis: satis intelligitur *ex can.* 8: « Si quis dixerit, episcopos, qui auctoritate romani pon- « tificis assumuntur, non esse legitimos, et veros episcopos, « sed figmentum humanum, anathema sit.

II. De modo potestatis illius exercendae haec docet p. 3. « Quod si intueamur modum, quem in regendis ecclesiis « apostoli servabant, apparet undique, illos egisse tamquam « nihil tenentes a corpore, sed plenam a Deo in universam « fidelium societatem obtinentes auctoritatem cum omnimo- « da, absolutaque ab illis independentia, quantum scilicet ad « sacrum eorum ministerium attinet. »

III. Agnoscit, Gentium doctorem, quum apostolico suo munere fungeretur, non ecclesiaa, sed Christi Domini nomine potestate illa usum esse sive in excommunicando, sive in absolvendo incestuoso Corinthio: « Non expectato multi- « tudinis consensu sive tacito, sive praesumto (quo plane revincitur quesnelliana proposito 90: *Ecclesia auctoritatem excommunicandi habet, ut eam exerceat per primos pastores de consensu saltem praesumpto totius corporis*) « sed ne ordinis « quidem sacerdotalis . . convocat fideles, non ut suam « sententiam confirmet, sed ut illa majore solemnitate exe- « quutioni mandetur. »

Quum ergo potestas illa, quam pro regenda ecclesia Christus apostolis concessit, in eorum successores, fatente Febronio, eodem plane jure manaverit, fatendum quoque illi erit, quicuscumque in rebus sive ad fidem, sive ad mores, et disciplinam pertinentibus apostoli ea potestate proprio, divinoque jure usi sunt, nec ab ea utenda legitime impediri potuerunt, jus, fasque esse illorum successoribus eisdem in rebus decernendis, et constituendis eadem potestate utendi, prout deinceps latius explicabitur.

IV. Exponens Febronius, quemadmodum intelligi velit, claves ecclesiae et uni Petro, et unitati simul a Christo ita concessas esse, ut unum non excludat alterum, profert inter alia, quod statuit *Habertus part. II. de hier. eccl. c.* 5,. 5. *q.* 2: « Potestas clavium data est ecclesiae, hoc est pontifi- « ci, et episcopis; et his quidem cum subordinatione ad pon- « tificem Petri successorem. » Quum ergo huic haberti sententiae suam Febronius adscribat, agnoscere illum oportebat.

quam potestatem Christus episcopis tradidit, eam fecisse Petri successoribus obnoxiam. Inane igitur commentum est, quod aliis locis insinuare non veretur, primis ecclesiae temporibus episcopos suis in regendis dioecesibus plenaria quadam, et indefinita potestate potitos esse. Quippe haec duo consistere nullo pacto possunt, ut eadem potestas et plenaria sit, et alteri simul superiori potestati obnoxia.

## POSITIO II.

« Claves datae sunt uni Petro, quatenus ille primatum, « et regiminis potestatem accepit a Domino; idemque per- « sonam totius ecclesiae gerebat. »

ANIMAD. Explanationem hujusce positionis aggreditur Febronius hisce verbis: « Constans est, *inquit*, patrum doctri- « na, quas claves Christus Petro dedit principaliter, eas cae- « teris quoque apostolis, et eodem quidem actu a Christo « datas fuisse minus principaliter (1). Tantum non innumera

(1) « Quas claves Christus Petro dedit principaliter, eas caeteris « quoque apostolis, et eodem quidem actu a Christo datas esse » sententia est Febronii, quam ille paucis, quas profert patrum auctoritatibus, satis comprobatam putat. Quae tamen auctoritates aperte quidem confirmant, claves *principaliter* Petro datas esse; non item uno, eodemque actu caeteris quoque datas.

Certe ab hac sententia penitus dissentit Cl. Bossuetius; quodque notandum est celebri eo Serm. *de Unitate*, quem habuit in comitiis cleri Gallicani an. 1682. Nimirum animadvertit, Christum, qui Petro dixit: *quodcumque ligaveris ec*, hoc idem et caeteris apostolis dixisse; et insuper: *quorum remiseritis ec.* An vero uno, eodemque actu? Immo ex contextus ipso manifestum, ait, apparere consilium Christi (quo misterium unitatis completurus non jam plures, sed unum, et solum Petrum singulariter alloquitur), consilium, inquam, fuisse Christi: « Ut uni primitus largiretur, quod pluribus « erat postmodum largiturus: sic tamen, ut posterior concessio nil « de priore detraheret, nec ille, qui primum appellatus fuerat, « locum suum amitteret: primum, (pergit Bossuetius) illud verbum: « *quodcumque ligaveris ec.* uni dictum, hoc ipso sub ejus potesta- « tem redegit caeteros, quibus postea dicturus erat: *quorum remi- « seritis ec.* Quippe promissa Christi non secus, ac ejus dona, sunt « sine poenitentia; quodque semel indefinire, et universe datum est, « irrevocabile est; praeterquam quod in potestate, quae in plures « dividitur, partitio suam secum ipsa *restrinctionem* affert. Contra « vero potestas, quae et uni datur, et super omnes, et sine ulla « exceptione datur, infert plenitudinem; et sicut omnis est expers « partitionis, non alios habet limites, quam quos regula praescri-

« sunt in hanc sententiam eorumdem testimonia, ex quibus « pauca seligo. » Pauca revera seligit, nec ea, tametsi apud

« bit. » Atque hoc ipsum confirmat Bussuetius luculentis patrum auctoritatibus, quibus edocemur, ecclesiasticam auctoritatem primitus in Petro uno, et solo constitutam non aliter in alios fuisse subinde dispertitam, quam sub ea conditione, ut ad suae unitatis principium perpetuo revocaretur, atque omnes, a quibus exercenda foret omni consequenti tempore, ipsi eidem cathedrae indissolubili vinculo devincti manerent.

Praeclarae hujusce doctrinae, quam ex evangelio ductam, patrum auctoritate roboratam Cl. Antistes latius exposuit, summa refertur ad haec duo capita. 1. Ecclesiasticae potestatis plenitudinem super omnes, et sine ulla exceptione uni, et soli Petro primitus a Christo datam; idque antea, quam in alios apostolos diffunderetur, quo uno refellitur sententia Febronii ajentis, uno, eodemque actu potestatem clavium Petro, et caeteris apostolis datam esse.

2. Per illam partitionem, qua potestas clavium in caeteros apostolos deinceps diffusa est, nil dectractum fuisse de potestatis plenitudine, quae primitus in uno, soloque Petro viguit sine ulla exceptione super ipsosmet apostolos, quos Christus prima illa singulari alloquutione Petro subjecerat.

Quid ex duobus hisce capitibus consequens sit, patet jam per se sese. 1. Si primitus in uno Petro tota viguit plenitudo ecclesiasticae potestatis, tum profecto unus Petrus utpote solus dux, et pastor universi gregis ordinariam certe, et immediatam in universa ecclesia jurisdictionis potestatem obtinuit 2. Si partitio, quae subinde facta est in caeteros apostolos, nil detraxit de pristina illa plenitudine in solo Petro primitus collocata, certe Petrus, posteaquam caeteri etiam apostoli potestatem clavium accepere, totam quoque retinuit pristinam illam super universum gregem ordinariae, et immediatae jurisdictionis amplitudinem, quam cum plenitudine potestatis super omnes, et sine ulla exceptione primitus acceperat.

Tota vis argumentationis ex hoc uno capite pendet, quod praeclare est a Bossuetio constitutum, Petrum ante omnes caeteros apostolos potestate clavium a Christo donatum fuisse. Quo loco mirum profecto, adversariis nostris, dum primatum Petri obscurare moliuntur, talia excidisse, quae plane convincunt contra ipsos, totam vim ecclesiae potestatis in uno Petro primitus reapse constitisse! Auctor libelli, cui mendacissima inscriptione titulos additus est *Vox veritatis*, extrema p. 66. scribit, notatum ab Augustino fuisse: « Festo « die illo, quo celebratur cathedra S. Petri, honorari cathedram epi- « scopalem, quam Petrus ipse primus conscendit, in eademque ho- « norari sacerdotale ministerium, quasi hoc vellet intelligi, omnes « episcopos, pastores omnes in ea ipsa cathedra sedere, in qua Pe- « trus, est primus collocatus. » Luculentius etiam alterius libelli auctor, cui titulus: *Riflessioni sopra il Breve ec*, cujus haec verba sunt §. 58: « Quemadmodum epist. 71 et 73, et lib. de *unitate ec- « clesiae* docet C. Martyr Cyprianus, ante caeteros omnes apostolos

Patres frequentissima: quibus principalis illa potestas in Petrum collata splendidius elucet.

« ab Jesu Christo S. Petrus accepit sacerdotium, et solus inter om-« nes, ac pro omnibus clavium potestatem aecepit, ut hoc pacto « significaretur sacerdotalis unitas. » Profecto si S. Petrus cathedram episcopalem primus conscendit; si primus in ea collocatus fuit; ergo antequam alii conscenderent, primus; et solus cathedram episcopalem Petrus tenere debuit; atque adeo in se potestatem colligere, quae in tota viget cathedra episcopali. Rursum si Petrus auctore sanctissimo martyre Cypriano primus, *et ante caeteros omnes apostolos* sacerdotium accepit a Jesu Christo; tempus ergo fuit aliquod, quo tempore, quum solus tota potiretur in toto grege sacerdotii plenitudine, totam quoque habuit in tota ecclesia ordinariam, et immediatam jurisdictionem, cujus nemo adhuc alius particeps effectus fuerat.

Ac ne quis in hujusce *sacerdotii*, de quo hic agitur, intelligentia haereat forte, aut aberret; notandum, duplicem esse in sacerdotio vim, et potestatem; unam in corpus Christi verum, quae communis est totius ordinis sacerdotum etiam inferiorum, quam apostolos omnes accepisse in coena, sacerdotesque a Christo constitutos esse constat ex tridentino sess. 22, can. 2, alteram in corpus Christi mysticum, quae quum ad regimen pertineat, potestas dicitur jurisdictionis, eaque nimirum in episcopatu, tamquam in sacerdotii plenitudine potissimum eminet. De hac intelligendus Tertullianus; quum ante Cyprianum scripsit (scorp. c. 10.): « Claves Dominum « Petro, et per eum ecclesiae reliquisse. » Cyprianus in Tertulliani scriptis multum versatus: optatus Milevitanus de Schim. Donatist. l. 7. c. 3. docens: « Petrum praeferri apostolis omnibes me-« ruisse, et claves regni coelorum communicandas caeteris solum « accepisse. » Quo et referri possunt celebres illae sententia Siricii (epist. 5. ap. Coustant): « Quum in unum plurimi fratres convenis-« semus ad sancti apostoli Petri reliquias, per quem et apostolatus, « et episcopatus in Christo coepit exordium: » Innocentii I. (ep. 2. num. 2. ap. Coustant): « Incipiamus igitur adjuvante sancto apo-« stolo Petro, per quem et apostolatus, et episcopatus in Christo « coepit exordium. » Caesarii Arelatensis Symmacho papae scribentis epist. 14. num. 2: « Sicut a persona beati Petri apostoli episcopatus sumsit exordium ec. »

Nunc, ut ad Bossuetium redeamus, unde tota haec disserendi ratio profecta est, summa doctrinae Cl. Antististis hac brevi conclusione comprehenditur: uni, et soli Petro primitus data est a Christo potestatis plenitudo super omnes, et sine ulla exceptione: primitus ergo Petrus habuit ordinariam, et immediatam jurisdictionem super universum gregem, ac nominatim in ipsosmet etiam apostolos, quos alloquutione illa prima Christus sub Petri potestatem redegerat. Atqui nil postea detractum est de tota illa potestatis plenitudine, quam semel, et sine poenitentia Christus in Petrum contulit. Ergo si primitus Petrus cum potestatis plenitudine ordinariam super omnes, et

Recte porro se habent, quae de interpretatione celebris textus *apud Matth. c. 16. v. 18. Tu es Petrus, et super hanc petram* eloquitur: « Etsi autem *petram*, super quam aedificaturum se Christus ecclesiam suam significat; alii quidem Christum ipsum; alii fidem, et confessionem Petri; « alii denique cum Petro reliquos etiam apostolos, et discipulos interpretentur, perstat nihilominus, ea interpretandi « varietate nihil detrahi *litterali* interpretationi, cujus in disceptando praecipua ratio habenda est, qua constat, Petrum in ea Christi dispositione *peculiari quadam ratione significari.* »

Sed insuper notandum, doctores illos, aut patres, qui varias illas interpretationes attulerunt, non propterea germanam, maximeque proprium ejusdem textus significationem deseruisse; verum ea omnino retenta in alios quoque sensus, quos recondita, pleneque mira Divini Verbi foecunditas abunde suppeditat, pro rerum, de quibus agebant, opportunitate intendisse. Hoc ipsum praeclare observat *Natalis Alexander laudata Dissert. 4. in I. Secul.* §. 3, nimirum: S. « Augustinum ipsum, et nonnullos alios patres, qui haec « verba, *et super hanc petram*, ad Christum interdum referunt, non excludere aliam expositionem, qua ad S. Petrum convenientius referuntur a caeterorum patrum choro, immo utrumque sensum adstruere. » Quod idem de aliis interpretationibus confirmat perspicuis in eam rem prolatis testimoniis.

Ad estremum haec Febronius adjicit non sine quadam animadversione praetereunda: « De quaestione, cui per se ipsum, et principaliter Christus clavium potestatem consignaverit, ita ante duo saecula, et amplius scripsit Martinus « Azpilcueta dictus a sua patria Navarrus, Romae poenitentiarius, ibidem anno 1586 defunctus, in cap. *Novit* « de Judiciis, Notab. III, n. 84. Non est consilium in praesentia definire, cui principaliter ecclesiae potestas fuerit a « Christo collata, an toti ecclesiae, an vero ipsi Petro, pro-

immediatam jurisdictionem accepit, eam postmodum in successores prorogandam retinuit.

Quae quidem data occasione praemonenda censuimus, in ea deinceps loca transferenda, quibus de potestate jurisdictionis sermo recurret.

« pter maximam illam discordiam Romanorum, et Parisien-
« sium. Hi vero, quibus adhaeret Gerson, tenent totam da-
« tam esse ecclesiae, licet exercendam per unum, atque adeo
« in aliquibus saltem casibus concilium esse supra papam. »
Tum subjungit Febronius, hanc se quaestionem in medio relinquere.

Hic porro videtur non solum in medio quaestionem relinquere, de qua hic non agitur, num in aliquibus saltem casibus concilium sit supra papam, sed et in dubium, et discrimen vocare, quod paullo superius constanter, et aperte docuit, certissimisque auctoritatibus confirmavit, claves Petro *principaliter* a Christo datas esse: quin videtur et istud in quaestionem adducere, de quo nihil in allato Navarri testimonio, an Christus Petro *per se ipsum* clavium potestatem consignaverit; quasi non per seipsum Christus Petro dixisset: *Tibi dabo claves:* et rursum: *pasce oves meas:* et insuper: *confirma fratres tuos.*

Neque vero est, quod in hac excitanda dubitatione tueri se, ac, tegere auctoritate Navarri sibi blandiatur. Ait Navarrus, suum non esse consilium in praesentia quaestionem illam definire. Aperienda erat proinde praesentis ejus consilii ratio. Nimirum, quum ecclesiasticam potestatem definire aggressus esset Navarrus, propositum ipsi fuerat ejusmodi definitionem edere, quam nemo, qui catholicus audire vellet, nec almainus ipse inficiari posset. Ob eam caussam abstinendum sibi duxit eo loco ab ea disputatione, quae de superioris auctoritatis contentione, quod attinet ad pontificem, vel concilium, nonnullis in scholis vertebatur; nec adeo quaestionem attingendam, quae de subjecto clavium prodierat non solum romanos inter, et parisienses, sed et inter parisienses ipsos, qui tamen plurimi ab richerii errore longissime semper abfuerunt, quod forte navarrus non satis caute animadverterat. Aliunde quid de tota illa contentione senserit vir religione non minus, quam doctrina, et eruditione praestans, intelligi potest ex his, quae scripsit 3. *lib. consil. tit. de his, quae fiunt a maj. par*, videlicet papam longe aliter praeesse concilio generali, quam archiepiscopum provincialis: « Quia, « *inquit*, papa praeest ut persona, in qua residit tota pote-
« stas ecclesiae, ita, quod solus potest statuere quidquid cum
« concilio posset ». Quin *et in hac ipsa relect. in cap. novit,* quae a Navarro pronunciata est an. aetatis suae 55, in in-

clyta conimbricensi academia, testatur, quidquid dicturus est, ea se mente dicturum, ut nolit vel transversum, ut ajunt, unguem secedere a romana, quae una est omnium magistra, ecclesia.

Sed jam forte vereri coepit Febronius, né quidquam a se praetermissum videretur, quod ad minuendam quoquo modo pontificiam auctoritatem valere posset, majora deinceps hujusce sui studii, et animi exempla daturus. Caeterum quod ex illis Navarri verbis definire non audet, num pontifex non aliter suam potestatem accipiat, nisi quatenus hanc Christus ecclesiae toti contulerit, exercendam tamen per unum, in eo primum suum inconstantiam prodit, qui paullo ante disertis scripturae testimoniis patefecerit, apostolos in regendis ecclesiis ita se gessisse, ut nihil se a corpore tenere plane ostenderent, suisque muneribus non ecclesiae, sed Christi Domini nomine perfunctos esse: deinde haec ipsa ejus inconstantia eo minus excusationis habet, quod Febronio, si quidem constare sibi voluisset, nulla metuenda controversia videbatur vel cum doctoribus illis, qui episcoporum potestatem suis in regendis dioecesibus non a coetu fidelium, sed a Christo *immediate* repetunt. Quod enim isti omnibus indiscriminatim episcopis ultro concedunt, ut a Deo *immediate* suam potestatem accipiant, hoc ipsum uni romano pontifici negare haud possunt; eo vel maxime, quod singularibus episcopis sua cuique portio gregis non divino, sed ecclesiastico instituto assignata est; Petro vero, ejusque successoribus grex totus divina est institutione commendatus. Praeterquamquod qui a Christo immediate jurisdictionem episcopalem reperunt, eam ipsam auctoritati romani pontificis obnoxiam, et subjectam confitentur; et proinde haec ipsa, cui caeteri antistites divino jure subsunt, multo potiori ratione *immediate* Deo accepta referri debeat. Sed de his plenius infra dicetur.

## POSITIO III.

« Ecclesia est societas hominum, in qua baptizati fideles
« ex institutione Christi sub legitimorum pastorum, ac prae-
« cipue summi pontificis regimine degunt. »

ANIMAD. Definitionem ecclesiae sapienter a V. Bellarmino propositam vindicandam cum Tournelio suscipit adversus Launojum.

Agnoscit in ecclesia verum regimen a Christo Domino institutum triplici constans potestate, *judicatoria*, *imperativa*, et *coercitiva*.

Refellit propositam a protestantibus definitionem ecclesiae, qua dicitur *societas aequalis ad colendum Deum secundum doctrinam a Christo traditam ec.* Ostenditque, haud aequalem dici posse societatem, in qua ex Christi instituto alii sunt *regentes*, alii *parentes*.

## POSITIO IV.

« Hujus regiminis potestas a Christo instituta veram sub-
« jectionis, et obedientiae obbligationem multitudini im-
« ponit. »

ANIMAD. Perfectum regimen tribus ex partibus coalescere docet, potestate nimirum *legislatoria*, *judicatoria*, *et coercitiva*; confirmatque, triplicem hanc potestatem Christum praepositus ecclesia contulisse; quam in tem aptissimis utitur apostoli testimoniis. Tum addit: « Longum foret enumerare de-
« terminationes, constitutiones, praecepta, et mandata alia
« ab apostolis pro re nata edita, quae in eorum epistolis
« prostant; multo magis canones, qui ab apostolorum suc-
« cessoribus pro temporum varietate, et rerum exigentia in
« synodis conditi sunt. »

Mox recitata protestantiam sententia, qui statuunt, transisse quidem ab apostolis in posteros docendi munus, non item ferendi leges, eorum errorem coarguit his verbis: « At
« quis non intelligit, sicut in nulla alia, ita nec in Chri-
« stiana perpetuo duratura societate sine legislatoribus aeque
« parum pacem, et felicitatem ecclesiae, ac sine doctoribus
« sane doctrinam religionis christianae conservati, promove-
« rique posse? »

De judiciaria potestate, quod attinet ad controversias fidei, ac morum dirimendas, videtur sese Tournelii explicationibus magna ex parte accomodare voluisse.

Quod attinet ad coercendi, puniendique potestatem agnoscit « habere ecclesiam, vel a se ipsa, et vigore suae in-
« stitutionis jus suos fideles ad obedientiam cogendi, impo-
« nendi eis poenas canonicas, non salutares tantium, sed
« veras poenas spirituales medis sententiis, et censuris, quas
« primi pastores jus habent in refractarios pronunciandi ....

Ex his concludit « non posse non agnosci, quod independenter ab ea parte jurisdictionis, qua ex liberalitate « christianorum principum ecclesia fruitur, ipsa etiam ex « propria sua substantia exteriorem, veramque jurisdictionem « obtineat, quae includit potestatem in crimina inquirendi, « reos ad suum tribunal vocandi, testimonia, et probationes « recipiendi, sententias pronuntiandi, et spirituales poenas « infligendi. » (1) At vero de toto isto genere poenarum spiritualium, quarum infligendarum potestatem ecclesiae concedit, deque parte illa jurisdictionis, quam christianorum principum liberalitati acceptam refert, quum non satis explicate mentem suam aperire voluerit, verba ipsa recitabimus, quibus illam aut intelligendam, aut divinandam proposuit: « Quum « igitur, *inquit*, p. 28, summum in ecclesia coercitionis genus excommunicatione, seu privatione juris christianae societatis contineatur; istiusmodi autem privatio ea dumtaxat « bona spectet, quae a societate ista, qua tali, promanant, (2) regula inde velut suapte nascitur, qua discer-

(1) Fatetur Febronius, quod per sese perspicuum est, poenas canonicas ab ecclesia jure suo statutas fuisse: quippe quae a primis jam ecclesiae saeculis decretae fuerint, quo tempore quam ecclesia modis omnibus a saeculi principibus vexaretur, nihil sane juris, aut potestatis venia eorum, vel concessione nancisci potuit. Porro poenae istae canonicae canonum auctoritate publice in ecclesia sancitae non in sola interiori poenitentis animae castigatione sistebant, sed et reos ipsos in exteriore judicio convictos, vel confessos publicis corporalibus afflictationibus perferendis addicebant: quae justas, debitasque poenas persolvere illi tenebantur, quibus erant impositae, ut eas per contumaciam evadere non possent, quin se novo scelere obstringerent. Quo patet, quam alienum sit, quod ab ecclesiasticae auctoritatis obtrectatoribus afferri solet, primis illis temporibus liberum fuisse, prout cuique libuisset, poenis indictis subjicere sese, aut subtrahere: nec enim, si de justa libertate agitur, liberga dici valet justi praecepti violatio: nec imposita lege solutus, ac liber est existimandus, qui, etsi possit impune non parere, non ideo solvere se potest obligatione parendi. Nulla quippe justa libertas contra praecepti obligationem. Propterea, si quibus erat imposita poena canonica, latae in eos sententiae parere tenebantur, debita haec in subjectis parendi obligatio vigentem in praepositis demonstrat ferendae sententiae auctoritatem legitimam. Quo magis, magisque constat, a Deo in ecclesiam manasse potestatem, qua semper usa est, disciplinae non modo constituendae, sed et consentaneis poenis sanciendae, quam absonum foret principum indulgentiae in illis primordiis acceptam referre.

(2) Nonnihil ambiguitatis habet, quod hic subiungit Febronius,

« nere, quas coercitiones ecclesia jure proprio intentare va-
« leat, atque dum aliquas facinorosis, ut ad frugem redeant, « reipsa infligit, quid in iis agat jure proprio, et divino, « quidve ex principum saecularium concessione, atque assi- « stentia: ita reverendissimus Rautenstrauch Inst. jur. eccl. « sect. 1. etc. »

Quam vim huic regulae, quasi per transennam indicatae, tribuat Febronius, curiosius rimari non vacat. Tantum, ne aliquis in spiritualium poenarum intelligentia nobis error objiciatur, notandum ducimus, poenas canonicas, quae vel priorum saeculorum usu invaluerunt, inter eas a Febronio ipso enumerari, quas *vigore suae institutionis*, jure scilicet proprio, ac divino ecclesia valet infligere. Jam istud notissimum est, poenas canonicas, quae ipsis antiquissimia canonnm statutis decernuntur, tametsi spectato fine *spirituales* jure, ac merito dicantur, spectato genere ipso corporalem sane perpessionem, totiusque personae afflictationem quamdam inferre, quarum proinde infligendarum potestatem quisquis ecclesiae volet abjudicare, illi erit cum Febronio ipso confligendum. Et quamquam evenire queat, et contumaces homines perferre illas detrectent, non propterea obligatione solvuntur, qua jubenti ecclesiae parere tenentur; siquidem, ut ad extremum docet Febronius: « Legislatoriam, judiciariam, et punitoriam « potestatem parendi, seu obediendi obbligationem post se « ex parte subjectorum trahere, sponte intelligitur ».

## POSITIO V.

« Propterea inter duodecim apostolos unus (Petrus) electus « est, ut capite constituto schismatis tollatur occasio. »

*privationem juris christianae societatis*, qua excommunicatio continetur, *ea dumtaxat bona spectare, quae a societate ista, qua tali, promanant.* Nam si hoc ita vult intelligi, quasi excommunicatio non aliam privationem inducat, quam ut excommunicatus a sacramentorum perceptione, et a communione in divinis cum fidelibus arceatur, profecto repugnat apostolicae sanctioni, qua excommunicati a civili etiam fidelium consociatione arcentur, cujus exterioris poenae infligendae auctoritatem ecclesiae non denegabit, quisquis meminerit apostolici praecepti: *Cum ejusmodi nec cibum sumere;* atque ut est apud Johan: *Nec ave ei dixeritis.* Qua in re permultis ecclesiae legibus, et a doctissimis viris diligenter, et accurate pertractata non est hujus loci diutius immorari.

ANIMAD. In positionis hujusce confirmationem longum satis, nec a proposito alienum profert Barthelii testimonium, quod brevitatis caussa nonnisi ex parte referemus. Sic autem habet p. 34: « Episcopi longe plurimi sunt in ecclesia; quo « autem plures sunt, eo citius inter multos reperiuntur con- « tentiosi, pertinaces, scientia inflati, et charitatis, vel etiam « scientiae aedificantis expertes. Locorum intervallis per to- « tum orbem distincti raro in unum coeunt adeo, ut non « sit alia facultas cohibendi haereses, et schismata, utpote « quae ut cancer serpunt, quam subordinatio, et dependen- « tia illorum ab uno, et primo visibili capite necessaria, « et eximia potestate eosdem in officio, ordine, et commu- « nione continendi instructo, sine quo alioquin multitudo epi- « scoporum induceret confusionem, et saltem ad haereses, « schismataque fovenda plus virium haberet, quam ad rectae « fidei consensionem, et unitatem religionis promovendam, « et conservandam. Atque tota in eo conspirat veneranda « patrum antiquitas, et constans ecclesiae traditio, primatum « Petri nexum, et vinculum esse communionis ecclesiasti- « cae etc. »

Ex his porro intelligere facile potuit Febronius, quam necesse sit ad fidei, disciplinaeque conservationem, ut divisi per orbem episcopi supremi capitis auctoritate regantur; nec eam verbis tantum, et velut ad speciem observent, ac vereantur, quasi singulis episcopis jus, fasque sit decreta, quae a sede apostolica eduntur judicio suo subjicere; ac, prout ea magis, vel minus convenire censuerint, ex arbitrii sui sententia recipere, vel respuere. Quam facultatem si singuli sibi episcopi sumerent, nemo non videt futurum, ut ex ea turpis illa confusio, totiusque ordinis perversio exoritura, esset, quam non aliter praecaveri posse graviter monet Barthelius, nisi firma, et integra in capite maneat excellens illa potestas, quae singulos episcopos in officio, ordine, et communione contineat.

Primatus insuper necessitatem p. 36, Febronius vel ipsa etiam illustrium inter acatholicos virorum, Grotii videlicet, ac Leibnitii confessione confirmat. Quo loco velim ipse cogitet, num satis catholicum antistitem deceat, vix paullo majora, et aegre quidem summo ecclesiae pontifici concedere, quam quae isti achatolici rei perspicuitate convicti ultro ei detulerunt.

Jam itaque Febronius hoc ipso loco, dum romani pontificis primatum vereri se profitetur, hoc tamen monitum addendum censuit: « Summus pontifex ecclesiae caput est (1),

(1) Nil antea notandum censueram in eo, quod monet Febronius, romanum pontificem, dum caput ecclesiae dicitur, non caput *essentiale*, ac principale, quod Christus est, intelligi opertere, sed *ministeriale:* quippe ex antecedentibus recte id intellectum a Febronio videri poterat. At mirum, quanto studio proximis hisce temporibus distinctionem illam urgere coeperint pontificii primatus oppugnatores rati, se terrificum quid in illo *ministerialis* capitis vocabulo reperisse, quo ea, quae inest in capitis appellatione, dignitatis amplitudo non imminuatur modo, sed et penitus dejiciatur! Inepti, qui se tam insolenter jactant in unius captiosae vocis ambiguitate, quae nullo negotio depellitur. Etenim ministerialis isthaec appellatio una est ex illis vocibus, quae ad aliud referuntur, ut proinde, quae sit cujusve ministerialis officii ratio, intelligi nequeat, nisi perspectum sit, quo principali auctore, cujusve muneris fungendi caussa sit illud ministerium demandatum. Quare ad rectam hujusce appellationis intelligentiam, quum romano pontifici tribuitur, quaerendum ante omnia est, cui principali auctori, et qua de caussa sit romani pontificis ministerium referendum. Quaestio nec obscura, nec difficilis. Quippe idem est, ac quaerere, utrum ne Petrus a Christo, an ab ecclesia caput sit ecclesiae constitutus? jam quis catholicus dubitet, quin Petrus non a grege, non a coetu fidelium, non ab apostolis, aut discipulis, quos omnes prima Christi alloquutio illi subjecerit, sed ab ipsomet Christo fuerit vicaria potestate in terris relictus, qui gregis pascendi, fratres confirmandi, ecclesiae totius regendae curam, ministeriumque susciperet? quod si verum est dicere de Petro, verum quoque necesse est esse de Petri successoribus romanis pontificibus, in quos transit eadem ministerii potestas, quam a Christo Petrus accepit. Ita scilicet a concilio florentino definitum est: « Sanctam apostolicam sedem, et romanum pon-« tificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum pontifi-« cem romanum successorem esse B. Petri principis apostolorum, « et verum Christi vicarium, totiusque ecclesiae caput, et omnium « christianorum patrem, ac doctorem existere; et ipsi in beato Petro « pascendi, regendi, ac gubernandi universalem ecclesiam *a Domino* « *nostro Jesu Christo* plenam potestatem traditam esse. » Capitis ergo *ministerialis* tota vis, et ratio in Petro, Petrique successoribus hoc unum prae se fert, Petrum prae ceteris electum ceu Christi verum vicarium, et ministrum, qui Christi vice, nomine, ac potestate ab uno principali auctore Christo accepta toti ecclesiae regendae, et gubernandae praeficeretur.

Atque hoc ipsum de Petri successoribus romanis pontificibus ex aequo valere, si forte minus auctoritate florentini decreti adversariis nostris persuadere possumus, auctoritatem certe non detrectabunt auctoris ejus *Defensionis*, quem *tamquam sydus ecclesiae recentius nunquam se deserturum* Febronius ipse profitetur Posit. 11. p.

« non a corpore independens, sicut Christus; sed ejus sustentatione, ac ope indigens, sine qua suam firmitatem, vigorem, et dignitatem amitteret, quemadmodum Sixtus III, scribebat ad episcopos Illyrici anno 437 apud Coustant col. 1272. »

Verum, ne quid ambiguitatis hic relinquatur, notandum, quum quis ab alio pendere dicitur, dupliciter id intelligi posse; vel quatenus alienae opis indiget, quemadmodum et reges ipsi a subjectis populis pendent; vel quatenus alienae auctoritati velut superiori obstrictus sit, quo pacto non reges a populis, sed populi pendent a regibus. Quod homo quisque

72, eum igitur, velim, audiant sic scribentem part. 3, lib. 10, c. 5: romanam ecclesiam *ex avita, atque apostolica traditione eo jure, eg dignitate esse, ut quemcumque sibi, eumdem etiam ecclesiae universae ducem, pastoremque eligat.* Quod si ex apostolica traditione id juris habet romana sedes, ut qui ei praeficitur, hoc ipso dux, et pastor ecclesiae universae constitutus intelligatur, profecto et hoc intelligitur, humano quidem facto evenire, ut unus prae alio pontifex romanus eligatur, non tamen humano, ac mutabili, sed plane divino, et immutabili jure statutum esse, ut qui est in Petri sede locatus, et Christi vicarius, ac minister, non secus ac Petrus, totaque Petri a Christo accepta auctoritate toti praesit ecclesiae.

Hac significatione, quae una se offert catholicis auribus, catholici doctores, qui hanc vocem capitis *ministerialis* interdum usurparunt, non aliud conceptum animo gerebant, quam hoc unum, quod dictum est, Petrum hoc ipso, quod vicarii, atque adeo ministri Christi personam gereret, vicaria quoque, atque adeo *ministeriali* a Christo tamquam principali auctore accepta potestate in ecclesia regenda praeditum fuisse. Qui vero nativam hanc significationem in alienam per insignem fraudem detorquent, quasi Petri successores non, ut Petrus immediate a Christo, sed ab ecclesia ministerii potestatem accipiant, quo in ecclesiae gubernatione funguntur, ii turpiter, et impie desciscere convincuntur a verbi divini cum scripti, tum traditi auctoritate, quam permultis prolatis, iisdemque aptissimis testimoniis Febronius ipsemet Posit. 1. luculenter asseruit.

Quamquam nec a pontificiae dignitatis amplitudine alienum est, ut hac significatione pontifex dicatur ecclesiae minister, quatenus non pro se, sed pro ecclesia ministerii potestas est a Christo instituta. Quod et apostoli testimonio declarari potest (Colos. 1, v. 7.): *Sicut didicistis ab Epaphra charissimo conservo nostro, qui est fidelis pro vobis minister Christi Jesu;* quo a Christo profecta ostenditur ministerii potestas, quam per Pauli missionem epaphras acceperat. Additur: *et pro vobis;* quo declaratur pro salute quidem fidelium, non tamen a coetu fidelium ministerii munus illis esse demandatam, qui regendis ecclesiis ex Christi instituto ab apostolis praeficiebantur.

alienae opis indigeat, id quidem humanae conditioni sic cohaeret, ut ab separari nullo modo possit: hac propterea indigentia laborare pontificem, opusque habere ab ecclesia sustentari, ultro fatendum. Quod autem hoc sensu ab ecclesia pendeat, quasi ab ecclesia auctoritatem suam mutuetur, id vero nullo pacto concedendum. Neque alia sententia ex allato Sixti III, testimonio elici potest. Primum quidem eo loci non loquitur Sixtus nominatim de ecclesiae capite; sed, posteaquam Illirici episcopos monuit, ut Anastasio Thessalonicensi, cui suas vices commiserat, reverentiam exhibeant, quae capiti debetur, tum ea verba subjicit, quae sunt a Febronio relata, ex quibus non aliud colligi potest, nisi sublata subjectorum obedientia praepediri quidem posse auctoritatis exercendae facultatem, non ipsam vim auctoritatis imminui.

## POSITIO VI.

« Quisquis contra singularem Petri cathedram aliam col-
« locat, vel ab ejus communione per obedientiae negationem
« recedit schismaticus est. »

ANIMAD. Agnoscit, non pacto, non foedere, non ullo humano modo, sed Christi instituto factum esse „ ut beatus „ Petrus, et post illam in hac perpetua ecclesia perpetuo quis „ adsit tamquam caput visibile etc. „ Addit: „ tantam esse, „ tamque gravem obligationem in hac unitate vivendi, ut „ qui etiam injuste ab ea praecisus non curat, ut in communionem recipiatur, separationem ex propria contumacia „ approbare censeatur; proinde veluti schismaticus jure habeatur. „ Tum prolato in hanc rem Nicolii testimonio rite perstringit eorum contumaciam, qui tamdiu patiuntur, se ab ea unitate divelli. „ Frustra igitur, *inquit*, nonnulli eo „ se se nomine purgari existimant, quod a communione sedis „ apostolicae se non separaverint, sed ab ipsa sede exclusi, „ et separati fuerint, dum haec separatio ex eorum culpa „ originem duxit, et pertinacia eorum in caussa est, ne in „ communionem recipiantur. „ Utinam aliquando huic gravissimo Febronii monito isti pareant, intelligantque, ad Christi ovile non pertinere, qui pastoris a Christo praepositi vocem refugiunt, aspernantur auctoritatem.

Demum Febronius eos pergit refellere, qui ad valorem

excommunicationis consensum ecclesiarum desiderant Qua de re superius dictum est.

## POSITIO VII.

« Primatus non ordinis, inspectionis, ac directionis tantum est, sed verae auctoritatis, et jurisdictionis. »

ANIMAD. Scripserat Febronius *primo illo libro*, quem *de statu ecclesiae edidit*, c. 1. §. XI: „ Principatum summi „ pontificis per universam ecclesiam non tam esse jurisdictio- „ nis, quam ordinis, et consociationis. „ Respuit hac sua positione dictum istud a catholico dogmate nimium abhorrens, romanumque pontificem agnoscit, non honore antum, ac dignitate, sed et auctoritate, ac jurisdictione praecellere (1).

Inter alia primatus jura istud initio commemorat „ quod „ mitterent romani pontifices subinde viros in terras remo- „ tas, qui in fidem inquirerent, et primatis nomine, ac man- „ dato de unitate aut servanda, aut restituenda invigilarent. „ Ejusmodi legatos, seu nuncios (qui et vicarii quandoque „ appellabantur) mittendi morem antiquissimum esse, et ad- „ modum frequentem „ pluribus monumentis demonstrat,

(1) Qui romano pontifici collatum divinitus honoris primatum concedunt, juris, et potestatis negant, quaerere ex his non alienum videtur, num existiment, in eo constituendo primatu Christum ad honoris gradum spectasse potius, quam ad munus, et officium primatui adjunctum? quis porro putet, Christum, qui ministrare venit, non ministrari, voluitque, ut qui major inter suos futurus esset, minor fieret, dum unum caeteris praeposuit, de gradu honoris cogitasse, qui ad otiosam personae amplitudinem dumtaxat pertineret, non de vicaria potestate, qua universi gregis utilitati, salutique prospiceret? quid ecclesiae profuisset unum praeponi, cui primae tantum salutationes deberentur? at profecto non ea fuit ratio principatus a Christo in regno suo, quod est ecclesia, constituti. Unum selegit, cui claves commisit, quae, si potestatem significant in membris, quibus communicantur, multo eam excellentiorem demonstrant in capite; unum, cui gregis sui et oves, et agnos pascendos tradidit: unum, quem fratres suos confirmare jussit. Quae munera omnem illam praestantem auctoritatem complectuntur, ac praeseferunt, sine qua rite praestari nullo modo possunt. Quo satis intelligitur, non ita Petro, petrique successoribus collatam a Christo primatus dignitatem, ut in insigni quodam honoris, velut in magni nominis umbra consisteret, sed ut potestatis praestantiam pro salutari totius corporis regimine institutam ipsa, ut par est, praestantia honoris comitaretur.

concluditque: „ Has legatorum missiones, quando eas unitatis, ac fidei servandae necessitas postulat, cum ipso primatu originarie connexas quisque facile intelligit. „

Verum, quod non sine intimo doloris sensu dicere cogimur, in exponendis deinceps primatus juribus sive in hujus positionis explanatione, sive in totius operis decursu sic versatur Febronius, ut ea non illustrare, sed obscurare potius, atque in angustum contrahere, quoad posset, ac prope in nihilum redigere voluisse videatur.

In dirimendis controversiis, quae ad fidem, moresve pertinent, non alind pontifici tribuere videtur, quam ut ejus judicio velut *provisorio* magna reverentia debeatur, et a particularibus ecclesiis exhibeatur eo etiam fine, eaque auctoritate, ut latius non serpant errores, grassenturque haereses. Qua in re licebit quidem Febronio Gersonii, aliorumve recentioris aevi patrocinio uti, non item remotioris antiquitatis praesidio, cujus tamen ille studiosissimum se profitetur. Sane, quum in duplici Orientalium dissidio, cuinam scilicet ex antiochenis episcopis esset communicandum, atque utrum tres in Deo hypostases, an una hypostasis, et tres personae dicendae forent, *Hieronymus* Damasi sententiam his verbis efflagitabant: „ Obtestor beatitudinem tuam, . . . ut mihi epistolis „ tuis sive tacendarum, sive dicendarum hypostaseon detur „ auctoritas. „ Facile quisque intelligit, sic ab eo requisitam fuisse apostolicae sedis auctoritatem, ut in ea tamquam in veritatis oraculo firme, tutoque conquiesceret; sic enim mentem ipse suam aperit *epistola* 57. notissima (1). Sic dum *Ba-*

(1) Edit. Vallars. 1. class. xv ad Damasum, quem *doctor maximus rogat, ut sibi significet, an tres hypostases in Deo dicendae sint vel tacendae; et cum quo apud Antiocham communicare debeat.* « Ego, « *inquit*, nullum primum, nisi Christum sequens beatitudini tuae, « idest cathedrae Petri, communione consocior. » Praeclara verba, quibus ostendit Hieronymus ei, qui Christum sequi velit, necesse prorsus esse, ut cathedrae Petri communione consocietur: simulque, dum ait, *beatitudini tuae, idest cathedrae Petri communione consocior*, plane significant, auctoritatem cathedrae non in alio ab Hieronymo agnitam esse, quam in eo, qui cathedram teneret: quo patet, quam longe recedant a patrum mente, ac sententia, qui cathedram sejungere moliuntur ab eo, qui praeest cathedrae. Sequitur porro Hieronymus: « Super illam petram aedificatam ecclesiam scio. « Quicumque extra hanc domum agnum comederit, prophanus est. « Si quis in Noe Arca non fuerit, peribit regnante diluvio. » Ac deinceps: « Non novi Vitalem, Meletium respuo, ignoro Paulinum

*silius* ad Athanasium scribebat *epist.* 69, his verbis, quae recitantur a Febronio *p.* 46: „ Visum est mihi, ut scribatur „ episcopo romano, ut quae hic geruntur, consideret, et „ sententiam expromat. „ Putabimus, ab illis gravissimis, sanctissimisque patribus non aliud expectatum fuisse, nisi pendens, et *provisorium*, quod nuncupant, judicium, quod animos ut antea dubios, incertosque relinqueret; non autem fixam, certamque sententiam, quae rem definiret, omnemque in posterum dubitationem amoveret? Jure proinde summus pontifex Agatho non ad sedis suae ostentationem, ut probe notat *Tournelius de eccles. q.* 3, *art.* 2, sed ad salutem publicam sic ad imperatores scripsit: „ Petri adnitente prae- „ sidio haec apostolica ejus ecclesia nunquam a veritatis via „ in qualibet erroris parte deflexa est, cujus auctoritatem, „ utpote apostolorum omnium principis, semper omnis catho- „ lica Christi ecclesia, et universales synodi fideliter ample- „ ctentes in cunctis sequutae sunt; omnesque venerabiles pa- „ tres ejus doctrinam amplexi. „ Alia priscis e saeculis petita ejusdem veritatis monumenta deinceps suo loco proferentur.

Hanc tot aetatum decursu delapsam ad se patrum traditionem collegit *Bernardus*, hisque verbis complexus est *epist.* 190 *ad Innocentium:* „ Oportet ad vestrum referri aposto- „ larum pericula quaeque, et scandala emergentia in regno „ Dei, ea praesertim, quae de fide contingunt. Dignum nam- „ que arbitror, ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi non „ possit fides sentire defectum. „

Pergit *Febronius* p. 48: „ Si privatis ecclesiis judicio „ summi pontificis non acquiescentibus mota controversia ma-

« quicumque tecum non colligit, spargit; hoc est, qui Christi non « est, Antichristi est. Et n. 5: » Quamobrem obtestor beatitudinem « tuam per crucifixam mundi salutem, per homousiam trinitatem, « ut mihi epistolis tuis sive tacendarum, sive dicendarum hyposta- « seon detur auctoritas. » Quis non agnoscat eam auctoritatem hoc loco ab hieronymo quaesitam, quae certum, fixumque judicium contineret? epist. porro XVI, alias 58, ad eumdem Damasum: « In tres « partes scissa ecclesia ad se rapere me festinat . . . Ego interim « clamito, si quis cathedrae Petri jungitur, meus est; Meletius, Vi- « talis, atque Paulinus tibi haerere se dicunt . . . . idcirco obtestor « beatitudinem tuam. . . . . ut mihi litteris tuis, apud quem in « Syria debeam communicare, significes. » Quibus verbis palam fit, de communionis necessitate cum romano pontifice non aliter Meletium, Vitalem, Paulinum sensisse, ac sentiret Hieronymus.

„ gis inardescit, uti contigit in causa Nestorianorum, mono-
„ thelitarum, protestantiam ita, ut malo levando unicam su-
„ persit generale concilium, tum ad praecipuum romani
„ pontificis manus pertinet cura, et opera, ut ex universo
„ orbe episcopi catholici convocentur sub hierarchico ipsius
„ praesidio ortas in fide, et moribus controversias ultimato,
„ et inerrabili judicio decisuri: de quo nos infra ec. „

Ambigua sane oratio, ut mitius loquar. Aliud est agere de subortis erroribus efficaciter comprimendis; aliud de iisdem damnandis, controversiisque fidei, ac morum certo, nec errori obnoxio judicio dirimendis. Quod ad grassantis haeresis incendium restinguendum praesentem opem, eamque opportunissimam concilii generalis convocatio afferre quandoque valeat, facile id quidem dabitur. Quod vero evenire aliquando possit, ut citra concilium error plane damnari, et suborta controversia de re ad fidem, aut mores pertinente *ultimato*, nec errori obnoxio judicio definiri nequeat, id vero a catholico dogmate abhorret plurimum.

De legum ferendarum potestate sic statuit *Febronius* p. 48: « potest itaque pontifex pro canonum exequutione, et
« observantia leges concedere, quas episcopi tum solum non
« tenentur recipere, si particularium ecclesiarum necessitas,
« vel evidens utilitas contrarium suadeat. »

Duo hic notanda sunt: primum, condendae legis potestatem non aliter, nisi pro urgenda canonum observantia pontifici concedi: alterum, episcopos pontificiis hisce legibus latis pro canonum observantia tum solum teneri, si quidem particularium ecclesiarum non repugnet necessitas, vel evidens utilitas.

Sed 1. non minorem pontificum decretis, quam canonum statutis vim inesse, tota sane antiquitas agnovit. Equidem perpetua haec laus fuit apostolicae sedis, ut sanctissimas patrum regulas et ipsa coleret summopere, et ab omnibus servari diligentissime curaret. Quo pertinet *Caelestini* dictum *apud Coustant praef. num.* 41: *Dominentur nobis regulae, non regulis dominemur. Simus subjecti canonibus, quum canonum praecepta servamus.* Sed ne verbis illis putaretur Caelestinus, minorem vim tribuisse pontificum decretis, quam canonum statutis, continuo monet *Petrus Coustant num.* 42: *inter eas regulas, quibus non dominari, sed subesse vult Caelestinus, reponere ipsum non modo synodorum canones, sed romanorum*

*etiam pontificum decreta.* Siquidem Caelestinus, ut rite Coustant pergit animadvertere: „ Duo haec sane commendat, „ quum ait, *nulli sacerdotum suos liceat ignorare canones; nec* „ *quicquam facere, quod patrum possit regulis obviare* „ Praesertim quum id proxime adjungat: „ *Quae enim a nobis res* „ *digna servabitur, si decretalium norma constitutorum pro ali-* „ *quorum libito licentia populis permissa frangatur?* Qua in „ re videtur exemplum sibi sumsisse ex s. Siricio, qui post- „ quam Himerium terraconensem *ad servandos canones, et* „ *tenenda decretalia constituta cohortatus est, generale illud ef-* „ *fatum pronunciat: statuta sedis apostolicae, vel canonum ve-* „ *nerabilia definita nulli sacerdotum Domini ignorare sit libe-* „ *rum.* Unde manifestum est, piissimis illis pontificibus per- „ suasum fuisse, episcopos omnes non minus apostolicae sedis „ decretorum, quam synodicorum canonum scientia instru- „ ctos esse oportere. „ Id ipsum probat insuper, quum celebri Gelasii testimonio, tum maxime Leonis Magni decreto, cujus intelligentiam egregie idem scriptor vindicat „ adversus fa- „ mosum editorem (verba sunt Coustantii) qui dum Leonis „ dictum, ad suam de codice canonum a se vulgato senten- „ tiam accommodare vult, ita id interpretatur, ut lectoris „ animum a genuino Leonis sensu longissime abducat. „

2. Loquitur allato loco Febronius de legibus, quas condat pontifex pro canonum exequutione, et observantia. De his autem sic statuit, tum solum episcopos non teneri eas recipere, *si particularium ecclesiarum necessitas aut evidens utilitas contrarium suadeat.* Proinde non ipsa solum lex pontificia, sed et canones, quorum urget ea exequutionem, et observantiam, cujuslibet singularis episcopi judicio subduntur; eique permittitur, ut de canonibus, quos vel synodus generalis ediderit, pro sua prudentia judicet, num recipere illos, vel repudiare debeat. Repetat quaeso memoria Febronius (quos sane familiares habet) synodorum pene omnium canones, videatque, num in eis praesertim, qui primis saeculis prodierunt, vestigium exter ejus arbitrii, quod allato loco singularibus episcopis tribuit; an non potius ipsae synodi pro suo jure, et imperio decernant, ac praecipiunt, quid ab episcopis sibi subjectis servari omnino velint poenis etiam indictis adversus eos, qui conciliare statutum aut servare neglexerint, aut violare praesumserint. Quis non videat, si aliquando jus, fasque sit episcopis latas a pontifice, vel concilio leges pro

suo arbitrio amplecti, aut respuere, omnem superioris auctoritatis aciem hebescere, nihilque superesse, quo fusi per orbem episcopi efficaciter in ordine, et officio contineantur? quod si desit, nec suprema capitis ecclesiae auctoritate praestetur, foedam prorsus orituram in ecclesia rerum omnium perturbationem, confusionemque prudenter paullo ante monuit Barthelius.

*Pag.* 49, agit Febronius de jure, quod habet pontifex, supplendae praelatorum negligentiae; tum adjungit: « In hoc « consistit jus *devolutionis*, non in praecipiendis juribus or- « dinariorum, aut eorum functionibus, quum ipsi eas exe- « qui possunt, et volunt, occupandis. Est autem jus illud « devolutionis *supremum*, quo laedi minime debent jura de- « volutionum intermedia praelatis pontifice inferioribus com- « petentia. »

Videtur hoc loco Febronius negare, fas esse pontifici jure ordinario, seu aliter, quam pro supplenda praelatorum negligentia singulis in dioecesibus munia exercere, quae propria sunt pastoralis officii, quod idem est, ac velle supremo ecclesiae universae pastori universale jus pascendi eripere. Atqui tamen constat, Christum Petro, et in Petri persona successoribus ejusdem romanis pontificibus jus istud pascendi et universale, et *immediatum*, ut vocant, contulisse.

Dico *universale*. Qua de re luculentum extat, ac celebre Bernardi testimonium superiorum aetatum constantem traditionem complectens *l.* 2, *de Consider. c.* 8: « Habent illi sibi « assignatos greges, singul singulos: tibi universi crediti, « uni unus. Nec modo ovium, sed et pastorum omnium tu « unus pastor . . . *Oves meas*, inquit. Cui non planum, non « designasse aliquas, sed assignasse omnes? Nihil excipitur, « ubi distinguitur nihil. »

Dico *immediatum*. Et sane *Febronius ipse posit.* 36, *p.* 227. statuit, *primitus indivisum fuisse episcopatum*: *poterat* (addit ille) *quilibet episcopus ubivis terrarum suam libere exercere potestatem.* Quod quidem, si de facto agitur, quam verum sit, in praesentia non disputo. Certe notum est, ab apostolis Jacobum in ipsis nascentis ecclesiae primordiis Hierosolymis praepositum fuisse; praetereaque alios aliis in locis constitutos episcopos actus apostolorum, Pauli epistolae, et Johannis apocalypsis abunde testantur. Quod si ad jus quaestio revocatur, non contendet Febronius, eam potestatem, quam putat, episcopos libere ubivis terrarum primitus exer-

cuisse, non fuisse Petri potestati subjectam. Quod si negaret, et cum catholico dogmate, et secum ipse confligeret. Quis proinde negaverit, quod quilibet episcopus ubivis terrarum libere faceret, non idipsum pleniori, firmiorique jure Petrum, Petrique successores facere potuisse?

Sed quod ad singulos episcopos attinet, illud fortasse Febronium fefellit, quod a Petavio notatum superius retulit; nimirum episcopos prius designatos, quam ecclesiae corpus coaluisset. Verum aliud est, quod episcopi ante designati fuerint, quam certis gregibus assignati, quod unum ex Petavi dicto elicitur: aliud, quod ii episcopi ubivis terrarum libere suam potestatem exercere possent, quod, ut mox videbimus, nulla firma ratione nititur, certisque aliunde antiquitatis monumentis adversatur. Equidem *Natalis Alexander dissert.* 4, *in* 1. *sec.* id episcopis tribuit, ut necessitate urgente etiam extra suas dioeceses « Ecclesiae subveniant in locis, qui ca-« tholico episcopo destituti sunt, salva semper, et in omnibus « romani pontificis auctoritate, quam divino jure, et imme-« diate a Christo institutam, et acceptam obtinet. » Sic enim *Natalis* suam ipse mentem explicat *schol.* 3, ostenditque, hoc differre facultatem, illam, quam necessitatis, charitatisque caussa episcopis tribuit, ab eminenti jure summi pontificis, quod « romanus pontifex summam habeat, eamque *ordina-« riam* in ecclesia universa potestatem, et auctoritatem, quam « non extraordinariis dumtaxat casibus ( nec ideo pro sup-« plenda tantummodo praelatorum negligentia ), et ecclesiae « periculis, sed semper exercere potest, et in fideles univer-« sos, et in ipsos ecclesiae totius episcopos, quia *pastorum « omnium unus est pastor.* » Quae verba doctus scriptor exscripsit ex S. Eucherio Lugdunensi, sive alio antiquo, ut ille putat, episcopo Gallicano (1) *Serm. de nat. SS. apostolorum*

(1) Adscribit haec verba Natalis Alexander ( cit. Dissert. §. 1, n. 4. ) S. Eucherio episcopo lugdunensi, seu alteri episcopo Gallicano antiquo *in sermone de Natali SS. apostolorum Petri, et Pauli, qui cum aliis sub nomine Eusebii Emisseni falso circumfertur.* Equidem homilias olim sub Eusebii Emisseni nomine vulgatas Brunoni Astensi potiori jure tribuendas multis est argumentis patefactum egregia praefatione in hujus commentaria in IV. evangelia, quae an. 1775, Romae cura, et studio eminentissimi de Zelada in lucem prodierunt. Sed quod attinet ad Eucherium, monet Natalis Alexander de scriptoribus ecclesiasticis sec. 5, art. 20, duos esse distinguendos Eucherios, unum seniorem, juniorem alterum, utrumque episcopum lugdunensem:

*Petri, et Pauli: pastorem pastorum eum constituit. Pascit igitur Petrus agnos, pascit et oves; pascit filios, pascit et matres; regit subditos, et praelatos. Praeiverat Johan. Chrysost. homil. 55. in Matth. Hieremiam uni genti pater, hanc autem universo terrarum orbi Christus praeposuit.* Hinc in magna lateranensi oecumenica synodo sub Innocentio III. splendide jus idem universale in omnes ecclesias romanae ecclesiae assertum est, quae, ut habetur *c.* 5, *disponente Domino super omnes alius ordinariae potestatis obtinet principatum, utpote mater universorum Christi fidelium, et magistra.*

Haec sane universalis ecclesiae regendae ordinaria potestas ab ipsius ecclesiae ortu splendide in uno Petro emicuit. Post Christi ascensum in coelum, quum tota in coenaculo collecta esset ecclesia, unus eidem Petrus praefuit, atque in locum judae alium sufficiendum curavit, quod ipsum proprio jure per sese praestare potuisse, luculentissime testatur S. Johannes Chrysostomus (1). Auctam suis primis concionibus

illum quinto, istum sexto seculo floruisse; additque: « Quin aliquae « ex Homiliis illis, quae sub Eusebii Emissenii nomine circumferun- « tur, sint Eucherii senioris, nullus dubitas. » Caeterum memoratus locus dissertis verbis extat apud Brunonem comment. in Johannem tom. 2, pag. 604. Insigne plane documentum vigentis eo aevo doctrinae, quam ex superiorem patrum traditione acceptam retulit vir ille sapientiae, ac sanctitatis laude clarissimus. Nec enim, ut praeclare animadvertit praestans auctor laudatae praefationis pag. XV. « Novis sive interpretationibus efferendis, sive sententiis cuden- « dis scriptor hic allaborat; sed antiquiorum floribus veluti decer- « pendis, probatissimis scilicet explicationibus, institutionibus, do- « cumentis, effatis. » Quo semper magis elucet successio doctrinae a primis saeculis per medium aevum ad nos deductae.

(1) Verba sunt Chrysostomi comment. in acta apostolorum Homil. 3. in cap. 1, n. 2: « Quid ergo? an Petrum ipsum eligere non licebat? licebat utique: sed ne videretur ad gratiam facere, abstinet. » Paullo ante dixerat n. 1: « Utpote fervens, cui grex a Chri- « sto concreditus erat, atque ut primus in choro, primus sermonem « orditur. » Et inferius num. 3: « Primus auctoritatem habet in « negotio, ut cui omnes commissi fuissent. Huic enim Christus di- « xerat: *Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos.* » Primus ergo Petrus non ordinis tantum gradu, sed et capitis praestanti dignitate, atque auctoritate, utpote cui et grex a Christo, et omnes sine discrimine commissi fuissent.

Pastoralis hujusce muneris, ac sollicitudinis in omnes ecclesias extendentem sese auctoritatem praeclare confirmat Chrysostomus ex hac ipsa Petri peregrinatione, quae refertur act. cap. 9. v. 31, quem in locum haec habet Homil. 21. num. 2: « Quasi dux circuibat or-

ecclesiam regere idem perrexit summa semper, et ubique praesenti auctoritate usus sive in judicio Ananiae, et Saphirae, sive in invisendis ecclesiis, quae post dispersionem multis locis per finitimas regiones constitutae fuerant, quam peragrationem *in actis apostolorum cap.* 9, notatam facile quisque intelligit, non merae urbanitatis, sed pastoralis officii caussa esse susceptam; sive inde *c.* 10, quum gentilitatem totam ut in ovile, sic in fidem suam recepit, quum nimirum jussus est divinitus Cornelius Petrum arcessere, simulque ipsi, et in ipso gentilitati toti imperatum, ut a Petro acciperet, quid ipsum facere oporteret.

Constat itaque, in ipso christianae religionis exortu totam ecclesiam sub universali, et immediato Petri regimine collectam constitisse. Subinde divisi episcopatus; suus cuique gregi pastor assignatus; et id quidem ecclesiae instituto, ut fatetur Febronius. Quae sane peculiaris assignatio ecclesiae instituto inducta nil detraxit, aut detrahere potuit de primaeva illa generali assignatione, qua Christus ipse universum gregem ei commisit, cui suas universe oves, suos universe agnos pascendos commendavit.

Quin et alii apostoli, dum in ecclesiis, quas per diversa loca fundabant, episcopos constituebant, non propterea potestate se abdicabant obeundorum in eisdem pastoralium munerum. Colligitur id ex act. c. 15: « Post aliquot autem dies « dixit ad Barnabam Paulus: Revertentes visitemus fratres per « universas civitates, in quibus praedicavimus verbum Do- « mini, quomodo se habeant. „ Tum ex cap. 20: « A mi- « leto autem mittentens Ephesum vocavit majores natu eccle- « siae. » Sic etiam, quum idem apostolus Titum reliquit Cretae, ut pastores per civitates constitueret, et quae deessent, corrigeret, non sibi, aut ipsimet Tito pastorale officium in eis civitatibus interdicebat. Scite propterea in hanc rem *Thomassinus p.* 1, *l*, 1. *cap.* 6, *n.* 20: « Quum particulares ab « initio conderentur ecclesiae, apostoli, ut mea fert opinio, « qui earum fundatores, et parentes erant, non ita transcri- « bebant in episcopos eam auctoritatem, quam sibi creatione « hac spirituali pepererant, ut ea se ipsi spoliarent. » Ad-

« dines considerans, quae pars esset coadunata, quae ornata, quae « sua praesentia egeret . . . . Ubi periculum est, hic adest, et ubi « quaedam dispensanda sunt. »

ditque: « Atqui sola apostolica sedes Petri universalem hanc « haereditatem adivit apostolorum. »

Itaque in ea temporum vetustate amplissima se prodit primarum sedium in inferiores auctoritas, et jurisdictio. Viguit vero potissimum haec potestas in Alexandrina sede, et Antiochena, utpote quae a Petro institutae fuerant, et a quo praecellentem illam auctoritatem manasse, indubitatis monumentis ostendit idem Thomassinus, ut proinde minime mirum videri debeat summum illarum sedium obsequium erga romanam sedem, e cujus divino primatu ecclesiasticum suum primatum fluxisse agnoscebant, ut invicte alio loco demonstravimus.

Quam late pateret episcopi Alexandrini in subjectos episcopos auctoritas, quum perspicuo Epiphanii testimonio, tum epistolae synodi Nicenae ad Alexandrinam ecclesiam confirmat ductus *abbas Bachinius*; *quibus recitatis, concludit de eccles. hierar. orig. pag.* 363 *: horum tenore manifesto constare, omnia Alexandrini episcopi nutu peracta in quibuslibet ecclesiis, aut provincinciis.* Ejusdem auctoritatis primarum sedium in subjectos episcopos argumentum suppeditat etiam *canon.* 33, inter apostolicos, quibus primaevae disciplinae lineamenta in plerisque repraesentari eruditi consentiunt: « Episcopos uniu- « cujusque gentis nosse oportet eum, qui in eis est primus, « et existimare ut caput; et nihil facere, quod sit arduum, « aut magni momenti praeter illius sententiam. » Non ignorat Febronius, quam multa in rem eamdem suppetant documenta, quibus abunde refellitur, quod ille semel, ac iterum insinuare aggressus est, episcopos ab initio indefinita quadam, ac plenaria potestate suis in dioecesibus regendis usos fuisse, quum aliunde constet, hanc potestatem multis in rebus restrictam fuisse non canonum tantum statutis, sed et illa pleniore auctoritate, qua primarum sedium episcopi, qui subinde patriarchae, exarchae, metropolitae dicti sunt, in inferiores sibi subjectas ecclesias utebantur.

Et quidem quum excellentior haec auctoritas, qua potiebantur antistites, qui praecipuis illis (peculiaribus tamen) sedibus praeerant, non divino, sed ecclesiastico instituto niteretur, haud mirum, non eam semper eodem gradu constitisse, sed pro temporum, ac disciplinae varietate, prout ecclesiae utilitas postularet, amplificari subinde, aut restringi canonum statutis potuisse. At potestatem a Christo datam quae

humana potestas coercere unquam potuit? Quis unquam catholicus fas sibi esse putaverit, aliquam Christi ovem ex ejus cura subtrahere, cui omnes universe oves suas pascendas Christus commisit? Quis pastor catholicus, dum recogitat, a Christo dictum Petro fuisse: *Pasce oves meas*, Christi voci obstrepere audeat, ac dicere: Nolo hanc ovem a Petro pasci, nisi dum eam ego pascere neglexero; vel nisi mihi ejus pascendae facultas, aut voluntas defuerint?

Quae etsi perspicua sunt per sese, placet ea tamen praestantis insuper viri (quem Febronius Magni facere solet) auctoritate, ac testimonio comprobare. Is est *Thomassinus*, cujus haec sunt verba *p.* 1, *l.* 1, *c.* 6, *n.* 9, « Convenit theologis, « et canonistis, apostolis a Christo infusam plenitudinem po- « testatis spiritalis, cui limites praefigere nefas sit ullos: epi- « scopos autem, etsi in sedes apostolorum evecti sint, non « tamen in plenissimae hujus, et universalis potestatis totam « amplitudinem vocatos omnes esse: unam Petri sedem in- « terminata hac, et universali auctoritate cumulatam esse, « qua pollebant apostoli, et Petrus maxime, cui ea obtigerat « cum singularis abundantiae privilegio. »

Et *num.* 11: « Quia ex historiarum omnium testificatione « constat, quocumque demum se contulerint pontifices, velut « propria in ecclesia versatos esse, atque ut summos pasto- « res, quibus ovile suum credidit totum Christus. »

*Num.* 17. Laudato Bertrando Augustodunensi episcopo subjicit: „ Quae tunc sane esset gallicanae ecclesiae sententia, „ liquidissime hinc, certissimeque exprimi potest. Hanc ergo „ primum doctrinam adstruit velut a Leone papa, et a re- „ liquis patribus constitutam, Petro datas esse, Petrique suc- „ cessoribus claves, per quos aliis deinde praesulibus con- „ signentur. Origo hujus potestatis fluit a Deo immediate, „ videlicet a Christo, tradente eam certae personae, scilicet „ Petro pro se, et suis successoribus, a quibus in alio de- „ rivatur. Addit: Hac potestate comprehendi universaliter om- „ nes et regiones, et fideles, qui pontifici summo universi „ non minus morigeri esse debeant, quam privato quisque „ pontifici suo. „

*Num.* 18: « Non abs re erit id adnotare, quam tum do- « ctrinam propugnabat illustrissimus ecclesiae gallicanae pa- « tronus, eamdem postea amplexatos esse Gersonium, Allia- « censem, Almainum, Majorem, et caeteros scholae theolo-

« gicae, et Parisiensis lumina, quorum minime suspecta « fides est; quos denique, nisi valde hospes, causari potest « nemo, amplificandae romanorum potestati pontificum plus « aequo studuisse. »

Superius Thomassinus notaverat *num.* 14, Gersonium pro errore habuisse, *quod papa non est immediatus praelatus omnium fidelium, nec sponsus ecclesiae universalis, sed solius Romae; alioquin quaelibet ecclesia cathedralis haberet duos sponsos, papam, et episcopum.* Huic porto absurdo, quo error ille nitebatur, nimirum fore, ut quaelibet ecclesia cathedralis duos sponsos habitura esset, occurrebat Gersonius comparatione ducta ex parochis, quorum proprias functiones dum explet episcopus, non propterea duo in una ecclesia parochi censentur. Sane id absurdum sequeretur, ubi duo aequali auctoritate antistites eidem gregi praeessunt; non ubi duo praesunt, quorum unus minori auctoritate pollens majori alterius auctoritati subjicitur.

Equidem Gersonius papae immediatam auctoritatem in singulis ecclesiis coercere aliqua ex parte videri poterat, quod statueret, eam *licite* non posse pontificem sine justa caussa exercere, hoc principio scilicet ductus, non omni culpa vacare quidquid nulla justa caussa suscipitur. Sed hic, ut advertit Thomassinus, non jam de potestate ipsa (quod attinet ad valorem actus), sed de licito usu potestatis controversia instituitur; quae quaestio est alterius plane generis. Caeterum in dijudicanda caussae justitia, vel convenientia potiores esse partes summi pontificis, nemo jure in dubium vocaverit exemplum sequutus majorum, qui (ut etiam notat *Thomassinus n.* 15.) suborta perplexitate de utilitate ecclesia *cesserunt ut plurimum capitis auctoritati, et sapientiae; eique se commiserunt, etsi non satis intelligerent, quae rationis momenta pontificem moverent.* Idque in epistolis Bernardi luculenter emicare subjungit.

Non ejus indolis sunt, quae habet *Febronius p.* 52: « Observant quoque theologi, praesertim Germaniae, nihil ae- « que absterrere protestantes a reunione, et regressu ad si- « num matris ecclesiae, quam frequentes illas non necessa- « rias, nec admodum utiles invasiones in jura, et dioeceses « episcoporum. Audiendus hic *Thomassinus p.* 1, *l.* 1, *c.* 6, « *n.* 1: *Si qui* (romani pontifices) *evagati sint ultra hos mo- « destiae limites, id oblivione, et silentio opprimi conducibi-*

« *lius est, ut ex quo nihil argumenti elici possit, nihil adju-*
« *menti ad posterorum mores regendos.* »

Haud decebat Febronium veterem illam, planeque ineptam criminationem refricare, quam praestantes Germaniae theologos assensu unquam suo comprobavisse, adduci non possum, ut credam. Vigent adhuc, (quis nescit?) protestantium veteres querelae adversus romanam sedem. At numquid modestiores fuere, aut sunt erga oecumenicum concilium, cujus tamdiu patientiam, lenitatem, mansuetudinem defatigarunt? plena charitatis monita, hortationesque contemserunt; auctoritatem aspernati sunt; decreta, definitionesqne contumeliose irriserunt? Sed horum pervicaciae alia est caussa non latens, aut obscura. Praepostera libido de rebus ad religionem pertinentibus proprio arbitratu, seu *privato spiritu* decernendi ea est, quae apud istos obstinatam peperit in auctoritatis contemtu pertinaciam, et in novis semper pariendis erroribus perpetuam levitatem, et inconstantiam.

Neque hic erat producendus Thomassinus. Non ille frequentes istas commentitias *invasiones* memorat, quibus romanam sedem in odium, et invidiam adducat. Nimium absunt ab ejus hominis modestia voces istae plenae convicii, et acerbae in apostolicam sedem malevolentiae indices. Id unum innuit, si quid in dissidiis, quae nonnumquam pontifices inter, et subjectos praesules exarserunt, illos contigerit, aliquando extra modestiae limites evagari, hoc ipsum silentio, et oblivione obruendum. At quod haec sit potissima caussa, quae protestantes a reditu in sinum matris ecclesiae deterreat, nec ille dixit aliquando, nec in religiosum ejus animum tam absona cogitatio cadere unquam potuit.

## ADDITIO.

Ad testimonia, qua ex Thomassino, et Natali Alexandro protulimus, alia liceat adjungere petita quum ex certis Bossuetii operibus, tum ex ipsamet *Defensione*, quae vulgo, nec sine aliqua cl. Antistitis injuria, ei tribuitur.

Duo ille in primis docet digna, quae suis momentis accuratissime ponderentur. Ac primum quidem, unitatis catholicae vinculum communione cum sede apostolica maxime contineri; quod et universa ecclesia patrum edocta traditione constantissime profitetur.

Alterum est, quod eximio libello *refutationis catechismi Paulli Ferry*, sect. 1, cap. 1, cui titulus *prima veritas*, jacit velut fundamentum totius disputationis, vim hanc, et rationem esse communiones ecclesiasticae, cujus necessitatem heterodoxus ille fatebatur, ut consensionem *in credendo* prorsus requirat: *Qui communionem dicit*, (verba sunt Bossuetii) *societatem dicit fidei: quippe firmissimum vinculum, quo ecclesiastica communio adstringitur, professio est unius, ejusdemque fidei.*

Hoc ipsum luculenter confirmant, quae scripta leguntur in *Defens. part.* 3. *l.* 10. *c.* 6, quo loco de Petri cathedra Romae constituta speciatim disserens ait: « Quae proinde ca-« thedra, si concidere posset, fieretque jam cathedra non « veritatis, sed erroris, et pestilentiae; ecclesia ipsa catholica « non haberet societatis vinculum; jamque schismatica, ac « dissipata esset, quod non est possibile. »

His positis una, vel altera brevi conclusiuncula tota res conficitur: Ex Bossuetio communio cum apostolica romana sede vinculum est unitatis catholicae, cui proinde quisque inviolate adhaerere debeat; sed hujusmodi communio secum ipsa infert consociationem in credendo, seu consensionem in fide: ergo et haec in fide consensio cum apostolica romana sede vinculum est potissimum unitatis catholicae, a qua consensione proinde recedere nemo valeat, quin simul ab unitate discedat. Ad majorem explicationem alio modo, et quidem plane invicto: si, quod Bossuetius velut catholicum dogma rite defendit, sancte adeo praescripta est cum romana sede communio, ut abrumpi haec nequeat, quin solvatur vinculum societatis, unitatisve catholicae: si auctore ipso eodem Bossuetio communio haec unius, ejusdemque fidei professione maxime continetur; istud profecto consequens est, ut, quemadmodum a communione cum romana sede, ita nec ab ipsius romanae sedis fidei professione, nullo tempore, nullo casu liceat unquam desciscere. Liceret autem, et romana sedes aliquando in fide errare posset. Fieri ergo nunquam potest, ut erret aliquando in fide romana sedes.

Altera conclusio: ex allata *Defensoris* doctrina si cathedra Romae constituta desineret cathedra esse veritatis, fieretque cathedra erroris, ecclesia ipsa catholica jam non haberet societatis vinculum, jamque schismatica, ac dissipata esset: atqui nullo unquam vel minimo temporis intervallo ecclesia catholica potest non habere societatis vinculum, schismatica

esse, ac dissipata: ergo nullo unquam vel minimo temporis intervallo evenire potest, ut romana cathedra desinat esse cathedra veritatis, fiatque cathedra erroris, et pestilentiae. Quod profecto de nulla alia singulari cathedra dici potest.

Jam vero, si vel ipsum *Defensorem* audimus, romanae cathedrae fides neutiquam secerni potest a fide, quam in ea cathedra praedicant, ac docent romani pontifices: quippe ait cap. 5: « Neque vero distinguimus a romanorum pontificum « fide romanae ecclesia fidem, quam scilicet non aliter, quam « a Petro primo, atque a Petri successoribus romani didi- « cerint. » Ergo, nisi a se ipse dissentire velit, fatendum ei omnino est, quae de inviolata ecclesia romanae fide superius conclusa sunt, perinde valere de fide, quam a Petro acceptam in ipsa eadem sede, et cathedra docent, ac praedicant Petri successores, romani pontifices.

Nimirum illud est, quod ab apostolicis usque temporibus gravissime docet, ac testatur summae vir auctoritatis Lugdunensis antistites Irenaeus l. 3, c. 3, romanorum pontificum ordinatione, et successione (quos ille a Petro ad Eleutherium singulatim recenset) eam, quae *ab apostoli est traditio, et veritatis praeconatio* ad sua usque tempora pervenisse, qua non exortae modo, sed exoriturae quandocumque haereses profligarentur. Quod si huic successioni divina ordinatione praeconium veritatis commendatum est ad ultima usque tempora propagandum, atque adversus omnes haereses valiturum, necesse est, ut, quemadmodum nulla unquam erroris labe infici potest veritatis praeconatio, ita et ab omni semper suspicione erroris abesse successionem illam, cujus praedicatione praeconium veritatis, ut a Petro ad Eleutherium, sic et ab Eleutherio *ad Pium VII, feliciter regnantem, ab hocque* ad extremum, ad quasque perimendas haereses divinitus est comparatum.

Hoc nimirum est, quod et apertissime confirmat Petrus Chrysologus scribens ad Eutychem: *Petrum, qui in propria sede vivit, et praesidet, praestare quaerentibus fidei veritatem.* Praestat autem, quum per successores loquitur, qui, ut et ait *Difensor. c.* 5, accipiendi sunt tamquam una persona Petri.

Revera Petrum per Leonem loquentem patres Chalcedonenses, Petrum loquentem per Agathonem patres Constantinopolitani (CP. III, oecum. 6, act. 18, in Prosphon.) summa,

qua par erat, veneratione audire se professi sunt: nempe illi *formam*, quam sequerentur, a Petro per Leonem datam testantur: isti vero « summus, *inquiunt*, nobiscum concertabat « apostolorum princeps; illius enim imitatorem, et sedis successorem habuimus fautorem, et divini sacramenti mysterium illustrantem per licteras. Confessionem tibi a Deo « scriptam illa romana antiqua civitas obtulit, et dogmatum « diem a vespertinis partibus extulit; charta, et atramentum « videbatur, et per Agathonem Petrus loquebatur. » An vero, qui per superiores ad Leonem usque, et Agathonem loqui non desiit, in successoribus aliis putabimus loqui desiisse, aut aliquando desiturum esse, quandocumque in eadem sede, ex eadem cathedra, atque ex ejusdem cathedrae magisterio, in qua vivit ille, et praesidet, munere sibi imposito funguntur fidei praedicandae, confirmandorum fratrum, ecclesiae universae publice, et cum potestate docendae? Absit haec tam insana de illo cogitare, qui pastor universi gregis a Christo in aeternum constitutus suscepta ecclesiae gubernacula nunquam dereliquit (S. Leo, serm. 2, in anniv.).

Nunc ut ad ea revertamur, quae superius ex opere *Defensionis* excerpta retulimus; quisquis paullo attentius advertere voluerit, haud aegre intelliget, quam parum sibi constet, immo quam inconsiderate secum ipse pugnet *Defensor* ille, qui, posteaquam promissioni Christi acceptum retulit, fidem in romana sede nunquam defecturam, non vereatur promissionis hujusce vim ita deinceps coercere, ut eam non ad singulos successores, sed ad totam seriem, ac velut successionis summam dumtaxat dicat esse referendam; nihil scilicet fidei romanae obesse, si aliquot pontifices avera fide, eique conjuncta professione aberrent, modo intelligatur, *si praesidens aberraverit, errorem eum statim repellendum, neque coaliturum. . . . stat quippe*, pergit ille, *romana fides ab antecessoribus stabilita a successoribus statim vindicanda. . . . atque ut in aliquibus vacillet, aut concidat, non tamen deficit in totum, quae statim revictura sit.*

Perperam omnino. Primum animadvertere ille debuerat, promissum Christi, si quam vim habet, in eo, et in iis potissimum illam habere, cui, quibusve directo factum est promissum: atqui promissum Christi: *Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua* (Luc. 22.), non ad romanam plebem, seu gregem factum est, sed ad Petrum, quem singulariter allo-

quebatur, et in Petro ad successores, qui fatente *Defensore* unam cum Petro personam constituunt: igitur promissum illud Christi primario, et per se in Petro, et in Petri successoribus id praestat, quod Petro directe promissum est, fidem ejus nunquam defecturam; secundario vero in ecclesia romana, quatenus docenda erat a Petro, ejusque successoribus, eamque proinde fidem esset habitura, *quam a Petro primo, atque a Petri successoribus romani didicissent.* Quo manifeste patet, perpetuitatem fidei, quam in romana ecclesia numquam defecturam *Defensor* agnoscit, a perpetuitate fidei pendere, quae Petro, Petrique, ac ipsius successorum in ea ecclesia praesidentium magisterio directe, ac primario promissa est.

2. Quod ait *Difensor*, promissum Christi ad totam successionis seriem, non ad singulos in successionem adscitos pertinere commentum id est inane plane, ac futile. Quo enim jure sibi sumit, ut promissum, quod sine limitatione factum est a Christo, qua ei placuerit, limitatione coerceat? Quasi vis Christi, summam totam successionis complectens, non eam sicut in toto, sic in singulis partibus ex aequo sustentare valeret. Quid? quod ita ille concedit, unum, alterumve pontificem errare posse, tamen ut id retineatur, *errorem eum statum repellendum* adeo, ut dici nequeat, *fidem illam penitus deficere, quae statim revictura sit*? Serio ne, an per jocum? quid igitur? sic nobis existimandum erit, Christum, qui pro sui promissi constantia continuo adsit, ut error *statim* repellatur, et labefactata fides *statim* reviviscat, non potius lapsuro subventurum, ne labatur? quod si promissio Christi, fidem in successione Petri nunquam defecturam prorsus id postulat, ut collapsa quandocumque fides continuo reparetur, non id postulabit, ne ullo unquam tempore corruat? commenta haec sunt optantium, non cogitata sapientum.

3. Recolat, quaeso *Defensor*, quam praeclare, quam constanter, ac prorsus invicte Cl. Bossuetius (pastorali sua instructione de promissis ecclesiae) perpetuitatem ecclesiae, atque in ecclesia veritatis perpetuitatem nunqnam defecturam adversus Heterodoxorum calumnias defendat, ac vindicet. Profert illa in medium verba Christi discipulos alloquentis (Matth. 20): *Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi.* Impium fores dubitare, quin Christus, qui et omnipotens est, et fidelis, constanter id praestat, quod praestiturum se promisit. *At*, inquiet non meno, *nil obstat*,

*quin Christi promissio intermissionem aliquam patiatur.* Immo verò, regerit Bossuetius, obstat ipsamet promittentis inviolata fides, et onnipotentia. Verba Christi clara sunt, perspicua sunt. Fieri nequit, ut vel puncto temporis praesentiam suam ab ecclesia retrahat, cui se perpetuo praesentem futurum promisit.

At profecto non minus clara, non minus perspicua sunt verba Christi Petro promittentis, fidem ejus nunquam defecturam; quod promissum ad totam successorum seriem pertinere *Defensor* ipse non fatetur modo, sed et contendit. Proinde, si locus aliquis esse posset commentitiae illi suae interpretationi, quid repondendum haberet heterodoxo sic obloquenti: extat utique promissum Christi de fide non defectura in ecclesia; sed etiam extare fateris promissum Christi de fide in successione Petri non defectura? atqui, si te audio, hujusce promissi firmitati, et constantiae nil obest, quominus in successionem Petri errores identidem irrepant, modo ne series ex toto, et in perpetuum deficiat. Quidni igitur pari jure dici possit, nil obesse firmitati promissionis Christi de fide non defectura in ecclesia, quin vera fides, veraeque fidei praedicatio per intervalla sic interdum obscuretur, ut nusquam appareat, modo simul dicatur Christus providisse, ut praestituto tempore post obscurationem idonei reformatores existant, quorum opera, et studio depulsis errorum sordibus depressa veritas emergat?

Nunc vero si Heterodoxos in hanc sententiam impie disserentes Cl. Bossuetius acerrime refutavit; si ad firmitatem promissorum Christi retinendam hoc in primis pertinere, constantissime asseruit, ut firmum, ac perpetuum sine ulla intermissione consistat, quod Christus in perpetuum promiserit, profecto liquet, quam ab hac mente, hisque Bossuetii sententiis alienum sit, quod persuadere nititur *Defensor*, firmitati promissionis Christi de fide nunquam defectura in Petro, quae ad totam successionem ipso fatente pertinet, nil obesse, quominus in successionis decursu praedicatio veritatis in Petri sede identidem deficiat, modo ne in tota successionis serie dilabatur penitus, et effluat.

Dixi, Cl. Antistiti non sine aliqua ejus injuria tribui opus *Defensionis* posse; quod ne temere dictum quis putet, documento mihi est aliquo comprobandum. Unum inter alia seligam, quod ex hoc ipso loco eruitur, unde nobis haec tota

exorta est disputatio. Nempe *Defensor*, quo suam probet interpretationem, affert in primis exemplum Petri, quem dicere non veretur, incredulum fuisse, etiam postquam illud audivit: *Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua.* Sunt haec ejus verba c. 5: « Nam et Petrus negavit, et incredulus fuit, « postquam etiam audivit illud: *Rogavi pro te, ut non de-* « *ficiat fides tua,* sed statim exurgit confirmaturus fratres, etc. » Itane vero? non horruit *Defensor* immanem hunc errorem Bossuetio adscribere, Petrum incredulum fuisse, postquam etiam audivit: *Rogavi pro te etc.* Atqui nec dicere hoc *Defensor* potuit, quin ipse sibi turpiter, apertissimeque repugnaret, qui nimirum capite IV. proxime superiori prolata illa precatione Christi: *Rogavi pro te etc.* Ita disserit: « Est enim primum « Petrus singularis homo, cui Christus teste Augustino pro- « miserit: *Ut haberet in fide liberrimam, fortissimam, invi-* « *clissimum, perseverantissimam voluntatem.* » (De corrept. Gr. c. 8, n. 17.) An non plane immemor sui, qui c. 5. dicat, etiam post Christi precationem incredulum fuisse Petrum, quem c. 4. dixerit, atque Augustini auctoritate confirmaverit, ea precatione adeptum esse, ut haberet in fide invictissimam, perseverantissimamque voluntatem? cui testimonio consentaneum aliud est, nec minus insigne (lib. 1, cont. mendac. c. 6, n. 13.): « Quis ita evanescat, ut existimet, apostolum « Petrum hoc habuisse in corde, quod in ore, quando Chri- « stum negavit? Nempe in illa negatione intus veritatem te- « nebat, et foris mendacium praeferebat ». In eamdem sen- « tentiam Bossuetius ipse (Medit. in evang.) exponens illud Lucae 22: *Ego autem rogavi etc.* « Quis, *inquit*, dubitare « valeat, quin hac precatione Petrus acceperit fidem constan- « tem, invictam, immobilem, et insuper adeo abundantem, « ut potis esset confirmare non vulgus tantum fidelium, sed « et fratres suos apostolos, ac pastores gregis? » Quibus perspectis temere dictum videri non debet, Bossuetio sine aliqua ejus injuria tribui opus non posse, in quo perhibetur ille tale quid existimasse, quod teste Augustino existimare nemo queat, quin prorsus desipiat; quodque suis verbis Bossuetius ipse aperte refutaverit. Quo plane confirmatur huic *Defensionis* operi, si quidem a Bossuetio informari coeptum est, alienae postmodum manus operam accessisse, nec tamen ita cautam, ut fraus non ipsa se prodat.

Nec vero hic sistendum; sed insuper, quod magnopere

interest, ostendendum, frustra aetatis hujusce novatores in hac sententia defensoris praesidium sibi quaerere, quo sese muniant adversus tot illa sedis apostolicae dogmatica decreta a Pio V ad Pium usque VII edita, quae obtrectatores isti velut non iniqua modo, sed et erroris plena per summam impudentiam calumniari, ac traducere non perhorrescunt. Duo nempe statuit *Defensor*: unum ex ipsa evangelii littera petitum, perpetuaque patrum consensione firmatum, promissum fuisse a Christo, verae fidei praedicationem in Petri successione non defecturam: alterum, quod addit de suo, promissioni Christi non officere, quod identidem unus, alterve pontifex a verae fidei praedicatione aberret, modo retineatur, *errorem* eum *statim* repellendum; ipsamque fidem, si quandoque in aliquibus pontificibus vacillet, aut concidat, ab eorum successoribus *statim* vindicandam, *statimque* adeo revicturam. Dum subjungit: « Neque porro aliter ad consumma« tionem usque saeculi in tota pontificum successione even« turum esse, certa fide credimus. » Sic itaque sentit *Defensor*, si quandoque cuiquam pontifici error aliquis exciderit, *certa fide* tenendum, fieri non posse, ut error in successores propagetur, sed futurum omnino Domino providente, ut errore *statim* a successoribus depulso violata fides *statim* reviviscat. Quam longe porro ab hac sentiendi ratione discedunt obtrectatores nostri, qui, dum apostolicae sedis dogmatica decreta continuata successione, ut diximus, a Pio V ad Pium VII edita erroris insimulant, palam profitentur, id in romana successione jam dudum evenisse, quod contra *Defensor* statuit certa fide credendum, evenire non posse; quippe error per totam illam continentem seriem propagatus, et confirmatus non statim depulsus fuisse, sed potius coaluisse dicendus esset; jamque a duobus ante saeculis magistra erroris effecta esset illa romana cathedra, quae desinere non potest esse cathedra veritatis, quin soluto catholicae societatis vinculo catholica ecclesia penitus concidat: quae portenta Christi promissis, majorumque traditioni adversa, prorsusque a fide aliena esse, non fatetur modo, sed et constanter docet ille ipse *Defensor*, cujus tota proinde sententia, tametsi ea parte commentitia, quam superius refutavimus, non modo non suffragatur adversariorum pertinaciae, *sed et ei plane, atque apertissime refragatur.*

## POSITIO VIII.

« Primatus perpetuus est in Petri successores romanos « pontifices jure divino transiens. »

## POSITIO IX.

« A romana sede ad aliam transferri primatus nequit. »

ANIMAD. Diversas recenset de hac re sententias. Et primum quidem, quam statuit *Benedictus XIV de Syn. dioeces. lib.* 2, *c.* 1, §. 1, cui merito videtur, sustineri non posse illorum opinio, qui primatus connexionem sedi romanae ita esse de jure humano contendunt, ut possit ab ecclesia dissolvi. « Quare, *inquit*, jure ac merito ejusmodi paucorum « opinionem refellunt Melchior Canus, Gregorio de Valentia, « aliique non pauci theologi, etc.

Deinde sententiam profert Febronius D. Rautenstrauch, scilicet: « Quamdiu praeter merum Petri factum nihil pro- « fertur amplius, non satis nexus ille primatus cum sede ro- « mana jure divino necessarius intelligitur, ut neque adeo « sit, cur ecclesiae pro ea, qua pollet in administrando im- « perio sacro potestate, jus electionis libere attribui isti non « debeat. »

Affert demum doctissimi viri Petri Ballerinii opinionem, qui, *hanc translationem ab ecclesia fieri posse negans; eamdem a pontifice perfici posse non abnegat?*

His recitatis opinionis libertatem tribuit legenti, quo non parum positionis suae firmitatem labefactat. Aliquale tamen suum judicium interponit, nimirum: « Etsi forte in sensu « absoluto primatus alio transferri valeat, id tamen in sensu « morali fieri nequaquam debere; proinde nec, juridice lo- « quendo, posse. » Multas in hanc rem tot saeculorum decursu, saepeque repetitas occasiones profert, quae de transferenda primatus sede cogitationem aliquam injicere potuissent; ethnicorum imperatorum saevitiam in romanum sacerdotium; Gothorum invasiones, itemque Longobardorum; tumultuantis identidem plebis romanae in pontifices violentiam, quae haud raro eosdem abesse coegit; longam per septuaginta annos pontificum in civitate avenionensi permansionem, quin sedem apostolicam ab urbe separarint. Quum igitur tot, tan-

tisque oblatis occasionibus nunquam cogitatum fuerit de transferenda Petri cathedra, *haud obscure colligitur, ecclesiam una cum pontificibus judicasse, id divinae voluntati minus futurum conforme.* His addit justum metum a periculo schismatis, ac demum auctoritatem *Nicolai I, epist. 8, quae est ad Michaelem imperatorem*: « Privilegia illius sedis, vel ecclesiae per« petua sunt: divinitus radicata, atque plantata sunt: impingi « possunt, transferri non possunt: trahi possunt, evelli non « possunt. »

Profecto nil erat caussae, cur minus firme Febronius in gravissima, veraque omnino Benedicti XIV sententia permaneret. Unum illud, quod contra facere videtur, nexum primatus cum romana sede ex Petri facto pendere, nullius omnino momenti est. Multa quippe sunt, quae ut sint, et existant, factum humanum praerequirunt: statim autem, atque facto humano prodierunt, divino plane jure sanciuntur. Facto humano ineuntur foedera nuptiarum; quis propterea neget, a Deo plane conjungi, qui sponte, ac libere in hanc legitimam, et individuam societatem coeunt? quod baptismus conferatur, factum est humanum; quod per baptismum rite susceptum christianae quis militiae indelebili caractere adscribatur, jus est, institutumque divinum. Factum est humanum, quod singularis homo in Petri successorem eligatur: quod in Petri successorem transeat primatus potestas, jure id, institutoque divino fieri, nec ipse diffitetur *Febronius* p. 40. Non ergo confundendum factum cum jure, quod posito facto divina institutione exoritur: factum quidem interponitur, idque humanum; sed eo posito praevia Christi institutione jus ipsum divinum exserit sese, et explicat. In primatus nexu cum romana sede factum humanum in eo situm est, quod eam Petrus propriam sibi, ultimamque sedem delegerit; quod ipsum etiam divino instinctu, et monitu fecisse credi par est (1); quod vero primatus ad eam sedem per-

(1) S. Leo serm. 1. de SS. apostolis Petro, et Paulo: « Beatissi« mus Petrus princeps apostolici ordinis ad arcem romani destina« tur imperii, ut lux veritatis, quae in omnium gentium revelaba« tur salutem, efficacius se ab ipso capite per totum mundi corpus « effunderet. » Congruit sententia S. Thomae 3, p. q. 35, arr. 7, arr. 7. ad 3: « Et ideo, ut (Dominus) suam potestatem magis ostende« ret, in ipsa Roma, quae caput mundi erat, etiam caput ecclesiae « suae statuit in signum perfectae victoriae, ut exinde fides deriva« retur ad universum mundum. »

tineret, quam Petrus hoc pacto delegisset, id porro illi divino instituto acceptum referendum est, quo Christo placuit primatum Petro, ejusque in sua sede successoribus in aevum demandare.

Sed praeterea Febronii positio iis argumentis nititur, quae omnem illi scrupulum eximere debuissent. 1. Contraria opinio caret omni antiquitatis praesidio; quin potius innumera pene veterum patrum testimonia colligi possent, quibus eadem sententia continetur, quae in laudata superius Nicolai I, epistola exprimitur. Quae porro in opinionibus ad religionis statum pertinentibus certior nota falsitatis, quam novitas? quid vero si haec ipsa novitas ex impuro fonte primum emersisse comperiatur? (1) atqui primus, qui de primatus tran-

(1) Fatetur Febronius, a Photio primum illud invectum commentum esse, non repugnare, quin primatus a romana sede divulsus in aliam sedem transferatur. Qua confessione nil aptius afferri potuit, quo istud ipsum commentum refutetur; sive quia ex impuro fonte profectum. Describendum omnino, quod in eam rem rectissime scriptum est a Febronio primo illo suo lib. de *Statu Ecclesiae* c. 2, §. 3, n. 4: « Inter tot romanos pontifices, primorum praesertim « saeculorum, sanctitate, et doctrina conspicuos ne unus quidem « deprehenditur, qui sibi, aut ecclesiae suae collatam hanc praero- « gativam non crediderit, ut esset totius ecclesiae caput. E contra « intra reliquas omnes christiani orbis ecclesias, illas etiam, quae « ab apostolis fundatae sunt, nullam offendimus, cujus praesul eo « devenerit ambitionis, ut se totius ecclesiae caput affirmare non « vereretur, uno excepto Photio Constantinopolitanae urbis episcopo, « qui praeter alia multa, quae per summam impudentiam dixit, « scripsit, egit hoc etiam cum suis affirmare non timuit: *Quando « de romana urbe imperatores Constantinopolim sunt translati, tum « et primatum romanae sedis ad Constantinopolitanam ecclesiam tran- « smigrasse, et cum dignitatibus regiis ecclesiae romanae privilegia « translata esse.* Nicolaus I, epist. 70, ad epist. Galliae, n. 7. Ast « nulla id ratione sustineri potuit; et sequuta tempora docuerunt, « per translationem regiae sedis ecclesiae romanae nequidquam de « suo primatu decessisse. Et vero, antequam Byzantium migraret « Constantinus, quid praesulibus romanis conferebat imperatorum « praesentia, nisi ut vexationum aerumnas, et incommoda, et qua- « scumque saevientium principum furor inferre poenas poterat, mor- « tem denique ipsam citius, ac facilius subirent? »

Itaque veterator ille Photius inferendae hujusce calumniae de translata in constantinopolitanam sedem primatus dignitate occasionem inde arripuit, quod, quum a Constantino M. urbs Byzantium nova Roma dicta esset translatis in eam antiquae Romae privilegiis, et ornamentis, romani quoque primatus dignitas a vetere in hanc novam romam confluxisse censenda esset. Non eo usque progre li

slatione vocem extulerit, non alius a Febronio perhibetur, *primo suo libro c.* 2. §. 3. *n.* 4, quam audax ille Photius, qui per summam impudentiam, ut ipse ait, contendebat, translata sede imperii primatum simul in ecclesiam Constantinopolitanam commigrasse; quod antea nec tentatum, nec fieri posse auditum unquam erat.

2. Cl. Bossuetius, quem Febronius celebrat velut recens sydus, a quo se nunquam recessurum profitetur, *p.* 72, quemque *Defensionis* auctorem agnoscit, in hac ipsa *Defensione p.* 1, *l.* 1. *c.* 15, pro firmo, constitutoque habet, nusquam evenire posse, ut primatus in romana sede desinat. Verba ipsa recitabimus: « Quod autem driedo nunquam fu« turum docet, ut in urbe Roma, in romano solo fides, et « primatus intereantur, id quidem non video, ut in nos in« torqueri possit. Neque enim clerus gallicanus somniavit « fore, ut romana ecclesia particularis, seu romana dioecesis « cum episcopo, et plebe sua penitus intercidat, popnlusque « romanus totus cum suo pontifice a fide abrumpatur, et « primatus ecclesiae alio transferatur. »

Paullo ante dixerat: « Id quidem Driedo docuit, nun« quam Romae eventurum, quod nos ultro amplectimur; atque « insuper addimus, quantumcumque in Romam fremerent in-

ausus est Photius, ut diceret, ecclesiae primatum dimoveri a romana sede, atque in aliam quamcumque transferri posse. Noverat ille, ab ecclesiae primordiis omnium animis penitus insitum, defixumque esse, in romana sede, quae Petri successionem complecteretur, primatus dignitatem divinitus, atque adeo inviolate consistere: ne igitur in hunc perennem, firmum, stabilem ecclesiae sensum irrumpere velle videretur, subdole simulatam novae istius Romae speciem, imaginemque obtulit, qua fucum faceret, incautisque persuaderet, non a se primatum a romana sede divelli, quod christianae aures non tulissent, sed in ea sede reponi, quae romana optimo jure censeretur, utpote in ea urbe collocata, quae nova Roma effecta omnia veteris Romae decora, et ornamenta collegisset. Ut proinde vel ex hac ipsa insigni fraude Photii manifestum prodeat indicium, quam firma, quam rata ad illa usque tempora fidelium persuasio, ecclesiaeque traditio constiterit, non alia in civitate primatum posse consistere, quam quae vere, ac proprie Roma diceretur, et esset. Quo uno patet, quam temere prae Photio illorum sese jactet audacia, qui putant, nil sibi opus esse novam romam quaerere, immo fas esse quemcumque vel in remotissimis Africae, vel Americae plagis, quem opportuniorem judicaverint, angulum deligere, in quem primatum ecclesiae amandare valeant. Qua de re dictum etiam in *Confutatione duorum libellorum, ec.*

« ferorum portae, ac sacrae urbis, quod absit, fundamenta « concuterent, non propterea praevalituras contra Petri ca- « thedram; sed eam semel a Christo ecclesiae catholicae da- « tam, integram permansuram; sedique sacrosantae modo, « quo sciverit, provisurum Deum . . . . V. etiam p. 2, « l. 15, c. 36. »

Nec vero aliud innuunt verba ipsa *declarationis*: enim vero in ipso exordio praesules abhorrere se maxime testantur ab illis « qui primatum beati Petri, ejusque successo- « rum romanorum pontificum a Christo institutum, iisque « debitam ab omnibus obedientiam, sedisque apostolicae, in « qua fides praedicatur, et unitas servatur ecclesiae, reve- « rendam omnibus gentibus majestatem imminuere non ve- « rentur. » Profecto, qui a Christo institutum et Petri, et successorum ejus romanorum pontificum fatentur primatum, longe absunt ab ea mente, ut putent, successionis hujus reverendam omnibus gentibus majestatem romanis pontificibus eripi posse; aliamque sedem, aliam cathedram ubivis terrarum decerni, in quam primatus transferatur.

3. Constantiense concilium hanc inter caeteras damnavit Vicleffi propositionem: « Non est de necessitate salutis cre- « dere, romanam ecclesiam esse supremam inter alias eccle- « sias. » Jam vero quae credenda sunt de necessitate salutis, temporibus non commutantur. Quod ergo de romana ecclesia synodus credendum decrevit, id omni aetate a catholicis et creditum fuit, et credendum erit. Fieri ergo non potest, ut romana ecclesia desinat esse suprema inter alias ecclesias. Desineret autem, si primatus ab ea divelli, et in aliam sedem transferri posset.

## POSITIO X.

„ Concilio florentino oecumenici nomen debetur. „

## POSITIO XI.

« Plena potestas pascendi, regendi, gubernandi univer- « salem ecclesiam romano pontifici a Christo tradita in con- « cilio Florentino declaratur. »

ANIMAD. Eo spectat magna ex parte Febronii explanatio, ne quis existimet, concilii florentini decreto detractum

quidquam fuisse opinioni eorum, qui in concilio Oecumenico praestantiam quamdam auctoritatis prae pontificia auctoritate agnoscunt. Et quidem quum latina lectio habeat: *Quemadmodum etiam in gestis Oecumenicorum conciliorum, et in sacris canonibus continetur*, monet, *alios legere*: *quemadmodum et in actis conciliorum, et in sacris canonibus continetur*; ut sensus sit: *juxta eum modum, qui et in gestis, ec.* (1)

Non hic repetam, quae ad veram lectionem vindicandam scripsere Viri doctissimi, et graece scientissimi. Tres graecarum vocum latinas interpretationes memorat *Tournelius Tract. de loc. theol. de concil. Florent.* Nil opus habemus grammaticus ambages persequi. « Satis sit, *inquit idem Tourne-*« *lius*, impraesentiarum cum *illustr. Bossuet. in Defens. p.* 2. « *l.* 10. *c.* 10. observare, certum esse, graeca aeque, ac « latina concilii Florentini acta sacro approbante concilio « Eugenii nomine esse edita: porro in actis latine exaratis

(1) Definitioni concilii Florentini de romani pontificis primatu consentanea innuit esse Febronius, quae de obedientia romano pontifici debita decreta sunt in formula fidei profitendae a Pio IV praescripta. De qua Bossuetio haec adscribit ex l. 1. *Defens*, c. 1, depromta: « Certum est, a Pio IV, ea selecta esse verba, quae quae« stiones omnes in scholis quidem catholicis utrinque disputatas « relinquat integras; quae autem ad fidem spectent, aperte, et sine « ulla tergiversatione decidant. » Et paucis interjectis: « Haec san« ctae fidei summa; caetera, quae deinde incurrunt, jam non in « fide, sed in quaestione sunt posita, inter catholicos pacifico animo « disputanda. »

Quae sunt in quaestione posita, inter catholicos pacifico animo disputanda esse, nemo catholico sensu imbutus abnuerit. Cavendum tamen, ne in omnibus generatim, quae a catholicis etiam viris in quaestionem adducuntur, putemus, nil interesse, utri parti vir catholicus adjungere sese debeat. Certe Cl. Bossuetius multa, et quidem acriter in Richardo Simonio reprehendit, quae audax ille scriptor ab omni reprehensione tuta hoc nomine contendebat, quod talia essent, quae nulla fuissent adhuc erroris labe notata. Quam defensionem probe Bossuetius imprudenti homini eripit hac praesertim gravi animadversione, nimirum: « Praeter id, quod haereticum directe « sit, aut erroneum, aut contra fidem; alia esse, quae fidem ob« scurant; quae potentiores ejusdem probationes infirmant; aut eam « in suis consectariis offendunt » ut proinde non satis tutus quisquam sit censendus hoc tantum nomine, quod ea defendat, quae nullo sunt adhuc expresso, ac solemni ecclesiae judicio damnata. Quod quidem non immerito in multa transtuleris, quae Febronius contra communiorem, verioremque in catholica ecclesia sentiendi rationem *defendenda suscepit.*

« sic legitur: *Quemadmodum etiam, ec.* Id vero ita esse, con-
« stat ex concilii Florentini codicibus, qui in nobili biblio-
« teca Colbertina Eugenii, ac Michaelis imperatoris signis
« muniti asservantur. » An porro dubitandi locus, quin ea sit authentica latina lectio, quae sacro approbante concilio edita fuerit?

Quamquam et istud addendum, nihil vulgatam lectionem praeseferre, quod cum antiquioribus oecumenicis synodis, etiam in Oriente habitis, non plane consentiat. In octava generali Synodo eadem eluxit patrum de suprema pontificis auctoritate sententia, quam ne quis suspicetur vel leviter a nobis inflecti, placet verbis uti, quibus illam exposuit *Natalis Alexander dissert. de phothiano schismate* §. 13 : „ Post haec
„ (act. I.) jubentibus legatis apostolicis lectus est libellus, cui
„ subscribere deberent universi episcopi, sacerdotes, clerici,
„ et monachi: quo nimirum cunctas primum haereses exe-
„ crati, et inter alias Iconomachiam, anathema Photio di-
„ cere debebant, donec sedis apostolicae decretis paruisset;
„ actaque conciliabuli contra sedis apostolicae reverentiam
„ congregati eodem anathemate percellere: se denique am-
„ plecti synodos a Nicolao pontifice Maximo, et Hadriano
„ ejus successore in causa Photii, et Ignatii, Romae cele-
„ bratas, profiteri debebant. Magnificum sane primatus romani
„ pontificis argumentum, quod libellum, seu formulam ad
„ synodum oecumenicam miserit ab omnibus ordinis eccle-
„ siastici viris subscribendam, qui communionis sedis apo-
„ stolicae participes esse vellent. Observatione digna sunt
„ haec verba: *Quia non potest Domini nostri Jesu Christi*
„ *praetermitti sententia dicentis: Tu es Petrus, et super hanc*
„ *petram aedificabo ecclesiam meam; haec, quae dicta sunt,*
„ *rerum probantur effectibus, quia in sede apostolica imma-*
„ *culata est semper catholica servata religio, et sancta cele-*
„ *brata doctrina. Ab hujus ergo fide, atque doctrina separari*
„ *minime cupientes, et patrum, et praecipue sanctae sedis apo-*
„ *stolicae praesulum sequentes in omnibus constituta anathema-*
„ *tizamus omnes haereses simul cum iconomachis; anathema-*
„ *tizamus etiam Photium ec:* Observare etiam operae pretium
„ est illa verba: *Sequentes in omnibus apostolicam sedem, et*
„ *observantes omnia ejus constituta speramus, ut in una com-*
„ *munione, quam sedes apostolica praedicat, esse mereamur,*
„ *in qua est integra, et vera christianae religionis soliditas,*

„ *promittentes etiam sequestratos a communione ecclesiae catholicae, idest non consentientes sedi apostolicae, eorum nomina inter sacra non esse recitanda mysteria.* Vides idem esse „ sequestratum esse ab ecclesia catholicae communione, et „ non esse consentientem sedi apostolicae. Libello subscribere „ debebant episcopi cum testibus, ac subscriptionem suam „ legatis apostolicis tradere. Perlectum libellum synodus approbavit universa. „

Quod porro in florentinae synodi definitione exprimitur, quid in hac octava synodi actione non amplissime contineatur? ut semper magis pateat, oecumenicas synodos in spiritu sancto legitime congregatas eo spiritu regi, et gubernari, apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio. Ergo definitum in florentina, quod actum, expressumque in octava cernimus: quod in sexta, et aliis perinde servatum suo loco visuri sumus.

## POSITIO XII.

« Pontificia haec potestas non potest esse sine convenien« te auctoritate, jurisdictione, ac coactione, ad quam etiam « pertinet poena excommunicationis. »

ANIMAD. Opportune Febronius hanc positionem comprobat auctoritate Caelestini I, *tum usu, et disciplina antiquissimorum saeculorum.* Quam in rem profert excommunicationem a Victore intentatam in episcopos Asiae ob praeposteram paschae celebrationem, ubi se Irenaeus pacis sequestrem sic interposuit, ut simul fatente Febronio agnoveris *eam in summo pontifice potestatem, et jus, quo ecclesias particulares, ut ut multas, valeat ab contumaciam ab universae Christi ecclesiae corpore amputare.* Idem memorat evenisse in causa rebaptizantium, rum in Apollinaris Laodiceni, atque Timothei Berytensis depositione, et condemnatione, quam a Damaso papa bis orientales petierant. Additque, nimis longum futurum, nec necessarium caetera ex antiquis percensere, quibus idipsum comprobatur.

Subinde vero p. 78, depromit *ex Petro de Marca concord. l.* 7, *c.* 10. *num.* 3., sequentem sententiam: « Si jam « haeresis in synodo damnata fuisset, quemadmodum Euty« chiana in concilio Chalcedonensi, tum, si patriarchae com« munionem haereticorum amplectebantur, deponi poterant

« a romano pontifice, et synodo romana; neque necessaria « erat synodus oecumenica. Eo enim casu papa se tantum « praestat *exequutorem sententiae latae* adversus auctores hae- « reseos, et eorum complices. »

Si hanc Petri de Marca sententiam Febronius hac mente protulit, ut suaderet, in ejusmodi judiciis non alias esse pontificis partes, quam ut exequutorem se praestet sententiae a synodo latae adversus auctores haereseos, eorumve complices, apertissime refellitur vel ipsa, quam modo commemoravit, Apollinaris, ac Timothei condemnatione, quam a Damaso papa non in vim antecedentis cujuspiam sententiae, sed ex propria, supremaque sedis apostolicae auctoritate rogantibus orientalibus factam, perspicitur ex ejus epistola synodica apud Theodor. hist. eccles. l. 5, c. 10: « Scitos, *inquit*, quod « profanum olim Timotheum, Apollinarii haeretici discipu- « lum, cum impio ejus dogmate damnavimus. » Et in libello synodico, de quo *Coustant, p.* 491: « Petrus (Alexandria « pulsus) Romam contendit, eoque recepto papa Damasus « Romae divinam, et sanctam Synodum convocavit, quae « amentem illum Apollinarium .... anathemate damnavit. « Nec praetermittit Coustant auctores quoque proferre Sozome- « num, et Rufinum diserte testantes, Apollinarii haeresim « primum a Damaso praesente Petro Alexandrino damna- « tam esse. »

Praeterea, ut alia multa omittam, impura Joviniani haeresis uno romanae sedis judicio penitus ab initio convicta est, ac reprobata. Quod ex epistola ipsa Siricii ad Mediolanenses, quorum e finibus Jovinianus excesserat, seu expulsus fuerat, constat apertissime. Statim enim, atque ad Siricium delata fuerunt nefaria Joviniani dogmata, *facto*, inquit, *presbyterio constitit, doctrinae nostrae, idest christianae legi esse contraria: statutum adeo, ut incentores novae haeresis divina sententia, et nostro judicio in perpetuum damnati extra ecclesiam remanerent.* Mediolanenses autem patres, Ambrosius scilicet, Maximus, aliique plures ex vicinis provinciis ad synodum vocati antistites assensum suum pontificibus sententiae sic adjunxerunt, ut ejus judicium non aliquo pacto retractandum, sed in eo prorsus conquiescendum existimarent. Nam ab ipso synodalis epistolae initio pontifici romano ecclesiae januam commissam agnoscunt, ut ovile Christi custodiat, ejusque sollicitudinis partes esse, ut ovile Christi noscat, et

lupis velut providus pastor occurrat, ne morsibus perfidiae suae, feralique ululatu dominicum ovile dispergant; tum inter argumenta, quibus pestiferos Joviniani errores refellunt: *Credatur*, inquiunt, *symbolo apostolorum, quod ecclesia romana intemeratum semper custodit, et servat.* Demum concludunt: *Itaque Juvinianum, Auxentium etc. quos sanctitas tua damnavit, scias apud nos quoque secundum judicium tuum esse damnatos.* En itaque damnatam a Siricio novam haeresim, quin ullo antea generalis, aut provincialis concilii decreto damnata esset; damnatos simul haeresis auctores, ac promulgatores, tantamque vim in suo decreto Siricium agnovisse, ut dicere non dubitaverit divina sententia damnatos, qui romano illo judicio damnati fuerant: Ambrosium porro, Maximum, aliosque synodi mediolanensis gravissimos patres non aliter, quam secundum id judicium de causa illa statuendum censuisse. Non igitur hic merum se Siricius exequutorem praestitit sententiae ante a concilio generali latae. Primus ille sentiam tulit, qua et in novae haeresis auctores amimadvertit, et haeresim ipsam certo, fixoque, nec revocando judicio damnavit.

Ante concilium Ephesinum, ut refert *Natalis Alexander hist. eccl. sec.* v. *c.* 3, *art.* 12, *an* 430, Caelestinus I, acceptis quum Nestorii, tum Cyrilli epistolis Romae synodum suam habuit, in qua excommunicationis, et depositionis lata sententia est in Nestorium, nisi intra decimum a denuntiatione diem errores suos aperta, et scripta confessione damnaret; restituti quoque in ecclesiae communionem qui propter fidem a Nestorio ejecti fuerant. Deinceps eodem anno Cyrillus pontificia auctoritate instructus ad sententiae in Nestorium latae, nisi resipisceret, exequutionem, concilium suum Alexandriae coegit. Persuasum itaque Cyrillo erat, totique synodo, a romano pontifice ferri posse excommunicationis, et depositionis sententiam adversus contumacem novae haeresis auctorem, quin expectandum foret, ut latae ante a concilio generali sententiae merum exequutorem se praeberet.

Etiam *Natalis Alexander hist. eccl. sec.* VI, *c.* 5, *artic.* 18, posteaquam retulit synodi Aurelianensis V, an. 549, canonem primum, quo Nestorii, et Eutychetis sectae damnantur, *quas etiam sectas sedes apostolica sancta condemnut*; probe animadvertit, non ignorasse gallicanae ecclesiae patres, haereses illas in synodis Ephesina, et Chalcedonensi damnatas: « Tamen

« apostolicae tantum sedis in suo decreto meminisse ratos, « satis esse, quum de fidei dogmatibus ageretur, si sanci- « retur constitutio, quae romanae sedis niteretur auctoritate, « cui refragari nullus deberet. »

Addit in scholio: « Constans haec, et perpetua sententia « mea, qui et jansenianam, et novissime Quietistarum hae- « resim a solis romanis pontificibus, non ab aliqua synodo « legitime damnatus agnosco, atque profiteor, et Innocentii « X, Alexandri VII, Innocenti XI, contra illas haereses con- « stitutionibus neminem refragari debere, vel posse secundum « praeclaram illam Jvonis carnotensis episcopi sententiam: « *Sedis apostolicae judiciis, et constitutionibus obviare plane* « *est haereticae pravitatis notam incurrere.* »

*Pag.* 79. Disserens Febronius *de sobrietate* in ferendis censurus adhibenda scribit: « Haec sobrietas ad duo posissimum « respicit: 1. Ut nulla in processu adversus contumacem com- « mittatur substantialis nullitas; sive in fori competentia, « (quae in prima instantia penes ordinarios est, trid. sess. « 24. c. 20, de Reform.); sive in citatione, rei legitima de- « fensione, monitionibus ec. Alias judicium, etiamsi a pon- « tifice latum, una cum censura invalidum est. »

Quod substantialis, ut vocant, nullitas nullum reddat quodvis judicium, prorsus liquet. Verum, si primam cotam ordinario instantiam sic ad judicii substantiam pertinere contenderet Febronius, ut ea omissa judicium pontificis invalidum redderetur, in tali praepostera opinandi ratione plane convinceretur a Tridentino eo ipso capite, ad quod ille se refert. Ibi concilium, rationem praescribens tractandi causas ad forum ecclesiasticum pertinentes, decernit quidem illas, etiamsi beneficiales sint, in prima instantia coram ordinario locorum dumtaxat cognoscendas. At simul prospiciens, hoc suo decreto propriam supremae sedis auctoritatem coerceri non posse, mox subjungit: « Ab his excipiuntur causae, quae juxta cononi- « cas sanctiones apud sedem apostolicam sunt tractandae: vel « quas ex urgenti, rationabilique caussa judicaverit summus « romanus pontifex per speciale rescriptum sanctitatis suae « manu propria subscribendum committere aut avocare. »

## POSITIO XIII.

« Romanus pontifex est supremus judex controversiarum « in rebus fidei, et morum. »

## POSITIO XIV.

« Fieri non potest, ut a vera fide aberret corpus episco- « porum capiti suo romano pontifice adhaerentium » (1).

(1) Ab articulis cleri Gallicani an. 1632, sumit Febronius 13, suae positionis exordium: « Inter quatuor articulos, *inquit*, quos an. 1682, « clerus Gallicanus tamquam genuinum, et a majoribus acceptum « suae ecclesiae sensum declaravit, postremus hic est: *In fidei quae-* « *stionibus praecipuas summi pontificis esse partes ejusque decreta* « *ad omnes, et singulas ecclesias pertinere; nec tamen irreformabile* « *esse judicium, sibi ecclesiae judicium accesserit.* »

Nostri non est muneris in hac Febroniani commentarii suscepta disquisitione a Febronio ipso in gallicanos articulos desilire, atque in eisdem minutatim discutiendis immorari; quod magna cum laude multi quidem praestantes viri, atque inter caeteros Cl. Ursius cumulatissime praestitit. Monendum tamen, vehementer illos fallere, aut falli, qui hos articulos efferunt, quasi editi fuissent velut totidem gallicanae fidei, vel doctrinae decreta, non ut opiniones, quas *potiores* tantum, vel etiam *optimas* censuere gallicani praesules, sive qui comitiis illis interfuere, sive qui eos sequuti sunt. Cujus rei, quae forte mira non paucis accidet, expremenda statim auctoritas, quae certam fidem faciat. Profero itaque Bossuetium, seu potius acta ipsa comitiorum, quorum excerpta *in praevia Dissertatione ad opus Defensionis* referuntur. Ibi, §. 6, producto responso Cameracensis archiepiscopi, qui de propositis articulis sententiam suam rogatus per litteras responderat, se illis assentiri hac adjecta clausula: « Prae- « sertim quod non ea esse mens sacri conventus, ut ex illa sen- « tentia decretum fidei faceret, sed tantum ut eam *opinionem* ado- « ptaret: » *Tum subjicit Defensor ex actis:* Quae probata ab om- « nibus, et ad rei memoriam sempiternam in acta relata sunt die « Junii 19. hora post meridiem tertia, an. 1682. *Ac pergit porro:* « En perspicuis verbis Gallicani patres testatur, ac probant, non « eo se animo fuisse, ut decretum de fide conderent, sed ut eam « opinionem tamquam potiorem, atque omnium optimam (nimia « profecto confidentia, seu in suo sensu abundantia!) adoptarent. « Opinionem sane: non ut eminentissimus Daguireus objectabat *ca-* « *tholicae doctrinae formulam* . . . . . Legatur declaratio, verba « expendantur, nihil reperietur, quod fidei formulam sapiat. Sane « ab initio memorantur ecclesiae Gallicanae decreta: an decreta de « fide, ad quae sub animarum periculo constringantur? De his ne

ANIMAD. Expositione sua inflectit Febronius positiones istas in eum sensum, qui magisfavet opinioni, quae gallicana declaratione continetur. Qua de re id solum hoc loco notabimus, minus eum, quam aequi aestimatoris munus postulabat, sollicitum se, et accuratum praebere in contrariis rationibus expromendis. Affert nihilominus *pag.* 82, *Thomassini* locum *Dissert.* 4, *in syn. gangren.*, cujus haec verba sunt: « Constat abunde tot testimoniis, ecclesiis, episcopis omnibus « sive synodice, sive extra synodus sola execratione novitatis « haereses exorientes damnantibus vel praeisse, vel accessis« se, vel successisse sedem apostolicam, et summum aucto« ritatis pondus, et vim ineluctabilem, atque universalem « adjecisse . . . nunc quid caeterae sequerentur, ipsa di« ctare occupabat certa de membrorum suorum consensu, et

« verbum quidem: decreta dixerunt notissimis vocibus, ac latinissi« mis, priscam et inolitam (*non a primis certe saeculis ab Irenaeo* « *ad Bernardum neque*), id est consuetam in his partibus senten« tiam, non fidem, qua omnes tenerentur. Idcirco nec piguit Gal« los ad episcopatum promovendos datis ad pontificem Maximum « litteris id vere, id obedientissime profiteri, et subscribere. *Quid-* « *quid in iisdem comitiis circa ecclesiasticam potestatem, et ponti-* « *ficium auctoritatem decretum censeri potuit pro non decreto haberi* « *velle*: *mens nempe*, inquiunt, *nostra non fuit quidquam decernere.* » Quod in ipso conventu clara voce testatos ex gestis vidimus.

Itaque (quod est diligenter advertendum) ipsismet gestis, et actis parisiensis istius conventus manifesti erroris convicta tenetur, et constricta inconsideratissima eorum temeritas, et impudentia, inter quos auctor libelli, cui titulus, *vox veritatis*, qui jactant, in vulgus (p. 20.): « Sacrum concilium Constantiense definiisse tamquam spe« ctantem ad fidem articulum cleri Gallicani, quo statuitur, non « esse irreformabile judicium papae, talemque inerrantiam non re« sidere, nisi in ecclesia. » Certe si praesulis Gallicani hunc suum articulum habuissent velut articulum fidei a concilio Constantiensi definitum, an illi *clara voce* testati essent, nonnisi opinionis loco, quam tantummodo potiorem judicavissent, sententiam illam a se propositam esse, quam jam ante ex Oecumenici concilii decreto ad fidem spectare agnovissent? Siccine putassent, fas esse articulum fidei in opinionem dumtaxat, vel etiam *optimam* arbitratu suo commutare? Hac proinde clara, perspicua, explorata praesulum gallicanorum confessione prorsus evertitur istorum calumnia, qui Constantiensibus decretis adversus pontifici romani supremam auctoritatem abuti non desinunt. Qua de re plenius in memorata *Confutatione* disseruimus. Caeterum, etsi non sit nobis hoc loco de articulus Gallicanis proposita peculiaris, ac directa disceptatio, seu contentio, quid sit de ipsa summa rerum sentiendum, ex his intelligi potuit, quae, ut sese obtulit occasio, in Febronio animadvertenda censuimus.

« obsequio . . . tum demum, quum Roma probasset, sive « praeciperet Romana ecclesia fidem omnibus amplectendam « scribere, plerumque temporis semper auctoritatis ordine « caput membris anteibat. » Melius ex hoc testimonio, quam ex quibusdam aliis ab eo prolatis cognoscere Febronius potuit, vim, et sententiam antiquae traditionis de romani pontificis auctoritate in damnandis haeresibus. Sed de hac tota quaestione, ut dictum est, nullam in praesens disputationem suscipimus: scilicet alia sunt Febronii propria toto sui operis decursu, quae dicta declarationis limites longe praetergrediuntur.

*Pag.* 89. In primi sui libri defensionem profert Febronius auctoritatem D. Eybel ajentis: « Febronium haudquaquam « negare infallibilitatem ecclesiae dispersae; sed tantummodo « cautelas circa asserendum communem ecclesiae consensum, « et deducendas inde universalis ecclesiae sententias proponi. » Fortassis Eybelium fugerat Febronii locus c 6, §. 8, quo statuit: « Parum firmam esse illorum sententiam, qui a plurima « parte episcoporum definitioni romani pontificis extra con« cilium adhaerentium ultimatum, et irrefragabile judicium « constitui existimant. »

Et quandoquidem opiniones, quas valde amavimus, sic interdum in penitioribus animi recessibus delitescunt, ut identidem nobis nec advertentibus erumpant, supra locum notavimus, quo in hoc etiam commentario non abhorrentem ab hoc errore sententiam passus est Febronius, imprudenti sibi excidere. Extat locus *Posit.* 7, *num.* 3, quo motis de fide, et moribus controversiis, privatisque ecclesiis judicio pontificis non acquiscentibus contingere posse innuit, ut non aliud malo levando remedium supersit, quam generale concilium, a quo ultimato, at inerrabili judicio controversia decidatur, quasi aliquo tempore destituta esse queat ecclesia tota ea auctoritate, quae ad ultimatum, et inerrabile judicium requiritur.

Nec vero alienum a praesentis instituti ratione censemus paullum hic a Febronio deflectere, atque opportunitate uti, quam locus ipse affert, notandi gliscentis quorumdam erroris, qui romanae cathedrae principatum in id redigere velle videntur, ut in causis fidei sententiam exploret caeterarum, quae per orbem dissitae sunt, ecclesiarum; ut scilicet collatis, quae undique ad se veniunt, relationibus, earum veluti

summam colligat, qua instituta, qui sit de quovis capite controversiae universitatis sensus, ac fides, dispiciat, ac referat. Capitalis sane error, nimiumque abhorrens a perpetus patrum traditione, qua catholica sentiendi ratio continetur. Quod quum abunde intelligi potest ex his, quae pro vindicando, ac generatim asserendo romani pontificis primatu egregie scripta sunt a multis, satis nobis fuerit locum attigisse.

Perpetua equidem haec fuit patrum traditio, ecclesiam universam ex singularibus ecclesiis conflatam nec deficere, nec errare in fide unquam posse. Simul vero constans illorum sensus fuit, si qua de aliquo doctrinae capite controversia suboriretur, minime propterea opus esse singularum ecclesiarum sententias colligere, quod nec satis commode, nec ullo modo plerumque fieri posse, ipsi probe intelligerent; sed hanc dirimendae controversiae viam, rationemque patere tutam aeque, ac expeditam, ut ab apostolicis ecclesiis credendi regula peteretur, maxime vero a Romana ecclesia, in qua teste *Augustino epist.* 43, *semper apostolicae cathedrae viguit principatus.* Invicta hujusce traditionis supremam apostolicae romanae cathedrae in tradenda credendi regula auctoritatem testantis monumenta inferius proferentur.

Sed primum ab his, qui has tantum volunt esse partes pontificis, ut de proposito capite doctrinae singularum ecclesiarum sensum roget, ac referat, quaeri potest, num in hoc explorando, referendoque sensu existiment, romanos pontifices errare posse, nec ne? Si negas, errare posse; multo itaque minus errare poterunt in declaranda traditione, ac doctrina, quam ab apostolis, ut expresse ajum patres mox laudandi, in ecclesia sua perpetua successione per majorum manus acceperunt, ac tot saeculis incorruptam servarunt. Sin ais, posse illos errare, jam nulla superest via, qua ecclesia dispersa in exorta quavis controversia statuere possit, quae sit fidei regula. Nam quum id statui nequeat, nisi perspecto universitatis sensu, aliunde vero nemo sit in ecclesia, nec ipse pontifex, qui certum de illo sensu testimonium edere valeat, liquiet profecto, nullnm ecclesiae dispersae praesidium, superesse, quo possit ad certam de instituta controversia fidei regulam tradendam pervenire (1).

(1) Fateor, si quis renuant in ecclesia dispersa auctoritatem agnoscere de rebus fidei, ac morum certo, fixoque judicio statuendi, apud eum, qui sic sentiat, minus roboris id argumenti habiturum.

Hic porro, ne quis disparia componens retorquendi argumenti facultatem sibi oblatam blandiatur, valde animadvertendum, errorem, quem hoc loco notamus, longe differre ab eorum opinione, de qua nullam in praesens disputationem suscipimus, qui apostolicae sedis judicium, etsi per se se gravissimum, tamen censent prorsus irrevocabile non fieri, nisi accedente morali episcoporum unanimitate, quae ipsorum expresso, vel tacito assensu declaratur. Isti enim judicii firmitatem repetunt ab auctoritate, qua praediti sunt pontifices, et episcopi judicandi de causis fidei, suumque judicium, velut ratam, immotamque regulam ecclesiis praescribendi. Porro moralis isthaec unanimitas episcopalis ordinis capiti suo adhaerentis, utpote quae universitatem amplectitur, atque per ecclesias undequaque funditur, ejus conditionis est, ut obscura manere nequeat, sed communi fama, et acclamatione continuo innotescat, nec latere quemquam valeat, qui pastorum vocem audiendam sibi, meminerit; ab eisque velut magistris, ac judicibus, non a plebibus fidei regulam accipiendam. Contra illi fidei regulam in uno universatis sensu repositam volunt:

Verum nemo unus profecto talis extiterit, nisi qui a catholica doctrina deflectere, totamque ultro antiquitatem aspernari palam non vereatur. Ecquis enim ecclesiasticarum antiquitatem rudis adeo, et imperitus, qui nesciat, quam multa haeresum monstra prioribus saeculis, nullo generali concilio, vi auctoritatis in ecclesia perpetuo vegentis perculsa sint, dipulsa, penitusque profligata? Cujus rei utpote notissimae satis superque fuerit testem proferre unum, at sane locupletissimum Augustinum, qui lib. 4, contra duas epistolas Pelagianorum ad Bonifacium cap. 12, expresse testatur, plures olim haereses sine congregatione synodi damnatas esse. Proinde, quum an. 1664, ut refert Tournelius de ecclesia quaest. 3, liber prodiisset, cujus haec erat sententia: « Solis conciliis Oecumenicis declarari unanimem ecclesiae consensum, atque sola eorum decreta « firma esse, et irreformabilia, sacra facultas parisiensis doctrinam « hanc censura sua notavit his verbis: *Hae propositiones, inquantum infallibilitatem ecclesiae universali in nullo statu, quam in « concilio Oecumenico congregatae tribuunt, et ipsam aliquo tempore « legitimi usus poenitentiae cognitione caruisse supponunt, temerariae « sunt, ipsi ecclesiae injuriosae, et haereticae.* » Quin et Febronius ipse labis hujusce suspicionem removere a se studuit; proque ea depellanda suffragatorem adhibet Eybelium ajentem, nusquam a Febronio negatum infallibilitatem ecclesiae dispersae; quod quamquam dictum est officiose magis, quam vere, ut suo loco notabitur, ostendit plane, quam alienus a catholica sentiendi ratione censeri debeat error hujuscemodi, cui nec Febronius affinis videri voluerit, nec placuerit Eybelio, affinem videri Febronium.

quumque in hoc sensu explorando si pontifex ipse labi potest, multo facilius errare valeant quique per orbem dissiti episcopi, ac fideles, praeclusa via est omnis, qua de illo sensu certo constare possit; nec adeo quidquam ecclesiae dispersae remanet, in quo fixum, immotumque judicium de quavis proposita quaestione consistat.

Atque hujus quidem incommodi gravitas, quod ex illo errore in ecclesiam dispersam redundat, haud parum adhuc augescit alterius opinionis accessione, quae inter adversarios satis familiariter vagatur, nonnulla nimirum doctrinae capita, caeteroquin ad fidem pertinentia, sic interdum, et quidem per multum tempus in ecclesia obscurari, ut vix appareant, immo vehementer a plerisque oppugnentur; nec, nisi penes paucos, certa eorum, et explorata veritas remaneat. Quod si ita est, et aliunde certum de quacumque doctrina ecclesiae judicium ex testata universitatis sententia pendet, obstructa est jam via omnis, qua veritates ejusmodi ex illis latebris in apertam lucem emergere aliquando valeant. Exquiret pontifex, explorare sataget, quid de tali doctrinae capite dissiti per orbem episcopi, et ipsi sentiant, et de suarum ecclesiarum fide testentur. Plurimos a paucis dissentire comperiet: pauci isti sese veritatis obscuratae propugnatores praedicabunt; illi plures non veritatem, sed errorem ab istis paucis defendi contendent. In eo dissensu pontifex sententiam suam vel paucis ajunget, vel pluribus. Si paucis, alii numero superiores opponent, solius pontificis, ac paucorum judicio de universitatis sensu constare haud posse, nec id proinde ad constituendam fidei regulam valere. Contra si pontifex pluribus sese adjunget, tum pauci alii, penes quos unos manere dicitur obscurata veritas, vel pontificis, ac plurimorum sententiae adhaerebunt, vel repugnabunt. Si assentientur, jam fiet, ut quae apud ipsos unos manebat obscurata veritas a suis defensoribus deserta, oppressa tandem maneat, ac penitus extincta. Si repugnabant, aliud incommodum recurret, quippe dicere cogentur, nec pontificis, nec plurimorum ei adhaerentium antistitum judicium satis virium habere ad quid certi de fide statuendum; penitusque concidet vis auctoritatis, quam in morali unanimitate cum capite ad certum de fide judicium in ecclesia dispersa constanter tuentur gallicanae, quam vocant, sententiae propugnatores. Quo semper magis patet, eos, qui novae isti opinandi licentiae indulgent, nullum ecclesiae

dispersae subsidium relinquere, quo certum de quovis controverso doctrinae capite judicium interponere valeat, quod tamen a catholica sentiendi ratione adhorrere ultro catholici omnes consentiunt.

Nec istud praetereundum, quam longe a prisca traditione discedant, qui episcopis in causis fidei non aliud munus relinquunt, quam ut de suarum ecclesiarum fide, ac sensu testentur. Quo fieret, ut episcopi suis ab ecclesiis docendi potius esse viderentur, quam eisdem docendis, velut magistri, ac judices praeesse. At profecto episcopi officium est populum suum docere, in eoque sacrum fidei depositum sibi cum legitima missione creditum sancte, ac diligenter custodire. Nec vero simplex docendi ministerium cum auctoritate conjunctum. Docuit Christus, et quidem *ut auctoritatem habens*; auctoritatis hujus participes fecit apostolos, eorumque successores, quum eos jussit docere omnes gentes, pollicitus se cum ipsis futurum usque ad consummationem saeculi; ut proinde episcopi non tantum ut fidei suarum ut fidei suarum ecclesiarum spectatores, ac testes semper habiti sint, sed ut magistri, ac judices: quam episcopalis ordinis dignitatem egregie *vindicat Bellarminus l.* 1, *de Concil. c.* 18, *episcopos in conciliis non consiliarios, sed judices esse, docens.*

Quare in ipsis etiam conciliis oecumenicis, quum de aliquo doctrinae capite consultationes haberentur, minus solliciti videntur patres fuisse de roganda singularum ecclesiarum sententia, quarum etiam plurimarum episcopi semper aberant: sed in eo praecipue sibi elaborandum duxisse, ut patrum, ac doctorum sensum recognoscerent, qui docti a majoribus, vicissim ipsi ecclesias docuissent, traditamque ab initio doctrinam ad omnem posteritatis memoriam scriptis mandavissent: uno verbo id unum ad certum judicium ab ipsis expetitum esse, ut comperta fieret propositae doctrinae consensio, vel repugnantia cum verbo Dei sive scripto, sive tradito: scripti porro intelligentiam, ac traditi notitiam apostolicae successionis ope explorarent, ejus praesertim cathedrae, in qua Petrum vivere adhuc, et praesidere norant; cujusque adeo vocem in successorum suorum rescriptis audiendam sibi, ac sequendam ducebant.

Nec propterea judicum sibi personam abrogabant, quod certum ipsis apostolicae sedis judicium praeluceret. In apostolico hierosolymitano concilio Petrus sententiam primus di-

xit; at post eum nihilominus, ejusdemque sententiam sequutus Jacobus vere adhuc judicavit. Jam vero notum est, quod Petro pro suo principatu conveniebat, extraordinario privilegio caeteris quoque apostolis tributum fuisse, ut quidquid ipsi de causa fidei decrevissent, omni erroris periculo vacaret. Non ergo ignorabat Jacobus immunem ab omni errore Petri sententiam, qui non solum apostolus, sed et apostolorum princeps esset; vere tamen judicavit, hoc ipso, quod suum judicium Petri judicio tametsi rato, et certo adjunxerit (1). Non desunt exempla haeresum, quae primum ab ecclesia dispersa irrevocabili judicio damnatae, dein propter sectatorum pertinaciam novam rursus in synodis provincialibus, vel etiam generalibus damnationem subiere: in hac nova damnatione patres judicum personam sustinebant, nec tamen ignorabant, revocari amplius non posse, quod ecclesiae dispersae irrevocabili judicio de illis erroribus praejudicatum jam fuisset, ac definitum. Minime proinde repugnat, ut, etiamsi praecesserit judicium certum, et irrevocabile, istud nihilominus sive ad compescendam obtrectantium pervicaciam, sive ad prioris judicii aequitatem clarius manifestandam, sive alia de caussa post novam recognitionem novo judicio confirmetur. Quod tamen praestari non potest nisi ab eo, qui judicandi potestate praeditus sit, legitimi judicis in eo munere personam sustineat.

Sed jam promenda traditionis monumenta, quae paullo ante polliciti sumus. 1. Celebris est *Irenaei* auctoritas *l.* 3, c. 3, ubi, posteaquam docuit, profectam ab apostolis traditionem continua episcoporum successione in omni ecclesia conspicuam se praebere, subdit: « Sed quoniam valde longum « est, in hoc tali volumine omnium ecclesiarum enumerare « successiones maximae, et antiquissimae, et omnibus cognitae, a gloriosissimis duobus apostolis Petro, et Paulo Ro« mae fundatae, et constitutae ecclesiae, eam, quam habet « ab apostolis traditionem, et annuntiatam hominibus fidem

(1) In eamdem sententiam patres oecumenici concilii V, collat. 8: « Licet enim Sancti Spiritus gratia et circa singulos apostolos « abundaret, ut non indigerent alieno consilio ad ea, quae agenda « erant, non tamen aliter voluerunt de eo, quod movebatur, si « oporteret gentes circumcidi, definire prius, quam communiter « congregati divinarum scripturarum testimoniis unusquisque sua « dicta confirmaverunt. »

« per successiones episcoporum pervenientem usque ad nos, « indicantes confundimus omnes eos, qui quoquo modo vel « per sibi placentia, vel vanam gloriam, vel per caecitatem, « et malam sententiam, praeterquam oportet, colligunt. Ad « hanc enim ecclesiam propter potiorem principalitatem ne« cesse est, omnem convenire ecclesiam, hoc est eos, qui « sunt undique fideles, in qua semper ab his, qui sunt undi« que, conservata est ea, quae est ab apostolis, traditio (1). »

Perspicue docet, pro asserenda fide adversus haereses minime opus esse singularium omnium ecclesiarum successiones adire, quas vel nimis longum foret percensere numerando; sed ad confundendos quoquo modo errantes satis esse indicasse traditionem, et fidem, quam ecclesiarum omnium maxima Romae constituta, et omnibus nota a gloriosissimis apostolis accepit; quae traditio in ea conservata per successiones episcoporum ad nos usque pervenit; ad quam propterea ecclesiam pro sua potiore principalitate caeteras ecclesias, et eos, qui undique sunt fideles, necesse est convenire.

Hanc Irenaei auctoritatem adversos nonnullorum haereticorum revera ineptas cavillationes egregie vindicat *Renatus Massuet*, cujus docti viri interpretationem *Dissert.* 3, *art.* 4, *num.* 31, in hunc locum haud abs re fuerit saltem ex parte in medium proferre: « In iis verbis, *inquit*, plura notanda « sunt. 1. Romanam ecclesiam jam Irenaei saeculo omnium « maximam existimatam fuisse longe minus fidelium nume« ro, de quo tunc temporis cum ea contendere potuissent « aliae quaedam ecclesiae, quam auctoritatis amplitudine. 2. « Omnium antiquissimam: quod si ad fundationis tempus re« feratur, falsissimum erit. Dudum enim antea Hierosoly« mitanam, Antiochenam, et alias fundaverant apostoli: ad « dignitatem igitur necessario referendum est, ut ideo om« nium antiquissima dicatur Romana ecclesia, quia omnium « princeps, et praecipua . . . 3. Omnibus cognitam asserit « Irenaeus, utpote quam caeteris sublimiorem, ac excellen« tiorem aliae omnes ut caput, et primam suspicerent, ac

(1) Ineptam exposimus in Confutat. part. III, pag. 381, et seq. interpretationem, qua Irenaei auctoritati illudere voluisse videtur auctor libelli inscripti *Riflessioni sopra il Breve ec.* dum fidei perpetuitatem in ecclesia Romana, quam Irenaeus ex pontificum successione repetit, mavult ille ex turba repetere cujusque generis hominum Romam pro suis utilitatibus undique confluentium.

« venerarentur . . . 4. Ad hanc ecclesiam necesse esse, om-
« nem ecclesiam, seu omnes omnino fideles per totum orbem
« dispersos convenire: non quod illuc proficisci tenerentur ii,
« qui erant undique fideles; id vel cogitare absurdissimum
« fuisset: sed quod, ut fateri coactus est ipse Salmasius, ne-
« cesse esset *convenire, et concordare in rebus fidei cum ec-
« clesia Romana* . . . sed alterutrum scripserit auctor noster,
« significare voluit, ideo omnes ecclesias cum Romana con-
« sentire teneri, quia, licet caeterae in suis quaeque finibus
« principatus in sibi subditos fideles jure gaudeant, longe
« tamen potior est is, quem obtinet Romana, utpote quae
« principatus, ac primatus jure omnibus dominetur, omnibus
« praesit, omnesque sibi subditas habeat. 5. Denique in ea
« ecclesia semper ab his, qui sunt undique, conservatam
« esse eam, quae est ab apostolis, traditionem. »

*Tertullianus lib. de Praescript. c.* 21, ad revincendas quasque haereses veritatis ab apostolis traditae testimonium non a singulis per orbem dissitis, sed ab apostolicis ecclesiis petendum docet: « Si haec ita sint, constat proinde omnem « doctrinam, quae cum illis ecclesiis matricibus, et origi- « nalibus fidei conspiret, veritati deputandam, id sine dubio « tenentem, quod ecclesia ab apostolis, apostoli a Christo, « Christus a Deo accepit. « . . . . Et infra: » Communica- « mus cum ecclesiis apostolicis, quod nulla doctrina diversa. » Catholicae veritatis testimonium Tertullianus agnoscit positum in communicatione cum ecclesiis apostolicis; communicationem vero ex hoc pendere, *quod nulla doctrina diversa*; ut adeo quisquis hanc communicationem teneat, hoc ipso comprobetur id tenere, quod ecclesia ab apostolis, apostoli a Christo, Christus a Deo accepit. Porro inter apostolicas ecclesias romanam potissimum Tertullianus excollit, ac celebrat c. 36: « Si autem Italiae adjaces, habens Romam, unde no- « bis quoque auctoritas praesto est. » Scilicet censebat, promtum, ac paratum Africae adversus quasque haereses praesidium in ejus ecclesiae auctoritate, a qua illa fidem acceperat. Pergit vero: « Ista quam felix ecclesia! cui totam « doctrinam apostoli cum sanguine profuderunt: ubi Petrus « passioni dominicae adaequatur: ubi Paullus Joannis exitu « coronatur: ubi apostolus Joannes posteaquam in oleum « igneum demursus nihil passus est, in insulam relegatur. « Videamus, quid didicerit, quid docuerit, quid cum Afri-

« canis quoque ecclesiis contesserarit. » Collectam in Romana ecclesia doctrinae plenitudinem commendat, ut proinde non aliud indagandum remaneat, quam quod ipsa didicerit, docuerit, quamque fidei formulam, velut communionis tesseram tradiderit. Atque hanc quidem singularem cathedrae romanae auctoritatem ex primatu Petri prodire satis innuit c. 22: « Latuit aliquid patrum aedificandae ecclesiae petram dictum, « claves regni coelorum consequutum, et solvendi, et alli- « gandi in coelis, et in terris potestatem? (1) »

Quantum vero excellenti romanae sedis praestantiae tribueret Augustinus, quum ex aliis locis multis intelligi potest, tum ex epist. 186, alias 106, num. 28, ubi obstinatam Pelagionorum pervicaciam in perversa sententiae evangelicae interpretatione hoc potissimum ex capite revincit, quod eam tueri persisterent *contra apostolicae sedis auctoritatem, ubi de hac ipsa re quum ageretur, hoc testimonium adhibitum est evangelicum, ne parvuli non baptizati vitam posse habere credantur.* Appellat scilicet Innocenti I, epistolam (182 inter Augustini epistolas), qua concilii Milevitani acta contra pelagianos comprobantur; qua in epistola sic ejus concilii patres Innocentius alloquitur num. 2: « Diligenter ergo, et con- « grue apostolici consulitis honoris arcana (honoris, inquam, « illius, quem praeter illa, quae sunt extrinsecus, sollicitudo « manet omnium ecclesiarum) super anxiis rebus, quae sit « tenenda sententia; antiquae scilicet regulae formam sequuti, « quam toto semper ab orbe mecum nostris esse servatam. « Verum haec missa facio; neque enim hoc vestram credo « latere prudentiam: qui id enim actione firmastis, nisi scien- « tes, quod per omnes provincias de apostolico fonte peten- « tibus responsa semper emanent? Praesertim quoties fidei « ratio ventilatur, arbitror, omnes fratres, et coepiscopos

(1) Quum subdole, ac fallaciter auctor *Analysis lib. praescript.* a Tertulliani sensu in alienum plane sententiam illius detorqueat de petenda ex apostolicis ecclesiis fidei regula, liquido est a nobis *in Append. part. II, Confut. pag.* 242, demonstratum. Quo ex loco nonnihil etiam lucis iis forte affulserit, quae hic disseruntur adversus opinionem, quam verius errorem ex communi theologorum sensu *de notis theologicis* dici oportuit, eorum, qui statuunt, veritatem sic interdum in ecclesia obscurari, ut in paucis tantum resideat: manifestum, inquam, errorem, utpote qui aperte pugnet cum catholico dogmate de perpetuo aspectabili ecclesiae statu a Christo constituto.

« nostros nonnisi ad Petrum, idest sui nominis, et honoris « auctorem referre debere, velut nunc retulit vestra dilectio, « quod per totum mundum possit omnibus ecclesiis in com- « mune prodesse. » Hoc ipsum non minus expresse tradit Innocentius epist. superiore 181 ad Aurelium, caeterosque Carthaginensis concilii patres num. 1: „ In requirendo de his „ rebus, quas omni cum sollicitudine decet a sacerdotibus, „ maximeque a vero, justoque, et catholico tractari conci- „ lio antiquae traditionis exempla servantes, et ecclesiasticae „ memores disciplinae, nostrae religionis vigorem non minus „ nunc in consulendo, quam antea, quum pronuntiaretis, vera „ ratione firmastis, qui ad nostrum referendum approbastis „ esse judicium scientes, quid apostolicae sedi, quum omnes „ hoc loco positi ipsum sequi desideremus apostolum, debea- „ tur, a quo ipse episcopatus, et tota auctoritas nominis hu- „ jus emersit. „ Atqui haec patres africani audiunt, legunt, suscipiunt. In his *antiquae traditionis exempla*, *in his antiquae regulae formam* agnoscunt, eademque suis actionibus firmant. Quo sane patet, quam praeclare illi de apostolicae sedis auctoritate sentirent, ut minime mirum sit, vehementer ea de caussa Augustinum pelagianos erroris coarguisse, quod post allatum Innocentii documentum cedere romanae sedi renuerent, quam unam per antonomasticam appellationem apostolicae sedis nomine designat (1).

(1) Quam probata patribus Africanus fuerit Innocenti I, sententia de firmo, rato, stabilique judicio romanae sedis in causis fidei, patet ex epist. Augustini (186.) suo, et Alypii nomine ad Paulinum data, qua de pontificis rescripto ad litteras Carthaginensis, et Milevitanae synodi sic loquitur: « Ad omnia nobis ille rescripsit eo modo, « quo fas erat, atque oportebat apostolicae sedis antistitem. » In eo rescripto dixerat pontifex divina decretum sententia, quod sancte servatum fuerat a patribus « ut quidquid (epist. 181. ad Car- « thag.), quamvis in disjunctis, remotisque provinciis ageretur, non « prius duceretur *finiendum*, nisi ad hujus (apostolicae) sedis no- « titiam perveniret, ut tota hujus auctoritate justa quae fuerit, pro- « nuntiatio firmaretur. » Ad haec rescripti verba, *non prius finiendum*, quam sedis apostolicae auctoritate *firmaretur*, manifeste se refert Augustinus (serm. 131, de verbis evang. Joan. edit. Maur.), quum memoratis rescriptis, quae de causa Pelagii Roma venerant, ostendit, causam eam *finitam* esse, posteaquam quod non prius *finiendum* erat, quam sedis apostolicae judicio *firmaretur*, per ea rescripta tum demum firmatum, atque adeo finitum esset. Sic locorum

Quaerit Juveninus Dissert. 4, de loc. theolog. quaest. 2, c. 3: „ Quid facto opus sit, quum in aliquibus ecclesiis ali- „ cujus dogmatis traditio non repetitur, quae tamen reperitur „ in alias? „ Quod si omnis in causa fidei definitio ex singularum omnium ecclesiarum unanimi consensu emergere, ac peti deberet, profecto desperandum foret de asserenda divini cujuscumque dogmatis firmitate, cujus traditio non in omnibus ecclesiis reperiretur. At id quam absonum sit, quis non intelligat? an vero, quia singulares nonnullae per orbem ecclesiae aut ignorabunt, aut silebunt, propterea lucerna sub medio retinebitur, osve obstrnetur ecclesiae universae, quin credita sibi eloquia, qua jussa est auctoritate promulgare, ac super tecta praedicare valeat? probe iccirco laudatus scriptor respondet, jamdudum Irenaeum, et Tertullianum propositae quaestioni occurrisse; qui, „ nempe ajunt, eo in casa judi- „ candum esse, eam traditionem esse divinam, quae repe- „ ritur in praecipuis, et apostolicis ecclesiis, in quibus in- „ terrupta non fuit episcoporum successio. „ Horum illa testimonia recitat, quae sunt a nobis prolata, monetque inter has ecclesias ex eorumdem sententia Romanam ecclesiam tenere principem locum, *cujus ordinatione, ac successione ea*, quae est ab apostolis in ecclesia traditio, et veritatis praeconizatio pervenit usque ad nos.

Eodem ex capite, seu immunitate ab omni errore primatus dignitatem potissimum *Theodoretus* repetit *epist.* 116, ad Renatum, dum ait, romanam ecclesiam *habere ecclesiarum, quae in toto orbe sunt, principatum multis nominibus: atque hoc ante omnia, quod ab haeretica tabe mansit immunis.* Nec mirum, siquidem in ea, ut ait *Chrysologus epist. ad Eutychem, quae refertur 1 p. concil. Calcedon.* „ Beatus Petrus, ut in „ propria sede et vivit, et praesidet, praestatque quaerenti- „ bus fidei veritatem. „ Quod quum aliis multis, tum Agathonis luculentissima auctoritate inferius proferenda confirmatur.

Ad apostolicas etiam ecclesias Thusciae episcopos revocat *Pelagius I, apud Baron. ad an.* 556, *n.* 31: „ B. Augusti-

collatione sponte sua emergit, lucetque per se se Augustini mens in ea celebri sententia, eademque clarissima, cui quaesitis undique contortis interpretationibus tenebras offundere perperam nituntur supremae pontificiae auctoritatis oppugnatores.

„ nus, *inquit*, dominicae sententiae memor, quae fundamen-
„ tum ecclesiae in apostolicis sedibus collocavit, in schismate
„ esse dixit quicumque se a praesulis earumdem sedium aucto-
„ ritate, et communione suspenderit; nec aliam manifestat
„ esse ecclesiam, nisi quae in pontificibus apostolicarum se-
„ dium est solidata radicibus „. Omnium porro istarum radicum, ut animadvertit *christianus Lupus com.* 9, *p.* 88, radix est romana ecclesia, ac ejus episcopus, de quibus idem *Augustinus* scribit ad quosdam *donatistas*, *in romana ecclesia semper apostolicae cathedrae viguit principatus.*

Rursum de istis apostolicis ecclesiis *idem scriptor pag.* 89:
« Omnes, *inquit*, sunt communionis radices, nempe sibi sub-
« ditis ecclesiis, ac populis. Hinc et ipsae habent altiorem
« radicem, apostolicam sedem, romanam ecclesiam . . .
« quod ipsam Dominus super unum sanctum Petrum funda-
« verit, atque ita in ipsa catholicae unitatis originem, et ra-
« tionem posuerit; ejus episcopatum omnibus episcopatibus,
« atque ecclesiis fecerit esse, ut solem radiis, ut rivis fon-
« tem, et radicem ramis supra nobis dixit sanctus Cypria-
« nus. » Pergit idipsum confirmare sanctorum aliorum auctoritatibus; ac demum notat, hoc ipsum sic et Donatistis ipsis notum fuisse « ut paucis suis Romae ob negotia morantibus
« Afris crearint episcopum, ipsumque illic in (nescio quo)
« monte, aut rupe latitantem appellarint pontificem romanum.
« Sciebant sine romani pontificis communione esse non posse
« veram ecclesiam. At istud pontificis spectrum fideles romani
« per jocum appellabant episcopum Montensem, aut Rupita-
« num. Hinc et omnes Donatistae ab eadem fideli urbe ap-
« pellati fuerunt Montenses, ac Rupitani. »

Innumera alia proferri possent in eamdem sententiam veterum testimonia; nec pauca ipsi, prout se dedit opportunitas, identidem in hujus lucubrationis decursu protulimus. Hoc loco unum nobis propositum fuit, ut oculis aequi cujusque aestimatoris subjiceremus. I. Quantum a priscae traditionis auctoritate recedat nova haec opinandi ratio, quae in causis fidei non alias propemodum pontifici romano partes concedit, quam ut ecclesiarum sensum roget, ac ferat. II. Quam secum ipsi pugnent opinionis ejusdem auctores, vel suffragatores, qui ad fidei judicium singularum omnium, vel fere omnium ecclesiarum suffragia expetant, dum ex alia parte fidei veritates in plerisque interdum ecclesiis sic turpiter deformari, ob-

scurarique contendunt, ut ab illis ipsis ecclesiis veritas non solum non teneatur, sed potius acriter oppugnetur. III. Quam parum congruenter agant, qui, dum se ostentat episcopalis dignitatis acerrimos vindices, eam sic deprimunt, ut episcopos haberi velint suarum quosque plebium sensus spectatores, ac testes; ut quos Christus magistros posuit, eos ipsi faciant ecclesiarum aliquo pacto discipulos.

## POSITIO XV.

« Haeresis Lutheri jam ante concilium Tridentinum prae-
« eunte Leone X, pontifice maximo ab ecclesia irrevocabiliter
« damnata fuit. »

ANIMAD. Cavere imprimis videtur Febronius, ne irrevocabilis haec Lutheri damnatio uni apostolicae sedis judicio accepta referatur. Notat, Lutherum an. 1520 a Leone X. damnatum fuisse: ei damnationi eodem anno universitates coloniensem, et lovaniensem, sequenti vero etiam parisiensem subscripsisse; agnitum quidem sive ab hac academia, sive a parisiensi synodo an. 1528, per Lutherum *extinctarum quondam haereseon cineres*, *exsuscitari*; attamen additum ab utraque: « Negandum non esse, lutherum ex prono suo, et fer-
« tili ad novitates ingenio etiam plures novas ante inauditas
« haereses produxisse. » Sed jam quod attinet ad academiarum sententias, quamvis illae pro praestanti, qua florent, doctrinae laude magnum auctoritatis pondus afferant, non ideo tamen judicium proprie dogmaticum constituere, facile Febronius ipse consentiet, qui hoc proprium episcopalis ordinis tuetur.

Refert deinceps, edicto Caroli V, an. 1521, quo bullae Leonis papae doctrinas Lutheri damnatis insistitur, eam bullam per varios Germaniae locos, signanter Lovanii, Coloniae, Treviris, et Maguntiae publicatam esse.

Et continuo: « Taceo, *inquit*, dioecesanas synodus Tre-
« virensem, et Augustanam an. 1548, Argentinensem an.
« 1549, Coloniensem, et Cameracensem an. 1550, quibus
« errores Lutheri proscripti sunt; sed non praeteribo *pro-*
« *vinciales* anno 1549, Moguntinam, Trevirensem, et Colo-
« niensem, quippe quae provinciae totam pene Germaniam
« sacram complectuntur, quae omnes cum prioribus de

« eodem argumento sunt, scilicet de damnatione doctrinarum « Lutheri. »

Tum concludit: « Sic Germania est theatrum, in quo « orta, et propagata est haeresis Lutheri: eadem est thea- « trum, quo illa proscripta fuit adhaesione corporis suorum « episcoporum judicio, et damnationi per romanum ponti- « ficem factae aliis episcopis saltem tacite assentientibus, quae « adhaesio una cum tacito reliquorum consensu constituit ve- « rum, et finale judicium ecclesiae dispersae. »

Itaque adhaesionem episcoporum Germaniae repetit praecipue Febronius ex tribus illis provinciarum synodis, quae totam pene Germaniam sacram complectuntur. Quod si ita est, sponte sua consequitur, ante illas synodos adhaesionem, qua *finale* judicium continetur, aut nondum habitam fuisse, aut saltem non satis idoneo, firmove argumento patefactam: quo posito et istud aliud consequitur, ante an. 1549, quo illae synodi habitae sunt, ad Lutheri errores irrevocabiliter damnandos nullum adhuc *finale* judicium prodiisse.

Atqui haec consectaria, tametsi expositioni Febroni plane consentanea, non potuere Febronio ipsi non absurda videri. Sic itaque pergit disserere: « Manet proinde fixum, « etiam novas Lutheri haereses (ut de recoctis, jam ante « Lutherum proscriptis, non loquar) ante concilium Tridenti- « num serius convocatum irrevocabiliter damnatas fuisse, « quamvis praecisum, et fixum tempus aegre determinari « valeat, quo moralis illa unanimitas corporis germanici ad- « haerentis bullae Leonis X, perfecta fuerit: quandoquidem « eam in annum 1549, idest epocham praedictarum provin- « cialium synodorum differri nollem; neque enim non potuere « catholicae ecclesiae totam illam errorum massam ocius non « perhorrescere ».

Jam videat quisque paullo aequus rerum aestimator, quam bene ista conveniant. Corporis germanici adhaesionem potissimum repetit Febronius ex illis synodis provincialibus, nec certius ejusdem, aut luculentius monumentum proferre valet. Hic vero adhaesionem ipsam in id usque tempus differri nollet. Ergo eam extitisse oportebit, antequam ea existerent, per quae illam existere oportebant. Cujus rei argumento est, quod ab ea epocha discedens Febronius nullum amplius praecisum tempus reperire valet, quo moralis unanimitas perfecta fuerint. Quod si vir bene doctus, qui nunc totam rerum

tunc gestarum seriem pacato, quietoque animo revolvere, ac perpendere valet, non tamen in longo eo intervallo tempus ullum notare potest, quo moralis unanimitas aut perfecta sit, aut saltem certis notis, et indiciis patescere potuerit, quid de illis existimandum, quos contigit turbulentissimis illis temporibus in medio disputationum aestu versari? ergo donec certo ipsis constare potuerit de morali unanimitate, qua finale judicium continetur, incerti, ac fluctuantes haerere debuerunt; nec habere certum quidquam, et fixum, in quo tamquam in constanti, et irrevocabili fidei regula conquiescerent. Donec enim non prorsus constaret, an irrevocabiliter damnatae essent doctrinae Lutheri, suspicio semper aliqua suboriri poterat, num forte finale judicium latis ante judiciis omni ex parte responderet, qua manente suspicione firmus consistere haud poterat assensus ille fidei, qui contrariis veritatibus debebatur. Quis porro catholicus ferre possit, eum aliquando statum ecclesiae fuisse, ut ancipites potuerint esse fideles (quod vel scribere horret calamus), num pontificiis decretis, an potius lutheranis doctrinis audientes esse deberent?

Sed frustra laborat Febronius in exquirenda epocha, qua de finali adversus Lutheri errores judicio plane constiterit. Nullus de hac post Leonis X, bullam dubitandi locus fuit. Pontificio decreto catholicae ecclesiae nulla suscepta ulterioris unanimitatis pervestigatione acquieverunt. De corporis germanici adhaestione minime solliciti fuere patres Lugdunensis provincialis concilii an. 1527, quum de lutheranae haeresis impietate gravissime conquesti omni ope sibi enitendum ducerent, ne a propinquis regionibus in Gallias pervaderet; juberentque adeo, ne quis Lutheri, ejusque sequacium dogmata, aut alias perversas, reprobatasque doctrinas docere, aut defendere quoquo modo auderet. Concilium provinciale Bituricense ann. 1528, Lutheri dogma reprobat, seu potius pro reprobato habere se testatur: quo fundamento? quod fuerat *a sacrosancta sede apostolica jampridem reprobatum.* Synodus Augustensis an. 1548, praecepit, ac mandat universo clero, ac populo: « Ut in sancta fide catholica, quam divina clementia, et « sanctissimorum hominum praedicatione secundum praedi« ctae sanctae sedis, (cujus primatum paullo ante asseruerat) « puram, et incorruptam traditionem majores nostri acce« perunt, constantes, firmique permaneant. » Non aliam sibi

quaerendam veritatis regulam putavit haec synodus, nisi puram, et incorruptam sanctae sedis traditionem. Consentit decretum num. 5. editum: « Ut catholica doctrina, atque di-
« sciplina ecclesiastica melius conservetur, statuimus, atque
« ordinamus, ut ordinandi super haeresibus hoc tempore ja-
« ctatis, quid de illis, et contra quid de romana catholica,
« et apostolica ecclesia sentiat, diligenti examinatione explo-
« rentur ». Eo scilicet spectabant patres, ut eorum subditi
« Orthodoxam fidem, sedisque apostolicae, a qua (inquiunt
« n. 31.) fidei christianae incunabula traximus, auctoritatem,
« ut hactenus factum ab eis fuit, ad gloriam onnipotentis
« Dei tueantur ».

Quid plura? edicto ipso Caroli V, ann. 1521, quo ut fatetur Febronius, bullae Leonis X insistitur, Lutherus pro haeretico habetur. Qua de re *Natalis Alexander hist. eccl. Sec. XV et XVI, c. 2, artic. 11, §. 4, num. 4*: « Caesar edi-
« ctum edidit de consensu septemvirum, et omnium sacrii
« imperii principum, ordinum, et statuum, quo Martinum
« Lutherum ut membrum ab ecclesia Dei abalienatum, ut
« obstinatum schismaticum, et notorium haereticum habendum
« decernit ».

At nec silentio praetereundae, quas praecipue commemorandas censuit Febronius. Provinciales synodi an. 1549, Moguntina, Trevirensis, Coloniensis. In his nullum dubitationis indicium, quin velut damnatae jam, ac reprobatae habendae essent, haberenturque Lutheranorum doctrinae. Speciatim vero insigne prorsus, maximeque ad hanc rem, causamque pertinens decretum edidit Trevirensis, e quo non abs re fuerit pauca haec descripsisse. « In confesso est, testan-
« tibus nimirum sanctae ecclesiae patribus, ac re ipsa cla-
« mante, Christi apostolos Petrum, et Paulum Dei sanctum
« evangelium in sanguine quoque ipsorum signatum roma-
« nae ecclesiae reliquisse, atque in illius fidem ecclesias om-
« nes, quae ubique sunt, fideles in toto orbe terrarum re-
« ligiose conspirasse, atque societate sacramenti confoedera-
« tas, et conjunctas esse. Itaque quum ad nos per episcopo-
« rum successionem perpetuo continuata ea fides pervenerit,
« non dubitamus, hanc unam, eamdemque esse, atque adeo
« veram fidem, quae ab apostolis ipsis in veritate est tradita,
« et usque nunc religiose semper custodita, et in catholica
« ecclesia semper conservata. Nihil proinde aliud credendum,

« tenendum, aut docendum est, nisi quod sancta romana « tenet, et docet ecclesia omnium consentientium ecclesiarum « mater, et magistra. Eum vero, qui a fide catholicae, et « romanae ecclesiae recedit, necesse est a veritate, et capite « deficere ».

Atque id quidem antiquae suae, ac per multam episcoporum successionem continuatae traditionis praeclarissima trevirensis ecclesia velut hereditarium monumentum posteris reliquit, istudque, si quem alium, praesertim decet, epicopum myriophitanum pro amplissimo dignitatis gradu, quem in ea ecclesia obtinet, non solum non defugere, sed velut sacrum depositum sibi a majoribus commendatum sancte custodire, ac pro viribus sartum, tectumque tueri, ac defendere.

## POSITIO XVI.

„ Ecclesia a Christo habet auctoritatem judicandi de sen„ su, seu doctrina propositionum, librorum, et auctorum, „ nec non fideles compellendi ad subcribendum suae sen„ tentiae. „

ANIMAD. Docet, hanc auctoritatem *in corpore pastorali residere, seu penes eos, quibus incumbit munus, et obligatio regendi, et docendi fideles in iis, quae ad salutem pertinent, idest pastores ecclesiae*. Usumque hujus auctoritatis multis ex antiquitate petitis exemplis confirmat.

Perspicue adstruit, teneri fideles jure conscientiae judicio ecclesiae acquiescere, nec religiosum, quod vocant, silentium sufficere: *Etenim verum, ac internum assensum ecclesia postulat, non dolosam et mendacem subscriptionem*. Addit tamen, *non deesse theologos plane catholicos, qui ecclesiae tributam esse infallibilitatem in factis dogmaticis, negant*. Quod sane sine multa reprehensione praetereundum non erat, nec omnino conciliari potest cum jure, quod ecclesiae palam Febronius attribuit, veri, ac interni assensus exigendi.

Demum celebris Muratori de hac re sententiam profert in hanc modum. „ Jansenii factum (verba sunt Febronii) *ad* „ *fidem* non pertinere, probat etiam sub nomine Lamindi Pri„ tanii celebris Muratorius de ingeniorem moderat. l. 1, c. „ 20, dicit tamen, debere omnes, et singulos fideles judicio „ sedis apostolicae acquiescere corde, et ore, quia hoc de„ finire pertinet ad auctoritatem ecclesiae *circa disciplinam*. „

Quod ait Lamindus Pritanius, debere fideles omnes judicio sedis apostolicae corde, et ore acquiescere, rectissime ab eo dictum est. Quod merae disciplinae sit judicium, quod in factis dogmaticis fertur ab ecclesia, id vero perspicue refellit Febronius ipse hac sua sapienti observatione p. 97: „ Ex „ ista rei serie apparet, decisionem controversiae Cyrilli cum „ Nestorio, *quae erat controversia fidei*, factam ab Ephesina „ generali Synodo totam esse fundatam in collatione episto- „ larum Cyrilli non aliter controversiam hanc decidisse, quam „ interpretando utramque epistolam, et illam quidem Symbolo „ consonam, hanc dissonam pronunciando. „ Videat jam Febronius num satis catholicum se doctorem probet, quisquis ab ecclesia conetur auctoritatem illam depellere de factis dogmaticis certo, nec errori obnoxio judicio decernendi, quam adeo illustri facto, et exemplo oecumenica synodus ephesina comprobavit.

## POSITIO XVII.

„ Constitutioni *Unigenitus*, ut dogmatico sanctae sedis, „ et universalis ecclesiae decreto, omnimoda ab omnibus obe- „ dientia debetur. „

ANIMAD. Agnoscit, ecclesiae jus esse adigendi fideles, ut suae sententiae subscribant, « non solum quum singulae « propositiones damnantur *ut haereticae*, sed etiam dum plu- « res sub diversis, et indeterminatis qualificationibus confi- « guntur, et prohibentur, ut ajunt, in globo . . . . itaque « per tamen ecclesiae definitionem firmum stat, eas, pro- « positiones quocumque titulo, seu rubrica damnatas esse rej- « iciendas, quippe quod ex eisdem queadam sint *haereticae*, « quaedam *erroneae*, quaedam *scandalosae ec*, atque in id « fertur assensus auctoritati debitus. Quaenam vero censurae « nota singulis conveniat, doctoribus inquirendum et assignan- « dum relinquitur, donec ab ecclesia specialius id fuerit de- « terminatum. « Recte huc usque. Verum subjungit: „ Po- „ sterior haec observatio omnino necessaria impedit, quominus „ laudata constitutio pro *regula fidei* haberi hactenus valeat, „ sed *morum* tantum. „

Fatetur tamen Febronius, constitutionem *Unigenitus*, prout est a clero ipso gallicano declaratum, *esse revera, et agnosci pro dogmatico universalis ecclesiae decreto*. In decreto porro

dogmatico non sola via inest regulae morum; siquidem hujusmodi judicio propositiones sic proscribuntur, ut quamvis non plane constet, quae cuique censura conveniat, unusquisque tamen intelligere possit, ac debeat, nullam esse, quae non alicui ex inflictis notis subjaceat, omnesque proinde aliquid continere, quod catholicae, sanaeve doctrinae adversetur. Quumque id judicium non tantum ad componendos mores, sed etiam ad tuendam fidem spectet, atque ad ea rejicienda, ex quibus fidei, catholicaeque doctrinae periculum, ac detrimentum imminet, non satis vim ejusmodi exprimit, qui non aliud in eo, quam simplicem regulam morum agnoscit.

Nec sequitur, constitutionem *Unigenitus* nonnisi ut simplicem regulam morum ab illis haberi, quos laudat Febronius, qui eam *judicium ecclesiae dogmaticum, et irreformabile* potius, quam *regulam fidei* appellare maluerunt. Haud quippe alienum est, illos existimasse, nomen hoc *regulae fidei*, quum strictissimo sensu accipitur, eis tantum definitionibus convenire, quibus aliqua propositio singillatim, ac expresse damnatur velut *haeretica* adeo, ut opposita enutiatio dogma contineat fide divina determinate credendum; reque sic definita nullus ulteriori judicio locus relinquatur. Porro ubi propositiones *in globo*, ut ajunt, damnantur, nondum habetur ultimum illud judicium, quod ecclesia ferre de illis queat, quo nimirum ipsa definiat insuper, ac declaret, qua speciatim nota unaquaeque proposito sit afficienda. Quo non tollitur, quin regulae fidei appellatio paullo latiore sensu jure, ac merito transferatur in ea judicia, quae ad fidem tuendum pertinere, nec Febronius ipse diffitetur. Quo circa minus haerendum hoc loco censeo in iis persequendis, quibus cum recentis memoriae scriptore evincere nititur, regulae fidei appellationem in concilii provincialis romani acta irrepsisse, quod aliude longiorem disputationem flagitaret, quam praesentis instituti ratio patiatur (1).

(1) Quamquam apud aequos rerum aestimatores ambigendi locus superesse nullus deinceps potuit, posteaquam S. M. Benedictus XIII, qui acta hujusce sui concilii summa cura, et diligentia recognovit, ea ipsa de re rogatus ab archiepiscopo ebredunensi expressis verbis rescripsit: decreto, quale typis editum est, fidem prorsus habendam, cui nimirum et ipse pontifex, ex caeteri patres concilii subscripsissent. Quam epistolam manu pontificis ad se praescriptam,

Ad extremum testatur Febronius, quae de constitutione *Unigenitus* scripsit, ea ut privatum hominem *in reverentiam summae sedis, et constitutionum ejus scripsisse, quin damnare audeat ea supremorum magistratuum mandata, quibus ad asserendam regnorum tranquillitatem de his, et similibus controversiis in publico abstinendum jubetur*, subjungitque: „ Verum „ haec ad ea pertinent, quae de jure placiti secularibus prin„ cipibus in spiritualibus quoad certum modum, certosque „ fines competente a jurisconsultis traduntur. „ Qua de re pauca se inferius dicturum pollicetur (1).

Unum igitur interea hic animadvertemus, constitutionem *Unigenitus* e Febronio propugnati tamquam dogmaticum sanctae sedis, et universalis ecclesiae decretum. Quo fit, ut in ejus auctoritate asserenda ratio et habenda fuerit reverentiae non solum, quae summae sedi, sed et quae universali ecclesiae ab omnibus debetur. Quid porro debitum hujus reverentiae officium ab homine catholico in spiritualibus postulet, Melius, ac tutius a conciliis, et patribus, quam a privatis auctoribus Febronius intelligere poterit. Verum de his et nos pauca subjungemus, ubi pauca illa ea recurrent, quae ille pollicetur.

datamque die 8 junii 1726, archiepiscopus et ipso tempore cum aliis praesulibus communicavit, ac deinde an. 1731, publica pastorali sua institutione ad omnem futuri temporis memoriam commendavit.

(1) Paucis tota res absolvi potest. Extat (act. 15.) apostolorum decretum, quo divino afflante spiritu definita quaestio est de legalibus Antiochae suborta. Decreti nullo saecularis potestatis interventu facta est promulgatio, peto justa ne, an injusta? Injustam si dixeris, reum te facis detestabilis, execrandae contumeliae in spiritum sanctum, quo auctore apostolicum editum est, promulgatumque decretum: quippe scriptum est: *Visum est Spiritui Sancto, et nobis.* Sin justam fateri cogeris, simul et cogeris legitimam in apostolis ejus decreti, nulla aliunde petita venia, ferendi, ac promulgandi potestatem fateri. Quam potestatem apostolis divinitus traditam in successores eodem jure propagatam plane demonstrat vel a primis ecclesiae saeculis multiplex illa series, et continuatio decretorum de omni re spiritali, et ecclesiastica, quae a conciliis, pontificibusve nativa, nec aliunde, quam a Christo quaesita auctoritate prodierunt. De hac ecclesiae potestate nulli alteri potestati obnoxia plenius in *Confut.* et in ea, quae subsequuta est, *apologia compendaria*, *in praes.* Quin et a Febronio plures in rem eamdem auctoritates extremis positionibus prolatus vidimus, quas tamen solitis artibus eludere postmodum, at frustra eludere nititur.

## POSITIO XVIII.

« Quae ad ecclesiae statum pertinent, si quid dubita-
« tionis fuerit obortum, ad romanum pontificem referendum
« est. »

ANIMAD. Hujusmodi relationem exempla profert ex remotissima antiquitate, atque jus pontificis esse, ut *ad Petri apostoli sedem de singulis quibusque provinciis Domini referant sacerdotes*, evincit non auctoritate tantum sardicensis concilii, sed facto ipso Cypriani, *quem*, ait, *forte hic nonnulli opponent*; tum epistola Coelestini ad episcopos Illyrici, quin et ipsiusmet Justiniani ed Epiphanium constantinopolitanum *l.* 7, *C. de Sum. Trinit.*

Deinceps incipit aliquantum tergiversari, eoque spectare, ut auctoritatis vim, quae in pontificum responsis eminet, imminuat, seu potius infringant. Scilicet descriptis ex Innocentii I, epistola ad Victricium Rothomagensem paucis hisce verbis, quibus « Pontifex responsa dare se ait, *non quo nova « praecepta aliqua imperentur, sed ea, quae per desidiam « aliquorum neglecta sunt, ab omnibus observari cupiamus, « quae tamen apostolica, et patrum traditione sunt constituta.* » Ex hoc peculiari rescripto ad pecularia Victricii quaesita minus attentis dialecticae regulis in hanc generalem conclusionem descendit, seu verius praecipitat, « responsa ea fuisse « veluti instructiones ad directionem quaerentium, seu refe« rentium ad normam canonum, et antiquae traditionis. » Atque id quidem ex auctoritate *Petri de Marca l.* 7, *c.* 13, *n.* 4, simul tamen non dissimulat, plus quidam a D. Rautenstrauch pontificium responsis tributum fuisse, nimirum « ea « responsa non simplicis tantum *consilli* vicem subiisse, sed « veluti *decisiones* ex canonibus, et traditione peritas acci« piendas esse, ad quarum etiam observationem adstricti es« sent episcopi. » Qua de re pollicetur Febronius, dicturum se positione sequenti.

Nonnulla interim hic animadvertenda. Quod pontificum responsa non consilii tantum, aut merae institutionis, ut innuit Febronius, sed pracepti, ac decisionis vim haberent, adeo perspicuum fit cuique rescripta inspicienti, ut D. Rautenstrauch minime dubitaverit idipsum, palam, aperteque fateri. Quod vero decisiones istae pontificum sic ex canonibus, et

traditione peritae innuantur, ut inde tota vis penderet, qua episcopi ad earum observationem adstricti tenerentur, id porro non sine aliqua aut explicatione, aut etiam reprehensione praetereundum.

Equidem ex epistolis Innocentii I, facile intelligimus, quanta cura, et diligentia in id incumberet sedes apostolica, ut ecclesiastica instituta sancte, ac religiose ubique servarentur; simul vero docent, unde petenda esset origo, forma, norma ecclesiasticae disciplinae. Perspicua sunt verba Innocentii, quae haud par fuissent a Febronio sileri, utpote quae proxime antecedunt, explicantque pauca illa, quae superius sunt ab eo recitata: « Propter eos igitur (inquit Innocentius Victricium « alloquens), qui vel ignorantia, vel desidia non tenent ec« clesiasticam disciplinam, recte postulasti, ut in illis par« tibus istiusmodi, quam tenent ecclesia Romana, forma ser« vetur, non quo nova praecepta aliqua imperentur etc. » Latius vero idem pontifex *epist. ad decentium*: « Quis enim, « *inquit*, nesciat, aut non advertat id, quod a principe apo« stolorum Petro romanae ecclesiae traditum est, ac nunc « usque custoditur, ab omnibus debere servari; nec superin« duci, aut introduci aliquid, quod aut auctoritatem non « habeat, aut aliunde accipere videatur exemplum? » ..... Et post pauca: « Oportet, eos hoc sequi, quod ecclesia ro« mana custodit, a qua eos principium accepisse non dubium « est, ne, dum peregrinis assertionibus student, caput insti« tutionum videantur amittere. »

Quibus ex epistolis merito sic *Severinus Binius* concludendum censuit: « Unde constat, pios, et doctrina spectatos « sanctissimos episcopos, quantumvis ad informandam ple« bem ecclesiasticis institutis ipsi sibi sufficere videri possent, « ex fonte tamen originario aquas haurire solitos esse, quod « nimirum scirent, majoris roboris, et auctoritatis esse id, « quod ab apostolica sede petitum constaret . . . . . eos« demque ad sedis apostolicae doctrinam, tamquam ad di« vinum semper in Petro loquens oraculum, convenire solitos « esse; illud firmum, solidumque existimantes, quod tantae « sedis auctoritate comprobatum intelligerent. »

Hinc si Febronius ex hoc jam loco innuere vellet, vim quam habent rescripta pontificum, non tam ex auctoritate pontificia pendere, quam ex canonibus, quorum observatio rescriptis illis commendatur, magnum incautis errandi peri-

culum crearet. Contrarium quippe Constat Siricii auctoritate, quam ex P. Constant superius hanc in rem protulimus, cui adjungenda hilari etiam auctoritas in concilio Romano: „ Nul„ li fas sit sine status sui periculo vel divinas constitutiones, „ vel apostolicae sedis decreta temerare. „ Sed de his Febronius iterum dicturus est posit. sequ.

„ Alium adhuc finem habebant, inquit p. 110, episco„ porum, et synodorum ad romanum pontificem relationes, „ ne scilicet pontifex ipse, aut qui in ejus communione per„ sistunt, ignoranter communicent iis, qui ab aliis episco„ pis, aut synodis excommunicati sunt. „ Quod sic explicare pergit, ut innuere videatur, non alias ea in re pontificis partes fuisse, nisi quod ad evitandam subreptionem synodi, et episcopi, quos excommunicaverant, sedi romanae denuntiabant, ut hoc medio ab omnibus devitarentur. At aequum non erat dissimulare, qua in ejusmodi synodorum, episcoporumve judiciis auctoritate uterentur, ac pollerent Romani pontifices, quae auctoritas a concilio Sardicensi sic sancita est, ut non ab eo primum instituta, sed agnita, et confirmata fuerit, prout latius a *Natalis Alexandro* explicatur, et invicte comprobatur *Dissert. in Con. Sardic.* Verum, quia de his Febronius aliis adhuc locis dicturus est, nobis quoque ad ea loca necesse est nonnulla reservare.

Demum p. 113, vehementer cupere se ostendit, ut concilia provincialim singulis trienniis ex Tridentini praescripto celebranda restituerentur. Cur vero ad id optandum moveatur, non dissimulat: quod nimirum „ tum demum ad sedem „ apostolicam relationi locus esset, si illic ( causae ) finiri „ non possent, uti ad episcopos illirici scripsit Sixtus III. „ apud Coustant col. 1272. „ Quo posito magna spes ostenderetur fore, ut hoc relationum onere aliquando tandem ecclesiae, et episcopi levarentur: etenim „ quis credat, (utitur hic Febronius verbis Benedicti Oberhauser) „ unicuique pro„ vinciae gratiam sancti spiritus defuturam, qua aequitas a „ Christi sacerdotibus et prudenter videatur, et constantis„ sime teneatur, ut romanis relationibus infinitus locus de„ tur? (1) „

(1) Deprompta ex parte videntur haec verba ex epistola concilii Africani ad papam Caelestinum, quae extat ap. Labb. tom. 2, col. 1364, edit. Ven. Sed, quae ibi dicuntur de appellationibus, detor-

Mirum, viris alioquin nec incautis, nec indoctis talia quandoque excidere! Quid? Num forte Sancti Spiritus gratia priorum aetatum synodis, episcopisve defuisse censebitur, qua et ipsi quid aequum esset, et prudenter viderent, et constanter tenerent? Attamen frequentissimum illis aetatibus romanarum relationum usum agnoscit Febronius p. 115. Censet forte Oberhauser, et cum eo Febronius, Spiritus Sancti gratia caruisse sanctissimos illos sacerdotes, quos paullo ante laudavimus, Decentium, Victricium, Exuperium, himerium, quos vel ipsa miraculorum gratia illustrabant, quibus tamen nihil antiquins erat, quam ut in omni dubitatione ad apostolicae sedis, idest ad divinum Petri oraculum confugerent? Isti scilicet interiori sancti spiritus unctione edocti non sciebant modo, verum et sentiebant, nihil hierarchico ecclesiae statui a Christo constituto congruentius esse, quam ut arctissimo semper vinculo ecclesiae per orbem diffusae cum centro unitatis cohaererent, isque nexus perenni, nec unquam interrupta communicatione firmus, indivulsusque teneretur. Id ipsum ex Irenaeo, Cypriano, Athanasio, Chrysostomo, Cyrillo didicerant, quorum sunt hac de re luculenta non minus, quam notissima testimonia.

## POSITIO XIX.

„ Decretales romanorum pontificum reverenter suscipien- „ dae, et sancte custodiendae sunt. „

ANIMAD. Videtur (saltem in speciem) Febronius agnoscere in summo pontifice potestatem ferendi leges disciplinae universales. Et hoc quidem necessario ei dicendum erat, nisi videri vellet catholicam sentiendi rationem prorsus abjicere. Verum hanc potestatem ex uno capite depromit, quod, quum ad canonum observantiam aut conservandam, aut instauran-

quet scriptor ad relationes, de quibus nulla ibi mentio. Quamquam nec in ea epistola jus impugnatur appellationum, sed in eis recipiendis rogant patres, modum quemdam institui. De appellationibus plura quidem in operis decursu congessimus. Verum nunc demum totum id juris in praeclarissima Pii VI. *Responsione super nuntiaturis* lucunter adeo explicatum est; tot invictis ex omni saeculorum memoria collectis auctoritatibus, et monumentis comprobatum, ut vel pertinacissimis obtrectatoribus omnem deinceps calumniandi aditum praecluserit.

dam iteratis subinde legibus, ac decretis opus sit, nec semper cogi concilia hoc nomine oporteat, ea potestas ad primatem ecclesiae jure divino pertineat. Quae verba, si proprie accipiuntur, significant, non alia legifera potestate pontificem pollere, quam quae in vindicandis canonibus versetur; ex quo illud consequens foret, antequam concilia cogerentur, et canones edicti essent, nulla ferendarum legum potestate pontifices praeditos fuisse.

Pontificii porro juris (quod tamen ad meram tuitionem canonum paullo ante coercuit) usum probat pluribus exemplis, nimirum Siricii, Zosimi, Caelestini. Tum concludit: „ Hae decretales partim ex se ipsis, et propria constituentium auctoritate vim legis habent, quales sunt illae, quas „ jam memoravimus, et aliae eis similes; partim etiam ex „ usu, et receptione nactae sunt. „

Ait itaque, decretales vim legis habere partim ex seipsis, et propria constituentium auctoritate; partim ex usu, et receptione. Illud primum ambigue dictum; nec enim apparet, an constituentium nomine pontifices intelligat, an concilia, e quibus canones prodierunt, ad quorum tuitionem videtur superius totam adstrinxisse legiferam potestatem pontificum. Istud alterum minus etiam congruenter dictum: usus quidem, seu consuetudo vim quandoque habet legis inducendae, aut abrogandae; at vim hanc non habet consuetudo ex sese, aut ex fluxu temporis, verum ex tacito, vel praesumto consensu Legislatoris. Tantum proinde abest, ut legislatoris imperium vires trahat ex consuetudine, quin potius totam, quam habet vim consuetudo, eam ex legislatoris nutu, seu consensu mutuetur. Neque satis vere, ac prudenter dicitur, legis a superiori potestate manantis vim ex subjectorum *receptione* pendere. Nam si populi acceptatio in republica necessaria fuit, ubi populus erat rex, id valere nequit ubicumque populus regem habet, seu principem, a quo suprema auctoritate regatur, ut proinde regnorum tranquillitati, ac paci merito infesta judicetur a sapientibus eorum opinio, quibus placet, multitudinis acceptationem accedere oportere, ut lata lex a principe obligandi vim nanciscatur. At de his in praesentia satis.

Verum ut appareat, quam parum in hac tota sermonis ambiguitate sibi constet Febronius, quo loco legiferam potestatem pontificum contrahit ad eum modum, quem paullo

ante vidimus, eo ipso praecipit generatim tenendum Gelasii decretum, quo haec potestatis contractio plane convellitur. Quippe sic decernit *Gelasius can.* 3, *dist.* 17: « Decretales « epistolas, quas beatissimi papae diversis temporibus ab urbe « romana pro diversorum patrum consultatione dederunt, ve- « nerabiliter suscipiendas esse. » Nulla hic *receptionis*, aut *usus* mentio. Consultationes generatim memorantur. Non ergo illae tantum, quae pro tuendis canonibus, ad apostolicam sedem referrentur, sed et quae novas emergentes difficultates continerent, quibus nova quadam ratione, et consilio prospiciendum esset. Laudat etiam *epistolam Innocentii I ad episcopos Carthaginensis concilii apud Coustant, col.* 888, qua nil proferri potest luculentius ad asserendam sedis Petri auctoritatem, *a quo ipse episcopatus, et tota auctoritas nominis hujus emersit.* De qua sede patrum instituta *non humana, sed divina decrevere sententia, ut quidquid quamvis de disjunctis, remotisque provinciis ageretur, non prius ducerent finiendum, nisi ad hujus sedis notitiam perveniret ec.* Quod plane confirmant Afri patres *epist. ad Theodorum papam*, cujus exordium ibidem a P. Coustant describitur. Utinam Febronius remotis ambagimus eam aliquando viem insistat, quam sic plane tritam majores nostri reliquerunt!

*Pag.* 116. Legum proprietates recenset depromtas *ex can. dist.* 4, quae quidem apud omnes sive theologos, sive jurisconsultos vulgatissimae sunt; nec minus civilibus, quam ecclesiasticis legibus conveniunt. Deinde sic statuit: « Quis autem « in tanta hominum, et terrarum diversitate, et subinde « contrarietate de his omnibus, eorumque applicatione me- « lius judicabit, quam episcopi singuli pro suis respective « ecclesiis, seu diocesibus? *Quis discernet, an nova lex pon- « tificia sit secundum naturam, et patriae consuetudinem utilis, « loco, temporique conveniens, nemini praejudicans?* Certe « episcopus, cui Deus regendam suam particularem ecclesiam « commisit. »

Deinceps Febronius, qui *duce canone* in omnibus velle se progredi pollicetur, jam non dubitat hic palam profiteri, modum quemdam adhibendum esse canonibus, qui de pontificum decretalibus reverenter suscipiendis loquuntur. Pergit enim vero: « Et quamquam canon ex concilio Triburiensi (*dist.* 19, *can.* 3.) desumtus duriorem videatur episcopali huic « examini praescribere modum, haud tamen, si usibus pro-

« vinciarum obfutura sint decreta romana, ea repudiare sim-
« pliciter prohibetur, inquit *Rautenstrauch sect.* 2, *c.* 1, §.
« 146. » Num id est canonem ducem sequi, an non potius duce Rautenstrauch a canone deflectere?

At primo quod veretur Febronius, ne decretum aliquod pontificium utilitatibus peculiaris cujusquam ecclesiae minus congruat, idipsum quoque de concilii generalis decreto evenire posse, nemo diffitebitur. An propterea singulari cuique episcopo hanc facultatem tribuet Febronius, ut generalis concilii decreta examini suo subjiciat; et, si quidem minus ea sibi, suaeve ecclesiae convenire judicaverit, jure suo repudiare illa simpliciter valeat? Quam sententiam auctoritati conciliorum Generalium adeo infestam, si animo imbibit Febronius, non eam ex antiquitate, non ex canonibus, aut ex ecclesiae constitutione, sed ex novis tantum magistris haurire potuit. Sane tota caussa, ob quam legis pontificiae repudiandae facultatem singularibus episcopis attribuit, haec est, quod episcopo Deus regendam suam particularem ecclesiam commisit, ad eumque propterea spectet de applicanda lege judicare. Atqui hoc in conciliaria non minus, quam in pontificia decreta torqueri potest; semper enim urgere poterit episcopus, ecclesiam se regere sibi a Deo commissam, ex quo si consequens est, ut pontificia decreta, etiam consequetur, ut conciliaria, quandocumque minus illa ecclesiae suae consentanea judicaverit, repudiare simpliciter valeat. Sed profecto haec ratio nec de conciliaribus, nec de pontificiis decretis valet. Nam, ut hic omittamus inquirere, num *mediate*, an *immediate* suam a Deo jurisdictionem episcopi accipiant, fatetur Febronius, non divino, sed ecclesiastico tantum jure suam cuique episcopo gregis portionem attributam fuisse, eamque regendam accipere cum potestate alteri superiori potestati subjecta, in quo catholici omnes conveniunt.

Praeterea non diffitetur Febronius, episcopalis auctoritatis usum, exercitiumque canonibus coarctari potuisse. Si ergo in ecclesia potestas est aliqua, cui episcopi subjici omnino debeant, repugnant certe, cuivis episcopo liberum esse pro suo judicio, et arbitrio legem repudiare, qua, qui superiori et potestate pollent, eos adstringere et volunt, et possunt. Insuper tali facultate constante, cui bono jam futura essent provincialia concilia, quae aliquando restitui vehementer Febronius exoptat? Et sane merito; siquidem ea mente, qua Tri-

dentini patres haberi ea statis temporibus exoptarunt, videlicet non ad scindendam, sed ad confirmandam unitatem, et disciplinam. Etenim, posteaquam conciliare decretum latum fuerit, adhuc episcopo cuilibet, utpote utilitatem suae dioecesis cognitori, et arbitrio integrum erit dispicere, utrum decretum ecclesiae suae conveniant, necne: quo casu, quum nonnisi episcopo probante admittendum sit, quid vetat, quominus episcopus proprio jure statuat, quidquid conciliari decreto statui posset?

Atque istic etiam meminisse oportebat, quod superius ex Barthelio Febronius descripsit, inter episcopos, qui late per orbem ecclesiis praesunt, *citius reperiri contentiosos, pertinaces, scientia inflatos, aut aedificantis scientiae expertes*, a quibus et fidei, et disciplinae totius perturbatio metuenda sit, nisi unius supremi capitis efficaci auctoritate in ordine, et officio contineantur. Jam vero si *varietas* illa, et *contrarietas* terrarum, et hominum justam auctore Febronio excusationem affert, ne superioris ejus auctoritatis decreta recipiantur, jam patens, et expedita via paratur episcopis istis, si qui sunt *contentiosi*, ac *pertinaces*, qua jactare in omnem se partem valeant, et quae minus placeant, quantumvis aequa, et salutatia legitimae auctoritatis jussa, detrectare. Quin potius, etsi nulli sint, quod libenter, ac facile credam, quales depingit Barthelius, pertinaces episcopi, tamen quis nescit, quam frequenter pro ingeniorum varietate contingat, ut in una, eademque sede successori displiceant, quae praedecessori placuere; et quae ab uno tamquam utilia, et propemodum necessaria judicata sint, ab alio nihil immutata rerum conditione velut noxia tamen, aut inutilia reprobentur? Ut proinde, si singulorum judicio superiorum decretorum receptio, vel repudiatio permittatur, necesse sit, omnem formam, ac speciem communis, constantisve disciplinae interire. An forte persuasum est Febronio, nusquam episcopo cuilibet instinctum Spiritus Sancti deesse, ubicumque de repudiandis romanis decretis agatur?

At forte inquiet, quis negaverit, evenire aliquando posse, ut romanum aliquod decretum utilitatibus peculiaris cujuspiam ecclesiae minus conveniat, aut etiam officiat? Nullum igitur suppeter remedium ad avertendum tam grave incommodnm? atqui paratum extat remedium, idque promtum, et saluberrimum. « Si cui vero (inquit Pius IV ad Tridentini mentem,

« cujus haec verba recitantur a Febronio p. 112. ) in iis ali-
« quid obscurius dictum, aut statutum fuisse, eamque ob caus-
« sam interpretatione, aut decisione aliqua egere visum fue-
« rit, ascendat ad locum, quem Dominus elegit, ad se em
« videlicet apostolicam, omnium fidelium magistram cujus
« auctoritatem etiam ipsa sancta synodus tam reverenter agno-
« vit. Nos enim difficultates, et controversias, si quae ex iis
« decretis ortae fuerint, nobis declarandas, et decidendas,
« quemadmodum ipsa quoque sancta synodus decrevit, re-
« servamus parati, sicut ea de nobis merito confisa est, pro-
« vinciarum necessitatibus ea ratione, quae commodior nobis
« visa fuerit, consulere (1). »

Vere testari ego possum, quam diligenter, quam caute sacra congregatio concilii occurrentibus ecclesiarum necessitatibus prospiciat in id semper intenta, ne quid de episcoporum juribus decedat, et salutaribus concilii decretis constituta disciplina sancte, fideliterque servetur.

Atque ex dictis intelligitur, parum prodesse quod ad extremum subjungit Febronius: « His positis pontificum con-
« stitutiones, non tantum quae vetera renovant, sed etiam
« quae nova constituunt, nisi gravis obstet caussa, ab epi-
« scopis reverenter suscipiendae, publicandae, et sancte cu-
« stodiendae sunt, » quandoquidem ea praemisit, quibus positis, obedientia, quae commendatur, quandocumque libuerit, eludi, ac detractari valeat. Sed in hac tamen confessione hoc saltem inest boni, quod testimonio minime suspecto magis, magisque confirmatur, a nemine, qui catholicus audire velit, negari posse, quin *decretales romanorum pontificum et reverenter suscipiendae sint, et sancte custodiendae.*

Sed nec istud omnino praetereundum, legis proprietates, quas recenset Febronius, non minus civilibus, quam ecclesiasticis legibus convenire; hanc vero praesertim, quod lex sit subjectorum utilitatibus accommodata. Id quippe et naturalis aequitas suadet, et omnium cum publici, tum privati juris interpretum summa consensione traditur. Jam in ampla

(1) Hoc ipsum argumentum copiose pertractat Benedictus XIV, de Syn. dioeces. l. 9. c. 8. « Cujus inscriptio: Quomodo, se ge-
« rere debeant episcopi erga apostolicam sedem, si quam forte pon-
« tificiam constitutionem de aliquo disciplinae capite pro suis dioe-
« cesibus minus opportunam esse censeant. »

ditione, quae principi longe, lateque dominanti pareat, *in multa illa terrarum, hominumve varietate, et subinde contrarietate*, quam Febronius supra memorabat, quis melius locorum, ac temporum opportunitates perspectas habere potest, quam incolae praecipui, aut magistratus, seu praefecti, qui singulis provinciis, aut etiam civitatibus, oppidis, et pagis praesunt, atque in publicarum, privatarumque rerum administratione versantur? Si ergo, quia cujuslibet singularis dioecesis utilitates nemini magis exploratae sunt, quam proprio episcopo, jus habet episcopus superioris legis repudiandae, siquidem eam suae dioecesi minus convenientem censueris, ex hoc eodem principio idem quoque jus in quolibet aut provinciae, aut pagi praefecto enascetur, ut sui principis universales leges accurate inspicere debeat, easdemque aut recipere, aut repudiare, prout eas publicae utilitati convenire, aut non convenire judicaverit. Quod quantum publicae tranquillitati consentaneum sit, Febronius ipse viderit.

## POSITIO XX.

« Summo pontifici jure divino competit jus indicendi, « dirigendi, et confirmandi universalia concilia. »

ANIMAD. Vix opus admonere, hac quoque explanatione Febronium ei parti favere, quae concilia auctoritatem prae pontificia extollit, eaque libenter argumenta praeterire, quibus pontificiae auctoritatis praestantia nititur. Sed haec in praesentia mittimus, quippe ille ad ulteriora progreditur.

Scilicet haec habet p. 122: « Porro duplex auctoritas ad « hanc conciliorum congregationem concurrere potest, et so- « let; ecclesiastica velut judex, et arbitra fidei, et religio- « nis; civilis, ut decreta fidei, et morum in forensi etiam « judicio vim legis publicae obtineat, et per omnes imperii « provincias exequutioni dari valeant. »

Haud scio, an Febronius certum hoc dogma in dubium vocare velit, decretis fidei, ac morum fideles omnes, quam late patet orbis christianus, ipsosque magistratus civiles adstringi, adeoque in ecclesia vigere, quemadmodum ab apostolicis temporibus viguit, potestatem non solum edendi ejusmodi decreta, sed ita etiam promulgandi, ut statim, atque in fidelium notitiam venerint, nemo eisdem sine fidei detrimento repugnare, vel obsistere valeat. Num ergo, postea-

quam decretum prodiit, quo propositio aliqua velut haeretica damnatur, et opposita veritas tamquam revelata, et fide divina credenda proponitur, adhuc suspensus haerebit vir catholicus, aut ei expectanda erit venia magistratus, antequam verbo Dei ab ecclesia proposito assensum praestare audeat? Atqui nec ipse magistratus vel punctum temporis haeresitare valet, quin se dubium in fide, atque adeo infidelem profiteatur. Quae apostoli ediderunt decreta fidei, et morum, eo ipso nullo civilis potestatis interventu plenam vim legis apud fideles omnes, atque in omni christiano judicio habuerunt. Quam porro potestatem a Christo apostoli habuere in rebus ad fidem, religionemque pertinentibus, haec favente Febronio in successores omni aevo duratura pertransiit. Sic ergo a Christo ecclesiae suae perennitati prospectum fuit, ut quod apostolis satis fuit ad plenam exequutionem decretorum fidei, et morum inter fideles, id in omne posterum tempus satis esse deberet.

Atque hic porro longe abest a Febronii mente mens, et sententia *Natalis Alexandri Dissert.* 28, *in* 4. *secul. prop.* 3, ubi objectionem expendens ductam ex epistola Constantii ad concilium Ariminense respondere non dubitat: « Veterem ecclesiae disciplinam ex illa epistola colligi nec posse, nec « debere, in qua Constantius ecclesiae decreta absque sua « approbatione edita prorsus irrita esse jubet: *Non enim*, « inquit, *illa vires habere poterit definitio, cui nostra statuta* « *testantur, jam nunc robur, et copiam denegari.* Et certe « longe a Constantini mente verba illa absunt, qui de causis episcoporum in concilio Nicaeno ait: *Mihi vero non est* « *fas, quum homo sim, ejusmodi causarum cognitionem ar-* « *rogare, praesertim quum, et qui accusantur, sacerdotes sint*, « *ut refert Sozom. l.* 1, *c.* 16. Longe etiam dissimilia sunt « verba illa Constantii verbis Valentiniani imperatoris, qui « contestatus est, *in causa fidei, vel ecclesiastici alicujus or-* « *dinis eum judicare debere, qui nec munere impar sit, nec* « *jure dissimili*, hoc est sacerdotes judicare, teste *S. Am-* « *brosio epist.* 32. »

De antiquarum synodorum convocatione haec tradit. p. 122: « Quod antiquae synodi generales fuerit indictae ab « imperatoribus, quorum ditione olim suberant omnes fere « totius ecclesiae partes, id non praetendebant facere ex jure « proprio *clavium ecclesiae*, quae illis non fuerunt a Christo

« traditae, sed vel ex intentione sopiendi motus publicos rei-
« publicae noxios, vel ex zelo religionis, quo consulere vo-
« lebant ecclesiae, ac fidei adversus exortas haereses, con-
« sopire dissensiones, et auctoritate conciliorum scandalis
« occurrere praestito etiam, ubi opus fuerit, sumtuum sub-
« sidio, cui indictioni, atque consilio summi pontifices an-
« nuentes praebuerunt assensum jam antecedentem, jam con-
« comitantem, jam subsequentem, et legatos ad synodos
« direxerunt. » Sed haec planius, copiosius, et accuratius explicantur *a V. Bellarmino lib.* 2, *de Concil. c.* 13 *et seq.* quae loca omnino videnda.

Aliqua porro etiam explicatione indiget, quod subjungit *Febronius pag.* 143: « Interim actus convocationis se solo
« spectatus nihil natura sua spirituale involvere videtur; proin-
« de nihil proibet, quin etsi pontifici jus convocandarum
« synodorum ex jure regiminis ecclesiastici competat, nihi-
« lominus ministerium, et auctoritas potestatis civilis ad il-
« lius exequutionem adhibeatur. » Nimirum actus convocationis non ita se solo spectari potest, quin ad aliquem finem referri intelligatur. Porro quemadmodum convocatio procerum regni ad celebranda comitia actus est publicae potestatis, sic convocatio praesulum ecclesiae ad ea tractanda, quae ad religionis statum pertinent, actus est ecclesiasticae potestatis; atque adeo spectato fine, ad quem refertur, omnino est in spiritualium actionum genere ponenda. Sed quum multis externis adjumentis plerumque opus habeat ejusmodi convocatio, in his quidem suppeditandis, ac praesidio suo muniendis laudabiliter auctoritatem suam civilis potestas adhibebit.

Subinde agit Febronius de caussis convocandi concilii extraordinariis etiam absque interventu pontificis, valdeque inhaeret sententiae, quam supsa indicavimus. (1) Quam disputatio-

(1) Inter caussas extraordinarias convocandi concilii absque interventu papae hanc etiam recenset Febronius p. 124: *Si de eo judicando agatur.* Quo loco minime praetereundum est, excepto casu haeresis, quae tamen in pontificem nonnisi ut privatum hominem cadere potest, quo de casu V. Bellarminus *de Rom. pont.* l. 2, c. 30, nullo alio eventu, nullave de caussa pontificem, saltem non dubium, nullius plane sive concilii, sive cujusvis alterius potestatis judicio subiacere posse. Quod late probat, et exequitur idem Bellarminus lib. cit. c. 26, et post Bellarminum Natalis Alexander hist. Eccles. saec. 6, Dissert. 1, tum et clarissimi ejus editores *animadversione subjecta §. unico* sic inscripto: « Quae in romana synodo

nem, ut jam dictum est, ea de caussa praeterimus, quod et longiorem sermonem postularet, et aliunde a doctissimis viris tota haec causa copiose, ac diligenter est pertractata. Videndus *Bellarminus loc. cit.*

Sed quod proprius causam nostram attingit, minime praetereunda, quae scribit alliacensi consentiens *Natalis Alexander hist. eccles. tom.* 8, *Diss.* 12: « Sedem apostolicam excludere ab examine, summoque judicio quaestionum fidei haereticum est. » Quippe jam sic statuerat alliacensis: « Ad sanctam sedem apostolicam pertinent auctoritate judiciali suprema circa ea, quae sunt fidei, judicialiter definire. » Cujus assertionis hanc affert probationem: « Ad illius tamquam ad supremi judicis auctoritatem pertinet in fide judicialiter definire, cujus fides nunqu m deficit: sed sanctae sedis apostolicae fides nunquam deficit . . . . . ec. « Ad quae haec subjungit *Natalis Alexander*: » Paullo aliter *S. Cyprianus* habet *lib. de unitat.* . . . . . « Qui cathedram Petri, super quam fundata est ecclesia, deserit, in ecclesia se esse confidit? . . »

## POSITIO XXI.

« Generalia concilia sortiuntur firmitatem independenter « a quacumque alia acceptatione. »

ANIMAD. Proposita quaestione, quanam certa, et clara regula concilia rite celebrata discerni ab aliis valeant, refert primum recentioris religiosi theologi responsum hisce verbis: « Si quaedam sint, de quibus prudenter dubitari queat, rite, « necne, ac legitime celebrata sint, *tunc ecclesiae judicium* « *attendendum est.*

Recte porro monet Febronius, ad illud ecclesiae judicium, quod in tali dubio desiderat laudatus theologus, a Bossuetio superaddi: *Cum sedis apostolicae confirmatione*, cui necessario clarissimi praesulis addito subscriptorem se praebet Febronius: „ Bene utique, *inquit*, si enim juxta tradita praecedenti

« gesta sunt in causa Symmachi, quaeque refert (Nat.) ex Ennodio, et Avito, plene demonstrant, romanum pontificum nec synodi « oecumenicae judicio subesse. Alia etiam in eam rem adnectun- « tur. » Plura et nos in explanationum decursu attulimus, plenius etiam in *Confutatione.*

„ positione in constituendo generali concilio omnino deside-„ ratur consensus pontificis, ille non minus requiretur ad „ explicandum dubium, num illud revera generale sit.„ Quamquam et existimo, laudatum theologum, dum ad ecclesiae judicium provocat, in eo ecclesiae judicio apostolicae sedis confirmationem potissimum spectasse.

Monet ad extremum: „ Porro, dum dicimus, concilia ge-„ neralia suam sortiri firmitatem independenter a quacumque „ alia acceptatione, id intelligimus *de decretis fidei, et mo-„ rum.* „ Quid ergo sibi vult Febronius, quum loquens ut supra vidimus, de ipsismet decretis fidei, et morum potestatis civilis assensum desiderat, ut in forensi judicio vim legis obtineant, et exequutioni dari valeant? (1)

## POSITIO XXII.

„ Concilium Tridentinum etiam in rebus disciplinae libe-„ rum fuit. „

ANIMAD. Ad caetera momenta, quibus hanc probat concilii libertatem, addit Racini testimonium, quem ait, scriptorem esse in hac parte minime suspectum; quo in testimonio legitur judicium, quod de Paulo Sarpio ferebat interpres ejus Courayerius, vocans eum, (prout verbis gallicis expressum refertur a Febronio) *catholique en gros, protestant en detail* Itemque non omittitur a Febronio judicium, quod ipse idem Racinius de Pauli famosa historia protulit, quam dicere non dubitat multis partibus vitiosissimam.

## POSITIO XXIII.

„ Causae criminales episcoporum per concilium Tridenti-„ num romano pontifici merito reservatae sunt. „

ANIMAD. Adstipulatorem se praebet hoc loco Febronius

(1) Ecclesiam constituendae disciplinae potestatem habere nulli alii potestati obnoxiam, manifeste patet vel ex ipso apostolorum decreto (act. 15.) in adnotatione ad Position. XVII. p. 272, memorato. In hoc ipso commentario potestatis hujusce immunitatem Febronius nonnullis locis asseruit, singulariter Posit. I. quod attinet ad electiones, ordinationes, deputationes sacrorum ministrorum, ut jam ei integrum non sit ab ea sententia discedere, quin a se ipse dissentiat.

Petro De Marca opinanti, sardicensibus canonibus *ansam*, *et originem juris romanae sedis ad canonica episcoporum judicia deberi:* Quos ille proinde sic interpretatur, ut velit, per eos « Episcopis in provinciali synodo damnatis permitti recursum « ad romanum pontificem, qui quidem de causa non judi- « cialiter cognoscat, sed indaget solum, an causa talis sit, « quae novum examen deposcat; hoc si pontifex deprehen- « derit, concedere illi sacram synodum *in honoren*, *et me-* « *moriam beati Petri*, ut praeter episcopos provinciae, in « qua causa judicata est, ex finitimis provinciis cognitores « tribuat, qui una cum prioribus judicibus causam denuo, « non quidem Romae, sed in partibus excutiant ec. » Ita *pag.* 144.

At facile Febronius animadvertere poterat, longe ante canones sardicenses hunc morem in ecclesia viguisse, ut episcopi conciliorum judicio, ac sententia damnati ad apostolicam sedem confugerent; quod cum permultis aliis, tum celebri Athanasii facto comprobatur, quod ille ipse innuit hujusce explanationis initio (1). Quo exemplo eo magis Febronium commoveri decebat, quod, ut refert doctissimus *Christianus Lupus* (*de gallicanae ecclesiae romanis appellationibus cap.* 4.) „ Gloriosus trevirensium antistes Maximinus papae Julio auctor „ fuit non dumtaxat, ut sanctum Athanasium statim reve- „ stiret, sed etiam ut ejus damnatores citaret romam; et hanc „ vetustam romanae appellationis disciplinam curavit inno- „ vari, atque firmari per sardicenses canones. „ Cujus moris, ac disciplinae plura mox profert, eademque luculentissima documenta ibidem videnda.

Praeterea jus appellationum ad romanam sedem non esse a sardicensi concilio institutum, sed ex primatu divinitus ei sedi collato sponte profluere invicte demonstrat *Natalis Alexander Dissert.* 18, *in IV. sec.*, planeque diluit commentitiam interpretationem a Petro de Marca in hunc locum invectam, qua revisionis dumtaxat decernendae, non judicandarum appellationum potestatem a sardicensi concilio agnitam, vel tri-

(1) De Athanasii restitutione per sedem apostolicam facta, velut de re nota, et perspecta loquitur S. Caelestinus I. (epist. ad clerum et populum Constantinopolitanum apud Labb. tom. 3, edit. Ven. Col. 922.): « Denique hinc ei (Athanasio) redintegratus est status, « et in hac sede requiem communionis invenit, a qua semper ca- « tholicis subvenitur. »

bulam contendit: praeterquam quod et istud addi potest praestantissimum munus, quo sese jurisdictio explicat, in dandis potissimum judicibus eminere: qua potestate qui pollet, ei judiciariam potestatem denegare prorsus absonum est.

Nimis longum foret argumenta promere omnia, quae in hanc rem faciunt, quaeque jam diligenter collecta reperiuntur cum apud christianum Lupum, tum in laudata Dissertatione Natalis Alexandri, atque in notis, et animadversionibus, quas doctus praesul Joannes Dominicus Mansi eidem adjunxit.

Non tamen praetereundum, si constare sibi voluisset Febronius, nullo eum in pretio novam illam Petri de Marca distinctiunculam habiturum fuisse. Quid enim auctoritatis in novitate potest esse apud eum, qui se antiquitatis retinentissimum profiteatur? Atqui se hujus distinctionis primum inventorem palam praedicat Petrus de Marca, nec parum de hoc novo invento plaudere sibi videtur: „ Haec, *inquit*, in-„ terpretatio mea est, quam quum aliquot viris doctis ape-„ ruissem, eam illi suffragio suo comprobatur. „ In quae verba laudatus praesul Mansi: „ Ex hoc solum, *inquit*, quod „ interpretatio D. de Marca per tot saecula latuerit, omne-„ sque usque ad illum in canone sardicensi legerint illud jus, „ quod et ipse Natalis romano vindicat pontifici, satis inno-„ tescit, de Marca veritatem non esse assequutum; quod et „ mirum est, non cognovisse, quum ad suam intrudendam „ explicationem coactus fuerit discedere a germana intelli-„ gentia illarum vocum *appellandi*, seu provocandi, quae in „ canone continentur. „

Fatetur tamen de Marca, assentiente quoque Febronio, causas fidei, et regulas generales ecclesiae universae a conciliis istis absque interventu auctoritatis episcopi romani tractari non potuisse. Quin addit: « Summi pontifices non so-« lum cognoscebant de appellationibus Orientalium, quando « agebatur *de fide*, sed etiam primam causae cognitionem « ad se trahebant, si de haeresi ageretur: etenim materia « fidei est causa communis. Hoc jure usus est Caelestinus « adversus Nestorium. »

Recte id quidem, sed plane discrepans, et alienum, quod hic rursum Febronius inclinat in commentitiam illam Petri de Marca opinationem, quam superius jam exposuit, *Posit* 12. qua non aliae partes pontifici relinqui videntur, saltem in

disponendis patriarchis, quam ut exequutorem se praebeat latae sententiae adversus haeresis auctores, eorumque complices: quod vel solo Caelestini facto abunde refellitur. Qua de re, si non satis pro dignitate, plusquam satis pro refutando errore supra etiam dictum est. Verum Petrus de Marca, cujus verba excribit Febronius, praesidium sententiae suae comparare studuit ab auctoritate Gelasii, qui scilicet: „ Com„ monitorio ac Faustum respondet, decessorem suum Felicem, „ qui Acacium damnaverat, *exequutorem fuisse veteris con„ stituti, non novae constitutionis auctorem.* „

At profecto de Marca, dum haec scriberet, aut Gelasii commonitorium sub oculis non habuit, aut in eo referendo minus accuratum se praebuit. Objecerat Euphemius, *Acacium ab uno non potuisse damnari.* Redarguit Gelasius hominis inscitiam, ac primo loco eum facti errore labi ostendit. *Itane*, inquit, *non perspicit secundum formam synodi Calcedonensis Acacium fuissse damnatum?* Ex quo merito infert Gelasius id, quod est a de Marca notatum, Felicem decessorem suum in Acacio damnando *exequutorem fuisse veteris constitutionis auctorem.* At forte putabimus, hoc uno *exequendi* munere Gelasium pontificiae potestatis in exercendis judiciis amplitudinem circumscripsisse? Immo quod a romano pontifice factum adversus Acacium querebatur Euphemius, illud ipsum a quovis alio antistite fieri potuisse, Gelasius declarat his verbis, quae proxime sequuntur: « Quod non solum praesuli apostolico fa« cere licet, sed cuicumque pontifici, ut quoslibet, et quem« libet locum secundum regulam haeseseos ante damnatae a « catholica communione discernant. » Et sane nemo est catholicus antistes, qui non debeat velut a catholica communione alienum repellere, qui sese damnatae haeresis sectatorem profiteatur.

Posteaquam vero ineptas Euphemii criminationes Gelasius diluit, inscitiam hominis *ad hominem*, ut ajunt, convincendo, mox accedit ad apostolicae sedis jura explicanda, atque ad eorum temeritatem revincendam, qui canones jactare non verebantur, ut supremae sedis auctoritatem, non canonico tantum, sed et divino jure constitutam lacesserent. Pergit itaque: « Nobis opponunt canones, dum nesciunt quid loquan« tur; contra quos hoc ipso venire se produnt, quod primae « sedi sana, rectaque suadenti patere fugiunt. Ipsi sunt ca« nones, qui appellationes totius ecclesiae ad hujus sedis

« examen voluere deferri; ab ipsa vero nusquam prorsus ap-
« pellari debere sanxerunt, ac per hoc illam de tota ecclesia
« judicare, ipsam ad nullius commeare judicium, nec de ejus
« unquam praeceperunt judicio judicari, sententiamque illius
« constituerunt non oportere dissolvi, cujus potius decreta
« sequenda mandarunt. »

Et post pauca: « Nobis ausi sunt facere canonum men-
« tionem, contra quos semper ambitionibus illicitis fecisse
« monstrantur. »

Ac deinceps: « Ineptias itaque suas sibi servent, nisi re-
« sipiscant potius cogitantes, Christi vocem non esse super-
« fluam, quae confessioni beati Petri apostoli inferni portas
« nunquam praevalituras asseruit. Qua propter non veremur,
« ne apostolica sententia resolvatur, quam et vox Christi,
« et majorum traditio, et canonum fulcit auctoritas, ut totam
« potius ecclesiam ipsa semper dijudicet. »

Hoc vero laudandum, quod Febronius non praetermiserit innuere plura, et varia, quae de Marca collegi judicia episcoporum a D. Gregorio celebrata, et quidem Romae; nec solum in causis episcoporum Italiae, sed etiam aliarum provinciarum, non tacet, in concilio Francofurtano an. 794 conflato ex episcopi Germaniae, Galliae, et Aquitaniae nonnullas causas ad romanae sedis decisionem ablegatas fuisse his verbis: « De Tarentasia vero, et Ebreduno, sive aquis
« legatio facta est ad sedem apostolicam, et quidquid per
« pontificem romanae ecclesiae definitum fuerit, hoc teneatur. »
Sed nec praetereundum erat, caeteras causas idem concilium ex decretis pontificum Innucentii, Zosimi etc. definivisse.

Notat porro, his velut initiis gradum factum esse ad novum ordinem judiciorum, qui post Isidorianam collectionem latius invaluit. Non jam ergo ex Isidoriana collectione novus ordo, sed potius ex ordine jam recepto Isidoriana collectio, prodiit, ut inter caeteros doctus Ballerinius probe animadvertit.

Subinde post nonnullas disquisitiones de causis majoribus, et minoribus exceptiones quasdam memorat in *Tridentino concilio* allagatas adversus dispositionem *Sess.* 24, *c.* 5, *de Reform.*, quas velut peculiaribus caussis innixas non improbat quidem, sed hac tamen cautione, scilicet: „ Subsistente de
" caetero universitate legis conciliaris fundatae in eminentia
" ordinis episcopalis, suprematu romani pontificis, . . . . et

„ nexu, quo omnes episcopi sub uno capite colligantur „ etc. .... „ Hanc demum disciplinam, quam agnoscit nunc universalis concilii Decreto firmatam, fatetur, *antiquiori etiam, et ante Isidorivno aevo non incognitam fuisse.* Verum de Isidoriana collectione nonnulla deinceps dicenda occurrent.

## ADDITIO

Longe ante Isidorianam collectionem S. Gregorius M. scribens (l. 9, epist. 59.) ad Johannem Syracusanum de causa primatis Byzaceni narrat, quemadmodum illum, quum in quodam crimine accusatus fuisset, *piissimus imperator juxta statuta canonica per nos* (sic pontifex) *voluit judicari.* Jam ergo statutis canonicis sancitum erat, ut episcopus, qui esset in crimine, apud sedem apostolicam judicaretur. Nec alias partes hanc in re piissimus imperator sibi sumserat, quam ut vis sua canonibus constaret. Byzacenus tamen persolutis Theodoro magistro militum decem auri libris ei se judicio subduxit. Postmodum mutare consilium visus est, verum utrumne sincere dubitabat pontifex; an, ut pergit dicere, *quia a coepiscopis suis impetitur, nobis modo talia loquatur.* Ac demum subjungit: *Nam quod se dicit sedi apostolicae subjici, si qua culpa in episcopis invenitur; nescio, quis ei episcopus subjectus non sit.* Usque adeo itaque certum erat, episcopum de crimine accusatum apud sedem apostolicam esse judicandum, ut Byzacenus palam a suis coepiscopis impeteretur, quod contra statuta canonica quaereret ei se judicio subducere. Quod vero addit Gregorius, si qua in culpa episcopus invenitur, hoc ipso illum apostolicae sedi subjici, satis ostendit, episcopi rei judicium ad apostolicam sedem nativo, proprioque jure pertinere.

Quod postremis verbis recitat Febronius ex Lamindo Pritanio depromtum: *Non* admodum *necessarium hominibus fidei, et ecclesiae esse cultum novi alicujus sancti, fidemque de illius beatitudine coelesti*; praeterquam quod religiosis auribus minus dignum est, in eo non satis Lamindus attendisse videtur, voluisse Christum, in perpetua ista sanctitatis continuatione ad finem usque saeculi proroganda perpetuam suae divinae praesentiae nusquam in ecclesia defuturae notam extare splendidissimam. Fuit hoc nimirum plenum divinae sapientiae Christi consilium, et institutum, ut quum vellet ecclesiam velut ci-

vitatem in monte positam lucere in oculis gentium omnium, et nationum, nunquam in ea splendescere desinerent praeclara illa cum sanctitatis, tum aliarum gratiarum dona, quae missus a se Spiritus Sanctus cumulatissime in discipulos primitus effudit. Liquet porro ad invictam divini hujusce instituti, ac promissi fidem, et constantiam declarandam nihil magis pertinere, quam ut perpetuo adsint in ecclesia, qui praeclaris maximarum virtutum ornamentis; qui signis, et prodigiis, quibus manifesta se prodit ostensio divinae virtutis, admirabilem illam referant, ac repraesentent sanctitatis formam, et speciem, quae in majorum documentis, et exemplis haereditaria quadam, nec unquam interrupta successione praeluxerit. Tanti interest sartum, tectumque servari pium istum inveteratum morem, quo per cultum sanctis viris aetatis cujusque delatum mirifica haec sanctitatis continuatio, quae propria dos est ecclesiae, solemnibus decretis testata ad omnem futuri temporis memoriam consecratur, ut proinde, qui de sacra istiusmodi actorum auctoritate secus, quam par est; existimant, nae illi videantur non solum beatis hisce regni haeredibus, ac domesticis Dei coelestes honores coelesti vita partos invidere, sed et non parum detrahere de significatione permanentis ejus in ecclesia Christi praesentiae, qua per afflatum divini spiritus perennis ei vis indita est pariendi filios, an quibus vita Christi omnium virtutum splendore omni tempore manifesta cernatur.

Certe, quod minime praetereundum est, in hac singulari sanctitatis nota tantus, tamque unius ecclesiae catholicae proprius inest splendor virtutis, ut vel infensissimi ejus bostes fateri cogantur, nulli alteri societati, nulli sectae contigisse, ut ad hanc laudis praestantiam aspirare unquam licuerit. Hanc sane confessionem vis veritatis ex ore expressit contumeliosissimi, si quis unquam fuit catholici nominis obtrectatoris, qui nempe recenses praeclara charitatis officia, quae ex instituto S. Vincenti a Paulo (1) delicatae, ac nobiles Puellae sublevandis aegrotantium miseriis impendunt, in hanc vocem erumpit: fatendum nullibi praeterquam inter catholi-

(1) Consolatur, si placet opusculum gallico Sermone inscriptum: *Discours sur la Divinité de la religion Chretienne etc.* De quo jam in vita B. Alexandri Saulii edita Rome 1806, et in voluminibus sequentibus.

cos tantum prodere sese admirabilitatem virtutis. Qui si paullum in se rediisset, id quoque sibi fatendum esse perspexisset, nonnisi munere prorsus divino insigne hoc decus ecclesiae catholicae obvenire potuisse, ut amplissimarum, quae supra humanam conditionem eminent virtutum, una sedes esset; unum perpetuumque constitutum domicilium.

Quae, ut graviore, seu potius rata certaque auctoritate firmentur, praestat illustre documentum adscribere, idque honoris caussa, ex iis praesertim litteris, ac decretis depromtum, quibus patriae nostrae singulare decus, et ornamentum Franciscum Salesium S. M. Pontifex Max. Alexander VII in beatorum primum, deinde in sacrorum numerum retulit: « Spiritus Sanctus (inquit ille prioribus tabulis Bullar. tom. « 6, p. 184.) quum in divinis scripturis viros gloriosos, ni- « mirum sanctos laudari praecipit, eorumque sapientiam, et « laudem narrari a populis, et nuntiari ab ecclesia, docet « nos, atque illuminant, quid nostris etiam temporibus agere « debeamus. Quapropter apostolicae gubernationis curam, et « cogitationes in id sollicite intendimus, ut non modo eorum, « qui priscis, sed et qui proximis aetati nostrae seculis san- « ctitate, ac virtutibus eximie claruerunt, et gloria ubique « gentium innotescat, pioque fidelium cultu, et honore pa- « lam veneretur. »

Posterioribus vero: « Quae quum ita se habeant, ante- « cessores nostri Spiritu Sancto instructi laudabilem in ec- « clesia morem induxere, nempe in excelso loco sanctitatem « constituendi, ut veluti lumen illius lucis vicarium, quae « de se dixit: Ego sum lux mundi, et qui sequitur me, non « ambulat in tenebris: non sub modio absconditum, sed in « candelabro elatum luceat coram hominibus, eosdemque a « veneratione ad imitationem via strata ad coelestis, et trium- « phantis Hierosolymae nunquam interituras delicias dirigat, « inferatque. Et sane viros de christiana republica morum « Sanctimonia, et fidei praedicatione bene meritos debitis, hoc « est divinis honoribus non prosequi, quicquid sibi velit im- « pietas, indecorum, ac justitiae absonum haberetur » . . . . Quibus de caussis, pergit: « Inter nomina catholicae eccle- « siae veneranda Franciscum de Sales episcopum Geneven- « sem, doctrina celebrem, sanctitate admirabilem, aetatique « huic nostrae contra haereses medicamen, praesidiumque « referre numine inspirante decrevimus. »

In eamdem sententiam Benedictus XIV: « Benignitatem « Dei nostri, et divitias bonitatis ejus in servi Dei Alexan- « dri Saulii, primum Aleriae, deinde Papiae antistis virtu- « tibus, ac meritis extollere, et praedicare, non religionis « modo debitum esse ducimus officium, sed nihil etiam in- « telligimus in hac temporum conditione esse opportunius, « quam ut universis Christifidelibus, et animarum maxime « pastoribus uberiora suppetant ad imitationem exempla, atque « in ejusdem patrocinio factisque admirandis praesidia ad pa- « cem, tranquillitatem, et salutem tam inter christianos om- « nes, quam inter eos potissimum populos procurandam, quos « ab illo per viginti, et amplius annos non tamquam solius « Aleriae episcopo, sed totius Corsicae apostolo olim salu- « taribus monitis, ac legibus instructos, et moribus correctis, « extinctis odiis, conciliatis animis, reformatisque clericis « viam mandatorum Dei currere edoctos ipsa rerum huma- « narum, divinarumque pertubatio jam dudum inibi exorta « a tradita sanctissima disciplina alienos tenet. » Quo loco fas sit et hoc subjicere, S. Franciscum Salesium, quam de christianae doctrinae, ac disciplinae institutionibus edendis rogaretur, respondisse, id operis Alexandri Saulli catechismo sic praestitum esse, ut nil plus in eo genere sibi elaborandum superesset.

## POSITIO XXIV.

« Pro suprema potestate pontifici in universa ecclesia « collata ille sibi, suoque judicio quaedam graviora peccata « jure reservat. »

ANIMAD. Non potuit Febronius non agnoscere in pontifice jus istud ab oecumenica Tridentina synodo tam aperte, tam expresse agnitum, declaratum, ac sancitum. At postea serpere incepit more suo, quo id juris velut pedetentim imminuat, ac fere tandem in nihilum redigat.

Profert decretum synodi Lemovicensis ann. 1031, quo splendide jus istud demonstratur his verbis: *Iudicium enim totius ecclesiae maxime in apostolica romana sede constat*. Sed, ne pontificio juri nimium favere videretur gravissima haec auctoritas, continuo subjungit: « Huic regulae, ne nimium « generalis, et indefinita videatur, patres ejusdem concilii « deinde legitimam restrictionem, seu verius interpretatonem

« addidere his verbis: Apostolici romani episcoporum omnium « sententiam confirmare, non dissolvere debent, quia sicut « membra caput suum sequi, ita caput membra sua necesse « est non contristari. » Verum satis patet, hisce verbis patres spectasse ad moderationem quamdam in usu potestatis insinuandam, non ad potestatem coercendam ejus sedis, in qua totius ecclesiae judicium maxime constare expresse agnoverant.

Similiter, quod ille profert ex concilio Salegunstadiensi anni 1022: « Decrevit quoque sancta Synodus, ut nullus « (poenitentiae caussa) Romam est, nisi cum licentia sui epi« scopi, vel ejus vicarii »; ad praecavendas potius falso poenitentium fraudes, quam ad minuendam pontificis potestatem spectare, agnoscit *Thomassinus p.* 1, *l.* 1, *c.* 6. *num.* 9: « Poenitentium, *inquit*, aut impoenitentium potius frau« dibus obviam tum ibant episcopi, non papae potestati exi« miae. » Quod luculenter ille probat consimili decreto Lemovicensis synodi per ea tempora, scilicet an. 1032, habitae; quae synodus cassas, et inutiles pronuntiabat nonnullas istiusmodi absolutiones, non quod tantae potestatis expers esset is, a quo extortae fuerant, sed quod eas vere extorsissent ii, qui obrepserant pontifici. « Quum ergo, *inquiunt* « *patres*, tales deceperit apostolicum, ut fraudulenter absol« vantur ab eo, irrita est illa absolutio. » Irrita, inquam, ob vitium obreptionis, non ob defectum potestatis.

Jam videndum, quid ex citatis a se decretis concludi posse Febronius censuerit. « Ita est, *inquit*, *p.* 157, papa « potest condere leges, et constitutiones; potest facere reser« vationes, sed non debet contristari episcopos, hoc est im« pedire in exercitio officii sui pastoralis. Episcopi per se « sunt ministri sacramenti poenitentiae sine ulla reservatione « cujuscumque tribunalis superioris.

Vel hic Febronius loquitur de potestate ordinis, et haec ad propositum non facit. Quippe et hac pollent inferiores sacerdotes, quos tamen fatetur Febronius, semper subjectos fuisse reservationibus episcoporum adeo, « ut absolutio presbyteri « esset invalida, nisi esset conformis intentioni episcoporum « sibi ejusmodi graviorum scelerum disciplinam per canones « poenitentiales reservantium. » *p.* 153.

Vel loquitur de potestate jurisdictionis, tumque aut eam negat, quoad exercitium superiori auctoritate constringi pos-

se, atque hoc ipso necesse est, eum et secum ipso, et cum canonibus aperte pugnare; aut si fatetur, concedat etiam, oportet, eisdem restrictionibus pastorale officium in episcopis obnoxium esse. Et quemadmodum canones, quibus casibus episcopalis jurisdictionis exercitium contraxerunt, non propterea censentur pastorali officio impedimentum aliquod attulisse; sic pontifex, dum pro suprema potestate, qua, ut loquuntur Tridentini patres, pollet in universa ecclesia, nonnullorum scelerum judicium sibi reservat, non magis censendus est pastorale officium episcoporum impedire, quum id officium vi ecclesiasticae hierarchiae a Christo institutae semper, ac necessario exigi debeat ad praescriptum regularum, quae legitima canonum, pontificiarumve constitutionum auctoritate firmantur.

Pergit Febronius: « Episcopis ipsis subinde visum bonum « et utile esse pro foro poenitentiali, ut ad majorem terro- « rem injiciendum graviora quaedam crimina romanae sedi « pro obtinenda absolutione reservarentur. Fecit hoc sua au- « ctoritate pontifex; nihil hic, quod episcopos in exercitio « sui ministerii aut turbet, aut arctet, quin immo sic in « eodem adjuvantur: *Magnopere*, inquiunt Tridentini patres, « *ad christiani populi disciplinam pertinere sanctissimis pa-* « *tribus nostris visum est, ut atrociora quaedam crimina non* « *a quibusvis, sed a summis sacerdotibus absolverentur.* » Ita *Febr.* p. 157.

Quod utilitas, quae ad graviora crimina comprimenda oritur ex eo, quod ea *romanae sedi pro obtinenda absolutione reserventur*, occasionem aliquando praebuerit ejus explicandae potestatis, qua in reservationum causa pollet Romana sedes, id vero ab aliis etiam dictum comperio: quod autem ad hanc explicandam potestatem praecedere debuerit episcoporum suffragatio adeo, ut in reservandis delictis pontifices delata potius, quam nativa auctoritate usi sint (prout ex paullo ambiguis Febroni verbis suspicari forte quis posset), id prorsus alienum foret a Tridentinorum patrum sanctione, qui hanc potestatem non aliunde repetunt, quam ex suprema auctoritate, qua pontifices pollent in ecclesia. Tridentinae sententiae plane consentiunt *collationes andegavenses*, quas laudat Febronius p. 155, dum notant, tametsi minus antiquus foret harum reservationum usus, non minus certum futurum de illis sanciendis jus romanorum pontificum, quod nimirum illorum

primatus, et auctoritas paris sit cum ecclesia antiquitatis, et divina institutione nitatur. Nec ipse Febronius palam dissentire videri voluit, quippe in ea orationis ambiguitate sic reservationes innuit ab episcopis delatas ad pontifices, ut tamen dicat, factum id esse auctoritate pontificum.

Deinceps vero animum suum paullo apertius expromit: « Sed non possumus non hic repetere, quod jam a nobis « *Pos.* 7, *et* 19. dictum est: Si novae constitutiones aposto- « licae emanent, quibus hactenus non usitatae, seu nec dum « receptae reservationes continentur, episcoporum tamquam « a Spiritu Sancto ad regendas suas ecclesias positorum esse, « ut videant, et indagent, si eae suis ecclesiis conveniant. » De hac facultate, quam episcopis tribuit Febronius, nonnulla superius dicta sunt; alia porro etiam infra subjicientur, quae nullo negotio in hunc locum transferri poterunt.

## POSITIO XXV.

« Papa habet potestatem dispensandi ex legitima caussa « in lege a generali concilio lata. »

ANIMAD. Auctore Bossuetio vindicat Febronius sedis apostolicae dispensationes, *quas nemo catholicus negaverit*; quae ab ipsa basileensi synodo luculenter asseruntur, planeque confirmantur a Tridentina. In antiquissimis pontificum epistolis *a P. Coustant* collectis non infrequentem jam ab illis temporibus juris istius usum inveniri animadvertit, et auctore *Thomassino p.* 2, *l.* 3, *c.* 4: „ Quamdiu ecclesia orientalis occi- „ dentali unita fuit, eam hanc in sede romana, ejusque prae- „ sule, tamquam capita universalis ecclesiae, auctoritatem „ agnovisse. „

Sed non facile patitur Febronius, aliquam in capite dignitatem eminere, quam non aliqua ratione aut detrahere, aut imminuere, aut saltem cum aliis communem facere contendat. Sic itaque agnoscit in pontifice dispensandi potestatem, ut « neque tamen eapropter existimandum sit, episcopis ali- « quid pro re nata favore suorum dioecesanorum de rigore « canonis relaxandi facultatem ademtam esse. » Et id quidem vi ejus auctoritatis, qua pollere illos dicit *tamquam a Deo cum indefinita potestate ligandi, atque solvendi positos.* Atque hinc consequens esse putat, pro regula tenendum: episcopos ea facultate pollere, nisi speciatim fuerit eis ademta.

Multa hic notanda: 1. Videndum, quemadmodum *indefinita* dici valeat potestas, quam alteri superiori potestati subjectam esse, constet.

2. Fatetur Febronius, episcopos ea potestate carere, ubicumque speciatim ademta sit. Porro, si cum indefinita potestate a Deo positi sunt episcopi, quis jam potestatem adimere queat, quam Deus contulerit? Quod si Deus eam sic contulit, ut superioris potestatis legibus teneretur, nihil ex potestate sic collata momenti suppetit ad indefinitam dispensandi facultatem singulis episcopis asserendam.

3. Regulae, quam tenendam proponit Febronius, contrariam regulam communi canonici juris interpretum consensu probatam opponit *Thomassinus p.* 1, *l.* 2, *c* 13 *num.* 8: « Eo, « *inquit*, fundamento nititur illa canonistarum distinctio, quan- « do docent, eo defferre dispensationes ab absolutionibus, « quod dispensare non possint episcopi, nisi ubi illa eis ex- « presse in jure potestas conceditur; at absolvere a quibus- « qumque possint criminibus, nisi ubi expresse pontifici sum- « mo reservata fuerit. Quippe ordo episcopalis plenissimam « complectitur potestatem remittendorum peccatorum, non re- « laxandarum legum. »

4. Superior illa regula refellitur vel ipsa synodi Basileensis sententia, quae hic refertur a Febronio. Profitetur synodus, statis suis nullo pacto derogari pontificis potestati, quin pro tempore, loco, caussisque, et personis utilitate, vel necessitate suadente moderari, dispensareque possit, atque uti summi principis Epikeja, quae ab eo auferri nequit. Non dicit synodus, hanc se potestatem pontifici tribuere, sed eam in pontifice agnoscit velut insigne quoddam auctoritatis, quod ejus ita proprium sit, ut ab eo divelli nequeat. Quid porro foret in pontifice praecipuum, si quilibet episcopus ejusdem Epskejae utendae jus, facultatemque haberet, possetque in sua quisque dioecesi *pro re nata*, idest cum sibi utilitas, aut necessitas exposcere videretur, non secus, ac pontifex canonum rigorem relaxare?

5. Pugnat haec eadem regula cum universali ecclesiae disciplina, nimirum cum decretalibus, quibus commune canonicum jus conflatur; quodque vim legis universalis habere nec ipse Van-Espen diffitetur: Ex multis unum proferre satis fuerit. *Cap. Dilectus* 15. *de temp. Ord.* Episcopus arguitur, qui uno, eodemque die plures sacros ordines contulerat, at-

que ad facti excusationem archiepiscopi sui mandatum (licet falso) afferebat. Declarat porro pontifex, etiamsi de archiepiscopi mandato constitisset, non debuisse episcopum hac in parte ipsi obtemperare: quum illi (archiepiscopo) *Dispensatio a canone minime sit permissa* (1). Ex quo patet, jus canonicum, quo praesens ecclesiae disciplina continetur, nullam in episcopis facultatem agnoscere veniae hujus indulgendae, nisi prout ea facultas jure ipso concessa sit, ut proinde non minus scite, quam vere dicere potuerit eximius canonici juris interpres *Emmanuel Gonzalez in cap. Dilectus* post insignem theologum Basilium Poncium: *Dispensationem non esse ex his, quae competunt, si non prohibeantur; sed ex his, quae non competunt, nisi concedantur.* Quod etiam paullo superius eisdem fere verbis expressum a Thomassino vidimus.

Frustra vero inquit *Febronius p.* 163, *Tridentinam synodum* illi suae regulae favere *sess.* 24, *c.* 6, quin potius ex eo capite contraria elicitur. Ibi tridentinum potestatem facit episcopis in irregularilatibus dispensandi, quae ex occulto delicto proveniunt. Ex quo merito quisque inferat, concilium eam potestatem concedendo pro casibus occultis, non eam tribuere voluisse pro publicis; illaque ipsa concessione patres ipsos manifeste ostendisse, nec pro casibus occultis ullam fa-

(1) Equidem quod attinet ad probationis vim, quae ex hoc capite duci solet, dubitationem aliquam movere posset, quod animadvertit Benedictus XIV, de Syn. Dioeces. l. 9, c. 1, n. 7: « In ea « decretali, quae refertur a Gonzaleso post verbum *permissa*, haec « alia subduntur: *Quam ad solum romanum pontificem non est du-* « *bium pertinere.* Ex quibus posset quis conjicere, potestatem rela- « xandi legem, de qua agebatur, fuisse a jure episcopis ademtam, « unique romano pontifici reservatam. » At simul probe idem notat: nulli cavillationi obnoxios esse textus alios, quos refert; primum in *Clement. Ne romani.* 2. *De Elect.*; alterum *in cap. sancta romana de religiosis domibus* inter extravag. Joannis XXII, quae non secus atque decretalis *dilectus* plenam vim habent juris communis fatente ipsomet Van-Espen in prolegom. §. 5. « Itaque quae ex decretali- « bus Gregorii IX, aut sexto decretalium Bonifacii VIII, vel Cle- « mentinis, vel extravagantibus in hoc opere referuntur, pro jure « communi recipienda sunt, et pro jure servanda, quousqne osten- « datur, jure scripto, vel consuetudinario, seu generali, seu par- « ticulari ab hoc jure communi recessum. » Quin insuper notat, juris hujusce communis auctoritatem ubique vel ipso praeterito saeculo ita firmiter stabilitam extitisse, « ut, ut licet plures provinciae « auctoritatem romani pontificis excusserint, nihilominus hoc jus ca- « nonicum pro jure communi constanter retinuerint. »

cultatem episcopos jure suo habituros fuisse, nisi expresse illis tribueretur.

6. Nec tamen existimandum, praesentem disciplinam veteris disciplinae menti quidquam hac in parte detraxisse, quod praedicare non desinunt, quibus mos est vetera jactare, ut nova moliantur non secus, atque facere solent cives illi, de quibus *Cic. Acad. quaest. l.* 2, quum rempublicam bene constitutam perturbare voluot, aliquos ex antiquis claros viros proferunt, quos dicant fuisse populares, ut eorum ipsi similes esse videatur. Nihil tam a veritate alienum, quam quod isti nostri perturbatores jactare solent, episcopos olim plenam, atque indefinitam quamdam potestatem suis in regendis dioecesibus exercuisse; quo fit, ut non pauci etiam boni homines, at non satis intelligentes, invidia quadam moventur adversus leges, quibus velut totidem adjectis vinculis praeter antiquum jus constrictam fuisse pristinam episcoporum auctoritatem, arbitrantur. Atqui tamen eam certis, ac circumscriptis terminis definitam jam ab initio fuisse ex ipsismet vetustissimis canonibus apostolici perspicitur, quibus, ut paullo ante animadvertimus, antiquae disciplinae lineamenta continentur: quae consequentibus aetatibus pro rerum, ac temporum opportunitate nova identidem incrementa cepit.

Atque ut ad dispensationes singillatim orationem revocemus, vel ipsis exemplis, quae hoc loco a Febronio proferuntur sumta plerumque ex *P. Coustant*, novae, ac veteris disciplinae consensio elucet; illo imprimis, quo « Anastasius « papa ab episcopis Africae interpellatur, ut clerici a parti« bus donatistarum ad sinum catholicae ecclesiae reversuri « iis in ordinibus relinquantur, quibus apud suos fruuntur « eo, quod hac ratione plures ad reunionem valeat allici. » Ejus proinde capiendi consilli necessitatem, seu opportunitatem suadebat non unius tantum, sed perspecta, et evidens universalis ecclesiae utilitas. Quia tamen Transmarini concilii decretum adversari videbatur. *Afri episcopi sine apostolicae sedis consensu sumere sibi ausi non sunt*, ait *Coustant, p.* 734, ut ejus decreti vim. et auctoritatem temperarent. Atqui tamen, ut habet *Thomassinus p.* 2, *l.* 3, *c.* 24: « Erat carta« ginensis archiepiscopi eminentissima quaedam honoris, et « potestatis praerogativa supra episcopos omnes africanos, pri« matesque, sive metropolitanos. Quidquid patriarchis, et con« ciliis eorum dioecesanis, sive universalibus juris inerat, et

« auctoritatis, inerat, et cartaginensi. Non alia suae liberta-
« tis, et antiquae auctoritatis amantior, et retinentior fuit ec-
« clesia, quam Africana. « *At nihilòminus:* » Universa haec
« ecclesia ad Anastasium papam confugit, ut dispensationem
« eliceret. »

Extant apud *Labb. tom.* 5, Epistolae tarraconensium episcoporum ad Hadarum papam, quibus de ordinatione episcopi per Silvanum calaguritanum contra patrum regulas, et Nicaenos canones facta conqueruntur; eumque consulunt, quid facto sit opus. Has porro epistolas duo memoratu digna continere, rite observat *Severinus Binius:* « Unum, quod ad romanam sedem tantum pertineat dispensare in iis, quae contra canones praesumpta sunt: alterum, quod nullius concilii provincialis tanta est auctoritas, ut inconsulta sede apostolica id praestare potuerit. »

Aliud exemplum suppeditat *Leonis Magni epistola* 54, quae est *ad Marcianum.* Depositus fuerat in latrocino ephesino domnus antiochenus, in ejusque locum suffectus, seu potius intrusus Maximus, quem juribus invitis Anatolius constantinopolitanus ordinaverat. Sed quum ecclesiae pax postulare videretur, ut suffectus Antiochenus, qui rectam fidem professus fuerat, in ea sede remaneret, non aliter id consequi potuit, quam venia, et indulgentia romani pontificis.

Consentit gravissima Symmachi papae sententia in celebri sexta romana synodo: Frequentissimorum ex omni regione patrum suffragio, crebrisque acclamationibus comprobata. *Apud Labb. edit. Ven. tom.* 5, *col.* 509: » Nos enim (praefatus pontifex), et apostolicae sedis moderamine compellimur, et ecclesiasticarum rerum dispositione constringimur sic canonum paternorum decreta librare, et retro praesulum, antecessorumque nostrorum decreta metiri, ut quae praesentium necessitas temporum restaurandis ecclesiis relaxanda exposcit, adhibita diligenti consideratione, quantum fieri potest, auxiliante Domino temperemus. »

Claruit luculentissime haec eadem pontificiae auctoritatis praestantia in dispensationibus, quas oecumenicam synodum octavam ab uno pontifice petendas censuisse memorat *Natalis Alexander Dissert. de Photiano Schismate*, §. 22: « Scripserunt etiam ad eumdem pontificem (Hadrianum II.) Basilius Augustus, et Ignatius patriarcha ejus sanctitatem rogantes, ut de lectoribus plurimis ordinatis a Photio senten-

« tiam diceret, de quibus non judicaret synodus, an a sa-
« cerdotii ordinatione in perpetuum removendi essent, eisve
« gratiam faceret ob ecclesiae necessitatem. Rogabant etiam,
« ut cum Theodoro Metropolita Cariae dispensaret, eique re-
« stitueret episcopatum, quia multa pro Ignatio passus fue-
« rat; nec defecerat ad Photium, nisi tormentis compulsus.
« Intercedebant denique pro Paulo Cartoohylace, ut concessa
« ipsi venia posset ad episcopatum promoveri. Magnificum
« sane pro romani pontificis primatu testimonium, quod sy-
« nodus oecumenica dispensantiones a summo pontifice ro-
« get; eique, non aliis patriarchis potestatem a Christo con-
« creditam agnoscat temperandi severitatem canonum qui ab
« ecclesia recepti sunt universa. »

Demum, ut alia praeteream, ex responso Innocentii III ad archiepiscopum Bracarensem *c. consilium* 2, *de Observ. Jejun.* intelligitur, censuisse archiepiscopum, haud sibi licere, ut cum singulis etiam suis subditis in lege quadragesimalis jejunii vel ipsa premente inopia dispensaret. Quam in rem refert Gonzales auctore Balsamone, in ecclesia Orientali aegrotis ipsis non aliter usum carnium concessum fuisse, nisi licentia synodice petita. Non ergo censebantur singuli episcopi in universali ecclesiae lege posse propria auctoritate dispensare. Sive ergo praesentem disciplinam tenemus canonico universali jure sancitam, totque saeculorum usu firmatam, sive pristinae, et jam ab apostolicis temporibus ductae disciplinae vestigia relegere volumus, nusquam reperiemus in singularum episcopis agnitam facultatem jure suo adversus universae ecclesiae leges, canonum statuta, et pontificum decreta dispensandi, nisi prout vel ipso, vel inducta legitima consuetudine id ipsis concessum fuerit; aut extraordinaria quaedam necessitas ad grave, idemque praesens periculum avertendum impulerit: atque hoc ipsum juxta regulas superioribus decretis constitutas.

Quod si rectam ipsam rationem consulimus, quid tam perspicuum, quam nullum jus inferiori esse legis relaxandae, quae a superiore lata sit, nisi prout superior eam facultatem indulserit? *Quod* nempe, ut ferunt etiam institutiones theologica recens Lugduni editae *tom.* 6, *p.* 102, *dispensatio sit actus jurisdictionis: ullam vero habeat inferior in leges a superiore cosditas.* Recte omnino: Nam ut sapienter *Augustinus de Ver. relig. c.* 31*:* « Leges quum fuerint institutae, et firma-

« tae, non licebit judici de ipsis judicare, sed secundum ip-« sas. » Sapienter etiam animadvertit fidelissimus Augustini discipulus *Angelicus praeceptor* 1. 2, *q.* 97, *art.* 4, contingere aliquando, ut praeceptum, quod est in commodum multitudinis ut plurimum, non sit conveniens huic personae, vel loco, quia vel aliquid meluis impediretur, vel etiam malum aliquod importaretur: periculosum autem foret, sic hoc cujuslibet judicio committatur, nisi forte propter subitum, et evidens periculum. « Ideo, *inquit*, ille qui habet regere moltitudinem, « habet potestatem dispensandi in lege humana, quae suae « auctoritati innititur. » Et ibid. ad 3: « In lege humana « publica non potest dispensare nisi ille, a quo lex auctori-« tatem habet; vel is cui ipse commiserit. »

Ex his apparet, parum considerate dictum esse *Zegero Van-Espen Dissert. de Dispens. c.* 1. §. 7, quem hic sequitur Febronius, ex eo, quod episcopi praecipuas in ecclesiae regimine partes sustineant, singulisque ex Cypriano sua portio gregis adscita sit, consequens esse, quod seposita omni positiva reservatione episcopali auctoritati cohaereat plenaria canonum relaxandorum potestas, quoties necessitas, aut utilitas gregis sibi crediti relaxationem poposcerit (1). Sane Van-Espen inficias non iverit, quin per canones episcopis, eorumque gregibus leges imponi potuerint, ac saepius impositae fuerint,

(1) Zegeri dicto refragatur illustre documentum ex Augustino petitum. Hunc sibi non successorem modo, verum et collogam in episcopatu dari vehementer exoptabat bonus Valerius hipponensis episcopus; ideque ut fieret, primatis sui Aurelii carthaginensis episcopi rescripto impetraverat. Haec nihilominus ordinatio, quantumvis pro eximia Augustini pietate, ac doctrina plurimum profutura crederetur, quia tamen facta contra Nicanae synodi praescriptum, reprehensione non caruit. Fatetur Augustinus, immo testatur, tum temporis nondum nec sibi nec Valerio notum fuisse Nicaenum decretum: quo demum cognito et ipsum facti poenituit, et ne deinceps acciperet, diligentissime providit. Verba haec sunt Augustini epist. 213, al. 110, n. 4: « Adhuc in corpore posito beatae memoriae pa-« tre, et episcopo meo Sene Valerio episcopus ordinatus sum; et « sedi cum illo: quod Nicaeno prohibitum fuisse nesciabam, nec ipse « sciebat. Quod ergo reprehensum est in me, nolo reprehendi in fi-« lio meo. » Profecto si aetas illa tulisset, cuivis episcopo, ac praesertim provinciae primati fas esse contra generalis concilii praescriptum propter utilitatem ecclesiae veniam indulgere, nullus reprehensionis locus fuisset in ea ordinatione, eror, dinandi dignitate plurimum utilitatis esset allatura, quamque in propria ecclesia Valerius fieri curaverat, suoque suffragio cartaginensis primas comprobaverat.

quibus et antistites, et subditi ex aequo tenerentur. Haec autem vis legis est, ut subjectos adstringat etiam nolentes; ipsosque adeo facultate omni privet, ac libertate quidquam contra moliendi. Legi proprie dictae, quam superior sanxerit, respondet in subjectis obligatio proprie dicta parendi, repugnat autem, ut quis et obligatus sit, et solvere se obligatione valeat. Proinde lex omnis a legittimo superiore condita, sicut omnem in inferioribus transgrediendi, aut exsolvendi sese libertatem excludit, sic omnem natura sua dispensandi facultatem adimit, quam proinde inferior proprio jure arrogare sibi nequit, nec ea pollere, nisi a superiore concedatur.

Qua in re mirum est, Zegerum ad suum dictum confirmandum ea exempla, seu argumenta proferre, quae ad id evertendum valere potius videntur: « Quis, *inquit*, vel parum « in historia, actisque patrum versatus ignorat, episcopos in « Bigamia, defectu natalium, aliisque irregularitatibus dispensasse? Quin et translationes, et cessiones episcoporum (quae « omni aetate inter gravissima ecclesiasticae disciplinae puncta reposita fuerunt) plurimis saeculis Synodali auctoritate « factas non tantum exempla, sed et canones loquuntur. Episcopus, ait magna *Synodus carthaginensis can.* 32, *caus.* 7, « *q.* 1, de loco ignobili ad nobilem per ambitionem non « transeat . . . . Sane si utilitas ecclesiae poposcerit, decreto « pro eo clericorum, et populi episcopis porrecto in praesentia synodi transferatur. »

Primum quis non intelligat, ea, quae synodali auctoritate fiant, non fieri auctoritate, quae episcopis ut singulis competat? Decretum cartaginense memoratum a Zegero nullam praesefert expressam reservationem: num propterea, si duobus episcopis e re visum esset de sedium suarum commutatione inter se pacisci, id eis facere proprio jure licuisset? Num cuivis episcopo clericum sibi non subditum promovere, tametsi ecclesiae suae utilem illum fore judicaret? Num alia ejus generis permulta, quae nulla expressa reservatione interdicuntur?

Concedatur etiam, nonnullus olim dispensationes ab episcopis factas esse, a quibus nunc eis est praesenti disciplina interdictum. At quo pacto evincet Zegerus, illa eo facultate proprio jure usos esse potius, quam auctoritate a conciliis, vel pontificibus in ipsos collata?

Deinde, quod valde notandum est, ipsamet, quae in sy-

nodis vigebat auctoritas, ex ipsa pontificis auctoritate vim suam mutuabatur. Audiatur *Natalis Alexander Dissert.* 4, *in Sec. I*, §. 2, *n. XI*: « Idem probatur ex eo, quod concilia « Orientis irrita haberentur, nisi romani episcopi auctoritate « firmarentur, quod concilii antiocheni ab Arianis habiti oc« casione Socrates, et Sozomenus notarunt. » Socrates porro, et Sozomenus de conciliorum decretis, at actis generatim pronuntiant, ea irrita esse, quae praeter sententiam romani pontificis statuuntur, aut geruntur. Luculenta sunt eorum testimonia, *Socratis quidem l.* 2. *c.* 8. *et* 17, ubi eamdem in rem profert Julii pontificis auctoritatem longe graviorem: *Sozomeni l.* 3, *c.* 10. (1).

Addit *Natalis. n.* 12. « Idem probatur ex iis, quae ges« sit Julius romanus pontifex in causa T. Athanasii. . . . Hic « tantum advertere sufficiat, subjectionem illam orientalium « ecclesiarum Romana, et in judiciis ferendis dependentiam « S. Athanasii tempore longo jam usu fuisse firmatam, ut « colligitur *ex epist. Julii*, quam refert *sanctae Athanasius « Apol.* 2. » Ex his, aliisve, quae et ibidem ab Alexandro, et a nobis etiam alio loco collecta sunt, conficitur, quacumque potestate usi fuerint episcopi in disciplina aut sancienda, aut relaxanda, in condendis statutis, in judiciis ferendis, aut retractandis, eam semper illius auctoritati obnoxiam fuisse, *cui dominica voce totius ecclesiae cura commissa est*; ut ait *Gregorius Magnus l.* 4, *epist.* 32, et qui, ut habet *S. Coelestinus epist.* 4, *in speculis est a Deo constitutus, ut quae coercenda sunt, resecet; quae observanda sunt, sanciat.*

Repetere itaque juverit, quod superius innuit Febronius, episcopos primitus indefinitae cujusdam potestatis ubivis exercendae facultatem habuisse, a veritate perinde, atque ab Hierarchiae ecclesiasticae constitutione plurimum abhorrere. Neque illis, qui perperam ita sentiunt, favet, quae dictum est,

(1) Consulendae in ea loca docti editoris Henrici Valesii notae. Quamquam vero dictum Socratis, et Sozomeni de regulis intelligi placeat, quae ad universalem ecclesiam spectant, constat adhuc eadem vis sententiae, in idque recidit, quod sapienter docet Benedictus XIV, episcopis, et episcopalibus synodis fas quidem esse leges condere praeter jus commune, quas utiles, et opportunas censuerint; verum contra jus commune nil posse; nil, inquam, quo laedatur disciplina universalibus ecclesiae legibus, pontificiaque auctoritate constituta, quae profecto labefactatur, si episcopo cuique, vel synodo liceret hujusmodi leges propria auctoritate relaxare.

episcopos a Spiritu Sancto positos esse regere ecclesiam Dei. Pronum quippe est animadvertere, non idem eo loco singulis episcopis tribui; quod generatim episcopali ordini tribuitur. Equidem positi sunt episcopi regere ecclesiam Dei, non ut singuli toti ecclesiae regendae incumberent; omniaque munia, quae ad ecclesiae regimen pertinet, singuli obirent, quod sine perturbatissima confusione fieri non posset; sed ut singuli eam portionem regerent, quae sibi cuique obtigisset; idque non privato cujusque jucio, et arbitrio, quod nunquam licuit, sed ex legibus, quibus ecclesiastica disciplina continetur, atque ex ejus supremi capitis auctoritate, quam ad continendos in ordine, et officio episcopos, atque ad unitatis vinculum constringendum prorsus necessariam berthelius agnovit. Aliud profecto est, quod episcopi in suscipienda ordinatione capaces fiant cujusvis functionis infra primatum in ecclesia obeundae, aliud quod omnis muneris ubivis, et quomodolibet gerendi facultas ipsis tradatur. Non ex sola ordinatione legitimam episcopalis auctoritatis exercendae facultatem nanciscuntur episcopi, secus vel ipsi schismatici legitime illa uterentur; sed ex missione, quam a legitimis pastoribus per continuatam ab apostolis successionem accipere debent, qua missione suus cuique gregi pastor addicitur, cujus curam, non utcumque libuerit, sed ex praescriptis legibus gerere debeat.

Demum p. 163: « *Ad noscendam*, inquit Febronius, *mo-*
« *dernam hujus disciplinam addimus sequentia ex Zegeri Van-*
« *Espen jur. eccl. univ. p.* 2, *sect.* 1, *Tit.* 14, §. 13. Quibus
« vero dispensandi auctoritas super impedimentis matrimonii
« competat, nec in canonibus, immo nec in decretalibus Gre-
« gorii IX determinatu-; neque legitur aliquo decreto ge-
« nerali auctoritas haec episcopis ademta, et pontifici reser-
« vata; *at consuetudine tandem invaluit, et moderna habet di-*
« *sciplina*, ut, si agatur de impedimentis dirimentibus, et de
« matrimonio cum tali impedimento contrahendo, soli pon-
« tifici dispensatio competat, nisi episcopi ostendat, speciali
« consuetudine, aut privilegio dispensandi auctoritatem sibi
« competere. »

Sed primum quisquis Zegerum cum Zegero contulerit facile intelliget, minus considerate dicta esse, quae hoc loco ex eo depromta sunt a Febronio. Ait, nullum extare vetus decretum, canonum nullum, quo dispensandi facultas, etiam ubi agitur de matrimonio cum impedimento dirimente con-

trahendo, episcopis ademta reperiatur. Haud sane mirum. Qui enim adimi poterat facultas, quae nullibi adhuc sese ostentaverat? Equidem vulgaris est error, qui jam velut proverbio increbuit, hac olim facultate passim episcopos pleno jure potitos esse. At vulgarem hunc errorem depellit *Zegerus ipse hac p. 2, tit. 14, c. 1. n. 5*, ubi Christiano Lupo duce observat, praevias ad matrimonium dispensationes nullas tota antiquitate reperiri, primumque illarum exemplum non altius repetit, quam ab Innocentio III, qui Othoni IV imperatori veniam fecit, ut cum Philippi filia quarto consanguinitatis gradu sibi conjucta justas nuptias contraheret. Falsum proinde, quod vulgo quidem, sed imperite jactatur, episcopos priico more, ac jure in hujusmodi impedimentis ultro dispensasse.

Quid? Si nec id sibi fas esse, suspicari ullo modo poterant? Atqui hoc ipsum concedat Zegerus, oportet, si quidem vult secum ipse constare. In caussam nimirum inquirit *n. 4*, cur dispensationes istae antea inauditae sequiori demum aetate a summis pontificibus coeptae sint primum quidem parcius, dein largius effundi. Hanc porro affert, nempe « post« quam saeculis posterioribus invaluit quorumdam jurisperi« torum opinio, romanum pontificem canonibus, aut decre« tis ecclesiasticis etiam conciliorum generalium non ligari, « nec constringi posse; hacque tandem opinione a romanis « pontificibus probata, et recepta, mirum quanta facilitate « coeptum sit a praescripto canonum recedi, et contra eos « dispensationes a romanis pontificibus impetrari! » Ergo si Zegerum audimus, pontificiis istis dispensationibus initium, caussaque praebuit increbrescens illa jurisperitorum quorumdam opinio, romanum pontificem canonum decretis constringi non posse. Jam vero nusquam invaluit opinio, quae talem a canonum decretis immunitatem episcopis indulgeret. Nullo igitur tempore potuit in episcopis facultas agnosci, quae hac immunitate, seu immunitatis opinione niteretur. Caeterum quod romanus pontifex in conciliorum etiam generalium statutis jure suo dispensare valeat, quum a nemine catholico, fatente Bossuetio, in dubium vocatur, tum ipsa evincitur Zegero minime supecta auctoritate synodi Basilensis, quae hujus Epikejae facultatem primatui divinitus constituto sic haerere agnovit, ut a romano pontifice auferri nequeat, ut paullo superius animadvertimus.

Minime vero hic praetereundam longe atiquius, ac plane insigne pontificiae auctoritatis quoad matrimoniales dispensationes monumentum. Extat id in registro epistolarum *D. Gregorii Magni l.* 11, *epist.* 64 *ad Augustinum Anglorum episcopum, et lib.* 14, *epist,* 17 *ad Felicem Messanensem episcopum*, in qua haec scribit sanctus pontifex: « Incestuosos vero nullo « conjugii nomine deputandos a sanctis patribus dudum sta« tutum esse, legimus. Ideo nolumus nos in hac re a vobis, « sive a caeteris fidelibus reprehendi, quia quod in his An« glorum Genti indulsimus non formam dando, sed conside« rando, ne christianitatis bonum, quod coeperant, imperfe« ctum dimitterent, egimus. » Scilicet indulserat pontifex, ut Angli recens ad fidem conversi, qui matrimonium cum impedimento ex consanguinitatis gradu paullo jam remotiore contraxerant, in conjugio permanerent.

Hoc porro testimonio perspicue intelligitur: 1. Consanguinatatis impedimentum, ut dirimens ecclesiastica fuisse lege constitutum: *A sanctis patribus dudum statutum esse legimus*: 2. Adeo parum episcopos de dispensantionibus hujusmodi tribuendis cogitasse, ut potius admirationi fuerit, quod eam Anglis pontifex concessisset: *Nolumus nos in hae re a vobis, sive a caeteris fidelibus reprehendi:* 3. Hanc veniam vel ex remotissima gente ab uno pontifice implorandam fuisse: 4. Sic a pontifice indultam, ut de caetero vellet, antiqui statuti formam integram, inviolatamque retineri.

Eadem indulgentia etiam quoad contrahenda matrimonia usus est deinceps Gregorius II, erga Germanos. Rogatus ille fuerat a S. Bonifacio, quousque porrigeretur impedimentum ex consaguinitate proveniens. Respondet pontifex (*Epist.* 13 *ad Bonifacium episcopum apud Labb.*), oportuisse quidem eos, quamdiu se agnoscunt affinitate propinquos, ad conjugii non accedere societatem. Verum spectata temporum conditione placere sibi temperantia magis uti; adeoque concedere, ut post quartam generationem jungantur. Hac porro sua rogatione satis ostendebat Bonifacius, nec sibi, nec aliis episcopis licuisse hujusmodi veniam indulgere.

Quum ergo tot saeculis ne levis quidem suspicio adhuc suborta esset, episcopalis juris esse praevias matrimonio ineundo dispensationes impertiri, aut generatim impedimenta generali ecclesiae lege constituta (nisi prout ipsis concessum esset) relaxare, haud mirum, de hac constringenda potestate

nunquam etiam saeculis illos cogitatum fuisse, ut hoc ipso, quod non ablata legatur, splendidius argumentum eluceat, nusquam id juris ab ecclesia in episcopis agnitum esse, nec unquam adeo in illis extitisse.

Ad extremum fatetur saltem Zegerus, consuetudine invaluisse, ac modernam disciplinam habere, ut in impedimentis dirimentibus dispensatio soli pontifici competat, nisi qui episcopi hanc vel consuetudine, vel privilegio sibi competere ostendant. Porro recens disciplina universali ecclesiae usu recepta non minorem vim habet in praesentia, quam olim vetus habuerit, dum vigeret. Nam, quae potestas condendae disciplinae de principio in ecclesia fuit, ea desinere nunquam potuit. Quum ergo per hodiernam disciplinam longo jam usu in ecclesia firmatam dispensatio super impedimentis dirimentibus soli pontifici competat, inutiliter agerent episcopi, si qui nulla *speciali* facultate instructi dispensare attentarent; ex quo consequens est, irritum prorsus fore matrimonium cum impedimento dirimente attentatum, nisi venia pontificis accesserit. Qua de re videnda, quae habet *Benedictus XIV de syn. dioec.*

Et quamquam probaretur, hac aliquando facultate episcopos praeditos fuisse, quod secus esse, paullo ante vidimus, non inde sequeretur, eam denuo ab ipsis vindicari posse. Nam quod superiori auctoritate ademtum est, nonnisi superiori auctoritate restitui potest. Sane, ut tradunt etiam Institutiones theologicae Lugduni editae, dispensario est actus jurisdictionis, quam nullam habet inferior in legem superioris. Notum est in regnis, quae uni supremo imperanti parent, nonnulla olim optimatibus ex vigente tum temporis constitutione licuisse, quae commutatis temporibus alia subeunte constitutione licere desierunt. Quis porro istis optimatibus concesserit, ut sua auctoritate ad pristinam constitutionem posteriore abjecta, vel contempta referre se valeant? An probandum in christiana, quod seditiosum foret in civili republica? . . . . .

## POSITIO XXVI.

« Primis jam tum ecclesiae temporibus ii censebatur spurii, adulterinique episcopi, quorum ordinationem romanus pontifex respuebat, veluti modo ultrajectionorum. »

ANIMAD, Agit initio de litteris pacificis, seu communicatoriis, deque iis praesertim, quas electi romani pontifices mittere solebant eo fine « ut oves pastoris sui vocem « audirent, et sequerentur: ut ecclesiae unitas, cujus vin« culum est fides, ac membrorum, capitisque consensum « integra servaretur; nam litteris et Pastor Oves, quum, « darentur; et Oves Pastorem, quum reciperentur, agno« scebant ».

Addit, communicatorias litteras, ipsamque communionis unitatem aliquando fuisse negatam intacta fide ob laesum aliquod caput merae disciplinae: Hunc porro casum esse, has circustiantias episcoporum provincia Ultrajectinae in foederato Belgio.

Sed quum mox confirmet, constitutioneu Dogmaticum esse sanctae sedis, et universalis ecclesiae decretum, cui omnimoda ab omnibus debetur obedientia; qrumque obedientia, quae decreto dogmatico debetur, non religiosum tantum silentium, sed et mentis, ac judicii obsequium cum vero, et interno assensu postulet, ipso fatente (p. 98), non patet, quemadmodum in contemptu dogmatici decreti merae disciplinae caput violatum existimari queat.

## POSITIO XXVII.

« Confirmatio, translatio, et depositio episcoporum non « potest provincialibus synodis restitui, nisi de libero summi « pontificis consensu. »

ANIMAD. De varietatibus, quibus disciplina obnoxia fuit, assentiri videtur *Petro de Marca*, cujus verba describit *ex l.* 3, *c.* 6, *num.* 4, depromta. Agnoscit porro Petrus de Marca, « summum caput, in quo jus novum ab antiquo differt, in « eo jam constitui, quod suprema potestas, quam in ple« risque causis judicandis synodi provinciales obtinebant, pe« nitus extincta sit, et ad solum summum pontificem re« vocata ».

Quod plures causae olim synodorum provincialium auctoritate finirentur, minime id quidem inficiandum; nec tamen inde inferri potest, supremam fuisse auctoritatem illam, quam aliunde constat superiori primatus auctoritate subjici debuisse. 1. Descriptio provinciarum, jura metropoleon, ordo in synodorum judiciis servandus, omnia haec decretalibus niteban-

tur Siricii, Innocentii, Zosimi etc, Testatur *Petrus de Marca ib. 1, c. 8. n.* 5, Innocentium decretis suis Occidentis ecclesias ornavisse, immo et ipsam antiochenam ecclesiam, quae caput est orientalis dioeceseos constitutis suis disposuisse: eumdem Alexandro Antiocheno jus ordinationum restituisse. A Juvenali Hierosolymorum episcopo dictum in concilio ephesino morem invaluisse, ut sedes antiochena ex apostolica consuetudine a romano episcopo disponeretur, et judicium acciperet. 2. Quae synodi praescriberent, ea se ad normam apostolicorum decretorum praescribere testatae sunt. Sic Aurelianensis III, Turonensis II, Tricassina, etc. 3. Saepe pontifices ab initio per se ipsi jure suo praestiterunt, quae alioquin assentiente pontifice in synodis tractabantur, et quae deinceps ipsi pontifices judicio suo reservanda duxerunt. Patet id luculenter *ex epist. S. Cypriani ad S. Stephanum papam*, qua eum rogat, ut abstento Marciano alium jubeat in ejus locum substitui. Notat hic etiam De Marca (*l.* 7, *c.* 1.) nulla industria novatores hoc Cypriani testimonium elevare posse. « Futilis est enim, *inquit* et Cypriani verbis adversa respon« sio illa, non deponi a Stephano Marcianum, sed ad Ple« bem Arelate consistentem scribi, aequum sibi videri, ut de« ponatur. » 4. Hincmarus ipse Rhemensis praedicare saepe non dubitat, metropolitica jura ad apostolicae sedis auctoritate derivare, privilegiumque metropolitanae sedis Rhemorum in summo privilegio sactae sedis romanae manere. Quae quidem breviter hic attingimus, quod alio scripto copiosius sunt a nobis pertractata. Vid. *Confutazione, etc.*

Fatetur De Marca, in novo jure (prout jam est constitutum) prorsus esse insistendum, ut si quis de antiqui juris restitutione contendat, perinde agat, ac si imperiorum inve« teratorum administrationem ad eam formam revocare ve« lit, quae in ipsis regnorum initiis obtinebat. »

Praeterea videtur assentiri Febronius sententiae Giruti ajentis, posito etiam, plura esse hodiernae disciplinae capita, quae originem suam debeant suppositis Isidori Mercatoris decretalibus, non propterea movenda esse, quae in exercitio ecclesiasticae jurisdictionis secundum eas decretales constituta fuerunt, et quae a multis jam saeculis servantur adeo, ut in ipsis legitimae praescriptionis conditiones deprehendantur.

Verum, quod attinet ad Isidorianam collectionem, mini-

me praetermittenda sunt, quae de illa docte more suo disserit *Petrus Ballerinius vindiciar. c.* 5. Ostendit, toto coelo errasse, qui putarunt, pseudo Isidorum amplificandae romanorum pontificum auctoritatis studio ad falsas decretales procudendas excitatum fuisse; quin potius in id spectasse, ut accusationibus, quae adversus episcopos intentabantur, modus adhiberetur: deinde illorum inscitiam coarguit, qui de Pseudo-Isidoro conqueruntur perinde, ac si ejus imposturis disciplinam vetus abolita, et nova introducta sit, quum potius haec duo animadvertenda fuerint: 1. Pleraque Pseudo-epistolarum Isidori excepta esse ex sententiis sanctorum patrum, ex sinceris constitutionibus romanorum patificum post Siricium, ex canonibus conciliorum, ac ex romanis legidus: 2. Caetera eam disciplinam plerumque exhibere, quae jamdiu inoleverat, vel jam ante aliquanto ioduei coeperat (1): 3. Imposturam demum in eo sitam esse, quod pseudo-Isidorus eas sententias iis auctoribus imposuerit, quorum non sunt, et posteriori aevi disciplinam antiquioribus pontificibus affixerit; quasi prioribus ecclesiae saeculis haec viguisset. Hactenus Ballerinius, cujus opus omnino videndum.

Adhuc etiam ad novi juris firmitatem constabiliendam haec affert *Febronius*, p. 174: « Sed nec illud praetermittendum, quod legibus etiam regnorum corpus juris canonici romani, quo noviora haec jura asseruntur, civitate donatum, et in jus commune receptum sit. » Id certis monumentis probat de Germania, et etiam de Gallia. Tum concludit: „ Porro quod tanto consensu in ecclesia universim receptum, tot saeculorum non interrupto usu, subinde etiam *concordatis* firmatum est, atque adeo in jus commune transiit, et hodiedum lex est, non poterit mutari, nisi de consensu eorum, penes quos legum in, et pro *universa* ecclesia ferendarum jus est, inter quos post concilium oecumenicum est romanus pontifex. „

Hujus proinde immutandae disciplinae nulla, auctore Febronio, penes laicum magistratum auctoritas residere potest. Quippe nulla est laica potestas, cui jus sit legum *in*, et *pro* universa *ecclesia* ferendarum. Hanc potestatem non in alio sitam expresse hoc loco agnoscit, praeterquam in concilio oe-

(1) Id sane quoad aliqua saltem disciplinae capita ipsemet Febronius agnoscit, ut superius notatum est.

cumenico, et post ipsum in romano pontifice. Verum quum et in concilio nemo catholicus dissentiat: primas, ac praecipuas partes asse romani pontificis, semper illud constat, sine ipsius assensu nullam mutationem induci posse in id jus *commune*, seu generalem disciplinam, quae illius potissimum auctoritate constituta fuit.

Opportunius proinde Febronius doctrina uti poterat, quam in responsione ad *Notas* praemissa operi suo *de disciplina Thomassinus* exponit, nimirum quum dicitur, concilia provincialia potestatem aliquam exercuisse, quam deinceps solus romanus pontifex exercere coepit, non propterea significari, eam potestatem a conciliis provincialibus in romanum pontificem translatam esse, eique velut jus novum accrevisse, quo antea careret, sed „ quam semper alicubi exercuerat, eam „ supersedentibus conciliis provincialibus coepit ubique terra- „ rum solus exercere. „

Quod ergo speciatim memorat Febronius de confirmatione, translatione, depositione episcoporum, eas veluti jure quodam devolutionis in pontificem translatas esse, non ita est intelligendum; quasi novum jus pontifici obvenerit, idque ab episcopis *non invitis* acceperit: nam praeter illa, quae superius jam dicta sunt, rectius *Thomassinus* de hoc devolutionis jure ibidem disserit: « Ubi jus ab inferiori ad superiorem « davolvitur . . . . . . non accipit ab inferiori, non usurpat « in inferiorem superior . . . . . . Non repetere potest a su- « periori inferior . . . . . . . Solemne enim est, jura omnia « ad superiores ab inferioribus devolvi, et omnium prorsus « potestatum spiritualium jura ad summum pontificem de- « volvi posse, quia summus omnium vertex est . . . . . Si « autem haec jura a conciliis provincialibus ad summum pon- « tificem devolvuntur, quia summus omnium vertex est; per- « peram ergo inde infertur, quod ea ex sese non habeat; « quod ea usurpet; quod contrario usu possit amittere. » Antea dixerat: « nihil devolutioni contrarium; devolutione semel « partum jus perpetuum est. „

## POSITIO XXVIII.

« Canonizationes beatorum etiam olim fiebant de consensu « saltem tacita romanorum pontificum. »

ANIMAD. Agnoscit *Febronius p*, 178, maximam circum-

spectionem efflagitare *negotii hujus pondus, quod proximum est fidei*; meritoque proinde Alexandrum III probibuisse, quempiam *pro Santo venerari, etsi per eum miracula fierent, sine auctoritate ecclesiae romanae c.* 1, *de Reliq. et Ven. Sanct.*

Aliunde, *p.* 179, huic negotio, quod proximum esse fidei testatus est, non dubitat multae suspicionis nebulam offundere. Nam expositis omnibus, quae ad sanctitatem viri comprobandam pertinent, ait: « At haec ipsa omnia testibus, « instrumentis, aliisque humanis argumentis, quae fallere « possunt, nituntur; itaque processu quamvis accurate insti- « tuto errandi periculum penitus abesse, dici nequit. »

Pergit: « His consideratis non possum non probare, quod « quae scripsit *Muratorius de Ingen. Moderat. in relig. negot.* « *c.* 17, scilicet: Non omnem veritatem a Divino Spiritu « nobis revelandam, ex omnium interpretatione perspectum « est; sed omnem tantummodo veritatem, quae ad salutem « hominum, et ad verae fidei, atque catholicae ecclesiae in- « tegritatem, conservationemque necessaria sit. Quomodo vero « dicemus, necessarium hominibus, fidei, et ecclesiae esse « nullam novi alicujus sancti, fidemque de illius beatitudi- « ne coelesti? Utile est, non necessarium ista habere, ista « scire. »

At saltem praeterire non debuisset, quod subjungit *Muratorius*, referturque a *Benedicto XIV, de Canoniz, l.* 1, *c.* 45, *n.* 28: « Quare a suspicione haeresis ille non absit, atque « intolerandam, et poenis dignam temeritatem, ac impuden- « tiam praesefertat, qui rite coelitum catalogo adscriptos ex- « plodat, ac in iis, ut ajunt, canonizandis ecclesiam reipsa, « et romanum pontificem errasse dicat, suspicionem haeresis « memoravi, non autem haeresim formalem. » Sane queri non poterit Febronius, suspicionem haeresis memorari in *negotio*, quod ille *proximum fidei* dixerit.

Equidem an de fide sit, ecclesiam in suo de sanctitate hominis judicio errare non posse, quaestionem esse nondum ab ecclesia definitam, non diffitetur *Benedictus XIV, l.* 1, *c.* 45, *n.* 27: Nemo tamen catholicus, nemo pius dubitat de illo peculiari afflatu Spiritus Sancti sic ecclesiam regentis, ut in decernendis, quae ad pietatem quomodocumque pertinent, eam errare non sinat. Scite *Melchior canus de loc. theol. l.* 5, *c.* 5: « Item multum refert ad communes ecclesiae mores « scire, quos debeas religione colere: quare, si in illis er-

« raret ecclesia; in moribus quoque graviter falleretur. . . . .
« Ne igitur tantus error in ecclesia sit, Deus peculiariter pro-
« videre credendus est, ne ecelesia, quamliret hominum te-
« stimonia sequatur, in sanctorum canonizatione erret. »
Atque, ut probe idem animadvertit, si ecclesiae judicium de hominis santitate foret errori obnoxium, « non esset valde « absurdum divorum omnium cultum ab ecclesia explodere, « qui post Clementem consecrati sunt. »

Et quandoquidem hic agitur cum hominibus, qui antiquitatis amantes imprimis videri volunt, non parum momenti apud ipsos habere debet, quod ex omni saeculorum memoria nusquam audictum fuit, inter christianos ullam dubitationem subortam esse de servorum Dei sanctitate, qui sunt in canonem relati, aut aliis sive martyribus, sive confessoribus, quos ecclesia publico cultu veneraretur. Extant Homiliae patrum singularum consequentium aetatum de sanctis; quos superiores aetates extulerant, quique tunc temporis velut *novi sancti* haberi poterant; nec tamen hac novitate sanctissimi patres illi deterrebantur, quin eos novos sanctos, pios religiosoque cultu sine ulla dubitatione prosequendos censerent. Adeo certum, fixumque habebant ecclesiae de illorum sanctitate judicium.

Et merito quidem. Si enim sanctitatis Spiritus nunquam est in ecclesia desiturus, profecto non est dubitandum, quin ut semper fuere, sic semper futuri sint, qui donis Spiritus Sancti abundantius cumulati divinae promissionis immutabilem constantiam, illamque nunquam in ecclesia interituram sanctitatis notam singulari admirabilitate vitae testantur, ac velut aspectabilem faciant. *Sanctitas religionis omnium maxime ex sanctitate pastorum colligitur*, ut docet scriptor *Hist. Treviren. in prodromo, p.* 126. Quis ergo neget, ad religionis, ecclesiaeque bonum pertinere, ac omnino *fidei proximum* esse, ut certa nota discerni valeant, quos ad patefaciendam sanctitatis conservationem in ecclesia, et ob alias caussas, quae copiose a Benedicto XIV explicantur, ad insignem sanctitatis laudem Deus provexit?

## POSITIO XXIX.

« Legitimo usu in quibusvis causis ecclesiasticis invaluc-
« runt appellationes ad apostolicam sedem. »

ANIMAD. Fatetur Febronius, *Natalem Alexandrum* inter Gallos *Dissert.* 28, *in saec. IV*, *Gregorium Zallvvein* inter germanos *princip. jur. eccl. tom.* 2, *p.* 201, aliosque utriusque nationis eruditos viros sustinere, jus recipiendarum appellationum primatui connatum esse; at alios non minus celebres refragari existimantes, hoc romanae sedis privilegium adjectitium esse. Qui sint celebres isti refragantes, non eloquitur, quippe neminem nominatim appellat. Sed quicumque tandem fuerint, aut sint, magno eos in errore versatos esse, aut versari convincit (ut alios praetercam non minoris momenti, eamdem in rem editos libros) laudata Natalis Alexandri dissertatio, qua tanta omnis generis argumentorum copia, et perspicuitate jus illud primatui cohaerens demonstratur; sicque Basnagii cavillationes revincuntur, ut veritas liquido appareat, nec jam apud aequos aestimatores ambigendi locus superesse ullus valeat.

Quod autem ambo illi viri graves jus illud primatui connatum velint: cavet Febronius, ne quis putet, ex eorum sententia id ita esse intelligendum. « Quasi jus illud appellandi « nullam admittat restrictionem, seu limitationem, quin per « canones; concordata, contrariam consuetudinem ex legitti« ma caussa in bonum ecclesiarum alterari, ac intra certos « limites coarctari possit. »

Rationem porro ipse suppeditat: « Quidquid enim, *inquit*, « juris Christus pontifici concessit, id omne in aedificationem, « non in destructionem, in bonum ecclesiae concessum esse « existimandum est. »

Egregie sane. Omnis quaecumque potestas in aedificationem concessa est, non in destructionem; idque non in ecclesiastico tantum, sed et in civili regimine. Num ex eo fit consequens, ut superior potestas per inferiorem coerceri valeat? In ditione, quae unius supremi principis dominationi subsit, suprema imperantis potestas tota quoque spectat, referturque vi sua in bonum reipublicae: *Minister est enim Dei in bonum*, ut ait apostolus. Num propterea liberum erit inferioribus superiorem eam potestatem, quibus sibi placuerit, aut aequum existimaverint, limitibus, ac terminis circumscribere? Quod si Febronius aegre nunc ferret, his velut arietibus impeti principatum civilem, tamtsi olim dixisse feratur, eum ab arbitrio popolorum pendere, multisque adeo modis mutari, luxari, adstringi posse, multo minus idipsum locum habere po-

terit in ecclesiastica hierarchia, de qua, si audiet *Natalem Alexandrum* hac ipsa *Dissert. Sch.* 1, intelliget, ipsum semper professum esse, ac propugnavisse primatum, et quae ex primatu consequuntur privilegia (inter quae praecipue hoc loco agit de jure appellationum) « Christi ore in beato Petro fir-« mata, in ecclesia ipsa disposita, antiquitus observata, a « sanctis, et universalibus synodis celebrata, atque a cuncta « ecclesia jugiter venerata nullatenus posse minui, nullatenus « infringi, nullatenus commutari, quoniam fundamentum, « quod Deus posuit, humanus non valet amovere conatus, « ut scribit *Nicolaus I, epist.* 8. »

At inquiet, nonne tamen extant canones, quibus certus appellationum modus praescribitur? Extant illi quidem, sed nil inde adversus pontificis auctoritatem. Primo enim canones isti, ut vel de ipsis orientalibus conciliis notavit supra *Natalis Alexander*, nisi assentiente pontifice nullam vim habituri fuissent. Deinde omnis haec canonum praescriptio spectat non ad coercendam pontificis potestatem, sed ad constituendam judiciorum formam, quae comprimendae improborum audaciae aptissima videretur. Quod quidem maxime patet editis hac de re in *Tridentina synodo decretis*; velut c. 20, *de ref. sess.* 24, ubi praescripto consueto judiciorum ordine nominatim excipiuntur causae, quas summus romanus pontifex avocare ad se judicaverit; tum solemni ea testatione, qua quaecumque in eo sacro concilio statuta sunt, *declarat, ita decreta fuisse, ut in his salva semper auctoritas sedis apostolicae et sit, et esse intelligatur.* Et quidem quum mens ecclesiasticae disciplinae semper una, eademque constiterit, quae mens fuit tridentinae synodi in suis decretis sanciendis, eadem sane fuit, nec alia ecclesiae esse potuit in probatis decretis antea conditis, siquidem unus, idemque Divinus Spiritus omnibus ex aequo praefuit.

Parum etiam omnino roboris habet, quod, *p.* 182, *Febronius* proponit his verbis: « Primis ecclesiae temporibus, que-« madmodum universim appellationes aeque; ac caeterae « ambages fere ignorabantur in ecclesiae tribunalibus; ita « legalis quidem ad supremam primatis sedem appellationis « nullum tribus primis ecclesiae saeculis extare monumentum « observant eruditi. »

Sed quaeri potest ex Febronio, quid legalis appellationis nomine eruditi illi viri significare velint. Si hanc solam le-

galem appellationem dicunt, quae omnes formas consequentibus temporibus jure positivo adjectas complectatur, ludere in verbo velle illi videntur. Notum est, succedentibus aetatibus novas identidem formas, et cautiones principum constitutionibus praescriptas esse, quibus praetermissis legitima, seu legalis censeri prohiberetur sive venditio, sive donatio, sive testamentum, aut alia quaevis inter homines contrahendi, agendive ratio. Num propterea minus legales, aut legitimi censendi actus omnes ejusmodi, qui formulis illis postmodum invectis caruerint? Si autem legitimus, ac legalis censeri merito debet actus; cui nil desit eorum, quae ad sustantiam pertinent, quae et naturale jus, et positae illo tempore leges requirunt, nemo negaverit, legitimas, et legales fuisse appellationes, quae primis ecclesiae saeculis interpositae fuerunt; quae, etsi carerent formis, quas ad praecavendas fraudes posterior disciplina invexit, omnia tamen complectebantur, quae ad aequitatis normam pro eorum temporum disciplina, et conditione requirebantur. Multas autem ejusmodi factas ad sanctam sedem primis illis temporibus appellationes evincunt exempla, quae et *Christianus Lupus et Natalis Alexander*, et doctus praesul *Johannes Dominicus Mansi* collegerunt. Dubitationem vero tollit omnem luculentum de moris illius vetustare *Leonis Magni* testimonium *epist.* 89 *ad episcopos Galliae*, quod nemo sanae mentis recusaverit. Quis enim audeat falsi arguere sanctissimi pontificis ea in re testimonium, cujus testimonii falsitas tum temporis in omnium oculos incurrisset? falsitatis autem convictio et auctoritatis pondus detraxisset, infamiae labem inussisset.

« Quin immo, subjungit Febronius, ex S. Cypriano sa-
« tis intelligitur, saeculo III, multum improbatos fuisse ex-
« cursus ad romanam sedem pro obtinenda ibidem justi-
« tia. »

Primum non fuisse generatim improbatas a S. Cypriano appellationes ad sanctam sedem probat, immo ex epistolis ipsis santi Antistitis colligit laudata Dissertatione *Natalis Alexander*, et ante ipsum *Ven. Bellarminus de Rom. pontif. l.* 2, c. 23, ostendens: « Cyprianum aegre tulisse appellationes eo-
« rum, qui de manifestissimis criminibus convicti, et judi-
« cati fuerant; non autem omnino appellationes sustulisse. »
Egregia vero sequens ejusdem Bellarmini animadversio: « Ad-
« de, *inquit*, quod si hoc decreto (scilicet africano, quod obj-

« iciebatur a Cypriano) prohiberentur appellationes, non so-
« lum prohiberentur ad romanum pontificem, sed etiam ad
« quemlibet alium judicem, ut *Magdeburgenses* fatentur *Cen-
« tur.* 3, *c.* 7, et verba ipsa indicant, quae generalia sunt;
« At absurdissima, et ridicula lex esset, quae omnem appel-
« lationem prohiberet. » Quo magis confirmatur, verba Cy-
priani ad causam, de qua tum agebatur, aliasve similes ma-
nifestissimorum criminum causas referenda esse.

Revera, si eo tempore celebrata fuisset synodus genera-
lis, existimabit ne Febronius, sanctum Cyprianum concessu-
rum non fuisse, ut ad eam ex provinciali quavis synodo pro-
vocari posset? Quod tamen dicendum foret, nisi verba Cy-
priani aequa interpretatione mollienda essent. Quid? Si ex
ipso celebri facto Basilidis Asturicensis, et Martialis Emeriten-
sis conficitur, sanctum Cyprianum in romano pontifice jus
recipiendarum appellationum palam agnovisse? Hi nimirum
a suis synodis ob gravissima crimina e gradu dejecti, quum
ad Stephanum accessissent, causaque subdole exposita restitui
se, ab eo impetrassent, hanc quidem Cyprianus restitutionem
improbavit; verum hac una de caussa, quod *Basilides post
crimina sua detecta Romam pergens Sthephanum longe positum,
et gestae rei, ac veritatis ignarum fefellisset.* Qua in re, per-
git Cyprianus, *non tam culpandus ille, cui negligenter obre-
ptum est, quam hic execrandus, qui fraudulenter obrepsit.* Idem-
que de Martiali statuit, qui eadem fraude usus fuerat. Profe-
cto, nisi Cyprianus hanc in Stephano auctoritatem agnovisset,
qua episcopos de synodali judicio ad se appellantes recipere,
eosque, si opus foret, adversus synodalem sententiam resti-
tuere valeret, non excusandum Stephanum censuisset, quod
sibi obrepi passus esset, sed ob id maxime culpandum, quod
indebitam sibi potestatem arrogasset, neque impetratae ab ipso
restitutioni vitium dumtaxat obreptionis objecisset; sed hoc
ipso nullam, et irritam ostendisset, quod nulla legitima po-
testate contra legitimam synodorum auctoritatem praeter jus,
fasque fuisset indulta. Sdne qui sententiam non alio, quam
obreptionis nomine improbat, hoc ipso fatetur, eam ipsam,
nisi id vitii irrepsisset, ratam se habiturum, atque adeo a
legititima potestate profectam. Nec etiam hispanienses illi epi-
scopi synodali sententia perculsi pontificis adeundi consilium
cepissent, nihi haec insita fuisset provinciarum illarum per-
suasio, jus, fasque esse a synodali judicio ad romanum pon-

tificem provocare; ut minime mirum videri debeat, Hosium illum cordubensem ea persuasione imbutum auctorem fuisse, ut honor iste apostolicae sedi debitus sardicensis etiam concilii decreto muniretur.

*Pag.* 183 fatetur *Febronius*, post synodum sardicensem an. 347 celebratam minime infrequentes fuisse appellationes, multasque recenset ex Natali Alexandro depromtas; tum addit: « Solidis his fundamentis innixae appellationes romanae « usu magis, magisque firmatae sunt sacerdotio, et imperio « minime reluctantibus. Ad hoc probandum alio fere argu- « mento opus non est, quam allegatione vix non continuo- « rum utriusque potestatis laborum, ac studii in removendis « earumdem abusibus salva semper substantia. »

De hisce, ut loquitur, abusibus, tentatisque remendiis satis longum trahit ille sermonem, quem per partes persequi non vacat in praesens. Addit, renovatas ea de re *in synodo Tridentina* querimonias, synodum porro hisce abusibus, quoad potuit, adnisam esse mederi cum variis decretis, tum signanter *Sess.* 24, *c.* 20, *de Ref.* Demum concludit: « Ex his ma- « nifestum fit, romanarum appellationum constantem in ec- « clesia usum non viguisse solum, sed a conciliis, patribus, « episcopis, regibus, principibus, et nationibus per canones. « Leges, et concordata probatum esse: attamen et pium hunc « usum ab eisdem pro re nata ab abusibus haud raro pur- « gatum fuisse, et adhuc purgari posse. »

Nil opus Oedipo, ut pateat, quo spectent postrema verba Febronii caeterum haud scio, quid labis *purgandae* supersit in decretis Tridentinae synodi de appellationibus. Si quam adhuc labem sibi quisquam videatur deprehendere, videat, ne potius inspicientis oculi vitio, quam inspecto decreto tribui, et affingi ea debeat. An forte sibi adeo blanditur Febronius, ut putet, boni quidquam a se cogitari posse, quod prudentiam effugerit sapientissimorum patrum, quorum consilia in condendis decretis Divino etiam Spiritu regebantur? Atque hi quidem in id sunt inducti, ut, si quid pro rerum, ac temporum variatione uberius explanandum, aut providendum foret, id totum decernerent ad apostolicam sedem referendum. Quod autem id, quod est universali ecclesiae disciplina sedis apostolicae auctoritate firmata constitutum, sine sedis apostolicae auctoritate mutari queat, satis ex superius dictis refellitur, omninoque a catholicis auribus abhorret.

## POSITIO XXX.

« Summi pontifices omni jure damnarunt appellationes a « papa ad futurum concilium. »

ANIMAD. In hujus positionis explanatione non sine aliqua tergiversatione progreditur Febronius. Primum exponit Petri De Marca doctrinam ajentis, nunquam quidem in ecclesiam admissam fuisse provocationem a papa ad concilium, licet aliquando remedio quodam extraordinario sedis apostolicae judicium in majori synodo instauratum fuerit: etenim, *inquit* « vel privatae erant causae, vel publicae: privatae in « synodorum patriarchalium judicio finiebantur, ut nullus ap- « pellandi superesset locus, *l.* 29, *c. de Episcopo. Audien.* « Item *Novella* 128, *c.* 22: « Aliud dicendum de causis ecclesiae com- « munibus, seu publicis. Illo sensu intelligendus est *Gelasius « apud Gratianum caus.* 9, *q.* 3, *c.* 16, *scribens ann.* 493. *ad « Faustum legatum: Ipsi sunt canones, qui appellationes totius « ecclesiae ad hujus sanctae sedis examen deferri voluerunt, ab « ipsa vero nunquam appellari debere, dixerunt.* »

Volunt itaque isti, ubi Gelasius canones memorat ajentes ab apostolica sede nunquam appellari debere, ib de causis tantum privatis intelligendum esse. Verum commentitia plane est haec interpretatio. I. In hac epistola, seu commonitorio ad Faustum generalis est Gelasii sententia, nec ullum in ea ejus distinctionis inter privatas et publicas causas vestigium apparet. II. In ea epistola Gelasius sedis suae praestantiam in omnibus judiciis ecclesiastici supra omnes alias sedes omni divino, ecclesiasticoque jure firmatam demonstrat, atque pro hac singulari praestantia uni romanae sedi competere, ut ad eam undique appelletur, ab ipsa nusquam. Porro si hoc de causis tantum privatis intellexisset Gelasius, in quibus, ut isti dicunt, neque ab aliis patriarchis appellari poterat, profecto aequo hac in parte jure fuisset romanus pontifex cum caeteris patriarchis; neque tamquam insigne aliquid, ac proprium romanae sedis decus afferri potuisset, quod ab ea non appellaretur eis in causis, in quibus neque ab allis appellabatur. III. Sententia Gelasii haec duo complectitur, et undique ad sanctam sedem appellari, et ab ea nunquam. De iisdem igitur causis in utraque parte sententiae agitur. Si ergo secunda pars, quae vetat a sancta sede appellari, de causis privatis

intelligenda est, etiam de privatis intelligenda erit prima pars, qua ex omni parte appellationes ad romanam sedem astruuntur. Fatendum ergo erit, etiam in causis privatis ad sanctam sedem appellari potuisse, quod tamen isti negare non verentur; adeo hac sua commentitia interpretatione non solum cum communi sensu, sed et secum ipsi confligere coguetur. IV. Argumentum ex novella Justiniani ductum refutatur a *Natali Alexandro, Dissert.* 28, *in IV saec*, ubi ostendit: I. Justiniani novella prohiberi appellationem a judicio patriarcharum in causis episcoporum profanis, non ecclesiasticis. II. Ipsummet Justinianum in romano pontifice agnovisse auctoritatem judicandi causas orientalium episcoporum, et ipsorum patriarcharum, ut constat ex iis, quae ipso praesente, et probante gesta sunt ab Agapito papa contra Anthimum, qui sedem Constantinopolitanam invaserat. Demum: « Ex « Justiniani constitutionibus colligi non posse, quaenam fue« rit ecclesiae disciplina, quia nulla fuit earum in ecclesia « auctoritas, nisi quatenus cum sacris canonibus consentie« bant, ut constat *ex epist. S. Agapiti* pontificis ad eum« dem. »

Quod attinet ad causas communes, primum ait Febronius: « Aliquando ad procurandam ecclesiae tranquillitatem impe« ratorum rescripto apostolicae sedis judicia in majore synodo « instaurari contigisse, in qua per legatos romanus episco« pus intererat. Etenim juxta mores antiquos res ecclesiae « communes sine sententia summi pontificis constitui non po« terant. Quae ratio, ait De Marca, differt ab appellatio« ne, qua judex prioris instantiae ab omni cognitione exclu« ditur. »

Instaurationis hujusmodi exempla petit Febronius ex concilio Ephesino, in quo, si eum audimus, Coelestini epistola ad Nestorium rursum expensa est: ex Calcedonensi, quod iterum discussit quaestionem de duabus in Christo naturis, qua leo jam deciderat: ex concilio generali VI, quod examinavit, et resolvit quaestionem de duabus in Christo voluntatibus ab Agathone antea definitam.

Si quae facta est in illis conciliis laudatarum epistolarum discussio, eam Febronius non alio consilio institutam diceret, quam ad compescendam, si fieri posset, concordi patrum consensu dissidentium pervicaciam, nil proferret a veritate, nec adeo a supremae sedis dignitate alienum. Fallitur vero, si

putat, quaestiones de Christi persona contra Nestorium; de duabus naturis contra Eutychen; de duabus voluntatibus contra Monotholitas non fuisse per sententias Coelestini, Leonis, Agathonis firmo, et fixo judicio definitas. Haud fert praesentis instituti ratio agumenta describere omnia, quae in hanc rem doctissimi Viri protulerunt. Satis fuerit pauca delibasse, quae praesertim ex actis ad memorata concilia pertinentibus petuntur.

Ante concilium Ephesinum S. Cyrillus episcopus Alexandrinus, ut notat doctus vir *Petrus Ballerinius de Primatu, c.* 13, §. 11, etsi Nestori errorem, ac pertinaciam exploratam haberet, noluit tamen se ab ejus communione separare, antequam Coelestini romani pontificis sententiam audiret, quam non solum sibi, sed et aliis episcopis significari ab eodem postulat, ut omnes *uno animo in una sententia persistant.* Ita *S. Cyrillus epist.* 8, *apud Coustant.* Hoc porro judicium Cyrillus expetebat, ut in eo sibi, aliisque omnino conquiescendum existimaret. Quum enim epistolas a Coelestino acceptas ad Johannem Antiochenum dirigeret, hortatur eum, ut sententiae pontificis in occidentali synodo prolatae acquiescat: *Nos enim*, inquit, *apud Labb. Concil. ephes. c.* 21, *sequimur*, *quae ab eo sunt judicata, formidantes*, *ne tantorum communione labefactemur.* (1) « Ex quibus, *inquit Ballerinius*, mirifice confirmatur, quod *cap.* 12, §. 2, fuse probavimus, communionis ro-« manae necessitatem ab adversariis non posse adstrui, quin « necessaria simul statuatur unitas fidei romanae, sine qua « communio cum romana sede haberi non potest, ut S. Cy-« rillus hoc loco palam insinuat. »

(1) Notanda verba epistolae apud Labb. tom. 3, edit. Ven. col: 927: « Porro autem lectis in concilio (romano) expositionibus il-« lius (Nestorii), epistolisque lectis, et iis praecipue, in quibus quod « apertam ipsius subscriptionem prae se ferrent, nullus tergiversandi « locus reliquus erat, sancta romana synodus disertam statim in il-« lium sententiam tulit. Horum proinde decreto modis omnibus pa-« rendum est illis, qui a totius occidentis communione excidere no-« luerint . . . . . . . Nos enim sequemur, quae illi judicaverunt. » Et epist. sacrae synodi ad religiossissimos imperatores de Nestorii depositione: « Laudavimus Coelestinum, deoque dilectissimum magnae « Romae episcopum, qui ante nostram sententiam haeretica Nesto-« rii dogmata condemnarat, nosque in ferenda contra ipsum sen-« tentia anteverterat prospiciens securitati ecclesiarum, et piae, sa-« lutarique fidei a sanctis apostolis, evangelistis, santisque Patribus « nobis traditae. »

In concilio vero ephesino maxime notanda vir doctus praecipit verba ipsiusmet synodi in sententia depositionis Nestorii, quam se patres ferre profitentur coacti per sacros canones, et epistolam Coelestini. Porro si, ut probe idem animadvertit. „ Coelestini litterae synodum cogebant ad depo„ sitionem Nestorii, cogebant etiam ad damnandum ejus „ errorem in fide, cujus caussa ipsius depositio praescripta „ fuerat.

„ Quod si (*pergit ille*) post Coelestini litteras a Cyrillo „ exequutioni mandatas ad generalem synodum causa delata „ est, idque ipso assentiente pontifice, qui suos legatos ad „ eam synodum direxit, nihil tamen liberum quoad aposto„ lica decreta idem pontifex esse voluit; unde hos se dire„ xisse ait, *ut iis quae aguntur, intersint; et quae a nobis* „ *ante statuta sunt, exequantur*; jussitque eos, si res ab ali„ quibus in disceptationem vocaretur, *de eorum sententiis ju*„ *dicare, non subire certamen.* „

Ex hoc porro luculentissimo cum Coelestini tum Cirilli testimonio liquido apparet, hanc ea aetate traditionem, sensumque fuisse cum romanae, tum Alexandrinae ecclesiae, sententiam a romano pontifice latam habendam esse velut fixum, ratumque judicium, quod sequi omnes ecclesiae deberent: de quo nullum superesset certamen subeundum; quo uno catholici ab haereticis tuto discernerentur; quod repellere nefas esset, nisi qui vellet a catholica communione excidere.

Quod si tamen adhuc causa Nestorii delata est ad synodum, eo consilio id factum dicemus cum laudato scriptore. „ Ut decepti ab haereticis, aut praejudiciis, atque difficulta„ tum nebulis impediti, tot patrum doctrinis, et sermonibus „ instructi, atque convicti ad catholicum sensum, et unita„ tem adducerentur, ut ne tamen liberum, ac licitum crede„ retur apostolicae definitioni, quam semper oecumenicae sy„ nodi ratam habuerunt, nunquam repudiarunt, contradicere, „ ac repugnare.

„ Neque omittendum, quod (eodem referente scriptore) au„ ctor capitolorum de gratia Dei, quae subjiciuntur episto„ lae Coelestini ad Venerium, caeterosque gallicanos episco„ pos, quicumque ille sit, sive idem Coelestinus, sive sanctus „ Leo, sive, ut scriptor probabilius putat, sanctus prosper ita „ sententias, seu auctoritates romanae sedis credendas propo-

„ nit, *ut prorsus*, inquit, *non opinemur catholicum*, *quod apparuerit*, *praefixis sententiis esse contrarium.* „

Quod posteaquam adhuc illustravit *Xysti III*, praeclaro testimonio *epist. ad Johan. Antioch.* ad ipsammet causam Nestorii pertinente, subjicit egregium in ea Coustantii commentarium: „ Ubi, *inquit*, notanda vis argumenti, quo Xystus „ ab sedis apostolicae doctrina discendum non esse probat: „ quia nimirum haec ipsissima est doctrina, quam non ex „ incerta hominum relatione, aut ex libris obscuris, et ambigue scriptis, sed ex primario veritatis fonte, hoc est ex „ ipso Christi ore accepit Petrus, et exinde ecclesiae suae „ servandam impertiit. Unde sequitur, absolutam, simplicem, „ et controversiae expertem esse apostolicae sedis fidem. „ Ita vir egregius, nec de nimio in romanam sedem studio suspectus.

Nunc ut ab Ephesina synodo ad calcedonensem progrediamus, ex actis hujusce concilii clarius adhuc elucet, judicia sedis apostolicae immutabili per se firmitate pollere. 1. Hanc firmitatem agnovit Flavianus episcopus constantinopolitanus, qui scribens ad Leonem palam testatur, ad convincendam Eutychis haeresim non concilio esse opus, sed eam totam causam Leonis auctoritate finiri posse. Perspicua sunt verba Flaviani (*apud Labb. tom. 4, edit. Ven. col.* 778, *B.*): „ Causa „ enim, *inquit*, eget solummodo vestro solatio, atque defensione, qua debeatis consensu proprio ad tranquillitatem, „ et pacem cuncta perducere. Sic enim haeresis, quae surrexit, et turbae, quae propter eam factae sunt, facillime „ destruentur Deo cooperante per vestras sacratissimas litteras. Removebitur autem et concilium, quod fieri divulgatur, quatenus nequaquam ubique sanctissimae turbentur ecclesiae. „ Sic teste Flaviano sacratissimae Leonis litterae id omne praestare poterant, quod fuisset a synodo generali expectandum.

2. Hanc firmitatem agnovit S. Leo, dum scribens ad Theodosium significat, ex una parte a synodo abstineri potuisse; ex alia parte Marcianum aliis litteris monet (*epist.* 82. *recens. Baller.*), nec cujusquam procaci, impudentique versutia quasi de incerto quid sentiendum sit, sineret inquiri: nec, cujusmodi sit fides tenenda, esse tractandum, sed quorum precibus, et qualiter annuendum: scilicet vetabat, ne definita suis litteris

fidei regula in dubium revocaretur, aut de illa quomodocumque retractanda ageretur.

3. Agnovit T. Petrus Chrysologus, qui ad Eutychem rescribens hortatur eum, sententiae pontificis acquiescere: *Quoniam beatus Petrus, qui in propria sede et vivit, et praesidet, praestat quaerentibus fidei veritatem.*

Jam in ipsa synodo absolutis prima actione, quae pertinebant ad acta latrocinii ephesini, actione secunda judices a patribus postularunt, ut quid de fide tenendum esset, exponerent. Tum Cecropius sebastopolitaninus episcopus dixit: " Emerserunt, quae ad Eutychem pertinebant, ut super his " forma data est a sanctissimo archiepiscopo romanae Urbis, " et sequimur eam, et epistolae omnes subscripsimus. Ita " omnes dicimus; sufficiunt, quae exposita sunt: aliam ex" positionem non licet fieri. Reverendissimi episcopi clama" verunt: ita omnes dicimus. „ Itaque patres omnes aperte, et palam professi sunt, expositionem sufficere, quae tamquam *forma* data erat a Leone.

Quum autem a judicibus injecta esset mentio de instituenda collatione, ut, si constitutae regulae adversarentur, eorum voluntates manifestae fierent; Florentius episcopus Sardium aperte quoque professus est, qui recte sentirent, ampliori discussione non indigere. „ Quamvis, *inquit*, in nostra per" sona, qui epistolae sanctissimi Leonis subscripsimus, non " indigeamus correctione. „ Quibus liquido constat, nullam ab illis episcopis discussionem postulatam, ut sententiae Leonis tamquam certissimae fidei regulae subscriberent: subinde quum lecta esset celebris illa, nec unquam satis laudata Leonis ad Flavianum epistola, tum illa erupit vox acclamantium patrum, quam ex ore omnium uno velut impetu catholicus sensus expressit: *Petrus per Leonem loquutus est.*

Hactenus nulla discussio. Sed quum Illyriciani, et Palaestini episcopi, graece minus docti, de sensu trium locorum ejusdem epistolae dubitationem aliquam movissent, ipsis induciae datae sunt, ut interea docerentur. At „ Omnes reve" rendissimi episcopi clamaverunt: omnes ita credimus; si" cut Leo, ita credimus. Nostrum nullus dubitat. Nos jam " subscripsimus. „ Quae qui aequo animo perpenderit, intelliget sic susceptam a patribus calcedonensibus Leonis epistolam, ut ei tamquam oraculo Petri per Leonem loquentis sine alia discussione subscribendum censerent: discussionem

autem postmodum non alio consilio susceptam, quam ut adversus eos, qui veritati resistunt, consonantia ejus epistolae cum testimoniis patrum clarius appareret, ut etiam intelligi potest ex alloquutione patrum ad Marcianum in fine concilii.

Nec minus luculenter ex gestis in sexta oecumenica synodo prodit sese immota firmitas apostolici judicii de rebus ad fidem, religionemque pertinentibus. Jam damnata fuerat Monothelitarum haeresis a Martino I, et Agathone: quum ad frangendam, si fieri posset, errantium contumaciam consilium susceptum est oecumenicae synodi ope, ac praesidio Constantini Pogonati convocandae. Lecta fuit *act.* 4, Agathonis epistola dogmatica, quam patres velut sanctorum traditioni consentaneam unanimi suffrahio, ac plausu comprobarunt. Hinc porro inferri posse censuit scriptor *Defensionis*, quae *Bossuetio* vulgo tribuitur. *p.* 2, *l.* 12, *c.* 24, concilii patres hac mente Agathonis epistolam suo judicio subjecisse, quod minime necesse putarent, singula romanorum pontificum decreta etiam de fide indiscussa suscipi. Longe tamen aliam mentem eorum fuisse, acta ipsa synodi evincunt. Jam ex Agathonis litteris *actioni* 4 perlectis liquet, Agathoni, et occidentalibus persuasum fuisse, causam illam totam tam certo jam, ac irrevocabili judicio definitam habendam esse, ut synodo praesulibus non amplius fas esset de latis in occidente decretis apostolica sententia firmatis contendere, aut ab eis ullo pacto recedere. Scilicet Agatho expressit verbis declarabat, hac mente legatos misisse, qui suo nomine synodo praeessent, *ut nihil de eis, quae regulariter definita sunt, minuatur; nihil mutetur, vel augeatur; sed eadem et verbis, et sensibus illibata custodiantur.* Testabantur, non aliam se licentiam, auctoritatemve dedisse, *nisi simpliciter satisfaciendi, in quantum*, ait, *eis dumtaxat injunctum est, ut nihil profecto praesumant augere, minuere, vel mutare: sed traditionem hujus apostolicae sedis, ut a praedecessoribus apostolicis pontificibus instituta, est, sinceriter enarrare.* Haud igitur censebat Agatho, cui occidentales consentiebant, apostolicae sedis definitiones cum libertate dissensus a synodo discutiendas fore, quin potius praescriptis verbis edicebat, nil in eis immutari posse, et quae jam definita erant, verbis, ac sensibus illibata custodiri debere. Hoc jus nimirum, has partes esse apostolici muneris fidem dictare, quam caeterae ecclesiae sequerentur.

„ quod, *inquit*, annitente B. Petri praesidio, qui spirituales „ ecclesiae oves ab ipso redemptore omnium terna commen- „ datione pascendas suscepit, haec apostolica ejus ecclesia nun- „ quam a via veritatis in qualibet erroris parte deflexa est; „ cujus auctoritatem, utpote apostolorum omnium principis, „ semper omnis catholica Christi ecclesia, et universales sy- „ nodi fideliter amplectentes in cunctis sequutae sunt; . . . „ quoniam (ut deinceps subjungit) Dominus, et Salvator om- „ nium, cujus fides est; qui fidem Petri non defuturam pro- „ misit, confirmare eum fratres suos admonuit, quod aposto- „ licos pontifices meae exiguitatis praedecessores confidenter „ fecisse semper, cunctis est cognitum. „

Profecto nemo est, qui non perspiciat, hujus totius orationis contextum eo spectare, ac ducere, ut in dogmaticis apostolicae sedis judiciis firmam constituat, ac proponat fidei regulam nulli amplius retractationi obnoxiam; hanc esse verborum, quae recitata sunt, planam, obviamque intelligentiam, quam quisquis aliter sentit, necesse habeat plane deserere, et in alienos sensus, quos ipsa littera respuit, contorta interpretatione deflectere. Atqui tamen, fatente laudato *Defensionis* scriptore: „ *Haec concilii patres audiunt, atque suscipiunt.* „ Quid hic dicturi sumus, si quidem verum amamus? An adeo hebetes fuisse patres, ut, quum verba audirent, quid verbis significaretur, minus intelligerent? Quod si intellexerunt, et susceperunt, omnino et verba, et subjectam verbis sententiam suscepisse censendi sunt. Revera qui nunc hac parte a nobis dissentiunt, dum talia audiunt, non simpliciter suscipiunt, sed ea student conquisitis interpretationibus emollire. Quidni sextae synodi patres perinde fecissent, si cum adversariis potius, quam cum nobis sensissent?

Quin et ipse auctor defensionis non potuit non agnoscere, verbis illis Agathonis in sexta synodo auditis, et susceptis grave admodum de immutabiii judiciorum sedis apostolicae constantia testimonium contineri. *Itaque profitetur, hanc revera constantiam esse omnino agnoscendam; non ita tamen, ut prorsus necesse sit, illam in singulis singillatim decretis agnoscere: sed ita, ut universim sumta, summa ipsa in tota, et integra Petri successione valeant, ut*, inquit, *saepe diximus, et suo loco dicemus uberius.* Proinde in summa saltem decretorum, quae ab apostolica sede in tota Petri successione prodeunt, certam, immotamque fidei regulam non invitus ille agnoscit.

At 1. Quum summa decretorum ex singulis decretis conflelur, quo pacto constabit summae totius immutabilis firmitas, si singula nutaverint, quae ad illam conflandam colliguntur? Qui porro convenit, aut quae ratio est, ut haec perpetua Petri successio sic dispescatur, ut in singulis partibus instabilitas, in tota serie immutabilis firmitas prodere sese debeat? 2. Immo quo tandem fundamento nititur, aut unde illa depromitur successionis totius constantia, nisi ex Christi promissis, ac verbis, quibus ille primatum, et cum primatu pascendarum ovium, et confirmandorum fratrum curam, potestatemque commendavit? Jam vero qua ratione, quave auctoritate probatur, eam constantiam, quae toti successioni pro summa decretorum tributa conceditur, non fuisse perinde singulis decretis attributam? Quodnam ejus distinctionis vestigium Christi verbis, et promissis apparet? An ubi agebatur de confirmandis fratribus Christi providentia successionem in summa firmam esse voluit, in partibus imbecillam reliquit? Quis ex patribus ejus distinctionis meminit? Ipsa ergo se sua novitate refellit.

Sed ut ad patres constantinopolitanos redeamus, quid argumentis opus ad eorum mentem eruendam, quam ipsi produnt apertissime, dum et decreti ab ipsis condendi Agathonem auctorem agnoscunt, et ejusdem conditi confirmationem ab eo postulant? Atqui utrumque praestant synodicis litteris, quibus de rebus gestis ad eum referunt. Primum quidem in gravissimis malis, quibus conflictabatur ecclesia, pontificem ipsum divina sapientia opitulatorem sibi datum gratulantur: tum sic eum pergunt alloqui: « Itaque tibi ut protothrono « universalis ecclesiae τοπρακτέον relinquimus stanti super « firmam fidei petram, perlectis verae confessionis litteris a « vostra paterna beatitudine ad piissimum imperatorem mis- « sis, quas ut a summo apostolorum vertice divine perscri- « ptas agnoscimus, per quas exortam nuper multiplicis er- « roris haereticam sectam depulimus. »

Ac deinceps: « Sic nos Sancto Spiritu illustrati, vestraque « instituti doctrina infesta dogmata impietatis depulimus. »

Tum: « Orthodoxae fidei splendidam lucem vobiscum « clare praedicavimus: quam ut iterum per honorabilia ve- « stra rescripta confirmatis, vestram oramus paternam san- « ctitatem. »

Consonant voces intimi sensus indices, quae in prospho-

netico, seu sermone acclamatorio eruperunt: *Confessionem a Deo scriptam illa Romana antiqua civitas obtulit . . . . et per Agathonem Petrus loquebatur*: expressius etiam, si fieri potest, in litteris ad Leonem II. Agathonis successorem, quibus testantur patres, se in Agathone *ipsum principem apostolici chori, primaeque cathedrae antistitem Petrum contuitos esse, . . . . sacrasque illius litteras, velut ipsum Petrum, ulnis animi suscepisse.*

Nihil igitur est caussae, cur existimemus, patres sextae synodi aut minus intellexisse. quae de immota judicii apostolici firmitate perspicuis verbis praescriptum ab Agathone audiebant; aut non intimo sensu comprobasse, quae suscipere se, et *ulnis animi* complecti profitebantur. In hac itaque synodo mirum in modum eluxit ea de re orientalium, occidentaliumque consensio: quod enim occidentales id ratum, fixumque censerent, quod esset ab apostolica sede judicatum, satis patet ex ipsismet Agathonis litteris.

Hujus consensionis luculentum argumentum suppeditat concilium aurelianense V, an. 549, magna Galliae, ac Germaniae praesulum frequentia, et celebritate conspicuum, cui sanctitate insignes episcopi plures interfuere, inter quos sanctus Nicetius Trevirensis, de quo praeclara multa ex trevirensis, de quo praeclara multa ex trevirensis ecclesiae monumentis ab episcopo Mytiophitano diligenter collecta proferuntur. Primo scilicet ejus synodi canone, ut refert etiam *Natalis Alexander Hist. eccl. saec. IV: c.* 5, *art.* 18, « Nestorii, et Eutychetis sectae cum earum auctoribus, et sectatoribus anathematizantur secundum Sedis Apostolicae judicium; *quas etiam sectas*, inquiunt patres, *sedes apostolica, et sancta condemnat.* Haereses illas ( prout jam superius ex Natali descripsimus ) in synodis ephesina, et chalcedonensi damnatas non ignorabant ecclesiae gallicanae patres: tamen apostolicae tantum sedis in suo decreto meminerunt rati, satis esse, quum de fidei dogmatibus ageretur, si sanciretur constitutio, quae romanae sedis niteretur auctoritate, cui refragari nullus deberet. »

Revera, quod praetermissa omni Ephesini, et Chalcedonensis concilii mentione gallicani patres in una sedis apostolicae sententia conquiescant, magno argumento est, eos fixum, et irrevocabile judicium de fidei dogmatibus ad eam sedem retulisse, quae decretis illatum synodorum praeluxe-

rat, quidve definiendum esset, diserte praescripserat. Nec dubitandum, quin eo plane sensu inter caeteros Aurelianensi concilio subscripserit sanctus Nicetius, quum teste Myriophitano in ecclesia trevirensi Constans vigeret sententia, quae in apostolicae sedis judicio immotam, et irrevocabilem fidei normam constituit. Cujus traditionis ad sua usque tempora productae praeclarum cum aliis multis testimonium exhibet gallicanus praesul sanctitatis, ac doctrinae laude spectatissimus *Ivo carnotensis* his verbis, quae superius etiam ex Natali Alexandro retulimus: « Sedis apostolicae judiciis, et « constitutionibus obviare plane est haereticae pravitatis no- « tam incurrere. »

Sed proferenda in medium de trevirensis ecclesiae traditione laudati Myriophitani auctoritas *in Historiae suae Prodromo pag.* 322, quo loco de doctrina, et disciplina ejus ecclesiae sermonem instituit: « Quod vero, *inquit*, ad pun- « ctum doctrinae attinet, videtur jam sub Francis apud nos « recepta fuisse sententia de infallibilitate Romani pontificis: « intelligimus id ex Reginonis nostri chronico ad an. 865, « ubi Guntharium, et Theutgaudum archiepiscopos *stultitiae* « *elogio denotandos* asserit, *qui illam Petri sedem aliquo pravo* « *dogmate fallere posse arbitrati sunt, quae nec sese fefellit*, nec « *ab aliqua haeresi unquam falli potuit.* Quamquam hanc « Thesim Regino ibidem ad judicium causae particularis sini- « stre applicat, vere tamen inde concluditur, hanc opinio- « nem etiam in gallicana ecclesia antiquiorem esse, atque « nonnullis videri voluit. »

Hinc petenda explicatio, vel emendatio eorum, quae scribit *Febronius* p. 193, de gestis in causa Lutheri, quae sic ille distinguit: « Sparserat Lutherus haereses. Leo papa X, « eum propterea in jus vocat. Lutherus ab hac citatione pro- « vocat ad concilium generale. Pontifex hanc provocationem « justissime perstringit bulla sua an. 1520 edita. » Hactenus, *pergit ille*, erat ea privata Lutheri causa nulla convocatione concilii digna. Sed postquam tantos in Germania motus excitasset, ut recessibus imperii ab an. 1524 ad an. 1557, declarata sit concilii generalis necessitas, et Carolus V non destiterit illam convocationem urgere, sicque *communis*, et *publica* ea causa facta esset, « tum ea non solum celebra- « tioni concilii ansam dedit, sed et errores a pontifice dam- « nati rursus ab integro in eadem synodo discussi sunt, uti

« manifestum fit ex collatione actorum Tridentini cum bulla « Leonis: idque non attento, quod (uti sonant ejusdem bul- « lae verba) eadem concepta fuerit post deliberationem, tra- « ctatum, et discussionem tanto negotio parem, exceptaque « praevia sententia cardinalium, et complurium aliorum vi- « rorum insignium. »

De caussa convocandi concilii aptius disserit *Natalis Alexander Dissert.* 12, *in saec. XVI, art.* 1: „ Grassante in Ger- „ mania Lutherana haeresi Clemens VII, pontifex maximus „ considerans, conventus a Carolo V, imperatore celebratos, „ ac praesertim Augustanum ad haereticos ab erroribus di- „ movendos nihil contulisse, de concilii generalis celebratione „ cum eodem imperatore, aliisque principibus christianis con- „ silia agitare coepit: quod post errorum Lutheri damnatio- „ nem a Leone X, factam unicum illud remedium ad eorum „ vincendam, seu domandam perfidiam superesset, ut scribit „ idem pontifex in litteris ad Franciscum I, regem christia- „ nissimum datis 2, januar. ann. 1533. „

Quod ergo memorat Febronius, Lutheri errores rursum ab integro in concilio Tridentino discussos fuisse, vel eam discussionem eo refert, ut uberiore quadam explicatione, ac tot conspirantium patrum consensu haereticorum tandem contumacia molliretur; eoque nil detrahitur firmitati judicii, quo antea Lutheri errores a Leone X. damnati fuerant: vel existimat, sic ab integro fuisse discussos, quasi nondum fixo, et immutabili judicio damnati essent, tumque Febronio suscipienda pugna erit et adversus Febronium ipsum, qui antea statuerit, jam ante tridentinum Lutheri errores irrevocabiliter fuisse damnatos, et adversus Carolum V, qui post bullam Leonis X, Lutherum ut haereticum habuit, et adversus tot synodos superius laudatas, quae de iisdem erroribus tamquam de damnatis haeresibus sine ulla haesitatione decreverunt.

Quod ergo in causa Nestorii, et Eutychis Ballerinius probe animadvertit de his, quae definita sunt, libertatem examinis ad revocandos errantes sine libertate dissensus quoad catholicos consistere posse, id in causam Lutheri, et in disquisitiones de illius erroribus habitas in Tridentina synodo non incommode transferri potest. Et sane, quum fateatur Febronius, statuatque, Lutheri errores ab ecclesia jam ante Tridentinum irrevocabiliter damnatos fuisse, si aliqua fuisset

adhuc in patribus sine aperto fidei detrimento dissentiendi libertas, sequeretur, a synodo generali retractari posse velut definitum, quo fieret, ut ecclesia secum ipsa pugnaret, aut saltem de se ipsa diffideret.

Ex doctrina sub hac positione tradita duo consectaria eruit Febronius: primum ut non in privatis quibusque negotiis, aut frivolis, sed tantum in communibus, seu summis recursus, seu improprie dicta appellatio a papa ad concilium locum habeat: quasi vero quisquam adhuc repertus esset, qui pro privatis, frivolisque negotiis ejusmodi, quantumvis improprie dictam, appellationem concederet. Caeterum ad hoc stabiliendum jus appellationis pro causis maximi momenti pertinere censuit, quod an. 1460, dixit Johannes Dauvet, quando, ut ait, *cum reverentia* contradixit bullae *execrabilis* Pii II, qua pontifex generatim omnes ad futurum concilium appellationes sub poena excommunicationis inerdixit. Ait autem Dauvet, censendum non esse, pontificem probibere voluisse recursum ad concilium, ubi ageretur de causis maximi momenti, velut etiam de gravaminibus, quae per aliquem summorum pontificum inferri contingeret principibus, aut regionibus. Videat porro Febronius, quanti facienda sit ad elevandam censuram generali interdicto latam hujus hominis interpretatio ab antistite, qui non privatas, sed canonicas auctoritates sequi se velle, profiteatur. Aliunde, quod appellationes istae super gravaminibus, quae sequiori tantum aevo audiri coeperunt, minime probent, concilium aliquid potestatis in pontificem habere, diserte explicat *Petrus Ballerinius de Potest. eccles, sum. pont. et con. generalis* c. 5, §. 2, *num.* 19, concluditque: « Ex hac itaque gestorum serie, quam ex « antiquitate deduximus, apparet manifeste, nihil, vel fere « nihil hactenus inter catholicos potuisse obtinere, quod pon« tificiam auctoritatem cuipiam ecclesiasticae jurisdictioni su« bjiceret, sed semper apud ipsos valuisse principium illud, « quod antiqui variis occasionibus ingesserunt constanter, ju« dicium de summis pontificibus nemini competere jure pri« matus, quo, quum ipsi superiores sint omnibus, non pos« sunt ab inferioribus judicari. »

Revera ipsemet de Marca fateri coactus est, appellationes a papa ad concilium a vetere disciplina alienas esse. Et quamvis notet *Febronius p.* 192, eum propterea vapulasse *a Bossuetio l.* 13, *c.* 23, tamen sive Bossuetius, sive alius quisque

scriptor ejus operis nullam in tota antiquitate expressam hujusmodi appellationum factam mentionem profert, eoque redigitur, ut dicat, si novum fortasse sit vocabulum, rem tamen esse antiquissimam. Parum sane firma defensio. Non novum, non inusitatum erat illis temporibus in judiciis ecclesiasticis appellationis vocabulum: mos jam frequens invaluerat, ut ab episcopis ad synodos, a synodis, vel episcopis, aliisve inferioribus ad pontificem appellaretur; illaeque provocationes nomine suo notabantur, quippe usitatae rei usitatum quoque oportebat esse vocabulum. Quod ergo de appellatione a papa ad concilium nulla ejusmodi mentio fiat, argumento est, non alia de caussa vocabulum defuisse, nisi quia nec dum cogitatum erat de re subjecta vocabulo.

Alterum consectarium, quod ex praemissis doctrinis eruit Febronius, istud est: « Ut etiam, ubi appellatio rite interpo« sita est, jurisdictio tamen pontificis in illo negotio non « prorsus suspendatur: praeterquam quod enim, *inquit*, in« terposita etiam appellatione sententiae pontificis tamquam « provisoriae modeste assurgendum sit, uti alibi diximus, jus « praesidendi in conciliis oecumenicis ad pontificem vi pri« matus pertinet, a cujus juris exercitio nusquam exclusus « est ab ecclesia: quum ex ecclesiae usu, et praxi id solum « obtineat, ut prioribus judicibus jungantur alii, et plurimi « episcopi universae etiam ecclesiae, qui junctim in concilio « plenissime rem discutiant. Accedit, quod nec sine pontifice « concilia celebrentur oecumenica, nisi summa necessitate, « ac ipso renuente. Hactenus, *inquit*, reverendissimus Rau« tenstrauch. »

Pergit porro: « Ex dictis apparet, appellationes a papa « ad concilium (quatenus eae jure, et praxi ecclesiae pro« bantur) illis esse dtssimiles, quae quotidie in foro occur« runt, et quavis ex caussa, et quolibet in negotio civili, « aut ecclesiastico interponi possunt. »

Multa hic notanda. 1. Qui appellationes a papa ad concilium sequiori aevo induxerunt, non eas voluere similes illarum, quae quotidie in foro, et quavis de caussa interponuntur. Nihilominus istas generatim appellationes damnarunt pontifices, et quas damnarunt, omni jure ab ipsis damnatas esse, hac sua positione adstruit Febronius. Vehementer igitur secum ipse pugnant, dum in commentario allatam dissimili-

tudinem valere censet, ut appellationes rite interponi queant velut jure probatae.

2. Quod sententiae pontificis non aliam vim Febronius tribuat, quam *provisorii judicii*, satis jam ex superius dictis refellitur: quamquam etiam notanda vocabuli novitas, quae opinionis novitatem, atque adeo et vanitatem prodit, et arguit.

3. Quod ait, pontificem nusquam exclusum esse ab ecclesia exercitio juris praesidendi conciliis generalibus, suspicionem quamdam injicit, num forte putet, excludi eum potuisse juris ejus exercitio, quod jus, fatente ipso, primatui cohaeret, quodque pontifex non ab ecclesia, sed a Christo habet.

4. In eo, quod subjungit ex Rautenstrauch, sine pontifice non celebrari concilia oecumenica, *nisi summa necessitate, et ipso renuente*, verendum ei profecto est, ne nimiam seditiosis hominibus turbandi licentiam tribuat. Nusquam enim necessitatis praetextus illis defuit, qui turbas sive in ecclesia, sive in republica excitare voluerunt. At si firmum stat, quod in sua retractatione Febronius ex patrum sententia vere dixit « *Ubi Petrus, ibi ecclesia*, » sane quotiescumque adest legitimus pontifex, ecclesia nec esse in ullo coetu, nec ab ullo coetu repraesentari potest, qui eo capite careat, quod ei Christus praeposuit, principalique auctoritate in ecclesiae administratione insignivit. Qua de re videndus *Bellarminus de concil. l.* 1, *c.* 14, ubi de casibus extraordinariis docte, sapienterque more suo disserit.

5. Quod pro ultima causarum definitione postulat, ut plurimi episcopi ex universa etiam ecclesia junctim in concilio plenissime rem discutiant, et irretrabiliter definiant, nullo pacto constat, sive ad causas disciplinae, sive ad causas fidei referatur, quae tamen potissimae sunt causae communes, ob quas isti appellationes, ut sopra explicatae sunt, a papa ad concilium concedunt. Nam, si agitur de disciplina, nil vetat, quominus in ea, quae fuerint ab antecedente concilio statuta, mutatio aliqua postmodum legitima auctoritate inducatur. Quo pertinet illud Augustini dictum, priora concilia interdum a posterioribus emandari. Si vero ad causas fidei, falsum est, opus esse, episcopos in concilium convenire, ut irretractabile judicium prodeat. Quippe nemo catholicus dubitat, hanc sem-

per in ecclesia auctoritatem vigere, ut suborientes haereses irretractabiliter damnentur, prout notum est, plures a primis saeculis absque concilio irretractabiliter damnatas esse.

## POSITIO XXXI.

« Beneficiorum reservationes sanae rationi, et aequitati « consonae sunt. »

ANIMAD. Tradit velut statutam a *cardinali de Luca* regulam, *tom.* 1, *in Sum. benefic.* §. 2, *num.* 6, *juris communis dispositione, et primaevo ecclesiae usu attentis omnia beneficia quandocumque, et quomodocumque vacantia ad episcopi, seu ordinarii loci collationem pertinere.*

Id autem juris duplici potissimum ex capite repetit Febronius. Primum, quod hoc episcoporum jus portio sit plenariae potestatis, qua illi pollent ad regendas suas ecclesias. Id, quod, *inquit*, etiam confirmat observantia primorum decem saeculorum. Deinde quod, quum beneficia a sacra ordinatione sejuncta non essent, ipsaque ordinum collatio vice collationis beneficiorum esset, per se fluit, collationem ad episcopum pertinuisse.

Verum in hanc plenariam potestatem transferri possunt, quae dicta sunt *de indefinita* illa potestate, quam superius Febronius episcopis tribuit. Sane jure divino constat, quam potestatem Christus in episcopos collatam voluit, ita collatam esse, ut primatis ecclesiae potestati subjecta esset. Constat, ecclesiastico jure jam ab initio inferiores episcopos primatum sedium episcopis subjectos etiam fuisse; atque potestatis, qua pollebant, usum canonum statutis nunquam non fuisse certis limitibus circumscriptum. Certe non obstitit illa episcoporum potestas, quin primarum sedium episcopi multa sibi etiam quoad munerum ecclesiasticorum in subjectis ecclesiis distributionem reservarent. Cujus rei praeclarum documentum praebet ea, « quae invaluerat in ecclesiis Africanis consuetudo, « ut ab archiepiscopo carthaginensi peterent episcopos; et quae « fuit ejus in illos potestas, ut quem vellet, cui vellet ec- « clesiae, vel episcopo auferret clericum, ac petenti ordina- « ret ecclesiae. » *Thomassin. p.* 1, *l.* 1, *c.* 20, *num.* 8. Scilicet patres Africani in concilio Cartaginensi III, sic primatem suum Aurelium alloquuntur: « Necesse habes tu omnes ec- « clesias suffulcire. Unde tibi non potestatem damus, sed

« tuam assignamus, ut liceat voluntati tuae semper et tenere, « quem voles, ut praepositos ecclesiis, vel plebibus consti- « tuas, qui postulati fuerint, et unde voles. » Testantur episcopi, non hanc potestatem se primati dare, sed, quae ipsi competeret, agnoscere. Ideo vero eam potestatem illi competere, agnoscunt, quod ei necesse sit omnes ecclesias suffulcire. Porro quod Carthaginensis episcopus necesse haberet Africanis ecclesias suffulcire, id ei non divino, sed ecclesiastico tantum jure tributum fuerat: quod vero pontifex romanus omnium prorsus ecclesiarum sollicitudinem gerere, omnesque suffulcire debeat, id ei non ecclesiastico, sed divino instituto commendatum est, ac praeceptum. Quis ergo putet, minus juris ex divino instituto in romanum pontificem quoad universam ecclesiam, quam in Carthaginensem quoad Africanas ex instituto ecclesiastico manare debuisse? Quod igitur cardinalis de Luca statuat, episcopos ex dispositione juris antiqui ordinarios esse in suis ecclesiis collatores beneficiorum, esto, si placet; nec enim praesentis est instituti ejus rei disquisitio: quod vero id juris repetat Febronius ex commentitia illa plenaria, et indefinita potestate, qua olim praeditos episcopos fuisse in suis regendis ecclesiis, contendit, fundamentum id videtur nec satis firmum, nec satis considerate positum.

In eo vero, quod subjungit, collationem beneficiorum ex hoc etiam capite ad episcopos pertinuisse, quod olim ordinatio esset vice collationis beneficii, in eo latet aliqua ambiguitas. Nam si hoc ita dicit, quasi ordinatione in sese spectata jus oriretur ad beneficium, in eo sane falli videtur: jus illud oriebatur ex vocatione, seu missione in beneficium, quam vocationem ut plurimum ordinatio proxime consequebatur. Designabatur scilicet, eligebatur, qui vacanti titulo praeficiendus esset; nec ordinari solebat, nisi qui sic electus, aut designatus esset ad beneficium. Itaque collatio beneficii plerumque quidem conjuncta erat cum ordinatione; nec ideo tamen unum, eumdemque actum constituebat, sed duo actus erant natura diversi, tempore conjuncti. Hinc si ordinatio fieret praeter statuta canonum, clericus ordinationem quidem recipiebat, nec tamen jus ad beneficium consequebatur, quod nimirum legitima missio deesset, sine qua nemo cuiquam ministerio ecclesiastico rite praeficitur.

Atque hujus quidem missionis penes romanum pontificem

summa semper fuit auctoritas. Quod quum aliis multis ex tota antiquitate depromptis monumentis constat, quae partim alibi protulimus contea Slevogtium (vid. tom. XI, p. 219.), tum manifestum fit antiquo illo more, cujus tot insignia exempla edidit S. Gregorius Magnus, quo nimirum ecclesiae aut pastore viduatae, aut ineptum pastorem nactae alienis episcopis commendabantur, qui a romano pontifice plenam administrationis potestatem accipiebant. Qua de re videatur *Thomassinus, p.* 2, *l.* 3, *c.* 10 *et seq.*, an non tum pontifex sibi reservabant, ac veluti per sese potestatem exercebat, quam suis visitatoribus committebat? Quod ergo romani pontifices ocyus serius reservandi jure usi sint, nil id attinet ad potestatem, quam non aliunde quaesitam, sed primatui cohaerentem habent. Nec sane ratio afferri ulla potest, cur non de beneficiis perinde valere debeat, quod de criminum absolutione Tridentinum declaravit, potuisse pontificem graviora crimina suo judicio reservare, idque potuisse pro suprema, qua summi pontifices pollent in ecclesia universa, potestate.

Non ergo legitimo jure caruere primi reservationem auctores, ut innuere videtur *Febronius, p.* 200, sed primi dicendi sunt jus illud explicuisse, quod ipsis pro injuncto divinitus munere sollicitudinis omnium ecclesiarum competebat, quemadmodum in sollicitudine, quam ecclesiastico instituto gerebat ecclesiarum Africae Carthaginensis episcopus, nitebatur jus illud amplissimum, quod in eo Carthaginense concilium agnovit. Fatetur Febronius hac positione, jus reservationum aequitati, et rationi consonum esse. Quid est ergo, quod cuiquam mirum videri debeat, id juris fuisse a Christo primatui collatum, quod si rationi, et aequitati aptissimum?

Caeterum non diffitetur Febronius, reservationes multis ab hinc saeculis invaluisse, ex hac porro diuturna possessione alio etiam quovis titulo deficiente (multo magis vero ubi possessio superiori auctoritati adjungitur) certum jus existere, quod nulla ratione convelli queat, planum fit vel ipsa auctoritate, quam ille profert. *pag.* 200, *Antonii Hotmanni*, quem « Petrus Puteanus sub initium commentarii Petri Pithaei de libertates gallicanis earumdem libertatum scientissimum nominant. Quando (*inquit Hotmannus*) superior « quicquam sibi more vindicavit, id ei loco tituli est. Atque « in habet superior commodi, quod ea, quae sibi consuetu- « dine asseruit, juribus superioritatis tribuantur. Et hinc sub-

« sidia, quae pontifices ab ecclesiis inferioribus percipiunt,
« juribus illis adscribuntur. In praescriptione immemoriali non
« opus est ostendere titulum, sed illum allegare sufficit.....
« hanc possessionem oportet esse immemorialem. Quod non
« tamen sic intelligendum est, quasi oporteat, haec jura ita
« esse vetusta, ut credantur a prima ecclesiae origine fuisse
« imposita; sufficit enim impositionis ejus, seu perceptionis
« jurium initia esse extra hominum memoriam . . . . Et
« quidem pontifices multis potiuntur juribus, quae ab anti-
« quo immemoriali tempore soliti fuerunt percipere, quae
« absurdum esset nunc in quaestionem vocare . . . . etc. »
An non pacis perturbator merito existimetur, qui jurisprudentiam hac aequitate constitutam commovere nunc nitatur?

## POSITIO XXXII.

„ Concordata, utpote vim pacti habentia, religiose utrin-
„ que servanda sunt. „

ANIMAD. Multa, quae pertinent ad concordata germanica brevi narratione complectitur; nec omittit vias indicare, quibus obsisti possit, si quando *papae officiales* in ea peccarent. Nec tamen canonem profert, quo in eas vias ingressus pateat. Sed plane Febronius trepidat timore, ubi non est timor. Summa pontificum fides in servandis concordatis suo assensu firmatis non aliud postulat, quam ut aequa illis fides rependatur.

Pergit porro: „ Sed quid, si in interpretatione verborum,
„ aut sensus concordati a Rota romana dissentiat consilium
„ imperiale aulicum, ad quod ab illius interpretativa deci-
„ sione sumtus fuerit recursus? Faciam, *inquit*, hic mea,
„ quae Carolus Josephus Embdem Kirnensis in diatriba inau-
„ gurali de concordatis Germaniae, an. 1780, proposuit. „

Summa haec est: „ Non recognoscunt Germanii *papae*
„ *soli* interpretationem authenticam. Attribuunt autem *sibi*
„ *solis* non tantum *magistralem*, sed etiam *judicialem* man-
„ datis adeo coercitivis vindicandam adversus eos, qui alibi
„ petunt interpretationem istam. „ Non quaero, quo canone nitatur doctrina, quae concordatorum, in quibus de rebus ecclesiasticis plerumque agitur, interpretationem et *magistralem, et judicialem* totam illius partis, quam secularem verba innuunt, potestati subjicit; quae doctrina digna non videtur,

quam episcopus faciat suam. Hoc unum vix praeteriri potest, nimium adhuc pristini moris retinentem videri Febronium: quidquid ubicumque est, quod minus favere videatur auctoritati pontificis, in eo colligendo non sinit diligentiam desiderari suam.

## POSITIO XXXIII.

„ Annatae retinendae, usque dum romanae curiae necessitatibus aliunde provisum fuerit. „

ANIMAD. Deest in positione clausula de apostolici *judicii* interventu, quae in retractatione habetur; quin et ipsa subjuncta explanatio ad removendam ejus judicii, et consensus necessitatem spectare, aliqua ex parte videri potest.

Paucis memorat, quae in basileensi concilio de annatis tractata sunt, quas tamen subsequutum concordatum germanicum retinuit.

Repetit memoriam quaestionis, quae a nullis olim excitata est, an non istae annatae vitio aliquo Simoniae laboraverint. Frustra omnino, quippe et ipse Febronius agnoscit, quod apud omnes exploratissimum est, nullam haerere in hoc subsidii titulo suspicionis ejusmodi labem.

Hoc ipsum insuper conrfirmat auctoritate Petri de Alliaco, quae extat *apud Thomassinum, p.* 3, *l.* 2, *c.* 58, *num.* 9, deprompta ex tractatu de auctoritate ecclesiae, ubi alliacensis expresse docet, temerarium fore, ac non ferendum notare generaliter de Simoniaca pravitate statum illum, quo summus pontifex recipit, et quaerit subventiones consuetas in oblationibus, decimis, annatis, et similibus.

Quod si hoc loco Thomassinum sub oculis habuit Febronius, minime par erat praeterire, quod paullo superius ex eodem alliacensi refertur ad earum subventionum aequitatem probandam; minus vero quod paullo inferius adstruitur de necessitate pontifici consensus ad quamcumque in eas mutationem inducendam. Hanc enim decernit Alliacensis, fieri non posse nisi ex *ordinatione papae, et concilii Generalis.* Quo satis ostendit, nec in concilii generalis potestate id positum esse, nisi papae accesserit auctoritas; additque idem, „ facientes contra praemissa non conformant se, sed manifeste „ obviant institutionibus regis Franciae, ecclesiae gallicanae, „ et universitatis parisiensis, sicut patet eas intuentibus. „

Et merito quidem ordinatio papae requiritur: nam, ut ante *Posit.* 30 statutum ab Hotmanno vidimus, quem laudat Febronius, quum superioris auctoritatis praestantiae possessio adjungitur. Titulus exurgit ejusmodi, quem jura omnia vetant, ullo pacto violari.

Sed insuper ad confirmandum jus pontificium jam ab Alliacensi vindicatum valere quoque possunt, quae in rem eamdem observat Thomassinus de antiquo more, quo ab episcopis, et abbatibus longo ante tempore, quam a romanis pontificibus annatae exigebantur; quamque vetustae essent annatae, quas ecclesiae gallicanae aliae aliis pendebant: unde sic disserit *c.* 58, *n.* 7: „ Ecqui caeterae ecclesiae jam olim „ potuerant ad fabricas templorum, vel ad alios usus seponere annatas beneficiorum? Ecqui potuerat hic usus sta„ tutis, consuetudine, privilegiis, et praescriptione confirmari; „ denique iis decretalibus, quae veluti micantissimae sunt „ juris canonici hodierni faces: nec potuerit ecclesia romana „ pari jure uti, et consimilem facere fructuum reservationem „ ad explicandas gravissimas temporum angustias, et diffi„ cultates? An fabricae, et reparationis templorum particu„ larium majora sunt momenta, quam defensionis romanae „ ecclesiae, in qua principatus residet apostolicae cathedrae? „

Et *n.* 8: „ Nemini non exploratum est, quam abhorreret „ Gersonius ab adulatione, ubi romanae curiae res ageretur. „ Et fatetur ille tamen in hoc opuscolo ( de Simonia ), ut „ levitae veteris testamenti quum decimas ipsi a laicis acci„ perent, ipsos vicissim decimarum harum decimas exsolvisse „ Aaronico summo pontifici, ita simillimo quodam munere „ a praelatis inferioribus colendum esse romanum pontificem, „ idque convenienter per annatas perfici. „

Adjungatur auctoritas Sorbonici *Tournelii de Loc. Theol. de concil. Basileen*, cujus haec verba sunt: „ Respondeo cum „ illustrissimo de Marca, Natali Alexandro, Fagnano juris „ pontificii peritissimo, Fevret, et aliis, annatas solvere pium „ esse; exigere nec simoniacum, nec injustum, responsio „ haec est contra Molinaeum, Launojum, ec. „ Quod responsum, posteaquam conciliorum Viennensis, et Constantiensis auctoritate, ac nonnullis apostolicis constitutionibus communivit, hoc insuper argumento confirmant: « Omnibus curam « animarum habentibus pie solvuntur decimae. Porro roma« nus pontifex jure divino constitutus est pastor omnium ec-

« clesiarum, et omnium ecclesiarum curam gerere debet. Ergo « annatas absque ullo vitio recipere potest, easque pie, ac « rationabiliter conferunt praesules designati. »

Non omittit etiam Febronius memoriam renovare querelarum, quas annatae, vel annatarum taxae nonnumquam excitarunt. Speciatim positione antecedenti, *p.* 204, appellationem commemorat a diethero archiepiscopo Moguntino ann. 1461. ea de causa interpositam.

At judicium omittit latum a Thomassino *c.* 59, *n.* 10, de archiepiscopo illo, quem ait, poenituisse tandem, sed sero, *inconsideratissimae suae pertinaciae.*

Omittit, quae ab eodem *Thomassino n.* 8 *et* 9, referuntur responsa Aeneae Sylvii ad querelas jurisconsulti Martini Meyri. « Ex quibus, *inquit Thomassinus*, aptissime ab Aenea « concluditur, non curiae romanae exactationibus, sed suis « ipsorum ambitiosissimis expensis Germaniae praesules exha- « uriri. » Quod quidem ego dictum velim, et intellectum de eorum temporum praesulibus ad successores minime referendum.

Omittit, quod *n.* 12, idem scriptor affert de querelis nonnullorum procerum eorumdem temporum, qui *militari magis fiducia, quam accurata rerum peritia perorabant:* ubi etiam digitum intendit in fontem, unde illae potissimum querelae manabant: suum, *inquit*, tunc virus quaqua versum « spar- « gebat novella haeresis, hominumque facile mentes a pon- « tificis studio alienabat, et in has agebat intemperias. » Sed de annatis alio scripto paullo latius egimus. *Vid. opusculum in Georgii Lukics*, Prael. can. tom. XI, p. 352.

## POSITIO XXXIV.

„ Exemtio regularium a seculari potestate, aut ab una „ particulari synodo non valet abrogari. „

ANIMAD. Quod initio explanationis Febronius commemorat de multis olim excitatis adversus exemtionum abusus querimoniis, magna ex parte depromtum videtur ex *Natali Alexandro Dissert.* 12, *in saecul. XVI, de Syn. trid. art.* 16, *n.* 41, adeo verba verbis respondent. At silet, quae ipso eodem loco verbis proxime antecedentibus affert *Natalis* ad asserendam pontifici potestatem regulares eximendi. Censet ille quidem, episcopos jurisdictionem in dioeceses suas, et subditos

a Christo immediate accipere: attamen *dioecesum*, inquit, *divisio, subditorumque designatio a romano pontifice pendet, qui et justis de caussis immunitates, ac privilegia ecclesiis, vel monasteriis concedere potest, quibus ab ordinarii jurisdictione solvantur, et eximantur.*

Silet etiam, quod refert idem Natalis art. 95, n. 2, his verbis: « Lotharingus cardinalis regulares in synodo laudibus « extulit testatus, tria regularium millia paucorum mensium « spatio crudele martyrium possos fuisse, quod obedientiam « romano pontifici debitam abjurare noluissent . . . . . Qua- « propter uti caeterorum clericorum immunitatem ab episcopis « plurimum improbabant. ita regolarium privilegia illaesa « perstarent, patres hortabatur. » Nec vero ista regularium institutorem ab amplissimo cardinali suscepta laudatio mira cuiquam videri debebit, qui recogitaverit, quam multa in eorum commendationem scripsere Athanasius, Basilius, Chrisostomus, alii Patres, praeclarissimique praesules, qui omni aetate sanctitatis, ac doctrinae laude maxime floruerunt.

Nec mirum proinde, vel a primis saeculis sanctissimos antistites monasteriorum conservationi, et incremento per immunitatum privilegia consultum voluisse, eaque adversus obtrectantium calumnias severis identidem decretis vindicasse, quod paullo latius explicandum est, quoad fert praesentis instituti ratio: quippe notum est, hac maxime de caussa regularium immunitates apud permultos invidia laborare, quod eas existiment velut novum quoddam inventum a pontificibus auctoritatis suae amplificandae studio in ecclesiam invectum, veteribus incognitum, a primaevae disciplinae forma prorsus alienum.

Insigne immunitatis documentum inter alia suppeditat *synodus carthaginensis sub Bonifacio an.* 526, *apud Labb*, de qua pauca referam ex *Natali Alexandro Hist. eccles. Sec. VI, c.* 5, *art.* 10: « Petrus abbas cum senioribus monasterii sui « libellum supplicem porrexit Bonifacio carthaginensi, et « synodo pro monasterii sui libertate. Scilicet liberatus epi- « scopus primae sedis provinciae Byzacenae monasterium il- « lud sedi suae subjicere volebat, utpote in sua provincia « constitum, et monachos sibi parera renuentes excommuni- « caverat. Contestati sunt illi, se subditos esse carthaginensi « episcopo totius Africae primati; . . . . liberum sibi fuisse, « cui vellent episcopo coenobium subjicere suum, quod suis,

« parentumque suorum sumtibus fundatum erat, et in quod « ex diversis locis Africae, vel Transmarinis congregati fue- « rant; . . . plurima esse monasteria in Africa, quae illi « non suberant episcopo, in cujus dioecesi constructa erant.... « protulerunt iidem monachi vetera quaedam ad probandam « monasteriorum libertatem monumenta, scilicet fragmentum « ex libris S. Augustini de moribus clericorum . . . . . Se- « cundo decretum synodi arelatensis . . . . . Tertio vetus « privilegium a Bonifacio provinciae byzacenae seniore con- « cessum . . . . . At litteras proinde liberati respondit Bo- « nifacius, privilegia tot episcoporum auctoritate firmata re- « scindi non debere veterum canonum servandorum specie. « *Neque enim*, inquit, *poterimus statuta mutare*, *quae per tot* « *sacerdotes instinctu divino servata noscuntur* . . . . Istud « tandem a synodo editum est decretum: *Erunt igitur omnia* « *omnino monasteria sicut semper fuerunt*, *a conditione cleri-* « *corum modis omnibus libera*, *sibi tantum*, *et Deo placentia.* » Alia *cap.* 6, *art. de Monachis n.* 6, congerit *Natalis* immu- nitatum documenta ex antiquitate petita.

Pariter de monasteriis per varias Africae dioeceses spar- sis, quae carthaginensi antistiti suberant, disserit *Thomassi- nus p.* 1, *l.* 3, *c.* 31, *n.* 15, qui etiam negat, inficiari se posse. „ Quin saeculo jam septimo essent in patriarchatu „ costantinopolitano bene multa Coenobia ab episcoporum dioe- „ cesanorum spiritali jurisdictione prorsus absoluta, et uni „ immediate subjecta patriarchae Constantinopolitano, et exar- „ cho patriarchali, quem ille ad omnium monasteriorum ad- „ ministrationem delegabat. „

Nec diffitetur Thomassinus ex antiquissimis ecclesiasticae historiae monumentis constare, Alexandrinorum, Antiocheno- rum, et Hierosolymitanorum patriarcharum curam, et ad- ministrationem in omnia eorum patriarchatus monasteria pro- pagatam fuisse.

Non ergo a vetere more, et instituto abhorrebat, quod monasteria jurisdictioni subtraherentur episcopi ejus dioecesis, in qua sita erant, et superiori vel primatis, vel patriarchae auctoritati subderentur. Quod si tali jure patriarchae, ac pri- mates potiti sunt, ut jurisdictionem sibi assumerent, ac re- servarent in monachos, quacumque in dioecesi sibi subjecta degerent, nemo catholice sentiens dubitaverit, quin multo potiori ratione id juris romano pontifici competere debeat, a

quo pro eminenti potestate in partriarchas omnes, et primates a Christo sibi tradita pendet (ut verbis utar Natalis Alexandri) *et dioecesum divisio, et subditorum assignatio.*

Minus vero de hoc jure catholicus quisque dubitaverit, posteaquam tridentini decretis *firmata est generalis ecclesiae disciplina circa exemtionem regularium in casibus* non exceptis, ut ait *Febronius p.* 218.

Hac porro regula primo loco utitur Febronius, et recte quidem, velut aptissimo argumento, quo probet, quod ab ipso statuitur in hujusce suae positionis secunda parte, non posse ab ulla particulari synodo exemtiones regularium aboleri: quod scilicet *ecclesiae disciplinam universaliter receptam episcopus in sua dioecesi evertere haud valet*; *idemque est de particularibus synodis.* Quam in rem obtinere insuper ait: „ Quod prudenter monuit auctor libri: *Justification des discours, et de l'Histoire Ecclesiastique de M. Fleury tom.* 1. „ *part.* 3, §. 1, scilicet: Postquam pedetentim caput aliquod „ disciplinae mutatum est, si accedat decretum concilii generalis, vel romani pontificis cum consensu coetus pastorum ad approbationem novae disciplinae, tuto pronuntiandum est, novum hoc caput, etsi veteri mori contrarium, „ non esse contra fidem, aut contra bonos mores; adeoque „ illud non esse inter abusus numerandum, quoniam numquam id ecclesia confirmat, quod sint aut fidei, aut bonis „ moribus adversum. „ Quidquid sit de peculiaribus scriptoris hujus opinionibus, quas hoc loco discutiendas non sumimus, saltem id ex ejus sententia, adeoque ex eorum ore, qui minime regularibus favent, plane constat, multo minus inter abusus recenseri posse regularium exemtionem, quae quum omni auctoritate ecclesiae munita est, tum nec veteri mori contraria, immo priscis institutis omnino consentanea comprobatur.

Progreditur deinde Febronius, seu redit ad primam suae positionis partem de seculari potestate, a qua pariter negat, abrogari posse regularium exemptiones. Sed in hujus partis explanatione forte quis desideraverit, ut ea prudentiae species, quam praesefert, non abesset a simplicitate columbae. « Sed et reges, *inquit*, ac principes, dum agunt, *qua tutores, ac defensores canonum, atque ecclesiasticae disciplinae vindices*, (hoc enim ad eorum auctoritatem, jus, et officium pertinet. *Vid. Natal. Alex. Dissert.* 21, *in saecul. IV.*)

« huic disciplinae, quam Tridentinum agnovit, quaeque per « omnes ecclesias recepta est, adversari haud poterunt, sed « eam potius sequi; et, nisi legitima caussa obstet, eamdem « sustinere debebunt. Hoc sensu *illustrissimus De Marca in « Prolegomenis lib. de concord. p.* 57: Tuitio, *inquit*, eccle- « siae regibus commissa est, ut edictis suis decretorum, et « canonum promulgatorum exequutionem urgeant, non autem « ut arbitratu suo leges condant in iis, quae fidem, aut ec- « clesiasticam disciplinam respiciunt. »

Satis aperta, nec interpretationis indigens videtur Petri de Marca sententia, si quis eam, ut jacet, simplici oculo inspexerit; nimirum ex hac id unum elicitur, regibus convenire in his, quae fidem, et ecclesiasticam disciplinam respiciunt, ut edictis suis decretorum, et canonum promulgatorum exequutionem urgeant; idque pro ea tuitione, quae pietati eorum commendata est, quos ut *catholicos Deus sanctae fidei, ecclesiaeque protectores esse voluit.* Neque alia mens fuit *Natalis Alexandri laudata dissertatione*, ut ex scholio praesertim manifeste patet.

At reconditius aliquid fuit a Febronio excogitatum. Pergit quippe in hunc modum. « Dixi, a principibus, qua defenso- « ribus canonum, et vindicibus disciplinae, regularium exem- « tiones abrogari haud posse . . . . Alia est quaestio, quid « valeant jure majestatico, et qua *Domino territoriales* in « monasteria, et monachos? »

Ad hanc explicandam potestatem nonnulla circa monachos cum aliqua distinctione praemittit. Primo de monachis disserit: « Dum turbant pacem publicam, seditiones excitant, « subditorum animos ad partium studia, odia, et inimicitias « inflammant; dissidia adversus proprios ordinarios movent; « institutum, propter quod in rempubblicam, seu statum ad- « missi sunt, relaxant; mandatis principum se refractarios « exhibent; domesticis odiis, atque rixis se proscindunt, atque « ita publico scandalo sunt ec. . . . . Tum ait Febronius, « non esse dubium, quin principes in Monachos, tamquam « in perversos subditos saevire, aut alia ratione felicitati « status adversos, ac noxios e suo territorio ejicere valeant. »

At fere evenire non solet, monachos ea furere insania, ut pestem patriae moliantur, ac veluti publici, nefariique hostes, ac perduelles haberi debeant. Hinc descendit Febronius in aliud distinctionis caput, nimirum: « Quod si in casibus

« non adeo gravibus, aut certis de caussis principi visum « fuerit mitiora capere consilia; proinde monasteria hujus, « vel illius loci, districtus, seu ordinis, non quidem penitus « extinguere; attamen ille de solida monachorum correctione « post serias monitiones, atque mandata per superiores re- « gulares obtinenda experientia doctus desperet, non video, « *inquit*, cur, *qua tutor regni* non possit ejusmodi superio- « ribus regimen monasteriorum sui regni, retento eorum in- « stituto, ad tempus interdicere, aut etiam illos pro re nata « in perpetuum excludere, praesertim exteros, quorum se- « creti influxus, . . . . nec non arcti nexus . . . . sub uno « saepe extraneo supremo capite . . . . non semper indiffe- « rentes sunt. Quo facto, nisi de principis consensu aliter « dispositum fuerit, regimen illud ad ordinarium dioecesa- « norum in ecclesiasticis superiorem redibit, episcopum vi- « delicet, qui singulos monachorum coetus . . . . pro bono « status, et ecclesiae noverit continere. »

Nonnulla hic notanda. 1. Recolendum, regularium exemtionem haberi, proponique a Febronio tamquam caput disciplinae a Tridentino firmatae, atque universali ecclesiae usu receptae, quae proinde inter abusus numerari nequeat fatente ipsomet Fleurii vindice.

2. Quum revera princeps, seu magistratus laicus duplicem personam sustineat, *qua tutor ecclesiae, et qua tutor regni*, visum est Febronio utriusque tutelae jura peculiari quadam ratione dispescere.

3. Fatetur, immo asserit, Petrique De Marca auctoritate confirmat, principi, qua tutor est, et Defensor canonum, fas non esse, disciplinae, quam Tridentinum agnoverit, quaeque per omnes ecclesias recepta sit, qualis ab eo agnoscitur immunitas regularium, adversari.

4. Aliam esse quaestionem, quid in hisce rebus princeps valeat juse majestatis; aitque, se non videre, cur, qua regni tutor, non valeat, aliter statuere de hoc ipso capite disciplinae, quam tamen agnoscit a Tridentino firmatam, et universali ecclesiae usu receptam? Quo videtur Febronius non solum utriusque tutelae jura distinguere, sed et aliquo pacto unum alteri opponere, quasi quod principi non liceat, qua tutor ecclesiae est a Deo constitutum, idipsum, qua tutor regni, licitum sibi facere jure majestatis valeat.

Atque hoc quidem loco nobis constitutum est non aliud

Febronii obtutibus monumentum subjicere, quam quod ipsum sane non pigebit intueri; id nimirum, quod a viro non minus eruditione, quam dignitate praestanti litteris mandatum est *in Prodromo hist. treviren. p.* 138, ubi doctrinam, et disciplinam illustris ejus ecclesiae sub romanis exponendam aggreditur. « Postquam, *inquit Myriophitanus episcopus*, trevi-« rensem ecclesiam, ut cum S. Athanasio loquat, vidimus « *apostolicorum virorum* ingeniis fundatam, item *sanctam*, at-« que cum catholica ecclesia *unam*, et consentaneam, *mira-« culis illustrem*, cum romana apostolica sede *conjunctam*, « in Gallia *primam*, in Belgica *matrem, et magistram*, nunc « porro dispiciendum, quae ejusdem in particularibus doctri-« nae, et disciplinae articulis fuerit *credendi, et agendi* ratio. « Ubi in primis quidem illud firmum tenuit, de rebus fi-« dei judicium, et imperium non esse penes principes sae-« culares, sed penes episcopos, et concilia, seu ecclesiam « ipsam. »

Posteaquam id late persequutus est, de causis ecclesiasticis generatim hanc D. Martini sententiam proponit: „ Idem « thema Treviris coram Maximo egregie sanctus Martinus su-« stinuit teste *Sulpitio Severo hist. Sacr. l.* 11, *c.* 63, ubi: « sanctus Martinus, *inquit*, non desinebat increpare Itha-« cium, . . ., novum esse, et inauditum, ut causam eccle-« siae judex saeculi judicaret etc. Nec aliter *S. Nicetius in « epist. ad Justinianum.* »

Tum subjungit *episcopus Myriophitanus*: „ Sicut de arti-» culis fidei judicium penes ecclesiae patres esse dignoscitur, » ita et in materia disciplinae jus statuendi, et canones con-» dendi. Dilucide id expressit Mappinius Rhemensis episcopus » in epistola ad mox memoratum Nicetium nostrum. „

Eamdem subinde perstitisse trevirensis ecclesiae mentem, ac sententiam, satis innuit *Myriophitanus* agens de disciplina, et doctrina ejusdem ecclesiae sub francis, ubi inter alia multa haec habet p. 329: „ Congregati in synodis episcopi conde-» bant canones auctoritate, et jure suo; manutentionem, et » exequendi facilitatem obtinebant ab accedente auctoritate re-» gis servatis utriusque potestatis limitibus, quos an. 870 in » trevirensi causa egregie notarunt episcopi Galliae apud Flo-» doardum *hist. Rhemen. l.* 3, *c.* 20. „

Appellat hic Myriophitanus notatos ab episcopis Galliae limites apud Flodoardum, quo loco non potuit ille non ani-

madvertere, quam longe absit episcopalis gravitas praesulum Galliae ab aulica levitate Febronii. Aegre tulerat Ludovicus Germanicus, Bertulphum ab iis praesulibus praeter sui voluntatem sedis trevirensis metropolitanum pontificem ordinatum fuisse. Ordinationem ex praescripto canonum factam esse, nec quicquam in ea peccatum contra fidelitatem regi debitam, probare ingreditur Hincmarus Rhemensis una cum Remigio Lugdunensi, Arduico Vesontionensi, Erardo Turonensi, Adone Viennensi, Egilone Senonensi „ ostendens, *ut scribit Flodoar-* „ *dus*, quia licet regalis potestas praesideat humano generi „ dignitate rerum, praesulibus tamen divinarum devote collo „ submittit, atque ab eis caussas suae salutis expetit; inque „ sumendis coelestibus sacramentis, eisque, ut competit, di- „ sponendis, subdi se debere cognoscit religionis ordine po- „ tius, quam praeesse. Itaque inter haec illorum se pendere „ judicio, non illos ad suam velle redigi voluntatem. „ *Pro-* „ *inde*, inquit, *sicut non leve discrimen incumbit pontificibus* „ *siluisse pro divinitatis cultu, quod congruit: ita regiae po-* „ *testati, quod absit, non mediocre periculum est, si, quum* „ *debeat parere, refugit, quod ei ex divina voce a sacerdoti-* „ *bus nuntiatur, Domino dicente in evangelio: Qui ex Deo est,* „ *verba Dei audit.* „ Perlegenda tota epistola, quam si probe perpendet Febronius, intelliget, quantum ex episcopali robore ipsimet regiae potestati firmitatis accedere valeat.

In his porro causis quantum tribuerent praesules illi gravissimi sedis apostolicae auctoritati, et judicio, demonstrat *idem Flodoardus* relatis *l.* 3, *c.* 13, epistolis Hincmari ad pontificem in causa Rothadi Suessonici episcopi, et ad Laudunensem nepotem suum, quem sic alloquitur: „ Et quod te dicis „ audire obloqui de judicio domni papae Nicolai, si de me „ dicis, mendacium dicis. Nam, quod ille de Rothado, sive „ Vulphado judicavit, non contradixi; sed, sicut ipse prae- „ cepit, obedire curavi. „

Expressius etiam, ubi agitur de jurisprudentia Trevirorum sub Germanis, declarat Myriophitanus, quae, et quanta esset apud treviros de suprema auctoritate romani pontificis existimatio, his verbis p. 520: „ Ipse Egilbertus noster, ut per- „ sequeretur papam Gregorium VII, tamen memor canonum „ scripsit coepiscopis an. 1082: Ferre sententiam contra apo- „ stolicum non est tutum, immo insanum, et omnino nefa-

„ rium aliquid audere in illum, qui vice sancti Petri fungi-
„ tur legatione ipsius Christi. „

Sic igitur trevirensis ecclesiae traditionem nobis exbibet Myriophitanus, ut prima illa vetusta aetate, qua et sanctitatis, et miraculorum gloria maxime claruit, constanter teneret, in materia disciplinae non secus, atque in materia fidei statuendi, ac decernendi potestatem omnem penes ecclesiam esse. Nunc recogitet Febronius, num sanctissimi praesules illi ludere sic voluerint, ut quod sine ulla distinctione saeculari potestati constanter negarent, id quidem fieri non posse, dicerent, si magistratus induat personam tutoris canonum; at fieri posse, modo tuitionem regni explicare se velle, profiteatur?

5. Innuere videtur Febronius, justam saeculari potestati pro re nata subesse caussum, cur pati nolit, exteros praepositos quidquam juris in subjecta monasteria exercere, quod nimirum monachorum arcti nexus cum aliis ejusdem instituti coetibus sub uno extraneo capite regno, ejusque statui non semper indifferentes sunt. Quo loco quaeri ex eo potest, an non putet, idem dici posse de dioecesanis unius ditionis, qui subsunt episcopo in alia ditione degenti? An non idem dici potuerit ab ipso christianae religionis initio de fidelibus per totum orbem dissitis, quos tamen ad apostolos, eorumque successores, maxime vero ad eam sedem, quae, teste Irenaeo, potiori gaudet principalitate, convenire oportebat, semperque oportuit? Num propterea existimet, licere saeculari protestati episcopo jurisdictionem suam interdicere in oppida suae dioecesis alteri ditioni subjecta, suoque jure efficere, ut haec jurisdictio in alios sive antistites, sive sacerdotes commigrare valeat? Sed an ecclesiastica munia, et jura saeculari potestati subjiciantur hac una de caussa, quod haberi possint velut non plane reipublicae indifferentia, paucis ea de re discutienda rursum occurret Febronii mens, et sententia.

6. Non potest vir canonicae disciplinae peritus perspectam non habere solemnis voti sanctitatem, qua obstricti tenentur quicumque regulare institutum professi fuerint; neque adeo ignorat Febronius, quod nemine prorsus dissentiente tradit *Natalis Alexander Theol. Dogm, et Mor. l. 4, art. 12, reg. 14*, *Votum solemne religionis positum esse in professione regulae a sede apostolica approbatae* qua in professione vovetur obedientia juxta praescriptum regulae praestanda. Praescripto porro

regulae praepositis obedientia debetur, eique in primis, qui praeest universo instituto, cui se regularis addixit, cuique interposita voti religione obedientiam spopondit. Propterea constans hactenus viguit haec inter doctores sententia, non posse regularem sine venia canonice impetrata obedientiam debitam illi praeposito detrectare, seu renunciare, quin violati voti reus evadat: et quum agatur de Institutis a sancta sede approbatis, constans ex aequo sententia est universali disciplina consentanea, canonicam hanc veniam nonnisi a summo pontifice haberi posse.

7. Facta, ut superius inquit, regularium a suo capite discessione, quasi haec sine pontificiae auctoritatis interventu legitima esse posset, censet Febronius separati cujusque coetus regimen ad episcopum redire. Qua in re haud satis videtur sive cum propriis effatis, sive cum canonicis institutis convenire. Fatetur ille, potestatem jurisdictionis in episcopis quoad usum per canones arctari posse; nec diffiteri potest, quin disciplina per concilium generale firmata, et universali ecclesiae usu recepta inter canonica instituta merito sit referenda. Agnoscit insuper, ad id genus institutorum regularium exemtionem pertinere. Si ergo ex una parte canonicis universalis ecclesiae institutis obstringuntur etiam episcopi; si per canonicum hujusmodi institutum arctata est eorum jurisdictio in exemtos, sequitur, ut, quae canonica auctoritate ligata est, aut ademta potestas, nonnisi canonica auctoritate restitui, aut solvi queat.

Praeterea, tametsi Febronio magis placeat episcoporum jurisdictionis potestatem a Deo immediate repetere, adhuc fatetur, quod ipsum per se perspicuum est, portionem gregis, quam quisque regat, non divino, sed ecclesiastico jure cuique obtigisse, ut proinde merito dixerit supra laudatus Natalis Alexander, qui etiam immediate Deo acceptam refert episcopalem auctoritatem, a supremo ecclesiae capite pendere et *Dioecesum divisionem, et subditorum assignationem.* Hoc et olim obtinuit, et nunc obtinere videmus, ut novae sedes episcopales erigantur in oppidis, quae ad aliam ante dioecesim pertinebant. Ergo pontifex potest uni episcopo subditos detrahere, et alteri assignare; secus dicendum foret, plurimos, qui nunc sunt in ecclesia, episcopos legitima auctoritate carere. Peracta hoc pacto divisione nemo dixerit, hanc priori episcopo facultatem manere, ut jurisdictionem, quam in portio-

nem pontificia auctoritate avulsam antea exercebat, eam iterum pontificia auctoritate sumere sibi valeat. Ergo etiam multo minus in exemtos, qui qua parte sunt exemti, nunquam fuere subditi. Quippe notum est, regolares coetus, dum in varias, ac dissitas dioeceses commigrarunt, ab eisdemque recepti, et ut plurimum vocati, suam secum, qua legitime donati erant, exemtionem intulisse, atque ut exemtos receptos, habitosque fuisse, prout jam olim in africana, et orientali ecclesia usuvenisse superius a Thomassino accepimus.

Demum quod hoc pacto futurum auguratur, ut melius in ordine, et officio regulares contineantur, haud scio, an satis cohaereat cum his, quae ante ex Berthelio ipsemet protulit: quae si aliquo modo constant, potius metuenda foret regularis disciplinae non levis perturbatio, si singulis in dioecesibus interior cujusvis monastici coetus moderatio episcopi cujusque judicio, et arbitrio permitteretur.

## POSITIO XXXV.

« Exemtionum abusibus per concilium tridentinum occur-
« sum, et provisum est. »

ANIMAD. Si Johanni Launojo credimus, inquit Febronius, *episcopis per concilium tridentinum tantum non omnia eorum in regulares jura restituta sunt.* Nec abstinet a describenda satis longa pagella, qua scriptor ille, non parum suspectae doctrinae, infensum suum in regulares animum ultro patefacit. Sic porro ille *Op. tom.* 3, *p.* 2, *pag.* 436*:* « Dixi,
« tridentinam synodum ad decretorum Zosimi, et Bonifacii,
« et praeceptorum Stephani, Nicolai, et Gelasii normam sta-
« tuisse, ut *episcopi*, *etiam tamquam sedis apostolicae delegati* (1), monasteria quaelibet exemta visitarent, et corrige-

(1) Fallitur, seu potius fallere de industria more suo velle videtur Launojus, dum generatim enuntiat a tridentina synodo statutum « Ut episcopi *etiam* tamquam apostolicae sedis delegati mona-
« sterix quaelibet exemta visitarent, et corrigerent. » Quasi hac formula non aliud propositum fuerit tridentinis patribus, quam ut ordinariae episcoporum auctoritati velut cumuli loco pontificiae auctoritatis robur adjicerent; nec adeo episcopos decretis illis impediri, quominus jure ordinario, et suo id totum peragere possint, quod *etiam* poterunt jure *delegationis*, si quidem eo uti placuerit. Falli-

« rent; idest utramque auctoritatem, et suam, et romani pon-
« tificis ad tam pium, et necessarium opus assumerent. Ita-
« que, dum Tridentina synodus formula illa utitur, idem est,
« ac si unicuique episcopo diceret: monasteria visita, mona-
« steriorum mores corruptos emenda; si quid in iis auctori-
« tati tuae deesse putas, romanus pontifex supplere intelligi-
« tur; obsiste vitiis monasteriorum, obsiste monachorum su-
« perbiae, et arrogantiae. . . . . Quum tridentina synodus
« ita loquitur, nec de veteri episcoporum jure quidquam de-
« trahit, nec romano pontifici quidquam addit, etiamsi ver-
« borum complexio apud antiquos minus usitata videatur. »

Si dum haec scriberet Launojus, synodum tridentinam prae oculis habuit, difficile est non suspicari, quin de industria fucum facere voluerit. Affirmat, universe, et indistincte a tridentina synodo statutum fuisse, ut episcopi *etiam* tamquam sedis apostolicae delegati monasteria quae libet exemta visitarent, et corrigerent, ex quo sibi viam parare visus est ad inferendum, posse id igitur episcopos *etiam* auctoritate propria, adeoque habendam esse delegationem apostolicam, velut merum additum, nec ad aliud opportunum, quam ad sedandas meticulosorum antistitum anxietates, qui minus id sibi licere, putarent.

At primo, ut pateat Launoji sive error, sive dolus, notandum, particulam hanc *etiam*, qua tota ejus argumentatio nititur, reperiri quidem in formula, qua *tridentinum* utitur *Sess.* 21, *c.* 8, sed ibi non loquitur universe, et indistincte de *monasteriis quibusvis exemtis*, ut falso innuit *Launojus*, ve-

tur, inquam, aut fallit Launojus. Non enim semper, non ubique tridentinum, dum de istiusmodi delegatione verba facit, ea formula utitur, quam unam legentium oculis subjicit Launojus. Saepe enim omissa particula *etiam* absolute, ac simpliciter edicit, ac declarat, quid possint episcopi *tamquam apostolicae sedis delegati*. Si, ex. gr., vocula *etiam* apposita legitur, Sess. 21, c. 4, deest Sess. 5, c. 1, et 2, Sess. 13, c. 5, Sess. 21, c. 6. etc. An crebram istam formulae commutationem censebimus casu fortuito imprudentibus tridentinis patribus excidisse? Quis hoc nisi effraeni Launojana audacia instinctus dicere audeat? Quod si quibuscumque locis adjecta est particula *etiam*, indicio id est, aliquid in episcopis juris ordinarii patres agnovisse in ea re gerenda, de qua agitur; profecto aliis locis, quibus consulto praetermissa est, manifeste hoc ipso indicat, id totum patres non ex ordinario episcoporum jure; sed ex apostolica delegatione repetere.

rum de monasteriis commendatis, in quibus non viget regularis observantia, nec non de beneficiis commendatis tam curatis, quam non curatis, secularibus, et regularibus, ac de his, in quibus, etsi vigeret regularis observantia, tamen superiores debite admoniti intra sex menses subditos visitare, vel corrigere negligerent. Aliis porro locis delegata potestas, quae conceditur, expresse distinguitur ab ordinaria, quae jure proprio episcopis competit. Sic *Sess.* 25, *c.* 5, *de Regular.* Bonifacii VIII. constitutionem, quae incipit: *periculoso*: renovans sancta synodus universis episcopis sub obtestatione divini judicii, et interminatione maledictionis aeternae praecipit, ut in omnibus monasteriis *sibi subjectis ordinaria*, in aliis vero sedis apostolicae auctoritate clausuram sanctimonialium, ubi violata fuerit, diligenter restitui, et ubi inviolata est, conservari maxime procurent. Non potuit tridentinum accuratius distinguere jurisdictionem ordinariam a delegata. Primam expresse agnoscit in episcopis quoad monasteria eis subjecta; alteram concedit quoad monasteria non subjecta. Quo loco, nisi dicere velimus errasse tridentinum, dum distinxit inter monasteria subjecta, et non subjecta, evidens fit, in non subjecta nullam esse ordinariam episcopi jurisdictionem, qua parte sunt exemta, seu non subjecta, siquidem ordinaria jurisdictio nonnisi subjectos explicare se potest.

Sic etiam eadem *Ses.* 25, *c.* 14, tridentinum decernit, a quo sit puniendus *regularis non subditus episcopo*, qui degens intra claustra extra ea notorie delinquit. Quomodo regularis quisquam non subditus episcopo dici posset, si quoad interiorem disciplinam ordinariae illius jurisdictioni subjaceret? Pariter, c. 20, decernitur de superioribus ordinum, qui non sunt episcopis subjecti, et quibus est in alia inferiora monasteria, prioratusve legitima jurisdictio, ut haec suo loco, et ordine ex officio visitent, etiamsi commendata: et quod probe notandum, subjungit: *Quae quum ordinum suorum capitibus subsint, declarat sancta synodus, in iis, quae alias* (idest *Sess.* 21, *c.* 8, ubi adjecta reperitur particula *etiam*) *de visitatione monasteriorum commendatorum definita sunt, esse comprehensa.*

Demum hac sanctione caput concluditur: « In caeteris omnibus praefatorum ordinum privilegia, et facultates, quae « ipsorum personas, loca, et jura concernunt, firma sint, et « illaesa. » Quid certius, quid expressius desiderari potest

sive ad asserendas regularium immunitates, sive ad explodenda launojana commenta?

Quin et eo ipso loco, quem more suo exponit Launojus, tamen dissimulare sibi non potuit, litteram concilii commentitiae suae interpretationi minus convenire, cujus rei culpam homo minime timidus in synodum ipsam conferre non dubitat, quae complexione verborum usa sit apud antiquos minus usitata, minusque adeo apta germanum illum sensum referre, quem illi antistites mente quidem conceptum tenebant, sed quod essent ant antiquitatis, aut verborum proprietatis minus periti, quam Launojus, haud satis dilucide, accurateve extulerunt. Scilicet!

Sed quod minus adhuc ferendum est, ubi se Launojus interpretem facit mentis tridentini erga monachos, patresque suis verbis loquentes inducit, non veretur voces illis affingere plenas acerbitatis, et odii, furentis animi indices, sanctissimorum antistitum sapientia, gravitate, religione plane indignas. Longe aliam eis mentem de toto regularium statu Divinus Spiritus infudit, cujus numine suis in condedis decretis regebantur; dum eadem *Sess.* 25, *c.* 1, testatum reliquerunt, *quantum ex monasteriis pie institutis, et recte administratis in ecclesia Dei splendoris, atque utilitatis oriatur.* Quin etiam ad refutanda Launoji convicia egregius nobis adjutor accedit *episcopus Myriophitanus in laudato Prodromo p.* 344, ubi *statum monasticum* strenue vindicat *a praejudiciis, quibus laborant protestantes, et libertini catholici.*

Dignum propterea Febronio fuisset amplissimi praesulis vestigiis insistere, et in refellenda, quam protulit, Launoji oratione, aliquid operae insumere. Solummodo subjungit, *curatius esse, quod de hoc argumento reliquit* Barthelius: « Tridentinum, etsi attenta temporum conditione non omnes « exemtiones penitus tollendas, ac revocanda judicaverit, il« las tamen per varia decreta, potissimum *Sess.* 25, *de Re« gular.* evulgata, ad eos reduxisse limites, qui si exacte ob« servarentur, plerisque exemtionum incommodis occurrendi « spes foret. »

Sed licet moderatius, non tamen omnino accurate Tridentini consilium exponit Barthelius. Id sibi proposuerant patres Tridentini, ut ea de regularibus decreta ederent, quibus monasteriorum pia institutio, rectaque administratio sarta, tectaque servaretur, vi cujus, prout fuit a concilio statuta, plu-

rimum in ecclesia splendoris, et utilitatis oriretur. Nec ignorabant, jam olim Sanctissimos Africae, et Galliarum episcopos censuisse, ad rectam hujusmodi administrationem valde pertinere, ut monasteria congrua quadam immunitate potirentur: tantum abest, ut censuerint melioribus aliquando temporibus reservandam immunitatum abrogationem absolutam. Quocirca eo capite Tridentinum nullo facto temporum discrimine indefinite, et universe praecipit, ut in omnibus, de quibus aliter statum non fuisset, firma, et illaesa manerent jura, et privilegia regularium.

Incaute admodum propterea haec adducuntur a Febronio. « *Gibert. corp. jur. can. tom.* 1, *p.* 160. Pluribus deducit, quo« modo nunc juribus episcoporum in luce collocatis, quod a « concilio Tridentino inchaatum est, perfici, est, perfici, et « omnis exemtio legitimis modis abrogari valeat. » Itane? Nunc tandem in lucem prodierunt jura episcoporum; idque opera, et studio Giberti, Febronii, aliorum hujus generis novitiorum in ecclesia hominum? Latuerunt illa jura et partes tridentinos, et antiquorum aetatum santissimos praesules Africae, et Galliarum? Quam parum commenta haec distare videntur a *praejudiciis*, quibus graviter monet episcopus Myriophitanus, *laborare protestantes, libertinosque catholicos!* Quod si quis perlegerit, quae docte de immunitatum disciplina disserit *Benedictus XIV, de Syn. Dioeces. l.* 9, c. 15, probe intelliget, hanc pontificum, conciliorumque sapientia sic temperatam, et constitutam esse, ut per eam regulares episcopis prodesse saepe, nocere nunquam valeant. Nec tamen negaverim, ex regularibus existere aliquando posse pervicacis ingenii homines, qui suae professionis obliti, ejusque reverentiae, quam episcopis praestare omni tempore debent, justas ipsis querelarum, et offensionum caussas praebeant. At simul cautum est, qua ratione istorum contumacia comprimi, frangique valeat. Aliunde est haec depravatae naturae conditio, ut, quae sunt ad salutem comparata, eis perversi homines abutantur ad perniciem; nec minus propterea retinenda sunt salutaria instituta. Accidit quoque interdum, ut et capitula, et parochi, et sodalitates juribus suis, et privilegiis abutantur ad vexandos episcopos: nec desunt in historia ecclesiastica monumenta, quae probent, aliquando etiam contigisse, ut ipsimet episcopi sanctissima sua auctoritate abuterentur. Num propterea et parochorum, et capitulorum, et episcoporum delen-

da jura erunt, penitusque abolenda? Unum optandum, ut et episcoporum, et regularium mentibus alte infixum maneat sapientissimum Leonis X, monitum in sua constitutione: *Dum intra*, promulgata in concilio Lateranensi V (*apud Natalem Alexandrum*): « Novimus, episcopos ipsos in partem sollicitudinis nostrae assumtos fuisse, quorum honor, et sublimitas teste Ambrosio nullis potest comparationibus adaequari: religiosos etiam in agro dominico pro christianae religionis defensione, ampliatione compluta fecisse, ac uberes fructus protulisse, et in dies singulos proferre ita, ut eorumdem episcoporum, ac religiosorum bonis operibus orthodoxam fidem incrementa sumsisse, et per orbem terrarum undique dilatatam, fidelium nullus ignoret . . . . . . Ita quoque par est, eos inter se nostris provisionibus pacis vinculo, ac fraterna charitate; et unitate conjungi, ut eorum concordi doctrina, et mutuis operibus uberiores in ecclesia Dei fructus proveniant. »

Hactenus de prima explanationis parte, qua Febronius sumta veluti altera persona Launojum, Barthelium, Gibertum audiri, voluit. Altera pars eo spectat, ut memoratis tridentini decretis non tam nova episcopis potestas concessa, quam vetus, et avita auctoritas restituta intelligatur. Ex quo inferri vult, *delegatam illam a tridentina synodo, aliisque pontificum constitutionibus jurisdictionem aequivalere jurisdictioni ordinariae.*

Verum, 1. Tridentinum utramque potestatem sic expresse distinguit, ut nisi aperta vis Launoji more decretis ejusdem inferatur, una confundi cum altera nequeat: constetque, adeo multa, quae ab episcopo fieri possunt auctoritate delegata, minime subesse jurisdictioni ejus ordinariae. Quod nisi ita esset, dicendum foret, tridentinos patres in utraque potestate distinguenda, et explicanda improprie admodum loquutos esse; quod nemo facile dixerit, nisi si quis pudore omni abjecto sese Launoji audaciae volet adjungere.

2. Neque ad contrarium suadendum valet, quod a Febronio dicitur, decretis tridentini non tam novam concessam jurisdictionem fuisse, quam veterem restitutam. Saepe accidit, ut oppida, et oppidorum incolae ab una dioecesi pontificia auctoritate sejungatur, et alteri dioecesi adjiciantur. Tum vero si peracta hujusmodi sejunctione priori episcopo delegaretur potestas aliqua in oppida sejuncta, et alteri ordinario adjun-

cta, num propterea dicendum foret, delegatam illam potestatem aequivalere ordinariae, et in ordinariam recidere hac de caussa, quod pristina potestas fuisset delegato episcopo restituta? Porro sicut pontificia auctoritata oppida unius dioecesis possunt ab ea distrahi, prout saepe fit, et alteri assignari; sic eadem auctoritate monasteria sita in una dioecesi non minus, quam oppida eximi possunt ab illius episcopi jurisdictione, et alteri ordinario subjici. Quod posteaquam rite perfectum est, ad normam universalis disciplinae, si episcopo illi accesserit delegata quaedam potestas in exemta monasteria, non magis haec cum ordinaria confundi poterit, aut in speciem ordinariae recidere, quam delegata potestas in oppida sejunta.

3. Nec universe locum habet, quod ille instar fundamenti assumit, tridentini decretis non tam novam concedi, quam veterem potestatem restitui. Nam, quum hic agatur de jurisdictione in certa loca, personasve, ut hoc Febronii assertum consisteret, oporteret, monasteria: quae consequentibus temporibus per varias dioeceses condita sunt, fuisse ab ipsa fundatione episcopis subjecta. Quippe non repugnat, aliqua loca, tametsi intra fines unius dioecesis conclusa, minime tamen illius episcopi auctoritati subesse.

Notum est, quod jam depromsimus *ex Thomassino p.* 1, *l.* 3, *c.* 31, multas olim fuisse per varias Africae dioeceses sparsa monasteria, quae non dioecesum ordinariis, sed uni carthaginensi primati suberant. Qua de re notanda, quae habet *num.* 9: „ Caeteroquin privilegia, quae hic monasteriis « per Africam omnibus communicantur, et jam privilegia non « sunt, sed libertates communi in Africa jure confirmatae, « brevissimo gyro concludunt spiritualem omnem episcopi in « monachos jurisdictionem. Sola enim eis servari videtur or- « dinatio clericorum, aut altarium consecratio. Ne duo illa qui- « dem capita satis firma erant, si monasteria se episcopo « carthaginensi subjici mallent; aut si fundatorum voluntate « ei, vel alii cuique episcopo subjecta fuissent. »

Itaque in monachorum, vel fundatorum voluntate, et nutu positum erat, ut, quae monasteria fundabant, ea episcopo carthaginensi, vel alii etiam, quem mallent, potius, quam episcopo loci subjicerent. Quo sensu *Thomassinus* recte animadvertit *num.* 10, episcoporum auctoritatem in monasteria non penitus excisam fuisse, sed ab uno in alium, a dioe-

cesano in carthaginensem translatam, sive adhuc, quod ut plurimum, et prout etiam nunc obtinet, episcopo loci pro consecrationibus, et ordinationibus subderentur, nec ab ejus correctione penitus essent immunes.

Hinc si carthaginensis antistes jurisdictionem suam in aliquod ejusmodi monasterium, quod, licet in aliena dioecesi situm, suae tamen ordinariae jurisdictioni a fundatione subditum esset; si, inquam, jurisdictionem suam in tale monasterium episcopo loci delegavisset, rectissime diceretur novam revera huic episcopo jurisdictionem datam esse, non veterem, quam nunquam in id habuisset, restitutam. Pari ergo, immo potiori jure, rectissime idem quisque dixerit de regularium coetibus, sive quia non minus, quam ut fit de oppidis, et pagis, a localis episcopi jurisdictione subtrahi potuere; sive quia, ut exemti vocati, receptique sunt, adeoque expressa, vel tacita lege, ut qua exemtione legitima auctoritate donati erant, ea ipsis uti, fruique liceret.

Ad extremum honori sedis apostolicae consulere velle videtur Febronius, dum profitetur, eos, *qui qualitatem delegati sedis apostolicae, quam concilium tridentinum episcopis toties attribuit, his injuriosam esse asserunt, merito refutari a Petro Gibert, Corp. Jur. can. proleg. etc.* Merito sane. Nam, si cui aliquando vox ista excidit, non decere episcoporum munus obire apostolici delegati, nae ille specimen praebuit egregium superbae ignorantiae! Cujus enim arrogantiae est, meliorem se facere judicem dignitatis episcoporum, quam fuerint patres Tridentini? quam fuerit oecumenica synodus in Spiritu Sancto legitime congregata? Aliunde quis hospes adeo in historia ecclesiastica, quem lateat, quanta esset apud veteres muneris vicarii apostolici dignitas, et amplitudo; quove honoris, et auctoritatis gradu prae caeteris eminerent, quos romanus pontifex praestantis hujus, atque honorificentissimi muneris appellatione augeret? Cujus autem rationis est, ut vicarii nomen deceat, delegati non deceat?

## POSITIO XXXVI.

« Episcoporum potestas jurisdictionis potuit quoad usum « per canones arctari. »

ANIMAD. Non aliud poscebat positionis hujusce declaratio, quam ut canones proferrentur, qui permulti suppetunt,

quibus vel a primis saeculis episcoporum potestas jurisdictionis multis modis restricta reperitur. Sed placuit Febronio argumenta conquirere minime quidem ad eam comprobandam necessaria, sed quae ad subjiciendam pari conditioni pontificiam auctoritatem opportuna viderentur.

1. Itaque sic argumentatur: Si ex Gersonio, cujus ille testimonium profert, papalis auctoritas sub certis regulis per ecclesiam limitari potest, nullus dubitabit, quin episcopalis nativa auctoritas eodem quoque pacto limitari valeat (1).

Recte quidem conclusum, non tamen vi antecedentis in argumento assumti. Sane patietur Febronius, ut pluris nobis facere liceat auctoritatem tridentini, quam Gersonis. Porro tridentinum *Sess.* 7, decreta de reformatione condenda solemni hac testificatione auspicatur, ut semper, et in omnibus salva esset apostolicae sedis auctoritas. Rursum, *Sess. ultima, c.* 21, conditis decretis non aliter sanctionem adjicit, quam eadem repetita testatione, *ut in his salva semper auctoritas sedis apostolicae et sit, et intelligatur.* (2) Quam declarationem, qui a germana, et obvia, quam prae se fert, intelligentia in alienum sensum detorquent, in id absurdum delabuntur, ut dicendum sit, concilium hac sua declaratione nihil revera declaravisse.

Quod si oecumenicae synodi in Spiritu Sancto legitime congregatae eodem Divino Spiritu reguntur, non alia esse potuit antecedentium conciliorum de praeservata romani pontificis auctoritate in suis condendis decretis mens, et sententia, quam quae fuit a tridentinis patribus expresse declarata. Quod etiam vel facta ipsa comprobant, quibus constant, nullos concilio canones vim unquam, et efficaciam in universa ecclesia obtinuisse, nisi qui pontificiae auctoritatis accessione firmati

(1) Nullis canonum decretis limitari posse auctoritatem R. pontificis, quin ille ipsa *canonum paternorum* (Conc. Rom. sub Symmacho) *decreta librare, atque, ut necessitas temporum ex poscit, relaxare, ac temperare valeat*, pluribus a Thomassino, et Coustantio collectis ex remotiore memoria monumentis demon, stravimus pag. 150, et seq.

(2) Huic sanctioni praelaxerat S. Innocentius I, epist. 2 ad Victricium cap. 3, apud Coustant, ubi *secundum synodum Nicaenam coram congregatis provinciae episcopis* terminandas edicit. clericorum causas, *sine praejudicio tamen R. ecclesiae, cui in omnibus debet reverentia custodiri.*

essent, qua oecumenicitas potissimum continetur, et perficitur.

2. Alterum argumentum sumit ex graeca florentini textus lectione, de qua superius dictum est. Infirmum plane argumentum. Quippe latina lectio non minus fuit, quam graeca, concilio cognita. Praeterquamquod qui graece norunt, facile perspiciunt, latinam lectionem graecae congrue respondere.

3. Provocat ad gallicanam declarationem an. 1682, qua in apostolica sede, ac Petri successore *sic* rerum spiritualium plena potestas agnoscitur, ut *simul* valeant, atque immota consistant sanctae oecumenicae. „ Synodi constantiensis a sede „ apostolica approbata, ipsorumque romanorum pontificum, „ ac totius ecclesiae usu confirmata, atque ab ecclesia galli„ cana perpetua religione custodita decreta de auctoritate con„ ciliorum generalium „ (1).

At hic nonnulla reticet Febronius; quae in eo declarationis loco subduntur, ex quorum reticentia nonnihil suboriri potest ambiguitatis. Si tantum spectentur verba, quae retulit Febronius, facile quis in animum inducere posset, gallicanam, quam vocant, de superiori prae pontificia conciliorum auctoritate sententiam a praesulibus declarationis auctoribus propositam fuisse velut oecumenicae synodi decretis plane definitam: cui proinde nemo refragari possit sine fidei discrimine. Verum secus res habet se. Nam verbis proxime sequentibus hoc solum testantur, eos scilicet non probari ab ecclesia gallicana, qui constantiensium decretorum, quasi dubiae sint auctoritatis, ac minus approbata, robur infringant, aut ad solum schimatis tempus concilii dicta detorqueant. Caeterum longe absunt ab ulla nota is inuerenda, qui sic sentiunt; immo vel ipsemet *auctor defensionis* id sibi concedi postulat, ejusmodi controversiam ad fidem minime pertinere. Quod profecto dicere non licuisset, si constaret, aut constare illi censuissent, controversiam ab oecumenica synodo fuisse plane definitam (2).

(1) Quam nullum hinc sibi patrocinium arcessat Febronius, cum ex ipsis comitiorum actis, de quibus heic in Adnot. ad Pos. XIV, p. 251, et latius in *Confut*, tom. praeced., tum remota omni dubitatione is potuit, ac debuit intelligere ex Constit. *Inter Multiplices* Alexandri VIII.

(2) Idem confirmat Natalis Alexander Dissert. IV, de Auctoritate, et sensu decretorum Sess. IV et V Synodi Constantiensis his verbis:

Hac proinde confessione hoc saltem certum eruitur, minime certum esse, synodum constantiensem eum sensum intendisse, quem illi defendunt. Quo posito parum admodum praesidii fatendum est, illis decretis inesse ad firmandam opinionem, quae concilii auctoritatem prae pontificia extollit: qua de re minime nobis opus plura hoc loco dicere, quibus pro instituti nostri ratione propositum est opinionum in primis commenta persequi, quae propriae sunt Febronii.

Adhuc et hoc notandum, hac ipsa declaratione rerum spiritualium *plenam* potestatem in romano pontifice adstrui. Nec enim docti illi praesules ab ea voce abstinendum censuerunt, quam universalis ecclesiae traditio consecravit. Quae porro sit vocis ejus germana vis, et significatio, ex communi, receptaque intelligentia satis perpicitur, simulque ex patrum dictis, e quibus olim Febronius non aliter expedire sese posse sensit, quam exagerationis immerita prorsus exceptione.

4. Sic disserit: „ Primitus indivisus erat episcopatu; poterat quilibet episcopus ubivis terrarum suam libere exercere potestatem: divisis deinde dioecesibus omnes tenebantur intra suos se continere fines. Initio nulli erant patriarchae, exarchi, primates, et metropolitani; nullus ex quatuor his gradibus a divina proficiscitur institutione. Sed nec apostoli his alios subjecere episcopos. Quo plus autem honoris, dignitatis, potestatisque his tributum fuit (quod moribus primum factum esse dicimus *ex synodi Nicaenae can.* 6, ubi: Antiqui mores serventur:), eo magis reliquorum episcoporum auctoritas arctata noscitur. „

De his jam superius dictum est, et aliis scriptionibus uberius. Pauca hoc loco repere satis fuerit. 1. Episcopatum

« Qua quidem declaratione hanc, et alias finire quaestiones ecclesia « gallicana non intendit, sed sententiam dumtaxat suam declarare, « ac solis ejusdem ecclesiae membris, non aliarum ecclesiarum prae- « latis, aut doctoribus, seu professoribus legem statuere ..... Atque « hanc ipsam opinionem ab antiquo in Galliis receptam, ut dogma « fidei suis non proponit ecclesia gallicana, sed ut probabiliorem ec. » Caeterum quod de istius opinionis vetustate in Galliis memorat Natalis Alexander, non satis congruit cum antiquioris aevi monumentis, quibus longe aliam olim mentem in Galliis deprehendi animadvertit episcopus Myriophitanus in *Historia trevirensi*, *ut supra notavimus.*

sic olim indivisum fuisse, ut cuilibet episcopo licuerit ubivis terrarum suam libere exercere potestatem (si solos apostolos excipias pro extraordinaria potestate, qua praediti fuere ut apostoli, nec adeo (1) in successores proroganda), nullo mo-

(1) Jacobum apostolum, fratrem Domini ecclesiae hierosolymitanae velut proprium, ac peculiarem episcopum praefuisse constat Clementis Alexand., Eusebii, Epiphanii, Chrysostomi testimonio, totiusque pene antiquitatis consensu. Certum porro, apostolatus auctoritatem in Jacobo non secus, atque in aliis apostolis summam in tota ecclesia nullius alterius apostoli, praeterquam Petri, auctoritati subjectam fuisse. Itaque si tota illa potestatis amplitudo, quae fuit in apostolis, in episcopos tamquam successores propagata esset, profecto episcopi, qui Jacobo in herosolymitano episcopatu successore, utpote pari atque Jacobus potestate praediti, non alteri potuissent episcopo subjici, praeterquam Petri successori romano pontifici. Atqui vel ipsi primi Jacobi successores in hierosolymitana sede longe abfuerunt ab ea potestatis amplitudine. Ait quidem Thomassinus (part. 1, l. 1, c. 12, n. 5.): « Simillimum veri esse, Judaizantis illius ecclesiae episcopos primos quindecim circumpositis ecclesiis omnibus imperitasse. » At primum quidquid istud juris fuerit, etsi monumento aliquo, non mera conjectura niteretur, non aliud fuit, quam species quaedam metropolitici juris in subjectas illas provincias; jus proinde longe inferius illa summa potestate, qua Jacobus in universa ecclesia potitus fuerat: deinde tametsi post excisam hierosolymam ecclesiastica haec sedes in Aeliam translata est, non ideo abrupta fuisse, aut interiisse Hierosolymitana putanda est episcopalis successio. Quippe animadvertit ipsemet Thomassimus n. 4: « Tribus, quatuorve primis saeculis apud fideles, scriptoresque ecclesiasticos summo in honore fuisse dignitatem, sanctitatemque Hierosolymitanae ecclesiae. » Quod manifesto argumento est, episcopos, qui Aeliae sederent, semper habitos fuisse Hierosolymitanos episcopos, utpote quibus honor ille haberetur, quem propter honorem Christi Hierosolymitanae sedi deberi omnes agnoscerent, ac profiterentur. Quid plura? Quum in promptu sit Nicaenae I synodi oecumenicae auctoritas longe gravissima can. 7. his verbis comprehensa: « Quia consuetudo obtinuit, et antiqua traditio, ut Aeliae episcopus honoretur, habeat consequentiam honoris salva metropoli propria dignitate. » Quo decreto manifeste ostendunt patres Nicaeni, servatam se agnovisse Jacobi successionem in illis episcopis, qui, quum diruta Hierosolyma Aeliam commigrare coacti fuissent, instaurata postmodum per Constantinum Hierosolyma in eam velut propriam sedem remigrassent. Quod et expressius cernitur in Arabica horum canonum versione, seu paraphrasi, quam auctore Christiano Lupo constat saltem Zenenis temporibus anteriorem esse.

At, quamquam in hac hierosolymitana sede vigere jam ab initio coepisset, ac propagari Jacobi successio, nihilominus, ut plane demonstrat idem Christianus Lupus (schol. in can. 7 Nicaen.): « Apostoli ecclesiasticam hierarchiam romanae reipublicae accomodan-

numento evincitur, quin potius certissima antiquitatis documenta refragantur. Quippe ex actis ipsis apostolorum, ex eo-

« tes (quod quemadmodum intelligendum sit, alio loco disseruimus) « Palestinae provinciae metropolim posuere Cesaream. » Tamen, ut sanctae civitati, ubi Dominus glorificatus, ejusque primo episcopo Jacobo apostolo debitus honor servaretur, ei sedi data est honoris *consequentia*, id est primus locus post metropolitam, « ut esset pro- « vinciae illius protothronus, plene tamen subjectus sedi Caesareen- « si. Hocce (pergit vir idem doctissimus) utriusque ecclesiae privi- « legium confirmat noster canon; uti liquet ex S. Hieronymo in « epist. adversus errores Joannis Hierosolymitani episcopi dicente, « secundum Nicaenos canones totius orientis metropolim esse antio- « chiam, Palestinae autem Caesaream, cujus Hyerosolyma non sit, « nisi parochia suffraganea. Quod idem tradit S. Epiphanius in epist. « adversus objecta ejusdem Joannis, etc. »

Tametsi ergo antiqua traditio, et ex antiqua traditione patres Nicaeni constitutam sive Hierosolymae, sive Aeliae, ac velut in una, eademque sede continuatam, ac propagatam Jacobi apostoli successionem agnoscerent, eidemque praecipuum quemdam honorem decerent, quem sedis, et loci sanctitas poscere videbatur, non ideo minus ab apostolicis ducta temporibus metropolitica caesareae jura in eam subjectam sedem sarta, tectaque esse voluerunt, novoque solemni decreto confirmanda censuerunt. Redit ergo, et quidem firmius propositum superius argumentum: quae fuit in Jacobo apostolici muneris propria potestas, nullius alterius apostoli, praeterquam supremi capitis Petri, potestati subjecta esse potuit. Proinde si tota hujusce potestati amplitudo in Simeonem, aliosque deinceps Jacobi successores transisset, nec Simeon ipsimet tum etiam superstiti apostolo Johanni, nec alii ordine subsequentes Hierosolymitani antistites ulli unquam alterius cujusve sedis antistiti subjecti esse potuissent, praeterquam, ut dictum est, romano pontifici. Atqui revera caesareensi metropolitae subjecti fuere. Non ergo in Jacobi successores permeavit tota illa apostolicae potestatis amplitudo, quae fuit in Jacobo.

Stat igitur, quod ex antiqua traditione communi consensu Theologi, canonicique juris interpretres docent, ac tuentur, quos inter Petrum de Marca, Bossuetium, Thomassinum, Natalem Alexandrum, scholam ipsam parisiensem in suis adversus spalatensem latis decretis nominatim in *Confutatione* testes, et auctores produximus, stat, inquam, duplicem in apostolis distinguendam potestatem: unam extraordinariam, quae ipsis extinctis tota in Petri sedem confluxit: alteram ordinariam episcopatus propriam in episcopos tamquam successores prorogandam, ut proinde non inventum recentius de industria confictum sed ex ecclesiasticae hierarchiae primordiis ductum constet, esse commune istud effatum, quod brevi hac, et accurata verborum comprehensione solet efferri: *Apostolis episcopos in episcopatu, non in apostolatu succedere.* Nil igitur ex apostolica ista successione praesidii sibi comparare possunt Febroniani ad universalem eam potestatem vindicandam, quam a principio in singulis episcopis viguisse perperam contendunt.

rum epistolis, et Johannis apocalypsi eruitur, jam ab illa aetate pluribus ecclesiis suos peculiares episcopos addictos fuisse.

2. Creabantur quidem interdum episcopi nulli peculiari sedi addicti, qui ad infideles nationes mittebantur Christum praedicaturi, quique ideo episcopi Gentium dicebantur: sed ii nullam potestatem exercere valebant illis in locis, in quibus ecclesiae jam fundatae erant, et episcopi constituti. Non ergo *ubivis terrarum*; immo non extra regionum fines, ad quas missionem acceperat, ut etiam nunc usu obtinet.

3. Solus Petrus ordinariam, supremam, immediatam in omni ecclesia a principio potestatem exercuit; in coenaculo primum, dein extra coenaculum per totam Judeam, Galilaeam, Samariam, atque per Corneli cooptationem in omni, quantum unquam potere posset, gentilitate. Quam exercuit, Jure Divino exercuit, ex praescripto Christi: *Pasce oves, pasce Agnos*: quod si jure divino, nulla ubsequuta dioecesum divisio potuit eam potestatem minuere, quae divinitus erat constituta.

4. Nullos, ait Febronius, ab initio fuisse patriarchas, primates, metropolitanos, nullum ex his gradibus a divina institutione proficisci; nec vero apostolos his alios subjecisse episcopos. Quod illi gradus a divina institutione profecti non sint, minime quidem repugnandam: quod ab initio constituti non fuerint, non sine aliquae moderatione praetereundum. Recentius quidem illa sunt invecta nomina; sed longe antiquior res subjecta nomini. Apostoli dum ecclesias fundabant, « non ita, *inquit Thomassinus p.* 1, *l.* 1, *c.* 6, *n.* 20, tran« scribebant in episcopos eam autoritatem, quam sibi crea« tione hac spirituali pepererant, ut ea se ipsi spoliarent. „ Quam in rem intuens *Divus Thomas* in tota ecclesiasticae disciplinae constitutione longe exercitatior, quam tot novi doctores, qui hanc sibi laudem assumunt, sapientissime interpretatur, verba haec apostoli: *In omni loco ipsorum, et nostro: comm. in* 1, *ad Cor. c.* 1, *lect.* 1: „ *In omni ipsorum*, „ idest eorum jurisdictioni subjecto. *Et nostro*, quia per hoc, „ quod subjiciebantur episcopo civitatis, non eximebantur a „ potestate apostoli. Quin immo magis erant ipsi apostolo „ subjecti, quam his, quibus ipse eos subjecerat. „ Ad hanc normam Titus relictus est Cretae ab apostolo; ut per civitates presbyteros constitueret, idest episcopos, ut animadvertit

*Thomassinus* c. 3, *n.* 3, qui tamen correptioni, curae, auctoritati Titi subjiciebantur. Ad eam normam a primis temporibus memoratur episcopus, qui *primas* tenet in quavis regione, quem subjecti omnes episcopi agnoscere, nec arduum quidquam citra ejus auctoritatem aggredi deberent. Quare *Thomassinus*, c. 8, posteaquam romani pontificis primatum in tota ecclesia ad Jus Divinum, patriarcharum vero, et metropolitanorum ad institutum ecclesiasticum retulit, animadvertit, ejusmodi institutionem et ecclesiae ipsi pene coaevam esse, et juri Divino aliquo modo finitimam: „ Quippe quum „ ab apostolis profecta sit, velut semulatrix quaedam apostolici collegii, et ejus auctoritatis eximiae, qua Christus Petrum supra apostolos ipsos evexerat. „

Tantum itaque abest, potuisse ab initio episcopos libere suam ubivis terrarum potestatem exercere, ut potius nec in propriis suis dioecesibus haec ipsis libertas concessa fuerit; nec ullum fuerit tempus, quo episcopi superiori cuidam auctoritati subesse non debuerint.

Istud quoque notatu dignum est, non alias ab initio sedes ampliori ea auctoritate, quae patriarchali postmodum nomine insignita est, antecelluisse praeter Alexandrinam, et Antiochenam, quae ab ipso Petro fundatae erant, quumque ab aliis apostolis aliae permultae fundatae essent, nulla tamen pari dignitatis gradu ab origine constitisse. Qua de re audiendus *Thomassinus p.* 1, *l.* 1, *c.* 7, *n.* 7: « Sed, *inquit*, si « reponatur contemplatio nominum, et ipsa spectetur auctoritas, certissimum est, singularem prorsus ab ipsis usque « ecclesiae primordiis, et praecellentissimam fuisse romanae, « Alexandrinae, et Antiochenae ecclesiae potestatem, ut quae « in eas profecta sit a Petri principatu, qui eas instituerat. » Et num. 28: « In praecelsum istum apicem dignitatis sublimatae sunt tres illae civitates maximae, non « quod regiae fuissent, sive romani in orbe toto, sive graeci imperii in Aegypto, et Syria capita; sed quod ad eas « accesserit, easque sibi quodammodo censuerit is, quem « sempitermi principatus ecclesiastici fundamentum Christus « posuerat. »

Huc referri potest, ac saltem velut per transennam indicari, quod in chronico Alexandrino ab Eutychio patriarcha proditum est, ad Demetrium usque, qui undecimo loco Alexandrinam sedem tenuit, nullum alium tota Aegypto fuisse

episcopum; a Demetrio tres fuisse constitutos; ab Heracla ejus successore viginti. Cui chronico fidem minus habendam critici non pauci existimarunt hac de caussa, quod fidem omnem superet, Alexandrinam diocesim tot constantem provinciis ab uno episcopo administrari potuisse. At huic loco nonnihil lucis afferre posse videtur vetustissima, quae ad haec ultima tempora viguit apud Maronitas, consuetudo, ut patriarcha per totam eam latissimam regionem episcopos ditribueret suo nutu, quandocumque libuisset, amovendos, qui pro eo tempore singuli portionem gregis curarent, quam sibi patrïarcha curandam tribuisset. Potuit consimilis mos in Aegypto viguisse ab initio, non ut unus tantum in tota Aegypto existeret, qui esset episcopali ordine insignitus, sed quod una tantum esset sedes proprie episcopalis, Alexandrina nimirum, cujus immediate jurisdictioni tota regio subesset, ab eaque in varias partes episcopi mitterentur, qui episcopalia munera obirent: postea tres episcopales sedes proprie dictas a Demetrio, ac viginti deinceps ab ejus successore Heracla constitutas fuisse. Sed haec praeter institutum.

Ad aliam quaestionem vocat nos *Febronius, pag.* 228: ,, An « sicut ecclesia, et concilia universalia, ita et summus pon« tifex potestatem jurisdictionis episcoporum in suo usu, et « esercitio restringere possit? » Mox responsum affert D. Rautenstrauch: « Non potest restringi, aut adimi episcoporum « jurisdictio a pontifice; et, quod eodem recidit, neque exe« tiones a jurisdictione episcoporum concedi, nisi ex caussis « canonicis, seu quum id necesaitas, aut utilitas ecclesiae « postulat. » Cui responso suffragatur Febronius hisce verbis: « Si pontificis decretum episcopi potestatem ultra morem ha« ctenus receptum *novo canone* arctans polleat dotibus recen« sitis, ei potissimum *can.* 2. *distin.* 4, vim leat dotibus re« censitis, et potissimum, *can.* 2, *dist.* 4, vim habebit decre« tum, et obtinebit pontificia restrictio . . . . . . Dixit cl. « Rautenstrauch, restrictionem a papa fieri posse, *si id ne« cessitas, aut utilitas ecclesiae postulat:* et haec est conditio « sine qua non . . . . . Sed quis eo casu cognoscet, an re« vera adsit necessitas, aut utilitas ecclesiae? Respondeo: « episcopus, qui a Spiritu Sancto positus est ad regendam « ecclesiam suam. »

Hoc itaque loco Febronius agnoscit ab ecclesia, et a generali concilio jurisdictionem episcoporum in suo usu abso-

lute restringi posse; a pontifice vero cum addito, nempe si necessitas, aut utilitas ecclesiae id postulat, eamque conditionem esse *sine qua non:* demum ejus necessitatis, utilitatisve judicem, et cognitorem episcopum esse. Illustre argumentum potestatis, qua pollet summus pontifex coercendae jurisdictionis episcoporum, sumi ex eo potest, quod osores ipsi pontificiae auctoritatis, qui tamen catholici audiri volunt, minime audent eam diserte, et expresse negare, sed eam in speciem agnoscentes, ne videantur sensui catholico nimium refragari, undique subsidia sibi comparare student, quibus ei omni tempore possit obsisti, ac impediri, ne vim exerat suam.

Caeterum, quae in hanc rem cum D. Rautenstrauch Febronius disserit, plerumque ille repetit ex hoc principio, quod plena potestas, quam verbis fatetur collatam pontifici, data sic in aedificationem, non in destructionem. Egregie. At etiam potestas, quae data est generali concilio, data est quoque in aedificationem, et non in destructionem. Proinde conditio illa *sine qua non*, quam urget Febronius, aeque de decreto concilii generalis valere debebit, ac de decreto pontificis: nullaque adeo ex hoc capite distinctio erat facienda.

Sed et ambiguitas ex eo nascitur, quod non satis apte positus sit status quaestionis, quam versandam suscepit Febronius. Aliud est inquirere, quae cuique potestas competat; aliud, quae sit recta ratio potestatis utendae; aliud, uno verbo, *quid valeat*; aliud, quid *liceat*; seu aliud, quid ratum sit; aliud, quin ex omni parte rectum. Sexcenta exempla proferri possunt. Sane potest episcopus graviora quaedam crimina judicio suo reservare; fieri quoque interdum potest, ut aliquis episcopus ea potestate minus prudenter utatur, eumque sibi casum reservet, cujus reservatio non sit expediens, et profutura: tamen, si talem casum non antea reservatum episcopus postmodum sibi reservandum duxerit, ea profecto reservatione restringetur potestas etiam illa ordinaria, qua ante pollebant in foro interno ipsimet parochi quoad ejus casus absolutionem. Ratum id, inquam, erit, non ex omni parte rectum.

In eo porro, quod Febronius episcopum judicem, et cognitorem constituit ejus conditionis, sine qua valere non debeat pontificium decretum, ut caetera omittam, quae superius dicta sunt, plurimum ille discedit a mente, et sententia Tri-

dentini. Quod ut pateat, satis fuerit proferre quod ab ea synodo statutum est initio *cap.* 13, *Sess.* 24, *de Refor.* « Quoniam, « *inquit*, pleraeque cathedrales ecclesiae tam tenuis reditus « sunt, et angustae, ut episcopali dignitati nullo modo re- « spondeant, neque ecclesiarum necessitati sufficiant, examinet « concilium provinciale vocatis iis, quorum interest, et dili- « genter expendat, quas propter angustias, tenuitatemque vi- « cinis unite, vel novis proventibus augere expediat; confe- « ctaque de praemissis instrumenta ad summum pontificem « romanum mittat, quibus instructus summus pontifex ex « prudentia sua, prout expedire judicaverit aut tenues invicem « uniat, aut aliqua accessione ex fructibus augeat. »

Tantum ergo abest, quod Tridentinum summi pontificis prudentiam singularis cujusvis episcopi prudentiae subjecerit, quod sapientissimorum patrum pro sua religione aures ferre non potuissent quin potius, quod a concilio provinciali de rebus ad provinciam pertinentibus diligentissime fuerit exa- mini subjici summi pontificis, qui ex sua prudentia decernat, quid facto sit opus. Sed hoc fatale est, quod nemo pontificiam auctoritatem impetere valeat, quin eodem incursu in conci- liaria decreta impingat.

Quid? quod ex eodem Febronii principio sponte sua fluit, ut, quam ille episcopis licentiam tribuit adversus romana de- creta, eadem de caussa valere illa debeat adversus decreta generalis cujusvis concilii, quotiescumque alicui episcopo vi- deatur conciliare aliquod decretum minus ecclesiae suae con- venire? Quod si forte dixerit, fieri non posse, ut minus con- veniat, quod a generali concilio sancitum fuerit; stet igitur, oportet, quidquid tridentina synodo firmatum est de appel- lationibus, aliisque apostolicae sedis juribus, quae tot libro- rum scriptores hac aetate aut aperte petunt, aut clanculum oppugnare, aut per ambages eludere moliuntur.

Sensit Febronius, quas recensuit legis proprietates depromtas *ex Dist.* 4, *c.* 2, non minus in civiles, quam in ponti- ficias leges convenire. Caute proinde ad invidiam ea de caussa declinandam, *pag.* 118, monuit, se non loqui de principibus saecularibus. Cautius forte, si tacuisset; nam cavendo admo- nuit, rem ipsam eloqui, quod ipse loqui noluit: nimirum si valent ea, quae ex hujusmodi proprietatibus eruere, licet per- peram, ille nititur, ad eludendas leges pontificias, eadem ad civiles leges eludendas afferri posse, jam superius innuimus.

Itane praeclari isti principatus defensores principum auctoritati, regnorumque tranquillitati consulere didicerunt?

Demum concludit Febronius *p.* 230: « Porro sicut nativa « potestas episcopalis per ea, quae diximus, in exercitio mi« nui valet, ita et mutatis circumstantiis potest ampliari. Duo « quaeri possunt ex Febronio. 1. An ea episcopalis potestas, « quae per canones restricta est, aliter, quam per canoni« cam auctoritatem ampliari valeat? 2. An extet canonis exemplum, qui refragante pontifice vim, et efficaciam in universa ecclesia unquam obtinuerit?

## POSITIO XXXVII.

« De iis, quae ad fidem, sacramenta, et ecclesiasti« cam disciplinam pertinent, sola potestas ecclesiastica de« cernit. »

ANIMAD. In hujusce positionis confirmationem multa initio disserit Febronius, quae libenter describimus, sive quia pleraque sunt egregie dicta; sive ut, quam parum ille sibi deinceps constet, perspiciatur. « Quemadmodum, *inquit*, Chri« stus solis apostolis, eorumque successoribus spirituale re« gimen dedit, ita temporale principibus reliquit, et confir« mavit. Haec utriusque regiminis differentia se potissimum « manifestavit primis ecclesiae saeculis, quibus spirituale re« gimen per trecentos propemodum annos administratum fuit « inter tot, tantasque difficultates, et obstacula felicissima « faciens incrementa. Eo sane tempore penes imperatores, « principes, et magistratus ecclesiastica potestas esse non po« tuit; siquidem, qui tunc res publica gessere, pagani es« sent, et juratissim christianorum hostes. Tunc regimen ec« clesiae *externum* totum erat pastorum, non regum. Plura « non localia solum concilia, sed et nationalia in causa ba« ptismi, paschatis, Montani ec., coergere praesules, non « reges: excommunicati sunt haeretici a praesulibus saeculi: « dispensationes homicidis, et moechis concessere pontifices, « non reges; uno verbo in, et externum regimen ecclesia« sticum totum erat sacerdotum, non regum, seu imperato« rum. Neque postquam animum ad christianam religionem « adjecerunt principes, christique legem complexi sunt, pri« stinum episcoporum jus abrogatum est. Sub Constantino, « et christianis imperatoribus episcopi, aeque ac illi, qui sub

« paganis sederunt, successere in vicem, et jura apostolorum;
« sacra dirigebant ea dignitate, et potestate, quae a Christo, et apostolis in ipsos et ut Christi vicarios, et apostolorum successores propagata erat. Sic, qui primi christiani imperatoris vixit, magnus Osius episcopus cordubensis, symboli nicaeni dictator filium Constantini Constantium ab Arianis seductum, et eorum persuasione negotiis ecclesiasticis se immiscentem in epist. Athanasii ad Manachos *oper. tom.* 1, *p.* 371, *edit. Bened.* graviter monet: *Ne te rebus misceas ecclesiasticis: nec nobis his de rebus praecepta mandes, sed a nobis haec ediscas. Tibi Deus imperium tradidit, nobis ecclesiastica concredidit. Ac quemadmodum qui tibi imperium subripit, Deo ordinanti repugnant; ita metue, ne si ad te ecclesiastica pertrahas, magni criminis reus fias: date, scriptum est, Caesari, quae sunt Caesaris; et quae sunt Dei, Deo.* Nec minus cordate scripsit ad imperatorem Valentinianum, qui ab Arianis depravatus de rebus fidei judicare attentabat, *sanctus Ambrosius op. tom.* 3, *pag.* 909, *edit. Bened.* Adde ejusdem *epistolam ad sororem pag.* 857. Haec ulterius prosequi non vacat, quia omnibus catholicis tam sunt evidentia, quam nota. Qua autem ratione eisdem ab acatholicis fides historica (ne quid amplius nunc dicam) negari valeat, haud dispicio. »

Quisquis haec legerit, in animum facile inducet suum, Febronium tandem cum Osio, et Ambrosio sentire, cum Athanasio, aliisque ejusdem aevi gravissimis viris, quos paullo superius memoratos a Myriophitano audivimus, qui trevirensem ecclesiam spectatissima sanctitate, doctrina, miraculis illustrarunt. Verum habet Febronius clausulas sibi reservatas, quae priscae illius aetatis simplicitatem fugerunt. Sic itaque pergit concludendo: « Jura *mere spiritualia* sibi princeps arrogare non potest; nequit etiam ecclesiam in ejusmodi juribus, quae ad ecclesiasticae potestatis essentiam pertinent, turbare vel minimum: proinde aut juri leges ecclesiasticas ferendi, aut illi judicio, quod ecclesiae in foro conscientiae competit, aut spiritualium poenarum exequutioni civiliter indifferenti ullum ponere impedimentum. »

Quid sub illis non satis definitis verbis *essentiae potestatis, juris mere spiritualis*, exequutionis *civiliter indifferentis* comprehendere Febronius voluerit, non adhuc distincte explicat: viam tamen sibi munit ad retrahenda, quae concessisse; ad con-

cedenda. Quae subtraxisse videri poterat. Interea brevi res tota confici potest. Quidquid apostoli, et apostolorum successores in sacro ministerio peregerunt, sive personas spectes, sive potestatem, sive modum exercendi regiminis (ut habetur Posit. 1.), id totum praestiterunt jure divinitus collato a seculari potestate prorsus immuni. Hoc effatum proponit Febronius velut catholici omnibus notum, ac evidens. Aliunde ipso etiam fatente apostoli, eorumque successores eo jure usi sunt in ordinandis, ac deputandis sacrorum ministris, in synodis convocandis, et habendis, in excommunicandis haereticis, aliisve flagitiosis, et contumacibus reis, in dispensationibus concedendis, in ferendis legibus, velut de connubiis, de accusationibus adversus presbyteros recipiendis, deque aliis ad externam disciplinam pertinentibus. Ergo haec omnia pertinent ad eam potestatem, quam Christus ecclesiae reliquit. Neque aliquid horum excludi poterit, quasi aut non *mere* spirituale, aut non ad *essentiam* pertinens potestatis ecclesiasticae, aut non *civiliter* indifferens, nisi velit Febronius per istas verborum subtilitates perverti jus posse, quod ille divinitus constitutum fateatur. Hoc loco Febronius non aliud immune judicium ecclesiasticae potestati concedere videtur. quam quod in foro conscientiae competit: an censet, ad forum tantum conscientiae pertinuisse judicia, quae Osius, et Ambrosius ecclesiae vindicabant; immo judicium ipsum, quo Paulus incestuosum Corinthium excommunicatione perculit, atque a fidelium communione interdixit?

Pergit rursum *pag.* 233: « Interim pro bono concordiae « inter sacerdotium, et imperium (de quo Posit. seq.) con- « venit observari, esse in materia 1. *Fidei*, 2. *Sacramento-* « *rum*, 3. *Disciplinae* quaedam capita, quae jura civium tam « prope attingunt, ut principis attentionem, atque inspectio- « nem minime excludant. »

Et continuo agens de inspectione principis in materia fidei, subjungit: « Etenim quantum ad constitutiones circa res « fidei habet princeps jus eas, antequam publicentur, inspi- « ciendi, an non quid nocivum reipublicae contineant. »

Res hic agitur gravissimi momenti. Dogmata *fidei* ab apostolis, eorumque successoribus per tercentos annos, ut ait Febronius, rite sunt promulgata, quin ad eam promulgationem legitime faciendam necessarius unquam existimatus sit assensus principis. Doctrinae porro fidei sic promulgatae pa-

rere fideles, intimumque animi assensum praebere tenebantur. Scilicet tota ratio promulgationis, quae ad hanc inducendam obligationem requiritur, ac sufficit, intime cohaeret juri, ac muneri praedicandi evangelium omni creaturae, docendique omnes gentes, quod jus, munusque apostolis, eorumque successoribus ab omni humana potestate immune Christus ipse tradidit, atque commendavit. Vix proinde intelligi potest, quam animo informaverit publicandi formam, ac spectem, dum seculari potestati jus tribuit decreta fidei inspiciendi, antequam publicentur.

Decretum fidei, quo dogma quodvis catholicum definitur, veritatem continet a Deo revelatam; quam non statim, atque ab ecclesia proposita est, toto animo, debitaque fide, ac religione complecti impium sit, ac nefarium. Nunc vero, quum magistratui laico jus tribuat Febronius decreta ejusmodi inspiciendi antequam publicentur, si contigeret laicum magistratum in hoc utendo jure longiores moras trahere, ac nectere; interea vero propositio veritatis definitae per decretum ecclesiae, seu decreti ejus cognitio ad ejus regionis fideles perveniant, quibus modis sub Ethnicis imperatoribus primis saeculis propagabatur, soletque etiamnum ad eos propagari, qui degunt in terris infidelium; quaeri potest ex Febronio, num toto illo intervallo suspensa remaneat in illis fidelibus obligatio suscipiendi decreti; an statim debeant, quemadmodum olim, fideles dogma propositum recipere non ut verbum hominum, sed ut verbum Dei, quod revera est? Si primum dixerit, agnoscat, oportet in magistratu laico potestatem efficiendi, ne, saltem per aliquod tempus, et quoad sibi placuerit, teneantur fideles credere Deo loquenti. An forte dicet, non haberi legitimam promulgationem, antequam eam laicus magistratus indulserit? At legitima semper habita est promulgatio, quae sine venia magistratus fiebat olim ab apostolis, et nunc fit in terris infidelium, ex qua tamen oriebatur, et etiamnum oritur obligatio praestandi assensum fidei, qui autem consistere potest, ut quod valet in terris infidelium ad eliciendum fidei assensum, valere non debeat in terris fidelium? omnino fides ex auditu; auditus autem ministerio eorum, qui ad munus praedicandi, docendi, annuntiandi ab ecclesiae pastoribus delinguntur, et canonice mittuntur. Authenticae hujus promulgationis faciendae auctoritate praediti apostoli, eorumque proximi successores, vi cujus in omnem

terram exivit sonus eorum. Haec ipse auctoritas data est in aevum omne proroganda. Igitur eadem nunc etiam auctoritate nullo requisito magistratus assensu pollet ecclesia. Neutri ex praemissis propositionibus refragari potest Febronius, quin et cum sensu catholico, et secum ipse pugnet apertissime.

Quod attinet ad alterum caput inspectionis, de duobus potissimum sacramentis disserit Febronius, nimirum de matrimonio, et ordine.

De matrimonio ait, illud esse « non solum christianum « sacramentum, sed etiam civilem contractum. Primo respe« ctu habere ecclesiam jus, et potestatem statuendi impedi« menta matrimonium impedientia, et dirimenta: habere et « principem in illud qua contractum civilem sua jura . . . . « Porro, *inquit*, quoties impedimentum respicit materiam *sa« cramenti*, ejus cognitio ad judicem ecclesiasticum pertinet: « si ad materiam contractus, ad judicem civilem. »

Si quoties agitur de civilibus tantum effectis contractus matrimonii, dixisset Febronius, controversiae cognitionem ad civilem judicem pertinere, nil dixisset alienum a communi sensu doctorum. Sed quod ait, impedimentum, si *materiam contractus* respicit, ad judicem civilem pertinere, in eo non parum fallitur. Impedimenta sive quae naturali, ac divino jure nituntur, sive quae ab ecclesia statuta sunt, plerumque materiam ipsam contractus attingunt, et afficiunt, sive quatenus personas ipsa inhabiles reddunt ad contrahendum, velut in impedimento voti, ordinis, cognationis, etc; sive quum ex modo contrahendi, velut in matrimonio clandestino, et personae inhabiles, et contractus ipse nullus, et irritus declaratur, etc. Qum et impedimentum erroris, ac violentiae, quod ex jure naturali emergit, intimam ipsam afficit contractus vim ac naturam. Porro quoties controversia exoritur, num propter tale aliquod impedimentum matrimonium irritum sit, nec ne, certe causa matrimonialis existit, licet impedimentum materiam contractus respiciat: causas autem matrimoniales ad judices ecclesiasticos spectare *Tridentinum* sub anathematis interdictione definivit *Sess.* 24, *c.* 12. Ratio aperta est. Quod enim dicitur, matrimonium inter baptizatos rite initum esse sacramentum, non sic accipiendum est, quasi sacramentum contractum accadat velut extrinsecum, et adjectitium ornamentum; sed quod Christus ipsummet contractum rite initum ad sacramenti dignitatem evexerit. Nec desunt alia momenta, quae

invicte demonstrent, nullum veri nominis maritalem contractum inter eos consistere, qui cum impedimento dirimente contractum illum attentare praesumant: quae momenta breviter hoc loco indicasse satis fuerit. I. Per impedimentum diximens personae inhabiles fiunt ad contractum matrimonii ineundum: liquet autem nullum esse contractum ab illis attentatum, qui sint inhabiles ad contrahendum. II. Ad essentiam maritalis legitimi contractus pertinet, ut ex eo mutuum jus in corpora contrahentes acquirant: atqui ex matrimonio cum impedimento dirimente attentato nullum tale jus legitimum contrahentes acquirunt. Igitur deest, quod ad essentiam ejus contractus pertinet, nec adeo veri nomine contractus maritalis censeri potest. III. Hinc plurimi canones veteres decernunt, matrimonia cum impedimento dirimente contracta non esse honesto *Conjugii* nomine deputanda; sed velut incestos, ac nefarios concubitus habenda.

De ordine unum hic animadvertisse satis fuerit, placuisse Febronio, quae disserit, et Theodosii, Justinianive legibus magis, quam ex canonum fontibus haurire. Sed hic etiam repetendum, quod notatum a *Natali Alexandro Dissert.* 28, *in IV saec.*, superius animadvertimus: « Ex Justiniani constitutionibus colligi non posse, quaenam fuerit ecclesiae disciplina, quia nulla fuit earum in ecclesia auctoritas, nisi quatenus cum sacris canonibus consentiebant, ut constat ex *epistola sancti Agapiti* ad eum data. »

Quoad reliquas partes disciplinae (quod tertio loco positum est): „ Quum ecclesia, *inquit Febronius*, gaudeat potestate, seu facultate actiones fidelium reipublicae innoxias pro suo arbitrio ad aeternam salutem determinandi, sic rectorum civitatis officium est, ut ea, quae ad bonum disciplinae a potestate ecclesiastica ordinantur, et civiliter *indifferentia* sunt, non tantum non impedire, sed secundum proportionem mediorum, quibus efficacissimis sunt instructi, promoveant etiam, atque tueantur. „

Sic ergo rectorum civitatis officium erit auctore Febronio, quae ad bonum disciplinae a potestate ecclesiastica ordinantur, non impedire, modo ne sint *civiliter indifferentia.* Haec scilicet alia est conditio sine qua non, vi cujus merito gloriari potest Febronius, sibi uni contigisse, quod nulli sancto episcopo unquam contigit, aut contingere potuit, ut una sua vocula totam, quanta est, ecclesiae disciplinam seculari po-

testati subjiceret. Etenim, quam hoc ipso capite civilis hujus indifferentiae judicem faciat secularem potestatem, quid est in tota externa disciplina, quod rector civitatis hac febroniana facultate instructus non valeat inter ea recensere, quae non sint *civiliter indifferentia*, idque proinde pro suo jure, et arbitrio impedire? Quid, si judicaverit, non esse civiliter indifferentem ciborum delectum, et abstinentiam in jejuniis, cessationem a servilibus operibus, aut ab aliis muniis vacationem diebus festis, temporis partem illis diebus religioso cultui impendendam; uno verbo tantum non omnia externae disciplinae vestigia una *sine qua non* a Febronio inducta conditio delebit, abolebit, aeternum valere jubebit? Sic didicit episcopus de disciplina ecclesiae mereri?

Sed et alia innuit, quae non solum rector civitatis impedire possit, sed quae omnino eliminare debeat, nimirum « ea omnia, quae hominum arbitrio tamquam *accidentalia* « religioni adveniunt, quam primum reipublicae nociva esse « incipiunt . . . . . . . . Etenim neque Deus vult, neque « velle potest, ut quid arbitrio hominum religioni accedat, « quod fini civitatis, quem ipse immutabili naturali lege prae- « struxit, sit adversum. »

Equidem haud facile fuisset divinare, quae sint accidentalia ista, quae hominum arbitrio religioni adveniunt, et ut noxia reipublicae eliminari debent. Sed mox mentem suam aperit: « Hoc, *inquit*, multo magis intelligendum est de iis, « quae a beneficio, seu indulgentia principum originem du- « cant, etiamsi postea *canone firmata* fuerint, quo multi do- « ctorum referunt exemtionem cleri a judicio civili, forum « ecclesiasticum exterius, jus asyli, ec. »

Non hic disputandum aggredior de cleri immunitate, de exteriori ecclesiae foro, (sine quo tamen *externum* regimen intelligi non potest, cujus potestatem a Christo ecclesiae collatam superius agnovit Febronius), de jure Asyli, ec., quae fuere a doctissimis viris diligentissime pertractata. Sed hoc plane mirum, quod, posteaquam tridentina synodo immunitatem ecclesiastica divina ordinatione constitutam declaravit, eamque tam enixe catholicorum principum pietati commendavit, tam graviter eos de suo in illa tuenda officio admonuit, contra Febronius tam patienter sustineat, a multis illis doctoribus inter ea recenseri, quae ipso judice rector civitatis non impedire tantum possit, sed et eliminare debeat hac

imprimis ratione, quod ea Deus nec vult, nec velle potest!. egregium divinae voluntatis interpretem! quasi Deus nec velit, nec velle possit, quod ipse divina sua ordinatione constituit. Sed nulla manet ratio agendi cum Febronio, qui palam *canonem ducem* deserat, quo *duce* ostendebat, omnia se velle transigere.

## POSITIO XXXVIII.

« Curandum, ut pax, et concordia inter sacerdotium, et « imperium servetur, et offensionem vitentur occasiones. »

ANIMAD. Expedita hujus pacis, et concordiae conciliandae via, et ratio suppetit ex celebri epistola sancti Gelasii ad Anastasium Augustum, cujus haec verba refert *Febronius* initio commentarii: „ Duo sunt, imperator Auguste, quibus „ principaliter mundus hic regitur; sacerdotalis auctoritas, et „ regalis potestas. Utraque principalis; suprema utraque, ne- „ que in officio suo alteri obnoxia est. „ Cui sententiae consentanea sunt, quae scribit et Osius ad Constantium, et Nicolaus I ad Michaelem.

Nimirum jura secernuntur, quae utrique potestati conveniunt; ecclesiastica sacerdotio, secularia imperio tribuuntur: quae distinctio, si ad communem sensum, et intelligentiam referatur, nil ambigui praesefert, quo tranquillitas ordinis, qua pax efficitur auctore Augustino, turbari aliquando possit.

Sed communi huic intelligentiae non plane sese accomodat Febronii mens, et sententia. Habet ille suas clausulas, quarum semper ea est vis, ut quae jura canonum sanctiones ecclesiae tribuunt, ea quandocumque libeat, ecclesiae impune subtrahantur, ac seculari potestati subjiciantur.

Itaque interpretationem sic orditur, ut ecclesiasticae potestati tamquam *mere spirituali* non alia quoque, nisi *spiritualia media* concedat ad suum finem obtinendum. Sed ex Febronio quaeri merito potest, quibus ille finibus hanc meram *spiritualitatem* concludat? An rei mere spiritualis nomine intelligat, quod sic in intimis animi recessibus delitescat, ut nulla parte sese prodat exterius, nil prae se ferat corporeum, visibile, apparens, quod sensu percipiantur, ac in externa vitae actione versetur?

At, si hoc pacto mere spirituale accipiendum est, nulla jam externa actio ecclesiae judicio relinquitur; nulla remanet

forma, et species externi muneris, ac regiminis. Notum porro est, nec dissentit Febronius, Christum visibilem ecclesiam fundasse visibili auctoritate regendam, visibilibus officiis administrand; cujus proinde potestatis ministerium spirituale dicitur, non quod externam actionem excludat, sed quod ad spiritualem finem referatur. Ad essentiam religionis, et ecclesiasticae potestatis pertinet externi cultus professio: pertinet praedicandi, ac docendi munus, quum ipsiusmet Christi mandato: *Euntes, docete, etc*, tum apostolorum exemplo, qui *publice docebant*; pertinet sacramentorum administratio, quae tamen in corporea materia, et actione versantur; pertinet rituum, et caeremoniarum instituendarum potestas; sacerdotum, et fidelium conventus ad mysteria celebranda; ministrorum ad sacras functiones, aliaque religiosa munia ordinatio, et designatio. Atque haec, et his similia ex ipsismet sacris litteris eruuntur apertissime.

Quin etiam, nec dissentiente *Febronio, p.* 22, ad ecclesiam jure divino spectat vera regiminis auctoritas, quae legiferam, judiciariam, coercitivam potestatem complectitur. Atque ad id jus non dubitat referre poenas canonicas, quibus rei subjiciebantur; quaeque nihilominus non bonorum dumtaxat spiritualium privationem, sed et corporeas afflictationes plerumque inferebant. Quae omnia si et Christi mandato, et apostolorum, canonumque institutis ecclesiae convenire omnino convincuntur, fatendum, hanc esse vim, naturamque potestatis ecclesiasticae, ut, licet pro fine, in quem spectat, spiritalis dicatur, et sit; prorsus tamen visibili, externoque ministerio exerceri valeat, ac debeat.

Quid ergo catholico viro sentiendum de homine, qui hoc externum, ac visibile ministerium, quod in constituenda disciplina versatur, non aliter ecclesiae liberum, atque a secularis potestatis inspectione, et jure immune relinquat, nisi sub hac conditione, quod sit *civiliter indifferens:* soli autem seculari potestati civilis hujus indifferentiae cognitionem, ac judicium attribuat? Videndum ergo Febronio, quid de se judicari velit: an quod ille mere *spirituale* dicit, sic intelligi jubeat, ut quidquid est externum, excludat; eoque nomine a nativo ecclesiae jure submoveat? Et si quid externum in disciplina nativo ecclesiae juri concedit, idipsum non alia lege concedat, nisi quatenus non sit civiliter indifferens? Quo posito quum nil fere sit externum, quod hoc nomine secularis

potestas, quandocumque libuerit, ad se trahere non valeat, jure vix ullum relinquetur externi muneris, aut disciplinae officium, quod seculari potestati non subjiciatur. Non ignorat Febronius, multa disciplinae capita fuisse jam ab apostolis, eorumque proximis successoribus constituta, quae tum secularis potestas non velut civiliter indifferentia habuit, immo severissime interdixit. Statuat ergo Febronius, num jure suo, ac legitime id facere potuerit. Quidquid dixerit, sane lubrico in loco versabitur.

Superest, ut pauca dicamus de quinque monitis, quibus ille commentario suo finem imponit.

Primum: « Quae plurimum saeculorum usu, atque ita « tacito saltem ecclesiae consensu apostolicae sedi obvenerunt « reservata *accidentalia*, ea illi citra contrarium universalis « ecclesiae consensum, sive in concilio, sive extra illud re- « trahi non possunt. Sic docuit *Claudius Fleury discursu* 12, « *in Hist. Eccles.* » His auditis verbis facile quisquam existimaret, huic Fleurii sententiae Febronium adscriptorem sese adjungere; et quoad reservata, quae vocat, accidentalia (quam vocem nescio quo ex canone arripuerit), nolle sedem apostolicam ab eo possessionis statu dimovere, in quo eam vel Fleurius ipse relinquere non dubitaverit. Verum hanc veniam sedes apostolica haud facile a Febronio impetrabit. Forte canonem aliquem primus ipse reperit, qui Claudii Feurii diligentiam subterfugerit. Utique. En Febronianum canonem. « In- « sinuavit tamen mihi nuper vir dignitate ecclesiastica, et « muneribus publicis conspicuus, sed a sublimiore juris cano- « nici scientia, atque prudentia orbi notior: non dispicere « se, quare insignior quaedam ecclesia, V. G. Germanica, « Gallica, etc, non valeat pro propria sua, suaeque gentis, « et qua quidem evidente utilitate spirituali in accidentalibus « his disciplinae articulis etiam non consentiente romano pon- « tificia aliquid immutare, et ad pristinum morem reducere. « Verum illud ergo aliis discutiendum relinquo. » Ergo quod vir quispiam, sive doctus, sive aliter dixerit, se non dispicere, in ea nuper insinuata viri istius non perspicientia satis caussae Febronius putabit, ut saltem in discrimen, et dubitationem adducat, quod sit universali ecclesiae usu receptum?

Alterum monitum: « Dum quaestio oritur, an hoc, il- « ludve episcopale, vel papale decretum, sive constitutum in « sua exequutione reipublicae noceat, penes solum principem

« est judicium; quippe qui rerum publicatum utilitates, vel « damna ponderare, et de iis definire habet. » Quod hic enuntiat Febronius generatim, et universa de papalibus, aut episcopalibus decretis, et constitutus quoad exequutionem, idem eadem de caussa, eodem jure transferri potuisset ad apostolica, et alia ecclesiastica decreta, quae olim per tercentos annos in ecclesia obtinuerunt. Id porro, quemadmodum *duce canone* probari possit, Febronio dispiciendum relinquimus.

Tertium: „ Quum ambae potestates, ecclesiastica, et ci- „ vilis supremae, et a se invicem independentes sint, sic „ extra jam memoratum casum orto inter utramque gravi „ dubio controversis, seu jurium collisione ea, uti fit in statu „ naturali, amica compositione tollenda erunt. „ At per memoratum casum ecclesiastica potestas civili potestati, quandocumque huic libuerit, in summis, ac fere omnibus disciplinae capitibus subjici poterit, atque adeo propositae huic amicae compositioni vix locus relinquitur.

In quarto agit de jure principis ad protegendos *contra violentiam subditos suos oppressos, si contingat, judices ecclesiasticos sua potestate abutentes subditos regis violenter opprimere.* Eo casu Febronius ait: « Nequaquam ab officio regis « alienum fore, etiam illis contra has violentias regiam pro- « tectionem annuere, et manum auxiliatricem extendere. » Equidem haud alienum est ab officio regis subditos suos tueri adversus injustam violentiam ab iniquo etiam ecclesiastico judicem illatam. Verum religioso principi facultas non deerit, ipsaque religio viam, rationemque praescribet, qua et efficaciter, et nullo religionis, ecclesiaeve detrimento patrocinium suum ad canonicam injuriae reparationem interponere, atque adhibere valeat. Consulendae porro animadversiones *in cap.* 2. *synopsis Hist. eccles. IV saeculi Natalis Alexandri* §. 3, ubi latius ea de re disseritur.

Quintum: « In iis causis temporibus, in quibus exemtio « clericis ab imperatore concessa, et facultas judicandi con- « sistoriis ecclesiasticis tributa est, consistoria nomine impe- « rantis, non ecclesiae judicant. » Cujus generis sint causae istae temporales Febronius non explicat: suspicionem aliquam non bene affecti animi movere possunt, quae quum multis locis, tum in superioris positionis explicatione commemoravit de cleri exemptione a judicio civili, de foro ecclesiastico

exteriore, de jure asyli; breviter illa quidem, et ex multorum, ut ait, doctorum sententia, sic tamen, ut viam aliquam muniant ad ea tollenda, quae firmissime retinenda canones omni tempore sanxerunt. Quam dispar sit de hisce rebus, deque universa pene ecclesiastica jurisdictione Febronii, ac Tridentini praesertim concilii mens, et sententia, plus forte, quam opus foret, cum ex aliis locis, tum ex hoc ipso commentario conjici, seu potius perspici potest. Quod si par est credere, sacram oecumenicam tridentina synodum suis condendis decretis divini ejus spiritus afflatu gubernatam esse, in quo illa fuit legitime congregata; si ex alia parte alius fuit in hoc scribendo commentario Febronii sensus; quo ille spiritu inductus sit ad scribendum, ecclesiastico, an alieno, aliorum sit potius, quam meum judicium. Unum velim, pro sincera dilectione, qua eum velut fratrem complector, velim, inquam, Febronium non pigeat ad trevirensem historiam Myriophitani episcopi sese referre. Ponat sibi ante oculos praesules illos sanctissimos, quos, ut supro vidimus, meritis ille laudibus extollit, qui spectatissimam trevirensem ecclesiam sanctitate, doctrina, miraculis (cur etenim res tam praeclaras, neque unquam obliterandas memoria non saepius repetamus, ac celebremus?) illustrarunt. Cogitet, qui illi senserint de ecclesiastica libertate, potestate, in omnibus causis ecclesiasticis immunitate; quae ab illa prisca origine de romani pontificis primatu, et auctoritate traditio, et sententia fuerit amplissime trevirensis ecclesiae. Demum statuat, utrum dignius episcopo sit ex sacris illis fontibus, an ex turbidis Launoji, Dupinii, quorum hominum nulla unquam fuit in ecclesia auctoritas, turbidis plane rivulis, de summis illis doctrinae, ac disciplinae capitibus, quae ille tractanda instituit, veram, et sanam sentiendi rationem haurire.

# APPENDIX

DE INSCRIPTIONE IN MONUMENTO

## JOAN. NICOLAI DE HONTHEIM INCISA.

Quum prope absoluta esset commissa typis hujusce operis editio, facta nobis copia est inscriptionis istius depromtae *ex Novellis litterariis Wurtzburgensibus in Appendice Sectionis IX*, *sabbatho* 28 *Julii* 1792, pag. 595, his verbis: « Datum tre-« virens celebri D. Suffraganeo de Hontheim in ecclesia col-« legiata ad S. Simeonem DD. Nepotum sumtibus sequens « Epitaphium positum est. »

HIC SANCTE QUIESCIT
JOANNES NICOLAUS AB HONTHEIM
ANTIQUA ET ILLUSTRI TREVIRORUM FAMILIA
NATUS 27 JANUARII MDCCCI.
EPISCOPUS MYRIOPHITANUS
TRIUM ARCHIEPISCOPORUM
ELECTORUM TREVIRENSIUM
FRANCISCI GEORGII JOANNIS PHILIPPI
ET CLEMENTIBUS WENCESLAI
SUFFRAGANEUS
ET IN SPIRITUALIBUS VICARIUS GENERALIS
CONSILIARIBUS INTIMUS STATUS
ALMAE UNIVERSITATIS
PRIMO LUMEN
DEIN CANCELLARIUS RESTITUTOR ET MECOENAS
COLLEGIATAE ECCLESIAE S. SIMEONIS TREVIRIS
CANONICUS CAPITULARIS

OLIMQUE DECANUS ET INSTAURATOR
DOMINUS IN MONTQUINTIN
COUVREUX ROUVROY ET DAMPICOURS ETC.
VIR
PIETATE, BENEFICENTIA,
MORUM CANDORE SANA DOCTRINA
ET OMNIGENA ERUDITIONE EGREGIUS,
PLURIMIS IISQUE PRAESENTISSIMIS OPERIBUS CLARUS.
QUIBUS PRAECIPUE
PATRIAM TREVIRENSEM
PRIMUS
PRAGMATICA DONAVIT HISTORIA,
ET IN IMMORTALI SUO FEBRONIO,
QUEM NEC ARGUMENTA CONVELLERUNT
NEC FULMINA
ECCLESIAM CHRISTI
AD PRIMAEVUM REVOCANS STATUM
LEGITIMOS POTESTATI ROMANI PONTIFICIS
ASSIGNAVIT LIMITES.
SIC OMNEM
INTER ASSIDUA LITTERARUM STUDIA
ET INDEFESSOS EPISCOPATUS LABORES
VITAM PARTIENS.
CETERUM
MENTIS TRANQUILLITATEM
QUAM ET IN ADVERSIS SERVABAT SEMPER,
RELIQUIS OMNIBUS MUNDI BONIS PRAEFERENS,
ET IN PROVECTISSIMA ETIAM SENECTUTE

CUNCTIS ADHUC ANIMI
ET MIRIS ADHUC CORPORIS VIRIBUS POLLENS
TANDEM IN SIBI GRATISSIMO SEMPER
MONTIS QUINTINI SECESSUS
DIGNAM COELO ANIMAM PLACIDE EFFLAVIT
II. SEPTEMBRIS MDCCLXXXX.
ANNO AETATIS LXXXX. EPISCOPATUS XXXXIII.
JAM IN VITA
A CONJUNTISSIMO IPSI OMNIBUS VINCULIS AMICO,
QUI ET OBSTETRICEM FEBRONIO PRAEBUERAT MANUM,
SEQUENTI CELEBRATUS ELOGIO.
QUOD MARCA EST GALLIS
BELGIS ESPENIUS
HONTHEIM
LUMINE GERMANIS, SORTE, DECORE EVIT.

Quod insigni monumento nepotes memoriam honestare cogitarint sui sive patrui, sive avunculi amplissimi antistitis Joannis Nicolai de Hontheim, in eo pietatis officium cum grati animi testificatione conjunctum libens agnosco.

Quod Honthemii nomini ex febroniana labe, ac lava laudem praecipue quaesierint, in hoc vero prudentiam eorum, et quod majus est, religionis studium vehementer desidero.

De parte illa, qua in gravissimis, Honthemius functus est muneribus, fidem ejus, aequitatem, benificentiam commendant, sentio mihi esse tacendum, qui partes susceperim in doctrinam, et scripta, non in vitam inquirendi, moresve Honthemii.

De laude vero, quam ei tribuunt velut historiae Trevirensis parenti, dispar est ratio: quippe, si qua laus ex illa historia (quam tamen identidem suis notis velut totidem maculis aspersit) parta est Honthemio, haec tota necesse est vertatur in dedecus, ignominiamque Febronii.

Explicat Honthemius, ac describit (prout suis locis in hocce ipso commentario notavimus) quae doctrinae, quae disciplinae ratio in amplissimi sua trevirensi ecclesia sub romanis ab eo tempore viguerit, quo eam Magnus Athanasius viderat, com-

mendabatque « Apostolicorum *virorum* ingeniis fundatam, item « *sanctam*, atque cum catholica ecclesia *unam*, et consentanea « neam, *miraculis illustrem*, cum romana apostolica sede *con-* « *junctam*, in Gallia *primam*, in Beligica *matrem et magi-* « *stram*. »

Summa huc redit, quam Hontbemius verbis expressit rhemensis episcopi ad S. Nicetium trevirensem: « Sicut de ar- « ticulis fidei judicium penes ecclesiae patres esse dignosci- « tur, ita et in materia disciplinae jus statuendi, et canones « condendi. »

Mentem eamdem, ac sententiam sub francis perstitisse perspicue innuit Hothemius testans: « Congregatos in synodis epi- « scopos condidisse canones auctoritate, et jure suo. » Nec diffiretur, quin jam tum apud suos recepta esset sententia *de infallibilitate summi pontificis*, eamque *adeo in gallicana ecclesia antiquiorem esse, atque nonnullis videri voluit.*

Subinde progrediens ad explicandam trevirorum jurisprudentiam sub germanis, quae, et quanta esset apud treviros de suprema auctoritate summi pontificis existimatio, declarat honthemius Egilberti sui testimonio, qui « ut ut persequeretur pa- « pam Gregorium VII, tamen memor canonum scripsit epi- « scopis an. 1082, ferre sententiam contra apostolicum non « est tutum; immo insanum, et omnino nefarium aliquid au- « dere in illum, qui vice sancti Petri fungitur legatione ipsius « Christi. »

Hic jam quaero ex amico laudatore isto, quisquis ille est, qui etiam de obstetrice manu praestita Febronio praepostere gloriatur, num in Febronio eam ipsam recognoscat sententiarum costantiam, quam in trevirensium annalium monumentis honthemius deprehendit, nec sine commendatione in lucem extudit? Quod si longe aliter sensisse Febronius convincitur sive de proprio immuni ecclesiae jure ut in judiciis fidei, sic et in condendis legibus disciplinae, sive de summa romani pontificis auctoritate, atque auctore Honthemio sensere patres, per quos vetus trevirensis ecclesiae traditio in posteros propagata est, quis non intelligat, si quam laudem, quaecumque tandem ea sit, ex historia trevirensi honthemius adeptus est, hujus laudis frucrum Honthemio Febronium diripuisse, suaque a majorum institutis improba defectione ficiae isti personae, qua se tegere voluit, perpetuam turpitudinis notam inussisse?

At Febronium, inquit laudator, *nec argumenta convellerunt nec fulmina.* Arroganter, et impie. Non vacat, non hujus est loci argomenta repetere, quae sapientissimis viris Febronium refellere adgressis nec defuere unquam, nec deesse potuerunt.

Verum aliis missis argumentis, an non apud catholicae mentis homines valere potuit, ac debuit superiorum aetatum vigens ad haec usque tempora amplissimi sui antistitis voce confirmata trevirensis ecclesiae traditio, qua erumpens ex ejus sinu profana novitas probatae vetustatis auctoritate obruta jam ab ortu ipso, penitusque convulsa censeretur?

Quid dicam de impio contemptu fulminum? Quo velut in ultimum desperatae causae perfugium ejicere se solent damnati perduelles non ad effugiendam justae damnationis ignominiam, sed ad suam magis, magisque prodendam in erroris perversitate pertinaciam. Quos tamen non impietatis modo, sed et stultitiae poeniteret suae, si tantummodo reputare vellent, nullam unquam ab omni saeculorum memoria doctrinae rationem in ecclesia coaluisse, quam semel Petri sedes apostolico fulmine perstrinxerit.

Laudatur Febronius, quod *Ecclesiam Christi ad primaevum revocans statum legitimos potestati romani pontificis assignavit limites.* Plane consueto novaturum more et exemplo, quibus id semper insitum fuit, ut procacem novandi licentiam instaurandae antiquitatis studio fictis caussis obtegerent. Sic olim hoc unum agere se dictitarunt Arius et Nestorius, ut de Trinitate, deque persona Christi corruptam doctrinam, Novatiani dilapsam poenitentiae disciplinam in primaevum statum seducerent. Sic deinceps quotquot seculis labentibus extitere importuni turbatores, qui temere arrepta emendandae sive doctrinae, sive disciplinae provincia ecclesiam foede, misereque dilacerarunt.

Sed est, quod mireris magis, adscitum videlicet ab laudatore isto personatum hominem velut judiciem, et arbitrum regundorum finium ecclesiasticae potestatis, qui romano pontifici legitimos limites assignaverit. Probum enimvero, sapientemque judicem, et aestimatorem, cui hac in causa id unum propositum fuisse, ut sacratissima primatus jura oblereret, affirmare non vereor, quum copiosuis ab aliis praestantissimis varis, tum et in hisce animadversionibus invicte, perspicueque demonstratum esse. Quod ne arrogantius a me dictum quisquam existimet, facit ipsa conditio causae, quam sic tractandam suscepi, ut non tam acumen ingenii poscerete ad eruendam veritatem, quam in rebus exponendis fidem, ac diligentiam ad repellendam calumniam.

Atqui pietatis etiam caussa inductum se clamet Febronius ad moderanda pontificatus jura, nempe ut offensos pontificiae majestatis nimio splendore protestantium animos placaret, atque ad unitatem, unitatisque centrum planiore via reduceret. O admirabilem licentiam, et miserabilem inscientiam disserendi! Haeccine directa via est, haeccine plana, et idonea ratio

devios ad unitatem, unitatisque centrum reducendi, qua vis illa tota solvitur, quae in centro, seu summo vertice unitatis, et capite inest ex instituto Christi, omninoque inesse debet ad partes universas colligendas, in ordine continendas, in una corporis compage devinciendas? Sane quum Bossuetium (1) inter, et molanum ageretur *de methodo reunionis protestantium cum ecclesia romana catholica*, hoc a primario isto protestantium doctore *primum concessum* editum est. « Ut romanus pon« tifex pro supremo patriarcha, seu primo totius ecclesiae « scopo habeatur, eique protestantes debitum in spiritualibus « obsequium praestent. » Quo jam plus quiddam videri possit romano pontifici ab hoc *protestante* concessum, quam placuerit Febronio eidem concedere. Quid porro Clar. Bossuetius? « Rogo, inquit catholicus antistes, quale ei (rom. pont.) *prae« stituri sint in spiritualibus obsequium, a quo in ipsa fidei « causa dissentiat*? » Nimirum illud est; quod urgere ille adversus protestantes nunquam destitit, communionem cum romana sede, qua ecclesiae unitas maxime nititur, unius, ejusdemque fidei societate maxime contineri. Hanc porro fidei societatem cum romana sede qui omnino tueri Febronius possit qui ut parum firmam rejicere non vereatur illorum sententiam, *qui a plurima parte episcoporum definitioni romani pontificis extra concilium adhaerentium ultimatum, et irrefragabile judicium constitui existimant*?

Dein advertit Bossuetius, longe praviorem etiam ex illo *primo* protestantis doctoris *concesso* difficultatem emergere, nempe *de primatu pontificis, et ecclesiae romanae: An ei tribuatur ut Petri successori, ac tenenti cathedram Petri apostolorum principis, quod est in ecclesia etiam orientali, primisque oecumenicis conciliis pervulgatum? Quod si* (subjungit Clar Bossuetius) *protestantes iniquum putaverint, ad illud divinum jus a se toties oppugnatum secognoscendum adihi, quanto erit iniquius, eo adigi pontificem, ut ad tantos clamores, atque ad supprimendum longe antiquissimum, ac maxime authenticum sedis suae privilegium; ac titulum sponte conniveat, neque quidquam hiscat.* Non aliam itaque viam reducendorum ad unitatem protestantium agnoscebat Bossuetius, quam ut et ipsi cum ecclesia etiam orientali; cumque primis oecumenicis conciliis primatum in romanae sedis pontifice divino plane jure constitutum agnoscerent. Quid Febronius? Qui prae orientali ecclesia, prae ipsismet primis oecumenicis conciliis palam ostendit, multo potiores sibi fuisse clamores protestantium, dum (cap. 2, §. 3.) statuit « per rationes convenientiae *humana aucto-*

(1) Edit. Leodien. an. 1767, tom. 14. pag. 115.

« *ritate* romanae urbis antistiti sacrum primatum creditum « fuisse; » nec veretur putidam fabulam refricare depromtam ex protestante Seckendorffio, « eam saeculo XVI, fuisse con- « stantissimam sententiam regni Galliae in articulis germanis « Smalcaldae propositis his verbis expressam: *Sentire regem « gallorum, jure tantum humano, non divino romanum pon- « tificem habere primatum.* »

Perperam Febronius igitur subdolum illud suum ostentat studium unitatis, quo crimen a se repellat violatae primatus auctoritatis, qua velut vinculo catholica unitas maxime adstringitur. Futile, immo improbum genus excusationis, quo vitium vitio cumulatur, cujus profecto illum magis etiam pudere debuerat, si aut legisset, aut meminisset, quod multae doctrinae vir alioquin heterodoxus Georgius Bullus (Judicium ecclesiae catholicae de necessitate credendi etc. c. 3, §. 6, Ticini, an. 1786.) scripsit *de nuperis tum samosatenianae, tum arianae sectae instauratoribus*, qui « doctrinam de Chri- « sto coessentiali Dei filio, adeoque de Santissima Trinitate « ομουσιω, in ecclesia omnino supprimendam esse contendunt, « ne scilicet Judaeorum, et Turcarum conversioni impedimento « illa ulterius sit: hoc est, volunt nos revera christianos esse « desinere, ut infideles quoquo modo christiani fiant. »

Lusus dein poeticus additur, quo Febronius is fuisse Germania fingitur, qui fuit Gallis Marca, Espenius Belgis. Ludiocrum dictum magis, quam consideratum; nec satis in Gallos, Belgasve honorificum, quasi non omni aetate longe praestantiores Galli, ac Belgae duces, ac magistros habuerint, e quorum limpidis fontibus potius, quam e turbidis rivulis mallent colendae religionis documenta haurire, institutaque disciplinae.

Quamquam nec idipsum satis apposite ad mentem, sententiamque Febronii, qui non ita se addixit Petro de Marca, ut non saepe ab eo deflectere, ac in pejus ruere dubitaverit. Appellationem a papae decreto ad futurum concilium velut novum quid in ecclesiam inductum dixerat Marca (Concord, l. 4, c. 17, §. 1.) *quia nunquam in ecclesia admissa fuit provocatio a papa ad concilium.* Contra Febronius (Statu Ecclesiae c. 6.) veritus non est hunc, §. 10, titulum adcribere: *Legitimitas appellationis a romano pontifice ad generale concilium omnibus saeculis, et ab omnibus nationibus in ecclesia agnita fuit.* Quin et hoc ipso commentario (Pos. 30.) non omittit animadvertere, illum de Marca, propterea quod censuerit, appellationes a papa ad concilium a vetere disciplina alienas esse, hoc nomine vapulasse a Bossuetio. Ac revera non in Petro de Marca, sed in hoc Bossuetio intueri sibi visus est (Posit. 11)

Febronius *Sydus ecclesiae recentius nunquam a se deserendum*: Cujus syderis claritatem utinam saltem non a vero Bossuetio in Pseudo-Bossuetium, seu ementitum *Defensionis* auctorem perperam transtulisset!

Espenius vero, quamquam non semper fidus interpres ejus juris, quod collectis a Gregorio IX, et aliis additis decretalibus continetur, tamen illud habuit, ac suspexit velut jus legitima, rataque auctoritate costitum. Quid porro Febronius? Praeclarum nempe se praebet assectatorem Espenii, qui corpus id juris funditus evertere moliatur, in quo interpretando Espenius aetatem pene consumsit omnem, etenim in praemonitu ad librum *de statu ecclesiae* sic ille *doctores theologiae*, et *juris canonici* admonendos censuit: « In decretalibus, extra« vagantibus, et Clementinis formam ecclesiae monarchicam « stabilitam esse observarunt eruditi, et a nobis per decur« sum hujus operis demonstratum est. Has canonum collectio« nes Gregorius IX, Bonifacius VIII, legum more non publi« carunt solemniter, sed eas ad doctores, et scholares in ce« leberrima tum bononiensi academia degentes direxerunt, ut « per illos traderentur, per hos vero haurirentur haec mo« narchiae sacrae fundamenta . . . . . Atque ita facile, et quasi « naturaliter evenit, ut per medium eorumdem doctorum ju« ris canonici, ac dein theologiae monarchicus ille status tam« quam genuinus, et unice verus utique reciperetur, et per « totum occidentem stabiliretur . . . . Ego hoc systema refu« tare aggressus sum. »

Itane Febronius formam hanc *status papalis monarchici* refutare aggreditur, quem Joannes ipse Gersonius primus ab eo memoratus inter viros, *probatissimis quorum scriptis sancta mater ecclesia tantum debet*, negari sine nota haereseos non posse, fuisse a Christo immediate institutum firmiter asseruit? Facultas parisiensis contra spalatensem apostatam suis decretis confirmavit? Aliunde an compos sui homo, qui se catholicum sanctae matri ecclesiae addictum professus aggrediatur systema refutare, quod ille ipse fateatur a quatuor saltem saeculis *per totum Occidentem stabilitum?* quasi vero in causa, quae doctrinam, ac fidem attingit, invehi quomodocumque potuisset in ecclesiam, in eaque stabiliri doctrina, quae a superiorum aetatum sententia dissideret. Duplex itaque hoc loco peccatum Febronii, utrumque catholico viro indignum, sive quod juris jam dudum legitime constituti ratam auctoritatem convellere aggreditur, sive quod ad eam convellendam talem rationem adhibet, quae in causa doctrinae inter priora ecclesiae, posterioraque saecula dissidium inducit catholicis auribus minime ferendum.

Nec porro insolens in Febronio videri debet odium hoc monarchiae in statu hierarchico, qui ei formae minus aequum se praebeat in statu etiam politico. Nam accedens (de statu ecclesiae c. 1, §. 8. n. 5.) ad eorum refellendam rationem, qui monarchiam in ecclesia hoc etiam nomine defendunt, quod par sit existimare, Christum, quum perfectissimam societatem institueret, perfectissimam in ea regiminis formam constituisse, primum hoc ipsum in dubium vocat, *monarchicam statum reliquis esse perfectiorem.* Deinde addit, hoc esse hujus formae proprium, *quod facile solet in despotismum declinare.* Quod si vitiosum genere suo id omne est, quod facile solet in vitium declinare, vitiosam dicat, oportet, suapte natura monarchiam quisquis amet sequi Febronium. Falsum crimen, contumeliosum in eam regiminis formam; cujus legitima constitutio abest a despotismo quam plurimum. Crimen invidiosum, quo nullum aptius ad incitandos imperitae moltitudinis animos, inflammandumque odium, quo caeco interdum furore abrepta effervescit in summos imperantes, quibus velut sublimioribus potestatibus dei ordinatione constitutis debito etiam religionis officio obsequentes praebere se debent quotquot illorum imperio reguntur. Quo etiam intelligi potest, quanto in errore versentur, qui adeo faciles aures Febronianis istis praebere solent, putantque, tantumdem firmitatis accedere potestati civili, quantum per istos de sacrorum jure detrahitur.

Nec magis favet Febronius imperio mere aristocratico, quod ait, *semen esse discordiarum*, ut proinde omni ex parte hoc loco marcam suum deserat, qui monarchiam in ecclesie cum aliqua quidem commistione aristocratiae, veram tamen monarchiam agnoscit (Concord. l. 2, c. 16, n. 6.) (1).

Quod si removenda monarchia, cujus vel nomen ipsum horret Febronius in ecclesiastico saltem regimine; si nec ipplacet aristocraticum regimen, (quale tamen reapse viget in omni bene constituta democratia, ubi semper multo major pars incolarum expers prorsus est publicae administrationis, et auctoritatis), quid aliud remanet, quam absona illa anarchici

(1) De hac aristocratiae admistione supra dictam est (ad Posit. 1.), ubi eam vidimus tum a V. Bellarmino, tum et in egregiis notis ad Hist. *Nat. Alexaurid* sic explicatam, ut nil de summa, et absoluta monarchiae vi, ac ratione detrahat, qua pollet romanus pontifex in universa ecclesia verum, quum non pauci ex infesta novatorum turba. et colluvie postmodum emerserint, qui vocis illius ambiguitatem in alienum plane ac depravatum sensum deflecterent. ita sapientissimi posthac viri. ut 2. addit. notavimus p. 202.) hanc merito deserendam formulam censuere, quae minus cautis errandi periculum afferret, quorum nos judicio, ac sententiae libentissime subscribimus.

status forma, seu perversio, qua summa rerum ad ultimum summa potestate revolvitur ad plebem? cujus vis quam facile incitatur, qua semel incitata, quam exitiales turbas, ac ruinas edat cum in sacra, tum et in civili politia, non est quod dicam; res ipsa clamat.

Nunc ut ad laudatorem propius redeam, utinam non ei placuisset in sui Febronii laudibus candorem animi cum perpetua pacatae mentis tranquillitate conjungere! Non me causa cogeret dicere, quae libens reticuissem. In illo suo praemonitu Febronius, quo loco *episcopos ecclesiae catholicae* alloquitur, post exposita mala, quae ex *rigore et inflexibilitate romana aulae praetensa, et immodica sua jura sustinendi* in ipsam romanam sedem, universamque ecclesiam redundasse comminiscitur, universos episcopos episcopus ipse graviter, ac severe monet, atque hortatur, ut officii sui memores laboranti ecclesiae hac in parte consulant, ac succurrant: « Vestrum, si « id alii serio, et cum effectu praestare omittant, erit illud « agere, atque eniti, ut ordini vestro restituantur jura illa ex « Christi placito, ac vero jure sacro propria. . . . Timor in « episcopos suo fungentes apostolico munere non cadit, aut « saltem cadere non debet. . . . Deplorandam sane foret, et « vestro charactere indignum, si qui ex vobis propter spem « transitoriam vestrae, vestrorumque fortunae sibi vellent ad- « sciscere illud vae mutorum non valentium latrare. . . . Ita- « que uno spiritu, et consociatis viribus vestram, ecclesiae, et « Dei causam suscipite; et evanescet omnis, si quae adhuc « superesse posset etiam vana metuendi ratio ».

Hic jam prodet se candor ille animi, ac pacatae mentis invicta tranquillitas, et costantia Febronii. Causam hanc praeclaram agere ille susceperat. Quo fructu, quo exitu, quam ille sui laboris, et industriae opinionem sibi finxerit, amplissime testatum reliquit in illo suo praemonitu ad doctores theologiae, et juris canonici: « Prius, *inquit*, totam compagem ope- « ris legite iterum atque interum; et historia ecclesia prae- « sertim conciliari simul adhibita deprehendetis, si aequo ani- « mo esse volueritis, nec ad legendum cum immaturo pro- « posito refutandi accedere, quod nostra haec ecclesiastici re- « giminis ratio non tantum sit vera, sancta, et catholice ge- « nuina, sed etiam sanctae, quam colo, amo, veneror, sedi « prae monarchismo salubrior ».

Praetereo dicere, quam odiosum sit, quam ab ingenuo animi candore alienum odium ipsum, seu aversum, infestumque animum velle obtegere simulatione benevolentiae, propero ad factum Febronii. Vix edito illo *de Statu ecclesiae libro singulari* sub nomine Justini Febronii an. 1763, Bullioni apud Guillel-

mum Evrardi, illico subortus rumor, atque in dies increbrescens verum libri auctorem Honthemium nuntiavit sub ficto illo nomine latere. Nulla ille interposita mora illo eodem anno 1763, cum aliis, tum praecipue in coloniensi ephemeride n. 87. monitum inserendum curavit, quo insigni mendacio se negavit auctorem operis. Egregium enim vero evangelicae simplicitatis documentum! Sic episcopus aut erubuit, aut timuit auctorem se profiteri formae illius ecclesiastici regiminis quam *veram*, quam *sanctam*, quam *genuine catholicam*, qua una laboranti ecclesiae consuli, ac succurri posse declaraverat? Sic ille apostolicum illud invictum robur animi praestitit, quod velut episcopalis muneris praecipuum officium universis christiani orbis episcopis commendavit, ac praecepit? Sic persona sua non indignum putavit os mutum sibi adsciscere canis aperta fronte latrare non valentis?

Quem porro ex opere illo placidae tranquillitatis fructum retulerit, atque ad exitum usque vitae perduxerit, conjectura capi poterit ex documento germanicis typis edito, cujus exemplum subjicimus.

## DISPOSITIO

*Reverendissimi, et Illustrissimi Domini Domini*

### JOANNIS NICOLAI AB HONTHEIM

Episcopi myriophitani, suffraganei trevirensis.

*Die secunda septembris* 1790, *pie in Domino defuncti propria ejus manu scripta, subscripta, et sigillo suo munita tenoris.*

Nolo equidem, ut post meum obitum quidquam in meam laudem publicetur; neque enim ad id ulla suppetit materia. Verumtamen, quum variis titulis, atque scriptis hoc in mundo apparuerim, de quibus diversa a diversis judicia prodisse non ignoro; atque episcopum omnino deceat hoc saeculum non relinquere sine testimonio probatae fidei, hinc ejus loco post meum ex hac vita decessum publicari cupio epistolam a reverendissimo, et celsissimo S. R. I. Principe abbate divi Blasii in Nigra Sylva viro notorie doctissimo, et religiosissimo ad me die decima decurrentis mensis amice exaratam. Dabam Treviris 25 februarii 1788.

L. S.

Joannes Nicolaus ab Hontheim episcopus myriophitanus
Suffraganeus trevirensis, manu propria

Extrema epistolae parte, quae sola facit ad rem, celsissimus albas admonito Honthemio de quadam lucubratione sua satis ampla proxime praelo submittenda inscripta: *Ecclesia militans regnum Christi*; niti hanc subjicit « iis principiis, quae, « *inquit*, in commentario in retractationem tuam statuisti, « qui senectuti tuae tranquillitatem reddit, qua diutissime « fruere » (1).

Multa in proemio notavimus immania errorum capita in actis retractationis reprobata, quaeque jure ac merito fuisse reprobanda confirmat Honthemius in subjecto suae retractationi commentario, tametsi non paucis adhuc, nec levibus maculis consperso. Quum ergo *pro testimonio probatae suae fidei* ad hanc epistolam se refert Honthemius *post suum ex hac vita decessum puablicandam*, hoc jam saltem ostendit, se illa ex animo repudiasse immania capita errorum, quae suae retractationi subjecerat, quiqus totus refertus est *singularis liber de statu ecclesiae*. Non ergo in eo lìbro, non in ea forma, quam tum sibi finxerat ecclesiastici regiminis conquiescendum sibi putavit Honthemius, nec in ea placide conquiescens *animam efflavit*.

Quo etiam mirabilius videri debet, hominem, se ostentat consiliorum Honthemii participem, Honthemio laudem, gloriam sibi quaesivisse ex obstetrice manu praestita ei libro cujus quem ederetur, honthemium ipsum piguit, aut puduit auctorem se fateri; cujus dein editi sic eum poenituit, ut illum deliberato consilio publica retractactione reprobandum sibi censuerit; morti vero proximus ad eum se commentarium retulerit, quo fatetur, vehementer se in primo illo scribendo libro errasse suumque id novum opus apostolicae sedis judicio, ac sententiae ita subjicit, ut ad errata, quaecumque adhuc irrepsissent, ex praescripto summi pontificis emendanda paratum se, ac promptum obsequentissimo animo profitetur.

(1) Hujus epistolae summam referunt etiam clarissimi auctore *Ephemer. eccl. rom.* Supplem. an. 1792. tom. IV, cod. 1, p. 89, quo loco praeclarum celsissimi abbatis opus magno ecclesiae bono postea edictum meritis laudibus extollunt, adduntque in Febroniano commentario nil amplius desiderandum fuisse, quam ut cum principiis in opere illo luculenter expositis plane consentiret. Quo sane nullus jam ambigendi locus relinquitur, quin Cl. Praesul non religionis minus, quam doctrinae laude spectatissimus, dum ad extremum epistolae *principia* memorat Febroniani commentarii, ad illa tantummodo respexerit pleraque positionum capita, quae proprio nomine *principia* dici possunt, quibus illustrandis, confirmandisve multam ac sane probandam Febronius visus est operam navasse, minime vero ad subjectas inanes commentias exceptiones, quas videtur velut totidem de industria quaesita effugia patere sibi voluisse, ut quandocumque libuisset, elabi valeret, *principiisque* ipsis rite a se positis velut per latentes rimas sese furtive subducere.

Certe homini recogitanti, quam nefario se scelere obstringat quisquis inconsutilem Christi tunicam, unitatem videlicet ecclesiae suae firmissimum fundamentum Christus constituit; oves, quas pascendas Petro commisit, a Petri pascuis in aliena pascua traducere, is, quisquis est, si miserante Deo non sinitur penitus in funesta illa tranquillitate obdurescere, qua Deo vindice plectuntur interdum, qui laetantur, quum male fecerint; si excitante gratia conscientiae stimulis agitatus veram sibi pacem animi reddi cupit, ac precatur, non aliunde oboriri haec potest, quam ex malefacti poenitentia, sinceroque animo reconciliandae gratiae, colendaeque unitatis, et concordiae cum ea cathedra unitatis origine, super quam ecclesia aedificata est, quam qui deserit, frustra se in ecclesia esse confidit. Nemini certe magis cordi esse debuit, quam trevirensi suffraganeo puram, integramque servare trevirorum antiquam traditionem a Santissima Viris retentam, ac propagatam, solemni synodali totius pene Germaniae decreto confirmatam, ab inclytae germanicae nationis apostolo Bonifacio his litteris ad Cudbertum archiepiscopum promulgatam (Labb. tom. 8, edit. ven. col. 281.): « Decrevimus autem in nostro « synodali conventu, et confessi sumus fidem catholicam, et « unitatem, et subjectionem romanae ecclesiae fine tenus vi- « tae nostrae velle servare; sancto Petro, et vicario ejus velle « subjici ».

Hanc debitam, Divino mandato praeceptam, et institutam subjectionem amantissimo patri PIO SEXTO Honthemius in suae retractationis actu spopondit; hanc et in posteriore commentario, maxime vero in adjecta epistola plenius confirmavit. Quo major ex miserentis Dei bonitate spes affulget, hac illum pia, devotaque mente praeditum in complexu Petri, sanctoque pacis osculo animam efflavisse.

Ex his plane poterit quisque intelligere, quam bene amicus iste laudator de Honthemio meritus sit; quam bene amici nomini, memoriae, honori consuluerit, qui laudis Honthemio impertiendae argumentum, et materiam maluerit ex reprobando, reprobatoque malefacto potius, quam ex laudabili malefacti, meritoque laudata poeniteatia repetere.

# ESAME

## DE' MOTIVI DELLA OPPOSIZIONE

FATTA DA MONSIGNOR

## VESCOVO DI NOLI

ALLA PUBBLICAZIONE DELLA BOLLA

AUCTOREM FIDEI

Preceduto dall' Esame delle *Riflessioni Preliminari* dell' Anonimo Editore de' medesimi.

# L' EDITORE

## A CHI LEGGERÀ

*Essendosi creduto di premettere alle antecedenti opere Polemiche, a maggior lume, e comodo di chi per avventura non le avesse in pronto, le rispettive notizie di fatto; fu certamente buona ventura il poterle noi ricavare da uno storico, superiore ad ogni eccezione; e soprattutto ad ogni ragionevole sospetto di parzialità. Questo spediente ancor più opportuno ci torna al presente, che, seguendo l' ordine, da principio fissato, e finora da noi tenuto, riprodur dobbiamo le apologie della dommatica bolla* auctorem fidei, *dall' eminentissimo autore pubblicate contro alcuni degli o arditi oppositori, o incauti censori della medesima. La storia del famigerato sinodo, che n' è il soggetto, basta di per sè a produrre in chi n' è informato la più svantaggiosa idea di quella malagurata adunanza, e a fare evidentemente conoscere la necessità è la giustizia della condanna del libro, che ne contiene gli atti. Ma, comunque sinceramente, e moderatamente si fosse quella da noi descritta, mancato non si sarebbe di volerla dar per sospetta, come parto di qualche curialista romano: solito titolo, del quale i seguaci del noto partito, naturalmente nimico di quella cattedra di verità, da cui fu replicatamente condannato, ed è costantemente respinto, si fanno lecito d' onorare i fedeli ministri, e zelanti sostenitori delle di lei definizioni, per potergli più liberamente maltrattare, ed ingiurare senza verun rispetto nè alla dottrina, nè alla pietà, nè alla dignità di cui esser possano adorni, e fregiati. Questo trito però, e volgare ripiego, e pel grand' uso che essi n' han fatto, già, per così dire, logoro totalmente, mancherà loro questa volta. Noi non faremo, che esattamente, e cogli stessi termini, riportare la relazione che del sinodo pistojese, e della sua condanna, si legge nelle già altre volte da noi citate,* memorie *francesi* sulla Storia Ecclesiastica del secolo XVIII. (1), *nelle quali sarebbe la più*

(1) Mémoires pour servir a l'Histoire ecclesiastique pendant le dix-huitième siècle. A Paris chez Andrien le Clere . . . quai des Augustins, N. 35, MDCCCVI.

*capricciosa, e bizzarra fantasia del mondo, il pur sospettare, o sognar punto di curialismo romano. Il luogo della stampa, la qualità dell' autore, la riputazione, che gode l' opera in Francia, ne escludono fin l' ombra. L' edizione è fatta in Parigi, sono tre anni incirca. L' autore è uno de' più rispettabili membri, anzi de' più illustri vescovi attuali della chiesa gallicana* (1); *per lasciare i suoi personali pregi d' esimia dottrina, e pietà, resi conti in altre sue opere opplauditissime* (2), *e sommamente edificanti. La riputazione dell' opera, bastantemente si può vedere, quanto sia universale, e luminosa, ne' tanti giornali di quella gran nazione, che unanimi ne han reso conto onorevolissimo.* Un solo tra essi si è permesso qualche critica (3), *come s' esprime un altro. Ma, oltrechè quivi tutte veggonsi con non minor forza, che modestia, confutate dall' autore istesso delle* memorie *sì fatte critiche; niuna di queste cade sulla varacità della storia del sinodo pistojese, e tanto è lungi, che vi sieno favoriti punto que' settarj, delle cui massime e novità quello è intessuto, che vi sono anzi chiamati* d' absurdes factieuses (4).

*Ma eccovi senza più la promessa relazione, che può servire di gran lume a que' leggitori, che fossero o poco, o male, istrutti in questa parte tanto importante dell' ecclesiastica Istoria de' nostri tempi:* Le 18 Septembre (*an.* 1786.) ouverture du synode de Pistoje en Toscane. M. de Ricci l' avait convoqué... Comme il n' eût pas trouvé dans son diocése tous les prêtres disposés en sa faveur, il fit venir de differens côtés de ses affidés. Il appela de Pavie, de cette école fertile alors en amis de la nouveaté, et ou Natali, Tamburini, Zola, et autres se disputaient la palme, il appela, dis-je, le professeur Tam-

(1) *Monsignore Jauffret, già gran vicario di S. A. eminentissima il sig. card. Fesch, ed ora vescovo di Metz.*

(2) *I libri da mons. Jauffret, che sappiamo, dati alla luce sono:* De la religion, aux François; discours — Du culte public, ou de la nécessité du culte public en géneral, et de l' excellence du culte catholique en particulier — L' adorateur en esprit et en vérité, etc.

(3) *Veggasi il riputatissimo giornale di Parigi intitolato:* Mélanges de Philosophie, d' Histoire, de Morale, et de Littérature, tome cinquième, 19 livraison, *ove è per intero riportato l' articolo, con cui sono in alcuni punti criticate* le memorie, *colla difesa trionfante, che ne fa il ch. autore.*

(4) *Ivi pag.* 514.

burini, dont il fit le promoteur du synode, quoiqu'il n'eùt aucun droit d'y assister. D'autres hommes connus en Italie pour leurs sentimens . . . . vinrent aider l'évêque . . . . Un des membres prononça le discours, qui renfermait toutes les maximes qu'on allait adopter; car on se doute bien que tous les décrets, étaient dressés, d'avance, et qu'on n'aurait pu, dans l'espace de dix jours que dura l'assemblèe, preparer et rediger toutes les matières qui y furent traitées. Tamburini était peut-ètre le rédacteur et le faiseur de tous ces décrets. Il y avait à la première séance deux cent trente-quatre prêtres. Le 20, on lut deux décrets qui avaient été adoptés la veille dans une congregation particulière. Le premier tractait de la foi, et de l'eglise, et le second de la grace, de la prédestination et des fondemens de la morale. Dans l'un on disoit que *la foi est la première grace*, et qu'il survient de temps en temps dans, l'eglise des jours d'obscurcissement et de tenèbres; et l'on copiait tout ce qu'avaient dit les appelans françois contre les dernières décisions de l'église. Ce decret finissait par l'adoption des quatres articles du clerge de France en 1682 (1). Le second commençait par assurer, qu'*il s'est rèpandu dans ces derniers siècles un obscurcissement général sur les vérités les plus importantes de la religion, qui sont la base de la foi, et de la morale Jésus-Crist.* Cette seule proposition, digne d'un synode Luthérien, suffirait pour révolter les catholiques, mais le conventicule de Pistoie ne se borna pas à cette erreur palpabile. Il adopta ensuite etc. (2)

*Prosegue l'istorico a riferire, e con sensatissime riflessioni a notare, le principali novità, adottate in questa sessione, e quindi nelle seguenti; ed altresì i varii fatti intermedii, che fanno vedere quale spirito dirigesse quell' assemblea. Ma non è necessario all' uopo nostro, e sarebbe troppo lungo il farne qui la ripetizione; massimamente perchè, quanto alle dottrine, che quelle sono, che più importa di ben conoscere, si possono meglio riscontrare nella bolla istessa, che riportiamo qui appresso per intero, come abbiam fatto nel tomo XII della Costituzione:*

(1) *Per sempre più convincersi, con quanta ragione fu nella bolla* Auctorem fidei *riprovata l'adozione, che* nel decreto della fede *il sinodo pistojese fatta avea di questi articoli, leggansi gli* Anecdotes sur l'assemblée de 1682, *tra i* nuovi opuscoli *dell'abbate Fleury, assai interessanti, stampati a Parigi presso la vedova Nyón l'anno* 1807.

(2) *Memoires, etc. tome second. pag.* 278, 279 *e* 280.

Super soliditate, *avanti la Confutazione di due libelli, contro d' essa diretti. Così egli adunque conclude la storia del sinodo*: La dérnière session fut célébrée le 28. L'evêque y remercia ses curés, qu'il admit à lui baiser la main, el leur annonça, que pour se premunir contre l'esprit de domination, il allait nommer un conseil composé de huit prêtres pour lui aider à régir son diocèse. Ainsi finit ce synode, que dans un certain parti il est d'usage d'appeler concile, quoique cette expression soit communement réservée aux assemblées d'evêques (1).

*Passa poi a suo luogo, cioè sotto l' anno* 1799, *a darci la storia della condanna.* On se rappelle, *egli dice*, qu'il s'était tenu a Pistoie, en 1786, un synode diocésain, où l'évêque Ricci avait fait adopter les maximes les plura propres à troubler l'eglise, et les erreurs d'un parti indocile et remuant. Ce prélat novateur avait été obligé depuis de donner sa démission, au grand contentement d'un peuple qu'il tourmentait dans sa foi. Mais les actes de son synode avaient été imprimés et répandus de toutes parts. On les prònait comme s'ils eussent *été les décisions* d'un concile général; et cette assemblée presbytérienne comptait en Italie un assez grand nombre de partisans qui en celébraient la doctrine, et en relevaient l'autorité. Pie VI se crut donc obligé d'opposer un rempart à l' erreur. Il avait déja fait examiner les actes du synode par quatre évêques et trois théologiens.... Depuis une congrégation composée de cardinaux et d'evéques fut encore chargée de donner des suffrages sur les actes. Ricci fut invité à venir à Rome pour exposer ses raisons, et entendre les réponses qu'on avrait à y faire; mais il refusa, en allégnant sa mauvaise santé. Enfin après un long travail et un examen serieux des actes de Pistoie, après avoir ordonné a cet effet dans Rome des prières publiques et particulières, Pie VI se rendant aux demandes réitérées, qui lui etaient faites, d'un jugement sur cet objet, donna le 28 août la bulle qui commençait, etc. (2).

*Segue una breve analisi della bolla, e al fine conclude*: telle est cette bulle célèbre qu' avaient rendu necessaire les dangers, et les progrès des erreurs, qu'elle combat. La sa-

(1) *Ivi pag.* 283.
(2) *Ivi pag.* 452 e 453.

gesse, l'exactitude, et la précision qui ont dicté ce jugement, lui ont merité l'assentiment de toute l'église . . . . M. Solari, évêque de Noli, dans l'etat de Gênes, est peut-etre le seul évêque catholique, qui ait montré pour cette bulle une opposition publique et formelle, et qui ait écrit: *Il a été réfuté par le card. Gerdil, qui, en discutant les dècrets et propositions condamnés, a prouvè que l'opposition du prélat génois était sans fondement, et ses motifs sans solidité.* D'ailleurs il est bon d'observer que M. Solari convenait lui-même s'être écarté en cette occasion des principes et de l'exemple de ses collégues. C'est un triste prèjugé contre un évêque que de se séparer du corps épiscopal, et de son Chef. Un ecrivain italien (1) appuya de tous ses efforts l'opposition de M. Solari et donna en sa faveur des ècrits où il se montre fidèle copiste et admirateur des jansenistes français. Il les imitait dans leurs sophismes, et disait que la bulle. . . . *Le card. Gerdil répondit à ses sophisme.* Un autre antagoniste se mit aussi sur les rangs pour combattre la nouvelle bulle. Le plat .... (2) Il ne semble pas, que de pareils ècrits puissent etre d' un gran poids, ni qu'une aussi foible opposition puissent affoiblir l'autoritè d'un jugement, que sa nature, son importance, le tribunal dont il èmane, et l'assentiment de l'èglise, ont mis au nombre de ces décisions solides lumineuses, et *irréformables*, destinèes à confondre l'erreur et à maintenir dans sa puretè le depòt sacrè de la doctrine et de la veritè (3).

*L'epoca de' fatti, riguardanti la bolla* Auctorem fidei, *è a noi così vicina, che i più de' viventi, per poco, che siansi interessati della storia ecclesiastica del tempo, non possono nella quanto sugosa, altrettanto nitida, ed ingenua relazione, or ora esposta, non ravvisare (nelle cose sostanziali almeno) la più esatta, e scrupolosa verità. Quanto poi al merito delle apolo-*

(1) *Cioè l'anonimo editore de'* motivi dall' opposizione *di monsignore di Noli, ed autore* delle riflessioni preliminari. *Chi sia quest' anonimo, lo palesa il dotto P. Anfossi nella prefazione alla sua opera seguente (pag. 6.).*

(2) *Ne ha fatta una speciale Confutazione il testè lodato religioso coll' opera intitolata*: Risposta del P. F. Filippo Anfossi Domenicano alle Lettere del sig. De la Plat, e alle opposizioni di alcuni altri teologi, che hanno preteso d' impugnare la bolla *Auctorem fidei*, in cui dal rom. pont. Pio VI si condanna il sinodo di Pistoja; in Roma nella stamp. Pagliarini 1805. *Tomi due.*

(3) *Ivi pag. 456 e seg.*

*gie della bolla medesima, comprese sotto il titolo dell'*Esame, *che in questo volume si ristampa, il solo nome dell'autore, a chiunque, che come voi, religioso lettore, gustate ed ammirate abbia le altre sue opere, bastar dee senza più per darne, se già non le fosser note, la più vantaggiata prevenzione. Non è però di picciol momento a raffermarla il giudizio intorno ad esse proferito in una storia ecclesiastica, quale si è la da noi citata, tanto universalmente applaudita, dopo la testimonianza d'uno scrittore francese, per dottrina, religione, e dignità, così cospicuo, sarebbe soverchia fatica cercare, e raccorre quelle d' altri scrittori e teologi, che ne hanno medesimamente favellato, come di scritti classici e vittoriosi. Solo ci sia permesso d' aggiungerne una d'un altro teologo francese, celebre per la sua opera, intitolata:* Parallèle des religions, *cioè del ch. sig. Brunet, morto in Parigi, non ha molto, nel grado di vicario generale dell' inclita congregazione della missione: il quale, dopo aver nel volume II. del suo Corso Teologico, nello scarso ruolo de' sommi scrittori di Teologia del secolo XVIII collocato il nostro Autore* (1), *non molto dopo parla in particolare dell' opera presente in questi termini:* Pius VI, Bulla *Auctorem fidei*, an. 1799 edita et promulgata, quinque et octoginta articulis quamplurimas propositiones excerptas ex libro italico idiomate impresso sub titulo: *Atti etc.* distincte et explicate damnavit; cujus bullae irrefragabilem auctoritatem luculente, nec solum extrinsecus, sed etiam ex ipsis rei visceribus, vindicavit doctissime et piissimus cardinalis H. Gerdil opere inscripto: *Esame, etc.* (2).

*Da tutte queste cose può chicchesia agevolmente giudicare, quanto la causa del sinodo Pistojese sia lontana da quella della celebre assemblea del clero di Francia del 1782, con cui non senza maliziosissima scaltrezza si pretenderebbe accomunarla, e confonderla: a quale dei due faccia veramente torto lo sprezzo*

(1) Elementa theologiae ad scholarum omnium catholicorum usum ordine novo aptatae ab uno ex sacerdotibus congregationis missionis; tomus secundus; Romae 1802, typis Lazzarini, *a pag.* 38, *nella nota* (*a*) 3.

(2) *Ivi a pag.* 40. *nella nota* (*b*). *Nè questa volta sola, ma sovente, questo illustre theologo, parla colla più alta stima dell'* Esame, *e fa uso delle dottrine in esso spiegate. Veggansi tra gli altri luoghi nell' istesso secondo volume a pag.* 134, *le note* 2 *e* 3, *a pag.* 135, *le note* 4 *e* 5, *etc.; e nel volume V, a pag.* 164. *etc.*

*indecentissimo, col quale Mons. Solari tiene, o affetta di tenere le cose dall' eminentissimo Gerdil pubblicate contro i suoi* motivi *d' opposizione alla bolla: e di qual conio finalmente esser debba la replica, che dopo la morte del cardinale, ha egli stampata sotto il titolo di sua* Apologia (1). *Tale è questa replica, per non dirne altro, che ha eccitato lo zelo d'un suo confratello, degno figlio di S. Domenico, e fedele discepolo di S. Tommaso, a farne la confutazione del pari, che d' altre tenebrose produzioni, con cui* certi uomini, *com' ei gli chiama,* di partito, scatenati si sono *contro la dommatica costituzione* auctorem fidei (2): *nella lega, e cospirazione de' quali ben a ragione si maraviglia, e si lagna, che trovisi impegnato un vescovo assunto dal suo inclito ordine*, che fu singolare maniera stabilito da Dio, perchè vegliasse e dì e notte senza riposo in difesa della primaria sede, pietra fondamentale, su cui Gesù Cristo edificò la sua chiesa; *e che inoltre* se ne fece una legge particolare, e vietò con pene gravissime a' figli suoi di scrivere, o insegnare cosa alcuna, che fosse contraria al papa, ed alle sue bolle (3).

*Non possiamo con certezza sapere, a quale de' due partiti appigliato si sarebbe l' eminentissimo Gerdil, o di sprezzare con un prudente, e caritatevole silenzio, o di confutare colla sua penna trionfante questi libelli, sotto il titolo d'* Apologia, *contro a Lui diretti, nella supposizione, che si fosse avuto il coraggio di fargli noti colla stampa in tempo, che egli aveva ancora gli occhi aperti per vedergli; giacchè questa stata sarebbe la prima volta, in cui quest' infaticabile scrittore si fosse trovato a simile cimento in tutto il lungo spazio della sua vita. Sebbene l' abbia egli tutta, per dir così, passata colla penna in mano contro ogni maniera di contraddittori delle verità sì naturali, che rilevate: tuttavia* niuno di questi (*come si nota nel suo elogio letterario*) lui vivente ebbe il coraggio di difendere la propria causa, niuno di rivolgere la penna contro l' assalitore (4); *e ciò per le verissime ragioni, che quivi si accennano, e che verisimilmente furono quelle stesse, che trattennero monsignore dall' entrare in campo, dall' anno* 1800, *in cui l'* esame *uscì*

(1) In Genova 1804, stamperia in Scurcria la Vecchia n. 84.

(2) *Veggasi la Prefazione dell' anzidetta opera contro il De la Plat.*

(3) *Ivi pag. VI.*

(4) *Vol. 1. di quest' edizione.*

*dai torchi di Venezia e di Roma, fino al 1804, quando non più temervi poteva lo scontro dell' avversario.*

*Il titolo stesso d'* Apologia contro il fu eminentissimo card. Gerdil, *fece naturalmente risovvenire il noto proverbio*: Mortuo Leoni barbam vellere vel mures audent. *E ben ne temette monsignore l' applicazione a se stesso, nè lasciò nella prefazione di destramente preoccuparla; perciocchè in questa si propone di darne ad intendere d' aver taciuto, vivente il cardinale, non per alcun riguardo o timore, ma anzi per non curanza, e disprezzo de' suoi libri, e della sua penna; e d' aver poi finalmente parlato, dopo la di lui morte*, per corrispondere al desiderio, che sembra aver avuto l' editore dell' opuscolo (*postumo*), di provocarlo a ritornare sulla materia *del sinodo pistojese* (1). *L' invenzione è ingegnosa; e se contentato si fosse di asserirla semplicemente, avrebbe altri potuto crederegliela sulla sua parola, o certo non avrebbe potuto alcuno fondatamente negarla. Ma essendosi impegnato di darle qualche colore, ed apparenza di verisimiglianza, gli è convenuto ricorrere ad altre invenzioni, o fantasie, o chimere, che la convincono di falsità. Comincia egli la prefazion sua dal farci sapere* d' aver letto nell' indice delle opere inedite del card. Gerdil, pubblicato dietro l' edizione romana dell' elogio, recitato nelle solenni esequie dal P. D. Francesco Fontana, uno scritto intitolato: Osservazioni sopra una nuova lettera di mons. vescovo di Noli (2).

*E' cosa veramente disaggradevole trovarsi nella necessità di dargli la mentita. Ma la mentita non gli viene da noi, ma dal testimonio stesso, ch' egli produce, cioè dal libro, che cita. L' elogio funebre del Gerdil dell' edizione romana non ha l' indice delle opere inedite, ma solo delle edite; diviso in due classi; delle stampate nella collezione bolognese, e delle stampate fuori di essa, come ognuno può vedere de' tanti, che ne hanno l' esemplare in mano. Quindi lo scritto, o per parlare più esattamente, il titolo dello scritto*: Osservazioni, *etc. nè vi ha, nè vi poteva aver luogo. Come potè adunque leggerlo dove non è? Che se lo ha letto, come asserisce, nell' indice posto dietro l' elogio funebre, recitato dal P. Fontana, non può averlo letto, se non nella ristampa di Venezia* (3). *Anzi in questa*

(1) *Prefaz. alla* 1 *parte, pag.* 7.
(2) *Ivi pag.* 1.
(3) *Può anche averlo veduto dopo la traduzione francese fatta dal*

*non può non aver letto insiem col titolo anche lo scritto istesso, ivi unitamente coll' elogio, la prima, e l'unica volta impresso. Falso è adunque, che da Roma abbia ricevuto* l'annunzio della comparsa del postumo Gerdiliano (1), *mentre l' aveva già sotto gli occhi; e falso per conseguenza, che dopo averne ricevuto l'annunzio, gli sia* costato gran pena per averne un esemplare, *e che* sia stata a lungo delusa la sua curiosità, *la quale avea potuto a suo grand' agio satollare. Qual fede pertanto può meritare, dopo queste asserzioni convinte false, su cui è appoggiata, quella sua ingegnosa invenzione per prevenire l' applicazione di un proverbio, a lui troppo calzante? Anzi conciosiachè*

Quicumque turpi fraude semel innotuit,
Etiamsi verum dicit, amittit fidem,

*qual fede meritar può tutta l'* Apologia, *il cui primo periodo contiene una manifesta falsità, e la prefazione è tessuta di chimere e fantasie?* Vir bonus praestare debet, ne mentiatur; prudens, ne mendacium dicat. *Fu dunque un tratto di poca, per non dir altro, prudenza oratoria il dar così subito, e manifestamente, in quel cotal difettuzzo, tanto proprio, e caratteristico del partito, di cui l'* Apologia *fa la causa, che presso i Francesi è venuto in proverbio.*

*Ma quale che sia stato il motivo, che ritrasse monsignore dal cimentarsi col suo antagonista, il fatto sta, che non s' è cimentato; e che perciò mancò al Gerdil, come diceva poc' anzi, l' occasione di mostrarci, quale condotta tenersi debba in somiglianti casi. A noi però non mancano, nel corso della sua virtuosissima vita, esempj suoi, dati in occorrenze d' altro genere, che ce la possono, almeno per non conghiettura, additare. La costante, e imperturbabile equabilità di spirito, e l' ammirabile mansuetudine di cuore, che formò* (2) *il principale suo carattere, a detta di quanti ebbero la sorte, come noi, di conoscerlo, e che dapertutto risplende in ciascheduna delle tante sue opere, non ci lascia dubitare, che egli tra que' due, in ap-*

sig. *ab.* D' *Auribeau, dell' elogio stesso; ma l' edizione di questa è posteriore alla veneta, onde nulla fa al proposito.*

(1) *Ivi pag.* 5.

(2) *Veggasi l'* elogio funebre *a pag.* 57 *dell' edizione veneta.*

*parenza opposti, consiglj, dati dal savio ne' divini proverbj, non fosse per attenersi al primo:* ne respondeas (1); *e che in ogni caso avrebbe costantemente, e religiosamente seguito l'avviso del suo gran maestro S. Agostino:* Noli conviciis repellere conviciatorem, sed ora pro eo (2).

*La disputa s'è ridotta a tali termini da monsignore, che non sarebbe stato della dignità, e convenienza d'un Gerdil, il più frammischiarvisi, resasi, com'è, affatto personale per quell'insultante tuono di disprezzo, e per le tante ingiurie, invettive, imputazioni, le quali in supplimento di legittime prove, s'è fatto quegli lecito d'usare, senza verun rispetto, non che alla persona del cardinale, ma talvolta nè tampoco a quella, troppo più rispettabile, della santa memoria di Pio VI. Qual uomo discreto può leggerle senza stomaco e ribrezzo? E chi potrebbe accingersi a ribatterle senza porsi a cimento di perdere la pazienza, e mancare all'urbanità? Avrebbe per avventura potuto monsignore, essere almeno* orator bonus caussa mala, *se alla facoltà di scrivere, e ad altre doti rettoriche, che di buon grado gli accordiamo, la passione lasciato gli avesse accoppiare la più importante di tutte, specialmente negli esordii, cioè l'oratoria prudenza. Ma non contento del peccato contro di questa, da noi nel bel principio della sua prefazione pur ora notato, in altro troppo maggiore è trascorso sul fine di essa, trasandando senz'alcun riserbo quell'essenziale precetto dell'arte, che insegna non doversi avanzare contro l'avversario proposizioni affatto incredibili, massime in ciò, che non rileva alla causa, se vuolsi trovar fede nelle cose, che alla causa rilevano maggiormente. E chi può essere tanto ospite e forestiere nella repubblica letteraria, o nell'istoria ecclesiastica degli ultimi tempi, e tanto perciò ignaro dello straordinario merito del Gerdil, a cui potesse monsignore lusingarsi di dare*

(1) *Cap.* 26. *vers.* 4.

(2) *Sermo* 357, de Laude pacis, *n.* 4. *A due sole delle opere del Gerdil, che noi sappiamo, fu fatto qualche cenno di censura, cioè al* Anti-Emilio *nel giornale Enciclopedico di Francia, e al trattato* Sull'immaterialità dell'anima *contro il Locke in uno scritto anonimo. Ne scrisse egli bensì le risposte: ma non le stampò; sicchè è toccato a noi di darle alla luce, la prima nel vol. I, a pag.* 127, *e la seconda nel III, a pag* 267. *L'una e l'altra può servir di modello di quella delicatezza, e decenza, pur troppo non comune, che dovrebbesi prescrivere ogni scrittore nelle contese letterarie.*

*ad intendere, che da un uomo così probo, e così candido, sieno stati adoperati* i morsi della calunnia (1), o il veleno della malignità (2)? *o che meritar possa d' essere tra i* parti informi, *ossia* libri scipiti (3) *annoverata, o d' essere chiamata un'* imbrogliata matassa (4), *e un ammasso* di spropositi *o come un laberinto* d' orme incerte, *di* confuse pedate (5), *la produzione d'un uomo, famoso per l' elevatezza dell' ingegno, per la squisitezza del sapere, e singolarmente per la esattezza logica, e per la precisione metafisica?* Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi. *Tali asserzioni si trovano in due, o tre pagine della prefazione; quali se ne debbono aspettare nel corso dell' opera? tutta n' è zeppa, anzi impastata. Il ricorso alle ingiurie è un tristo pregiudizio, ma l' uso continuo di esse, e massime sì manifestamente disorbitanti, è una prova decisa, che lo scrittore n' ebbe bisogno per supplire alla total mancanza di ragione, e che la sola passione gli ha guidata la penna, non la verità. A questa guisa, egli pregiudica bensì alla riputazion sua, e non a quella dell' avversario, e in vece di dar qualche colore alla cattiva causa, che ha per le mani, la rende viepiù deforme, e dannabile. — Il Gerdil pertanto e di natura, e per virtù, urbano, dolce, e riservato al più alto segno, e di null'altro sollecito, che della verità; veggendo posto in salvo, e reso invulnerabile a qualunque assalto de' refrattarj, l' insegnamento cattolico, unico oggetto del suo impegno, dalla autorità della cattedra, d' onde era emanato, dalla riverenza, con cui era stato da per tutto da' veri figlj della chiesa ricevuto, e per ultimo dall' approvazione, che le apologie, da se fattene, avevano presso i sani, e dotti teologi incontrato: non è da dubitare, che avrebbe creduto di non potere opporre risposta migliore, che il silenzio; non solo non curando punto, ma recandosi a gloria la contumelia, che era stato fatto degno di ricevere per la causa di Gesù Cristo. Fattosi superiore fino dagli anni più giovanili ad ogni brama di lode, e timor di critica* (6), *non con altro conforto soleva intrepidamente esporsi*

(1) *Apologia etc. parte I, pag.* 7.
(2) *Ivi.*
(3) *Pag.* 4.
(4) *Pag.* 7.
(5) *Pag.* 7.
(6) *Veggasi il suo elogio letterario nel* 1, *tomo di quest' opera.*

*alle ingiurie, che aspettarsi potea dalla difesa della verità, e della religione, che con quello di S. Agostino:* spero de Domino Deo nostro, quod non sine mercede, quae in coelis est, illi me lacerent dente maledico, quibus me pro parvulis, ne fallaci laudatori Pelagio perditi relinquantur, sed veraci Salvatori Christo liberandi offerantur, oppono (1).

*Tale fu sempre la disposizione dell' animo del Gerdil, e come fu sempre ad essa consentanea la sua condotta in tutti i casi, così sarebbe stata ne' più nè meno anche in questo; dalla quale non crediamo di doverci noi dipartire, nè però di fare qui alcun uso degli scritti, in difesa di lui già allestiti. Quel grand' uomo non ha bisogno dell' altrui difesa. La fulgida, e pura luce delle sue virtù intellettuali, morali, e religiose, che risplendette in tutte le azioni del lungo viver suo, e risplende tuttora, e risplenderà sempre più chiara nelle immortali produzioni della sua penna, respinge di per sè, e dissipa, e annienta, qualunque macchia tentato abbia, o tentar possa il risentimento, o lo spirito di partito, di spargere sulla gloriosa sua, e venerabil memoria. Il tempo è da tutti riputato, ed è il miglior giudice del vero merito degli uomini. Or che il concetto delle non ordinarie virtù, e de' sublimi e moltiplici talenti del N. A, non siasi conservato soltanto dopo la di lui morte, ma vada ogni dì crescendo, non che in Roma, ma oltremonti da pertutto, e colà eziandio, dove s' è tentato da mons. di renderne spregievoli ed odiose la dottrina e la memoria, ne fanno indubitata fede gli spontanei grandiosi elogi, che a lui tributano gli scrittori, a cui s' offra occasione di parlarne. Tra quali io non posso a meno di riferire quello, che in questo momento mi viene per ventura sotto gli occhi, stampato di fresco in Parigi nel già citato giornale* Melanges de Philosophie, *etc.* (2) *Quivi dopo riferiti alcuni de' più celebri apologisti, che vantato abbia l' Italia nel secolo XVIII, della religione, e della chiesa, si soggiunge:* Mais l'Italie doit se glorifier encore plus d'un homme, qui seul vaut tous ceux qui nous venons de nommer, du pieux et savant card. Gerdil, l'un des écrivains les plus feconds de son tems, et l'un des plus brillantes lumières de l'eglise. Dans ses laborieuses veilles il embrassa plusieurs genres à la fois, et réussit dans tous

(1) *Contra duas epistolas Pelag. ad Bonif. lib.* 1, *n.* 3.
(2) *Tom. VI*, 63. *Livraison*, *Fevrier* 1809, *à pag.* 119.

également. Physicien instruit, mathematicien profond, logicien exact, metaphysicien sûr, il se fût fait, sous chacun de ces rapports, une réputation éclatante. Mais il n'aspira, qu'à l'honneur de défendre la religion, et l'eglise; et les ennemis de l'une, et de l'autre le trouvèrent toujours prêt a repousser leurs attaques. Il refuta tour à tour, et les Pyrroniens, et les Deistes, et les Héterodoxes, et lex Athées . . . . Il serait inutile d'entrer ici dans le détail des ouvrages composés par ce grand homme contre les incredules. On en a donné la liste dans les annales ( *Voyez* Annales littèraires, et morales *tom. I. pag.* 209. ) Mais on ne peut s'empècher de faire remarquer, que le card. Gerdil était non seulement un des hommes les plus doux, les plus afflables, et qui savait le mieux allier l'indulgence pour les autres avec la sévérité pour lui même; mais etc. (1).

*Qual nebbia pertanto, o nube può regger mai al fulgore di luce sì viva, e smagliante? Quale scapito può soffrire una sì chiara, costante e universal fama dai dispregj, dai sarcasmi, dalle ingiurie, dalle invettive, di qualche appassionato scrittore? Sono queste ben piuttosto da compatire, che da confutare; e tanto più, che nè bisogna, nè conviene risvegliare una disputa, che, se per gli buoni cattolici era già finita dal giudizio del supremo capo, e maestro della chiesa, massime dopo l'adesione a quello moralmente unanime de' vescovi dell' orbe cattolico: ora esser dovrebbe finita anche per gli pochi partigiani del sinodo pistojese; dappoichè il loro capo, il convocatore, preside, o promulgatore di esso sinodo, vinto dalla forza della verità, mediante la divina grazia, ne ha fatta l' assoluta, e la solenne ritrattazione, che come lui ricoperse di verace gloria, è così riempiè di consolante edificazione tutti i buoni* (2).

(1) *Veggasi quest' istesso giornale, tom. II. num.* 17. *pag.* 227, *e l'altro pur di Parigi, intitolate:* Annales littéraires et morales, *tom. I. pag.* 204.

(2) *La tante volte citata storia ecclesiastica del secolo XVIII, stampata in Parigi, riferisce questa celebre ritrattazione ne' termini seguenti, i quali, quanto brevi, altrettanto sono espressivi del giudizio formato delle novità pistojese da un sì illustre prelato, e scrittore gallicano:* Il ( *Pie VII.* ) eut la consolation d'y ( à Florence ) consommer le retour de l'ancien évêque de Pistoie; de ce Ricci qui avait si long-temps attisé en Toscane le feu de la discorde, et qui paraissait se repentir enfin de ses offerts schismatiques. Voyez les ditails, etc. Mémoires, *etc. tom. II. pag.* 575. *Veggasi ancora quello, che di*

*A compimento dell' istoria della bolla* Auctorem fidei, *che è il soggetto dell' opere contenute nel presente volume, ci sembra di non dover qui omettere la relazione di quest' ultimo atto, quale l' istesso sommo pontefice Pio VII, gloriosamente sedente, dopo il suo ritorno da Parigi, col più sensibile giubbilo del suo paterno animo, fece al sacro collegio degli eminentissimi cardinali:* Majoris autem iis omnibus, quas Florentiae cepimus, consolationis gratiam omnipotens, et misericors Deus nobis ibidem praeparaverat. Primo nostro in illam urbem adventu jam praesenseramus, ven. fratrem nostrum Scipionem Riccium pistoriensem olim, et pratensem episcopum, de se cum nobis, et S. catholica romana ecclesia reconciliando; quod a longo nos tempore optabamus, bonique omnes avidissime opperiebantur, graviter cogitare. Jam vero cogitationem hanc suam nobis in praefatam civitatem reversis egregio, planeque imitando exemplo complevit. Filiali enim cum fiducia nobis significavit, se formulam, quam ipsi proponere nobis placuisset, sincero corde subscripturum. Nec fidei, quam nobis dederat, defuit. Formulam enim per ven. fratrem nostrum archiep. Philippensem ei missam legit, admisit, suaeque manu signavit. Hac ergo formula, quando reparando scandalo publicam in cognitionem deduci concupivit, declaravit: « *Se pure, et simpliciter, omninoque ex animo accipere, et venerari constitutiones a sede apostolica, factas, quibus errores Baij, Jansenii, Quesnelli, et illorum, qui eos sectati sunt, proscribuntur; praesertim vero bullam dogmaticam auctorem fidei; qua octoginta quinque propositiones damnantur a synodo pistoriensi, quam ipse coegerat, et publicari jusserat, excerptae: has propterea propositiones omnes, et singulas se reprobare, et damnare iis qualificationibus, iisque sensibus, qui in praefata bulla expressi sunt; denique in S. Ecclesiae catholicae apostolicae romanae fide, inque omnimoda subjectione, veraque obedientia nobis, nostrisque successoribus tamquam in Petri cathedra sedentibus, et Jesu Christi vicariis, velle*

*nuovo dice sull' autorità della bolla* Auctorem fidei *a pag.* 516, *e sul merito segnalato dell' eminentissimo di lei apologista a pag.* 496*; e sopra tutto a pag.* 547. *e seg, l' elogio luminoso, che gli fa, riferendone la morte, e che conchiude così;* les qualités de ce vertueux cardinal, son zèle, ses connaissances, son amour pour la religion et ses nombreux ecrits, le placent au nombre des prélats, qui ont le plus merité de l'église dans ces derniers temps.

« *se vivere*, *et mori.* » Post solemnem adeo declarationem, eum ad nos accersivimus; et suorum sensuum sinceritatem, atque intimam dogmaticis sa. mem. Pii Sexti decisionibus submissionem iteratis verbis testatam, addictumque suum orthodoxae fidei, sedique apostolicae (mediis etiam in erroribus) animum profitentem, paterne complexi sumus, etc. (1).

*Ma tanto basti di una delle opere, contenute in questo volume. Ad essa succede, come richiede la correlazione del soggetto, l'altra opera sulla bolla* Auctorem fidei, *diretta a dimostrare, quanto sconsigliatamente, e male a proposito, il ch. Feller nell'edizione, che ne procurò di Dusseldorp, abbia con certe sue note, sotto il titolo di maggiore schiarimento, cercato quasi di giustificare alcune delle proposizioni condannate del sinodo di Pistoja, traendo ed accomodando al loro senso le formole delle rispettive censure, piuttosto che semplicemente riconoscere la malvagità della dottrina, in quelle contenuta, e proscritta.*

*Farà maraviglia a chiunque ha notizia dell'ab. Feller, che abbia potuto in tal materia trovarsi in opposizione coll'eminentissimo Gerdil, col quale ebbe sempre comuni gli avversarj, e conformi i sentimenti; massime sul punto dell'autorità pontificia, e delle definizioni da essa emanate. D'ambedue similmente si può dire, che l'uno nell'Italia, e l'altro ne'Paesi Bassi, e nella Germania*, il était (*per esprimermi coll'estensore della* Notizia della vita del Feller) comme la sentinelle d'Israel pour veiller à la garde du sacré dépot; il combattit sans cesse contre les philosophes, et s'opposa comme un mur d'airain aux nouveautés préjudiciables à la religion (2). *Ma fra così fatte novità quelle riputò sempre il Feller tanto più perniciose, quanto più insidiose, colle quali già da oltre un secolo era straziato il seno della chiesa dallo scaltrissimo partito, che fu l'architetto, il modello, e l'anima del conciliabolo pistojese* (3). *In*

(1) Sanctissimi D. N. Pii divina providentia papae VII. allocutio habita in Consistorio secreto feria quarta die XXVI. junii MDCCCV. apud Lazarinum rev. cam. apost. Typographum.

(2) Notice sur la vie, et les ouvrages de monsieur l'Abbé de Feller ex-jesuite. A liege chez Lemarié, 1802.

(3) *Di questo partito non può vedersi ne'più fedele insieme, nè più vivo ritratto di quello che con pochi tratti magistrali ne fece un celebre scrittore, che non può essere sospetto di curialismo romano.* Le jansénisme est l'héresie la plus subtile que le diable ait jamais tissue

*niun' altra cosa forse esercitò egli nè più spesso, nè con più impegno, il suo fecondissimo ingegno, la sua vivace penna, il suo moltiplice sapere, che nel discoprirne le frodi, scioglierne le sottigliezze, confutarne gli errori, ed arrestarne i tentativi. Ne fanno fede i titoli stessi di varie delle sue opere, di cui dopo la summentovata* notizia *si legge il copioso catalogo, e innumerevoli articoli sì del suo dizionario istorico, che d' ambedue i suoi rinomatissimi giornali* (1). *Nè per altro procurò egli quella ristampa della bolla* Auctorem fidei, *se non per diffondere un sì salubre antidoto contro il pestifero veleno di quell' idra sempre ripullante. Or come ad un uomo, sì particolarmente devoto alla S. Sede, nell' occasione stessa di propagarne colla sua ristampa un dogmatico decreto, da lui desideratissimo* (2), *potè mai venire nel capo il pensiere, che questo in alcuni punti abbisognasse di benigne interpretazioni, e la presunzione di doverlo egli co' suoi pretesi schiarimenti rettificare? Altro non può dirsi, se non in generale che fu questo uno dei tributi, che talvolta anche i grand' uomini pagano alla umana infermità, e in particolare uno di quegli abbagli accennati dal suo elogista, ne' quali* la vivacità della sua immaginazione lo

Ils ont vu, que les protestans, en se séparant de l'eglise, s'étaient condamnés eux-mêmes, et qu'on leur avait toujours reproché cette separation. Ils ont donc mis pour maxime fondamentale de leur conduite de ne s'en jamais séparer extérieurement, et de protester toujours de leur sou mission aux decisions de l'eglise, à la charge de trouver tous les jours de nouvelles subtilités pour les expliquer: en sorte qu'ils paraissent soumis sans changer de sentiment. *Lettre de M. l' ab. Fleury à M. de Gaumont conseiller en la cour des aides. Si legge a pag.* 207. *tra i sovra citati* Nuovi opuscoli *dell' ab. Fleury, stampati nel* 1807 *a Parigi, e preceduti da una dotta, e sansatissima prefazione d' uno de' più illustri ecclesiastici di Francia, degnissima d' esser letta anche sul medesimo proposito.*

(1) La clef. du Cabinet *in Liegi, e* le Journal historique et littéraire *in Luxemburgo, che formano* 60. *volumi dall'* 1774. *fino al* 1794. *Il Feller ebbe l' ispezione della parte letteraria d' ambedue.*

(2) *Quanto il ch. Feller sospirar dovesse e ansiosamente con tutti i buoni aspettase il giudizio apostolico di condanna del sinodo, si può evidentemente arguire, lasciando infiniti altri luoghi delle sue opere, dal breve ragguaglio, che ne ad nel suo dizionario geografico all' art.* Pistoje: en 1786, (*dice egli*) elle (*Pistoje*) est devenue fameuse par un concile Presbytérien, et richéristique, et les farces scandaleuses de son évêque, qui cherchait à introduire le schisme, et l' heresie

trasportò per zelo fuori de' giusti limiti (1). *Nè diversamente giudicò l'eminentissimo Gerdil, il quale conoscendo il suo ch. avversario*, saepe jam, *com' egli lo chiama*, et Diu de catholica religione bene meritum, *si studiò di liberarlo da ogni taccia di prevaricazione, e ne attribuì appunto ad un trasporto di eccessivo zelo questo accidentale sviamento, cioè a quel troppo acceso, e male inteso impegno*, concordiae catholicos inter, et heterodoxos conciliandae, quo minus cauti interdum, pii alioquin, religiosique viri, per eas regiones ducuntur. . . ad ea emollienda sive dogmata, sive dogmatum vocabula, quae dissidentium auribus duriora solent accidere (2). *Che in fatti questa svista del Feller sia stata effetto, non di gravità d'animo, ma solo d'una passeggiera accensione di fantasia, prodotta dal suo zelo religioso, ma questa volta* non secondo la scienza, *lo fa vedere la condotta da lui costantemente tenuta, dopochè gli furono giunte le* Annotazioni *alle sue* Note. *Non potè egli non provarne un' amarezza estrema; e la provò. Campione veterano, e rinomato, quale egli era, della buona causa, non si sapeva dar pace di comparirne quasi disertore, massime in faccia dei suoi compatriotti, e de' suoi confratelli. Eppure, malgrado il fuoco straordinario del suo temperamento, nulla egli diede al suo dolore: niuno sfogo concedette alla sua penna battagliera: rispettò l'oppositore, e le opposizioni: nè replicò parola, perseverando, e crescendo sempre nella sua singolare venerazione, e inalterabile sommessione alla S. Sede sino alla sua piissima morte: benchè da sette anni incirca sia sopravvissuto a quella umiliazione* (3).

en Toscane; mais ce prélat abdiqua son évêché en 1791, et son projet finit avec lui. *Dictionnaire géographique par F. X. De Feller tome second à Liege chez J. F. Bassompierre* 1793-1794.

(1) Si la vivacité de son imagination l'emporta par zèle un peu trop loin dans un rencontre ou deux, ce ne fut qu' un léger écart qui ne peut nuire à sa brillante réputation. *Notice sur la vie, etc. pag.* 14.

(2) *Della cautela, che vuolsi avere in questa condiscendenza, parla in seguito il N. A. più diffusamente, ed ha avuto occasione di parlare* exprofesso *in altre sue opere, e specialmente nel primo, e nel quinto de' suoi opuscoli concernenti l' ecclesiastica gerarchia. Tomo XI. di questa edizione.*

(3) *Cessò di vivere in Ratisbona li* 23 *Maggio* 1802.

# SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI DOMINI PII

## DIVINA PROVIDENTIA PAPAE SEXTI

Damnatio quamplurium propositionem excerptarum ex libro italico idiomate impresso sub titulo — *Atti e decreti del concilio diocesano di Pistoja dell'*an. MDCCLXXXVI.— *In Pistoja per Atto Bracali stampatore vescovile. Con approvazione.*

Cum prohibitione ejusdem libri, et aliorum quorumcumque in ejus defensionem tam forsan editorum, quam inposterum edendorum.

## PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

*Universis Christifidelibus salutem, et apostolicam benedictionem.*

Auctorem fidei, et consummatorem JESUM aspicientes nos jubet apostolus (1) sedulo recogitare qualem, quantamque ille sustinuit a peccatoribus adversum semetipsum contradictionem, ut ne laboribus, et periculis defatigati deficiamus aliquando animis nostris, peneque concidamus. Hac saluberrima cogitatione muniri nos ac refici tum maxime necessum est, cum adversus corpus ipsummet Christi, *quod est ecclesia* (2), dirae istius, nec unquam desiturae conjurationis aestus acrius exardescit: ut a Domino confortati, et in potentia virtutis ejus, scuto fidei protecti resistere possimus in die

(1) Ad Hebr. 12.
(2) Ad Coloss. 1.

malo, et omnia tela iniquissimi ignea extinguere (1). In hoc sane motu temporum, in hac rerum perturbatissima conversione gravis est quidem bonis omnibus contra omnes cujusque generis christiani nominis hostes colluctatio subeunda: gravior nobis, quibus pro credita pastorali nostrae sollicitudini gregis totius cura, et moderatione, *major cunctis, christianae religionis zelus incumbit* (2). Verum in hac ipsa oneris gravitate, quae humeris nostris imposita est, *portandi onera omnium, qui gravantur*, quo magis conscii nobis sumus infirmitatis nostrae, eo firmiorem in spem erigit nos, et sublevat apostolici hujusce muneris in persona B. Petri divinitus instituta ratio, ut qui semel tradita sibi a Christo ecclesiae gubernacula nunquam derelicturus erat, ipse apostolicae gubernationis onera in illis portare non desineret, quos ei Deus protegendos perpetua successione, ac tuendos heredes dedisset.

Et in hisce quidem aerumnis quae undique circumstant, ad ceterarum molestiarum velut cumulum accessit, ut unde oportuerat nos gaudere, majorem inde tristitiam hauriremus. *Quippe cum aliquis sacrosanctae ecclesiae Dei praepositae sub sacerdotis nomine ipsum Christi populum a tramite veritatis in praeceps deviae persuasionis avertit, et hoc in amplissima urbe, tum plane est geminanda lamentatio, et major sollicitudo adhibenda* (3).

Fuit sane non in ultimis terris, verum in media luce Italiae, sub oculis urbis, et prope apostolorum limina: fuit episcopus duplicis sedis honore insignis, (Scipio de Ricciis antea episcopus Pistorie, et Praeten.) Quem ad nos pro pastorali munere suscipiendo accedentem paterna caritate complexi sumus: qui vicissim nobis, atque huic apostolicae sedi in ipso sacrae suae ordinationis ritu debitam fidem, et obedientiam solemnis jurisjurandi religione obstrinxit.

Atque is ipse non longo intervallo posteaquam a complexu nostro cum osculo pacis dimissus ad commissas sibi plebes accessit, coacervatorum perversae sapientiae magistrorum fraudibus circumventus eo coepit intendere, ut quam superiores antistites ex ecclesiastica regula laudabilem, et pacatam

(1) Ad Ephes. 6.
(2) S. Siricius ad Himerium Tarrac. *ep. ap. Coust.*
(3) S. Caelest. I. *ep.* 12. *apud Coust.*

christianae institutionis formam jam pridem invexerant, ac pene defixerant, non ille pro eo ac debebat, tueretur, coleret, perficeret, sed contra per speciem fictae reformationis importunis inducendis novitatibus perturbaret, convelleret, funditus everteret.

Quin etiam cum et hortatu nostro ad synodum dioecesanam animum adjunxisset, praefracta ejus in suo sensu pertinacia effectum est, ut unde remedium aliquod vulnerum petendum erat, inde gravior pernicies enasceretur. Sane postquam synodus haec pistoriensis e latebris erupit, in quibus aliquandiu abdita delituit, nemo fuit de summa religione pie, sapienterque sentiens, qui non continuo adverterit, hoc fuisse auctorum consilium, ut quae antea per multiplices libellos pravarum doctrinarum semina sparserant, ea in unum velut corpus compingerent, proscriptos dedum errores exsuscitarent, apostolicis, quibus proscripti sunt, decretis fidem, auctoritatemque derogarent.

Quae cum cerneremus, quo graviora sunt per se, tanto impensius pastoralis nostrae sollicitudinis opem efflagitare, mentem convertere non distulimus ad ea capienda consilia, quae surgenti malo vel sanando, vel comprimendo accommodatiora viderentur.

Atque in primis sapientia moniti memores praedecessoris nostri B. Zosimi (1), *ea quae magna sunt, magnum pondus examinis desiderare*, synodum ab episcopo editam primum quatuor episcopis, aliisque adjunctis e clero saeculari theologis examinandam commisimus: tum et plurium S. R. E. cardinalium, aliorumque episcoporum congregationem deputavimus, qui totam actorum seriem diligenter perpenderent, loca inter se dissita conferrent, excerptas sententias discuterent quorum suffragia coram nobis voce, et scripto edita excedimus: qui et synodum universe reprobandam, et plurimas inde collectas propositiones, alias quidem per sese, alias attenta sententiarum connexione plus minusve acribus censuris perstringendae censuerunt: quorum auditis perpensisque animadversionibus, illud quoque nobis curae fuit, ut solecta et tota synodo praecipua quaedam pravarum doctrinarum capita, ad quae potissimum fusae per synodum reprobandae sententiae directe vel indirecte referuntur, in certum deinceps or-

(1) S. Zosimus *epist.* 2. *ap. Coust.*

dinem redigerentur, eisdemque sua cuique peculiaris censura subjiceretur.

Ne vero ex hac ipsa tametsi accuratissime peracta sive locorum collatione, sive sententiarum disquisione, pervicaces homines obtrectandi occasionem arriperent, ut huic forte jam paratae calumniae obviam iretur, sapienti consilio uti statuimus, quod in emergentibus hujusmodi periculosis, noxiisve novitatibus reprimandis plures nostri sanctissimi praedecessores, tum et gravissimi antistites, ac generales etiam synodi rite, cauteque adhibitum, illustribus exemplis testatum, commendatumque reliquissent.

Norant illi versutam novatorum fallendi artem, qui catholicarum aurium offensionem veriti, captionum suarum laqueos persaepe student subdolis verborum involucris obtegere, ut inter discrimina sensuum (1) latens error lenius influat in animos, fiatque ut corrupta per brevissimam adjectionem, aut commutationem veritate sententiae, confessio quae salutem operabatur, subtili quodam transitu vergat in mortem. Atque haec quidem involuta, fallax disserendi ratio, cum in omni orationis genere vitiosa est tum in synodo minime ferenda, cujus est haec laus praecipua, eam in docendo dilucidam consectari dicendi rationem, quae nullum offensionis periculum relinquat. Quo in genere proinde si quid peccatum sit, hac nequeat, quae afferri solet, subdola excusatione defendi, quod quae alicubi durius dicta exciderint, ea locis alis planius explicata, aut etiam correcta reperiantur, quasi procax isthaec affirmandi, et negandi, ac secum pro libito pugnandi licentia, quae fraudulenta semper fuit novatorum astutia ad circumventionem erroris, non potius ad prodendum, quam ad excusandum errorem valeret: aut quasi rudibus sertim, qui in hanc vel illam forte inciderint partem synodi vulgari lingua omnibus expositae, praesto semper essent alia, quae inspicienda forent, dispersa loca, aut his etiam inspectis satis cuique facultatis suppeteret ad ea sic per sese componenda, ut, quemadmodum perperam isti effutiunt, erroris omne periculum effugere valerent. Exitiosissimum profecto insinuandi erroris artificium, quod in constantinopolitani antistitis Nestorii litteris jam olim sapienter detectum gravissima

(1) S. Leo M. *ep.* 129. *edit. Baller.*

reprehensione praedecessor noster Caelestinus (1) coarguit; quibus nempe in litteris vestigatus veterator ille, deprensus, et tentus, suo se multiloquio labefaciens, dum vera involvens obscuris, rursus utraque confundens vel confiteretur negata, vel niteretur negare confessa. Ad quas depellendas insidias nimium saepe omni aetate renovatas non alia potior via inita est, quam ut iis exponendis sententiis, quae sub latibulo ambiguitatis periculosam, suspiciosamque involvunt discrepantiam sensum, perversa significatio notaretur, cui subesset error, quem catholica sententiae reprobaret.

Quam et nos moderationis plenam rationem eo libentius amplexi sumus, quo magis ad reconciliandos animos, et ad unitatem Spiritus in vinculo pacis adducendos, (quod favente Deo in pluribus gaudemus jam feliciter evenisse) magno fore adjumento prospeximus, providere primum, ne pertinacibus, si qui supererunt, quod Deus avertat, synodi sectatoribus integrum sit posthac ad novas turbas ciendas, justae suae damnationis consortes veluti ac socias sibi adsciscere scholas catholicas, quas invitas plane ac repugnantes, per detortam quamdam affinium vocabulorum similitudinem in expressa, quam illae testantur sententiarum dissimilitudine, in partes suas pertrahere nituntur. Deinde si quos imprudentes aliqua fefellit adhuc praeconcepta mitior opinio de synodo, his etiam omnis conquerendi locus praecludatur, qui si recte sapiunt, ut videri volunt, aegre ferre nequeant doctrinas damnari sic denotatas, quae errores praeseferant, a quibus ipsi profitentur se longissime abesse.

Nec dum tamen satis ex animo lenitati nostrae factum putavimus, seu verius caritati, quae urget nos erga fratrem nostrum, *cui* omni ope *volumus, si adhuc possumus subvenire* (2). Caritas nempe illa urget nos, qua inductus praedecessos noster Caelestinus (3) etiam *contra fas*, seu majori quam fas esse videretur, patientia sacerdotes corrigendos expectare non abnuebat. Magis enim cum Augustino, milevitanisque patribus volumus, et optamus homines prava docentes *pastorali cura in ecclesia sanari, quam desperata salute ex illa resecari, si necessitas nulla compellat* (4).

(1) S. Caelestinus *ep.* 13, *n.* 2, *ap. Coust.*
(2) S. Caelest. 14 *ad populum C. P. n.* 8, *ap. Coust.*
(3) *Ep.* 13, *ad Nestor. n.* 9.
(4) *Epist.* 176, *num.* 4. 178. *num.* 2. *edit. Maur.*

Quam ad rem, ne quod genus officii ad lucrandum fratrem praetermissum videretur, praefatum episcopum, antequam ad ulteriora progrederemur; amantissimis litteris ad eum jussu nostro datis ad nos acciendum duximus, polliciti fore, ut benevolo animo a nobis exciperetur, nec vetaretur, quin, quae in rem suam facere sibi viderentur, libere, aperteque expromeret. Nec vero spes nos omnis deseruerat fieri posse, ut siquidem animum illum docibilem afferret, quem ex apostoli sententia in episcopo maxime Augustinus (1) requirebat, cum simpliciter, et candide, omni remota concertatione, et acerbitate recognoscenda ei proponerentur praecipua doctrinarum capita, quae visa essent majori animadversione digna, tum facile sese ipse colligens non dubitaret, quae ambigue posita essent, in saniorem sensum exponere quaeve manifestam pravitatem praeseferrent, aperte repudiare: atque ita magna cum sui nominis existimatione, tum laetissima honorum omnium gratulatione, pacatissima, qua fieri posset ratione orti in ecclesia strepitus optatissima correctione comprimerentur (2).

Nunc vero cum ille oblato beneficio incommodae valetudinis nomine minus utendum sibi esse censuerit, differre jam non possumus, quin apostolico nostro muneri satisfaciamus. Non unius tantummodo, alteriusve dioecesis periculum agitur: *Universalis ecclesia quacumque novitate pulsatur* (3). Undique jam pridem non expectatur modo, verum assiduis repetitis precibus efflagitatur supremae apostolicae sedis judicium. Absit, ut vox Petri in illa unquam sede sua conticescat, in qua perpetuo vivens ille ac praesidens praestat quaerentibus fidei veritatem (4). Tuta non est in talibus longior conniventia, quia tantumdem pene criminis est connivere in talibus, quanti est tam irreligiosa praedicare (5). Abscidendum igitur tale vulnus, quo non unum membrum laeditur, sed totum corpus ecclesiae sanciatur (6). Atque divina opitulante pietate providendum, ut amputatis dissensionibus fides catholica inviolata servetur, et his, qui prava defendunt, ab errore

(1) *L. 4. de Bapt. cont. Donat. c.* 5, *et l.* 5, *c.* 26.
(2) S. Caelest. *ep.* 16, *n.* 2. *ap. Coust.*
(3) S. Caelest. *ep.* 21. *ad episcopos Galliarum.*
(4) S. Chrysol. *ep. ad Eutychem.*
(5) S. Caelest. *ep.* 12, *n.* 2.
(6) *Idem ep.* 11. *Cyrillo n.* 5.

revocàris, nostra auctoritate, quorum fides probata fuerit, muniantur (1).

Implorato itaque cum assiduis nostris, tum et piorum Christifidelium privatis publicisque precisbus, Spiritus Sancti lumine, omnibus plene et mature consideratis, complures ex actis et decretis memoratae synodi propositiones, doctrinas, sententias, sive expresse traditas, sive per ambiguitatem insinuatas, suis, ut praefactum est, cuique appositis notis, et censuris damnandas et reprobandas censuimus, prout hac nostra perpetuo valitura constitutione damnamus, et reprobamus.

Sunt autem quae sequuntur:

## De obscuratione veritatum in ecclesia

*Ex Decr. de Grat.* §. 1.

I. Proposito, quae asserit *postremis hisce saeculis sparsam esse generalem obscurationem super veritates gravioris momenti, spentantes ad religionem, et quae sunt basis fidei, et moralis doctrinae Jesu Christi.*

Haeretica.

## De potestate communitari ecclesiae attributa, ut per hanc pastoribus communicetur.

*Epist. Convoc.*

II. Propositio, quae statuit *potestatem a Deo datam ecclesiae, ut communicaretur pastoribus, qui sunt ejus ministri pro salute animarum.*

Sic intellecta ut a communitate fidelium in pastores derivetur ecclesiastici ministerii, ac regiminis potestas,

Haeretica.

## De capitis ministerialis denominatione Romano pontifici attributa.

*Decr. de fide*, §. 8.

III. Insuper quae statuit *romanum pontificem esse caput ministeriale.*

(1) S. Leo M. *ep.* 23. *Flaviano C. P. n.* 2.

Sic explicata, ut romanus pontifex non a Christo in persona B. Petri, sed ab ecclesia potestatem ministerii accipiat, qua velut Petri successor, verus Christi vicarius, ac totius ecclesiae caput pollet in universa ecclesia,

Haeretica.

## De potestate ecclesiae quoad constituendam, et sanciendam exteriorem disciplinam.

*Decr. de fide*, §§. 13 e 14.

IV. Propositio affirmans, *abusum fore auctoritatis ecclesiae transferendo illam ultra limites doctrinae, ac morum, et eam extendendo ad res exteriores, et per vim exigendo pendet a persuasione, et corde*, tum etiam, *multo minus ad eam pertinere, exigere per vim exteriorem subjectionem suis decretis.*

Quatenus indeterminatis illis verbis *extendendo ad res exteriores* notet velut abusum auctoritatis ecclesiae, usum ejus potestatis acceptae a Deo, usi sunt et ipsimet apostoli in disciplina exteriore constituenda, et sancienda,

Haeretica.

V. Qua parte insinuat, ecclesiam non habere auctoritatem subjectionis suis decretis exigendae aliter quam per media, quae pendent a persuasione.

Quatenus intendat ecclesiam *non habere collatam sibi a Deo potestatem non solum dirigendi per consilia, et suasiones, sed etiam jubendi per leges, ac devios, contumacesque exteriore judicio, ac salubribus poenis coercendi, atque cogendi.*

Ex Bened. XIV. in brevi *Ad assiduas*, anni 1755 primati, archiepiscopis et episcodis regni Polon.

Inducens in systema alias damnatum ut haereticum.

## Jura episcopis praeter fas attributa.

*Decr. de Ord.* §. 25.

VI. Doctrina synodi, qua profitetur *persuasum sibi esse, episcopum accepisse a Christo omnia jura necessaria pro bono regimine suae dioecesis.*

Perinde ac si ad bonum regimen cujusque dioecesis necessariae non sint superiores ordinationes spectantes sive ad fidem, et mores, sive ad generalem dtsciplinam, quarum jus

est penes summos pontifices, et concilia generalia pro universa ecclesia.

Schimatica, ad minus erronea.

VII. Item in eo quod hortatur episcopum *ad prosequendam naviter perfectiorem ecclesiasticae disciplinae constitutionem*, idque, *contra omnes contrarias consuetudines, exemptiones, quae adversantur bono ordini dioecesis, majori gloriae Dei, et majori aedificationi fidelium*,

Per id quod supponit episcopo fas esse proprio suo judicio, arbitratu statuere, et decernere contra consuetudines, exemptiones, reservationes, sive quae in universa ecclesia, sive etiam in unaquaque provincia locum habent, sine venia, et interventu superioris hierarchicae potestatis, a qua inductae sunt, aut probatae, et vim legis obtinent, inducens in schisma, et subversione hierarchici regiminis, erronea.

VIII. Item quod et sibi persuasum esse ait, *jura episcopi a J. C. accepta pro gubernanda ecclesia nec alterari, nec impediri posse; et ubi contigerit horum jurium exercitium quavis de causa fuisse interruptum, posse semper episcopum, ac debere in originaria sua jura regredi, quotiescumque id exigit majus bonum suae ecclesiae.*

In eo quod innuit jurium episcopalium exercitum nulla superiori potestate praepediri, aut coerceri posse, quandocumque episcopus proprio judicio censuerit minus id expedire majori bono suae ecclesiae.

Inducens in schisma, et subversionem hierarchici regiminis, erronea.

## Jus perperam tributum inferioris ordinis sacerdotibus in decretis fidei, et disciplinae.

*Epist. convoc.*

IX. Doctrina, quae statuit, *reformationem abusuum circa ecclesiasticam disciplinam in synodis dioecesanis ab episcopo, et parochis aequaliter pendere ac stabiliri debere: ac sine libertate decisionis indebitam fore subjectionem suggestionibus, et jussionibus episcoporum.*

Falsa, temeraria, episcopalis auctoritatis laesiva, regiminis hierarchici subversiva, favens haeresi Aerianae a Calvino innovatae.

*Ex ep. convoc. ex ep. ad vic. for. Ex orat. ad syn.* §. 8. *Ex sess.* 3.

X. Item doctrina, qua parochi, aliive sacerdotes in synodo congregati pronuntiantur una cum episcopo judices fidei, et simul innuitur judicium in causis fidei ipsis competere jure proprio, et quidem etiam per ordinationem accepto.

Falsa, temeraria, ordinis hierarchici subversiva, detrahens firmitati definitionum, judiciorumve dogmaticorum ecclesiae, ad minus erronea.

*Orat. Synod.* §. 8.

XI. Sententia enuntians veteri majorum instituto ab apostolicis usque temporibus ducto, per meliora ecclesiae saecula servato, receptum fuisse *ut decreta, aut definitiones, aut sententiae etiam majorum sedium non acceptarentur, nisi recognitae fuissent, et approbatae a synodo dioecesana.*

Falsa, temeraria, derogans pro sua generalitate obedientiae debitae constitutionibus apostolicis, tum et sententiis ab hierarchica superiore legitima potestate manantibus, schisma fovens, et haeresim.

## Calunniae adversus aliquas decisiones in materia fidei ab aliquot saeculis emanatas.

*De fide* §. 12.

XII. Assertiones synodi complexive acceptae circa decisiones in materia fidei ab aliquot saeculis emanatas, quas perhibet velut decreta ab una particulari ecclesia, vel paucis pastoribus profecta, nulla sufficienti auctoritate suffulta, nata corrumpendae puritati fidei, ac turbis excitandis, intrusa per vim, e quibus inflicta sunt vulnera nimium adhuc recentia.

Falsae, captiosae, temerariae, scandalosae, in romanos Pontifices et ecclesiam injuriosae, debitae Apostolicis constitutionibus obedientiae derogantes, schismaticae, perniciosae, ad minus erroneae.

## De pace dicta Clementis IX.

*Or. synod.* §. 2. *in nota.*

XIII. Propositio relata inter acta synodi, quae innuit Clementem IX pacem ecclesiae reddidisse per approbationem di-

stinctionis juris, et facti in subscriptione formularii ab Alexandro VII praescripti.

Falsa, temeraria, Clementi IX injuriosa.

XIV. Quatenus vero ei distinctioni suffragatur, ejusdem fautores laudibus extollendo, et eorum adversarios vituperando.

Temeraria, perniciosa, summis pontificibus injuriosa, schisma fovens, et haeresim.

## De coagmentatione corporis ecclesiae.

*Append. n.* 28.

XV. Doctrina, quae proponit ecclesiam *considerandam velut unum corpus mysticum coagmentatum ex Christo capite, et fidelibus, qui sunt ejus membra per unionem ineffabilem, qua mirabiliter evadimus cum ipso unus solus sacerdos, una sola victima, unus solus adorator perfectus Dei Patris in Spiritu, et veritate.*

Intellecta hoc sensu, ut ad corpus ecclesiae non pertineant nisi fideles, qui sunt perfecti adoratores in Spiritu, et veritate.

Haeretica.

## De statu innocentiae.

*De Grat.* §§. 4. 7. *De sacr. in gen.* §. 1. *De poenit.* §. 4.

XVI. Doctrina synodi de statu felicis innocentiae, qualem eum repraesentant in Adamo ante peccatum, complectente non modo integritatem, sed et justitiam interiorem cum impulsu in Deum per amorem caritatis, atque primaevam sanctitatem aliqua ratione post lapsum restitutam.

Quatenus complexive accepta innuit statum illum sequelam fuisse creationis, debitum ex naturali exigentia, et conditione humanae naturae, non gratuitum Dei beneficium.

Falsa, alias damnata in Bajo, et Quesnellio, erronea, favens haeresi Pelagianae.

## De immortalitate spectata ut naturali conditione hominis.

*De bapt.* §. 2.

XVII. Propositio his verbis enuntiata: *Edocti ab apostolo*

*spectamus mortem non jam ut naturalem conditionem hominis, sed revera ut justam poenam culpae originalis.*

Quatenus sub nomine Apostoli subdole allegato insinuat, mortem, quae in praesenti statu inflicta est velut justa poena peccati per justam subtractionem immortalitatis, non fuisse naturalem conditionem hominis, quasi immortalitas non fuisset gratuitum beneficium, sed naturalis conditio.

Captiosa, temeraria, Apostolo injuriosa, alias damnata.

## De conditione hominis in statu naturae.

*De grat.* §. 10.

XVIII. Doctrina synodi enuntians *post lapsum Adami Deum annuntiasse promissionem futuri Liberatoris, et voluisse consolari genus humanum per spem salutis, quam J. C. allaturus erat*, tamen *Deum voluisse ut genus humanum transiret per varios status, antequam veniret plenitudo temporum*, ac primum ut in statu naturae *homo relictus propriis luminibus disceret de sua caeca ratione diffidere, et ex suis aberrationibus moveret se ad desiderandum auxilium superioris luminis.*

Doctrina, ut jacet, captiosa, atque intellecta de desiderio adjutorii superioris luminis in ordine ad salutem promissam per Christum, ad quod concipiendum homo relictus suis propriis luminibus supponatur se se potuisse movere.

Suspecta, favens haeresi semipelagianae.

## De conditione hominis sub lege.

*Ibid.*

XIX. Item quae subjungit, hominem sub lege *cum esset impotens ad eam observandam praevaricatorem evasisse, non quidem culpa legis, quae sanctissima erat, sed culpa hominis, qui sub lege sine gratia magis magisque praevaricator evasit*, superadditque, *legem, si non sanavit cor hominis, effecisse, ut sua mala cognosceret, et de sua infirmitate convictus desideraret gratiam Mediatoris.*

Qua parte generaliter innuit hominem praevaricatorem evasisse per inobservantiam legis, quam impotens esset observare; quasi *impossibile aliquid potuerit imperare qui justus est, aut damnaturus sit hominem pro eo quod non potuit vitare, qui pius est.*

Ex S. Caesario serm. 73 in append.
S. Augustini serm. 273 edit. maur.
Ex S. Aug. de nat. et gr. c. 43.
De grat. et lib. arb. c. 16.
Enar. in psal. 56, n. 1.
Falsa, scandalosa, impia, in Bajo damnata.

XX. Qua parte datur intelligi, hominem sub lege sine gratia potuisse concipere desiderium gratiae Mediatoris ordinatum ad salutem promissam per Christum, quasi *non ipsa gratia faciat ut invocetur a nobis.*

Ex concil. Arans. II. can. 3.
Propositio, ut jacet, captiosa, suspecta, favens haeresi semipelagianae.

## De gratia illuminante, et excitante.

*De gratia* §. 11.

XXI. Propositio, quae asserit, *lumen gratiae, quando sit solum, non praestare, nisi ut cognoscamus infelicitatem nostri status, et gravitatem nostri mali: gratiam in tali casu producere eumdem effectum, quem lex producebat: ideo necesse esse, ut Deus creet in corde nostro sanctum amorem, et inspiret sanctam delectationem contrariam amori in nobis dominanti: hunc amorem sanctum, hanc sanctam delectationem esse proprie gratiam J. C., inspirationem caritatis, qua cognita sancto amore faciamus; hanc esse illam radicem, e qua germinant bona opera hanc esse gratiam Novi Testamenti, quae nos liberat a servitute peccati, et constituit filios Dei.*

Quatenus intendat eam solam esse proprie gratiam Jesu Christi, quae creet in corde sanctum amorem, et quae facit ut faciamus, sive etiam qua homo liberatus a servitute peccati constituitur filius Dei, et non sit etiam proprie gratia Christi ea gratia, qua cor hominis tangitur per illuminationem Spiritus Sancti ( Trid. sess. 6, cap. 5), nec vera detur interior gratia Christi, cui resistitur.

Falsa, captiosa, inducens in errorem in secunda propositione Jansenii damnatum ut haereticum, eumque renovans.

## De fide velut prima gratia.

*De fide* §. 1.

XXII. Propositio, quae innuit, fidem, *a qua incipit series gratiarum et per quam velut primam vocem vocamur ad salutem, et ecclesiam*, esse ipsammet excellentem virtutem fidei, qua homines fideles nominantur, et sunt.

Perinde ac prior non esset gratia illa, quae *ut praevenit voluntatem, sic praevenit et fidem.*

Ex S. Aug. de dono persev. c. 16, n. 41.

Suspecta de haeresi, eamque sapiens, alias in Quesnellio damnata, erronea.

## De duplici amore.

*De grat.* §. 8.

XXIII. Doctrina synodi de duplici amore dominantis cupiditatis et caritatis dominantis, enuntians hominem sine gratia esse sub servitute peccati: ipsumque in eo statu per generalem cupiditatis dominantis influxum omnes suas actiones inficere, et corrumpere.

Quatenus insinuat in homine, dum est sub servitute, sive in statu peccati, destitutus gratia illa, qua liberatur a servitute peccati, et constituitur filius Dei, sic dominari cupiditatem, ut per generalem hujus influxum omnes illius actiones in se inficiantur, et corrumpantur: aut opera omnia, quae ante justificationem fiunt, quacumque ratione fiant, sint peccata.

Quasi in omnibus suis actibus peccator serviat dominanti cupiditati.

Falsa, perniciosa, inducens in errorem a Tridentino damnatum ut haereticum, iterum in Bajo damnatum art. 40.

§. 12.

XXIV. Qua vero parte inter dominantem cupiditatem, et caritatem dominantem nulli ponuntur affectus medii a natura ipsa insiti, suapteque natura laudabiles, qui una cum amore beatitudinis, naturalique propensione ad bonum *remanserunt velut extrema lineamenta, et reliquiae imaginis Dei.*

Ex S. August. de spir. et litt. c. 28.

Perinde ac si *inter dilectionem divinam, quae nos perducit ad regnum, et dilectionem humanam illicitam, quae dam-*

*natur*, non daretur *dilectio humana licita, quae non reprehenditur.*

Ex S. Aug. serm. 349 de carit. edit. maur.

Falsa, alias damnata.

## De timore servili.

*De poenit.* §. 3.

XXV. Doctrina, quae timorem poenarum generatim perhibet *duntaxat non posse dici malum, si saltem pertingit ad cohibendam manum.*

Quasi timor ipse gehennae, quam fides docet peccato infligendam, non sit in se bonus, et utilis, velut donum supernaturale, ac motus a Deo inspiratus praeparans ad amorem justitiae.

Falsa, temeraria, perniciosa, divinis donis injuriosa, alias damnata, contraria doctrinae concilii Tridentini, tum et communi patrum sententiae, *opus esse* juxta consuetum ordinem praeparationis ad justitiam, *ut intret timor primo, per quem veniat caritas: timor medicamentum, caritas sanitas.*

Ex S. August. in epist. Johan. c. 4. tract. 9, n. 4 e 5.
In Johan. evang. tract. 41, n. 10.
Enarratione in psal. 127, n. 7.
Sermone 157. de verbis apostoli c. 13.
Sermone 161. de verbis apostoli n. 8.
Sermone 349. de caritate, n. 7.

## De poena decedentium cum solo originali.

*De bapt.* §. 3.

XXVI. Doctrina, quae velut fabulam pelagianam explodit locum illum inferorum, ( quem limbi puerorum nomine fideles passim designant ) in quo animae decedentium cum sola originali culpa poena damni citra poenam ignis puniantur.

Perinde ac si hoc ipso quod qui poenam ignis removent, inducerent locum illum, et statum medium expertem culpae, et poenae inter regnum Dei, et damnationem aeternam, qualem fabulabantur pelagiani.

Falsa, temeraria, in scholas catholicas injuriosa.

## De Sacramentis, ac primum de forma sacramentali cum adjuncta conditione.

*De bapt.* §. 12.

XXVII. Deliberatio synodi, qua praetextu adhaesionis ad antiquos canones in casu dubii baptismatis propositum suum declarat de omittenda formae conditionalis mentione.

Temeraria, praxi, legi, auctoritati ecclesiae contraria.

## De participatione victimae in sacrificio Missae.

*De Euch.* §. 6.

XXVIII. Propositio synodi, qua postquam statuit *victimae participationem esse partem sacrificio essentialem*, subjungit, *non tamen se damnare ut illicitas missas illas, in quibus adstantes sacramentaliter non communicant, ideo quia isti participant licet minus perfecte de ipsa victima, spiritu illam recipiendo.*

Quatenus insinuat ad sacrificii essentiam deesse aliquid in eo sacrificio, quod peragatur sive nullo adstante, sive adstantibus, qui nec sacramentaliter, nec spiritaliter de victima participant: et quasi damnandae essent ut illicitae missae illae, in quibus solo sacerdote communicante, nemo adsit, qui sive sacramentaliter, sive spiritaliter communicet.

Falsa, erronea, de haeresi suspecta, eamque sapiens.

## De ritus consecrationis efficacia.

*De Euch.* §. 2.

XXIX. Doctrina synodi, qua parte tradere instituens fidei doctrinam de ritu consecrationis, remotis quaestionibus scholasticis circa modum, quo Christus est in eucharistia, a quibus parochos docendi munere fungentes abstinere hortatur, duobus his tantum propositis: 1. Christus post consecrationem vere, realiter, substantialiter esse sub speciebus: 2. Tunc omnem panis, et vini substantiam cessare solis remanentibus speciebus, prorsus omittit ullam mentionem facere transubstantiationis, seu conversionis totius substantiae panis in corpus, et totius substantiae vini in sanguinem, quam velut articulum fidei Tridentinum concilium definivit, et quae in solemni fidei professione continetur.

Quatenus per inconsultam istiusmodi suspiciosamque omissionem notitia subtrahitur tum articuli ad fidem pertinentis, tum etiam vocis ab ecclesia consecratae ad illius tuendam professionem adversus haereses, tenditque adeo ad ejus oblivionem inducendam, quasi ageretur de quaestione mere scholastica.

Perniciosa, derogans expositioni veritatis catholicae circa dogma transubstantiationis, favens haereticis.

## De applicatione fructus sacrificii.

*De Euch.* §. 8.

XXX. Doctrina synodi, qua dum profitetur *credere sacrificii oblationem extendere se ad omnes, ita tamen ut in liturgia fieri possit specialis commemoratio aliquorum tam vivorum, quam defunctorum, precando Deum peculiariter pro ipsis*; dein continuo subjicit: *non tamen quod credamus in arbitrio esse sacerdotis applicare fructus sacrificii cui vult; immo damnamus hunc errorem velut magnopere offendentem jura Dei, qui solus distribuit fructus sacrificii cui vult, et secundum mensuram, quae ipsi placet*: unde et consequentur traducit velut *falsam opinionem invectam in populum, quod illi, qui elemosynam subministrant sacerdoti sub conditione, quod celebret unam missam, specialem fructum ex ea percipiant*.

Sic intellecta, ut praeter peculiarem commemorationem, et orationem specialis ipsa oblatio, seu applicatio sacrificii, quae fit a sacerdote, non magis prosit, ceteris paribus, illis, pro quibus applicatur, quam aliis quibusque; quasi nullus specialis fructus proveniret ex speciali applicatione, quam pro determinatis personis, aut personarum ordinibus faciendam commendat, ac praecipit ecclesia, speciatim a pastoribus pro suis ovibus: quod velut ex divino praecepto descendens a sacra tridentina synodo diserte est expressum.

Sess. 23, c. 1. de Reform.

Bened. XIV. constit. *Cum semper oblatas* §. 2.

Falsa, temeraria, perniciosa, ecclesiae injuriosa, inducens in errorem alias damnatum in Wicleffo.

## De convenienti ordine in cultu servando.

*De euch.* §. 5.

XXXI. Propositio synodi enuntians conveniens esse pro divinorum officiorum ordine, et antiqua consuetudine, ut in unoquoque templo unum tantum sit altare, sibique adeo placere morem illum restituere.

Temeraria, perantiquo, pio, multis abhinc saeculis in ecclesia praesertim latina vigenti, et probato mori injuriosa.

*Ibid.*

XXXII. Item praescriptio vetans, ne super altaria sacrarum reliquiarum thecae, floresve apponantur.

Temeraria, pio, ac probato ecclesiae mori injuriosa.

*Ibid.* §. 6.

XXXIII. Propositio synodi qua cupere se ostendit, ut caussae tollerentur, per quas ex parte inducta est oblivio principiorum ad liturgiae ordinem spectantium, *revocando illam ad majorem rituum simplicitatem*, *eam vulgari lingua exponendo*, *et elata voce proferendo.*

Quasi vigens ordo liturgiae ab ecclesia receptus, et probatus aliqua ex parte manasset ex oblivione principiorum, quibus illa regi debet.

Temeraria, piarum aurium offensiva, in ecclesiam contumeliosa, favens haereticorum in eam conviciis.

## De ordine poenitentiae.

*De poenit.* §. 7.

XXXIV. Declaratio synodi, qua postquam praemisit ordinem poenitentiae canonicae sic ad apostolorum exemplum ab ecclesia statutum fuisse, ut esset communis omnibus, nec tantum pro punitione culpae, sed praecipue pro dispositione ad gratiam, subdit, se *in ordine illo mirabili*, *et augusto totam agnoscere dignitatem sacramenti adeo necessarii*, *liberam a subtilitatibus*, *quae ipsi decursu temporis adjunctae sunt.*

Quasi per ordinem, quo sine peracto canonicae poenitentiae cursu hoc sacramentum per totam ecclesiam administrari consuevit, illius fuisset dignitas imminuta.

Temeraria, scandalosa, inducens in contemptum dignitatis

sacramenti, prout per ecclesiam totam consuevit administrari, ecclesiae ipsi injuriosa.

*De poenit.* §. 10, *n.* 4.

XXXV. Propositio his verbis concepta: *Si caritas in principio semper debilis est, de via ordinaria ad obtinendum augmentum hujus caritatis, oportet ut sacerdos praecedere faciat eos actus humiliationis, et poenitentiae, qui fuerunt omni aetate ab ecclesia commendati: redigere hos actus ad paucas orationes, aut ad aliquod jejunium post jam collatam absolutionem videtur potius materiale desiderium conservandi huic sacramento nudum nomen poenitentiae, quam medium illuminatum, et aptum ad augendum illum fervorem caritatis, qui debet praecedere absolutionem: longe quidem absumus ab improbanda praxi imponendi poenitentias etiam post absolutionem adimplendas: si omnia nostra bona opera semper adjunctos habent nostros defectus, quanto magis vereri debemus, ne plurimas imperfectiones admiserimus in difficillimo, et magni momenti opere nostrae reconciliationis.*

Quatenus innuit poenitentias, quae imponuntur adimplendae post absolutionem, spectandas potius esse velut supplementum pro defectibus admissis in opere nostrae reconciliationis, quam ut poenitentias vere sacramentales, et satisfactorias pro peccatis confessis: quasi ut vera ratio sacramenti non nudum nomen servetur, oporteat de via ordinaria, ut actus humiliationis, et poenitentiae, qui imponuntur per modum satisfactionis sacramentalis praecedere debeant absolutionem.

Falsa, temeraria, communi praxi ecclesiae injuriosa, inducens in errorem haereticali nota in Petro de Osma confixum.

## De praevia necessaria dispositione pro admittendis poenitentibus ad reconciliationem.

*De Grat.* §. 15.

XXXVI. Doctrina synodi, qua postquam praemisit: *Quando habebuntur signa non aequivoca amoris Dei dominantis in corde hominis, posse illum merito judicari dignum, qui admittatur ad participationem sanguinis Jesu Christi, quae fit in sacramentis*, subdit, *supposititias conversiones, quae fiunt per attri-*

*tionem nec efficaces esse solere, nec durabiles:* consequenter *pastorem animarum debere insistere signis non aequivocis caritatis dominantis, antequam admittat suos poenitentes ad sacramenta,* quae signa, ut deinde tradit (§. 17.) *pastor deducere poterit ex stabili cessatione a peccato, et fervore in operibus bonis,* quem insuper *fervorem caritatis* perhibet (*de poenit.* §. 10.) velut dispositionem, quae *debet praecedere absolutionem.*

Sic intellecta, ut non solum contritio imperfecta, quae passim attritionis nomine donatur, etiam quae juncta sit cum dilectione, qua homo incipit diligere Deum tanquam omnis justitiae fontem, nec modo contritio caritate formata, sed et fervor caritatis dominantis, et ille quidem diuturno experimento per fervorem in operibus bonis probatus, generaliter, et absolute requiratur, ut homo ad sacramenta, et speciatim poenitentes ad absolutionis beneficium admittantur,

Falsa, temeraria, quietis animarum perturbativa, tutae, ac probatae in ecclesia praxi contraria, sacramenti efficaciae detrahens, et injuriosa.

## De auctoritate absolvendi.

*De Poenit.* §. 10, *n.* 6.

XXXVII. Doctrina synodi, quae de auctoritate absolvendi accepta per ordinationem enuntiat, *post institutionem dioecesium, et parochiarum conveniens esse, ut quisque judicium hoc exerceat super personas sibi subditas sive ratione territorii, sive jure quodam personali,* propterea quod *aliter confusio induceretur, et perturbatio;*

Quatenus post institutas dioeceses, et parochias enuntiat tantummodo, *conveniens esse ad praecavendam confusionem, ut absolvendi potestas exerceatur super subditos;* sic intellecta tanquam ad validum usum hujus potestatis non sit necessaria ordinaria, vel subdelegata illa jurisdictio, sine qua tridentinum declarat nullius momenti esse absolutionem a sacerdote prolatam,

Falsa, temeraria, perniciosa, tridentino contraria, et injuriosa, erronea.

*Ibid.* §. 11.

XXXVIII. Item doctrina, qua postquam synodus professa

est, *se non posse non admirari illam adeo venerabilem disciplinam antiquitatis*, *quae*, ut ait, *ad poenitentiam non ita facile*, *et forte nunquam eam admittebat*, *qui post primum peccatum*, *et primam reconciliationem relapsus esset in culpam*, subjungit, *per timorem perpetuae exclusionis a communione*, *et pace*, *etiam in articulo mortis magnum fraenum illis injectum iri*, *qui parum considerant malum peccati*, *et minus illud timent.*

Contraria can. 13 concilii Nicaeni I, decretali Innocentii I ad Exuperium tholos., tum et decretali Caelestini I ad episcopos Viennen. et Narbonen. provinciae, redolens pravitatem, in ea decretali sanctus pontifex exhorret.

## De peccatorum venialium confessione.

*De Poenit.* §. 12.

XXXIX. Declaratio synodi de peccatorum venialium confessione, quam optare se ait non tantopere frequentari, ne nimium contemptibiles reddantur ejusmodi confessiones,

Temeraria, permiciosa, sanctorum, ac piorum prexi a S. Conc. Trid. probatae contraria.

## De indulgentiis.

*De Poenit.* §. 16.

XL. Propositio asserens, *indulgentiam secundum suam praecisam notionem aliud non esse quam remissionem partis ejus poenitentiae*, *quae per canones statuta erat peccanti.*

Quasi indulgentia praeter nudam remissionem poenae canonicae non etiam valeat ad remissionem poenae temporalis pro peccatis actualibus debitae apud divinam justitiam,

Falsa, temeraria, Christi meritis injuriosa, dum in artic. 19. Lutheri damnata.

*Ibid.*

XLI. Item in eo quod subditur, *scholasticos suis subtilitatibus inflatos invexisse thesaurum male intellectum meritorum Christi*, *et sanctorum*, *et clarae notioni absolutionis a poena canonica substituisse confusam*, *et falsam applicationis meritorum*;

Quasi thesauri ecclesiae, unde papa dat indulgentias non sint merita Christi, et sanctorum,

Falsa, temeraria, Christi, et sanctorum meritis injuriosa, dudum in art. 17. Lutheri damnata.

*Ibid.*

XLII. Item in eo quod superaddit, *luctuosius adhuc esse quod chimeraea isthaec applicatio transferri volita sit in defunctos*,

Falsa, temeraria, piarum aurium offensiva, in romanos pontifices, et in praxim, et sensum universalis ecclesiae injuriosa, inducens in errorem haereticali nota in Petro de Osma confixum, iterum damnatum in art. 22. Lutheri.

*Ibid.*

XLIII. In eo demum quod impudentissime invehitur in tabellas indulgentiarum, altaria privilegiata etc.

Temeraria, piarum aurium offensiva, scandalosa, in summos pontifices, atque in praxim tota ecclesia frequentatam contumeliosa.

## De reservatione casuum.

*De Poenit.* §. 19.

XLIV. Propositio synodi asserens, *reservationem casuum nunc temporis aliud non esse quam improvidum ligamen pro inferioribus sacerdotibus, et sonum sensu vacuum pro poenitentibus assuetis non admodum curare hanc reservationem*,

Falsa, temerasia, male sonans, perniciosa, concilio tridentino contraria, superioris hierarchicae potestatis laesiva.

*Ibid.*

XLV. Item de spe quam ostendit fore; *ut reformato rituali, et ordine poenitentiae nullum amplius locum habiturae sint hujusmodi reservationes*;

Prout attenta generalitate verborum innuit per reformationem ritualis, et ordinis poenitentiae factam ab episcopo, vel synodo aboleri posse casus, quos tridentina synodus (Sess. 14, c. 7.) declarat pontifices Maximos potuisse pro suprema potestate sibi in universa ecclesia tradita peculiari suo judicio reservare,

Propositio falsa, temeraria, concilio tridentino, et summorum pontificum auctoritati derogans, et injuriosa.

## De censuris.

*De Poenit.* §§. 20, 22.

XLVI. Proposito asserens, *effectum ex communicationis exteriorem duntaxat esse, quia tantummodo natura sua excludit ab exteriore communicatione ecclesiae;*

Quasi excommunicatio non sit poena spiritualis, ligans in coelo, animas obligans,

Ex S. Aug. ep. 250, auxilio episcopo. tract. 50 in Johan. n. 12.

Falsa, perniciosa, in art. 23 Lutheri damnata, ad minus erronea.

§§. 21 e 23.

XLVII. Item quae tradit, necessarium esse juxta leges naturales, et Divinas, ut sive ad excommunicationem, sive ad suspensionem praecedere debeat examen personale, atque adeo sententias dictas *ipso facto*, non aliam vim habere, nisi seriae comminationis sine ullo actuali effectu,

Falsa, temeraria, perniciosa, ecclesiae potestati injuriosa, erronea.

§. 22.

XLVIII. Item quae pronuntiat, *inutilem, ac vanam esse formulam nonnullis abhinc saeculis inductam absolvendi generaliter ab excommunicationibns, in quas fidelis incidere potuisset,*

Falsa, temeraria, praxi ecclesiae injuriosa.

§. 24.

XLIX. Item quae damnat ut nullas, et invalidas *suspensiones ex informata conscientia*,

Falsa, perniciosa, in trid. injuriosa.

*Ibid.*

L. Item in eo quod insinuat soli episcopo fas non esse uti potestate; quam tamen ei defert tridentinum (Sess. 14. c. 1, de Ref.) suspensionis *ex informata conscientia* legitime infligendae,

Jurisdictionis praelatorum ecclesiae laesiva.

## De ordine.

*De Ordine* §. 4.

LI Doctrina synodi, quae perhibet, in promovendis ad

ordines hanc de more, et instituto veteris disciplinae rationem servari consuevisse, ut *si quis clericorum distinguebatur sanctitate vitae, et dignus aestimabantur, qui ad ordines sacros ascenderet, ille solitus erat promoveri ad diaconatum, vel sacerdotium, etiamsi inferiores ordines non suscepisset: neque tum talis ordinatio dicebatur per saltum, ut postea dictum est*;

§. 5.

LII. Item quae innuit non alium titulum ordinationum fuisse, quam deputationem ad aliquod speciale ministerium, qualis praescripta est in concilio Calcedonensi: subjungens (§. 6.), quamdiu ecclesia sese his principiis in delectu sacrorum ministrorum conformavit, ecclesiasticum ordinem, floruisse; verum beatos illos dies transiisse, novaque principia subinde introducta, quibus corrupta fuis disciplina in delectu ministrorum sanctuarii;

§. 7.

LIII. Item quod inter haec ipsa corruptionis principia requod recessum sit a vetere instituto, quo, ut ait (§. 3.), ecclesia insistens apostoli vestigiis neminem ad sacerdotium admittendum statuerat, nisi qui conservasset innocentiam baptismalem;

Quatenus innuit corruptam fuisse disciplinam per decreta, et instituta.

1. Sive quibus ordinationes per saltum vetitae sunt,

2. Sive quibus pro ecclesiarum necessitate, et commoditate probatae sunt ordinatione sine titulo specialis officii, velut speciatim a tridentino ordinatio ad titulum patrimonii: Salva obedientia, qua sic ordinati ecclesiarum necessitatibus deservire debent iis obeundis officiis, quibus pro loce, ac tempore ab episcopo admoti fuerint, quemadmodum ab apostolicis temporibus in primitiva ecclesia fieri consuevit,

3. Sive quibus jure canonico facta est criminum distinctio, quae delinquentes reddunt irregulares. Quasi per hanc distinctionem ecclesia recesserit a spiritu apostoli, non excludendo generaliter, et indistincte ab ecclesiastico ministerio omnes quoscunque, qui baptismalem innocentiam non conservassent,

Doctrina singulis suis partibus falsa, temeraria, ordinis pro ecclesiarum necessitate, et commoditate inducti perturbativa, in disciplinam per canones, et speciatim per tria decreta probatam injuriosa.

§. 13.

LIV. Item quae velut turpem abusum notat unquam praetendere elemosynam pro celebrandis missis, et sacramentis administrandis, sicuti et accipere quemlibet proventum dictum *stolae*, et generatim quodcumque stipendium et honorarium, quod suffragiorum, aut cujuslibet parochialis functionis occasione offerretur;

Quasi turpis abusus crimine notandi essent ministri ecclesiae, dum secundum receptum, et probatum ecclesiae morem, et institutum utuntur jure promulgato ab apostolo accipiendi temporalis ab his, quibus spiritualia ministrantur,

Falsa, temeraria, ecclesiastici, ac pastoralis juris laesiva, in ecclesiam, ejusque ministros injuriosa.

§. 14.

LV. Item qua vehementer optare se profitetur, ut aliqua ratio inveniretur minutuli cleri (quo nomine inferiorum ordinum clericos designat) a cathedralibus, et collegiatis submovendi, providendo aliter, nempe per probos, et provectioris aetatis laicos, congruo assignato stipendio, ministerio inserviendi missis, et aliis officiis velut acolythi. etc, ut olim, inquit, fieri solebat, quando ejus generis officia, non ad meram speciem pro majoribus ordinibus suscipiendis redacta erant;

Quatenus reprehendit institutum, quo cavetur, ut *minorum ordinum functiones per eos tantum praestentur, exerceanturve, qui in illis constituti, adscriptive sunt* (concil. prov. IV. Mediol.): idque ad mentem tridentini (Sess. 23. c. 17.), *ut sanctorum ordinum a diaconatu ad ostiariatum functiones ab apostolicis temporibus in ecclesia laudabiliter receptae, et in pluribus locis aliquandiu intermissae juxta sacros canones revocentur, nec ab haereticis tanquam otiosae traducantur*,

Suggestio temeraria, piarum aurium offensiva, ecclesiastici ministerii perturbativa, servandae, quoad fieri potest, in celebrandis mysteriis decentiae imminutiva, in minorum ordinum munera, et functiones, tum in disciplinam per canones, et speciatim per Trid. probatam injuriosa, favens haereticorum in eam conviciis, et calumniis.

§. 18.

LVI. Doctrina, quae statuit conveniens videri in impedimentis canonicis, quae proveniunt ex delictis in jure expres-

sis ullam unquam nec concedendam, nec admittendam esse dispensationem,

Aequitatis et moderationis canonicae a sacro concilio tridentino probatae laesiva, auctoritati, et juribus ecclesiae derogans.

*Ibid.* §. 22.

LVII. Praescriptio synodi, quae generaliter, et indiscriminatim velut abusum rejicit quamcumque dispensationem, ut plus quam unum residentiale beneficium uni, eidemque conferatur. Item in eo quod subjungit, certum sibi esse juxta ecclesiae spiritum plus quam uno beneficio tametsi simplici neminem frui posse,

Pro sua generalitate derogans moderationi tridentini Sess. 7, c. 5, et Sess. 24, c. 17.

## De sponsalibus, et matrimonio.

*Libell. memor. circa sponsalia etc.* §. 2.

LVIII. Propositio, quae statuit sponsalia, proprie dicta actum mere civilem continere, qui ad matrimonium celebrandum disponit, eademque civilium legum praescripto omnino subjare;

Quasi actus disponens ad sacramentum non subjaceat sub hac ratione juri ecclesiae,

Falsa, juris ecclesiae quoad effectus etiam e sponsalibus vi canonicarum sanctionum profluentes laesiva, disciplinae ab ecclesia constitutae derogans.

*De Matrim.* §§. 7. 11. 12.

LIX. Doctrina synodi asserens, *ad supremam civilem potestatem duntaxat originarie spectare contractui matrimonii apponere impedimenta ejus generis, quae ipsum nullum reddunt, dicunturque dirimentia*, quod *jus originarium* praeterea dicitur cum *jure dispensandi essentialiter connexum*, subjungens, *supposito assensu, vel conniventia principum potuisse ecclesiam juste constituere impedimenta dirimentia ipsum contractum matrimonii*;

Quasi ecclesia non semper potuerit, ac possit in christianorum matrimoniis jure proprio impedimenta constituere, quae matrimonium non solum impediant, sed et nullum reddant quoad vinculum, quibus christiani obstricti teneantur etiam in terris infidelium, in eisdemque dispensare,

Canonum 3. 4. 9. 12. Sess. 24. concil. trid. eversiva, haeretica.

*Cit. Libel. memor. circa sponsal.* §. 10.

LX. Item rogatio synodi ad potestatem civilem, ut *e numero impedimentorum tollat cognationem spiritualem, atque illud quod dicitur publicae honestatis, quorum origo reperitur collectione Justiniani*, tum ut *restringat impedimentum affinitatis, et cognationis ex quacumque licita, aut illicita conjunctione provenientis ad quartum gradum juxta civilem computationem per lineam lateralem, et obliquam, ita tamen ut spes nulla relinquatur dispensationis obtinendae*;

Quatenus civili potestati jus attribuit sive abolendi, sive restringendi impedimenta ecclesiae auctoritate constituta, vel comprobata: item qua parte supponit ecclesiam per postatem civilem spoliari posse jure suo dispensandi super impedimentis ab ipsa constitutis, vel comprobatis,

Libertatis, ac potestatis ecclesiae subversiva, tridentino contraria, ex haereticali supra damnato principio profecta.

## De officiis, exercitationibus, institutionibus ad religiosum cultum pertinentibus.

### Et primum de adoranda humanitate Christi.

*De fide* §. 3.

LXI. Propositio, quae asserit, *adorare directe humanitatem Christi, magis vero aliquam ejus partem fore semper honorem divinum datum creatura*;

Quatenus per hoc verbum *directe* intendat reprobare adorationis cultum, quem fideles dirigunt ad humanitatem Christi, perinde ac si talis adoratio, qua humanitas, ipsaque caro vivifica Christi adoratur non quidem propter se, et tanquam nuda caro, sed prout unita divinitati, foret honor divinus impertitus creaturae, et non potius una, eademque adoratio, qua verbum incarnatum cum propria ipsius carne adoratur.

Ex concil. C. P. V. Gen. can.

Falsa, captiosa, pio, ac debito cultui humanitati Christi a fidelibus praestito, ac praestando detrahens, et injuriosa.

*De Orat.* §. 10.

LXII. Doctrina, quae devotionem erga sacratissimum cor Jesu rejicit inter devotiones, quas notat velut novas, erroneas, aut saltem periculosas;

Intellecta de hac devotione, qualis est ab apostolica sede probata,

Falsa, temeraria, perniciosa, piarum aurium offensiva, in apostolicam sedem injuriosa.

*De Orat.* §. 10. *Et append. n.* 32.

LXIII. Item in eo quod cultores cordis Jesu hoc etiam nomine arguit, quod non avertant sanctissimam carnem Christi, aut ejus partem aliquam, aut etiam humanitatem totam cum separatione, aut praecisione a divinitate adorari non posse cultu latriae;

Quasi fideles cor Jesu adorarent cum separatione, vel praecisione a divinitate, dum illud adorant, ut est cor Jesu, cor nempe personae verbi, cui inseparabiliter unitum est, ad eum modum, quo exangue corpus Christi in triduo mortis sine separatione, aut praecisione a divinitate adorabile fuit in sepulchro,

Captiosa, in fideles cordis Christi cultores injuriosa.

## De ordine praescripto in piis exercitationibus obeundis.

*De Orat.* §. 14. *append. n.* 34.

LXIV. Doctrina, quae velut superstitiosam universe notat *quamcumque efficaciam, quae ponatur in determinato numero precum, et piarum salutationum;*

Tamquam superstitiosa censenda esset efficacia, quae sumitur non ex numero in se spectato, sed ex praescripto ecclesiae certum numerum precum, vel externarum actionum praefinientis pro indulgentiis consequendis, pro adimplendis poenitentiis, et generatim pro sacro, et religioso cultu rite, et ex ordine peragendo,

Falsa, temeraria, scandalosa, perniciosa, pietati fidelium injuriosa, ecclesiae auctoritati derogans, erronea.

*De Poenit.* §. 10.

LXV. Propositio enuntians, *irregularem strepitum novarum institutionum, quae dictae sunt exercitia, vel missione . . . . forte*

*nunquam, aut saltem perraro eo pertingere, ut absolutam conversionem operentur, et exteriores illos commotionis actus, qui apparuere, nil aliud fuisse, quam transeuntia naturali concussionis fulgura,*

Temeraria, male sonans, perniciosa, mori pie, salutariter per ecclesiam frequentato, et in verbo Dei fundato injuriosa.

## De modo jungendae vocis populi cum voce ecclesiae in precibus publicis.

*De Orat.* §. 24.

LXVI. Propositio asserens, *fare contra apostolicam praxim, et Dei consilia, nisi populo faciliores viae pararentur vocem suam jungendi cum voce totius ecclesiae;*

Intellecta de usu vulgaris linguae in liturgicas preces inducendae,

Falsa, temeraria, ordinis pro mysteriorum celebratione praescripti perturbativa, plurium malorum facile productrix.

## De lectione Sacrae Scripturae.

*Ex nota in fine decr. de Gratia.*

LXVII. Doctrina perhibens a lectione sacrarum scripturarum *nonnisi veram impotentiam excusare*, subjungens ultro se prodere obscurationem, quae ex hujusce praecepti neglectu orta est super primarias veritates religionis,

Falsa, temeraria, quietis animarum perturbativa, alias in Quesnellio damnata.

## De proscriptis libris in ecclesia publice legendis.

*De Orat.* §. 29.

LXVIII. Laudatio, qua summopere synodus commendat Quesnellii commentationes in novum testamentum, aliaque aliorum quesnellianis erroribus faventium opera, licet proscripta, eademque parochis proponit, ut ea tanquam solidis religionis principiis referta in suis quisque paroeciis populo post reliquas functiones perlegant,

Falsa, scandolosa, temeraria, seditiosa, ecclesiae injuriosa schisma fovens, et haeresim.

## De Sacris Imaginibus.

*De Orat.* §. 17.

LXIX. Praescriptio, quae generaliter, et indistincte iter imagines ab ecclesia auferendas, velut rudibus erroris occasionem praebentes, notat imagines Trinitatis incomprehensibilis,

Propter sui generalitatem temeraria, ac pio per ecclesiam frequentato mori contraria, quasi nullae extent imagines sanctissimae Trinitatis communiter approbatae, ac tuto permittendae.

Ex Brevi *Sollicitudini nostrae* Benedicti XIV, an. 1745.

LXX. Item doctrina, et praescriptio generatim reprobans omnem specialem cultum, quem alicui speciatim imagini solent fideles impendere, et ad ipsam potius quam ad aliam confugere.

Temeraria, perniciosa, pio per ecclesiam frequentato mori, tum et illi providentiae ordini injuriosa, quo *ita Deus ne in omnibus memoriis sanctorum ista fieri voluit, qui dividit propria unicuique prout vult.*

Ex S. Aug. ep. 78. clero, senioribus, et universae plebi ecclesiae Hipponen.

LXXI. Item quae vetat ne imagines praesertim B. Virginis ullis titulis distinguantur praeterquam denominationibus, quae sint analogae Mysteriis, de quibus in Sacra Scriptura expressa fit mentio;

Quasi nec adscribi possent imaginibus piae aliae denominationes, quas vel in ipsismet publicis precibus ecclesia probat, et commendat,

Temeraria, piarum aurium offensiva, venerationi B. praesertim Virgini debitae injuriosa.

LXXII. Item quae velut abusum extirpati vult morem, quo velatae asservantur certae imagines,

Temeraria, frequentato in ecclesia, et ad fidelium pietatem fovendam inducto mori contraria.

## De Festis.

*Libell. Memorial. pro fest. reform.* §. 3.

LXXIII. Propositio enuntians novorum festorum institutionem ex neglectu in veteribus observandis, et ex falsis notionibus naturae, et finis earumdem solemnitatum originem duxisse,

Falsa, temeraria, scandolosa, ecclesia injuriosa, favens haereticorum in dies festos per ecclesiam celebratos conviciis.

*Ibid.* §. 8.

LXXIV. Deliberatio synodi de transferendis in diem dominicum festis per annum institutis: idque pro jure, quod persuasum sibi esse ait episcopo competere super disciplinam ecclesiasticam in ordine ad res mere spirituales; ideoque et praeceptum missae audiendae abrogandi diebus, in quibus ex pristina ecclesiae lege viget etiamnum id praeceptum: tum etiam in eo, quod supperaddit de transferendis in adventum episcopali auctoritate jejuniis per annum ex ecclesiae praecepto servandis.

Quatenus adstruit episcopo fas esse jure proprio transferre dies ab ecclesia praescriptos pro festis, jejuniisve celebrandis: aut indictum missae audiendae praeceptum abrogare,

Propositio falsa, juris conciliorum generalium, et summorum pontificum laesiva, scandalosa, schismati favens.

## De juramentis.

*Libell. Memorial. pro Juram. reform.* §. 5.

LXXV. Doctrina, quae perhibet beatis temporibus nascentis ecclesiae juramenta visa esse a documentis divini praeceptoris, atque ab aurea evangelica simplicitate adeo aliena, ut *ipsummet jurare sine extrema, et ineluctabili necessitate reputatus fuisset actus irreligiosus, homine christiano indignus.* Insuper *continuatam patrum seriem demonstare juramenta communi sensu pro vetitis habita fuisse.* Indeque progreditur ad improbanda juramenta, quae curia ecclesiastica, jurisprudentiae feudalis, ut ait, normam secuta in investituris, et in sacris ipsis episcoporum ordinationibus adoptavit: statuitque

adeo implorandam a saeculari potestate legem pro abolendis juramentis, quae in curiis etiam ecclesiasticis exiguntur pro suscipiendis muniis, et officiis, et generatim pro omni actu curiali,

Falsa, ecclesiae injuriosa, juris ecclesiastici laesiva, disciplinae per canones inductae, et probatae subversiva.

## De collationibus ecclesiasticis.

*De collat. ecclesiast.* §. 1.

LXXVI. Insectatio, qua synodus scholasticam exagitat, velut eam, *quae viam aperuit inveniendis novis, et inter se discordantibus systematibus, quoad veritates majoris pretii, ac demum adduxit ad probabilismum, et laxismum.*

Quatenus in scholasticam rejicit privatorum vitia, qui abuti ea potuerunt, aut abusi sunt,

Falsa, temeraria, in sanctissimos viros, et doctores, qui magno catholicae religionis bono scholasticam excoluere, injuriosa, favens infestis in eam haereticorum conviciis.

*Ibid.*

LXXVII. Item in eo quod subdit, *mutationem formae regiminis ecclesiastici, qua factum est, ut ministri ecclesiae in oblivionem venirent suorum jurium, quae simul sunt eorum obligationes, eo demum rem adduxisse, ut obliterari faceret primitivas notiones ministerii ecclesiastici, et sollicitudinis pastoralis.*

Quasi per mutationem regiminis congruentem disciplinae in ecclesia constitutae, et probatae obliterari unquam potuerit, et amitti primitiva notio ecclesiastici ministerii, pastoralisve sollicitudinis,

Propositio falsa, temeraria, erronea.

§. 4.

LXXVIII. Praescriptio synodi de ordine rerum tractandarum in collationibus, qua posteaquam praemisit, *in quolibet articulo distinguendum id quod pertinet ad fidem, et ad essentiam religionis ab eo quod est proprium disciplinae*, subjungit, *in hac ipsa* ( disciplina ) *distinguendum quod est, necessarium, aut utile ad retinendos in spiritu fideles ab eo quod est inutile, aut onerosius, quam libertas filiorum novi foederis patiatur, magis vero ab eo, quod est pericolosum aut noxium, utpote inducens ad superstitionem, et materialismum;*

Quatenus pro generalitate verborum comprehendat, et praescripto examini subjiciat etiam disciplinam ab ecclesia constitutam, et probatam, quasi ecclesia, quae spiritu Dei regitur, disciplinam constituere posset non solum inutilem, et onerosiorem, quam libertas christiana patiatur, sed et periculosam, noxiam, inducentem in superstitionem, et materialismum,

Falsa, temeraria, scandalosa, perniciosa, piarum aurium offensiva, ecclesiae, ac spiritui Dei, quo ipsa regitur, injuriosa, ad minus erronea.

## Convicia adversus aliquas sententias in scholis catholicis usque adhuc agitatas.

*Orat. ad synod.* §. 2.

LXXIX. Assertio, quae conviciis, et contumeliis insectatur sententias in scholis catholicis agitatas, et de quibus apostolica sedes nil adhuc definiendum, aut pronunciandum censuit,

Falsa, temeraria, in scholas catholicas injuriosa, debitae apostolicis constitutionibus obedientiae derogans.

## De tribus regulis fundamenti loco a synodo positis pro reform. Regularium.

*Libell. memorial. pro reform. regularium* §. 9.

LXXX. Regula 1, quae statuit universe, et indiscriminatim *statum regularem, aut monasticum natura sua componi non posse cum animarum cura, cumque vitae pastoralis muneribus, nec adeo in partem venire posse ecclesiasticae hierarchiae, quin ex adverso pugnet cum ipsiusmet vitae monasticae principiis*,

Falsa, perniciosa, in sanctissimos ecclesiae patres, et praesules, qui regularis vitae instituta cum clericalis ordinis muneribus consociarunt, injuriosa, pio, vetusto, probato ecclesiae mori, summorumque pontificum sanctionibus contraria: *Quasi monachi quos morum gravitas, et vitae, ac fidei institutio sancta commendat*; non rite, nec modo sine religionis offensione, sed et cum multa utilitate ecclesia *Clericorum officiis aggregentur.*

Ex S. Siricio epist. decret. ad Himerium Tarracon. c. 13.

LXXXI. Item in eo quod subjungit, sanctos Thomam, et Bonaventuram sic in tuendis adversus summos homines mendicantium institutis versatos esse, ut in eorum defensionibus minor aestus, accuratio major desideranda fuisset,

Scandalosa, in sanctissimos doctores injuriosa, impiis damnatorum auctorum contumeliis favens.

LXXXII. Regula 2. *Multiplicationem ordinum: ac diversitatem naturaliter inferre perturbationem, et confusionem.* Item in eo quod praemittit §. 4. *regularium fundatores*, qui post monastica instituta prodierunt, *ordines supraddentes ordinibus, reformationes reformationibus nihil aliud effecisse, quam primariam mali causam magis magisque dilatare;*

Intellecta de ordinibus, et institutis a sancta sede probatis, quasi distincta piorum munerum varietas, quibus distincti ordines addicti sunt, natura sua perturbationem, et confusionem parere debeat,

Falsa, calumniosa, in sanctos fundatores, eorumque fideles alumnos, tum et in ipsos summos pontifices injuriosa.

LXXXIII. Regula 3, qua postquam praemisit, *parvum corpus degens intra civilem societatem, quin fere sit pars ejusdem, parvamque monarchiam figit in statu semper esse periculosum,* subinde hoc nomine criminatur privata monasteria, communis instituti vinculo sub uno praesertim capite consociata, velut speciales totidem monarchias civili reipublicae periculosas, et noxias,

Falsa, temeraria, regularibus institutis a sancta sede ad religionis profectum approbatis injuriosa, favens haereticorum in eadem instituta insectationibus, et caluniis.

## De systemate, seu ordinationum complexione ducta ex allatis regulis, et octo sequentibus articulis comprehensa pro reformatione regularium.

§. 10.

LXXXIV. Art. 1. *De uno duntaxat ordine in ecclesia retinendo, ac de seligenda prae ceteris regula sancti Benedicti, cum ob sui praestantiam, tum ob praeclara illius ordinis merita: sic tamen ut in his, quae forte occurrent temporum conditioni minus congrua, instituta vitae ratio apud portum re-*

*gium lucem praeferat ad explorandum quid addere, quid detrahere conveniat.*

2. *Ne compotes fiant ecclesiasticae hierarchiae, qui se huic ordini adjunxerint, nec ad sacros ordines promoveantur, praeterquam ad summum unus, vel duo, initiandi tanquem curati, vel capellani monasterii, reliquis in simplici laicorum ordine remanentibus.*

3. *Unum tantum in unaquaque civitate admittendum monasterium; idque extra moenia civitatis in locis abditioribus, et remotioribus collocandum.*

4. *Inter occupationes vitae monasticae pars sua labori manuum inviolate servanda, relicto tamen congruo tempore psalmodiae impendendo, aut etiam, si cui libuerit, litterarum studio. Psalmodia deberet esse moderata, quia nimia ejus prolixitas parit praecipitantiam, molestiam, evagationem. Quo plus auctae sunt psalmodiae, orationes, preces, tantumdem peraequa proportione omni tempore imminutus fervor est, sanctitasque regularium.*

5. *Nulla foret admittenda distinctio monachos inter sive choro, sive ministeriis addictos; inaequalitas isthaec gravissimus omni tempore lites excitavit, ac discordias, et a communitatibus regularium spiritum caritatis expulit.*

6. *Votum perpetuae stabilitatis nunquam tolerandam. Non illud norant veteres monachi, qui tamen ecclesiae consolatio, et christianismi ornamentum extiterunt. Vota castitatis, paupertatis, et obedientiae non admittentur instar communis, et stabilis regulae. Si quis ea vota, aut omnia, aut aliqua facere voluerit, consilium, et veniam ab episcopo postulabit, qui tamen nunquam permittet, ut perpetua sint, nec anni fines excedent. Tantummodo facultas dabitur ea renovandi sub iisdem conditionibus.*

7. *Omnem episcopus habebit inspectionem in eorum vitam, studia, progressum in pietate. Ad ipsum pertinebit monachos admittere, et expellere, semper tamen accepto contubernalium consilio.*

8. *Regulares ordinum, qui adhuc remanent, licet sacerdotes in hoc monasterium admitti etiam possent, modo in silentio, et solitudine propriae sanctificationi vacare cuperent: quo casu dispensationi locus fieret in generali regula num. 2, statuta, sic tamen ne vitae institutionem sequantur ab aliis discrepantem, adeo ut non plus quam una, aut ad summum duae in*

*diem missae celebrentur, satisque ceteris sacerdotibus esse debeat una cum communitate concelebrare.*

Item pro reformatione monialium.

§. 11.

*Vota perpetua usque ad annum 40, aut 45, non admittenda. Moniales solidis exercitationibus, specjatim labori addicendae. A carnali spiritualitate, qua pleraeque distinentur, avocandae: Expendendum, utrum, quod ad ipsas attinet, satius foret monasterium in civitate relinqui.*

Systema vigentis, atque jam antiquitus probatae, ac receptae disciplinae subversivum, perniciosum, constitutionibus apostolicis, et plurium conciliorum etiam generalium, tum specialim tridentini sanctionibus oppositum, et injuriosum, favens haereticorum in monastica vota, et regularia instituta stabiliori consiliorum evangelicorum professioni addicta conviciis, et calumniis.

## De nationali concilio convocando.

*Libell. memorial. pro convoc. concil. national.* § 1.

LXXXV. Propositio enuntians qualemcumque cognitionem ecclesiasticae historiae sufficere, ut fateri quisque debeat convocationem concilii nationalis unam esse ex viis canonicis, qua finiantur in ecclesia respectivarum nationum controversiae spectantes ad religionem;

Sic intellecta, ut controversia ad fidem, et mores spectantes in ecclesia quacumque subortae, per nationale concilium irrefragabili judicio finiri valeant: quasi innerantia in fidei, et morum quaestionibus nationali concilio competeret.

### Schismatica, haeretica.

Mandamus igitur omnibus utriusque sexus Christi fidelibus, ne de dictis propositionibus, et doctrinis sentire, docere, praedicare peaesumant, contra quam in hac nostra constitutione declaratur, ita ut quicumque illas, vel earum aliquam conjunctim, vel divisim docuerit, defenderit, ediderit, aut de eis etiam disputando publice, vel privatim tractaverit, nisi forsitan impugnando, ecclesiasticis censuris, aliisque con-

tra similia perpetrantes a jure statutis poenis, ipso facto, absque alia declaratione subjaceat.

Ceterum per hanc expressam praefatarum propositionum, et doctrinarum reprobationem, alia in eodem libro contenta nullatenus approbare intendimus, cum praesertim in eo complures deprehensae fuerint propositiones, et doctrinae sive illis, quae supra damnatae sunt, affines, sive quae communis ac probatae cum doctrinae, et disciplinae temerarium contemptum, tum maxime infensum in romanos pontifices, et apostolicam sedem animum praeseferunt.

Duo vero speciatim notanda censemus; quae de augustissimo sanctissimae Trinitatis mysterio, §. 2, decreti de fide, si non pravo animo, imprudentius certe synodo exciderunt, quae facile rudes praesertim et incautos in fraudem impellere valeant. Primum, dum posteaquam rite praemisit Deum in suo esse unum, et simplicissimum permanere, continuo subjungens, ipsum Deum in tribus personis distingui, perperam discedit a communi, et probata in Christianae doctrinae institutionibus formula, qua Deus unus quidem in tribus personis distinctis dicitur, non in tribus personis distinctus: cujus formulae commutatione hoc vi verborum subrepit erroris periculum, ut essentia Divina distincta in personis putetur, quam fides catholica sic unam in personis distinctis confitetur, ut eam simul profiteatur in se prorsus indistinctam.

Alterum, quod de ipsismet tribus divinis personis tradit, eas secundum earum proprietates personales, et incommunicabiles exactius loquendo exprimi, seu appelari patrem, verbum, et Spiritum Sanctum, quasi minus propria, et exacta foret appellatio filii tot Scripturae locis consecrata, voce ipsa patris e coelis, et e nube delapsa, tum formula Baptismi a Christo praescripta, tum et praeclara illa confessione; qua beatus ab ipsomet Christo Petrus est pronuntiatus; ac non potius retinendum esset quod edoctus ab Augustino Angelicus praeceptor (1) vicissim ipse docuit *in nomine verbi eamdem proprietatem importari, quae in nomine filii*, dicente nimirum Augustino (2), *eo dicitur verbum, quo filius.*

Neque silentio praeterenda insignis ea, fraudis plena synodi temeritas, quae pridem improbatam ab apostolica sede

(1) S. Th. 1 P. q. 34, art. 2 e 3.
(2) Aug. de Trinit. l. 7, c. 2.

conventus gallicani declarationem, an. 1682, ausa sit non amplissimis modo laudibus exornare, sed quo majorem illi auctoritatem conciliaret, eam in decretum *de fide* inscriptum insidiose includere, articulos in illa contentos palam adoptare, et quae sparsim per hoc ipsum decretum tradita sunt, horum articulorum publica, et solemni professione obsignare. Quo sane non solum gravior longe se nobis offert de synodo, quam praedecessoribus nostris fuerit de Comitiis illis expostulandi ratio, sed et ipsimet gallicanae ecclesiae non levis injuria irrogatur, quam dignam synodus existimaverit, cujus auctoritas in patrocinium vocaretur errorum, quibus illud est contaminatum decretum.

Quamobrem quae acta conventus gallicani, mox ut prodierunt praedecessor noster Ven. Innocentius XI per litteras in forma Brevis, die 11 aprilis an. 1682, post autem expresius Alexander VIII. Constit. *Inter multiplices* die 4. Augusti an. 1690, pro apostolici sui numeris ratione improbarunt, resciderunt, nulla, et irrita declararunt, multo fortius exigit a nobis pastoralis sollicitudo recentem horum factam in synodo tot vitiis affetam adoptionem, velut temerariam, scandalosam, ac praesertim post edita praedecessorum nostrorum decreta, huic apostolicae sedi summopere injuriosam reprobare, ac damnare, prout eam praesenti hac nostra constitutione reprobamus, et damnamus, ac pro reprobata, et damnata haberi volumus.

Ad id genus fraudis pertinet, quod synodus in hoc ipso decreto de fide quamplures articulos complexa, quos lovaniensis facultatis theologi ad Innocentii XI judicium detulerunt, tum et alios duodecim a card. de Noailles Benedicto XIII oblatos, non dubitaverit ex reprobato secundo ultrajectensi concilio vanum, vetusque commentum exsuscitare, temereque his verbis jactare in vulgus, nempe universae europae notissimum esse, eos articulos Romae severissimo examini subjectos fuisse, et non solum a qualicumque censura immunes exiisse, sed etiam a laudatis romanis pontificibus fuisse commendatos: cujus tamen assertae commendationis non modo nullum extat authenticum documentum, quin potius eidem refragantur acta examinis, quae in nostrae supremae inquisitionis tabulis asservantur, e quibus id tantum apparet, nullum super iis prolatum fuisse judicium.

Hisce propterea de causis librum hunc ipsum, cui titu-

lus — *Atti, e decreti del concilio diocesano di Pistoja dell' anno MDCCLXXXVI. — In Pistoja per atto Bracali stampatore vescovile, con approvazione*, — sive praemisso, sive quovis alios titulo inscriptum, ubicumque, et quocumque idiomate, quavis editione, aut versione hactenus impressum, aut imprimendum, auctoritate apostolica tenore praesentium prohibemus, et damnamus, quemadmodum etiam alios omnes libros in ejus, sive ejus doctrinae defensionem, tam scripto, quam typis forsan jam editos, seu, quod Deus avertat, edendos, eorumque lectionem, descriptionem, retentionem, et usum omnibus, et singulis christifidelibus sub poena excommunicationis per contrafacientes ipso facto incurrendae, prohibemus pariter, et interdicimus.

Praecipimus insuper venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis, et episcopis, aliisque locorum ordinariis, nec non haereticae pravitatis inquisitoribus, ut contradictores, et rebelles quoscumque per censuras, et poenas praefatas, aliasque juris, et facti remedia, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, brachii saecularis auxilio, omnino coerceant, et compellant.

Volumus autem, ut earumdem praesentium transumptis, etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem fides prorsus adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae declarationis, damnationis, mandati, prohitionis, et interdictionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri, et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctam Mariam majorem anno Incarnationis Dominicae, millesimo septingentesimo nonagesimo quarto, quinto calendas septembris, pontificatus nostri anno vigesimo. Dat. die 28. Aug. 1794.

Ph. Card. Prodatarius. R. Card. Braschius de Honestis.

# VISA

De Curia J. Manassaei.

Loco ✠ Plumbi.

F. Lavizzarius.

*Registrata in secretaria Brevium.*

*Anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi millesimo septingentesimo nonagesimo quarto, indictione duodecima, die vero trigesima primo Augusti, pontificatus sanctissimi in Christo Patris et Domini Nostri Domini PII Divina providentia PAPAE SEXTI Anno vegesimo supradictae litterae apostolicae affixae, et publicatae fuerunt ad valvas basilicae lateranen., et principis apostolorum, cancellariae apostolicae, curiae generalis in monte Citatorio, in Acie Campi Florae, ac in aliis locis solitis, et consuetis urbis per me Joannem Renzoni apostolicum cursorem.*

Felix Castellacci magister cursorum.

ALLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

# PAPA PIO VII.

## BEATISSIMO PADRE

*Un lavoro intrapreso sotto i venerandi auspicj, e sovrani ordini dell' eternamente gloriosa memoria di* Pio VI. *sembra chiamare chi n' ebbe l' onorevole incarico a farne la devota rispettosa offerta al sacro erede prescelto da Dio a perpetuarne insieme col nome la memoria delle sublimi virtù di lui nell' esercizio del supremo apostolico ministero. Non mi sono però dissimulato,* Padre Beatissimo, *quanto poco adorno sia quest' opuscolo di quelle doti, che pur si richiederebbono per aspirare all' onore di comparire fregiato dell' Augusto vostro nome. Ma in questa mia troppo giusta diffidenza non ha tardato a confortarmi la singolare umanità vostra, e quello spirito di mansuetudine, che qual proprio carattere di Cristo, non mai più luminoso risplende che nel vicario di lui in terra nell' accogliere con bontà ciò che sotto l' apparenze della bassezza si ributta con dispregio dall' orgoglio de' sapienti, e prudenti del secolo. Nella vostra esaltazione,* Beatissimo Padre, *si consola, ed esulta santa chiesa in rimirando le adorabili traccie della providenza nel condurre a sì fausto termine il deplorabile corso delle passate desolanti vicende; onde vie più apparisse come in luminoso segnale l' alta protezione che tiene Iddio del diletto suo gregge nel preparare il destinato momento, in cui* adimpleatur propitiatio, et benedictio.

*Questo felice adempimento ben giustamente dobbiamo noi coll' ajuto di Dio prometterci dal saggio governo di un pontefice, che formato da suoi teneri anni, a quell' antica illustre scuola di pietà, e di dottrina, onde per più secoli sorsero tanti splendidi luminari a reggere, illustrare, pacificare la chiesa ne' tempi anche più torbidi, veggiamo da Dio prescelto a rin-*

*novarne i gloriosi esempj. Io*, Beatissimo Padre, *pieno della più ossequiosa venerazione verso la sacra persona di* Vostra Santita', *comecchè conscio della mia insufficienza ad ogni altro riguardo, non cesserò almeno di porgere al trono dell' altissimo le mie umili preghiere in unione de più ferventi voti di tutta la cristianità per implorarne colla sovrabbondanza delle sue benedizioni sopra di lei la continuazione delle sue beneficenze sopra di noi; mentre prostrato con profondissimo rispetto al bacio de' santissimi piedi imploro la paterna sua apostolica benedizione.*

DI VOSTRA SANTITA'

*Umiliss. Divotiss. Obbedientissimo*
Servitore e Figlio
G. C. G.

# PREFAZIONE

Promulgata che fu sul fine di agosto 1794 la Dogmatica Costituzione *Auctorem Fidei* dalla santità del sommo pontefice Pio VI di gloriosa immortale memoria in riprovazione delle perniciose dottrine, e massime del famigerato sinodo di Pistoja, comunque se ne ragionasse fra gli aderenti al riprovato partito, udita ancora non si era voce di pubblica reclamazione da turbare la pacifica unanimità dell' ordine episcopale nell' aderire all' apostolico decreto, attestata non tanto, e solo dalla religiosa acquiescenza dei non reclamanti, quanto, e più ancora dall' espresse testimonianze di rispettabilissimi vescovi, anche delle primarie sedi sparse per le differenti provincie della cristianità; quando dal principio soltanto dell' anno 1798 cominciossi a susurrare di una formidabile impugnazione, che stavasi apparecchiata, e che da una non si sa qual tenebrosa macchia sbucò finalmente ( colla data in istampa del 1796 ( sotto il titolo di *Riflessioni in difesa di monsig. Scipione Ricci, e del suo sinodo di Pistoja sopra la Costituzione* Auctorem Fidei ec., in fine delle quali ha stimato l' apologista pubblicare i *Motivi dell' opposizione* fatta dal vescovo di Noli, premettendovi altre sue *Riflessioni preliminari* in commendazione de' medesimi, il tutto compreso in un medesimo volume.

Pervenutane la notizia, e giunta che ne fu anche alle mani ( non prima della metà del detto anno 1798 ) l' opera stessa, avendone spinto la curiosità a darle in mezzo ad altre indispensabili occupazioni una rapida scorsa, non potemmo in questo, tuttochè leggerissimo saggio, non ammirare la prodigiosa fecondità della vena dell' autore ( apologista insieme, ed editore dei *Motivi* dell' opponente vescovo) nel profluvio di quelle tante, e sì variate forme d' invettive, che a larga mano profonde sopra que' disgraziati curiali romani, ch' ei fa autori dell' odiata bolla.

Non però ebbe forza questo minaccioso apparato di atterrirci; sendone paruto di ravvisare in quel torbido sfogo di mal umore un non so che di somigliante all'impetuoso fragore di quegli artifiziati razzi, che da atra accesa polve sospinti si slanciano in alto come ad assaltare le stelle, e fatto un subitaneo scoppio si risolvono in fumo, altro di se non lasciando che fetore, e vil borra, che tosto ricade in terra da calpestarsi sotto i piedi. Che però lungi dal rimanerne sbigottiti vi trovammo anzi motivo di conforto per chi sia in grado, e voglia quando che sia prendersi la briga di analizzare quelle prime accennate *Riflessioni sopra la Bolla.* Imperocchè lasciate in disparte le invettive, cui basta replicare in due parole con Sant' Agostino ( *l.* 3. *oper. imperf. N.* 171 ): *Convicia sunt ista, nec urbana, sed vana*; ben poco rimarrà di che si abbia da tener conto per prevenire, o dileguare ogni sinistra impressione, che in animi leggieri, incauti, e poco instrutti potesse far per avventura un patente infedele travisamento nell' appresentare le dottrine della Bolla, ed una perpetua serie di sofistici cavilli nell' oppugnarle.

Sia pure distintivo carattere dell' eroica carità, che qual proprio privativo vanto, e retaggio si arroga il partito quello zelo pieno di amarezza, e di livore, con cui non finiscono d' inveire contro chi sede nella cattedra di Pietro, e contro tutti coloro, che aderenti al centro dell' unità si fanno pregio di venerare nelle dogmatiche decisioni de' romani pontefici la voce di Pietro parlante per bocca de' suoi successori: che noi per l'opposto non cesseremo di pregare il Signore a non voler permettere, che vinti da passione di risentimento soccombiamo alla tentazione di opporre ingiurie ad ingiurie, ma che coll' ajuto della possentissima sua grazia, che non manca mai a chi l' invoca di cuore, fermi ci tenga, e costanti nell' esercizio di quella evangelica carità, che ne ha Cristo insegnata e colla dottrina, *Benedicite maledicentibus vos*, e coll' esempio, *Qui cum malediceretur, non maledicebat*; onde lungi da lasciarci vincere dal male, procuriamo di vincere *in bono malum.* E tanto sia detto preventivamente riguardo alle *Riflessioni in difesa di monsignor Ricci, e del suo sinodo.*

Quanto poi alli *Motivi dell' opposizione* di monsignore di Noli, de' quali riserviamo l' esame alla seconda parte, e che sono il principale oggetto, ed il più interessante di questa

disamina, d'uopo è di avvertire, che sebbene furono questi diretti dal prelato, ed assoggettati alla privata ispezione di politico magistrato, non però tardarono di molto a rendersi noti per via di copie, che s'intesero girare manoscritte per le mani. E d'allora fummo ( per sovrano gradimento con somma clemenza dimostratone dal defunto Santo Padre) eccitati a radunare materiali da somministrarne opportune avvertenze, qualunque volta venissero a pubblicarsi colle stampe. Ora essendosi ciò eseguito dall' editore anonimo nel fine delle sue *Riflessioni sopra la Bolla*, ci siamo trovati nell' impegno di ripigliare l' incominciato lavoro per metterlo in ordine, ed ampliarlo a seconda di quanto ci è paruto richiedersi dalla serie delle opposizioni, onde rilevarne l' insussistenza, e fare anzi chiaramente apparire, che quanto si oppone alla Bolla, tutto ricade in aperta opposizione alla perpetua costante tradizione de' nostri maggiori. Nel che fare, lungi dal conformarci al contegno tenuto dall' opponente prelato, ci siamo imposta la legge di costante mantenere verso la persona di Lui la venerazione dovuta al sacro suo carattere, come pure all' inclito ordine, di cui ha vestito, e veste tuttavia le rispettabili divise.

Ella è bensì cosa degna in vero di amaro pianto, non che di stupore, che in sì gran numero di pii, dotti, zelanti prelati, che con tanto decoro sostengono per ogni dove la dignità del ceto episcopale, non abbia egli avuto ribrezzo di solo contrapporsi all' autorevole unanimità de' venerabili suoi confratelli uniti di comunione, che val' a dire, come spiega il ch. Bossuet, *in società di fede* col successore di Pietro, sedente nella cattedra *radice*, e *matrice* ( *S. Cipr.* ) di tutte le chiese, sorgente, e vincolo dell' unità. Il che però non fia meraviglia, qualora si volga lo sguardo a quella stessa cotanto celebre Decretale del gran San Leone *ad Flavianum Constantinopolitanum*, cui, tuttochè ricevuta, e prima anche del concilio di Calcedonia sottoscritta con sì solenni dimostrazioni di ossequio da' vescovi dell' Oriente, e tra gli Occidentali segnatamente, acclamata qual simbolo di fede dai PP. Gallicani, non tralasciò lo spirito dell' errore di suscitare oppositori, contro a' quali un' insigne vescovo e dottore affricano Vigilio di Tapsa si credè in dovere d'imprenderne una poderosa difesa nel suo opuscolo intitolato, *Defensio S. Leonis papae*, ove dato un cenno delle opposizioni degli av-

versarii, soggiunge: *Quae quoniam simplicioribus quibusque nonnullum videntur dubietatis scrupulum excitare, iccirco ea hortatu sanctorum fratrum in adjutorio Domini Dei nostri consideranda, et refutanda suscepi.* Tale è pure il nostro intento in questo lavoro, e speriamo anche *in adjutorio Domini*, che la bontà della causa supplirà alla scarsezza de' nostri talenti.

E per procedere il più ordinatamente, che per noi si possa, avendo l'editore de' *Motivi* stimato fare ad essi precedere un preambolo di *Riflessioni preliminari*, così anche a noi paruta è cosa ragionevole il cominciar dal premettere alla discussione di essi *Motivi* un corrispettivo corso di *preliminari animadversioni*, dirette a cautelare i leggitori contro l'ingannevole artifizio, con cui si studia l'apologista editore di coprire sotto mentiti cólori la deformità delle dottrine sparse ne' *Motivi* prodotti in iscritto dal prelato, e da esso editore pubblicati colle stampe. Quindi abbiamo creduto potersi acconciamente dividere in due parti la tessitura di questa nostra disamina; l'una preambola opposta alle *preliminari Riflessioni* dell'E., l'altra, in cui allargandoci alquanto di più, ci prendiamo di proposito a discutere i motivi, per li quali ha creduto monsignore potere giustificare la sua quanto *solitaria*, altrettanto strana, e odiosa opposizione ad un dogmatico decreto emanato dalla cattedra principale, opposta già da S. Ireneo quale scudo inespugnabile a tutte le eresie nate, e da nascere, siccome quella, in cui fu dai SS. Apostoli profusa la pienezza della tradizione, affinchè per la successione de' suoi pontefici si propagasse, ed illibata si mantenesse in tutte l'altre successioni l'unità della dottrina.

A dileguare poi la sorpresa, o anche il sospetto, che potesse in taluno destarsi, che la tardanza, nel rintuzzare con pubblica risposta le oltraggiose jattanze degli oppositori, proceduta sia dalla forza delle obbiezioni, e dalla difficoltà di rispondere, fia bene che si sappia, che queste due parti dell'esame, che ora si producono al pubblico, dopo esser di già passate da più mesi addietro sotto gli occhi di rispettabili personaggi, erano in punto di esser consegnate alle stampe, quando insorsero quelle pur troppo notorie turbolenze, che ne frastornarono la progettata edizione; e ne ritardarono il proseguimento del disegno, che ci siamo proposti, se tanto ne rimarrà di tempo, e di ozio, di opporre alla serie delle *Riflessioni* dell'autore in difesa del sinodo di

Pistoja una serie di documenti estratti da tutto il corso della tradizione (1), che bastino per se stessi a mettere in chiara vista l'enorme abuso, ch' ei fa delle più sacre venerande autorità per torcerle a'suoi depravati sensi. Del che però non abbiamo trascurato di dare preventivamente un succinto saggio nella seconda parte relativamente ad alcune proposizioni del sinodo, rammentate da monsignor di Noli ne'suoi *Motivi*, coll'occasione, che dovendo ribattere le opposizioni di lui, ci si è presentata ovvia l'opportunità di unirvi la confutazione delle cavillose *Riflessioni* del suo apologista.

E qui ne permetta il benigno leggitore di soggiungere, come in una lettura, che si fece di questa nostra operetta fra persone confidenti, parve a taluno che troppo frequente ricorresse la ripetizione di certe avvertenze, benchè adattate a luoghi, ove si replicano, ed anche variate nella forma, sotto cui si appresentano; come per esempio ove occorre mentovare *il ministero dell' insegnamento*, si ripete pressochè in ogni luogo in questi, o equivalenti termini, *affidato da Cristo alla visibile successione de' pastori legittimamente costituiti sotto la presidenza, ed autorità del sommo sacerdote*; sembrando che detto che sia una volta, ogni leggitore ne fa di leggieri l'applicazione ad ogni altro luogo, senza la noja di sentirselo espressamente replicare. Altri però fu d'avviso contrario sul riflesso, che chi prende un libro in mano non sempre si obbliga a volerlo scorrere di seguito da capo a fondo: vi ha chi si contenta di un'occhiata a que' capi, il cui tema in lui desta la curiosità di vedere come sono trattati: chi avendo interrotta la lettura non ha poi presente nel ripigliarla tuttociò ch' ei lesse davanti: motivi per cui parve a questi men conveniente il tralasciare in ogni passo, che occorre, ciò che possa servire di cautela, di rischiaramento, o di conferma. Che se in materie puramente letterarie neppure si sfuggono siffatte ripetizioni, come ne avvisa Cicerone nei suoi dialoghi *De oratore* coll' interporre non di rado quel suo, *saepe enim dicendum est*, quanto meno disdicono in materie concernenti la religione, d' intorno alle quali si ha da usare ogni più scrupolosa diligenza, ed esattezza? Ma ciò, che ne ha maggiormente confortato si è l' autorevole esempio di

(1) Ved. l'opuscolo *De pontificii primatus auctoritate etc. adversus Marsilii Menandrini errorem etc.*

un' Agostino, il quale sendosi preso a confutare passo passo i libri nuovamente prodotti dal famoso patrocinatore dell' eresia pelagiana, il vescovo di Eclana Giuliano, non sempre, ove riporta le ripetute obbiezioni di lui, si contenta di un semplice, *jam responsum est*, ma non si trattiene da ripetere anch' esso bene spesso le soluzioni già date: *velis nolis* (così l. 4. oper. imperfect. N. 94), *quoniam saepe hoc dicis, saepe oportet ut audias.*

# PARTE PRIMA

Diretta contro le *Riflessioni* premesse dall' editore Anonimo alli *Motivi dell' opposizione* di Monsignore di Noli alla pubblicazione della Bolla *Auctorem Fidei.*

## ESAME

*Delle riflessioni* preliminari *dell' editore* de' Motivi ec.

### §. I.

### INTRODUZIONE

*Dell' apologista editore de'* motivi. *Sue atroci invettive contro la S. Sede artifiziosamente designata sotto l' affettato ambiguo vocabolo di* curia romana. *Confronto dell' orrida pittura, ch' ei ne fa con quella, che il ch. Bossuet ha ritratta da' lineamenti sotto i quali fu sempre l' Augusta sede apostolica rappresentata, esaltata, venerata dalle serie de' SS. padri.*

S' introduce l' apologista di monsignore di Noli con un minaccioso annunzio, che la condotta della divina giustizia sul rigettato Israello debba rinnovarsi su i moderni cristiani, stante il lacrimevole acciecamento, in cui è già caduta la maggior parte del cristianesimo, ed in cui ne fa egli ravvisare una pressochè generale apostasia.

Da due fonti ripete egli questo funesto acciecamento, per cui presagisce essere vicino a compiersi il mistero d' iniquità predetto dall' apostolo (2. *thessal. c.* 2. *v.* 7.): l' uno è l' incredulità sparsa dalla delirante ragione de' pretesi moderni filosofi, (i cui delirj in vero non possono abbastanza deplorarsi): l' altro, un nuovo, com' ei dice, *codice di dottrina*, che da più di due secoli tenta di erigersi in universale maestro per contraddire ad ogni passo il vangelo di Gesù Cristo.

OSSERV. Non essendo nostro intento l' entrare nelle quistioni, che si dibattono nelle scuole, nulla siamo per dire del *codice* accennato dall' A, che sembra non essere stato da lui menzionato, se non per pigliarne occasione di esalare tutto il veleno dell' animo suo verso la S. Sede. Condonate, saggio e pio leggitore, se vi poniamo sotto gli occhj cose, che non potrete voi leggere, siccome noi non abbiamo potuto rescriverle senza raccapriccio, indotti unicamente dal riflesso di non cadere in sospetto di alterazione, volendole abbreviare, o riportare in altri, fuorchè ne' proprj suoi termini. « Egli « è fuor d' ogni contesa (così s' esprime l' A.) che il moli- « nismo domina sulla maggior parte del cristianesimo, e « vi domina perchè vigorosamente protetto da un numero « prepotente di acciecati pastori, e con tanta arditezza vi do- « mina, che per fin giunge a perseguitare il piccolo numero « dei depositarj fedeli del dogma, e della morale. Qual me- « raviglia se ad onta di vedersene dimenticate le più preziose « verità fondamentali, singolarmente dopo l' epoca infausta « della anticristiana *unigenitus*, la corte di Roma arriva a « scagliare i suoi anatemi sopra di coloro, che piangono su « tanto oscuramento! Questo è ciò, che si udì solennemente « accaduto presso da due anni in un così detto breve di con- « danna del venerabile sinodo della chiesa Pistojese. Troppo « lunga cosa sarebbe il rilevare ad una ad una le irregola- « rità di questa informe sentenza, che dovrebbe, anzi che un « breve pontificio, chiamarsi davvero un impudente libello, « tanto sfrontatamente vi dominan la cabala, la doppiezza, « la frode, e le calunniose imputazioni. » Nè qui si arresta, ma prende nuova lena, e vie più si avviva il religioso zelo dell' A. nel soggiungere ch' ei fa: « Intanto questo cu- « rialistico ammasso di cavillazioni, e di censure ha già fatto « una strage luttuosissima nella chiesa di Gesù Cristo. Sì, « e non possiamo non vederlo, e non piangerne amaramente, « ed altamente gridare ai veri figli di questa vedova afflitta: « voi che de' suoi beni esultate, e vi affliggete de' mali suoi, « vedere, se vi è più alcuna cosa, che l' orgoglio e l' acce- « camento della romana curia non abbia cercato d' alterare, « e corrompere! L' odierna bolla *auctorem* figlia sgraziata di « una madre più infelice ha ricolmata la misura dello scan- « dalo. La *unigenitus* squarciò il vangelo, e la tradizione: « l' *auctorem* condanna i più puri principj, fulmina le più ca-

« noniche riforme, protegge gli abusi i più grossolani, avanza « le massime più rivoltanti, e per eccesso di sacrilega im- « pudenza osa di attribuirle alla chiesa. Dogma, e morale, « culto, e disciplina son tutte vittime destinate alla curiali- « stica manìa, che a guisa del dragone a sette corna de- « scritto nell'apocalissi, non ad altro è intesa fuorchè ad « ingojare quanto partorisce la mistica donna pel ministero « de' suoi più fedeli e zelanti pastori (apoc. c. 12. v. 1. ad « 24.). » Così sotto il simulato nome di corte, e *curia romana* con troppo volgare di già, trito, e screditato artifizio si è creduto in diritto un sedicente figlio della chiesa d'insultare impunemente, e con esecranda, non prima forse di Lutero udita bestemmia, raffigurare nel dragone a sette corna quel sacro magistero d'insegnamento, da cui partono le pontificie dogmatiche decisioni, venerate perciò dalla chiesa, come provenienti non già da *curia forense*, ma come decretali della cattedra madre, e maestra di tutte le chiese, pel canale de'cui pontefici, come già disse l'antico Ireneo (*l.* 3. *c.* 3.), si propaga la pienezza della tradizione, e si conserva l'unità della dottrina nella chiesa: cattedra, nella quale, come soggiunge il crisologo: *Vivit Petrus, et praesidet et praestat quaerentibus fidei veritatem:* ed a cui, per sentenza di quel S. Bernardo, sotto il cui manto tentano sì vanamente ricoprirsi gli avversarj, hanno da riportarsi tutte le insorgenti controversie in materia di dogma, e di religione; siccome a quella, in cui *non potest fides sentire defectum*, per tacere di altre, innumerevoli consonanti autorità, che si produrranno a suo luogo.

All'orrido spettro pertanto appresentatone dall'A. affrettiamoci di contrapporre il fedele quanto terso, e nitido specchio, in cui ne fa il ch. Bossuet ravvisare i puri candidi lineamenti, sotto i quali fu sempre mai rappresentata la sede di Pietro dalla serie dei PP. Nel ricopiare che fa l'illustre prelato i sublimi nativi pregj della *sede eterna*, com'ei la chiama, stabilita, e fissata in *Roma*, « questa è (dic'egli « nel celebre suo sermone dell'unità) quella romana cattedra « cotanto celebrata da' PP, nella quale hanno come a gara « esaltato il principato della cattedra apostolica, il principato « principale, la sorgente dell'unità, e nel luogo di Pietro « l'eminente grado della cattedra sacerdotale, la chiesa ma- « dre, che tiene in sua mano la condotta di tutte le altre

« chiese, il capo dell'episcopato, onde parte il raggio del « governo, la cattedra principale, la cattedra unica, in cui « tutte l'altre serbano l'unità, voi, prosegue il ch. prelato, « voi in queste voci sentite parlare S. Ottato, S. Agostino, « S. Cipriano, S. Ireneo, S. Prospero, S. Avito, Teodoreto, « il concilio di Calcedonia, e gli altri, l'Affrica, le Gallie, « la Grecia, l'Asia, l'Oriente, e l'Occidente uniti. » Chi può non riconoscere manifesto l'influsso dello spirito di verità in quel mirabile concerto di voci risonanti dalla bocca de' più santi venerandi PP. di tutte le età, e da tutte le parti del cristianesimo? E non dovrà prevalere un sì maraviglioso divino concento alle torbide feroci grida, ed invettive di un partito sollevato dallo spirito della menzogna contro il decoro, e la maestà della *chiesa una*, *ed unica*, *costituita per divina disposizione madre*, *e maestra di tutte l'altre chiese?*

Lasciate pertanto nella dimenticanza, che si meritano le calunniose invettive dell'A. nel passo, che ne abbiamo poc'anzi, nè senza ribrezzo riportato, due sole cose ci si appresentano da dovere in quello rilevare: l'una è l'impostura, con cui vi si rappresenta la bolla qual mero parto del molinismo, o, com'ei la qualifica (p. 238. delle proprie sue *riflessioni* la bolla medesima) *tutta farina di macina moliniana*; l'altra, sopra l'insidioso abuso, ch'ei fa della voce *oscuramento* nel modo d'applicarla; del che siamo per dire ne' due seguenti paragrafi.

## §. II.

*Impostura dell'A. nell'appresentare come adottato dalla bolla il sistema*, o codice di dottrina, *da cui ripete l'oscuramento della verità* sopra la chiesa.

OSSERV. Questa prima impostura è apertamente smentita dal tenore stesso della bolla, in cui comparisce ad evidenza la provida cautela usata dal S. Padre, sull'esempio stesso del sacro concilio di Trento, di prescindere affatto dalle quistioni dibattute nelle scuole, sulle quali non ha finora la chiesa pronunziato alcun espresso decisivo giudizio; non altro essendo stato l'intento del sommo pastore, che di conservare l'integrità del deposito, e porre un freno alla dilatazione delle perverse innovazioni del pistojese sinodo. Cautela sì esattamente

osservata, che anche, spezialmente a tal riguardo riscosse la bolla una universale commendazione non più per parte dei molinisti, che di altri e prelati, e teologi riputatissimi, sebbene addetti ad altre scuole, i quali relativamente alle controverse materie, altro non ravvisarono nella bolla, fuorchè la pura espressione del dogma contro gli errori universalmente, e di comune accordo riprovati in tutte le scuole cattoliche. Chiaro argomento di questa cautela si è la squisita diligenza, e la costante attenzione usata in distinguere nelle frequenti ambiguità del sinodo il senso, che soggiace alla condanna, dal senso, che per via di comoda interpretazione può tuttavia piegarsi ad un comportabile intendimento: e ciò affine di togliere per una parte agli estensorj del sinodo ogni apparente motivo di lagnarsi, che si fosse loro imputato un senso non suo, e per altra parte provvedere al pericolo, che per difetto di tale attenzione non s' imbevessero leggitori del reo sentimento, che la doppiezza del significato latente sotto l' ambiguità di formola equivoca avrebbe di leggieri potuto insinuare negli animi loro.

Troppo male pertanto pare, che si appongano certi spiritosi apologisti del sinodo, che tentando la via del ridicolo si fanno giuoco di torcere in derisione della bolla l' uso frequente, che vi si fa delle formole *quasi*, *quatenus*, *sic intellecta etc*, che si premettono alle censure delle proposizioni per adattare a ciascuna la sua conveniente qualifica. Ma scherzino pure a lor talento questi mal' accorti derisori, che lungi dall' avvilire co' loro motteggi la pontificia costituzione, altro non fanno che farne risaltare viepiù uno de più insigni pregj, con palesare insieme da se stessi, e mettere allo scoperto la poca loro perizia, e pratica della sacra antichità, presso cui consacrato si scorge in tanti venerandi monumenti l' uso di apporre nella condanna delle profane dottrine quelle stesse clausole, che troppo sconsigliatamente si sono affrettati a deridere nella bolla. Speriamo che non fia discaro al saggio cattolico leggitore, che a rossore, e disinganno di costoro ne rechiamo alcuni pochi esempli.

I. *Reprobatio positionum collatoris.*
*Append. op. S. Augustini*
*Edit. Maur. t.* 10. *p.* 193.

N. 3. *Quasi* Medicus noster non etiam hoc donet . . . .

N. 4. *Quasi* Apostolus ex naturali effectu . . .
N. 6. *Quasi* utrumq. ita recipiendum sit . . .
N. 8. *Quasi* natura ante gratiam . . .
N. 9. *Quasi* de spiritualibus bonis Adam . . .

*Anathematismi S. Cyrilli.* II.

N. 5. *Quatenus* nimirum verbum . . .
N. 6. *Quatenus* alterum ab ipso . . .
N. 8. *Tamquam* alterum ab altero . . .
*Quatenus* verbum . . .
N. 9. *Tamquam* aliena virtute usum . . .
N. 10. *Quasi* alterum quempiam . . .
N. 12. *Quatenus* videlicet visa est . . .

*Capitula S. Augustini ab iis subscribenda, qui suspecti sunt de manich. haeresi. Ap. Labb. t. 5. edit. Ven. 1737. p. 800.* III.

N. 2. Qui credit duas naturas bellum inter se gessisse . . . per quod et *credi facit* Dei naturam esse mutabilem.
N. 3. Qui credit partem Dei ligatam . . . . ut *credatur* pars Dei polluta teneri.

*Concilium Carthag.* IV. *an.* 418. IV.

Item placuit, ut si quis dicit ideo dixisse Dominum, in domo patris mei mansiones multae sunt, *ut intelligatur*, quia in regno caelorum erit aliquis medius, aut ullus alicubi locus, ubi beate vivant parvuli, qui sine baptismo . . .

*S. Leo epist.* 15. *ad Turibium asturicens. de priscill. erroribus.* V.

Qui . . . et patris, et filii, et Spiritus Sancti unam, atq. eamdem asserunt personam, *tanquam* idem Deus . . .

*Concilium V. Generale.* VI.

Can. 4. Si quis dicit secundum gratiam . . . unitionem verbi Dei ad hominem factam esse . . . . *quasi* quod placuit . . .
Can. 5. Si quis unam substantiam domini nostri J. C. sic intelligit, *tamquam* . . .
Can. 6. Si quis abusive, et non vere Dei genitricem dicit

sanctam gloriosam semper virginem Mariam, vel secundum relationem, *quasi* homine puro nato . . .

Così pure si è propagato lo stesso provido stile ne' susseguenti secoli.

VII. *Condemnatio errorum per Simonem Langham Archiep. cantuariensem an.* 1368. *ap. Labb. tom.* 15. *pag.* 910.

*Si intelligatur* de clara visione . . .
*Si intelligatur* de viatore adulto . . .
*Si intelligatur* simpliciter, sicut verba sonant . . . .

E così per più articoli seguenti.

VIII. *Concilium Constantiense, damnatio errorum Vicleffi.*

Art. 24. Prima pars . . . *pro quanto* sic generaliter, et indistincte loquitur . . . Secunda erronea, *pro quanto* asserit . . . .

Art. 41. Non est de necessitate salutis . . . . Error est, si per romanam ecclesiam intelligat . . . . aut *pro quanto* negaret primatum.

IX. *Innocentius* X. *decr. an.* 1647.

Propositionem hanc: S. Petrus, et S. Paulus sunt duo ecclesiae principes . . . *ita explicatam*, ut ponat omnimodam aequalitatem . . . .

*Decr. an.* 1653.

Damnatio quinq. propos. Jansenii. Quintam: semipelagianum est, . . . . *intellectam* eo sensu, ut Christus . . .

## §. III.

### *Insidioso abuso della voce* oscuramento *nel modo di applicarla.*

L'altro punto da rilevarsi nell'addotto passo dell' A. riguarda l'oscuramento, che si vuole essersi generalmente sparso da due secoli sopra le verità più importanti della religione. Ov'è da diligentemente avvertire il doppio aspetto, sotto il quale può questa pretesa oscurazione considerarsi: l'uno re-

lativo alla volontaria cecità di que' tanti infelici pur troppo numerosi prevaricatori, che in mezzo al cattolicismo chiudono gli occhj alla luce della verità: l'altro relativo alla predicazione della dottrina; quasichè per una generale diffusione di errori, si voglia essersi generalmente oscurata la verità, e come sparita dal visibile magistero ed insegnamento de' pastori, a' quali ne fu da Cristo affidato il sacro deposito. Troppo importa il non confondere l'una coll'altra sorta d'oscuramento. E qui ne cade ben a proposito, che l'A. stesso ne porge in quel suo passo medesimo un'argomento, che mostra chiaro potersi dare un cotale oscuramento in una qualsivoglia maggiore, o minore turba di finti cristiani, senza che ne segua un, non dico, generale oscuramento, ma neppure adombramento delle verità nella predicazione della chiesa. Abbiamo veduto qualmente *dagli accaniti sforzi di una delirante ragione sotto l'imponente nome di filosofia* ripete egli la prima sorgente del funesto accecamento, di cui deplora le funeste conseguenze. Eppure chi non vede, che comunque siasi propagata, e si vada propagando questa scuola d'empietà, e per quanti proseliti abbino fatti, e facciano tuttavia i sofismi di un Bayle, i paradossi di un Rousseau, i motteggi, e sarcasmi dello scherzoso Voltaire, non perciò giunti sono a segno non dirò di ecclissare, ma neppure di annebbiare nell'insegnamento della chiesa la chiarezza, e purità delle verità opposte a tutta la massa di que' pullulanti errori? Che anzi quanto più si sono *accaniti gli sforzi della delirante ragione* a diffondere il pestilenziale contagio, con tanto più di forza si è ravvivato lo zelo sì dei pastori, come di altri esimj scrittori ad illustrare viemaggiormente l'inviolabile santità de' nostri sacri dogmi, e viva, e salda mantenerla negli animi de' popoli; onde chiaro apparisce, che l'accecamento di chi perverte, come di chi si lascia pervertire, non proviene da mancanza di notorietà della verità predicata, ma dalla depravazione dell'affetto in chi la rigetta per secondare gl'impulsi, e prestarsi alle illusioni di geniali errori.

Tentò già dall'origine del cristianesimo l'avversario di Cristo, il nemico d'ogni bene di offuscare la chiarezza della chiesa nascente col suscitare da ogni parte quelle pestifere dottrine, che in tanta copia, e varietà insorsero da que' primitivi. Luttuosa strage fecero pur troppo nel gregge di Cristo i settatori di Simone, di Cerinto, dl Ebione, i Nicolaiti, e

Gnostici di ogni sorta; che, tuttocchè discordi fra di loro, tutti unitamente cospiravano a distruggere l' opera del signore, e del suo Cristo. Vani sforzi contro l' inalterabile stabilità di una chiesa, che dall' albero della croce traeva, e trarrà sempre in virtù della promessa di Cristo una forza vincitrice di tutte le possanze infernali. Veggiamo bensì l' apostolo deplorare il colpevole accecamento di que' miseri, che si lasciavano stoltamente abbagliare da quelle profane novità; ma lungi dal rimirare in un siffatto accecamento un' ombra di oscurità, che ne ridondasse *sopra la chiesa*, non cessa egli di rilevare, come non ostante l' oscurazione della verità nelle menti di quegl' infelici traviati, fermo non pertanto, nè men luminoso continuava il corso della evangelica predicazione, che chiara, e manifesta si diffondeva, e cresceva, e fruttificava *in universo mundo* per opera dell' apostolico ministero.

Di questa mirabile, perseverante, notoria, universale diffusione della evangelica verità abbiamo le più espresse incontrastabili testimonianze in parecchi luoghi dell' epistole del S. Apostolo. Scrivendo egli a' Colossesi ( *c.* 1. *v.* 5. 6. ) commenda la fermezza loro nella speranza de' beni celesti: « Quam « audistis in verbo veritatis evangelii, quod pervenit ad vos, « sicut et in universo mundo est, et fructificat, et crescit. » *E v.* 23. esortandogli alla perseveranza: « Si tamen permanetis in fide fundati, et stabiles, et immobiles a spe evan« gelii, quod audistis, quod praedicatum est in universa crea« tura, quae sub coelo est, cujus factus sum ego Paulus mi« nister. »

Commenda ne' Tessalonicesi ( 1. *c.* 1. *v.* 7. 8. ) l' edificazione, che dalla fede, e pietà loro si diffondeva non solo nella Macedonia, e nell' Acaja, ma per ogni dove ancora, onde vie più di fama, e di celebrità acquistava la parola di Dio: « Ita ut facti sitis forma omnibus credentibus in Macedonia, « et in Achaja; a vobis enim diffamatus est sermo Domini « non solum in Macedonia, et in Achaja, sed et in omni « loco fides vestra, quae est ad Deum, profecta est. » E tanto risplendeva questa fede, che ne prendea l' apostolo argomento di gloriarsi nelle chiese di Dio: « Ita ut et nos ipsi « in vobis gloriemur in ecclesia Dei pro patientia vestra, et « fide. »

Nasceva, (N. B.) e risaltava questa per ogni dove diffusa chiarezza, e celebrità della parola evangelica dalla uni-

formità di predicazione in tutte le chiese comunicanti, ed unite fra di loro sotto il regime dell' apostolico ministero. Unità d' insegnamento, di cui fa fede l' apostolo ( 1. *cor.* c. 4. *v.* 17): « Ideo misi ad vos Timotheum, qui est « filius meus carissimus, qui vos commonefaciet vias meas, « quae sunt in Christo Jesu, sicut ubique in omni ecclesia « doceo. »

Questa è quella uniformità di fede, essenziale carattere della unità, e visibilità della chiesa, per cui rendea l' apostolo grazie a Dio, e si congratulava co'Romani, *quia fides vestra annuntiatur in universo mundo* ( *Rom.* 1. *v.* 8.). Nè qui è da omettere l' opportunità, che si appresenta di notare come da quella primitiva origine la fede romana si annunziava per modo da non lasciar luogo ad una qualsivoglia diffusione d' errori, che porti una generale oscurazione sopra le verità più importanti della religione. Vaglia in prova l' insigne testimonianza del gran padre S. Ireneo nel celebre passo posto in fronte della dichiarazione gallicana, e rammentato nella difesa della medesima (*p.* 3. 10. *c.* 6.), ove il S. Dottore detto ivi, ed encomiato *Irenaeus noster gallicanae ecclesiae lumen*, dopo avere rilevate le auguste prerogative della primazia, ossia principato conferito da Cristo nella persona di Pietro alla chiesa di lui collocata in Roma, passa ad enunziare in conseguenza, ed istabilire la vegliante già d' allora, incontrastabile, nè mai ancora contrastata massima, che ad essa chiesa *propter potentiorem principalitatem necesse est omnem ecclesiam convenire, in qua semper ab iis, qui sunt undique, conservata est ea, quae est ab apostolis traditio.* Necessità di convenire, nella quale fa il santo ravvisare un provido consiglio della divina sapienza, perchè in opposizione, e ad eterna confusione delle sette erranti tutte divise fra loro, chiara, e luminosa apparisse l' uniformità dell' insegnamento nella unità cattolica, senza bisogno di andar con pressochè insuperabile difficoltà trascorrendo d' angolo in angolo per tutte le successioni sparse nell' universo, *quas longum est enumerare*, a fine d' indagarne partitamente i sentimenti. Imperocchè posta, e stabilita la necessità, che tutte abbiano da convenire colla chiesa massima, da cui scende, e si diffonde il *preconio della verità* per la continuata successione de' suoi pontefici, qual fu da S. Pietro, come nota il santo, fino ad Eleuterio sedente a' suoi tempi, la notorietà di un tal preconio siccome di chiesa *om-*

*nibus cognita*, diventava per ciò stesso la certa, e del pari notoria tessera della uniformità della predicazione vegliante in tutte l'altre chiese comprese nell'unità cattolica, che sebbene ignote in gran parte le une alle altre, restavano pienamente accertate di concordare fra di loro per la nota necessità di conformarsi tutte *propter potentiorem principalitatem* colla chiesa, in cui non ignoravano, come disse in appresso S. Agostino, che *semper viguit apostolicae cathedrae principatus.* Onde anche in vigore della stessa massima, nel sacro concilio di Calcedonia quarto ecumenico da un di que' venerandi padri enunziata fu in pieno consesso come comune a tutti la sentenza, non farsi luogo a nuove professioni dopo la *forma data* dal santissimo pontefice sedente nell'antica Roma.

Così ancora il chiar. Bossuet (Serm. dell'unità) nel riferire l'acclamazione fatta dal VI concilio generale al papa S. Agatone per la condanna de' monoteliti, *Pietro ha parlato per Agatone*, soggiunge: « Tutte l'altre eresie hanno dal medesimo luogo ricevuto il colpo fatale. Così la chiesa romana è sempre vergine; la fede romana è sempre la fede della chiesa; sempre si crede ciò che si è creduto; la voce stessa risuona dappertutto, e Pietro rimane ne' suoi successori il fondamento de' fedeli. Egli è Gesù Cristo che lo ha detto: il cielo, e la terra passeranno anzi che la parola di lui. »

Concludiamo pertanto, che siccome non poteva soggiacere ad un generale oscuramento una predicazione divulgata per l'universo mondo, qual fu da' principj della chiesa nascente celebrata da S. Paolo la romana fede, così, e per la stessa ragione non ha potuto nel progresso de' tempi, nè mai per l'avvenire potrà soggiacere ad un siffatto pericolo il perseverante annunzio di questa stessa fede, che per divina ordinazione depositata fu in tutta la sua pienezza dai SS. apostoli, e radicata nella cattedra di Pietro in Roma, onde avesse a diffondersi a perpetuità per tutte le parti dell'orbe cristiano; nulla essendovi di più ripugnante che il supporre che venga giammai a cadere nelle tenebre di una generale caliginosa obblivione la pubblicità di una dottrina, che viva, e vegliante si propaga nella notoria predicazione delle chiese tutte, sparse per ogni dove a perpetua conservazione dell'unità cattolica.

Ora tornando all' apostolo, non è da omettere un' altra

non men luminosa di lui testimonianza, che ne appresenta qual certo segnale di verità l'uniformità del pubblico pastorale insegnamento nelle chiese componenti l'unità cattolica. Si ritrae questa testimonianza dal modo tenuto dal S. apostolo nel rimproverare a' galati lo stolido loro affascinamento (*gal. c.* 1. *v.* 6, e 7.): « Miror quod sic tam cito transferimini « ab eo, qui vos vocavit in gratiam Christi, in aliud evan- « gelium: quod est aliud, nisi sunt aliqui, qui vos contur- « bant, et volunt convertere evangelium Christi. » A con- « vincerli pertanto, che il vangelo da lui predicato era il « puro vangelo di Cristo, si prende a narrare, come, tuttocchè l'avesse egli ricevuto da Gesù Cristo medesimo, si era non pertanto portato per la seconda volta in Gerusalemme *cum Barnaba, et Tito* per conferire con gli apostoli ivi dimoranti il vangelo ch' ei predicava alle genti. Ed a che fine? lo spiega egli stesso: *Ne in vacuum currerem, aut cucurrissem*: viene a dire, per dileguare, in chi l'ascoltava, ogni sospetto, o diffidenza d'intorno alla sincerità, e purità della sua predicazione, quando fosse stata questa riconosciuta conforme a quella degli altri apostoli, come il fu pienamente, non avendo essi trovata cosa da aggiugnervi; e riconosciuta la grazia, che gli era stata compartita da G. C, ammisero Lui, e Barnaba in consorzio di società: *Dextras dederunt mihi, et Barnabae societatis; ut nos in gentes, ipsi autem in circumcisionem.* Era dunque inescusabile l'insensatezza de' galati nel riprovare il vangelo di Paolo, che si manifestava essere il vangelo di Cristo per la stessa sua conformità col vangelo, che si annunziava uniformemente nella universalità delle chiese rette dagli apostoli, e loro cooperatori. Ma questa regola di conformità per lo discernimento delle dottrine, come potrebbe reggere, e sostenersi, qualora per una generale diffusione di errori venisse a ricoprirsi di atra caligine la predicazione della dottrina sotto una generale funesta prevaricazione de' pastori componenti l'apostolico ministero?

Trattandosi pertanto di oscuramento, che addivenga nella chiesa, potrà ben questo verificarsi, e pur troppo si verifica, se si intende in senso di offuscazione di mente, e di cuore, che cada sopra quegli *insensati*, più o meno che sieno, che all'esempio de' galati si lasciano affascinare dalle ree dottrine di coloro, che all'esempio pure de' *Pseudo-apostoli* non ad altro mirano, che a turbare la pace, e pervertire il vangelo

di Cristo: ma non mai in senso di oscuramento generale, da cui rimanga ottenebrata la luce della predicazione evangelica, che non può mai generalmente spegnersi in quel ministero, cui fu da Cristo affissa nel principio, per esser con esso, e per mezzo di esso visibilmente diffusa in tutte le parti del mondo.

E qui ancora si osservi come la pretesa generalità di un tale oscuramento si esclude apertamente dall' apostolo nel modo, in cui ce lo rappresenta ristretto a quella sola classe di acciecati, che ostinatamente resistono alla luce della predicazione evangelica: *Quod si etiam*, dice l'apostolo (2 *Cor. c.* 4. *v.* 3.) *opertum est evangelium nostrum, in iis, qui pereunt, est opertum*: parole dalle quali chiaro si rileva, come la verità del vangelo, che sempre manifesta *fructificat, et crescit in universo mundo*, non è ricoperta, e non ha oscurità, fuorchè in coloro, che per una contumace opposizione alla vegliante predicazione dell' apostolico ministero si mettono in istato di perdizione. Ma dovendo seguitare passo passo l' A. ne' frequenti luoghi ove rimette in campo questa materia, ne metterà egli stesso nell' obbligo di dover produrre una siffatta copia d' incontrastabili testimonianze della tradizione, onde apparisca quanto giustamente sia stata condannata nella bolla l' ereticale proposizione del sinodo, che si prende egli a volere pertinacemente difendere, che in questi ultimi secoli siasi sparsa una generale oscurazione (e come dice l' apologista *sopra la chiesa*) delle verità più importanti della religione, e che sono la base della fede, e della morale di Gesù Cristo.

## §. IV.

*Lagnanze dell' A. sulla penuria de' difensori della verità: ereticale sua audacia nell' accusare di aperta prevaricazione il silenzio de' vescovi non reclamanti contro la* bolla.

L' A. dopo aver pianto sul funesto accecamento della curia romana nel favorire, autorizzare, promuovere l' empie perniciose dottrine, che hanno fatto, e seguono a fare una sì luttuosa strage nella chiesa di Gesù Cristo, si volge a deplorare lo scarso numero de' difensori della verità. Riporte-

remo qui a parte i suoi lamenti, e soggiugneremo a ciascun tratto per maggior chiarezza la sua particolare osservazione.

L' A. « Ma in mezzo a tanto disordine (così egli p. 7.) « chi è che alzi la voce generosa, e faccia fronte al rovi- « noso torrente, che minaccia ormai d' inondare tutta quanta « la mistica vigna?

OSSERV. La fronte pare in vero, che sia poco proporzionato argine a frenare l' impeto di rovinoso torrente. Altronde se da due secoli in qua è di già seguito, come si vuole, il fatale allagamento delle pestilenziali dottrine, che hanno sparsa nella mistica vigna una non parziale, ma generale oscurazione, in vano si chiama una generosa fronte, che si alzi a frenare l' impeto, ed a trattenere l' inondazione del rovinoso torrente, dappoichè ha di già eseguita la minacciata rovina.

L' A. « Al comparire, continua egli, della mostruosa *au- « ctorem*, quasi tutti i vescovi dell' Italia piegarono le gi- « nocchia innanzi a quest' idolo divoratore, e la avvalorarono « colla lor tacita accettazione. »

OSSERV. Tacita non fu semplicemente l' accettazione di gran numero di vescovi d' ogni parte dell' Italia, ma espressa, e dichiarata con lettere, che attesteranno in perpetuo l' abborrimento loro dagli errori del pistojese sinodo, e la lor pronta ossequiosa adesione all' irrefragabile giudizio della santa sede.

L' A. « Egli è bensì vero, che le chiese napoletane (alle « quali aggiunge più stati d' oltremonti), e più degli altri « la Toscana tutta non la videro girare per le loro contra- « de, e ne fu anzi vietata qualunque legittima pubblica- « zione. »

OSSERV. Osserviamo 1. che il girare più, o meno per le contrade nulla conferisce, nulla toglie all' autenticità di un decreto dogmatico notificato nelle debite forme al ceto de' vescovi. Ma delle condizioni richieste ad una legittima promulgazione in materia di religione si ragionerà di proposito nel rispondere alle opposizioni di mons. di Noli.

2. Sembra l' A. voler disgiungere da *quasi tutti i vescovi dell' Italia* le chiese napoletane, più stati d' oltremonti, e la Toscana tutta. Ma s' inganna. Delle chiese napoletane si hanno in gran copia esimie lettere da confondere *Pistoja*, e la turba tutta dei *Pistojesi*.

Non mancano consimili documenti dalle parti d'oltremonti, e fin dall'ultimo settentrione. Ed a buon conto se nella universalità del cattolicismo non tutti i vescovi hanno scritto, ha però dappertutto regnato, e regna quell'eloquente *silenzio*, in cui l'A. non ha potuto a meno di ravvisare un patente attestato di tacita accettazione.

Quanto alla Toscana non è forse notoria l'alienazione dalle novità pistojesi, dimostrata con somma edificazione da quei dotti non meno che pii, e zelanti vescovi, con che hanno gloriosamente rispinta la macchia, che da quell'infausto pistojese sinodo si sarebbe altrimenti sparsa su quella tanto illustre porzione del gregge di Cristo? Due soli si meritarono gli obbrobriosi encomj dell'A. per l'aderenza loro alle pistojesi novità del vescovo Ricci. E questi pure per divina misericordia hanno riconosciuto con S. Agostino quanto sia turpe ogni *parte*, che non consente col *tutto*, e si sono ricreduti. Non sappiamo, che si voglia dire l'A. nell'enunziare ch'ei fa quelle sue supposte proibizioni di ogni legittima pubblicazione della bolla. Ma giacchè non ne produce alcun documento emanato da pubblica sovrana autorità, ci perdoni se ci ha egli stesso disobbligati dal credergli sulla sua parola.

Ma degna è di essere spezialmente notata la confessione, che fa l'A, della insufficienza del ripiego, che pure ingegnato si era di ritrovare per eludere la forza di un silenzio, che grida consenso, ed acquiescenza, ed in cui non può non riconoscere una tacita accettazione de'vescovi non reclamanti. Sentiamolo.

L'A. « I vescovi di tutti quegli stati però hanno taciuto, « lusingandosi, che la non placitazione fosse un bastevole « compenso per la causa della verità, e non si avvidero, « che in un tanto pericolo *il loro silenzio* è un'aperta pre- « varicazione. »

OSSERV. In primo luogo se l'A. non è scrutatore de'cuori, come ha potuto penetrare negl'intimi sensi di sì gran numero di vescovi a lui certamente per la maggior parte ignoti, ed imputar loro una lusinga, che in essi supporrebbe una crassa ignoranza del nativo istituto della chiesa, nella quale principiando dagli apostoli, e scorrendo per l'età seguenti, ne'secoli massimamente, che più esposti furono alle persecuzioni de'gentili, non mai attesa fu placitazione o non placitazione per decidere del valore, o non valore delle decisioni dogmatiche?

In secondo luogo se rei sono di aperta prevaricazione i vescovi, che hanno taciuto, quanto più reo dovrà dirsi il numeroso stuolo di quelli che hanno, come si è detto, con autentiche lettere manifestata l'adesione loro all'apostolico giudizio? Cosicchè per sentenza dell' A. viene a comprendersi in questo reato di aperta prevaricazione contro la fede, e la morale di Gesù Cristo l'universalità tutta quanta dell'episcopato, cominciando dal papa autore dell' odiosa bolla, dalla cui sede nella persona di S. Pietro *episcopatus sumsit exordium*, e seguitando per le successioni dell' altre chiese governate da vescovi parte espressamente aderenti, e parte con religioso silenzio acquiescenti. E dove infatti più luminosa, che in una siffatta universale acquiescenza videsi mai risplendere l'unanimità del ceto episcopale? Unanimità, che lungi dal rimanere offuscata, risalta anzi viemaggiormente al confronto delle fioche voci di due reclamanti vescovi, che per detto, che a suo luogo riferiremo, di S. Atanasio, *praejudicium facere non possunt*. Rifletta poi chi legge, se sia sentimento cattolico, e non piuttosto un pretto luterano delirio il rappresentare caduta, ed involta in una generale prevaricazione la generalità de' primi pastori, a' quali fu da Cristo affidato il perpetuo indefettibile ministero dell' insegnamento in comunione, e sotto la presidenza dell' Augusto primato, in cui fu pure da Cristo stabilito il centro, e vincolo dell' unità. Ma di questo punto si ragionerà più distesamente in altro luogo.

## §. V.

*Mistero d' iniquità disvelato dal ch. Bossuet nella incoerenza de' novatori in voler conciliare la indefettibilità visibile della chiesa con una generale oscurazione, e prevaricazione del ministero* dell' insegnamento.

Nella generale supposta prevaricazione, di cui si è detto, è paruto all' A, « di ravvisare un mistero d' iniquità, il cui « scioglimento (*com' ei dice p.* 8.) è riservato a coloro soltanto, che dietro una seria meditazione sulla economia « della chiesa, ne conoscono i più terribili, e più consolanti « avvenimenti. »

« Noi (così continua) rimanderem volentieri i nostri leg« gitori ai *Nicole*, ai *Duguet*, ai *Bossuet*, ai *Mallot*, ai *Lam-*

« *bert*, e più recentemente alle due luminose opere di va-
« loroso scrittor francese, che qual nuovo Eusebio Constan-
« tinopolitano, e Prospero dal suo ritiro sparge di tanta luce
« il consolante annunzio di una vicina rigenerazione, mercè
« il ritorno del popolo israelitico. »

OSSERV. Giacchè veggiamo il ch. nome di Bossuet compreso nel novero di coloro, a'quali volentieri l'A. rimanda i suoi leggitori, noi più che volentieri ci riferiamo a quell'illustre prelato per isgombrare colla luce, ch'ei sparge, que'tenebrosi misteri, che con alterata fantasia vanno sognando i nostri avversarj. Disvela egli a maraviglia in tutto il corso delle dotte sue opere, e segnatamente nel 15. lib. dell'*Istor. delle variazioni* un troppo tenebroso mistero nella mostruosa incoerenza de' novatori nel tentare che fanno di conciliare il generale oscuramento delle verità evangeliche, calunniosamente obbiettato da essi alla chiesa, colla perpetua visibile indefettibilità del pastorale ministero, in virtù della promessa fatta da Cristo agli apostoli, ed a' loro successori di essere con essoloro *omnibus diebus usque ad consummationem saeculi* (S. Matth. 28.).

Produce a tal'effetto il dotto prelato le varie moltiplici intricatissime formole de' sinodi della pretesa riforma, tra le quali basti qui accennare la grande solenne confessione elvetica del 1566, ove per una parte si insegna espressamente, che *la legittima*, e *vera predicazione* è il *segno principale* della chiesa, la quale *sempre fu*, *ed è*, *e sarà sempre l'adunanza de fedeli*, *e de' santi.* In quelle parole di *adunanza*, e di *legittima predicazione* fa osservare il Bossuet, che non poteasi più chiaramente insegnare di quello che il fu in questo luogo la confessione elvetica « Che la chiesa è sempre visibile, e « ch'ella è necessariamente composta di pastori, e popoli, » mentre, com'ei soggiunge, vi si appresenta la chiesa sotto la forma di una società di uomini, esterna sempre di sua natura, e che a distinguerla, e renderla manifesta, le si assegna un segno, ed un carattere esterno pure di sua natura, e visibile, qual'è la predicazione, che si fa dal pastore al suo gregge.

Ma per altra parte (segue il Bossuet) duopo era salvare l'oscuramento, in cui si volea da'reformati essere stata la chiesa, da più e più secoli profondamente immersa. E qui di necessità convenne appigliarsi ad un partito, che porta

seco una formale disdetta; mentre, come rileva egli, costretta fu la confessione elvetica di aggiugnere. « Che Iddio ebbe « amici fuor del popolo d' Israele; che durante la cattività « di Babilonia il popolo fu privo per sessant' anni del sagri- « fizio; che per un giusto giudizio di Dio la verità della « sua parola, e del suo culto, e la fede cattolica sono alle « volte talmente oscurate, che sembrano quasi estinte, e che « più non rimanga chiesa, come accadde a' tempi di Elia, « ed in altri tempi: di modo che può chiamarsi la chiesa « invisibile, non che il sieno gli uomini, de' quali è com- « posta, ma perchè sovente si nasconde agli occhi nostri, e « che conosciuta da Dio solo sfugge alla vista degli uo- « mini. »

Cosicchè i protestanti dopo aver fatto mostra di ammettere la chiesa visibile con definirla in modo che la visibilità entra nella sua definizione, e per conseguente nella sua essenza, sono poi costretti di passare ad una chiesa invisibile per l' impossibilità di salvare altramente l' oscurazione addotta da essi in prova della necessità della riforma. Ed in vero se *la legittima, e vera predicazione della verità è il segno principale della chiesa*, non può essere la chiesa visibile se visibile non è questo segno principale che la caratterizza essenzialmente; nè altronde può un tal segno dirsi visibile in mezzo ad una generale oscurazione della verità, e di una corrispondente generale prevaricazione de' ministri preposti al ministero della predicazione. Di modo che, riguardo a que' due punti dell' oscuramento della verità, e della prevaricazione de' ministri, altro divario non apparisce fra' protestanti, ed i moderni novatori, fuorchè nell' assegnarne l' epoca, ripetendola questi da due secoli in qua, e piacendo a quelli ripeterla da più alto. Se non che più conseguenti, o di più buona fede sembrano dimostrarsi nel ragionare i protestanti col riconoscere finalmente sparita la visibilità della chiesa nell' oscuramento della verità, non ostante la supposta continuata, nè mai interrotta permanenza di questa in alcuni pochi pretesi eletti, di quello che il sieno i moderni settarj, che sotto il pretesto di siffatti eletti vogliono fare a tutta forza spiccare la luce della visibilità nel bujo di una generale oscurità.

## §. VI.

*Luminosa dottrina del Bossuet, dimostrante che la chiesa non è visibile se non per* la verità del vangelo sempre professata dal totale della società.

Ma da questi tortuosi andirivieni passiamo alla chiara lucida esposizione de' fondamentali principj della costituzione della chiesa opposti con invincibile forza di raziocinio dal gran Bossuet a tutte quante le sofistiche arguzie di qualsisia sorta di novatori. Ne riporteremo un passo alquanto lungo: la sodezza della dottrina compenserà la poca eleganza della traduzione.

« La dottrina della chiesa (*variaz. l.* 15. *n.* 3.) consiste « in quattro punti, la cui concatenazione è indissolubile: l'uno « che *la chiesa è visibile*: l'altro, che *ella è sempre*; il ter- « zo, che *la verità del vangelo* (*N. B.*) *vi é sempre profes- « sata dal totale della società* » (E qui si noti di passaggio, se può conciliarsi un' oscuramento generale della verità, anche in senso morale *sopra la chiesa* colla visibile permanenza della verità professata dalla *totalità* della chiesa): « il quarto, « che non è lecito allontanarsi dalla sua dottrina » (E qui pur si noti, se non è un allontanarsi dalla dottrina della chiesa il dipartirsi dalla dottrina professata dalla totalità della chiesa) « Dal che con pari chiarezza segue il quinto punto, « cioè non esser permesso il dire, che la chiesa sia nell' er- « rore, ed iscostarsi dalla sua dottrina. Tutto ciò è fondato « sulla promessa confessata in tutti i partiti: posciachè final- « mente quella medesima promessa, la quale fa che la chiesa « sia, ed esista sempre, fa altresì, che ella sia sempre nello « stato, che si comprende sotto il nome di chiesa, cioè « di una società sempre visibile, sempre insegnante la ve- « rità. »

Ora in questa si stretta, sì luminosa concatenazione si osservi particolarmente la connessione tra la visibilità della chiesa, e la visibilità della dottrina insegnata, e professata nella totalità della chiesa. *La chiesa*, dice il Bossuet, *non è visibile, se non che per la professione della verità del vangelo, qual' è professata dal totale della società.* Se dunque la visibilità della chiesa risalta dalla professione della verità nel to-

tale della società, ne viene per necessaria conseguenza, che quanto si oscura una tal professione nel totale della società de' fedeli, altrettauto debba oscurarsi la visibilità: in guisa che una generale oscurazione della verità importa una corrispondente generale oscurazione della visibilità. Onde apparisce quanto vani sono gli sforzi de' nostri avversarj a voler conciliare colla visibilità della chiesa quel generale oscuramento, che vogliono essersi sparso *sopra la chiesa* da due secoli in qua sulle verità più importanti della religione, e che sono la base della fede, e della morale di Gesù Cristo. Ristringiamo l' argomento: la chiesa non è visibile se non per la professione della verità, che vi si insegna dal ministero, e si professa dal totale della società: ma una professione, che si supponga concentrata in un piccolo numero di pretesi eletti non può dirsi che sia la professione, che si tiene, e si insegna nella totalità della chiesa. Dunque una tale professione non è quella, che si richiede dal Bossuet, e da tutti generalmente i cattolici per salvare l' indefettibile visibilità della chiesa.

## §. VII.

*Insigne passo di S. Cipriano, in conferma della dottrina sopra esposta*: la verità collocata da Dio nel domicilio dell' unità.

Sembra il sopra riferito tratto del ch. Bossuet poter servire di eccellente comento a quell' insigne passo di S. Cipriano (*ep. 8. ad Cornelium ap. Constant*), ove la chiesa è detta, *unitatis, ac veritatis domicilium.* Un solo, e medesimo domicilio ha Cristo stabilito per albergare indissociabilmente l' unità, e la verità. L' unità risiede nel corpo intero delle chiese, e de' loro pastori aderenti a quella sede, che S. Cipriano ne fa ravvisare come sorgente della stessa unità, *unde unitas sacerdotalis exorta est*, e ch' ei perciò chiama anco radice, e matrice dell' unità. Se dunque questo domicilio *dell' unità*, che altro non è che il corpo de' pastori, e fedeli aderenti al capo, è quello stesso, che pur' è stato da Cristo assegnato alla verità, chi sarà il forsennato, che diasi a credere, che abbia giammai potuto staccarsene la verità per appigionarsi un segregato tenebroso domicilio ne' torbidi cervelli di alquanti pre-

tesi eletti, sempiterni perturbatori della pace, che Cristo è venuto portare al ceto dell' unità?

Lungi da una tale fanatica illusione nulla ebbe più a cuore il S. Dottore, che il fermamente stabilire contro i novaziani particolarmente, non poter mai la verità disgiungersi dal pubblico ministero dell' insegnamento nella unità della chiesa. Nella lettera 69. (*ad Florentium pupianum contra obrectatores*) per ricondurre al gregge questo misero traviato, che unitosi ad altri detrattori della condotta del S. vescovo riguardo alla riconciliazione de' caduti, giunto era a tal' eccesso d' impudenza di accusare di prevaricazione non lui solo, ma il coro tutto de' vescovi con esso comunicanti, gli rammenta non esservi salute fuor della unione con i pastori preposti all' insegnamento, e al governo de' fedeli esistenti nel grembo della chiesa: « Illi sunt ecclesia plebs sacerdoti adunata, et « pastori suo grex adhaerens. Unde scire debes episcopum « in ecclesia esse, et ecclesiam in episcopo, et si quis cum « episcopo non sit, in ecclesia non esse. » Spiega poi come un tal pregio non compete a ciascheduna chiesa particolare, se non in quanto essa, ed il suo pastore (*N. B.*) sono coerenti alle altre chiese, ed ai pastori componenti l' unità cattolica: « Quando ecclesia (così prosiegue) quae catholica est, « scissa non sit, neque divisa, sed sit utique connexa, et « cohaerentium sibi sacerdotum glutino copulata. »

Mediante questo glutine la chiesa sempre una. « In mul- « titudinem latius incremento faecunditatis extenditur, ac Do- « mini luce perfusa per orbem totum radios suos porrigit; « unum tamen lumen est, quod ubique diffunditur, nec unitas « corporis separatur. » Non è dunque luce di verità cattolica se non quella, che partendo dalla sua sorgente diffonde i suoi raggi in tutto l' orbe per mezzo de' pastori coerenti fra loro mediante il glutine, che gli unisce alla chiesa, radice, e matrice dell' unità. Vedano poi gli avversarj, se di troppo non eccedono nell' attribuire alla possanza delle tenebre il poter generalmente oscurare lo splendore di quella luce divina, che per divina virtù sparge, e ha da spargere in perpetuo i suoi raggi, e render visibile la verità ovunqe si stende l' unità.

Così nella persona di Florenzio Pupiano sembra S. Cipriano aver preventivamente rintuzzata l' insana temerità di un qualsiasi novello Pupiano, che ne' tempi avvenire si recasse

a gloria di contrapporsi solo al concorde magistero de' venerandi suoi confratelli, ne' quali per lo glutine che gli unisce, *unitas corporis servatur*. Che se per motivo della opposizione fatta da S. Cipriano al decreto di papa S. Stefano sorgesse in taluno qualche ombra di dubbio d' intorno alla mente di quel santo dottore, si farà chiaro vedere nell'esame *de' motivi* di monsignor di Noli nulla potersi inferire da quella controversia, che pregiudichi alli sentimenti sì espressamente dichiarati, e confermati dal S. vescovo, nè che possa in alcun modo favorire la causa de' nostri avversarj.

## §. VIII.

*Consonanza de' sentimenti di S. Agostino con quelli di S. Cipriano*: nella cattedra dell' Unità ha posto Iddio la dottrina della verità.

Questa inestinguibile luce di verità opposta da S. Cipriano ai novatori de' suoi tempi fu dipoi con non minor forza opposta da S. Agostino alli manichei, pelagiani, donatisti. Si ascolti quanto egli scrive a disinganno del donatista vescovo di Cirta Petiliano (*l.* 2. *cont. litteras Petiliani c.* 104. *n.* 239.): „ Non estis in montibus Sion, quia non estis in civitate su- „ per montem constituta, quae certum signum hoc habet, „ *quod abscondi non potest.* Nota est ergo omnibus gentibus: „ pars autem Donati ignota est pluribus gentibus: non est „ igitur ipsa. „ Segnale certo della verità cattolica egli è l'essere questa promulgata dall' alto della città costituita sul monte, *quae abscondi non potest.* Questo segno non potea il vescovo di città mostrarlo nella parte di Donato, perchè ignota, come dice il santo, *pluribus gentibus.* Potrà forse ostentarlo nella singolarità della sua predicazione un vescovo, che si pregia di esser solo in opposizione al papa, ed alla unanimità de' suoi confratelli? Ma fra le genti, e nella universalità dell' orbe cattolico, chi conosce *Noli*, e l' apologista di *Noli?* Una predicazione dissenziente da quella dell' episcopato unito al suo capo non viene dalla città costituita sul monte, che ha per distintivo carattere l' essere *nota omnibus gentibus.* Non ha dunque il segno certo della verità: *non est ipsa.*

In questo segnale ravvisa il S. Dottore, e fa ravvisare il provvido consiglio della divina sapienza, per cui avendo Gesù

Cristo istituita la sua chiesa per chiamare tutti gli uomini alla cognizione della sua dottrina, ne affidò il deposito all'apostolico visibile ministero della predicazione: *Euntes in mundum universum praedicate evangelium omni creaturae* (*Marc. ult.*), imprimendo nella predicazione di questo visibile ministero il certo luminoso segnale della verità, cui mirando gli uomini di ogni tribù, lingua, e nazione, grandi, e piccoli, dotti, ed ignari, sapienti, ed insipienti potessero sotto la scorta di essa, mediante la divina grazia, per via di una docile ubbidienza in ossequio di Cristo condursi a salvamento; ed in tal guisa, come ben' avverte lo stesso S. Agostino, cautelata rimanesse la improvida semplicità de' pusilli contro le fraudolenti suggestioni, ed opposizioni *falsi nominis scientiae.* „ Quod usque adeo coelestis magister cavendum praemonuit, „ ut de praepositis malis plebem securam faceret, ne propter „ illos doctrinae salutaris cathedra desereretur, in qua cogun- „ tur etiam mali bona dicere. Neque enim sua sunt quae „ dicunt, sed Dei, qui in cathedra unitatis doctrinam posuit „ veritatis „ (*ep.* 105. *n.* 16.).

E ben avvedutamente rileva S. Agostino come nelle chiese cristiane la malvagità del predicante, non può in certo modo alterare la bontà della predicazione, *coguntur etiam mali bona dicere*, sul riflesso che predicando alle adunanze de' fedeli vien costretto il predicante, *cogitur*, di conformare il suo dire non ad alcun suo privato errore, suggeritogli dalla sua perversità, ma bensì alla forma delle sane parole, che risuonano nel comune pubblico insegnamento, che s' ode in tutte l' altre chiese di comunione cattolica; senza di che non sarebbe tollerato nell' esercizio del ministero.

Venga pure adunque, ed alzi la voce l' annunziatore di qualsisia peregrina dottrina; un' occhiata sola si dia al segnale certo esposto da S. Agostino, ed ecco fatto il discernimento. Se il predicante dice tutt' altro di quello che si sente nella comune predicazione del pastorale ministero, non è dunque voce, che parta dalla cattedra di unità, non è dunque voce di verità; ed ecco pure con ciò cautelato il popolo, ed avvertito di stare in guardia contro la voce dello straniero, che viene per sedurre *in sublimitate sermonis.*

## §. IX.

*Che le dottrine spettanti al dogma hanno da riceversi per via di ubbidienza prescritta dall' apostolo* ad obeditionem fidei; *che include non la sola esterna osservanza del precetto, ma l' interno assenso, ed assoggettamento di mente, e di cuore alla verità predicata* in obsequium Christi, *in vigore della partecipazione fatta da Christo al ministero apostolico dell' autorità, ch' egli stesso esercitò nel corso della sua predicazione.*

Due sono i punti fondamentali di questa importantissima cattolica verità. 1. Che Cristo esercitò il ministero della predicazione con autorità, ch' esigeva ubbidienza senza discussione; 2. Che Cristo rivestì l' apostolico ministero di una partecipazione di questa divina autorità per chiamare tutte le genti alla ubbidienza del vangelo, ed eternarne la predicazione fino alla consumazione de' secoli.

Ad evidente dimostrazione del primo punto basta porre gli occhi sul testo di S. Marco (*c.* 1. *v.* 14, *e* 15.): „ Postquam autem traditus est Joannes, venit Jesus in Galilaeam „ praedicans evangelium regni Dei, et dicens: quoniam impletum est tempus, et appropinquavit, regnum Dei: poenitemini, et credite evangelio. „ Parole, che contengono una espressa intimazione fatta da Cristo di doversi da tutti prestar fede al vangelo in virtù dell' ubbidienza dovuta all' autorità di chi lo predicava. Onde segue a dire S. Marco v. 21. e seg: „ Et ingrediuntur Capharnaum: et statim sabbatis ingressus in synagogam, docebat eos. Et stupebant super „ doctrina ejus: erat enim docens eos, quasi potestatem habens, et non sicut scribae. „ E in S. Luca (*c.* 4. *v.* 32.): „ Et stupebant in doctrina eius, quia in potestate erat sermo „ ipsius. „

Che però avendo Cristo cominciato ad annunziare (*Joan. c.* 6.) l' immenso ineffabile dono, ch' ei volea farne del sacratissimo suo corpo in cibo, e del suo sangue in bevanda, essendosi eccitato mormorio fra' giudei: *Quomodo potest hic nobis carnem suam dare ad manducandum?* Non si prese Cristo a volerli capacitare con ispiegare il modo, in cui si sarebbe ciò potuto fare, ma con tuono autorevole represse la temeraria loro curiosità, replicando: *Nisi manducaveritis car-*

*nem filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis.* Ove S. Pietro ne dimostrò col suo esempio la fede, che senza discussione doveasi all'autorità della parola rivelata, mentre essendosi all'udirla molti discepoli da Cristo dipartiti, ed avendo Cristo chiesto alli dodici: *Numquid et vos vultis abire?* rispose Pietro: *Domine ad quem ibimus? verba vitae aeternae habes.*

In prova del 2. punto basta por mente alle parole di Cristo risuscitato in S. Giovanni (*c.* 26. *v.* 21.): *Sicut misit me pater, et ego mitto vos* (*Marc. ult. v.* 15. *e* 16.) *Euntes in mundum universum, praedicate evangelium omni creaturae. Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit: qui vero non crediderit, condemnabitur.* Cristo fu mandato dal padre per predicare, *ad hoc enim missus sum:* dal padre ricevè Cristo le parole, ch'ei dovea predicare: *Ego quae audivi ab eo, haec loquor in mundo* (*Jo.* 8. *v.* 26.); e *v.* 28. *sed sicut docuit me pater, haec loquor.* E queste parole ricevute dal padre, Cristo le diede ai suoi apostoli nel mandargli a predicare nel mondo. *Verba quae dedisti mihi, dedi eis* (*Jo* 17. *v.* 8.): *ego dedi eis sermonem tuum* (*v.* 14.). Ebbero dunque gli apostoli da Cristo una partecipazione di quell'autorità, con cui fu mandato dal padre per propagare la sua parola in tutto l'orbe; onde si potesse dalla lor bocca ricevere la parola del vangelo non come parola di uomini, ma, *ut est vere*, parola di Dio.

Fu da Cristo implorata dal padre questa prerogativa di autorità *non pro iis tantum*, cioè non solo per gli apostoli allora viventi, *sed et pro iis, qui credituri sunt per verbum eorum in me:* prerogativa pertanto che dovea propagarsi nei loro successori nel ministero apostolico, dalla cui autorevole predicazione la parola del padre affidata loro da Cristo, *sermonem tuum dedi eis*, dovesse riceversi per via di ubbidienza, *ad obeditionem fidei* da tutti coloro, che in tutta la serie de' tempi avvenire designati erano da Cristo per essere aggregati al consorzio de' fedeli: *Qui credituri sunt per verbum eorum in me.*

Risiede, e risplende mirabilmente l'universalità di questo apostolico ministero in quel vincolo di comunione, o sia *società di fede*, che tutti li pastori subordinatamente unisce alla cattedra principale, costituita da Cristo, *radice, e matrice della chiesa cattolica*, perpetua conservatrice dell' apostolica tradi-

zione depositata in essa, ed in tutta la sua pienezza dalla sua prima origine.

Quindi è che qualunque controversia, che da uomini contenziosi venga ad eccitarsi nella chiesa in materia di fede, non può mai rimanere sospeso l'animo del cristiano, cui stia veramente a cuore, nè altro desideri, che di essere da Cristo riconosciuto nel novero de' veri credenti. Chiara, ed espressa è la sentenza di Cristo in S. Giov. (c. 10. v. 27.): *Oves meae vocem meam audiunt.* Se dunque ha voluto Cristo che la sua voce risuonasse indefettibilmente, ed a perpetuità nella bocca dell' apostolico da lui istituito ministero, chiaro è, che chi segue la voce di esso ministero, segue la voce di Cristo; e per lo contrario qualsisia voce, che si alzi in contraddizione al comune vegliante insegnamento nel ceto episcopale aderente al suo capo, quale si è la voce de' reclamanti contro l'irrefragabile autorità della dogmatica costituzione *auctorem fidei*, non può essere se non voce strania, ed aliena, che stride dal di fuori dell' ovile, da mettere in fuga le pecorelle di Cristo: *Alienum autem non sequuntur, sed fugiunt ab eo, quia non noverunt vocem alienorum.*

Temiamo con ragione, e ce ne facciamo un rimprovero a noi stessi, di stancare colle replicate ripetizioni, che andiamo tramezzando ad ogni passo, la sofferenza di chi legge; speriamo però compatimento, e forse anche approvazione da chi vorrà considerare, che stante l'importanza della dottrina, che ci siamo presi a difendere, e atteso l'ostinato impegno degli avversarj a replicare ad ogni tratto, e per ogni verso le sofistiche loro impugnazioni, sembra ciò farne un dovere di riprodurre in ogni luogo, ove essi ne danno l'occasione, que' raggi di luce, che valere possono a disgombrare i fraudolenti artifizj, co' quali cercano d' offuscare le menti degli incauti loro leggitori.

## §. X.

*Che nella bolla concorrono tutte le condizioni, delle quali si rileva il carattere d' un irrefragabile giudizio della* chiesa dispersa.

Egli è dogma di fede, dogma fondamentale, aver la chiesa edocente ricevuta da Cristo l'indefettibilità necessaria per

conservare illibata l'integrità del deposito, e decidere in conseguenza con infallibile autorità ogni controversia emergente in materia di religione. Questa infallibilità di giudizio compete alla chiesa non solo nell'adunanza di un concilio Ecumenico, ma bensì fuor'anche di esso nello stato qual suole denominarsi della *chiesa dispersa*: altrimenti converrebbe dire che nel partire da questo mondo gli apostoli, si fosse con essi involata l'indefettibilità, rimanendone priva la chiesa ne' tre secoli, e più, che scorsero fino al primo ecumenico concilio di Nicea.

Nè a questa infallibilità della chiesa dispersa possono contraddire i nostri avversarj, i quali anzi non tengono per irretrattabili le decisioni stesse de' concilj generali, se non in quanto rimangono avvalorate con morale unanimità dal consenso almeno tacito delle chiese sparse per l'orbe, per l'acquiescenza delle quali si manifesti il giudizio della chiesa universale. Quindi è che tutti onninamente i cattolici, e quegli stessi, che aderiscono ai quattro articoli della declarazione de' prelati gallicani dell' an. 1682, convengono nella massima, che ovunque la morale unanimità del ceto episcopale aderisce ad un giudizio della S. Sede in materia dottrinale, ivi si ha da riconoscere un giudizio assolutamente irreformabile.

Ciò posto, l'applicazione alla bolla si appresenta da se stessa. In essa si contiene un giudizio del romano pontefice, i cui decreti per confessione de' prelati gallicani (*art. 4. declar.*) *ad omnes, et singulas ecclesias pertinent*. A questo giudizio tosto aderì la morale, anzi può dirsi la piena unanimità de' vescovi; altri con espresse lettere aderenti; altri con un silenzio, in cui l' A. stesso riconosce, e deplora *una tacita accettazione*, la quale se forza ebbe di far comparire aperti prevaricatori, come egli stesso li denomina, i vescovi non reclamanti, forza dunque ebbe di farli comparire acquiescenti. Ed in vero null'altro più che un siffatto tacito consenso fu giammai richiesto da chiunque siasi professato cattolico, onde attestare il senso della chiesa, ed imprimere il sigillo dell' irreformabilità ai decreti sì de' concilj generali, che de' romani pontefici. In conferma di che riporteremo poco appresso (§. XII.) un testo decisivo del patriarca di tutta la schiera de' presenti novatori, il famoso abate di San Cirano. Che se non mai ostò alla morale unanimità la reclamazione

di alquanti vescovi dissenzienti, come consta dalle condanne di tante, e tante eresie ne' passati secoli, molto meno dovrà ostare la reclamazione, si può dire, isolata di que' due, o tre vescovi vanamente opposti dall'A, a' quali si applica da se il detto del grande Atanasio (ad Jovianum): *Nec vero te fugit, piissime imperator, tametsi pauci quidam huic fidei adversantur, praejudicium tamen facere non possunt.* E qui ci si fa luogo di rivolgere in giustificazione della bolla le calunnie stesse, colle quali tenta l'A. offuscarne la chiarezza. Imperocchè se per impossibile esistessero in essa que' mostruosi errori, che con occhio macchiato di livore gli è paruto ravvisarvi, siccome da un assurdo segue per legittima conseguenza un altro assurdo, così dell' assurda supposizione di un decreto erroneo ben avrebbe potuto l' A. inferirne la prevaricazione imputata da lui a' vescovi non reclamanti. All'incontro se per la stessa regola di logica dall' assurdità di una conseguenza si deduce con pari certezza l' assurdità della supposizione, o principio, da cui deriva; siccome non può senza esecranda bestemmia imporsi la taccia di una generale prevaricazione al venerando ceto de' vescovi componenti la visibile unità dell' episcopato, la patente, erronea assurdità della conseguenza rende palese l' assurdità della supposizione, da cui verrebbe a legittimamente dedursi. Laonde ben possiamo concludere: non sussiste, e neppure può fingersi possibile la prevaricazione imputata dall' A. alla universalità de' vescovi acquiescenti al pontificio decreto: dunque non esistono nel pontificio decreto gli errori, che dall' A. gli vengono imputati.

## §. XI.

*Vano ripiego dell' A. per salvare l' indefettibilità della chiesa nel piccolo numero dei pretesi fedeli depositarj della verità.*

Invano si studia l' A. di conciliare la pretesa prevaricazione de' vescovi componenti la visibile unità dell' apostolico pastorale ministero colla indefettibilità della chiesa fondata sulla promessa di Cristo. Sentiamolo.

L' A. „ Ma s' egli è vero, che i giorni minacciosi, in cui „ viviamo, sono giorni di tenebre, di traviamento, di apo- „ stasia, per cui si compiono le terribili profezie del vecchio,

„ e del nuovo testamento, non dobbiamo però abbandonarci „ ad una inconsolabile desolazione. Sarebbe una nuova pre- „ varicazione il diffidare delle divine promesse, e per uno „ sconsigliato timore l'immaginarsi, che le porte dell'inferno „ sieno per prevalere contro la chiesa. Eh nò: sono le sue „ speranze sigillate dal sangue stesso del divino suo sposo. „ Ancora un momento, ed egli è già pronto ad uscire dal „ suo silenzio. „

OSSERV. E dove si legge nelle profezie del vecchio, e del nuovo Testamento, che Cristo si sarebbe stato per più secoli nella sua chiesa in un profondo silenzio, lasciando la diletta sua sposa involta nelle tenebre di una generale oscurazione? Fu mandato Cristo dal padre per predicare la sua parola; e dopo aver cominciato l'esercizio della predicazione non mai cessò di predicarla. Prima di partire da questa terra affidò egli la parola del padre a' suoi apostoli, e all'apostolico ministero de' loro successori, perchè la predicassero per tutto l'orbe in ogni tempo avvenire, assicurandoli che sarebbe stato con essi *omnibus diebus* fino alla consummazione del secolo; e ciò forse per ivi starsi come addormentato in un silenzio di più secoli, lasciando intanto prevalere le tenebre, il traviamento, l'apostasia nella mistica città costituita da esso sul monte per diffondere senza interruzione la luce del vangelo nell'universo mondo?

L'A, eh nò (replica l'A.). Sempre intanto vi avranno „ que' pochi eletti fermissimi, nei quali in mezzo alle più „ fiere contraddizioni la purità della fede vittoriosamente ri- „ splende. Se le tenebre, che per ogni lato ci stringono, e „ tentano di soffocare le più importanti verità, ci fanno ve- „ dere l'adempimento delle divine minaccie, abbiamo però „ continuamente sotto degli occhj nostri medesimi delle testi- „ monianze luminosissime della indefettibilità delle amorose „ promesse che Iddio giurò alla sua chiesa: noi esultiamo „ di riscontrarne una prova, ed un testimonio fedele nel dot- „ tissimo, e zelantissimo monsignore Fr. Benedetto Solati „ vescovo di Noli nella riviera occidentale del Genovesato. „

OSSERV. 1. Si lusinga l'A. di vedere *nelle tenebre*, *che ci stringono*, l'adempimento delle minacce; senza riflettere, che ove le tenebre fanno vedere si corre rischio di travedere. Quindi non ha da far maraviglia, che alla luce delle tenebre non abbia veduto, che il ripiego di salvare l'indefetti-

bilità delle promesse di Cristo per mezzo di pochi pretesi eletti, egli è strettamente, e precisamente quello stesso, cui pure si appigliarono al medesimo intento i protestanti: conformità di ripiego, in cui risalta un pur troppo chiaro indizio di conformità nella causa, che vuolsi sostenere dall'una parte, e dall'altra.

2. Dovea pure anco l'A. seriamente avvertire col ch. Bossuet, come nella indefettibilità della promessa si contiene l'indefettibilità della chiesa *nello stato*, in cui fu posta da Cristo qual città sul monte, per manifestare senza interruzione, come dice S. Agostino, il certo segnale della predicazione evangelica. Oltre le autorità del santo di sopra riferite, alle quali altre se ne potrebbero aggiugnere in molta copia, basti per ora quanto egli scrive ( *lib.* 3. *cont. epist. Parmeniani c.* 5.): « Nulla est securitas unitatis, nisi ex pro« missis Dei ecclesiae declarata, quae super montem con« stituta abscondi non potest: et ideo necesse est, ut omni« bus terrarum partibus nota sit. » Ora egli è chiaro, che nulla sarebbe questa sicurezza, se col rendersi nota la chiesa in tutte le genti, nota insieme non si rendesse la predicazione della salutare dottrina, ovunque si diffonde l'unità.

3. Doveasi per fine avvertire, ed è il punto, per cui si distingue in prima il cattolico dal settario; che l'indefettibilità della chiesa è fondata sopra l'indefettibilità del ministero dell'insegnamento, cui fu da Cristo affidata la parola del padre, perchè fosse da quello promulgata con autorità in tutte le parti del mondo; e questo altro non è che il vegliante apostolico ministero propagato dagli apostoli nei loro successori uniti in comunione, e società di fede col visibile supremo capo della chiesa, come si è spiegato di sopra. Questa autorità conferita da Cristo non può dunque passare in qualsisia partito, che presuma dogmatizzare in contrario, se non si vuole, che Cristo sia in contraddizione con se stesso; nè potendo per conseguente questa divina partecipazione di autorità, su cui si fonda l'indefettibilità della promessa, supplirsi dalla dottrina, comunque si voglia esimia, di qualsisia segnalatissimo scriba, o dottore, invano s'invoca dall' A. la luminosissima testimonianza di monsig. vescovo di Noli, la quale per ciò stesso, che si porta in opposizione alla dottrina diffusa in tutte le parti del cattolicismo sotto l'autorità de' pastori componenti l'unità dell' apostolico ministero, si rivol-

ge anzi in luminosissima testimonianza di aperta prevaricazione.

Sono questi i caratteri, ne' quali mirabilmente risplende l'indefettibile visibilità della chiesa, che potea l' A. rilevare dal concorde insegnamento de' dottori cattolici, fra quali ci contenteremo di esporli la testimonianza di un dotto sorbonico, di cui mostra egli non dispregiare la dottrina, e l'autorità. Egli è questi Natale Alessandro, il quale in più, e più luoghi, e spezialmente (*Theol. dogmat, et moral. l.* 1. *art.* 1. §. 2. *n.* 5.) si esprime in questi termini: « Constat hanc « esse veram ecclesiam, quae super Petrum voce Domini « fundata est, quae ab episcopis regitur apostolorum succes- « soribus, missioneque, et ordinatione legitima constitutis; « manifestum est hanc esse veram Christi ecclesiam, quae « toto orbe diffusa, quae visibili, ac perpetua episcoporum « successione originem suam ab apostolis probat, quae ro- « mano pontifici S. Petri successori tanquam visibili capiti « adhaeret, ab eoque regitur. » *E n.* 6. ,, Ita porro visibi- ,, lis, ac manifesta ecclesia est, ut haec illi dos perpetuo ,, conveniat, nec extingui possit. Quid enim ipsius splendo- ,, rum extinguere, vel obscurare posset? An persecutio? Sed ,, persecutionibus crevit. An haereses? sed illae oriuntur, ut ,, *qui probati sunt, manifesti fiant.* An malorum christiano- ,, rnm peccata, et scandala? sed illa non maculatur, nec te- ,, nebrescit, cujus lumen Christus est, cum ipsa manens, ,, eamque illuminans omnibus diebus usque ad consummatio- ,, nem saeculi . . . Ministeria igitur pastorum, et doctorum ,, et aedificatio corporis Christi erunt in ecclesia ad supre- ,, mum usque judicii diem: ac proinde tandiu in terris stabit ,, ecclesia visibilis. »

Si confronti la dottrina dell' A. con quella del sorbonico. L' A. ci rappresenta la chiesa giacente nelle tenebre di una generale oscurazione sparsa *sopra di essa*, e Gesù Cristo, che intanto si sta in un sonacchioso *silenzio*, aspettando il ritorno degli ebrei per isvegliarsi: il sorbonico all' incontro ce lo rappresenta sempre vegliante in questa sua chiesa diffusa per tutto l'orbe, qual lume indeficiente, che le comparte uno splendore, che non può nè macchiarsi per gli scandali de' mali cristiani, nè ottenebrarsi dagli errori de' novatori. L' A. ci fa comparire la generalità dei vescovi successori degli apostoli, componenti l' apostolico ministero, involti nel reato di

un' aperta obbrobriosissima prevaricazione: il sorbonico per l' opposto nel visibile perpetuo ministero de' vescovi aderenti al romano pontefice ci fa vedere il mezzo, per cui Cristo sempre assistente alla sua chiesa diffonde in essa la luce della sua dottrina; avendo voluto, che la visibilità di questo ministero, e non già l' isolata predicazione di pochi eletti fosse come l' impronto della parola, cui dovessero i popoli prestar fede, ricevendola per via d' ubbidienza all' autorità stabilita da esso per propagarla, e conservarne in tutto l' orbe la cattolica unità. Giudichi ora il saggio lettore fra l' apologista, ed il sorbonico qual de' due più si conformi a quelle prime elementari istituzioni di dottrina cristiana, che sono come il primo latte, di cui dalla fanciullezza s' imbevono i fedeli ne' catechismi approvati, diffusi per tutta la cristianità.

Invano per tanto si lusinga l' A. poter salvare l' indefettibilità della dottrina nella chiesa per mezzo di que' qualunque si sieno *pochi eletti fermissimi.* L' indefettibilità della dottrina fu da Cristo riposta nel ministero degli apostoli, e de' loro successori, i quali doveano portare la luce del vangelo, farla crescere, e fruttificare *in universo mundo* (*Rom.* 1. *v.* 5.), chiamando con autorità di predicazione tutte le genti *ad obediendum fidei.* Adunque l' indefettibilità della dottrina dee stendersi, e rendersi notoria, ovunque si stende, e rende notoria quell' autorevole predicazione, che da tutti, ed in ogni parte dell' universo dee riceversi *ad obediendum fidei*, (*Rom.* 16. *v.* 26.), per via dell' ubbidienza dovuta al ministero, da cui viene autorevolmente annunziata *non ut verbum hominum, sed sicut est vere, verbum Dei* (*Thessal. cap. v.* 13.). Quest' obbligo di ubbidienza suppone ad evidenza l' indefettibilità della dottrina nell' apostolico ministero, da cui si annunzia, altrimenti non potrebbe riceversi come parola di Dio; dal che segue, che siccome questo ministero ha da esercitarsi notoriamente nell' universo mondo fino alla consumazione de' secoli, dee con essa notoria diffondersi *ubique* l' indefettibilità della dottrina. Come dunque potrebbe rimanersi questa confinata nella predicazione di *pochi eletti fermissimi*, la cui esistenza è perfino ignota ad una gran parte del mondo?

Figuriamoci, se così piace, un drappello qual si sia di questi pretesi eletti. Di tal drappello quando anche fosse un altro porto reale, non può, nè mai potrà dirsi, che sia sede di quel ministero, che per una non mai interrotta suc-

cessione si è dagli apostoli propagato fino a' dì nostri, sotto la presidenza, ed autorità della chiesa principale, da cui, come abbiamo sentito da S. Ireneo, scende il *preconio della verità*, e si diffonde nella universalità delle chiese sparse per tutta la cristianità. Di tal drappello pertanto non può, nè mai potrà dirsi, che sia autorevole *depositario* della parola, che fu da Cristo espressamente depositata nell' apostolico ministero: e giacchè in questo sacro deposito sta invariabilmente affissa, e radicata l' indefettibilità della dottrina, siccome non è, nè sarà mai possibile ad una qualsivoglia brigata, o conventicola di sedicenti *eletti*, il rapire il deposito dalla sede, in cui fu risposto da Cristo, così neppure è, nè sarà mai possibile alla pretesa *eletta* brigata il farsi sede della indefettibilità della dottrina, che non può andar disgiunta dal magistero, che ne fu da Cristo costituito solo, legittimo, perpeteo depositario. Concludiamo pertanto, che qualora ne viene annunziata la parola per via del ministero, cui sappiamo essere stata consegnata da Cristo, possiamo, e dobbiamo riceverla per via di ubbidienza esclusiva d' ogni pericolo d'inganno, cattivando l' intelletto *in obsequium Christi:* laddove ricevendola da chi non ha autorità di riscuotere *ubbidienza*, nè può farsi valere se non per quanto gli riesce di persuadere, possiamo, e dobbiamo giustamente temere d' illusione, che ne tragga in errore, e vi caderem certamente, ove si tratti di dottrina discordante dal comune vegliante insegnamento dei pastori costituenti l' apostolico ministero sotto la presidenza del supremo capo costituito da Cristo per confermarli tutti, e tutti tenerli raccolti nella cattolica unità.

## §. XII.

*Taccia di nuovo l' A. di aperta prevaricazione il silenzio de' vescovi non reclamanti. Pretende salvare la reclamazione del vescovo di Noli dalla taccia di opposizione ad un giudizio della chiesa, sotto pretesto, che la chiesa non insegna tacendo. Non tace la chiesa quando parla Pietro per bocca dei suoi successori.*

Non consente l' A. che la reclamazione del vescovo di Noli sia, e debba aversi qual' atto di opposizione ad un giudizio della chiesa; in prova di che segue a dire.

L' A. « Intollerante questo prelato della prevaricazione dei « suoi comprovinciali non ascoltò la carne, ed il sangue. Ta- « cquero i di lui colleghi nell' episcopato, e questo silenzio è « già una prova, che il nuovo scandalo del Breve *Auctorem* non « è un giudizio della chiesa, la quale non ha mai insegnato « tacendo. Monsig. Solari ben lontano dall' entrare in questo « partito, che già abbiamo veduto essere un' aperta prevarica- « zione, armato di petto apostolico si oppose per la difesa del- « la casa d' Israello. »

OSSERV. Ecco ben confermata la nera taccia di prevaricazione, nella quale sotto pretesto di un reo scandaloso silenzio non ha ribrezzo l' A. d' involgere non i soli comprovinciali di Monsig. di Noli, ma tutto anco il rimanente de' vescovi sparsi per l' orbe, rei tutti dello stesso silenzio, e che con quelli, che hanno espressamente aderito alla Bolla, rappresentano l' unità dell' apostolico visibile ministero. Solo il vescovo di Noli senza riguardo *alla carne, ed al sangue, armato di petto apostolico* alza la voce per la difesa della casa d' Israello: Dio buono! direbbe qui S. Policarpo, a che tempi ci avete riservati! Il corpo intero dell' episcopato, compreso il capo, ridotto a non formare più che un infame partito di prevaricatori dominati dalla carne; e dal sangue? E quando mai si udì una sì esecranda bestemmia? E che ne è dunque della parola di Cristo *Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi*, diretta alla universalità dei pastori costituiti per via di legittima successione reggitori non solo, e dottori, ma anche difensori della casa d' Israello? Saranno dunque mancati ad un tratto i prodi d' Israello, abbandonando con perfido tradimento i posti loro assegnati, cosicchè al vescovo di Noli competa il vanto di poter dire, *remansi ego solus*? Ma pur ben potea l' A. siccome versatissimo nelle cose spettanti al popolo Israelitico rammentarsi quell' insigne carattere, che distingue i numerosi figli della *libera* dal *solo* figlio dell' *Ancella*, di cui fu detto (*Gen. cap.* 16. *v.* 12.) *manus ejus contra omnes . . . . . et e regione universorum fratrum suorum figet tabernacula.* Qual soccorso pertanto aspettar si possono i figli della *libera* per la difesa d' Israello da chi si gloria di piantare le sue tende *e regione universorum fratrum suorum*?

Frattanto poi si è avveduto l' A. che questo suo intrepido difensore della casa d' Isdraello abbisogna egli stesso di chi lo

salvi, e difenda dalla taccia di opposizione ad un giudizio della chiesa, ed ecco che pronto egli accorre col suo spiritoso epifonema, che *la chiesa non ha mai insegnato tacendo.*

OSSERV. Vana lusinga, cui basta opporre il passo (mentovato di sopra, con riservarci di produrlo a suo luogo) del famoso Corifeo della Setta l' abate di San Cirano sotto il nome di *Pietro Aurelio* nella difesa di una censura del clero gallicano dell' an. 1631. (presso Tournely de ecclesia *Q.* 3. *Art.* 2.): « Non enim falsum esse unquam potest illud de ecclesia Dei Augustini praeconium: ecclesia Dei, quae sunt contra fidem, vel bonam vitam, nec approbat, nec tacet, nec facit. Nec verum esse non potest illud apostoli: non solum, qui faciunt, digni sunt morte, sed etiam qui consentiunt facientibus. Consentiunt autem dum publice laboranti, atque oppressae veritati non succurrunt, qui debent, et qui ad hoc potissimum in ecclesiae tribunalibus collocati sunt. Ergo cum quiescunt, probant; cum patiuntur, decernunt; cum tacent, clamant. Nam haeresum plerarumque damnationes non semper expressa, et praescripta ecclesiae totius consensione firmatas, atque auctoratas fuisse supra ostendimus. . . . Satis consensu tacito clamat ecclesia, cum reclamare deberet, si dissentiret: officio enim deesse, et veritatem prodere universa non potest. » Concludiamo. Nell'universale silenzio de' vescovi non reclamanti ha l' A. riconosciuta la forza di una tacita accettazione; in una siffatta tacita accettazione riconosce l' abate di San Cirano la forza di un' autentica testimonianza di consenso, approvazione, e sentenza bastante per l' autorevole condanna di qual siasi erronea novità: *Cum quiescunt, probant; cum patiuntur, decernunt; cum tacent, clamant.*

In 2. luogo dica l' A. se non sa, o se finge di non sapere: che non tace la chiesa quando parla per bocca del sommo sacerdote, e pastore, i cui decreti *pertinent ad omnes, et singulas ecclesias* (*Declar. cler. Gallic.*), la cui voce chiama, e tragge a se la pronta, e docile acquiescenza degli agnelli, e delle madri, che stanno nell'ovile di Cristo?

Non si è rammentato come la solenne confessione fatta per bocca del solo S. Pietro trasse a se l' universale consenso dei discepoli manifestato coll' acquiescenza del silenzio?

Allorchè lo stesso S. Pietro manifestò nel consesso degli

apostoli, e de' seniori (*Act.* 15. *v.* 17.), o per dir meglio richiamò alla memoria loro gli alti disegni della providenza sopra di lui nel sublimarlo all' apice dell' apostolato: *Viri fratres* (disse il s. Apostolo), *vos scitis, quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit per os meum audire gentes verbum evangelii, et credere.* Tutti udirono, e tutti tacquero. Silenzio di acquiescenza con sublime semplicità rilevato dal sacro testo, *tacuit omnis multitudo.* Se tutte le genti debbono udire la parola del vangelo, e tutte credere alla parola del vangelo per bocca di Pietro, *per os meum*, non si avrà dunque la voce di Pietro qual voce ordinata da Dio, animata dal soffio dello Spirito Santo a perpetua istruzione, ed autorevole addottrinamento della chiesa? « Nè si dica, nè si pensi, (soggiunge il ch. Bossuet Serm. dell'Unità) « che questo mi-« nistero di S. Pietro sia per finire con lui. Ciò che servire « dee di sostegno ad una chiesa eterna, non mai può aver « fine. Pietro viverà ne' suoi successori; Pietro sempre parlerà « nella sua cattedra. Questo è quello che dicono i PP. quello « che confermano seicento trenta vescovi nel concilio di Cal-« cedonia. »

Non tace dunque la chiesa, quando parla Pietro per bocca de' suoi successori: non tace la chiesa, quando parla quella cattedra, nella quale tuttora *vivit Petrus, et praesidet, et praestat quaerentibus fidei veritatem* (Chrysol. ad Eutychem), memorando avvertimento del Crisologo; e felice Eutichete, se dopo aver consultato il S. Dottore, vi si fosse prestato colla dovuta docilità. Lungi pertanto che il silenzio de' vescovi non reclamanti debbasi ascrivere a pusillanimità di spirito cagionata da soverchio attaccamento alla carne, ed al sangue, che anzi tacendo nelle circostanze, in cui secondo lo stesso San Cirano *cum tacente, clamant*, dee aversi un tal silenzio qual' indubitato segno della religiosa loro adesione al giudizio del supremo Pastore, cui uniti sono col vincolo di una comunione, che dice *società di fede*, come rileva il ch. Bossuet ne' suoi *avvertimenti ai protestanti.* E che altro volle significare il grande Agostino nel' rintuzzare, com' ei fa, le contumaci reclamazioni del Pelagiano vescovo di Eclana per un nuovo esame di un testo del vangelo, già dichiarato nelle apostoliche lettere del Ven. papa S. Innocenzo: *Quid adhuc quaeris examen, quod jam apud apostolicam sedem factum est?*

## §. XIII.

*Del motivo di consolazione recato dall' A. nell' annunzio di una nuova rigenerazione mercè il ritorno del popolo Israelitico. Nel deplorare che fanno i PP. l' apostasia degli ultimi tempi, non favoriscono, anzi apertamente riprovano l' ereticale dottrina del sinodo Pistojese circa il preteso generale oscuramento delle verità più importanti della religione.*

Oltre il motivo di conforto, che al piccolo numero dei suoi eletti appresenta l' A. nell' invincibile fortezza del *prelato armato* di petto apostolico, altro ne porge loro non men valido *nel consolante annunzio di una vicina rigenerazione mercè il ritorno del popolo Israelitico*; e ciò sulla fede principalmente di valoroso scrittore, di cui nè il nome, nè le opere sono fin qui a noi pervenute.

OSSERV. Non abbiamo per vero noi tanta fiducia nella scarsezza de' nostri lumi da voler farci scrutatori del più, o meno di vicinanza del tempo segnato ne' decreti della providenza per togliere il velame dagli occhi del popolo d' Israello.

Bensì era di mestieri, che si fosse l' A. più precisamente spiegato sull' applicazione, che intende fare della voce *rigenerazione*, che da tutto il contesto sembra da lui riferirsi allo stato universale della Chiesa, atteso l' infelicissimo stato di oscurazione, e di decadenza, in cui pretende che sia per ritrovarsi all' epoca precedente il ritorno del popolo Israelitico. La voce *rigenerazione* nell' ovvio suo significato importa il passaggio da un antecedente stato di morte ad una nuova vita nel soggetto rigenerato: passaggio che non può figurarsi nello stato di una chiesa, cui nel suo primo nascere infuse Cristo un perenne vigore di vita mediante l' indefettibile assistenza dello Spirito Santo, onde conservarla in perpetuo, e visibilmente *una*, *santa*, *cattolica*, *apostolica.*

Dica pertanto l' A. in qual modo intende che abbia da farsi questa *rigenerazione*? Verranno i Giudei per rigenerare la Chiesa, o per essere eglino medesimi rigenerati? Non è facile il capire, che possano accorrere come rigeneratori coloro, che sono tuttavia rigenerandi. Ben sappiamo, che a questa loro rigenerazione saranno invitati, e possentemente eccitati per la predicazione di Enoc, e di Elia, a' quali ag-

giunge S. Ambrogio altri cooperatori somministrati dal ministero ecclesiastico in ogni parte dell' universo, ove si stenderà la persecuzione dell' Anticristo: « Possumus ( Expos. sup. « Apocal. c. XI ) autem per duos testes duorum populorum « praedicatores intelligere, qui diebus mille ducentis sexa- « ginta prophetaturi esse dicuntur: quia omni tempore, quo « Antichristi persecutio per universum orbem desaeviet, quos- « cumque possunt ad viam veritatis adducere studebunt ». Non saranno adunque *i ministri del santuario*, *i maestri della Chiesa* generalmente degenerati a segno, che abbia da imputarsi loro il vaticinato generale oscuramento, in cui si vuole che sia per essere immersa la Chiesa nell' espettazione del ritorno degli Ebrei. Nè giacente al certo, ed oscurata sotto un sedotto, e seduttore ministero potrà dirsi quella Chiesa, che lieta, e festeggiante accoglierà la ben avventurata moltitudine de' ritornanti Giudei: *Regressi ad fidem suscipientur cum laetitia*. Così pure S. Ambrogio (*Comment. in Epist. ad Rom. c. XI*). Quindi anche nella testè citata esposizione sopra l' Apocal. segue a dire il S. dottore: « Non sanus sen- « sus esse videtur, ut per civitatem, cujus decima pars ce- « cidit, Ecclesiam intelligamus, eo quod hic sermo ad ci- « vitatem magis diaboli, quam ad civitatem Dei respiciat . . . . « Possumus per decimam partem Judaeos observatores legis « intelligere, qui per precationem Heliae fidem Christi su- « scipientes a civitate diaboli corruent, et praecidentur ». Glorioso bensì, e salutare al sommo sarà per la Chiesa quel ritorno, da cui coll' accrescimento di tanti figli nuovo conforto, nuovo vigore, e splendore le si accrescerà in que' dì della massima desolazione. Non perciò generalmente oscurata, non mancante di vita, e bisognosa di nuova rigenerazione avrà da riputarsi quella Chiesa, che non può mai essere abbandonata dallo spirito di vita datole, ed infusole da Cristo nel suo nascere: Chiesa, che contro l' infestazione, e gli assalti d' ogni genere dell' inferno scatenato sarà retta da Cristo, e viva, e vivace tuttavia sussisterà per cooperare con Enoc, ed Elia ovunque più fiera incrudelirà la persecuzione a richiamare i traviati Ebrei, ed aprire loro l' ingresso all' ovile di Cristo, e farli partecipi della fede, ch' eglino stessi le chiederanno colla solenne formola: *Quid petis ab ecclesia Dei? fidem*; compartendo loro il sacramento d' illuminazione, per cui saranno essi veracemente rigenerati.

## DIGRESSIONE

*Insussistenza del rimprovero fatto dall' A. di non essersi atteso il senso morale della generica espressione di oscuramento nella censura della Bolla.*

E qui per farci adito ad esporre l' abuso, che fa l' A. delle autorità della scrittura, e de' PP. per adattarle al bisogno dell' annunziata mal' intesa rigenerazione della Chiesa, conviene premettere una breve incidente considerazione, o digressione, che dire si voglia, sul motivo, che prende egli nelle sue *Riflessioni sulla Bolla* di aspramente rimproverarla riguardo alla condanna della proposizione del sinodo, enunziante il generale oscuramento sparso *sopra la Chiesa delle verità della massima importanza spettanti alla religione, e che sono la base della fede teorica, e pratica del Vangelo*, per essersi presa in senso rigoroso, e metafisico quella generica espressione, che nell' uso comune suol prendersi in senso morale; *il che tanto più dovea farsi, quanto che la scrittura, e la tradizione sono piene di somiglianti frasi, e maniere d' esprimersi.*

OSSERV. Vano sutterfugio. 1, perchè ad escludere anche in senso morale quel preteso generale oscuramento, basta volgere gli occhi a quella immensa moltitudine di fedeli sparsi per tutte le Chiese, e contrade della Cristianità, che ignari affatto delle controversie prodotte dal *nuovo codice di dottrina*, preteso fonte dell' oscuramento, hanno conservata, e tuttavia pura, ed illibata conservano *la fede teorica, e pratica del Vangelo*, qual si contiene nelle istituzioni elementari della dottrina cristiana sparse in tutto l' orbe.

2. Perchè dovea pure avvertire l' A. se anche in senso morale possa cattolicamente sostenersi un generale oscuramento sparso sopra la Chiesa della fede teorica, e pratica del vangelo, a tal segno, che da orecchia cristiana possa senza ribrezzo udirsi, che moralmente parlando sia sparita nella generalità della Chiesa la visibile professione della fede teorica, e pratica del vangelo?

3. Perchè non può non far maraviglia il rimprovero fatto dall' A. alla Bolla del non essersi atteso il senso morale della generica espressione usata nel sinodo, mentre egli,

come tosto si vedrà, adduce in difesa del sinodo esempi tali, e li mette in tal vista da farvi apparire un generale oscuramento nel proprio rigore del significato di quella voce, e non semplicemente in quel senso largo, e morale, che dovea renderla, come dice *inaccessibile alla censura*; con che vien' egli senza avvedersene a confessare per una parte, che la proposizione intesa nel senso suo proprio, e letterale, come suonano le parole, era meritevole di censura, ed a giustificare per altra parte la condanna di quella generica espressione, che dai partitanti stessi del sinodo non si restringe a quel semplice senso morale, che solo per loro confessione potea, e dovea salvarla da ogni taccia.

4. Quanto poi alla conformità di quella generica espressione con altre simili, delle quali dice l'A. esser piene la scrittura, e la tradizione, egli è da notare, che se i SS. PP., ed altri dottori approvati non si astennero dall'usare certe veementi, ed enfatiche espressioni nel descrivere, e nel deplorare le corruttele sì di massime, che di costume pur troppo in ogni tempo diffuse nella moltitudine de' cristiani, che coi fatti disonorano la santità della religione, che professano, ebbero insieme l' avvertenza di salvare l' indefettibile integrità della predicazione nel perpetuo, e sempre vegliante ministero dell' insegnamento; che però accertata in tal guisa l' ortodossìa di que' pii venerandi scrittori, a buona equità si ebbe come inaccessibile alla censura l' ardente loro zelo nell' opporsi con modi forti, ed efficaci alla corrente de' vizj, e degli scandali, che si andavano viepiù dilatando a' loro tempi; e ciò (N. B.) il facevano con richiamare i traviati agli ammaestramenti, che per ogni dove si ricevono nelle Chiese cattoliche, ove concorre la moltitudine de' fedeli « ut audiant, « (*così S. Agostino de civit. Dei lib.* 2. *c.* 28) quam bene hic « ad tempus vivere debeant, ut post hanc vitam beate, sem- « perque vivere mereantur, ubi sancta scriptura, justitiaeque « doctrina de superiore loco in conspectu omnium personan- « te, et qui faciunt, audiant ad praemium, et qui non fa- « ciunt, audiant ad judicium . . . . Nihil in eis turpe, ac fla- « gitiosum spectandum, imitandumque proponitur, ubi veri « Dei aut praecepta insinuantur, aut miracula narrantur, « aut dona laudantur, aut beneficia postulantur ». Così dunque in mezzo alla corruttela qualunque ella sia mai stata, non perciò ha cessato di risuonare la fede teorica, e pratica

del vangelo dall' alto della predicazione evangelica per bocca de' legittimi pastori: il che pur attesta il Fleury ( *Disc. sull' ist. eccl.* ) essersi invariabilmente continuato ne' secoli riputati barbari, ed involti nella più crassa ignoranza. Di modo che qualunque sia stato l' oscuramento in qualunque secolo, non mai si è questo ascritto ad alterazione, o depravazione di dottrina nel visibile, pubblico, universale ministero dell' insegnamento; ma bensì alla perversità de' prevaricatori nel trascurare, disprezzare, odiare la predicata verità.

Ben diverso è l' intendimento dell' A. nel rigettare, ch' ei fa sulla dottrina stessa predicata l'oscuramento generale, che egli pretende essersi sparso sopra le verità più importanti della religione; come vie più apparirà dalla discussione, che siamo per imprenderne, delle autorità della scrittura, e dei PP., ch' egli adduce in difesa dell' ereticale proposizione del sinodo condannata nella Bolla.

## §. XIV.

*Delle autorità della scrittura, e della tradizione abusivamente addotte dall' A. nelle sue* Riflessioni sulla Bolla *in difesa di monsignor di Noli.*

Cominciando dalle scritture adduce l' A. ( *p.* 104 ) le sacre parole di Cristo ( *Luc.* 4. *v.* 8 ): *Filius hominis veniens, putas, inveniet fidem in terra?* E soggiunge: « Con esse di- « cono i PP. ha voluto (Cristo) indicare a noi non già l' e- « stinzione della fede, ma la rarità della fede operativa; e « una tal rarità, come può avvenire senza un generale oscu- « ramento? ».

OSSERV. Dalla rarità della fede prenunziata da Cristo intende inferire l' A. *un generale oscuramento della verità sopra la Chiesa.* Vediamo cosa dicono i PP., e si sentano in prima i due SS. dottori Agostino, e Girolamo.

S. Agostino ( *lib.* 2. *cont. Gaudentium donatistam episcopum* ) spiega egregiamente come la rarità della fede prenunziata da Cristo nel citato testo può, e dee intendersi senza che ne segua quel generale oscuramento, che d' accordo col vescovo donatista pretende l' A. inferirne. « Qui autem ( *dice* « *il S. dottore* ) habeant fidem tanquam granum sinapis, qua « montes etiam transferantur, rarissimi omnino sunt. De tali

« enim fide Dominus dicebat, putas, veniet filius hominis, « et inveniet fidem in terra? non de apostasia totius orbis, « sicut tu perversissime intelligis ». Se dunque la fede enunziata nel testo evangelico dee secondo S. Agostino intendersi della fede operativa de' miracoli, *qua montes etiam transferantur*, chiaro è che dalla rarità di una tal fede non si può senza una *perversissima* intelligenza concludere quell' oscuramento generale, che pretendea il vescovo Gaudenzio dedurne. E quì ci perdoni l' A. se noi stimiamo dover preferire il sano intendimento di S. Agostino alla perversa intelligenza del donatista Gaudenzio.

La stessa perversa intelligenza è in più altri luoghi riprovata da S. Agostino, e segnatamente *Epist., ossia lib. de unit. eccl. c.* 15. *n.* 38. « Item dicunt de apostasia orbis terra« rum dictum esse, quod ait Dominus, *Filius hominis veniens,* « *putas, inveniet fidem in terra*? Quod nos intelligimus dictum « vel propter ipsam fidei perfectionem, quae ita difficilis est « in hominibus, ut in ipsis quoque admirabilibus sanctis, « sicut in ipso Moyse, inveniatur aliquid ubi trepidaverint, « vel trepidare potuerint, vel propter illam iniquorum abun« dantiam, et paucitatem bonorum, de qua satis diximus ».

Nè quì si lusinghi l' A. di poter trarre a favore del suo generale oscuramento quello che accenna quì S. Agostino della numerosità degli iniqui, e della scarsezza dei buoni. Imperocchè ne' passi antecedenti, a' quali si riferisce il S. dottore, ne' quali dimostra contro i donatisti, che la perversità de' cattivi cattolici non nuoce nè alla sussistenza, nè alla visibilità della Chiesa, avverte cautamente che sebbene i cattivi sieno in tanto numero, che i buoni *in eorum contemplatione pauci sunt*, non è però che tanta non sia la copia, e moltitudine de' buoni sparsi per tutta la terra, che considerati da per se stessi, *ingentem numerum faciant*: di modo che qualunque possa essere quella superiorità puramente relativa del numero de' cattivi sopra quello de' giusti, rimanendo però sempre un grandissimo numero di questi diffusi per ogni parte della Cristianità, partecipanti, come dice il S., ai sacramenti, visibili segni della professione che fanno del culto cattolico, non può a meno che una siffatta numerosità non osti, e resista a quel generale oscuramento, che con tanto impegno vogliono gli avversarj potersi spargere, ed essersi segnatamente sparso da due secoli *sopra la Chiesa.*

S. Girolamo venerato dalla Chiesa qual massimo dottore nella esposizione delle sacre scritture, intese pure nel detto di Cristo quella perfezione di fede, che vi ravvisò dipoi S. Agostino contro la perversa intelligenza de' donatisti: « Haec « est fides ( *Dial. adv. Luciferianos n.* 15 ) quam raro inve- « niri Deus pronunciavit: haec est fides, quae etiam apud « eos, qui bene credunt, difficile perfecta invenitur ». La rarità di questa fede perfetta non prova dunque rarità, o difetto di fede in quelli, che *bene credunt*, il cui numero è pure per se stesso grandissimo, come dice S. Agostino. Ma supposto ancora che la fede prenunziata nel sacro testo dovesse intendersi della fede operativa, come dice l' A., ossia della fede viva, che è propria de' giusti, tuttochè ancora soggetti a molte imperfezioni, come non gli è venuto in mente, che dalla rarità ( soltanto relativa per detto di S. Agostino) di una tal fede, non potrebbe neppure concludersi un generale oscuramento delle verità più importanti della religione? E non sa egli, che oltre la fede viva formata dalla carità vi ha la fede, che rimane ne' peccatori non rei d' infedeltà, che sebbene morta, è però fede cristiana, che racchiude un fermo assenso a tutte le verità proposte dalla Chiesa come rivelate da Dio? E come potrebbe tuttavia sussistere una tal fede nella totalità della Chiesa senza la continuata predicazione delle verità, che sono la base della fede, e della morale di Gesù Cristo, e che nel seno della Chiesa non possono ignorarsi senza una crassa colpevole negligenza di chi trascura procacciarsene la dovuta notizia?

Le dissolutezze poi in ogni genere di vizio quanto più si vanno moltiplicando fra i Cristiani, con altrettanto più di fervore si ravviva lo zelo de' pastori nelle chiese, dove s' insegna la dottrina cristiana, ove (come poc' anzi abbiamo inteso da S. Agostino) *Sancta scriptura, justitiaeque doctrina de superiore loco in conspectu omnium personante, et qui faciunt, audiant ad praemium, et qui non faciunt, audiant ad judicium.* Cosicchè la pubblicità degli scandali può far prova non già di una oscurazione della verità nel ministero della predicazione, ma tutto al più di un volontario pur troppo comune offuscamento nelle depravate menti de' contumaci resistenti alla predicata verità.

Concludiamo con un' argomento in forma. „ Ovunque ri- „ mane, e si manifesta una grandissima numerosità di cre-

„ denti, *qui bene credunt*, ivi non può aver luogo una ge-
„ nerale oscurazione delle verità da credersi da ogni fedele
„ cristiano. Ora nella Chiesa diffusa per tutto l' orbe, in
„ mezzo a qualsisia turba di prevaricatori, e falsi credenti,
„ vi ha, per testimonianza di S. Agostino, e vi sarà sem-
„ pre una grandissima numerosità, *ingens numerus*, di buoni
„ fedeli credenti. Dunque nella Chiesa diffusa per l' orbe non
„ si dà, nè può darsi una generale oscurazione della vera
„ credenza. „

L' A. Segue l' A. ad appresentare l' annunzio di una seduzione generale nel testo evangelico (*Matth.* 24. *v.* 11): Et multi pseudo-prophetae surgent, et seducent multos; (*e v.* 24): surgent enim pseudo-Christi, et pseudo-prophetae, et dabunt signa magna, et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam *electi*. E soggiunge: « Una tal seduzione
« dee venire da falsi Cristi, cioè a dire dai maestri della Chie-
« sa; e questa seduzione come sarà possibile senza un oscu-
« ramento generale delle cose spettanti alla fede »? E dopo un passo (citato come di S. Pietro 2. c. 2) *Erit tempus cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros etc.*, ed altro di S. Paolo (2. *ad Tim. c.* 4. *v.* 3) (ove si avverta lo sbaglio nel citare sotto il nome di S. Pietro il testo di S. Paolo), segue: « Vi saranno dunque
« questi maestri di umanità, e vi saranno in tanta copia da
« potersi ammucchiare come le rane d' Egitto, e questi sa-
« ranno i ben venuti, gli ascoltati, gli applauditi dalla mol-
« titudine. Le loro dottrine saranno perverse, opposte alla
« verità, favole, ed invenzioni umane. E in mezzo a somi-
« glianti dottrine sì universalmente gustate, ed applaudite
« come potrassi impedire questo generale oscuramento delle
« verità evangeliche anche fondamentali? »

OSSERV. Non così l' intendono un Agostino fra gli antichi, un Bossuet fra i moderni.

### *Esposizione della dottrina di S. Agostino.*

Ragionando il S. dottore (*lib.* 20 *de civit. Dei*) dell' atrocissima guerra, che alla fine de' tempi muoverà l' Anticristo contro la diletta città di Dio, che è la Chiesa, osserva (*cap.* 11) che siccome la Chiesa è diffusa *toto orbe terrarum*, così « per
« hoc ubicumque tunc erit, quae in omnibus gentibus erit,

« quod significatum est nomine latitudinis terrae, ibi erit di-
« lecta Deo civitas ejus; ibi ab omnibus inimicis suis, quia et
« ipsi in omnibus gentibus cum illa erunt, persecutionis illius
« immanitate cingetur, hoc est in angustias tribulationum ar-
« tabitur, urgebitur, concludetur; nec militiam suam dese-
« ret, quae vocabulo appellata est castrorum. » Siccome pertanto in ogni angolo della terra si muoverà la persecuzione contro la Chiesa, così per ogni angolo della terra nota dovrà essere la Chiesa, noti i fedeli ministri, e promulgatori della dottrina di Cristo, contro a' quali si rivolgerà principalmente l'odio, il furore, la rabbia de' persecutori, e che nell' atrocità stessa de' tormenti faranno vie maggiormente risplendere l'invincibile fortezza della Chiesa, la quale *militiam suam non deseret*, nè mai soccomberà sotto gli sforzi de' suoi persecutori. Anzi lungi dal doversi temere la minacciata generale oscurazione, avverte lo stesso S. Agostino (*c.* 8) come in mezzo alla predetta apostasia di moltissimi deboli, ed infermi, non solo si conserveranno molti buoni, e fedeli, che pria esistevano, ma se ne aggregheranno di quelli, che erano fuori, passando dalle tenebre dell' errore alla luce della verità, che si professa nella Chiesa: „ Sicut enim fatendum est, multorum
„ refrigescere charitatem, cum abundat iniquitas, et inusitatis,
„ maximisque persecutionibus, atque fallaciis diaboli jam so-
„ luti eos, qui in libro vitae scripti non sunt, esse multos ces-
„ suros; ita cogitandum est, non solum quos bonos fideles il-
„ lud tempus invenerit, sed nonnullos etiam qui foris adhuc
„ erunt, adjuvante Dei gratia, per considerationem scriptura-
„ rum, in quibus et alia, et finis ipse praenuntiatus est, quem
„ venire jam sentiunt, ad credendum quod non credebant, fu-
„ turos esse firmiores, et ad vincendum etiam non ligatum dia-
„ bolum fortiores. „ Sia pur dunque sciolto il demonio per isfogare tutta la rabbia sua contro la fede, e la Chiesa di Gesù Cristo, che non solo non gli riuscirà di spegnerla, o generalmente oscurarla, ma neppure potrà impedire ch' ella faccia nuovi acquisti, e dovrà mal suo grado provare, e sentire la forza della parola, che ne accerta l'inespugnabile fermezza, *et portae inferi non praevalebunt adversus eam.*

Nè dee far maraviglia, che in una Chiesa eterna sia per rinnovarsi nel fine dei secoli ciò che dal principio della predicazione fu da Dio preordinato, (2. *Timot.* 2. 9), che nelle ca-

tene in cui sarebbono avvinti i ministri di Cristo, non perciò avvinta rimanesse la parola del vangelo.

### *Esposizione della dottrina del ch. Bossuet.*

Rinnovatosi dai protestanti l'empio errore della pretesa generale oscurazione della verità nella Chiesa, e di una generale prevaricazione de' ministri del santuario, si prese il ch. Bossuet l'assunto di rivolgere contro ad essi gli argomenti, coi quali fu di già un tal errore confutato principalmente da S. Agostino contro i novatori de' suoi tempi. Gran volume richiederebbesi a voler tutte raccogliere le testimonianze sparse a questo intento nelle varie moltiplici opere del Bossuet. Ci contenteremo per non dilungarci di troppo di produrne alquanti saggi tratti dalla celebre *conferenza* col ministro *Claudio.*

Cominciò l'illustre prelato dal far osservare al ministro, come volendo Cristo istituire una Chiesa perpetuamente visibile, la rivestì di caratteri, e segni, che ne attestassero visibilmente l'eterna durazione: e quindi è che al comando ch'ei fece a' suoi Apostoli prima di salire in cielo (*Math. c.* 28. *v.* 19): „ *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos.... docentes eos servare omnia quaecumqae mandavi vobis*, soggiunse (*v.* 20) la promessa: *Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi*; promessa, ed assistenza, come avverte Bossuet, che manifestamente si riferisce alle particolari funzioni del ministero, che ivi assegna loro, ed è perciò come se avesse detto: „ Ecco che io sarò con voi „ insegnando, con voi battezzando, con voi ammaestrando „ i miei fedeli ad osservare tutto ciò, che vi ho prescritto, „ con voi esercitando nella mia Chiesa un ministero esterio- „ re: Sì, sarò con voi, e con quelli che vi succederanno „ nella società adunata sotto la lor condotta: io con voi sarò „ da ora sino alla fine del mondo: momento non vi sarà, „ in cui io sia per abbandonarvi, e benchè assente di corpo, „ sempre sarò presente col mio spirito ". Se dunque Cristo è quello che insegna colla voce del ministero insegnante, e se questo ministero residente nel corpo dell'episcopato unito al capo viene a generalmente prevaricare nell'insegnamento, su di chi avrà da ricadere la colpa della prevaricazione? troppo palese si appresenta l'esecranda conseguenza: e non sarà qui

luogo di applicare il rimprovero fatto da S. Agostino al pelagiano vescovo d'Eclana: *Sed tu erubescere debuisti, vel potius contremiscere debuisti, ne diceres?* (*lib.* 4. *oper. imperf. n.* 54).

Segue il prelato: « In conseguenza di quella promessa « S. Paolo dice altresì, che il ministero ecclesiastico durerà « fino alla risurrezione generale » (*ad Eph.* 4. *v.* 11). E dopo avere allegato altro testo (1. *Cor.* 11. *v.* 26) *Quotiescumque manducabitis panem hunc, et calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis donec veniat*, ripiglia: « Durerà colla sacra cena « del Signore la confessione della fede, ed il ministero eccle- « siastico, e la comunione esteriore, ed interiore de' fedeli « con Gesù Cristo, e de' fedeli tra di loro, fino a tanto che « venga Gesù Cristo: la durata della Chiesa, e del ministero « altro termine non ha ». Nella promessa di Cristo s'include quì dal Bossuet colla sacra cena la confessione della fede da professarsi da' fedeli nella comunione esteriore, ed interiore con Gesù Cristo, e tra di loro sotto la condotta del ministero ecclesiastico sempre, e senza interruzione assistito da Cristo. Ora una fede, che si confessa in comunione con Gesù Cristo è fuor di dubbio vera fede; e se questa fede ha da essere professata in comunione esteriore de' fedeli fra di loro sino alla fine de' secoli, ecco apertamente esclusa la possibilità di una oscurazione generale, che non può stare colla esteriore confessione della fede da professarsi nella universalità, o come dice altrove, nella totalità de' fedeli uniti di comunione sotto la condotta del ministero ecclesiastico.

Altronde se questa perpetua esteriore professione della vera fede non può mantenersi nella Chiesa se non per via dell'insegnamento dell' ecclesiastico ministero istituito da Cristo, da dover a tal'effetto durare in perpetuo, ecco del pari esclusa la possibilità di una prevaricazione generale di esso ministero nell' insegnamento affidatogli da Cristo, affine che si conservasse in perpetuo l'esteriore professione della sua fede nella totalità della Chiesa. E non basteranno queste luminose testimonianze del ch. Bossuet tratte da S. Agostino, e dalla comune de' PP. a ribattere pienamente l'assurdissima proposizione dell'A. che sia per giungere un tempo, in cui *li ministri del santuario* sieno essi gli autori di una seduzione generale accompagnata *da un oscuramento generale sopra le verità più importanti*, anzi *fondamentali della fede teorica, e pratica del vangelo*? Saprà egli

poi qual sia l'incantesimo che avrà forza di trasformare l'eletto stuolo de' custodi d' Israello in altrettante rane ammucchiate, e putrescenti nelle fetide cataste, che se ne alzarono in Egitto? Gli sarebbe mai forse caduta in sorte una qualche verga de' maghi di Faraone? Sappia però che non ebbero queste forza di resistere alla possanza di quella, che fu da Dio posta in mano del supremo condottiere del suo popolo. Sieno pure questi arcani riservati alle misteriose illuminazioni dei nuovi profetizzanti: e noi concludiamo con S. Ambrogio (*Hexaem. l. 4. c. 8. n.* 33): « Multi tentant ecclesiam: sed sagae « artis ei carmina nocere non possunt. Nihil incantatores va- « lent, ubi Christi canticum quotidie decantatur...., et ipsa, « sicut serpens exaltatus devorat colubros Aegyptiorum ».

Notiamo ancora non essere affatto nuova nella sostanza l'idea, che ha l'A. sì vituperosamente simboleggiata sotto l'imagine delle rane di Egitto; sendovi già stati novatori, a' quali è piaciuto ravvisare sotto il nome di Anticristo una generale apostasia conforme a quella che ne vien descritta dall' A. « *Volentes* (Antichristum) *esse regnum quoddam tyrannicum, vel sedem apostaticam eorum, qui ecclesiae praesident, et hoc ut nomen Antichristi papae, et episcopis ei obedientibus melius accommodent* ». Gotti tract. *de fine mundi* dub. 1. §. 2.

*Esempj recati dall' A. in prova della sua pretesa generale oscurazione.*

Ripete da alto l'A. (*p.* 107) il primo esempio della generale oscurazione da rinnovarsi negli ultimi secoli della Chiesa. « Veniamo, dic' egli, alla storia della Chiesa. Sino « dai suoi primi cominciamenti ci dà ella un esempio di oscu- « ramento generale intorno alla fede, espresso sensibilmente, « e figurato in quelle tenebre, che coprirono tutta la terra « nella morte di Cristo. Egli è certo, che in quell'occasione « la Chiesa nascente fu ecclissata da un oscuramento gene- « rale, mentre, eccettuatane la SS. Vergine madre, la fede « degli Apostoli, e dei discepoli di Cristo, se non rimase « affatto estinta, come pretendono molti, rimase al certo « profondamente ottenebrata ».

OSSERV. Avremo dunque da dire, che non uscì la Chiesa dall' aperto lato del Salvatore (conforme ad una espressione familiare a' SS. PP., e nel senso inteso da' medesimi), che

per subitamente cadere, e subentrare in quello stesso bujo d' oscuramento, e d' infedeltà, in cui si era estinta la moribonda sinagoga? E non fece anzi Cristo risplendere dall' alto della croce la luce della sua divinità ne' prodigj stessi, che accompagnarono la beata sua morte, all' aspetto dei quali esclamò il centurione, e con esso una turba di altri spettatori: *Vere filius Dei erat homo iste* (*Matt.* 27. *v.* 54), parole, nelle quali riconoscono più padri un' aperta confessione della divinità di Cristo?

Fu bensì opinione di qualche teologo, che nel triduo della passione, estinta rimanesse la fede negli Apostoli, e ne' discepoli, quasichè una tale estinzione venga raffigurata dalla Chiesa nella estinzione delle candele ne' matutini detti delle tenebre, a riserva di una sola, che si tiene accesa per dimostrare la perseveranza della fede nella sola SS. Vergine. Ma ben dimostra l' immortale Benedetto XIV nell' aureo suo opuscolo *de festis* (*l.* 1. *c.* 5. *n.* 8), la poca fermezza di un tal fondamento, su di cui principalmente si appoggia la suddetta opinione; e nel n. 9 seguente addita il senso, in cui possa convenientemente ammettersi, cioè: « Ea candela si-« gnificari B. Virginem, quae per triduum illud, quo Chri-« stus mortuus a nobis abfuit, claram explicitamque fidem « habuerit de resurrectione filii sui: quin ex eo tamen quis-« quam possit arguere caeteros omnes, ideoque etiam Apo-« stolos in infidelitatem incidisse, qui resurrectionem Christi « explicite credere non tenebantur, nisi post legitimam ejus « promulgationem ». Che però ragionando in particolare della caduta di S. Pietro (*l.* 1. *c.* 7. *n.* 24) dice: « Itaque pecca-« vit Petrus, et quidem graviter, nec semel tantum, sed ite-« rum ac tertio: non ita tamen peccavit ut fidem amitteret, « sed tantummodo charitatem: non enim intrinsecus dissen-« tiendo, sed extrinsecus negavit; neque etiam extrinsecus « negavit Christum esse Deum, aut Messiam, sed eum se « novisse, et ex illius fuisse sectatoribus ».

E per verità della fermezza di S. Pietro nella fede qual più ampia, più incontrastabile testimonianza può desiderarsi di quella che ne rende S. Agostino (*de Corr. et Grat. c.* 8. *n.* 17.) ripetendola dall' orazione di Cristo: *Rogavi pro te, Petre, ne deficiat fides tua?* ove anche opportunamente se ne vale in prova della efficacissima possanza della grazia, per cui non era possibile (*in sensu composito*), che da S. Pie-

tro col cadere nella infedeltà, vana, e priva del suo effetto rimanesse la preghiera di Cristo: « An audebis dicere, etiam « rogante Christo ne deficeret fides Petri, defecturam fuisse, « si Petrus eam deficere voluisset? . . . Sed quia praeparatur « voluntas a Domino, ideo pro illo Christi non posset esse « inanis oratio. Quando ergo rogavit, ne fides ejus defice« ret, quid aliud rogavit nisi ut haberet in fide liberrimam, « fortissimam, invictissimam, perseverantissimam voluntatem? « Ecce quemadmodum secundum gratiam Dei, non contra « eam libertas defenditur voluntatis ».

Conforme a questa insigne sentenza di S. Agostino monsignor Bossuet ( *Meditaz. sul vangelo* 70 *giorno* ): « Chi può « dubitare, che S. Pietro non abbia ricevuta per questa pre« ghiera una fede costante, invincibile, irremovibile, ed in« oltre sì abbondante, che fosse capace di raffermare non « solo il comune de' fedeli, ma ancora i suoi fratelli gli Apo« stoli, ed i pastori del gregge, con impedire Satanasso di cri« brargli ? » (1).

Altronde chi non sa come all' amoroso sguardo di Gesù Pietro si ravvidde, e con amaro pianto cancellò la gravissima colpa, con cui senza rinunziare la fede di Cristo cedè al timo-

(1) Non è quì da trascurare l'opportuna occasione di rilevare una patente contradizione nell' opera della *Difesa della dichiarazione Gallicana* part. 3. l. 10 riguardo alla caduta di S. Pietro. Nello spiegare cap. IV. la preghiera di Cristo, *Rogavi pro te etc.* in quanto si riferisce alla singolare persona di S. Pietro si ripete, e si conferma la sovraccitata solenne testimonianza di Bossuet tratta da S. Agostino, ch'esclude dalla negazione di S. Pietro ogni reato d'incredulità. E tosto nel seg. C. V. si stabilisce il contrario in questi precisi formali termini: « Nam et Petrus negavit, *et incredulus fuit*, « postquam etiam audivit illud: *Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua* ». E si vorrà imputare ad un Bossuet una sì repentina, sì sconcia contradizione, se si attende massimamente che sarebbe con essa venuto a confutare egli stesso l'argomento, che dalla indefettibilità della fede in S. Pietro desume con S. Agostino in prova della efficacissima possanza della grazia? Osservazione per cui sembra potersi non poco avvalorare il sentimento di chi crede, che se il Bossuet lasciò fra gl' inediti suoi manoscritti un qualche abbozzo ancora imperfetto di quella opera, che non comparve alla luce se non molti, e molti anni dopo la sua morte, potè facilmente avvenire, che abbia sofferte non poche *interpolazioni*, come si dice, per parte di que' teologi, che si presero la cura di raccoglierne più pezzi, o frammenti sparsi in più parti, per metterla nell' ordine, e nella forma, in cui fu da essi pubblicata colle stampe.

re, e negò di riconoscerlo? Così S. Ambrogio (*in psal.* 45 *n.* 15): « Quem Dominus respicit, salvat. Denique in Domini « passione cum titubaret Petrus sermone, non mente . . . re- « spexit eum Christus, et Petrus flevit, quo proprium lavit « errorem. Ita quem visus est voce denegare, lacrymis fate- « batur. »

Che diremo del diletto discepolo, cui Cristo diresse dall' alto della croce quelle tenerissime parole, *Ecce mater tua*, con raccomandarlo, e nella persona di lui la Chiesa tutta, e tutti noi all' amatissima sua Vergine Madre? E che altro dire possiamo fuorchè replicare col pontefice Benedetto: « Ne- « que Christus Joanni, si a fide excidisset, B. Mariam ma- « trem carissimam suam commendasset? » Che delle pie donne che seguitarono Cristo al Calvario? la pietosa loro costanza a piè della croce dimostra forse in esse una fede o estinta, o profondamente ottenebrata?

Che di que' due nobili discepoli Nicodemo, e Giuseppe, che sì religiosa, sì tenera, e premurosa cura si presero della sepoltura di Cristo? A' quali rende S. Ambrogio (*in Luc. l.* 10 *n.* 137) questa ben dovuta testimonianza: « Justus au- « tem Christi corpus operit sindone, innocens ungit unguento ».

Che di que' cento venti circa, i quali dopo l' ascensione si raccolsero nel cenacolo *cum mulieribus, et Maria matre Jesu, et fratribus ejus*? come pure di que' cinquecento, e più, ai quali si fece vedere Cristo risorto? quale argomento si ha, che comunque si fossero smarriti per lo timore in quel triduo, smarrita si fosse in tutti, o profondamente ottenebrata la fede di Cristo?

*Assurda applicazione dell' oscuramento della Sinagoga a quello che l' A. pretende potersi spargere, ed essersi di già sparso per alcun tempo sopra la Chiesa.*

Segue l' A. (*p.* 107). „ L' oscuramento generale allora si „ formò, che il sommo sacerdote condannò la verità senza „ conoscerla nella persona di Cristo. E un simile oscura- „ mento dovrà aspettarsi nella Chiesa, qualora avvenga che „ i sommi pontefici condannino o direttamente, o di riflesso „ anche per ignoranza la stessa verità nella dottrina di Cri- „ sto. Ora si esaminino fedelmente le ferite recate alla ve- „ rità da tutte le Bolle, e Decreti favorevoli al molinismo,

„ e si dica se la verità non è stata flagellata, coronata di
„ spine, sputacchiata, posposta a Barabba, e fors' anche cro-
„ cifissa? „

OSSERV. 1. Ad ismentire tante, e siffatte atroci contumelie ne ha S. Agostino avventurosamente conservato un memorabile passo del suo più feroce antagonista il vescovo Giuliano, in cui non può non destare meraviglia il vedere, o come abbia saputo l'A. investirsi, o siasi in lui ravvivato lo spirito di quel famoso corifeo della pelagiana setta nel ritorcere contro lo stato presente della Chiesa, ed anche con eccesso d'impudenza le calunniose recriminazioni, alle quali come in causa disperata si appigliò il pelagiano vescovo per eludere il trionfante argomento oppostogli da S. Agostino, tratto dal comune consenso della Cattolica plebe, non che de' suoi pastori contra l'empietà di quella setta. Altro in vero non seppe suggerirgli l'ostinato suo perfido impegno, fuorchè l'affacciare, come fanno al presente i nostri avversarj una pretesa generale decadenza pronosticante il prossimo fine del mondo, per cui la stoltezza, e la turpitudine acquistato avea nella Chiesa tal predominio da far prevalere l'errore alla verità; onde a lui si conveniva lo assumere le parti di legato di Cristo a riparo di sì luttuoso disordine. Il passo di Giuliano è il seguente, riportato da S. Agostino (*Oper. imperf. l.* 1. *n.* 12): „ Sed quoniam rebus in pejorem partem „ properantibus, quod mundi fini suo incumbentis indicium „ est, in Ecclesia quoque Dei adepta est stultitia, et turpi„ tudo dominatum: pro Christo legatione fungimur etc. „. Così da una supposta predominante stoltezza nella Chiesa di Dio, indicante il prossimo fine del mondo ripetea già da quegli aurei secoli il traviato vescovo l'abborrimento de' pastori, e de' fedeli da' pelagiani errori: e così del pari dalla pretesa generale oscurazione caduta *sopra la Chiesa* da due secoli, pronosticante la prossima apparizione dell'Anticristo, ripete l'A. l'alienazione del cattolico gregge dagli infetti pascoli del giansenismo: in maniera che non può non vedersi come, comunque divise, ed opposte, che sieno l'une all'altre le stravaganze dei novatori, sono questi però costretti a conformarsi ne' modi, e nelle vie che tengono per opporsi al puro, e sempre consentaneo a se stesso magistero dell'insegnamento cattolico. D'uopo è compatire la lor cecità, pregare Iddio che voglia illuminargli, onde vengano una volta

a capire che le invettive non sono ragioni. Deh eccelsa Vergine, Vergine madre dell'incarnato Verbo, per lo cui castissimo seno sorta è alla terra, e dalla terra la verità, che illumina il mondo; Voi detta perciò dal vostro Cirillo Alessandrino *sceptrum orthodoxae fidei*, deh diradate colla influenza del vostro possente patrocinio le tenebre suscitate dall'inferno ad offuscare il candore dell'eterna luce, che ne è apparsa per Voi; e fatene degni di ripetervi ogni giorno quel cantico di lode, e di giubbilo, che chiesa santa vi porge per bocca dei suoi, e vostri diletti figli: *Gaude Maria Virgo, cunctas haereses sola interemisti in universo mundo.*

2. Abbiamo veduto come si è aspramente lagnato l'A. della condanna della prima proposizione del sinodo per non essersi, com'ei dice, atteso il senso morale della generica espressione, con cui vi si enunzia l'oscuramento delle verità più importanti della religione. Ora l'oscuramento della Sinagoga nella condanna di Cristo fu al certo un oscuramento generale in senso più che morale, oscuramento che fu l'epoca del suo ripudio prenunziato da' profeti. Se dunque può la Chiesa soggiacere, come dice l'A. *ad un simile oscuramento*, come può scusarsi la generica espressione del sinodo sotto il vano pretesto di essersi trascurato un senso morale, che non si attende dalli partitanti stessi del sinodo nell'assimilare all'oscuramento della Sinagoga quello della Chiesa nelle pretese ferite recate alla verità flagellata in tante bolle, e decreti dei sommi pontefici? Ma pure quali sono questi sì ferali Decreti? Dalla qualifica che dà loro l'A. di favorevoli al molinismo, assai chiaro si comprende, che altri non ha preteso designare fuor quelli, che da due secoli in qua emanati sono dalla S. Sede in riprovazione del giansenismo. Eppure da questi decreti, da queste bolle prende argomento il Bossuet, o se si vuole l'autore *Defens. cler. Gallic.* (nella dissert. previa sotto il titolo di *Gallia orthodoxa n.* 9), di rilevare un singolare titolo di merito in lode, e commendazione de' prelati delle Gallie, *qui accuratissime omnium jansenismum, omnesque ejus artes retexerunt.* E n. 78. *Quo enim loco, qua in parte orbis magis quam in Gallia, Innocentii X, aliaeque constitutiones de janseniana re majori veneratione susceptae, aut potiori virtute in executionem deductae sunt? Certe jansenii sectatores seu occulti, seu publici, ne mutire quidem audent; nec si millies concilia oecumenica appellarent, audirentur usquam, ipsaque constitutio*

*edita, et semel ubique acceptata* (accettazione, ch' ei dichiara manifestarsi per via anche di semplice tacita acquiescenza) *irrefragabilis judicii vim obtinet, quam romanus pontifex auctoritate summa et ipse exequatur, et ab omnibus episcopis exequendam mandet.* E nell' *append. alla difesa l.* 3 *c.* 2 „ Neque cogi- „ tant consensum publicum non eo constare, quod aliquod de „ illo extet commune, et publicum instrumentum . . . Atque „ illud in Ecclesia plerumque contingere, et ex sese perspi- „ cuum est, et suo loco fusius exequemur, et nunc satis li- „ quet de decretis pontificiis nullam dubitationem esse posse, „ recepta ne sint, an non? Quis enim nesciat nullis missis „ nuntiis, nullis perlatis litteris, de jansenismo negotio diplo- „ mata ubique obtinere, cum neminem obstrepere, ac recla- „ mare audiamus? . . . Denique quocumque modo fiat, ut Ec- „ clesia consentiat, transacta plane res est: neque enim fieri „ potest unquam, ut Ecclesia spiritu veritatis instructa non „ repugnet errori. Sic res janseniana processit. „ E qui non sente l' A. quanto dall' erronee sue massime su questo punto medesimo discorde sia il sentimento di questo illustre vescovo, cui egli pure ne rimanda per essere istrutti sulla *economia della Chiesa*? Che però ben possiamo replicargli, come S. Agostino a Giuliano: „ Haec si nesciebas, confitere te non „ fuisse intelligentem disputatorem: si autem sciebas, non in- „ telligentem sperasse habiturum te esse lectorem. „

3. Di questo avviso del S. dottore può anche approfittarsi l' A. circa l' enorme suo abbaglio in rappresentare la Chiesa involta nel suo nascere in quel bujo d' infedeltà, in cui nel suo morire cadde miseramente la ripudiata Sinagoga, con trarne un esempio della generale oscurazione, cui possa, quando che sia, soggiacere la Chiesa, e che debba specialmente rinnovarsi alla fine de' secoli. Soffra pertanto, che gli si esponga, come questo stesso esempio fu in aria di trionfo dal ministro Claudio objettato al Bossuet nella citata *conferenza.* Confessa il ch. prelato che ne rimase sul punto alquanto conturbato, non già per la forza dell' argomento, che ben conosceva essere in se stesso di niun valore, ma per la compiacenza, con cui si avvidde ch' era stato ascoltato da alcuni protestanti presenti alla disputa: impressione però che tosto restò dileguata dalla vittoriosa risposta del Bossuet, cui nulla ebbe il ministro da replicare. „ Senza parlare (così il prelato) „ de' grandi privilegj della Chiesa cristiana sopra quelli della

„ Sinagoga, ne' tempi anche della sua maggior gloria, io gli „ rimostrai quanto strana cosa era il paragonare la Sinagoga „ cadente, e nel punto, in cui la sua riprovazione, ed il suo „ induramento era chiaramente segnato dai profeti, colla Chiesa „ cristiana, che non mai ha da venir meno. „ Inoltre gli fece osservare che tolta l'autorità, che si esercita per via del visibile ministero, non vi era più mezzo esterno, nè autorità certa, cui si debba cedere: non essere stato questo il caso della Sinagoga nel punto della sua riprovazione: „ Posciachè „ vi era in terra Gesù Cristo, la verità stessa, che visibile ap- „ pariva, e si mostrava in mezzo agli uomini; Gesù, che „ per confermare la sua missione risuscitava i morti, guariva „ i ciechi nati, ed operava tali e tanti miracoli, che i Giudei „ stessi confessavano che mai uomo ne avea fatti altrettanti. „ Così dunque (prosegue il prelato) tempo non fu mai, che „ non vi sia stata in terra una visibile parlante autorità, alla „ quale si debba cedere. Prima di Gesù Cristo vi era la Si- „ nagoga: al punto che questa dovea mancare, comparve „ Gesù Cristo in persona: nel suo partire dalla terra lasciò „ Gesù Cristo la sua Chiesa, alla quale inviò il Santo suo „ Spirito “. Con che viene il Bossuet a confermare quanto avea poc'anzi affermato in questi precisi termini „ nulla es- „ servi più costante, che la vera fede è sempre stata pubblica- „ mente dichiarata, nè potersi assegnare un solo momento, „ in cui la professione non ne sia stata chiara quanto la luce „ del sole. „ Se non trova l'A. il segreto, che non ebbe l'Apostolo, di comporre la luce colle tenebre, veda se possa desiderarsi più decisiva testimonianza contro la pretesa sua generale oscurazione, che il sentire da un prelato sì altamente da lui commendato, non potersi assegnare un momento solo, in cui non sia stata la professione della verità nella Chiesa chiara quanto la luce del sole?

Da tal premessa, proposta dal Bossuet qual principio incontrastabilmente cattolico, conclude egli dirittamente: « Onde « apparisce l'inganno di chi crede, che per mantenere lo « stato esteriore della chiesa, basti poter nominare di tempo « in tempo certi pretesi dottori della verità. »

Si disinganni pertanto una volta l'A, e si capaciti sulla parola del Bossuet, che a salvare lo stato esteriore, e l'indefettibilità del ministero, nulla giova il poter allegare un *Ricci*, un *Solari*, colla comitiva de' pochi pretesi eletti loro se-

guaci. Che se poi per avventura brama intendere, onde proceda quella oscurazione, in cui permette Iddio che avvolti si manifestino tanti discoli, perversi, ribelli figli della chiesa, e ciò però senza pregiudizio della notoria predicazione della verità, potrà pure appararlo dallo stesso Bossuet nelle *riflessioni* aggiunte alla relazione della *conferenza*, nello spiegare ch' ei fa il testo di S. Paolo (2. *Cor.* 4.), che abbiamo pure anche noi di sopra riportato: *Quod si etiam opertum est evangelium nostrum, in iis qui pereunt est opertum.* Ove abbiamo dal santo apostolo (così Bossuet) « che se il vangelo, ossia « certissimamente la predicazione del vangelo è ancora coperta, non lo è che per quelli, che periscono: per farci « intendere che la predicazione sempre chiara, e sempre sincera nella chiesa cattolica, non ha oscurità, fuorchè nei « contumaci, de' quali il Demonio, il Dio di questo secolo, « e lo spirito d'orgoglio accieca le menti, perchè non vedano « la luce risplendente nella predicazione del vangelo. »

Rifletta inoltre l' A. se in quel suo preteso generale oscuramento della verità *sopra la chiesa*, ed in quella generale prevaricazione, nella quale avvolge *i ministri del santuario*, *ed i maestri della chiesa*, chiaro non risalta quello stesso carattere di riprovazione, che mirabilmente rileva il Bossuet nella *pretesa riforma*, mostrando come si condanna ella da se stessa « mentre per una parte costretta di confessare la per« petua visibilità della chiesa (come pure fanno i nostri av« versarj) nella indefettibilità del ministero, non può essa « per altra parte sostenersi senza riconoscere nel ministero « una corruzione universale, e senza autorizzare i particolari « contro tutta la successione dell' ordine apostolico. » Rifletta, dico, se il disgiungersi in fatto di dottrina dalla visibile morale unanimità dell' episcopato unito al capo, non è un rinnovare la condotta che tenne Lutero nell' incamminare la *Riforma, ed appropriarsi in tal guisa il carattere di tutte le false chiese.*

Lungi pertanto dal potersi adattare alla chiesa l' esempio tratto dalla sinagoga nel suo dicadimento, che anzi proposto che sia nel suo giusto aspetto, appresenta un chiaro, decisivo argomento in contrario. Imperocchè basta considerare, che se l' oscurazione generale della sinagoga fu, come non v' ha dubbio, una conseguenza della sua defettibilità predetta nelle scritture, per lo contrario la promessa dell' indefettibi-

lità fatta da Cristo alla chiesa rispinge per via altresì di necessaria conseguenza la possibilità di un simile generale oscuramento per ogni tempo passato, presente, e futuro.

## §. XV.

*Insussistenza degli altri esempj di generale oscurazione riconosciuta espressamente dal San-Cirano riguardo al successo de' concilj di Rimini, e di Seleucia.*

« L'A. Ma, prosegue l'A. p. 108, scorriamo di volo i « secoli della chiesa, e vediamo se ci presentano altri esempj « di simile oscuramento. Non occorre far fatica a cercarli. « Ci si appresentano in folla l'uno dopo l'altro. »

OSSERV. Non ha in vero durata fatica l'A. scorrendo, come dice, di volo i secoli della chiesa a raccorre gli esempj di oscuramento, che ha stimato di produrre. Ei di fatto produce come trovansi già da lunga mano esposti ne' trattati da' nostri controversisti. Onde a chi altro non fa che copiare le obbiezioni, sarebbe più che bastante il contrapporre altrettante correspettive copie delle risposte, che senza fatica si trovano registrate ne' medesimi trattati. Ma è ben mirabile cosa, che avendo i nostri avversarj fissata da due secoli addietro la funesta epoca del generale oscuramento sparso sopra la chiesa, vengano ora a produrne altri in folla replicati, e continuati esempj da que' medesimi aurei secoli, che ci appresentano come i bei giorni della chiesa in opposizione al deplorabile suo decadimento nella sopraggiunta supposta sua decrepitezza; e ciò senza badare, che con sì fatti esempj ce la fanno fin dal suo nascere comparire decrepita, e tale rimanersi in tutto il corso della sua durazione. E ove dunque iti saranno gli splendidi fregj, onde si compiacque l'agnello di adornare la diletta sua sposa nell'unirsela con indossolubile nodo in una florida, perpetua, inalterabile gioventù? L'oggetto nostro nel presente ragionamento non comporta una discussione ex professo di tutti gli esempj addotti dall'A, dei

quali ne occorrerà dover dire alcuna cosa nella seconda parte, ove ci riserviamo di esaminare i motivi opposti da monsignor di Noli alla pubblicazione della Bolla. E qui soltanto ci fermeremo, come per saggio, sull'esempio tratto dal successo del concilio di Rimini, che è quello che più comunemente si fa valere da nostri avversarj.

L'A. « Di fatti come non fu egli un oscuramento generale quello, che avvenne dopo i due concilj di Rimini, « e di Seleucia, quando presso 600 Vescovi sottoscrissero « la formola Ariana già sottoscritta poc'anzi dal papa Liberio: quando obbligavansi alla stessa sottoscrizione con promesse, lusinghe, e minaccie tutti gli altri vescovi delle « chiese; tantochè potè dire S. Girolamo, che il mondo « si stupì di vedersi improvvisamente divenuto Ariano: « *Et ingemiscens Orbis terrarum se Arianum esse miratus est?*

OSSERV. Suppone dunque 1. l'A, che presso. 600 vescovi trovaronsi adunati nel concilio di Rimini. Sembra però strano, che abbia egli voluto accostarsi piuttosto al calcolo del Pelagiano vescovo di Eclana *de sexcentis, et quinquagintis, ut fertur, episcopis* ( *presso S. Agostino l.* 1. *Op. Imperf. n.* 75.), che al sentimento comune, che ne riduce il numero a 400 e poco più, come presso Severo Sulpizio; ed anche a meno, come presso altri antichi.

Suppone 2. che sottoscrivessero l' Ariana formula poc'anzi sottoscritta dal papa Liberio. Maligna impostura, quanto sconsigliata! quasichè non si sapesse 1. come que' PP. mentre furono liberi, fermi stettero per la formola Nicena: 2. Come pure nel tempo stesso della persecuzione, ed in mezzo alle loro angustie costante ne ritennero la fede; talchè non consentirono all'ambigua formola proposta da Ursacio, e Valente, se non dopo che si furono questi dichiarati alienissimi dagli errori di Ario, rispondendo cattolicamente alle più minute interrogazioni fatte loro dai PP. del concilio per accertarsi della loro credenza, e protestando, che altro intento non aveano, che di ristabilire la concordia fra gli orientali, e gli occidentali col togliere di mezzo una voce, senza la quale poteasi ritenere il senso cattolico, avuto in mira dai PP. Niceni nell'introdurla. Infatti la formola esibita da que'due perfidi vescovi concepita era in termini tali, che atteso il suono delle parole, come dice S. Girolamo, *nihil sacrilegum prae-*

*ferebat* (*Adversus Luciferianos c.* 7.). Vi si faceva professione di credere, « in unigenitum filium Dei; qui ante omnia sae« cula, et ante omne principium natus est est ex Deo. Na« tum autem unigenitum solum ex solo patre, Deum ex Deo, « similem genitori suo patri secundum scripturas etc. » parole che sembravano esprimere il senso cattolico intorno alla eternità, e Divinità del verbo: *Sonabant verba pietatem*, dice S. Girolamo, *et inter tanta illa praeconia nemo insertum venenum putabat.*

Sendo in tal guisa riuscito agli Eusebiani di fare adottare dai PP. di Rimini la voce *simile* ad esclusione della voce *consustanziale* ottennero l'intento loro, che que'buoni vescovi apparissero disertori della fede nicena col rigettarne la tessera per aderire al senso Ariano, che sotto la voce *simile* si copriva, e s'insinuava dagli Eusebiani. Accortisi della frode i vescovi di Rimini non tanto per la esultanza degli Ariani, quanto per lo scandolo che se ne sparse nella chiesa, sbigottiti rimasero non meno che attoniti, che quella loro sconsigliata condiscendenza avessero dato motivo di credere, che ritenevano altamente impressa nel cuore, ed avevano sempre, e prima del concilio, e nel concilio, e dopo ancora apertissimamente professata.

E qui si noti come quella universale maraviglia, e costernazione, che per l'infelice esito del concilio di Rimini si sparse, per detto di S. Girolamo, in tutto l'*Orbe*, porta seco una luminosa testimonianza dell'universale perseverante attaccamento de'cristiani alla fede cattolica, mentre l'orbe tutto che fino allora si era notoriamente dimostrato cattolico, gemeva, e si doleva di dovere per l'imprudenza, e colpa degli ariminesi apparire fatto, e divenuto Ariano. Non altro volle significare il S. Dottore in quel detto cotanto decantato, e sì male inteso da'nostri avversari; da cui ben considerato si ririleva nella generale patente maraviglia, e costernazione del mondo Cristiano una patente del pari, e generale reclamazione contro l'infausta sottoscrizione de'PP. Ariminesi, ed una solenne protesta della perseveranza *orbis terrarum* nella fede, che pareva, e si deplorava essere stata tradita da que'PP. Insomma *non ingemuit* se non chi era cattolico. Se dunque *orbis terrarum ingemuit*, l'orbe cristiano con questo suo universale gemito si palesava universalmente cattolico.

Ma neppure fu di lunga durata l'illusione cagionata dalla perfidia de' due vescovi Ariani. Punto non tardarono i padri di Rimini di palesare la frode che tratti gli avea nell' inganno. Sentasi la patetica esposizione che fa S. Girolamo de' loro lamenti, e che basta per dichiarare il vero senso di quel suo detto, di cui stortamente abusano gli avversarj: « Concur-« rebant episcopi, qui ariminensibus dolis irretiti, sine con-« scientia haeretici ferebantur, contestantes corpus Domini, « et quidquid in ecclesia sanctum est, se nihil mali in sua « fide suspicatos. Putavimus, ajebant, sensum congruere cum « verbis. . . Decepit nos bona de malis existimatio. Non su-« mus arbitrati sacerdotes Christi adversus Christum pugnare: « multaque alia, quae brevitatis studio praetereo, flentes as-« serebant, parati, et subscriptionem pristinam, et omnes « arianorum blasphemias condemnare ». Quindi e che il S. Dottore non dubitò di prendere altamente le loro difese contro gl' importuni clamori de' luciferiani mal sofferenti, che vescovi, come essi dicevano, notati di eresia fossero stati dal concilio di Alessandria ristabiliti ne' loro gradi. Ma che replica S. Girolamo? „ Cur damnassent eos, qui Ariani non erant? „ Cur ecclesiam scinderent in concordia fidei permanentem? „ Cur denique credentes bene, obstinatione sua facerent Aria-„ nos? „ Lungi pertanto dal riconoscere la chiesa oscurata per l' infausto esito del concilio di Rimini, veggiamo anzi che S. Girolamo ce la rappresenta ne' termini più chiari, ed espressivi perseverante *in concordia fidei.* Con che viemaggiormente si conferma, che non avrebbe potuto il S. dottore senza contraddire a se stesso intendere la sopra mentovata espressione *miratus est etc.* nel senso, in cui non cessano gli avversarj di objettarcela.

A queste autorevoli testimonianze di un Girolamo, altre potremmo aggiugnerne in gran copia del grande Atanasio, il quale siccome fu da principio il più illustre zelante difensore della Divinità del figliuolo di Dio, così anche fu il principale oggetto, e bersaglio dell'empio fanatico furore degli Ariani. Basti qui rammentare la lettera di lui all'imperatore Gioviano, scritta due anni dopo il concilio di Rimini, nella quale rende un' insigne testimonianza della invitta perseveranza nella fede nicena, che risplendeva in tutte le parti dell' orbe contro tutti gli sforzi dell'ariana perfidia: „ Scito enim, religiosis-

„ sime Auguste, haec ab omni aevo esse praedicata, hancque ipsam fidem patres, qui Nicaenae convenerunt, confessos fuisse, eamque suffragio suo comprobare universas totius orbis ecclesias, nempe Hispaniae, Britanniae, Galliae, totius Italiae, Dalmatiae, Daciae, Mysiae, Macedoniae, Graeciaeque, et Africae universae, nec non Sardiniae, Cypri, Cretae, Pamphyliae, Lyciae, Isauriae, Aegypti, Lybiae, Ponti, Cappadociae, vicinas quoque nobis, nec non Orientis ecclesias, paucis exceptis, qui Arii haeresim sequuntur. Quae enim sit omnium illarum ecclesiarum sententia, et experientia novimus, et earum habemus litteras. Nec vero te fugit, piissime Auguste, tametsi pauci quidam huic fidei adversantur, praejudicium tamen facere non posse, quippe cum orbis universus apostolicam fidem retineat.» Era dunque questa l'oscurazione generale, che vuole l'A. essersi sparsa dopo il concilio di Rimini, allora quando nella universalità delle chiese diffuse per tutte le provincie dell'orbe cattolico, nominatamente qui espresse da S. Atanasio, pura, illibata si manteneva la professione della fede Nicena, a fronte delle quali tanto pochi erano i pervicaci settatori dell'errore, che *praejudicium facere non poterant*? E non sarà qui luogo di applicare a' nostri avversarj ciò che di que'contumaci de' suoi tempi pronunziò S. Atanasio, e seco lui novanta vescovi dell'Egitto, e della Libia in una lettera comune diretta *ad honoratissimos in Africa episcopos*? *num.* 3. „ Ne feramus igitur viros, qui ariminensem synodum, aut aliam memorant praeter nicaenam. Nam illi ipsi, qui ariminensem in ore habent, ignorare videntur, quae illic gesta sunt: alioquin de illa silerent „ (Tibi dic. *Aug. op, Imperf. l.* 1. *n.* 27.).

Che se a persuadere i nostri avversarj non bastano le concordi autorità di un Atanasio, e di un Girolamo, due de' maggiori luminari, l'uno della chiesa orientale, l'altro dell'occidentale, ci rimane a convincerli quella del gran maestro della setta, il famoso San Cirano nel vendicare ch'ei fa l'indefettibile notoria perseveranza del cattolico insegnamento in tutto il corso dell'Ariana infestazione sotto Costanzo, confutando egregiamente in una opera intitolata *Spongia* il Voezio, che si era preso a voler dimostrare, che a que'tempi, nei quali si tennero i concilj di Rimini, e di Seleucia, fosse riuscito al partito degli eusebiani di prevalere a segno, che gli

ariani fossero pubblicamente riputati cattolici. Siccome quell' opera del San Cirano è rara anzi che nò, ne riporteremo per brevità la sola conclusione di un lungo passo registrato in opera più divulgata, cioè presso Tournely (*De ecclesia q.* 2. *art.* 8. *in fine*); ove rivolgendosi a Voezio conclude: *Ex quibus omnibus manifestum est, quam falsum sit, quod dicis, Arianos applaudente toto terrarum orbe audivisse catholicos.* Potea meglio confutarsi l'errore di quella oscurazione generale della verità nella chiesa in seguito de' concilj di Rimini, e di Seleucia? Si quieti pertanto l'A, moderi alquanto il suo sdegno contro la Bolla per aver essa condannato nel sinodo quell' oscuramento generale, che nel Voezio fu già riprovato da San Cirano. E ne fia intanto lecito, sostituendo nome a nome, usare verso i patrocinatori del pistojese sinodo la riconvenzione fatta da S. Agostino nell' opporre alla rea dottrina del Pelagiano vescovo di Eclana un passo tratto dal suo maestro Pelagio: *Quid estis dicturi, nisi forte Pelagio* ( San Cirano ) *maledicturi* ? ( *Oper imperf. l.* 3. *c.* 1. *n.* 4. ).

## §. XVI.

### *Di papa Liberio.*

Di questo pontefice, la cui *beata memoria* fu celebrata, e come consagrata dagli encomj di un Ambrogio ( *S. Ambros. de virginibus ad Marcellinam Sororem l.* 3. „ Tempus „ est, soror sancta, ea, quae mecum conferre soles, beatae „ memoriae Liberii praecepta revolvere, ut, quo vir san„ ctior, eo sermo accedat gratior „) di un Atanasio, e di altri gravi dottori, e scrittori di que' tempi, dice l'A, che fu da esso sottoscritta l'ariana formola, cui poco dopo sottoscrissero i pressochè 600 vescovi radunati nel concilio di Rimini.

OSSERV. Oltre lo sbaglio di sopra avvertito dell' A. intorno al numero de' vescovi del concilio di Rimini, si osservi 1. che se la formola sottoscritta da Liberio quella fu, come afferma l'A, cui dipoi sottoscrissero i PP. di Rimini, fu essa dunque quella, di cui attestò S. Girolamo, che *superfi-*

*cies expositionis nihil sacrilegum praeferebat.* Così a favore di Liberio decide l' A. la famosa questione insorta d' intorno alla formola pretesa da lui sottoscritta, purgandolo del delitto di eresia, come a tenore della stessa formola purgati ne rimasero i PP. di Rimini dal concilio di Alessandria, e da S. Girolamo. Questione però sulla quale può anche consultarsi Natale Alessandro (*Dissert.* 32. *Saec.* 4. *art.* 1.), ove colla comune stabilisce, che „ secundae formulae Sirmiensi non „ subscripsit Liberius, sed primae, quae contra Photinum „ edita est. „ Formola che nulla di meno soggiacque a doppia riprensione, sì per la soppressione della voce *consustanziale* consacrata dal concilio Niceno, e sì per la sostituzione della voce *simile*, che sebbene potesse intendersi in senso cattolico, pur diventò meritamente sospetta per l' abuso, che ne facevano i semiariani, torcendola in senso esclusivo della consustanzialità.

In 2. luogo si osservi, che qualunque si voglia essere stata la formola, che si suppone sottoscritta da Liberio, egli è certo, e fuor di questione, ch' ei non vi s' indusse, se non dopo che si lasciò finalmente vincere dalla noja di un lungo esiglio sotto l' aspro governo di un Demofilo di Berea, e più ancora dal timore di maggiori sevizie, e della morte stessa, che gli vennero minacciate; onde non dubitò il grande Atanasio di ravvisare in quella infelice sottoscrizione un patente indizio dell' interno dissenso del pontefice da quella esterna professione, che da lui estorse l' empia violenza degli ariani: „ Sic itaque (dice il santo *Histor. Arian. ad mona-* „ *chos n.* 41.) a principio ipsam romanam ecclesiam labe- „ factare conati sunt, optantes suam illi admiscere impieta- „ tem. Porro Liberius extorris factus, post biennium denique „ fractus est, metuque mortis perterritus subscripsit. Verum „ ea ipsa re comprobantur cum violentia eorum, tum Liberii „ in haeresim illam odium, ejusque pro Athanasio suffra- „ gium, quamdiu scilicet libere, arbitrioque suo agere „ licuit: nam quae tormentorum vi praeter priorem „ sententiam eliciuntur, ea non reformidantium, sed „ vexantium sunt placita. „ Così non fu riguardata, nè poteva giustamente riguardarsi la debolezza di Liberio nel cedere alla violenza qual prova di mutazione di animo in lui; e molto meno quale autentico giudizio della cattedra apostolica valevole a contaminare l' intemerata fede

della chiesa romana: che anzi non sì tosto fu Liberio rimesso in libertà, e con festevoli acclamazioni del clero, e del popolo restituito alla sua sede, che si vidde in lui rivivere quella primiera costanza, con cui due anni avanti avea sì gloriosamente sostenuta la causa della fede in presenza dell'Augusto Costanzo.

Così providde il sommo Iddio, che nel tempo, in cui con empio fraudolento intento aveano gli Ariani procurata l'adunanza del concilio di Rimini, vi fosse sulla sede di Pietro un pontefice, che sollecito accorresse al riparo dello scandolo cagionato dalla sorpresa fatta a que' PP, e ad onta dell'ariana perfidia, facesse trionfare la fede cattolica, mediante l'aperta riprovazione della formola ordita dagli ariani in odio della fede nicena. Serva di conferma un tratto della lettera diretta dallo stesso pontefice *ad orientales* ( *num.* 13. *ap. Labb.* ): « Nam omnes illi episcopi, qui Arimini convenerant, quique « vel fallacibus inescati illecebris, vel vi compulsi a fide tum « quidem desciverant (cioè quanto al motivo che diedero di « crederlo), nunc tamen ad sanam mentem reversi, fidei for- « mulae ab episcopis Arimini convocatis editae anathema de- « nuntiarunt, et fidei catholicae, et apostolicae Nicaenae con- « firmatae subscripserunt, et nobiscum jam una communicant. » E non basta il fin qui detto ad ismentire l'oscurazione generale, che sì francamente asserisce l' A. essere avvenuta dopo i concilj di Rimini, e di Seleucia, quando per l'opposto consta dagl'irrefragabili monumenti sopra riferiti, che riparato, come tosto il fu, lo scandolo dato da' PP. Ariminesi, mediante la pronta, pubblica riprovazione della formola da essi sottoscritta, più viva che mai si manifestò la perseveranza nella professione della fede nicena nelle chiese *totius orbis* distintamente annoverate da S. Atanasio per tutte le provincie del cristianesimo?

Per 3. non è da tacere il sentimento assai plausibile di parecchi saggi critici egregiamente illustrato da Ch. card. Orsi (*Stor. eccl. l.* 14. *n.* 72.), che la pretesa caduta di Liberio, altro non sia che una mera impostura degli ariani, peritissimi artefici di siffatte frodi, da'quali potè facilmente sotto la protezione di Costanzo divulgarsi per mezzo di finte menzognere lettere ai vescovi dispersi sotto quell'aspra persecuzione nelle varie, ed anco più remote provincie dell'Impero; onde non fia maraviglia, che abbia potuto l'ordita favola tro-

var fede presso un S. Atanasio, e un S. Ilario nel suo esiglio. Non potè però l'impostura così universalmente accreditarsi, che non abbia lasciato luogo di sospettarla fin da quei tempi. Severo Sulpizio, come avverte il Ch. Orsi, non avrebbe passato sotto silenzio nella sua storia dell'arianesimo un fatto sì memorando, se non avesse avuto gravi motivi di dubitare almeno dell'autenticità de' monumenti, che se ne divulgavano. Teodoreto attribuisce il ritorno di Liberio non ad altro che alle premurose istanze, che ne fecero a Costanzo le romane Matrone, e sempre il celebra qual venerabilissimo pontefice, e glorioso Atleta della verità. Socrate pure altro motivo non assegnando del ritorno di Liberio, „ se non che la sedizione „ del popolo, che cacciato avea Felice, dimostra certamente „ non aver prestato veruna fede alla fama de' suoi pretesi „ misfatti, anzi direttamente sembra combatterli con attestare „ averlo Costanzo suo malgrado restituito a' romani; poichè „ avrebbe ciò fatto di buona voglia, se avesse prima trion- „ fato della sua costanza, e gli avesse fatto comprare a prezzo „ della sua coscienza, e del suo onore la libertà. „

Dalle premesse tuttochè compendiate notizie, chiaro apparisce, nulla potersi concludere nè dalla pretesa, comunque sia, caduta di Liberio, nè dal fatto de' concilj di Rimini, e di Seleucia in prova della generale oscurazione, che l'A. asserisce esserne provenuta; giacchè a' tempi di que' due concilj sedeva papa Liberio nella cattedra di Pietro a difesa della verità contro gli assalti dell' eresia; e che i vescovi Ariminesi, la cui condotta era stata la principale cagione dello scandolo, quasichè avessero abjurata la fede Nicena, oltrechè pochi erano a confronto della universalità delle chiese *totius orbis*, che apertamente la professavano, come consta per detto di S. Atanasio, non tardarono punto ad ismentire questo sinistro concetto con riunirsi alla unanimità del ceto episcopale in unità di comunione colla S. Sede apostolica.

Grande spettacolo *angelis et hominibus* ci si appresenta in tutto il corso dell' ariana infestazione! Spettacolo in cui ad evidenza si dimostra l'alta sovrana virtù del sommo Iddio nelle imperscrutabili vie della sua providenza ad eterno sostegno, e conforto della sua chiesa; onde viemaggiormente ravvivare ne' credenti la piena tranquilla fiducia, che nella in-

stabilità degli umani avvenimenti dobbiamo tutti riporre nella indefettibilità delle promesse di Cristo.

Tentò col più forte ostinato impegno il partito eusebiano di spargere una veramente generale oscurazione nella Chiesa con abolire il dogma fondamentale della cristiana religione; ed il tentò in circostanze tali, che umanamente parlando, sembravano que' settarj potersi lusingare di uno, quanto lieto per loro, altrettanto per la Chiesa funesto, e deplorabile successo. Capi erano della congiura vescovi di conspicue sedi, e di gran nome, chi per fama di esimia dottrina, e chi per apparente santità di vita, altri versati ne' più fini, e scaltri raggiri della mondana politica, tutti assistiti dal dichiarato favore dell' augusto Costanzo, onde poter liberamente mettere in opera ogni più scellerato mezzo, che suggerisse loro lo spirito della menzogna contro l' odiata verità, e supplire col terrore di furiosa persecuzione, ove non valessero le perfide arti della seduzione, e dell' inganno.

Ma ove andò finalmente a parare un sì formidabile apparato? se non a fare vie più conoscere quell' ammirabile ordine di provvidenza, per cui volle Iddio, che sempre dovesse apparire nella Chiesa, che è il corpo di Cristo, una viva immagine dell' esemplare, che nella sua persona diede Cristo al mondo in tutto il corso della missione, ch' esercitò durante la sua vita mortale in terra: immagine, che nell' esterna sua sensibile durazione attesta di continuo l' interna presenza del divino fondatore, che promise di essere colla sua Chiesa fino alla consumazione de' secoli. Ammirande sono le parole della preghiera, che indirizzò Cristo al Padre dopo aver celebrata la cena co' suoi Apostoli, e sul punto d' incamminarsi al Getsemani: *Pater, venit hora, clarifica filium tuum, ut filius tuus clarificet te:* Era l' ora, in cui stava per sottoporsi alle ignominie, ed agli atroci tormenti della sua dolorosa beata passione; e quella è l' ora, in cui riconosce avvenuta quella della glorificazione decretatagli dal Padre per esaltarlo, ed essere esaltato in lui, conforme anche il dichiara l' Apostolo ( *ad Philip.* 2 ): « Humiliavit semetipsum « factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. « Propter quod et Deus exaltavit illum, et donavit illi no- « men, quod est super omne nomen: ut in nomine Jesu « omne genuflectatur coelestium, terrestrium, et infernorum,

« et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Jesus Christus « in gloria est Dei Patris. » Lo stesso ordine di provvidenza prescrisse Cristo per l'esaltamento della sua Chiesa, ch' Egli *usque ad finem mundi humilitate vult crescere* (*Beda in Luc.*): e di qui è che gli Apostoli godevano nelle tribolazioni, certi che per mezzo di quelle sarebbe riuscito loro coll'assistenza dello Spirito Santo di fare, che per essi, sebbene destituiti d'ogni umano presidio, la croce trionferebbe della sapienza de' mondani filosofastri, e della sevizia dei tiranni. Onde anche prendea l'Apostolo motivo di gloriarsi nelle sue infermità, perchè in quelle vie più si manifestasse la virtù di Cristo nella forza, che gli somministrava di superare gli ostacoli opposti alla propagazione del vangelo, che contro agli sforzi delle possanze infernali si andava dilatando a tal segno, che già potè dire l' Apostolo: *Sicut est in universo mundo, et fructificat, et crescit.* Splendido esempio! che per testimonianza di S. Atanasio si vidde singolarmente rinnovato ne' violenti sforzi della fazione ariana, che sembravano minacciare alla Chiesa una inevitabile generale oscurazione del sacro dogma, che è il fondamento della fede di Gesù Cristo. E S. Ambrogio, che per la stessa causa fu pur involto nello stesso turbine, ne prende occasione di rilevare, come nel più forte delle tempeste, onde permette Iddio che agitata sia la Chiesa, non cessa mai di risplendere in essa la luce della verità. Sì ha Iddio disposto, che « Ecclesia tempora sua habeat per« secutionis, et pacis (*Hexaemeron l. 4 c. 2 n. 7*): nam vide« tur sicut luna deficere, sed non deficit. Obumbrari potest, « deficere non potest ». E quì si guardi l'A. dal volere trarre a favore della sua generale oscurazione *l'adombramento* mentovato nel citato testo. Seguiti a leggere, ed intenderà come il S. dottore spiega egli stesso il suo senso nelle parole, che immediate seguono: « Quia aliquorum quidem in persecutioni« bus discessione minuitur, ut martyrum confessionibus im« pleatur, et effusi pro Christo sanguinis clarificata victoriis « majus devotionis suae, et fidei toto orbe lumen effundat ». Ecco come lungi S. Ambrogio dall' indicare neppure vestigio di oscurazione nella predicazione della Chiesa in quell' *adombramento*, ch' Ella soffre *aliquorum discussionibus*, che anzi vi fa ravvisare un accrescimento di chiarezza nel diffondere ch' Ella fa in tutto l'orbe il lume della sua divozione, e della sua fede.

Sì fissa era in mente del Santo questa cattolica dottrina, ed avea sì forte a cuore d' insinuarla, e radicarla nelle altrui menti, che in cento luoghi la ripete, e segnatamente, e pressochè cogli stessi termini la replica in questa stessa sua opera ( *c.* 8. *n.* 32 ): « Et merito speciosa sicut luna Ecclesia, « quae toto mundo refulsit, et tenebras saeculi hujus illu- « minans dicit: *Nox praecessit, dies autem appropinquavit*. . . . « Prospiciens ergo Ecclesia sicut luna defectus habet, et ortus « frequentes: sed defectibus suis crevit, et his metuit ampliari, « dum persecutionibus minuitur, et confessionum martyriis « coronatur. Haec est vera luna, quae de fratris sui luce « perpetua lumen sibi immortalitatis, et gratiae mutuatur. Fulget enim Ecclesia non suo, sed Christi lumine ». Se dalla luce perpetua di Cristo è perpetuamente illuminata la Chiesa, come può generalmente oscurarsi questo fulgore di luce nella Chiesa, se prima non si oscura nel sole da cui lo riceve? Nel parallelo poi che fa il Santo ( *c.* 5. *n.* 22 ) tra la Sinagoga e la Chiesa, lungi dall' applicare al fausto sposalizio della Chiesa nel suo nascere l' infausta oscurazione della Sinagoga nel suo ripudio, rileva in questi termini la differenza dell' una all' altra: « In meridiano pascis, hoc est in Eccle- « siae loco, ubi justitia resplendet, ubi fulget judicium sicut « meridies, ubi umbra non cernitur.....Synagoga itaque in « diebus brevibus, et malignis . . . umbram habebat pluri- « mam . . . Ecclesiae autem dicitur: *Hyems abiit etc.* ».

E nel lib. *De benedictionibus patriarcharum* ( *c.* 5 *n.* 27 ) raffigurando le benedizioni della Chiesa in quelle di Zabulon: « Hic ergo Zabulon juxta mare habitabit; ut videat aliorum « naufragia, ipse immunis periculi, et spectet alios fluctuan- « tes in freto istius mundi, qui circumferantur omni vento « doctrinae, ipse fidei radice immobilis perseverans, sicut est « sacrosancta Ecclesia radicata, atque fundata in fide, spec- « tans haereticorum procellas, et naufragia judaeorum, quo- « niam gubernatorem quem habuerant, abnegarunt. Circa « fluctus igitur habitat, non fluctibus commovetur ». Come conciliare questa solidità di fede, in cui è immobilmente radicata la Chiesa, con que' tempi di *generale oscuramento delle verità più importanti della religione, e che sono la base della fede, e della morale di Gesù Cristo?*

Tali sono i costanti sentimenti de' più venerandi padri della Chiesa, tale la dottrina, che per continuata tradizione

derivante dalle scritture medesime ne hanno essi trasmessa d'età in età. Veda l' A. se a noi conviene *transgredi terminos antiquos, quos posuerunt patres nostri* ( *Prov. c.* 22. *v.* 28 ).

## §. XVII.

*Termina l' A. colle consuete sue invettive contro la romana Curia. Espone i tre principali capi di difetto notati dal vescovo di Noli nella bolla* Auctorem Fidei.

OSSERV. Riguardo alle calunniose declamazioni dell' A. contro la romana Curia con imputarle ogni sorta di raggiri, e di cabale ad effetto di troncare il corso alle opposizioni del vescovo di Noli, giacchè queste punto non toccano il fondo della dottrina, crediamo doverle passare sotto silenzio, ed attenerci alla replica fatta in simil caso da S. Agostino all' apologista di Pelagio il famoso Giuliano ( *l.* 1. *oper. imperf. n.* 11 ): « Conviciare quantum potes; quis enim conviciosus hoc non potest? ». Trista condizione di chi si prende a difendere una cattiva causa; non potendo la menzogna reggersi senza il sostegno dell' impostura.

Altro pertanto non ci rimane che accennare i tre principali *capi di difetto*, quali l' A. rappresenta essersi notati, e ripresi dal vescovo di Noli nella pontificia costituzione, e sono: 1. Le censure da incorrersi immediatamente da determinate persone senza previa monizione canonica: 2. Qualche decisione malamente supposta pregiudicievole alli sovrani diritti della secolare podestà: 3. « Il rammentarvisi come brevi autorevo-« li, e legali *le bolle* d'Innocenzo XI, e di Alessandro VIII, « nelle quali col riprovare la celebre dichiarazione del clero « di Francia del 1682 si è tentato ( aggiugnesi con maligna « impostura ) di canonizzare la perniciosa dottrina, che i « papi abbiano ricevuta da Dio una universale podestà so-« pra il temporale de' principi ». E qui riguardo in particolare alla suddetta dichiarazione giova notare a disinganno de' meno attenti leggitori l' insidioso artifizio de' nostri avversarj nel fare ricadere sugli articoli considerati in se stessi la censura, che nella bolla cade espressamente sulla viziosa

adozione, *adoptionem tot vitiis affectam*, che se n' è fatta nel sinodo; pe' quali vizj si rende questa, e si dimostra ingiuriosa non meno verso il clero di Francia, che verso la Santa Sede apostolica; mentre nel conchiudere con essa i suoi decreti concernenti la fede, e la dottrina, si dichiara espressamente il sinodo di adottarla in conferma, e *suggello* di ree dottrine dallo stesso clero non meno, che dalla Santa Sede sempre mai detestate. Basti qui accennare per modo di esempio la riprovazione che vi si fa de' brevi non solo del ven. Innocenzo XI, e di Alessandro VIII, ma di tutti gli apostolici decreti emanati nella causa del giansenismo, e segnatamente della bolla *Unigenitus* sotto le più odiose qualificazioni: decreti, e costituzioni, che quell' illustre clero ha solennemente professato, e professa di ricevere, e di venerare come altrettanti irretrattabili giudizi della Chiesa universale. E qual maggiore oltraggio potea dunque farsi al clero di Francia, che di assumere il rispettabilissimo suo nome, e produrlo al pubblico a confermare, autorizzare, suggellare dottrine, dalle quali non potea ignorare il sinodo, essersi esso clero sempre dimostrato alienissimo, a segno che il ch. Bossuet si è fatto pregio di rilevare qual singolare gloria della Chiesa di Francia l' essere stata la prima a chiederne dall' Apostolica Sede con premurose rispettosissime istanze la più sollecita condanna? Onde ben chiaro apparisce come non avrebbe potuto quel rispettabile Clero senza contraddire a se stesso ritirarsi dal condannare quell' abusiva adozione, ove gliene fosse stato deferito un preventivo giudizio. Riflesso, che non è fuggito all' avvedimento di un sapiente zelante vescovo, di cui per degni rispetti si tace ancora il nome, il quale tosto ch' ebbe ricevuta la bolla non tardò ad esaltare a tal riguardo la provida sollecitudine del S. Padre per aver, mediante la condanna dell' infausta adesione, vendicato l' onore della chiesa Gallicana contro la temerità del sinodo, che si era lusingato di far con essa comparire il clero di Francia patrocinatore de' suoi errori. Ma di questo punto, non meno che de' rimanenti capi ci riserviamo di ragionare più distesamente come in luogo proprio nella seconda parte, ove anche ne converrà discutere a lume della tradizione non pochi altri punti, che sebbene alieni del tutto dal presente argomento, si è fatto premura l' opponente vescovo d' intrudere nella sua scrittura, ovunque ha stimato

che potessero giovare al suo intento di deprimere l'autorità delle pontificie apostoliche decisioni; con favorire in tal guisa quell'insano sistema d'originaria imprescrittibile libertà, il quale ad ognuno concede fin nelle cose dipendenti dalla rivelazione il diritto di anteporre i suoi privati capricciosi concetti alla sicura, non errante, non dubbiosa scorta, e guida di sacra superiore autorità.

FINE DEL VOLUME QUINTO.

# INDICE

DELLE

# OPERE CONTENUTE IN QUESTO QUINTO VOLUME



FINE DELL' INDICE DEL VOLUME QUINTO.

